

# ISTORIA

## GENERALE

DEL REAME DI NAPOLI,

O VERO

Stato antico, e moderno delle Regioni, e  
Luoghi, che 'l Reame di Napoli com-  
pongono, una colle loro prime Po-  
polazioni, Costumi, Leggi,  
Polizia, Uomini Illu-  
stri, e Monarchi.

## OPERA

DEL PADRE ABATE D. PLACIDO TROYLI

*Dell' Ordine Cisterciense, Patrizio della Città di  
Montalbano, e Teologo della Fedelissima  
Città di Napoli.*

TOMO QUARTO.  
PARTE SECONDA.



IN NAPOLI MDCCL.

Con Licenza de Superiori.





**TITOLI DELL'OPERA.**  
**TOMO IV. PARTE II.**

<b>LIBRO SESTO.</b>	<b>D</b> ella Monastica Gerarchia nel Reame di Napoli. fol 1.	
	Capitolo 1. Del Nome , Origine , Abito , ed Istituto Monastico .	2.
	Capitolo 2. Dell' Utilità , che apportano le Religioni alla Chiesa di Dio.	25.
	Capitolo 3. De Beni temporali de Religiosi .	31.
	Paragrafo 1. Dell' Opere manuali de Religiosi .	40.
	Paragrafo 2. Delle Comende Monastiche .	44.
	Capitolo 4. Delle diversità delle Religioni; ed i varie loro Regole .	51.
	Capitolo 5. Delli Romiti , e loro Istituto .	59.
	Capitolo 6. Di cadauna Religione in particolare del nostro Regno .	63.
	Paragrafo 1. De Monaci , che militano sotto la Regola di San Basilio.	64.
	Paragrafo 2. Dell' Ordine Benedettino , e delle Congregazioni di Cluni , di Santa Giustina , e di San Mauro .	67.
	Paragrafo 3. Delle varie Congregazioni Monastiche , che militano sotto la Regola di San Benedetto .	73.
	Parag. 4. Delle Religioni , che militano sotto la Regola di S. Agostino.	82.
	Parag. 5. Delle Religioni , che militano sotto la Regola di S. Francesco.	91.
	Parag. 6. Delle altre Religioni, Congregazioni di Preti, ed Ordini Equestri.	94.
	Capitolo 7. Delle Reverende Monache del nostro Regno .	99.
<b>LIBRO SETTIMO.</b>	Dell' Elezione de Ministri Sagri .	107.
	Capitolo 1. Del modo , come anticamente faceasi l' elezione de Sagri Ministri ; e come poi siasi ristretta nel solo arbitrio del Romano Pontefice.	107.
	Capitolo 2. Delle Persone , che si eligevano anticamente al sagro Ministero , e delli loro Benefizj .	115.
	Capitolo 3. Delle Ragioni de Monarchi Napoletani nell' Elezioni de Vescovi del Regno ; delle loro Regie Investiture ; e de Vescovadi Regj .	127.
	Cap. 4. Delle Chiese Regie ; e di molti Luoghi di Regia Protezione .	146.
	Paragrafo 1. Delle Chiese di Regia Fondazione , e Dotazione .	148.
	Paragrafo 4. Delle Badie di Regia Fondazione , e Protezione .	166.
	Paragrafo 3. Dell' Ospedali , Conservatorj , e Confraternite di Regia Fondazione , e Protezione .	170.
<b>LIBRO OTTAVO</b>	Dell' Immunità Reale , Locale , e Personale delle Chiese , e de suoi Chierici .	175.
	Capitolo 1. Degli Averi , Decime , e Benefizj Ecclesiastici .	176.
	Parag. 1. Se anticamente le Chiese avessero avuto Beni temporali .	176.
	Paragrafo 2. Delle Decime Ecclesiastiche .	187.
	Paragrafo 3. Dell' Introduzione de Benefizj Ecclesiastici .	193.
	Capitolo 2. Degli Amministratori de Beni Ecclesiastici .	201.
	Cap. 3. Dell' Esenzione de Beni Ecclesiastici dalle Taglie , Imposizioni , e Gabelle .	210.
	Paragrafo 1. Di quell tanto , che l' Autori , e le Leggi Imperiali hanno insegnato intorno all' Immunità de Beni Ecclesiastici .	212.
	Paragrafo 2. De Beni Ecclesiastici quanto alla loro immunità primiera nel nostro Regno .	222.
	Paragrafo 3. De Beni de Chierici quanto alla loro immunità nel nostro Regno .	231.
	Paragrafo 4. De Chierici capaci a godere l' Immunità , e le Franchigie.	242.
	Capitolo 4. Dell' Asilo , che si gode dalle Chiese , e da Luoghi Pii.	248.
	Paragrafo 1. Dell' Asilo , che godono le Chiese .	249.
	Paragrafo 2. Delle Chiese , nelle quali si gode l' Asilo .	253.

<b>Cap. 5</b>	<b>Dell' Esenzione de Chierici della Potestà laicale in materie civili.</b>	266.
Paragrafo 1.	Se i Chierici si poteano anticamente tofare senza il permesso del Principe; e de loro primarj Requisiti.	266.
Paragrafo 2.	Delle varie Immunità personali; e di quei, che goder le possono.	277.
Paragrafo 3.	Di quelltanto, che hanno insegnato gli Autori, ed hanno stabilito le Leggi riguardo all' Immunità personale de Chierici.	279.
Paragrafo 4.	Della Pratica del nostro Regno intorno all' Immunità personale de Chierici in Cause Civili.	287.
<b>Capitolo 6.</b>	<b>Dell' Esenzione de Chierici della Potestà Laicale in Cause Criminali.</b>	296.
<b>Capitolo 7.</b>	<b>Dell' Ortatorie, Chiamate Regie, Sequestro di Beni, e Discacciamento de Prelati Ecclesiastici dal Regno.</b>	300.
<b>LIBRO NONO.</b>	<b>Dell' Autorità Giurisdizionale de Vescovi nella Chiesa.</b>	305.
<b>Capitolo 1.</b>	<b>Della Giurisdizione de Vescovi per mezzo delle Censure Ecclesiastiche.</b>	305.
Paragrafo 1.	Dell' Introduzione delle Censure nella Chiesa, e de loro primarj Ministri.	311.
Paragrafo 2.	Delle cause, per le quali si fulminavano le Scomuniche; e degli effetti, che produceano.	316.
Paragrafo 3.	Delle Cause, che possono impedire le Scomuniche.	319.
<b>Cap. 2.</b>	<b>Della Giurisdizione coercitiva de Vescovi riguardo alli loro Chierici.</b>	322.
<b>Cap. 3.</b>	<b>Della Giurisdizione contenziosa de Vescovi rispetto a' Laici.</b>	328.
<b>Capitolo 4.</b>	<b>Della Giurisdizione de Vescovi nelle Cause Ecclesiastiche, e Miste.</b>	336.
Paragrafo 1.	Delle Cause mere Ecclesiastiche.	337.
Paragrafo 2.	Della Giurisdizione Ecclesiastica ne Casi Misti.	361.
Paragrafo 3.	Dell' antica Giurisdizione della Chiesa in Cause Criminali contro de Laici.	373.
<b>LIBRO DECIMO.</b>	<b>Della Facoltà Legislativa degli Ecclesiastici.</b>	383.
<b>Capitolo 1.</b>	<b>Della facoltà della Chiesa in comporre le sue Leggi.</b>	383.
<b>Capitolo 2.</b>	<b>Della Compilazione delle Leggi Ecclesiastiche.</b>	389.
<b>Capitolo 3.</b>	<b>Del Regio Exequatur riguardo alli Decreti di Roma, e de Sinodi Diocesani.</b>	399.
<b>Capitolo 4.</b>	<b>Del Concilio di Trento, e della Bolla Cena quanto alla loro accettazione nel nostro Regno.</b>	404.
Paragr. 1.	Dell' accettazione del Concilio di Trento nel nostro Regno.	404.
Paragr. 2.	Dell' accettazione della Bolla Cena nel nostro Regno.	413.
<b>LIBRO UNDECIMO.</b>	<b>De Ministri della S. Sede nel Reame di Napoli.</b>	418.
<b>Capitolo 1.</b>	<b>De Visitatori, Legati, e Nunzj Apostolici per il nostro Regno.</b>	418.
<b>Capitolo 2.</b>	<b>De Suddiaconi della Chiesa Romana per l' amministrazione del Patrimonio di San Pietro nelle Provincie nostrali.</b>	430.
<b>Capitolo 3.</b>	<b>De Collettori de Spogli, e Ministri della Fabbrica di S. Pietro.</b>	434.
Paragrafo 1.	De Collettori de spogli nel Reame di Napoli.	435.
Paragrafo 2.	Del Tribunale della Reverenda Fabbrica di San Pietro nel Reame di Napoli.	437.
<b>Capitolo 4.</b>	<b>Del Tribunale del Sant' Uffizio nel Reame di Napoli.</b>	441.
Paragrafo 1.	Della Disciplina della Chiesa in materia di Eresie ne primi tredici Secoli.	443.
Paragrafo 2.	Dell' Introduzione del S. Uffizio dal Secolo tredicesimo fino all' Imperadore Carlo V.	447.
Paragrafo 3.	Dell' Inquisizione nel nostro Regno da Carlo V. Imperadore fino a' nostri giorni.	449.

# ISTORIA GENERALE

DEL REAME DI NAPOLI,

TOMO QUARTO.

## DESCRIZIONE

Della Polizia così Ecclesiastica, che Civile  
del nostro Regno.

P A R T E S E C O N D A .



L glorioso Sant' Agostino ( a ), spiegando quelle parole di Ezechiello ( b ): *Si fuerint tres Viri in medio ejus, Noë, Daniel, & Job; justitia sua liberabit animas suas*; acconciamente in tre Ordini divide i Fedeli nella Chiesa: in *Persone Ecclesiastiche*, che hanno penziero della medesima, prefigurati in *Noë*, che governò l'Arca in tempo del Diluvio; in *Persone Religiose*, distaccate dal Secolo, e simboleggiate in *Daniello*; ed in *Persone secolari*, infangati negli affari del Mondo, che vengono dinotate in *Giobbe*. Quindi, avendo noi spiegate le qualità delle *Persone Ecclesiastiche* nella Parte antecedente; priache passiamo

Tom. IV. P. II.

A

a di-

( a ) Sant' Agostino lib. 2. de *Questionibus Evangelistarum*, cap. 44.  
,, *Ad illa tria genera, quæ assumuntur, arbitror pertinere etiam illa*  
,, *tria nomina virorum justorum, quos solos liberandos Ezechiel Prophe-*  
,, *ta pronunciat, Noë, Job, & Danielelem. Videtur enim Noë pertinere*  
,, *ad eos, per quos Ecclesia regitur, sicut per illum Arca in aquis gu-*  
,, *bernata est, quæ figuram gestabat Ecclesiæ. Daniel quia elegit cali-*  
,, *bem vitam, & nuptias terrenas contempsit; genus eorum significat,*  
,, *qui sunt in otio, sed tamen fortissimi, ut possint assumi. Job autem,*  
,, *quia uxorem habuit, & amplas terrenas rerum copias; ad id genus per-*  
,, *tinet, cui molendinum deputatum est; sed tamen, ut sunt fortissimi in*  
,, *tentionibus, sicut & ille fuit.*

( b ) Ezechielis 42. vers. 42.

## ISTORIA NAPOLETANA

a discorrere delle Persone secolari, e delle due altre seguenti; fa dubio, che si parli delle Persone Religiose del nostro Regno, e della loro Regolare Polizia: con soggiugnere appresso tutte quelle circostanze, privilegi, ed altro, che tanto a' Chierici, quanto a' Monaci sono comuni.

### LIBRO SESTO.

#### *Della Monastica Gerarchia nel Reame di Napoli.*

Comeche Pietro Giannone quasi in ogni pagina della sua Storia Civile de Monaci, e dell' altre Persone Regolari con dente amaro favèlla, mostrando essere nell' impegno di dir male di costoro; noi per far conoscere, che egli più delle volte trasogna; per l' intiero corso di questo Libro andremo de medesimi discorrendo: con dividere in sette Capitoli il tutto. Primo, *Del Nome, Origine, Abito, ed Istituto Monastico*. Secondo, *Dell' Utilità, che apportano le Religioni alla Chiesa di Dio*. Terzo, *De Beni temporali de Religiosi*. Quarto, *Delle diversità, e Regole varie de Religiosi*. Quinto, *De Romiti, e loro Istituto*. Sesto, *Di cadauna Religione in particolare del nostro Regno*. Settimo, *Delle Reverende Monache del nostro Regno*.

### CAPITOLO PRIMO.

#### *Del Nome, Origine, Abito, ed Istituto Monastico.*

I. Siccome la Regola, all' insegnare di Sant' Isidoro (a), è una perfetta norma di vivere; così, al dire di San Tommaso (b), i Religiosi sono coloro, che una perfetta norma di vivere si scelgono, ed a tenore di quella al divin servizio si consagrano. E perche i Religiosi in tre Classi si dividono; alcuni tutti alla *Vita Contemplativa* ascritti, come

(a) Sant' Isidoro lib. 6. cap. 16. *Regula dicta est, eo quod recte dicit, nec aliquando alioisum trahit. Alii dixerunt: Regulam dictam, vel quod regat, vel quod normam recte vivendi praebeat, vel quod distortum, praeumque corrigat.*

(b) San Tommaso 2. 2. quaest. 106. art. 1. ,, *Religio autem est quaedam virtus, per quam aliquis ad Dei servitium, & cultum aliquid excipitur. Et ideo antonomastice Religiosi dicuntur illi, qui se totaliter manciparunt divino servitio, quasi holocaustum Deo offerentes.*

me sono gli Anacoreti, ed i Monaci, che vivono sotto la Regola di San Basilio, e di San Benedetto: altri tutti dediti alla Vita Attiva, come i Cavalieri di Malta, che coll' Armi alla mano servono la Religione; ed i Buon Fratelli di San Gio: di Dio tutti solleciti per la cura degl' Infermi: ed altri parte alla Vita Attiva, e parte alla Vita Contemplativa destinati, come sono i Religiosi di Sant' Agostino, di San Domenico, di San Francesco, del Carmelo, e somiglievoli Mendicanti (o per bisogno, come i Minor Osservanti, i Cappuccini, i Riformati; o per privilegio, come gli altri Religiosi Conventuali, Domenicani, Agostiniani, Francescani, e Carmelitani): e per contrario questi della seconda, e terza classe assai tardi insersero nella Chiesa di Dio, e dal Secolo dodicesimo in poi: quando i primi vi furono poco men, che dal tempo degli Apostoli. Del Nome di costoro qui propriamente noi favellammo, e non di quelli, che appresso li seguirono.

II. E riguardo a questo, debbe sapersi, che il Nome di Monaco altro non dinota, che una persona solitaria, allontanata dal tumulto del Secolo, e tutta dedita al servizio di Dio, come Sant' Agostino (a), e Cassiano (b) l' afferiscono. Quindi i Santi Padri, specialmente Teofilo Antiocheno (c), Sant' Efrem Siro (d), e San Massimo (e), discorrendo de Monaci; li dipingono come persone allontanate affatto dal Secolo, e dediti in tutto al servizio di Dio.

III. Venendo poi all' Origine de Monaci, sia anche bene premettere, che essi di due spezie erano anticamente, Cenobiti, ed Anacoreti. I primi eran coloro, che in qualche Monistero sotto del proprio Abate perpetuamente vivono, i secondi eran quei, i quali dopo aver appreso il vivere Religioso in qualche Monistero, si ritiravano ne deserti delle Tebaidi, e delle Nitrie: dove da per se soli combatteano contro le tentazioni del Mondo, della Carne, del Demonio, senza ajuto di Superiori, e di Padri

A 2

dri

(a) Sant' Agostino in Psalm. 132. *Quid sibi vult nomen Monachorum?*  
**MONOS ENIM UNUS DICITUR, ET SOLUS.**

(b) Cassiano lib. 17. Collationum cap. 5. „ *Qui paulatim, tempore,*  
 „ *precedente, segregati à credentium turbis, ab eo quod à conjugiiis ab-*  
 „ *stinent, & à parentum se consortio, mundique illius conversationem*  
 „ *secernunt; MONACHI, A SINGULARIS, ET SOLITARIÆ VI-*  
 „ *TÆ DISTRICTIOME NOMINATI SUNT.*

(c) Teofilo Antiocheno lib. 1. Allegoriarum; *In lecto esse, Monachos*  
*significanti: qui amant quietem, alieni à tumultu generis humani; & dor-*  
*miunt servientes Deo.*

(d) Sant' Efrem Siro Paranzli 49. *Primum quidem, qui cupit fieri Mo-*  
*nachus, renunciat Seculo, & propriae voluntati, accipitque Crucem suam,*  
*& Salvatorem nostrum Christum sequitur.*

(e) San Massimo, Centur. 2. cap. 54. „ *Monachus est; qui mentem*  
 „ *suam à rerum terrenarum amore segregatam habet, atque per continen-*  
 „ *tiam, & charitatem, & psalmodiam, & precandi assiduitatem in Deo*  
 „ *amando, & colendo perseverat.*

dri Spirituali. Con essere stati più antichi gli Anacoreti de Monaci ; e gli uni, e gli altri assai prima in Oriente, che in Italia, e nelle nostre Regioni Occidentali : non essendosi veduti appo noi, se nonche nel Secolo quarto della Chiesa, allora quando Sant' *Attanagio*, Patriarca di Alessandria, fuggendo in Roma fra il turbine di sue accanite persecuzioni, condusse in sua compagnia due di quei Monaci *Isidoro*, ed *Ammonio* : i quali sembrarono la prima volta due Mostri in quella Capitale, al dire di San *Girolamo* ( *a* ), per non essersi mai più prima veduti. Con esservisi appresso tratto tratto per l' Italia introdotti, come più innanzi addimostreremo.

IV. Gli *Anacoreti* adunque, ancorche riconoscessero il loro accrescimento da San *Paolo*, da Sant' *Antonio*, da San *Macario*, e da altri Santi Eremiti; pure fà duopo confessare con San *Girolamo* ( *b* ), con San *Grisostomo* ( *c* ), e con Sant' *Isidoro* ( *d* ), che essi da *Elia*, da *Eliseo*, e da San *Gio: Battista* il primo loro Istituto ottennero. Avendosi da *Elia* nella Sagra Scrittura ( *e* ), che con una pelle addosso da Romito ne and-

( *a* ) San *Girolamo* in Epitaphio *Marcellæ* : „ *Nulla eo tempore nobilium Feminarum noverat Romæ propopositum Monachorum : nec audebat propter rei novitatem ignominiosum, ut tunc putabatur, & vile in populis Nomen assumere. Hæc ab Alexandrinis Sacerdotibus Papaque Athanasio, postea Petro, qui, persecutionem hæreseon Arrianæ declinantes, quasi ad tutissimum suæ communionis portum, Romam confugerunt; Vitam Beati Antonii adhuc viventis, Monasteriorumque in Thebaide, Pacomli, & Virginum, & Viduarum didicit disciplinam.*

( *b* ) Lo stesso Epist. 13. ad *Paulinum* : „ *Hos enim habemus propositi nostri Principes Paulos, Antonios, Julianos, Hilariones, Macarios : & ut ad Scripturarum auctoritatem redeam, noster princeps Elias, noster princeps Elisæus, nostri Duces filii Prophetarum, qui habitabant in agris, & solitudinibus, & faciebant sibi tabernacula prope fluentia Jordanis. De his sunt & illi filii Rechab, qui vinum, & siceram non bibebant : qui morabantur in tentoriis, qui Dei per Jeremiam voce laudantur ; & promittitur eis, quod non deficiet de stirpe eorum vir, stans coram Domino.*

( *c* ) San *Gio: Grisostomo* Homil. x. in *Marcum* : *Sicut, Sacerdotum Principes sunt Apostoli ; sic MONACHORUM PRINCEPS JOANNES BAPTISTA.*

( *d* ) Sant' *Isidoro* lib. 2. de Offic. Eccles. cap. 15. „ *Secundum genus Monachorum est Eremitarum : qui, procul ab hominibus recedentes, desertæ loca, & vastas solitudines sequi, atque habitare perhibentur, ad imitationem scilicet Eliæ, & Joannis Baptistæ, qui Eremitæ secessus penetraverunt.*

( *e* ) 4. Regum x. vers. 7. *Cujus figura, & habitus est vir ille, qui occurrat vobis, & locutus est verba hæc? At illi dixerunt : Vir pilosus, & ZONA PELLICEA ACCINCTUS RENIBUS. Qui ait : Elias Thebitæ est.*



dava . De Profeti , seguaci di *Eliseo* ( *a* ) , si legge , che abitavano nelle Capanne , di rami , e di giunchi composte ; e che San Gio: Battista ( *b* ) albergasse ombre solinghe ne deserti . Essendovi stati eziandio i *Reccabiti* ( *c* ) , che non bevano vino , non avean casa propria , ne poderi , ne campi , ne altre cose somiglievoli .

V. L' Istituto *Monastico* poi ebbe dagli Apostoli sua origine , secondo San *Grifostomo* ( *d* ) , Sant' *Agostino* ( *e* ) , e *Cassiano* ( *f* ) . Avendo noi da *Filone Giudeo* ( *g* ) , che in tempo di San Marco Evangelista erano in

Alef-

( *a* ) *Ibid.* 6. vers. 1. „ *Disertunt filii Prophetarum ad Eliseum ; ecce locus in quo habitamus coram te , angustus est nobis : eamus usque ad Jordaneim , & tollamus singuli de sylva materias singulas , & edificemus ibi nobis locum ad habitandum . Qui dixit , ite .*

( *b* ) *Marci* 1. vers. 4. *Fuit Joannes in deserto , & erat vestitus pills cameli , & zona pellicea circa lumbos ejus : & locustas , & mel silvestre comedebat .*

( *c* ) *Jeremix* 35. vers. 2. „ *Non bibimus vinum , quia Jonadab , filius Rechab pater noster precepit nobis , dicens : non bibetis vinum vos , & filii vestri usque in sempiternum ; & domum non edificabitis , & seminem non feretis , & vineas non plantabitis , nec habebitis cunctis diebus vestris , ut vivatis diebus multis super faciem terræ , in qua vos peregrinamini . Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab patris nostri in omnibus , quæ precepit nobis .*

( *d* ) *San Gio: Grifostomo* lib. 3. *contra Vituperatores Vitæ Monasticæ : Apostoli hujus Philosophiæ documenta dederunt .*

( *e* ) *Sant' Agostino* tract. 97. in *Joannem* : „ *Antiochia* primum post Ascensionem Domini appellati sunt discipuli Christiani , sicut legitur in Actibus Apostolorum ; & *MONASTERIA* , & *XENODOCHIA* postea appellata sunt novis nominibus . Res tamen ipsæ , & ante nomina sua erant , & religionis virtute firmantur , qua etiam contra impios defenduntur .

( *f* ) *Cassiano* lib. 18. *Collat. cap. 5. Cenobitarum disciplina à tempore prædicationis Apostolicæ sumpsit exordium .*

( *g* ) *Filone Giudeo* de *Vita Contemplativa* . „ *Cum viris autem , quos dicimus , sunt & foeminae , in quibus plures jam grandævæ sunt VIRGINES , integritatem casti corporis , non necessitate aliqua , sed devotione servant . . . Primum omnium , quod RENUNCIANT CUNCTIS FACULTATIBUS suis , qui se ad hujus Philosophiæ studium dederint ; & bonis suis , quibus interest , cedunt . Tum denique quod omnes etiam vitæ sollicitudines procul abiciant , extra Vrbes egressi , in hortis , vel exiguis quibusque cellis degunt . Cibum , potumque nullus illorum capit ante Solis occasum . . . Vinum nemò omnino , ne gustatu quidem contingit , sed nec quamlibet carnem : tantum autem aqua est ejus poculum , & panis cum sale , vel hyssopo cibus . . . EA autem in singulis locis consecrata Orationi Domus : in quo Sacerdotes honestæ , & castæ vitæ Mysteria celebrant : nihil il-*

luc

Alessandria, ed altrove i *Teoreti*, o sieno *Contemplativi* (quali *Eusebio* (a) col nome di *Cultori* descrive, e con quello di *Cultrici* le donne) in perfetta Castità, e Povertà, con Vita comune tra loro, col continuo salmeggiare, con digiuni, ed altre penitenze, solite a praticarsi ne Chiosfri Regolari. Avendosi la memoria de *Monaci* presso *Teofilo Antiocheno* (b), che visse nell'anno 168. presso Sant' *Ippolito* (c), che fiorì nell'anno 220. il quale presso San *Dionigio Papa* (d) che regnò nell'anno 269. fu Monaco secondo San *Damafo* nella sua Cronaca. Trovandosi anche de *Monasterj* in contezza negli Atti della Chiesa di Nicomedia presso del Cardinal *Baronio* (e): dove si legge, che *Cirillo* Vescovo di quella Città nell'anno 293. racchiuse in un Monistero le Vergini, ricercate da *Massimo* Tiranno. E Sant' *Attonagio* (f) li presuppone in Egitto prima de tempi di Sant' *Antonio Abate*.

VI. Queltanto però che de Monaci, e de Monasterj finora detto abbiamo; debbe aver luogo rispetto alle Regioni Orientali, come sovra fu additato: essendosi quivi primamente l'istituto Monastico introdotto, che poi fu da *San Basilio* a maraviglia colle sue Regole abbellito. Chiamandosi

„ luc profus; quod ad cibum, potumque pertinent, inferentes, vel ad  
 „ reliqua humani corporis ministeria; sed Legis tantum libros, & volu-  
 „ lumina Prophetarum. Hymnos quoque in Deum, ceteraque his simi-  
 „ lia . . . omnibus eos Hymnos in metris, & sonis honeste satis, &  
 „ suavi compage modulantes.

(a) *Eusebio Cesariense* lib. 2. *Histor. cap. 17.* „ *Philo Judæus* abstinenti-  
 „ tium vitas, eorum dumtaxat, qui nunc in Ecclesiis, vel Monasteriis  
 „ degunt, describit ad liquidum . . . primo omnium Viros ipsos  
 „ CVLTORES, & Feminas cum ipsis CVLTRICES, ait, appellari.

(b) *Teofilo Antiocheno*, descriptus supra sub num. 2.

(c) Sant' *Ippolito* Martire *Orat. de consumatione Mundi: Pastores*  
*fient lupi; MONACHI expectent que sunt Mundi; Divites animum mi-*  
*sericordie exuent; pauperem non succurrent principes.*

(d) *Damafo Papa* in *Cronicon: Dionysius ex MONACHO, cujus ge-*  
*nerationem reperire non potuimus; sedit annos sex, menses duo.*

(e) *Cardinal Baronio* ad annum 301. „ *Maximus* Virginem queri jul-  
 „ sit in Monasteriis; & Diis illius servari. Hæc cum rescivisset ea, qua  
 „ MONASTERIO PRÆERAT, in quo erat Sancta; in primis virili  
 „ suscepta cogitatione; tonsa, & virili veste ornata Virgine, & præces  
 „ cum lacrymis ei præbens viæ eustodes, & duces; eam clam emittit  
 „ è sacro thalamo.

(f) Sant' *Attragnio* in *Vita S. Anton. Abb. cap. 2.* „ *Inciptens* etiam  
 „ ipse; in locis paululum à villa remotioribus manebat. Non dum tam  
 „ crebra erant in Ægypto MONASTERIA, neque omnino quisquam avian  
 „ solitudinem noverat: sed quicumque in Christi servitute sibi metip-  
 „ sodesse cupiebat; non longe à sua villula separatim instituebatur  
 „ Erant in Monte NONASTERIA tanquam tabernacula, plena divini-  
 „ pfallentium, legentium, orantium.

dosi perciò egli il Patriarca de Monaci in Oriente. Rispetto poi all'Occidente, e specialmente alla nostra Italia, (dove questo Istituto fu però nell'altre Provincie di là de Monti) assai più tardi vi conobbe l'origine, ed in tempo di *Santo Attanagio*, che passando da Alessandria in Roma; seco menò due Monaci, come coll'autorità di *San Girolamo*, fu addimostrato più sovra nel Numero 5. e l'afferma eziandio *Sant' Antonino* (a), Arcivescovo di Firenze; con *Lodovico Antonino Muratori* (b): I quali, dando la norma del Monachismo a Popoli della nostra Italia; fecero, che quivi tratto tratto un simile Istituto si propagasse, particolarmente collo studio, ed opera del Padre *San Benedetto*: il quale, mercè le sue Regole, che a questo intuito compose; chiamossi ancor egli il Patriarca de Monaci di Occidente.

VII. Quindi, a mio credere, andarono errati dal vero *Cristiano Lupo* (c), e *Daniello Papabrochio* (d) nell'asserire, che nel Secolo quinto di nostra riparata Salute incominciarono i Monasterj in Italia, e dopo *Sant' Agostino*: a cui il di loro nome fu affatto ignoto. Quando il medesimo nelle sue Confessioni (e) espressamente li mentova; *Sant' Ambrogio*

(a) Sant' Antonino part. 2. Cronicon, titul. 23. „ *Sicut potentia Imperii a Græcis ad Latinos translata est; sic perfectio Vitæ Regularis Anachoritarum, & Cænobitarum, quæ olim viguit in Oriente, translata est in Occidentem. Unde SICUT BASILIUS DICITUR PATER MONACHORUM IN ORIENTE; ITA BEATISSIMUS BENEDICTUS IN OCCIDENTE.*

(b) *Lodovico Muratori* Dissert. 65. Tomo V. „ *Secula Christi IV. & V. Monasteria cepta sunt ædificari in Italia, & precipue Mediolani, Romæ, Ravenæ, Nolæ, atque in aliis Campaniæ, & Calabriæ locis. Celeberrima quoque sæculo VI. fuere, quæ Cassiodorus, cognomento Senator, in Ulteriori Calabria excitavit. Quo etiam tempore fulgentissimum lumen Ecclesiæ suæ a Deo datum Sanctus Benedictus floruit, summumque Religionis Ordinem condidit, per quem tum maxime Ordinem, leges, melioremque disciplinam in exteriori, & potissimum in interiori animorum cultu suscepit Monasterium in Italia Institutum.*

(c) *Cristiano Lupo* in Notis ad librum Tertulliani de Præscriptionibus, pag. 42. „ *Vsq̄ue ad Augustini Episcopatum, Africam Ecclesiæ & virorum, & virginum Cænobia penitus ignoravit. Nam & ipse Augustinus dum in Italia doceret Rhetoricam, ignoravit vocem MONASTERIUM.*

(d) *Daniello Papabrochio* in Respon. & Defens. suorum Errorum, art. 25. num. 205. „ *Quid si pariter ostendam, ante Augustini Episcopatum, qui non fuit, nisi sæculo V., nullum in Italia, nullum in Africa (quæ præcipue Fidei Catholicæ, tunc erant Regiones) fuisse seu virorum, seu mulierum Cænobium? Certe id asserit Christianus Lupus.*

(e) *Sant' Agostino* lib. 4. Confess. cap. 6. „ *Erat MONASTERIUM MEDIOLANI plenum bonis fratribus extra Urbis mœnia sub Ambrosio nutritore.*

gio (a), che visse nell'anno 397. li presuppone in Milano; e Severo Sulpizio (b) anche li suppone nella Vita di Sant' Ilario, che morì nell'anno 369. E secondo questo principio, non possiamo aderire a tutto ciò, che l'Autore della Storia Civile (c) nelle parole seguenti con somma franchezza ci dice, „: I Cenobiti e manifesto, che prima di San Benedetto eran rarissimi, ed i loro Monasterj assai più rari, e di niun conto. Poiche, cioche si narra dal Monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa Città, che fiorì nell'anno 375. sotto il nome di San Martino, quando questo Santo era ancora vivente, come dice il Chioccarelli nelli Vescovi Napolitani in San Severo; dell'altro di San Gaudioso stesso Vescovo di Bitinia, nell'anno 438.: il quale fuggendo la persecuzione di Genferico, Re dell'Africa, si ricoverò in Napoli secondo Ughellio nel Tomo VI. pagina 49. quando quello ebbe li suoi principj nell'anno 770. da Stefano II. Vescovo di questa Città; e di alcuni altri fondati in altre Città di queste nostre Provincie, dello stesso Ughellio pag. 62. e 93. rapportati a questi tempi; sono tutte favole, mal tessute, e da non perdervi inutilmente l'opera, ed il tempo in confutarle. Atteso, sino a tanto, che egli pretenda mostrare, che gli anzidetti Monisterj non fossero stati fabbricati da San Severo, e da San Gaudioso, come vogliono il Chioccarelli, e l'Ughellio, ( ancorche niun documento in contrario egli rapporti: bastandoli magistralmente negare quelltanto, che gli altri asseriscono; ) via, io non pretendo contrastarglielo. Ma dove egli si movesse ad affermare tutto ciò, sul motivo, che prima di San Benedetto non vi furono Cenobiti in Italia, e nelle Regioni nostrali; io non farò mai per accordarglielo. Imperciocchè San Benedetto fu tanto l'illustratore del Monastico Istituto per l'Italia nel sesto Secolo, come San Basilio lo fu per la Grecia nel Secolo quarto, come meglio spiegheremo nel Capitolo quarto; non già che prima di lui altri Monasterj in Italia, e nelle Regioni nostrali stati non vi fossero: essendosi fin dell'anno 350. conosciuto in Roma l'Istituto Monastico coll'andarvi Sant' Attanagio: con essersi poco appresso anche introdotto in Milano. Ed in quei tempi essendo vissuto San Severo in Napoli, ed indi San Gaudioso; questi vi poteano qualche Monistero fondare. Tanto più che Napoli, Gajeta, e Sorrento, aveano in quei tempi la comunicativa colla Grecia, e da colà per dirittura poteano aver contezza dell'Ordine Monastico, che fioriva in Oriente, senza ricevere da Roma simil notizia, dapoiche Sant' Attanagio quivi da Alessandria portol.

(a) Sant' Ambrogio de Sermatione & Barbatiano: „ *Fuerunt nobiscum, sed non fuerunt ex nobis. Neque enim pudet dicere, quod dicit Evangelium Joannis - Sed heic positi, jejunabant; INTRA MONASTERIUM CONTINEBANTUR.*

(b) Severo Sulpizio in Vita S. Martini: „ *Italiam repetens, cum intra Gallias quoque, discessu Sancti Hilarii, quem ad exilium Hetericorum vis coegerat, turbatam Ecclesiam comperiisset; Mediolani sibi MONASTERIUM statuit.*

(c) Pietro Giannone lib. 2. cap. ult. paragr. 2.

tolla. Anziche l'istesso *Giannone* (a) altrove asserisce, che in *Napoli Sant' Agnello* vi fabbricò il primo *Monasterio*, cominciato da *San Gaudioso*. Laonde, se egli con simili anacronismi voglia contrariar se stesso; noi su di ciò non intendiamo esserli seguaci.

VIII. Venendo poi all' **ABITO MONASTICO**, ancorche i *Maddeburgensi* (b) lo stimassero contrario alla Sagra Scrittura, ed alla Polizia della primitiva Chiesa; pure egli all' una, ed all' altra è uniforme. Conciofiacofache, per quanto si appartiene alla Sagra Scrittura; non solo abbiamo dalla medesima, che *Elia*, ed il *Battista* andavano con una Pelliccia addosso, come lo rapportammo sovra nel *Numero 4.* ma anche vi erano i *Sacchi*, ed i *Cilicj*, di cui si vestivano i Penitenti in caso di bisogno, come si legge dal Re *Acab* nel *Libro quarto de Regi* (c), e de *Niniviti* presso *Giona Profeta* (d). Dicendo l' *Apostolo San Paolo* (e), che i primi *Anacoreti*, e *Monaci* vestivano a suo tempo le *Meloti*, e le *Pelli di Capre*. E per quello spetta alla pratica della Chiesa; abbiamo tra l'altro questa diversità d' *Abito* dal *Concilio Niceno* (f), da *Sant' Attanagio* (g), che visse in quei medesimi tempi; e da *San Gio: Grisostomo*

Tom. IV. P. II.

B

mo

(a) Lo stesso lib. 3. cap. ult. par. 4.

(b) *Maddeburgensi Cent. 6. cap. 6. Hæc superstitiosa sunt, non consentanea sacris Literis, nec observantia prioris Ecclesiæ.*

(c) 4. Regum 22. vers. 27. *Cum audisset Achab sermones istos; scidit vestimenta sua, & operuit CILICIO carnem suam, jejunavitque, & dormivit in SACCO, & ambulavit demisso capite.*

(d) *Jonæ 3. vers. 5. „ Et crediderunt Ninivite in Deum, & prædicerunt jejunium, & vestiti sunt SACCIS à majori usque ad minorem. Et pervenit verbum ad Regem Ninive; & surrexit de solio suo, & abjecit vestimenta sua à se, & indutus est SACCO, & fedit in cinere.*

(e) *Ad Hebræos 12. vers. 37. Circuejunt in MELOTIS, IN PELLIBUS CAPRINIS, egentes, angustiati, afflicti, quibus dignus non erat mundus: in solitudinibus errantes, in montibus, in speluncis, & in cavernis terra.*

(f) *Concilio Niceno I. can. 78. Versionis Arabicæ: „ Ut Religiosi tam Monachi, quam Moniales. HABEANT ALIA INDUMENTA, & alios mores quam Laici, & TONDANT CAPUT IN MODUM CORONÆ, & cingant se.*

(g) *Sant' Attanasio lib. de Virginitate: „ Materia tuarum Vestium non sit pretiosa. Indumentum tuum fuscum sit: non tintum, sed nativi coloris, aut saltem album: Amiculum simbriis careat. Ejusdem coloris sint manicæ laneæ, brachia obtegentes usque ad digitos manuum. CAPILLI CIRCUMTONSI. Crinalis victa ex lana sit; caput obstringens, CUCULLA, & SUPERHUMERALE lacinias non habeat. Si occurras homini; facie velata, & cernua esto: neque attollas ulli vultum, nisi Domino Deo tuo.*

mo (a), che fiori poco appresso.

IX. Anche riguardo alla TONSURA MONASTICA andò errato Gio: Calvino (b), in volendo, che da Agostino in poi questa s' introduceffe nella Chiesa: quando dalle retroscritte autorità del Concilio Niceno, e di Sant' Attanagio con chiarezza apparisce, che in tempo loro la Tonsura era comune appo i Monaci; e riguardo alle nostre Regioni lo testimonia San Paolino (c) Vescovo di Nola. Ancorche riguardo alle Monache fuffe stata varia la costumanza: peroche in alcune parti di Oriente andavano tofate, secondo San Girolamo (d); ed in Occidente, ed altrove si vedeano con i Crini sciolti, al rapporto di Ottato Millevitano (e). Con esserli tofate soltanto quelle Vergini, che si conoscevano aver macchiata la loro onestà, giusta il sentimento di Sant' Ambrogio (f). E perciò la Badessa di

(a) San Gio: Grisostomo Homil. 56. ad Populum Antiochenum: „ *Vestibus autem Monachis fortitudine digna: non enim caudatis utentes vestibus, juxta enervatos, & molles induuntur; sed juxta beatos illos Angelos: Eliam, Elifazum, Joannem & secundum Apostolum, vestimenta sint ipsis parata, his quidem ex caprarum pilis, his autem camelorum. Sunt autem & quibus solæ sufficiunt pelles, & hæ jam dudum consellæ.*

(b) Gio: Calvius lib. 4. Instit. cap. 19. paragr. 17. *Tonsura Monachorum cepit tempore Augustini: eo quod eo tempore soli effeminati nutriebant comam, ideoque id non faciebant Monachi, & Clerici.*

(c) San Paolino Epist. 17. „ *Monachi, NON IMPROBA ATTON- SI CAPITIS fronte, criniti, sed capta informatione, capilli ad cutem cæsi, & ad cutem semitonsi, & destituta fronte præarsi, & ornatu pudicitæ semirasi, & honorabiliter despicibiles; cum ingenitam quoque speciem corporis cum interiore cultu aspernantes, etiam studio deformantur, ut fiant prudenter inhonesti cultibus dum perficiuntur salubriter honesti mentibus.*

(d) San Girolamo epist. ad Sabinianum: „ *Moris est in Ægypti, & Syriæ Monasteriis, ut tam Virgo, quam Vidua, quæ se Deo voverint, & sæculo renunciantes, omnes delicias sæculi conculcaverint; CRINEM MONASTERIORUM MATRIBUS OFFERANT DESECAN- DUM: non intecto postea (contra Apostoli voluntatem iagressuræ capite, sed ligato pariter, & loto: ne parvis animalibus, quæ inter cutem, & crinem gigni solent, & concretis sordibus opprimantur.*

(e) Ottato di Millevi lib. 6. contra Donatist. „ *Spirituale hoc nubendi genus est, ut in nuptiis sponsi jam venerint voluntate, & professione sua: &, ut sæcularibus nuptiis se renunciate monstrarent; SPIRITUALI SPONSO SOLVERANT CRINEM; jam coelestes celebrarent nuptias . . . . Quid est, quod eas solvere Crinem iterum coegistis? Quasi secundas coegistis ad nuptias; ut Crines iterum solverent, imperastis.*

(f) Sant' Ambrogio ad Virginem lapsam cap. 8. „ *Lugubris tibi accipienda est vestis; & mens, & membra singula digna castigatione puni-*



di Nicomedia (come dicemmo nel Numero 5.) tosò quella Vergine, richiesta da Massimo Tiranno: e vestìala con Abito da uomo, la fe nascosamente uscire dal Monistero; perche ivi andavano colle chiome le Monache.

X. Per quanto poi si appartiene al MONASTICO ISTITUTO; lasciando per il Capitolo seguente il modo di vivere perfettamente ne tre Voti essenziali della Religione; qui soltanto diciamo, che chi anticamente si ascrivea al servizio di qualche Monistero, con prendervi l'Abito Monastico; ivi perpetuamente dovea menare i suoi giorni. Imperciocchè, non dandosi in quei primi Secoli Congregazioni trà Monaci; in quel Monistero, ove una volta si entrava, ivi prometteasi la propria Stabilità, siccome nella Regola (a) del Padre San Benedetto non vi abbisogna la Formola colle parole seguenti: *Suscipiens autem, in Oratorio PROMITTAT DE STABILITATE SUA: . . . Sciens se sub lege Regulae constitutum; quod ei ex illa die non licet egredi de Monasterio*. E quando voleva passarsi da un Monistero ad un altro; necessitavano le Lettere Comendatizie del suo primo Superiore: con prometterli quivi di nuovo la Stabilità; siccome il glorioso Patriarca altrove (b) lo soggiugne, col dire: *Si quis Monachus peregrinus de longinquis Provinciis supervenerit; suscipiatur quanto tempore cupit. Si vero post VOLUERIT STABILITATEM SUAM FIRMARE; non renuatur talis voluntas . . . Caveat autem Abbas nè aliquando de alio noto Monasterio Monachum ad habitandum suscipiat, sine consensu Abbatis ejus, aut LITERIS COMMENDATIIS*.

XI. Di vantaggio, i Monaci anticamente non ascendeano al Chiericato, ed agli Ordini Sagri, ma erano Laici coll' Abito, e colla Tonfura, come dicono San Girolamo (c), e Graziano (d). E la ragione di ciò era, che nella primitiva Chiesa non si davano Chierici in generale, ma tutti erano impiegati nel proprio Uffizio, o di Lettori, o di Acoliti, o di Preti, o di altro, giusta il bisogno della Basilica, in cui al Vescovo servivano, come fu detto nel Capo ottavo del Libro passato. E perche i Monaci vivean dalle Basiliche lontani, ed in quelle niun impiego godeano; perciò Laici semplicemente erano. Abbisognandoli andare nelle Basiliche per ascoltar la

B 2

Mes-

„ nienda. AMPUTENTUR CRINES, qui per vanam gloriam occasio  
„ nem luxuriæ præbuerunt.

(a) San Benedetto in Regula cap. 50.

(b) Lo stesso cap. 71.

(c) San Girolamo epist. 1. ad Eliodorum: „ *Alia causa est Monachorum, alia Clericorum. Clerici pascunt oves, ego pascor. Illi de Altario vivunt; mihi quasi arbori infructuosæ securis ponitur ad radicem, si manus ad Altare non defero.*

(d) Graziano in Canone *Hinc est*, caus. 16. quest. 1. „ *Monachos usque ad tempus Eusebii, Zosimi, & Syricii, Monachos simpliciter, & non Clericos fuisse, Ecclesiastica testatur historia . . . Hieronymus refert, Monachos Scythiæ convenisse in unum, ut Sacerdotes sibi invenirent, qui eis Missarum solemnia celebrarent.*

Messa, e ricevere da man del Vescovo la Comunione; che tal volta portavan seco nelle proprie celle, come additosi nel Capo ottavo del Libro passato. Avendo essi soltanto un picciolo Oratorio ne loro Monisterj, come leggesi nella Regola di *San Benedetto* (a), in cui si faceva l'Orazione, e si recitavano i divini Uffizj: *Oratorium hoc sit, quod dicitur: nec ibi quidquam aliud geratur, aut condatur. Expleto opere Dei, omnes cum summo silentio exeant, & agatur reverentia Deo; ut Frater, qui fortè sibi peculiariter vult orare, non impediatur alterius improbitate.* E quando un Sacerdote volea farsi Monaco; allora come agli altri Religiosi da privato ne vivea; siccome il lodato Patriarca altrove (b) lo soggiugne, dicendo: *Si quis de Ordine Sacerdotum in Monasterio se suscipe rogaverit; non quidem ei citius assentiatur. Tamen si omnino perseverit in hac supplicatione, sciat se omnem disciplinam Regulam servaturum, neque aliquid ei relaxabitur.* Essendo state solite anche le Monache andare processionalmente nella Chiesa il giorno di Festa per ascoltarvi la Messa, come rapporta *San Girolamo* (c). Avendo quì esse il luogo separato dalle donne maritate, secondo il raguaglio fattone nel Capo 8. del Libro 4.

XII. Egli è ben vero però, che i Vescovi avendo bisogno di Chierici nelle proprie Chiese; più delle volte scieglievano i Monaci a tal ministero, come colla da *San Girolamo* (d). Bensì, essi non poteano far questo senza il permesso del proprio Abate, siccome ordinò il Concilio di Tarragona (e). E perciò *San Gio: Grisostomo* fatto uscire dal Monistero per ascendere al Sacerdozio, strepitò al possibile con *San Basilio* per la rinitenza, che c' incontrava in ubbidirlo: scrivendoli i sei Libri *de Sacerdotio*, in cui spiegò bastantemente il suo desiderio di vivere da privato Religioso, e non da pubblico Sacerdote.

XIII. Cresciuto poi il numero de Fedeli, e moltiplicatisi i Sacerdoti nelle Chiese; anche questi ne Chiostri incominciarono ad introdursi, siccome il Patriarca *San Benedetto* (f) nella sua Regola ne dà agli Abati il permesso: *Si quis Abbas Presbyterum sibi, vel Diaconum ordinari petierit; de suis eligat, qui dignus sit Sacerdotio fungi.* E quantunque Gra-  
zia-

(a) *San Benedetto* in cap. 52. Regulae.

(b) Lo stesso *ibidem* cap. 60.

(c) *San Girolamo* in Epitaphio Paulæ Romane: *Post virorum Monasterium, quod viris traderat gubernandum; plures Virgines ex divisis Provinciis congregavit, tam nobiles, quàm mediis, & infimi generis, & in tres turmas, ministeriaque divisit. . . . DIETANTUM DOMINICO AD ECCLESIAM PROCEDEBANT, ex cujus habitabant latere. Et unumquodque agmen Matrem propriam sequebatur; atque inde pariter revertentes; instabant operi distributo.*

(d) *San Girolamo* epist. 4. ad Rusticum: *Ita age, & vive in Monasterio, ut Clericus esse merearis.*

(e) Concilio Tarragonense can. 11. *Sine Abbatis imperio ad Clericatus officium Monachi non eligentur.*

(f) *San Benedetto* in Regula cap. 72.

ziano ( a ) fosse di parere , che gli Abati sieno stati Sacerdoti ; e causa di aver dovuto dare la benedizione in Coro , ed altrove a' loro Religiosi ; pure ciò non finisce di piacervi ; atteso anche le Badesse suppliscono lo stesso impiego ne loro Monisterj , e con tutto ciò non sono Sacerdoti . Essendo vero bensì , che allora i Sacerdoti ne loro Monisterj non potean fare pubbliche funzioni , come il medesimo Autore per sentenza di San Gregorio Magno ( b ) altrove lo rapporta . E sebbene i Vescovi avessero interdetto a' Sacerdoti Religiosi di celebrar Messe , e seppellir morti nelle proprie Chiese ; pure i Romani Pontefici , e specialmente il lodato San Gregorio ( c ) . , ne diede libero il permesso ; scrivendo l'opposto al Vescovo di Civita Vecchia .

XIV. In terzo luogo è degno sapersi , che i Monaci , giusta il loro antico Istituto , generalmente a' Vescovi erano da principio sottoposti , come abbiamo dal Concilio Calcedoniense ( d ) , e da quello di Orleans ( e ) . Poi per varie cause tratto della di loro ubbidienza si estrassero , ed alla Santa Sede rimasero immediatamente soggetti . Che quantunque Papa Clemente V. nel Concilio di Vienna dell'anno 1311. desse ugualmente a tutt' i Religiosi questa esenzione , come costa da varie Decretali di detto Pontefice ( f ) , pure ella s' introdusse fin da tempi di San Gregorio

Pa.

( a ) Graziano loc. cit. ,, *Superiori autoritate non prohibetur, Abbates, Sacerdotes fieri; cum Beatus Benedictus jubeat, Abbatem fratribus egredi, dientibus, & regredientibus benedictionem dare: quod non nisi Sacerdotum est. Lectionem quoque Evangelii similiter Abbati ad legendum tribuit: quam cum subsequenti oratione legere, similiter Sacerdotis officii est.*

( b ) Can. *Interdicimus caus. 16. quest. 2. Interdicimus Abbatibus & Monachis publicas Penitentias dare, infirmos visitare, & Unctiones facere, & Missas publicas cantare. Chrisma, & Oleum, Consecrationes Altarium, Ordinationes Clericorum ab Episcopis accipiant, in quorum Parochiis manent.*

( c ) San Gregorio lib. 1. epist. 12. ,, *Agapetus, Abbas Monasterii Sancti Gregorii insinuavit nobis, plurima à vestra Sanctitate gravamina sustinere. Quod in eodem Monasterio prohibeas Missas celebrari; mortuos etiam ibidem interdicis sepeliri. A qua inhumanitate vos hortamur suspendi: & sepelire ibidem mortuos, Missas celebrare, nulla ulterius habita contradictione, permittas.*

( d ) Concilio Calcedonense can. 4. *Monachis non liceat Monasteria, vel Oratoria edificare sine Episcopi, CUI SUBJACERE DEBENT, consensu.*

( e ) Concilio I. d' Orleans can. 12. *Abbatibus, pro humilitate Religionis, IN EPISCOPORUM POTESTATE CONSISTANT: & si quid extra Religionem fecerint; ab Episcopo corriguntur. Qui, semel in anno in loco, ubi Episcopus elegerit, accepta vocatione, conveniant.*

( f ) Cap. *Nimis iniqua*, cap. *Nimis prava de Excessu Prælat. Clementina unica sub eodem titulo.*

Papa (a); il quale efentò il Moniftero di San Gio: e Stefano della Giurisdizione del Vefcovo di Ravenna . Avendo anche *Alessandro II.* Sommo Pontefice fin dell'anno 1066. difpenzato un fimil Privilegio al Moniftero di Monte Cafino preffo *Lione Oftienfe* (b) . Anziche i Vefcovi medefimi talvolta concedeano a' Monaci fomiglievoli efenzioni , ficcome del Vefcovo di Albano riguardo al Moniftero di Grotta Ferrata lo raguaglia *Innocenzio III.* (c) . E quello , che è più confiderabile; i Monarchi , ed i Principi , facendo fimili Monifterj , li rendeano efenti dalla Giurisdizione degli Ordinarj , conforme il venerabil *Pietro di Cluni* (d) riguardo al fuo Moniftero lo fcrivea al noftro Padre S. *Bernardo* . Ed effendo quefti talvolta Legati della S. Sede ; da per loro efentavano i Monifterj della Giurisdizione de Vefcovi , ficcome di *Stefano* Re di Ungheria , tanto il *Rainaldo* (e) , quanto il *Cartoizio* (f) l' affermano ; e di Sant' *Odoardo* Re d' Inghilterra , lo rammenta il Cardinal *Baronio* (g) : in rapportando l' efenzione , che quefto Monarca diè ad un Moniftero di quell' Ifola ; e la conferma di quel Regio Diploma , che ne fece Papa *Nicolò II.* Il che effendo vero , come per certo fi fuppone ; non han luogo le tante querele di *Pietro Giannone* in più pagine della fua Storia Civile , che i Papi per ifminuire a' Vefcovi la di loro Giurisdizione , e per avere a se ben affetti i Frati , li diedero fimili efenzioni .

CA.

(a) S. Gregorio Papa lib. 7. epift. 18.

(b) *Lione Oftienfe* lib. 3. cap. 23. „ *Caffinenfe Cœnobium ab omni mortalium lege quietum, & liberum, & sub folius Sanctæ Romæ Ecclefiæ defenfione perpetuè manere decernimus* . Cætera verò Monasteria , in quo ordine antiquitus constructa sunt ; manere uccernimus .

(c) Cap *Constituti* de Relig. Domib. *Liceat Abbati, & Fratribus à quocumque vellent Episcopo tam ordinationem Clericorum, quam consecrationem Alvarium in Monasterio ipso, & prædictis Ecclesiis obtinere* .

(d) *Pietro Cluniacense* lib. 1. cap. 28. „ *Hæc ipsi ita condiderunt, non ut hanc de qua loquimur, Cluniacensem Ecclesiam alteri Episcopo, prius eam possidenti auferret; sed à Fundatoribus, qui eam in proprio Alodio construxerant, rogati; in propriam potestatem retinuerunt, atque soli Romano Pontifici eam in æternum subiacere decernentes, pluribus hæc privilegiis confirmaverunt* .

(e) *Rainaldo* ad annum 1132. *Talem concessimus libertatem qualem detinet Monasterium Sancti Benedicti in Monte Cassino* . . . .

(f) *Cartoizio* in Vita *Stephani* Ungheræ Regis : *Tantæ elegantia Ecclesiam Monasterii S. Mariæ Albe Realis usque adeo Rex sibi uni vindicavit, atqueque immunem esse voluit; ut nullus Episcopus quid in eam juris haberet* .

(g) Cardinal *Baronio* ad annum 1060. *Concedimus, & confirmamus, ut in perpetuum regia Constitutioni locus sit, & habitatio perpetua Monachorum; qui nulli omnino personæ, nisi Regi subdantur . . . . Absolvimus locum ab omni servitio, & dominatione Episcopi* .

## CAPITOLO SECONDO.

*Dell' Utilità, che apportano le Religioni alla Chiesa di Dio.*

I. **I**N ogni tempo si sono ritrovate nella Chiesa di Dio delle persone, le quali a bello studio si son date a dir male delle Religioni, vituperandole, e colmandole di mille villanie, siccome San *Grisostomo* (a), e Sant' *Agostino* (b) riguardo a somiglievoli persone de' primi Secoli della Chiesa lo dimostrano. Essendovi stato *Lucio Ariano* in tempo di Sant' *Atanagio*: il quale, escluso da quella Sede Patriarcale dopo la morte di costui; alla guerra, che mosse al Clero secolare, aggiunse una spietata carnicina, che fece per ogni intorno de' Monaci con un esercito di sgherri, a tal effetto da lui ragunati, come alla lunga rapporta *Ruffino d' Aquileia*. (c). Appresso vi fu *Vigilanzio*, che pure biasmò lo Stato Monastico, come contro di lui lo scrisse San *Girolamo* (d). Ed indi insursero  
i Do-

(a) San Gio: Grisostomo lib. x. *Contrà vituper. Vit. Monastic.* „ *Ne-*  
„ *quissimus aliquis spiritus omnium simul animos occupavit, atque reple-*  
„ *verit: per cunctorum ora hæ fabulæ, & erga Religiosos dicitia ser-*  
„ *monesque vertuntur. Aspiciensque in tabernis venditorum, vel in qua-*  
„ *libet Urbis parte, ubi sedem habere solent hi, qui nihil operari volunt;*  
„ *ingentem risum ab omnibus moveri. Risus autem hujus, & comedix*  
„ *ratio; ac materies est eorum, quæ adversus viros Religiosos gesta sunt,*  
„ *vel lepida lapsus eorum, jucunda, & festiva narratio.*

(b) Sant' Agostino epist. 37. „ *Ad nihil aliud student, neque quid*  
„ *aliud captant, nisi ut quisquis Episcopus, vel Clericus, vel Monachus,*  
„ *vel Sanctimonialis ceciderit. Omnes tales esse credunt. Sed non posse*  
„ *manifestari. Et tamen ipsi dum cum aliqua maritata inveniuntur adulterari;*  
„ *nec proiciunt uxores suas, nec accusant matres suas. Cum autem de*  
„ *aliquibus, qui sacrum Nomen profitentur, aliquid criminis, vel falsita-*  
„ *tis sonuerit, vel sciri potuerit; instant, satagunt, ambiunt, ut de om-*  
„ *nibus hoc credatur.*

(c) *Ruffino Aquilense* lib. x. cap. 3. „ *Post fugas civium, & exilium,*  
„ *post cædes, & tormenta, flammæque, quibus inimicos confecerat; ad*  
„ *Monasteria furoris sui arma convertit. Vastat Eremum, & bellum*  
„ *quiescentibus indicit. Tria millia simul (aut & amplius) viros per to-*  
„ *tum Eremum, semota, & solitaria loca habitatione dispersos, opportu-*  
„ *nè pariter aggreditur.*

(d) San *Girolamo* contr. *Vigilantium* cap. 6. *Non à suo Studio*  
*Monachi a te deterrendi sunt, lingua viperina, & morsu sevilissimo.*

i *Donatisti* , che pure fecero lo stesso , al dire di Sant' *Agostino* ( a ) .  
 Con esserli moltiplicati gli *Impugnatori* dal *Monastico Istituto* in tempo di  
 San *Gio: Grisostomo* a tal segno ; che 'l *Santo Dottore* compose tre *Libri*  
*Contra vituperatores Vita Monastica* . Nel fine de *Secoli* di mezzo vi fu  
*Arnaldo di Brescia* , di cui cantò il *Guntero* ( f ) .

. . . . . *Clevumque procaci*  
*Insestans odio ; Monachorumque acerrimus hostis .*

E nell' *incominciamento* de *Secoli* della *bassa etade* vi furono i *Valdensi* ,  
 e *Guglielmo di Sant' Amore* : in confuta de quali *San Tommaso di Aquino* ,  
 e *San Bonaventura* composero i loro *Opuscoli Contra impugnantes Re-*  
*ligionem* . Appresso vi fu *Gio: Vicleffo* , che riguardo a questo particola-  
 re diede in eccesso , come dalla serie de suoi *Articoli* condannati nel *Con-*  
*cilio di Costanza* l' anno 1414. sotto *Papa Martino V.* de quali alcuni sono  
 i seguenti :

21. *Si aliquis ingreditur Religionem privatam qualemcumque tam* ,  
 „ *Possessionatorum , quam Mendicantium , redditur ineptior , & inhabilior*  
 „ *ad observationem Mandatorum Dei .*

22. *Sancti , instituentes Religiones privatas ; sic instituendo , peccave-*  
 „ *runt .*

23. *Religiosi viventes in Religionibus privatis , non sunt de Religione*  
 „ *Christiana .*

44. *Augustinus , Benedictus , & Bernardus damnati sunt , nisi poenitue-*  
 „ *rint de hoc , quod habuerint possessiones , & instituerint , & intrave-*  
 „ *rint Religiones . Et sic à Papa usque ad ultimum Religiosum , omnes*  
 „ *sunt hæretici .*

45. *Omnes Religiones indifferenter introduzæ sunt à Diabolo .*

E dopo *Martino Lutero* ( c ) con tutti gli altri suoi seguaci li mosse fieris-  
 sima guerra ; dicendo tra il molto : „ *Cupio eradicata , extincta , & abo-*  
 „ *leta esse omnia Monasteria : quæ utinam Dominus igne , & sulphure*  
 „ *cœlesti , ad exemplum Sodomæ , & Gomorrhæ demergeret , adeout nec*  
 „ *memoria eorum quidem supersit . Neque enim satis fuerit illis anathe-*  
 „ *ma impetrare . Dicendo ancora i Calvinisti* ( d ) : „ *Cum sciamus cer-*  
 „ *tos Monachos , & Monachorum Ordines , vel Sectas , neque à Christo ,*  
 „ *neque ab Apostolis institutas ; docemus , NIHIL ILLAS ECCLESIAE*  
 „ *DEI ESSE UTILES , IMMO PERNICIOSAS .*

II. Colla *vanguardia* di questi , e di somiglievoli *Autori* si porta ora  
 in campo contro de *Religiosi* il nostro *Giannone* ; ed in quaranta *Capi*  
 della sua *Storia Civile* , che soggiugne in fine di ciascuno de suoi quaranta  
*Libri* , col titolo : *Monachi , e loro Beni temporali* , penza abatterli ,  
 e far-

( a ) Sant' *Agostino* in *Psalmum* 113. *Insulant , & dicunt de Monachis ;*  
*quid vult nomen Monachorum ? Nobis ostendite , ubi scriptum sit , nomen*  
*Monachorum .*

( b ) *Guntero* lib. 3.

( c ) *Martino Lutero* de *Votis Monasticis* .

( d ) *Calvinisti* de *Confessione Elvetica* cap. 16.



e farne stragge. Non essendovi Ordine, non essendovi Congregazione di Uomini, o di Donne che fusse, la quale non ne riporta qualche piaga, o qualche taglio. Mentre, favellando il medesimo de *Monaci*; l'è hà per rilasciati, ed in osservanti, col dire, (a) *Le cotante ricchezze*, ed il gran numero de *Monasterj* dell' Ordine di San Benedetto, e le grandi facilità, che furono a quelli date, introdussero nell' Ordine Monastico un gran rilasciamento. I *Monaci* perdettero assai della riputazione di santità, e si perdette affatto l'osservanza, e disciplina Regolare ne' *Monasterj*. . . . . Tanto rilasciamento spinse molti ad abbracciare una Vita più austera: onde si diede principio allo stabilimento di molti Ordini: i quali tutti facevano professione di seguir la Regola di San Benedetto, benchè avessero qualche Usanza, ed Istituto diverso. . . . . Ma egli è ben da notare, che queste Riforme dell' Ordine di San Benedetto nacquero per lo rilasciamento della disciplina, ed osservanza Regolare, che corrupero ogni buon costume. Ma chi crederebbe, che queste istesse Riforme, fondate principalmente sopra il dispregio delli Beni mondani, fossero state cagione di maggiori acquisti nell' Ordine Monastico di Beni temporali? onde bisognava riformar le Riforme.

III. Indi, discorrendo de *Frati*; gli hà come tanti *Vitari* scorritori di campagna, per far corona al Romano Pontefice. Ecco, come tra gli altri, de *Domenicani*, e de *Francescani* favella (b), *Le Religioni*, che sursero in questo secolo; riuscirono come tante *Legioni*, per conservare, e mantenere la Monarchia Romana: ed i Pontefici non furono mai dagli altri cotanto ben serviti, quanto da coloro: i quali militavano con ogni fervore per sostenere la loro autorità, e per agevolare le loro imprese. Onde con ragione di tanti privilegi, e prerogative gli cumularono. Coloro, che sopra tutti in questo secolo si distinsero; furono i *Frati Predicatori*, ed i *Frati Minori*. Favellando poi de *Preti Regolari*; ne discorre, come di persone infingarde, e nighittose (c). A questo fine in questi ultimi tempi non si sono più vedute Riforme di antiche Religioni, ma novelle Congregazioni di Preti: si sono discacciati i *Cappucci*, e si amano ora più le *Berette*, per menare vita più agiata senza Coro, e senza quell' altre soggezioni, ed incomodi, che porta seco l'austero, e rigido *Cappuccio*. Anche gli *Anacoreti* stanno sottoposti a colpi mordaci di sua lingua; ancorche egli dicesse, che questi suoi sentimenti fussero propriamente de *Gentili*: mentre, discorrendo del loro Istituto scrive così: (d) *Gli Gentili riputarono questa lor vita infingarda, ed oziosa: accagionandoli, che in queste solitudini si contaminassero di ogni sorte di libidine, e di nefandi vizii.*

Tom. IV. P. II.

C

IV. Noi

(a) Pietro Giannone lib. 10. cap. ult. paragr. 1.

(b) Lo stesso Pietro Giannone, lib. 19. cap. ult. paragr. 5.

(c) Il medesimo, Tom. IV. pag. 500.

(d) Il detto, Tom. I. pag. 131.

IV. Noi però , a rintuzzare tutte le faette avvelenate , ed i morfi arrabiati di questi , e somiglievoli mostri d'iniquità , faremo qui chiaramente vedere , che quanto di Precetto , e di Consiglio fu da Cristo Signor nostro ordinato nel suo Vangelo tanto riguardo a Dio , che rispetto al prossimo ; tutto rattrovasi osservato ne Chiostri , e fra i Religiosi . E ciò col mostrare l' *Utilità che apportano alla Chiesa di Dio le Religioni* per cinque primarij riflessi , riguardo a Dio , riguardo a se stessi ; riguardo al Prossimo , riguardo alla Chiesa , e riguardo alla Repubblica temporale . Riguardo a Dio , con esserli ossequiosi : riguardo a se stessi , con essere providi : riguardo al Prossimo , con esserli di sollievo : riguardo alla Chiesa : con esserli di giovamento : riguardo alla Repubblica temporale , con esserli di profitto .

V. Pria bensì , che si chiarisca una sì importante verità , fa duopo premetterne un'altra , e si è , che Cristo Signor nostro due Leggi prescrisse nel suo Vangelo , una di *Precetto* , comune ad ogni Fedele ; ed un'altra di *Consiglio* , particolare a pochi . Quella necessaria per salvarsi , questa utile per divenir Santo . La prima colla pena dell' Inferno a chi non l'osserva ; la seconda col premio della Gloria per chi l'adempisce . Quella per ciaschedun Cristiano ; questa ( unita anche alla prima ) per i soli Religiosi . La prima facile ad osservarsi ; la seconda difficile ad eseguirsi . Che sebbene questa verità sia ignota a taluni Teologastri , che si pregiano saper molto , e san poco ; pure e ben conta nella scuola de' santi Padri , di *Eusebio* , ( a ) di *San Girolamo* ( b ) , di *San Gregorio Nazianzeno* ( c ) , di *S. Ambrogio* ( d ) , di *Sant' Agostino* ( e ) , e specialmente di *Sant' Attanagio* ( f ) , e di *Rabbano Mauro* ( g ) Anzi costa dal

- Van-
- ( a ) Eusebio lib. 1. demonstrat. Evangel. cap. 8.  
 ( b ) San Girolamo lib. 2. contra Jovinianum.  
 ( c ) San Gregorio Nazianzeno , Orat. contra Julianum .  
 ( d ) Sant' Ambrogio , lib. de Viduis .  
 ( e ) Sant' Agostino , lib. de Sancta Virginitate , cap. 30.  
 ( f ) Sant' Attanagio , Epist. 9. 17. *Duo sunt viæ , & duæ formæ vitæ : una quidam mediocris , & secularis , eorum scilicet , qui in matrimonio sunt ; altera vero Evangelica , & Apostolica , eademque virginis longe excellentior , idest , MONASTICA VITA . Si quis secularis , idest , conjugalem vitam suscipiat ; reprehendi quidem non debet : æqualia tamen charismata non accipiet , tametsi accipiat quidem charismata . Siquidem hoc quoque genus vitæ multum fructum offert . At si quis castam vitam , & seculari excellentiorem eligat ; tametsi in principio quidem aspera , & difficilis videatur ; tamen habet post justum certamen & tolerantiam laudabiliora charismata . Perfectum enim , & uberrimum fructum , idest , centesimum sulerit .*  
 ( g ) Rabbano Mauro in caput 19. Matthei ,, *Ecce duas vias hominibus propositas audivimus ; Activam , ad quam pertinet : NON OCCIDAS , ET CÆTERA LEGIS MANDATA ; & Contemplativam , ad quem pertinet : SI VIS PERFECTUS ESSÈ , VADE , VEN-*

Vangelo di *San Matteo* in cui, dicendo un giovanetto a Cristo Signor nostro: *Magister bone, quid faciam, & habeam vitam eternam?* il benedetto Redentore li rispose: *Serva mandata* (ed era la Legge a tutti comune). E soggiungendo colui: *Omnia hæc custodivi a juventute mea;* il Signore li ridisse: *Si vis perfectus esse* (ed era la particolare de Religiosi), *vade, vende quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in celo; & veni, sequere me.*

VI. Trà i Consigli Evangelici, tre spezialmente (professati da Religiosi) la *Castità*, la *Povertà*, e l'*Udienza*, teogono il primato. Atteso colla *Castità* si riprime la *Concupiscenza della Carne*: colla *Povertà* si raffrena la *Cupidigia degli Averi*: e colla *Ubbidienza* si abbassa la *Superbia dal Cuore*, che sono i tre vizj capitali, enunciati da *San Giovanni* (a) col dire: *Omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis est, & concupiscentia oculorum, & superbia vitæ, quæ non est ex Patre, sed ex mundo est: & mundus transit, & concupiscentia ejus.*

VII. La *CASTITÀ* insegnossi da Cristo in quelle parole del Vangelo (b): *Sunt enim Eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum celorum.* Dove per modo di Consiglio, e non di Precetto va egli questa dottrina insinuando, come riflette *San Cipriano* (c), e l' insegna anche l' Apostolo *San Paolo* (d) col dire: *Bonum est homini mulierem, non tangere. . . . dico autem non nuptis, & viduis, bonum est illis, ut sic permaneant, sicut & ego. . . . de Virginibus, autem PRECEPTUM Domini non habeo, CONSILIUM autem, do, tanquam misericordiam consequutus a Domino, ut sim fidelis. . . . solutus es ab uxore, noli quærere uxorem. . . . præterit enim figura hujus mundi. Volo autem vos sine sollicitudine esse. Qui sine uxore est, sollicitus est quæ Domini sunt, quomodo placeat Deo. Et mulier innupta, & virgo cogitat, quæ Domini sunt, ut sit sancta corpore, & spiritu. . . . Beatior autem erit, si sic permanferit secundum meum CONSILIUM.*

VIII. La *POVERTÀ* anche ci venne in insegnata dal medesimo

C,

Re-

„ **VENDE QUÆ HABES, ET DA PAUPERIBUS.** Activa ad Legem pertinet, Contemplativa ad Evangelium. Quia sicut vetus novum præcedit Testamentum; ita bona Actio præcedit Contemplationem.

(a) Joannis 2. vers. 6.

(b) Matthæi 13. vers. 13.

(c) *San Cipriano*, lib. 3. de *Habitu Virginum*: „ *Cum jam refertus est orbis, & mundus impletus; qui capere Continentiam possunt, spatium more viventes, castrantur ad regnum; NON HOC JUBET DOMINUS, SED HORTATVR*: non jugum necessitatis imponit, quando manet voluntatis arbitrium liberum. . . . Dicentibus ipso, sunt enim spatium, qui se castraverunt propter Regnum Cælorum.

(d) 1. Corinth. 7. vers. 1.

Redentore presso *San Matteo* (a) col dire: *Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum*; e col soggiugnere altrove (b): *Si vis perfectus esse, vade & vende omnia, quae habes, & da pauperibus*. Il che al Consiglio Evangelico propriamente si appartiene, secondo il favellare di *Sant' Ambrogio* (c). Che per ciò gli Apostoli, dopo aver detto al Redentore (d): *Ecce nos reliquimus omnia, & sequuti sumus te* (il che anche debbe aver luogo riguardo alla *Castità*; avendo essi lasciate le proprie Mogli per seguire Cristo, come fu detto nel Capo ultimo del Libro passato); ebbero il tutto comune, giusta quel tanto che si legge negli Atti Apostolici (e).

IX. Anche l'UBBIDIENZA fu virtù insegnata, e praticata da Cristo Signor nostro. Fu insegnata da lui, col dire presso *San Matteo* (f) *Vade, vende omnia, quae habes, & VENI SEQUERE ME*: (dove con quel *sequere me*, si viene ad insegnare l'Ubbidienza, come *San Tommaso* (g) espressamente l'avvertisce); e col dire ivi medesimo (h): *Qui vult post me venire, abneget semetipsum, & tollat crucem suam, & SEQUATUR ME*. Onde perciò gli Apostoli colà (i) li diceano: *Ecce nos reliquimus omnia, & SEQUUTI SUMUS TE*. Nel che, secondo *San Girolamo*, (k) propriamente consiste l'Ubbidienza. Fu poi tal Virtù dal medesimo

(a) Matthæi 5. vers. 3.

(b) Ibidem 19. vers. 21.

(c) Sant' Ambrogio, lib. de Viduis: „ *Ut intelligas distantiam Precepti, atque Consilii; illum recorderis, cui in Evangelio prescribitur, ne homicidium faciat; ne adulterium admittat, ne falsum testimonium dicat. PRECEPTUM enim ibi est, ubi est pars peccati. At vero, cum præcepta Legis commemorasset adimplevisse; CONSILIUM ei datur, ut venderet omnia, & sequeretur Dominum. Hæc enim non pro Præcepto dantur, sed sub Consilio deferuntur.*

(d) Matthæi 19. vers. 17.

(e) Actuum 2. ver. 44. *Omnes autem, qui credebant, erant pariter: & habebant omnia communia. Possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnia prout cuique opus erat.*

(f) Matthæi 19. vers. 29.

(g) San Tommaso 2. 2. quæst. 186. art. 8. „ *Consilium Obedientie includitur in ipsa Christi sequela: qui enim obedit, sequitur alterius voluntatem. Et ideo magis pertinet ad perfectionem Obedientiam, quam ad votum Paupertatis dictum Christi Domini: Vade vende, quae habes, & veni sequere me. Quia ut Hieronymus ait super Matthæum: id, quod perfectionis est, addit Petrus cum dixit: Et sequuti sumus te.*

(h) Matthæi 16. vers. 24.

(i) Ibidem 19. vers. 27.

(k) San Girolamo ibidem: „ *Non dicit, QUI RELIQUISTIS OMNIA: hoc enim & Crates fecit Philosophus, & multi alii divitias contempserunt: Sed, QUI SEQUUTI ESTIS ME: quod proprium Apostolorum est, atque credentium.*



simo Redentore praticata col dire presso San Giovanni (a): *Sicut mandatum dedit mihi pater, sic facio*. Con affermare eziandio di lui l' Apostolo San Paolo (b): *Christus factus est obediens usque ad mortem*.

X. La Castità, la Povertà, e l' Ubbidienza, insegnate da Cristo come Consigli Evangelici, ed osservate dagli Apostoli, e loro seguaci nella primitiva Chiesa; coll' andar del tempo si ridussero in maggior perfezione: perche furono da Religiosi abbracciate con Voto: mercè di cui esse divennero necessarie a coloro: quando senza tal Voto erano volontarie, secondo Sant' Agostino presso Graziano (c). Con far altrove vedere il medesimo Santo Dottore (d), che la Castità col Voto sia assai più meritoria della Castità volontaria (il che proporzionalmente debbe anche intendersi della Povertà, e dell' Ubbidienza). E ciò per la ragione, che n' assegna San Tommaso (e), cioè che il Voto è un atto perfettissimo di Religione, che si offerisce al Signore, con cui la volontà resta immobilmente fissata in quella Virtù. Cosa, che non accade a coloro, che volontariamente son casti: mancandoli le due sovra dette condizioni.

XI. Dalle premesse di tante cose necessarie, passando al punto principale del nostro discorso, diciamo, che le Religioni sono utili nella Chiesa, per più Capi. Primo per l' OSSEQUIO CHE PRESTANO A DIO. Artefoche, quantunque piamente si creda, che tutti i Fedeli l' amino, e lo riveriscino con tutto il cuore, con tutta l' anima, e con tutta la mente, giusta il comando Divino (f): *Diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo, in tota anima tua, & in tota mente tua*; pure negar non mi si puole, che i Mondani, distratti nelle occupazioni domestiche, più delle volte non possono a questo badare, come San Paolo (g) l' afferma

col:

(a) Joannis 14. vers. 31.

(b) Ad Philipp. 2. vers. 8.

(c) Can. *Sunt quedam*, caus. 17. quest. 8., *Sunt quedam*, quæ etiam non voventes debemus: quedam etiam, quæ nisi voluerimus, non debemus. Sed, postquam ea promissimus, necessario reddere constringimur.

(d) Sant' Agostino de Virginitate cap. 8., *Neque enim & ipsa, quia Virginitas est; sed quia Deo dicata est, honoratur. Quæ, licet in carne servetur; Spiritu tamen, Religione, & Devotione servatur. At, per hoc Spiritualis est Virginitas corporis, quam vovet, & servat continentia pietatis.*

(e) San Tommaso 2. 2. quest. 88. art. 6., *Facere opus cum voto, est melius, & magis meritorium, quam fecere sine voto. Quia vovere est actus Patriæ, quæ est præcipua inter virtutes morales; & quia per votum immobiliter voluntas firmatur in bonum. Facere autem aliquid ex firma voluntate in bonum, pertinet ad perfectionem virtutis. Sicuti peccare mente obstinata, aggravat peccatum, & dicitur peccatum in Spiritum Sanctum.*

(f) Matthæi 20. vers. 36.

(g) 1. Corinth. 7. vers. 33.

col dire: *Qui autem cum uxore est, sollicitus est, quae sunt mundi, quomodo placeat uxori, & divisus est.* Laddove i Religiosi, lontani affatto da ogni sollecitudine, e pensier terreno; con maggior agiatezza si danno al divin servizio, come l' Apostolo (a) sovradetto lo soggiugne: *Volo autem vos sine sollicitudine esse. Qui sine uxore est, sollicitus est quae Domini sunt, quomodo placeat Deo. . . . Et mulier innupta, & virgo cogitat, quae Domini sunt, ut sit sancta corpore, & spiritu.* Laonde non solo i Religiosi si veggono di notte, e di giorno impiegati nel divin servizio, secondo San Girolamo (b); ma anche si appellano i *Cultori di Dio*, al dire di San Dionigio Areopagita (c); ed i *Servi di Dio*, all' affermare di San Basilio (d).

XII. Secondo, le Religioni sono utili nella Chiesa di Dio PER CO-  
LORO, CHE LE COLTIVANO. Peroche dove ogni uno è tenuto cercare la propria eterna salute, secondo l' avvertimento dell' Apostolo (e): *Cum metu, & tremore vestram salutem operamini*; e ciò con fuggire il male, e con fare il bene, all' insegnare del Regal Profeta (f) *Declina à malo, & fac bonum*; i Religiosi più d' ogn' altro eseguiscono tutto ciò coll' opere di mortificazione, e colla fuga dell' occasioni peccaminose, al dire di San Basilio (g). Laonde siccome San Gio: Grisostomo (h) paragonò i Religiosi agli Angeli del Cielo; così San Bernardo (i) descrisse il  
Chio-

(a) Ibidem vers. 39.

(b) San Girolamo in Psalm. 113. „ *Quod enim faciunt Angeli in caelis,*  
„ *hoc Monachi faciunt in terris. Sicut Martyres laudant Dominum pure*  
„ *in regione virorum; ita Monachi, qui die, ac nocte psallunt Domino,*  
„ *debent eandem puritatem habere Martyrum. Siquidem ipsi Martyres sunt.*

(c) San Dionigio Areopagita de Eccles. Hierarch. cap. 6. „ *Sancti Prae-*  
„ *ceptores nostri divinis Monachos appellationibus prosecuti sunt; partim*  
„ *Therapeutas, idest, CULTORES, & singulari Dei famulatu, atque*  
„ *cultu; partim Monachos, ab individua, & singulari vita appellantes.*

(d) San Basilio Orat. de Principatu, & Potentia: „ *Ille, qui dignus*  
„ *judicatus est, ut Deo serviret; aliunde laudem non petat, tanquam ipsi*  
„ *satis non sit appellatio SERVI DOMINI, ad omnem gloriam, & cla-*  
„ *ritatis superantiam. Sufficit nobis ad omnem dignitatem talis, ac tanti*  
„ *DOMINI SERVOS nos appellari.*

(e) Ad Philippenfes 2. vers. 13.

(f) Psalm. 36. vers. 87.

(g) San Basilio de Institut. Monachor. Serm. 2. „ *Monachorum vitae ra-*  
„ *tio unum sibi tantummodo propositum habet, ANIMAE SALUTEM,*  
„ *& quicquid prodesse ad eum finem potest. Id tanquam Dei mandatum*  
„ *cum timore observat. Neque ipsa Dei mandata quidquam aliud spectant,*  
„ *nisi salutem adipiscatur is, qui ipsi auscultaverit.*

(h) San Gio: Grisostomo lib. 3. contra vituper. Vit. Monast. *Monachi*  
„ *conversionem plane caelestem elegerunt: NIHILQUE DETERIUS AN-*  
„ *GELIS effecti sunt.*

(i) San Bernardo serm. de quinque Negotiatoribus. „ *Verè CLAU-*  
„ *STRUM*



Chioftro per un Paradifo. Uguagliando altresì *San Girolamo* (a) la Professione Religiofa al fecondo Battefmo; e l'Abate *Panfio* preffo *Caffiano* (b) l'ebbe per un Martirio. Laonde *Niceforo* Filofoto (c) chiamò Martire *Sant' Antonio Abate* per le fatiche, e travagli, che fofterfe, nella fua vita religiofa. Conciofiacofache, febbene non vi fia ne Chioftri la fpada del Tiranno; vi è il Voto della Caftità, e dell'Ubbidienza, che fono due fpietati Carnefici, al dire di *San Gregorio* (d).

XIII. Terzo, le Religioni fono utili nella Chiefa di Dio anche RIGUARDO AL SOLLIEVO, CHE APPORTANO AL PROSSIMO. Attefo i Religiofi, memori delle parole di Crifto preffo *San Matteo* (e): *Sic luceat lux veftra coram hominibus, ut videant opera veftra bona, & glorificent Patrem veftrum, qui in celis eft*; colla loro temperanza imparano agli altri la moderazione nel vitto: colla loro modestia ne fguardi insegnano ad altri la verecondia del volto: e colla loro manfuetudine eflinguono negli altri i bollori della vendetta. Effendo tutti lampi di buon efempio nell' efterno, tutto fuoco di divozione nel cuore. Effi fono quei, che colle Prediche, cogli Efercizj, colle Miffioni insegnano a' Secolari la ftrada del cielo. Effi nelle Cattedre, ne Confefionali, nelle Confraternite avezzano i Laici a ben fervire Dio. Effi a' Moribondi accorrono: negli Ospedali foventi fi veggono: e quando la neceffità del proffimo li chiama; con-

tut-

„ STRUM EST PARADISUS; Regio vallo difciplinæ munita, in  
 „ qua pretiofarum mercium eft fertilitas. Gloriofa res homines unius  
 „ moris habitare in domo. Videas, illum peccata fua flentem: alium  
 „ in Dei laudibus exultantem: hunc hominibus miniftrantem: illum alios  
 „ erudentem: hunc orantem: illum legentem: Cafta Dei funt hæc.

(a) *San Girolamo* epift. 8. ad *Demetriadem*: „ Nunc facrum reliqui-  
 „ fti, & fecondo poft BAPTISMUM GRADU inifti pactum cum ad-  
 „ verfario tuo, dicens: Renuncio tibi diabole, & faeculo tuo, & pon-  
 „ pæ tuæ, & operibus tuis.

(b) *Caffiano* de *Inftitutis Renunciantium* cap. 34. „ *Abrenunciatio*,  
 „ quam Religiofus profitetur; nihil eft aliud, quam crucis, & mortificatio-  
 „ nis indicium. Ex quo die quis Religionem ingreditur, crucifigitur, &  
 „ moritur mundo: vereque illius idea, cui vitam omnem fuam debet  
 „ conformare, eft *Crucifixus*.

(c) *Niceforo* Filofoto orat. de *Santo Antonio Abbate*: „ *Apoftolorum*  
 „ fequens doctrinas, & traditiones, & eis fuam vitam femper componens;  
 „ factis germanum confirmavit Martyrium in eo, quod Martyrum zelum,  
 „ habuerit pro pietate, & quotidie fua moreretur confcientia, Monaftico-  
 „ rumque laborem diuturna, & acerba paffione, quod MARTYRICA VIR-  
 „ TUTE nulla in re eft abjectior.

(d) *San Gregorio* Magno Homil. 3. fuper *Evangelia*: „ *Quamvis* occa-  
 „ fio Martyrii defuit; habet tamen, & pax nofta Martyrium fuum. Quia,  
 „ & fi carnis collo ferro non fubiicimus; fpirituale tamen gladio carnalia  
 „ defideria in mente trucidamus.

(e) *Matthæi* 5. verf. 19.

tutta prontezza si rattrovano . In guisfataleche, se mai per disgrazia mancassero le Religioni nella Chiesa di Dio ; i secolari difficilmente averebbero quella copia di ajuti spirituali , che oggidì da medesimi se l'appresta .

XIV. Quarto, anche alla CHIESA CATTOLICA SONO DI SOMMO SOLLIEVO le Religioni . Peroche ella , dopo degli Apostoli , e dell' Apostoliche Persone , i soli Religiosi conosce per Disseminatori del Vangelo . Essi han portata la cristiana Fede nell' Indie , nella Cina , nel Giappone , nel Mogol , nel Brasile , ed altrove : essi ve la coltivano , siccome è ben conto nella Storia Ecclesiastica , nelle Cronache Religiose , e specialmente negli Annali Benedittini ( i dicui Religiosi vengono censurati , come sovra, dal *Giannone* per rilassati , dicaduti , e per inosservanti ) . Avendosi da questi solamente , che *San Remigio* , Monaco Benedittino , tirò *Clodoveo* colla Francia alla credenza del Vangelo : *Martino* Monaco convertì i Suevi : *Agostino Mellito* l' Inghilterra : *Vvilfrido* l' Olanda , e la Frisia : *Bonifacio* la Germania : *Villeado* , e *Ludero* la Dacia , la Svezia , e la Gozia : *Ascherio* la Curlandia : *Albo* la Guascogna : *Gaudenzio* la Polonia , la Russia , la Lituania , la Moscovia , la Prussia : *Ottone* la Pomerania : *Bracislao* la Saffonia : *Bucilone* di Catalogna l' America , e molti altri Monaci Benedittini altre diverse Regioni .

XV. A tranquillar poi la Chiesa anzidetta da Scismi , dall' Eresie , e dagli Errori , che in varj tempi cercarono adombrarla ; i Religiosi furono coloro , che in ciò unicamente si affaticarono colle loro polemiche Dissertazioni , con i loro dommatici Trattati , e colle loro scolastiche Questioni . E dove si scorre il catalogo de Sagri Dottori ; tutti questi ( alla sola riserva di *Sant' Ambrogio* ) alli Chiosfri la Chiesa li deve . *Sant' Attanagio* , *San Basilio* , *San Gregorio Nazianzeno* , *Sant' Epifanio* , *San Cirillo* , *San Gio: Grisostomo* , *San Gio: Damasceno* , ed altri somiglievoli in Oriente dal Chiosfra uscirono . *San Girolamo* , *Sant' Agostino* , *San Gregorio* , *San Fulgenzio* , *San Liandro* , *Sant' Isidoro* , *Sant' Idelfonso* , *San Pier Damiani* , *Sant' Anselmo* , *San Bernardo* , *San Tommaso* , *San Bonaventura* , ed altri Dottori della Chiesa Latina tutti Monaci , e Religiosi furono . Senza favellare di tanti Teologi , di tanti Ascetici , di tanti Chiosfatori della Sagra Scrittura , e di altri Religiosi , che colle loro Opere , e Volumi hanno mai sempre arricchite le Biblioteche Cristiane , e dato il lustro alla Repubblica Letteraria ; peroche questi sono innumerabili , come non si possono contare le Stelle del cielo : e de quali corre il detto di *Sant' Agostino* ( a ) : *Hi veri Patres , non solum sanctissimi moribus , sed etiam divina Doctrina excellentissimi* .

XVI. Per ultimo , anche ALLE REPUBBLICHE SECOLARI sono d' utile , e di profitto le Religioni . Conciossiacofache , dove rattrovano si molti onesti Galantuomini , e nobili Cavalieri carichi di Famiglia , e scarsi di beni di fortuna , i quali non possono con dote sfolgoreggiante maritar le loro figlie femine , e lasciare straricchi appannaggi a' figli maschi ,

( a ) Sant' Agostino de Moribus Ecclesiaz cap. 34.

con picciola spesa in un Monistero li collocano, senza avvillire la propria condizione, o in maritare con inferiori di loro le femmine, o impiegare in uffizj vili i maschi. Anzichè dove le Case sono ben agiate, ed i figliuoli sono di cervello caldo, o di spirito risentito; acciocche non apportino inquietudini alla Famiglia, disturbi al Parentato, e dissapori alla Patria; l'unico rimedio in questo caso è, di collocarli in qualche Monistero, ove li cervelli balzani di leggieri si domano.

XVII. Aggiungasi a tutto questo, che non altramenti nella Repubblica Letteraria l'uso dell'Arti, e delle Scienze rattrovafi, che colla diligenza de Monaci. Imperciocche, venuti i Barbari in Italia, si posero in oblio le Lettere, e si diede il bando al sapere: e questo non altrove, che ne Chiostrj Monastici ritrovò qualche ricovero: onde poi nel principio de Secoli bassi uscì di nuovo in campo, e prese il suo primiero vigore, come meglio spiegheremo nel Capo 1. del Libro 21. E quantunque tra Secolari (e spezialmente nel nostro Regno di Napoli) molte siene oggidì le Persone adorne di alto sapere; pure, senza l'industria, e coltivamento de Religiosi, sterili, ed infruttuose le Lettere restarebbero: perche i secolari distratti in altre cure, o non le potrebbero da perloro apprendere; o non aviebbero tempo d'insegnarli ad altri. Senza però dire con questo, che i Chiostrj fossero stati da principio semplici Scuole, come vogliono i Novatori nella loro Confessione Augustana (a). Peroche, come dottamente dimostra il *Mabillonio* (b), i Monisterj furono istituiti, per essere scuole di Virtù cristiane; e le Scienze vi s'introdussero, per maggiormente perfezionare lo Stato Religioso in quello che abbisognava sapere.

XVIII. Da i tanti vantaggi, che dalle Religioni si ricavano, siccome finora spiegato abbiamo, con chiarezza apparisce, che soltanto i Novatori, *Pietro Giannone*, e qualche altro di tal fatta potean dir male delle medesime, cercando al possibile discreditarle presso del volgo. Ma chi ha senso di uomo prudente, non solo deve a piena bocca somiglievoli Istituti lodare; ma anche deve la sorte de medesimi Religiosi invidiare: i quali, ancorche col vivere casto, ed ubbidiente, quasi martorizzati in questa vita si veggono; pure a passi giganteschi s'incamminano

Tom. IV. P. II.

D

per

(a) Confessio Augustana art. 6. de Votis Monasticis: „ *Olim Monasteria ERANT SCHOLÆ SACRARUM LITERARUM, ET ALIARUM DISCIPLINARUM, quæ sunt utiles Ecclesiæ, & sumebantur inde Pastores, & Episcopi. Nunc alia res est: nihil aliud opus est recitare nota. Olim ad discendum conveniebant: nunc fingunt, illud Institutum esse vitæ genus ad promovendam remissionem peccatorum, & justificationem. Immo, prædicant esse Statum perfectionis, & longè præferunt omnibus aliis vitæ generibus à Deo ordinatis.*

(b) Gio: Mabillonio de Studiis Monasticis Part. 1. cap. 1. *Monastica soaalitia instituta non fuere, ut essent Academia scientiarum, sed virtutum; & quod Scientia in illis eatenus exculta fuerunt, quatenus ad perfectionem Religiosam conducere poterant.*

per la strada della Gloria . Laddove i mondani , dopo essersi straccati ne Tribunali , affaticati ne Trafichi , distrutti ne Ministerj ; a capo di fera di questa vita presente conoscono , che in cose transitorie han consumati i loro giorni : invidiando non poco la felice condizione de Religiosi , che folamente si straccano per la conquista del Cielo .

XIX. Sò bene però , che il *Giannone* , o qualche altro suo parteggiando potrebbe quì dirmi , che quanto finora noi detto abbiamo , ha il suo luogo rispetto a quei tempi , ne quali le Religioni erano in osservanza , e vigore ; non già in appresso , quando già la disciplina Monastica è corrotta , e la Frateria si è data in potere di mille inosservanze : in guisa tale che si puol ora di essiripetere quel tanto , che i Romani dissero appo San *Girolamo* ( a ) quando videro la prima volta nella loro Città i Monaci , che Sant' *Attanagio* vi avea portati da Oriente : *Quodsi genus detestabile Monachorum non Urbe pellitur , non lapidibus obruitur , non precipitatur in fluminibus ?*

XX. Noi però , avanti di rispondere a questa obiezione , premettiamo quì di passaggio , che dove l' *Autore della Storia Civile* discorrendo della Religione Benedettina , asserisce : *Egli è ben da notare , che queste Riforme dell' Ordine di San Benedetto nacquero per lo rilasciamento della disciplina , e osservanza Regolare , che corruppe ogni buon costume ; egli v'è molto errato dal vero , e forse non averà badato ( se pure non l'abbia saputo ) , che quantunque fossero insurte molte Congregazioni Monastiche coll' andar degli anni , tutte militando sotto la Regola di San Benedetto ; niuna di esse però intraprese la Riforma dell' Ordine Benedettino , ( ancorche egli falsamente lo presupponga ) ; ma soltanto i di loro Autori , mossi da zelo religioso , varj Ordini istituirono : per non avere San Benedetto goduta la privativa su di questo genere . E perche il Concilio Lateranense IV. nell' anno 1215. sotto Papa *Innocenzio III.* avea proibita la composizione di nuove Regole , ordinando che i nuovi Istituti Regolari dovessero militare sotto qualche Regola di già nella Chiesa approvata ( b ) ; ed in Occidente la Regola di San Benedetto , confermata da San *Gregorio* Papa , e da *Zaccaria* Sommo Pontefice , era la più applaudita , e la più migliore ; i sovradetti Istitutori sotto di questa le proprie Congregazioni fondarono ; non già che riformassero l' Ordine Benedettino . E se con ciò non abbiamo la sorte di render capace il predetto *Giannone* ; lo preghiamo a pazientare sino a tanto che nel Capo sesto ne li ripetiamo con maggior chiarezza la lezione : dovendo ivi trattare dell' Ordine Benedettino , e delle sue Congregazioni .*

XXI. Discorrendo poi del *Decadimento Monastico* ; diciamo , che se l' *Autore della Storia Civile* intende con ciò persuaderci , che la Monastica sia decaduta , non vedendosi in lei quella numerosità di Monisterj , che pri-

( a ) San *Girolamo* ep. ad *Paulam Romanam* .

( b ) Concilio Lateranense IV. in cap. *Ne nimia de Relig. Dom. Quæ voluerit Religiosam Domum de novo fundare , Regulam , & Institutionem accipiat de approbatis* .



prima vi si contava; quella quantità di Religiosi, parte applicati alli Studj, e parte al servizio del Coro, che anticamente vi era; e quell' ospitalità, che con poveri, e con forastieri ne tempi trafandati si praticava; noi siamo con esso lui. Conciossiacosache, mancate le rendite, o per cagione delle Comende, e de pesi Camerali; o per invasione di Barbari, e sterilità delle stagioni; mancarono eziandio i Monisterj, i Monaci, e le Limosine solite, che si faceano. Dove poi egli asserisce, che, mancata l' Osservanza, e Disciplina Regolare, ogni buon costume si corrippe; ciò a faccia scoperta se li nega: peroche, essendo oggidì in quest' Ordine la stessa Regola di prima, li stessi Voti di innanzi ( in cui propriamente consiste la Religione ), ed i stessi Monastici impieghi nel servizio del Coro, e nello studio delle Lettere; la stessa Religione, li stessi Monaci, e lo stesso Ordine di prima si conta oggidì nella Chiesa di Dio. E dove qualche picciolo divario in lui si scorgesse a causa de pochi Religiosi, che in esso si rattrovano, mercè le rendite, che vi sono mancate; ciò viene ad essere in Consigli liberi, non in Precetti necessarij. Del resto poi, per picciola che sia una Famiglia Monastica, non manca dalla sua assiduità, ed esattezza di uffiziare nel Coro: scomposta nell' Abito, ed immodesta nel portamento non si vede: scostumata nell' operazioni, e scandalosa nelle procedure non si divisa. Sapendosi, che oggidì in tutti i Cristiani è anche mancato quel fervore di Religione, che osservavasi nella primitiva Chiesa; e con tutto ciò la Religione Cattolica è la stessa come quella di prima, ancorche raffreddata in alcuni consigli Evangelici, ma non già manchevole ne precetti Apostolici. Essendo questa la gloria principale dell' Ordine Benedettino, che nello spazio di dodici Secoli si è sempre mantenuto con splendore, con osservanza, con esemplarità.

XXII. Riguardo al decadimento dell' altre Religioni Mendicanti; anche soggiungiamo, che la fama menfogniera più delle volte mette in campo alcune cose, che non sono in se stesse, e che poi da passo in passo l' accresce, e l' ingrandisce, come assai bene lo pondera Tertulliano (a). Anzi coloro tal volta, che sono scostumati ne loro portamenti, attribuiscono a Religiosi quei difetti, che in se veggono biasimevoli, per cuoprire in tal guisa i loro falli, come dice Lattanzio (b). Dipoi, volendosi am-

D 2

met-

(a) Tertulliano in Apologetico: „Fama malum, quo velocius ul-  
 „ lum. Cur malum Fama, quia velox, an quia plurimum mendax? Quæ  
 „ ne dum quidem cum aliquid veri effert, sine mendacio est; detrahens,  
 „ adiciens, demutans de veritate. Quid? quod illi conditio est, ut non  
 „ nisi cum mentitur perseverat: & tandiù vivit, cum non probat. Fa-  
 „ ma incerti est: locum non habet, ubi certum est. An verò Fama  
 „ credit nisi inconsideratus? quia sapiens non credit incertè.

(b) Lattanzio de falsa Sapiencia lib. 3. cap. 15. Quis est tandem,  
 qui non videt, eos homines virtutis, qua ipsi egent esse doctores?  
 Nam, si quis mores eorum diligenter inquirat; inveniet iracundos,  
 cupidos, libidinosos, arrogantes, protervos, & sub obtentu sapientie  
 vitia sua calantes.

mettere per veri questi difetti , che se l' aggiudicano ; essi o faranno leggieri in se stessi , o assai inferiori di peso , e di numero riguardo a mancamenti de secolari , e de mondani . Quegli farà un poco immodesto nel portamento , nelli sguardi , nel praticare ; ma non farà un publico concubinario , uno sfacciato adultero , un aperto violatore dell' altrui onestà . Quell' altro farà un poco commodo nella stanza , un poco acconcio nella portatura , un poco splendido nello spendere ; ma non farà un publico ladro , un ingordo usurajo , un biasimevole inavatore dell' altrui patrimonio . Un altro farà un poco risentito nella Famiglia , inquieto colli Compagni , disubbidiente col Superiore : ma non farà un *Milone* sanguinario , un *Gracco* fedizioso , un *Catilina* traditor della patria , come in caso somiglievole diceano *Tertulliano* ( a ) , e *San Gio: Grisostomo* ( b ) . Perche , come osserva *San Bernardo* ( c ) , nella Religione si cade più di rado , e si riforge più presto . E quando vogliamo dire , che uguali sieno tra di loro le colpe de Religiosi con quelle de secolari ; soggiungiamo , che quantunque nella Religione si adopri la cautela possibile per non cadere ; pure non si muta condizione : avendo i Religiosi la stessa carne fragile , che portano i mondani , e per conseguenza capaci de medesimi mancamenti , a quali stanno sottoposti i secolari . Essendo la Chiesa di Dio composta di buoni , e di cattivi in questo mondo , e mai sempre l' affare è passato in tal guisa , come con varj , e notabili esempj la vè *Sant' Agostino* ( d ) discorrendo . Non dubitandosi per contrario , che ne

Chio-

( a ) *Tertulliano* in *Apologetico* cap. 45. *Quis illic manticularius ? Quis illic scarius ? Quis sacrilegus , aut corruptor , aut lavantium prado ?*

( b ) *San Gio: Grisostomo* lib. 3. cont. vit. Vit. Monast. *Longe plures videas lapsos ex conjugatorum officine . Neque enim tam multis ex Monasteriis ad matrimonia accedunt , quam ex jugali thoro se ad scorta recipiunt .*

( c ) *San Bernardo* de *Vita Solitaria* : *Nonne hac Religio sancta , & immaculata , in qua homo vivit purius , cadit rarius , surgit velocius , incedit cautius , irroratur frequentius , quiescit securius , moritur confidentius , purgatur citius , premiatur copiosius ?*

( d ) *Sant' Agostino* epist. 137. „ *Quantumlibet autem vigilat disciplina domus mea , homo sum , & inter homines vivo . Nec mihi arrogare audeo , ut domus mea sit melior quam arca Noè , ubi tamen inter octo homines reprobos unus inventus sit : quam domus Abrahæ , ubi dictum est : eice ancillam , & filium ejus . Aut melior sit domus Isaac , ubi de duobus geminis dictum est : Jacob dilexi , & Esau odio habui . Aut melior sit domus ipsius Jacob , ubi lectum patris filius incestavit , Aut melior sit domus ipsius David , ubi filius ejus cum sorore cubavit ; cujus alter filius contra patris tam sancti mansuetudinem rebellavit . . . . Aut melior sit , quam cohabitatio ipsius Domini Jesu Christi , in qua undecim boni perfidum , & furem Judam tolerarunt . Aut melior sit postremo quam cælum , unde Angeli ceciderunt : . . . Quapropter & si contristamur de aliquibus purgamentis ; consolamur de plurimis ornamentis .*

Chioftri fieno più i buoni de cattivi, ficcome il medefimo Sant' Agostino (a) in quella calunnia de Donatifti: *Vix invenitur unus, vel duo, sed paucissimi boni*; chiaramente lo dimoftra. E quando per impoffibile i cattivi superaffero i buoni nelle Religioni; pure quefti, ancorche di numero inferiori, colla di loro fantità devono preponderare all' inoffervanti. In quella guifa che foli dieci buoni, e cafti in Sodoma farebbero ftati di maggior piacere al Signore, che non erano a lui di difgufto le migliaia di perfone fcelerate, e diffoneste; come egli lo manifefto ad Abramo (b); e San Gregorio Nazianzeno (c) al noftro intento lo pondera.

XXIII. Almeno il novero fterminato de Conventi, mi dirà quivi il Giannone, ed il numero maggiore de Religiofi, che in effi ritrovafti; rendono abominevole oggigiorno l' Iftituto Monaftico; per contarfi ora nella femplice Città di Napoli più i Frati, che i Preti, e più le cafe de Religiofi, che i palagi de fecolari: *Effendo avvenuto* ( come egli (d) va dicendo ), *che i Conventi ancorche nel lor principio affai piccioli, ftanti poi veduti occupare tutta una contrada da un lato all' altro*. *Ma fe non fi ripara ad un così grave, e ruinofo abuso; potranno per tal mezzo i Monaci a lungo andare giugnere a comprarsi l' intiera Città*.

XXIV. A tutto quefto noi rifpondiamo, che trattandofi dell'Ordine Monaftico, ciò nou ha luogo; effendo in effo mancato il novero grande de Monafterj, ed il numero maggiore de Monaci, a caufa delle rendite, che oggidì non vi fono; come è ben conto a chi è verfato nella Storia. Laonde il tutto fi riduce a Conventi de Mendicanti, ed a loro Religiofi. E fu di quefto anche foggungiamo, che effendo i Religiofi coloro, che offervano i Configli Evangelici, insegnati da Crifto nella fua Chiesa, fenza reftringerli ad un certo numero di perfone; ciafcheduno a fuo bellagio fi puol indirizzare per quefta ftada di perfezione, fenza coartarfene.

(a) Sant' Agostino in Psalmum 47. „ *Non audiamus tales voces, nec putemus paucos esse justos; multi sunt, sed inter plures latent. Non possumus enim negare, plures esse malos, & tamen plures, ut inter eos prorsus non appareant boni, sicut grana in aera. Nam quisquis aeram videt, potest putare, quod palea sola sit. Da hominem inespertum, & putat inaniter fieri, quod boves mittuntur, quod ibi homines sub aestu defudant, & conterunt paleas. Sed ibi est massa, ventilatione purganda. Tunc procedit copia frumenti, quae latebat in copia palearum.*

(b) Genesis 17. vers. 26. *Si invenero Sodinis quinquaginta justos in medio Civitatis, dimittam omni loco propter eos. . . Non interficiam propter viginti. . . non delebo propter decem.*

(c) San Gregorio Nazianzeno orat. 150. „ *Innumeros Chananæos, Abrahæ uni antepones? An Medianitas Moyfi? Non est ita; non ita inquam, est. Non in pluribus beneplacitum est Deo. Tu quidem myriades numeras: & Deus eos, qui salutem consequuntur. Tu infinitum pulverem, ego electionis vasa.*

(d) Pietro Giannone Tom. III. pag. 429.



il novero; e poi a misura de Religiosi fabbricarli le Case. Sapendo noi, che nella primitiva Chiesa tutti professavano la Vita Religiosa, vivendo in comune, come abbiamo dagli Atti Apostolici (a). E se vogliamo far il confronto de Monasterj antichi colli moderni, e di quei primi Religiosi, con quei, che si contano oggidì, ritroverassi, che il novero de primi si lascia indietro assai di lunga i secondi. Leggendosi nel Martirologio di Beda (b), che *San Giuliano* era Padre di diecimila Monaci. Con rapportare eviandio il *Rosneid* (c), che *Sant' Antonio Abate* lasciò a *San Macario* in governo cinquanta mila Monaci. Il che pure riguardo alli Monisterj raguglia *Ruffino d' Aquilea* (d).

XXV. Dove poi all' *Autore della Storia Civile* dispiacesse il novero grande de Religiosi, per non trovarsi chi popolasse il Regno, chi vadi alla Guerra, ed esservi molti di costoro, che consumano l' Annona della Città Capitale, e degli altri Luoghi particolari della Monarchia; li diciamo, che 'l Regno è cotanto popolato oggidì, e pieno di persone, abili alla generazione, che potrebbero riempirne più Regni. Tra quali molti ve ne sono sfaccendati, e vagabondi, che si possono impiegare nel mestiero dell' Armi. Ed il mangiare, tanto necessita nella Religione, quanto fuori di essa. Con questa sola differenza, che in casa propria consumano il proprio patrimonio, e ne Chiostri sono sostenuti dal patrimonio di Cristo.

XXVI. Rispetto poi alla molteplicità delle Chiese, e de Monisterj nella Città di Napoli, ed altrove; se questa dispiacenza nell' *Autore della Storia Civile* si occasiona dal danaro grande, che in quelle fabbriche si consuma; ciò non è motivo a farlo rattristare; perocchè in tal caso il danaro gira, non si fa morire ozioso ne Monisterj, ed ogni cetto di persone ne partecipa, l' Architetto, il Capomaistro, i Lavoranti. Travagliandovi il Giornaliere, il Tagliamonte, il Vetturale; e guadagnandovi il Fabbricatore, il Falegname, il Chiavettiero, il Pittore, l' Indoratore, il Marmoraro, e mille persone differenti. Ed a capo di se-

ra,

(a) Actorum 4. vers. 32. *Multitudinis autem credentium erat cor unum & anima una: nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat: sed erant illis omnia communia.*

(b) Beda in Martyrol. die 19. Junii: „ *Apud Antiochiam S. Juliani Martyris, & Basilissæ conjugis ejus. Hi itaque sanctissimo voto casti conjuges aliquot annos pariter vixerunt, carnem suam virginem Christo servantes, & Monasteria de rebus suis instituerunt, ut ad DECEM MILLIAMONACHORUM pater beatus Julianus fieret; Basilissa vero multarum Virginum mater.*

(c) Rosneid in Vita S. Antonii Abbatis; *Idem Macarius ab illustrè viro Antonio MONACHORUM FERE QUINQUAGINTA MILLIA suscepit gubernandum.*

(d) Ruffino lib. 2. Histo., cap. 3. *In Urbe Oritincho PLURA FERE MONASTERIA ERANT, QUAM DOMUS... Monachorum ibi decem millia; Sacrarum Virginum viginti esse millia.*

ra, giusta il detto Evangelico ( a ), *Dicit Dominus procuratori suo : voca Operarios , & vedde illis mercedem , incipiens a novissimis usque ad primos*. Se indi dispiace a lui, che i Religiosi occupano luogo immenso in Città; ed i secolari non hanno dove fabbricare i loro Palagi; li diciamo, che danaro vi vuole; atteso dentro, e fuori di Città per ogni dove si trova da fabbricare. Che se alla fine bramasse per se questi luoghi, per poi lasciarli a suoi figliuoli, nipoti, e parenti, per farveli foggionare con vantaggiose condizioni; li diciamo, che questo è troppo, e non si puol fare: ripugnando al dovere, che i Luoghi sagri, dedicati una volta al culto del Signore, abbino a divenire stalle di cavalli, e rimesse di carrozze: ed i Chiosfri, prescelti una fiata per lo silenzio, ed orazione de Servi di Dio, abbiamo a cambiarsi in teatri di dissolutezza, ed in ridotti di saltimbanchi, o di istrioni.

### CAPITOLO TERZO.

#### *De Beni Temporalis de Religiosi.*

I. **S**E vi sia stato Autore, tutto impegnato a detestare gli *Averi*, e le *Ricchezze temporali* ne Religiosi; certamente questo è stato *Pietro Giannone*: il quale in quaranta Libri della sua Storia vi ha posti quaranta Capi intorno a *Monaci*, e *loro Beni temporali*: sino a dare il Constitutivo alle Religioni dalle *Ricchezze*, che possiedono ( b ): *Chi dice Religion, dice Ricchezze*, scrisse il nostro *Scipione Ammirato* ne suoi *Opuscoli*. Ed altrove ( c ): *Se mai in alcun tempo le nuove Religioni portarono nuove Ricchezze, onde perciò bisognò unire li Monaci, e Beni Temporalis; in questo Secolo ne sursero due, che fecero maggiormente conoscere, che il Monachismo non può in niun patto scompagnarsi dall'acquisto de Beni temporali*.

II. E per far conoscere, che egli ad altro oggetto non discorre delle Religioni, se nonchè per censurarle nelle loro *Ricchezze*; ciò apparisce da ogn' ultimo Capitolo di ciascuno suo Libro, ove tratta alla lunga questo punto. Laonde, per darne del molto una brieve contezza a chi legge, ne andremo trascrivendo alcuni passi, che bastano a renderlo pienamente informato del restante. Egli, descrivendo lo stato dell' *Ordine Monastico* ( d ), lo fa vedere rilasciato, e dissoluto a causa de suoi straricchi *Averi*, col dire: „ *Le cotante RICCHEZZE*, ed il grà numero „ delli *Monasterj* dell' *Ordine* di San Benedetto, e le *grandi FACOLTA*, „ che

( a ) Matthai 11. vers. 8.

( b ) Pietro Giannone lib. 2. cap. ult. par. 4.

( c ) Lo stesso lib. 32. cap. ult. paragr. 2.

( d ) Il medesimo lib. 10. cap. ult. paragr. 1.

„ che furon a quelli date, introdussero nell' Ordine Monastico un gran  
 „ rilasciamento . . . Egli è ben da notare, che queste Riforme  
 „ dell' Ordine di San Benedetto nacquero per lo rilasciamento della disci-  
 „ plina, ed osservanza Regolare cagionata dalle tante RICCHEZZE, che  
 „ corrupero ogni buon costume. Ma chi crederebbe, che queste stesse  
 „ Riforme, fondate principalmente sopra il disprezzo de Beni mondani,  
 „ fossero state cagione di maggiori acquisti all' Ordine Monastico di Beni  
 „ temporali? I creduli devoti, edificati della Vita austera de primi  
 „ Fondatori, e presi della loro santità, e de miracoli, che se ne conta-  
 „ vano, non guari tardarono a profondere i loro beni, con farne amplif-  
 „ sime donazioni alle Chiese, ed a Monasterj, che s'andavano ergendo.  
 „ Tantoche in decorso di tempo si videro le loro RICCHEZZE non  
 „ inferiori a quelle de primi: come si vede chiaro ne *Certosini*, ne *Fra-*  
 „ *ti di Monte Vergine*, e ne *Camaldolesi* ancora. Onde bisognava riformar  
 „ le Riforme. Ed in cotal maniera rimasero i primi acquisti, e sem-  
 „ pre se ne fecero de nuovi.

III. Da Monaci poi passando a *Frati*; contro di questi nel luogo te-  
 „ stè additato soggiugne (a): „ Non senza stupore fu veduto ne seguenti  
 „ Secoli, che sursero nuovi Ordini, fondati cotanto in questo disprezzo  
 „ de BENI MONDANI, che presero il Nome di *Mendicanti*: a tre Voti  
 „ aggiungendo il quarto di vivere in mendicità, ed elemosine. E pure  
 „ scorgendosi, che questa austerità si accresceva tanto presso de Popoli,  
 „ che gl' invogliava maggiormente ad arricchirli; per non mandar a  
 „ vuoto i loro desiderj, si trovò modo di renderli capaci di nuovi AC-  
 „ QUISTI: onde in decorso di tempo le quattro Religioni Mendicanti  
 „ si videro in tante RICCHEZZE; che cagionando rilasciamento, biso-  
 „ gnò fare nuove Riforme. Ma che prò? i *Domenicani* riformati per  
 „ qualche tempo si mantennero, ma dappoi ritornarono a quel di prima.  
 „ Ne *Carmelitani* surse negli ultimi Secoli una più austera riforma di  
 „ *Carmelitani Scalzi*, che ne primi loro Istituti non professavano altro,  
 „ che mendicità, ed un totale abbinamento de Beni temporali. Ma  
 „ dappoi si trovò modo di renderli capaci di SUCCESSIONE, di ERE-  
 „ DITA', e d' ogni altro ACQUISTO; tantoche presso di noi crebbero  
 „ le loro RICCHEZZE in quel grado, che ogn' uno sa.

IV. Indi rivolgendosi a *Preti Regolari*; contro de *Tiatini*, de *Ge-*  
 „ *suiti*, e de *Filippini* piucche mai sfoga il suo sdegno, col dire (b):  
 „ Sopra d' ogni credenza si è il vedere, che a' tempi del Pontefice Pao-  
 „ lo IV. surse un nuovo Ordine di Chierici Regolari, chiamato ora de *Tia-*  
 „ *tini*: quali, non pure di non vivere poveri, e mendici, quasi emulando  
 „ gli altri Ordini fondati nella mendicità; ma aggiungendo nuovi rigori,  
 „ fu loro proibito, che non potessero ne meno andar limosinando. E pu-  
 „ reniente tutto ciò ha giovato: perche non sono mancati chi correndo  
 „ loro dietro, abbia voluto con larghe donazioni, ed eredità arricchirli  
 „ quasi

(a) Pietro Giannone loc. cit.

(b) Lo stesso loc. cit.

„ quasi a lor dispetto . Ma essi , niente curandosi di questi loro oltraggi ;  
 „ non han ricusato riceverle : e si è trovato anche modo di renderli ca-  
 „ paci di Legati , e di Successioni . In guisache le loro RICCHEZZE  
 „ son giunte a segno , che presso noi hanno inalzati Edificij cotanto ma-  
 „ gnifici , che le loro Abitazioni non sembrano più Monasterj , ma Ca-  
 „ stelli . S'han posto addietro i più superbi Palagj , ed Edificij delle più  
 „ illustri Città del Mondo . . . . De Gesuiti son pur troppo noti gl'  
 „ immensi , e maravigliosi ACQUISTI , che in meno di un Secolo fece-  
 „ ro in questa Città , e Regno . . . . per li quali si lasciarono in  
 „ dietro tutti gli altri Ordini più numerosi , e ricchi , che infino a quel  
 „ tempo vi erano stati . . . non essendovi stato Ordine , che in un  
 „ Secolo , e mezzo possedesse tanti stabili , ed avesse cumulati tanti TE-  
 „ SORI , e RICCHEZZE , come questo . . . . Una nuova Con-  
 „ gregazione , chiamata dell' Oratorio di San Filippo , fece ancor fra  
 „ noi maravigliosi progressi . Fu fondata questa Congregazione in Napoli  
 „ nel 1591 . I Padri , che da Roma vi vennero per fondarla , abitarono  
 „ nel principio nelle Stanze degli Incurabili : ma comprato il Palagio di  
 „ Carlo Seripanno per 5500. ducati , e trasmutandolo in una Chiesa , si  
 „ trasferirono quivi . Edificio , che col correre degli anni si è reso il  
 „ più ricco , ed il più maestoso di quanti mai forgessero in Napoli , e  
 „ che ora gareggia con li più superbi , e magnifici Palagi de' Principi :  
 „ e le loro RICCHEZZE sono giunte a tanta grandezza , quanto cia-  
 „ scuno stupido ammira .

V. Vuole appresso , che per industria della Corte Romana sian si mol-  
 „ tificate gli Averi nelle Religioni , partecipandone ella una buona porzio-  
 „ ne . Ecco , come sovra di ciò egli discorre ( b ) : „ A chi considera la  
 „ condizione degli Uomini sempre appassionati alle novità , ed a modi  
 „ tenuti da Roma , a cui ha importato sempre stendere i di loro acqui-  
 „ sti , perche finalmente a lei veniva a ricedere la maggior parte ; non  
 „ parrà cosa strana , e maravigliosa . . . . Fu concesso dalla Sede  
 „ Apostolica a' Frati Mendicanti di potere acquistare stabili , con tuttoche  
 „ era loro proibito per Istituzione , e per Voto . . . . Affaggiata che  
 „ essi ebbero la comodità , ed agio , che lor recavano le ricchezze ; non  
 „ trovarono poi modo , ne misura , siccome è difficile trovarlo , quando si  
 „ oltrapassano i confini del giusto per *istraricchiere* .

VI. Dapoi se la prende colli Principi , i quali in cotal guisa arric-  
 „ chirono le Religioni , ed i loro Monisterj . De Longobardi ( c ) in questa  
 „ maniera favella : „ Non meno le Chiese , che i Monisteri in questi temp  
 „ più spessi , e magnifici , e li loro Monaci più numerosi si videro . I  
 „ Longobardi , come suole avvenire ne primi ardori delle novelle Reli-  
 „ gioni , abbracciata , che ebbero la Religione Cattolica Romana , furono  
 „ in queste nostre Regioni assai più profusi colle Chiese , e Monisterj ,  
 „ che li Greci , Cristiani antichi . Indi de Normanni soggiugne ( c ) : Non

Tom. IV. P. II.

E

me.

- ( a ) Pietro Giannone loc. cit.  
 ( b ) Lo stesso lib. 4. cap. ult. paragr. 1.  
 ( c ) Il medesimo lib. 10. cap. ult. paragr. 2.



„ meno nelle Chiese , che sopra i Monasterj ) che tuttavia andavanfi di  
 „ nuovo ergendo sotto altre Regole , e nuove Riforme , stendevano i Pren-  
 „ cipi Normanni la loro potestà , e protezione . La loro pietà , e religio-  
 „ ne , siccome fu cagione , che lo stato Monastico in questo Secolo rice-  
 „ vesse grandi accrescimenti , e ricchezze ; così meritava che avendone  
 „ essi molti arricchiti , ed altri da fondamenti eretti ; che si conserva-  
 „ ssero sotto la loro cura , e protezione . . . . In Calabria si vide  
 „ l'Ordine *Cartusiano* essere stato presso noi prima stabilito : a cui i no-  
 „ stri Principi Normanni concessero di grandi prerogative , e *Ricchezze* .  
 „ E quantunque si consolasse dal non averli i Monarchi *Svevi* favorite ; pu-  
 „ re si crucia , che gli *Angioini* nutrirsero per loro tutta l' affezione , col di-  
 „ re ( a ) : „ Li Francescani nel nostro Reame , ancorche sotto Federico II.  
 „ e gli altri Re *Svevi* suoi successori ( per essersene valuti i Romani Pon-  
 „ tefici nelle contese , che ebbero con questi Principi , per messi , e por-  
 „ tatori di Lettere ) avessero soventi patito disaggi , prigionie , e morti ,  
 „ nulladimanco il Re Roberto li favorì non meno , che il Padre , e l' Avo ,  
 „ e non meno ci carreggiò i Frati , che le Suore di quest' Ordine . E sicco-  
 „ me le Suore Benedittine ebbero per Fondatrice Scolastica sorella di S. Be-  
 „ nedetto ; così le Suore Francescane ebbero per Istitutrice Chiara d' Affi-  
 „ si , discepola di San Francesco . . . . Furno perciò edificati in  
 „ memoria di lei molti Monisterj di Donne del suo Ordine in Italia . Ma in  
 „ Napoli il Re Roberto a conforti della Regina Sancia sua madre nel 1310.  
 „ ne costruì uno , che più magnifico , ed ampio non si vide allora in  
 „ Italia . Dove la Regina v' introdusse le Monache della Regola di Santa  
 „ Chiara ; di cui prese il nome , che anche oggi tiene . Fu d' immense  
 „ Rendite dotato , E riguardo agli *Aragonesi* , anche altrove ( b ) soggiun-  
 „ gne : „ Un nuovo Ordine , che surse in questi tempi fra noi , diede oc-  
 „ casione a' nostri Principi Aragonesi , perche non fossero riputati meno  
 „ degli Angioini , di accrescere anch' essi gli Acquisti de Monaci . . . .  
 „ Fu questo l' Ordine di *Monte Oliveto* . . . . de quali ne tempi de  
 „ nostri Re Aragonesi crebbero assai più gli Acquisti , e le loro Ricchez-  
 „ ze . Ed Alfonso II. sopra gli altri affezionatissimo di quest' Ordine , gli  
 „ arricchì straordinariamente ; poiche , oltre d' aver loro donati molti  
 „ preziosi Suppellettili , e Vasi d' argento , ed ingrandite le loro Abitazio-  
 „ ni , ed adornate con Pitture eccellenti ; donò loro anche tre Castelli ,  
 „ cioè , Teverola , Aprano , e Pepone con la Giurisdizione Civile , e Cri-  
 „ minale .

VII. Anche la pietà de Fedeli particolari , e de Mercadanti , si forestie-  
 „ ri , che Napoletani , si vede da lei censurata su di questo , col dire ( c ) :  
 „ Fu veramente cosa maravigliosa il vedere nel fine di questo Secolo , e  
 „ principio del seguente quanto crescessero le Ricchezze de Monaci , e  
 „ quanto fuisse grande la divozione de Popoli , e precise de Napoletani ,

( a ) Pietro Giannone lib. 19. cap. ult. paragr. 5.

( b ) Il detto lib. 25. cap. ult. paragr. 2.

( c ) Lo stesso lib. 24. cap. ult. paragr. 2.

in profundere i loro Beni, ed Averì per maggiormente arricchirli, e procurare nuova erezione di Chiese, e di Monasterj. Nè si faceva Testamento, dove non si lasciassero Legati, e si facessero altre disposizioni in loro beneficio . . . . La morte di Gaspere Romer, rinomato Mercadante Fiamingo, arricchì non pure l' Ospedale degli Incurabili, ma il Monastero delle Monache del Sacramento. Altri Mercanti forestieri, non avendo a chi lasciare le loro Ricchezze; fondarono nuovi Monasterj, invitandovi Monache loro compatriote ad abitarvi.

VIII. Questo adunque è il ristretto, anzi una picciolissima parte del molto, che *Pietro Giannone* schiamazza nella sua Storia Civile contro gli Averì, e Ricchezze Monastiche. Dove coll' affasciugamento di tante inutili ciarle, con cui vorrebbe ingojarsi in un boccone i Beni de Luoghi Pii, presuppone una cosa, come certa, che è all' intutto falsa. Un'altra ne asserisce, ma non la pruova: ed un'altra ne rapporta, che noi volentieri glie l' accordiamo. La prima, che egli suppone, si è, di non potere le Religioni tenere Beni in comune, per essersi introdotte le Riforme su la nuda povertà: quale è in tutto falsa. La seconda, che decanta, si è, che la disciplina Monastica sia decaduta nell' Osservanza per le troppe Ricchezze: cosa, che egli non pruova, ne mette in chiaro. Vedendosi tra noi tutto l' opposto, ciocche per mancanza degli Averì sia caduto l' Ordine Monastico. La terza Proposizione, che egli asserisce; si è di avere i Principi, i Divoti, ed i Mercadanti arricchiti con i loro Beni i Monasterj: il che da noi volentieri se li concede: essendo ciò un' azione lodevole, ed a niuno pregiudiziale. E per meglio chiarire il tutto;

IX. Rispetto al primo Punto diciamo, essere cosa certissima, che i Religiosi non possono avere cheche sia in particolare: siccome San Basilio (a), San Benedetto (b), Cassiano (c), e tutti gli altri Legislatori a loro Monaci rispettivamente l' interdiffero. Però niun di questi proibì alli loro Conventi, alle loro Case religiose, alle loro Comunità di possedere Beni stabili, con i quali mantenessero i Religiosi ivi esistenti; provvedessero a' bisogni della Chiesa, e dassero le proporzionate limosine a' poverelli, o il ricetto necessitoso per gli Ospiti, da medesimi Legislatori unicamente inculcato. Sapendo noi, che quantunque Cristo Signor nostro menasse una vita poverissima in terra; pure avea la sua borza, con cui provvedeva a' bisogni de' suoi Apostoli, ed alla necessità

E 2

de

(a) San Basilio in Constitut. Monastic. cap. 31. *Debet pietatis Cultor, qui vitam communem amplexus est, ab omni privata rerum possessione liber esse.*

(b) San Benedetto in Regula cap. 33., *Præcipue hoc vitium radicitus amputetur de Monasterio, nè quis præsumat aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque graphium, neque tabulas, sed nihil omnino: quibus quippe, nec corpora sua, nec voluntates licet habere in propria potestate.*

(c) Cassiano in Institut. Monast. cap. 13. *Nulli cistellam, nulli pecuniam, sive sporcellam possidere liceat.*



de poverelli, come si legge presso San Giovanni ( a ), e l' osserva il venerabil Beda ( b ). Essendo vissuti eziandio gli Apostoli in perfectissima povertà; e con tutto questo aveano la cassa comune, con cui si somministrava a ciascheduno Fedele il suo bifognevole, come si legge negli Atti Apostolici ( c ). Ne mai il Giannone potrà assegnare nel Monachismo Istitutore particolare di Religione, il quale abbia proibito alla sua Congregazione l' avere poderi, rendite, beni stabili, e cose somiglievoli; ancorchè falsamente lo presupponga, col dire: *Chi crederebbe, che queste istesse Riforme, FONDATE PROPRIAMENTE SOPRA IL DISPREZZO DE BENI MONDANI, fossero state ragione di maggiore acquisto nell' Ordine Monastico di Beni temporali?* Peroche in niuna Regola in niuna Costituzione de medesimi tutto ciò si rincontra, e soltanto da lui per cosa certa si suppone: quando l' è falsa, l' è falsissima.

X. Anche l' antica disciplina della Chiesa apportava, che quei, i quali si facevano Religiosi, offerivano per lo più la buona parte de loro Averi al Monistero, in cui si ritiravano, come Sant' Agostino ( d ) l' afferma; S. Benedetto ( e ) nella sua Regola lo dispone; nella Vita di S. Gregorio Papa ( f ) si leg-

( a ) Joannis 13. vers. 23. *Quod facis, sic cito . . . Quidam putabant, quia LOCULOS HABEBAT JUDAS; quod dixisset ei Jesus: Eme ea, que opus sunt nobis ad diem festum; aut egenis ut aliquid daret.*

( b ) Venerabil Beda in cap. 12. Lucæ: *Non hoc præceptum esse, putandum est, ut nihil pecunie reservatur a Sanctis, vel suis, vel pauperum usus suppetenda: cum & ipse Dominus, cui ministrabant Angeli, tamen, ad informandam Ecclesiam suam, loculos habuisse legatur, & a fidelibus oblata conservans, & suorum necessitatibus, abisque indigentibus tribuens.*

( c ) Actorum 2. vers. 47. *Omnes etiam, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia. Possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat.*

( d ) Sant' Agostino epist. 109. cap. 4. *Qua aliqui habebant in saculo quando ingressi sunt Monasterium; libenter velint esse communia.*

( e ) San Benedetto in Regula cap. 39. *„ Si quis forte de Nobilibus „ offert filium suum Deo in Monasterio . . . & aliquid voluerint, „ in eleemosynam offerre Monasterio pro mercede sua; faciant de rebus, „ quas dare volunt Monasterio, donationem; RESERVATO ( SI ITA „ VOLUERINT ) USUFRUCTU. Atque ita omnia observentur, ut „ nulla suspicio remaneat puero, per quam deceptus perire possit . . . „ Qui verò ex toto nihil habent; simpliciter, oblationem faciant, cum „ oblatione offerentes filium suum coram testibus.*

( f ) Gio: Diacono in Vita S. Gregorii Papæ lib. 1. cap. 5. *„ Tandem, „ patre orbatus, ubi liberam disponendarum rerum suarum nactus est facultatem, sex Monasteria in Siciliam fabricans, sufficientibus Fratribus „ cumulavit. Quibus TANTUM PRÆDIORUM CONTULIT, quantum posset ad victum quotidianum Deo. illic militantium sine indigen-*

„ tia

legge, e Gio: Mabillonio (a) ne suoi Analetti lo comprova: con dimostrare, che i Nobili offerivano la terza parte de loro Averi al proprio Monistero, giusta un Poema di Scrittore antico, che con questi Versi incomincia:

*Quando vult aliquis, ut fiat Cœnobialis,  
Ex omni quod habet, partes aquas faciat tres,  
Unam pauperibus det, & unam domi teneatur:  
Tertia dabitur Sanctis, ad quos gradietur.*

*Hoc ego iustitiam magis assero, quam simoniam,*

E quantunque San Gajetano Tiene avesse istituita la sua Religione sotto la divina Provvidenza; pure quando questa mancasse in qualche giorno; non debbono quei Religiosi muorirsi di fame, ma provvedersi al di loro bisogno degli averi della Sagristia, o da qualche altro loro Capitale in comune, giustache Ettore Capecelatro (b) con una lunga serie di Giureconsulti l' insegna.

XI. Riguardo al secondo Punto soggiungiamo, che sebbene l' *Autore della Storia Civile* asserischi, che le ricchezze strabocchevoli occasionarono nell' Ordine Monastico il rilassamento nella disciplina, e la corruttela ne' costumi; pure niuna pruova di ciò adduce, e niuna ragione n' assegna. Quando noi l' opposto diciamo: cioche la Monastica non conobbe altronde la sua decadenza, che dal mancamento delle sue rendite a causa delle Comende, de Camerali, e di altro che si fusse. Conciostiafache, quei Monasterj, a' quali furono tolte tutte le rendite; si posero in abbandono senza Monaci, e senza culto divino; riducendosi in mucchi di sassi, ed in covili di serpi, o di fiere selvaggie. Gli altri, ne quali rimasero poche rendite, mantengono pochi Religiosi, ed hanno poca osservanza: non potendo quel picciol novero di Monaci badare al servizio del Coro, alla ritiratezza, all' orazione, alli studj, agli esercizi di pietà, ed al bisognevole del vitto cotidiano. Dove poi sono copiose le rendite, sono ancora numerosi i Monaci: mercè de quali le funzioni Ecclesiastiche

che

» tia suffragari. Septimum intra Romanæ Urbis muris sub honore S. An-  
» dreæ Apostoli, juxta Basilicam Sanctorum Joannis, & Pauli, ad Cli-  
» vium Scauri, Monasterium in propria domo fabricavit . . . In  
» quo relicis sericis, auro, gemmisque radiantibus togis; ex hujus  
» mundi naufragio nudus evasit: diuque desideratum Monachorum ca-  
» piens Institutum, primum sub Hilarionis, deinde sub Maximiani Ve-  
» nerabilium Patrum regimine, multis sibi sociatis fratribus, regulari  
» tramite militavit.

(a) Gio: Mabillonio in *Antiquis Analectis* pag. 598.

(b) Ettore Capecelatro consult. 111. num. 32. „ *Religio in commu-*  
» ni est capax honorum, prout in RELIGIONE TEATINORUM. Ita  
» Petrus de Greg. de Vit. & Milit. q. 4. num. 7. & de concess. feud. in  
» 8. q. 4. in princ. 2. ampl. Jo: Camill. Bilott. concl. feud. 14. num.  
» 18 & pluries judicatum in Reg. Camer. Summar. refert Reverter. dec.  
» 11. num. 22 vol. 5. Manuscript. quæ reperiuntur impressa per Campa-  
» num in Tract. de Relevio fol. 225.

che si fanno con maestà, e decoro : il salmeggiare nel Coro è molto divoto, ed uniforme : l' Orazione è più lunga, e più fervente : gli Esercizj di pietà più esemplari, e più spessi : la lezione sacra più attenta, e più frequentata : l' Ospitalità più caritativa, e più amorevole . Atteso dove manca l' uno, presto occorre l' altro : e trovandosi ciascheduno impiegato nel suo particolar ministero, di leggieri lo disimpegna l' altro con tutta quella carità che si deve . Laddove, essendo due, tre, o quattro soli Religiosi per Monistero, ( non avendo queste Rendite bastevoli a mantenerne degli altri, ) per necessità l' osservanza deve mancarvi : non potendo un solo uffiziare con pausa in Coro; ed un altro fare i Studj, attendere al Confessionile, e adempire tutte l' opere, che nel temporale, e spirituale necessitano in Monastero . E dove questi son distratti dal proprio impiego, per attendere a bisogni della Casa; allora anche il servizio di Dio si traslascia, e la disciplina Regolare non si puol mantenere nel suo rigore .

XII. Ed intorno al terzo Punto, in cui il *Giannone* si crucia, che i Principi avessero con rendite strabocchevoli arricchiti i Monisterj, ed i Fedeli Napoletani con larga mano di beni temporali avessero fondate varie Case Religiose; diciamo, che essendo propria de Grandi la munificenza; questi in opere di pietà, più che altrove la fecero campeggiare . Ed i straricchi Mercadanti, non avendo figliuoli propri a quali potessero lasciare i loro averi; ne fecero eredi senza ingiuria altrui i Servi di Dio ne Chiosfri, come ben pondera *Sant' Agostino* ( a ) : in uguagliando costoro a Cedri del Libano . E dove suspica il *Giannone* ( b ), che questi lasciti a Chiese, e Monasterj sieno ristituzioni di usure, e di latronecci, dicendo : „ *Ivi contribuà non poco eziandio la dottrina de Monaci stessi, disseminata, e ben radicata in quei tempi, che coloro i quali avevano rubato in vita, con lasciare in morte i loro beni alle Chiese, saldavano con Dio ogni conto . Onde è, che alcuni riflessivi Viaggianti, che stupidi ammirano l' infinito numero delle nostre Chiese, e Conventi, e loro empie ricchezze; in vece di prendere da ciò argomento di pietà; maggiormente si confermano nel mal concetto, che essi hanno i Napoletani, d' esser Gente a rubar fin dalla culla averza; e che perciò sieno in morte tanto profusi in lasciare alle Chiese morte, perche in vita molto rubarono alle Chiese vive . Dove dico, egli suspica, essere ristituzioni questi lasciti a Religiosi; per lui sarà provido consiglio il non imbrattarsi con simili lasciti, e donazioni . In quella guisa, che Tommaso Moro, Gran Cancellierq di Londra, col seguente Epigramma rispose ad*

( a ) Sant' Agostino in Psalmum 103. Conc. 3. *Cedri Libani sunt Nobiles, & civites hujus saeculi, quando cum timore audiunt; Beatus, qui intelligit super egenum, & pauperem: attendunt res suas, & omnes superfluas scipias, quibus viaentur excelsi; & prabent illas servis Dei. Dant hortos, aedificant Ecclesias, & Monasteria; colligunt possessores, ut in caeris libani natiificent.*

( b ) Pietro Giannone Tom. IV. pag. 428.

ad un Prete ignorante, che sempre quelle parole di *San Paolo* (a) avea in bocca: *Littera occidit*, ed in ogni occasione le ripeteva:

*Magne Pater, clamas; Occidit littera. In ore*

*Hoc unum: occidit littera semper habes.*

*Cavisti bene tu, ne te ulla occidere possit*

*Littera. Non ulla est littera nota tibi.*

XIII. Quando poi fusse curioso l'Autore della *Storia Civile* in sapere, donde si originasse propriamente ne Religiosi tanta abbondanza di averi, e come fussero stati sì profusi i Principi, ed i Mercadanti in donarli tanti tesori? li diciamo, che tuttociò è un tratto della divina Provvidenza. Peroche, avendo detto gli Apostoli a Cristo Signor nostro (b) *Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te? quid ergo erit nobis?* Il benedetto Redentore sotto la divina parola li promise, che tanto essi, quando ogn'altro, che seguisse il di loro esempio, in lasciare, padre, madre, fratelli, poderi, case, giardini, o altro; egli l'avrebbe dato il centuplo in questa vita, e poi la gloria nell'altra: *Amen dico vobis: nemo est, qui relinquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter me, & propter Evangelium, qui non accipiet centies tantum nunc in tempore hoc, & in saeculo futuro vitam aeternam.* Laonde per esser egli fedele nelle sue promesse; impegna tutta la sua Onnipotenza, acciò quei Religiosi, i quali per suo amore lasciarono padre, madre, fratelli, forelle, case, giardini, ed altro; fuori della vita eterna dopo la morte, avessero il centuplo in questo mondo di ciò che lasciarono nel Secolo. Laonde, chi lasciò un padre in sua Casa, ritrova cento Superiori, e Padri spirituali in tanti Monasterj. Per un fratello abbandonato nel Secolo, cento ne rattrova ne Chiostrj. Per un palagio, per una villa, per un retaggio abbandonato nel mondo; rattrova nella Religione cento Monasteri, cento ville, e tesori immensi per ogni dove: *Accipiet centies tantum in tempore hoc, & in saeculo futuro vitam aeternam.*

XIV. Che se mai il *Giannone* stimasse superfluo tutto ciò per un Religioso, che professava povertà, e si vanta di esser seguace di un Cristo ignudo, e meschino; sappia di vantaggio, che per grande, e spazioso sia un Monistero nelle sue fabbriche, il Religioso, fuori di una picciola stanza altro non vi gode. Per agiato, e benistante che si voglia un Convento; il Monaco, fuori di una tonasa di lana, di un semplice letto, e di un vitto frugale, altro non ne partecipa: dicendo con allegria: *Habentes vestium, & vestitum, his consenti simus.* Il di più o s'impiega da Superiori in servizio della Chiesa; o si dispensa a poverelli; o si dona per salario ad Avvocati, e Procuratori, a Medici, e Speziali, a Barbieri, e Biscapanni, a Chiavettieri, a Carbonari, ed a cento altre persone, somiglievoli, che con *San Giovanni* (c) afferiscono: *De plenitudine*  
ejus

(a) 2. Corinth. 3. vers. 2.

(b) Joannis 10. vers. 29.

(c) Idem 1. vers. 16.

*ejus accepimus omnes*. E se tutto questo a Secolari non basta; li soggiungiamo, che la Religione è quella rete gittata in mare per la pesca generale di ogni sorte di pesci, secondo il detto del Redentore (a). *Simile est regnum calorum sagena missa in mari, ex omni genere piscium congreganti*. Laonde, se essi bramano esser partecipi di tante dovizie; si facciano pure Religiosi, e faranno a parte di questi averi, di questi giardini, di questi majestosi edificj: dicendo a tutti per bocca di San Matteo (b) la Religione: *Venite ad me omnes, qui laboratis, & honorati estis, & ego reficiam vos*. Che dove poi i medesimi, trastullandosi tra gli amplexi de matrimonj, trà i passatempi del mondo, e tra l'agiatezza del secolo, dicendo col Giovane evangelico (c). *Anima mea, habes multa bona posita in annos plurimos, requiesce, comede, bibe, epulare*; volessero nel tempo stesso partecipare le dovizie Monastiche; bramassero solazzarsi ne diliziosi giardini, che tengono i Frati; e desiderassero godersi quelle magnifiche fabbriche, che ammiransi ne Chiostri; questo non è dovere: e bramandosi altramenti; il Signore potrebbe replicarli altrettanto, che disse un'altra volta alla Cananea (d): *Non est bonum sumere panem filiorum, & dare canibus*.

XV. Per meglio poi capire, che i Religiosi giustamente si godono i beni delle loro Regioni; e che questi non sieno tanti, quanto i Secolari le decantano; fa duopo qui soggiugnere due Paragrafi: uno riguardo all'Opere Manuali, colle quali vorrebbero taluni, che si sostentassero i Religiosi; ed un altro rispetto alle Comende Monastiche, che tolgono tutto il bello, ed il buono a Monasteri. In guisatale che, essi appariscono ricchi, e son poveri; senza essere di ciò capaci i secolari. Laonde, per renderli in questo pienamente soddisfatti; sia il

## P A R A G R A F O P R I M O .

### *Dell' Opere manuali de Religiosi.*

XVI. **U**N motivo, per il quale le Ricchezze vengono da taluni biasmate ne Chiostri; si è, che i Religiosi, agiati nelle di loro abbondanze, si scordano applicarsi nell'Opere manuali, e per mezzo delle medesime procacciarsi il vitto, ed il vestito, come facevano gli Apostoli, gli Anacoreti, e gli altri Monaci antichi. In tal guisa i Calvinisti (e) attaccano le dovizie Monastiche, e li biasmano. Cosa per altro

(a) Matthæi 13. vers. 47.

(b) Ibidem 11. vers. 28.

(c) Lucæ 12. vers. 19.

(d) Matthæi 15. vers. 8.

(e) Calvinisti in Confessione Elvetica cap. 18. *Tametsi quondam eduxerent effens*

tro, che non fa il *Giannone*, per quanto io sappia: perchè forse non ha badato a tanto: altramenti non avrebbe tralasciato far anche su di ciò le sue parti. Noi bensì, per ovviare a questa opposizione con quella chiarezza, che si deve, abbiamo stimato convenevole maneggiarla in un Paragrafo apparte, come di presenti facciamo.

XVII. E riguardo a questo Punto, non puol negarsi, che gli Apostoli più delle volte si procacciassero il vitto coll' opere delle loro mani, come *San Paolo* (a) l'afferma di se stesso. Il medesimo faceano i Monaci antichi allo scrivere di *San Girolamo* (b) a *Rustico* Monaco; e lo stesso insinua il Patriarca *San Benedetto* (c) a suoi Religiosi. E perciò *Armando Gio: Bottigliero* Rangeo Abate del Monistero di Santa Maria della Trappa in Francia della stretta Osservanza del nostro *Ordine Cisterciense*, per maggior istruzione de suoi Religiosi, con profonda erudizione compose un Libro in Lingua Francese, con questo Titolo: *De Sanctis Monastica Vita Officiis*: in cui fa vedere, che i Monaci di oggidì, a tenore della Regola di *San Benedetto*, debbono sopra tutto applicarsi all' esercizio dell' Opere manuali: ed in certe ore prefisse impiegarli nella lettura de Libri spirituali. Veggendosi infatti tra Religiosi della Trappa questa Monastica disciplina: cioè che essi per la maggior parte del giorno sono applicati al lavoro delle mani, non ostante che i di loro Monasterj fossero bastantemente provveduti di rendite, e di altri beni temporali. Per lo contrario poi, *Gio: Mabillonio*, Monaco Benedettino della Congregazione di *San Mauro*, di spirito più gentile, e nel sapere niente inferiore ad *Armando Bottigliero*, in un altra sua Opera particolare, intitolata: *De Studiis Monasticis*, s'insegna con varj argomenti mostrare, che l' applicazione alle lettere non men sagre, che profane,

Tom. IV. P. II.

F

lia

*essent solitariis, & manibus suis Vitium querevent, fuerint tolerabiles Monachi; tamen nunc quales sint? videt, & sentit universus Orbis.*

(a) *Actorum 20. vers. 16. Argentum, & aurum nullius concupivi sicut ipsi scitis, quoniam ad ea, quae mihi opus erant, & his, qui mecum sunt, MINISTRABERUNT MANUS ISTAE.*

(b) *San Girolamo epist. 4. ad Rusticum Monachum: „ Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum. Si Apostoli, habentes potestatem de Evangelio vivere, laborabant manibus suis, nè quem gravarent, & aliis tribuebant refrigeria, quorum pro spiritualibus debebant metere carnalia; cur tu in usus cessura non preparas? vel fiscellam texe jungo, vel canistrum lentis plecte viminibus. „ Aegyptiorum Monasteria hunc morem tenent, ut nullum ABSQUE OPERE LABORUM suscipiant.*

(c) *San Benedetto in Regula cap. 48. Otiositas inimica est anima: & ideo certis temporibus occupari debent Fratres in LABORE MANUUM, certis iterum horis in LECTIONE DIVINA. . . . Si autem necessitas loci exegerit, ut ad fruges colligendas per se occupentur, non contriscentur: quia tunc veri Monachi sunt, si labore manuum suarum vivant, sicut & patres nostri, & Apostoli: Omnia tamen mensurate fiant propter pusillanimes.*



sia unicamente necessaria a Religiosi . Laonde in questa letteraria contesa l' un , e l' altro dimostra la profondità del proprio sapere , senzache rompessero la carità religiosa tra essoloro .

XVIII. Egli è ben vero però , che siccome nella Legge Vangelica tutto , e quanto Cristo Signor nostro insegnò a suoi seguaci , fu diviso in *Consigli* , ed in *Precetti* come nel Num. 4. del Capitolo passato addimostrossi ; così ancora negli Istituti Monastici passa la cosa : dove alcune Regole sono di *Consiglio* , altre di *Precetto* : siccome in fatti il Patriarca *San Benedetto* mostra assegnarne la distinzione nell' esordio di sua Regola col dire : *Ausculata , o Fili , PRÆCEPTA MAGISTRI , & inclina aurem cordis tui : & ADMONITIONEM PII PATRIS libenter excipe : & efficaciter comple* . Il che con maggior chiarezza si spiega dall' Abate *Ruperto* ( a ) : il quale trà Consigli Monastici , e non trà Precetti regolari colloca il lavoro delle mani . Maggiormente che non tutti gli Apostoli a somiglianza di *San Paolo* colle fatiche di loro proprie mani si procacciavano il vitto , ma molti lo riceveano dalle donne Vangeliche , che loro seguivano , somministrandoli tutto il bisognevole , come lo stesso Apostolo *San Paolo* ( b ) l' afferma ; e *Santi' Agostino* ( o chi chi ne sia l' Autore ) nel Libro de *Operibus Monachorum* ( c ) più alla lunga lo rapporta . Testimoniando eziandio il *Van-Espen* ( d ) , che sebbene varj Conventi di Religiosi anticamente vivessero colle fatiche delle proprie mani ; molti di essi però si so-

sten-

( a ) Abate *Ruperto* in *Regulam S. Benedicti* lib. 3. cap. 48. ,, *De illo*  
 ,, *OPERE MANUUM* , quo maxime *Vitus* acquiritur , quod est arare ,  
 ,, *seminare* , & *metere* , silvasque excidere ; perspicuum est , quia non est  
 ,, *Sancti Benedicti PRÆCEPTUM* , sed tantummodo *PERMISSUM* , sive  
 ,, *patientis CONSILIUM* .

( b ) 1. *Corinthiorum* 9. vers. 5. *Namquid non habemus potestatem mu-*  
*lierem sororem circumducendi , sicut & CÆTERI APOSTOLI , ET FRA-*  
*TRES DOMINI , ET CEPHAS?*

( c ) *S. Agostino* de *Operibus Monachorum* epist. 1. cap. 9. ,, *Ostendit Pau-*  
 ,, *lus* , sibi licere , quæ cæteris Apostolis : idest , *UT NON OPERETUR*  
 ,, *MANIBUS SUIS* , sed ex *Evangelio* vivat , sicut *Dominus* eis consti-  
 ,, *tuit* . *Quod* in consequentibus apertissime demonstravit . *Ad hoc enim*  
 ,, & *fideles mulieres* , habentes terrenam substantiam , ibant cum eis , &  
 ,, ministrabant eis de substantia sua , ut nullus indigeret eorum , quæ ad  
 ,, necessaria vitæ hujus pertinerent . *Quod Beatus Apostolus* licere sibi  
 ,, demonstrat , sicuti & cæteri Apostoli faciebant : sed ea potestate uti no-  
 ,, luisset , postea commemorat .

( d ) *Van Espen* Tom. I. *Decretal.* cap. 3. num. 7. ,, *Nequaquam obscu-*  
 ,, *rum est* , plurimos *Monachos* ex opere manuum suarum vixisse . Sed illud  
 ,, quoque constat , nonnulla antiquitatis fuisse *Monasteriorum Claustra* ,  
 ,, in quibus non è solis *Monachorum* laboribus quotidianis *Monachi* sub-  
 ,, stentabantur , sed vel ex oblationibus parentum eorum , qui ingredie-  
 ,, bantur ; vel etiam ex bonis fidelium , in sustentationem *Monachorum*  
 ,, ipsius *Monasterii donatis* .

stentavano con rendite fisse, e con beni temporali, da varie persone loro donati.

XIX. Di poi tutto il lavoro delle mani presso de Monaci antichi ordinavasi a togliere da mezzo l'Oziostà, ruggine nimica dello Spirito, come *San Girolamo* (a), e *San Benedetto* (b), poco sovra lodati, lo diceano; ed *Ivone di Sciaves* (c) con maggior enfasi lo dichiara: non già che egli propriamente servisse per il sostentamento de Religiosi ne Monasterj. E ciò spezialmente perche i Monaci in quei tempi erano tutti Laici, e non avevano l'obbligo di celebrare la Messa, di assistere al Confessionale, di impiegarsi nelle Prediche, e di darsi ad altre opere di pietà, o di applicarsi per anni, ed anni nello Studio di Filosofia, e di Teologia, come oggidì: laonde il lavorare colle proprie mani, per fuggire l'ozio, era loro assai necessario, come dicono i citati Santi Padri.

XX. Ora però, che si sono introdotti i Studj di Filosofia, e Teologia ne Chiosri, in cui logora la gioventù buona parte de suoi giorni (prolongandosi a questo fine il di loro corso, non già che a Regolari non piacesse la brevità nelli Studj, come taluni hanno falsamente fuscipato,) e siegue in appresso l'uso del Confessionale, del Pulpito, e della Cattedra, dove finisce consumarsi la vita di un Religioso; il lavorio delle mani, non è più necessario presso di loro: avendo essi dove impiegare l'ore più oziose del giorno. E perciò il venerabil *Pietro di Cluni* (d) asseriva, che con

E 2

que-

(a) *San Girolamo* loc. cit., *Facito aliquid Operis, ut TE SEMPER DIABOLUS INVENIAT OCCUPATUM. Ægyptiorum Monasteria hunc morem tenent, ut nullum absque opera laborum suscipiant: NON TAM PROPTER VICTUS NECESSITATEM, quàm propter animæ salutem: nè vegetur perniciosis cogitationibus mens, & insular fornicantibus Jerusalem, omni transeunti divariet pedes suos.*

(b) *San Benedetto* loc. cit. *OTIOSITAS INIMICA EST ANIMÆ: ideo certis temporibus occupari debent Fratres in labore manuum, certis autem horis in lectique divina.*

(c) *Ivone Carnotense* ep. 40. ad Moniales Dunensis Monasterii: „ *Operet, ut semper sitis intentæ orationi, aut lectioni, aut operi, ut diabolus vos inveniat occupatas, & mentes vestras novis, & vagis cogitationibus expositas non reperiat. Iste autem mos legitur fuisse in Monasteriis Ægyptiorum, ut neminem reciperet, qui nollet operi operam dare: NON PROPTER NECESSITATEM, SED PROPTER VLTANDAM OTIOSITATEM.*

(d) *Pietro Cluniacense* lib. x. epist. 28. „ *Otiostatem, ne nocere valeat; tam lectione, quàm manuum labore excludere satagit Sanctus Benedictus. Dicite ergo, si aliis bonorum operum exercitiis idem potest fieri; non videtur vobis bene Regulam servari? Ergo si, orando, legendo, psallendo, injuncta religiosè implendo, vel alia quælibet hujusmodi bona agendo, animus occupatur; Regula, ut diximus, perfecte servatur. Quoniam, hæc operando Monachus, non otiosus, sed bene operosus, in omnibus comprobatur.*

queste, e somiglievoli opere di pietà si fodisfa al lavoro delle mani, comandato dal Patriarca *San Benedetto* nella sua Regola. Insegnando pure *San Tommaso* (a) che lo studiare, ed il fare orazione, o altro esercizio di pietà, sia uguale all'operare colle mani. Ed in questa guisa, il non faticare colle mani, non è difetto ne Religiosi.

## PARAGRAFO SECONDO.

### *Delle Comende Monastiche.*

XXI. **P**er far meglio comprendere a chi legge, che la molteplicità delle dovizie non pregiudica alla Monastica disciplina, ma per lo contrario la scarsezza degli averi sminuisce l'osservanza ne Chiostri, come fu toccò nel Numero 11., abbiamo stimato favellare qui un poco delle *Comende Monastiche*: dalle quali apparisce, che quei straricchi patrimoni, quei tanti marsupj, e quei immensi tesori, da *Ricco Giannone* con tanta grandezza aggiudicati a Monaci, sono trasogni della sua accesa fantasia. Stentandosi ne Chiostri a vivere, non già che ivi siavi da gittare. E dove un comodo avere voglia passarli per un immenso tesoro, ed un competente dotalizio descriversi per una sorgente di inesaurite ricchezze, a chi racconta cose somiglievoli fa duopo ridirli col Regal Profeta (b) *Os tuum abundavit malitia, & lingua tua concinuat dolos*. A somiglianza di coloro, che misurando l'altrui facoltà nel secolo; sogliono dire: quello è uomo di cento, o duecento mila scudi di valente; crescendo in una semplice parola altri cento mila scudi.

XXII. E per quanto si appartiene alle *Comende* predette, sia bene sapere, che vacando anticamente una Chiesa Vescovile; soleva la Santa Sede raccomandarla a qualche Vescovo vicino, acciò si prendesse di quella la cura, sino a tanto che si provvedesse di Pastore, e non andassero a male i proventi della medesima, come di *Pelagio* Papa presso *Graziano* (c) si legge, che raccomandò al Vescovo di Messina la Chiesa vacante di Catania: e presso *San Gregorio Magno* (d) abbiamo, di aver egli raccomandato

(a) *San Tommaso* 2. 2. qu. 183. art. 3. *Qui studiis literarum vacat & similibus, otiosus non est, nec petulans.*

(b) *Psalms*. 49. vers. 19.

(c) *Can. Catinensis distinct.* 61.

(d) *San Gregorio* lib. 11. epist. 16. ,, *Obitum Victoris, Panormitæ Civitatis Antistitis, directæ relatio præfecit. Quapropter visitationis destinationis Ecclesiæ fraternitati tuæ operam solemniter delegamus; quam ita te convenit exhibere, ut nihil de proventibus Clericorum, ornatu, ministeriisque, vel quicquid est in patrimonio ejusdem, a quoquam presu-*

al Vescovo dell'antica Carina la Chiesa vacante di Palermo. Soliti eziandio i Romani Pontefici di assegnare qualche emolumento di quelle Chiese vacanti a quei Vescovi, che ne aveano la cura, siccome dal medesimo *San Gregorio* (a) si raccoglie: il quale ordinò di darli cento soldi, e d'un fanciullo orfano ad un Vescovo consimile. Essendo stati allora alla disposizione della Chiesa, e de Vescovi gli *Orfani*, che da essi si alimentavano; siccome pure si appartenevano alla medesima Chiesa quei figliuoli, che da coito infetto, e sacrilego nasceano, come hassi dal Concilio Toletano IX. (b).

XXIII. A somiglianza delle Chiese Vescovili, s'introdussero anche le *Comende Monastiche*: raccomandandosi da Pontefici a qualche Vescovo viciniore i Monisterj vacanti, acciò avessero di quei la cura sino a tanto che vi si eligesse il nuovo Abate, e non venisse da Laici perturbato nelle sue sostanze, con mantenersi la dovuta osservanza, come riflette il Cardinal *Giacomo Papiense* (c): specialmente che per allora i Monisterj stavano sottoposti a Vescovi Diocesani, come dicemmo nel *Numero 14.* dal *Capo 1.* E non effendovi in quei tempi Congregazioni; ogni Monastero si governava da per se, e non avea attacco con altri dell'istesso Ordine, acciocche da quivi l'Abate occorresse per averne la cura. Anzi perche alle volte erano opulenti questi Monisterj, e venivano soventi da Laici perturbati; incominciò la Santa Sede a raccomandarli a qualche Persona autorevole; acciò li difendesse dagli insulti altrui, ancorche ivi vi fossero gli Abati locali. In quella guisa, che ogni Religione oggigiorno ha il suo Cardinal Protettore nella Curia Romana. E si avanzò tantoltre questa pratica nella Chiesa; che in tempo di Papa *Clemente V.* (allorche la Sede Ponteficia risedeo in Avignone) queste Comende divennero perpetue, come

(a) *San Gregorio lib. 2. epist. 52. Prædicto Paulo CENTUM SOLIDOS, & UNUM PUERUM ORPHANUM pro labore suo de eadem Ecclesia facias dari.*

(b) Concilio Toletano IX. can. 10. „ *Cum multæ super incontinentiam ordinis Clericorum hæcenus emanaverint sententiæ Patrum, & nullatenus reformari quiverit correctio morum; ideo quilibet, ab Episcopo usque ad Subdiaconum deinceps, qui vel ex ancillæ, vel ex ingenuæ detestando concubitu, in honore constituti filios procreaverint; illi quidem, ex quibus geniti probantur; canonica censura damnentur. Proles autem, ex tali pollutione natæ, non solum hæreditatem paternam nusquam accipiant; sed etiam IN SERVITUTEM EJUS ECCLESIAE, DE CUJUS SACERDOTIS, VEL MINISTRI IGNOMINIA NATI SUNT, JURE PERENNI PERMANEBUNT.*

(c) Cardinal Papiense epist. 93. „ *Commendarum ab initio Canobiorum non ea fuit ratio Patribus nostris, ut saginæ Ecclesiasticorum illa darentur; sed ut fide, & studio majoris alicujus, quæ occupata a secularibus essent, redimerentur; & neglectus divinus cultus in pristinum revocaretur. Deflexit res, & in abusum hunc venit, odibilem Deo, & sorti nostræ infamem.*

come l'offerva il Rainaldo ( a ); ed il medesimo Pontefice in una sua Estravagante ( b ) anche l'afferma .

XXIV. Di quanto danno però riuscissero alla Chiesa di Dio queste Comende perpetue , e di quanto male a Monisterj si sperimentassero ; non andò guari e lo stesso Pontefice Clemente V. lo conobbe : il quale colla Stravagante lodata cercò rimediare al mal fatto , riuocando tutte quelle Comende , che egli in perpetuo , in vita , o in lungo tempo dispenzate avea . Il che anche cercò fare appresso Papa Benedetto XII. di lui successore , come afferma il Rainaldo ( c ) : ancorche lasciasse in piedi le Comende de' Patriarchi , e de' Cardinali , presso de' quali si sono mai sempre mantenute , e si mantengono . Ma perche la piaga si era incominciata ad incancherire , e l'assenza del Romano Pontefice dall'Italia non potea appo noi darvi quel rimedio , che vi si richiedea , e poco indi Urbano VI. e Bonifacio IX. per lo bisogno dello Scisma , in cui si trovavano , di nuovo le concessero , con essere giunto Paolo II. sommo Pontefice di dare in perpetuo a' suoi familiarj i Benefizj semplici , al dire del Coppio ne suoi Monastici ( d ) ; la cosa giunse a tal segno , che i Monaci Cisterciensi , ed i Padri Basiliani ( i quali trovansi propriamente comendati , vivendo gli altri Religiosi Benedettini con i Camerali , come poco appresso spiegheremo ) abbandonarono i di loro Monisterj , passando tutte quelle rendite in utile , e comodo degli Abati Comendatarj : i quali fattisi tratto tratto assoluti padroni delle medesime ; non si degnavano tampoco darne il bisognevole nel vitto , e nel vestito a poveri Religiosi .

XXV. Il Concilio Lateranense V. sotto Leone X. dell'anno 1574. compassionando alquanto lo stato infelice , in cui i Monisterj a causa di queste Comende ritrovavansi ; pensò darvi qualche riparo : ordinando agli Abati Comendatarj , che dovessero dividere in tre porzioni le rendite de' loro Monisterj comendati , donandosene una parte a' Monaci per lo loro sostentamento : un'altra assegnandosi per lo mantenimento della Chiesa , e per limosina de' poverelli ; e la terza servisse per loro : senzache si potessero spedire Bolle in loro favore , che non fossero con questa clausula espressa concepite . In quella guisa appunto , che si divideano anticamente le rendite delle Chiese laicali , facendosene quattro porzioni , una per il Vescovo , una per il Clero , una per i poveri , ed una per riparo delle fabbriche , come spieghammo nel Capo primo de' Libro ottavo . Ecco , come su di questo

( a ) Rainaldo ad Annum 1309. num. 37. *Ecclesias Episcopales, & Monasteria sub Commenda, vel Custodia, seu Cura, vel Guardia, aut Administrationis titulo perpetuo, vel ad vitam sui, & ad certum temporis spatium committenda putavit.*

( b ) Extravag. commun. lib. 2. *Ex superna.*

( c ) Rainaldo ad annum 1332. num. 67. *Revocavit omnes Commendas factas per Praecessores suos ac Ecclesiis Cathedralibus, & Abbatibus quibuscumque personis, Cardinalibus, & Patriarchis dumtaxat exceptis.*

( d ) Coppio in Monasticis lib. 2. cap. 1. num. 4.



no si spiega la Bolla Conciliare ( a ) , spedita il dì 15. Maggio 1514.  
 „ *Quoniam* ex Commendis Monasteriorum , ut experientia sapius docuit ,  
 „ Monasteria ipsa tam in spiritualibus , quam in temporalibus graviter læ-  
 „ duntur , quippe quorum Ædificia , partim Commendatariorum negligē-  
 „ tia , partim avaritia , vel incuria collabuntur , & in dies ibi divinus cul-  
 „ tus magis diminuitur , passimque obloquendi materia , personis præfer-  
 „ tim sæcularibus præbetur , non absque dignitatis Apostolicæ Sedis dimi-  
 „ nutione , à qua Commendæ hujusmodi proficiscuntur ; ut illorum indem-  
 „ nitati salubrius consulatur ; volumus , & sancimus ; ut cum illa per obi-  
 „ tum Abbatum , qui illis præerant , vacaverint ; nullo pacto cuiquam-  
 „ possint commendari , sed de persona idonea ita provideatur , ut illi ido-  
 „ nei Abbates , prout decet , profuturi sint . Ea verò Monasteria , quæ com-  
 „ mendata fuerint , si Mensam habuerint separatam à Mensa Conventuali ;  
 „ quartam suæ Mensæ partem pro *instauratione fabricæ* , seu pro ornamē-  
 „ tis , vestibus , ac paramētis emendis , faciendisque , aut *Pauperum ali-*  
 „ *monia* , aut sustentatione , ut major exiget , aut suadebit necessitas ;  
 „ si verò Mensa fuerit communis , *tertiam* omnium fructuum dicti Mona-  
 „ sterii sibi commendati partem , pro ipsis oneribus supportandis , & *su-*  
 „ *sistentatione Monachorum* , omnibus aliis deductis oneribus , impartiri te-  
 „ neantur . At Literæ , quæ super hujusmodi Monasteriorum Commendis  
 „ expediuntur , *cum clausula* , *hoc ipsum specificè experimenta debeant ex-*  
 „ *pediri* : alioquin , si aliter expediuntur , nullius sint roboris , vel mo-  
 „ menti .

XXVI. In fatti , con questa clausula , e condizione s' incominciarono  
 a spedire d' allora in poi le Bolle degli Abati Comendatarj , e tale è an-  
 cora oggigiorno la pratica della Dataria Romana . Ma perche le Comende ,  
 sovradette trovavansi per allora in mano di persone autorevoli , colle quali  
 la Santa Sede non potea fare molto strepito ; con tal formola si potè pro-  
 vedere all' indennità de Romani Pontefici , i quali uscirono da scrupolo col  
 dispensare sotto questa cautela le Comende ; non già che si fusse rime-  
 diato a' bisogni de Monisterj , che assaggiavano la stessa miseria di prima .  
 Quindi il Concilio di Trento , volendo dare l' ultima mano a questo pre-  
 fante affare ; stimò convenevole obbligare gli Abati Comendatarj a pren-  
 der l' abito monastico , ed a soggiornare dentro de loro Monisterj comen-  
 dati , coll' uso della terza parte di quelle rendite . In qual caso non solo  
 avrebbero meglio provveduto all' osservanza regolare rispetto a quei Re-  
 ligiosi suoi sudditi , al bisogno della propria Chiesa , ed al soccorso de  
 poveri , che vi capitavano ; ma anche sarebbero essi vissuti con maggior  
 comodo , ed agiatezza . Peroche , avendo il suo Quarto Abaziale separato ,  
 e non avendo colà bisogno di tanta servitù , come nel secolo ; la ter-  
 za parte di quelle rendite era per loro sovrabbondante . Ecco come il Con-  
 cilio predetto favella in questo caso ( b ) : „ *Cum* pleraque Monasteria ,  
 „ etiam

( a ) Bulla *Superna Dispositionis* , apud Laertium Cherubinum Tom. I.  
 pag. 550.

( b ) Concilio di Trento sess. 24. de Reform. cap. 21.

„ etiam Abbatix , & Prioratus , ex mala eorum , quibus commissa fuerunt  
 „ administratione , non levia passa fuerunt tam in spiritualibus , quam in  
 „ temporalibus detrimenta ; cupit Sancta Synodus ea ad congruam Mona-  
 „ sticæ vitæ disciplinam omninò revocare . Verùm adeo dura , difficilisque  
 „ est præsentium temporum conditio , ut nec statim omnibus , nec commu-  
 „ ne ubique quod optaret remedium posse adhiberi . Ut tamen nihil præ-  
 „ termittat , ut dictis salubriter aliquando provideri possit ; primùm qui-  
 „ dem confidit , Sanctissimum Romanum Pontificem pro sua pietate , &  
 „ prudentia curaturum , quantum hæc tempora ferre posse viderit , ut iis ,  
 „ quæ nunc commendata reperiuntur , & quæ suos Conventus habent ;  
 „ Regulares personæ , ejusdem Ordinis expressè professæ , & quæ gregi  
 „ præire , & præesse possint , præficiantur . Quæ verò impossiterum vaca-  
 „ bunt , non nisi Regularibus speratæ virtutis , & sanctitatis conferantur .  
 „ Quoad ea verò Monasteria , quæ *Capita* sunt , aut *Primates* Ordinum , si-  
 „ ve Prioratus , quæ filix eorum nuncupantur ; *teneantur illi , qui in*  
 „ *præsenti ea in Commendam obtinent* , ( nisi sit ei de Regulari successio-  
 „ ne provisum ) *infra sex menses Religionem illorum Ordinum propriam*  
 „ *profiteri , aut iis cedere , alias Commendæ prædictæ ipso jure vacare*  
 „ *conferantur* .

XXVII. Questo provido temperamento del Concilio di Trento fu di  
 sommo sollievo alli Monasterj della Germania , di Francia , della Polonia ,  
 e dell' altre Provincie , e Regioni di là de Monti : dove in fatti incomin-  
 ciarono gli Abati Comendatarj a vestire l' Abito monastico , o a portare  
 qualche insegna dell' Ordine ; con traere per lo più in quei Monisterj la  
 loro dimora . Dove , destinando i Priori Claustrali all' osservanza con i Reli-  
 giosi ; e provvedendo essi a' bisogni della Chiesa , e de Poveri colle due  
 parti delle rendite , ( una per se , ed una per la Chiesa , e poveri ) vi-  
 vono assai commodi : ed i Monaci coll' altra terza loro parte si trovano  
 assai contenti . Anziche trattando essi alla dimeslica tutto il dì con i Reli-  
 giosi ; semprepiù si affezionano con i medesimi : e con farli partecipi di  
 qualche altra lor cosa in vita , tutte le loro spoglie li lasciamo in morte .  
 Ma nell' Italia , e nel nostro Regno , ciò non potè eseguirsi : attesoche fat-  
 tesi Concistoriali le Badie ; a' soli Cardinali , ed a' Prelati di primo rango si  
 assegnano : i quali come persone destinate al servizio della Santa Sede ,  
 non possano abitare ne Chiosfri , e soltanto vengono alretti a somministrare  
 a' Religiosi il vitto , e vestito , come osserva *Lodovico Tommasino ( a )* a

( a ) Lodovico Tommasino Part. II. lib. 3. cap. 20. num. 20. *Bulle ipsæ*  
*Pontificiæ Commendarum Cardinalibus id imponunt oneris , ut Cœno-*  
*biorum oneribus satisfaciant ; tertiamque partem reddituum reparationibus ,*  
*& oneribus impendant ; reliqua ad necessariam sustentationem habeant . Ita*  
*quod ( sunt verba Bullæ ) liceat tibi , debitis , & consuetis Monasterii sup-*  
*portatis oneribus , ac tertia parte omnium fructuum , reddituum , & pro-*  
*ventuum Monasterii hujusmodi in restorationem illius fabricæ , & ornamen-*  
*torum emptionem , vel fulcimentum , & pauperum alimoniam , prout major*  
*exegerit , vel suaserit necessitas ; aliis omnibus deductis oneribus , annis su-*  
*gulis in partire : de residuis illis fructibus disponere &c.*

tenore della formola decantata nel Concilio Lateranense V. di sopra trascritta : somministrando essi bensì questo vitto , e vestito a' Religiosi non nella terza parte delle rendite , come dispose il predetto Concilio , ma nel modo , che soggiugneremo poco appresso .

XXVIII. E perche gli Abati Comendatarj sul principio , per goderli pienamente le rendite de Monasterj a se comendati , obbligarono i Monaci Cisterciensi , e Basiliani di abbandonare affatto le di loro Case religiose , non avendovi che mangiare , restandone essi padroni come di benefizj semplici ; San Pio V. Sommo Pontefice , a conforti , e preghiere di D. Girolamo Socchevio , pria Abate Generale dell' Ordine Cisterciense , e poi Cardinale di Santa Chiesa uel Titolo di Santa Croce in Gerusalemme ( anche Monistero Cisterciense oggidì , di cui , dopo esserne stato Abate di governo , si trova Titolato il Cardinale D. Gioacchino Besozzi , Penitenziere Maggiore di Santa Chiesa , e pregio singolarissimo del nostro Ordine Cisterciense , ) dopo aver fatto minutamente riconoscere i Monisterj sovradetti dal Padre Don Giusto Biffolati , Abate Cisterciense del Monistero di Settimo alle vicinanze di Firenze , ed avutane distinta la relazione ; astrinse gli Abati Comendatarj a richiamarvi i Monaci , ed a somministrarli la terza parte delle rendite , giusta il prescritto del Concilio Lateranense V. come nella di lui Bolla sotto la data del dì 8. Marzo 1580. pienamente si legge (a) : *Cum aliunde ex toto Orbe plus satis jam pridem Nobis innotuerit ; tum maxime ex recenti Visitatione , quam Commissarius , & Procurator Capituli Generalis Cistercii in utraque Sicilia , id Nobis quoque jubentibus , confecit ; pervoleste intelleximus , quamplura ejus Regni Monasteria aut debitis officiis destituta , aut Monachis , OB NON PRÆSTITAM ALIMONIAM , deserta , aut omnino collapsa , resecta , reclusa , patentia , & ut profana habita , qua Religionis cultrix illa vetustas tantis impendiis evexit . . . . Neque enim suslinere possumus , quod tam multi , qui hujusmodi Monasteria in Commendam recipiunt , Commendæ conditiones , à Concilio Lateranensi præscriptas , & easdem , ac alias singulis Literis Apostolicis de hujusmodi Commendis confectis , ad speciem cujusque significationem appositas , in anime sua periculum adversentur ; quibus de cæteris fructibus Monasteriis , sibi commendatis , disponere nemini ipsorum permissum est , quam debitis , & consuetis eisdem , ac ipsius Conventus oneribus omnino supportatis , & Quarta , ubi Mensa Abbatialis est separata , ubi verò communis est , & etiam in Monasteriis conventio , & cura orbatis , Tertia parte omnium fructuum eorundem in restaurationem fabricæ , aut ornamentorum emptionem , aut fulcimentum , seu pauperum alimoniam , ubi major exegerit , suaseritque necessitas , quotannis erogata . . . . Quare , Nos , ut omnia Monasteria , & loca dicti Ordinis tam in utraque Sicilia , quam alibi &c.*

XXIX. Egli è ben vero però , che di quarantacinque Monisterj , che l' Oraine Cisterciense anticamente possedeo nel Reame di Napoli , secondo

Tom. IV. P. II.

G

II

( a ) Bulla Ex innumeris Curis apud Laertium Cherubinum Tom. II. Bullar. Roman. pag. 302.

il calcolo di *Ruberto Rusca* nella sua Nota di tutti i Monisterj Cisterciensi, appena dieci in piedi se ne rimisero : ed a questi altro dagli Abati Comendatarj non si somministra ogn' anno, che ducati quattrocento, parte in danaro, e parte in grano, olio, vino, ed altro per lo mantenimento dell' Abate locale, di sei Religiosi, e di un Converso, alla ragione di ducati cinquanta per ciascheduno, e talvolta con altri ducati cinquanta per riparo, e bisogno della Chiesa, e niente per la limosina de poverelli. Talche da questi ducati quattrocento parte in danaro per il vestiario, e parte in roba per il vitto ( quando da loro Ministri subalterni prontamente il tutto se li sodisfa; e non si fanno stentare i poveri Religiosi ad averlo ) come sopra, si ha da ricavare il vitto, ed il vestito de Religiosi, il mantenimento della Chiesa, il salario al Medico, allo Speziale, al Barbiere, all' Imbiancapanni, al servitore, e lo sostentamento del Cavallo, che necessita comprarsi. Laonde, se queste possono chiamarsi dovizie per i Monaci, e immensi tesori de Monisterj, in cui scialacquano i Religiosi, come *Pietro Giannone* trafogna; e se da queste siasi originato il dicadimento della monastica disciplina, o pure dalla mancanza delle rendite; chi ascolta con attenzione questa narrativa, lo puole giustamente conoscere. Rilucendo solamente un poco quei Monisterj, che hanno la MENZA MONASTICA separata, come quello di *Santa Maria del Sagittario* in Basilicata, e quello di *San Gio: in Fiore* nella Calabria; vale a dire quei, a' quali gli Abati Comendatarj assegnarono alcuni terreni, ed alcuni poderi per il loro vitto, e vestito, sopra de quali i Religiosi de medesimi Monisterj si sono industriati, ed hanno in qualche modo avanzate le di loro rendite. Laddove per lo contrario li Beni della MENZA ABBAZIALE comendata, sono andati in deterioramento, come in tutte l'altre loro Comende, a causa della poca cura de loro Ministri: i quali o l' hanno fatti occupare da laici, o l' han fatti disertire, o tal volta essi medesimi l' hanno barattati, come ne sono molto chiari gli esempj.

XXX. Quello, che abbiamo detto finora de Monisterj Cisterciensi; corre ugualmente riguardo a' *Monisterj de Basiliani*: donde anche partirono i Monaci a causa degli Abati Comendatarj: con essersene rimessi alcuni ( però colla stessa miseria, che affaggiano quei de Cisterciensi ) sotto Papa *Gregorio XIII.* ad istanza di *Matteo della Fuente*, il quale cercò ristaurarne in parte la perdita, come meglio spiegheremo nel Capo setto, discorrendo in particolare de Basiliani del nostro Regno.

XXXI. I *Benedittini Neri* poi, i *Cartusiani*, e gli altri Religiosi delle Congregazioni Monastiche, unassieme con i *Canonici Lateranensi*, ancorche si ravvilino un poco più benistanti de Cisterciensi, e de Basiliani, perchè non sottoposti alle Comende sovradette; pure soggiacciono alli *Pesi Camerali*, o sia di un pagamento strabocchevole, che pagano ogn' anno alla Camera Apostolica: il quale debbe soddisfarsi irremissibilmente in Roma il giorno di *S. Pietro*, e di *S. Paolo* e mancandosi da essi, si supplisce a loro spese, danni, ed interessi da loro Procuratori Generali rispettivamente. Il che fa vendere ad essi in erba tutto il loro fruttato, per avere pronto, e sgravato il danaro, che devono soddisfare nel tempo prefisso, per queste tasse Camerali. In guisataleche rassembrano essi più tosto esattori, che possessori di quei beni, che presso loro si ritrovano. Conciostiacosache, quando

i Ro-



i Romani Pontefici posero in Comenda i Monisterj de Regolari ; proposero a' Superiori Maggiori de medesimi o che essi soddisfaceffero alla Santa Sede ogn' anno una certa somma proporzionata alle rendite di ciascun Monistero , godendosi essi quei loro beni ; o che la Sede Apostolica prendendosi per se i beni anzidetti ; ne contribuirebbe loro la porzione bastevole per il proprio mantenimento . I Superiori de *Cisterciens*, e de *Basiliani* si contentarono del proprio sostentamento , senza fare ad altri l' esattore : su la fiducia , che i Comendatarj dovessero mantenere una famiglia competente ne loro Monisterj , e darli il vitto , e vestito necessario : onde si spogliarono di tutti i proprj averi , che passarono in dominio de predetti Abati Comendatarj . Ma il loro disegno andò in fallo : perche i Comendatarj , fattisi padroni delle di loro rendite ; ristrinsero le famiglie al solo numero di otto , coll' assegnamento di ducati cinquanta , e nulla più . Per lo contrario i *Benedittini Neri* , i *Cartusiani* , i *Canonici Lateranensi* , e gli altri Religiosi delle Congregazioni Monastiche penzarono di non disfarli de proprj Beni , ma pagarne un annua quantità alla Camera Apostolica ( la quale per altro non fu poi assegnata agli Abati Comendatarj , ma restò in vantaggio della medesima Santa Sede ) , del restante provvederne se , le fabbriche , la Chiesa , ed i poverelli . Quali pesi Camerali furono loro tassati rigorosamente : contribuendo il solo Monistero di *Monte Casino* nove mila scudi annui di risposta alla Camera Apostolica ; ed il Monistero di *San Martino* in Napoli sette mila : così gli altri di mano in mano , senza farsi loro arbitrio alcuno in caso di sterilezza , di mala annata , o di altro accidente , e mancamento delle rendite sovradette . Laonde in tempi calamitosi debbono i Monaci levarsi il vitto dalla propria bocca , per essere pronti nel pagamento di queste *Tasse Camerali* . E però quel tantoche presso di loro in somiglianza di ricchezze risplende ; non è metallo fodo , ma effimero : ed in vece di essere i medesimi straricchi , come il Mondo li stima ; essi nel proprio grado sono poverissimi .

## CAPITOLO QUARTO.

### *Della diversità delle Religioni ; e di varie loro Regole .*

I. **A** Ncorche i Novatori , affretti dalla verità , confessino a viva voce , che lo stato religioso sia lodevole in se stesso ; pure in vedendo tanta varietà di Religioni nella Chiesa di Dio , e tante Regole diverse ; essendo altri gli Anacoreti , che i Claustrali ; altri i Frati , che i Preti Regolari ; chi Benedittino , chi Basiliano , chi Cisterciense , chi Cartusiano , chi Cappuccino , chi Agostiniano , chi Gesuita , chi Tiatino , chi in uno , chi in un altro modo ; hanno creduto mai sempre per *Iscismatiche* le persone religiose nel Cristianesimo : a somiglianza di quei di Corinto , che presso *San Paolo* ( a ) diceano : *Ego quidem sum Pauli , ego autem Apol-*

G 2

( a ) 1. Corinthiorum 1. vers. 12.



Io , ego verò Cepha , ego autem Christi . Niente peraltro essi accorgendosi , che i Corinti , ripresi come Scismatici dall' Apostolo , collocavano chi in Paolo , chi in Cefa , chi in Apollo , e non in Cristo l' unica speranza della loro salute . Onde quegli li soggiungeva : *Nunquid Paulus crucifixus est pro vobis ? aut in nomine Pauli baptizati estis ?* Quando per contrario i Religiosi conoscendo Cristo unicamente per loro Maeiro ne Consigli Evangelici , e spezialmente ne voti di Castità , di Povertà , e di Ubbidienza ; per varj sentieri s' indirizzano allo stato della perfezione , giusta le strade diverse , che i santi Legislatori hanno loro aperte , chi più larga , chi più stretta , chi per la via del silenzio , chi per quella dell' orazione , chi colla Vita attiva , chi colla Vita contemplativa , che fanno bellezza non confusione nella Chiesa di Dio , come osservano S. Bernardo (a) , e Pietro Blessense (b) : perche tutte queste Religioni si ordinano ad un istesso fine , che è la carità verso Dio . Simboleggiata eziandio questa varietà di Religioni nella Chiesa alla figliuola del Re nella sua veste inconsutile tutta fregiata d' oro per la carità , e di colori diversi trapuntata (c) : *Assitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato CIRCUMDAT A VARIETATE* .

II. La Diversità poi degli Ordini Regolari , che nella Chiesa di Dio oggi si ritrova ; in cinque gradi distinguere si puole . Alcuni Religiosi , volendo vivere affatto lontani dal mondo , e dall' abitato , si ritirano ne Deserti , e nelle Solitudini : e questi si chiamano Romiti , ed Anacoreti . Altri , ancorche abitano nel Mondo , e tra gli uomini col corpo , pure nientecol' animo nelle cose mondane framischiandosi , tutto si danno allo spirito , ed

( a ) San Bernardo in Apologia ad Gulielmum Abbatem : *Non dividatur , sed totam , & integram caritatem sortiatur Ecclesia : quia de illa scriptum est : Assitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato , circumdata varietate . Itaque , diversi diversa accipientes dona , alius autem sic , alius verò sic : sive Cistercienses , sive Cluniacenses , sive Clerici Regulares , sive etiam Laici fideles , omnis denique Ordo , omnis Lingua , omnis sexus , omnis etas , omnis conditio . . . . Illa una dicit in Canticis : Ordinavit in me Caritatem : ut & si una in caritate , divisa tamen sit ordinatione . Quid ergo ? Cisterciensis sum , damno igitur Cluniacenses & Absit , sed diligo , sed prædico , sed magnifico .*

( b ) Pietro Blessense epist. 97. „ *Sanè in Ovili Jacob sunt agni albi , & nigri : in Vineâ Soreth sunt uvæ albæ , & nigræ . . . . In domo Domini sunt vasa aurea , & argentea , ligna , & ficilia , apta ad ministerium . Sed & omnia membra corporis cum sint multa , una corpus sunt . Universa enim opera , studia , & consilia rediguntur ad unum . Nam finis legis Christus ad justitiam omni credenti . Sanctus est Ordo . Cluniacensium , sanctusque Cisterciensium , & in utroque posuit Dominus ministerium reconciliationis , & negotium salutis . Nemo graviter ferat diversitatem Ordinum in hominibus : nam & in Stellis ordo est . Luna enim , teste Abachuc , stetit in ordine suo , & diversi Angelorum ordines distinguuntur .*

( c ) Psalm. 44. vers. 24.

ed alla Vita contemplativa, e questi *Monaci* propriamente si dicono, come propriamente sono i *Basiliani*, ed i *Benedittini*. Molti si applicano alla sola Vita attiva per servizio del prossimo: come sono quegli degli *Ordini Equestri*, che colla spada difendono i *Cristiani* dall' incursione de *Barbari*; i *Buon Fratelli*, tutti dediti negli *Ospedali*, per la cura degli *Infermi*; ed i *Trinitarij* tutti impiegati alla redenzione de *Schiavi* da man di *Turchi*. Altri sono nella via di mezzo tra la Vita contemplativa, e Vita attiva, parte attendendo a se stessi, e parte alla salute spirituale del prossimo, come sono i *Religiosi Mendicanti* sotto diverse *Regole*. Ed altri sono *Preti* nell' abito, nella *Tonfura*, e nell' *Uffizio*, ma poi sono nel restante *Religiosi* coll' i tre voti di *Castità*, di *Povertà*, e di *Ubbidienza*, come i *Gesuiti*, i *Tiatini*, e somiglievoli, che si chiamano *Preti Regolari* sotto varie *Costituzioni*, ed *Istituti*, de quali si discorrerà separatamente ne *Capitoli* seguenti.

III. Venendo poi alle *Regole* diverse, che dall' enunciati *Religiosi* si professano, è da sapersi, che i *Romiti*, i quali anticamente viveano ne *Deserti* di *Egitto*, nelle *Nitrie*, nelle *Tebaidi* sotto la disciplina di *Sant' Antonio Abate*, di *Sant' Ilarione*, di *San Macario*, e di altri *Santi Padri*; niuna *Regola* particolare aveano, della quale avessero presa norma nelle loro operazioni, per quanto da *Luca Olfendio* nel dottissimo *Codice de Regulis, & Monachis antiquis* si ricava: credendosi, che cadauno di essi si fusse prescritta quella regola di vivere, che del suo proprio spirito dittata li veniva, e che in lui era approvata da quei *Archimandriti*, che giravano per l' *Eremo* in visitarli. Che sebbene oggidì vi sieno molti *Romiti*, i quali vivono sotto *Regole* diverse; pure, queste non l' ebbero da *San Paolo primo Romito*, o da *Sant' Antonio Abate*; ma in appreso o da *Sant' Agostino*, o da altro *Legislatore*, come meglio chiariremo ne *Capitoli* seguenti, trattando di ciascheduna *Religione* in particolare.

IV. Quando poi incominciarono gli *Ordini Monastici* nella Chiesa di Dio; molte furono le *RÈGOLE*, che in *Oriente* ed in *Occidente* si composero, come *Luca Olfendio* nel luogo testè additato pienamente lo raguglia. Perchè ogni persona divota, che col permesso del *Vescovo* *Diocesano* qualche numero di *Religiosi* ragunava in un *Monistero*, o in altro luogo pio, la propria *Regola* da se li componeva. Non essendovi stato allora bisogno la conferma della *Santa Sede* per somiglievoli *Regole*, come oggidì giorno nella Chiesa si pratica, a causa degli *Eretici Valdensi*, o sieno stati i *Poveri di Lione*; i quali riempendo di varj errori il loro *Istituto*; obbligarono la *Sede Apostolica* ad ordinar nel *Concilio Lateranense IV.* sotto *Papa Innocenzio III.* l' anno 1215. che in avvenire non s' introducessero nuove *Religioni*, senzache esse avessero presa qualche *Regola*, nella Chiesa di già approvata (a). „ Ne nimia Religionum diversitas gravem in „ Ecclesia Dei confusionem inducat; firmiter prohibemus, ne quis de cætero novam Religionem inveniat: sed quicumque ad Religionem „ converti voluerit: unam de approbatis assumat. Similiter, QUI „ VOLUERIT RELIGIOSAM DOMUM DE NOVO FUNDARE;

(a) Concilio Lateranense IV. can. 13.

„ RE ; REGULAM , ET INSTITUTUM ACCIPIAT AB AP.  
 „ PROBATIS. Qual decreto fu indi approvato dal Concilio II. di Lione (a) sotto Papa Gregorio X. l' anno 1274. del nostro comun Riscatto .

V. Quindi , oltre la Regola , chiamata *de due Monaci* ; fu assai celebre in Oriente la Regola di *San Pacomio* , la quale si vuole ditta da un Angelo , come dice si nel Martirologio Romano ( b ) . Che sebbene il *Sigeberto* scrivesse , che *San Pacomio* fiorì nell' anno 406. pure è certissimo , che egli visse prima , intorno all' anno 320. in tempo di *Sant' Antonio Abate* , che finì di vivere nell' anno 361. dopo una Vita lunga di centocinque anni , come presso *San Girolamo* nella sua Cronaca . Dove egli a *Zaccheo* , discepolo di *San Pacomio* scrivea : *Quo ego tempore Monachum cepi agere ; nullum usque extabat Cœnobium . Postea Pater vester Pachomius tantum bonum , Deo adjuvante , effecit .* Essendo stata da *San Girolamo* tradotta dal Greco in Latino questa Regola ; da *Achille Stazio* da qualche errore purgata ; e da *Gio: Diacono Toletano* con varie Note nel suo *Cassiano* illustrata . Ella ebbe gran seguito nella Tebaide , e specialmente nell' Isola *Tebenda* dentro del Nilo . Onde *Ordine di Tebenda* questa Religione chiamossi . In cui , secondo *Palladio* nella Vita di *San Pacomio* , viveano sette mila Monaci : ancorche *San Girolamo* nel Prologo di questa Regola , flossopra a cinquanta mila li contasse , divisi i medesimi in ventiquattro Classi , giusta le lettere dell' Alfabeto , per il loro maggior regolamento . Con essere stati di questa Religione *Sant' Attanagio* , *San Gregorio Nazianzeno* , *San Gio: Grisostomo* , *San Basilio* , *Sant' Efrem Siro* , *Sant' Anfilogio* , e molti altri Santi della Chiesa Orientale , che per Monaci nella Storia Ecclesiastica si descrivono . E di questa Religione anche furono *Ammonio* , ed *Isidoro* , i quali si portarono in Roma con *Sant' Attanagio* , e diedero agli Italiani i primi delineamenti della Vita Monastica , come dicemmo nel Numero 6. del Capitolo 1.

VI. Anziche io son di parere , che quei primi Monierj , i quali furono fabbricati in Napoli da *San Severo* , da *San Gaudioso* , da *San Gregorio Armeno* , e da altri , fussero stati propriamente di quest' Ordine di *Tebenda* , e sotto la Regola di *San Pacomio* , ancorche altri Basiliiani , o Benedettini li volessero appo l' *Autore della Storia Civile* ( c ) che dice :  
 „ In Napoli Sant' Agnello vi fabbricò il primo Monastero , cominciato da  
 „ San Gaudioso , lo stabilì sotto la Regola di San Benedetto , secondo il Bi-  
 „ zonio ; altri col P. Caracciolo , sotto la Regola di San Basilio , per opera  
 „ di San Gaudioso Basiliano , che morì in Napoli l' anno 453. avanti San  
 „ Benedetto . Così sotto San Basilio vi furono in Napoli molti Monasterj  
 „ il Gazarese alla spiaggia del mare , di SS. Nicanro , e Marciano , di  
 „ S. Sebastiano , di SS. Basilio , ed Anastagio nella Regione Amelia : di  
 „ S. Spi-

( a ) Concilio II. di Lione can. 23.

( b ) Martirologio Romano die 14. Maii : *In Aegypto Sancti Pachomii Abbatis , qui plurima in ea Regione Monasteria erexit , & Regulam Monachorum scripsit , quam , Angelo dicente , didicerat .*

( c ) Pietro Giannone lib. 3. cap. ult. paragr. 4.

„ S. Spirito , o di S. Spiridione , di S. Gregorio Armeno nella Regione  
 „ Nostriana , di S. Maria d' Agnone , di S. Samona , de Santi Quirito , e  
 „ Giulitta , ed altri in Napoli , ed *altrove* . Peroche l' Istituto di *San Pa-*  
*comio* fu in primo luogo per l' Italia divulgato , e fin dall' anno 341. fu  
 portato in Roma da *Sant' Attanagio* , avanti che *San Basilio* istituisse la  
 sua Religione ( il quale , in sentenza di taluni , morì nell' anno 371. ed in  
 opinione d' altri , nell' anno 378. ) Ne la di lui Religione pervenne nelle  
 nostre Provincie , se nonche nel Secolo VIII. , e dallora quando il Patriarca  
 di Costantinopoli incominciò ad esercitarvi giurisdizione , come cercarem  
 chiarire nel Capitolo sesto , trattando della Religione Basiliana in partico-  
 lare . Allora quando tempo fà la Religione Benedettina avea posto piede  
 appo noi , e si trovavano per l' Italia altri Monisteri , che come dissi , io  
 suspico , che fossero stati dell' Ordine Tebendense , istituito da *San Pacomio* .  
 Con presupporre pure *San Benedetto* altri Monisterj , ed altre Regole ,  
 prima di se in Italia . Conciossiacosache , quando egli ancor giovenetto  
 fuggì da Roma , e si ritirò nella solitudine di Subjaco ; Romano Monaco ,  
 che vivea in un Monistero ivi vicino sotto la Regola del Padre *Tiodato* ;  
 e sapea il tutto ; lo provedè del bisognoevole , come racconta *San Gregorio*  
 Papa ( a ) ne suoi Dialogi . E se mai li Monisteri sovradetti , che antica-  
 mente erano in Napoli , fossero stati fabbricati dopo *San Benedetto* ; o fu-  
 rono Benedettini ; o se furono Greci furono assai tardi , e non devono godere  
 quell' antichità , che se l' assegna .

VII. Dopo la Regola di *San Pacomio* insurse nell' Oriente la Regola  
 di *San Basilio* ( che fiorì nell' anno 360. ovvero nel 371. ) la quale par  
 essere la più discreta , la più nobile , e la più andante , come meglio lo  
 divideremo nel Capitolo sesto , trattando della Religione Basiliana in parti-  
 colare ; fu indi universalmente nella Grecia ricevuta : mettendosi colà in  
 oblio la Regola di *San Pacomio* ; e non osando chi che fusse inventare in  
 appresso nuove Regole in quella Regione .

VIII. In Occidente poi molte furono le *Regole Monastiche* , ed assai  
 maggiori di numero a quelle di Oriente . La prima delle quali fu composta  
 da *Sant' Agostino* nell' Africa ; la quale ebbe molti seguaci , e fu abbrac-  
 ciata da varie altre Religioni , siccome meglio spiegheremo nel Capitolo  
 sesto , ove discorreremo della Religione Agostiniana .

IX. Poco appresso *Gio: Cassiano* ( il quale visse intorno all' anno 424. )  
 essendo Abate di due Monasterj in Marsiglia di Francia ; come a suoi Re-  
 li.

( a ) *San Gregorio* Papa lib. 2. Dialogum ; „ *Sed Benedictus dum fu-*  
 „ *giens pergeret , MONACHUS QUIDAM Romanus nomine eum eun-*  
 „ *tem , quò pergeret , requisivit . Cujus cum desiderium cognovisset , & se-*  
 „ *cretum tenuit , & adiutorium impendit , eique sanctæ conversationis ha-*  
 „ *bitum tradidit , & quantum licuit , ministravit . Vir autem Dei ad eun-*  
 „ *dem locum perveniens , arctissimam speluncam se tradidit , & tribus an-*  
 „ *nis excepto Romano Monacho , omnibus ibi ignotus mansit . Qui vide-*  
 „ *licet Romanus non longe in Monasterio sub TEODATI PATRIS RE-*  
 „ *GULA DEGEBAT .*

ligiosi una nuova Regola, trascritta da *Luca Olfendio*, Custode della Biblioteca Vaticana, nel suo Codice *De Regulis antiquorum Monachorum*; e lodata non meno da *San Gregorio di Tours* (a), che da *San Benedetto Anania* nel suo Libro *De Concordia Regularum*.

X. Indi *Sant' Onorato*, che pria fu Abate del Monistero Lirinense, e poi Vescovo d' Arles ( visse egli intorno all' anno 433. ancorche il *Baronio* lo volesse morto nell' anno 475. ) compose la terza Regola: quale poi una col suo Istituto fu dismessa al comparire di quella, che *San Benedetto* in appresso compose.

XI. Anche *San Severo*, Abate del Monistero Agonense ( oggi comunemente chiamato di *San Maurizio* nella Valleisa, per le Reliquie di questo Santo Martire della Legione Tebana, che ivi furono riposte, al dire del Cardinal *Noris* nella sua Storia Pelagiana ) ne compose un'altra, che ( al foggignere dell' anzidetto Porporato ) fu in buona parte da quella di *Sant' Agostino* trascritta. Essendo stato celebre a suoi tempi questo Monistero, perche *Sigismondo*, Re di Borgogna, dopo avere ammazzato *Sigavico* suo figlio nell' anno 415., ivi ritirossi, per farvi una rigorosa penitenza: introducendovi un continuo, e non interrotto salmeggiare.

XII. Nel medesimo Secolo quinto *San Martino*, Vescovo di Tous, facendo ergere un gran Monistero due miglia fuori di Città, che oggidì chiamasi il *Monistero Maggiore*; egli medesimo compose a quei Monaci la Regola, che Regola di *San Martino* vien comunemente chiamata.

XIII. Nell' anno 502. *San Cesario*, Vescovo d' Arles, due Regole compose, una per i Monaci, che erano ne Monisterj della Gallia Narborenses; ed un altro per le Monache di Arles, nel di cui Monistero era Badessa. la di lui sorella. Essendo stata questa la prima Regola, che avessero le Monache, al dire di *Gio: Mabillonio* ne suoi Secoli Benedettini.

XIV. Anche *Sant' Aureliano*, Vescovo d' Arles, poco dopo di *San Cesario*, compose due altre Regole conformi a quelle del suo Predecessore; ma un poco più diffuse, una per gli uomini, ed un'altra per le donne Monache di detta Città.

XV. Da ivi a poco *San Columbano*, dall' Ibernica passando nelle Gallie, ed indi in Italia; nell' Alpi Gozzie fabbricò un celebre Monistero, detto di *Bobio*, ovvero di *San Columbano*; al quale egli ancora compose la sua Regola.

XVI. *San Ferrajolo* Vescovo d' Uzez nelle Gallie, fabbricò ancor egli nella sua Città un sontuoso Monistero, che dal suo nome *Ferrajolense* si appella: dandoli la propria Regola, uniforme a quella di *San Cesario*, secondo *Carlo Coinzio* ( b ).

XVII. Poco appresso *San Donato*, Vescovo di Vason, essendo stato Monaco nel Monistero di *San Columbano*; ad emulazione del medesimo, ne fondò un altro nella sua Città col nome di *Palazzo*: ed a Monaci, che in grà numero ivi concorsero, diede la sua Regola, ricavata da quelle di

San-

( a ) *San Gregorio Turonense* lib. 10. *Histor. cap. 29.*

( b ) *Carlo Coinzio* in *Annualib. Eccles. Gallic. ad annum 558.*



*Sant' Agostino*, di *San Cesario*, di *San Columbano*, e di *San Benedetto*, che di già era uscita in Italia.

XVIII. Nelle Spagne ancora vi furono molte Regole: perocchè *Sant' Isidoro* ne compose una per i Monaci di Siviglia: *San Lecudo* di lui fratello, a conforti di *Fiorenza* sua sorella, ne compose un'altra per le Monache. Avendone composte altre due *San Fruttuoso* (prima Abate di Compluto, indi Vescovo di Dume, e poi Vescovo di Braga) una per gli uomini, ed un'altra per le donne. Quali Regole furono primamente compilate assieme da *San Benedetto Anania*, (vale a dire Abate del Monistero Ananiese), ed indi da *Luca Olfendio* disposte, ed illustrate nel suo citato Codice: *De Regulis anticorum Monachorum*.

XIX. Per la nostra Italia poi fu celebre, e singolare la Regola del Patriarca *San Benedetto*: la quale, oscurando tutte l'altre in Occidente; fè, che unica quivi ella divenisse, come unica si refe la Regola di *San Basilio* in Oriente. Essendo state assai tarde appo noi, e ne Secoli della bassa età, l'altre Regole di *San Francesco di Assisi*, di *San Francesco di Paola*, di *San Girolamo*, e de *Carmelitani*, come rapportaremo nel Capitolo sesto, trattando di ciascheduna Religione in particolare. Vivendo i *Preti Regolari* sotto le di loro proprie Costituzioni, senza avere Regola propria, da loro Legislatori ad essi prescritta: eccetto quella di *Sant' Agostino* per i Teatini, Bernabiti, ed altri, come al suo luogo nel Capo 6. vedremo.

XX. E priacche della Regola di *San Benedetto* qualche cosa quivi aggiungiamo; per maggiore intelligenza di quanto abbiamo detto finora, debba in primo luogo avvertirsi, che essendosi da per loro governati i Monasterj anticamente, senza esservi Congregazioni Generali, come dicemmo nel Numero 10. del Capo 1. perciò in ogni Monistero si componeva una Regola particolare: e quei Monisteri, che non ne aveano; si regolavano coll'arbitrio, e giudizio delli loro Abati, e Superiori, come dicono *Cassiano* (a), *San Girolamo* (b), e *San Benedetto* (c).

XXI. Secondariamente debbe saperli, che le tante Regole, composte da varj Legislatori, come sovra, riguardando un fine medesimo, ch'è la *Perfezione Religiosa*; si soleano talvolta osservare unitamente in uno

Tom. IV. P. II.

H

stesso

(a) *Cassiano* collat. 19. cap. 4. *Tria sunt in Ægypto genera Monachorum . . . Primum est Cenobitarum, qui scilicet in Congregatione pariter consistentes, UNUS SENIORIS JUDICIO GUBERNANTUR.*

(b) *San Girolamo* epist. 23. ad Eustochiam: *Veniamus ad eos, qui plures sunt, & in commune habitant, idest, qui vocari Cenobitas diximus. Prima apud eos confederatio est, OBEDIRE MAJORIBUS, & quicquid jusserint, facere.*

(c) *San Benedetto* cap. 1. *Regulæ: Monachorum genera quatuor esse, manifestum est: Primum Cenobitarum hoc est, Monasteriale, militans sub Regula, vel ABBATE.*

esso Monistero, come l'affermano *Luca Olstendio* (a), *Gio: Mabillonio* (b), e *Lodovico Tommasino* (c). Avendone per l'Oriente l'esempio presso *Evagrio* (d) ne Monisterj ivi fabbricati dall'Imperadrice *Eudossia*: ed in Occidente presso *San Gregorio Turonense* (e) nel Monistero fondato da *Sant' Aredo*. Il che pure ricavasi dalla Regola (f) di *San Benedetto*, in cui il Santo Padre, esortando i suoi Religiosi ad una perfezione di vivere, oltre a quelltanto, che egli in settantadue Capi prescritto l'avea, li propone le *Regole di San Basilio*, le *Collazioni de Santi Padri*, (che comprendono la Regola di *Cassiano*), e gli altri *Istituti* de Monaci antichi.

XXII. La Regola poi, che questo Santo Padre nel Secolo sesto compose, in breve spazio di tempo tutte l'altre di grà lunga in dietro lasciò: peroche ella fu stimata la più discreta, la più chiara, e la più sicura, come dice *San Gregorio Papa* (g). Volendola *Sant' Antonino* (h) migliore della *Basiliana*, dell' *Agostiniana*, e della *Francescana*, per la ragione che n' assegna. Ancorche ella non fusse stata in un tratto abbracciata da tutte le Nazioni Occidentali, secondo il *Tommasino* (i): perche vivendo da per loro

(a) Luca Olstendio in *Præf. de Regul. antiqu. Monach.* cap. 3.

(b) Gio: Mabillonio in *Præf. Tom. I. Annal. Benedict.*

(c) Lodovico Tommasino de *antiqu. Eccles. discipl. Part. I. lib. 1. cap. 24.*

(d) *Evagrio lib. 1. Histor. cap. 21. Eudoxia, Imperatrix sancta, edificavit Monasteria, & Loca illa, quæ Lauvas vocant. In quibus TAMETSI VARIA RATIONE VIVATUR; tamen Vitæ Institutio ad unum, eundemque finem spectat, eundemque sanctissimum.*

(e) *San Gregorio di Tours lib. 10. Histor. Francor. cap. 29. Construxit Templum Dei in honorem Sanctorum, expetiitque eorum Pignora: ac ex Familia propria tonsuratos instituit Monachos, Cenobiumque fundavit: in quo NON MODO CASSIANI, VERUM ETIAM BASILII, ET RELIQUORUM ABBATUM QUI MONASTICAM VITAM INSTITUERUNT, CELEBRENTUR REGULÆ.*

(f) *San Benedetto cap. 73. Regulæ: Collationes Patrum, & Instituta, & Vita eorum, sed & Regula Sancti Patris nostri Basilii, quid aliud sunt, nisi bene viventium, & obedientium Monachorum exempla? ....*

(g) *San Gregorio Papa lib. 2. Dialog. Scripsit Monachorum Regulam, discretionem præcipuam, Sermonem luculentam.*

(h) *Sant' Antonino Part. II. tit. 12. Regula S. Basilii satis intricata est: Regula Sancti Augustini satis generalis, & ad particularia parum descendens; Regula Sancti Francisci brevis, & ob multitudinem præceptorum, multis plena scrupulis. Sed Regula Sanctissimi Patris Benedicti singula quæque clarè describit.*

(i) *Lodovico Tommasino Part. I. lib. 3. cap. 29. num. 9. Sæculo VII. Monasteria omnia Gallie, adeoque Occidentis, in unum Ordinem Monachorum compaginata fuisse, ab Ordine Clericorum sejunctum, & indiscriminatum*

loro i Monisterj di Occidente , come si disse nel Numero 10. del Capo 1. senza essere ridotti in Congregazioni ; ciascheduno di essi ritenne per qualche tempo la propria Regola . Poi , conoscitasi la bontà della Regola Benedettina ; tratto tratto fu da tutto l' Occidente abbracciata , restandovi sola , come quella di *San Basilio* unica rimase in Oriente . Con chiamarsi *San Benedetto* il Patriarca de Monaci in Occidente , come *San Basilio* lo fu in Oriente . Non essendo per allora surte l' altre Religioni Mendicanti colle loro Regole particolari in Occidente , come poi fecero coll' andare degli anni , e noi spiegheremo nel Capitolo sesto .

## CAPITOLO QUINTO.

*De Romiti , e loro Istituto.*

I. **A** Vendo Cristo Signor nostro , in parlando dell' Anticristo , affermato , che egli nel deserto si sarebbe ritrovato ( a ) : *Ecce in Deserto est , nolite exire* ; i Calvinisti con il loro Banderajo ( b ) detestano assolutamente l' istituto degl' *Anacoreti* , o sieno *Romiti* . Volendo altresì i Maddaburgensi ( c ) che l' Ordine Romitico ebbe origine da coloro , che fuggendo la persecuzione de Tiranni , si ritirarono ne deserti , e ne boschi per timore . Discorrendone ancora con sovrastomaco il nostro *Giannone* ( d ) col dire : „ *Li Gentili riputarono questa lor vita infingarda , ed oziosa ; accagionandoli , che in queste solitudini si contaminassero di ogni sorte di libidine , e di nefandi vizj . . . . La di loro vita quieta tirava della molta Gente al bosco ; tantoche vi vennero tosto in nascere degli abusi : perche molti per menare vita affatto oziosa , sotto finto pretesto di Religione lasciavan la Città .*

II. A poter noi però difendere l' Istituto Romitico da tante imposture , ripetiamo quel tanto , che fu detto nel Numero 4. del Capo 1. ; ed ancora

H 2

sfe-

*tim additum Regulis Basilii , Cassiani , Casarii , Aureliani , Columbani , denique Benedicti . Verum , cum hac postea Regula longo experimento comperta esset aliis omnibus & sapientiæ luce , & igne charitatis præcelleret , vehementius ad ejus amorem omnes exarsisse , adeoque ei summum additum esse cumulum autoritatis . Inde illud quoque emerfit , ut paulatim Occidentales Monachi omnes haberentur alumni Sancti Benedicti , ejusque Regule sectatores .*

( a ) Matthæi 24. vers. 16.

( b ) Gio: Calvino lib 4. Instit. cap. 14. paragr. 16.

( c ) Maddaburgensi Centur. 5. cap. 6. *Non sponte sua ad desertum concessisse primos Eremitas , sed casu quodam , nimirum ut fugerant persecutionem .*

( d ) Pietro Giannone Tom. I. pag. 131.

afferisce *San Girolamo* ( a ), cioè che i primi cultori dell' Eremo furono *Elia*, *Eliseo*, il *Battista*, ed altri Profeti, seguiti appresso da *San Paolo* primo Romito, da *Sant' Antonio Abate*, da *Sant' Ilarione*, da *San Macario*, e da innumerabili altri Santi, de quali ne rapporta ad un lungo catalogo *Tiodoreto* ( b ): e di cui non si puole verificare, che fossero stato l' Anticristo, si fossero macchiati di disonestà, e si fossero ritirati ne boschi per timore delle persecuzioni. Atteso, sebbene di *San Paolo* primo Romito si avveri, che essendo figliuolo di sedici anni solamente, per isfuggire le persecuzioni di *Decio*, e di *Valeriano* si ritirasse nella solitudine, dove visse quasi per cento anni in ogni forte di mortificazione, e penitenza, come abbiamo dal Martirologio Romano ( c ); pure *Sant' Antonio Abate*, *Sant' Ilarione*, *San Macario*, e gli altri vi andarono in tempo di *Costantino* Imperadore, ed in appresso, quando si era già restituita la pace alla Chiesa. Anzi, secondo *San Gio: Damasceno* ( d ) n' andarono questi al deserto per ivi martorizzare sè stessi colle continue penitenze, e rigori, giacche nella Chiesa erano cessati i Tiranni.

III. Per meglio poi capire lo stato degli Anacoreti; è da sapersi, che in Oriente quasi anticamente, dopo essersi perfezionati nella via dello spirito

( a ) *San Girolamo* epist. 13. ad Paulinum : „ Nos autem habemus propositi nostri Principes Paulos, Antonios, Julianos, Hilariones, Macarios: &, ut ad Scripturarum auctoritatem redeam; noster princeps Elias, noster princeps Elifzeus, nostri Duces filii Prophetarum, qui habitabant in agris, & solitudinibus, & fabricabant sibi tabernacula prope fluentia Jordanis.

( b ) *Tiodoreto* lib. 4. Historiæ cap. 26. „ Erant eodem tempore alix vitæ Monasticæ disciplinæ valde præstabiles. In solitudine Chalcidensia Abitus, Marcianus, Abrahamites . . . . In Apamea, item Agapitus, Simeones, Paulus, & alii . . . . In Cyrestensi quoque vir, ab omnibus laudatus Acepsemas se conclusit in Cellulam, & eum vitæ modum sexaginta annos continuos transegit, neque visus a quoquam, nec alicui locutus. In solitudine etiam Antiochena Marcianus, Eusebius, Ammianus, Palladius, Simeones, Abrahames, & alii . . . . Petrus Galata, & ejus Gentilis Ægyptus. Quia etiam Romanus, Severus, Moyses, Malacus, & alii quamplurimi, vulgo quidem ignoti, Deo autem penitus perfecti, & cogniti.

( c ) Martirologio Romano die 18. Januarii : In Thebaide Sancti Pauli primi Eremitæ, qui a sextodecimo ætatis sue anno usque ad centesimum decimum tertium solus in Eremo permanfit.

( d ) *San Gio: Damasceno* in Vita Barlahami cap. 12. „ Postea quam crudelibus illi, ac belluini Tyranni miserè perierunt, persecutioque finem accepit, multi pii in Solitudinem, tanquam exules se se contulerunt . . . . per afflictionem corporis conficerent, animoque, ac voluntate affecti ea gloria, quam ii, qui Martyrio perfecti sunt, minimè carerent. Ad hunc igitur modum, optima consideratione adhibita, Monasticam, & solitariam vitam adepti sunt.

rito in qualche Monistero, ne andavano nel Deserto, o si facevano alcune Celle alle vicinanze del Monistero, ( come si fuole oggidì praticare da *Teresiani* Scalzi, e de *Camaldolefi* ) : dove da se soli combattevano contro della Carne, del Demonio, e del Mondo, come dicono *Cassiano* ( a ), e *San Beneaetto* ( b ). A differenza de Monaci Latini, i quali, dopo essersi per lunga pezza di tempo esercitati nel Deserto, si ritiravano nel Chiostro, come n'abbiamo l' esempio in *San Benedetto*, in *San Romualdo*, in *San Brunone*, in *San Pietro Celestino* : i quali dopo una lunga dimora nella Solitudine, appresero la vita Monastica, e ne insegnarono ad altri l' Istituto.

IV. Collocati poi ne' Deserti questi Anacoreti, non mica si macchiavano con lascivie, e laidure, come dice l' *Autore della Storia Civile*; ma bensì albergando quell' ombre solinghe, si cibavano di radiche amare, e estinguevano coll' acqua la loro sete, straziavano con cilicj, e discipline la loro carne, maceravano con digiuni, ed altre penitenze il loro corpo: ed attendendo alla contemplazione delle cose celesti, erano più Angeli, che uomini, come dicono *San San Gio: Grisostomo* ( c ) *San Girolamo* ( d ), e *Sant' Agostino* ( e ).

V. Egli è ben vero però, che per santa si fuisse mortificata, e penitente la vita degli Anacoreti; ella non giugnea alla perfezione della vita Monastica dentro de Chiostri; atteseche ivi mancavano i Voti, che ren-

( a ) *Cassiano* collat. 19. cap. 4. *Secundum genus Anachoritarum, qui PRIUS IN CŒNOBIIIS INSTITUTI, jamque in actuali conversatione perfecti, Solitudinis elegere secreta: cujus professionis nos optamus esse participes.*

( b ) *San Benedetto* in cap. 1. *Regulæ: „ Secundum genus est Anachoritarum, idest, Eremitarum: horum, qui non conversationis fervore, novitio, sed MONASTERII PROBATIONE DIUTURNA, didicerunt contra diabolum, multorum solatio jam docti pugnare; & bene instructi fraterna ex acie, ad singularem pugnam eremi, securi jam, sine consolatione alterius, sola manu, vel brachio, contra vitia carnis, vel cogitationum Deo auxiliante pugnare sufficiant.*

( c ) *San Gio: Grisostomo* homil. 3. in *Matthæum: Si quis nunc ad Ægypti veniat solitudinem; paradiso proorsus illum Eremum videbit digniorem, & innumeros Angelorum choros in corporibus fulgere mortalibus.*

( d ) *San Girolamo* epist. 1. ad *Eliodorum: O Desertum, Christi floribus vernans! O Solitudo, in qua illi nascuntur lapides, de quibus in Apocalypsi Civitas magni Regis extruitur! O Eremus, familiaris Deo gaudens!*

( e ) *Sant' Agostino* de moribus *Ecclesiæ* cap. 31. „ *Nihil de his dicam, qui secretissimi penitus ab omni hominum consortio, pane solo, atque aqua contenti, desertissimas terras incolunt, perfruentes colloquio Dei, cui penitus mentibus inhaerent, & ejus pulchritudinis contemplatione beatissimi, que nisi Sanctorum intellectu percipi potest.*



rendono perfetto lo stato religioso, come dicemmo nel *Numero* 10. del *Capo* 1. e specialmente quello dell'Ubbidenza, che toglie all' uomo la propria libertà, facendoli talvolta operare quello, che si brama. E sovra tutto nel Deserto ciascheduno si puole ingannare in qualche opera, credendo di far bene, quando fa del male. Laddove nel Monistero il Superiore vede quello, che si opera; discerne il bene dal male; comanda quello, proibisce questo, col di più, che a cotal proposito riflettono *San Basilio* (a), e *San Girolamo* (b); i quali senza vituperar punto lo stato Romitico, a lui antepongono la vita monastica.

VI. Gli Anacoreti predetti non aveano Regola particolare, come dicemmo nel *Numero* 3. del *Capitolo* passato; ne meno vi era Congregazione tra essi, vivendo ciascheduno secondo il suo spirito privato. Ed ancorche vi sia oggidì la CONGREGAZIONE DI SAN PAOLO PRIMO EREMITA (la quale peraltro non è passata mai nel nostro Regno); pure ella fu istituita in Ungheria l'anno 1215. da *Eusebio Strigoniense* nel Monistero di Patachio; chiamata di *San Paolo primo Eremita*; perche *Paolo*, Vescovo di Vespri, diede a' Monaci di detto Convento alcuni Precetti somiglievoli alla Vita di detto Santo: ancorche essi vivessero sotto la Regola del Patriarca *San Benedetto*, secondo *Arnoldo Uvion* (c). Con averla confermata *Gio: XXII.* Sommo Pontefice nell'anno 1328. Un'altra CONGREGAZIONE DI SAN PAOLO PRIMO EREMITA, in cui alla romitica si vive, e ritrovasi nelle Spagne, ed in Roma (non essendo ella tampoco passata nel nostro Regno), fu istituita nell'anno 1550. sotto la Regola

(a) *San Basilio* cap. 4. *Regulæ*: „ *Interdum proxima est periculo vita Monastica. Primo quia cum non habeat, qui improbare possit opus suum, videbitur sibi ad summam perfectionem devenisse. Deinde, sine ullo exercitio degens; neque quod sibi abundat vitii, neque quod virtutis desit, agnoscit. Operandi etiam materia exclusa est. In quo enim Humilitatem suam probare poterit; Misericordiam monstrare, neminem habens, cui se humiliat, aut quem sublevet? Ad Patientiam, quando seipsum exercebit, nullum habens, qui videatur ejus voluntatibus obviare.*

(b) *San Girolamo* epist. 4. ad *Rusticum*: „ *Primum tractandum est, utrum solus, an cum aliis in Monasterio vivere debeas? Mihi quidem placet, ut habeas sanctum contubernium; nec ipse te doceas, & absque doctore ingredieris viam, quam unquam ingressus es; statimque tibi in partem alteram declinandum sit, & erroris pateas; plusque, aut minus ambules, quam necesse est; ne aut currens laxeris, aut minus ambules quam necesse est; ne aut currens laxeris; aut moram faciens obdormias. . . . In Solitudine sito subrepat superbia. . . quo gula voluerit, porrigit manum; dormit quando voluerit; nullum veretur; facit quod voluerit. . . . Quid igitur? Solitariam vitam reprehendimus? minime: quippe quam saepe laudamus. Sed de ludo Monasteriorum hujusmodi volumus egredi milites.*

(c) *Arnoldo Uvion* in *Ligno Vitæ* Part. I. lib. 1. cap. 7.

gola di Sant' *Agostino*, al dire di *Paolo Moriggia* ( a ) nella sua Storia de Regolari .

VII. L' ORDINE DI SANT' ANTONIO ABATE ( il quale ne meno si ritrova tra noi , ancorche i Monarchi Angioini avessero fabbricata in Napoli una Chiesa in onore dell' anzidetto Santo con un comodo Palagio , per uso di Ospidale di quei , che patiscono il *Fuoco Sacro* , e vi sieno moltissime somiglievoli Chiese per il Regno , tutte comendate all' Arcivescovo di Napoli ) ; conobbe nelle Gallie la sua origine nel Secolo undicesimo , allorache un morbo , chiamato *Fuoco Sagro* , conducea molti alla morte , senza avere altro rimedio , che l' invocazione del detto Santo ( il cui Corpo giace nella Terra di *Mota* , vicino la Città di Vienna in Francia , ivi dalla *Tebaide* condotto ) ; siccome *Aimero Falco* ( b ) nella Storia di quest' Ordine lo rammenta . I Fondatori di detto Ordine furono un tal *Gastone* , uomo di nobilissimi natali , *Girino* di lui figliuolo , ed otto altri , che tocchi dal male sovraddetto , e risanati per intercessione del Santo , si obbligarono con pubblico voto di servire a quei animalati , che venivano travagliati da somiglievole morbo . Quell' osservanza si ridusse ad un nuovo Ordine l' anno 1218. sotto l' anzidetto *Aimero Falco* ; il quale sovrintendendo a questa Sodalità , ne ottenne la conferma da Papa *Onorio III.* dandoli poi Papa *Bonifacio VIII.* nell' anno 1297. la Regola di Sant' *Agostino* ; e chiamando quei Religiosi *Canonici Regolari* , col Tago nel petto di color celeste , o sia la Lettera T. col titolo di Abati alli di loro Superiori . Con essere ancora nell' Etiopia un Ordine *Equestre* sotto il nome di Sant' *Antonio Abate* , che serve di Guardia di Corpo all' Imperadore *Prete Gianno* , al dire di *Damiano Goez* ( c ) , e di *Francesco Minevio* ( d ) .

## C A P I T O L O S E S T O .

*Di cadauna Religione in particolare  
del nostro Regno .*

I. **A** Procedere con ordine , e chiarezza in descrivere le Religioni tutte , che ritrovansi nel Reame di Napoli ; fa mestieri dividerle sotto quelle Regole principali , di cui esse sono seguaci . Con dare a chi legge una picciola contezza degli Ordini *Equestri* , che si veggono ascrit-

( a ) Paolo Moriggia lib. 2. cap. 74.

( b ) Aimaro Falco in Vita S. Anton. Abbat. part. 2. cap. 31. *Hinc tam horrenda calamitati presentaneum . & efficacissimum remedium asferre perspecta est devota imploratio Patrocinii , atque intercessionis Sancti Antonii Abbatis .*

( c ) Damiano Goez de rebus Abyssinorum .

( d ) Francesco Minevio de Orig. & Symbol. Ord. Equestr. pag. 82.

ascritte sotto le medesime Regole , per sua mera curiosità , non per altro .

## PARAGRAFO PRIMO

### *De Monaci , che militano sotto la Regola di San Basilio .*

II. **I**L glorioso *San Basilio* , nato da nobilissimi parenti nell' Elenoponto , Città del Regno di Ponto , fratello di *San Gregorio Niseno* , e di *Pietro* Vescovo di Sebaste , dopo essere vissuto con *San Gregorio Nazianzeno* per lungo tempo in un Monistero sotto la Regola di *San Pacomio* , pria di essere eletto Vescovo di Cesarea in Cappadocia , verso l'anno 360. ( egli visse intorno all'anno 371. in sentenza di alcuni , ovvero nel 378. in opinione di altri ) compose una Regola Monastica , consistente in cinquanta cinque Interrogazioni ; ed in altrettante Risposte . Quale poi il Cardinale *Bessarione* , che professata l'avea ; ridusse in ventitre Capi , disposti in miglior forma , ed in più nobile eleganza . E perche questa fu la prima Regola , la quale obbligano i Monaci alli tre voti essenziali della Religione di Castità , di Povertà , e di Ubbidienza ; richiamando i Religiosi dalla rustichezza dell' Eremito alla polizia del Chiostrò , perciò divenne unica in Oriente : avendo un seguito ammirabile di presente , e divenendo non solo una scaturigine di Santi , e di Dottori , che dallora in poi fiorirono nella Chiesa Orientale ; ma anche un Seminario di Patriarchi tanto in Alessandria , quanto in Antiochia , e in Costantinopoli , oltre i Vescovi , ed Arcivescovi per la Grecia intiera : mentre questi da Chiostrò per lo più si prendevano , ove la Santità , e le Lettere fiorivano . Godendo i Superiori di quei Monisterj Basiliani il titolo di *Archimandrita* , che Principe di Religiosi s'interpreta , siccome anche in Messina oggigiorno si osserva . Con leggerli in quella Chiesa Basiliana un Epigrafe in Lingua Greca di questo tenore :

*Hic Lucam , inclytum Archimandritam ,  
Virtutis splendidum , lucifer instar .*

*Abcondit Area . . . . .*

Chiamandosi all'incontro *Abati* gli altri Superiori Basiliani appo noi , e nel restante d'Italia . Con volere il *Maurolico* nel suo Oceano Regolare , che in un tempo contavansi novemila Religiosi unaffieme sotto questa Regola , perche ella era unita nella Greca ; e *San Basilio* veniva chiamato *Padre* , ed *Istitutore de Monaci in Oriente* .

III. Se poi il Monastico Istituto di *San Basilio* ne' suoi primi Secoli fusse passato nelle Regioni nostrali , che compongono oggidì il Regno di Napoli , ed indi successivamente in Italia , e nell' Occidente ; non convengono tra di loro gli Autori : volendo di nò la maggior parte di essi ; ( alla dicui opinione , senza punto derogare all' opposta , io mi appiglio ) , e  
che-

che nel Secolo ottavo passassero per la prima volta i Religiosi Basiliani appo noi , allora quando il Patriarca di Costantinopoli incominciò ad esercitare la sua giurisdizione nella Puglia , nella Calabria , ed in altri Luoghi della Magna Grecia , come si disse nel Libro 5. al Paragrafo 4. del Capo 5. Fondandosi su di questo una tal opinione , che *San Benedetto fu il Patriarca de Monaci in Occidente* , perche la sua Regola oscurò tutte l'altre , che quivi prima di lui si ritrovavano . In quella guisa appunto , che *San Basilio* lo fu in Oriente . Cosa , che a lui non sarebbe accaduto , se la Regola di *San Basilio* , di uguale stima alla sua , si fusse prima di lui in Italia intromessa . Maggiormente che , essendo in quei tempi le Regioni nostrali inondate da Goti , che con Greci tutto di erano in armi ; non di leggieri quelle Colonie religiose si sforzavano a passar tra noi . Quando anco i Monaci Basiliani erano di Rito Greco quanto all' Uffizio , ed alla loro Messa , e mal volentieri si sarebbero accordati con Latini su di questo . Essendosi introdotto il Rito Greco nella nostra Italia intorno all' anno 968. come *Luitprando ( a )* , Vescovo di Cremona , lo scrivea a *Gio: XIII.* Sommo Pontefice nella sua Legazione . Intorno a qual tempo furono eziandio in Napoli la Sede Greca colla Latina nella Chiesa Arcivescovile , come dicemmo nel medesimo Lib. 5. al Paragr. 2. del Cap. 8. Ed i tanti Monisterj Basiliani , che da *Pietro Giannone* si vogliono in Napoli , come si disse sovra nel Num. 6. del Cap. 4. , o furono a somiglianza dell' Ordine *Tebaudense* , fondato da *San Pacomio* , colla Regola animata de proprj Superiori , i quali a loro piacere li diriggevano , come si soggiunse nel Numero 20. del Capitolo 4. o furono Benedittini , se si vogliono nel Secolo VI. E quando si pretendono per Basiliani , fa duopo confessare , che fossero stati in tempo , che il Patriarca di Costantinopoli esercitava nelle nostre Provincie la sua giurisdizione . Sembrando per contrario malagevole a crederli , che nella sola Città di Napoli avessero i Basiliani unaffieme tanti Monisterj , quanto l' Autore della *Storia Civile* ne rammenta : quello de Santi *Nicandro* , e *Marciano* , e il *Gazaresse* , quello di *San Sebastiano* , quello di *San Basilio* , quello di *Sant' Anastagio* , quelli di *San Demetrio* , di *San Spiridione* , di *San Gregorio Armeno* , di *Santa Maria di Agnone* , di *San Semona* , de Santi *Quirico* , e *Giulitta* , e non so qual altro : atteso , a proporzione di Napoli , il restante del Regno ne avrebbe contato almeno un migliaio . Quando per l' opposto sappiamo , che il Monistero *Gazaresse* , che era alla Piaggia di Napoli , e si crede *San Leonardo a Chiaja* , era Benedittino , e da *San Gregorio Magno* fu unito a quello di *San Sebastiano* dell' istess' Ordine , come additossi nel Libro 4. al Numero 4. del Capo 2.

IV. Cheche sia però di questo fatto ; egli è certissimo , che in occasione di avere il Patriarca di Costantinopoli disteso il suo dominio appo noi , molti Monisterj Basiliani quì si fabbricarono . I quali molto più si ac-

Tom. IV. P. II.

I

creb-

( a ) *Luitprando in Legatione sua : Nicephorus . . . Constantino-politano Patriarche precepit , ut Hydruntina Ecclesia in Archiepiscopatus bonorem dilataret : nec permittat in omnì Apulia , seu Calabria LATINE AMPLIUS , SED GRÆCE divina Mysteria celebrari .*

crebbero sotto il Regno de Normanni; avendone *Ruberto Guiscardo* fondato uno assai magnifico in Messina l'anno 1057. arricchendolo con uno sovrabbondante dotalizio. Il che anche poi fece il Re *Ruggiero* con quello di *Santa Maria del Patirio* vicino la Città di Rossano in Calabria. Ma poi posti in Comenda questi Monisterj, e degli Abati Comendatarj fattone andar via i Religiosi, come nel Numero 30. del Capo 3. raggugliossi, l'Ordine Basiliano vi si estinse affatto; e soltanto *Matteo della Fuente* volendone rinovare la memoria; nel Secolo XVI. fondò una nuova Congregazione sotto l'Ordine di *San Basilio*, confermata da Papa *Gregorio XIII.* nell'anno 1579. colla Costituzione 58. che incomincia *Benedictus*; a cui Papa *Clemente VIII.* nella Costituzione 14. *Ad restituendos*, il dì 29. Novembre 1602. diede il Titolo di *Abate* a Superiori del medesimo, con quello di *Generale* al di loro Capo, una col primo luogo tra gli altri Generali nella Cappella Pontificia. Avendo il medesimo Pontefice colla Costituzione 103. *Altissimi* il dì 27. Settembre 1603. uniti a questa Congregazione i Monisterj Basiliani di Spagna. Ed in questa occasione si rimisero in piedi nel nostro Regno i Monisterj di *Santa Maria del Patirio* vicino Rossano, quello di *Sant' Elia* in Carbone, l'altro di *Mater Domini* nella Città di Nocera, quello di *Sant' Arpino* in Napoli, e non saprei qual altro.

V. Anticamente sotto la Regola Basiliana militava la CONGREGAZIONE DEGLI ARMENI, o sia di SAN BARTOLOMEO DI GENOVA: ( la quale finora non è passata nel nostro Regno. ) Ma perchè a quei Religiosi riusciva d' incommodo servirsi del Rito Greco nella loro Ecclesiastiche funzioni; perciò si sottomiserò alla Regola di Sant' *Agostino*.

VI. Fra gli Ordini Equestri, militò un tempo sotto questa Regola quello di SAN GIORGIO, o sia stato quello de CAVALIERI AURATI, istituito da *Alessio Angelo Flavio* in Costantinopoli, discendente da *Flavio Costantino*, che in tempo di *Marciano* Imperadore fu confermato da *Lione* Papa. Portandosi per insegna quei Cavalieri una Croce rossa sul petto, secondo *Francesco Menevio* ( a ). Ma poi, mancato l'Impero Cristiano in Costantinopoli; mancò eziandio quest' Ordine, con ispegnersi ne la memoria.

VII. Anche l' ORDINE EQUESTRE DI SAN LAZARO, che ora in Oriente militava un tempo sotto la Regola di *San Basilio*; istituito colà per difesa de Pellegrini, che andavano a visitare i Luoghi Santi di Palestina, come dice *Gabriello Pennotto* ( b ). Impadronitosi poi i Turchi dell' Impero di Costantinopoli; venne quest' Ordine a mancare. Che quantunque *Balduino II.* Imperadore rinovato poco indi l' avesse sotto la Regola di Sant' *Agostino*; pure all' invasioni, che fecero i Saracini della Siria; questi Cavalieri abbandonarono tal Regione, ed in poco numero nella Francia risiraronsi, ove vissero sino all'anno 1571. Allora quando Gre-

( a ) Francesco Menevio, Origine, e Simbolo de Cavalieri pag. 18.

( b ) Gabriello Pennotto *Histor. tripart. Canon. Regular. lib. 3. cap. 41.*



Gregorio XIII. Sommo Pontefice, colla Bolla 7. *Pro commissa* gli unì all' ORDINE DE CAVALIERI DI SAN MAURIZIO, che avea istituito in Savoia *Manuello Filiberto*, Duca di quelle Signorie: dandoli per Insegna una Croce verde con un Profilo bianco al didentro, solita divisa di San Maurizio: i quali foggiacono alla Regola di San *Benedetto*, sotto la direzione degli Abati Cisterciensi, come *Paolo Moriggia* ( a ) lo rapporta.

## PARAGRAFO SECONDO.

*Dell' Ordine Benedittino, e delle Congregazioni di Clunj, di Santa Giustina, e di S. Mauro.*

VIII. **A**ncorche la Regola di Sant' *Agostino* fusse stata prima della Benedittina; pure poiche la medesima si professa oggidì da Frati per lo più; e questa si osserva da Monaci; abbiamo stimato quò convenevole favellare della Regola di San *Benedetto*, come che più universale nell' Occidente, e quasi sorella dell' altra di San *Basilio*; riservandoci a favellare dell' *Agostiniana* più appresso, senza farli torto alcuno, riguardo all' antichità, che ella vanta, rispetto alla *Benedittina*?

IX. E riguardo all' ORDINE BENEDITTINO ( quale l' *Autore della Storia Civile* più sovra nel Numero 2. del Capo 2. ci descrivea senza disciplina, senz' osservanza, tutto pieno di corrottele, e di dissolutezze ), è da sapersi, che il Padre San *Benedetto* nacque in Norcia dall' Illustre Famiglia *Avicia* l' anno 480. e morì nel 543. giusta l' epoca appurata di *Gabriello Buccesino*; con avere istituito il suo Ordine su del *Monte Casino*, Luogo appartenente al nostro Regno, e che diade al medesimo la sua denominazione, in chiamandoli perciò ORDINE CASINENSE; ancorche, avuto riguardo al suo Istitutore, debba dirsi ORDINE BENEDITTINO; e rispetto all' Abito, ORDINE DE NERI, come presso *Domenico Macri* ( b ). Il quale rapporta, che in questo Ordine vi siano cinquantacinque mila Santi canonizzati. Con essere anche stato ( specialmente il Monistero di Monte Casino ) il Seminario de Pontefici, de-

I 2

Car-

( a ) Paolo Meriggia Origin. Regular. lib. 3. cap. 7.

( b ) Domenico Macri in Vocab. Eccl. V. Nigrorum Ordo: Sancti Monachi sub Regula Sancti Patris nostri Benedicti, canonizati sunt numero QUINQUAGINTA QUATUOR MILLIA, ET VIGINTI DUO: quorum quinqu e millia quinquaginta quinque fuerunt Monachi Sancti Benedicti Monaste rii Casinensis ibidem sepulti.

Cardinali, de Vescovi, de Missionarj Apostolici, e de Dottori di Santa Chiesa, secondo il Cardinal *Baronio* (c). Dovendo questa al medesimo Ordine ventiotto Pontefici, da due, e più mila Cardinali, da sette mila Arcivescovi, da quindici mila Vescovi, innumerabili diffeminatori del Vangelo, con tanti Dottori, come *Cassiodoro*, *San Gregorio Magno*, *San Gio: Damasceno*, *San Leandro*, *Sant' Isidoro*, *Sant' Idelfonso*, *il Venerabil Beda*, *San Pier Damiani*, *Sant' Anselmo*, *San Bernardo*; E tanti altri Scrittori Ecclesiastici, che con i loro Volumi han decorate le Biblioteche Sagre, ed hanno arricchita la Repubblica Letteraria. Contandosi eziandio tra il numero grande di Religiosi in questo Ordine duecentoventiquattro figliuoli di Re, e d' Imperadori. Essendo gli *Abati* del medesimo Ordine quasi tanti Vescovi coll' uso de Ponteficali, di Baculo, Mitra, Croce pettorale, Trono, e cose somiglievoli, per decoro della Chiesa di Dio.

X. Il Superiore poi del Monistero di Monte Casino, di molti *Titoli* fu adorno da *Carlo Magno*, da *Lotario II.* Imperadore, e da altri Monarchi, come ragguaglia l' *Epitomatore* della Storia Benedittina (b), e *Lione Ostiense* (c). Chiamandolo essi *Patriarca della Sagra Religione*, *Abate*, ed *Archimandrita di Monte Casino*, *Duca*, e *Principe di tutti gli Abati*, e *Religioni*, *Archicavalliero del Sagro Romano Imperio*, *etc.* *Cancelliero dell' Italia*, *Visecancelliero della Sicilia*, *Ungheria*, e *Gerusalemme*, *Conte*, e *Rettore della Campagna*, e *Terra di Lavoro*, *Vice Imperadore*, *Maestro Cappellano*, e *Principe della Pace*. Peroche chi era per l' Italia, nimico di Cesare, non potea con essolui riconciliarsi, senza le Lettere comendatizie dell' Abate di Monte Casino. Il quale peraltro avea sotto di se quattro Vescovadi, due Principati, venti Contee, trentasei Città, duecentocinquanta Castelli, quattrocencentocinquanta Ville, trecentotrentasei Massarie,

ven-

(a) Cardinal *Baronio* ad Annum 726. *Sed illud severè, & absque irapudatione menaciaci asseri jure potest, nullum unquam toto Christiano Orbe extitisse aliquando Monasterium, ex quo tot Viri sanctitate conspicui, atque doctrina, tanta numerositate ad regimen Apostolica Sedis adsciti fuerint: ut planè dici possit, fuisse aliquando Seminarium Sacrorum Antistitum, prout que suo tempore dicivi sumus, manifestè docebunt.*

(b) *Epitomatore Histor. Benedict.* apud *Muratorium* Tom. II. part. II. pag. 363. „ *Carolus Magnus* anno 778. *Privilegium Abbati* contulit, ut *Ca-* „ *sinensis Monasterii Archimandrita*, *Romani Imperii Archicancellarius*, „ *& Magister Cappellanus*, & *Principis Pacis* (per ipsum enim transire „ *debebat, si quis rebellans Principum Imperatori reconciliaretur) in per-* „ *petuum esset.*

(c) *Lione Ostiense* lib. 4. cap. 111. „ *Patriarcha Sacrae Religionis*, *Ab-* „ *bas Sacri Monasterii Casinensis*, *Dux & Princeps omnium Abbatum*, & „ *Religiosorum*; *Vice Cancellarius Sacri Imperii per Italiam*; *Cancellarius* „ *Regnorum utriusque Siciliae, Jerusalem, & Hungariae*; *Comes & Rector* „ *Campaniae, & Terrae Laboris.*

ventitre Porti di Mare, trentasei Isole, duecento Molini, tremila pezzi di Territorj, e milleseicentoseffantadue Chiese, se vogliamo prestar la credenza ad *Arnaldo Vvion* (a), ed a somiglievoli Scrittori.

XI. Queste glorie però, e grandezze dell' Abate di Monte Casino, non furono in lui di molta durata; a causa de Barbari, che inondarono l'Italia, e giusta il vaticinio del Santo Padre presso *San Gregorio Papa* (b) con cui predetto avea: *Omne hoc Monasterium, quod construxi, & cuncta, que Fratribus preparavi, omnipotenti Dei judicio Gentibus tradita sunt. Vix autem obtinere potui, ut mihi ex hoc loco Anima concederentur.* Peroche *Zotone*, il primo Duca Longobardo in Benevento, l'anno 586. spogliò d'ogni avere questo Monistero; lo diede alle fiamme, ed obbligò i Religiosi a partirsene, come fu detto nel Libro 6. del Numero 15. del Capo 2. Indi, ritornativi i Religiosi sotto l' Abate *Petronaca* nell'anno 716. e ridotto in buonissimo stato; *Radelchi*, altro Duca, e Principe di Benevento in tre diversi assalti, che li diede, ne portò via quanto di bello, e di riacquisito vi si era, come nel Numero 35. del luogo anzidetto si soggiunse.

XII. Con tutte queste traversie però, che l'Ordine Benedittino soffersse in Monte Casino; non cessò di stendersi per l'Occidente tutto, e passare eziandio in Oriente. Essendone stati molti nel Reame di Napoli di questi Monisterj Benedittini, i quali facevano invidia a quanti altri ne erano di grido in Europa. Tra questi fu celebre il Monistero *Vivariense*, che fabbricò nelle vicinanze di Squillace *Gio: Aurelio Cassiodoro*; il quale, dopo aver goduti i primi Onori nella Corte del Re *Teodorico*, e di molti altri Monarchi, di lui Successori; in veggendo, che gli affari de Goti prendeano mala piaga in Italia, ritirossi in Calabria, donde avea avuti i suoi natali: e volendo vivere quiete nel restante de suoi giorni, se ergere l'anzidetto Monistero, ove egli prese l'Abito Religioso sotto la Regola di *San Benedetto* l'anno 565. Chiamatosi *Vivariense* questo Monistero, dalla quantità de Vivai, per racchiudervi i Pesci, che ivi tra le altre delizie, e magnificenze vi si godeano. Divastato poi il tutto, e posto in rovina da Saracini; i quali distrussero le cose più belle, ed antiche, che decorarebbero oggidì il nostro Regno.

XIII. Anche *Paldo*, *Teso*, e *Tato* tre nobili Longobardi Beneventani nell'anno 703. si distrussero in fabbricare un altro Monistero nelle foci del Fiume Volturno, in Diocesi di Isernia, che *San Vincenzo in Volturno* comunemente si disse, niente in magnificenza, grandezza, e dovizie a quello di Monte Casino inferiore, come *Ferdinando Ughello* (c) lo ragguaglia. Essendo poi concorsi i Principi di Benevento, i Duchi di Napoli, ed altri Signori del vicinato, arricchirlo di Averi, e di Privilegj, giusta la Cronaca assai celebre di questo Monistero, che ne compose *Gio: Monaco* dall'an-

(a) Arnaldo Vvion Part. I. Libri Vita, lib. 2. cap. 2.

(b) San Gregorio Papa lib. 2. Dialog. cap. 17

(c) Ferdinando Ughello Tom. VI. Ital. Sac. pag. 470

dall' anno 703. fino all' anno 901. e si rapporta da *Lodovico Antonio Muratori* (a) che la ripassò ne manoscritti della Biblioteca Barberina in Roma. Essendo poi stato egli annientato da medesimi Saracini: i quali vi uccisero novanta Religiosi, che vi trovarono; lo spogliarono di tutti i suoi Sagri Arredi, e diedero le Fabbriche alle fiamme, secondo *Angelo delle Noci* (b) nelle sue Note erudite alla Cronaca Cassinese.

XIV. Miglior fortuna ebbe il Monistero della *Santissima Trinità della Cava*: il quale, fondato, ed arricchito da Monarchi Normanni, dopo il discacciamento de Barbari dall'Italia; non soggiacque a quei saccheggiamenti, e ruberie, a cui furon sottoposti gli altri sovraccennati Monisterj Benedittini. Con avere *Urbano II.* Sommo Pontefice nell' anno 1091. decorato quell' Abate con Titolo di *Vescovo* ( tali anche furono gli Abati di Monte-Casino, e di San Vincenzo in Volturmo ) secondo *Angelo delle Noci* (c). Ancorchè poi *Lione* Papa X. trasportasse questa Sede Vescovile nella Città della Cava, come si dispose nel Libro 5. al Paragrafo 3. del Capo 8. Essendo anche stato celebre il Monistero di *Sant' Angelo*, nel Monte Gargano, secondo *Pietro Giannone* (d).

XV. Molti altri furono i Monasterj Benedittini nel Reame di Napoli, i quali, o da Saracini rimasero abbattuti; o per l' antichità delle loro Fabbriche andarono a cadere; o a causa delle Comende, e Tasse Camerali ( delle quali favellammo nel Paragrafo 2. del Capitolo 3. ) furono abbandonati. Alle quali sciagure se ne aggiunse un'altra occasionata inavertentemente dal *Santo Padre*: il quale dispose nella sua Regola, che ogni Monistero si governasse da se, senza unirli tutti in una Congregazione, e sotto di un Capo solo, come fu detto nel Numero 10. del Capo 1. Quando, mancata per qualche accidente la Famiglia in un di essi, veniva egli a dismettersi affatto, senzache potessero occorrere in Religiosi degli altri Monisterj per rimpiazzarlo, non avendo che fare con essolui. E quindi fu poi, che per ovviare a questo male; incominciarono gli altri Monisterj a ridursi in *Congregazioni*; ancorchè molti di essi in Francia, in Germania, ed altrove fuori d'Italia restassero nel loro primo piede di governarsi da per loro, come sono, quello di *Fulda*, quello di *San Gallo*, quello di *San Dionigio* in Parigi, quello di *San Massimo* in Treveri, il *Lerinense*, l'*Exfeldese*, quello di *Sant' Albano*, quello di *Magonza*, quello di *Rens*, quello di *Auxerre*, quello di *San Germano*, l'*Avaniese*, il *Prumiense*, e molti altri, ragguagliati da *Ascanio Tamburino* (e).

XVI. La prima Congregazione adunque, che da Monisterj Benedittini si compose, fu la CONGREGAZIONE CLUNIACENSE: detta tale dal Monistero di *Cluni*, che *Guglielmo il Pio* Duca di Aquitania se fab-

- (a) *Lodovico Antonio Muratori* Tom. II. script. rer. Ital. pag. 319.
- (b) *Angelo delle Noci* in Cron. Benedict. cap. 4.
- (c) *Angelo delle Noci* in *Notis ad Lionem Ostiensem* lib. 2. cap. 30.
- (d) *Pietro Giannone* lib. 3. cap. ult. paragr. 4.
- (e) *Ascanio Tamburino* de Jur. Abb. Tom. II. disput. 24. quest. 5.

bricare in una sua Villa, detta Cluni, vicino alla Città di Mascon intorno all'anno 910. ; ove prima fu Abate il *Beato Bernone*, indi il *Venerabil Pietro*, e poi *Sant' Oddone*. Il quale veggendo la rovina, che pativano in Francia i Monisterj Benedittini a causa de Normanni, poco prima dal Nort ivi capitati; pensò ripararne la perdita, con ridurli in Congregazione, come fece: e dal suo principal Monistero di Cluni, la chiamò *Congregazione Cluniacense*. Quale poi fu confermata da Papa *Gregorio IX.* il dì 7. Gennajo 1232. nella Costituzione 5. *Bobemot*, e da Papa *Nicold IV.* il dì 12. Settembre 1289. nella Costituzione 3. *Regis*. Avendo da ciò preteso *Ponzio*, Abate di Cluni, in un Concilio Romano, sottoscriversi *Abbas Abbatum*, e prima dell' Abate di Monte Casino, secondo *Lione Ostiense* (a). Il che per altro li fu dalla Santa Sede proibito. *Pontium* (dice l' Autor predetto). *Cluniacensem Abbatem ad Synodam Romæ celebrandam profectum, inter Abbatem omnes Primatum jactasse. Verum, Joannes Cancellarius in litis decisionem respondit: Non modò Cluniacenses verum etiam omnes in Romano Orbe Monachos Regulam Sancti Patris Benedicti a Casinensi accepisse Carnobio. Ergo, inquit Cancellarius, si a Casinensi Monasterio, tanquam vivo fonte Monastica Religionis forma manavit; jure a Romanis Pontificibus Casinensi Abbati hæc prærogativa concessa est, ut ipse solus (qui tant. Legislatoris Vicarius est) Abbas Abbatum appellaretur.*

XVII. La seconda Congregazione si fece in Italia, ed appelloffi **CONGREGAZIONE DI SANTA GIUSTINA DI PADOVA**: dal celebre Monistero, che in Padova sotto l' invocazione di questa Santa rattrovasi. Questa nuova Congregazione, ad imitazione della Cluniacense in Francia fu promossa da *Lionardo Barbo*, Patrizio Veneziano: il quale, passato da Canonici Regolari di *San Giorgio in Alga* tra Benedittini col permesso di Papa *Gregorio XII.*, ed eletto Abate nel Monistero predetto di *Santa Giustina* in Padova; pensò riparare a danni, che avean sofferti in Italia i Monisterj Benedittini a cagion de Barbari. Perciò armatosi di un santo zelo, ridusse nell'anno 1408. quei, che rimasti vi erano, in un'altra Congregazione, che dal suo Monistero chiamò di *Santa Giustina di Padova*. Bensì il Pontefice *Giulio II.* confermando questo Istituto colla prima sua *Bolla super Cathedralam* il dì 21. Agosto del 1503. stimò indoveroso, che un tempo fu la Sede del Patriarca *San Benedetto* dovesse divenir Suddito d' un altro Monistero estranio, e perciò dispose, che **CONGREGAZIONE CASINENSE**, e non *Congregazione di Santa Giustina* ella chiamare dovesse, come nel Paragrafo terzo di detta Costituzione: *Necnon Congregationem ipsam propter nomen, & dignitatem Monasterii Casinensis hujusmodi (quod aliorum Monasteriorum dicti Ordinis Caput est, ut præfertur de cetero CONGREGATIONEM CASINENSEM, aliàs Sanctæ Justinæ nuncupari debere.* Laonde la *Congregazione Casinense*, e la *Congregazione di Santa Giustina di Padova* è una medesima cosa in se stessa: chiamandoli

Cas-

(a) *Lione Ostiense lib. 4. cap. 52.*



*Cassinese* per rispetto del principal Monistero di Monte Casino: e dicendoli di *Santa Giustina di Padova*, perche ivi ebbe il principio.

XVIII. La terza Congregazione Benedittina, e la CONGREGAZIONE DI SAN MAURO in Francia: detta tale dal Monistero, che *San Mauro*, discepolo di *San Benedetto* vi fondò sotto nome di *Granfoglio*, e dove il *Venerabile Desiderio della Corte* Monaco Benedittino, a conforti di *Luigi XIII.* Re di Francia nell' anno 1621. intraprese la Riforma di alcuni Monisterj, riducendoli in Congregazione, come l' altri in quella di *Cluni*, ed in quella di *Santa Giustina*: dandoli il nome di *Congregazione di San Mauro* dal principale di lei Monistero. Avendo poi *Papa Urbano VIII.* nell' anno 1627. confermata questa Congregazione, la quale coll' andare degli anni si è fatta sperimentare cotanto proficua per la Repubblica Letteraria Cristiana. Attesoche, essendo Religiosi della medesima *Luca Dacherio*, *Gio: Mabillonio*, *Pietro Costat*, *Tiodorico Ruinart*, *Francesco Lamy*, *Edmando Martene*, *Ugone Minardo*, *Bernardo di Monfaucon*, *Nicold Nouri*, *Dionigio di Santa Marte*, e molti altri di profondo sapere, questi alli tanti Volumi di Erudizioni diverse, che diedero alla luce; aggiunsero l' Edizione dell' Opera de Santi Padri, come di *Sant' Ireneo*, di *Sant' Attanagio*, di *San Basilio*, di *Sant' Ilario*, di *San Girolamo*, di *Sant' Ambrogio*, di *Sant' Agostino*, di *San Gio: Grisostomo*, di *San Gregorio Magno*, di *Cassiodoro*, di *San Bernardo*, e di tant' altri: quali essi illustrarono colle loro Note, ed emendarono da varj errori, confrontandoli colli primi esemplari, che si trovano in diverse Biblioteche di Europa: segregando l' Opere vere dalle spurie, e le certe dalle dubie, e dandole alla Repubblica Letteraria con quella sincerità, e candidezza, che oggi le possiede. Laonde *Papa Clemente XI.* non potè contenersi di non congratularsene col di loro Proposito generale, mediante un Breve, che tutto pieno di compitezza li scrisse il dì 19. Aprile 1706. in dicendoli tra l' altro: *Diutius praterire silentio non possumus, quantopeve vobis acceptum probatumque sit Statutum, quod Congregatio tua Sanctorum Ecclesie Patrum Operibus recensendis, iisque nitidiori, quam antea, cultu, publicam in lucem proferebatis impendit.*

## PARAGRAFO TERZO.

*Delle varie Congregazioni Monastiche, che militano sotto la Regola di San Benedetto.*

XIX. **O**ltre alle tre enunciate Congregazioni, *Cluniacense*, *Cassinese*, e di *San Mauro*, che propriamente si appartengono all'Ordine Benedittino; molte altre Congregazioni ravvisansi nella Chiesa di Dio, che vivono sotto la Regola di *San Benedetto*. Che quantunque molte di queste non fossero penetrate nel nostro Regno; pure fa mestieri darne di tutte a chi legge una breve contezza, ad oggetto, che si conosca, di non essere stati queste tante Riforme per il rilassamento, ed inosservanza della disciplina Monastica, che nell'Ordine Benedittino si vedea, siccome trasognò l'Autore della *Storia Civile*, rapportato nel Numero 1. del Capitolo 2.

## Della Congregazione Camaldolense.

XX. La prima Congregazione, che militar si vide sotto la Regola del Patriarca *San Benedetto*, fu quella de CAMALDOLESI; che istituì *San Ramualdo* l'anno 1000. dal comun Riscatto in un luogo della Città di Arezzo, che *Casa Maldo* chiamavasi, donde ella sortì la sua denominazione. Avea questo Santo preso l'Abito Monastico nel Monistero *Classense* Benedittino vicino Ravenna sua Patria; e dopo tre anni di Vita Claustrale, intraprese un lungo Pellegrinaggio per i Luoghi Sacri di Palestina, ad oggetto di osservare gli andamenti di quei Religiosi, ed Anacoreti. Indi ritornato in Italia, si racchiuse in un Eremo per lo spazio di novanta e più anni, al dire di *San Pier Damiani* (a) dopo di questo istituì la sua Congregazione di due maniere, una di Monaci Claustrali con l'Abito bianco più fino; l'altre di Romiti coll'Abito più ruvido; e colla barba, gli uni, e gli altri affretti al quarto Voto di non mangiar Carne: sottoponendo la Congregazione predetta alla Regola di *San Benedetto*, che in Occidente era la più comune, e la più abbracciata dall'altre Religioni:

Tom. IV. P. II.

K

non

(a) *San Pier Damiani in Vita S. Ramualdi cap. 30. Vixit Vir beatissimus centum viginti annis: ex quibus viginti expendit in Saeculo; tres duxit in Monasterio; nonaginta novem in Eremitico transegit propof-*  
10.

*Cassinese* per rispetto del principal Monistero di Monte Casino: e dicendofi di *Santa Giustina di Padova*, perche ivi ebbe il principio.

XVIII. La terza Congregazione Benedittina, e la CONGREGAZIONE DI SAN MAURO in Francia: detta tale dal Monistero, che *San Mauro*, discepolo di *San Benedetto* vi fondò sotto nome di *Gransoglio*, e dove il *Venerabile Desiderio della Corte* Monaco Benedittino, a conforti di *Luigi XIII.* Re di Francia nell'anno 1621. intraprese la Riforma di alcuni Monisterj, riducendoli in Congregazione, come l'altri in quella di Cluni, ed in quella di *Santa Giustina*: dandoli il nome di Congregazione di *San Mauro* dal principale di lei Monistero. Avendo poi Papa *Urbano VIII.* nell'anno 1627. confermata questa Congregazione, la quale coll'andare degli anni si è fatta sperimentare cotanto proficua per la Repubblica Letteraria Cristiana. Attesoche, essendo Religiosi della medesima *Luca Dacherio*, *Gio: Mabillonio*, *Pietro Costat*, *Tiodorico Ruinart*, *Francesco Lamy*, *Edmando Martene*, *Ugone Minardo*, *Bernardo di Monfaucon*, *Nicold Nouvi*, *Dionigio di Santa Marte*, e molti altri di profondo sapere, questi alli tanti Volumi di Erudizioni diverse, che diedero alla luce; aggiunsero l'Edizione dell'Opera de Santi Padri, come di *Sant' Ireneo*, di *Sant' Attanagio*, di *San Basilio*, di *Sant' Ilario*, di *San Girolamo*, di *Sant' Ambrogio*, di *Sant' Agostino*, di *San Gio: Grisostomo*, di *San Gregorio Magno*, di *Cassiodoro*, di *San Bernardo*, e di tant'altri: quali essi illustrarono colle loro Note, ed emendarono da varj errori, confrontandoli colli primi esemplari, che si trovano in diverse Biblioteche di Europa: segregando l'Opere vere dalle spurie, e le certe dalle dubie, e dandole alla Repubblica Letteraria con quella sincerità, e candidezza, che oggi le possiede. Laonde Papa *Clemente XI.* non poté contenersi di non congratularsene col di loro Proposito generale, mediante un Breve, che tutto pieno di compitezza li scrisse il dì 19. Aprile 1706. in dicendoli tra l'altro: *Diutius praterire silentio non possumus, quanto pere vobis acceptum probatumque sit Statutum, quod Congregatio tua Sanctorum Ecclesia Patrum Operibus recensendis, iisque nitidiori, quam antea, cultu, publicam in lucem profereuit impendit.*

## PARAGRAFO TERZO.

*Delle varie Congregazioni Monastiche, che militano sotto la Regola di San Benedetto.*

XIX. **O**ltre alle tre enunciate Congregazioni, *Cluniacense*, *Cassinese*, e di *San Mauro*, che propriamente si appartengono all'Ordine Benedittino; molte altre Congregazioni ravvisansi nella Chiesa di Dio, che vivono sotto la Regola di *San Benedetto*. Che quantunque molte di queste non fossero penetrate nel nostro Regno; pure fa mestieri darne di tutte a chi legge una breve contezza, ad oggetto, che si conoschi, di non essere stati queste tante Riforme per il rilassamento, ed inosservanza della disciplina Monastica, che nell'Ordine Benedittino si veda, siccome trasognò l'Autore della *Storia Civile*, rapportato nel Numero 2. del Capitolo 2.

*Della Congregazione Camaldolense.*

XX. La prima Congregazione, che militar si vide sotto la Regola del Patriarca *San Benedetto*, fu quella de **CAMALDOLESI**; che istituì *San Ramualdo* l'anno 1000. dal comun Riscatto in un luogo della Città di Arezzo, che *Casa Maldo* chiamavasi, donde ella sortì la sua denominazione. Avea questo Santo preso l'Abito Monastico nel Monistero Classense Benedittino vicino Ravenna sua Patria; e dopo tre anni di Vita Claustrale, intraprese un lungo Pellegrinaggio per i Luoghi Sacri di Palestina, ad oggetto di osservare gli andamenti di quei Religiosi, ed Anacoreti. Indi ritornato in Italia, si racchiuse in un Eremo per lo spazio di novanta e più anni, al dire di *San Pier Damiani* (a) dopo di questo istituì la sua Congregazione di due maniere, una di Monaci Claustrali con l'Abito bianco più fino; l'altre di Romiti coll'Abito più ruvido; e colla barba, gli uni, e gli altri astretti al quarto Voto di non mangiar Carne: sottoponendo la Congregazione predetta alla Regola di *San Benedetto*, che in Occidente era la più comune, e la più abbracciata dall'altre Religioni:

Tom. IV. P. II.

K

non

(a) *San Pier Damiani in Vita S. Ramualdi cap. 20. Visit Vir beatissimus centum viginti annis: ex quibus viginti expendit in Saculo; tres duxit in Monasterio; nonaginta novem in Eremitico transegit proposito.*

non già che fusse ella Riforma dell' Ordine Benedittino , in dove l' Abito, ed i Voti sono diversi . Con averla poi Paps *Alessandro II* nella sua Costituzione *Nulli Fidelium* sotto il dì 28. Ottobre 1073. confermata . Senza che ella fusse uscita da confini d'Italia : con penetrare nel nostro Regno i soli Romiti : de quali il *Giannone* ( a ) asserisce : „ *Pure i Camandolesi* „ a questi tempi fecero tra noi gran progressi per la liberalità di *Giambattista Crispo* : il quale nel 18. diede principio alla *Fabbrica del Monisterio* . Ad emulazione di *Crispo* , *Carlo Caracciolo* per la medesima „ *Fabbrica donò loro gran quantità di danaro* : *Don Gio: di Avalos*, fratello del Marchese di Pescara, nel suo Testamento lasciò loro un Legato di 500. ducati l'anno per l'erezione di una nuova Chiesa col titolo di *S. Maria Scala Celi*. Il Marchese di Pescara, erede, in cambio di quel Legato, lor diede diecimila ducati : onde il Romitorio fu eretto, e fatta la nuova *Fabbrica* .

### Della Congregazione di San Pietro Damiano

XXI. Anche *San Piet Damiano*, Cardinale di Santa Chiesa, fondò una nuova Congregazione nel nostro Regno sotto la Regola di *San Benedetto* nel Monistero di **SANTA CROCE NEL FONTE DI AVELLINO**, che *Laudovò*, Principe di Benevento li fabbricò, ed arricchì di molti Averi, secondo *Agostino Lubin* ( b ). In dove il mentovato Santo, celebre per la sua dottrina, visse più anni : con essere poi morto nell'anno 1072. Ma perche il di lui nuovo Istituto non si era difeso fuor dell'enunciato Monistero ; Paps *Alessandro II.* nella soprachata Bolla l'incorporò alla Congregazione de *Camandolesi* : ed in questa guisa se ne perde in un tratto l'istituto.

### Della Congregazione di Valle Ombrosa

XXII. *San Gio: Gualberto*, nobile Fiorentino, nato già Religioso Benedittino nel Monistero di *San Miniato* vicino Firenze nell'anno 1012. istituì una nuova Congregazione, detta di **VALLE OMBROSA**, da un Monistero, che in una Valle Opaca egli fondò dando l'Abito vero a suoi Religiosi a somiglianza de Padri Benedittini . Con essere stata questa Congregazione confermata da Paps *Urbano II.* nella Bolla *Cum Universis* sotto il dì 5. Aprile 1099. e posta sotto la Regola di *San Benedetto*. Ancoche questo Istituto non fosse uscito d'Italia, e non fusse capitato nel Reame di Napoli . Trattando dal medesimo più alla lunga *Scabio Tamburino* ( c ) Abate della stessa Congregazione, ed Uomo benemerito della

(a) Pietro Giannone lib. 32. cap. ult. paragr. 2.

(b) Agostino Lubin de' Abbatibus Italiae pag. 37.

(c) Alesandro Tamburino Tom. II. disput. 74. quest. 5.



della Repubblica Letteraria, per l'Opera dottissima che *de Jure Abbatum* compose.

### Dell' Ordine Cartusiano.

XXIII. Intorno all'anno 1084. *San Brunone*, nativo di Colonia Agrippina, intraprese una Vita Romitica assai austera in un luogo vicino Grenoble, che *Certosa* chiamavasi. Ma poi fatto venire da *Papa Urbano II.* in Italia, ritirossi in una solitudine delle nostre Calabrie, dove prolungo il suo Istituto Cartusiano; collocandolo sul principio sotto la Regola di *San Benedetto* al dire di *Gio: Tritemio* (a). Poi, compostasi questa Congregazione una nuova Regola, parte presa da quella di *San Benedetto*, e parte aggiuntasi dal suo Autore (che io propriamente non saprei chi stato fusse) che inclina alla Vita Romitica; cambiandosi gli Abati de Monisterj in Priori, cominciò a chiamarsi ORDINE CARTUSIANO, colla Veste bianca, coll'obbligo di perpetua Clausura, di un profondo silenzio, e di non mangiare mai Carne: confermato da *Papa Alessandro III.* l'anno 1176. E perche un simile Istituto si dilatò in questo nostro Regno; molti Monisterj della medesima Religione appo noi si rattrovano: tra quali celebri sono quello di *San Martino* in Napoli, quello di *Sa Stefano del Bosco* (ove morì il Santo Fondatore); quello di *San Lorenzo* nella Padula: quello dell'Isola di Capri, e l'altro di *San Nicolò* nella Valle di Chiaromonte. Dicendo *Pietro Giannone* (b) di questo Ordine: „ Furono maggiori i progressi appresso noi dell'Ordine de Cartusiani, istituito da *San Brunone* nell'anno 1086. *Brunone* fu nativo di Colonia: e mentre era Canonico in *Reims*, volle ritirarsi insieme con sei suoi Compagni nella solitudine della *Certosa*, che lor fu assegnata da *Ugone* Vescovo di *Grenoble*. Nell'anno 1090. *Urbano II.* lo chiamò in Italia: dove si tirò in una solitudine di Calabria, nominata *la Totre*. Perciò in Calabria si vide quest'Ordine essere stato prima stabilito: a cui i nostri Principi Normanni concederono de grandi prerogative, e ricchezze. I Re Aragonesi poi in Napoli accrebbero assai più un loro Monastero fondato nel Montè di *Sant'Eramo*, sotto il nome di *San Martino*, per una Chiesetta, che eravi prima dedicata a questo Santo. Ed in progresso di tempo crebbero le loro ricchezze in tanto eccesso, quanto ora si vede.

### Dell'Ordine Cisterciense.

XXIV. Angolche i nostri Monaci Cisterciensi nell'Abito sian diversi da Monaci Benedittini Neri; pure l'Istituto, e l'istesso, e perciò OR-

K I

DI-

(a) Gio: Tritemio lib. 2. cap. 3.

(b) Pietro Giannone lib. 10. cap. ult.

DINE CISTERCIENSE vien detto, e non Congregazione, come quello de Camaldolensi, de Vallombrosani, e di altri. Peroche *San Ruberto*, nato nella nostra Campagna, e forse nella Città di Capoa, dopo aver professata la Regola di *San Benedetto*, e stato Abate del Monistero di Molifmo in Francia; nell'anno 1098. con alcuni Religiosi dell'istesso Ordine si ritirò in una solitudine nella Diocesi di Chelon, nomata *Cistercio*, per vivervi più quieto, ed osservare con maggiore esattezza la Regola Benedittina. Ma perche, ad istanza de suoi Monaci fu egli dalla Santa Sede obbligato ritornare in Molifmo; lasciò in Cistercio *Sant' Alberico*, e *Sà Stefano*. De quali il primo, per la gran divozione, che professava alla Vergine Sagra-tissima, meritò da lei, che la propria Cuculla, da nera Benedittina qual era, divenisse bianca, come tutte l'altre de Religiosi, che con essolui uffiziavano in Coro, secondoche si legge nel *Menologio Cisterciense* (a): *Cistercii in Gallia descensio Beatissima Mariae Virginis in Cistercium, & miraculosa mutatio Habitus de nigro in album colorem sub Sanctissimo Abate Alberico*. Questa mutazione d' Abito diede nome diverso a quei Religiosi: cominciandosi a chiamare *Cisterciensi*, dal luogo dove il Miracolo era accaduto. Ed ancorche una tal mutazione d' Abito, dispiaresse a Benedittini degli altri Monisterj di Francia; pure essendo andato fra questo mentre in Cistercio il glorioso *San Bernardo*, egli dopo averne professato l' Istituto, cercò con una dotta Apologia dimostrarne la sussistenza. E divenutone appresso promulgatore, non solo fece, che in breve spazio di tempo molto si dilatasse: ma anche portandosi con *Papa Innocenzio II.* in Sa-ferno, ed in altri Luoghi nostrali; lo lasciò presso noi: essendosi prima osservato nel Monistero di *Corazzo* in Diocesi di Martorano; indi in quello di *Santa Maria del Sagittario* in Diocesi di Anglona, poi in quello di *San Gio: in Fiore* sotto l' Abate *Giacchino*: appresso in *Santa Maria della Ferrara* in Diocesi di Teano: poco dopo nel Monistero di *San Bartolomeo di Carpineto*, e successivamente in quello di *Santa Maria di Casa Nova* in Diocesi di Penne. Non essendo stato fondato questo di *Santa Maria di Regal Valle* dal *Re Carlo I. di Angiò* in Diocesi di Sarno, senonche nell' anno 1277. Con epilogarne *Ascanio Tamburino* (b) nelle seguenti parole le glorie: „ Ex hac Sanctæ Congregationis arbore multi prodierunt fructus ad-  
 „ mirabiles, qui meliori sæculo usque ad nostram ætatem summopere Ec-  
 „ clesiam Dei ditaverunt. Protulit ergo Pontifices summos sex, S. R. E.  
 „ Cardinales usque 39. Archiepiscopos 800. Episcopos 1400. Reges, & Re-  
 „ ginas, eorumque filios, & filias 35. Duces, & Ducissas 28. Sanctos Ca-  
 „ nonizatos, & elevatos, quorum solemnitates Officio Ecclesiastico variis in  
 „ locis recoluntur, supra quingentos . . . . Dixi, quorum solem-  
 „ nitates Officio Ecclesiastico variis in locis recoluntur; quia in sola Abbazia  
 „ Claravallensis sunt plusquam sexcenti, quorum Reliquiæ, Ecclesiastica,  
 „ autoritate translatae fuerunt, & tamquam Beatorum Pignora summa ve-

(a) Menologio Cisterciense die 5. Augusti.

(b) Ascanio Tamburino Tom. II. de Jur. Abbat. disp. 24. quest. 3. num. 18.

neratione coluntur . Ita dilatata est Congregatio Cisterciensis ; ut ejus  
 33 Monasteria numerentur tria millia , & quinquaginta duo .

XXV. Nell' anno 1583. *Giambattista della Barriera* , Abate Comendatario di un Monistero nella Savoja ( che per l' Imagine della Vergine Sagratissima in alcune foglie d' Alberi dipinta veniva chiamata *Santa Maria Foliense* ) istituì una nuova Congregazione , indipendente in tutto dall' Abate Generale di Cistercio , ancorche all' Ordine Cisterciense appoggiata . Dando a suoi Religiosi l' Abito bianco , anche quanto al Cappello , e Barretta , con averne la conferma da Papa *Sisto V.* nella Bolla 31. *Religiosos Vivos* , il dì 5. Maggio 1583. Questa nuova Congregazione è divisa in due Provincie , una comprende tutti i Monisterj della Savoja , e chiamasi propriamente la CONGREGAZIONE DE FOLIENSI : l' altra si distende per il restante d' Italia ( non essendo passato fuori della medema ) , che CONGREGAZIONE DI SAN BERNARDO si appella : de quali vi è un Monistero di *San Carlo Maggiore* in Napoli fuori la Porta di San Gennaro . Un altro se ne ritrova nell' Aquila , ed un altro in Civita Sant' Angelo . Essendo stato di questa Congregazione il celebre Cardinale *Gio: Maria Bona* , cotanto benemerito della Repubblica Letteraria .

XXVI. Sotto l' Abito però , ed Istituto Cisterciense *Armando Gio: Bottegliero Rauco* ( il quale morì con fama di somma Santità , e dottrina il dì 26. Ottobre 1700. nato già in Parigi da nobilissimi Genitori a 9. Gennaio 1627. ) istituì la nuova RIFORMA DELLA TRAPPA , cotanto famigerata in Francia , ed in Italia : detta così dal Monistero di *Santa Maria della Trappa* , in cui era egli Comendatario , e dove rinovò il rigore dell' antico Istituto Cisterciense con un profondo silenzio , con un continuo lavorio di mani , e con una lunga Offiziatura nel Coro . Avendola *Clemente XI.* Sommo Pontefice introdotta nell' Italia , con darli un Monistero Cisterciense , detto *San Bartolomeo di Buon solazzo* , vicino alla Città di Firenze , ed un altro detto *Santa Maria di Casa Mare* , non molto lungi dalla Città di Sora , ne' Confini del Regno , che si sfrutta le rendite di *San Domenico di Sora* .

XXVII. Gli Ordini Equestri ( istituiti contro de Barbari , Saracini , e Mori ) , che militano sotto l' Ordine Cisterciense sono molti , come possono osservarsi presso *Crisostomo Erriquez* nelle sue Note al Monologio Cisterciense , presso *Aseanio Tamburro* nel luogo sovracitato , presso *Filippo Buonanno* , e presso altri , che trattano di questi , e somiglievoli Ordini . Tra quali fu celebre .

1. L' Ordine de CAVALIERI TEMPLARJ , istituito da *Balduino Re di Gerusalemme* l' anno 1110. che per il Palagio , assegnatoli vicino al Tempio , furono detti *Templarj* : con aver loro il P. *San Bernardo* composta la Regola . Estinto poi quest' Ordine da Papa *Clemente V.* nel Concilio di Vienna il 1312. che avea per divisa le Bande mezzo bianche , e mezzo nere . Con esservi stati essi nel nostro Regno , come abbiamo dal Capitolo *Privilegia del Re Ruberto* , in cui si dice : *quidam in fraudem civilium munerum , Hospitaliorum , & TEMPLARIORUM , & aliarum Religionum assumunt , & portant habitum &c.*

2. L' Ordine de CAVALIERI TEUTONICI , istituito in Germania l' anno 1119. coll' istesse Insegne de Cavalieri Templarj , vale a dire con una

una

una Croce nera , e bianca su la Clamide , come si osserva oggidì nella Prussia . Essendovi stati in tempo i Cavalieri di quest' Ordine nel nostro Regno , specialmente sotto *Federigo II* Imperadore con avervi molte Badie , ed in particolare quella di *San Lionardo* in Puglia , secondo *Ferdinando Ughellio* a colonne 319. del Tomo VIII.

3. L' Ordine Equestre di *SAN SALVATORE* , istituito in Aragona dal Re *Alfonso* nell' anno 1118. colla stesse Leggi , ed Insegne de Cavalieri Templarj .

4. L' Ordine degli *AUGELLI* , istituito in Portogallo da *Ferdinando Mentiero* suo primo Generale , l' anno 1147. col Simbolo di una Croce verde sostenuta nel piede da due Uccelli .

5. L' Ordine Equestre di *CALATRAVA* , fondato da *S. Raimondo Fiterio* , Abate Cisterciense nell' anno 1158. sotto gli auspicj di *Sancio III*. Re di Castiglia , e di *Ferdinando* Re di Leon , e Galizia coll' abito bianco , e con una Croce rossa nella parte sinistra del Petto . Con essere stato in Troja di Puglia un Monistero di questi Cavalieri , col nome di *San Nicolò* , al dire di *Ferdinando Ughellio* a colonne 906. del Tomo VII.

6. L' Ordine Equestre de *SPADIFERI* , istituito in Livonia nell' anno 1164. da *Mainardo* Monaco Cisterciense del Monistero *Siebergense* , con una Spada insanguinata per Insegna : quale poi fu incorporato all' Ordine Teutonico .

7. L' Ordine Equestre di *S. MICHELE* , o sia dell' *ALA* ( portando un ala di uccello per Impresa sul lato sinistro ) , istituito da *Alfonso I*. Re di Portogallo nella celebre Badia Cisterciense di *Alcobazia* l' anno 1166.

8. L' Ordine Equestre di *S. GIULIANO DA PEREIRO* , istituito l' anno 1170. sotto gli auspicj di *Ferdinando II*. Re di Castiglia con un Albero di Pero per Insegna .

9. L' Ordine Equestre di *MONTGAUDIO* , fondato in Gerusalemme l' anno 1180. con una Croce rossa , simile a quella di Malta sovra la Veste bianca .

10. L' Ordine Equestre di *S. GIORGIO IN ALFANA* , istituito da *Pietro II*. Re di Aragona l' anno 1201. nella Fortezza di *Alfana* , colla divisa della Croce rossa , simile a quella di Malta .

11. L' Ordine Equestre di *ALCANTARA* , istituito l' anno 1218. da Cavalieri di *S. Giuliano di Pereiro* nella Città di *Alcantara* colla Veste bianca , e Croce verde nel petto .

12. L' Ordine Equestre di *MONFRANE* nel Regno di Castiglia , istituito l' anno 1221. nella Fortezza di *Monfrane* , che poi si estinse .

13. L' Ordine Equestre di *TRUSSILLO* nella Città di *Trussillo* sotto *Alfonzo* Re di Spagna l' anno 1227.

14. L' Ordine Equestre di *MONTALVA* , fondato da *Guillermo Erijo* primo Generale del medesimo l' anno 1318. sotto gli auspicj di *Giacomo II*. Re di Aragona con la Veste bianca , somiglievole a quella de Cavalieri di *Alcantara* , ma colla Croce rossa , a differenza della verde di coloro .

15. L' Ordine Equestre di *GESU CRISTO* , fondato in Portogallo dal Re *Dionigio Perioca* l' anno 1397. colla Tessera di una Croce rossa , profilata .



filata di bianco, che sembrano due, una sovra l'altra.

16. L'Ordine Equestre di S. STEFANO, istituito l'anno 1560. da *Cosmo Medici* Gran Duca di Toscana, colla Croce rossa, simile a quella di Malta, intornata ad un Cordoncino d'oro.

17. L'Ordine Equestre di S. MAURIZIO, fondato da *Manuello Filiberto*, Duca di Savoia l'anno 1571. e poi unito con quello di *San Lazzaro*, come fu detto sovra al Numero 7.

### Della Congregazione Premostratense.

XXVIII. Nell'anno 1120. *San Norberta*, Monaco Benedettino del Monistero Sibergense, istituì una nuova Congregazione sotto la Regola di *San Benedetto*: che dal luogo detto *Premostrato*, ove fondò il primo Monistero si chiamò CONGREGAZIONE PREMOSTRATENSE. Ancorchè poi quei Religiosi, lasciando la Regola di *San Benedetto*, prendessero quella di *Sant'Agostino*, con chiamarli oggidì *Canonici Regolari di Sant'Agostino*; ancorchè non portassero il Rocchetto, ma la sola Veste di lana bianca colla Baretta eziandio dello stesso colore. Non essendo questa Religione passata in Napoli, e in altri Luoghi del Regno.

### Della Congregazione di Monte Vergine.

XXIX. *San Guglielmo* di Vercelli, celebre per la fama della sua Santità, che nella Religione Benedettina acquistata si avea, mosso da un pieno desiderio di Solitudine, ritirossi in un Monte alle vicinanze di Avellino, ove era una Chiesa detta della *Vergine Maria di Costantinopoli*, che *Baldolino II.* Imperadore, passando per il Regno, vi se fabbricare, arricchendola d'innnumerabili Reliquie (essendo favola il racconto di coloro, che lo chiamano *Monte Virgiliano*, da una Villa, che *Virgilio* vi avea). Qui vi egli menando una Vita asprissima, istituì una nuova Congregazione sotto la Regola di *San Benedetto*, che dal Luogo chiamò CONGREGAZIONE DI MONTE VERGINE, confermata da Papa *Alessandro III.* e da altri Romani Pontefici, come rapportano *Felice Renda* (a), ed *Ovidio de Luziis* (b); non uscendo il loro Istituto fuori d'Italia. E perchè i Monaci di questa Congregazione, colla Veste, e Cuculla bianca, portavano ancora il Cappello dello stesso colore; Papa *Benedetto XIII.* nell'anno 1727. glie lo cambiò in nero.

Del-

(a) Felice Renda in Vita S. Guisielmi.

(b) Ovidio de Luziis, Relazione di Maria Santissima di Monte Vergine.



### Della Congregazione di San Guglielmo .

**XXX.** Oltre alla Congregazione de *Romiti di San Guglielmo* , che milita sotto la Regola di Sant' *Agostino* , in Francia , ed in Fiandra ( non essendovi in Italia , e nel nostro Regno ) vi è la Monastica CONGREGAZIONE DI S. GUGLIELMO , sotto la Regola di San *Benedetto* , ed uniforme colà al Breviario , ed uso Cisterciense , come dimostra *Angelo Manrique* ( a ) nella sua Cronaca . Qual Congregazione fu istituita da San *Guglielmo* , Duca di Aquitania , ridotto a penitenza dal Padre San *Bernardo* , e morto in San *Giacomo* di Galizia l'anno 1137. nel pellegrinaggio , che intraprese , secondo *Giuliano* ( b ) , Autore Sincrono nella sua Cronaca .

### Della Congregazione Silvestrina .

**XXXI.** San *Silvestro Gosalino* , Canonico di Orso , nell'anno 1232. istituì una nuova Congregazione coll' Abito di color pavonazzo sotto la Regola di San *Benedetto* in un Monistero del Monte di Fano , che dal suo nome chiamò CONGREGAZIONE SILVESTRINA : confermata da Papa *Innocenzio IV.* l'anno 1238. nella Bolla *Religiosam* . Senza che questa fosse passata nel Reame di Napoli .

### Della Congregazione Celestina .

**XXXII.** Al nostro Regno deve la sua origine la CONGREGAZIONE CELESTINA , istituita da San *Pietro di Morrone* , Eremita nell' aspra Montagna della Magella sotto la Regola di San *Benedetto* intorno all' anno 1274. E perchè egli fu eletto Pontefice nel nome di *Celestino V.* perciò la Congregazione prodotta fu chiamata *Celestina* . Fiorendo molto questo Istituto nel nostro Regno , nell' Italia , nella Francia , e nella Germania : con vetite i di lui Religiosi nell' Abito bianco , e Scapolare nero , alla somiglianza de' nostri Cisterciensi , i quali si distinguono da medesimi Celestini della sola Cinta nera , che portano sovra dello Scapolare . Ancorchè *Ascanio Tamburrino* ( c ) volesse , che i medesimi avessero usato l' Abito di colore bigio sul principio : Confermato questo nuovo Istituto dal medesimo Pontefice San *Pietro Celestino* nella 5. sua Bolla , *Et si cunctis* il dì 2. Ottobre 1294.

Del-

( a ) *Angelo Manrique* Tom. I. Annal. Cisterc. ad annum 1136. nu. 7.

( b ) *Giuliano* in Cronica ad annum 1137.

( c ) *Ascanio Tamburrino* de Jur. Abbat. Tom. II. disput. 24. quæst. 5. num. 43.

## Della Congregazione Olivetana .

XXXIII. Nell' anno 1319. in Territorio di Siena il *Beato Bernardo Tolomeo*, *Ambrogio Piccolomini*, e *Patrizio de Patrizj* istituirono sotto la Regola di San *Benedetto* la nuova CONGREGAZIONE OLIVETANA, che dominarono tale del Monte Oliveto, luogo del Territorio di Siena, ove fabbricarono il primo di loro Monistero. Con aver poi *Gio: XXII.* Sommo Pontefice nella sua Costituzione *Cum a nobis* il dì 16. Maggio 1324. confermato questo loro Istituto, che mirabilmente dilatossi per l' Italia, e per l' Ungheria. Vestendo i Religiosi di questa Congregazione l' Abito bianco a somiglianza de Camaldolesi Chiostrali, e de Virgiliani, con una picciola differenza nell' increspatura del Cappuccio. Ella passò in Napoli (anche in molti luoghi del Regno la medesima Congregazione tiene varj Monisterj) per opera di *Gurrello Orilia* fin dall' anno 1421. secondo *Pietro Giannone* (a), che pien d' invidia, e d' amarezza; in questa guisa di lei favella: „ *Un nuovo Ordine*, che surse a nostri tempi fra noi; diede „ occasione a nostri Prencipi Aragonesi, perche non fossero riputati men- „ degli Angioini, in accrescere anch' essi gli acquisti de Monaci. Fu questo „ l' Ordine di Monte Oliveto . . . . Nell' anno 1372. Papa Grego- „ rio XII. approvò il nuovo Ordine, e Martino V. lo confermò. In „ Napoli furono questi novelli Religiosi introdotti da *Gurrello Orilia*, Ca- „ valier di Porto, Gran Protonotario del Regno, e molto familiare del „ Re *Ladislao*: il quale nell' anno 1411. da fondamenti gli edificò Chie- „ sa e Monistero, dotandoli di 133. oncie d' oro l' anno per vitto di 24. „ Monaci, e 14. Oblati. Assegnò loro anche molti Poderi, e Censi, e „ fra gli altri li Feudi di Savignano, di Cotugno, e di Casa alba nel „ Territorio di Averfa, li Territorj d' Echia, colle grossissime rendite, „ che da quelle si traggono. Ma dappoi ne tempi de nostri Re Aragonesi „ crebber assai più gli acquisti, e le loro ricchezze: ed *Alfonso II.* sopra „ gli altri, affezionatissimo di quest' Ordine, gli arricchì straordinaria- „ mente; poiche oltre di aver loro donati molti preziosi suppellettili, e „ vasi d' argento, ed ingrandite le loro Abitazioni, ed ornate con pittu- „ re eccellenti; donò loro anche tre Castelli, cioè Teverola, Aprano, e „ Pepone con la Giurisdizione Civile, e *Criminale*. Non essendoli per- „ altro bastato l' animo di mostrare, che questa Congregazione fusse stata „ fondata, come tutte l' altre, sul disprezzo de Beni temporali, per riformar l' Ordine Benedittino, che per le troppe ricchezze era caduto in un „ gran rilasciamento, ed avea perduta l' osservanza regolare, come avea „ detto altrove, e noi lo trascrivessimo nel Numero 2. del Capitolo 3.

## PARAGRAFO QUARTO.

*Delle Religioni, che militano sotto la Regola di Sant' Agostino.*

XXXIV. **A**nche della Regola di Sant' Agostino, come dal Cavallo Trojano, molte Congregazioni uscirono, e religiose Famiglie di somma gloria, e vantaggio per la Cattolica Fede. Questo glorioso Santo Dottore fiorì nell' anno 430. ed essendo Vescovo d' Ippona in Africa, volle vivere all' Apostolica, ed in comune colli Preti della sua Chiesa, come dice Possidonio (a) nella di lui Vita. Ed a poter meglio questi Preti governare; li prescrisse una Regola, che viene oggidì comunemente chiamata REGOLA DI SANT' AGOSTINO. Non essendo vero, che egli avesse preso l' Abito religioso in qualche Convento, come falsamente alcuni lo dipingono, ed altri lo credono: perche i suoi primi seguaci non furono Monaci, o Frati, ma Preti, e Canonici Regolari si dissero, come spiegammo nel Libro 5. del Numero 3. in poi del Capitolo 90. e meglio apparirà da quel tanto, che poco appresso soggiugneremo.

## De Canonici Lateranensi.

XXXV. I primi Religiosi, che militarono sotto la Regola di Sant' Agostino; furono i CANONICI LATERANENSI: i quali da principio eran semplici Preti, che viveano unassieme col Vescovo nelle di loro Chiese; e dalla Porzione Canonica, che per il loro sostentamento da quelle Chiese riceveano, si dissero Canonici. Chiamati altresì Canonici Regolari, perche osservavano la Regola, che loro prescritta era. E comeche, anche nella Chiesa di San Gio: Laterano di Roma i medesimi Canonici Regolari uffiziavano; da ciò furono Canonici Lateranensi appellati. Poi, quando Papa Bonifacio VIII. nell' anno 1300. discacciò questi Canonici Regolari dalla Basilica Lateranense, introducendovi i Canonici secolari colle loro assegnate Prebende, come dice Onofrio Panvinio (b), e noi anche lo rapportammo nel Capitolo 9. del Libro 5.; essi non sapendo dove ricoverarsi; andarono in Lucca da Bartolomeo Colonna: il quale gli assegnò ne' suoi Stati una Chiesa, detta Santa Maria Trigionaria, dove essi, vivendo.

(a) Possidonio in Vita S. Augustini cap. 2. *Illum cum Dei Servis vivere cepisse secundum modum, & regulam a Sanctis Apostolis constitutam; maxime ut nemo quidquam proprium haberet in illa societate, sed ut omnia communia essent: quod ipse prius fecerat.*

(b) Onofrio Panvinio de Basilic. Lateran. lib. 2. cap. 2.



do in comune, come prima; nell'anno 1306. vestirono l'Abito di Lana bianca ad uso di Frati, col Rocchetto di sovra, e colla Bareta nera a somiglianza di Preti, come rapporta *Gabriello Pennotto* (a); ritenendo l'antico lor nome di *Canonici Regolari*, e prendendo la Regola di Sant' *Agostino* per lor norma. Laonde il chiamarli talvolta *Canonici Lateranensi*; è un rispetto, che si ha a quel tempo, che vissero nella Basilica Lateranense in Roma, non già, che fossero oggidì in fatti Canonici di quella Basilica. Essendo essi Preti propriamente, ancorchè portassero l'Abito Regolare: e perciò nelle Processioni precedono a' Monaci Benedettini, o Basiliani, che sieno, come osserva il *Cardinal Baronio* (b) nel suo *Dottor Volgare*: e per tali li dichiarò *Pio IV.* Sommo Pontefice nella sua Bolla *Sedis Apostolica*, sotto il dì 18. Gennaio 1584. quando li propose a' Monaci Benedittini nelle Processioni. Chiamandosi eziandio *Canonici Regolari*, per distinguerli da *Canonici Secolari*, che sono oggidì nelle Chiese Cattedrali. Essi furono introdotti in Napoli nella Chiesa di *San Pietro ad Aram* (essendovi anche nel Monistero di *Piede Grotta*) da Gio: Cardinale nell'anno 1166. allorache essendo Arcivescovo della Città; gli eresse la Chiesa, ed il Monistero, secondo *Bartolomeo Chioccarelli* (c) ed altri Scrittori nostrali.

### De Canonici di San Salvatore.

XXXVI. Oltre a' Canonici Lateranensi, di sovra descritti, un'altra Congregazione di Canonici ritrovasi sotto la Regola di Sant' *Agostino*, che di **CANONICI DI SAN SALVATORE** in *Alga* si chiama: per essere stata istituita questa Congregazione dal Venerabile *Stefano Cione* da Siena l'anno 1408 in una Chiesa di Bologna, chiamata *San Salvatore in Alga*, confermata da Papa *Gregorio XII.* lo stesso anno 1408. nella Bolla: *Excitat &c.* con distinguerli questi Religiosi (sonò essi veri Religiosi, e perciò nelle Processioni, osservano il luogo della loro Fondazione tra gli altri) da Canonici Lateranensi, perchè sovra al Rocchetto portano lo Scapolare bianco, come nel Monistero di Sant' *Anello* in Napoli, ed in *Santa Maria a Cappella*.

### De Romiti di Sant' Agostino.

XXXVII. Molte sono le **CONGREGAZIONI DE ROMITI**, che militano sotto la Regola di Sant' *Agostino*, ed alla quale li sottopose Papa *Alessandro IV.* nell'anno 1256. colla sua Bolla: *Licet olim*. E secondo *Silvestro Marulo* (d) furono le seguenti.

L 2

Con-

- (a) *Gabriello Pennotto* Histor. Tripart. lib. 3. cap. 2.  
 (b) *Cardinal di Luca Dottore Volgare* Tom. VI. lib. 22. cap. 22. nu. 6.  
 (c) *Bartolomeo Chioccarelli* de Canonis. Neapol. lib. 15. & 139.  
 (d) *Silvestro Marulo* de Ordine Regum. lib. 1. cap. 15.

- „ Congregatio Eremitarum Vallis Irsuti .
- „ Congregatio Eremitarum de Pœnitentia Jesu Christi .
- „ Congregatio Eremitarum Sancti Augustini Turris Palmarum Firma-
- „ nis Diœcesis .
- „ Congregatio Eremitarum S. Joannis Boni .
- „ Congregatio Eremitarum S. Augustini in loco S. Blasii de Britto-
- „ nis , Fanensis Diœcesis .
- „ Congregatio Eremitarum S. Mariæ de Lupo Calucensis Diœcesis .
- „ Congregatio Eremitarum SS. Trinitatis Centum Cellis in Tuscia .
- „ Congregatio Eremitarum S. Mariæ de Murreto Pisanæ Diœcesis .
- „ Congregatio Eremitarum S. Jacobi de Minillo , Lucensis Diœcesis .
- „ Congregatio Eremitarum S. Benedicti de Monte Fabali .
- „ Congregatio Eremitarum S. Guillelmi .

Tra quali è celebre , ed assai delicata quella , che chiamasi semplicemente **CONGREGAZIONE DI SANT' AGOSTINO** : di cui non si sà il *Fondatore* , ne il *tempo* , in cui fu istituita , secondo *Gabriello Pennotto* ( *a* ) . Con esser ella in Napoli nel Convento di *Sant' Agostino della Zecca* , ed in *S. Gio: a Carbonara* : della quale *Pietro Giannone* ( *b* ) asserisce : „ *Surse* in questo Secolo un altro Ordine di Mendicanti , detto „ de Romiti di Sant' Agostino . . . . Non al pari dell' altri due „ precedenti Ordini si moltiplicarono appresso di noi gli Agostiniani . Napoli „ in tempo degli Angioini nè noverava alcuni , come quello di Sant' Ago- „ stino , che secondo l' opinione più fondata , si crede aver avuta i suoi „ principj non prima di Carlo I. di Angiò . L' altro di S. Gio: a Carbona- „ ra , per munificenza di Gualtieri Galatola l' anno 1339 .

**XXXVIII.** Intorno all' anno 1599. *Giambattista Poggio* una nuova Congregazione de Romiti Agostiniani introdusse ; che **CENTURIONI SCALZI** si sogliono comunemente chiamare . Confermato il loro Istituto da Papa *Clemente VIII.* l' anno 1599. nella sua Bolla , *Decret Romanorum Pontificem* : ed essendo essi quei appunto , che in Sant' *Agostino de Studi* , ed in *S. Nicold Tolentino* di Napoli soggiornano .

**XXXIX.** Anche *Frà Bernardo di Rogliano* Eremita alle vicinanze di *Morano* in Calabria fondò una nuova Congregazione di questi Romiti : i quali dal primo Convento sovra di un Colle fabbricato , **CONGREGAZIONE COLLORITANA** si appella : ed in Napoli sono quelli di *Santa Maria la Fede* fuori Porta Capuana . Non essendo uscito fuori del nostro Regno quest' Istituto , confermato da *Pio IV.* Sommo Pontefice nell' anno 1558. Con essersi poi nell' anno 1604. alla Congregazione di Sant' *Agostino* unita .

Dell'

( a ) Gabriele Pennotto *Histor. Tripart. Canonic. Regular. lib. 1.*

( b ) Pietro Giannone lib. 19. cap. ult. paragr. 5.



## Dell' Ordine de Predicatori.

XL. Sotto la medesima Regola di Sant' *Agostino* milita il decantato ORDINE DE PREDICATORI, istituito nelle Spagne dal Padre San *Domenico* intorno all' anno 1205. e confermato da Papa *Onorio III.* l' anno 1216. nella sua Bolla: *Religiosam Vitam*. Chiamato per antonomasia l' *Ordine de Predicatori*, per essere un gran Seminario di simili Professori: oltre ad una quantità innumerabile di *Santi*, di cinque *Pontefici*, uno novero grande di *Cardinali*, uno maggiore di *Arcivescovi*, e *Vescovi*, ed uno più massimo di Scrittori sagri, e di scelti Teologi, che sotto l' Angelo delle Scuole San *Tommaso di Aquino*, hanno in ogni tempo in questa Religione decorata la Chiesa di Dio. Essendosi essi introdotti nella Città di Napoli fin dall' anno 1231. secondo *Pietro Giannone* (a), che dice: „ *Li Religiosi*, che in questo Secolo sopra tutti si distesero, furono i Frati Predicatori, ed i Frati Minori. De primi S. *Domenico* fu l' Istitutore nel 1215. . . . Appena erano sortiti, che vennero al nostro Reame a fondarvi Conventi, ed ebbero grato ricevimento. Perche avendo i Patarni, ed altri Eretici cominciato a contaminar Napoli, e l' altre Provincie; *Gregorio IX.* li spedì in Napoli: scrivendo nell' anno 1231. a *Pietro di Sorrento*, Arcivescovo di questa Città, che benignamente li ricevesse. Li fu dato la Chiesa di S. Angelo ad *Morsiam*, Monastero de PP. Benedettini, oggi S. *Domenico Maggiore*.

## Dell' Ordine di Santa Maria della Mercede .

XLI. L' Ordine, o sia CONGREGAZIONE DISANTA MARIA DELLA MERCEDE per la Redenzione de Cattivi da mano de Barbari, istituita da San *Raimondo di Pegnasfort*, da San *Pietro Nolasco*, e da *Giacomo Re di Aragona* nell' anno 1218. e confermata da Papa *Gregorio IX.* l' anno 1235. sotto la Regola di Sant' *Agostino*, col quarto Voto ne suoi Professori: *Et in Saracenorum potestate in pignus ( si necesse fuerit ad redemptionem Christianidelium ) detentus manebo*, come rapporta *Silvestro Marulo* (b), si vede in Napoli nel Convento di Sant' *Orsola* vicino a Porta di Chiaja.

## Dell' Ordine Trinitario.

XLII. Somiglievole alla Congregazione della Mercede è quella de TRINITARJ, istituita da San *Gio: di Maria* sotto la medesima Regola di

(a) *Pietro Giannone* lib. 19. cap. ult. parag. 3.

(b) *Silvestro Marulo* loc. cit. lib. 5. pag. 36.

di Sant' *Agostino*, per la Redenzione de Cattivi, l' anno 1198. come dice *Gabriello Pennotto* ( a ), e confermata da Papa *Innocenzio III.* l' anno 1209. Ancorchè *Girolamo Grazia* ( b ), professò della medesima Congregazione, voglia, ch' ella sia un Ordine colla sua Regola a parte. Con effenne in Napoli nella *Cesaria* un Convento. Di questa Religione *Pietro Giannone* ( c ) asserisce: *L' Ordine Trinitario nell' anno 1219. istituito venne in Napoli l' anno 1334. e della Famiglia Carmignana, e Vespola, fu loro conceduta la Chiesa di Santa Maria delle Vergini, e l' Ospedale, che ivi era fuor della Porta di San Gennaro.* Avendo anche il famoso *Angelo Carafale* fondata a' Trinitarj Riformati un'altra Casa in Napoli l' anno 1740. dove era prima il Teatro di *S. Bartolomeo*.

### De Servi di Maria.

**XLIII.** L' Ordine DE SERVI DI MARIA fondato dal Beato *Filippo Binizj*, e Compagni Fiorentini nel Monte Senario l' anno 1216. sotto la Regola di Sant' *Agostino*, confermato da Papa *Benedetto XI.* l' anno 1304. nella Bolla *Diem levamus*, nell' anno 1529. penetrò in Napoli, ed ebbe poi la Chiesa de *Sette Dolori*. Dicendo di lui *Pietro Giannone*:  
 „ I Servi di Maria ebber a questi tempi fra noi più care, ed affettuose  
 „ accoglienze. Erano stati dal famoso *Giacomo Sannazaro* invitati a servi-  
 „ re una Chiesetta, ch' egli in *Mergellina* avea fabbricata, sotto nome di  
 „ Santa Maria del Porto, e di *S. Nazario*, alla quale perciò costituì una  
 „ dote di ducati 600. l' anno . . . . Ma nel 1585. un Frate Servita  
 „ Napoletano, chiamato Frà *Agostino de Julis*, avendo preso a censo il  
 „ suolo di *Ugo Fonseca*; con limosine de' Napoletani fabbricò in Napoli  
 „ a quest' Ordine una Chiesa sotto il nome di *Santa Maria Mater Dei*.

### Dell' Ordine di San Gio: di Dio;

**XLIV.** In Portogallo *San Gio: di Dio* istituì il suo Ordine l' anno 1539. sotto la Regola di Sant' *Agostino*, che *San Pio. V.* confermò l' anno 1572. colla sua Bolla: *Licet ex debito*. Con chiamarsi questa Religione DE BUON FRATELLI, ovvero de' SERVIZIALISTI: per essere i di lei Professori impiegati a servire gli Ammalati negli Ospedali, come in Napoli nell' Ospedale della Pace. Dicendo *Pietro Giannone* ( d ) di quest' Ordine:  
 „ Pare i Fratelli della Carità, che ebbero per Istitutore il B. Gio: di Dio;  
 „ capitarono in Napoli l' anno 1575. Essendo stati prima destinati al Go-  
 „ verno dell' Ospedale di Santa Maria della Vittoria. Ma insorte alcune  
 „ differenze con quei dell' Ospedale; furono cacciati nell' anno 1585.  
 „ di

( a ) *Gabriello Pennotto* Histor. Tripart. lib. 2. cap. 74. num. 3.

( b ) *Girolamo Grazia*, *Reformatorium Fratrum Sanctissimæ Trinitatis*.

( c ) *Pietro Giannone*, loc. cit. supra.

( d ) Lo stesso lib. 3. cap. 111.

„ di là partirsi, e fu loro data per abitazione l'antico Monastero, e  
 „ e Chiesa di Santa Maria d' Agnone nella contrada di Capuana: e non  
 „ molto di poi nel 1587. coll' ajuto de' Napoletani comprarono il Palagio  
 „ della Famiglia Caracciolo, ed alcune Case contigue, dove fabbricarono  
 „ il loro Monastero coll' Ospedale, e Chiesa sotto il Titolo di S. Maria  
 „ della Pace.

### De Tiatini, Chierici Regolari.

**XLV.** Oltre a' Canonici Lateranensi, e del Salvatore, oltre a tante Religiosi Mendicanti, che militano sotto la Regola di Sant' *Agostino*, come sopra; anche tra *Chierici Regolari* molti ve ne sono, che si ascrissero alla medesima. I quali ancorche Preti nell' Abito, e nell' impiego; pure Religiosi quanto a tre Voti essenziali di Castità, Povertà, ed Ubbidienza. Tra questi tengono il primo luogo i Padri **TEATINI**, istituiti nell' anno 1524. da San *Gajetano*, nativo di Vicenza ( che poi morì in Napoli, e riposa nella Chiesa di San Paolo; ) e da *Paolo Caraffa*, prima Vescovo di Chieti, e indi Romano Pontefice col nome di *Paolo IV.* dandosi il cognome di *Tiatini* a questa Congregazione, perche in Chieti era Vescovo *Paolo Caraffa*, e Chieti in latino *Teate* si chiama. Avendo Papa *Clemente VII.* confermato questo Istituto nell' anno medesimo colla Bolla: *Exponi nobis*; obbligando i Religiosi del medesimo al quarto Voto di non cercare Limosine di sorte alcuna, ma confidare nella Divina Provvidenza, come ragguaglia *Auberto Mireo* ( *a* ). Congregazione assai cospicua, ed illustre ( specialmente nella Profession di Prediche ), che penetrò in Napoli nell' anno 1533. come rapporta *Pietro Giannone* ( *b* ) nel dire: „ *Li Teatini* ( secondoche narra Gregorio Rosso, Scrittor temporaneo ), nel mese di Maggio 1533. vennero a noi. Nel qual anno da Napoletani furono ricevuti con molto desiderio, e fra gli altri da Antonio Caracciolo, Conte d' Oppido: il quale ebbe il pensiero di riceverli in un suo luogo fuori la Porta di S. Gennaro. Ma poco dappoi se n' entrarono dentro la Città, e furono accolti da Maria Francesca Longa ( celebre per essere stata ella la Fondatrice del famoso Ospedale degli Incurabili ); la quale assegnò loro alcune sue Case per abitarvi. Ma poi mancò poco, che non se ne tornassero in Venezia, siccome aveano risoluto, per l' angustia della loro Abitazione, se nonche D. Pietro di Toledo, Vicerè, per non farli partire, procurò, che lor si desse l' antichissima Parocchia di San Paolo, dove nell' anno 1538. si trattenero.

De

( a ) Auberto Mireo de Orig. Cler. Regul. cap. 3.

( b ) Pietro Giannone lib. 32. cap. ult. par. 2.

## De Chierici Bernabiti .

**KLVI.** Un'altra Congregazione di Preti Regolari , che milita sotto la Regola di *Sant' Agostino* , e quella de **BERNABITI** : denominata in tal guisa dalla Chiesa di *San Barnaba* in Milano , dove la fondarono l' anno 1526. quei tre Nobili , *Bartolomeo Ferraro* , *Giacomantonio Morigia* , ed *Antonio Zaccheria* Cremonese . Confermata tal Congregazione da Papa *Clemente VII.* nell' anno 1533. colla Bolla , che *Vota* incomincia : e molto lodata da *Agostino Barbosa* ( a ) . Con dire *Pietro Giannone* ( b ) rispetto a di lei Professori : *Nell' anno 1609. vennero a noi i Chierici Regolari Bernabiti : dove si diede loro ricetto nella Chiesa di Santa Maria di Borzanova , detta in Cosmadin , anch' ella antica , ed una delle quattro principali Parocchie di questa Città .*

## De Chierici Sommaschi ,

**KLVII.** La Congregazione de Chierici Regolari , chiamata de **SOMMASCHI** , dal Luogo tra Milano , e Bergamo , dove la fondò *Girolamo Emiliano* l' anno 1531. al dire di *Agostino Tortora* ( c ) , fu eziandio sottoposta alla Regola di *Sant' Agostino* , e confermata da *Paolo III.* Sommo Pontefice l' anno 1541. nella sua Bolla *Ex iniuncto* . A cui Papa *Paolo V.* nell' anno 1626 unì la Congregazione della **DOTTRINA CRISTIANA** , istituita in Francia dal Venerabile *Cesare di Busso* in tempo di *San Pio V.* Avendo questi Religiosi la loro Casa in Napoli in *San Demetrio* , vicino *San Cosmo* , e *Damiano* ; come pure la cura del *Collegio Nazareno* in *Santa Lucia a Mare* : essendo ottimi Educatori della Gioventù ne *Costumi* , e nelle *Lettere* .

## De Ministri Infermi ,

**KLVIII.** Anche *San Camillo de Lellis* nell' anno 1581. istituì in Roma la sua Congregazione sotto la Regola di *Sant' Agostino* , chiamata de **MINISTRI DEGLI INFERMI** , e che noi diciamo **CROCIFERI** : de quali vi è in Napoli una Casa nel luogo detto il *Platamone* . Con esser ella stata confermata dal Pontefice *San Pio V.* nella Bolla *Ex omnibus* . Dell' utilità per i Moribondi , e di altre glorie di questa Congregazione , ne discorre pienamente *Silvestro Marulo* ( d ) nel suo *Oceanus Regalarum* ,

De-

- ( a ) *Agostino Barbosa* de Jur. Eccles. lib. 2. cap. 41. num. 259.
- ( b ) *Pietro Giannone* lib. 38. cap. ult. paragr. ult.
- ( c ) *Agostino Tortora* in Vit. Hieronymi Emiliani.
- ( d ) *Silvestro Marulo* lib. 5. pag. 526.



## De Cherici Minori.

**XLIX.** L'ultima Congregazione de Preti Regolari, per quanto io sappia, che milita sotto la Regola di Sant' Agostino; è quella de **CHIERICI MINORI**, fondata nell'anno 1538. dal Padre *Agostino Adorno*, Genovese, da *Francesco*, ed *Antonio Caraccioli* Napoletani, suoi Compagni, sotto il quarto Voto di non ambire dignità: confermata da *Sisto IV* nella Bolla *Sancta Religionis*, ed esistente in Napoli nella Chiesa della *Pietra Santa*. Scrivendo di questa Congregazione molte cose *Auberto Mireo* (a); e della quale io mi confesso assai obbligato, a causa del Padre *Domenico Maria Ricci*, di lei Professore, che mi favorì di molti lumi in Roma confacenti a questa mia Istoria.

Degli Ordini Equestri, che militano sotto la Regola di Sant' Agostino.

**L.** Anche molti *Ordini Equestri* ritrovansi sotto la Regola di Sant' Agostino: de quali i più decantati sono i seguenti:

1. L'Ordine Equestre del **SANTO SEPOLCRO**, istituito, come dicono, da *Costantino* Imperadore, e da Sant' *Elena* di lui madre per custodia del S. Sepolcro in Gerusalemme: confermato appressò *Goffredo Buglione*. Poi, discacciati da quei Luoghi Santi i Cavalieri da Barbari, che vi sovraggiunsero; Papa *Innocenzio VIII.* in Peruggia li collocò; dandoli per loro Insegne cinque Croci rosse in memoria di cinque Piaghe di Gesù Cristo, secondo *Francesco Menenio* (b).

2. L'Ordine Equestre di **SAN GIO: GEROSOLIMITANO**: istituito dagli Amalfitani, come fu detto nel Libro 5. del Tomo III. al Numero 22. del Capo 2. Indi, per essere i medesimi passati in Rodi; **CAVALIERI DI RODI** furon detti: e poi si chiamarono **CAVALIERI DI MALTA**, perchè in quell' Isola si ritirarono. Essendo stati questi istituiti per difendere i Cristiani dalle scorrerie de Turchi, e de Saraceni. Portando su la Veste nera per Impresa una Croce bianca biforcata, come alla lunga di quest' Ordine discorrono *Claudio Ruberto* (c), ed *Auberto Mireo* (d). Godendo il loro *Gran Maestro* il titolo di *Eminenza* simile a' Cardinali, con avere Papa *Anastasio IV.* fin dall'anno 1154. confermato questo nobile Istituto sotto la Regola di Sant' Agostino nella sua Bolla, che incomincia *Christianæ Fidei*.

3. L'Ordine Equestre di **S. GIO: ACCONESE**: istituito in Siria  
Tom. IV. P. II. M nel-

(a) Auberto Mireo de Clericis in communi viventibus.

(b) Francesco Menenio Simb. ed Orig. degli Ordini Equestri pag. 20.

(c) Claudio Ruberto in Gallia Christiana ad Generales Ordinum.

(d) Auberto Mireo lib. 1. de Orig. Equitum.



nella Città di Accona sotto la medesima Regola, e sotto la protezione di San Tommaso di Cantuaria: con portare una Croce rossa martellata alle punte, secondo *Filippo Buonanno* (a), e *Francesco Menenio* (b).

5. L'Ordine Equestre di SAN GIACOMO NELLE SPAGNE, o da *Raniero* Re di Castiglia, o da *Alfonso IX.* istituito l'anno 1171. e nello stesso tempo confermato da Papa *Alessandro III.* sotto l'enunciata Regola di Sant' *Agostino*. Essendo il Re Cattolico con perpetua successione il Gran Maestro di quest'Ordine: ed i Cavalieri del medesimo portano una Croce rossa in forma di spada su la Veste: come alla lunga si ragguaglia il tutto dal *Ferrerio* (c).

5. L'Ordine Equestre di SAN GIACOMO IN PORTOGALLO è lo stesso, che quello delle Spagne, poco fa divisato: distinguendosi da quello soltanto nella punta della Croce rossa, perchè li Spagnuoli la portano a somiglianza dell'impugnatura d'una spada; i Portoghesi l'adoprono simile ad un fiore, secondo *Bernardo Britto* (d),

6. L'Ordine Equestre di SANTA MARIA GLORIOSA, istituito in Bologna l'anno 1262. da *Bartolomeo Viticino*, nativo di Vicenza, e da Religioso Domenicano Vescovo di detta Città. Portando quei Cavalieri un Abito bianco con una Cinta cenericia, una Croce rossa in campo bianco, e due Stelle sopra, al rapporto di *Carlo Sigonio* (e).

7. L'Ordine Equestre de SOLDATI DI GESU CRISTO, istituito da *San Domenico* in Lombardia contro degli Eretici Albighesi. Ma perchè questi ritornarono alle loro mogli finita quella Guerra, non essendo astretti al Voto della Castità; queste loro donne, morto li proprij mariti, istituirono il TERZO ORDINE DI PENITENZA DI SAN DOMENICO, confermato da Papa *Innocenzio VII.* l'anno 1405. colla sua Bolla *Sedis Apostolica*; come presso *Francesco Menenio* (f), e *Filippo Buonanno* (g).

PA-

- (a) *Filippo Buonanno Ordini Equestri* pag. 54.
- (b) *Francesco Menenio, Origine, e Simboli degli Ordini Equestri* pag. 38.
- (c) *Ferrerio de Ordine Sancti Jacobi in Hispania.*
- (d) *Bernardo Britto in Cronica Cisterciens. lib. 5. cap. 13.*
- (e) *Carlo Sigonio lib. 3. de Episc. Bononiens.*
- (f) *Francesco Menenio loc. cit. pag. 46.*
- (g) *Filippo Buonanno loc. cit. pag. 55.*

## PARAGRAFO QUINTO.

*Delle Religioni, che militano sotto la Regola di San Francesco.*

Ul. Il glorioso *San Francesco d' Assisi*, impreso da Apostolico zelo di vivere all' intutto povero, e mendico, nell' anno 1208. istituì una Religione, che dal suo nome chiamò **FRANCESCANA**, confermata da *Papa Innocenzio IV.* nel Concilio Lateranense IV. l' anno 1215. Indi compose egli da se la Regola a suoi Religiosi, approvata da *Papa Onorio III.* l' anno 1220. colla Bolla *Solet annuere*. Con essere uscite da questa Religione molti Uomini santi, e molti Uomini dotti con quattro Romani Pontefici, molti Cardinali, molti Vescovi, e molti Personaggi degni di tutta la stima, e di tutta la venerazione, come è ben noto all' intera Repubblica Cristiana. Antorché il *Giannone* (a) si facesse lecito paragonare *San Francesco d' Assisi* a *Pietro Valdo* Istitutore degli *Eretici Valdesi*: parlando con pochissima stima tanto di quest' Ordine, quanto delli di lui Professori, in dicendo: „ Non dissugual successo ebbero in questo Regno i Frati Minori. Essi riconoscono per loro Istitutore *San Francesco d' Assisi*, e sursero ne' medesimi tempi, che i *Valdesi*: ma ebbero dissugual fortuna. *Pietro Valdo*, Mercadante ricco di *Lione*, prese anch' egli risoluzione di menar una vita tutta Apostolica, e nel mondo distribuita tutte le sue facultà a' poveri; fece professione d' una povertà volontaria. Molti seguirono il di lui esempio; onde verso l' anno 1160. si formò una Setta d' uomini, che si dimandarono i *Poveri di Lione*, a cagione della povertà da essi professata. Si dissero anche *Infabati*, a ragione di certa sorta di scarpe, ovvero Sandali da essi portati, tagliati, per fare apparire i loro piedi ignudi, ad imitazione degli Apostoli. Ma avean dappoi preteso senza il consenso del Vescovo, o della Sede Apostolica di poter eziandio predicare la loro Riforma, ed insegnare la loro dottrina per se soli, ancorché laici; ebbe perciò opposizioni dal Clero di *Lione*, onde incominciarono per questa contesa a biasmar la vita rilasciata degli Ecclesiastici, e riclamare contro gli abusi, che vedevan introdotti nella Chiesa. Fu loro imposto silenzio: ma persistendo, *Lucio III.* gli scomunicò, e gli condannò insieme con altri Eretici.

Dall' altra parte, *Francesco*, pur egli mercadante d' *Assisi*, lasciato *Pietro Bernardone* suo padre, e mercadante, abbandonò ogni cura mondana: ed applicatosi ad una vita tutta Apostolica, fece anch' egli professione d' una povertà volontaria: e coll' esemplarità de' suoi inno-

M 2

,, ceq-

(a) *Pietro Giannone lib. 10. cap. ult.*

centi costumi avendo tirati molti compagni a vivere in mendicizia, e ad impegnarsi in opere di carità; non molto impacciandosi perciò nè declamando contro i corrotti costumi degli Ecclesiastici, nè entrandoli in pensiero senza missione d'andar predicando, ed insegnando la sua Riforma, fu tutto ubbidiente alla Sede Apostolica; Papa Innocenzio III. approvò tal Regola.

Nel nostro Reame, ancorche sotto Federico II. e gli altri Svevi suoi successori (per essersi valsi i Romani Pontefici nelle contese, che ebbero con questi Principi, per Messì, e portatori di Lettere) avessero soventi patito disaggi, prigionie, e morti; nulladimanco non lasciarono i nostri Regnicoli di riceverli in questi medesimi tempi, che *sursero*.

LII. Quindi però, avanti d'inoltrarci nella total descrizione dell'Ordine Serafico; sia bene premettere, che i *Valdesi* non furono mica condannati, perche senza missione del Vescovo, e della Santa Sede predicassero la di loro Riforma (per altro cosa necessaria nella Chiesa di Dio, giusta l'istituzione di Cristo appo *San Gio: (a)*: *Sicut misit me pater, & ego mitto vos*); o perche declamarono contro i corrotti costumi degli Ecclesiastici, allontanandosi dalla costumanza de *Francescani*; ma per le tante Eresie, che disseminavano: che gli *Ecclesiastici*, avendo beni temporali, non si potean salvare: che con un semplice peccato mortale si perdeva ogni Autorità, Ecclesiastica, o Laicale che fusse: che le Chiese, gli Altari, i Riti Ecclesiastici, le sagre Suppellettili, le Processioni, l'Indulgenze, e cose somiglievoli, si dovessero affatto dismettere, ed abominarsi, con mille altri errori, come rapporta *Rainaldo di Pisa (b)* nella di loro Istoria. Laonde, o *Pietro Giannone* sapea tutto questo; e non dovea con tante ciiancie oscurare l'Ordine Serafico, comparandolo a quello de *Valdesi*: o ne era ignorante; e non dovea entrare in questo paragone, affatto estranio dal suo Istorico istituto.

LIII. Egli è ben vero però, che l'Ordine predetto, istituito con tanta armonia, ed unione dal Patriarca lodato; dopo la di lui morte, venne a dividersi in molte Congregazioni. Poiche, essendo a lui succeduto *Fra Elia* per Ministro Generale; questi, stimando troppo austerità del Santo il dover vivere i suoi Frati (che *Minori* per l'umiltà chiamavansi) in Grotte, in Tugurj, ed in Luoghi picciolissimi, ad otto, ed a dieci, come avea egli disposto; s'applicò tutto ad ottenere Legati pii, ed a dilatare i Conventi dell'Ordine, come il *Vvadigno (c)* negli Annali Minoriti l'apporta. E perche *Sant' Antonio da Padova*, e *San Bonaventura* (professori, e corona di tal Istituto) a ciò fortemente si opposero; ecco divisa in due fazioni la Religion Franciscana. Peroche, coloro, i quali aderirono al loro Ministro Generale, ed ambirono dilatare i loro Conventi con lasciti, limosine; ed altro, **CONVENTUALI** si chiamarono,

co-

(a) Joannis 20. vers. 21.

(b) Rainaldo di Pisa Opusc. de Hæreticis.

(c) Vvadigno in Annal. Minorit. ad annu 1244.



come quei di *San Lorenzo* in Napoli, che vestono Abito diverso, e quasi nero con un cingolo bianco, scarpe, e calzette. Quei, che seguirono i dittami di *Sant' Antonio*, e di *San Bonaventura*; vivendo poveri, calzati, e cinti di funi; si dissero *Minori Osservanti*, come in *Santa Maria della Nova* della stessa Città: ancorche tutti vivessero sotto un solo Padre Generale sino a tempi di *Lione X.* Sommo Pontefice, che il dì 27. Aprile 1517. colla sua Bolla, *Ite & vos*, li distinse in due Congregazioni con due Generali: dando a' Conventuali per Impresa due Braccia, uno ignudo di Cristo Signor nostro, ed uno vestito di *San Francesco*, con una Croce in mezzo: ed a' Minori Osservanti di adoprare nel Sugello l' Effigie della *Madonna degli Angeli*.

LIV. Intorno all' anno 1525. sotto la stessa Regola di *San Francesco* si vide insorgere una nuova Congregazione di Romiti, che dal Cappuccio piramidato chiamossi de **CAPPUCCINI**: istituita da *Frà Matteo Basso* d' Umbria, professò nell' Ordine de' Minori Osservanti; e da *Fra Lodovico Fossebruno*: alla quale Papa *Clemente VI.* diede la sua conferma nella Bolla *Religionis zelus* il dì 8. Giugno 1528. di cui il nostro *Giannone* (a) asserisce: „ *I Cappuccini* ancora a questi tempi trassero a se la „ divozione de' nostri Napoletani: a' quali nell' anno 1530. fu concesso „ dall' Arcivescovo *Vincenzo Caraffa*, e dagli Eletti della Città la Chiesa „ di *Sant' Effrem*: li quali erano stati condotti in Napoli da *Frà Lodovico* „ *Fossebruno*, Marcheggiano: ancorche altri lo facciano *Calabrese*.

LV. Lo stesso *San Francesco* ancor vivente, fuori dell' Ordine de' suoi Frati Minori, nè istituì un altro non meno per Religiosi Claustrali, che per Donne di Casa, che col nome di **PENITENZA**, e del **TERZO ORDINE DI SAN FRANCESCO** appellar si suole. Con vestire quei del Chiosstro a somiglianza de' Conventuali, come nel Convento di *Santa Caterina* a Porta di Chiaja in Napoli. Dando alle Bizocche in casa l' Abito di color biggio, e quasi cenericio: siccome alla lunga puol vederli presso *Bernardo Busso* nel suo Opusculo: *De Imitatione Christi per assumptionem Status tertii Ordinis de Penitentia*.

LVI. Nel Secolo XVI. essendosi raffreddato alquanto il fervore dell' antico Istituto Francescano tra i Minori Osservanti; alcuni di loro Religiosi, mossi da maggior zelo, incominciarono a camminare con i piedi ignudi per i Conventi, e con i Zoccoli di legno per le Città, e Campagne, che da ciò **RIFORMATI ZOCCOLANTI** li chiamarono. Confermato il dì loro Istituto sotto lo stesso Generale degli Osservanti da Papa *Urbano VIII.* il dì 7. Maggio 1624. nella Bolla *Romanus Pontifex*. Essendo questi propriamente i *Zoccolanti*, e non i Minori Osservanti.

LVII. Dopo di questi, *S. Pietro di Alcantara* istituì un'altra Riforma nelle Spagne sotto la stessa Regola di *San Francesco*, uniforme, quasi nell' Abito a' Riformati sovradetti, che **ALCANTERINI** comunemente si dicono, e sono in Napoli quei di *Santa Lucia del Monte*.

LVIII. Anche sotto la Regola di *San Francesco* milita l' Ordine

Eque-

(a) *Pietro Giannone* lib. 26. cap. ult.

Equeſtre della CONCEZIONE DELLA BEATISSIMA VERGINE MARIA, che a petizione di *Ferdinando*, Duca di Mantova, e di *Carlo*, Duca di Nivers, iſtituì Papa *Urbano VIII.* l'anno 1625. nella ſua Bolla *Inſcrutabilis*: dando a' Cavalieri del medefimo per Inſegna una Croce d'oro ſmaltata, con in mezzo da una parte l'Imagine della Concezione, e dell'altra quella di *San Michele Arcangelo*.

## PARAGRAFO SESTO.

### *Delle altre Religioni, Congregazioni de Preti, ed Ordini Equeſtri.*

LIX. **F**uori dell'enunciate Religioni, Congregazioni, ed Ordini Equeſtri, che militano ſotto le Regole di *San Baſilio*, di *San Benedetto*, di *Sant' Agostino*, e di *San Francesco*, finora eſpreſſati; vi ſono i ſeguenti Iſtituti Regolari, de quali ci reſta qui da favellare.

#### Dell'Ordine Carmelitano,

LX. Fra gli altri Ordini, che militano colle loro proprie Regole; quello de **PADRI CARMELITANI** in primo luogo annoverar ſi debbe: non ſolo perche celebre nella Chieſa di Dio per Uomini in Santità, ed in Lettere; ma anche perche ſi vuole affai antico quanto il ſuo Iſtituto, e fin da tempi di *Elia*, e di *Elifeo*: ancorche venghi loro ciò controvertito da varj Scrittori: il che peraltro non appartiene al preſente noſtro Iſtituto. Dicendo noi ſolamente, che trovandoſi molti Religioſi di queſt'Ordine ſenza Regola, e diſperſi per il Monte Carmelo; *Alberto*, Patriarca di Geruſalemme, nell'anno 1210. compoſe loro una Regola, preſa per lo più da quella di *San Baſilio*. La quale, pervenuta in Italia; fu confermata da Papa *Onorio III.* nell'anno 1226. nella ſua Bolla, *Ut vivendi*. Avendola poi riformata Papa *Innocenzio III.* nell'anno 1248. e ridotta in miglior forma, ſecondo rapporta il *Caſtiglio* (a). Con aver conceduſta Papa *Onorio IV.* a' ſuoi Religioſi la Cappa bianca nell'anno 1285. al dire dello *Spondano* (b), una coll' Abito di color bigio, che prima era roſſo, e bianco. Indi *San Lodovico* Re di Francia, andando in Paleſtina, ſeco al ritorno li menò in Francia nell'anno 1264. giuſta la narrativa di *Pietro Mattei* (c). Donde *Carlo I. di Angiò* li conduſſe in Napoli, con abitare nel *Carmine Maggiore*, che *Pietro Giannone* (d) vuole arricchito dalla Madre di *Cor-*

(a) Caſtiglio part. I. Hiſtor. lib. 2. cap. 21.

(b) Spondano ad annum 1285.

(c) Pietro Mattei in Vita S. Ludovici.

(d) Pietro Giannone lib. 29. cap. ult. parag. 5.



*Corradino*, col dire : „ *L'Ordine* de Carmelitani intorno all'anno 1121. „ fu istituito . Diffusi per l'Italia li di lui Religiosi , pervennero in Na- „ poli , ove presso la Porta del Mercato fabbricarono una picciola Chiesa „ con un Conventino : dilatato poi , ed arricchito dalla Regina Margheri- „ ta , madre del Re *Corradino* . Ancorche io su di questo sia dubbio , se la Madre del Re *Corradino* avesse potuto ciò fare , come meglio spiegherassi nel Libro 2. del Tomo V. al Paragrafo 2. del Capo 2. descrivendo la morte di questo miserabil Principe .

### De Carmelitani Scalzi .

LXI. La gloriosa Madre Santa *Teresa* , nata da nobilissimi parenti nella Città di Abula nelle Spagne , volendo fare una nuova Riforma , nell'Ordine Carmelitano ; istituì la Congregazione de CARMELITANI SCALZI , che confermò Papa *Gregorio XIII.* nella sua Bolla : *Pia consideratione* il dì 22. Luglio 1580. sotto la stessa Regola Carmelitana , e sotto lo stesso Generale . Abenche poi Papa *Clemente VIII.* Sommo Pontefice nell'anno 1598. a 22. Settembre colla sua Bolla 50. *Pastoralis* li segregasse dagli altri Carmelitani , dandoli il proprio Generale ; ed in Napoli abitano in Santa *Teresa de Studj* , ed in Santa *Teresa di Chiaja* . Dicendo eziandio di costoro l'Autore della *Storia Civile* ( a ) : „ Li „ Carmelitani Scalzi vi furono non meno dalli Spagnuoli , che da Napo- „ letani caritativamente accolti . E fu sì grande la lor divozione verso „ costoro , che un Frate di questo Ordine , chiamato Frà Pietro di Na- „ zione Spagnuola , colle sue preghiere , che faceva nella Chiesa dell'An- „ nunciata di Napoli , raccolse di limosine de Napoletani , e da altri la „ somma di 14585. ducati . Onde di questo danaro poté comprare il Pa- „ lagio con Giardini del Duca di Nocera , che ora lo vediamo trasforma- „ to in un loro maestoso Monastero , con una magnifica Chiesa , sotto il „ titolo della Madre di *Dio* .

LXII. Anche sotto la Regola de Padri Carmelitani si trova un Ordine Equestre , detto di SANTA MARIA DI MONTE CARMELO , istituito a' conforti di *Arrigo IV.* Re di Francia da *Paolo V.* Sommo Pontefice l'anno 1808. colla sua Bolla *Romanus Pontifex* .

### Dell'Ordine di San Francesco di Paola.

LXIII. Un'altra Regola per i suoi Religiosi compose *San Francesco di Paola* , nativo della Città di *Paola* in Calabria , donde l'ORDINE DE PAOLINI questo nuovo suo Istituto chiamossi . Obbligando egli , mercè della medesima , i suoi seguaci al quarto Voto di non mangiare mai Carne , nè Latticinj , nè Ova . Con avere *Sisto IV.* Sommo Pontefice

( a ) Pietro Giannone lib. 34. cap. ult. paragr. 2.

ficce il dì 29. Decembre del 1436. confermata tal Regola nella sua Costituzione, *Sedes Apostolica*: in dando il titolo di *Minimi* a Religiosi del medesimo Ordine, come *Lorenzo Peirino* nella Cronaca di tal Ordine, meglio lo spiega. Con apportar egli tutti gli Uomini Illustri, che in santità, e dottrina decorarono questa Religione. Avendo lo stesso *San Francesco* fondato in Napoli nell'anno 1481. il Convento di *San Luigi di Palazzo*, allora esistente in luogo solitario, che poi, giusta la profezia del Santo, ritrovossi nella miglior contrada della Cittade.

### Del Ordine di San Girolamo.

**LXIV.** Ancorche *San Girolamo*, Dottore di Santa Chiesa, avesse composta una Regola Monastica, che v'è impressa nel Tomo IX. delle sue Opere; pure l'ORDINE DI SAN GIROLAMO, di cui favelliamo, e di cui li soli Romiti sono in Napoli in *Santa Maria delle Grazie* vicino all'Ospedale degli Incurabili; di altre Regole si serve, e di quella, che *Lupo di Olmedo*, Uomo chiarissimo in Lettere, ed in Osservanza, raccolse dalle sentenze di questo Santo, ed alla nuova Congregazione di *San Girolamo* diede, che nelle Spagne fiorisce, e che anticamente vivea sotto la Regola di *Sant' Agostino*, come *Giuseppe di Cignenza* nella Cronaca di quest'Ordine raguaglia. Portando i Religiosi del medesimo in Roma (detti colà di *Sant' Alessio*) la Cuculla come gli altri Monaci, ma di color muscato.

### De Chierici Regolari della Compagnia di Gesù.

**LXV.** Fuori di quei Ordini, Congregazioni, e Cavalieri, descritti finora, che sotto le tante rapportate Regole ne vivono; vi sono molte altre Compagnie di *Preti Regolari*, e di *Cavalieri*, che non vivono sotto delle medesime, ma colle loro proprie Costituzioni, Tra le quali è assai celebre la COMPAGNIA DI GESU', istituita da *Sant' Ignazio Lojola* nell'anno 1525., e confermata da *Paolo III.* Sommo Pontefice il dì 25. Aprile 1540. nella sua Bolla 25. *Regimini*. Descrivendo le glorie di questo nobile Istituto per i tanti Volumi dati alla luce, (oltre i tanti Santi, e Beati per maggior freggio della Chiesa Cattolica) *Filippo Alagambe* nella sua voluminosa Biblioteca *Scriptores Societatis Jesu*. Con avere il medesimo *Sant' Ignazio* composte a suoi seguaci le proprie Costituzioni: i quali fin dall'anno 1551. passarono in Napoli, secondo *Pietro Giannone* (a) col dire: „ *Li Gesuiti*, nel nostro Regno venuti nell'anno 1551. „ sotto la guida del P. *Anfonso Salmerone*; furon da Napoletani accolti „ con non men desiderio, che i *Teatini*. S'acquistarono in breve tempo „ l'amicizia de Nobili, e particolarmente di *Ettore Pignatelli*, Duca di „ Mad-

(a) Pietro Giannone lib. 32. cap. ult. paragr. 2.

3, Maddaloni - Presso la Chiesa di Monte Vergine , fabbricarono una  
 3, Chiesa sotto il titolo del *Nome di Gesù* : dove essi incominciarono ad  
 3, insegnare i Fanciulli senza mercede alcuna , e far altri spirituali eser-  
 3, cizj . Sicche trattando molta gente , ed il gran concorso rendendo inca-  
 3, pace quella Chiesa ; il Cardinale Alfonso Caraffa , Arcivescovo , conce-  
 3, de loro la Chiesa de SS. Pietro , e Paolo . La quale nell'anno 1564  
 3, fu da Gesuiti decorata , e renduta più grande .

### Della Congregazione di San Filippo Nerio.

LXVI. Un'altra celebre Congregazione di Chierici Regolari è quella di SAN FILIPPO NERIO , che in Napoli de GELORMINI si chiama : istituita in Roma da San *Filippo Nerio* Fiorentino , l'anno 1550. e confermata da Papa *Gregorio XIII.* alli 13. Luglio 1575. colla Bolla *Copiosus* . Di cui essendo professore il Cardinale *Cesare Baronio* (a) , ne scrisse molte cose . Avendoli il medesimo San *Filippo* composto il proprio Istituto . Questa Congregazione penetrò in Napoli fin dall'anno 1592 siccome *Pietro Giannone* , più sopra nel Numero 4. del Capo 3. lo dicea .

### De Chierici delle Scuole Pie .

LXVII. *Giuseppe Casalanzi* , o sia della *Madre di Dio* , nobile Galantuomo nel Regno di Aragona , per meglio addottrinare i Chierici , ed i Giovani poveri del ceto secolare nella pietà , e nelle lettere , istituì una nuova Congregazione col titolo di SCUOLE PIE , a cui diede egli il proprio Istituto , e Papa *Gregorio XV.* colla sua Bolla : *Inter Pastoralis* sotto il dì 14. Gennajo 1614. la confermò . Con essersi a maraviglia dilatata questa Congregazione per le Spagne , per la Germania , per la Polonia , e per l'Italia : avendo due Case in Napoli , una nella *Duchessa* , vicino Porta Capuana , ed un'altra a *Caravaccia* nel Largo dello Spirito Santo .

### De Chierici Pii Operarj .

LXVIII. Questa Congregazione de PII OPERARJ , per fare le Missioni a proprie spese , fu istituita in Napoli nell'anno 1607. dal Sacerdote *Don Carlo Caraffa* . La quale conosciutasi assai profittevole nella Chiesa di Dio , fu approvata da Papa *Gregorio XV.* nell'anno 1625. e confermata da Papa *Urbano VIII.* nell'anno 1635. Con avere in Napoli la Chiesa di *San Giorgio Maggiore* , e quella di *Santo Nicola alla Carità* .

Tom. IV. P. II.

N

Di

(a) Cardinal Baronio ad Annum 57. num. 154.



Dicendo della medesima *Pietro Giannone* : „ Furono introdotti in questo  
 „ Secolo XVII. nuovi Ordini di Regolari . La Congregazione de Padri  
 „ Pii Operarj ebbe tra noi ricetto nell' entrar di questo Secolo . D. Car-  
 „ lo Caraffa , Cavalier Napoletano , e Sacerdote li diede principio nell'an-  
 „ no 1607 nella Chiesa di Santa Maria de Monti , posta nel Borgo di San-  
 „ t' Antonio di questa Città . Ma dappoi il Cardinal Dezio Caraffa Arci-  
 „ vescovo , con assenso del Pontefice Paolo V. concedè loro nel 1618.  
 „ la Chiesa di San Giorgio Maggiore , antica Parocchia di *Napoli* .

## De Chierici del Redentore .

LXIX. Molte altre Congregazioni di Preti si ritrovano nella Chiesa di Dio , e forse nel Reame di Napoli , di cui non abbiamo noi la contezza , per quivi trascriverle . Laonde , se li tralasciamo , non intendiamo far torto alli loro Istituti , e Professori ; ma debba ciò attribuirsi al non esser queste pervenute alla nostra notizia . Il che anche sia detto di qualsivoglia altra Religione , Monastica , o Mendicante , che sia , della quale non abbiamo noi la dovuta contezza .

LXX. Tra queste ignote Congregazioni però , non debbe annoverarsi quella de **CHIERICI DEL REDENTORE** , anche di Missionanti , simile a quella de Pii Operarj , istituita anni sono dal Padre *D. Alfonso di Liguoro* , Cavaliere Napoletano , sotto nome della *Congregazione del Salvatore* , in Diocesi di Salerno , in un luogo detto i *Ciorani* : con aver appresso fondate altre Case , nella Città di Nocera de Pagani , in Ilicito di Puglia , ed a Capo Sele . Ma perche trovasi nella Chiesa di Dio la Congregazione di *San Salvatore in Alga* , da noi descritta più sopra nel Num. 36. l' odierno Pontefice *Benedetto XIV.* in confermandone l' Istituto il dì 25. Febbrajo di quest' anno 1749. li diede il titolo del *Redentore* , e non già del *Salvatore* .

## Dell' Ordine Equestre del Toson d' Oro .

LXXI. Anche gli *Ordini Equestri* , che militano sotto le loro proprie Regole , sono molti nell' Orbe Cristiano , come si possono osservare presso *Francesco Menenio* , presso *Filippo Buonanno* , e presso altri Scrittori , che alla lunga ne trattano . Ma perche non hanno connessione alcuna col nostro Reame di Napoli , e colle loro Regole Monastiche , che abbiamo finora descritte ; noi a bello studio li tralasciamo ; con favellare qui soltanto di quello del **TOSON D' ORO** , di cui , molti Cavalieri ne sono in Napoli adorni . Lasciando di favellare dell' *Ordine di San Gennaro* , istituito dal nostro Monarca nel Regno , poiche al Capo 2. del Libro 17. si discorrerà di tutti gli altri Ordini Equestri , che sono stati per l' addietro nel Reame di Napoli .

LXXII. Quest' Ordine adunque , che del **TOSON D' ORO** noi chiamiamo , e che in latino *Ordo Velleris Aurei* si appella , fu istituito in  
 Fian-

Fiandra da *Filippo il Buono*, Duca di Borgogna nell'anno 1430. in gloria di *Dio Onnipotente*, in lode di *Maria Vergine*, ed in Onore di Sant' *Andrea Apostolo*. Portando i di lui Cavalieri per Simbolo una Toga di Seta d'oro a color di Cocco, e di sopra una Collana d'oro con una Pecora dello stesso metallo. Egli viene stimato per l'Ordine Equestre il più nobile di tutta Europa, secondo *Pietro di San Giuliano* (a), *Francesco Copero* (b), e *Francesco Menenio* (c). Con avere per suo Gran Maestro il Re di Spagna. Ed in virtù di questo Tosone si sogliono creare i *Grandi di Spagna*; siccome, trattando della *Nobiltà del nostro Regno* nel Libro ventesimo con maggior chiarezza lo rapportaremo. Essendo stata comune la facoltà di conferirlo tra l'Imperadore *Carlo VI.* ed il Re *Filippo V.* dopo la morte di *Carlo II.* Re di Spagna, per convenzion particolare tra essoloro avuta ne Trattati di Pace. Poi, morto l'Imperadore, sovradetto, che vita sua durante godea un simil Privilegio; l'intiera facoltà di conferirlo rimase al Re *Filippo V.* ed indi successivamente al regnante di lui figliuolo *Ferdinando VI.*

## CAPITOLO SESTO.

## Delle Reverende Monache del nostro Regno.

I. **D**Opo avere de Monaci bastantemente parlato ne' Capitoli precedenti, resta che quivi soggiungiamo qualche cosa delle *Reverende Monache*. Ancorche quel tanto, che de Monaci detto abbiamo, debbe intendersi eziandio delle predette: a' quali i Voti sono li stessi, che a Religiosi, tanto riguardo alla Castità, che rispetto alla Povertà, ed Ubbidienza: con aggiungerli loro il quarto Voto della *perpetua Clausura*, cotanto da Novatori biasmato nella loro *Confessione Augustana* (d).

II. L'Autore della *Storia Civile* (e), non però, la maggior sua forza la fa su di questo, non meno sopra de loro grandissimi, e straricchi Monisterj, che riguardo alle loro doti sfolgoreggianti, che portano ne-

N 2

me-

(a) Pietro San Giuliano de origin. Burgund. cap. 28.

(b) Francesco Copero de Reb. Belgic.

(c) Francesco Menenio de Militarib. Ordinib. pag. 49.

(d) Confessione Augustana de Abusibus quoad Vota: „ Hoc accidit „ magis etiam in Monasteriis Virginum, quam Monachorum; cum Sexui „ imbecilliori magis parcendum esset. Hic vigor multis bonis viris ante „ hac tempora displicuit, qui videbant Puellas, & Adolescentes in Monasteria detrudi, propter vitam.

(e) Pietro Giannone lib. 19. cap. ult. paragr. 5.



medesimi Monasterj, e poi ve la lasciano in tempo di morte. Colui  
 che egli si narra di lasciarla. Ecco come dalle Monache di Santa Chiara in  
 Napoli si medesimo favella: „ Il Re Roberto favorì i Francescani ne  
 „ nel 1270. H' Padre, e l' Avo; e non pure ci carreggiò i Frati, che  
 „ di quest' Ordine; siccome le Suore Benedittine ebbero per Fede-  
 „ „ *Scolastica*, sorella di San Benedetto; così le Suore Francescane  
 „ ebbero per Istitutrice *Chiara d' Affisi*, Discepolo di San Francesco  
 „ „. Furno però edificati in memoria di lei molti Monasterj di Delle  
 „ del suo Ordine in Italia, ma in Napoli il Re Roberto, a conforti della  
 „ Regina Sancia sua moglie nel 1310. ne costrusse uno, che più  
 „ fico, ed ampio non si vide allora in Italia. dove la Regina v' intro-  
 „ dusse le Monache della Regola di Santa Chiara, di cui si ha il nome;  
 „ che ancor oggi tiene. Fu d' intanto *Benedita*, e di *Felicità* d' un  
 „ E delle doti di queste Monache, *Adica* ( *1270* ), *La morte di Ottavio*  
 „ Romer, ritornato Mercadante *Ermano*, *Arricchi* non pure *Oppedita*  
 „ le degl' Incurabili, ma il Monastero del Sagramento. Altri Monasterj  
 „ forastieri, non avendo a chi lasciare le loro ricchezze, fondarono pro-  
 „ vi Monasterj, invitandovi Monache loro Compatriote ad abitarvi. Si  
 „ aggiungono ancor le accessive doti, e *visiti*, che si costituiscono  
 „ nell' entrar, che fanno le Monache ne Monasterj, a quali dopo la lor-  
 „ morte le doti rimangono. E quando ne primi tempi fu gran contra-  
 „ sto, se il ricevere tali doti fosse Simonia, poi se ricevertero senza  
 „ minimo *dubio*. Argomento ultimamente maneggiato con molta dottri-  
 „ na, e sapere dal Cavaliere D. *Francesco Vargas* oggi deguissimo Preside-  
 „ te della Reg. Cam. della Sommaria in una sua dotta Allegazione, ed indi se-  
 „ guito dall' Avvocato D. *Stefano Patrizio*, e non sò da chi altro l'ottene-  
 „ stesso motivo di Simonia, e di Contratto da Sagri Canonì proibiti.

III. Noi però, niente badando a quanto il *Giannone* rapporta intorno  
 Ricchezze de Monisterj delle Monache, per averne bastantemente in com-  
 favellato nel Capo secondo, e terzo, qui soltanto diciamo che esse  
 di loro Doti, che esse non si danno a Monisterj *Intuitu ingressu*,  
 accio fussero elleno ammesse alla Professione Monastica, *Intuitu*  
 Simonia una tal Convenzione; ma si danno alli Monasterj *Intuitu*  
*Intuitu Elemosina*: per esserne le medesime sostenute, e loro Serve  
 soddisfatte, e stipendiati i Custodi, i Procuratori, i Cappellani; i Con-  
 fessori, gli Avvocati, i Medici, i Speciali, ed altri, da quali la mag-  
 gior parte di questo danaro vien consumato. Al che ne tampoco potre-  
 be bastare di fruttato di detto dotalizio, se dopo la di loro morte que-  
 sto non restasse al Monistero, ed in servizio della Chiesa, e per il soste-  
 nimento dell' altre Religiose non s' impiegasse. Ed il *Vitalizio* serve alle Mo-  
 nache per Dolci, Cioccolato, niente partecipandone il Monistero, come cosa,  
 che si riserva al proprio comodo, ed uso della Monaca. Ne in questi Moni-  
 sterj di Monache vi è molto da gittare: ed a capo dell' anno, quanto è l' in-  
 troito, tanto è l' Esito, se pure talvolta i debiti non sormontano i cre-

diti. Stimandosi da Secolari gran professione di dafaro il darfi ad una figliuola dal Padre mille, due mila ducati, per farfi Monaca: quando in maritandola da sua pari, bisogna darli dieci, venti, trenta mila ducati di dote, che più delle volte resta in mano dello Sposo, ed ella se ne muore di cordogli, e crepacuori. E per l'opposto anche a' maschi, che anticamente faceansi Religiosi Benedettini, assegnavasi la terza parte della sua Eredità, per farne dono al Monistero, dove prendea l' Abito Religioso, come fu detto nel Numero 10. del Capo 3. Ed il Concilio Niceno ( a ) dispofe, che uscendo tosto per loro colpa dal Monistero, dovesse restare il tutto in vantaggio del Monistero.

IV. Volgendo ora il discorso alle Reverende Monache, diciamo, che anticamente era incognita la Virtù della Virginità, e solamente Cristo Signor nostro la pose in pregio nel Vangelo, col dire ( b ): *Sunt enim Eunuchi, qui seipfos castraverunt propter Regnum Cælorum. Qui potest capere capiat.* Preggiandola anche molto l' Apostolo San Paolo ( c ) con iscrivere a quei di Corinto: *De Virginibus, præceptum Domini non habeo, consilium autem do, tanquam misericordiam consecutus à Domino, ut sim fidelis. . . Mulier inupta, & Virgo cogitat, quæ Domini sunt, ut sit Sancta corpore, & Spiritu.* Laonde Eusebio Cesariense ( d ) rapporta, che le figliuole di Filippo uno de sette Diaconi, furono Vergini in se stesse: e tali furono in avvenire, come da Sant' Ignazio Martire ( e ), da Tertulliano ( f ), e da altri chiaramente si ricava. Promettendo, ancor esse nella primitiva Chiesa la loro Virginità al Signore, giusta il favellare di San Cipriano ( g ), di San Basilio ( h ), e di Sant' Ambrogio

( a ) Concilio Niceno II. can. 19. „ *Quæ à parentibus filiis, more, dotis, dantur, vel si quæ ex propriis rebus acquisita offeruntur: pro fitentibus his, qui ea offerunt, Deo dicanda, maneat in Monasterio, etiam si illi exeant ex illo citra culpam Prælati.*

( b ) Matthæi 19. vers. 16.

( c ) 1. Corint. 7. vers. 1.

( d ) Eusebio lib. 3. Histor. cap. 31. *Dico autem de Philippo, qui fuit unus ex Apostolis, qui dormivit apud Hieropolim: sed & quæ ejus filiarum inibi Virgines consenuere.*

( e ) Sant' Ignazio Martire epist. ad Antiochenfes: *Agnoscent Virgines, cui se consecrarint.*

( f ) Tertulliano de veland. Virginib. cap. 16. *Nupsisti enim Christos, illi tradidisti carnem tuam, illi spondidisti maturitatem tuam.*

( g ) San Cipriano epist. 62. ad Pompejanum: „ *Si superveniens maritus Sponsam suam jacentem cum altero videat, nonne indignatur, & fremit? Quid Christus Dominus, & judex noster, cum VIRGINEM SIBI DICATAM, ET SANCTITATI SUÆ DESTINATAM, jacerere cum altero cernit? quam indignatur, & irascitur.*

( h ) San Basilio epist. ad Virginem lapsam: *Revoca in memoriam honestam PROFESSIONEM TUAM, QUAM PROFESSA ES CORAM DEO & Angelis, & hominibus, venerandam Congregationem, & sacram Virginum Chorum.*

gio (a).

V. Quindi le medesime Vergini si aveano in gran preggio nella primitiva Chiesa, come leggesi appo San Cipriano (b), ed il loro nome era registrato ne Sacri Dittici, per indi recitarsi nel Canone della Messa, come San Gio: Grisostomo (c), e Socrate (d) lo rapportano. Con vestire le medesime un Abito di Penitenza, proporzionato al loro grado, secondo il Concilio Cartaginese IV. (e) ad andare tofate, come si disse sovra nel Numero 5. del Capo 1. Però eran velate nel Capo, giusta il rapporto di Tertulliano (f).

VI. E riguardo a questo Velo, è da sapersi, che oltre al Velo bianco, che in tempo del Noviziato adoprano le Monache, che *Velum probationis* chiama il Barbofa (g) ivi è il Velo della Professione, *Velum Professionis*, mediante il quale esseno si consagrano al Signore, secondo il Concilio Triburienfe (h). Qual Velo debba esser a giudizio di Ascanio

Tam-

(a) Sant' Ambrogio lib. 3. de *Virginibus*: *Discite, quantas Alexandria, totus Oriens, & Africana Ecclesia quot annis CONSECRARE CONSUEVIT VIRGINES; pauciores hic homines prodeant, quam illis Virgines consecrantur.*

(b) San Cipriano de *Habitu Virginum*: „ *Nunc nobis ad Virgines, mo est: quarum quò sublimior gloria, major cura est. Flos est illarum, Ecclesiastici germinis, decus, atque ornamentum gratiæ Spirituales. læta in dolens laudis, & honoris opus integrum, atque incorruptum.*

(c) San Gio: Grisostomo lib. 3. de *Sacerdotio* cap. 13. *Quoties Virgines diligenda, & tanquam in CATALOGUM diligenda sunt; & hic quoque magno admodum examine opus est.*

(d) Socrate lib. 1. *Histor.* cap. 13. *Virgines etiam, que IMPERPTÆ ERANT IN ECCLESIA RUM CANONE, ad epulas Helenæ Imperatrix invitaret; ipsa illis ministraret; obsonia mense apparet.*

(e) Concilio Cartaginese IV. can. 11. *Sandimonialis Virginitas ad consecrationem suam Episcopo offertur, in talis Vestibus apparet, quibus semper usura est, Professio, & Sandimonia optis.*

(f) Tertulliano de *Veland. Virgin.* cap. 15. „ *Virginitas & tota pura. Virginitas nihil magis timet, quasi semetipsam. Non facinorosa. Non oculos pati non vult. Alios ipsa oculos habet. CONFUGIT AD VELAMEN CAPITIS, quasi ad galeam, quasi ad clypeum, quibus num suum protegat, adversus jacula scandalorum, adversus suspiciones, & insidias.*

(g) Barbofa de *Jur. Eccles.* lib. 1. cap. 44. num. 13.

(h) Concilio Triburienfe can. 24. „ *Puella si ante duodecimum ætatis annum sponte sua Sacrum sibi Velamen assumpserit, passim sibi parentes ejus, vel Tutores id factum irritum facere, si voluerit. At, si annum, & diem in dissimulando confenserit; ultroque se ipsi nec ipsa mutare hoc poterint. Si verò in fortiori etate adolescentula, vel adolescens servige Deo elegerit; non est potestas parentibus prohibendi.*



Tamburino (a), e talvolta bianco a parere di Benedetto Buommatteo (b). Anzi talvolta rosso, per determinazione del Concilio Toletano X. (c). Vi è di vantaggio il terzo Velo, che *Velum Virginitatis* si chiama, e che ricevono le Monache dopo i quarant'anni di loro Professione, secondo Cabafuzio (d). Di cui non sono capaci quelle Monache, le quali han perso il fiore della loro Virginità, all' insegnare di San Tommaso (e).

VII. Riguardo poi alla *Clausura* delle Reverende Monache, e quivi da saperfi, che sebbene questa fusse stata loro assegnata da Bonifazio VIII. Sommo Pontefice (f), e dal Concilio di Trento (g) loro confermata; pure fu mai sempre l' usanza di star esse rinferrate ne' proprj Monisterj, come cantava Battista Mantovano (h). Volendo San Girolamo (i) che talvolta ne meno uscivano dal Monistero per andar ad ascoltar Messe il giorno di Festa, non avendo Chiesa presso di loro. E San Gregorio (k)

scri-

(a) Ascanio Tamburino Tom. IV. de Jure Monialium disp. 27. qu. 2.

(b) Benedetto Buommatteo de Consecr. Virgin. cap. 3. num. 8.

(c) Concilio Toletano X. can. 4. *Pallio PURPUREO, vel nigri coloris caput contegat ab initio suscepta Religionis.*

(d) Cabafuzio dissert. 3. de Sac. Virgin. „ *Consecrabantur ab Episcopo Virgines per manuum impositionem, & capitis benedictum Velamen, non nisi ab anno aetatis quadragesimo, juxta praescriptum Concilii Chalcedonensis, Carthaginensis, seu potius Agathensis, Quinisexti, & Novellae Marciani Augusti.*

(e) San Tommaso lib. 4. Sentent. disp. 38. quaest. 1. art. 4. ad 4. „ *Quamvis Virgines, quae per violentiam corrumpuntur, si nullo modo consenserint, Virginitatis gloriam non perdant; quia tamen difficile est, quod in tali delectatione aliquis concupiscentiae motus non insurgat; ideoque Ecclesia, quia de interioribus non judicat; hujusmodi sic corrupta inter Virgines non velat.*

(f) Bonifacio VIII. cap. *Periculoso* de Statu Regularium in Sexto.

(g) Concilio Tridentino sess. 25. de Regular. cap. 5.

(h) Battista Mantovano.

*Mos erat antiquus, longum servatus in aevum,*

*Aede, puellares annos includere, sacra,*

*Aetatemque Deo teneram, primumque dicere*

*Virgineae florem vitae, & generare pudoris*

*Ingenii curam, Sanctasque inducere mores.*

(i) San Girolamo epist. ad Demetrium: „ *Quae vivunt in Monasterio, & quarum simul magnus est numerus, nunquam solae, nunquam sine matre procedunt. . . . Scio ego Sanctas Virgines, quae diebus festis, propter frequentiam populorum, pedem domi cohibent: nec tunc egrediuntur, quando major adhibenda est custodia, & publicum penitus evitandum.*

(k) San Gregorio lib. 3. epist. 9. *Quatenus alterius ei pro quibuslibet causis privatis, vel publicis extra venerabilia loca contra regulam vagare non liceat.*

scrivea al Vescovo di Cagliari , di non farla mai sortire dal di loro Monistero . Avendo eziandio dalla Sagra Scrittura , che la Santa *Giuditta* (a) vivea racchiusa colle sue donne in un Conclave ; e le Vergini *Macabee* (b) stavano ancor esse racchiuse , quando *Eliodoro* saccheggiò il Tempio di Gerusalemme .

VIII. L' *Istituto* delle Rev. Monache da Grecia venne tra noi unassieme con quello de Monaci , che vi portò *S. Attanagio* , come riferisce *S. Girolamo* (c) nell' Epitaffio di *Marcella* : la quale fu la prima ad abbracciarlo in Roma . Ma perche molte furono le Regole , sotto delle quali si moltiplicarono in Italia , e nel Reame di Napoli Monisterj delle Monache , e le di loro Religioni ; noi le rapportaremo sotto le medesime Regole : alla riserva di quelle , delle quali non ne ho la contezza ; essendo io poco versato de Monisterj di Monache , spzialmente di quei , che sono in Napoli . In guisateleche , lasciandocene qualche una di esse ; debbasi ascrivere a mancanza di cognizione , non ha difetto di volontà , di non volerle qui rapportare .

### Delle Monache sotto la Regola di San Basilio

IX. *Stanno* la Regola di San Basilio riempi tutto l' Oriente di Monaci , come fu detto nel Paragrafo Primo del Capitolo passato lo stesso esse fece colle Monache : per essere quelle Regioni piene tutte di Monache Basiliane ; Che sebbene i Monaci di quell' Istituto non entrarono nelle nostre Provincie prima dello Scisma del Patriarca di Costantinopoli , come ivi si soggiunse ; pure le Reverende Monache li prescusero : le quali sfuggendo i rigori dell' Eresia Iconoclasta , che mosse Guerra fierissima alle Reliquie , ed alle Sagre Imagini , quali esse ne venivano conservate , e nascoste ne di loro Monisterj ; in Roma , in Napoli , ed in altre Città d' Italia fuggirono , seco quel ricco tesoro di Reliquie portando . Loonde le Monache , che *Donne Romite* si chiamavano , e nel Monistero di *Donna Romata* si ritirarono ; seco portando il Corredo

( a ) Judith 8. vers. 4. „ *Erat autem Judith relicta suo viduo jam*  
 „ *annis tribus, & mensibus sex . Et in superioribus domus suæ fecit sibi*  
 „ *Secretarium Cubiculum , in quo cum PUELLIS SUIIS CLAUSA*  
 „ *MORABATUR .*

( b ) 2. Machabzorum 3. vers. 19. *Virgines ; quæ CONCLUSÆ ERAT ;*  
*procurebant ad Oniam ; alie vero ad muros ; quædam vero per fenestras*  
*aspicebant .*

( c ) San Girolamo in Epitaphio Marcellæ : „ *Nulla eo tempore adbi-*  
 „ *lium Fœminarum noverat Romæ propositum Monachotum , nec aud-*  
 „ *bat , propter rei novitatem , ignominiosum , ut tunc putabatur , & vi-*  
 „ *le in populis nomen assumere . Hæc ab Alexandrinis Sacerdotibus Pa-*  
 „ *pæque Athanasio . . . . . Vitam Beati Antonii adhuc viventis , MO-*  
 „ *NASTERIORUMQUE IN THEBAIDE PACOMII , ET VILGII-*  
 „ *NUM , AC VILGARUM DIDICIT DISCIPLINAM .*



Santa Giuliana Vergine, e Martire, con una Ampolla di Sangue liquidissimo del glorioso San *Giovambattista*. Quelle di San *Liguoro*, o sia di San *Gregorio* menaron seco il Corpo, le Catene, ed i flagelli di San *Gregorio Armeno*. Le Monache di Santa *Patrizia*, portarono il *Chiodo* di Cristo Signor nostro, ed altre Reliquie. Lo stesso fecero le Monache di *Santa Maria di Alvino*: ed altre somiglievoli. Le quali poi, per mancanza di Monaci Basiliani, che le coltivassero in quel loro antico Istituto; abbracciarono la Regola di *San Benedetto*. Ed ancorche appresso capitassero appo noi i Monaci Basiliani, non si potè fare, che le medesime di nuovo abbracciassero la Regola Basiliana, e vivessero alla Greca, siccome vivono ne' Riti Greci detti Monaci Basiliani. Per la qual cosa non abbiamo in Napoli, o in altro luogo del Regno oggidì Monache Basiliene:

### Delle Monache sotto la Regola di San Benedetto.

X. Dopo le Monache Basiliene, quelle di *San Benedetto* prefero piede in Italia, e nel nostro Regno: perche avendo avuta egli Santa *Scolastica* per sorella; questa, allà di lui imitazione, si fece Madre di tutte le Monache Benedittine, come leggesi nel Monologio di tal Ordine (a). Alle quali, oltre alle *Celesine*, che sono nell' *Aquila*; si aggiungono le Monache *Cisterciense*, delle quali anche si fe Madre Sant' *Umbellina*, sorella di *San Bernardo*, come pure abbiamo dal Monologio Cisterciense (b). Essendo per queste assai celebre il Monistero delle Monache Cisterciense della Città di *Conversano*, dove la Madre Badessa di varj feudi provveduta, tanto nello spirituale, quanto nel temporale; in un giorno prefisso dell' anno, per ispeciale Indulto della Santa Sede, erge Trono dentro la Chiesa: e col Pastorale, e Mitra, sostenutali da due Monache, alquanto sollevata dal Capo, ammette al bacio della mano, coverta di guanto, li Chierici suoi Sudditi, che chiama all' *Ubbidienza*, siccome più alla lunga rapporta questo fatto *Pirro Corrado* (c) nella sua *Pratica Beneficiale*.

Tom. IV. P. II.

O

Del-

(a) Monologio Benedettino die 10. Februarii: „ *Apud Montem Casinum Sanctæ Scholasticæ Virginis* . . . quæ magni Monachorum Archiducis soror, gemella autem vitæ proposito, atque æmulatione, Archiducissa Sacrarum Deo Virginum extitit.

(b) Monologio Cisterciense die 20. Augusti: „ *In Gallia depositio Beatissimæ Matris nostræ Humbelinæ, Beati Bernardi sororis: quæ ab ipso mirabiliter conversa; sæculi deliciis contemptis, rigidissimam vitam instituit; & Reformationem Cisterciensium Monialium, divina afflante spiritu, inchoavit.*

(c) *Pietro Corrado in Prax. Benef. lib. 1. cap. 4. num. 99.*

### Delle Monache sotto la Regola di Sant' Agostino .

XI. Sotto la Regola di Sant' *Agostino* le Monache di due forti ritrovansi, per quanto io sappia ; quelle che *Canonicheffe Lateranensi* si chiamano , come nel Monistero di *Regina Celi* in Napoli , giusta il Marmo , che si legge in quella Chiesa ;

*A fundamentis erectam anno 1590. die 9. Maii , & perfectam 1594. 2. Junii , ex proprio , Sanctimoniali Canonica Regulari Lateranensi Ord. Divi Augustini D. O. M. & Reginae in Caelum assumptae D. D.*

e quelle altre *Nere*, che si dicono di *Santa Monaca* , come nella *Cesaria* di Napoli . E perche l' Ordine di San Domenico vive sotto questa Regola ; anche vi sono le *Monache Domenicane* , come nella *Sapienza*, ed in *Santa Caterina di Siena* in Napoli .

### Delle Monache sotto le Regola di San Francesco .

XII. Anche sotto la Regola di *San Francesco* ritrovansi le Monache Francescane , e quelle appunto , che si dicono di *Santa Chiara* : delle quali è celebre il Convento detto di *Santa Chiara* in Napoli . Essendovi anche le Monache *Cappuccinelle* : le quali anche militano sotto la stessa Regola .

### Delle Monache Carmelitane .

XIII. Siccome sotto la Regola Carmelitana rattrovanfi due Congregazioni di Religiosi , quella de *Carmelitani semplici* , e quella de *Carmelitani Scalzi* : così sotto le medesime vi sono le *Monache Carmelitane semplici* , come quelle della *Croce di Lucca* ; e le *Monache Terefiane Scalze* , come in quelle di *San Giuseppe* nella Città di Napoli .

### Di altre Monache di varj Istituti .

XIV. Fuori dell' enunciati Istituti di Monache , molti altri ve ne sono in Napoli , e nel Regno , e tra queste è celebre quella di *San Francesco Sales* , Vescovo di Ginevra , istituite da lui l'anno 1620. sotto nome della *Vistazione della Vergine* , ad oggetto di visitare i Poveri , e gl' Infermi . Abitando esse in Napoli nella Chiesa di *Santa Maria della Pazienza* nella Cesarea per essersi ridotte in Clausura . Avendo ancor io veduto nella Città di Penne in Apruzzo le Monache di *San Gio: Gerofolimitano* , colla Croce di Malta nel petto , a somiglianza de Cavalieri di tal

tal Ordine; senza struggerci di vantaggio intorno a tante altre Monache diverse, che si rattrovano in Napoli, ed in altri luoghi del Regno.

## LIBRO SETTIMO.

### *Dell' Elezione de Ministri Sagri.*

**D**ella semplice contezza de Ministri Sagri, che compongono la Gerarchia Ecclesiastica, e Regolare, finora descritti ne due Libri passati: fa duopo aggiugnere adesso la Polizia, che riguarda la loro particolare Elezione: con dividere in quattro Capi il Libro presente, e sono, Primo: *Del modo, come anticamente faceasi l' Elezione de' Sagri Ministri; e come poi questa siasi ristretta nel solo arbitrio del Romano Pontefice.* Secondo, *Delle Persone, che si eligevano anticamente al Sagro Ministero; e delli loro Benefizj.* Terzo: *Delle ragioni de nostri Monarchi nell' Elezione de Vescovi per il Regno loro Investiture, e Vescovadi Regj.* Quarto: *Dell' altre Chiese Regie, e Luoghi Pii di Regal Protezione.*

### CAPITOLO PRIMO.

#### *Del modo, come anticamente faceasi l' Elezione de Sagri Ministri; e come poi siasi ristretta nel solo arbitrio del Romano Pontefice.*

**I.** **S**UL principio di nostra Chiesa, essendo viventi gli Apostoli, essi destinavano i Vescovi per le Città, e luoghi convenevoli, secondo *Eusebio Cesariense* (a). Poi, morti i medesimi, s' introdusse altra disciplina di simili Elezioni; con eliggervisi le Persone più degne, mediante l' approvazione del Clero e del Popolo, come dice *San Clemente Romano* (b). La formola era questa, che i Vescovi Provinciali coll'

O 2

in-

(a) *Eusebio Cesariense lib. 3. Histor. cap. 4. Quot verò, & quinam, & horum Apostolorum verò imitatores, eorum judicio digni judicati sunt; qui fundatas ab ipsis Ecclesias pastorali officio gubernarent.*

(b) *San Clemente Romano Epist. ad Corinthios: „ Apostoli nostri per Christum Dominum nostrum cognoverunt, contentionem de nomine „*  
Epi-

intervento del Clero sceglievano il Soggetto valevole a questo impiego: con richiederli il parere del Popolo, se egli era capace, o no per tal mestiere. Che era la testimonianza, richiesta dall' Apostolo San Paolo (a) col dire: *Oportet Episcopum testimonium habere bonum, ab iis, qui foris sunt*. E sebbene l' Autore della Storia Civile (b) volesse, che 'l Popolo nominava la Persona: „ Mancati gli Apostoli, quando per la morte di alcun Vescovo, rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all' Elezione del successore. Ed allora chiamavansi li Vescovi più vicini: „ e quelli unendosi assieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città, procedevan all' Elezione. Il Popolo proponeva le Persone, che desiderava si eleggessero, e rendeva testimonianza della Vita: pure San Cipriano (c) altrimenti la discorre; ed altrimenti Origene (d) l' insegna: volendo questi, che in presenza del Popolo, e del Clero i Vescovi, facean l' Elezione, acciò il Popolo in avvenire non avesse disapprovata questa scelta. E quando in simili Elezioni interveniva qualche segno celeste; allora non si richiedeva l' approvazione del Popolo, poiche il Cielo l' avea bastantemente approvato, come il medesimo San Cipriano (e), sog-

„ *Episcopatus futuram. Propter hanc itaque causam perfectam præscien-*  
 „ *tia præditi, constituerunt prædictos Episcopos nimirum, & formam dela-*  
 „ *ceps dederunt, ut iis defunctis, probati alii viri in eorum missite-*  
 „ *rium succederent, ab aliis deinceps, & aliis celebribus viris constitu-*  
 „ *tuti universa Ecclesia gratum sibi esse attestante.*

(a) *Timoth. 3. vers. 6.*

(b) *Pietro Giannone lib. 2. cap. ult. paragr. 6.*

(c) *San Cipriano lib. 5. epist. 4. „ Diligenter de Traditione divina,*  
 „ *& Apostolica observatione servandum est, & tenendum, quod apud nos*  
 „ *quoque, & ferè per universas Provincias tenetur, ut ad Ordinationes*  
 „ *ritè celebrandas, ad eam Plebem cujus Præpositus ordinatur, Episcopi*  
 „ *ejusdem Provincie proximi quoque conveniant, ut Episcopus deligatur,*  
 „ *PLEBE PRÆSENTE, quæ singulorum vitam plenissimè novit, & cu-*  
 „ *jusque actum de ejus conversatione prospexit. Coram omni Synagoga*  
 „ *jubet Deus constitui Sacerdotes: idest, instruit, & ostendit; Ordina-*  
 „ *tiones Sacerdotales non nisi sub Populi assistentis conscientia fieri oportere:*  
 „ *ut, Plebe præsen- te, vel delegatur malorum crimen, vel bonorum*  
 „ *merita prædicentur; & sit Ordinatio justa, & legitima, quæ omnium*  
 „ *judicio, & suffragio fuerit examinata.*

(d) *Origine Homil. 6. in Leviticum: „ Requiritur enim in Ordinan-*  
 „ *do Sacerdote PRÆSENTIA POPULI: ut certi sint, ut qui præstan-*  
 „ *tior est ex omni Populo, qui doctior, qui sanctior, qui in omni vir-*  
 „ *tute eminentior, ille eligatur ad Sacerdotium, & hoc ADSTANTE*  
 „ *POPULO; nè qua postmodum retractatio cujusdam, nè quis scrupulus*  
 „ *resideret. Hoc est autem, quod ait Apostolus: Oportet autem illum te-*  
 „ *stimonium habere bonum ab iis, qui foris sunt.*

(e) *San Cipriano epist. ad Clerum, & Plebem: „ In ordinandis Cle-*  
 „ *ricis, fratres charissimi, solemus vos autem consulere; & mores, &*  
 „ *ri-*

foggiugne . Qual pratica fu anche posta in uso dall' Imperadore *Alessandro Severo* presso *Lampridio* ( *a* ) nella scielta de Ministri delle Provincie . Vale a dire , che egli ad imitazione de Cristiani , proponeva al Popolo i Suggetti , che dovea sciogliere per il governo della Monarchia , acciò questi l' approvassero , o riprovassero .

II. In Oriente però questa costumanza , di far intervenire la Plebe , nell' Elezione de Vescovi , fu presto dismessa : stante che la medesima , di leggieri si corrompeva , approvando più delle volte i cattivi , e riprovando i buoni , come dicono *San Girolamo* ( *b* ) , e *Tiodoro Balsamone* ( *c* ) . Il che fu ordinato dal Concilio di *Laodicea* ( *d* ) . Ancorche il *Tommasino* ( *e* ) volesse , che questo Canone favelli della Plebe vile , e sordida , non già di quei secolari onesti , ed assennati . Ovvero , che il Concilio ordinasse , di non attendersi in simili Elezioni il giudizio del Volgo ignorante , ma quello de Vescovi , e degli altri ragguardevoli

Per-

„ rita singulorum communi consilio ponderare . Sed EXPENDENDA  
 „ NON SUNT TESTIMONIA HOMINUM , CUM PRÆCEDANT  
 „ DIVINA SUFFRAGIA .

( *f* ) *Lampridio* in *Vita Alexandri Severi* : „ *Ubi* aliquos voluisset ,  
 „ vel Rectores Provinciarum dare , vel Præpositos facere , vel Procuratores ,  
 „ idest , Rationales ordinare , nomina eorum proponebat : hortans Popu-  
 „ lum , ut si quid haberent criminis , probaret manifestis rebus ; si non  
 „ probasset , pœnam subire capitis . Dicebatque , grave esse , cum id CHRI-  
 „ STIANI , ET JUDÆI FACERENT IN PRÆDICANDIS SACER-  
 „ DOTIBUS , QUI ORDINANDI SUNT ; non fieri in Provinciarum  
 „ Rectoribus , quibus , & fortunæ hominum committerentur , & capi-  
 „ ta .

( *b* ) *San Girolamo* lib. 1. contra *Jovinianum* : „ *Nonnunquam* errat  
 „ *Vulgi* , Plebisque judicium : & in Sacerdotibus comprobandis , unusquis-  
 „ que suis moribus favet , ut non tam bonum , quam sui similem quæ-  
 „ rat *Præpositum* .

( *c* ) *Tiodoro Balsamone* in Can. 4. Concilii *Nicæni I.* „ *Cum enim*  
 „ *Antistitum* Electio a Civium multitudine olim fieret ; hoc divinis Patri-  
 „ bus non placuit , nè a laicis sacra dicatorum hominum vitâ discerpe-  
 „ retur : & decreverunt , à Provincialibus Episcopis uniuscujusque Episco-  
 „ pum eligi .

( *d* ) Concilio di *Laodicea* can. 13. *Non est permittendum Populis ,*  
*electionem eorum facere , qui sunt ad Sacerdotium promovendi .*

( *e* ) *Lodovico Tommasino* Tom. I. Part. II. cap. 2. num. 2. „ *Itaque*  
 „ hoc Canone non suffragii qualicumque , aut testimonii jure exclusa  
 „ est Plebs , sed aut summatim tantum tumultuosæ turbæ , quæ ne-  
 „ gotio pacis , & sapientiæ , suarum quædam cupiditatum procella ple-  
 „ rumque obarepitant . Aut illud diffinitum est , non ex voluntate Ple-  
 „ bis , cui facile illudit , vel imperitia , vel cupiditatum fascinatio ; sed  
 „ ex judicio , & arbitrio Episcoporum terminandas esse electiones , aut  
 „ eorum , qui sapientia , & religione præstant , ut ponderari debeant ma-  
 „ gis suffragia , quam numeri .



Personaggi, quando costoro conoscevanfi di contrario parere al giudizio della Plebe. Restando poi tal diritto in pòssa de soli Vescovi Provinciali.

III. Cheche sia però dell' antica Disciplina della Chiesa Orientale; egli è verissimo, che nella Chiesa Occidentale, e particolarmente nell' Italia, per tutto il Secolo XII. durò il costume di farsi intervenire il Popolo nell' Elezione de Vescovi, siccome dottamente dimostra *Lodovico Antonio Muratori* (a). Avendo ancor noi su di questo una Pistola di *San Gregorio Papa* (b), colla quale egli esortava il Clero, i Nobili, e la Plebe della Città di Napoli, acciò senza contrasti, e pacificamente venissero all' Elezione del nuovo Vescovo. Il che pure si legge di *Papa Gregorio II.* (c), riguardo alla Città di Cuma, alla quale il medesimo scriveva lo stesso. E quando in simili Elezioni vi era scissura tra 'l Clero, ed il Popolo; allora si comprometteva l' affare, con eliggersi tre, o quattro assennate persone, e si mandavano in Roma, acciò essi colà in presenza del Papa determinassero il Suggetto, a cui conferire si dovesse tal carica, siccome il medesimo *San Gregorio* (d) al Suddiacono della Campagna per l' anzidetta Città di Napoli l' insinuava. Replicando lo stesso a *Gregorio*

Sc-

(a) *Lodovico Antonio Muratori* dissert. 17. „ *Exploratum quoque est,*  
 „ *ab ipsa nascente Ecclesia fermè usque ad Sæculum XIII. suas Populo*  
 „ *partes fuisse in Elezione Episcoporum; sive ipse cum Clero eligeret; si-*  
 „ *ve à Clero electum collaudaret: idque sub Longobardis quoque, & Fran-*  
 „ *cis in Italia constantissimè observatum; sunt centena veterum monu-*  
 „ *menta; e quibus constat, eam fuisse canonicam Episcopi electionem;*  
 „ *quæ à Clero, & Plebe sive Populo, concordibus suffragiis, peragere*  
 „ *tur.*

(b) *San Gregorio Magno* lib. 2. epist. 3. „ *Gregorius, CLERO, NO-*  
 „ *BILIBUS, ORDINI, ET PLEBI consistentibus Neapoli = Claritatem*  
 „ *vestram scriptis præsentibus duxi necessario commendandam, ut ad eli-*  
 „ *gendum Pontificem, nec mora, nec discordia, quæ consuevit scandala*  
 „ *generare, proveniat.*

(c) *Gregorio II.* Epist. 19. ad Beneventum *Visitatorem Cumanae Ec-*  
 „ *clesiæ: „ Assiduis exhortationibus CLERUM, PLEBEMQUE EJUS-*  
 „ *DEM ECCLESIAE admonere te volumus, ut, remoto studio diversa-*  
 „ *rum partium, uno, eodemque consensu, talem sibi præficiendum ex-*  
 „ *pendant Pontificem; qui & tanto ministerio dignus valeat reperiri, &*  
 „ *à venerandis Canonibus nullatenus resduatur.*

(d) *San Gregorio Magno* lib. 2. epist. 35. „ *Experientia tua Clerum*  
 „ *Ecclesiæ Neapolitanæ conveniat, ut, si venis duos, vel tres de suis eli-*  
 „ *gere, & HUC AD ELIGENDUM EPISCOPVM TRANSMITTE-*  
 „ *RE non omittas, sed & sua nobis relatione insinnet, quoniam ii,*  
 „ *quos transmiserint, omnium in hac electione vice fungantur. Sub om-*  
 „ *ni huc celeritate electos de Clero trans mitte; ut quia diversi hic No-*  
 „ *biles Civitatis Neapolitanæ sunt, una cum eis de Episcopali Ordinatio-*  
 „ *ne tractare possimus.*

*Scolastico. (a)*

IV. Quando poi i Signori Cardinali in Roma si arrogarono il dritto di eligger essi il Romano Pontefice, che prima eliggevasi dal Clero, e dal Popolo, come fu detto nel Libro 5. al Paragrafo 2. del Capo 3. anche i Canonici delle Chiese Cattedrali incominciarono a fare lo stesso con i Vescovi delle loro Cittadi, siccome *Natale di Alessandro (b)*, ed il *Van-Espen (c)* a chiare note l'insegnano. Laonde il Popolo secolare incominciò a perdere questa sua antica ragione, e fu all' intutto escluso da simili Elezioni. Il che pure ebbe luogo nel nostro Regno: perocche nella Capitolazione tra Papa *Adriano IV.* e *Guglielmo I.* Re di Napoli, e Sicilia dell' anno 1156. che abbiamo appo il Cardinal *Baronio (d)* si legge, che l' Elezione de Vescovi, si dovesse fare de soli Chierici: „ De Electionibus quidem ita fiet: CLERICI CONVENIENT IN PERSONA, NAM IDONEAM: & illud inter se secretum habebunt; donec personam illam Excellentiae nostrae pronuncient. Et si persona illa de pro-ditoribus, aut inimicis nostris, aut haeredum nostrorum non fuerit, aut Majestati nostrae non extiterit odiosa, assensum prestabimus. Con esserfi stabilito lo stesso nell' Investitura, che Papa *Innocenzio III.* diede all' Imperadore *Federigo II.* l' anno 1198. come presso *Gio. Cristiano Luning,*

(a) San Gregorio Magno lib. 3. epist. 15. „ De Neapolitanæ Civitatis cura, destituta Sacerdotali solatio, vehementer affligimur . . . .  
 „ Ideo, salutantes, hortamur magnitudinem vestram, ut convocantes Priores, vel Populum Civitatis, de electione alterius cogitatis, qui dignus possit cum Christi solatio ad Sacerdotium promoveri . . . . Sin autem aptam non inveneritis, in quam possitis convenire, personam; saltem tres Viros rectos, ac sapientes eligite, quos ad hanc Urbem, generalitatis vice, mittatis, quorum, & judicio Plebs tota consentiat, & forsitan huc venientes, praestante Dei misericordia, talem reperiant, qui vobis Antistes ordinetur.

(b) Natale di Alessandro Saecul. XIII. & XIV. cap. 7. art. 2. „ Ecclesiae Cathedralis eligebant sibi Episcopos Saeculo XIII. & XIV. ex Concilio Lateranensi IV. can. 22. 23. 24. & 25. exclusi Laici ab Episcoporum Electione, ex cap. Messana de Elect. & Elect. potest. cap. cum Ecclesia art. de causa Possession. & Propriet.

(c) Van-Espen Tom. I. tit. 13. de Electione cap. 2. num. 2. „ Fatendum est, Saeculo XII. coepisse Electiones Episcoporum à Populo, & à Clero transire, & transferri ad Capitula Cathedralia, tanquam Clerum totius Dioecesis representantia, atque unum cum suo Episcopo Corpus, & Collegium conficiantia . . . . Admodum itaque verisimile est, jus hoc ad electionis Capitula Cathedralia demum transiisse postquam, jus Cleri Romani in electione Romani Episcopi ad solos Cardinales translatum fuit. Quod contigisse sub Alexandro III. idest, sub finem Saeculi XII. notat in hujus Pontificis Vita *Onuphrius.*

(d) Cardinal Baronio ad annum 1156. num. 66.

nig (a), il quale ne trascrive il Diploma, in cui si legge: *Sede vacante, CAPITULUM significabit vobis, & vestris heredibus obitum decessoris. Deinde, convenientes, invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deum eligent canonicè Personam idoneam; cui requisitum à vobis prestare debeatis assensum.*

V. Non andò guari però, ed anche i Capitoli delle Chiese Cattedrali perdettero questo privilegio. Conciossiacosache, inforgendo soventi tra loro delle discordie, e facendo essi mal uso di quella facoltà, che godea, no spezialmente in fare simili nomine a persuasione de Principi secolari, come si metterà in chiaro nel Capitolo Terzo; la Santa Sede li spogliò d' un tale dritto, e cercò ella regolare da se sola queste Elezioni. Volendo *Agostino Barbosa (b)*, che Papa *Bonifacio VIII.* e poi *Clemente V.* Sommo Pontefice introdussero questa nuova Disciplina nella Chiesa: con avere quest' ultimo riservate alla Santa Sede l' Elezione di tutti quei Vescovadi, e Benefizj, che vacavano nella Curia Romana. Poi *Benedetto XI. Gio: XXII.* e *Benedetto XII.* vi aggiunsero le altre Vacanze, che fuori di Roma eziandio accadevano. Formando Papa *Gio: XXII.* le *Regole della Cancellaria Apostolica*, in virtù delle quali si tassarono quali Chiese, quali Benefizj, quali Canonicali si doveano provvedere dalla *Dataria Apostolica*, e qual somma di danaro si dovesse per ciascheduno di essi, siccome il *Tommasino (c)* lo rapporta.

VI. Egli

(a) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. de re Ital. diplomat. pag. 860.

(b) Agostino Barbosa lib. 1. de Jure Ecclesiastico cap. 8. „ *Decrevit*  
 „ potestas eligendi Episcopum in Capitulis, & Canonicis usque ad tempus  
 „ ra Bonifacii VIII. & Clementis V. ut constat ex titulis de Electione,  
 „ in 6. & in Clementinis. Primum Cathedrales Ecclesias, quæ apud Ro-  
 „ manam tantum Curiam vacare contigisset, suæ dispositioni reservare  
 „ coepit Clemens V. in extravag. *Et si in temporalium*, de Præbend. in  
 „ commun. Deinde verò idem Clemens V. earum quoque Ecclesiarum Pro-  
 „ visionem, quæ Clero, & Populo Christiano carerent, Romani Pontifi-  
 „ cis dispositioni reservavit in Clement. *In plerisque de elect.* Postea  
 „ Benediclus XI. in extravag. *Sancta Romana de elect.* inter comm. sta-  
 „ tuit, quatuor Patriarchalibus Ecclesiis vacantibus, illas non posse pro-  
 „ videri Romano Pontifice inconsulto. Hinc Joannes XXII. in extra-  
 „ vag. *Ex debito* eod. tit. de elect. inter comm. provisioni suæ reserva-  
 „ vit Episcopales, & earum superiores Sedes, quæ apud Sedem Aposto-  
 „ licam, illo vivente, vacare contingerit. At, Benediclus XII. in ex-  
 „ travag. *Ad regimen* de Præbend. in comm. Dispositioni Apostolicæ re-  
 „ servavit omnes Patriarchales, Archiepiscopales, & Episcopales Eccle-  
 „ sias, tum apud Sedem Apostolicam quomodocumque vacantes, & im-  
 „ posterus vacaturas. Denique per sequentes Romanos Pontifices reserva-  
 „ tio facta fuit simpliciter, & generaliter quoad omnes Ecclesias Episco-  
 „ pales, tam apud Sedem Apostolicam, quam extra Curiam vacantes,  
 „ ut in *Regula secunda Cancellariæ*.

(c) Lodovico Tommasino Part. II. lib. 1. cap. 44. num. 2.

VI. Egli è ben vero però, che nel Reame di Napoli la Sede Apostolica affai prima di *Bonifacio VIII.* ( che visse nel 1394. ), e di *Clemente V.* ( il quale fiorì nell' anno 1314. ) avesse cercato mettere da se le mani nelle nuove Elezioni de Vescovi . Peroche presso *Riccardo di San Germano* ( a ) io leggo, che non altronde nacquero le rotture tra *Papa Onorio III.* e l' Imperadore *Federigo II.* senonche dall' avere questo Pontefice nell' anno 1225. voluto da se provvedere cinque Vescovadi vacanti, ed una Badia Cassinense, cioè quello di *San Vincenzo in Volturmo*, quello di *Conza*, quello di *Salerno*, quello di *Aversa*, quello di *Capoa*, e la Badia di *San Lorenzo di Aversa*. Il che saputo dall' Imperadore *Federigo*; proibì, che a' Vescovi, ed al nuovo Abate in cotal guisa provèduti, non se li dasse nelle loro rispettive Chiese il possesso.

VII. Dovendosi quì ancora avvertire, che anche nell' Elezione degli Abati pretese la Santa Sede il suo dritto: come dall' addotto esempio dell' Abate di *San Lorenzo di Aversa* chiaramente si raccoglie. Avendosi eziandio da *Lione Ostiense* ( b ), che nell' anno 1037. essendo andato in Monte Casino *Papa Beredetto IX.* coll' Imperadore *Arrigo I.* ordinò, che in avvenire non si potesse eleggere quell' Abate senza il permesso della Santa Sede, e di Cesare: *Nequaquam absque suo, & Imperatoris nutu, Electionem illam celebrare debere.* Ma i Monaci se l' opposero, con dire, che l' Elezione era loro dritto proprio: e solo il Romano Pontefice avea la facultà di confermarla: *Electio libera semper Monachis fuerit: solam Confirmationem ad Papam pertinere.* Avendo ancora *Papa Onorio II.* nell' anno 1130. inviato *Gregorio* Cardinale per eleggere il Preposito del Monistero di Capoa, come leggesi nella detta Cronica Cassinese ( c ). In qual occasione proclamando i Padri, e dicendo: *Non debere Abatis Casinensis electionem in alterius potestatem transire*; il Legato li rispose, che il *Papa* potea mettere la mano in ogni Chiesa: *Quenam Ecclesia, vel Monasterium a Romana Ecclesia non disponitur suo arbitrio?* Contesa rinovata in Monte Casino l' anno 1136. alloraquando, passatovi *Papa Innocenzio II.*

Tom. IV. P. II.

P

coll'

( a ) *Riccardo di San Germano in Cronicon*: „ Anno 1225. mensis „ Augusti, quinque vacantibus in Regno Ecclesiis, quinque Papa Honorius præfexit, motu propriæ voluntatis, inscio, & inrequisito Imperatore: videlicet, quendam Casinensem Monachum Joannem, cognomento de Sancto Liberatore, Ecclesiæ Sancti Vincentii de Volturmo, Consanzæ, Priorem quendam Sanctæ Mariæ Novæ de Urbe: Salernitanæ, Famaugustanum quondam Episcopum. Aversanzæ, Cantorem Amalphanum: & Capuæ, Pavensem Episcopum. Quos tanquam in suum præjudicium promotos, recipi Imperator in suis Ecclesiis non permittit. Euntem etiam in Siciliam ad eum cum Literis Apostolicis quendam Casinensem Monachum Nicolaum de Colle Petri, in Abbatem Sancti Laurentii de Aversa promotum, non admittit.

( b ) *Lione Ostiense lib. 2. Cron. Cassinens. cap. 95.*

( c ) Lo stesso loc. cit.

nig (a), il quale ne trascrive il Diploma, in cui si legge: *Sede vacante, CAPITULUM significabit vobis, & vestris heredibus obitum decessoris. Deinde, convenientes, invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deum eligent canonicè Personam idoneam; cui requisitum à vobis prestare debeatis assensum.*

V. Non andò guari però, ed anche i Capitoli delle Chiese Cattedrali perdettero questo privilegio. Conosciossiacofache, insorgendo soventi tra loro delle discordie, e facendo essi mal uso di quella facoltà, che godevano specialmente in fare simili nomine a persuasione de' Prencipi secolari, come si metterà in chiaro nel Capitolo Terzo; la Santa Sede li spogliò d'un tale dritto, e cercò ella regolare da se sola queste Elezioni. Volendo *Agostino Barbosa (b)*, che Papa *Bonifacio VIII.* e poi *Clemente V.* Sommo Pontefice introdussero questa nuova Disciplina nella Chiesa; con avere quest'ultimo riservate alla Santa Sede l' Elezione di tutti quei Vescovadi, e Benefizj, che vacavano nella Curia Romana. Poi *Benedetto XI. Gio: XXII.* e *Benedetto XII.* vi aggiunsero le alte Vacanze, che fuori di Roma eziandio accadevano. Formando Papa *Gio: XXII.* le *Regole della Cancellaria Apostolica*, in virtù delle quali si cessarono quasi Chiese, quali Benefizj, quali Canonici si doveano provvedere dalla Dataria Apostolica, e qual somma di danaro si dovesse per ciascheduno di essi, siccome il *Tommasino (c)* lo rapporta.

VI. B.

(a) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. de re Ital. diplomat. pag. 860.

(b) Agostino Barbosa lib. 1. de Jure Ecclesiastico cap. 8. „ *Decrevit potestas eligendi Episcopatus in Capitulis, & Canonicis usque ad tempora Bonifacii VIII. & Clementis V. ut constat ex titulis de Electione, in 6. & in Clementinis. Primum Cathedrales Ecclesias, quæ apud Romanam tantum Curiam vacare contigisset, suæ dispositioni reservare coepit Clemens V. in extravag. Et si in temporalium, de Præbend. in commun. Deinde verò idem Clemens V. earum quoque Ecclesiarum Provisionem, quæ Clero, & Populo Christiano carerent, Romani Pontificis dispositioni reservavit in Clement. In plerisque de elect. Postea Benedictus XI. in extravag. Sancta Romana de elect. inter comm. statuit, quatuor Patriarchalibus Ecclesiis vacantibus, illas non posse provideri Romano Pontifice inconsulto. Hinc Joannes XXII. in extravag. Ex debito eod. tit. de elect. inter comm. provisioni suæ reservavit Episcopales, & earum superiores Sedes, quæ apud Sedem Apostolicam, illo vivente, vacare contingerit. At, Benedictus XII. in extravag. Ad regimen de Præbend. in comm. Dispositioni Apostolicæ reservavit omnes Patriarchales, Archiepiscopales, & Episcopales Ecclesias, tum apud Sedem Apostolicam quomodocumque vacantes, & imposterum vacaturas. Denique per sequentes Romanos Pontifices reservatio facta fuit simpliciter, & generaliter quoad omnes Ecclesias Episcopales, tam apud Sedem Apostolicam, quam extra Curiam vacantes, ut in Regula secunda Cancellariæ.*

(c) Lodovico Tommasino Part. II. lib. 1. cap. 44. num. 1.



VI. Egli è ben vero però, che nel Reame di Napoli la Sede Apostolica affai prima di *Bonifacio VIII.* ( che visse nel 1394. ), e di *Clemente V.* ( il quale fiorì nell' anno 1314. ) avesse cercato mettere da se le mani nelle nuove Elezioni de Vescovi . Peroche presso *Riccardo di San Germano* ( a ) io leggo , che non altronde nacquero le rotture tra Papa *Onorio III.* e l' Imperadore *Federigo II.* senonche dall' avere questo Pontefice nell' anno 1225. voluto da se provvedere cinque Vescovadi vacanti, ed una Badia Cassinese , cioè quello di *San Vincenzo in Volturmo* , quello di *Conza* , quello di *Salerno* , quello di *Aversa* , quello di *Capoa* , e la Badia di *San Lorenzo di Aversa* . Il che saputo dall' Imperadore *Federigo* ; proibì , che a' Vescovi , ed al nuovo Abate in cotal guisa provediti , non se li desse nelle loro rispettive Chiese il possesso .

VII. Dovendosi quì ancora avvertire , che anche nell' Elezione degli Abati pretese la Santa Sede il suo dritto : come dall' addotto esempio dell' Abate di *San Lorenzo di Aversa* chiaramente si raccoglie . Avendosi eziandio da *Lione Ostiense* ( b ) , che nell' anno 1037. essendo andato in Monte Casino Papa *Benedetto IX.* coll' Imperadore *Arrigo I.* ordinò , che in avvenire non si potesse eleggere quell' Abate senza il permesso della Santa Sede , e di Cesare : *Nequaquam absque suo , & Imperatoris nutu , Electionem illam celebrare debere* . Ma i Monaci se l' opposero , con dire , che l' Elezione era loro dritto proprio : e solo il Romano Pontefice avea la facultà di confermarla : *Electio libera semper Monachis fuerit : solum Confirmationem ad Papam pertinere* . Avendo ancora Papa *Onorio II.* nell' anno 1130. inviato *Gregorio* Cardinale per eleggere il Preposito del Monistero di *Capoa* , come leggesi nella detta Cronica Cassinese ( c ) . In qual occasione proclamando i Padri , e dicendo : *Non debere Abatis Casinensis electionem in alterius potestatem transire* ; il Legato li rispose , che il Papa potea mettere la mano in ogni Chiesa : *Quenam Ecclesia , vel Monasterium a Romana Ecclesia non disponitur suo arbitrio?* Contesa rinovata in Monte Casino l' anno 1136. alloraquando , passatovi Papa *Innocenzio II.*

Tom. IV. P. II.

P

coll'

( a ) *Riccardo di San Germano in Cronicon* : „ Anno 1225. mensis „ Augusti , quinque vacantibus in Regno Ecclesiis , quinque Papa Honorius præfecit , motu propriæ voluntatis , inscio , & inrequisito Imperatore : videlicet , quendam Casinensem Monachum Joannem , cognomento de Sancto Liberatore , Ecclesiæ Sancti Vincentii de Volturmo : Consanæ , Priorem quendam Sanctæ Mariæ Novæ de Urbe : Salernitanæ , Famaugustanum quondam Episcopum . Aversanæ , Cantorem Amalphantinum : & Capuæ , Pavensem Episcopum . Quos tanquam in suum præjudicium promotos , recipi Imperator in suis Ecclesiis non permitit . Euntem etiam in Siciliam ad eum cum Literis Apostolicis quendam Casinensem Monachum Nicolaum de Colle Petri , in Abbatem Sancti Laurentii de Aversa promotum , non admisit .

( b ) *Lione Ostiense lib. 2. Cron. Cassinens. cap. 95.*

( c ) *Lo stesso loc. cit.*

coll' Imperadore *Lotario*, vi trovò due Abati, elettivi in occasione del passato Scisma con *Pietro Leone*. E volendo *Innocenzio* eliggervi il vero, e legittimo Abate; i Monaci, favoriti da *Cesare*, se gli opposero, ed alla fine si convenne, che doveessero eliggerlo, l' Imperadore approvarlo, ed il Papa confermarlo, siccome nella Cronaca (a) sovradetta si soggiugne: *Vicis rationibus Pontifex, Casinensis Abbatis Electionem fratribus, ordinationem Imperatori Lotario ejusque successoribus concessit, atque firmavit; sibi vero, suisque successoribus Abbatis confirmationem.*

VIII. Che sebbene *San Gregorio* Papa fin de secoli di mezzo avesse da se eletto l' Abate in un Monistero di Napoli, come egli medesimo al Vescovo di quella Città lo scriveva (b); pure, a mio credere, ciò avvenne, perche ivi non vi era persona valevole per tale impiego: atteso per l' incursione de Barbari nell' Italia si stentava in quei tempi ritrovare un uomo, che sapesse leggere, e scrivere, siccome lo stesso Pontefice lo scrivea al Vescovo di Fermo (c) riguardo al Prelato, che dovè costituire nella Chiesa di Teramo. Prendendo egli più delle volte persone di sua Corte, o della medesima Chiesa Romana per supplire in caso di bisogno alla necessità dell' altre Chiese, siccome *Gio: Diacono* (d) nella di lui Vita con diversi esempj il tutto comprova. Il che non debbe attendersi in questo caso, perche il bisogno procede con altri principj, e con altre leggi.

CA.

(a) *Pietro Diacono* in eod. Cron. lib. 4. cap. 116.

(b) *San Gregorio* Papa lib. 7. epist. 93. „ *Quia Servorum Dei Pater,*  
 „ *quam in Neapolitana Civitate transmiseram, defunctus est; visum est*  
 „ *mihi latorem presentium Barbarianum Monachum, gubernationi trans-*  
 „ *mittere. Tua Sanctitas instantet circa eum invigilet: & si hunc, &*  
 „ *cautum in regimine, & humilem in suo sensu fieri, cognoverit; tunc*  
 „ *eum ad Abbatis honorem, Deo autore, perducatur. Si vero minus in-*  
 „ *humilitate profecerit; ejus ordinationem differat, mihi que renunciat.*

(c) Lo stesso lib. 10. epist. 13. „ *Bene novit fraternitas tua quam*  
 „ *longo sit tempore Aprutium Pastoralis sollicitudine destitutum, ubi dici*  
 „ **QUAESIVIMUS QUIS ORDINARI DEBUISSET, ET NEQUA-**  
 „ **QUAM POTUIMUS INVENIRE**, sed quia opportunus mihi in  
 „ moribus laudatur, ideo delegi eum.

(d) *Gio: Diacono* in Vita S Greg. Papæ lib. 3. cap. 7. „ *Si quando*  
 „ **NECESSITAS ORDINANDI SACERDOTES OBREPERIT**; ne-  
 „ que Cardinales Ecclesie sue, neque Monachos Monasterii sui penitus  
 „ excusavit; quominus illis Ecclesias regendas committeret  
 „ Nath, ut pauci de multis contingam, & Presbyteris Cardinalibus Ec-  
 „ clesie sue consecravit Episcopos: Bonifacium Rhegii, Habentium Perusii,  
 „ Donatum Messanae Siciliae. Ex Subdiaconibus vero, Gloriosum, Horatium,  
 „ Festum, Capuz, & Cestorium, Arimini. At vero ex Monachis Monaste-  
 „ rii sui, Marianum, Ravennae, Maximianum, Syraculis, & Sabinum, Cassipo-  
 „ li Praedices ordinavit.

## CAPITOLO SECONDO.

*Delle Persone, che si eligevano anticamente al Sagro Ministero, e delli loro Benefizj.*

I. **S**otto nome di Persone, che anticamente si eligevano al Sagro Ministero, noi intendiamo l'*Originarie*, non già l'*Essere*; per i motivi, che poco appresso soggiugneremo: In quel senso fu agitata quella Causa, tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli nell'anno 1708. Avendo preteso l'Imperadore Carlo VI. che i Benefizj del Regno si fussero conferiti a *Nativi del Regno*; quando Papa Clemente XI. pretendea darli anche a *Persone Essere*, giusta la consuetudine invecchiata nella Chiesa, Allora a favore de Nazionali scrissero affai bene *Gajetano Argentato*, *Costantino Grimaldi*, ed *Alessandro Riccardo*, Ministri Togati nella Città di Napoli. Per l'opposto a favore della Santa Sede s'impegnarono *D. Carlo Majello* Canonico Napoletano, e l'Abate *Bortoni*, che poi passarono in Roma, dove furono onorevolmente accolti dall'anzidetto Pontefice, dove appresso finirono di vivere. Che sebbene una cotal briga si fusse alla fine terminata a favore de Nazionali nel Concordato tra la Corte di Napoli, e quella di Roma il dì 8. Giugno 1741 come orora soggiugneremo; pure, per quel tanto, che possa spettare all'istoria, di que' tempi ne andremo divisando con ogni brevità i successi.

II. Ed a procedere con maggior chiarezza, debbesi in primo luogo avvertire, che altramenti bisogna favellare delle *Chiese Vescovili*, ed altramenti de *Benefizj semplici*. Conciossiacosache, dal tempo degli Apostoli in poi i Vescovadi mai sempre furono nella Chiesa di Dio; quandoche i Benefizj semplici affai tardi ci s'introdussero, siccome nel Libro 8. al Paragrafo 3. del Capo 1. con maggiore agiatezza lo dimostreremo. Avendo i Chierici anticamente ricevuta la loro *Porzione Canonica* della Massa comune di quella Chiesa, in cui erano ascritti; e soltanto in appresso si assegnavano alcuni Corpi stabili alle Persone principali del Clero, acciò dal fruttato de medesimi onestamente si sostentassero: che poi coll'andare degli anni divennero Benefizj semplici, e furono riservati ad arbitrio della Santa Sede, come dicemmo sovrà nel Numero 5. del Capitolo 1.

III. Secondariamente sia bene saperli, che sotto nome di *Benefizj semplici* molte cose si possono intendere: le quali, per non essere ben distinte, sogliono occasionar confusione presso di chi non l'intende, prendendo soventi per una cosa istessa li *Vescovadi*, i *Benefizj*, le *Riserve*, l'*Annate*, le *Pensioni*, le *Comende*, le *Tasse Camerali*, e cose somiglievoli. Laonde a poterle con distinzione chiarire; lasciando quelltanto, che a *Vescovadi* si appartiene, i quali sono conti in se stessi, e di cui fu pienamente parlato nel Capitolo 8. del Libro 5. soltanto.

IV. Intorno a *Benefizj* avvertir si deve, che essi si sogliono dividere per lo più in *Benefizj Curati*, ed in *Benefizj semplici*. Con dirsi altresì *Benefizj Gerarchici* i primi; e *Benefizj servitorj*, o *Prestitoniali* i secondi. Quei han sempre seco annessa la cura dell'Anime, come sono le *Parocchie*, l'*Arcipreture*. Laonde coloro, che proveduti ne sono, a poterne legittimamente godere i frutti, debbono traere loro mora, dove sono questi *Benefizj*, per amministrare a' Fedeli i Sacramenti. Gli altri del secondo genere non hanno cura d'Anime seco annesse, e soltanto sono tenuti al servizio del Coro, come sono i *Canonici delle Chiese Cattedrali*, ed i *Partecipanti dell'altre Chiese Matrici*: o almeno a recitare l'Uffizio divino, quando son dirute le loro Chiese, acciò faceffero loro i frutti di dette Chiese. Passando tutti costoro sotto nome di *Benefiziati*.

V. Le *Riserve* poi, altro non sono, se nonche quelle elezioni, che dalla Sede Apostolica si fanno ne' *Benefizj servitorj*. Atteso i *Canonicati*, che vacano nelle Chiese Cattedrali, in otto mesi, si preveggono dal Papa, ed in quattro da Vescovi diocesani. Talche vacando una Prebenda Canonica negli otto mesi del Papa; la sua spedizione debbe farsi in Roma, dove è riservata, e non nella Curia Vescovile, in cui si provvede negli altri quattro mesi del Vescovo. All'eccezione però, che il Benefiziato, non morisse in Roma in questi quattro mesi del Vescovo; perche allora la Provista si appartiene alla Santa Sede, ancorche il Benefizio fusse *de Jure Patronatus Laicale*: chiamandosi *Riserve* nelle Regole della Cancelleria queste Proviste. Con appartenere mai sempre alla medesima Santa Sede la provista de *Benefizj Curati* in qualsivoglia mese dell'anno, che essi vacassero.

VI. Le *Annate*, non sono *Benefizj* da conferirsi; ma sono i diritti, che suole esigere la Cancelleria per la spedizione delle Bolle, che si fa in Roma a causa di Vescovadi, o di qualsivoglia altro Benefizio. Chiamandosi *Annate* queste spedizioni; perche dove anticamente vacava un de sovradetti *Benefizj*; la Camera Apostolica, pria di provvederlo, soleva esigergne le Rendite di una intiera Annata: impiegandole nel mantenimento della famiglia Ponteficia, de Missionarj, che si mandano ne Paesi degli Infedeli, e de Neofiti, che sono in Roma: come pure, per farne limosine a' bisognosi (e tal volta a' Principi, e Signori di stima): per somministrarli a' Principi Cristiani, quando si mettono in armi contro del Turco, e per impiegarle in mille altre opere pie. Ed acciocche il Provveduto Apostolico non ne restasse in quel primo anno all'intutto sproveduto; fu stimato convenevole dividerle in tre rate, ed in tre anni successivi farli esigere da Commissarj Apostolici. Ma perche questi nell'esigergle commettevano dell'esorzioni grandissime; Papa Bonifacio IX. per ovviare a somiglievoli inconvenienti, le ridusse alla metà del fruttato di un anno, con patto, e condizione, che il Provveduto Apostolico soddisfar dovesse alla spedizione di dette Bolle col suo proprio danaro. Laonde *Annate Bonifaciane* esse si chiamarono. Effendosi allora fatta una Tassa stabile, e perpetua di tutti i *Benefizj* dell'Orbe Cristiano; a tenore della quale inalterabilmente si pagano le spedizioni delle Bolle predette, o ammannchino, o creschino le Rendite de *Benefizj* sovradetti.

VII. Rispetto poi alle *Pensioni*, anche saper si debbe, che le medesime



simè altre non sono , se nonche una parte di quei frutti benefiziali , che dalla Santa Sede si proveggono ad un'altra fuori del Benefiziato , allora quando il Benefizio è troppo pingue , ed eccede li scudi mille per il Vescovo , e scudi cento per il Paroco : non potendosi queste riservare ne Benefizj di minor Rendite , secondo la disposizione del Concilio di Trento ( a ). Solite darli queste Pensioni , o a quei Benefiziati , che rinunziano simili Benefizj ; o a coloro , che per qualche delitto ne vengono privati ; o ad altre persone ben affette della Sede Apostolica , Pratica tenuta per i Vescovi privati , o che rinunziavano , anche da *San Gregorio Papa* , al dire di *Gio: Diacono* ( b ) nella di lui Vita .

VIII. Per quanto tocca alle *Comende* , ed alle *Tasse Camerali* , niente ci resta qui da notare , avendone pienamente favellato nel Libro antecedente al Paragrafo 2. del Capo 3. soltanto soggiungiamo riguardo alle *Comende* predette , che le medesime sono di due maniere *Vitalizie* , e *Perpetue* . Le prime sono quelle che in Vita si concedono a qualche Personaggio Ecclesiastico , e che alla di lui morte di nuovo ritornano alla Santa Sede . Le seconde sono quelle , le quali si davano a Chiese , a Collegj , ed a Luoghi Pii : a quali restano perpetuamente incorporate una volta , che se gli assegnano , delle prime ne abbiamo gli esempj in tutti gli Abati Comendatarj riguardo a' Monasterj Cisterciensi , Basiliani , ed altre Religioni , delle seconde corre lo stesso , rispetto a tante altre del Reame di Napoli , che la Santa Sede ha assegnate a varie Chiese di Roma . Tali sono le *Comende* di *San Nicolò di Butrano* , di *Santa Maria di Paliano* , e di *Santa Maria in Camis* nella Diocesi di Giraci , quella di *San Gio: a Piro* in Diocesi di Policastro , quella di *San Lorenzo* in Diocesi di Salerno , e quella di *San Pietro in Collariti* nella Diocesi di Matera , che *Sisto V.* Sommo Pontefice assegnò alla Cappella di *Santa Maria del Presepio* in Roma . Alle quali *Papa Clemente VIII.* aggiunse quella di *Santo Stefano* in Diocesi di Marsico . Tali sono le *Comende* di *San Pietro di Camarota* , di *San Pietro de Cosati* , e *Bosco* , in Diocesi di Policastro , e quella di *San Nazario di Caroto* in Diocesi di Capaccio , che la Basilica Vaticana possiede per munificenza di *Pio IV.* Sommo Pontefice . Tali sono le *Badie* di *San Vito* in Diocesi di Polignano , di *Santa Maria d' Arabona* in Diocesi di Chieti , e quella di *Santa Maria di Monticchio* in Diocesi-

( a ) Concilio Tridentino sess. 24. de Reform. cap. 13. „ Ad hæc im-  
 „ posterum omnes Cathedrales Ecclesiæ , quarum redditus summam ducato-  
 „ rum mille , & Parochiales , quæ summam ducatorum centum secundum  
 „ verum annum valerem non excedant , nullis Pensionibus , aut Reserva-  
 „ tionibus fructuum graventur .

( b ) Gio: Diacono in Vita S. Gregorii Papæ lib. 3. cap. 26. „ Expul-  
 „ sos Episcopos aliis Episcopis interim pro sustentatione , & stipendiis  
 „ præsentis vitæ jungebat . . . . .

Lo stesso lib. 4. cap. 39. „ Pontificibus , voluntariè renunciantibus ,  
 „ Successores nullo modo denegabat : eosque postmodum de redditibus re-  
 „ lictæ Ecclesiæ sufficienter nutriendos esse , censebat .



cesi di Confa , che Papa *Sisto V.* assegnò al Collegio de Padri Conventuali di Santi Apostoli in Roma . Tale è la Badia di *Ordone* in Diocesi d' *Ascoli* , che gode il Collegio Romano de Padri Gesuiti . Tale la Badia di *San San Gio: in Labra* in Diocesi di Mileto , assegnata da *Urbano VIII.* al Collegio de Greci di Roma . Tale la Comenda di *Santa Croce* in Diocesi di *Avellino* data dal Pontefice *Gregorio XIII.* al Collegio Germanico , o sia dell' *Apollinare* in Roma . Tale è l' *Abazia di San Gio: in Venere* in Diocesi di *Chieti* , che Papa *Sisto V.* diede alla Chiesa Nuova , o sia di *Santa Maria in Valicella* della Congregazione di *San Filippo Nerio* in Roma . Trovandosi eziandio assegnate alla Biblioteca Vaticana in Comenda le Badie di *Catignano* , e l' *Ambrogia* in Diocesi di *Chieti* , e quella di *Santa Maria di Denticeane* in Diocesi di *Benevento* . Siccome al Collegio Scozzese di Roma fu assegnata la Badia di *San Menna* in Diocesi di *Benevento* ; e così di molte altre Badie consimili . Le quali nell' ultimo Concordato dall' anno 1741. restarono nel loro primo piede , siccome consta dal medesimo al Numero terzo del Titolo di *Materie Beneficiali* , che trascriveremo in fine di questo Capitolo .

IX. Presupposta la narrativa di tante cose necessarie ; fa duopo adesso ritornare alle *Persone* a cui anticamente si conferivano le Dignità Ecclesiastiche , e che si sceglievano per i Vescovadi , e per gli altri Benefizj vacanti . E diciamo , che dal principio della Chiesa nascente fino al Secolo XII. sempre si conferivano a *Persone Originarie* de Luoghi , dove mancavano i Vescovi , e gli altri Benefiziati , siccome *Celestino I.* Sommo Pontefice ( a ) , e *San Leone Papa* ( b ) l' affermano . E la ragione si è , che facendosi simili Elezioni dal Clero , e dal Popolo , come fu detto nel Capitolo passato ; questi non sceglievano senonche persone compaesane , ad essi ben conte . Anzi volendo farsi altrimenti , non si poteva , perche un Chierico , o un Vescovo non poteva passare da quella Chiesa ove era iscritto ad un altra , secondo il *Concilio Niceno* ( c ) , e quello di *Calci-*  
do-

( a ) *Celestino I. Epist. 2. ad Episcopos Galliaz cap. 5. „ Tunc alter de  
„ altera eligitur Ecclesia si de Civitatis ipsius Clericis , cui est Episcopus  
„ ordinandus , nullus dignus ( quod evenire non creditur ) , poterit in-  
„ veniri . . . . . Habent unusquisque Clericorum suæ fructum mili-  
„ tiaz in Ecclesia , in qua suam per omnia officia transegit etatem .*

( b ) *San Leone Papa epist. 74. „ Metropolitanò defuncto , cum in lo-  
„ cum ejus alter fuerit subrogandus ; Provinciales Episcopi ad Civitatem  
„ Metropolitanam convenire debebunt , ut omnium Clericorum , atque  
„ omnium Civium voluntate discussa , EX PRESBYTERIS EJUSDEM  
„ ECCLESIAE , VEL EX DIACONIBUS OPTIMUS ELIGATUR .*

( c ) *Concilio Niceno I. can. 15. „ Propter multas perturbationes , &  
„ frequentes tumultus seditionum , quæ fieri solent ; placuit , omni modo ,  
„ istam abscondi consuetudinem , quæ contra Regulam est ( sicubi tamen  
„ sit ) , idest , ne de Civitate in Civitatem transeat , vel Episcopus , vel  
„ Presbyter , vel Diaconus . . . . .*

*donia* ( a ). Il che debbe intendersi , allora quando nelle Chiese vacanti vi erano Suggesti capaci per quell' impiego , non già quando ivi di somiglievoli Personaggi si scarseggiava , come asserisce il lodato Pontefice *San Celestino I.* . Con aver noi similmente da *San Gregorio* ( b ) , che egli sciegliesse *Florentino* , Suddiacono della Chiesa Romana , per Vescovo di Napoli , quando quivi non trovavasi Persona idonea per tal carica .

X. Quel tanto , che finora detto abbiamo intorno a' Vescovi , debbe intendersi ancora degli Abati rispetto a' loro Monisterj vacanti . Conciossiachè , governandosi da per loro i Monisterj , senza essersi ridotti in Congregazione , come dicemmo nel Libro precedente , al Numero 10. del Capo I. i Monaci di ciascun luogo si eligevano il proprio Abate , siccome anche abbiamo della Regola di *San Benedetto* ( c ) . In virtù della quale ( c ) un Religioso non poteva tampoco passare da un Monastero ad un altro : e perciò , sempre Professo di quella Comunitade dovea essere l' Abate predetto .

XI. Mutata poi la Disciplina della Chiesa circa l' Elezione de Vescovi , e riservata questa all' arbitrio del Romano Pontefice , come si disse , nel Numero 5. del Capitolo passato ; la Corte di Roma incominciò a mandare con indifferenza per ogni dove i Vescovi . Avendo Papa *Onorio III.* nell' anno 1225. prescelti il Priore di *Santa Maria della Nova di Roma* , per la Chiesa di *Conza* ; un Vescovo di *Pavia* nella Chiesa di *Capoa* ; ed un Vescovo di *Famagosta* nella Chiesa di *Salerno* , giusta l' autorità di *Riccardo da San Germano* , trascritta nel Numero 6. del Capo antecedente . E dove si scorre il Catalogo di tutti i Vescovi , che governarono le Chiese del nostro Regno , e si registrano un per uno da *Ferdinando Ughellio* nella sua *Italia Sagra* ; ritroverassi , che la maggior parte de medesimi fu di Nazione forestiera . Solito rispondere *Clemente VI.* Sommo Pontefice alle doglianze di *Alfonso* Re di *Castiglia* , che su di questo punto gli avanzò : che gli Apostoli con indifferenza girarono le Provincie , passando nelle Spagne *San Giacomo* Apostolo , nato nella *Galilea* : come presso del *Raimondo*.

( a ) Concilio Calcidonense can. 5. *Propter eos Episcopos , & Clericos , qui de Civitate ad Civitatem transeunt ; placuit , definitiones datas à Sanctis Patribus habere propriam firmitatem .*

( b ) *San Gregorio* Papa lib. 3. epist. 15. ,, *Dum de Neapolitanæ Civitatis cura , destitutæ Sacerdotali solatio , vehementer affligi auferentur ; supervenientes presentium latores cum decreto in Florentinum , Subdiaconum nostrum confecto , aliquid nobis in tanto cogitationum pondere relevationis invenerat .*

( c ) Regola di *San Benedetto* cap. 64. *In Abbatibus consideratione illa semper consideratur ratio , ut hic constituantur , quem sibi omnis concursus Congregatio secundum timorem Dei , sive etiam pars , quamvis parva Congregationis , juniori consilio elegerit .*

( d ) *Ibidem* cap. 71. *Caveat autem Abbas nè aliquando de alio noto Monasterio Monachum ad habitandum suscipiat , sine consensu Abbatis-ejus , aut Literis commendatitiis .*

naldo ( a ) si legge.

XII. Li *Beneficj Curati*, ancorche si conferissero dalla Santa Sede, e mediante le Bolle, che si spediscono in Roma; pure perche han bisogno del concorso, e dell' approvazione dell' Ordinario, scegliendone poi Roma il più degno; mai sempre si sono donati a' Regnicoli, de quali si è fatto, e si fa il detto concorso, ed a' quali i Vescovi soglion dare le Lettere di approvazione. Tanto più, che nel nostro Regno sono poveri, e miserabili simili Benefizj, ed i forestieri de' lontani Paesi non vi concorrono per ottenerli. Lo stesso diciamo de *Benefizj servitorj*, a' quali è annesso il servizio del Coro, e delle Chiese, per quei otto mesi di Riferve, che appartengono alla Sede Apostolica. Peroche, necessitando quivi eziandio le Lettere Testimoniali del Vescovo per potersi ottenere in Date-ria; queste non si danno, che a' Nazionali delle Curie Vescovili. Gli altri *Benefizj Prestimoniali*, che non hanno bisogno di residenza, o di servizio personale, ma obbligano solo alla recitazione dell' Ufficio; si sono per l' addietro provediti con indifferenza della Santa Sede, dandosi ora a' Nazionali, ed ora a' Forastieri: non ostante le querele di *Guglielmo Durando* ( b ) Vescovo di Mande, nel Concilio di Vienna, e di un altro Vescovo appo il *Rainaldo* ( c ): i quali mal volentieri soffrivano, di vedere questo sconcerto nella Chiesa di Dio di darli ad Esteri quei Benefizj, che si potevano conferire agli originarj.

## XIII. Le

( a ) Rainaldo ad annum 1348. num. 14. „ *Nunquid Apostoli Domini, quorum Episcopi sunt successores, extra proprias Nationes, & Gentes, Provincias alias, atque Regna in fortem prædicationis, disponente Domino, non susceperunt? Nunquid Beatus Jacobus, per quam Hispanis Evangelicæ veritatis lumen respicenduit, & Sacri Baptismi innotuit Sacramentum, in Hispaniis ortus est? Quid igitur mirum, si Romanus Pontifex, ad exequendum ministerium servitutis injunctæ, illius, cujus vicēs gerit in terris, & apud quem non est Judæi, Græcique distinctio, neque acceptio personarum, instructus exemplo; personas idoneas eligit, & quanquam alienigenas, vacantium Ecclesiarum regimini præficiat, deputatque Pastores ad Dominicæ gregis curam?*

( b ) Guglielmo Durando Part. II. tit. 43. „ *Provideri posset prædictis, de Beneficiis Ecclesiasticis, quæ tenent multi Alienigenæ in alienis Regnis, quorum Linguagia non intelligunt, nec habiles sunt ad curam exercendam in eis, nec in ipsis residere intendunt, nec etiam possunt.*

( c ) Rainaldo ad annum 1311. num. 59. „ *Quia multi, vita, & moribus detestabiles, de diversis mundi partibus ad Sedem Apostolicam concurrentes, tam in forma pauperum, quam alia Beneficia cum cura, vel sine cura quotidie impetrare noscuntur, maxime in locis, in quibus de Vita eorum, & moribus cognitio non habetur. . . & mittuntur ad Ecclesias, vel personæ inutiles, vel peregrinæ Linguae, & barbaræ Nationis, idest extraneæ, pauperibus patriæ largitio consueta, subtrahitur, præter fundatorum, seu donantium voluntates, & pro posse pietatis officio defraudantur.*

XIII. Le *Annate*, una volta, che si posero, ma più si levarono, non ostante che i Padri del Concilio di Basilea (a) nell'anno 1435. cercassero di abolirle. Concioffiachè i Padri del Concilio di Costanza (b) nell'anno 1415. non le conobbero *Simoniache*, come lo predicò ultimamente Gio: Lannojo nel suo Libro, che compose: *De veneranda Romana Ecclesie Traditione circa Simoniam*. Essendo esse la metà del fruttato del primo anno, che la Santa Sede si riserva per il mantenimento della Corte Papalina, e per altri necessitosi suoi bisogni, espressati più sovra nel Numero 6. Avendosi del Vecchio Testamento (c), che il Sommo Pontefice degli Ebrei si prendea la decima parte delle Decime, che il Popolo contribuiva. Insegnando pure l' Apostolo (d) nella Legge Vangelica, cha i

Tom. IV. P. II.

Q

Mi-

(a) Concilio di Basilea sess. 21. „ *Sacrosancta* Generalis Synodus statuit, quod tam in Curia Romana, quàm alibi, pro, seu in confirmationibus Electionum . . . de cætero nihil exigatur ratione Litterarum, Bullarum, Annatarum . . . Huic autem Sacro Canonis, si quis exigendo, dando, vel promittendo, contraire præsumperit, poenam incurrat adversus Simoniacos inflictam.

(b) Concilio di Costanza sess. 40. „ *Lege*, aut vetustissima consuetudine introductum est, ut vacantium Episcopatum, & Abbatiarum Papa, & Collegium Cardinalium ex fructibus primi anni sub nomine *Communis, & minorum Servitorum*, habere debeant illam summam, quæ pro tertia parte veri valoris in libris Camerae jam dudum taxatum est: & inferiorum Beneficiorum Papa debet habere dimidium, quod olim per suos Collectores exigebat. Sed quia onerosum erat provisis, & ipsis solvere debentibus officium Collectorum, qui pro ipsis exigendis moram trahebant in ipsis Provinciis; quasi tacita omnium conventionum est, ut illi, qui ad Episcopatus, & Abbatias promovebantur, & quibus de aliis Beneficiis per Papam providebantur, deberent sibi acquirere omnes illos fructus, & solvere illorum pretium. ET SIC EMPTIO, ET VENDITIO NON EST TITULI BENEFICII, SED ILLIUS PORTIONIS FRUCTUUM, QUÆ DEBEBANTUR PAPÆ, ET CARDINALIBUS.

(c) Numerorum 18. vers. 26. *Præcipe Levitis, atque denuncia: Cum acceperitis à filiis Israel decimas, quam dedi vobis, primitias eorum, offerre Domino, idest, decimam partem decimæ, & date Aaron Sacerdoti.*

(d) 1. Corinth. 9. vers. 4. „ *Nunquid non habemus potestatem manducandi, & bibendi? . . . Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat Vineam, & de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? Nunquid secundum hominem hæc dico, an & Lex hæc non dicit? Scriptum est enim in Lege Moyfi: Non alligabis os bovi trituranti. Nunquid de bobus cura est Deo? an propter nos utique hoc dicit? Si nos vobis spiritualia seminamus, magnum est. Si nos carnalia vestra mutamus? . . . Nescitis, quoniam qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario sunt, edunt: & qui*

Al-

Ministri dell' Altare , dell' Altare medesimo debbono vivere . Perlaqualcosa , essendo il Papa il primo Ministro dell' Altare ; ancor questi dee vivere da lui .

XIV. Anche le *Pensioni* poste una volta sovra de' Benefizj Ecclesiastici non ne furono mai più levate , ancorche gli Oratori del Re Cristianissimo in un lungo Memoriale sporgiuto a' Padri del Concilio di Trento , tra l' altre dimande vi avessero inserito questa eziandio ( a ) : *Pensiones super Beneficiis non constituentur , & quæ sunt constitutæ tollantur ; quo Redditus Ecclesiastici , in alimoniam Pastorum , & pauperum , aliosque usus pios destinati , transferuntur* . Attesoche considerandosi le medesime come frutti soverchi per la congrua di un Vescovo , e di un semplice Benefiziato ; i Papi l' assegnarono in vantaggio di altre Persone bisognose giusta la determinazione de' Sagri Canonî presso *Graziano* ( b ) . Datosi con indifferenza della Santa Sede a' Nazionali , ed a' Forastieri .

XV. Le *Comende Monastiche* ( che si hanno come Benefizj semplici , e che non obbligano in Italia alla Residenza , per essere divenute Cardinalizie ( come ragugliossi nel Libro passato al Paragrafo 2. del Capo 3. ) poste una volta , vi rimasero perpetue : con dispensarsi ad arbitrio della Santa Sede tanto ad Esteri , quanto a' Nazionali . Alla riserva però delle *Tasse Camerali* , ( di cui anche favellammo nel luogo testè citato ) ; le quali , a guisa dell' *Annate* , inalterabilmente s' incorporarono alla *Camera Apostolica* . Conciossiache , prendendosi il Romano Pontefice ugualmente la cura de' Preti , e de' Frati ; con ugual ragione deve partecipare delle loro Rendite : non potendo in Italia ( nelle Regioni Ultramontane corre altramenti la cosa ) prendersi da essi l' *Annate* , perche non ispediscono Bolle in Cancelleria .

XVI. In particolare poi nel nostro Regno la Collazione di somiglivoli Benefizj , che la Santa Sede dal Secolo XIII. in appresso cominciò a dispensare con indifferenza , incontrò mai sempre della resistenza presso de' nostri Monarchi , e de' loro Viceregnanti . Peroche , avendo voluto Papa *Onorio III.* introdurre alcuni Vescovi a suo piacere in Regno ; l' Imperadore *Federigo II.* se gli oppose , come dicemmo nel Numero 6. del Capitolo passato . Avendo il medesimo Principe mostrata qualche  
pro-

„ Alteri deserviant , cum Altari participant ? Ita & Dominus ordinavit  
„ iis , qui Evangelium annunciant , de Evangelio vivere .

• ( a ) Memoriale Francorum in Concilio Tridentino pag. 174.

• ( b ) Can. *Nulli Episcoporum* 12. quæst. 1. „ Sicut perfectio chari-  
„ tatis manente , secundum discretionem Ecclesiarum , distributio fit Ec-  
„ clesiarum facultatum , dicere aliis possessiones hujus Ecclesie ad di-  
„ sponendum committuntur ; ex quibus licet res Ecclesie omnibus de-  
„ beant esse communes ; primum tamen sibi , & suæ Ecclesie deservienti-  
„ bus , necessaria subministret ; reliqua , quæ supersunt , Fidelium usibus  
„ ministratoris ; ita & Præbendæ Ecclesiasticæ , eadem charitate manente ,  
„ piè , & religiose possunt dividi .



propensione a pro de Regnicoli ne Benefizj Regolari , allorache nell' anno 1240. discacciò dal Regno tutti i Frati forestieri di *San Domenico* , e di *San Francesco* , come rapporta *Riccardo di San Germano* ( a ) nella sua Cronica . Ancorche poi il Re *Carlo I. di Angiò* lasciasse in libertà della Santa Sede la Collazione de Benefizj Ecclesiastici , come meglio spiegheremo nel Capitolo seguente .

XVII. Sotto degli *Aragonesi* , incominciò di nuovo la cosa in qualche maniera ad esasperarsi : avendo non solo il Re *Alfonso* emanata Prammatica , che in Sicilia alli soli Nazionali si dassero i Benefizj di quel Regno , giusta la testimonianza di *Rocco Pirro* ( b ) , ma anche in Terracina non volle ricevere il Vescovo , che Papa *Niccolò V.* inviato vi avea da Roma , secondo *Bartolomeo Chioccarello* ( c ) . E molto più si accrebbero le amarezze tra la Corte di Napoli , e quella di Roma in tempo del Re *Ferdinando* : il quale espressamente pretese , che i Benefizj del Regno si conferissero a' Nazionali ogni qualvolta si debbe in ciò prestar fede a *Lodovico Tommasino* ( d ) . Leggendosi eziandio nel Capitolare della Città di Napoli ( e ) il Privilegio , che a questo oggetto il medesimo Monarca nell' anno 1485. li diede , acciò i Benefizj in avvenire si dovessero a' Nazionali . Qual Privilegio li fu confermato dal Re *Federigo* l' anno 1496. ( f ) . Avendoli dato lo stesso il *Gran Capitano* ( g ) 1503. che li confermò il Re Cattolico ( h ) l' anno 1507. Apportandone *Gio: Cristiano Lunig* ( i )

Q 2

il

( a ) Riccardo di San Germano ad annum 1240. „ *Mense Novembris*, „ *Fratres Prædicatores* , & *Minores omnes de Regno exeunt* . Imperato- „ re mandante , duobus tantum relictis , qui sunt de Regno nativi , in „ singulis quibusque illorum domibus ad custodiam eorundem .

( b ) Rocco Pirro Tom. I. pag. 356. „ *Tam severè Alphonsus eam san-* „ *civit legem* , ut anno 1420. præceperit , ut omnes Ecclesiæ Siciliae , ea- „ rumque fructus , proventus , introitus , quas , & quos exteri , & non „ Siculi possidebant , impedirentur , ut in aliqua persona fidei reponer- „ ventur .

( c ) Chioccarello in Breviario ; „ *Alphonsus* , scripta Epistola , in qua „ illum non sibi acceptum , & Civibus ingratum asserens , si ad posses- „ sionem occupandam accederet , maximum scandalum imminere , pro- „ textabatur ; petiit , ut ea Ecclesia Leonello Cortesio , Suddiacono Sur- „ rentino , regenda remitteretur , excluso Andrea Cajetano .

( d ) Lodovico Tommasino Part. II. lib. 2. cap. 26. num. 11. „ *Novæ* „ *quædam emerferè jurgia inter Innocentium VIII. & Ferdinandum Re-* „ *gem Neapolitanum* : qui Beneficia a se dispensari debere censebatur , ut „ qui Civium suorum merita , & vires probè nosset , non à Pontifice „ cui minùs explorata eorum esset & vita , & industria .

( e ) Capitolare Neapolitanum cap. 4. pag. 42.

( f ) Ibidem cap. 6. pag. 46.

( g ) Ibidem cap. 24. pag. 53.

( h ) Ibidem cap. 26. pag. 58.

( i ) Gio: Cristiano Lunig Tom. IV. de Re Italic. diplomatica col. 774. dipl. 123.

il Diploma con questo titolo : *Rescriptum ad Vicem Regem Neapolitanum quo Rex Ferdinandus ei mandat , ut Incolis in Regno Neapolitano natis saltem Beneficia ibidem vacantia , dari permittat . 5. Octobris 1507.*

XVIII. Nell'anno 1647. in tempo del Re *Filippo IV.* quando fu in Napoli la rivoluzione ; venendo a Convenzione il Popolo col *Duca d'Arcos* , Vicerè del Regno: il dì 7. Settembre furono tra di loro stabiliti fra gli altri , due Punti , uno , che riguardava i *Religiosi Esteri* nel Regno ; e l'altro , che si girava intorno alla *Collazione de Benefizj a' Nazionali* del tenor seguente .

*Decimoterzo : Che tutti i Religiosi Forestieri debbano partire dalli Monasterj di questa Città , e Regno , eccettuati li nativi dello Stato Ecclesiastico , e Spagnuoli : a' quali però non possono essere Superiori nell'i Monasterj della loro Religione , ma solo i Napoletani , e Regnicoli : e debbono i Priori , e Superiori dar nota de forestieri , che tengono , convocato Capitolo . Ma rispetto al Real Convento di Sant' Agostino di questa Città , si debba osservare la regia Carta di Sua Maestà Cattolica , e li decreti del Regente Casanate , interposti in esecuzione di quella ; e li Superiori siano figli di detta Città ; riserbata però la riverenza al Sommo Pontefice .*

*Concediamo pur quanto tocca a noi : e per quello di più , se ne scriverà a Sua Santità .*

*Cinquantesimo primo . Item , che per osservanza de Capitoli , e Grazie conceduti dalli predecessori Re di questo Regno , tutte le Prelature , e Beneficii , cujuscumque ordinis , & dignitatis , spettanti alla Collazione , e Presentazione Regia , perpetui , ed immobili , sempre , che vacaranno , si conferiranno a' Napoletani nativi , & oriundi tantum . Supplicando che da ora si debbano conferire gli *Amovibili* , cioè , Sagristie , Cappelle , ed altri in persona delli Napolitani , nativi , ed oriundi , tanto Regii , quanto spettanti a' Governatori de Luoghi Pii di questa fedelissima Città .*

*Concediamo per quello spetta a noi : ma rispetto a quelli ch' aspettano a Sua Maestà , glie ne daremo avviso .*

XIX. Queste *Concessioni* però , e queste *Grazie* , che da Monarchi , e da loro Ministri si fecero alla Città , e Regno di Napoli , con indipendenza della Corte di Roma ; non ottennero appo noi quell' esecuzione , ed osservanza , che meritavano : perseverando la Santa Sede a provvedere le Chiese , ed i Benefizj semplici del Regno a suo modo , e donandosi a suo piacere agli Esteri come prima . Divenuto poi il Re *Carlo III.* padrone del Regno : egli , il dì due Marzo 1708. con sua Regal Carta ordinò al *Conte di Daun* , suo Luogotenente in Napoli , che ciò in appresso non si praticasse . Essendo conceputo in questi termini il di lui Dispaccio .

*Illustre Conte di Daun , mio Vicerè , Luogotenente , e Capitan Generale del Regno di Napoli in interim .*

Essendo il mio principal fine in tutto ciò , che si gode il maggior bene , ed utilità de miei Vassalli ; v' incarico , che vogliate comunicare a cotesta mia fedelissima Città la Risoluzione , che ho presa in ordine , che non si stragga Capitale alcuno da questo Regno per Roma , e del sequestro delle Rendite Ecclesiastiche per quei , che si

trovan

trovan fuori di quello: perche mi è sensibilissimo, che la sostanza, che produce, abbia da servire per impinguar quei, i quali assistono in quella Corte. Restando in particolar pensiero, che da qui avanti si eviti questo sì pregiudiziale abuso: ovviando l'inconveniente, che i Stranieri tolgano i frutti de Benefizj, e delle Rendite Ecclesiastiche: ma debban cedere in asile de figli di cotesto Regno, per lo particolare amore, con cui lo miro. In Barcellona 2. di Marzo 1708. *Io il Re*. A vista di qual Dispaccio, ed in osservanza di questi Ordini Regali, il Conte di Daun emanò una Prmatica il dì 8. Giugno dell' istess' anno 1708. che incomincia: *Essendo pervenuto*, in virtù della quale interdisse ogni estrazione di danaro dal Regno, per mandarsi in Roma, ed altrove in conto di Rendite, che i Forestieri godeano nel Regno a causa de Benefizj Ecclesiastici. Emanando altresì il Consultore del Reverendo Cappellano Maggiore il dì 11. Giugno 1708. un altro Editto, in virtù del quale fe sequestro de frutti predetti: con ordinare, che si riponessero nel Sagro Monte della Pietà, sino a nuovi ordini del Vicerè predetto, che ne avea dato a lui l'incumbenza con Biglietto di Segretaria di Stato.

XX. Regnante allora in Roma Papa *Albano*, col nome di *Clemente XI.* il quale sentendo strazj, ed angoscie per questi Editti, e Pretensioni della Corte di Napoli; fe tutto lo sforzo per impedirne gli andamenti: sospendendo al possibile la provista delle Chiese vacanti, e degli altri Benefizj; per non conferirli a' Nazionali, e coll' andar del tempo dispenzarli a chi meglio li pareffe? Ma, divenuto Imperadore il Re *Carlo III.* ed avendo rinnovata questa Grazia a favore de Nazionali il dì 6. Agosto 1713. con escluderne affatto li Stranieri, colla clausula: *Exceptis Pensionibus, forsitan impostis in beneficium Exterorum*, come nel Tomo II. de Privilegj, e Grazie del Re *Carlo VI.* a carte 227. e seguenti; ordinando al Vicerè di Napoli di non dare *Regio Exequatur* alle Bolle di Roma, che avessero altramenti disposte de Benefizj del Regno; il medesimo Pontefice, che fece? con una tacita annuenza, senza firmarne Chirografo, condescese alla provista delle Chiese vacanti per il Reame di Napoli in vantaggio de Nazionali del medesimo. Ma all' incontro le caricò di tante *Pensioni* in favore de forestieri: che i Regnicoli vennero a conseguirne il semplice onore, ed i Forastieri il vantaggio delle Rendite.

XXI. Venuto alla fine nel Regno il presente Monarca *Carlo di Borbone*; il medesimo, tra l'altre cure, che si prese in vantaggio de suoi Sudditi, una sì fu questa di rimediare a simili inconvenienti. A quale oggetto nel Mese di Giugno 1738. fe passare in Roma Monsignor *Celestino Gagliano*, Arcivescovo di Tessalonica, e Cappellano Maggiore, acciò accomodasse colla Santa Sede questa pendenza. E perche Papa *Corsino* col nome di *Clemente XII.* non potea da se maneggiare questo affare per la sua cadente età; lo rimise ad una Congregazione particolare di Cardinali. I quali, veggendo, che il Papa assai presto avrebbe finito di vivere; molto lenti su di questo ne andarono, sino a tanto che il dì 6. Febbrajo 1740. se ne morì il Pontefice anzidetto, e Monsignor Cappellano Maggiore se ritorno in Napoli, senza terminare, come bramava, le sue incumbenze.

XXII. Elet-

XXII. Eletto poi il dì 16. Agosto 1740. in Sommo Pontefice il Cardinal *Prospero Lambertino* col nome di *Benedetto XIV.* il Cappellano Maggiore per la seconda volta ritornò in Roma nel mese di Novembre. E ritrovato il novello Papa assai disposto per toglier da mezzo questa briga, riprese un'altra volta l'antico Trattato, il quale fu con prestezza conchiuso. Perocchè, intervenendo il medesimo Pontefice col Cardinale *Silverio Valente Gonzaga*, suo Segretario di Stato, nelle Sessioni per la Santa Sede, e l'Cardinale *Trojano Acquaviva*, Ambasciadore del Serenissimo nostro Monarca unassieme col cennato Monsignor Cappellano Maggiore, per la Corte di Napoli; fu conchiuso un lungo Concordato: che approvò in Napoli la Maestà Sua il dì 8. Giugno 1741. e Nostro Signore in Roma il dì 13. dello stesso mese. In cui, per la *Materia Benefiziale* fu conchiuso nel Capitolo ottavo, che tutti i Benefizj del Regno si dovessero conferire dalla Santa Sede a Persone Nazionali: con restare ad arbitrio, e disposizione del Romano Pontefice sovra i Benefizj predetti venti mila scudi di *Persone*, e non più; con altrettanta somma a disposizione, ed arbitrio del Serenissimo Monarca. Lasciandosi questi Esteri in possesso delle loro Pensioni, che prima di questo Concordato ve l'avevano, per isfruttarsene loro vita durante; e riserbandosi le Badie, e Comende a favore di quelle Chiese, e Luoghi Pii di Roma, che ne avevano il possesso, per goderseli perpetuamente in avvenire. E sono quelle appunto: che permettemmo più sovra nel *Numero 8.* Essendo il Concordato predetto nel Capo ottavo, col titolo di *Materie Beneficiali*, del tenore seguente.

1. *Concederà* sua Santità Indulto, che tutti i Benefizj tanto semplici, quanto residenziali, Canonicati, Dignità, Parocchie, Badie, e Vescovati del Regno di Napoli, che sono di sua libera Collazione; si debbano conferire dalla Sede Apostolica a i soli Regnicoli; a riserva però solamente di docati venti mila di Pensioni, che la Santità sua si riserberà, e fisserà sopra alcuni de Vescovati, e delle Badie, che alla medesima piacerà trascegliere, e determinare tra tutti i Benefizj del Regno di Napoli, che non si proveggono a Regia Nominazione; per poterne disporre, come più piacerà alla Santità sua in beneficio de suoi Sudditi dello Stato Ecclesiastico.
2. Uguale quantità di annue Pensioni, o pure l'equivalente somma in altra più commoda maniera con gradimento di S. M. la medesima Santità sua riserbare sopra gli stessi Benefizj, che non sono di Nomina Regia, a disposizione di S. M. Napolitana, da conferirsi a suoi Sudditi del Regno di Napoli, che faranno nominati dalla stessa M. S.
3. Non ostante il sudetto Indulto, tutti gli Esteri, che si trovano essere già stati provvisti nel Regno di Napoli di Vescovati, Benefizj, o Pensioni, debbano, durante la loro vita, goder di tali Benefizj, o Pensioni, delle quali si trovano già provvisti, quantunque non sieno Sudditi dello Stato Ecclesiastico. De quali provvisti bensì sino al giorno della sottoscrizione del presente Trattato, dovrà darsi nota al Cardinal Acquaviva dentro lo spazio di due mesi. E tutto ciò, oltre a i Benefizj, e Badie situate in Regno di Napoli (delle quali si darà nota al sudetto Cardinal Ministro) uniti, o unite, o pure i di cui frutti, o

,, in

„ in parte, o in tutto si trovano applicati a varie Chiese, Collegj, Mo-  
 „ nasterj, e Case Pie di Roma, o in altri Paesi dello Stato Ecclesiastico,  
 „ che dovranno continuar ad essere uniti, o unite, ed applicati in per-  
 „ petuo per lo stesso uso.

## CAPITOLO TERZO.

*Delle Ragioni de Monarchi Napoletani nell'  
 Elezione de Vescovi del Regno; delle lo-  
 loro Regie Investiture, e de Ve-  
 scovadi Regj.*

I. **A** Ncorche i Sagri Canoni generalmente proibissero a' Principi, ed a' Monarchi il framischiarsi nell' Elezione de Vescovi, come specialmente l'abbiamo dal Concilio Niceno II. (a), e dal Concilio Costantinopolitano IV. (b), con aver detto Teofilatto, Arcivescovo della Bulgheria, presso del Cardinal Baronio (c) al suo Duca: *Nec tibi, Domine mi, in ista fas est teipsum ingerere, qua magna sunt, & formidanda: neque vobis ita temere divina gratia condonare*; pure non sono rari gli Esempj della Storia Ecclesiastica, che i Sovrani si fussero più d'una volta in simili affari interessati, con acquistarvi indi dritto, e ragione. E dove si dovesse ciò controvertire negli altri Monarchi (de quali a noi non cade in questa Istoria Napoletana cercarne gli andamenti); riguardo a' Principi, e Monarchi di questo Reame di Napoli la cosa è affai certa, siccome lo rapportano Marino di Caramanico (d) (appoggiato alla

(a) Concilio Niceno II. can. 3. *Omnem Electionem, qua fit à Magistratibus, Episcopi, Presbyteri, vel Diaconi, irritam manere, ex Canone dicente: Si quis Episcopus Magistratibus secularibus usus, per eos Ecclesiam obtinuerit, deponatur, & segregatur, & omnes, qui cum eo communicant.*

(b) Concilio Costantinopolitano IV. can. 22. „ *Sancta, & universalis Synodus definiuit, neminem laicorum Principum, vel Potentum semet inferere audeat Electioni, vel Promotiori Patriarchæ, vel Metropolitanæ, aut cujuslibet Episcopi . . . . Quisquis autem Sæcularium Principum, & Potentum, vel alterius dignitatis laicæ adversus communem Electionem Ecclesiastici Ordinis agere tentaverit, anathema sit.*

(c) Cardinal Baronio ad Annum 1072. num. 22.

(d) Marino di Caramanico in Procem. Constitut. Neapol. col. 4. num. 30. „ *Et ex inde probatur plurimorum consuetudo Regnorum, secundum quam Rex confert Beneficia Ecclesiastica, & habet in certis Ecclesiis Regni sui*



la Chiesa di un Tesoro Canonico, la quale, secondo Girardo Vonmassric (a) e di Gio: Semeca; che vixse nell'anno 1269. ), Andrea d' Isernia (b), che fioriva nell'anno 1414. , ed Alessandro Tartagna (c), da Imola: il quale, secondo il Pancirolo (d) vivea nell'anno 1477.

II. Dove poi vogliamo rintracciare il gorgoglio, onde la forgiva di questa autorità ne' Monarchi Napolitani si diffondesse; ritroverassi, che gli Autori sovracitati a mero Privilegio della Sede Apostolica lo riducono: siccome lo fa ancora l' Autore della Storia Civile (e) in dicendo:

„ Non meno del Conte era benemerito della Sede Apostolica il Duca,  
 „ Rugiero: onde era di dovere, che Urbano al Duca di Puglia, che era  
 „ presente, dispensasse i suoi favori. Onde è da credere, che à questo  
 „ tempo fosse a' Duchi di Puglia conceduto quel Privilegio, di cui l'an-  
 „ tica Glossa Canonica, e molti de più vecchi Scrittori rapportano in-  
 „ torno alla Collazione delli Beneficj del Regno. E con questo Privile-  
 „ gio si difendeva Federico II. quando se gl' importava, che à suo modo  
 „ dava l' Investiture di quelle Provincie, come riferisce il Nauclero.  
 Volendo per contrario Gaufrido Malaterra (f), e Michele Roussel (g),  
 che

„ gni sui jus Investituræ, SICUT OLIM FUIT, ET EST HODIE  
 „ IN REGNO SICILIÆ, ut notatur in capite. Quod autem 16. q. v.  
 „ in princ. in Gloss. ordinat. quæ incipit, Hoc in 7. Dic ergo, quod qui  
 „ Ecclesiam consequitur à laico, ipso jure suspensus est, nisi auctoritate  
 „ Papa habeat Laicus Investituræ, sicut DUX APULIÆ.

(a) Gerardo Vonmassric de Jure Canonico num. 38.

(b) Andrea d' Isernia in Prozm. Constit. Regni num. 50. Olim Reges Neapolis, & investiebant de Beneficiis Ecclesiasticis, & conferbant eam per beneficia Papalia, qua possunt hoc concedere Laico.

(c) Alessandro Tartagna Tom. IV. conf. 74. num. 10. „ Quod Re-  
 „ ges, & Principes seculares, qui ex consuetudine, de cujus initio me-  
 „ moria non existit, habent potestatem conferendi in Regnis suis Præ-  
 „ bendas; quod istud possunt facere, quia talis consuetudo tribuere vide-  
 „ tur sibi privilegium. Et ponitur exemplum in Rege Hungariæ, & Re-  
 „ ge Angliæ. Et POTEST ETIAM PONI EXEMPLUM IN REGE  
 „ APULIÆ.

(d) Pancirolo de Claris Juris Interpretibus cap. 113.

(e) Pietro Giannone, lib. 10. cap. 8.

(f) Gaufrido Malaterra, pag. 333. „ A Comite Rogerio Magna ex  
 „ parte Episcopatus Siciliæ fuisse erectos: QUA DE CAUSA EUM EPI-  
 „ SCOPOS NOMINASSE.

(g) Michele Roussel de Pontif. Jurisd. lib. 3. cap. 7. „ Rugerius I.  
 „ omni jam Trinacria, sed Sicilia potitus; Sacris Templis, Episcopa-  
 „ tibusque Deo dicandis operam dedit. Agrigenti quidem ditissimum.  
 „ Templum erexit, ibique Gerlandum, virum pium Episcopum dedit;  
 „ Catanæ Argerium, Syraculis Stephanum, Messanæ Robertum, ex  
 „ Troyna translatum, atque alios alibi pro conditione locorum, aut vi-  
 „ rorum Abbates. Episcoposque constituit.

che ciò loro avvenne, per aver essi erette, e dotata le Chiese Vescovili, specialmente in Sicilia. Peroche i Privilegj dalla Santa Sede per li Monarchi temporali, in far questi suoi Legati a latere, non si stendeano à conferire Vescovadi, mà in dispensare Benefizj semplici.

III. Io bensì sù di questo particolare son di contrario sentimento almeno rispetto alla prima opinione, che per Apostolico Privilegio il tutto si avesse: perochè la Chiesa, e gli Autori patroni della medesima, si affidarono all' esempio di *Stefano Rè d' Ungheria*, e di *Odoardo*, Re d' Inghilterra, da quali il primo fù Legato della Santa Sede nell' anno 1060. al dire del Cardinal *Baronio*, ed il secondo nell' anno 1231. al rapporto del *Rainaldo*: Laonde, in vedere, che a loro imitazione anche i Re di Puglia conferivano somiglievoli Benefizj, suspicarono, che a medesimi si fusse dato lo stesso Privilegio. Mà, se male non mi oppongo, essi vanno in ciò errati; non meno perche i Legati della Sede Apostolica i semplici Benefizj solevano conferire, non già i Vescovadi; quando i Rè di Sicilia gli unì, e gli altri dispensavano; mà anche perchè i medesimi Monarchi assai prima soleano in Puglia conferire somiglievoli Benefizj, ed avanti che la riserva de medesimi si fusse allegata alla Sede Apostolica. Ne è vero quelltanto, che asserisce il *Giannone*, che l' Imperador *Federigo II.* giustificò le sue collazioni Benefiziali con simil Privilegio, come leggesi appo il *Nauclero* (a); perochè l' Autore predetto, dice soltanto, che Cesare allegava in ciò l' antica Costumanza: vale a dire il Concordato trà Papa *Adriano IV.* e l' Re *Guglielmo I.* à cui Papa *Innocenzio III.* se rinunziare *Costanza* Imperadrice, sua Madre.

IV. E sebbene si possa sostenere la seconda opinione, che dall' avere i Principi Normanni fondate varie Chiesa nel Regno di Napoli, ed in Sicilia, acquistassero il diritto nella collazione di quei Vescovadi; pure perche la pratica di conferire simili Benefizj fu assai prima de Normanni appo noi; fà mestiere trascorrere i tempi più alti per rincontrarne la radice: in dicendo: che sebbeue i Sagri Canonì aggiudicassero al Clero, ed al Popolo l' Elezione de Vescovi, come si pose in chiaro nel Capitolo precedente, escludendone i Principi, e Magistrati secolari, come additossi più sovra nel Numero 1. ; pure i Chierici, ed e' Popoli medesimi questo loro Privilegio tratto tratto ne' Principi, e negli Imperadori implicitamente trasmisero. Peroche, dove insorgevano de' torbidi in somiglievoli Elezioni, essi, per tranquillarli, vi framezza-

Tom. IV. P. II.

R

va-

(a) Nauclero generat 41. Anno Dcmini 1220. Fridericus Imperador II. . . . Romam veniens, mores mutavit . . . PONTIFICES, ET ARCHIEPISCOPOS PONENS IN ECCLESIIS, MODO SUO, & institutos a Papa expellens, dicebat eum: JUS REGIBUS SICILIÆ IN ELECTIONIBUS PRÆLATORUM, EX ANTIQUO DEBITUM, minorari a Papa: quod eorum privilegium Innocentius III. Sustulisset Constantiæ, Friderico puero existente.



peradori lo stesso dritto si arrogarono , al dire di *Tiodoro Balsamone* ( a ).

VI. Delli Re Goti lo stesso ci asserisce il *Grozio* ( b ). Dicendo eziandio *Manuel Tesauro* ( c ) di *Rotari* Re Goto : *Oltre allo spoglio delle Chiese , confusa la vera colla falsa Religione : ed in tutte le Città , dove il Pontefice creava un Vescovo Cattolico , COSTUI CREAVA UN VESCOVO ARIANO*. Delli Principi Longobardi per le nostre Regioni , abbiamo lo stesso , perche *Ramualdo* , Principe di Benevento , nell' anno 663. scelse da se *Barbato* per Vescovo di quella Città , al dire di *Ferdinando Ughellio* ( d ). I Greci , che dominarono la Puglia , e la Magna Grecia , dopo lo Scisma de Patriarchi di Costantinopoli , anche disposero a loro piacere delle Chiese nostrali , siccome *Luitprando* ( e ) nella sua Legazione dell' anno 968. lo scriveva a *Benedetto VII.* Romano Pontefice. Ed in Napoli il Duca *Gio: Cumano* , scelse da se *Sergio* per Vescovo della Città nell' anno 715. al dire di *Gio: Diacono* ( f ). Il quale anche soggiu-

R 2

gne

„ aut comparationibus liceat adipisci , **SED CUM VOLUNTATE RE-**  
 „ **GIS** , juxta electionem Cleri , & *Plebis* .

( a ) *Tiodoro Balsamone Juris Orientalis* pag. 131. „ *Promulgata est*  
 „ *Imperatoris sententia Alexandri Comneni* , presentis Synodo , commu-  
 „ nique suffragio decernente , ut Imperatori permittum sit Presidantia  
 „ Thronum Ecclesie elargiri , & tam Episcopatus , quam Archiepisco-  
 „ patus in Metropoles erigere : quæque pertinent ad Electiones , in his  
 „ faciendas , cæteraque recte constituenda , pro libitu suo disponere ci-  
 „ tra ullum Canonis impedimentum , qui decernit , ut salva sint Me-  
 „ tropoli jura sua , quæ in eis Episcopatum , honore auctum , jam pri-  
 „ dem habuit .

( b ) *Grozio in Prolog. Histor. Gothic. Semper Episcoporum electiones*  
*in sua potestate habuere .*

( c ) *Emanuel Tesauro in Vita Rhotaris Regis .*

( d ) *Ferdinando Ughellio Tom. VIII. Ital. Sacr. pag. 19. Barbatus ,*  
*Episcopus Beneventi electus anno 663. circa 20. Martii , Ramualdo Du-*  
*ce . . . . . Hos miraculo commotus Dux Ramualdus , Populusque ; Bar-*  
*batum Episcopum acclamaverunt , idolatriam omnino abnegantes .*

( e ) *Luitprando in Legatione sua apud Constantinopolim anno 968.*  
 „ *Nicephorus Imperator* , cum omnibus Ecclesiis homo sit impius , hinc  
 „ quo in vos abundet : Constantinopolitano Patriarchæ PRÆCEPIT ,  
 „ **UT HYDRUNTINAM ECCLESIAM IN ARCHIEPISCOPATUS**  
 „ **HONOREM DILATET** ; nec permittat in omni Apulia , seu Cala-  
 „ bria , latine amplius , sed Græcè Divina Mystera celebrari . . . . .  
 „ Scripsit itaque Polycutus , Constantinopolitanus Patriarcha privilegium  
 „ Hydruntino Episcopo , quatenus sua autoritate habeat licentiam Episco-  
 „ pos consecrandi in Acirentia , Turico , Gravina , Maceria , Tricarico ,  
 „ qui ad Consecrationem Domini Apostolici pertinere videntur .

( f ) *Gio: Diacono in Cronicon Neapolitanum ad Sergium Episcopum*  
 „ anno 715. „ *Cum Joannes , Magister Militum cum suis adire festinat Cu-*

„ ma-

gne (a), che 'l Confole Stefano, per foddifare al genio del Popolo, andò in Roma nell'anno 742. e li fe confegrar Vefovo dal Romano Pontefice.

VII. Venuti poi i Normanni alla conquista delle Regioni nostrate: essi discacciandone i Greci, ed i Saracini, vi mantennero quella stessa polizia, che gli Imperadori di Oriente, e gli altri Principi intorno a questo punto introdotta vi aveano: sciogliendo essi nella Puglia, e nella Sicilia i Vescovi, quando nelle Chiese mancavano, senzache i Romani Pontefici fu di ciò se l'opponessero: atteso un tal diritto per allora alla S. Sede non apparteneva, e soltanto con simili procedure veniva a derogarsi alla ragione de Popoli: i quali col trasferire nel Principe il loro privilegio, niente in questo aggravati sentivansi. Avendo noi dal Card. Baronio (b), che Ruggiero Duca di Puglia, e figliuolo di Roberto Guiscardo, sciegliette Elia in Arcivescovo di Bari, facendolo consagrare da Papa Urbano II. che fu in Melfi l'anno 1091. come dalla Storia di Gio: Arcidiacono lo richiava. B di Ruggiero, Conte di Sicilia, ( benchè egli lo dica Re; che non vi era in quei tempi, vivente ancora il Conte padre ) il medesimo rapporta (c) che

„ manum Castrum; ad exequendam Benedictionem divinitus Sergius Sacer-  
 „ dos inventus est. Data illico Oratione, Dux ille prævius, votum de-  
 „ vovit, dicens, si Domino annuente, prospere recepturus Castrum adve-  
 „ nero; POST DECESSUM PONTIFICIS, SI ADVIXERO ISTUM  
 „ EPISCOPUM ORDINABO . . . . Cumque propria morte Bea-  
 „ tus Laurentius de hac luce subtractus fuisset, Sergium elegerunt Pon-  
 „ tificem, & prædicantis votum adimpletum est.

(a) Lo stesso ad annum 742. „ Stephanus, Episcopus XL. sedit an-  
 „ nos 33. menses 5. dies 10. In eo siquidem anno, quo Paulus Episco-  
 „ pus defunctus est; irato Deo, tanta defavit clades Neapoli, quæ à Me-  
 „ dicis Inquinaria vocatur, ut patris interitum mors sequeretur filiorum,  
 „ & ad sepeliendum rarus superstes invenitur. Unde, & omnes Clerici  
 „ ejusdem Episcopi Vitam sinierunt. At, per hoc omnes Neapolites, ad  
 „ prædictum accedentes, Præsulem magnis postulabant precibus, ut Ecclesiæ  
 „ providus pastor acceleret. Quorum petitionibus non renuens, ROMA  
 „ NAM SEDEM LAICUS, ET ADHUC CONSUL ADIIT: nam  
 „ Parthenopensem Ducatum laudabili quiete duodecim rexerat annis.  
 „ Cumque Dominus Stephanus Romam venisset, & suus Apostolicus tan-  
 „ tam Populi devotionem in eum cerneret; totum ibidem, absque  
 „ regulari promotione Episcopum consecravit.

(b) Cardinal Baronio ad annum 1091. „ Hujus autem post obitum  
 „ Elias Archiepiscopus, qui prius Abbas fuerat, Corpusque Sancti Nicolai  
 „ in procuratione absque ordinatione tenebat. HOC AUTEM ELECTO  
 „ IN ARCHIEPISCOPUM VOLUNTATE, ET CONSENSU DO-  
 „ MINI ROGERII, filii Ducis dicti Roberti, Melfi sum Papam Urbanum  
 „ adivimus, qui ibidem Synodum celebrabat, mense Septembri.

(c) Lo stesso ad annum 1091. „ Reperitur, quod Rogerii huius I.  
 „ Regis temporibus, NON IN SICILIA MODO, SED ETIAM IN

„ APU-



che per mezzo e suoi Cancellieri conferiva le Chiese vacanti . E ciò fin dall' anno 1097. vale a dire , prima della Legazione Apostolica , che si vuole a lui conceduta da Papa *Urbano II.* nell' anno 1098.

VIII. Che sebbene *Ruberto del Monte* ( a ) rapportasse , che per causa di queste Elezioni , nati fossero de torbidi tra il Re *Ruggiero* , e la *Santa Sede* ; pure queste amarezze non furono a causa dell' *Elezioni* , ma ad oggetto delle *Consegrazioni* , e delle *REGIE INVESTITURE* , per le quali in quei tempi era molto travagliata la Chiesa di Dio , e vi furono delle discordie tante fra il Regno , ed il Sacerdozio . Peroche , non contenti i Principi secolari di far essi la scelta de Vescovi per le Chiese vacanti ; pretesero di vantaggio , che in virtù dell' *Anello Vescovile* , e della *Verga Pastorale* , che da se li donavano : questi restassero già consegrati , e perciò capaci non solo delle Rendite Ecclesiastiche , ma anche , e proveduti bastantemente di Autorità spirituale , senzache l' abbifognasse di passare più in Roma per essere consegrati . Qual dritto , *REGIA INVESTITURA* , fu in quei tempi chiamata .

IX. E per averfi di queste Investiture una più chiara , ed esatta contezza ; e da saperfi , che il primo a pretenderli fu *Arrigo III.* Imperadore ( da altri chiamato *Arrigo IV.* ) eletto Cesare nell' anno 1084. e morto nel 1106. A cui si oppose con tutto il suo Spirito Papa *Gregorio VII.* che vivea in quei tempi . Dal che offeso l' Imperador predetto , li svegliò uno Scisma contro , facendoli sciegliere *Clemente III.* per Antipapa , ed obbligandolo a partir da Roma , e ritirarsi in Salerno , dove finì di vivere l' anno 1085. Morto poi *Arrigo III.* li fu surrogato *Arrigo IV.* nell' anno 1011. Il quale premendo l' orme del Genitore , si portò in Roma , e da *Pascale II.* Sommo Pontefice , posto in carcere , per forza estrasse la conferma delle pretese Investiture , *ut Electio liberè facta, sine vi, & simonia, consensu Regis, FACULTATEM HABEAT REX INVESTIENDI PER VIRGAM, ET ANVLVM, & electus à Clero, & Populo non consecratur; nisi à Rege investiatur* , come da una Pistola ( b ) dall' anzidetto Pontefice abbiamo . Ma , partito l' Imperadore *Ar-*  
ri-

„ APULIA , CÆTERISQUE EJUS REGNI PROVINCIIS EPISCO-  
„ PATUS PER REGES CANCELLARIOS conferebantur , ut declarat  
„ Roberti ejusdem Cancellarii exemplum apud Joannem Sarisbariensem ,  
„ lib. 7. Politicorum cap. 19. Narrat enim , Robertum hunc , Ecclesiam  
„ Avellanam , tunc fortè vacantem , tribus diversis , qui oblato pretio  
„ eam expetebant , per simulatam speciem addixisse : ac deinde quantum  
„ non opinantem , illis rejectis , consecrandum curasse .

( a ) Ruberto del Monte in Appendice ad Sigebertum in Annum 1157. *Guilielmus , Rex Sicilia ( is Rogerii II. filius erat ) cum Adriano Papa fecit pacem , concedendo ei CONSECRATIONEM EPISCOPORUM Regni sui , & Ducatus , sicut antiquitus eos Romanam Ecclesiam habuit , UNDE DISCORDIA FUERAT INTER PATREM SUUM ROGERIUM , CUM INNOCENTIO , ET EUGENIO ROMANIS PONTIFICIBUS .*

( b ) Pascale Papa II. Epist. 24.

*vigo III.* da Roma; egli ragunandovi un Concilio nell'anno 1117. in esso rinvocò quell'antico, che per violenza dell'Imperator cennato dentro di una carcere sottoscritto avea. Dicendo ivi: *Postquam mea Dominus in manus Regis tradidit: videbam quotidie fieri rapinas, incendia, adulteria, caedes, eaque ab Ecclesia Dei avertere cupiebam. Itaque, quae Henrico tribui; pro liberando Dei populo tribui. Iniquum privilegium, quod in Castris Henrici scripsi, tanquam irritum, perpetuo anathemate damno.*

X. Per darsi poi fine a questa briga Papa *Callisto II.* ragunò il Concilio Lateranense I. nell'anno 1122. in cui si venne tra Cesare, e la Santa Sede ad un *Concordato*, che *Germanico* si disse; atteso che fu egli concertato in una Dieta, che si ebbe nella Città di Vormazia, prima di confermarsi nel Concilio Generale, come riporta *Ottone da Frisigna* (a). In esso fu convenuto, che l'Imperatore cedeva alle Investiture per mezzo dell'anello, ed il Pastore; ed il Pontefice concedeva a lui la facoltà di nominare a suo arbitrio li Vescovi, e gli Abati nel Regno Teutonico, come ravvisasi dalla Bolla *Omnipotentis Domini* (b), che su di questo fu promulgata, dicendo ivi l'Imperatore: „ *Ego Henricus, Dei gratia, Imperator Romanorum Augustus, pro amore Dei, & Sanctae Romanae Ecclesiae, & Domini Papae Callisti, & pro remedio animae meae, dimitte Deo, & Sanctis ejus Apostolis Petro, & Paulo, & Sanctae Catholicae Ecclesiae omnem Investituram per Anulum, & Baculum; & concedo, in omnibus fieri electionem, & liberam Consecrationem. . . . Et do veram pacem Domino Papae Callisto, Sanctae Romanae Ecclesiae, & omnibus, qui in parte ipsius sunt, vel fuerunt. Ed il Pontefice soggiunse: „ Ego Callistus Servus Servorum Dei, tibi dilecto filio Henrico, Dei gratia, Romanorum Imperatori Augusto, concedo Electiones Episcoporum, & Abbatum Teutonici Regni, quae ad Regnum pertinent; in praesentia tua fieri, absque simonia, & aliqua violentia: ut si quae inter partes discordia emerferit, Metropolitanis, & Provincialium consilio saniori parti assensum, & consilium praebes. Electus autem Regalia per Sceptrum à te recipiat, exceptis omnibus, quae ad Ecclesiam Romanam pertinere noscuntur. . . . Do tibi veram pacem, & omnibus, qui in parte tua sunt, vel fuerunt tempore hujus discordiae.*

XI. Premessa questa contezza intorno alle strepitose, e celebri INVESTITURE REGIE, fa mestieri, che ora ritorniamo al nostro *Re Ruggiero*, in dicendo; che egli ebbe delle contese con Papa *Innocenzio II.* e con *Eugenio III.* a causa della Consecrazione: non già rispetto all'Elezione. Essendo ancor egli entrato nella pretenzione di *Arnigo IV.* Imperatore riguardo alle Regie Investiture: su l'idea, che non si dovevano consecrare dalla Sede Apostolica i nuovi Vescovi da se eletti. Laonde perchè il *Re Guglielmo I.* di lui figliuolo, pretendeva lo stesso per il Regno di Napoli, e di Sicilia; si venne ad un altro *Concordato* tra

(a) *Ottone Frisigense in Cronicon lib. 7. cap. 16.*

(b) *Bullario Romano Tom. 1. pag. 54.*

effolui, e l' enunciato Pontefice l' anno 1156. nella Città di Benevento: cioè che l' Elezione si dovesse fare dal Clero: che fatta, e non pubblicata, si portasse alla notizia del Principe, per vedere, se la persona eletta li fusse sospetta, o no. Essendo sospetta; che si rigettasse: non essendo sospetta, se li desse il permesso di poterli consacrare. Qual permesso col nome di REGIO BENEPLACITO passò in quei tempi appo i Scrittori nostrali, e poi ASSENSO REGIO appellossi. Leggendosi presso del Cardinal *Baronio* (a) questo Concordato, in cui il Re *Guglielmo* dicea: „ De Ecclesiis, & Monasteriis Terræ nostræ, de quibus Romanæ „ Ecclesiæ quæstio nota fuit, sic fiat: Vos quidem, & vestri successo- „ res, in eis habebitis eos, quæ in cæteris Ecclesiis, quæ sub nostra „ potestate consistunt, & solitæ sunt accipere Consecrationes, & Benedi- „ dictiones à Romana Ecclesia, & debitas insuper, & statos ei census „ persolvunt. De Electionibus quidem ita fiet: Clerici conveniant in „ personam idoneam; & illi inter se secretum habebunt, donec personam „ illam Excellentie nostræ pronunciaverint. Et postquam persona celsitu- „ dini nostræ fuerit designata; si persona illa de proditoribus, aut ini- „ micis nostris, aut hæredum nostrorum non fuerit, aut magnificentie „ nostræ non extiterit odiosa, vel alia in eo causa non fuerit, pro qua „ non debemus assentire; Assensum præstabimus. . . . Datum an- „ te Beneventum per manus Majonis magni Ammirati Ammiratorum, an- „ no Dominicæ Incarnationis 1156, mense Julii. E' l' Pontefice *Adriano IV.* con altro Diploma soggiunse: „ In hanc formam Pacis, libera, & „ spontanea voluntate nostra devenimus, videlicet, de Capitulis illis, de „ quibus inter nos, & Excellentiam tuam controversia est. . . . Ut „ autem, quæ supra diximus, tam nostri, quàm Successorum nostrorum „ tempore perpetuam obtineant firmitatem, & nec tuis, nec tuorum hæ- „ redum temporibus alicujus valeat præsumptione turbari; nos ea de „ consilio, & voluntate fratrum nostrorum autoritate Apostolica confirma- „ mus, & tam à nobis, quam à nostris Successoribus perpetuis tempori- „ bus, statuimus observanda. Eadem die qua *supra*. Avendo Papa *Clemente III.* nell' anno 1190. fermate le stesse condizioni col Re *Tancredi* nel 1190. Onde restò fisso il REGIO ASSENSO a favore de' nostri Monarchi nell' Elezione de' Vescovi.

XII. In tempo poi, che *Arrigo VI.* Imperadore finì di vivere, questo Concordato trà Papa *Adriano IV.*, e' l' Re *Guglielmo*, come sopra stabilito, iudi da *Clemente III.* col Re *Tancredi* confermato, soggiacque a nuovo cambiamento. Imperciocchè, restato *Federigo II.*, erede del Regno, in età assai tenera sotto la tutela dell' Imperadrice *Costanza* sua Madre; *Mercoaldo*, primo Ministro aspirando al possesso di questa Corona; escitò de' turbidi nel Regno: e Papa *Innocenzio III.* che se n' avvide; non volle dare l' Investitura del Regno al novello Monarca, se pria l' Imperadrice Madre non rinunziasse al Concordato sovra detto, come lo rapporta *Stefa-*

(a) Cardinal Baronio ad Annum 1156. num. 66.

fano Baluzio (a): e presso Gio: Cristiano Lunig (b) si legge un Breve, in cui il Pontefice lodato li prescrive la formola, come in avvenire si avessero dovuto fare le predette Elezioni. Cioche dove prima vi voleva, il Regio Assenso, per essere le medesime canoniche, e valide, abolendosi quelle, che al Re non eran di gradimento; in appresso si (dasse) tal Regio Assenso per semplicemente convalidare l' Elezioni, non già per annullarle. Ecco come il Pontefice predetto, trà l'altre cose, all' Imperadrice Costanza scrivea: *Ne igitur ulla de cetero inter nos, & successores nostros, & inter vos, & haredes vestros super Electionibus dissentio suscitetur; modum faciendæ imposterum Electionis presentibus curavimus Litteris explicere: in quibus, sic in multis Regiæ Serenitati deferemus; ut libertatem Ecclesia non ledamus.* Sede vacante, Capitulum significabit vobis, & vestris haredibus Obitum Decessoris. Deinde convenientes, invocata Sancti Spiritus gratia, secundum Deum eligent canonice personam idoneam. Cui requisitum a vobis præstare debebitis Assensum; & Electionem factam non differant publicare. Electionem vero factam, & publicatam denunciabunt vobis, & vestrum requirent Assensum. Sed antequam, Regius Assensus requiratur, non intronizetur electus, nec decanetur Laudis solemnitas, quæ intronizationi videtur annexa: nec antequam autoritate Ponteficali fuerit confirmatus, administrationi se uslatenus admiscebit. . . . Datum Laterani 1198. E l' Imperadrice, per avere la bramata Investitura, fu costretta sottoscrivere tutto, e quanto dal mentovato Pontefice li venne imposto, giacche per via di preghiere, e di donativi non avea potuto la di lei durezza ammollire, come il sovradetto Baluzio l'asseriva.

XIII. Mor-

(a) Stefano Baluzio in Vita Innocentii III. ; Post mortem Henrici Imperatoris, Imperatrix Constantia direxit incontinenti Nuntios cum muneribus ad Dominum Innocentium; devotissimè postulans; ut Regnum Siciliæ, Ducatum Apuliz, & Principatum Capuz cum cæteris adjacentiis sibi, & filio suo concedere dignaretur secundum formam, quam Prædecessores ejus concesserant illa Prædecessoribus suis. Ipse vero sagacissimus Pontifex diligenter attendens, quod Privilegium Concessionis, indultum primò ab Adriano, & renovatum postmodum a Clemente super quatuor Capitulis, videlicet. *Electiõibus, Legationibus, Appellationibus, & Conciliis*, derogabat non solum Apostolicæ Sedi, verum etiam Ecclesiasticæ libertati; mandavit Imperatrici, ut illis Capitulis renunciare omnino, cum ea non esset aliquatenus concessurus. Tentavit illa muneribus propositum ejus immutare: quod cum efficere nequisset; missis honorabilioribus Nunciis, Anselmo Neapolitano Archiepiscopo, Aimarico Syracusanensi Archidiacono, Thoma Justiniano, & Nicolao Judice; qui post tractatum diuturnum obtinuerunt, Concessionis privilegium innovari, Capitulis illis omnino remotis, sub censu fidelitate, & homagio consuetis.

(b) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. de Re Ital. diplomat. col. 862. diplom. 11.



XIII. Morta poi l'Imperadrice *Costanza*, e rimasto il picciolo *Federigo* sotto la tutela del medesimo Pontefice *Innocenzio III.*, questi pretese dal medesimo conferma di quanto la Madre accordato gli avea. Ed il giovane Monarca, perche avea particolar bisogno della di lui protezione, condescese nel secondare le di lui brame, siccome se ne legge appo *Gio: Cristiano Lunig* (a) il Diploma; in cui egli riguardo a questo punto spiegossi: „ *Sancta Sede vacante, Capitulum significabit nobis, & hære-*  
 „ *dibus nostris obitum decessoris. Deinde, convenientes in unum, invo-*  
 „ *cata Spiritu Sancti gratia, secundum Deum eligent canonicè personam*  
 „ *idoneam: cui requisitum a nobis præbere debemus Assensum: & Ele-*  
 „ *ctionem factam non differant publicare. Electionem verò factam, & pu-*  
 „ *blicatam denunciabunt nobis, & nostrum requirent Assensum. Sed an-*  
 „ *tequam Regis Assensus requiratur, non intronizatur electus: nec ante-*  
 „ *quam autoritate Pontificali fuerit confirmatus, administrationi se nulla-*  
 „ *tenus admiscebit.* E perche l'anzidetto Pontefice commise l'amministrazione del Regno a *Gregorio*, Cardinal Diacono di Santa Maria in Portico, durante la minorità di *Federigo*; la stabilita Polizia tra 'l detto Pontefice, e l'Imperadrice *Costanza*, (indi dal medesimo *Federigo* confermata) tosto si pose in pratica colli termini medesimi di sovra espressati: siccome costa da una Pistola (b) dell'enunciato Pontefice scritta al Clero dalla Città di Reggio. Avendo dovuto il Re *Federigo* ratificare la conferma del promesso a Papa *Innocenzio III.* alloraquando prese il possesso del Regno nell'anno 1231. come l'abbiamo dal *Rainaldo* (c) spiegandosi egli ne termini seguenti: „ *Illum volentes abolere ab usum, quam quidam*  
 „ *Prædecessorum nostrorum exercuisse dignoscuntur, & dicuntur in Electio-*  
 „ *nibus Prælatorum; concedimus, & sancimus; ut Electiones Prælatorum*  
 „ *liberè, & canonicè fiant: quatenus ille præficiatur Ecclesiæ viduatæ,*  
 „ *quem totum Capitulum, vel major, & senior pars ipsius duxerit eli-*  
 „ *gendum, dummodo nihil desit ei de canonicis Institutiis.*

XIV. Nè meno però questa nuova Polizia, di cercarsi il *Regio Assenso*, dopo fattasi l'Elezione, fu stabile trà il Regno, ed il Sacerdozio appo noi. Peroche, morto Papa *Innocenzio III.* nell'anno 1216. e succedutoli *Onorio III.* nel Ponteficato; questi, arrogandosi la facultà de Capitoli, in eleggere da se solo i Vescovi nelle Sedi vacanti, pensò, che non vi necessitasse più l'*Assenso Regio*, convenuto trà *Innocenzio III.* suo Predecessore, e l'Imperadrice *Costanza*: atteso l'Imperador *Federigo* nell'ultima sua dichiarazione, si era espressato, di doverli fare colla loro libertà le nuovi Elezioni, senza far parola del *Regio Assenso*. E perciò, vacan-

Tom. IV. P. II.

Sigla: do

(a) *Gio: Cristiano Lunig* loc. cit. pag. 866. diplom. 14.

(b) *Innocenzio III.* lib. 2. epist. 232. „ *Cumque ad prædicti Cardina-*  
 „ *lis præsentiam accessissent, ut ab eo tam Assensum, quam Confirma-*  
 „ *tionem etiam obtinerent; ipse Assensum eis Regia vice concedens; &*  
 „ *Electiorem examinans; cum eandem invenisset canonicè, & de persona*  
 „ *idonea celebratam; Autoritate Apostolica confirmavit.*

(c) *Rainaldo* ad annum 1213. num. 23.



do cinque Chiefe nel Regno, quella di *San Vincenzo in Volturmo*, quella di *Consa*, quella di *Salerno*, quella di *Aversa*, quella di *Capua*, e la Badia di *San Lorenzo di Aversa*; il medesimo Pontefice vi destinò cinque Vescovi, ed un Abate, senza darne parte all' Imperador predetto, e senza far prendere il dilei Regio Assenso. Il che saputo da Cesare, che allora trovavasi in Sicilia; questi comandò alle Chiefe sovra scritte, che non dovessero ricevere i Vescovi eletti, come rapporta *Riccardo di San Germano (a)*, Autor vivente in quei tempi. Ed essendosene poi querelato col Pontefice; egli rispose, che la Santa Sede niun torto li faceva, in servirli del suo diritto, siccome il *Rainaldo (b)* lo ragguaglia, col dire: *Anno 1226. Imperator de Honorio III. Pontifice Maximo conquestus est, quod Regia Jura imminuerat, suaque inconsulta Majestate, Præsules Ecclesiis præficeret; ut ex Literis ejusdem Pontificis ad eundem, jam Imperatorem, compertum est: Dicit, Jus Regibus Siciliæ in Electionibus Prælatorum, nostris Constitutionibus minorari. Verùm si scripta tua, & Genitricis tuæ manu sollicitudinis revoluisse; si Sanctorum Patrum constitutiones adverteres, non culpares Ecclesiam circa defensionem Ecclesiasticæ Libertatis. . . . Afferis insuper, nos præter Formam, te inconsulto, quibusdam Ecclesiis Regni vacantibus præfuisse personas, sed quæ sit illa Forma, nesciens: quæ præ certo nimis esset informis, per quam Apostolicæ Sedis judicium ex tuo autoritatis arbitrio dependeret. Non tamen intendimus promovere suspectos, dummodo non ultra notam suspicionis extends, quàm rationis tramites patiantur.*

XV. Questi furno i primi semi delle discordie trà *Federigo II.* Imperadore, e la Santa Sede a causa dell' Elezioni nelle Chiefe vacanti del Reame di Napoli: le quali poi tratto tratto s' ingrossarono in guisa, che *Papa Innocenzio IV.* giunse a scomunicarlo l'anno 1245. nel Concilio di Lione; aggiudicandoli trà l'altro, che avea impedita la destinazione di undici Vescovi nelle Chiefe vacanti, come rapporta il *Tommasino (c)*. Che  
quan-

(a) *Riccardo di San Germano in Cronicon ad annum 1225. „ Mense „ Augusto, quinque vacantibus in Regno Ecclesiis, quinque Papa Honorius „ præficit, inscio, & irrequisito Imperatore: videlicet, quendam Casinen- „ sem Monachum Joannem, cognomento de Sancto Liberatore, Ecclesiæ „ Sancti Vincentii de Volturmo: Consanæ, Priorem quendam Sanctæ Ma- „ riæ Novæ de Urbe: Salernitanæ, Famagustanum quondam Episcopum: „ Aversa, Cantorem Amalphitarum: & Capuanæ, Pavensem quondam Epi- „ scopum. Quos, tanquam in sui præjudicii promotos, recipi Imperator „ in suis Ecclesiis non permisit. Euntem etiam in Siciliam ad eum cum „ Literis Apostolicis quendam Casinensem Monachum, Nicolaum de Colle „ Petri, Abbatem Sancti Laurentii de Aversa promotum, non admittit.*

(b) *Rainaldo ad annum 1226. num. 8.*

(c) *Lodovico Tommasino Part. II. lib. 2. cap. 37. „ Certum est tamen, „ anno 1226: expostulasse Fridericum, quod Honorius III. Papa Episco- „ patu Siciliæ donasset, se inconsulto; & jura, Siciliæ Regibus concessa „ in Electionibus, violasset. Monuit illata Pontifex, constitutorum „ Epi-*

quantunque il *Naclero* (a) dicesse, che ciò accadde perche egli non solo avea impedito il possesso a Vescovi in quelle Chiese, dove il Papa destinati gli avea; ma anche, che da se vi destinasse i Prelati; pure il *Tommasino*, in apportare la sentenza del Concilio sovraddetto, questa sua ardua Elezione non rammenta. E costa con maggior evidenza dagli Atti de Vescovi di Erbipoli, di Vormazia, di Vercelli, e di Parma: i quali nell'anno 1234. ragunati in pubblico Congresso, discussero li Escessi, di cui veniva incolpato l'Imperador *Federigo* per modo di Dialogo tra la Chiesa, e l'Imperador predetto, come presso *Gio: Cristiano Lunig* (b), sotto questo titolo: „ *Litera Herbipolensis, Vuormatiensis, Vercellensis,*  
 „ & *Parmensis Episcoporum*, ad *Gregorium IX. Pontificem Maximum*  
 „ directæ, in quibus varia Crimina *Friderigo II. Romanorum Imperatori,*  
 „ Regique *Siciliæ* objecta, diluunt, atque *refellunt*. Dove il Punto, che riguarda l' Elezione controvertita, in questa si debate:

*Proposito Ecclesie*. Item, quod **NON PERMITTIT, CATHE-**  
 „ **DRALES, ET ALIAS VACANTES ECCLESIAS ORDINARI,**  
 „ & hac occasione periclitatur *Libertas Ecclesie*, parit *Fides*; quia non est,  
 „ qui proponat *Verbum Dei*, nec qui regat *Animas* deficiente *Pastore*.

*Responsio Imperialis*: *Cathedrales, & alias vacantes Ecclesias* *Dom-*  
 „ *nus Imperator* libenter vult, & desiderat ordinari, salvis *Privilegiis,*  
 „ & *dignitatibus*, quæ *Prædecessores* sui usque ad sua tempora habuerunt,  
 „ & quibus ipse modestius, quàm *Prædecessores* sui hactenus usi sunt; nec  
 „ contra *ordinationem Ecclesie* unquam fecit. Facendo con ciò egli capire, che il semplice *Regio Assenso* pretendea nelle Vescovili Elezioni, siccome erasi convenuto trà l'Imperadrice *Costanza*, sua Madre, e *Papa*

S. 2. „ *Episcoporum jus Apostolicæ Sedi, & Potestati indivulsè cohærere. Possit*  
 „ tamen *Friderici* quærela **DE ASSENSU REGIO** capi, qui & necessa-  
 „ rius olim, & prætermisus tunc fuisset. Anno tamen 1245. *Innocen-*  
 „ *tius IV.* in Concilio *Lugdunensi* legi iussit. *Rescriptum Friderici*, quo  
 „ abdicabat se ab omni prorsus *Jure* in *Elecciones Siciliæ*. *Concedebat,*  
 „ ac *quitabat*, si *aliquod jus habuisset in Electionibus Ecclesiarum Regni.*  
 „ Postquam autem *Fridericum* idem *Pontifex* anathemate confixit; hæc  
 „ præ cæteris compluribus causam allegavit ejus *Censuræ*, quod **UNDE-**  
 „ **CIM ECCLESIE METROPOLITANÆ, AUT CATHEDRALES**  
 „ **JAM DIU VINDUÆ MANERENT, VETANTE FRIDERICO ELE-**  
 „ **CTIONES CELEBRARI.**

(a) *Naclero* pag. 921. „ Anno Domini 1220. *Fridericus Imperator II.*  
 „ *Romam* venit. *Mores* mutavit. *Spreta* *jurisjurandi Religione*; multa,  
 „ & quidem enormia aggressus, *ditionem Pontificiam* vexabat: **PONTI-**  
 „ **FICES, ET ARCHIEPISCOPOS PONENS IN ECCLESIIS MO-**  
 „ **RE SUO,** & *institutos a Papa* expellens. Dicebat enim, *Jus* *Regibus*  
 „ *Siciliæ* in *Electionibus Prælatorum* ex antiquo debitum, minorari non  
 „ posse a *Papa*. Quod eorum *Privilegium* *Innocentius III.* sustulisset *Con-*  
 „ *stantiæ*, *Friderico* puero *existente*.

(b) *Gio: Cristiano Lunig* Tom. II. colum. 880. diplomat. 22.

*Innocenzio III.*, non già quell' Investitura, che tra *Adriano IV.* e l' *Re Guglielmo I.* si era concordata.

XVI. Dopo la morte di *Federigo II.* li succedettero vicendevolmente nel Regno *Corrado*, e *Manfredi* suoi figliuoli: i quali entrarono nelle stesse pretensioni del loro Padre rispetto a questo punto. Ma la loro contesa colla Santa Sede fu di pochissima durata: perocche i Romani Pontefici *Innocenzio IV.*, *Alessandro IV.*, ed *Urbano IV.* mal soddisfatti della loro condotta; dopo le diligenze praticate con *Odoardo*, figliuolo di *Arrigo III.* Re di Inghilterra, convennero con *Carlo I. di Angiò*, fratello di *Sanza Lodovico*, Re di Francia, di darli il Reame di Napoli colla condizione, che nell' Elezione de Vescovi per le Chiese vacanti, ne prima, ne dopo si dovesse cercare il *Regio Assenso*, siccome apparisce dal Monumento, che trascrive *Gio. Cristiano Lunig* (a) con questo titolo: *Conditiones, sub quibus Innocentius Papa IV. Carolo Comiti Antegavie Sicilia Regnum citra Pbarum in Fratrū obtulit*. In dove riguardo all' elezione de Vescovi si videro, *Præter Electiones, Provisiones, Postulationes, & Confirmationes Cathedralium, Episcopiorum, Monasteriorum, & aliorum Locorum, cum Collegiis, et aliis Personis Ecclesiasticis libere fiat, secundum quod scriptura mandant, & maxime Statuta Concilii Generalis Constantiensis*. Denunciatio tamen mortis Prælati Regi fiat, si sit in vita: **SED HJUS CONSILIUM, VEL CONSENSUS IN PREDICTIS NON REQUIRATUR, NEC ANTE ELECTIONEM, NEC POST ELECTIONEM**. Ed avendo il Re *Carlo* accettato con questa, ed altre somiglievoli condizioni il Regno; *Clemente IV.* Sommo Pontefice, in darne l' Investitura nell' anno 1265. glie la diede colla stessa pattuita riserva per quanto tocca all' Elezione predetta, giuſtache il medesimo *Lunig* (b) in un altro Diploma lo rapporta: „ Nos igitur, volentes tibi, & hæredibus tuis imposterum super his salubriter providere; tuis supplicationibus inclinati, collationem, concessionem, & investituram prædictorum Regnorum, & Terræ SUB CONDITIO- NIBUS, ET FORMA PRÆDICTIS a prænominati Cardinalibus tibi, & hæredibus tuis facias, & Regnum ipsum, & totam Terram prædictam tibi, & hæredibus tuis ex carta scientia, & Fratrum nostrorum consensu, & assensu, autoritate Apostolica confirmamus, & præsentis scripturæ patrocinio communitus.

XVII. Questa nuova Polizia, di già introdotta in tempo di *Carlo I. di Angiò* riguardo all' Elezione de Vescovi, fu mai sempre mantenuta nel Reame di Napoli dagli altri Monarchi Angioini, e da Romani Pontefici rinovata nelle di loro rispettive Investiture: fino ad obbligare il Re *Carlo III. di Durazzo* a rinvocare tutte le Costituzioni, che l' Imperadore *Federigo II.*, il Re *Corraao*, ed il Re *Manfredi* avessero mai fatte sovra tal punto: con riserbarli soltanto quelle Collazioni, che erano di *Juspa-*

(a) Gio. Cristiano Lunig Tom. IV. Codex Italix Diplomaticus columna 411. Diplom. 8.

(b) Lo stesso col. 419. Diplom. 11.

*tronato Regio*, come dalla Formola del di lui giuramento, che presso *Gio: Cristiano Lunig* ( a ) dice così: „ *Salvo mihi, meisque in dicto Regno hæ-*  
 „ *redibus JURAPATRONATUS in Ecclesiis in tantum quantum in,*  
 „ *hac parte Patronis Ecclesiarum canonica Instituta concedunt, ubi anti-*  
 „ *qui Reges Siciliae hujusmodi Juspatronatus in ipsis Ecclesiis habuerunt.*  
 „ *Ab illis autem Prælati, & Ecclesiis, qui Regalia, & Bona temporalia*  
 „ *tenent, si qui tamen sunt, qui hujusmodi bona tenent a Domino Re-*  
 „ *gni, & aliis Dominis temporalibus, & qui ratione hujusmodi bonorum*  
 „ *ab antiquo consueverunt Regibus, & ipsis Dominis temporalibus servi-*  
 „ *tia exhibere; hujusmodi honesta, & antiqua servitia secundum rationa-*  
 „ *bilem, & antiquam consuetudinem, & sicut Instituta patiuntur canoni-*  
 „ *ca, impendantur, salva tamen circa Ecclesiasticas, & alias Regulares,*  
 „ *& Seculares personas, & Loca Ecclesiastica, tam in faciendis Provisio-*  
 „ *nibus, & Electionibus confirmandis, quam in omnibus, quibuscumque*  
 „ *aliis Romanis Pontificis, & Ecclesie Romanæ jurisdictione, & autoritate*  
 „ *plenaria, & libera potestate.*

Revocabo pariter omnes Constitutiones, sive Leges per dictum *Fride-*  
 „ *ricum Imperatorem, vel Regem Siciliae, sive per Conradum, ipsius Fri-*  
 „ *derici filium, aut Manfredum, quondam Principem Tarentinum, aut*  
 „ *per dictam Joannem ( quæ Regnum ipsum de facto retinet occupatum )*  
 „ *editas contra Ecclesiasticam libertatem. Nec statuta, nec Constitutiones*  
 „ *aliquas edam, aut etiam promulgabo, per quæ juri, & Ecclesiasticæ*  
 „ *libertati derogatur. Loonde, in virtù di questa nuova pratica, venne*  
 „ *a dismetterli l' antico costume, di cercarsi il Regio Assenzo nell' Elezione de*  
 „ *Vescovi, come osservano i nostri Giureconsulti Marino Caramanico ( b ),*  
 „ *Andrea d' Isernia ( c ), e Matteo di Afflitto ( d ).*

XVIII. Con tutto questo però, che i Monarchi Angioini rinunziar-  
 sero.

( a ) *Gio: Cristiano Lunig* loc. cit. Tom. II. col. 1150. diplom. 24.

( b ) *Marino Caramanico* in Prol. Const. Regni col. 4. num. 50. *Reges*  
*Sicilia contulisse Ecclesiastica Beneficia, & habuisse jus Investiturae in*  
*Ecclesiis Regni. Licet hodie per Capitula concessionis Regni tollatur.*

( c ) *Andrea d' Isernia* ibidem num. 50. *Attende, quia per omnia*  
*tolluntur illa Capitula, concessa Regno, in Investitura per Ecclesiam Ro-*  
*manam facta Regi Carolo I. Regni Sicilia. Olim presentabant, & in-*  
*vestiebant de Beneficiis Ecclesiasticis, & conferebant ea per privilegia*  
*Papalia, quæ possunt hac concedere Laico, etiam sine consensu Episcopi*  
*Oruinarii Diœcesani.*

( d ) *Matteo di Afflitto* ibid. quæst. 18. num. 6. „ *Attende, quod di-*  
 „ *cis Andreas, quod nunc per omnia tolluntur per Ecclesiam Romanam*  
 „ *Regi Carolo I. per Capitula contenta in Investitura Regni, Privilegia,*  
 „ *quæ Papa concesserat Regibus hujus Regni de conferendis Beneficiis Ec-*  
 „ *clesiasticis sine consensu Episcopi. Sed per Sedem Apostolicam in dictis*  
 „ *Capitulis fuit sublatum illud videlicet, quia Regibus hujus Regni olim*  
 „ *presentabantur Electiones Cathedralium Ecclesiarum, & ipsi præstabant*  
 „ *suum assensum.*

fero ultimamente alla loro Ragione intorno alle nuove Elezioni col *Regio Assenso* prima, e dopo delle medesime; rimase in loro arbitrio il potere quei Vescovi ricusare, che a' medesimi fossero sospetti, come in genere l'insegnarono *Cesare Lambertino* (a), e *Giulio Lavorio* (b), e particolarmente riguardo al nostro Regno lo dicono *Andrea d' Isernia* (c), e *Matteo di Afflitto* (d). Interponendosi a questo intuito il *Regio Exequatur* alle Bolle di Roma, acciò si riconoscessero le Persone, a' quali si conferissero le Chiese, come dice *Camillo Borrello* (e). Avendosi a questo effetto il Re *Guglielmo* riservato il suo *Placito Regio* nell' elezioni de Vescovi in tempo di Papa *Adriano IV.* acciò non si destinassero persone odiose, e nimiche del Principe nel Governo delle Chiese: *Si persona illa de proditoribus, aut inimicis nostris, aut heredum nostrorum non fuerit, aut magnificentia nostra non extiterit odiosa*, come fu trascritto più sovra nel Numero 11. E Papa *Onorio III.* ancorche togliesse all' Imperador *Federigo II.* il dritto della conferma in simili elezioni; pure con essolui bastantemente spiegossi, di non esser sua mente, il deputar nelle Chiese del Regno Vescovi a lui sospetti. *Non tamen intendimus promoveri suspectos, dummodo non ultra notam suspicionis extendas, quam rationis tramites patiuntur.* Siccome fu soggiunto nel Numero 14. Avendo

(a) *Cesare Lambertini de Jur. Patronat. lib. 2. quest. 5. art. 2. nù. 9. Regem posse Electionem factam opponere, se habere Episcopum electum, suspectum. Et si poterit hoc probari, debet Electio iterari. Ex quo dicto singulariter notat Abbas, ex causa predicta suspicionis posse Principem secularem non admittere Prælatum, vel confirmatum, vel institutum per Papam.*

(b) *Giulio Lavorio de elect. Canon. tit. 4. cap. 3. num. 56. ,, Si Reges sua interesse putaverint, electionem non fieri de aliqua persona, & posse opponere contra electum, ne confirmetur, eoquod sit ip-  
,, sis suspectus de proditione, aut revolutione secretorum, aut perturbatione publici status.*

(c) *Andrea d' Isernia in Prozm. Constit. Neapol. num. 60. Si Rex vellet excipere contra electum in Cathedrali Ecclesia Regni, seu diceret, eum esse suspectum sibi de proditione, & sua interesse, potest.*

(d) *Matteo di Afflitto in Prælud. ibidem quest. 12. num. 7. ,, Bonè tamen est in viridi observantia in Regno, quod si Papa faciat aliquem  
,, Episcopum in Regno, Rex potest dicere Papæ, non accepto eum in  
,, Episcopum, quia habeo eum suspectum de proditione, vel propter  
,, aliud ejus interesse; non compellitur eum admittere. Immo tenetur  
,, Papa providere de alio Episcopo non suspecto Regi, sive habeat in  
,, illa Ecclesia Juspatronatus, sive non.*

(e) *Camillo Borrello de Præstantia Regis Catholici cap. 50. ,, Invaluit usus in Regno Neapolitano, ut non admittuntur Bullæ, Rescripta,  
,, & Collationes Sacerdotiorum, Prælaturarum, & Beneficiorum à Sede  
,, Apostolica emanatarum, nisi interponatur Regium brachium, sive  
,, Exequatur ex eadem causa intuitionis secretorum.*



do in fatti Papa Nicolò IV. obbligossi con Carlo II. di Angiò nell' Investitura, che li diede il dì 13. Luglio 1289. che non avrebbe eletto persone a lui sospette; *Ut non possint ad Archiepiscopatus, Episcopatus, aut alias dignitates ascendere in Ecclesiis Regni, de quibus suspicari possit*; come leggesi presso Gio: Cristiano Lunig (a). Ed il Re Ladislao nell' anno 1409. non volle dar il Regio Exequatur a Fra Giovanni de Minori Osservanti, eletto da Papa Adriano V. Vescovo di Tiano, secondo Ferdinando Ughellio (b).

XIX. Indi sotto degli Aragonesi insurse di nuovo la controversia, riguardo all' elezione de Vescovi tra il Regno, ed il Sacerdozio: perche il Re Alfonso pretese, che a lui si dovesse la nomina de Vescovadi; e ne impedì l' esecuzione a Papa Callisto III. il quale alla di lui morte provède le Chiese vacanti, come dice Sant' Antonino (c). Ed il Re Ferdinando pretese lo stesso, all' afferire di Lodovico Tommasino (d). Volendo il Rainaldo (e), che Papa Innocenzio VIII. inviasse un Nunzio al medesimo Monarca per querelarsi di somiglievoli procedure: *Denique exposuit deus Episcopus, qualiter Papa cum tota Curia mirabatur, quod ipse qui est Dominus temporalis, HABERET CONFERRE BENEFICIA IN REGNO: & quod illa, qua Papa conferret, non acceptasset, & quod de cetero abstineret*; egli rispose, che lo faceva, perche gli eran conte le persone del Regno, di cui il Papa non avea piena notizia: *Respondit Rex: Homines sui Regni esse sibi notos, & Pontifici, & Curia ignotos: & propterea SE VELLE DARE BENEFICIA ILLIS, QUOS COGNOSCEBAT ESSE IDONEOS. Et quos, neque Papa, neque Curia poterat illos melius cognoscere: & ideo intendeat illos eligere. Et (quod contendebatur), quod postea Papa illos, taliter Ecclesiasticos confirmaret*. Poi, perche il Monarca predetto avea particolar bisogno del Papa nelle sue travestie, cessò da somiglievoli intraprese.

XX. In tempo degli Austriaci finalmente un altra Polizia nel nostro Regno s' introdusse, che di presenti ancor vi dura; e si fu, che avendo i

Mo-

(a) Gio: Cristiano Lunig Tom. IV. fol. 449.

(b) Ferdinando Ughellio Tom. VI. pag. 572. „ *Frater Joannes, Ordinarius Minorum ab Alexandro V. anno 1409. ut suam posset substitutionem personam, cum à Ladislao Rege, ne possessionem Teanenſis Ecclesiæ adipisceretur, hætenus fuisset præpeditus; quædam Ecclesiastica Beneficia liberaliter accepit.*

(c) Sant' Antonino Part. III. tit. 29. cap. 16. par. ult. *Morte Regis percepta; subito consultis quædam magna Beneficia Episcopatum, que prius conferre non poterat, ipso Rege contradicente, & impediante.*

(d) Lodovico Tommasino Part. II. lib. 2. cap. 36. num. 21. „ *Anno 1486. nova quidem jurgia emerſere inter eundem Innocentium VIII. & Ferdinandum Regem Neapolitanum, qui Beneficia a se dispensari debere causabatur, ut qui Civium suorum merita, & viros probe nosset; non à Pontifice, cui minus explorata eorum esset vita, & industria.*

(e) Rainaldo ad Annum 1489. num. 27.

Monarchi dell' Orba Cristiano mal volentieri sofferto, che le Chiese vacanti ne' loro Dominj ad arbitrio della Santa Sede si provvedessero; e temendo altresì i Romani Pontefici di qualche nuova rottura per questo verso; pensarono dar loro la Nomina di alcuni Vescovadi, e per far la provvida solita conferma colla spedizione delle Bolle, secondo il *Van Espen* (a). E tra questi Principi in total quilibrio di potestà, e di favori, uno si fu l'Imperadore *Carlo V.* a cui *Adriano VI.* Sommo Pontefice, concedè il Privilegio di nominare quanti Vescovadi vollesse nelle Chiese di Spagna; giusta il raguglio del *Mariana* (b). Il quale anche vuole, che Papa *Sisto IV.* avesse conceduto lo stesso Privilegio al Re di Castiglia.

XXI. In virtù di questo conquistato diritto per le Spagne, pretese l'Imperadore *Carlo V.* che anche nel Reame di Napoli se li dovesse una cotai Ragione: specialmente che i Normanni una simile autorità a loro tempo goduta vi aveano. Ma la Santa Sede su di questo li fe' fronte, ed in mille maniere cercò renderne vana la dimanda. Alla perfine poi, dopo lungo contrasto, fu mandato da Napoli in Roma a nome di Cesare il Consigliere *Muscettola*: il quale disimpegno s'ebbe la sua incumbenza, che ottenne a favor di Cesare otto Arcivescovadi per NOMINA REGIA *Brindisi, Lecoran, (il quale peraltro era in quei tempi semplice Vescovado), Matera, Otranto, Reggio, Salerno, Taranto, e Trani*, con sedici Vescovadi *Aversa, Aquila, Ariano, Cassano, Castelli a Mare, Corone, Gaiola, Gallipoli, Giavenazzo, Monopoli, Mottola, Potenza, Pozzuolo, Trivento, Tropea, ed Ugento*, siccome *Carlo Maranta* (c), e *Gianfrancesco de Ponte* (d) l'asseriscono. Rapportando altresì *Gio: Cristia-*

(a) *Van Espen Tit. 13. de elect. cap. 3. num. 8. „ Princeps cum viderent, per Reservationes Pontificias Prælatorum nominationes ad Curiam Romanam devolutas, non proinde amplius dependere arbitrio Ecclesiarum Cathedralium provisiones, immo frequenter personas extraneas, sibi haud gratas, quia & nonnunquam suspectas ad Prælaturas suorum Regnorum nominari; omni conatu, studioque illis Reservationibus se se opposuerunt. . . . E contra, Pontifices attendentes, quod, restitutis canonicis electionibus, re ipsa quodammodo ad Reges, & Principes devolveretur Prælatorum nominatio; ipsi verò Pontifices in totum ab eis excluderentur; convenientius crediderunt, si Regibus concederent Privilegium, seu Indultum nominandi, sive presentandi ipsi Pontifici personas ad Episcopatum promovendas; & ita Reges jus nominandi Episcopos, ex privilegio, aut indulto Sedis Apostolicæ habere viderentur; ac unâ Sedi Apostolicæ Episcoporum promotio, & confirmatio reservaretur.*

(b) *Marianna Histor. Hispan. lib. 26. cap. 6. Adrianus VI in gratiam Caroli, alumni, cui debebat Pontificatum; ei, & Successoribus concessit, lege perpetua, jus presentandi Episcopatus Hispaniæ.*

(c) *Carlo Marantæ in Controversiis respons. 52. num. 21.*

(d) *Gianfrancesco de Ponte decil. 12. num. 21.*

no Lunig (a) il diploma di Concordia tra Papa *Clemente VII.* e l'anzi-  
detto Imperadore colla data de 29. Giugno 1529. in dove riguardo al  
punto di queste nomine Regie, si dice:

*Uterius*, cum Cæsarea Majestas prætendat, Prædecessores suos in di-  
cto Regno Neapolitano semper consuevisse habere 24. Ecclesias Cathedra-  
les reservatas ad ipsorum nominationem, seu præsentationem, eaque  
præminentia semper usos fuisse, non obstante quacumque contraria.  
Investiturarum dispositione; hisque semper hæcenus, ut prætendit, usi  
fuerunt ex inveterata Regni ipsius consuetudine, ac etiam ex indultis  
( ut prætenditur ) concessis, licet nunc ita in promptu adduci nequeant  
propter illius Regni revolutiones, & turbationes, in quibus aliqua for-  
san scripturæ periere, vel ad manus incognitas pervenere: & e contra-  
rio prætendat sua Sanctitas; nullam fuisse, neque esse Ecclesiarum hu-  
jusmodi Reservationem, nullumque Indultum super his concessum; quin-  
nimò Investituris dicti Regni, tam ipsi Cæsari, quam suis Prædecesso-  
ribus concessis, standum esse, non obstante quacumque consuetudine in  
contrarium allegata; actum fuit, & conventum, quod, ad tollendum  
omne dubitationis obstaculum, & ne deinceps in exequendis Apostolicis  
Provisionibus emerget impedimentum; sua Sanctitas ex ejus benignitate  
& gratia, ac exuberanti liberalitate, & pro majori ipsius Regni tutela  
& in locis limitrophis nonnisi personæ acceptæ, & fideles proponentur;  
atque de cætero tam Apostolicæ Sedis autoritas, & Regulis dignitas suis,  
( ut decet ) præminentia sine ullo scrupulo, seu obstaculo liberè uti  
valeat; teneatur, & debeat in ipsius novæ Investituræ concessione,  
tam pro se, quam pro successoribus suis, eidem Cæsari, & suis in  
dicto Regno successoribus, perpetuo concedere, & reservare nominatio-  
nem, & præsentationem 24. Ecclesiarum dicti Regni, inferius peculia-  
riter nominandarum.

Nomina autem Ecclesiarum reservatarum sunt hæc: Archiepiscopus,  
Salernitanus, Rheginensis, Tarentinus, Brundusinus, Materanus, Hy-  
druntinus, Tranensis, Episcopus Aquilanus, Cajetanus, Lancianensis,  
Crotoniensis, Tropejensis, Monopolitanus, Gallipolitanus, Castellama-  
ris, Ogentinensis, Arianensis, Macericensis, Treventinensis, Juvena-  
censis. E perche allora la Chiesa d' *Oria* era unita a quella di Brindisi,  
da cui poco indi si segregò; ancor questa divenne Regia: onde il nove-  
ro delle medesime, che sono di Nomina Regia si contano sino al numero  
di venticinque. Ed ecco qual sia stata per l'addietro, e sia al presente  
la Polizia del nostro Regno intorno alla Nomina de Vescovadi.

## CAPITOLO QUARTO.

*Dell' altre Chiese Regie , e di molti Luoghi di Regia Protezione .*

I. **A**lla Nomina Regia delle Chiese Vescovili, nel Capitolo precedente espreffate , molte altre Chiese inferiori aggiugnere si possono, in cui i nostri Monarchi le Provisioni de Benefiziati vi godono, come a *Chiese di Regia Fondazione*, ed in conseguenza di *Regia Padronato* : oltre quelle di *Regia Protezione*, e quelle *Laicali*, le quali godono l' esenzione dall' Ordinario Diocesano, come le *Confraternite Laicali*, gli *Ospedali*, i *Conservatorj*, e l' *Estaurite*, o siano Chiese fondate, ed amministrate da *Laici* : delle quali qui bisogna favellare separatamente, per esser tutte comprese nel nuovo Concordato del nostro Monarca colla Corte di Roma il dì 8. Giugno 1741. come al Capo quarto, col Titolo : *Visite, e Rendimento di conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, e Conservatorj, ed altri simili Luoghi Pii, fondati, e governati da Laici*. Con dirà nel medesimo.

I. *A riserva delle Chiese, e Luoghi Pii, che sono sotto l' immediata Regia Protezione, sia perche sono di Regia Fondazione, e dotazione, o perche in limine Fundationis sono state messe sotto l' immediata Regia Protezione ; si potranno da Vescovi, ed altri Ordinarij de Luoghi visitare, quoad spiritualia tantum tutte le Chiese, Cappelle, Staurite, Confraternite, ed altri simili Luoghi Pii, Laicali, amministrati, e governati da Laici, ancorche per qualunque altro titolo diverso degli espreffati di sopra, siano sotto la Regia protezione.*

2. Oltre di ciò si potrà da medesimi Vescovi, ed Ordinarij destinar persona, che co' Razionali, o siano Deputati, che saranno eletti da chi spetta secondo il solito, intervenga alla revisione de conti, che ciascun anno impreteribilmente si dovranno rendere dagli Amministratori de sudetti Luoghi Pii non sottoposti all' immediata Regia Protezione, come si è detto di sopra. Con questo bensì, che la detta persona destinata dal Vescovo, o sia Ordinario, debbia intervenire *omniò gratis*, e senza interesse del Luogo Pio.

3. Dopo fatto l' esame, e revisione de conti, risultando da essi, che gli Amministratori siano debitori, e perciò venendo significati; la significatoria si dovrà spedire da i sudetti Razionali, e Deputati insieme colla persona deputata dal Vescovo, e tal significatoria, spedita nella maniera sudetta, abbia la via esecutiva, *prout de jure*.

4. La persona in tal somma significata, rimarrà *ipso facto* privata dall' esercizio del suo impiego, ne potrà essere ammessa, o reintegrata nell' esercizio, se non nel caso, che paghi immediatamente doppo la significatoria, o pure in grado di Revisione venga assoluta dal Giudice. L' esecuzione poi della Significatoria, trattandoli contro persone

» Lai-

„ Laiche , dovrà farsi dal Giudice Laico : e contro delle perfone Ecclesia-  
 „ stiche dovrà farsi dal Giudice Ecclesiastico .

II. In qual Concordato apparisce , che i Luoghi di Regia Fondazione ,  
 e di immediata Regia Protezione sono esenti dalla total giurisdizione del  
 Vescovo ; come dalle prime parole : *A riserva delle Chiese , e Luoghi Pii ,  
 che sono sotto l' immediata Regia Protezione , sia perche sono di REGIA  
 FONDAZIONE , e DOTAZIONE , o perche in limine Foundationis sono  
 state messe sotto l' immediata REGIA PROTEZIONE .* Il che fu prima  
 decretato dal Concilio di Trento ( a ) : il quale , parlando delle Chiese  
 Laicali , che si possono visitar da' Vescovi , ne riserva le Chiese Regie ,  
 col dire : *Non tamen , qua sunt sub immediata Regia Protectione , sine ta-  
 men eorum licentia .* Gli altri Luoghi Laicali , da Laici amministrati , so-  
 no soltanto alla Visita spirituale del Vescovo sottoposti , ed al rendimen-  
 to de conti *cumulativè* con i Razionali Laici : con doverli eseguire dal  
 Giudice laico la Significatoria contro dell' Amministratore laico , e dal Giu-  
 dice Ecclesiastico quella contro dell' Amministratori Ecclesiastici . E  
 la ragione di questo si è , che i Benefizj di Regia Fondazione , e Prote-  
 zione , sono in se stessi *Benefizj Laicali* , fondati in questa maniera da loro  
 principali , e resi esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario , come l' insegna  
 Carlo Molineo ( b ) , e dopo di lui più alla lunga lo dice il Tommasi-  
 no ( c ) . Le *Staurite* poi , le *Confraternite* , gli *Ospedali* , e gli altri  
 Luoghi Pii , da Laici fondati , ed amministrati , ancorche godeffero la Re-  
 gia Protezione ; pure non furono da principio eretti , e fondati con tal  
 condizione ; e perciò debbe a medesimi bastare , che sieno esenti nel tem-  
 porale da loro Ordinarij , non volendo i Principi , che i loro Sudditi lai-  
 ci in cose temporali , e profane venghino riconosciuti da Giudici Ecclesia-  
 stici . Ma nelle cose spirituali , che alla Chiesa propriamente si apparten-  
 gono ; debbono stare soggetti , e sottoposti all' Ordinarij del Luogo . E co-  
 meche l' amministrazione de frutti in questi Luoghi Pii è una cosa mista ,  
 che partecipa dello spirituale , e del temporale ; perciò a' Razionali laici  
 puole il Vescovo aggiugnerne un altro Ecclesiastico .

III. A meglio però questa materia chiarire ; divideremo in tre Para-  
 grafi il Capitolo presente : E farà il primo intorno alle Chiese di Re-  
 gia Fondazione , e Protezione : il secondo riguardo alle Badie Monastiche ,  
 che vantano lo stesso titolo : il terzo dell' Ospedali , Confraternite , e  
 Conservatorj .

T 2

PA-

( a ) Concilio Tridentino sess 21. cap. 8.

( a ) Carlo Molineo in *Regula Cancellariæ de infirmis Resignatibus*  
 num 186. *Secd hujusmodi Canonizatus , Sacella , & familia Beneficia , ad  
 meram , & perpetuam Regiam collationem spectantia ; magis secularia ,  
 & profana beneficia sunt , quàm Ecclesiastica ; quamvis nonnisi Clericis  
 ( quos tonsuratis vocant ) conferantur : quia talibus ex voluntate Regie  
 fundatoris assignata sunt . Unde non habent de se ullam administratio-  
 nem Clavium , vel Sacramentorum .*

( c ) Lodovico Tommasino lib. 2. Part. IV. num. 22. cap. 220.



## PARAGRAFO PRIMO.

*Delle Chiese di Regia Fondazione,  
e Dotazione.*

VI. **E** Ssendo comun opinione de Scrittori , così Ecclesiastici , che profani , di avere tutti i Principi qualche diritto nelle Chiese Regie , come scrive *Van Espen ( a )* ; resta vedere nel presente Paragrafo , quali sieno le Chiese Regie per *Fondazione* , o per *Dotazione* in questo Reame di Napoli . In dove , ancorche i nostri Monarchi , contenti della venticinque Vescovadi di nomina Regia , abbia al di più rinunziato in beneficio della Santa Sede , come si disse nel Capitolo passato ; pure , ciò debbe aver luogo rispetto alle Chiese Vescovili , non riguardo alle Chiese inferiori di Regio Patronato ; nelle quali *Carlo III. della Pace* volle andare con riserva nel Giuramento di Fedeltà , che prestò a Papa *Urbano VI.* nell' anno 1381. *Salvo mihi, meisque in dicto Regno heredibus, Jus Patronatus in Ecclesiis in tantum, in quantum in hac parte Patronis Ecclesiarum canonica Instituta concedunt, ubi antiqui Reges Sicilia hujusmodi Juspatronatus in ipsis Ecclesiis habuerunt* : col di più , che riguardo a tal riserva soggiugnessimmo nel Numero 17. del Capitolo passato . E l' Imperadore *Carlo* nell' anno 1529. convenendo con *Clemente VII.* , Sommo Pontefice , intorno alle venticattro Chiese di Nomina Regia , come nel Concordato trascritto nel Numero 21. del medesimo Capitolo precedente al Numero 21. ; riservossi eziandio i Benefizj di Regio Patronato : *Reliquis omnibus Beneficiis dicti Regni ( EXCEPTIS DUMTAXAT HIS, QUÆ JURIS PATRONATUS EXISTUNT ) ad liberam dispositionem Apostolica Sedis remanentibus, juxta ipsarum Investiturarum formam* . E dove mai i Monarchi nelle loro rispettive rinunzie , avessero per impossibile a questi Benefizj ceduti ; trattandosi di Diritti annessi alla Corona ; i medesimi non potevano rinunziarvi , come Papa *Innocenzo III.* ( *b* ) all' Arcivescovo di Rodi , riguardo al Re d' Ungheria lo scrisse .

V. Que-

( a ) Van Espen Parte 1. decretal. tit. 25. cap. 9. „ *Quia Reges, & Supremi Principes Ecclesiarum, quas majores ipsorum vel fundaverunt, vel dotarunt, Patroni sint, & titulo Jurispatronatus, etiam jure presentandi gaudeant; nemò negabit: ususque juris illius notissimus est.*  
 ( b ) Cap. Intellecto de Jurejurando : „ *Intellecto jam dudum, quod charissimus in Christo filius noster, Hungarix Rex illustris ALIENATIONES QUASDAM FECERIT IN PRÆJUDICIUM REGNE SUI, & contra Regis honorem; nos eidem Regi dirigimus scripta nostra, & alienationes prædictas, non obstante juramento, si quod fuerit,*  
 „ de

V. Queste Chiese di Regio Padronato , in due modi aver si possono, o per via di FABBRICHE , ergendole da loro fondamenti ; o per ragion di DOTAZIONE , dopo essere state da altri . Ancorche la Chiesa ( a ) al Canone *Pia mentis* vi aggiugneste ancora il FONDO .

*Patronum facit dos , edificatio , fundus .*

Peroche , stimando altri cosa troppo ardua la condizione del Fondo , spezialmente in un Regno , in cui tutto il Fondo è del Monarca ; ( essendo altresì improporzionato , che dopo aver una fabbricata , e dotata del suo una Chiesa ; un altro pretendesse averne il diritto , per trovarsi questa nel suo Fondo ) ; si ristrinsero nella semplice *Fondazione* , e *Dotazione* , giusta la determinazione del Concilio Toletano IX. ( b ) , e dal Concilio di Trento ( c ) E perciò nel Concordato dell' anno 1741. trà la Corte di Napoli , e la Santa Sede si disse : *A riserva delle Chiese , e Luoghi Pij , che sono sotto l' immediata Regia Protezione , sia perche sono di Regia FONDAZIONE , DOTAZIONE .*

VI. La costumanza di fondarsi da Persone laiche queste Chiese è antichissima nella Cristianità . Avendo noi da *San Gio: Grisostomo* ( d ) , che egli esorta con tutta l' efficacia del suo dire le Persone benefattanti a fabbricare somiglievoli Chiese nelle loro Ville , e mantenervi i Sacerdoti per

„ de non revocandis ejusdem , studeat revocare . Quis cum teneatur , &  
 „ in sua coronatione juravit , Jura Regni , & honorem Coronæ illibata  
 „ servare ; illicitum profectò fuit , si præstita , de non revocandis hujus-  
 „ modi alienationibus , juramentum ; & propterea penitus non servan-  
 „ dum .

( a ) Glossa in can. *Pia mentis* 16. q. 7.

( b ) Concilio Toletano IX. can. 1. „ *Filiis* , vel nepotibus , ac posterio-  
 „ ribus propinquis ejus , qui CONSTRUXIT , vel DITAVIT Eccle-  
 „ siam , licitum sit hanc bonæ intentionis habere solertiam ; ut si Sacerdo-  
 „ tem , seu Ministrum aliquid ex collectis rebus præviderint defraudare ;  
 „ aut commouitionis honestæ conventionem compescant ; aut Episcopo , vel  
 „ Judici corrigenda denuncient .

( c ) Concilio di Trento sess. 14. de Reform. cap. 19. „ *Nemo* , etiam  
 „ cujusvis dignitatis Ecclesiasticæ , vel Sæcularis , quacumque ratione , nisi  
 „ Ecclesiam , Beneficium , vel Capellam de NOVO FVNDAVERIT ,  
 „ & CONSTRUXERIT ; seu jam erectam , quæ tamen sine sufficienti  
 „ dote fuerit , de SVIS , ET PATRONALIBVS BONIS DOTAVE-  
 „ RIT , Jus patronatus impetrare , aut obtinere possit , aut debeat . Et  
 „ sess. 35. de Reform. cap. 9. *Decrevit Sancta Synodus , ut titulus Juspa-*  
 „ *tronatus , sit FUNDATIONE , vel dotatione .*

( d ) San Gio: Grisostomo Homil. 18. in Actib. Apostol. „ *Fora quidem* ,  
 „ & balnea faciunt multi : Ecclesias autem non ita , & omnia magis , quam  
 „ has . Ideo oro , & supplico , & gratiam peto , imro , & legem pono ,  
 „ ut nullus qui habet Villam , appareat carere Ecclesia . . . . Educa  
 „ Magistrum , educa Diaconum , & Sacerdotalem Ordinem , quasi ducta  
 „ uxore , dotem adscribe .

mania le Canonicheffe, come si legge nelle Clementine (a), e lo ragguaglia *Pirro Corrado* (b), con *Cesare Lambertino* (c).

IX. Le Chiese Regie, che nel Reame di Napoli si rattrovano; mai sempre per l'addietro furon alla libera conferite da nostri Monarchi. Ragguagliando *Ferdinando Ughellio* (d): che avendo *Carlo*, Duca di Calabria, provvedute molte Chiese Regie in assenza del Re *Roberto*, suo Padre; questi ritornato in Napoli ebbe per rate, e ferme le di lui Collazioni, giusta il Diploma dall'Autore anzidetto trascritto. Ancorche da ciò apparisse, che i medesimi nella Curia Vescovile avessero fatta la presentazione di somiglievoli Benefizj. Quando per contrario il Re *Carlo II. di Angiò* li conferisse da se, presso l'enunciato *Ughellio* (e) come pure fece *Filippo IV.* nell'anno 1642. presso *Pirro Corrado* (f) che pure ne trascrive un Diploma.

X. Ol.

(a) Clementina, *Attendentes, de statu Monachorum: Illas quoque Mulieres, quae vulgò dicuntur CANONICISSÆ SECULARES.*

(b) *Pirro Corrado* in *Prax. Benefic. lib. 1. cap. 5. num. 140.*

(c) *Cesare Lambertino* de *Jur. Patron. Part. 1. lib. 2. art. 7. quest. 7. num. 4.*

(d) *Ferdinando Ughellio* Tom. vii. pag. 123. *Robertus Rex* . . .  
 ,, *ra presentium notum facimus universis, quod vacantibus eisdem, die*  
 ,, *proximi abessemus de Regno, per abitum Ven. P. Matthei Filimari*  
 ,, *rini de Neapoli electi Neapolitani Episcopi. Ecclesiis S. Agnelli, S.*  
 ,, *Sylvestri, SS. Cosmæ, & Damiani, & S. Severini Piazzuli, in Civi-*  
 ,, *tate Neapolis positis in quibus NOBIS SEU NOSTRÆ CU-*  
 ,, *RÆ JUS COMPETIT PATRONATUS; Carolus, Dux Calabriae,*  
 ,, *primogenitus noster carissimus, & Vicarius Generalis, Nicolaum Pi-*  
 ,, *gnatellum Clericum, & filium Pandulphi Pignatelli de Neapoli Mi-*  
 ,, *litis, devoti nostri, Rectorem in iisdem Ecclesiis Capitulo Majoris Ec-*  
 ,, *clesiæ, tunc Pastore vacante, inter legitima tempora presentavit: re-*  
 ,, *quirans Dux idem præfatus Capitulum per suas Literas speciales, ut*  
 ,, *eundem Clericum Rectorem instituere in Ecclesiis prælibatis &c.*

(e) Lo stesso Tom. vii. pag. 906. *Philippus, Abbas Sacularis Sancti Hieronymi Vetulanae Diœcesis. Tranensi Ecclesia præficiens a Nicolao IV. anno 1288. nonis Novembris. Fuit Caroli II. Regis Neapolis à Conflis. Cui AB EODEM DATUM EST MONASTERIUM SANCTI NICOLAI DE TROJA, Ordinis Militum Calatranensium in Commendam anno 1295.*

(f) *Pietro Corrado* in *Prax. Benefic. lib. 1. cap. 4. num. 49.* ,, *Cam-*  
 ,, *ad præsens Abbatia Sanctissimæ Trinitatis in Civitate Lirii, citerioris*  
 ,, *nostri Siciliae Regni existens, quam D. Joannes Baptista Velasquez ha-*  
 ,, *bebat, ob præsentationem de eo factam ad Ecclesiam Salmaticensem,*  
 ,, *in Regnis Hispaniæ, vacat, EJUSQUE COLLATIO AD NOS SPE-*  
 ,, *CTAT TANQUAM DE NOSTRO JURE PATRONATUS . . . .*  
 ,, *Dictam Abbatiam Sanctissimæ Trinitatis Civitatis Lirii modo prædicto va-*  
 ,, *cantem, in te dictum Doctorem D. Franciscum Galeota conferimus &c.*

X. Oltre all' enunciate Chiese di Regia Collazione , *Bartolomeo Chioccarello* nel Tomo VI. da suoi Manoscritti Giurisdizionali , un novero assai lungo ne apporta , da Registri Regj ricavato : e de quali i Monarchi Napolitani a loro piacere per l' addietro ne disposero , conferendoli a chi meglio si gradiva ; e tra le molte , vi sono le seguenti.

La Chiesa di *Sant' Angelo* in Diocesi di Chieti , provveduta dal Re *Carlo II.* , Anno 1300. Litt. A. pag. 264. & Anno 1308. & 1309. Litt. E. pag. 151.

La Chiesa di *San Silvestro* in *Piscinola* nella stessa Diocesi di Chieti , provveduta dal medesimo Re *Carlo II.* Anno 1300. Litt. A. pag. 263. & Anno 1308. & 1309. Litt. C. pag. 151.

La Chiesa di *San Ruffico* nella medesima Diocesi provveduta dallo stesso Monarca , loc. cit.

La Chiesa di *San Vittorino dal Vallo Viario* , provveduta dal lodato Principe , loc. cit.

La Chiesa di *San Salvatore di Casa* , donata dalla Reina *Giovanna I.* nell' anno 1341. al Munistero di Santa Chiara di Civitella : dove vi era la Cura di Regio Padronato ; ex Registro Anni 1341. Litt. A. pag. 79.

La Chiesa di *S. Angelo a Castanata* nella Terra di Bellante provvista dal Re *Carlo II.* a *Gogliotto Bellante* . Anno 1308. Litt. A. pag. 154. Il che pure dir si debbe della Chiesa di *San Salvatore in Galluzzo di Sant' Elia* , di *San Pietro ad Alagno* , e di *Santa Maria in Castro* nella stessa Terra di Bellante . Lo stesso leggesi per l' Anno 1300. delle Chiese di *Santa Maria di Castro Lanato* , di *Santa Maria di Castro Mutino* , di *Santa Maria* , di *Santa Giusta* , di *San Pastore* , e di *Santa Lucia di Castro Sambuco* , come nel medesimo Registro .

Le Chiese di *Santa Maria di Podio della Valle* in Diocesi di Marsi , di *Santa Maria di Rocca Janola* , di *S. Gio: in Paterno* , di *Sant' Andrea di Castello Rigolare* , di *Santa Maria della Rocca di Serrafalco* , di *SS. Pietro* , e *Giovanni di Radicario* , e di *San Paolo in Rocca Alberico* , e di *Sant' Andrea nel Castello di Collesagato* ex Registro annorum 1308. & 1309. Litt. C. pag. 151.

Il Re *Ruberto* ( oltre all' enunciate Chiese in Napoli , come sovra , Numero 9. ) molte ne provvede nell' anno 1334. , e 1335. Litt. C. pag. 23. tra le quali , quella di *Sant' Angelo in Castel Corvero* , Diocesi dell' Aquila : quella di *Santa Maria di Collesagato* , quella di *Sant' Angelo in Campi* , quella di *Santa Lucia in Oera* , quella di *Santa Lucia di Martino* , quella di *Santa Maria di Malatena* , quella di *Sant' Anastagio in Carpinato* , quella di *Santa Maria di Pianella* , quella di *San Lorenzo in Escolo* , quella di *San Martino* in Diocesi di Teramo : quella di *San Pietro di Pozzano* , quella di *San Salvatore di Paterna* , quella di *Santa Maria della Valle* , e quella di *Sant' Anastagio in Civitella* .

Il Re *Ferdinando I.* nell' anno 1489. conferì le Chiese di *Santa Maria della Piazza di Tarifa* , quella di *San Gregorio* , e *San Giacomo di Arona* ,  
Tom. IV. P. II. V na,

la celebrazione de divini Sacrificj. Con avere eziandio da *Giustiniano* Imperadore ( a ), che questi comandò di doverli esaminare da Vescovi quei Sacerdoti, che da somiglievoli persone nelle loro rispettive Chiese si designavano.

VII. I Sovrani però, ergendo queste Chiese; se dichiararono indipendenti dalla giurisdizione de Vescovi: siccome di *Stefano*, Re di Ungheria l'afferma il *Cartoizio* ( b ), e di *Odoardo*, Re d'Inghilterra la concessione di *Papa Nicold II.* Io dice il *Cardinal Baronio* ( c ), quando stati i medesimi nella pretenzione, che i Chierici, e Benefiziati di queste loro Chiese, ancorche annesse a cure d'Anime, potessero esercitare i loro Impieghi colla sola Regal Collazione, come vuole il *Van Espen* ( d ). Il che specialmente ha luogo nel nostro *Sovrano*: il quale, colla sola nomina alla Chiesa Arcipretile di *Altamura*, fondata dall'Imperadore *Federigo II.* nel 1132. ne dà al previsto l'amministrazione, giusta l'Indulto conceduto da *Papa Innocenzio IV.* nell'anno 1248. secondo *Bartolomeo Chioccarello* ( e ). E ciò, anche riguardo alla Chiesa d' *Altavilla*, ed a Canonici di *Lucera*, e di *Bari*, che sono di Regia Collazione: delle quali ne fa riconoscere la cause, e ne fa spedire le Bolle dal suo Cappellano maggiore, che di tutti Privilegi fornito si trova, siccome con distinzione vedremo nel Capo 3. del Libro 15. Non ostante che l'odierno Pontefice *Benedetto XIV.* nel Concordato, che fece col regnante Monarca l'anno 1741. e nella Bolla, che nel medesimo tempo spedì a parte per il *Cappellano Maggiore*, riguardo a questo punto non avesse voluto interloquirvi, non approvandolo, ne riprovandolo, col dire: „ *Salvis tamen omnibus Juribus*

( a ) Novella 87. „ *Si quis edificans Ecclesiam, aut etiam aliter expendens in ea ministrantibus alimenta, voluerit aliquos Clericos instituire; non esse ei fiduciam ullam quos voluerit, per potestatem deducere, tua Reverentia ad ordinandos eos, sed examinari a tua Sanctitate: & hos suscipere Ordinationem, qui Dei ministerio digni videantur existere.*

( b ) *Cartoizio* in Vita Stephani Regis Hungarie: „ *Tanta elegantia Ecclesiam, usque adeo Rex sibi vindicavit, adeoque immunem esse voluit; ut nullus Episcopus quid in ea juris haberet.*

( c ) *Cardinal Baronio* ad annum 1260. „ *Concedimus, & confirmamus, ut in perpetuum Regie constitutioni locus sit, & habitatio perpetua Monachorum: qui nulli omnino personarum, nisi Regi subdantur. . . . .*

( d ) *Van Espen* Tom. I. Decretal. tit. 25 cap. 5. n. 2. „ *Pratendunt Reges, & Principes, sibi ut Patronis non tantum competere simplicem Presentationem (qualis omnibus Patronis de jure competit;) sed plenam, & liberam Beneficiorum Collationem: itaut, prater hanc Regiam Collationem, vel denominationem, non requiratur alia Institutio autorizabilis, sive Tituli collativa, sed tantum Institutio corporalis, sive immutatio in possessionem.*

( e ) *Bartolomeo Chioccarello* Tom. VII. M. S. Jurisdict.



Prærogatiuis, Privilegiis, & Facultatibus in Scholares, Lectores, aliasque Personas Regiæ Vniuersitatis Studiorum, Neapoli existentis; tum etiam quoad Causas, & Personas, Rectores, seu Possessores, nonnullorum Beneficiorum, & Ecclesiarum, vel iisdem Ecclesiis inservientes: quæ ad Nominationem, seu Præsentationem aut Juspatronatum Regium spectant, ab immemorabili tempore eidem Cappellano Majori, ut asseritur, competentibus: quæ per præsentem, **NEQVE APPROBARE, NEQVE EIS VLLATENVS DEROGARE INTENDIMVS.**

VIII. Godono ancora i nostri Monarchi Napoletani una *Prebenda*, o sia *distribuzione manuale cotidiana* nella Regia Chiesa di *San Nicolò di Bari*, per riserva fattasene dal Re *Carlo II. di Angiò*, al dire di *Antonio Beattillo* (a) alli 3. del mese di Novembre 1304. quando fondò, e provide di Canonici detta Chiesa: *In signum devotionis, retinemus nobis, & hæredibus nostris; quòd, cum personaliter erimus nos, & hæredes nostri in Baro, quotidianas distributiones accipere, sicut unus de Canonicis ipsius Ecclesia recipit, & recipere habet.* E ciò per esser suo il Titolo di *Tesoriere*. Veggendosi all'incontro della Sedia di  *Monsignor Priore* quella del detto *Tesoriere*, con questa Iscrizione di sopra: **SEDES REGIA.** Ed oltre all' *Efficie Regale* di detto Principe *Carlo II. di Angiò*, in mezzo al *Coro*; vi è sotto la medesima questa Iscrizione

Serenissimus Rex Carolus II., etc. hanc Basilicam  
munificentia Regali dotavit: sola sibi, & Successoribus suis prima Canonica Dignitate servata.

Essendo anche ciò comune a molti *Prencipi*: perocche il Re di Francia è primo Canonico nella Chiesa di *San' Ilario* a *Pamiets*, secondo *Francesco Gigante* (b). Il *Marchese di Astorga* della Famiglia *Villalobos* è Canonico nella Chiesa di *Liegi*; siccome il *Conte di Barcellona* era Canonico nella Chiesa-Cattedrale di quella Città, al dire di *Agostino Barbosa* (c). Essendo stato altresì il *Conte Ingelgero di Angiò* *Tesoriere* della Chiesa di *San Martino* di *Tours*, colla stessa cotidiana distribuzione, che gode il Re di *Napoli* nella Chiesa di *San Nicolò di Bari*, come rapporta l'Autore della *Biblioteca di Cluni* (d). Essendo oggidì in Germa-

(a) Antonio Beattillo lib. 3. *Histor. Barenf.* pag. 443.

(b) Francesco Gigante de *Pensionibus* quest. 21. num. 4.

(c) Agostino Barbosa *Part. III. de Potest. Episc.* alleg. 72. num. 75.

(d) *Biblioteca Cluniacense* pag. 48. „ Cum omni Concilio dederunt

„ Ingelgerio Comiti Præbendam Beati Martini, ipse, & hæredis ejus in  
„ perpetuum possidendam. Quia verò Ecclesia ejusdem Sancti carebat The-  
„ saurario, & Aedituo; Comitum Ingelgerum intronizarunt, & Thesau-  
„ rarium constituerunt, & defensores Ecclesiæ fecerunt, & tutorem  
„ omnium possessionum ejus, ubicumque essent, delegerunt. Qui SEDEM  
„ THESAURARII, ET DOMOS CUM REDDITIBUS quandam ad-  
„ vixit, retinuit.

mania le Canonicheffe, come si legge nelle Clementine (a), e lo raggiuglia *Pirro Corrado* (b), con *Cesare Lambertino* (c).

IX. Le Chiefe Regie, che nel Reame di Napoli si rattrovano, mai sempre per l'addietro furon alla libera conferite da nostri Monarchi. Raggiugliando *Ferdinando Ughellio* (d): che avendo *Carlo*, Duca di Calabria, provvedute molte Chiefe Regie in assenza del Re *Ruberto*, suo Padre; questi ritornato in Napoli ebbe per rate, e ferme le di lui Collazioni, giusta il Diploma dall'Autore suadetto trascritto. Ancorche da ciò apparisse, che i medesimi nella Curia Vescovile avessero fatta la presentazione di somiglievoli Benefizj. Quando per contrario il Re *Carlo II. di Angiò* li conferisse da se, presso l'enunciato *Ughellio* (e) come pure fece *Filippo IV.* nell'anno 1642. presso *Pirro Corrado* (f) che pure ne trascrive un Diploma.

X. Ol.

(a) Clementina, *Attendentes, de statu Monachorum: Illas quoque Mulieres, que vulgò dicuntur CANONICISSÆ SECULARES.*

(b) *Pirro Corrado* in *Prax. Benefic. lib. 1. cap. 5. num. 140.*

(c) *Cesare Lambertino* de *Jur. Patron. Part. 1. lib. 2. art. 7. quest. 7. num. 4.*

(d) *Ferdinando Ughellio* Tom. vi. pag. 123. *Robertus Rex* . . .  
 ,, re presentium notum facimus universis, quod vacantibus quidem, die  
 ,, proximi abessemus de Regno, per abitum Ven. P. Matthei Filima-  
 ,, rini de Neapoli electi Neapolitani Episcopi. Ecclesiis S. Agnelli, S.  
 ,, Sylvestri, SS. Cosmæ, & Damiani, & S. Severini Pisuli, in Civi-  
 ,, tate Neapolis positis in quibus NOBIS SEU NOSTRÆ CU-  
 ,, RIÆ JUS COMPETIT PATRONATUS; Carolus, Dux Calabriae,  
 ,, primogenitus noster carissimus, & Vicarius Generalis, Nicolaum Pi-  
 ,, gnatellum Clericum, & filium Pandulphi Pignatelli de Neapoli Mi-  
 ,, litis, devoti nostri, Rectorem in iisdem Ecclesiis Capitulo Majoris Ec-  
 ,, clesie, tunc Pastore vacante, inter legitima tempora presentavit: re-  
 ,, quirans Dux idem prefatus Capitulum per suas Literas speciales, ut  
 ,, eundem Clericum Rectorem instituere in Ecclesiis prelibatis &c.

(e) Lo stesso Tom. . . pag. 906. *Philippus, Abbas Secularis San-  
 cti Hieronymi Vetulanae Diocesis. Tranensi Ecclesia proficiens a Nic-  
 lao IV. anno 1288. nonis Novembris. Fuit Caroli II. Regis Neapolis  
 à Conflitiis. Cui AB EODEM DATUM EST MONASTERIUM SAN-  
 CTI NICOLAI DE TROJA, Ordinis Militum Calatranensium in Com-  
 mendam anno 1295.*

(f) *Pietro Corrado* in *Prax. Benefic. lib. 1. cap. 4. num. 49.* ,, *Can-*  
 ,, ad prefens Abbatis Sanctissimæ Trinitatis in Civitate Lirii, ceterioris  
 ,, nostri Siciliae Regni existens, quam D. Joannes Baptista Velasquez ha-  
 ,, bebat, ob presentationem, de eo factam ad Ecclesiam Salmaticensem,  
 ,, in Regnis Hispaniæ, vadit, EJUSQUE COLLATIO AD NOS SPE-  
 ,, CTAT TANQUAM DE NOSTRO JURE PATRONATUS . . . .  
 ,, Dictam Abbatiam Sanctissimæ Trinitatis Civitatis Lirii modo predicto va-  
 ,, cantem, in te dictum Doctorem D. Franciscum Galeota conferimus &c.

X. Oltre all' enunciate Chiese di Regia Collazione, *Bartolomeo Chioccarello* nel Tomo VI. da suoi Manoscritti Giurisdizionali, un novero assai lungo ne apporta, da Registri Regj ricavato: e de quali i Monarchi Napolitani a loro piacere per l' addietro ne disposero, conferendoli a chi meglio si gradiva; e tra le molte, vi sono le seguenti.

La Chiesa di *Sant' Angelo* in Diocesi di Chieti, provveduta dal Re *Carlo II.*, Anno 1300. Litt. A. pag. 264. & Anno 1308. & 1309. Litt. E. pag. 151.

La Chiesa di *San Silvestro in Piscinola* nella stessa Diocesi di Chieti, provveduta dal medesimo Re *Carlo II.* Anno 1300. Litt. A. pag. 263. & Anno 1308. & 1309. Litt. C. pag. 151.

La Chiesa di *San Rustico* nella medesima Diocesi provveduta dallo stesso Monarca, loc. cit.

La Chiesa di *San Vittorino dal Vallo Viario*, provveduta dal lodato Principe, loc. cit.

La Chiesa di *San Salvatore di Casa*, donata dalla Reina *Giovanna I.* nell' anno 1341. al Munistero di Santa Chiara di Civitella: dove vi era la Cura di Regio Patronato; ex Registro Anni 1341. Litt. A. pag. 79.

La Chiesa di *S. Angelo a Castanata* nella Terra di Bellante provvista dal Re *Carlo II.* a *Gogliotto Bellante*. Anno 1308. Litt. A. pag. 154. Il che pure dir si debbe della Chiesa di *San Salvatore in Galluzzo di Sant' Elia*, di *San Pietro ad Alagno*, e di *Santa Maria in Castro* nella stessa Terra di Bellante. Lo stesso leggesi per l' Anno 1300. delle Chiese di *Santa Maria di Castro Lanato*, di *Santa Maria di Castro Mutino*, di *Santa Maria*, di *Santa Giusta*, di *San Pastore*, e di *Santa Lucia di Castro Sambuco*, come nel medesimo Registro.

Le Chiese di *Santa Maria di Podio della Valle* in Diocesi di Marsi, di *Santa Maria di Rocca Janola*, di *S. Gio: in Paterno*, di *Sant' Andrea di Castello Rigolare*, di *Santa Maria della Rocca di Serra*, de *SS. Pietro*, e *Giovanni di Radicario*, e di *San Paolo in Rocca Alberico*, e di *Sant' Andrea nel Castello di Collesagato* ex Registro annorum 1308. & 1309. Litt. C. pag. 151.

Il Re *Ruberto* (oltre all' enunciate Chiese in Napoli, come sovra, Numero 9.) molte ne provvede nell' anno 1334. e 1335. Litt. C. pag. 23. tra le quali, quella di *Sant' Angelo in Castel Corvero*, Diocesi dell' Aquila; quella di *Santa Maria di Collesagato*, quella di *Sant' Angelo in Campi*, quella di *Santa Lucia in Oera*, quella di *Santa Lucia di Martino*, quella di *Santa Maria di Matatena*, quella di *Sant' Anastagio in Carpinato*, quella di *Santa Maria di Pianella*, quella di *San Lorenzo in Escolo*, quella di *San Martino* in Diocesi di Teramo; quella di *San Pietro di Pozzano*, quella di *San Salvatore di Paterno*, quella di *Santa Maria della Valle*, e quella di *Sant' Anastagio* in Civitella.

Il Re *Ferdinando I.* nell' anno 1489. conferì le Chiese di *Santa Maria della Piazza di Tarifa*, quella di *San Gregorio*, e *San Giacomo di Arona*,  
Tom. IV. P. II. V na;

mania le Canonicheffe, come si legge nelle Clementine (a), e lo ragguaglia *Pirro Corrado* (b), con *Cesare Lambertino* (c).

IX. Le Chiefe Regie, che nel Reame di Napoli si rattrovano; mai sempre per l'addietro furon alla libera conferite da nostri Monarchi. Ragguagliando *Ferdinando Ughellio* (d): che avendo *Carlo*, Duca di Calabria, provvedute molte Chiefe Regie in assenza del Re *Roberto*, suo Padre; questi ritornato in Napoli ebbe per rate, e ferme le di lui Collazioni, giusta il Diploma dall'Autore anzidetto trascritto. Ancorche da ciò apparisse, che i medesimi nella Curia Vescovile avessero fatta la presentazione di somiglievoli Benefizj. Quando per contrario il Re *Carlo II. di Angiò* li conferisse da se, presso l'enunciato *Ughellio* (e) come pure fece *Filippo IV.* nell'anno 1242. presso *Pirro Corrado* (f) che pure ne trascrive un Diploma.

X. Ol.

(a) Clementina, *Attendentes, de statu Monachorum: Illas quoque Mulieres, que vulgò dicuntur CANONICISSÆ SECULARES.*

(b) *Pirro Corrado* in *Prax. Benefic. lib. 1. cap. 5. num. 140.*

(c) *Cesare Lambertino* de *Jur. Patron. Part. 1. lib. 2. art. 7. quæst. 7. num. 4.*

(d) *Ferdinando Ughellio* Tom. vii. pag. 123. *Robertus Rex est. Testore præsentium notum facimus univèrsis, quod vacantibus quidem, die proximi abessemus de Regno, per abitum Ven. P. Matthei Filimarinii de Neapoli electi Neapolitani Episcopi. Ecclesiis S. Agnelli, S. Sylvestri, SS. Cosmæ, & Damiani, & S. Severini Piazzuli, in Civitate Neapolis positis in quibus NOBIS SEU NOSTRÆ CURIÆ JUS COMPETIT PATRONATUS; Carolus, Dux Calabriae, primogenitus noster carissimus, & Vicarius Generalis, Nicolaum Pignatellum Clericum, & filium Pandulphi Pignatelli de Neapoli Militis, devoti nostri, Rectorem in iisdem Ecclesiis Capitulo Majoris Ecclesie, tunc Pastore vacante, inter legitima tempora præsentavit: requirans Dux idem præfatus Capitulum per suas Literas speciales, ut eundem Clericum Rectorem instituere in Ecclesiis prælibatis &c.*

(e) Lo stesso Tom. vii. pag. 906. *Philippus, Abbas Sacularis Sancti Hieronymi Vetulanae Diocesis. Tranenſi Ecclesia præficiens a Nicolao IV. anno 1288. nonis Novembris. Fuit Caroli II. Regis Neapolis à Conſiliis. Cui AB EODEM DATUM EST MONASTERIUM SANCTI NICOLAI DE TROJA, Ordinis Militum Calatranensium in Commendam anno 1295.*

(f) *Pietro Corrado* in *Prax. Benefic. lib. 1. cap. 4. num. 49.* „ *Cam-*  
 „ *ad præſens Abbatia Sanctiſſimæ Trinitatis in Civitate Litii, citerioris*  
 „ *noſtri Siciliae Regni exiſtens, quam D. Joannes Baptiſta Velasquez ha-*  
 „ *bebat, ob præſentationem, de eo factam ad Eccleſiam Salmaticenſem,*  
 „ *in Regnis Hispaniæ, vacat, EJUSQUE COLLATIO AD NOS SPE-*  
 „ *CTAT TANQUAM DE NOSTRO JURE PATRONATUS. . . .*  
 „ *Dictam Abbatiam Sanctiſſimæ Trinitatis Civitatis Litii modo prædiſto va-*  
 „ *cantem, in te dictum Doctorem D. Franciſcum Galeota conferimus &c.*

X. Oltre all' enunciate Chiese di Regia Collazione , *Bartolomeo Chioccarello* nel Tomo VI. da suoi Manoscritti Giurisdizionali , un novero assai lungo ne apporta , da Registri Regj ricavato : e de quali i Monarchi Napolitani a loro piacere per l' addietro ne disposero , conferendoli a chi meglio si gradiva ; e tra le molte , vi sono le seguenti.

La Chiesa di *Sant' Angelo* in Diocesi di Chieti , provveduta dal Re *Carlo II.* , Anno 1300. Litt. A. pag. 264. & Anno 1308. & 1309. Litt. E. pag. 151.

La Chiesa di *San Silvestro* in *Piscinola* nella stessa Diocesi di Chieti , provveduta dal medesimo Re *Carlo II.* Anno 1300. Litt. A. pag. 263. & Anno 1308. & 1309. Litt. C. pag. 151.

La Chiesa di *San Rustico* nella medesima Diocesi provveduta dallo stesso Monarca , loc. cit.

La Chiesa di *San Vittorino dal Vallo Viario* , provveduta dal lodato Principe , loc. cit.

La Chiesa di *San Salvatore di Casa* , donata dalla Reina *Giovanna I.* nell' anno 1341. al Munistero di Santa Chiara di Civitella : dove vi era la Cura di Regio Padronato ; ex Registro Anni 1341. Litt. A. pag. 79.

La Chiesa di *S. Angelo a Castanata* nella Terra di Bellante provvista dal Re *Carlo II.* a *Gogliotto Bellante* . Anno 1308. Litt. A. pag. 154. Il che pure dir si debbe della Chiesa di *San Salvatore in Galluzzo di Sant' Elia* , di *San Pietro ad Alagno* , e di *Santa Maria in Castro* nella stessa Terra di Bellante . Lo stesso leggesi per l' Anno 1300. delle Chiese di *Santa Maria di Castro Lanato* , di *Santa Maria di Castro Mutino* , di *Santa Maria* , di *Santa Giusta* , di *San Pastore* , e di *Santa Lucia di Castro Sambuco* , come nel medesimo Registro .

Le Chiese di *Santa Maria di Podio della Valle* in Diocesi di Marsi , di *Santa Maria di Rocca Janola* , di *S. Gio: in Paterno* , di *Sant' Andrea di Castello Rigolare* , di *Santa Maria della Rocca di Serra* , de *SS. Pietro* , e *Giovanni di Radicario* , e di *San Paolo in Rocca Alberico* , e di *Sant' Andrea nel Castello di Collesfagato* ex Registro annorum 1308. & 1309. Litt. C. pag. 151.

Il Re *Ruberto* ( oltre all' enunciate Chiese in Napoli , come sovra , Numero 9. ) molte ne provvede nell' anno 1334. , e 1335. Litt. C. pag. 23. tra le quali , quella di *Sant' Angelo in Castel Corvero* , Diocesi dell' Aquila : quella di *Santa Maria di Collesfagato* , quella di *Sant' Angelo in Campi* , quella di *Santa Lucia in Oera* , quella di *Santa Lucia di Martino* , quella di *Santa Maria di Malatena* , quella di *Sant' Anastagio in Carpinato* , quella di *Santa Maria di Pianella* , quella di *San Lorenzo in Escolo* , quella di *San Martino* in Diocesi di Teramo : quella di *San Pietro di Pozzano* , quella di *San Salvatore di Paterno* , quella di *Santa Maria della Valle* , e quella di *Sant' Anastagio in Civitella* .

Il Re *Ferdinando I.* nell' anno 1489. conferì le Chiese di *Santa Maria della Piazza di Tarifa* , quella di *San Gregorio* , e *San Giacomo di Ardena* ,  
Tom. IV. P. II. V



na, e quella di *Santa Cecilia* nella Chiesa di Cotrone.

XI. Riguardo però a queste Chiese de *Jurepatronatus Regio* debbe quivi notarsi, che elleno non furono tutte fondate, e dotate da nostri Monarchi; ma molte ne furono erette, ed arricchite da Baroni particolari de Feudi; le quali poi con i medesimi Feudi decedero al Regio Fisco. E perche appresso il Regio Fisco investì di nuovo questi Feudi ad altri Baroni; assieme coll' Investitura de Feudi passò ancora a Baroni quella delle Chiese predette. Avendo da ciò preteso il Reverendo Cappellano Maggiore, che il diritto di giudicare sovra queste Chiese di *Jurepatronatus Baronale* a lui si appartenea; come ne fu mossa la questione e se ne fece Relazione al Re *Filippo II.* a 15 Ottobre 1567. in tempo del Duca di *Alcalà*, Vicerè del Regno, presso del *Chioccarello* nel Tomo VI. de suoi manoscritti Giurisdizionali; sotto questo Titolo: *De Jurepatronatus Regis, vel Baronum, ad quem spectat eorum cognitio in petitorio, & possessorio, ad Ecclesiasticos ne, vel Ministros Regios?*

XII. Tra le Chiese però di *Regia Fondazione*, merita il primo luogo quella di *ALTAMURA*, eretta dall' Imperadore *Federigo II.* fin dall' anno 1232. colla condizione espressa di *Regia Nomina*, e per tale da Papa *Innocenzio IV.* confermata nell' anno 1248. col Privilegio all' Arciprete di poter esercitare la sua spirituale Giurisdizione alla semplice *Nomina* del Re di Napoli. Dal che molti litigj tra questo Arciprete, e 'l Vescovo di Gravina mai sempre insursero, e di presenti anche si sentono: essendo la Città di Altamura dentro i Fini della Diocesi di Gravina. Avendo Papa *Innocenzio VIII.* conceduto all' Arciprete predetto l' Insegne Vescovili fin dall' anno 1445. E perche *Carlo I. di Angiò* diede in dono a *Sperano di Bari*, Protonotario del Regno, la Città di Altamura; questi anche il diritto della Regia Arcipretura arrogossi. Il che saputo dal Re *Carlo II.* il medesimo lo fe desistere dall' intrapreso, dicendoli, che tanto l' Arciprete, quanto il Clero di Altamura si appartenevano per dirittura al Sovrano Monarca. Ed il Re *Ruberto*, per togliere in avvenire ogni litigio; desinò le dovute Prebende all' Arciprete, a' Canonici, ed a' Chierici, o siano a Preti di servizio; e di *Nomina Regia* dichiarò la Chiesa predetta. Facendo incidere su la Porta le sue Armi con questi Versi:

*Regia Cappella sum, nullus dat mihi bella.*

*Protego protectus Cali Rex, Rege Robertus;*

*Qui dictam Ecclesiam edificavit, tanquam Cappellam Regiam.*

Avendo il predetto Arciprete l' ordinaria Giurisdizione nello spirituale in detta Città di Altamura: ed in caso di gravame se n' appella al Tribunale del Reverendo Cappellano Maggiore, secondo il sovra lodato *Barolomeo Chioccarello* nel Tomo VI. de suoi Manoscritti Giurisdizionali.

XII. Lo stesso noi diciamo della Regia Chiesa di *SAN NICOLÒ DI BARI*, la quale fu conceduta da *Bonifacio VIII.* Sommo Pontefice al Re *Carlo II.* il dì 23. Luglio 1296. col patto di doverla dotare. Il che fu pienamente dal Monarca adempito. Imperochè egli li diede in dote i feudi, o sian le Terre di *San Nicandro*, di *Rutigliano*, e di *Grumo*, con istituirvi il Priore, quaranta Canonici, e cento Preti. Essendovi state tra Canonici la dignità di *Tesoriere* (che ritenne per se, come fu detto più sovra nel Numero 8.); quella di *Cantore*, e l'altra di *Succantore*: colla

No-

Nomina di dette Dignità a festesso, e colla metà de Canonici; lasciando l'altri a disposizione, e piacere della Santa Sede. Essendone il *Priore Giudice ordinario*, ed in caso di gravame il Cappellano Maggiore, come dice il sovràlodato *Chioccarello*.

XIV. Anche la Chiesa di **SANTA MARIA DI LUCERA** fu fondata dal medesimo Re *Carlo II.* che la dotò colle Terre di *Apritana*, di *Palazzuolo*, e della *Guardiola* il dì 9. Luglio 1302. approvata da Papa *Benedetto XI.* il dì 26. Novembre 1303. dandoli la Nomina delle quattro Dignità, che sono l' *Arcidiaconato*, il *Tesorierato*, il *Decanato*, e l' *Cantorato* colla metà de Canonici, mediante l'alternativa colla Sede Apostolica, come il *Chioccarello* lo rapporta; e noi lo diceffimo nel Libro 8. del Tomo III. al Numero 20. del Capo 4.

XIV. Dell'altre Chiese Regie, tanto in Napoli, quanto nell' intiero Regno, ancorche *Pietro Giannone* (a) ne desse qualche contezza; pure affai alla lunga le descrive *Scipione Mazzella* (b). E comeche di queste occorre averne spesso la contezza, le trascriveremo qui letteralmente, e per ordine alfabetico, come lo stesso Autore lo rapporta.

Nella Diocesi dell' *Aquila*.

San Martino di Otri, e S. Lucia di Rocca del Campo.

In Diocesi d' *Aquino*, e *Sora*.

La Badia di S. Pietro a Campo, e Rocca-Secca.

In *Aversa*.

La Cappellania della Medela extra Muros.

In *Altamura*.

L' Arcipretato.

In *Brindisi*.

La Cappellania, e Curago di San Dionigi.

In *Bari*.

La Cappellania di San Lodovico.

Il Priorato di San Nicola colle Dignità infraferitte, la Tesoreria; il Cantorato, il Succantorato, colla metà de Canonici.

In *Capoa*.

La Cappella di Santa Maria Mater Domini; la Badia di San Lorenzo, e la Badia di Santa Maria Maggiore.

In *Cotrone*.

La Cappellania di Santa Maria di Protospatriis.

In *Caserta*.

La Cappellania di San Giovanni; quella di Sant' Andrea; quella di San Tommaso.

In *Capaccio*, e sua Diocesi.

La Chiesa Parochiale di Sant' Eligio, la Chiesa Parochiale di San Matteo d' Albanella.

V. In

(a) Pietro Giannone lib. 22. cap. 4. paragr. 3.

(b) Scipione Mazzella Descrizione del Regno di Napoli pag. 389.

In *Catanzaro*.

La Chiesa di San Giambattista dentro la Cattedrale : la Cappella di San Vitagliano nello stesso luogo : e la Badia di San Nicola , e di San Lufitano , dell' Ordine di San Basilio .

In *Chieti*.

La Badia di San Patrizio .

In *Luceva* .

La Chiesa di Santa Maria col Decanato , Arcidiacono , Tesorerato , il Cantorato , e la metà de Canonici .

In *Lecca* .

La Badia della Trinità ; la Badia , o Casa di S. Maria del Paradiso ; la Badia di Santo Nicola .

La Diocesi di *Monopoli* .

La Cappellania di Santa Lucia della Porta : la Cappellania di Santo Nicola .

In *Molfetta* .

La Cappellania dell' Altare Maggiore della Chiesa Cattedrale .

In *Napoli* .

La Cappellania di S. Lucia nella Chiesa Maggiore dell' Arcivescovado .

La Cappellania di Sant' Angelo a Mercato vecchio .

La Cappellania di San Luigi di Francia dentro le chiese di Cosmo Pinello .

La Cappellania , o Priorato di S. Caterina di Celano appresso il Doggio di Nido .

In *Pozzuolo* .

La Cappellania di Santa Maria della Porta .

In *Reggio* .

Il Protopapa nella Chiesa Collegiale de Greci .

In *Salerno* .

L' Eccellenza di San Gregorio , e San Simone nel Castello di San Gregorio : la Cappellania del Salvatore dentro la Dogana : la Badia di San Pietro a Corte .

In *Taranto* .

La Cappellania di San Lorenzo dentro il Castello .

In *Trani* .

La Cappellania dentro l' Arcivescovado .

In *Barletta* .

La Cappellania di San Silvestro dentro il Castello .

Questi altri Juspadronati sono stati aggiunti nell' ultima Consulta della Regia Camera dell' anno 1574 .

La Cappellania di San Gio: delli Ciceri in Napoli nella strada di Portanova .

La Cappella , seu Oratorio di Santa Caterina sotto il Lettorato della maggior Chiesa di Salerno .

La Cappella di S. Nicola dentro la Chiesa maggiore di Montellione .

XV. All' incontro poi *Bartolomeo Chioccarello* nel Tomo VI. al Libro 3. de suoi Manoscritti Giurisdizionali , sotto questo Titolo : *De Ecclesiis & Regibus fundatis , constructis , atque dotatis , tam in Civitate Neapolls , quam in toto huius Regno* : non solo rapporta le Chiese Regie , ma anche de-

descrive gli Autori , che lo fondarono , e dotarono , nel modo , che siegue :

*In Napoli .*

L' Arcivescovado , fabbricato da Carlo I. d' Angiò , e perfezionato dal Re Carlo II. nell' anno 1298.

La Chiesa di Sant' Agostino , fabbricata dal Re Carlo II. nel 1299.

La Chiesa di S. Maria del Carmine , fabbricata dall' Imperadrice Margherita Madre di Corradino Imperadore nel 1269.

La Chiesa , ed Ospedale di Sant' Eligio , fabbricati dal Re Carlo I. l' anno 1270.

La Chiesa di Santa Maria la Nova , fabbricata dal Re Carlo I. l' anno 1268. in iscambio della Chiesa , e Convento , ove fabbricò il Castel Nuovo .

La Chiesa di San Lorenzo , incominciata a fabbricarsi dal Re Carlo I. e perfezionata dal Re Carlo II. dotata da Carlo Duca di Calabria , figlio del Re Ruberto nel 1325. e dalla Reina Giovanna I. l' anno 1343.

La Chiesa di S. Pietro a Castello ; fabbricata dal Re Carlo II. l' anno 1306. e poi unita al Monistero di San Sebastiano .

Il Convento di S. Domenico Maggiore , fabbricato dal Re Carlo II. l' anno 1303.

Il Convento di San Pietro Martire , fabbricato dal Re Carlo II. l' anno 1294.

Il Convento del Corpo di Cristo , o sia di Santa Chiara , fondato dal Re Ruberto l' anno 1324.

Il Monistero di Santa Maria Egiziaca fabbricato dalla Regina Sancia , Moglie del Re Ruberto l' anno 1335.

Il Monistero della Maddalena , fondato dalla Regina Sancia nel 1324.

La Chiesa della Santissima Annunciata , fondata da Nicolò , e Giacomo Sconditi l' anno 1322. Con esserseli aggiunto l' Ospedale l' anno 1339. che arricchì , e perfezionò la Reina Sancia .

La Chiesa della Croce , fabbricata dal Re Ruberto nel 1327. per rimettervi l' Ossa di Carlo Martello , figlio di Carlo Duca di Calabria , morto in Firenze , e seppellito nella Chiesa di Santa Croce .

La Chiesa dell' Incoronata , fabbricata per uso de Tribunali dal Re Carlo II. e poi in Chiesa convertita dalla Reina Giovanna I. con uno Ospedale , raccomandato a Padri Cartusiani di San Martino .

Il Monistero di Santa Maria Donna Regina fabbricato nel 1325. dalla Reina Maria , Moglie del Re Carlo II.

Il Monistero della Trinità delle Monache dalla Reina Sancia fabbricato nell' anno 1327.

Il Monistero di Santa Marta , da Carlo III. della Pace , e da Margherita sua Moglie fatto fabbricare l' anno 1400.

La Chiesa di San Gio: a Carbonara fabbricata dal Re Ladislao , l' anno . . . ove fu egli seppellito .

La Chiesa di San Nicolò vicino a Porto coll' Ospedale per i Marinai , fabbricata dal Re Carlo II. , e dal Re Carlo III. , e Reina Giovanna II. ampliata : indi destrutta da Don Silvano Alvaro Castellano per l' Imperadore Carlo V. nell' anno 1537. trasportò in San Nicolò della Carità

rità l'Ospedale l'anno 1593. per ordine di Filippo II.

La Chiesa di Santa Catarina de Celanis, fabbricata da Gio: Laya, Regente della Vicaria, e col Feudo di Cuma arricchita, previo Assenso del Re Ruberto l'anno 1339. con esservi anche l'Ospedale. Poi, passati in Casa de Conti di Celano i beni di Gio: Laya; dismessosi indi l'Ospedale; la Chiesa si disse di Santa Caterina de Celanis.

La Chiesa di Agnone fabbricata dall'Imperadore Federigo II. e dotata col Casale di Agnone, come dal Registro della Reina Giovanna, e del Re Lodovico di lui marito nell'anno 1352. litt. F. pag. 29.

*In Somma;*

La Chiesa col Convento de Frati Minori Osservanti della Città di Somma fu fabbricata dal Re Ruberto nel 1333. per aver ivi incontrato Andrea, figlio di Carlo Umberto Re d'Ungheria, che diede per Isposo alla Reina Giovanna I.

*In Aversa.*

La Chiesa di San Lodovico, fabbricata dal Re Carlo II.

*In Diocesi di Sarno.*

Il Monistero di Santa Maria di Regalvalle del nostro Ordine Cisterciense (in cui io ho composto buona parte di questa mia Storia) vicino al Fiume Sarno fabbricato da Carlo I. d'Angiò ex Registro anni 1274. litt. B. pag. 71. e dotato di molti feudi. Leggendosi nel Registro dell'anno 1282. alla Lettera B. pag. 15. La spesa, che per questa Regia Fabbrica occorse.

*In Diocesi di Benevento.*

La Chiesa, e' il Munistero nel Campo Beneventano vicino alla Chiesa di San Marco, eretto dal Re Carlo I. l'anno 1266. dopo la sconfitta dal Re Manfredi.

*In Diocesi de Marsi in Apruzzo:*

Il Munistero della Vittoria vicino a Scolcola, fabbricato dal Re Carlo I. sotto nome di *Santa Maria della Vittoria*, l'anno 1268. per aver ivi sconfitto l'Imperadore Corradino.

*In Avellino.*

La Cappella di Santa Maria di Costantinopoli dentro la Chiesa di Monte Vergine di Avellino, fondata da Filippo, Principe di Taranto, figlio del Re Carlo II.

*Nella Città di Lecce.*

Il Munistero de SS. Nicolò, e Cataldo de PP. Benedittini, fondato da Tancredi, figlio di Ruggiero Conte di Puglia l'anno 1181.

*Nella Città di Nocerca de Pagani.*

Il Monistero di Santa Maria Mater Domini, de Padri Basiliani, fondato da Carlo I. di Angiò, per esser ivi morta, e seppellita la Reina Beatrice l'anno 1267.

*In Brindisi.*

La Chiesa di Santa Maria Maddalena de Padri Domenicani fabbricata dal Re Carlo II. l'anno 1304.

*In Foggia.*

La Chiesa, o sia Cappella nelle Case di Pantuno fabbricata dal Re Carlo I. l'anno 1269.

IN



*In Mileto.*

Il Ministero della Santissima Trinità , fabbricato da Ruberto Guiscardo , e dal Conte Ruggiero suo fratello .

*In Tricarico.*

La Chiesa de SS. Pietro , e Paolo fabbricata dal Re Ruberto l'anno 1345.

*In Averfa.*

La Chiesa , e l' Ospedale di Sant' Eligio , fabbricato dalla Reina Giovanna I. l'anno 1417.

*In Diocesi di Pozzuolo.*

L' Ospedale di Santa Maria a Tripergola , fondato da Carlo II. nel 1300. , e da lui medesimo sottoposto all' Ospedale di *Sa Spirito in Saxia* di Roma , come dal di lui Registro dell' anno 1300. Litt. B. pag. 32. Ancoche la Reina Giovanna II. pretendesse , che essendo di Regia Fondazione si dovesse da lei provvedere , come fece in fatti nell' anno 1413. conferendolo a Francesco Cicinello con titolo di Priore ; e dopo di questa a Lionetto Cicinello .

*Ospedali.*

Gli Ospedali di Santa Maria Maddalena di Averfa , di San Lorenzo di Capoa , di Santa Maria dell' Annunciata di Scafato , e di Sant' Antonio dell' Aquila , tutti Regj sono .

*In Capoa.*

La Badia di San Lorenzo in Santa Maria Maggiore di Capoa al Re si appartiene , ed alternativamente colla Famiglia Gajetana di Aragona di Trajetto si provvede .

*In Diocesi di Avellino.*

L' Arcipretura , e l' Cantorato della Terra della Candida in Diocesi di Avellino , sono di Regia Collazione .

*In Diocesi di Salerno.*

Due Cappelle di Santa Caterina nella Chiesa Metropolitana di Salerno , sono di Regia Presentazione .

*In Reggio.*

La Rettoria di Santa Maria della Cattolica nella Città di Reggio è di Regal Collazione .

*In Catanzaro.*

La Chiesa di San Nicolò nella Terra di Bucifano in Diocesi di Catanzaro è di Regia Nomina .

XVI. Anche questo novero di *Badie* Chiese , e *Monasterj* da *Bartolomeo Chiocarello* , finora trascritto è assai manchevole : perocche *Ferdinando Ugbellio* nella sua *Italia Sagra* , *Gasparo Jongellino* , ed *Agostino Lubin* , de *Abbatibus Italiae* , il *Cardinal Baronio* ne suoi *Annali* , ed altri somiglievoli Autori , molte altre ne rapportano , che nel Catalogo sovra-detto non si riscontrano : quali furono con Feudi , e con altri dotalizi de nostri Monarchi arricchiti . Che sebbene questi Luoghi fossero molti ; noi ne rapportaremo qu' alcuni più considerevoli per la maggior illuminazione di questo Capo di Storia : riserbandoci per il di più riguardo a medesimi nel Paragrafo seguente .

In

*In Diocesi di Lecce.*

La Badia di San Niceto, fondata da Tancredi Conte di Lecce, e poi Re di Sicilia l'anno 1189. arricchita colli Feudi di Rocca di Pefole, di Accana, Vernola, ed Acquaviva. Ughell. Tom. IX. pag. 76.

*In Diocesi di Teramo.*

La Badia di Sant' Angelo di Maramo, fondata da Lodovico II. Imperadore l'anno 870. Agost Lubin pag. 16.

*In Diocesi di Aversa.*

La Badia di San Lorenzo d' Aversa de Padri Benedettini, fabbricata da Pandolfo Principe di Capua l'anno 986. Ughel. Tom. VI. pag. 391.

La Badia di San Pietro de Padri Celestini di Aversa (ove fu ucciso Andrea Re di Napoli) fondata da Carlo II. di Angiò l'anno 1309. Lubin pag. 37.

*In Diocesi di Acerenza.*

La Badia di Santa Maria di Banzi, fondata da Ruggiero Duca di Puglia, e da Boemondo, Principe di Antiochia, di lui fratello. Cardin. Baron. ad ann. 1090.

La Badia di Santa Maria di Laviano per l'Ordine Cisterciense, fondata da Roberto, Conte di Lecce l'anno 1199. Gaspare Jongehino num. 4. de Abbatibus Italiae.

*In Diocesi di Santa Severina.*

La Badia di Calabro Maria in Altilia de Padri Cisterciensi, fondata dal Conte Ruggiero l'anno 1099. Ughell. Tom. IX. pag. 67.

*In Diocesi di Cosenza.*

Il Monistero di San Gio: in Fiore dell'Ordine Cisterciense, fondato dall'Imperadrice Costanza, e da Federigo II. arricchito di Feudi, e Regalie, Ughell. Tom. IX. pag. 124.

*In Diocesi di Manfredonia.*

La Badia di San Leonardo in Puglia, fondata dall'Imperadore Federigo II. per i Cavalieri Teutonici. Ughell. Tom. VIII. pag. 319.

*In Diocesi di Matera.*

La Badia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso, fabbricata dalla Contessa Emma, figliuola del Conte Ruggiero, per i Padri Benedettini. Lubin pag. 227.

*In Diocesi di Salerno.*

La Badia di Sà Spirito, per i Padri Celestini, fabbricata dal Re Carlo II. il 1299. Lubin pag. 229.

*In Diocesi di Teleso.*

La Badia di San Salvatore de' Padri Benedettini, fondata dal Re Ruggiero l'anno 1134. Lubin pag. 386.

*In Diocesi di Rossano.*

La Badia di Santa Maria del Patirio, de Padri Basiliani, fondata dal Conte Ruggiero l'anno 1090. Marafioti Cron. Calabr. lib. 4. cap. 28.

*In Diocesi di Chieti.*

La Badia di San Clemente della Pescara, fabbricata da Lodovico II. Imperadore nell'anno 852. Ughell. Tom. VI. pag. 1291.

La Badia della Santissima Trinità, e l'altra di Santa Maria delle Noci, nella Terra di Sapto buono, fondate da Pandolfo del Monte Ode-

ri-

vizio nell'anno 1027. e dal Re Ruggiero dotate nel 1130. Ughell. Tom. VI. pag. 674.

*In Diocesi di Venosa.*

La Badia della Santissima Trinità di Venosa, fondata da Ruberto Guiscardo nell'anno 1063. secondo Agostino Lubin de Abbatiis Italiae pag. 415.

*In Diocesi di Isernia.*

Il Monistero di San Vincenzo in Volturmo, dotato da Gisulfo I. Duca di Benevento, Ughell. Tom. VI. pag. 458.

*In Diocesi di Tiano.*

Il Monistero di Santa Maria della Ferrara dell'Ordine Cisterciense, dotato dal Re Guglielmo II. e dal Re Tancredi, e ricevuto da Federico II. Imperadore sotto la sua Regal Protezione, Ughell. Tom. VI. pag. 554.

*In Diocesi dell'Aquila.*

La Badia di San Pietro a Capestrano, fondata, ed arricchita da Desiderio Re de Longobardi, Ughell. Tom. IX. pag. 509.

*In Diocesi di Mileto.*

Il Priorato della Bagnara, oggidì de Padri Domenicani, fondato da Ruggiero, Conte di Sicilia nel 1035. per i Padri Benedittini, Marafioti de antiquit. Calabr. lib. I. cap. 29.

XVII. Ma perche poi le Badie, i Monasteri, e le Chiese Regolari passarono in balia de Monaci, e coll'andar del tempo i Monarchi del Regno vi obliarono ogni loro diritto; e delle Chiese Secolari molte ne furono alienate una colle Terre, e Feudi, che a Baroni si diedero; in tempo del Re Carlo II. di Angiò, e propriamente nell'anno 1300. si fece un Catalogo di tutte le Chiese Regie, che erano nella Città, e Regno di Napoli come nel Registro di dett'anno 1300. Litt. A. pag. 263. Indi questo Catalogo si rinnovò nell'anno 1574. sotto del Re Filippo II. ed ultimamente nell'anno 1621. in tempo del Re Filippo IV. Vicerè in Napoli il Cardinal Zabatta; aggiuntivi li Vescovadi di Regia Nomina, una colla Tassa di quanto ciascheduno Benefizio render possa, come presso del medesimo Chioccarello nel Tomo VI. de suoi Manoscritti Giurisdizionali al Libro sesto con questo Titolo:

*Arcivescovadi, Vescovadi, Abazie, ed altri Beneficj, o Chiese del Regno di Napoli, quali stanno a Nomina, Collazione, e Presentazione, della Maestà del Re nostro Signore in detto Regno, una colle loro Rendite. Qual Descrizione, per essere la più recente, la riportaremo qui letteralmente dal medesimo Chioccarello, nel modo, che siegue.*

Napoli.

La Cappella di San Luigi di Francia nell' Arcivescovado di Napoli.	61. 4. 10.
La Cappella di S. Angelo a Segno, rende	42.
La Cappella dell' Invocazione di Sa Luigi di Francia.	08.
La Cappella di Sant' Angelo del Mercato.	49. 1. 17.
Il Priorato, seu Cappella di Santa Caterina de Celanis.	275.
Tom. IV. P. II.	X Nel-

## Nella Provincia .

Il Vescovado di Pozzuolo.	1308. 4. 3.
Il Vescovado dell' Acerra .	478.
La Cappella , sedè Benefizio sub Mater Domini nella Città di Capoa.	1336. 3. 10.
La Badia di San Lorenzo nel Casale di Santa Maria Maggiore di Capoa .	1491.
Il Vescovado di Gajeta .	825. 3. 15.
La Cappella di San Gio: dentro il Castello di Caserta.	
La Chiesa di Sant' Andrea in detta Città di Caserta .	
La Chiesa di San Tommaso al Mercato di Caserta .	109. 1. 3.

## In Contado di Molise .

Il Vescovado di Trivento .	1100.
----------------------------	-------

## Principato Citra .

Il Vescovado di Castello a Mare .	310.
La Chiesa Parochiale di S. Eligio della Terra d' Alab. villa in Diocesi di Capaccio .	1550. 1. 3.
La Chiesa di S. Matteo nella Terra d' Altavilla .	29. 1. 5.
L' Arcivescovado di Salerno .	5178. 1. 17.
La Chiesa de SS. Giorgio , e Simone nella Terra di San Giorgio , Diocesi di Salerno .	110.
La Cappella di San Salvatore dentro la Dogana , e Fundaco di Ferro di Salerno .	13. 1. 11.
La Cappella di San Pietro ad Curtim nella Città di Salerno .	700.

## Provincia Ultra .

Il Vescovado d' Ariano .	2366.
--------------------------	-------

## Calabria Citra .

Il Vescovado di Cassano .	3030.
---------------------------	-------

## Calabria Ultra.

Il Vescovado di Cotrone.	1118.	2. 4.
Il Beneficio di Santa Maria Protospatriis nella Città di Cotrone.	204.	
La Cappella di San Gio: dentro la Cattedrale di Catanzaro.	6.	3. 13.
La Chiesa Parochiale di San Giorgio dentro la Chiesa maggiore di Catanzaro.	15.	2.
La Cappella di San Vitagliano dentro la stessa Cattedrale.	7.	3. 13.
L' Arcivescovado di Reggio.	2395.	2. 15.
Il Beneficio di Protopapa nella Chiesa Parochiale di Santa Maria de Greci , in detta la <i>Cattolica</i> , nella medesima Città di Reggio.	90.	
Il Vescovado di Tropea.	2790.	10.
La Chiesa di S. Nicola di Buccisano nella Terra di Camigliano.	390.	

## Basilicata.

Il Vescovado di Potenza.	1404.
--------------------------	-------

## Terra d' Otranto .

L' Arcivescovado di Brindisi ( con quello d' Oira . )	3002.	R. 15.
Il Vescovado di Gallipoli.	796.	
L' Arcivescovado d' Otranto.	2490.	
La Cappella del Castello d' Otranto.	36.	
La Badia della Santissima Trinità di Lecce.	163.	
La Rettoria di Santa Maria del Paradiso di Lecce.	16.	
La Cappella di San Nicola nel Castello di Lecce.	24.	
La Cappella di Sant' Angelo dentro esso Castello di Lecce.	5.	
Il Vescovado di Mottola.	666.	
L' Arcivescovado di Matera , e dell' Acerenza.	6299.	R. 16.
L' Arcivescovado di Taranto.	2000.	
La Cappella di San Lonardo dentro il Castello di Taranto.	18.	
Il Vescovado di Ugento.	490.	





Santa Catarina sotto il Lettorino nella Cattedrale di Salerno.	12. 2. 10.
La Cappellania di San Nicola nella Chiesa di S. Maria Madre di Montelione.	60.
Il Benefizio di San Vittorino di Podio in Diocesi di Teramo.	60.
Il Benefizio di San Lucignano di Civitella del Tronto Diocesi di Teramo.	40.
Il Benefizio de SS. Angelo, e Stefano nella Terra di San Marco in Diocesi d'Avellino.	60.
Il Benefizio di Santa Maria Maggiore nella Terra della Candida in Diocesi d'Avellino.	100.
Il Benefizio di San Dionigio di Brindisi.	18.
Il Benefizio di Santa Catarina della Polla.	18.
Il Benefizio della Cote nella Grancia di San Nicolò de Greci della Terra di Agropoli, Diocesi di Capaccio.	50.
Nel Priorato di San Gio: Maggiore di Napoli la regia Corte vi tiene cinque Voci: alle quali è successa per ribellione di alcuni. Tassa antica.	200.
Santa Maria Visitationis dentro la Cappella di Santa Maria, alias San Giuliano, a Seggio di Nido.	80.
La Chiesa di Santo Stefano fuori le mura della Terra di Galatene, Diocesi di Nardò.	50.
Santi Antonio, e Vito fuori le Mura di Copertino, Diocesi di Nardò.	80.
Benefizio di Santa Maria della Rondosa in Galatene.	20.
Benefizio di San Giorgio di Turcignano, in Galatene.	12.
Benefizio di Santa Maria dell'Assunzione di Copertino.	70.
Benefizio di S. Maria Madalena del Castello di Copertino.	20.
Il Vescovado d'Oira.	1090.
Il Benefizio di Santa Maria della Porta nella Città di Pozzuolo.	13.
La Bazia di San Filippo di Lauria, Diocesi di Policastro.	250.
Il Benefizio di San Pietro di Loreto, Diocesi di Penne.	200.
Il Benefizio di San Pancrazio di Rocca Scalegna, Diocesi di Chieti.	70.
Il Benefizio di Santa Maria della Stella nella Città di Vico.	18.

XVIII. Oltre all'enunciate Chiese di Regia Fondazione, e dotazione, nelle quali il Serenissimo Monarca ha la Regia Nomina, come sovra; vi sono molte altre Chiese del Regno di REGIA PROTEZIONE, come ricavasi dalla sovrascritta parola del Concordato: *A riserva delle Chiese, e Luoghi Pii, che sono sotto l'immediata Regia Protezione, sia perche sono di Regia Fondazione, e dotazione, o perche IN LIMINE FUNDATIONIS SONO STATE MESSE SOTTO L'IMMEDIATA PROTEZIONE REGIA; si potranno da Vescovi, o da altri Ordinarij de Luoghi visitare . . . Quali Chiese altro privilegio non godono, che di non*

non essere visitate da Vescovi , o violentate in altre cose somiglievoli : e perciò da principio sotto questa condizione si fondano . Vale a dire , di dover godere la Regia Protezione . Riducendone *Lodovico Tommasino* ( a ) il principio al Concilio Meldense dell' anno 845. ancorche volesse il *Du Chesne* ( b ) , che ciò era in pratica fin dall' anno 841. sotto del Re *Pipino* . Con aver noi altresì dal Concordato di *Radelchi* , Principe di Benevento , e di *Sichenolfo* Principe di Salerno , ( da noi trascritto nel Libro 6. del Tomo III. al Numero 6. del Capo 4. ) , che i Monisterj di Monte Casino , e di San Vincenzo in Volturno , fin da quell' anno 851. stavano sotto la Protezione dell' Imperadore *Lotario I.* e del Re *Lodovico* , di lui figliuolo . „ Quarto : Omnium rerum Sanctarum Ecclesiarum , Episcopatum videlicet & Monasteriorum sub Regula degentium , & Xenodochiorum , ibi Censuræ , & Rationes reddantur de singulis suis substantiis , ubi Capita sunt earum ; PRÆTER MONASTERIUM SANCTI BENEDICTI , ET SANCTI VINCENTII , QUÆ SUB DEFENSIONE DOMINI IMPERATORIS LOTHARII , EJUSQUE FILII DOMINI LUDOVICI REGIS SUNT . Ma perche il novero di queste Chiese di Regal Protezione , si stima superflua nel luogo presente ; perciò lo tralasciamo : bastando averne data la semplice contezza .

## PARAGRAFO SECONDO.

### *Delle Badie di Regia Fondazione , e Protezione .*

**XIX.** **Q**Uella propenzione lodovote , che mostrarono i nostri Monarchi in fondare Vescovadi , e Chiese Regie in varj luoghi del Reame di Napoli ; quella appunto fecero essi

( a ) *Lodovico Tommasino Part. I. lib. 3. cap. 25. num. 5. Ex Concilio Meldensi anni 845. occasionem nascimur reticende doctrina , quam diligenter animo commendare opera pretium est . Privati ipsi Monasterium quandoque extruebant , cupiebantque magno opere , ut eorum se Reges defensores , & custodes profiterentur , ne fundatorum heredibus in cognatis obreperent dira cupido involandi ea , que Deo dicata fuissent .*

( b ) *Du Chesne Tom. III. pag. 481. „ Valtramus Abbatem Pipino Regi presentavit , ipsique Regi Monasterium , quod adhuc hereditario jure in sua potestate tenebat , cum ipso Abbate contradidit : ut Abbas , ejusque successores idem Monasterium Regia autoritate retinentes nullius deinde violentia premeretur , sed tantummodo Regum jussionibus obedirent . Princeps statim conscriptionem fieri præcepit , ut Monachi deinde potestatem haberent . Abbatem eligere sibi , atque solis tantummodo Regibus obedirent .*



campeggiare in erigere Monasterj, e fondare Badie per ogni dove. Laonde quelltanto, che delle Chiese di Regia Fondazione si disse nel Paragrafo antecedente, quello appunto qui ripetiamo de Monisterj di Regia Fondazione. Che sebbene le Bазie furon più tarde delle Chiese Vescovili; pure furon quasi tutte dalla pietà, e munificenza Regale fabbricate, e dotate; laddove nelle Chiese Vescovili anche i Popoli colle loro limosine, ed altre persone private vi concorsero, come *Lodovico Tommasino* (a) a proposito riflette: e perciò sotto la Regale Protezione furon tutte da principio: a riserva di quelle, che da Vescovi, ed altri si fondarono; le quali *Badie Vescovili* chiamavansi, per contraddistinguerli da quelle, che i Monarchi fabbricarono, e *Bазie Regie* si appellarono; al foggionere dell' anzidetto Scrittore (b). Con averne di queste tessuto in buon numero il Catalogo nel Paragrafo antecedente al Numero 16. e seguente.

XX. Quindi nacque l' antica costumanza, che a' Principi, e Fondatori de Monisterj, da per loro anticamente gli Abati, e le Badesse vi elegano, come il medesimo *Tommasino* (c) lo dice; e nella Storia del nostro Regno, varj esempj ne leggiamo. Scrive *San Gregorio* (d), che una Madrona Napoletana, *Rustica* per nome, ordinò in Testamento, che nel

(a) *Lodovico Tommasino* Part. II. lib. 2. cap. 29. num. 1. *Longè maxima pars Episcopaliū Ecclesiarum ab Episcopis ipsis, & à Fidelibus laicis jam inde ab exordio Christiani nominis exedificata, & dotata fuerunt: cum Abbatia contra multiis post Saculis, pleraque excitata sunt, atque ut primum larga Principum munificencia.*

(b) Lo stesso loc. cit. cap. 38. num. 1. „ *Abbatias plerumque à Regibus dotatas fuisse, ac si ea fuissent Regiæ Coronæ Feuda.*  
 „ In Concilio Verno sub Pipino, anno 755. duo sejunguntur Cœnobiorum genera, seu Monachorum, seu Monialium. ALIÆ ENIM EPISCOPALES ERANT ABBATIÆ, ALIÆ REGALES. Illæ Episcopo, hæc Regi rationem reddebant reddituum, quos ipsos administrandos Rex permissabat.

(c) *Lodovico Tommasino* loc. cit. cap. 29. num. 3. *Ab origine ergo sic consecrate sunt Episcopales Ecclesia, ut electione suas ipsa sibi præferant Passores. Ab Abbatia plerumque, a Principibus, & Patronis opulentissimis fundate, iis obnoxie fuerunt, vel Nominationibus, vel conditionibus aliis, quas Fundatores inter ipsa earum initia præscripsent.*

(d) *San Gregorio Magno* lib. 2. epist. 39. „ *Gratiosa Abbatissa una cum Congregatione sua oblata petitione, quæ tenetur in subditis, postulavit, quod patriciæ recordationis Rustica per ultimæ voluntatis suæ arbitrium in Civitate Neapolitana in domo propriis in regione Herculensis, in Vico, quo Lampadius Monasterium ancillarum Dei constituit, sepeliretur; in quo præfatam Gratiolam Abbatissam præesse disposuit, si mulque Oratorium extruxisse dignoscitur; cui, & pro voto suo quatuor uncias totius substantiæ suæ dimisisse suggestis.*

nel Monistero da lei in Napoli fondato , e propriamente nella Regione Ercolense , al Vico Lampadaro , si dovesse eleggere in Badessa una tale per nome *Grazia* . Ed il *Sabellio* ( a ) racconta , che 'l Principe *Arrechi* , fondando in Benevento un Monistero di Donne Monache , la sorella per Badessa vi volle eletta . Lo stesso si legge presso l' *Ughellio* ( b ) di *Landolfo* , e di *Atanolfo* Principi di Capoa riguardo ad un Monistero di Monaci Benedittini . Con avere preteso eziandio *Lotario* Imperadore , che a lui si appartenesse l' elezione dell' Abate di Monte Casino , come presso l' Autore della *Cronaca Cassinese* si legge ( c ) . Ed il Re *Carlo I.* di Angiò avendo fondato il Monistero di Santa Maria di Regalvalle del nostro Ordine Cisterciense ( dove di presente io dimoro ) vicino Scafato ; nell' anno 1277. lo dotò co' Feudi di Striano , e di Santo Pietro ( a' quali il Re *Carlo II.* nel 1294. aggiunse eziandio il Feudo di Scafato ) col Bosco di Frascio , con i Terreni d' Echia , e Camponero in Napoli ; con molti altri Terreni in Cuma , in Capaccio , ed in Sicilia , colla Pesca del Fiume di Scafato , e quanto in Castello a Mare potessero pescare due Barche il giorno : cencinquanta barili di Tonnina ogn' anno , cinquecento tomola di Sale , e quaranta Stara d' Olio : oltre molte Vigne in Castello a Mare , e il libero Pascolo degli Animali del Monistero per tutti i Regj Demanj del Regno . Ma volle , che l' Abate , e Monaci di detto Monistero fossero Provenzali , come ivi si legge , e *Ferdinando Ughellio* ( d ) ne porta per intero il Diploma : „ *In prædicto autem Monasterio infra scriptas conditiones nobis , & hæredibus nostris reservamus , videlicet , quod tam Abbas , quam Monachi , mittendi ad ipsum Monasterium , omnesque de cætero in illo vocandi , de nullis aliis Nationibus assumantur , quam de Regno Franciæ , & Provinciæ , & Forqualquerii Comitatus , absque nostra , vel nostrorum in Regno Siciliae hæredum licentia speciali . Quod si contra conditionem hujusmodi factum fuerit ; eo ipso possessiones , & bona omnia per nos Monasterio ipso donata , pariter , & donanda , eorumque dominium ad nos , & hæredes nostros plenè , & liberè revertuntur .* E dove in appresso per le mutazioni del dominio nel Regno , non poterono ve-

( a ) *Sabellio* *Ænead.* 8. lib. 5. *Primus eorum fuit Arechis , gener Dederii Regis , Princeps : qui ab Episcopis angie se fecit , Coronam sibi imposuit , . . . Monasteriumque Virginiū crexit ; SORORIQUE SUÆ REGENDUM STATUIT .*

( b ) *Ferdinando Ughellio* Tom. VI. Ital. Sacr. pag. 319. *In registra Petri Diaconi apud Casinum legitur , ibi : Petrum , electum Capuz anno 928. obtinuisse à Landulpho , & Atanulpho Principibus , CONFIRMATIONEM ABBATIÆ CUIDAM JOANNI , ut tradit Monachus in registro .*

( c ) *Cronaca Cassinense* lib. 4. cap. 156. *Vidus rationibus Pontifex ; Casnensis Abbatis electionem Fratribus , Ordinationem Imperatori Lotario , ejusque successoribus concessit , atque firmavit : sibi verò , suisque successoribus Abbatis Confirmationem .*

( d ) *Ferdinando Ughellio* Tom. VIII. pag. 573. nov. Edit.



venirvi più Monaci Franzesi; i Monarchi, che indi successero, entrarono nel dritto, di assegnarvi talvolta Religiosi a loro piacere. Godendo io presentemente questo privilegio per munificenza del regnante Monarca, Carlo di Borbone: il quale per alcune emergenze insorte nel mio Monistero di Santa Maria del Sagittario; con suo Regal Dispaccio, previa Consulta della sua Regal Camera di Santa Chiara; unassieme con altri miei Religiosi fin dall'anno 1740. mi collocò nell'anzidetto Monistero di Regalvalle, dove godendo la quiete, lontano da ogni tumulto Popolare, e dalla cura del Governo, intrapresi a descrivere la Storia presente.

XXI. Anzi reca stupore il leggerfi nella Vita del Guglielmo II. Re di Napoli, che assegnando egli l'Appannaggio alla Regina Giovanna sua Consorte, e figliuola di Arrigo II. Re d'Inghilterra; nell'anno 1177. tra gli altri Feudi, che li donò, vi aggiugne due Monisterj, quello di San Gio: in Lama, e quello di Santa Maria di Pulsano alle vicinanze del Monte Sant' Angelo in Puglia, come costa dal di lui Diploma presso Gio: Cristiano Lunig (a), col dirvisi: „ *Villelmus Rex Siciliae, divina favente*  
 „ *Clementia, Ducatus Apuliae, Principatus Capuae. Per hoc praesens scrip-*  
 „ *ptum damus, & in dotulitium concedimus Joannae Reginae charissimae uxori*  
 „ *nostrae, Henrici, Magnifici Regis Anglorum filiae, Civitatem Vestrae cum*  
 „ *omnibus justis Tenementis suis, & Pertinentiis eorum. In servitio autem*  
 „ *concedimus ei de Tenementis Comitis Goffredi, Alesinum, Paschiam, Pi-*  
 „ *rum, Caprice, Baranum, Silicum, & omnia alia, quae idem Comes*  
 „ *honore Comitatus Montis Sancti Angeli tenere dignoscitur. Concedimus*  
 „ *ei etiam similiter in servitio Candelarium, Sanctum Clericum, Castel-*  
 „ *lum Paganum, Bisentinum, & Conaccum. Insuper, concedimus, ut*  
 „ *sit de honore ipsius Donarii MONASTERIUM SANCTI JOANNIS*  
 „ *DE LAMA, ET MONASTERIUM S. MARIAE DE PULSANO,*  
 „ *cum omnibus pertinentiis, quae ipsa Monasteria tenent de honore pra-*  
 „ *dicti Comitatus Montis Sancti Angeli.*

XXII. Indi, Papa Innocenzio III. per togliere somiglievoli abusi dalla Chiesa di Dio, ordinò nel Concilio Lateranense (b) che l' Elezioni dovestero esser libere, senzache i Secolari nelle medesime si framischiassero. Ed essendosi a ciò uniformato Lodovico VI. Re di Francia (c), con ordi-

Tom. IV. P. II.

Y

dinare

(a) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. Codex Italiae Diplomaticus col. 858. Diplom. 36.

(b) Concilio Lateranense IV. can. 15. „ *Statuit, ut quisquis Electioni,*  
 „ *de se facta per potestatis Saecularis abusum, consentire praesumpse-*  
 „ *rit, contra Canonicam libertatem; & Electionis commodo careat, &*  
 „ *ineligibilis fiat; & abque dispensatione non possit ad aliam eligi dignita-*  
 „ *tem. Qui vero Electionem hujusmodi, quam ipso jure irritam esse,*  
 „ *consensus, praesumpserit celebrare, ab Officiis, & beneficiis per trien-*  
 „ *nium suspendantur, eligendi tunc potestate privati.*

(c) Historia Parisiensis Tom. II. pag. 37 „ *Itaut illa Abbatis Electione,*  
 „ *nec Regis assensum quaerent, nec Regis auctoritatem nullatenus*  
 „ *expectarent, nulliusque alterius personae voluntatem, vel laudem atten-*

„ de-

dinare in un Convento di Vescovi, di Abati, e di Baroni, avuto nella Città di Scialoa il 1215. che i Padri Benedittini di *San Vittore* da per loro si eligessero il proprio Abate; allora in poi incominciarono l'Elezioni dagli Abati, e dagli altri Superiori de Monasterj; ad esser libere, ancorche questi fossero di Regia Fondazione, e dotazione.

### PARAGRAFOTERZO.

#### *Dell' Ospedali, Conservatorj, e Confraternite di Regia Fondazione, e Protezione.*

XXIII. **A**lle Chiese, e Badie anche gli *Ospedali*, i *Conservatorj*, e le *Confraternite Laicali* aggiugnere noi possiamo: atteso i primi quasi tutti alla Regia Protezione soggiacciono; de secondi molti un tale Privilegio godono; e delle terze, per essere ragunanze di Laici, la maggior parte soggiace alla Visita degli Ordinarij quanto allo Spirituale. Laonde fa duopo dirne qualche cosa in particolare.

XXIV. E per quanto agli **OSPEDALI** si appartiene è degno saperli con *Van Espen* (a), che sotto tal nome vengono tutti quei Luoghi destinati a ricevervi, ed alimentarvi Persone, e miserabili. E perciò, secondo la diversità delle Persone, che ivi si ricevono, e si nutriscono, sono diversi i Nomi, che se l'adattano. Alle volte servono per ricevervi Ospiti, e Forestieri, ed *Ospedali*, e *Senodochj* si dicono. Talora in essi si nutriscono Fanciulli orfani, e si chiamano *Orfanatorj*. Per lo più; vi si ricevono i Stroppj, incapaci a guadagnarsi da vivere: e *Protocofj* si appellano. Quei Luoghi dove si espongono i Fanciulli di parenti sconosciuti, si dicono *Brefotrofj*. Le Case, dove si curano gli Infermi, vengono chiamati *Nosocomj*; ed i Luoghi per i Vecchi, incapaci a più guadagnarsi il pane; si dicono *Gerontocomj*; siccome il tutto si raccoglie dal Codice di *Giustiniano* (b).

XXV. Que-

„ derent: sed quem Deus eis concederet; inconsulto, ut diximus, Rege,  
 „ vel qualibet alia persona, canonicè eligerent, & Parisiensis Episcopo  
 „ irrefragabiliter consecrandum offerrent.

(a) *Van-Espen* Part. II. Decret. tit. 37. cap. 1. num. 31. „ *Loca, re-*  
 „ *cipiendis, & alendis pauperibus aliisque miserabilibus personis destinata,*  
 „ *subinde generali nomina HOSPITALIA dicuntur: quemadmodum*  
 „ *Hospitalitatis nomine nonnumquam venit quodcumque charitatis opus*  
 „ *proximo impensum: Verum, tum diversitate Regionum, tum ob di-*  
 „ *versam, & multiplicem naturæ humanæ miseriam, cui in hujusmodi*  
 „ *Locis succurritur, varia quoque nomina iis indita sunt.*

(b) Cod. de Episc. & Cler. leg. 42. parag. 9. *Nec Xenodochus, nec*  
*Nosocomus, nec Procotrophus, nec Orphanotrophus, nec Brefotrophus,*  
*nec quisque Brochio præficiendus est; per talem fiat legitatem, sed per*  
*judicium, & probationem eorum, quæ in illis locis sunt amantiſſimorum*  
 Epi-



XXV. Questa varietà di Ospedali si puole nella Città di Napoli esemplificare, (essendo difficile farne in altri luoghi del Regno il confronto: sì perche in niuno de medesimi si rattrovano tutti assieme tanti Luoghi Pij; sì perche è impossibile andarli raccapezzando da luogo in luogo.) In chiamando *Senodochio*, ed *Ospedale*, quello della Santissima Trinità, destinato per alloggio de Pellegrini. Dicendo *Orfanatorj* li Conservatorj di Sant' Onofrio, di Santa Maria di Loreto, della Pietà, dello Spirito Santo per le Figliuole, ed altri somiglievoli. Non essendovi all' incontro il *Tocotrofo*, o sia il Luogo per li Stroppj, e per le Persone incapaci a guadagnarsi il pane: ancorche la pietà del regnante Monarca *Carlo di Borbone* abbia l' idea di formarne uno nel Borgo di Santa Maria di Loreto, per tal effetto. Il *Brefotrofo*, dove i Fanciulli di parenti incogniti si espongono è quello della Santissima Annunciata. I *Niscomj* per gli Infermi, sono quei degli Incurabili, della Pace, di San Giacomo, di Sant' Angelo a Nido, della Santissima Annunciata, e non sò qual altro. Ed il *Gerontocomio* per i Vecchi, inabili a faticare, è quello di San Gennaro fuori le Mura, fabbricato dal Vicere *Don Pietro Antonio di Aragona* l' anno 1670. come nel Marmo, ivi esposto, si legge:

Carolo II. Rege,

Tegendæ, alendæ, Inopiæ

Incessis viis, obsessis Domibus,

Tota jam Urbe pelanti

Hospitium hoc

D. D. Petri, et Januarii nomine Sacrum,

Tutela æternum,

Instinctu Magnificentiæ, auspicio Pietatis,

D. Petrus Antonius Raymundus Folch de

Cardona, olim de Aragonia,

Dux Segorbiæ, et Cardonæ, Empuria-

rumque Comes, Prorex

Posuit, tradiditque curanda

Populo Parthenopeo.

Loci Præfeci

Ne tanto Posteritas privaretur exemplo;

Hoc Statuere Æternitati

Monumentum.

Anno Sal. Hum. CID. ID. CLXX.

Y 2

XXVI. II

*Episcoporum. Et leg. 46. parag. 3. Deo amabiles Episcopi si quidem aliquos disertè hi, qui defecerant præposuerint rebus, veluti Xenodochos, Plocotrophos, aut Nosomocos, aut Brephotrophos, aut Orphanatrophos, aut Gerontocomos, aut Paramonerios, aut Oeconomos, aut simpliciter dicendo piarum actionum administratores, &c.*

XXVI. Il primo Autore di quest' Opere lodevoli fu *San Basilio Magno*, nell' Oriente: quale nel suo Vescovado un cospicuo Ospedale fondò; come l' Autore della Vita di *San Gregorio Nazianzeno* (a) l' afferma. E perche egli v' introdusse Medici, Speziali, Infermieri, ed altri servienti in grà numero, fu accusato, come Autore di Conventicole presso *Basilio*, Prefetto d' Oriente; presso di cui dovette egli giustificarne la condotta, al soggiugnere del medesimo Autore (b). Avendolo poi introdotto *Pammachio* in Occidente per la prima volta, al dire di *San Girolamo* (c) ed indi *Fabiola* nella Città di Roma, all' affermare del medesimo (d). Ma venuto indi il Patriarca *San Benedetto* (e); egli ordinò che in tutti i suoi Monasterj si osservasse l' Ospidalità: con dare agli Abati, ed a Monaci in un intero, e ben lungo Capitolo della sua Regola la norma, come con medesimi Pellegrini, (nobili, o villani che fossero) portate si dovessero. Non essendovi stato Monistero anticamente sotto la Regola del Santo, che il suo Ospedale non avesse.

XXVII. Quindi in tutti gli Ospedali, che anticamente fondavansi; Persone Religiose si destinavano per averne la cura, come ricavasi da *San Gregorio Papa* (f), ancorche questi fossero stati di Regia Fondazione.

(a) Vita Sancti Gregorii Nanzianzeni: „ *Basilus*, amplissimis *Ædibus*  
 „ extructis, atque annuis proventibus constitutis, quos a divitibus, &  
 „ copiosis hominibus, prudenti oratione ad largitionem impulsis, collegerat: *Ægros* omnes in unum coegit: **PAUPERUM GYMNASIA**.  
 „ hæc loca appellans. Huic in eare adjutor, operisque particeps fuit *Gregorius*.

(b) Ibidem: „ *Quid* perpetravimus mali, dum *Receptacula* ponimus  
 „ peregrinis, qui huc adveniunt? Et præter istos, in eorum usus quibus  
 „ opus est curatione propter necessitates suas, necessarium his solatium  
 „ procurantes, *Nosocomios*, *Medicos*, *Bajulos*, *Ductores*, & cæteros arti-  
 „ fices in promptu habere debent. *Quin & Ædes* præterea, aliis operi-  
 „ bus faciendis, *requisitas*.

(c) *San Girolamo* ad *Pammachium*: *Audis*, te *Xenodochium* in *Portu*  
*fecisse Romano*.

(d) Lo stesso in *Epitaphio Fabiolæ*: „ *Omne* *Censum*, quem habere  
 „ potuit (erat amplissimus, & respondens generis ejus) dilapidavit, & ven-  
 „ didit; & in pecuniam congregatum, usibus pauperum præparavit. **ET**  
 „ **PRIMA OMNIUM XENODOCHIUM INSTITUIT**: in quo ægro-  
 „ tos collegerat de plateis; & consumpta languoribus, atque inedia misere-  
 „ rorum membra fovebat.

(e) *San Benedetto* in *Regula* cap. 73. *De Hospitibus suscipiendis*.

(f) *San Gregorio Papa* lib. 3. epist. 24. „ *Tales* in *Xenodochiis*, qui  
 „ præsent ordinentur: qui, vita, moribus, atque industria inveniantur  
 „ esse dignissimi; *Religiosi* dumtaxat, quos vexandi *Judices* non habeant  
 „ potestatem. Ne si tales personæ fuerint, quas in suum possent evocare  
 „ *judicium*: vastandarum rerum debilium, quæ illic rejacent, præbeatur  
 „ *occafio*.

ne. Laonde Papa *Innocenzio III.* fondando in Roma l'anno 1204. uno di questi magnifici Ospedali, col nome di *S. Spirito in Sassia*: sotto la Regola di *Sant' Agostino*, e sotto la cura di quei Religiosi lo pose. E perciò insursero nella Chiesa di Dio i *Cavalieri Ospedalari*, i *Canonici di Sant' Antonio di Vienna*, i *Frati di San Gio: di Dio*, ed altri Religiosi, che si prefero per singolare Istituto la cura degli Infermi ne pubblici Ospedali.

XXXVIII. E perche in quei primi tempi i Religiosi, ed i Monisterj alla giurisdizione de Vescovi Diocesani eran sottoposti, come fu detto nel Libro 6. al Numero 14. del Capo I. anche gli Ospedali da questi si visitavano, e si riconoscevano, come sovra *Giustiniano Imperadore* ordinava, e nelle Decretali (a) similmente si dispone. Bensì gli Ospedali di Regia Fondazione, furono mai sempre esenti dalla giurisdizione Vescovile, come abbiamo dal Concilio di Trento (b). E *Bartolomeo Chioccarello* (c) trattando questo stesso argomento nel Titolo: *De Extauritis, Hospitalibus, Confraternitatibus, aliisque Piiis, & Religiosis locis, quæ à Laicis reguntur: quando, & in quibus casibus subsint Prælati, & Ecclesiasticis personis, & de eorum Visitatione*; rapporta il novero de Regj Ospedali, che sono in Napoli, esenti da somiglievoli Visite, nel modo, che siegue:

Luoghi Pii Regj in Napoli.

*L' Ospedale degl' Incurabili.*

*L' Ospedale di San Giacomo de Spagnuoli.*

*L' Ospedale di San Nicolò del Molo.*

*L' Ospedale della Santissima Annunciata.*

*Il Conservatorio di Santa Maria di Loreto.*

*Il Conservatorio dello Spirito Santo.*

*La Casa della Redenzione de Cattivi.*

*La Casa della Carità.*

E perche è mancato l' Ospedale di *San Nicolò del Molo* oggidì; in sua vece è cresciuto quello della *Marinarefca* attaccato alla Regia *Darsena di San Gennaro* fuori le Mura, e quella della *Trinità de Pellegrini*. Trovandosi sottoposto ad uno strepitoso litigio (e perciò chiuso) quello di *Sant' Angelo a Nido*, destinato per gli Ecclesiastici: pretendendo i Nobili della *Piazza di Nido*, di essere esente dalla Visita dell' Arcivescovo, e

vo-

(a) Cap. de Xenodochiis de Relig. Domib. De Xenodochiis, & aliis simillimis locis per sollicitudinem Episcoporum, in quorum Diocesi existant ad easdem utilitates, quibus constituta sunt, ordinantur.

(b) Concilio Tridentino sess. 22. de reform. cap. 8. „ Episcopi etiam, „ tanquam Sedis Apostolicæ Delegati, habeant jus visitandi Hospitalia, „ Collegia quæcumque, & Confraternitates Laicorum, etiam quas Scholas, sive quocumque alio nomine vocant: NON TAMEN QUÆ „ SUB REGUM IMMEDIATA PROTECTIONE SUNT, sine eorum „ licentia.

(c) Bartolomeo Chioccarello Tom. XV. M. S. Jurisdic.



volendo il Cardinal di Napoli, che debba da lui visitar. Essendo regolare quello della Pace.

XXIX. Degli Ospedali, facendo a' CONSERVATORJ il passaggio; diciamo, che ancor questi passano sotto nome di Luoghi Pii, e di Ospedali; e perciò il *Chioccarello*, teste additato, annoverava tra medesimi il Conservatorio dello *Spirito Santo*, e quello di *Santa Maria di Loreto*. Aggiugnendone degli altri per la Città di Napoli il *Summonte* (a) col dire: „ Vi sono tre Conservatorj, Orfanelli di Santa Maria di Loreto; „ Poveri di Santa Maria la Pietà: e Poveri di Gesù Cristo. Vi sono „ ancora otto Conservatorj di Donzelle, e di Femine. . . . I più „ principali sono quattro, vere, e sode colonne, che sostengono questa „ fedelissima, e cattolica Città; e sono l' Annunciata, S. Eligio, Santa Maria del Popolo, e lo Spirito Santo. Essendo questi Conservatorj di Regia Fondazione, o sia di Regia Protezione: e perciò esenti, ed immuni da ogni Visita degli Ordinarj.

XXX. Le CONFRATERNITE SECOLARI, alla perfine, sono questi tutte sottoposte alla Visita de Vescovi, quando non sono di Regia Protezione, ò non trovansi erette dentro qualche Chiosiro di Regolari esenti. Essendosi queste ritrovate fin dal tempo di Sant' Anselmo, Arcivescovo di Cantuaria; il quale nell' anno 1109. scrivendo una sua lettera (b) se in essa menzione delle *Gilde*: le quali, al dire di *Incarnaro* (c) e dal *Du-Cange* (d) altro non erano, senonche le *Confraternite*: raccomandate da *San Pio V.* (e) a tutti i Vescovi, ed Ordinarj de Luoghi; e desiderate da *San Carlo Borromeo* (f) nella sua Diocesi di Milano.

XXXI. Gli Eretici Boemi non però contro queste *Confraternite* nel Conciliabolo di Basilea fortemente eschamarono, come rapporta il *Van-Espen* (g): Ma rispose loro a dovere *Egidio Carlerio*, Diacono Camera-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 281.

(b) Sant' Anselmo. Epist. 7. lib. 2. „ De Domino Henrico, qui Camerarius fuit, audio, quia in multis inordinate se agit, & maxime „ in bibendo: ita ut in Gildis cum ebriosis bibat, & cum eis inebriatur.

(c) Incarnaro in Capitulis ad Presbyteros, cap. 16. De Collectis, quas Geldonias, vel Confratrias vocant.

(d) Du-Cange in Glossario: Geldonias, quæ & Gilda dictæ fuerunt, significare fraternitates, vel Sodalitias.

(e) San Pio V. in Bulla. 137. „ In suis respectivè Diocesisibus tot „ Societates, sive Confraternitates, quot ad hoc sapientissimum Opus „ exercendum opportuna videbuntur, autoritate Apostolica erigant, & „ instituant.

(f) San Carlo Borromeo, in Concil. II. Mediolan. tit. 1. decr. 2. „ Sed etiam curet Episcopus, ut in singulis suar Diocesis Opidis, & Vicis „ Doctrinæ Christianæ, sodalitas instituat, quæ in eo munere Parochos „ adjuvet.

(g) Van-Espen par. II. decret. tit. 27. cap. 6. sub initio.

racense, facendoli vedere, che le medesime per molti capi sono degne di lode. Anche il nostro *Giannone* (a) contro di sì lodevole Istituto borbotta, in dicendo: „ *Ciocche* dovrebbe ancora condannare l' Istituto, pur „ troppo da un secolo in quà frequentato in questa Città, e Regno di „ tante Confraternite di secolari, ed *Arteggiani*; li quali in vece di at- „ tendere alli loro Mestieri, ed adempire le parti della Giustizia, in „ non fraudare con inganni il prossimo; si mostrano tutti ardenti di di- „ vozione nelle lore Cappelle, e Confraternite: cotanto si compiacciono „ di una Processione di portare Standardi, Croci, Turibuli, e Torchi, „ e di procurar da Roma divise per i loro Abiti: le quali molti se le „ procacciano di colore di Porpora, per mostrarsi nella Funzioni più vi- „ stosi. E tanto si gonfiano d' un titolo di Priore, di Primicerio, e „ d' Assistente, che credono concio aver bene soddisfatto all' ufficio di „ buoni *Cristiani*. Quando, per l' opposto a mostrarne la bontà, e l' „ utile, che esse arrecano alla Chiesa di Dio, altra pena non mi prendo, „ che trascrivere quivi le parole del *Summonte* (b) nello scrivere di que- „ ste Confraternite: „ Ne i predetti Luoghi si comprendono più di cen- „ to Congregazioni, o vero Compagnie di Laici; le quali si reggono „ con buon Istituto, e Regole: attendendo alla frequenza de Santissimi „ Sacramenti; e ne i giorni festivi si congregano negl' Oratorj, eserci- „ tandosi nell' Orazioni Meditazioni, e discipline. La maggior parte „ d' esse escono processionalmente, vestiti di lino, incogniti, accompa- „ gnando i poveri *deserti* alla Sepoltura. Altri sono, che attendono al- „ la visita de poveri *Carcerati*, pagando i loro debiti. Vi sono anco „ quelli, che confortano i poveri *Infermi* nell' Hospedali: regalandoli „ di cibi, zucherami, e frutti dilettevoli. Altri visitano con buone ele- „ mosite i *Poveri erubescanti* nelle proprie case: Altri si esercitano in „ confortare quei, che sono dalla Giustizia *condannati a morte*: officio „ veramente Angelico. Altri finalmente si esercitano nell' officio dell' „ *Hospitalità* con altre opere Sante, che per non essere lungo le tra- „ lascio.

## LIBRO OTTAVO.

### *Dell' Immunità Reale, Locale, e Personale delle Chiese, e de suoi Chierici.*

Comeche il più forte della Polizia Ecclesiastica intorno all' *Immunità delle Chiese, e de Chierici* si raggira; ragion vuole, che al-  
la

(a) Pietro Giannone Tom. III. pag. 139.

(b) Gianantonio Summonte, Tom. I. pag. 281.

la notizia delle Persone, e de Luoghi Ecclesiastici, aggiungiamo qui la contezza dell' esenzioni, che godono i beni delle Chiese, dell' Afilo, che a' Sagri luoghi si concede: della *Salvaguardia*, che i Chierici ottengono da Giudici Secolari. Trattando in conseguenza dell' *Immunità Reale, Locale, e Personale* delle Chiese, e de Chierici ottengono, in quella guisa che nell' ultimo Concordato si dispone, che tra 'l nostro Monarca, ed il Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* nell' anno 1745. fu conchiuso. E perche la materia e assai vasta, che intraprendiamo a descrivere, a poterla con distinzione disporre; divideremo in sette Capitoli il Libro presente. Primo: *degli Averi, Decime, e Benefizii Ecclesiastici*. Secondo: *degli Amministratori de Beni Ecclesiastici*. Terzo: *dell' Esenzione de Beni Ecclesiastici dalle pubbliche Taglie, Imposizioni, e Gabelle*. Quarto: *dell' Afilo, che dalle Chiese si gode, e degli altri Luoghi Pii*. Quinto: *De Chierici, e loro Esenzione dalla Potestà Laicale in materie Civili*. Sesto: *dall' Immunità de Chierici della Potestà Secolare in Cause Criminali*. Settimo: *dell' Ortatorie, Chiamate Regie, per i Vescovi, e per altre Persone Ecclesiastiche in Napoli; sequestro de loro Beni, e del loro discacciamento dal Regno*.

## CAPITOLO PRIMO.

### *Degli Averi, Decime, Benefizii Ecclesiastici.*

I. **A** Potersi meglio conoscere, in quali Beni Ecclesiastici goder si possa di Esenzione dalle Taglie, Imposizioni, e Gabelle; fa bisogno, che in primo luogo si conoschi la natura de medesimi. A qual oggetto abbiamo questo Capitolo istituito; in cui non men degli *Averi*, che delle *Decime, e Benefizii Ecclesiastici* sotto tre Paragrafi discorreremo. Essendo questi i fonti, onde sgorga tutto il Fruttato delle Chiese, incapaci di Dazj, e di Gabelle. Con essere il

## PARAGRAFO PRIMO.

### *Se anticamente le Chiese avessero avuto Beni Temporalì?*

I. **D**A quanto fu detto intorno alle Ricchezze de Tempj de Gentili nel Libro 5. del Tomo II. al Paragrafo 3. del Capo 4., e da quello, che sovra nel Capo 3. del Libro 6. si soggiunse figuando a Beni Temporalì de' Religiosi, bastantemente si raccoglie, che ne secoli primieri di nostra Cristiana Religione, fu proibito alle Chiese aver de Beni Tem-

Temporali . Ancorche non fossero mancati in varj tempi degli Eretici , i quali altramenti insegnassero . Imperciocche gli Eretici , che *Apostolici* si dissero , comunemente pensarono , che li Cristiani i quali possedeano Beni Temporali , in niun conto si poteano salvare , giusta il rapporto del glorioso *Sant' Agostino* ( a ) . Essendosi spiegati con i medesimi termini in appresso *Pietro di Brescia* appo *Ottone di Frisigna* ( b ) , gli *Albigesi* presso *Sant' Antonino* ( c ) e *Gio. Vicleffo* ( d ) ne suoi Articoli , dannati nel Concilio di Costanza l' anno 1414 .

III. All' incontro poi l' Autore della *Storia Civile* ( e ) , ancorche biasimasse l' Imperadore *Costantino* , per avere arricchite le Chiese , onde insorse la rilasciatezza ne' costumi trà gli Ecclesiastici , confessa alla libera , che prima di questo Monarca avessero le Chiese possedute molte ricchezze , e molti averi , che li tolse in buona parte *Malsimiano* Imperadore . Ancorche poi *Valentiniano* il Vecchio , *Teodosio* il Grande , e *Federico II.* Imperadore ne ristrinsero l' abuso . Ecco le lunghe di lui parole sù questo ( non poco ingiuriose alle nostre Chiese , da lui *Collegii Illeciti* , chiamate ) : „ Prima di Costantino , le nostre Chiese , come „ una certa specie di Unione , ed Asssemblamento , *reputato illecito* , „ non potevan certamente per Testamento acquistar cosa alcuna ; non „ meno che le comunità de Giudei , e gli altri Collegj , che non ave- „ van in ciò alcun privilegio ,

Ne tempi del Divo Marco fu fatto un *Senatus Consulto* „ col quale „ si diede licenza di poter lasciare a Collegj , ed altre Comunità cioche „ si volesse . Fu perciò rilasciato il rigore , che prima vi era . E quan- „ tunque le nostre Chiese , come *Collegii illeciti* , non potevano esser „ compresi sotto la disposizione del *Senatus Consulto* ; con tutto ciò si „ osserva , che nel terzo Secolo , sia per tolleranza , sia per convenienza , „ cominciavan ad avere delle Possessioni . Ma subito che Costantino nell' „ anno 312. abbracciò la Religion Cristiana , reudendo per ciò non pur „ leciti , ma venerandi , e commendabili li nostri Collegj ; si videro le „ Chiese abbondar di Beni Temporali . E perche non vi potesse sopra

Tom. IV. P. II.

Z

„ ciò

( a ) Sant' Agostino hæref. 40. „ *Apostolici* , qui se arrogantissime hoc „ nomine vocaverunt , eo quod in suam communionem non acciperant „ utentes conjugibus ; neque res proprias possidentes , quales habet Ec- „ clesia Catholica , & Monachi , & Clerici multi ; sed ideo hæretici sunt , „ quoniam se ab Ecclesia separantes , nullam spem putant eos habere „ qui utuntur his rebus , quibus ipsi carent .

( b ) Ottone Frisigense lib. 2. de Gestis Friderici Imperatoris cap. 2. *Nec Clericos proprietatem , nec Monachos Possessiones habentes , aliqua ratione salvari posse .*

( c ) Sant' Antonino , in summa Part. IV. tit. 11. cap. 7. paragr. 5. *Ecclesia non potest aliquid possidere , nisi in communi .*

( d ) Gio. Vicleffo , art. 10. *Contra Scripturam Sacram est , quod viri Ecclesiastici habeant Possessiones .*

( e ) Pietro Giannone Tom. I. pag. 292.

la notizia delle Persone , e de Luoghi Ecclesiastici , aggiungiamo qui la contezza dell' esenzioni , che godono i beni delle Chiese , dell' *Asilo* , che a' Sagri luoghi si concede : della *Salvaguardia* , che i Chierici ottengono da Giudici Secolari . Trattando in conseguenza dell' *Immunità Reale* , *Locale* , e *Personale* delle Chiese , e de Chierici ottengono , in quella guisa che nell' ultimo Concordato si dispone , che tra 'l nostro Monarca , ed il Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* nell' anno 1745. fu conchiuso . E perche la materia è assai vasta , che intraprendiamo a descrivere , a poterla con distinzione disporre ; divideremo in sette Capitoli il Libro presente . Primo , *degli Averi , Decime , e Benefizii Ecclesiastici* . Secondo : *degli Amministratori de Beni Ecclesiastici* . Terzo : *dell' Esenzione de Beni Ecclesiastici dalle pubbliche Taglie , Imposizioni , e Gabelle* . Quarto : *dell' Asilo , che dalle Chiese si gode , e degli altri Luoghi Pii* . Quinto : *De Chierici , e loro Esenzione dalla Potestà Laicale in materie Civili* . Sesto : *dall' Immunità de Chierici della Potestà Secolare in Cause Criminali* . Settimo : *dell' Ortatorie , Chiamate Regie , per i Vescovi , e per altre Persone Ecclesiastiche in Napoli ; sequestro de loro Beni , e del loro discacciamento dal Regno* .

## CAPITOLO PRIMO.

### *Degli Averi , Decime , Benefizii Ecclesiastici .*

I. **A** Potersi meglio conoscere , in quali Beni Ecclesiastici goder si possa di Esenzione dalle Taglie , Imposizioni , e Gabelle ; fa bisogno , che in primo luogo si conoschi la natura de medesimi . A qual oggetto abbiamo questo Capitolo istituito ; in cui non men degli *Averi* , che delle *Decime* , e *Benefizii Ecclesiastici* sotto tre Paragrafi discorreremo . Essendo questi i fonti , onde sgorga tutto il Fruttato delle Chiese , incapaci di Dazj , e di Gabelle . Con essere il

## PARAGRAFO PRIMO.

### *Se anticamente le Chiese avessero avuto Beni Temporalì ?*

I. **D**A quanto fu detto intorno alle Ricchezze de Tempj de Gentili nel Libro 5. del Tomo II. al Paragrafo 3. del Capo 4. , e da quello , che sovra nel Capo 3. del Libro 6. si soggiunse riguardo a Beni Temporalì de' Religiosi , bastantemente si raccoglie , che ne secoli primieri di nostra Cristiana Religione , fu proibito alle Chiese aver de Beni Tem-



Temporali . Ancorchè non fossero mancati in varj tempi degli Eretici , i quali altramenti insegnassero . Imperciocchè gli Eretici , che *Apostolici* si dissero , comunemente pensarono , che li Cristiani i quali possedeano Beni Temporali , in niun conto si poteano salvare , giusta il rapporto del glorioso Sant' *Agostino* ( a ) . Essendosi spiegati con i medesimi termini in appresso *Pietro di Brescia* appo *Ottone di Frisigna* ( b ) , gli *Albigesi* presso Sant' *Antonino* ( c ) e *Gio: Vicleffo* ( d ) ne suoi Articoli , dannati nel Concilio di Costanza l' anno 1414 .

III. All' incontro poi l' Autore della *Storia Civile* ( e ) , ancorchè biasmasse l' Imperadore *Costantino* , per avere arricchite le Chiese , onde infuse la rilaschiatezza ne' costumi trà gli Ecclesiastici , confessa alla libera , che prima di questo Monarca avessero le Chiese possedute molte ricchezze , e molti averi , che li tolse in buona parte *Massimiano* Imperadore . Ancorchè poi *Valentiniano* il Vecchio , *Teodosio* il Grande , e *Federico II.* Imperadore ne ristrinsero l' abuso . Ecco le lunghe di lui parole sù questo ( non poco ingiuriose alle nostre Chiese , da lui *Collegii Illeciti* , chiamate ) : „ Prima di Costantino , le nostre Chiese , come „ una certa specie di Unione , ed Asssemblamento , *reputato illecito* , „ non potevan certamente per Testamento acquistar cosa alcuna ; non „ meno che le comunità de Giudei , e gli altri Collegj , che non ave- „ van in ciò alcun privilegio .

Ne tempi del Divo Marco fu fatto un *Senatus Consulto* „ col quale „ si diede licenza di poter lasciare a Collegj , ed altre Comunità ciochè „ si volesse . Fu perciò rilasciato il rigore , che prima vi era . E quan- „ tunque le nostre Chiese , come *Collegii illeciti* , non potevano esser „ compresi sotto la disposizione del *Senatus Consulto* ; con tutto ciò si „ osserva , che nel terzo Secolo , sia per tolleranza , sia per convenienza , „ cominciavan ad avere delle Possessioni . Ma subito che Costantino nell' „ anno 312. abbracciò la Religion Cristiana , reudendo per ciò non pur „ leciti , ma venerandi , e commendabili li nostri Collegj ; si videro le „ Chiese abbondar di Beni Temporali . E perchè non vi potesse sopra

Z

„ ciò

( a ) Sant' *Agostino* hær. 40. „ *Apostolici* , qui se arrogantissime hoc „ nomine vocaverunt , eo quod in suam communionem non acciperant „ utentes conjugibus ; neque res proprias possidentes , quales habet Ec- „ clesia Catholica , & Monachi , & Clerici multi ; sed ideo hæretici sunt , „ quoniam se ab Ecclesia separantes , nullam spem putant eos habere „ qui utuntur his rebus , quibus ipsi carent .

( b ) *Ottone Frisigense* lib. 2. de Gestis Friderici Imperatoris cap. 2. *Nec Clericos proprietatem , nec Monachos Possessiones habentes , aliqua ratione salvari posse .*

( c ) Sant' *Antonino* , in summa Part. IV. tit. 11. cap. 7. paragr. 5. *Ecclesia non potest aliquid possidere , nisi in communi .*

( d ) *Gio: Vicleffo* , art. 10. *Contra Scripturam Sacram est , quod viri Ecclesiastici habeant Possessiones .*

( e ) *Pietro Giannone* Tom. I. pag. 292.

,, ciò cascar dubio , e maggiormente si stimolasse la libertà de Fedeli a  
 ,, lasciarglieli ; promulgò nell' anno 321. un Editto , che drizzò al Po-  
 ,, polo Romano , col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare nel-  
 ,, li loro Testamenti ciò che volessero alle Chiese , ed a quelle di Ro-  
 ,, ma specialmente . Così Costantino , cotanto della Cristiana Religione  
 ,, benemerito , arricchì le nostre Chiese . E non solamente per queste ,  
 ,, vie , ma anche per aver ordinato , che **SI RESTITUISSERO A**  
 ,, **QUELLE TUTTE LE POSSESSIONI , CHE ADESSE APPAR-**  
 ,, **TENEVANO , E CHE NE TEMPI DI DIOCLEZIANO , E**  
 ,, **MASSIMIANO ERANO LORO STATE TOLTE** , sopra di che ,  
 ,, promulgò anche un Editto , rapportato da Eusebio . In oltre stabili ,  
 ,, che i Beni de Martiri , se non avevan lasciati eredi , si daffero alle  
 ,, Chiese , come afferma l' Autor della sua Vita . Ma siccome questo  
 ,, Principe per la nuova disposizione , che diede all' Imperio , fu riputa-  
 ,, to piu tosto distruttore dell' antico , che facitore di un nuovo ; così  
 ,, anche fu da molti accagionato , che più tosto recasse danno alla  
 ,, Chiesa , per averla cotanto arricchita , che l' apportasse utile . Atte-  
 ,, so si accrebbero le tante loro Ricchezze , donde parimente ne nacque  
 ,, la fregolatezza della maggior parte de Cristiani , e lo scadimento del-  
 ,, la disciplina Ecclesiastica .

Fu costretto Valentiniano il Vecchio a promulgare altre leggi nell'  
 ,, anno 370. con cui proibì severamente a Preti , ed a' Monaci di poter  
 ,, ricevere , sia per Testamento , sia per atto tra vivi , qualunque eredi-  
 ,, tà , e roba da Vedove , e da Vergini , e da qualsivoglia altra Donna .  
 ,, E stese inoltre Valentiniano questa sua Costituzione a' Vescovi , ed alle  
 ,, Vergini , a Dio sacrate .

Vent'anni appresso per le medesime legioni fu affretto Teodosio il  
 ,, Grande a promulgare un'altra consimile , sebbene Teodosio dopo due  
 ,, mesi rivocò in parte questa sua Legge : permettendo alle Diaconesse di  
 ,, poter lasciare a chi volessero i mobili . Ancorche l' Imperador Marzia-  
 ,, no nella sua Novella de *Testamentis Clericorum* reputasse , in tutto  
 ,, aver Teodosio la sua legge rivocata , siccome in fine volle far egli .

Nella Provincia , ch' ora compongono il nostro Reame di Napoli ; se  
 ,, si riguardano i tempi , che corsero da Costantino sino a Valentiniano  
 ,, III. le nostre Chiese , che già tuttavia in Napoli , ed in altre Città  
 ,, s' andavan da Vescovi ergendo , non fecero considerabili acquisti .  
 ,, Ma col correre degli anni multiplicossi in guisa il numero delle Chie-  
 ,, se , e de Monasterj in queste nostre Provincie , e gli acquisti furono  
 ,, sì eccessivi , che non vi fu nè Città , o Castello , picciolo , o grande ,  
 ,, che non ne remanesse assorbito . Fu tal eccesso ne tempi dell' Im-  
 ,, perador Federico ripreso per una sua legge , che oggi il giorno ancor  
 ,, si vede nelle nostre Costituzioni de *Rebus Ecclesiarum non alienandis* ;  
 ,, per la quale proibì ogni acquisto di beni stabili alla Chiesa .

IV. Su di questo però ( lasciando per un poco più appresso a discor-  
 ,, zere delle leggi di *Valentiniano* , di *Teodosio* , e di *Federigo* Imperadori )  
 non ci arreca stupore , che *Pietro Giannone* voglia regolare la Polizia  
 della nostra Chiesa nascente colli principj del *Divo Marco* ( non mica  
 già l' Evangelista , discepolo di *San Pietro* , e Vescovo poi di Antiochia ,  
 a cui

a cui tutto il rispetto, ed attenzione si deve; ma di *Marco Macrino* Imperadore, che dopo un solo anno d' Impero, fu miseramente trucidato) perche egli come a Storico profano potea di leggieri prendere, degli equivoci in materia Ecclesiastica, poco a lui cognita; ma ci appor- ta maraviglia, che come a *Giureconsulto* ( di cui se ne arroga il nome nel Frontispizio dell' Opera ) annoveri tra Collegi illeciti le nostre Chiese. Quando *Paolo Giureconsulto*, e *Dionisio Gotofredo* presso del *Van-Espen* ( a ) escludono i Luoghi Pii da fomiglievoli ragunanze. E molto più si rende stucchevole la di lui narrativa, in quanto che, trattando egli di Beni Ecclesiastici, o con invidia, o con amarezza in ogni pagina ne favella. In guisa tale che, stomacato di ciò il dotto *Muratori* ( b ) non poté non ispiegarsi contro di lui con questi sentimenti: „ *Sunt*, qui no- „ *stris temporibus Ecclesiastica in Italia Reipublica Statum, & Ecclesia-* „ *rum, Sacrarorumque Monasteriorum opes, ac redditus curiosis oculis me-* „ *tiuntur: ac deprehensam non levem Ecclesiasticorum opulentiam in Re-* „ *gionibus nonnullis, continuò mirantur, nè dicam, invident; & dam-* „ *nant. Sibi facile persuadentes, longè diversam olim Ecclesiarum fortu-* „ *nam, ac tenues eorum proventus fuisse. Verum, secus rem processis-* „ *se ipsis rudibus, ac barbaris sæculis, monumenta omnia clamant. Fue-* „ *runt enim Sæcula, quibus sine comparatione longè plures divitiarum in-* „ *Sacra Tempia, Monasteria, ac Sacra Collegia effusa sunt. Neque tan-* „ *tum Fundos uberes, latissimos, ac penè innumeros uterque Clerus pos-* „ *sedit, sed & amplissimas ditiones, Oppida, & Urbes. Nemo enim,* „ *melius novit quousque olim se extenderet tanta in Ecclesiasticis opi-* „ *bus affluentia, quàm qui vetera Ecclesiarum Charteria perlustrare ocu-* „ *lis, ac terere manibus potuere.*

V. Cheche sia però dell' Autore sovraddetto, e della di lui accesa fantasia intorno agli *Averi Ecclesiastici*; quì noi in primo luogo diciamo, che a' semplici fedeli, mai fu da Cristo proibito nel Vangelo di avere beni temporali. E quando disse appo *San Matteo* ( c ) a quel Giovanetto; *Vade, & vende, quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in Cælo, & veni sequere me*; fu un consiglio di perfezione, non un precetto

Z. 2

di

( a ) *Van-Espen* Part. 2. decretal. tit. 37. cap. 6. „ *Lociis piis annume-* „ *rari solent Confraternitates, quæ dicuntur sodalitia quædam hominum,* „ *religionis causa in unam societatem, seu quandam fraternitatem, coeun-* „ *tium, & quodam spirituali Confraternitatis fœdere colligatorum. Horum* „ *sodalitiorum, etiam apud Gentiles usum fuisse; non obscure innuit Ju-* „ *risconsultus in l. 1. ff. de Collegiis illicitis, ubi scribit: Sed Religionis* „ *causa coire non prohibentur: Dum per hoc tamen non fiat contra Sena-* „ *tus Consultum. Religionis enim causa coire, aliud non est, nisi Religio-* „ *nis causa Collegium habere, ut notat Dionysius Gothofredus ad hanc le-* „ *gem nota 8. monetque hujusmodi Collegia fuisse Gentilium, & Extero-* „ *rum.*

( b ) *Lodovico Antonio Muratori* dissert. 67.

( c ) *Matthæi* 9. vers. 16.

di necessità , come osserva San Tommaso ( a ) , e noi anche lo dicemmo nel Libro 6. al Numero 8. del Capitolo 2. Per la qual cosa San Pietro ad Anania ( b ) dicea : *Nonne tibi manens ( Pradium ) manebat , & venundatum in tua erat potestate ?* E l' Apostolo San Paolo ( c ) non riprova , ne ricchi i Beni temporali : ma de medesimi soltanto a Timoteo scrivea :  
 ,, *Divitiibus hujus Sæculi præcipe , non sublime sapere , neque sperare ,*  
 ,, *in incerto divitiarum , sed in Deo vivo ( qui præstat nobis abundè ad*  
 ,, *fruendum ) benè agere : divites fieri in bonis operibus : facile tribuere ,*  
 ,, *communicare : thesaurizare sibi fundamentum bonum in futurum , ut*  
 ,, *habeant vitam æternam .*

VI. In secondo luogo diciamo , che le Chiese mai sempre Beni temporali possederono , almeno in danaro , ed in Vasi Sagri : siccome dagli Atti Apostolici ( d ) si ricava ; e nella Vita di San Lorenzo ( e ) Martire , si osserva : a cui Sisto II. Sommo Pontefice dicea : *Si quid in thesauris habes , pauperibus distribue .* Avendo poco appresso anche Beni stabili goduto , come Orti , Case , Giardini , Poderi , e cose somiglievoli , siccome leggiamo nella Costituzione dell' Imperadore Costantino ( f ) presso Eusebio , con cui si ordinò , di doverli alle Chiese restituire tutti quei Averi , che Massimiano , e Diocleziano Imperadori tolti gli aveano . Facendo eziandio una Legge ( g ) con cui dava libero il permesso a' fedeli di lasciare quel tanto li piaceva alle Chiese . E ciò non mica per estorsione di Frati , e di Preti , siccome il Giannone pretende ; ma per loro spontanea volontà , come San Gregorio Nazianzeno ( h ) dicea . Essendo questo il maggiore fonte , onde scaturiscono tanti Beni temporali nella Chiesa .

## VII. Di

( a ) San Tommaso 2. 2. q. 185. art. 6. ,, *Ad ea , quæ sunt supererogationis , nullus tenetur , nisi ad illud se specialiter voto adstringat .*  
 ,, *Unde Augustinus dicit in Epistola ad Paulinum , & Armentarium : Priusquam vestram , liberum suis , quod esses inferior . Manifestum ,*  
 ,, *est , quod vivere absque proprio , supererogationis est ; non enim*  
 ,, *sub præcepto , sed sub consilio .*

Actorum 5. vers. 4.

1. Timoth. 6. vers. 17.

( d ) Actorum 2. vers. 44. *Habebant omnes communia . Possessiones , & substantias vendebant , & dividebant illis omnibus , prout unicuique opus erat .*

( e ) In Actis Sancti Laurentii .

( f ) Eusebio lib. 2. Vitæ Constantini cap. 37. *Omnia ergo , quæ ad Ecclesias rectè fuerint pertinere , sive Domus , & possessio sit , sive Horti , seu quæcumque alia nullo jure , quoad Dominium pertinet , imminuta , sed salvis omnibus , atque integris restitui jubemus :*

( g ) L. 1. C. de Sacros. Eccl. *Habeat unusquisque licentiam Sanctissimæ catholice , venerabilique Concilio , decedens , Honorum , quod optaverit relinquere , & non sint cassa iudicia ejus .*

( h ) S. Gregorio Nazianzeno Orat. 80. *Complures extitisse , qui totas etiam domos Ecclesiis addidi , passi sunt . Non etiam defuisse , qui SUA SPONTE facultates suas omnes obtulerint , ac pulcherrimum questum fecerint , hoc est , propter futura vite opes , inopiam amplexi sunt .*



VII. Di queste donazioni, fatte alle Chiese, sono piene l' Istoria, anche rispetto alle Provincie, che oggidì il Reame di Napoli compongono: siccome di *San Paolino*, Vescovo di Nola (a) il Surio lo rapporta: e di *Patrizia*, Matrona Napoletana, lo dicea *San Gregorio Magno* nel Libro passato al Numero 20. del Capo 4. Con esser molte le donazioni, fatte da Principi Beneventani, e Duchi di Napoli alle Chiese di Monte Casino, di San Vincenzo, e ad altri Luoghi Sacri. Rapportando *Lodovico Antonio Muratori* (b) una somiglievol Concessione, con questo titolo: *Oblatio Joannis pueri facta Joanni Abbati Monasterii Neapolitani Sanctorum Severi, & Sosini, ab Euphemia matre, ac Vitaliano, & Sergio fratribus una cum portione honorum, ad eam spectantium, anno fortasse 785.* In cui in Lingua barbara di quei tempi si dice:

*In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi: Imper. Domini, nō nostro Constantino Magno Imperatore, anno vicesimo...ejus filio anno nono die 26. mensis Februarii, Indit. 3. Neapol. Certum est...& Vitalianum, sēd Stephanum, hoc est, mater, & filius relicta, & filios quondam Domini Marini . . . Sergium trib. de Abbatisa, nos verò . . . Stephanum germanis pro vice nostra, & pro vice Aligerni parvuli germani nostri, & presentis die promptissima voluntate offerre, & offerimus nobis duo Joanni Presbytero Monast. SS. Sebastiani, & Sosii, ubi eorum venerabilia requiescunt Corpora . . . supradicto Sancto, & Ven., vestro Monasterio pro portione quidem Joannis filii, & germani nostri, idest, integras duas petias de Terras portionis meæ . . . & Euphemia h. F. ex quibus una, quæ vocatur Clusoria de Alfinianum, & alia, quæ ad Sorbum ibidem in Alfinianum constituta; insimul cum arboribus, & introitus earum, & omnibus pertinentibus, pertinebat mihi pro parentorum meorum, & me in sorte tetigit a Stephano, & hæredum Joanni: Donando germanis meis præmissis divisiones, quam apud me habere videor . . .*

Leggendosi similmente nella Cronaca Cassinese (c) la donazione che dal Fauto del *Cedaro* fece *Sicelgaita*, moglie di *Roberto Guiscardo* al Monistero di Monte Casino: „ Anno sequenti, eadem Ducissa Sicelgaita per consensum filii sui Ducis Rogerii obtulit B. Benedicto per Cartam aureo bulla signatam Locum, qui CETRARIUS dicitur, in Calabria, cum toto Portu suo, atque universis colonis ibidem habitantibus, quod videlicet in dotem a prædicto Conjuge suo Duce Roberto dudum receperat. Con trovarsi eziandio presso del *Summonte* (d) la donazione dal

(a) Lorenzo Surio die 4. Aprilis cap. 19. „ In tempore, quo Episcopus ordinatus est, omne aurum, atque argentum, quod habere poterat, Ecclesie, vel pauperibus contulit. Prædia etiam, quæ habebat, reservato usufructu germanæ suæ, donavit Ecclesie.

(b) Lodovico Antonio Muratori, *Rer. Memorab. Italic. Tom. V.* pag. 593.

(c) Cronicon Cassinense lib. 3. cap. 58.

(d) Gianantonio Summonte *Tom. I.* pag. 489.



dal Duca *Guglielmo*, Nipote del Duca predetto, al Monistero della Cava, in cui si dice: „ Anno Domini 1126. octavo die Augusti, Guglielmus Dux, „ Rogerii Ducis filius, & hæres . . . . Dux coram nostri Gulielmi „ præsentia Principis, & Ducis effemus, cum ipse Dominus Dux ægri- „ tudine quadam defunctus est; cum relictæ mentis, & locutionis esset, „ declaravit, se jam donasse Monasterio Cavensi quicquid sibi pertinebat „ a Fluvio Fusciani usque ad Silar tam in agris, silvis, fluviiis, lacubus „ portubus, quam vassallis, hominibus, liberis, & servis &c.

VIII. Anziche non solo alle Chiese delle proprie Cittadi, e Luoghi del proprio soggiorno i fedeli delle nostre Provincie faceano queste donazioni; ma anche alle Chiese di *San Pietro in Roma*, donde conobbe sua origine il *Patrimonio di San Pietro*, che in tempo di *San Gregorio* Papa nella Campagna si amministrava da un Cardinale Subdiacono, e si dispensava a poverelli: siccome nel Capo 1. del Libro II. con maggior comodo lo ragguglieremo, mentre discorrerassi delle *Diaconie Romane* appo noi: Avendo eziandio la Chiesa Romana esatti molti Censù anticamente, nelle Chiese nostrali, siccome *Lodovico Antonio Muratori* (a) ne trascrive il tutto dal Libro di detti Censù, sotto questo titolo: *Incipit Liber Censuum Romanæ Ecclesiæ, a Cencio Camerario compositus, secundum antiquorum Patrum Regesta, & Memorialia diversa, anno Incarnationis dominicæ 1192. Pontificatus Celestini Papæ III. anno 2.* In cui favellandosi della Sicilia; le seguenti Risposte annue si contano in Monete di quei tempi, che poi spiegheremo nel Capo 3. del Libro 13.

## Sicilia.

„ *Tempore quo Robertus Viscardus Ultramontanus cepit Regnum* „ *Siciliæ, juravit dare, tactis Sacrosanctis Evangeliiis, pro se, & suis hæ-* „ *redibus Domino Nicolao Papæ, & suis successoribus pro unoquoque ju-* „ *go bovum duodecim denarios Papiensis Monetæ. Processu vero tempo-* „ *ris ddm Papa Innocentius iret Gallucium, Rogerius Rex Siciliæ con-* „ *sistuit, ipsi dare annualiter pro Apulia, & Calabria 600. Squifatos.* „ *Postmodum vero Vvillelmus Rex, ejus filius, pro Marsia, quam occu-* „ *paverat, tempore ipsius Innocentii Papæ, superaddidit 400. Squifatos* „ *tempore Adriani, quando ipsi fecit Homaglum, & fidelitatem apud* „ *Beneventum.*

„ *In Episcopatu Sancti Marci, qui est Domini Papæ, Monasterium* „ *Sanctæ Mariæ de Matina unam unciam auri.*

„ *In Episcopatu Cassanensi Ecclesia Sanctæ Mariæ de Camillano II.* „ *Squifatos, Ecclesia Sanctæ Mariæ de Sancto Leonel, de Aquasformosa* „ *unum Massemutinum.*

„ *In Episcopatu Geratino Monasterium Sancti Petri de Cavea 2.* „ *Squifatos.*

„ In

(a) *Lodovico Antonio Muratori dissert. 69.*

- „ In Episcopatu Squillacensi Monasterium de Carra unum Marabutinum.
- „ In Episcopatu Bisuntinensi, qui est Domini Papæ, Monasterium Sanctæ Mariæ de Sambucino unum Squifatum.
- „ In Episcopatu Muranensi, Monasterium Sancti Salvatoris de Gulieto, S. Angeli de Lombard. Dioces. unum Obolum aureum.
- „ In Archiepiscopatu Agerentino, Hospitale ejusdem Civitatis, cum Capella Sancti Lazari tres solidos parvenses, Monasterium quod dicitur Buonconvento, sex solidos auri.
- „ In Episcopatu Tricaricensi Ecclesia Sanctæ Trinitatis unam unciam auri.
- „ In Episcopatu Venusino Ecclesia S. Nicolai de Morbano unum Squifatum.
- „ In Archiepiscopatu Brunusino Ecclesia Sancti Thomæ cum Hospitale a Logotheto ædificato, unum Marabutinum.
- „ In Archiepiscopatu Tranensi Ecclesia Sanctæ Mariæ in Baroli Villa unum Obolum Massemutinum.
- „ In Episcopatu Avellino Monasterium S. Mariæ Montis Virginis singulis annis unum Obolum aureum.
- „ In Episcopatu Sorano, qui est Domini Papæ, Monasterium Sancti Dominici 12. denarios Papienses, & 100. brachia Panni.
- „ In Episcopatu Maritimo Ecclesia S. Mariæ de Apamia 3. solidos parvenses.
- „ In Episcopatu Teatino Monasterium de Majella unum Marabutinum, Ecclesia S. Jerusalem unum Tarenum regale. Monasterium Sancti Martini de Valle duos solidos parvenses Senatus.
- „ In Episcopatu Aprutino Ecclesia Sancti Dominici duos solidos Pisanos.
- „ In Archiepiscopatu Beneventano Domus Templi 4. Romanetos. Ecclesia Sancti Thomæ 3. Romanetos. Ecclesia Sancti Leonis 3. Romanetos. Ecclesia Sanctæ Mariæ de Monte Drogi unum Squifatum . . .

IX. Venendo poi alla Legge di *Valentiniano* ( a ) di cui pavonizzavasi più sovra il *Giannone* ; diciamo che questa proibiva il lasciarsi beni a soli Preti, e Monaci, non già alle Chiese, come espressamente lo nota *San Girolamo* ( b ). E la cagione si fu, che i medesimi Preti, e Monaci,

vi-

( a ) L. 20. C. Theodos. de Episc. & Cleric.

( b ) San Girolamo epist. ad Nepotianum : „ *Pudet dicere, Sacerdotes, Idolorum, mimi, & aurigæ, & Scorta hæreditates accipiunt; solis Clericis, & Monachis hac lege prohibetur: & non prohibetur a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Non de lege conqueror, sed doleo, cur meruimus hanc legem? Cauterim bonum est; sed quid mihi vulnus, ut indigeam cauterio? SIT HÆRES, SED MATER FILIORUM, IDEST ECCLESIA GREGIS SUI, QUÆ ILLOS GENUIT, NUTRIVIT, PAVIT. Quid nos inferimus inter matrem, & liberos.*

vivendo de pubblici proventi delle Chiese; esortavano le Vedove di lasciare a se i loro Averi, come offerva il *Tommasino* (a). Con essersene per contrario *Sant' Ambrogio* (b) fortemente querelato.

X. Per quanto tocca alla Legge di *Teodosio il Grande* (c) sia bene saperse, che morta una Diaconessa in Costantinopoli, che avea figli, e nipoti, lasciò tutti i suoi Averi ad un Diacono, da lei per l'addietro impudicamente amato; Dalche avvertitone da parenti l'Imperadore; promulgò la Legge sovradetta: „ Cui votiva Domi proles sit; nullam Ecclesiam, nullum Clericum, nullum pauperem scribat heredem: prædiorum suorum redditus consequatur, de quibus donandi, vel relinquendi, vel quoad superest, vel dum in fata concedit, & libera ei voluntas est; integra sit potestas. Bensì, come testimonia il Padre Natale di *Alessandro* (d), l'Imperadore sovradetto, ad istanza di *Sant' Ambrogio*, subito rivocò tal Legge, perche stimata lesiva della libertà Ecclesiastica.

XI. In appresso poi l'Imperadore *Marciano* (e) rinnovando le antiche Leggi dell'Imperadore *Costantino*; rivocò espressamente le sovradette due Leggi di *Valentiniano*, e di *Teodosio*. Con ordinare similmente *Teodosio il Giovane*, e *Valentiniano III.* in un'altra lor Legge (f), che a tutti i Pre-

(a) *Lodovico Tommasino* Part. III. lib. 1. cap. 19. *Viduas, & Orphanos circumveniebant, ut ipse testamento heredes instituerentur; & ad sua inde commoda vertebant Legata ipsa.*

(b) *Sant' Ambrogio* Ep. 56. „ *Soli ex omnibus Clero jus commune clauditur: nulla legata, vel etiam gravium Viduarum, nulla donatio. Quod Sacerdotibus Phani legavit Christiana Vidua, valet; quod Ministris Dei, non valet.*

(c) L. 17. C. de Episc. & Clericis.

(d) Natale di *Alessandro* Sacul. IV. cap. ult. art. 5. „ *Hanc Legem, autore Santo Ambrosio, abrogavit religiosissimus Imperator, quoad illud caput, quæ adversabatur Ecclesiasticæ Libertati, & impediabat, nè Ecclesiæ, vel pauperibus aliquid a matronis testamento donaretur, ut videre est apud Baronium ad annum 390.*

(e) Novella ult. de Testament. Clericor. „ *Priores Constitutiones nunc præcipio penitus abrogari. . . . Generali, perpetuoque valitura, hac lege sancimus, ut sive Vidua, sive Diaconissa, sive Virgo Deo dicata, vel Sanctimonialis Mulier, sive quocumque alio nomine religioso si honoris, vel dignitatis Fœmina nuncupatur; testamento, vel codicillo suo Ecclesiæ, vel Martyrio, vel Clerico, vel Monacho, vel pauperibus aliquid, vel ex integro, vel ex parte in quacumque re, vel specie credit relinquendum, id modis omnibus ratum, firmumque consistat.*

(f) C. Theod. lib. 5. tit. 3. „ *Si quis Episcopus, aut Diaconus, aut Diaconissa, aut Subdiaconus, vel Clericus, aut Monachus, aut Mulier, quæ solitaria vitæ dedita est, nullo condito testamento decesserit, nec ei parentes utriusque sexus, vel liberi extiterint; bona, quæ ad eum pertineat, Sacrosanctæ Ecclesiæ, vel Monasterio, cui fuerat destinatus, omnifariam socientur.*

i Preti, i quali senza parenti muorivano; le Chiese li succedessero. Inguisfataleche, non è vero quantotanto, che asserisce l' *Autore della Storia Civile*, di avere *Valentiniano*, e *Teodosio* Imperadori emanate le loro Leggi, per impedire li continui acquisti, che giornalmente dalle Chiese si faceano: essendo stati in casi diversi le d'loro *Costituzioni*; e poco indi all' intutto rivate.

XII. Venendo poi alla *Costituzione* dell' *Imperadore Federigo II.* diciamo, essere verissimo, che questo Monarca emanasse una tal Legge (a), in cui si dice: „ *Prædecessorum, veterum Principum, Constitutionem*, „ *quam antiqua perturbatio præteriti temporis antiquaret, nova provisio-* „ *ne novantes, edicimus, quod nulli subjeetorum nostrorum Clerico, vel* „ *Laico liceat de domibus Templi, vel Hospitalis, seu quolibet alio loco* „ *Religioso, de quo nostra Curia servitium minime debeatur: Possessio-* „ *nes hæreditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos,* „ *seu alio donationis modo, nisi ex aquali causa permutationis transfer-* „ *re. Cæterum, si in ultima voluntate aliquem de prædictis locis hære-* „ *dem instituerit; tunc domus, quæ institutionem, vel legatum acceper-* „ *it; teneatur infra annum alicui de proximioribus defuncti, vel de* „ *burgensibus nostris relicta stabilia vendere, vel locare. Quod ultra an-* „ *num facere prædicta distulerit; possessiones ipsas post anni lapsum Fisci* „ *nostrum taribus volumus applicari. De rebus autem quibuscumque mobili-* „ *bus, quantumcumque pretiosis, relinquendi prædictis domibus, & aliis* „ *religiosis locis concedimus liberam facultatem. Però questa Legge fu ri-* „ *vocata dal Re Carlo I. di Angiò nell' Investitura, che ebbe del Regno,* „ *dalla Santa Sede: Item, revocabit omnes Constitutiones, seu Leges, per* „ *quondam Fridericum, dudum Imperatorem, vel Regem Siciliae, sive per* „ *Conrauum, ejus filium, editas contra Ecclesiasticam libertatem. Poi fu* „ *spreffato nel Concordato di Papa Onorio IV. col Re Carlo II. di Angiò,* „ *rapportato dal Re Ferdinando di Aragona nella Pramatia seconda de* „ *Clericis Sclvaticis: „ Item, quod res, & possessiones: quæ non sunt in ali-* „ *quo Curia, vel aliis obligatæ, donari possint Ecclesie, & legari. Sed* „ *si ea obligatione tenentur, propter quam datio, & legatum, vel do-* „ *natio de jure impediri possit; hoc casu, res, & possessiones hujusmo-* „ *di cum onere suo ad Ecclesias transferantur.*

XIII. Egli è vero bensì, che l' *Imperadore Federigo* colla sovradetta *Costituzione*, non solo proibì alle Chiese nostrali il ricevere per via di testamento, donazione, di compre, Beni stabili; ma anche fece, che quasi tutti i Principi di Europa entrassero in appresso nella medesima pretenziane, per non passare in manus mortuas i Beni de secolari ( spiegando Pecquio (b) assai bene questo termine in manus mortuas ). Laonde nel Re-

Tom. IV. P. II.

A a

gno

(a) Const. de Rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis.

(b) Pecquio de Amortizatione cap. 2. „ *Ecclesiam, Civitatem, Col-* „ *legium, illud quodcumque corpus, vel Ecclesiasticum, vel Sæulare,* „ *quod Bonorum capax est, per MANUS MORTUAS intelligi. Ideo* „ *Verò manus mortua hujusmodi corpus appellatur, quod quemadmodum*

„ mo-



gno di Portogallo si fece lo stesso, al dire di *Lodovico Molina* (a). Nelle Fiandre si praticò il medesimo, secondo *Antonio Anselmo* (b). Così pure in Francia, al dire di *Carlo Molineo* (c); e nella Scozia, in Inghilterra, in Ungheria, al rapporto del *Gaillo* (d). Effendo stata celebre la contesa, che accadde su di questo punto tra la Repubblica di Venezia, e la Santa Sede in tempo di Papa *Paolo V.* che interdiffe quella Repubblica per tal motivo: come dalla Scrittura di *Paolo Veneto* sotto questo Titolo: *Considerationes Censurarum Pauli V. Pontificis contra Serenissimam Rempublicam Venetam*; e del di più; che alla lunga ne rapporta *Melchior Goldasto* (e).

XIV. Anche l'Imperadore *Carlo V.* con un suo Editto particolare, sotto il dì 26. Aprile 1515. rinovò lo stesso nelle Fiandre per testimonianza di *Toldano* (f). Ma perche gli Abati, i Rettori delle Chiese, e l'altre persone Ecclesiastiche altamente sgridarono a quest' Editto; si trovò il mezzo termine, di sottomettere i Beni, che le Chiese compravano, alle Taglie, Pesi, e Gabelle pubbliche, al dire di *Antonio Anselmo* (g). E sovra questo piede il regnante Monarca *Carlo di Borbone* facendo il Concordato colla Santa Sede l'anno 1741. regolò i Beni stabili degli Ecclesiastici nel Capitolo primo dell' *Immunità Reale*: dove sotto il Paragrafo 5. si disse: *Succedendo, che dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiesa, Comunità, e Luogo Ecclesiastico acquisti nuovi Beni di qualunque natura si sieno; dovranno detti Beni restare perpetuamente sottoposti a*  
 tut-

„ morientis hominis manus id quod comprehendit, firmissimè conclusum  
 „ tenet, neque facile remittit; sic etiam quicquid Ecclesia, seu Cor-  
 „ pus istiusmodi semel acquirat, & in manum, hoc est, potestatem suam  
 „ semel accipit, non nisi magna cum difficultate, & solemnitate in-  
 „ commune hominum commercium inde remittit, sed accumulando con-  
 „ servat.

(a) *Lodovico Molina* de Just. & Jur. disp. 140.

(b) *Antonio Anselmo* de Tribuniano Belgico cap. 50. par. 10.

(c) *Carlo Molineo* in Consuetud. Parisiens. gloss. 5. tit. 1. num. 68.

(d) *Gaillo* observat. 102. num. 5.

(e) *Melchior Goldasto* Tom. 3. Monarchiæ Imperii.

(f) *Toldano* in Codice tit. de Sacrosanctis Ecclesiis num. 4. *Vetus Editto suo Carolus V. Bona sua immobilia Ecclesiis, aliisque piis Locis ultra acquiri absque consensu Principis. Quod providissimus Imperator neque sine magna ratione, neque sine exemplo constituit.*

(g) *Antonio Anselmo* loc. cit. cap. 87. par. 2. „ Pro obtinendo ju-  
 „ re Morticini, solent supplicantes, Regi, pro jure confiscationis offer-  
 „ re censum aliquem irredimibilem, & cum Domino loci ratione laude-  
 „ mii componere: & denique Bona amortizanda subicere, & obnoxia  
 „ reddere Impositionibus, Taliis, Contributionibus, Precariis, aliisque  
 „ oneribus, perinde ac si essent in potestate seculari. Hoc modo cessant  
 „ incommoda, seu rationes, ob quas prohibitum Ecclesiis, & Monasteriis  
 „ acquirere.



tutti li Tributi Regj , e pubblici pefi , che fi pagano , e pagheranno da Laici .

## PARAGRAFO SECONDO.

*Delle Decime Ecclesiastiche .*

XV. **U**N altro fonte , onde fcaturifcono i Beni temporali nella Chiesa di Dio , e quella delle *Decime Ecclesiastiche* ; vale a dire la decima parte di quel frutto , che annualmente produce la Terra , e che da Fedeli fi dona a' Ministri del Santuario , come insegna San Tommaso ( a ) . Soliti i medefimi Gentili darli ad Ercole , ed altri Idoli infensati , come dicemmo nel Libro 5. del Tomo II. al Numero 15. del Capo 4. Il che peraltro si trova ordinato da Dio nel Vecchio Testamento . Avendole Abramo ( b ) nella Legge di Natura soddisfatto al Sacerdote Melchisedecche ( il quale ne diede con ciò a noi un sano ammaestramento , come San Gio: Grisostomo ( c ) dicea ) ; e Dio Signor nostro l' incaricò al Popolo Ebreo nella sua Legge scritta ( d ) . Laonde alcuni Teologi han creduto , che le Decime fian dovute a' Preti *de Jure divino* . Ma effendo stata cerimoniale la Legge di darli a' Leviti la decima parte di quei frutti , che la Terra producea ; ed effendo cessata la Legge antica quanto a questo capo , all' apparire della Legge di Grazia , secondo l' Apostolo San Paolo ( e ) ; la comune de Teologi col loro Maestro San Tommaso sostiene , che il dare il Vitto a proprj Ministri Sagri , sia *de Jure Naturæ* rispetto a' Laici ; ma che poi da essi ciò si faccia colla decima

A a 2

par-

( a ) San Tommaso 2. 2. qu. 87. art. 1. „ *Decima appellantur , quando ex decem partibus una in Dei cultum applicatur & solvitur . . . .*  
 „ *Determinatio decimæ partis solvendæ est autoritate Ecclesiæ tempore*  
 „ *novæ legis instituta secundum quandam humanitatem , ut scilicet non*  
 „ *minus populus novæ legis Ministris novi Testamenti exhiberet , quam*  
 „ *populus veteris Testamenti exhibebat .*

( b ) Genes. 14. vers. 18. *At vero Melchisedech Rex Salem , proferens Panem & Vinum ( erat enim Sacerdos Dei altissimi ) benedixit ei , & ait : Benedictus Abraham Deo excelsis , qui creavit Cælum , & Terram . ET DEDIT EI DECIMAS DE OMNIBUS .*

( c ) San Gio: Grisostomo Homil. 35. super Genesim : *Abraham hoc factis Doctorem nostram fuisse , & monuisse , quod nos facere debemus .*

( d ) Numerorum 18. vers. 21. *Filiis autem Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro ministerio , quo serviant mihi in Tabernaculo Fæderis .*

( e ) Ad Hæbreos 7. vers. 11. *Translato Sacerdotio necesse est , ut Legis etiam translatio fiat .*

parte de loro frutti , questo è *de Jure Ecclesiastico* . Laonde il quinto Precetto della Chiesa si è *Pagar le Decime* .

XVI. Ma per meglio questo punto chiarire : sia bene premettere che i Novatori han diversamente di questa Decima favellato . Volendo Gio: Vicleffo ( a ) che elleno sieno mere Limosine : le quali si possono liberamente togliere a' Parochi , quando scandalosamente vivessero . Gli Anabatisti ( b ) , che ammettevano due Cristi nella Chiesa ; voleano , che il falso Cristo avesse a' Preti queste Decime assegnate . Ed Erasmo ( c ) la chiamò una Tirannia de Papi . Quindi poi il nostro Giannone ( d ) favellando ancor egli delle medesime , asserisce , che i Papi l' inventarono , ed i Canonisti le distesero anche su l' accatto de Poverelli , e su l' acquisto illecito delle Meretrici . Ecco le di lui parole : „ *Li Pontefici stabilirono le Decime ; ma a' Canonisti ciò ne meno bastò , e passarò più oltre : dicendo , che il Povero è obbligato a pagar la Decima di quello , che accattando trova per Elemosina alle porte : e che la Meretrice sia tenuta pagar la Decima del guadagno meretricio : ed altre tali cose , che il Mondo non ha mai potuto ricever in uso . Ed in buon linguaggio vorrebbe dire la Decima delle Moglie . Pensandosi con questi fuoi detti faceti mettere in deriso la proprietà delle Decime Ecclesiastiche . Quando Sant' Agostino ( e ) di somiglievoli Autori solea dire : *Ridet phreneticus , sed non est sanus : porrò autem qui mentis est sanæ , plorat phreneticum ridentem* . Ma intorno a questo ne ripareremo poco più innanzi .*

XVII. A chiarire poi , che le Decime sian dovute per Diritto naturale , e divino agli Ecclesiastici , oltre alla pratica del vecchio Testamento a favore de Leviti , enunciata di sovra ; lo persuadono le parole di Cristo presso San Matteo ( f ) : *Reddite ergo , quæ sunt Cesaris Cesari , & quæ sunt Dei Deo* : che da San Girolamo ( g ) s' interpretano delle Decime Ec-

( a ) Gio: Vicleffo art. 18. *Decime sunt parva Eleemosina , & possunt Parochiani propter peccata suorum Prelatorum ad libitum suum eas auferre* .

( b ) Anabatisti lib. de Antithesibus veri , & falsi Christi de anno 1568. „ *Falsus Christus sicut ipse est Deus æternus , & ditissimus , sic dedit suis Sacerdotibus Decimas , & multa bona temporalia . Christus autem verus , qui homo temporalis , & pauper fuit , pauperes etiam vult Ministros* .

( c ) Erasmo in Notis ad novum Testamentum : *Exactio Decimarum est mera Tyrannidis* .

( d ) Pietro Giannone Tom. II. pag. 135.

( e ) Sant' Agostino serm. 9. de Verbis Apostoli .

( f ) Matthæi 22. vers. 21.

( g ) San Girolamo ibidem : *Quod ait : reddite , quæ sunt Cesaris Cesari : Nummum , Tributum , & Pecuniam , & quæ sunt Dei , Deo ; Decimas , Primitias , & Oblationes sensamus* .

clesiastiche. Avendo detto ancor egli a' suoi Discepoli presso San Luca (a): *In eadem autem domo manete, edentes, & bibentes, quæ apud illos sunt. Dignus est enim Operarius mercede sua.* Il che pure delle Decime s' intende a parere di Sant' Agostino (b). E l' Apostolo San Paolo (c) più alla lunga chiarisce quest' argomento, col dire, che, se si dona a' Soldati lo stipendio, perche alla Difesa del Pubblico invigilano; molto più si debbe l'alimento a' Ministri del Vangelo; „ *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, & de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? Nunquid fecundum hominem hæc dico? an & lex hæc non dicit? Scriptum est enim in lege Moysi: Non alligabis os bovi trituranti. Nunquid de bobus cura est Deo? an propter nos hoc dicit? Nam propter nos scripta sunt: quoniam debet in spe, qui arat arare, & qui triturat in spe fructus percipiendi. Si nos vobis spiritualia seminamus, magnum est, si nos carnalia vestra metemus? Si alii potestatis vestræ participes sunt; quare non potius nos? Nescitis, quoniam qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario sunt, edunt; & qui Altari deserviunt, cum Altari participant? ITA ET DOMINUS ORDINAVIT IIS, QUI EVANGELIUM ANNUNCIANT DE EVANGELIO VIVERE.* XVIII. Al pagamento di queste Decime esortava Sant' Agostino (d) i suoi Fedeli, come pure facea il Concilio II. di Mascon (e). Con ap-  
por-

(a) Luca 10. vers. 7.

(b) Sant' Agostino in Psalmum 146. *Debetur Servo cibus, sicut Dominus ait: Manducate, quæ apud illos sunt. Et ne putarent, aliquid de suo donare; dignus est, inquit, Operarius mercede sua. Exime aliquam partem reddituum tuorum, decimas exhibe.*

(c) 1. Corinth. vers. 7.

(d) Sant' Agostino serm. 29. de Tempore: „ *Jam prope sunt dies in quibus Messes colligere debemus; de offerendis, immò de reddendis Decimis cogitemus. Deus enim, qui dignatus est vobis totum dare, Decimam digatur repetere, non sibi, sed nobis sine dubio profuturam.* „ *Decimæ enim tributa sunt egentium animarum. REDDE ERGO TRIBUTA PAUPERIBUS, LIBAMINA SACERDOTIBUS.*

(e) Concilium Matisconense II. de anno 585. can. 5. „ *Leges namque divinæ consulentes Sacerdotibus, & Ministris Ecclesiarum, pro hæreditaria portione, omni populo præceperunt, decimas fructuum suorum Locis sacris præstare; ut, nullo labore impediti per res illegitimas, spiritualibus possint vacare ministeriis. Quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas. Unde statuimus, & decernimus, ut mos antiquus Fidelium reparetur, & Decimas Ecclesiasticas famulantibus cæremoniis, Populus omnino inferat: quas Sacerdotes, aut in PAUPERUM USUS, aut in captivorum redemptionem prærogantes, suis orationibus pacem populo ad salutem impertrent.*

portare il Santo Dottore (a), *Celestino III.* (b), e Sant' Odoardo (c) Re d' Inghilterra i frutti, onde volemo, che si pagassero le Decime a' Chierici; senzache si venerassero tra essi le *Zimofine* de Poverelli (quando anche per sostentamento de Poveri più delle volte queste Decime servono) e molto meno l'acquisto illecito delle Meretrici, come sollemente asserisce il *Giannone*:

XIX. Al pagamento di queste Decime ogni ceto di persone era anticamente tenuto anche i Monarchi, anche i Principi: perche in segno di sovrano dominio si offerivano al Signore ne suoi Ministri: ancorche poi coll' andar degli anni, provvedute le Chiese di rendite competenti, e per altro verso sovvenutosi a' bisogni de Sagri Ministri dalla pietà de Fedelli, cessò il fine, per il quale furono dalla Chiesa istituite, e tratto tratto si andarono a dismettere. E per questo fin dal tempo del Re *Guillermo il Malo* rattrovasi, che le Decime si pagavano da nostri Monarchi alle Chiese nel Reame di Napoli, siccome apparisce dalla Costituzione dell' Imperadore *Federigo II.* (d), in cui egli comanda il pagamento di queste Decime, col dire: „ *Illud etiam attendentes, quod solutio Decimarum* (\*quarum debitum ex utriusque Testamenti Tabulis confirmatur) „ *tantò in Ecclesiis Dei pretiosior redditur, quantò decimalis oblatio de* „ *bonis hominum, velut elictum quoddam spirituale peculium a Domino* „ *reputatur, Officialibus nostris universis, & singulis presentis legis au-* „ *toritate mandamus, ut Decimas integrè, prout Regis Guilielmi tempore,* „ *consobrini, & prædecessoris nostri, ab antecessoribus Officialibus, & Ba-* „ *julis exoluta fuerunt; locorum Prælati exolvere absque omni difficul-* „ *tate procurent. . . . Subjectis etiam nostris indicimus, ut Deci-* „ *mas, quas de Feudis, & bonis antecessores eorum, prædicti Regis Gu-* „ *lielmi tempore præstiterunt, venerabilibus Locis, quibus Decimæ ipsæ* „ *debentur, persolvant.*

XX. An-

(a) Sant' Agostino loc. cit. „ *Quodcumque te pascit ingenium, Dei* „ *est: inde Decimas expetit, unde vivis; de Militia, de Negotio, de* „ *Artificio, redde Decimas. Primicias rerum, & Decimas digatur petere,* „ *& negas, avare? Quid faceres, si novem partibus sibi sumptis, tibi* „ *Decimam relinqueret?*

(b) *Celestino III.* cap. Nos de Decimis: „ *Sicut Sancti Patres in* „ *suis tradiderunt scriptis, de Vino, Grano, Fructibus arborum, Peco-* „ *ribus, Hortis, Negotiatione, de ipsa autem Militia, de Venatione, &* „ *de omnibus bonis Decimæ sunt Ministris Ecclesiæ solvende.*

(c) Sant' Odoardo in Legibus Canonicis cap. 3. „ *De Apibus verò si-* „ *militer Decima commodi, quin etiam de Bosco, Prato, de Aquis, &* „ *Molendinis: Parchis, Vivariis, Piscariis, Virgulis, Hortis, & Na-* „ *vigationibus, & omnibus rebus, quas dederit Dominus, decima pars ei* „ *reddenda est, qui novem partes simul cum Decima largitur. Qui eam* „ *detinuerit, per justitiam Episcopi, & Regis, si opus fuerit ad redditi-* „ *onem arguatur.*

(d) Constitutio Regni. Quando cæteris, de Decimis præstandis.



XX. Anche il Re *Carlo II. di Angiò* (a) in uno de suoi Capitoli del Regno, comandò lo stesso, col dire: „ *Volumus*, & mandamus, „ inviolabiliter observari, quod Decimæ, & aliæ, quæ debentur Ecclesiis, „ & personis Ecclesiasticis a tempore Catholicorum Regum Siciliae usque „ nunc, & quæ recipi consueverunt ab ipsis Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis, a tempore Catholicorum Regum Siciliae usque nunc, & „ quæ recipi consueverunt ab ipsis Ecclesiis, & personis, sine difficultatis obstaculo, & moræ dispendio, persolvantur: scilicet, quæ debentur „ in Frumento, & aliis Victualibus, Vino, Oleo, seu Fructibus aliis „ illis temporibus, quibus percipiuntur, si non in pecunia, venduntur. „ Et si aliqua sunt, quæ certis diebus persolvi consueverunt, die debito persolvantur. Et ne ad hoc Ecclesie, & Ecclesiasticæ personæ necesse habeant singulis annis a Curia Literas impetrare; volumus, & „ sub pœna duplici ejus, quod decimis, & aliis juribus, personis, vel „ Ecclesiis quibuslibet, secundum ordinationem præsentem solum non fuerit, debeatur; secreti, seu Magistri Procuratores, & Magistri Sallis, Bajuli, vel alii Officiales, qui eas debeant persolvere, tum præsentibus, quam futuri, teneantur ea integraliter solvere secundum quod superius est dictum, autoritate præsentium, nullo alio mandato expectato. Item statuimus, quod Comites, Barones, & cæteri qui tenentur ad decimas, & jura alia Ecclesiis, vel personis Ecclesiasticis pro bonis, quæ tenent, tenentur solvere suis temporibus, quibus hætenus extitit consuetum. Et ad hoc autoritate præsentium, ad requisitionem personarum, quibus debentur. Hæc omnia volumus quod solvantur per Bajulos quoscumque per quas bona pupillorum, Terras, vel Feuda tenentium, procurantur, sive Bajulatus Curie teneant, sive aliis sint commissi, sive Terræ, vel Feuda aliquorum, occasione delicti, vel quacumque alia causa per Curiam teneantur.

XXI. E riguardo all'Imperadore *Federico II.* avvertisce *Andrea d'Iservia* sovra la lodata di lui Costituzione, che l'Imperadore predetto, oltre alle solite decime, che egli solea pagare; vi aggiunse la terza parte delle nuove Gabelle, che imponea. Ma la Chiesa, conoscendo ingiuste queste Impozizioni; non volle da lui una somiglievol decima. „ *Solvunt* decimas Prælatibus; si debentur in pecunia, in Pentecoste: alias „ in Settembre, si in frumento, Vino, & Olio. & aliis Victualibus, tunc quando percipiuntur. . . . Item, **DEBETUR SECUNDUM FORMAM CURIÆ TERTIA PARS PROCURATIONIS PRO NOVIS STATUTIS IMPOSITIS PER FEDERICVM IMPERATOREM.** De illis non vult Ecclesia decima, tamquam de malis ablatis; quæ impositæ fuerunt per illum contra Deum & Justitiam. Per quod videtur ille *Federicus* quiescere in pice, non in pace. Et Ecclesia potest dicere: da mihi decimam de veteribus statutis, non de *novis*.

XXI.

(a) Capitulo *Volumus* in Rubrica de Privilegiis & Immunitatibus Ecclesiarum & Cap. *decima solvenda*.



XXII. Dal che con evidenza si deduce, quanto malamente il *Giannone* asserisse, che i Canonisti si fossero avanzati nell' insegnare, di esigere i Poverelli tenuto dar la decima parte di quelle Limosine, che giornalmente si procacciano per le piazze, e per le Case de ricchi. Se la Chiesa non volle dall' Imperador *Federigo II.* la decima delle Impolizioni indoverose; molto meno vorrà pretendere le Limosine de Poveri: quando tiene per massima, che trà le decime de Fedeli vi va incluso il sostentamento de Poveri, come *Sant' Agostino* più sopra al Numero 17. dicea. Volendo altresì *Agostino Barbosa* (a), che essendo sempre pronti i Poveri nella Chiesa; non si puole per qualsivoglia contraria consuetudine prescrivere la porzione delle decime, ad essi dovuta. E se vi fu mai Autore, che insegnò (non apportando egli niun Canonista, che ciò dicesse nella Chiesa di Dio), di doverli esigere la decima delle Limosine de Poverelli; questi fu *Cajo Caligola* Imperadore (b), uno di quei Cesari, sotto de quali fioriva il secol d' Oro; la Giurisprudenza arrivò all' ultimo segno della perfezione; e le di loro Leggi furono sagratissime: *Nihil, nisi Sanctum, & venerabile nostra Jura custodiunt*; per testimonianza del medesimo *Giannone* (c). Avendo anche costui imposta la decima sul guadagno delle Meretrici, al dire di *Suetonio* (d) *Nulla rerum, aut genere hominum Omisso, cui non Tributū aliquid imponeret*. . . . *Ex Gerulorum diurnis questibus pars octava.* EX CAPTURIS PROSTITUTARUM QUANTUM QUÆQUE UNO CONCUBITU MERUERIT. Avendo poi *Alessandro Severo*, per testimonianza di *Lampridio* (e), ne Giuochi pubblici queste decime impiegate. E prevalse tanto questa pratica; che s' introdusse nel nostro Regno; e sia durata in Napoli fin quasi a' nostri giorni, siccome puol osservarsi presso *Gianantonio Summonte* (f): il quale descrivendo il Tribunale delle Meretrici, asserisce: *In questo Tribunale si tengono annotate tutte le Meretrici della Città; dalle quali ogni Mese si esigge un tanto di Gabelle del guadagno, che ciascheduna fa della propria persona. Si esigge anche la pena da tutte quelle, che vivono dissonestamente.*

(a) *Agostino Barbosa* de Jur. Eccles. lib. 2. Annot. 8. cap. 18. *Quartam Pauperibus debitam nulla contraria consuetudine tolli posse, quia saltem in Foro Conscientie debeat: quia inopia Pauperum semper est præsens.*

(b) *Svetonio* in *Caligulam*, cap. 40. *Nulla rerum, aut hominum genere omisso, cui non Tributū aliquid imponeret.* EX GERULORUM DIURNIS QUÆSTIBUS PARS OCTAVA.

(c) *Pietro Giannone*, Tom. I. pag. 2.

(d) *Svetonio*, loc. cit.

(e) *Lampridio* in *Alex. Sever.* cap. 24. *Lenonum Vectigal, & Meretricum, & Exoletorum in Sacrum ararium inferri censuit; sed sumptibus publicis, ad inflaurationem Theatri, Circi, Amphitheatri, & Ærarii deputavit.*

(f) *Gianantonio Summonte* Tom. I. pag. 172.

mente senza essere scritto alla Gabella: e dopo si scrive, accid paghino continuamente senza eccezione alcuna. Cosa che poi fu stimata indecente, ed indoverosa, e perciò tolta via; al dire di Francesco Rapollo (a).

## PARAGRAFO TERZO.

### Dell' Introduzione de Benefizj Ecclesiastici.

XXIII. **U**N altro Capo di Rendite Ecclesiastiche, sovra di cui si rivolge l' Immunità Reale, è quello de BENEFIZII ECCLESIASTICI. De quali bisogna dire adesso qualche cosa: per averli la piena contezza, donde emanano i Beni della Chiesa; e quali di essi sieno esenti dalle reali Impofizioni. Laonde, siccome nel Paragrafo primo fu discorso de Beni Ecclesiastici, provenienti da Lasciti, da Donazioni, e da Testamenti; e nel Secondo, di quei, che si godono per via di Decime; così in quest' altro bisogna favellare de Benefizj Ecclesiastici, mostrandone l' origine, e l' istituzione.

XXIV. A capire adunque come furono i Benefizj istituiti, debbe sapere, che nella Chiesa nascente gli Apostoli, i Vescovi, e Preti, ed i Ministri Sagri viveano di semplici Limosine, che loro da Fedeli si davano, e da essi agli altri inferiori si distribuivano, come si legge negli Atti Apostolici (b). Poi, cresciuti i Fedeli, e moltiplicatisi le Chiese; il Vescovo vivea in comune con suoi Chierici, mercè di queste Limosine: distribuendo a medesimi giornalmente quelltanto gli abbisognava. Qual porzione, Sportola, veniva chiamata, al dire del Padre Natale di Alessandro (c).

Tom. IV. P. II.

B b

Con

(a) Francesco Rapolla de Jure Regni, lib. 6. cap. 4. num. 7. *Olim in hac Civitate personale vestigal impostum fuit Meretricibus: unde tenebatur quæ mulier vellet publice sui corporis questum facere nomen deferre, unde in libro, sive matricula describebatur. Ac tum ex hoc vestigali magis magisque prostituta mulieres ad miseras impellebantur; Philippo IV. Hispaniarum Rege preces oblata fuerunt nomine Civitatis de abolitione illius; idque impetratum legitur Vol. II. Privil. pag. 173.*

(b) Actorum 1. vers. 44. *Habebant omnia communia. Possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illis omnibus, prout unicuique opus erat.*

(c) Natale di Alessandro Sæcul. IV. cap. 3. art. 11. num. 1. *Clericis ante Constantini tempora ex Decimis, & Oblationibus vivere, nemo nescit. Quæ autoritate Episcopi inter Clericos dividebantur. Hinc, Christianorum SPOR.*

Con effervi stata un'altra distribuzione in danaro, che *Divisione Mensur-  
na* appellavasi, a caufache in fine di ogni mese si dispensava: siccome  
*Cristiano Lupo* (a) lo ragguaglia. Ed era forsi questa la divisione del  
denaro, che quattro volte l'anno a suoi Chierici facea *San Gregorio Ma-  
gno*, a dire di *Giovanni Diacono* (b).

XXV. Lo stesso colle *Virgini*, colle *Vedove*, e con i *Poverelli* da  
Vescovi si praticava, siccome *San Gio: Crisostomo* (c) l'addita: tenen-  
done essi il catalogo, in cui il nome, e la condizione di cadauno si anno-  
tava. Il che pure *San Gregorio Papa* (d) per mezzo di *Antimo*, Sud-  
diacono della Chiesa Romana, destinato al Governo del Patrimonio di San  
Pietro nella nostra Campagna a *Pascho* Vescovo di Napoli, insinuava.  
Dandosi però queste Sportole, e Divisioni Mensurne a quelle persone one-  
ste, che non poteano da se procacciarsi da vivere, come l'anzidetto *San  
Gre-*

SPORTULÆ, & FRATRUM SPORTULANTIUM bonos apud San-  
ctum Cyprianum.

(a) *Cristiano Lupo* Dissert. Histor. super Conciliis Tom. IV. ad Can. 10.  
Concilii Tolosani: „ Clerici ergo tunc partim ex Sportula, partim vive-  
bant ex DIVISIONE MENSURNA . . . Episcopus, suis Cle-  
ricis, & Pauperibus quotidie dabat certam Panis, & Vini, Carnis, &  
ceteri alimenti Mensuram, forsitan & vestes suo tempore . . . Præ-  
ter laudatas Sportulas, Ecclesia olim dabat suis Clericis Divisiones Men-  
suras. Has enim Sanctus Cyprianus lucidè ab illis distinguit. Existimo  
fuisse paucos Nummos, quos ex oblationis gazophilacio Episcopus quo-  
vis mense dividebant.

(b) *Gio: Diacono* in Vita S. Gregorii Papæ lib. 2. cap. 24. Quot so-  
lidi singulis quater in anno distribuebantur, Pascha, scilicet, natali Apo-  
stolorum, natali Sancti Andreae, natalique suo, per polyptrichum *Gelasia-  
nam*, quo hæcenus erogatur, indixit.

(c) *San Gio: Crisostomo* Homil. 67. ad Populum Antiochenum: „ Co-  
gita tecum, quot Viduis, quot Virginibus quotidie succurrat Ecclesia.  
Jam enim numerus earum in catalogo adscriptus, ad tria millia perve-  
nit. Et præterea multis, qui carceres habitant, auxiliatur: multis in  
Hospitali laborantibus, multis Leprosis, omnibus, qui Altari assistunt,  
cibaria, & indumenta præbet. Multis etiam, qui quotidie ad peten-  
dum accedunt. Nec tamen idcirco Ecclesiæ opes diminutæ sunt.

(d) *San Gregorio Papa* lib. 6. epist. 23. „ Portionem, Cleri, vel Pau-  
perum, quam minimè Decessor vester præbuerat, satisfacere curetis.  
Præbendi sunt Clericis vestris per singulos, sive prospexeritis simul  
omnis summa, solidi 100. Præjacentibus, quas 126. esse cognovimus;  
dandi sunt solidi 63. idest, solidus per singulos, Præbyteris, Diaconis,  
& Clericis peregrinis, solidi 50. dentur hominibus honestis, & egenis,  
quos publicè petere non permittitur; solidi 150. itaut singulis eorum  
ad singulos transmissos, quidam ad bincos, quidam ad singulos solidos, vel,  
si visum fuerit, ampliùs dimittatur. Reliquis verbò Pauperibus, qui ele-  
mosinam petere consueverunt, solidi 36.

Gregorio lo v`a toccando , e con maggior chiarezza *Incmaro* ( a ) lo ragguaglia .

XXVI. Non andò guari però , e questa polizia si dismise nella Chiesa Latina , ancorche durasse un poco più tardi nella Greca . Peroche , mostrandosi i Chierici poco sodisfatti di simile ripartimento ; e non potendo i Vescovi badare ogni giorno a comporre tante Sportole ; s' introdusse la divisione degli Emolumenti Ecclesiastici in quattro parti : una per il Vescovo , una per il Clero , una per riparo della Chiesa , ed un'altra per Limosina a Poverelli , siccome *Gelasio* Papa ( b ) a Vescovi della Lucania lo scrivea ; *San Gregorio Magno* ( c ) ad *Agostino Mellito* Vescovo d' Inghilterra l' insinuava ; e nel Capitolare di *Gregorio II.* ( d ) Sommo Pontefice si legge . Con volere *Natale di Alessandro* ( e ) , che da *Simplicio* Papa nell' anno 467. questa pratica s' introducesse .

XXVII. A poter poi un Chierico esser partecipe della Sportola , o di altra canonica nella Chiesa , più requisiti aver dovea . E primamente richiedeasi , che egli fusse in caso di bisogno . Peroche avendo rendite bastevoli in propria Casa , non potea prendersi la porzione dalla Chiesa , per non defraudare in ciò i Poverelli , come dice *San Girolamo* presso *Graziano* ( f ) . In secondo luogo richiedeasi , che egli fusse ascritto in qualche Chiesa particolare , senza passare da questa ad altra Chiesa , giusta la de-

B b 2

ter.

( a ) *Incmaro* in secundo Capitulari , cap. 17. *Curatus Matriculatos habeat juxta qualitatem loci ; non bubuleos , aut porcarios , sed debiles , & pauperes , & de eodem dominio .*

( b ) *Gelasio* Papa Epist. 9. „ *Quatuor autem tam de redditu , quam de oblatione Fidelium , prout cujuslibet Ecclesie facultas admittit , sicut dudum rationabiliter est decretum , convenit fieri portiones . Quarum sit una Pontificis , alia Clericorum , Pauperum tertia , quarta Fabricis applicanda .*

( c ) *San Gregorio Magno* lib. 22. epist. 31. „ *Mos Apostolicæ Sedis est , ordinatis Episcopis præceptum tradere , ut de omni stipendio , quod accedit , quatuor debeant fieri portiones : una videlicet Episcopo , & Familiæ ejus , propter hospitalitem , & susceptionem : Alia Clero : tertia verò Pauperibus ; quarta Ecclesiis reparandis .*

( d ) *Gregorio II.* in Capitulari cap. 5. „ *De redditu verò Ecclesie , vel oblationibus Fidelium quatuor Episcopus faciat portiones ; quarum unam sibi retineat : alteram Clericis pro suorum Officiorum sedulitate distribuat : tertiam Pauperibus , & Peregrinis : quartam Ecclesiasticis Fabricis noverit reservandam : de quibus divino erit redditurus judicio rationem .*

( e ) *Natale di Alessandro* Sæculo V. cap. 6. art. 5.

( f ) *Can. Quoniam* 16. quæst. 1. „ *Clericos autem illos convenit Ecclesie stipendiis sustentari , quibus parentum , & propinquorum nulla suffragantur bona . Qui autem bonis parentum , aut suis sustentari possunt ; si quod pauperum est accipiunt ; sacrilegium profecto committunt , & per abusionem talium , judicium sibi manducant , & bibunt .*

terminazione del Concilio di Calcedonia (a). Terzo, chi era così aseritto alla sua Chiesa, dovea ivi residere, e faticare, per riceverne gli emolumenti, come insegna *Lodovico Bail* (b) altramenti non partecipava di quella quotidiana distribuzione.

XXVIII. Anche questa Polizia, non fu di molta durata nella Chiesa: attesochè molti Vescovi, come osserva *Francesco Giannetto* (c) Vescovo di Vanse, nel Secolo IX. e X. si posero a vivere in comune colli loro Chierici: (il che fu in parte da noi toccato nel Capo 9. del Libro 5.) fabbricando molti Ospedali per i Poveri, ergendo diversi Monisteri per le Vergini, e per le Vedove. In qual guisa non avevano più i Vescovi l'obbligo di fare le divisioni delle rendite Ecclesiastiche come prima, perchè tutti venivano giornalmente dalla Chiesa alimentati.

XXIX. Poco appresso poi, non piacendo a Chierici di vivere in comune a somiglianza de Monaci; si introdusse un'altra polizia, e si fu di dividere in due parti le rendite Ecclesiastiche, dandosene una al Vescovo per il suo mantenimento, ed un'altra alla Chiesa per la sostentazione de suoi Chierici. Qual divisione, come osserva *Boezio Epo* (d), fu

(a) Concilio Calcedonense can. 10. „ Non liceat Clericum in Ecclesiis  
 „ duarum Civitatum ordinari: sed in ea, in qua ab initio ordinatus est,  
 „ & cujus expetito erat ante perfugium. Et si propter vanæ gloriæ de-  
 „ siderium contigerit, ut post ad majorem Ecclesiam confugerit; eum in-  
 „ dubitanter revocari decet ad suam Ecclesiam, in qua ab exordio ordi-  
 „ natus est, & ibi tantummodo ministrare. Si quis verò jam translatus  
 „ est ab una Ecclesia ad aliam; nihil habeat commune cum priori, sive  
 „ sub Ecclesia constitutis Martyribus, sive in Parochiis, vel Xenodochiis,  
 „ aut eorum negotiis.

(b) *Lodovico Bail* in can. 16. Concil. Chalcedon. „ Quid sit adscribi  
 „ alieni Ecclesiæ, non omnes capiunt. Ista adscriptio habebat suum onus,  
 „ & suum commodum. Onus erat, in obligatione ministrandi: Commo-  
 „ dum in jure percipiendi ex bonis communibus Ecclesiæ, ut non alliga-  
 „ retur os bovi trituranti.

(c) *Francesco Giannetto* Tom. II. de Beneficiis cap. 1. q. 9. „ Cum  
 „ plerique Episcoporum voluissent novo circiter Sæculo vitam communem  
 „ inter Clericos stabilire, & Ecclesiarum Cathedralium Canonicos in unum  
 „ Corpus congregare; assignarunt ipsis quicquid ad sustentationem opus  
 „ erat, sive per unionem Parochiarum cum jure in oblationes, & decimas,  
 „ sive tradendo in perpetuum varios Fundos. Hoc tempore plura fundata  
 „ sunt Monasteria ex Ecclesiæ bonis, varique Xenodochia, seu Hospitalia  
 „ ad recipiendos Peregrinos, aut alendos, seu curandos pauperes Diæcesis.  
 „ Hinc factum est, ut per has varias divisiones extimerentur Episcopi ab  
 „ administratione trium partium bonorum Ecclesiasticorum, quorum omni-  
 „ modam antea gerebant, cum obligatione tamen distribuendi Clero, Pau-  
 „ peribus, & Ecclesiis.

(d) *Boezio Epo* Tract. de Testamentis cap. 1. num. 50. „ Vix fieri  
 „ potuit, ut unica quarta bonorum Ecclesiæ pars, quæ ex illa quatriparti-

„ ta



fu di molto pregiudizio alle Fabbriche delle Chiefe , a Poveri , ed agli Ospedali , a cui non si potè pienamente foccorrere , come prima . Anzi della porzione delle Chiefe , se ne fecero altre due parti , una per dividerfi a Chierici di inferior condizione ; ed un'altra per fondarsene varj *Benefizj* , e *Prebende* , per assegnarsi a Canonici , alle dignità , e ad altre persone qualificate ne Capitoli delle Chiefe Cattedrali . Ed ecco come s'introdussero i **BENEFIZJ ECCLESIASTICI** , che prima di questo tempo non vi erano . Volendo *Francesco Giannetto* ( a ) , che anche ne Munisterj , particolarmente fuori d'Italia incominciò a praticarsi lo stesso : assegnandosi una porzione di quelle rendite per servizio de Monaci , che *Mensa Monacale* si disse ; ed un altro per comodo dell' Abate , che si appellò *Mensa Abaziale* : onde poi surfero le *Comende* : essendosi queste dispensate a somiglianza di *Benefizj* semplici , come additammo nel Libro 6. al Numero 21 del Capo 3. Con asserire il *Cardinale Baronio* ( b ) che queste *Prebende* , le quali furono a Canonici assegnate , incominciarono a chiamarsi *Benefizj* , perche a benemeriti del Clero si dovevano . Ancorchè il *Du-Cange* ( c ) volesse di essersi detti così a somiglianza dell' *Af-*  
se-

„ ta eorum divisione cessit reliquis Clericis , omnino sufficeret ad eos ,  
 „ præsertim extra communionem alendos ; eo quod sumptuosum sit ale-  
 „ re familiam singulorum ; necessariò videtur in consequentiam venisse ,  
 „ ut illa partitio quadrimembris non amplius observaretur , sed omnes  
 „ omnium bonorum Ecclesiæ communium proventus inter solos Episcopos ,  
 „ & Ecclesiam reliquam divideretur . Quæ quidem res , & pauperibus , &  
 „ fabricis , & hospitalitatis exercitiis , quæ non ab Episcopo solo , sed a  
 „ communis Vitæ sociis proculdubio frequenter fiebant , incommodius ac-  
 „ cidit .

( a ) *Francesco Giannetto* l. c. quæst. 10. „ *Processu* verò temporis cum  
 „ omnia ferè Capitula communem Vitam , & mensam reliquissent , **PRÆ-**  
 „ **BENDÆ** divisæ fuerunt inter Canonicos , aliosque Clericos Ecclesiæ  
 „ inservientes . Et hoc modo **PLURA ERECTA FUERUNT BENE-**  
 „ **FICIA** cum redditibus propriis , & perpetuis , & *Distributionibus* pro  
 „ cujuslibet dignitate , & Ecclesiæ servitio . Eo quoque ferè modo erecta  
 „ sunt *Beneficia Regularia* , quorum plurima postmodum in *Commendam*  
 „ Clericis sæcularibus concessa sunt .

( b ) *Cardinal Baronio* ad Annum 502. „ *Cum* enim solerent Clerici ab  
 „ ea Ecclesia per Episcopum singulis mensibus victus causa meritam sti-  
 „ pem accipere ; postea factum est , ut aliquibus , ex his , Ecclesiæ Posses-  
 „ siones quoad viverent ab ipso Episcopo concederentur : quæ **BENEFI-**  
 „ **CIA DICIBERUNT** : eo quod benemeritis tantummodo conce-  
 „ dere *liceret* .

( c ) *Du-Cange* in *Glossario* : „ *Beneficium* Scriptoribus mediæ *Æta-*  
 „ *tis* dicitur *Prædium* fiscale , quod a Rege , vel Principe , vel ab alio  
 „ quolibet ad vitam viro nobili utendum concedebatur . Ita autem appel-  
 „ latum est , quod ex mero dantis beneficio , ac liberalitate *possidea-*  
 „ *tur* .

segnazioni, che col nome di Benefizio facevan i Principi alli loro favoriti.

XXX. E perche tutti i Chierici doveano esser in qualche Chiesa ascritti, giusta il Concilio Calcedonense, trasritto più sovra nel Numero 25, e le Chiese non erano talvolta capaci di dare ad ogni Chierico il suo Benefizio; perciò un'altra spezie di Benefizj s'introdusse, e quella appunto, che BENEFIZJ JUREPATRONATUS si chiamarono. Conciòsiacofache, volendo molti Nobili, e persone ricche impiegare i loro figliuoli, e Parenti nella Milizia Ecclesiastica, e non potendo nelle Chiese principali ascriverli, perche quivi Rendite bastevoli per il loro sostentamento non vi erano; incominciarono a fabbricare alcune Chiese, e Cappelle particolari colle loro rendite bastevoli; nelle quali nominavano i loro Congiunti, e li facevano ascendere agli Ordini Sagri, come dice Innocentio III. (a). Volendo il Padre Natale di Alessandro (b), che prima del Secolo XII. non vi furono questi Benefizj de Jurepatronatus: essendoli introdotti dal Concilio Lateranense III. in poi; vale a dire intorno all'anno 1179. Essendo questi i Benefizj de Jurepatronatus, da' quali il Concilio di Trento (c) dicea: „ Nemo enim cujusvis Dignitatis Ecclesiasticae, vel Sæcularis quacumque ratione: nisi Ecclesiam, Beneficium, aut Cappellam de novo fundaverit, & construxerit, seu jam erectam, quæ tamen sine sufficienti dote fuerit, de suis propriis, & patrimonialibus bonis competenter dotaverit; Juspatronatus impetrare, aut obtinere posse, aut debeat. In casu autem Foundationis, aut Donationis hujusmodi institutio Episcopo, & non alteri inferiori reserve-

„ tur.

XXXI. Anche in questi Benefizj de Jurepatronatus erano tenuti assistere unicamente i Benefiziati, con dirvi l'Uffizio, e la Messa, e farvi altre Opere di pietà, siccome insegna l'Abate di Fleury (c) col dire: „ Il servizio che il Benefiziato deve alla Chiesa, non consiste solamente in recitar l'Uffizio privatamente: egli bisogna, che tutto il suo tempo, e tutta la sua vita sia ivi impiegata, come gli altri uomini s'impiegano ciascuno al Mestiere, da cui cavano il sostentamento. Se egli non ha che un Beneficio semplice senza resistenza, e senza funzione; egli si deve occupar secondo la sua abilità, e secondo l'opportunità alla preghiera, allo studio, alla predicazione, al Catechismo, all'amministrazione de' Sacramenti, alla visita, alla consolazione degli ammalati, al sollevamento de' Poveri, ed a tutte forti di Opere buone. Specialmente che nel Secolo XII., e nel principio

(a) Innocentio III. lib. 1. epist. 82. *Dignitates & cetera Beneficia Ecclesiastica pro Fidelium devotione constituta fuerant, certis assignanda personis, ut per ipsas personas in Ecclesiis devotum servitium jugiter impendatur.*

(b) Natale di Alessandro Secul. XI. cap. 7. art. 1. *Jurepatronatus Laicorum non aderant Seculo XI. bene verò Seculo XII.*

(c) Abate di Fleury Dritto Ecclesiastico part. 2. cap. 23.

pio del Secolo XIII. non vi era la differenza tra il Beneficio curato, e Beneficio non curato o semplice, per testimonianza di *Lodovico Tommasino* (a), ma tutti erano di una stessa maniera. Poi coll'andar degli anni, morti i Fondatori di questi Benefizj, e mancati i di loro eredi: a quali spettava il nominarci le persone abili, buona parte de' medesimi pervennero in possia de' Vescovi, e della Sede Apostolica; da chi furono in appresso provveduti in forma di Benefizj semplici con dispensarsi a persone meritevoli senza peso veruno, e senza l'obbligo della dovuta residenza.

XXXII. Un'altra sorta di Benefizj poco appresso fu inventata: e quella appunto de' *PATRIMONJ*, che con altro nome *Beneficia ad tempus* si sogliono chiamare. Perocche dove il vero Beneficio *de Jurepatronatus* richiede un assegnamento di rendita perpetua, e fissa; il Patrimonio si fa *ad tempus* con assegnarsi sovra alcuni beni stabili, durante la vita dell' Ordinando; dopo la di cui morte, questi beni ritornano di nuovo alla Famiglia, che assegnati al medesimo l'avea. Questa sorta di Benefizj fu stimata vaevole dal Concilio di Trento (b), ad oggetto di potere un Chierico ascendere agli Ordini Sagri, in casoche vi fusse l'utile del special bisogno di Sacerdoti in quella Chiesa, in cui questo Chierico si volesse ascrivere, sino a tantoche fusse provveduto di Beneficio Ecclesiastico a titolo del quale si deve propriamente egli ordinare, come costa dalle parole di detto Concilio: „ *Cum non deceat, eos qui divino*  
 „ *ministerium, adscripti sunt cum Ordinis dedecore mendicare; comper-*  
 „ *tumque sit, complures plerisque in locis ad Sacros Ordines nullo de-*  
 „ *lectu admitti: qui variis artibus, & fallaciis consingunt Beneficium Ec-*  
 „ *clesiasticum, aut etiam idoneas Facultates obtinere; statuit Sancta Sy-*  
 „ *nodus, ne quis deinceps Clericus Sæcularis, quamvis alias sit idoneus*  
 „ *moribus, scientia, ætate, ad Sacros Ordines promoveatur, nisi prius*  
 „ *constet eam beneficium Ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sus-*  
 „ *ficiat, pacifice possidere. . . patrimonium vero, vel pensionem obtinentes;*  
 „ *ordinari posthac non possint, nisi illi, quos Episcopus judicaverit assu-*  
 „ *mendos pro NECESSITATE, vel COMMODITATE Ecclesiarum sua-*  
 „ *rum. Eo quoque prius perspecto, Patrimonium illud, vel Pensionem,*  
 „ *verè ab eo deteneri, taliaque esse, quæ eis ad vitam sustentandam*  
 „ *satis sint . . .*

XXXIII. Riguardo però a questi terzi Benefizj, che *Patrimonj* noi chiamiamo, due difetti talora si soleano commettere in varj Luoghi del nostro Regno; il primo si era, che alle volte si faceano fittizj: facendoli apparere pingui in se stessi, e più delle volte erano di roba altrui: Quando o non vi erano tali in sostanza; o essendoli, asceti i Chierici agli Ordini Sagri restituivano il tutto a chi loro assegnato l'avea: ed es-

si re-

(a) *Lodovico Tommasino* part. 11. lib. 3. cap. 34. num. 1. *Mille, & ducentis amplius annis, nulla vestigia, ac umbra quidem ejus distributionis, qua alia dicuntur compatiblea, & alia incompatiblea Beneficia: & rursus alia stricta, & alia libera esse residentia.*

(b) Concilio di Trento sess. 21. de Reform. cap. 2.

si restavano poveri , e miserabili , impiegandosi ad arti vili per vivere miseramente . Il secondo difetto era , che molti Padri di famiglia per sottrarre i loro Beni da' pesi universali , in assegnando il Patrimonio ai loro figli , che ascendevano agli Ordini Sagri , promettevano a' medesimi tutti i loro averi ; ed il peso delle pubbliche Gabelle restava per gli altri poveri Secolari . Laonde per ovviare a queste frodi ; nel nuovo Concordato stabilito tra la Santa Sede , e 'l nostro Serenissimo Monarca il dì 8. Giugno 1741. si convenne , che i Chierici si doveessero ordinare a solo titolo di *Benefizio* , o di *Cappellania* perpetua . E stimando il Vescovo di ordinare qualche Chierico a titolo di *Patrimonio* , o di *Pensione* per *NECESSITA'* , ed *UTILITA'* della Chiesa ( in quei termini appunto , ne' quali discorreva poco fa il Concilio di Trento ) , questo Patrimonio debba essere sovra Rendite fisse , e sovra Beni stabili : però , che il fruttato non sia meno di ducati ventiquattro , nè maggiore di ducati quaranta , come nel Capitolo quarto : *Requisiti de Promovendi agli Ordini* , nel Paragrafo primo , e seguente .

I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima Tonsura , se nonche a titolo di Beneficio , o Cappellania perpetua : le di cui Rendite detratti i pesi , ascendino almeno alla metà della tassa stabilita per Patrimonio Sagro nella Diocesi del Promovendo .

II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile , e necessario alla Chiesa conferire la prima Tonsura a qualche Giovane , benché non abbia verun Beneficio , potrà farlo : ma nel solo caso , che abbia il medesimo una Pensione Ecclesiastica perpetua della Rendita , che ascenda , almeno alla metà della tassa stabilita per Patrimonio Sagro nella sua Diocesi ; o l'intero Patrimonio : il quale , per evitare qualunque frode , ed inganno , non potrà costituirsi da ora innanzi , che unicamente sovra beni stabili , e sopra annue Rendite fisse : e dovrà regularsi a tenore della Tassa Sinodale di ciascuna Diocesi : purché non sia esso Patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati , nè in maggiore di quaranta .

XXXII. Questi due Punti di Concordato han fatto qualche rumore presso le persone ignoranti , e dozzinali del nostro Regno : qualche si fusse variata la Polizia della Chiesa . Ma chi ha fenna , pienamente conosce , che il Concordato nient' altro dispone sopra del Concilio di Trento , che la tassa del Patrimonio a non essere meno di ducati ventiquattro ; e cioè il Chierico nella sue miserie , non abbia da avvilire il Sagro Ministero ; e che non sia maggiore di ducati quaranta , ad oggetto di non defraudarsi il pagamento delle pubbliche Gabelle ; come costa , facendosi il confronto tra le parole del Concordato con quelle del Concilio di Trento .



## CAPITOLO SECONDO.

*Degli Amministratori de beni Ecclesiastici.*

I. **S** Coverti già nel Capitolo passato i fonti, donde gli averi Ecclesiastici gorgogliano, ed in che maniere da Chierici si posseggono, pria che passiamo a considerarne l' *Immunità*; abbiamo stimato dar quivi in iscorcio qualche notizia della loro antica *Amministrazione*: giacche questo Punto, il quale le *Regalie* concerne, ha tenuto agitato il Regno, ed il Sacerdozio, pria in tempo del Pontefice *Innocenzio XI.* e di *Luigi XIV.* Re di Francia, e poi ultimamente in tempo di Papa *Clemente XII.* e di *Carlo di Emanuele di Savoja*, Re di Sardegna. Abbenche, per la Dio mercè, niente di questi torbidi siasi inteso nel nostro Reame di Napoli. Laonde tanto volentieri ci accingiamo a questa descrizione, quantoche avremo da descrivere cose altrui; bensì per regolamento della Polizia nostrale, e per ovviare quelltanto, che *Pietro Giannone* riguardo al Reame di Napoli ne scrisse nella sua *Storia Civile*.

II. Quindi, pria d' incominciare la narrativa, ripeto umilmente al nostro Serenissimo Monarca, riguardo a questo particolare quelltanto, che *Sant' Ambrogio* (a) scrivea all' Imperadore *Teodosio* in caso somiglievole, acciò li desse la facoltà di parlare con franchezza intorno a quello, che dovea rappresentarli: „ *Peto, ut patienter sermonem meum audeas. Nam, si indignus sum, qui a te audiar; indignum sum, qui prò te offeram; cui tua vota committas. Sed neque Imperiale est, dicendi libertatem denegare; neque Sacerdotale; quod sentiam, non dicere. Nihil enim in vobis Imperatoribus, tam popolare, tam amabile est, quam libertatem in iis diligere, qui obsequio militiae vobis subditi sunt. Siquidem hoc interest inter bonos, & malos Principes, quod boni libertatem amant, servitutem improbi. Nihil etiam in Sacerdote, tam periculosum apud Deum, tam turpe apud homines, quam, quod sentiat, non libere pronunciare. Siquidem scriptum est: Loquebar de testimoniis tuis in conspectu Regum, & non confundebam. In causa Dei, quem audias, nisi Sacerdotem audeas, cujus majore peccatur periculo? Quis tibi verum audeat dicere, si Sacerdos non audeat?*

III. E riguardo a queste *Regalie*; punto non si controverte, che essendo ancor viventi nelle loro Diocesi i Vescovi; a medesimi si appartenga il raccogliere, ed amministrare i frutti delle loro Chiese, e non a Principi Secolari, come abbiamo da *Canon* Apostolici (b), e dal Concilio

Tom. IV. P. II.

C c

An-

(a) Sant' Ambrogio lib. 3. epist. 29.

(b) Canone Apostolico 41. „ *Jubemus, Episcopum rerum Ecclesiae possidere* „ te.



Antiocheno (a). Ancorchè i Vescovi avessero anticamente tenuti gli Economi, per l'amministrazione de beni Ecclesiastici, giusta la disposizione del Concilio Calcedonense (b), e dell'Imperadore Giustiniano (c) perchè allora i beni delle Chiese erano comuni a Vescovi, ed a Chierici. Ed acciocchè i Vescovi non si rendessero a Chierici in ciò sospetti; faceano passare il tutto per le mani degli Economi.

IV. Riducendo adunque tutta la questione nelli frutti delle Chiese vacanti per la morte de loro Prelati, è da sapersi, che alcuni Principi han preteso, che questi frutti a loro si dovessero, sotto titolo di Regalie, annesse alla propria Corona. Laonde col nome di REGALIE nella Storia Ecclesiastica vengono propriamente questi frutti delle Chiese vacanti chiamate, che si pretendono da Principi temporali; come si deduce dal Concilio di Lione (d), dalla Glossa in detto luogo (e) dall'Arcidia-

„ testatem habere. Si enim pretiosa hominum animæ sunt ei credendæ;  
 „ multo magis sunt ei committendæ pecuniæ, ut in ejus sint facultate,  
 „ & administratione.

(a) Concilio Antiocheno de anno 341. *Episcopus habeat rerum Ecclesiæ potestatem, & eas in omnes egentes dispenset cum multa cautione, & Dei timore.*

(b) Concilio Calcedonense can. 26. „ *Quia in quibusdam Ecclesiis (ut rumore comperimus) Episcopi, præter Oeconomum, facultates Ecclesiæ tractant; placuit; omnem Ecclesiam habentem Episcopum habere Oeconomum de Clero proprio, qui gubernat Ecclesiæ res cum arbitrio sui Episcopi, ut non sine testimonio sit gubernatio ipsarum rerum Ecclesiasticarum, & ex hoc eveniat dispergi res Ecclesiæ, & Sacerdotali dignitati obtrectatio generetur.*

(c) C. de Episc. & Cleric. lib. 4. leg. 41. „ *Ipsos quidem Oeconomos cum judicio, & diligenti discussione creari præcipimus: scientibus ipsis, quod singulis annis rationem referant Sanctissimo Episcopo suo: administrationis; & quacumque in re videbuntur res Ecclesiasticas minuisse, vel læsisse, vel proprium quantum quæsisse; hoc Ecclesiasticis rebus restituat.*

(d) Concilio di Lione II. Can. 12. *Generali Constitutione Sancimus, universos, & singulos qui REGALIAM, Custodiam, sive Guardiam advocacy, sive defensionis titulum in Ecclesiis, Monasteriis, seu quibuslibet aliis piis Locis, de novo usurpare conantes; BONA ECCLESiarUM, MONASTERIORUM, AUT LOCORUM IPSORUM VACANTIAM USURPARE PRÆSUMUNT; quantocumque dignitatis honore præfulgeant; excommunicationis sententiæ decernimus subjacere.*

(e) Glossa in cap. Generali, de Elect. in 6. *Pro intellectu hujus capituli, supponendum est, quod Regaliæ accipiuntur pro Juribus, quæ habet Princeps in aliquibus Ecclesiis; videlicet, quod vacante alia Ecclesia; aliquis Comes, vel Dux, qui dicebat, se habere Jura Regaliæ in ipsa Ecclesia; occupavit custodiam Ecclesiæ vacantis, & dicebat*

diacono (a). E ciò non solo in raccogliere i frutti de vacanti Benefizj; ma anche in appropriarseli all' Erario regio. Il che si debbe con attenzione notare, per evitare l' equivoco, nel quale s' involuppa l' *Autore della Storia Civile*; confondendo egli l' Esazione de frutti nelle Chiese vacanti, coll' aggiudicazione al proprio commodo, come poco appresso metteremo in chiaro.

V. L' Origine di queste Regalie è oscurissima nella Storia Ecclesiastica: e soltanto si sospica, che avendo molti Principi fabbricate delle Chiese Regie, e dotatele di varj fondi, con riservarsene a se il rendimento de Conti, come il Concilio Vernense (b) dell' anno 755. sotto del Re *Pipino* lo dicea; in occasione di vacanza incominciassero ad esigerne essi i frutti, per darli poi a chi fusse di quei Beneneficj proveduto. Indi, invogliati di quel danaro, pretesero, che egli fusse dovuto al di loro Erario. In quella guisa, che in Inghilterra il Re *Arrigo II.* nell' anno 1262. li pretese, ripugnandoli *San Tommso di Cantuarìa*, al dire del *Guglielmi* (c), e siccome *Filippo Bello* le volea nelle Gallie, giusta un suo Mandato (d), diretto al Vescovo di Soissons.

VI. La distesa, che in somiglievoli pretensioni faceano i Principi secolari ne' Beni temporali delle Chiese vacanti, dispicacque non poco a Vescovi dell' Orbe Cristiano: lacnde da più luoghi ne avanzarono le doglianze a Papa *Gregorio X.* Il quale, stimando ardua impresa il determinarne da se la pendenza; nell' anno 1274. se ragunare in Lione il secondo Concilio Generale, acciò dal comun consenso de' Padri si mettesse termine alla briga. E perche all' incontro l' anzidetto Pontefice, avea allora bisogno de' Principi Cristiani per il riacquisto di Terra Santa; si cooperò in modo con i Vescovi del Sinodo; E con questo prudente temperamento si pose fine alla contesa: ciocche, in quelle Chiese,

C c 2

do-

### cebat, quod FRUCTUS IPSIUS ECCLESIAE AD IPSUM SPECTABANT.

(a) Arcidiacono ibidem: *Regalia, idest, quae capiunt Reges, vacante Ecclesia, ut in Franciae Regno, & Anglia. Nam illic vocantur REGALIA JURA REGIS, quibusdam Ecclesiis vacantibus competentia.*

(b) Concilio Vernense Canon. 20. *In alia Synodo nobis perdonastis, ut illa Monasteria, ubi regulariter Monachi, vel Monachae vixerunt; hoc quod eis de illis rebus dimittebatis, unde vivere deluissent; ex inde, si Regalis erat; ad dominum Regem faciunt rationem Abbas, & Abbatissa; si Episcopatus, ad illum Episcopum.*

(c) *Guglielmi in Vita Henrici II. cap. 21. Cum Archiepiscopatus, Episcopatus, Abbatia, vel Prioratus vacaverit; Rex interim proventus omnes recipiet.*

(d) *Filippo Bello in suo Mandato; Sicut Feudum Vassallo vacans, cum suis redditibus interim a Domino libere occupatur, idque de jure, & generali consuetudine; sic nos, & nostri antecessores, vacante Ecclesia Carnotensi, temporalia accipimus, & nostros facimus omnes fructus.*

dove si trovava introdotta una somiglievole usanza , vi si mantenesse , per l'avvenire ; dove poi non si era introdotto il costume , se ne astenessero i Principi di introdurvelo , come dal seguente decreto del medesimo Concilio ( a ) : „ *Generali Constitutione sancimus , universos , & singulos , qui Regaliam , Custodiam , sive Guardiam advocacionis , sive defensionis titulum in Ecclesiis , Monasteriis , sive quibuslibet aliis piis Locis , de novo usurpare conantes , Bona Ecclesiarum , Monasteriorum , aut Locorum ipsorum vacantium occupare præsumperint ; quancumque que honore dignitatis præfulgeant ; Clericos etiam Ecclesiarum , Monachos Monasteriorum , & personas cæteras Locorum eorundem , qui hoc fieri procurant ; eo ipso excommunicationis sententiæ decernimus subiacere . Qui vero ab ipsarum Ecclesiarum , cæterorumque Locorum , fundatione , vel ex antiqua consuetudine jure sibi hujusmodi vindicant ; ab illorum abusu sic prudenter se abstineant , & suos Ministros in eis faciunt abstinere ; quod ea , quæ non pertinent ad Fructus , sive Redditus , provenientes vacationis tempore , non usurpant ; nec bona cætera , quorum se afferunt habere custodiam , dilabi permittant , sed in bono statu conservent .*

VII. A tenore di questa sinodal decisione del Concilio di Lione , si regolarono le cose in tempo di *San Ludovico* in Francia , al dire di *Pietro di Marca* ( b ) . Ed ancorche *Arrigo III.* ne Comizj Generali in San Germano dell'anno 1583. avesse dimandato al Clero Gallicano , di darseli in tutte le Chiese queste Regalie ; E determinare , che *Juri Regaliæ tum Episcopatus , tum Archiepiscopatus obnoxias esse* ; pure il Procuratore del Clero li rispose di no , in dicendoli : *Duos esse ordines eorum qui a Regalia immunes essent ; videlicet , qui vel per Contractus onerosos se liberassent ; vel qui ab hominum memoria nunquam illi subjecissent ; nec istos minus , quam illos exemptos esse . Nolle Clerum vel minima ex parte Jus Regium delibari ; quanto minus aliquid Ecclesiarum juri detrahendum esse ? Nec Regem hoc velle , justis rectique amantem ,* al rapporto del Vescovo di Pamiers ( c ) nel suo Trattato delle Regalie . Poi , *Lui-gi XIV.* in una sua Costituzione sotto il dì 2. Aprile 1675. dichiarò , che *Omnes Ecclesias qua Regis imperium patet , Regaliæ obnoxias esse ; iis tantum exceptis , que titulo oneroso libertatem emissent .* E quantunque i Comizj Generali del Clero nell'anno 1681. in Parigi dichiarassero , che *Regaliam ex tolerantia Ecclesiæ , non jure aliquo Regio provenire ; esse servitutem , Canonica , & naturali Ecclesiarum libertati oppositam ; & ideo in Concilio Lugdunensi ad loca ubi hætenus inoleverat , restringi ; nec extendi a Regibus posse , sed solo Ecclesiæ consensu ;* pure egli chiamatosi un per uno i Vescovi ; vi ebbe da loro il contentamento : alla riserva del Vescovo di Pamiers , e del Vescovo di Alet ; i quali per non secondare i Regj voleri ; abbandonarono le loro Chiese , ed in Ro-

ma

( a ) Concilio di Lione II. Cap. 12.

( b ) Pietro di Marca , lib. 8. Concord. cap. 24. num. 3.

( c ) Vescovo di Pamiers , Traçt. de Regaliis , pag. 40.

ma si portarono. E perche Papa *Innocenzio XI.* con una pressante sua lettera riprese gli altri Vescovi della Chiesa Gallicana, che aveano fiaccheggiato sù di questo, e mancato a proprj doveri; essi ragunatisi nuovamente in Parigi il dì 9. Marzo 1662. composero le loro *quattro famose Proposizioni*, contro l' Autorità Ponteficia, come dicono il *Cardinal Aughirre (a)*, il *Cardinale Sfondrato (b)*, e tutti gli altri Scrittori di quel tempo.

VIII. Ad imitazione del Re di Francia, anche *Vittore Amadeo*, Duca di Savoia, pretese da Papa *Clemente XI.*, e da Papa *Innocenzio XIII.* le medesime Regalie ne suoi dominj. E perche i due lodati Romani Pontefici a ciò costantemente si opposero; una nuova discordia fra costoro si accese, che per molti anni durò, e ridusse le Chiese della Savoia, e del Piemonte per più tempi vedute: perche quel Sovrano, non volle ammettere quei Vescovi, che venivano colà dalla Santa Sede destinati. Quindi, Papa *Benedetto XIII.* eletto al comun Governo della Cattolica Chiesa, mosso dalla pietà di quelle Chiese particolari, che senza Vescovi da più anni rattrovavasi; dopo aver fatto esaminare in varie Congregazioni de Cardinali questo Punto, concede finalmente a *Carlo Emanuele* Re di Sardegna, le pretese Regalie, giusta il Concordato sovra di ciò stipolato il dì 29. Marzo 1727. tra il *Cardinal Zercaro*, Segretario di Stato, e 'l *Duca di Ormaja*, Ministro di Savoia. Che sebbene *Clemente XII.* in un pubblico Concistoro il dì 8. Gennajo 1731. dichiarasse invalido, e lesivo della Libertà Ecclesiastica questo Concordato; rinovando le cessate amarezze con quella Corona; pure l' odierno Pontefice *Benedetto XIV.* appena assunto al Papato, tolse di mezzo questa briga, e lasciò il Re di Sardegna nel possesso di quelle Regalie, che di già la Sede Apostolica in tempo di Papa *Benedetto XIII.* legitimamente concedute gli avea.

IX. I motivi poi, per i quali il Concilio di Lione, i sovralodati Romani Pontefici, ed i Vescovi della Chiesa Gallicana sul principio si opposero a' Monarchi a causa di queste *Regalie*; a due capi si riducono: *Primo*, perche sebbene avessero i Principi donate alle Chiese le di loro rendite; pure non le possono più pretendere, secondo *Sant' Ambrogio (c)*, *San Gregorio, (d)*, e 'l Concilio Costantinopolitano IV. (e); *Secondo*; per-

(a) Cardinal Aughirre in defens. Cathed. S. Petri, disp. 1. trañ. 1. sect. 2. num. 12.

(b) Cardinale Sfondrato, in Gallia Vindicata sub initio.

(c) Sant' Ambrogio de Poenitentia lib. 2. cap. 9. *Sunt*, qui opes suas, tumultuario mentis impulsu, non iudicio perfecto, ubi Ecclesie contulerint, postea revocandas putaverunt. Quibus, nec prima merces rata est, nec secunda: quia nec prima iudicium habuit, & secunda habuit *Sacrilegium*.

(d) San Gregorio lib. 8. epist. 6. *Sacrilegium, & contra leges est, si quis quod venerabilibus Locis relinquitur, prave voluntatis studiis, suis tentaverit impendiis retinere.*

(e) Concilio Costantinopolitano IV. can. 18. *Res, vel Privilegia ab Eccle-*

perche le rendite delle Chiese vacanti sono destinate per i nuovi Vescovi, e Benefiziati, giusta la disposizione del Concilio di Calcedonia (a), del Costantinopolitano III. (b), e al dire di Incmaro (c).

X. Riguardo poi alla pratica de Monarchi del nostro Regno su di questo particolare; Pietro Giannone (d) è di parere, che da Ruggiero in poi mai sempre i Re di Napoli una somiglievole Regalia goduta avessero: ma poi Clemente IV. sommo Pontefice, dando l' Investitura del Regno a Carlo I. di Angiò glie la togliesse. Ecco le di lui parole: Non meno considerabile è la legge 14. di Ruggiero posta sotto il titolo de Administrationibus rerum Ecclesiasticarum post mortem Prelatorum: dove STABILISCE PER LA CORONA LA REGALIA AD USO DI FRANCIA NE BENEFICJ VACANTI: ponendovi esso l' Economo, come fece Ferdinando I. d' Aragona, il Re Federico, il Gran Capitano, il Duca d' Alcalá, ed altri apportati dal Chioccarello nel Tomo XVII. Anchorche Andrea d' Isernia sopra questa Costituzione dicesse: Non erat compilatum Volumen Decretalium. Et quamvis utiliter statuatur pro Ecclesiis; tamen Canonista non recipiunt Leges Principum secularium. Soggiungendo egli a questo proposto in un altro luogo (e): Tolse ancora Clemente IV. a' nostri Re la Regalia, la quale (non meno che i Re di Francia) tenevano nelle Sedi vacanti del nostro Regno, con porvi i regj Bagliivi, o altre persone da essi destinate per l' amministrazione dell' Entrate, per conservarle al successore, secondo il prescritto de' Canonj. E Federico II. come è chiaro dalle nostre Costituzioni, ve lo mantenne. Siccome altresì fece Corrado suo successore: il quale, secondoche narra Matteo Paris, essendo stato dal Pontefice fra l' altre cose imputato, che avesse occupato li beni delle Chiese vacanti; rispose all' accusa, che egli non faceva usurpazione alcuna, ma valeasi di quella istessa ragione, che i suoi predecessori s' erano serviti nelle Sedi vacanti, con dar la cura de beni di quelle a' suoi Procuratori idonei, e farli da quelli amministrare: e che egli era contento di valersi di  
 „ quel-

*clesiis triginta annorum spatio possessa, auferre audens; donec resipuerit, anathemati sit subiectus.*

(a) Concilio Calcedonense can. 24. *Electionem Episcopi in locum defuncti, ultra tres menses Metropolitanus, nisi necessitate coactus, non proroget. Redditus vero ejusdem Ecclesie viduatae, integras reservari apud Oeconomum ejusdem Ecclesie censemus.*

(b) Concilio Costantinopolitano III. can. 35. *Metropolitanis non liceat defuncto aliquo Episcopo, Bona illius Ecclesie sibi vindicare, sed à Clericis, vel si hi non fuerint, ab ipso Metropolitanano servantur, ordinando Episcopo consignanda.*

(c) Incmaro ad Episcopos suar Provinciarum: *Facultates Ecclesie viduatae post mortem Episcopi penes Oeconomum integrae conservari jubentur futuro successoris ejus Episcopo.*

(d) Pietro Giannone lib. 11. cap. 5.

(e) Lo stesso lib. 19. cap. ultim.



„ quelle istesse ragioni , che i Re di Francia , e d' Inghilterra valeansi  
 „ nelle Chiese vacanti delli Regni loro .

XI. Per disciogliere però gli equivoci , ne quali vorrebbe il *Giannone*  
 inviluppare i semplici , e' da richiamarsi in memoria quel tanto , che uo-  
 tammo più sovra nel *Numero 4.* cioè che le *Regalie* della Francia , e dell'  
 Inghilterra ( come pure oggidì quelle di Savoja ) , non consistono propria-  
 mente nel raccogliere i frutti delle Chiese vacanti , e riferbarli per il nuo-  
 vo Vescovo , come anche si pratica oggidì dal nostro Serenissimo Monarca  
 nelle Chiese di Regia Nomina , dove egli , e non il Nunzio Apostolico des-  
 tina gli Economi , per aver cura de medesimi ; ma il forte di queste Re-  
 galie sta in appropriarsi a se il Principe detti frutti : siccome eziandio lo  
 diceva *Raimondo* , Conte di Tolosa , presso *Pietro di Marca ( a )* . E per-  
 ciò non ha , che fare la *Costituzione* del Re *Ruggiero* al caso presente :  
 atteso , il Monarca lodato , mercè di tal *Costituzione* , ordinò solamente ,  
 che in vece di Economi laici , che malmenavano le rendite Ecclesiastiche ;  
 si eligessero Chierici di tutta integrità , e rettitudine per questo affare . I  
 quali , dopo aver raccolte le rendite anzidette , ed impiegate quella  
 porzione , che abbisognava per servizio della Chiesa vacante ; il di più lo  
 riferbassero , per darne conto al Vescovo futuro . Ecco come il Monarca  
 anzidetto ( *b* ) discorre nella citata *Costituzione* : *Pervenit* ad audientiam  
 „ nostram , quod Bajuli , qui statuti fuerant super Ecclesiis Pastoribus ca-  
 „ rentibus , ad custodiendas , & salvas faciendas res Ecclesiarum , quandiù  
 „ eisdem de Pastoribus providebuntur ; non ita fideliter , & studiosè , si-  
 „ cut a nostra Curia erat injunctum , ipsum servitium peragebant , sed ma-  
 „ le tractabant , & custodiebant res ipsarum Ecclesiarum . Verùm , quia  
 „ omnes Ecclesias Regni nostri , & specialiter ipsas , quæ Pastoribus carent,  
 „ in manu , & potestate nostra habemus ; volentes , ut res Ecclesiarum  
 „ illarum in aliquo minuantur , vel defraudentur ; statuimus , & sancimus ,  
 „ ut deinceps si quis Archiepiscopus , vel Episcopus Regni nostri deceffe-  
 „ rit ; res ipsæ in custodia , & cura trium de melioribus , & fidelioribus ,  
 „ necnon & sapientioribus personis ipsius Ecclesiæ ad custodiendas , &  
 „ conservandas eas ad opus Ecclesiæ usque dum de Pastore in eadem Ec-  
 „ clesia provideatur committantur . Eo tamen modo , ut de redditibus ,  
 „ & Proventibus ipsius Ecclesiæ , ad usum servientium , & ibidem mo-  
 „ rantium necessarium rationabiliter , & sufficienter ministrentur ; & ex eis  
 „ ipsi Ecclesiæ multum rationabiliter , & benè serviatur . Residuum ab  
 „ ipsis

( a ) *Pietro di Marca* lib. 8. cap. 18. „ *Votum* vovi Domino meo , quod  
 „ quandam nefariam consuetudinem , quæ quondam extiterat in Ecclesiis  
 „ Cathedralibus nostri regiminis abolerem , & extinguerem . Erat enim  
 „ quædam consuetudo , ut decedentibus Episcopis , bona beneficalia a Ba-  
 „ julis , & Vicariis patris mei diriperentur , & distraherentur . Quod quia  
 „ cognovi , alienum esse a divinis Legibus , & humanis , omnino aboleo ,  
 „ & extinguo .

( b ) *Constitutio Pervenit* : de Administrationibus rerum Ecclesiasticarum  
 post mortem Prælatorum .

„ ipsius Custodibus ad opus ipsius Ecclesiæ salvè , & integrè custodiantur , donec ibi Pastor fuerit constitutus. Constituto autem in Ecclesia Pastore ; re ; quicquid de rebus , & introitibus ipsius Ecclesiæ remanserit ; ipsi Pastori eorum assignent , & ei rationem inde reddant . Essendo stato abbaglio di *Andrea d' Isernia* ( a ) il volere , che *Ruggiero* avesse fatta questa Legge per regolamento delle cose Ecclesiastiche ; e che non fusse stata ricevuta nel Volume de Decretali . Quando egli la fece unicamente riguardo agli Economi delle Chiese vacanti della sua Monarchia , e non già rispetto alla Chiesa universale .

XII. Per quanto poi tocca all' Imperadore *Federigo II.* egli non fece nuove Costituzioni su di questo , alla riserva della trascritta del Re *Ruggiero* . Laonde al di più poté egli disporre gli Economi per esiggere i frutti delle Chiese vacanti , e poi farli consegnare a' nuovi Benefiziati , come *Stefano Balluzio* ( b ) nella Vita di Papa *Innocenzio IV.* lo v'è toccando . Ancorche io non dubiterei affermare , che anche i frutti delle Chiese vacanti si avesse il medesimo appropriati in tempo che era in discordia colla Santa Sede ; e forse *Corrado* di lui figliuolo facesse lo stesso . Peroche , nel Concordato tra Papa *Clemente IV.* ed il Re *Carlo I. di Angiò* , come presso del *Rainaldo* ( c ) , vi è questa espressa condizione : „ Nullas infu-  
 „ per Talleas , & Collectas imponetis Ecclesiis , Monasteriis , vel rebus eorum : ET IN ECCLESIIS VACANTIBUS VOS , VEL VESTRI IN  
 „ REGNO HÆREDES NULLA HABEBITIS REGALIA , nullosque  
 „ fructus , & proventus , nullas obventiones , & nulla prorsus alia percipi-  
 „ pietis ex eis : Custodia Ecclesiarum earundem liberè remanente penes  
 „ personas Ecclesiasticas , juxtà Canonicas Sanctiones . La quale non vi sarebbe stata apposta , se le cose sotto de Svevi fussero state pacifiche , ed a tenore de Sagri Canoni nel Regno . E perche poco indi si celebrò il secondo Concilio di Lione , in cui si proibirono le Regalie in quelle Chiese , dove non vi si rattrovavano , come si disse sopra nel Numero 6. ancorche *Federigo II.* le avesse nel nostro Regno introdotte ; pure perche *Carlo I. di Angiò* espressamente rinunziòvi , non vi si posero mai più in appresso .

XIII. Questa nuova fondazione però , che il Re *Carlo di Angiò* provise nella sua Investitura alla Sede Apostolica , di non volere Regalie , di sorta alcuna nelle Chiese vacanti del Reame di Napoli ; non fece , che i Monarchi di lui successori non avessero destinati gli Economi nelle Chiese vacanti , siccome il *Chioccarello* varj esempj ne rapporta , e noi ne daremo più distinto il raguaglio nel Capo 3. del Libro 2. trattando de *Collettori de Spogli* del nostro Regno , e soltanto nel Concordato

10

( a ) *Andrea d' Isernia* ibidem .

( b ) *Stefano Balluzio* in Vita *Innocentii IV.* lib. 2. pag. 225. *Fridericus Imperator prave illi consuetudini , & indebite vexationi occupandi bona decedentium Episcoporum , dimisit , & suis successoribus servanda statuit .*

( c ) *Rainaldo* ad annum 1253. & 1265.

to dell'Imperadore *Carlo V.* col Sommo Pontefice *Clemente VII.* nell'anno 1529. facendosi il numero prefisso delle Chiese di Regia nomina ( di cui favellammo nel Libro 7. al Numero 21. del Capo 3. ), somiglievoli Economi furono ristretti nelle sole Chiese Regie : restando l'altre Chiese alla libera disposizione della Sede Apostolica .

XIV. Dall'aver poi il Re *Ferdinando I.* il dì 13. Marzo 1435. imposto all' Arcivescovo di Brindisi, che riparasse quella Chiesa Cattedrale ; di avere comandato il dì 10. Gennajo 1491. al Tesoriere di Cosenza , che impiegasse ducati 300. delle Rendite di quella Chiesa in risarcimento della medesima Cattedrale , dell' avere il Re *Federigo di Aragona* comandato il dì 3. Luglio 1500. al Vescovo di Ariano di fare lo stesso colla sua Chiesa, dall' avere il *Gran Capitano* a 10. Giugno 1604. comandato al Governatore di Bitetto di applicare i frutti di quel Vescovado a rifare la Chiesa Cattedrale di quella Città ; dall' avere il *Duca di Alcalà* ad 8. Novembre 1559. ordinato al Tesoriere di Terra d'Otranto, acciò impiegasse ducati mille delle rendite dell' Arcivescovado di Taranto in bisogno di quella Cattedrale ; e da somiglievoli esempj, che si raccolgono, e si ragguagliano dal *Chiccarelli (a)*, e più sovra il *Gianzone* additava ; soltanto si deduce, che essendo stata la quarta parte delle rendite Ecclesiastiche destinata per il riparo delle Chiese, come fù detto nel Numero 24. del Capitolo passato ; e trascurando i Vescovi di farlo ; i Monarchi del nostro Regno, come a Difensori delle Chiese, e Protettori de sagri Canonì, obbligarono i Vescovi enunciati a ben adempire i propri doveri, come da medesimi Canonì presso *Graziano (b)* : non già che per diritto di Regalie ciò facessero. Altrimenti avendo il Re *Joas (c)* fatto lo stesso riguardo il Tempio di Gerusalemme, con obbligare i Leviti ad impiegare le pubbliche rendite al rifacimento di quelle fabbriche, ne seguirebbe, che anche nel vecchio Testamento avessero i Monarchi godute le Regalie nel Tempio di Gerosolima .

Tom. IV. P. II.

Dd

CA-

( a ) Bartolomeo Chioccarelli Tom. XVIII. de *Redditibus*, & *Fru-ctibus Ecclesiarum*, & *praesertim Cathedralium jussu Regis sequestratis, ac in earum reparationem, aliaque necessaria erogatis.*

( b ) Can. *Boni* dist. 97. *Boni Principis est, ac religiosi, Ecclesias contritas, atque confissas restaurare.*

( c ) 2. Paralipomenon 24. vers. 5. „ *Egredimini ad Civitates Judæ, & colligite de universo Israel pecuniam ad sacra tecta Templi Dei vestri, per singulos annos, festinatoque hoc facite. Porrò Levitæ egere negligerent. Vocavit Rex Joadem Principem, & dixit ei: quare tibi non fuit curæ, ut cogeres inferre de Juda, & Jerusalem pecuniam, quæ constituta est a Moyse servo Domini, ut inferret eam omnis multitudo Israel in Tabernaculum testimonii? Præcepit ergo Rex, & fecerunt Ar-*  
cam.

## CAPITOLO TERZO.

*Dall' esenzione de' Beni Ecclesiastici dalle Taglie, Imposizioni, e Gabelle.*

I. **D** Alle tante premesse, che ne Capitoli passati fatto abbiamo intorno a Beni Ecclesiastici; eccoci alla perfine nell' *Immunità*, ed *Esenzione* de' medesimi Beni arrivati: dove un gran campo ci si apre non meno per la vastità della materia, capace a distribuirsi in più libri; che per le controversie de' Canonisti con i Regalisti sù di questo particolare. Che quantunque si vegga il tutto ridotto al suo termine, per il Concordato stabilito tra la Santa Sede, e 'l nostro Serenissimo Monarca il dì 3. Giugno 1741; pure, perche in virtù del medesimo molti Chierici spogliati si veggono dalle loro antiche Franchizie, e sottoposti al pagamento de' pubblici Dazj, onde mal sodisfatti di ciò si dimostrano; a renderli capaci, che niun torto loro fatto si fosse in virtù di questo Concordato; molta fatica bisogna durare. Ancorche avrebbe potuto loro bastare quelltanto, che si dice nell' esordio di detto Concordato: cioè che il tutto siasi in cotal guisa disposto, per sollevare i poveri Secolari, incapaci a più regere sotto l' intollerabil peso delle pubbliche Gabelle: le quali sovra di questi solamente si raggiravano, con passare tutto di in mano degli Ecclesiastici i Corpi stabili, capaci di somiglievoli Imposizioni. In qual caso non debbe sembrare cosa strana, se anche gli Ecclesiastici soggiaceffero al soffrimento delle pubbliche Gabelle, siccome il Concilio Lateranense IV. (a) fin dall' anno 1215. sotto di Papa Innocenzio III. determinato l' avea.

## II. Quin-

(a) Concilio Lateranense IV. can. 46. „ *Adversus Consules & alios,*  
 „ *qui Ecclesias, & viros Ecclesiasticos Talliis, seu Collectis, & exactio-*  
 „ *nibus aliis gravare nituntur. Concilium Lateranense Immanitati Ec-*  
 „ *clesiasticae volens providere; presumptiones hujusmodi sub anathema-*  
 „ *tis districtione prohibet: excommunicationi precipians subjacere trans-*  
 „ *gressores, & fautores eorum, donec satisfactionem impendant. competen-*  
 „ *tem. Verum si quando forsan Episcopus simul cum Clericis tantam*  
 „ *necessitatem, & utilitatem inspexerit, ut absque ulla coactione*  
 „ *AD*  
 „ *RELEVANDAS UTILITATES, ET NECESSITATES*  
 „ *MUNES (UBI LAICORUM NON SUPPETUNT FACILITATES),*  
 „ *SVBSIDIA DVXERINT PER ECCLESIAS CON-*  
 „ *DA; pradii Laici humiliter, & devote recipiant eum actione*  
 „ *tiarum. Propter imprudentiam tamen quorundam, Romae*  
 „ *consulant Pontificem, cujus interest communibus utilitatibus provi-*  
 „ *dere.*



II. Quindi per procedere con maggior chiarezza in questo affare, divideremo in più Paragrafi il Capitolo presente, discorrendo separatamente de *Beni delle Chiese*, dagli *Averi de Chierici*. Conciòsiacòsachè i *Beni delle Chiese* di loro inalterabil natura sempre Sagri si suppongono: laddove gli *Averi de Chierici* si possono *ad tempus* dire tali, e loro vita durante, divenendo profani dopo la di loro morte. Soggiacendo eziandio molti *Averi de Chierici* alle Regie Gabelle, a quali non soggiacciono i *Beni delle Chiese*. Di più i *Chierici* godono alcune Franchigie personali, che alle *Chiese* morte non son permesse godere: con varie riflessioni, che nel decorso di questo Capitolo si metteranno in chiaro: e perciò ne favellaremo separatamente.

III. E priache a tutto questo ci accingiamo; debbe il leggitore richiarmarsi alla mente quelltanto, che dicemmo nel Tomo III. per l'intero Capo I. del Libro 2. intorno alla differenza, che trovasi tra queste Voci. *Vestigale*, *Censo*, *Tributo*, *Decime*, e *Portorio*, senza ripeterla quì di nuovo. Soggiungendo soltanto con *Domenico Soto* (a), che il *Cenzo* si paga da ciaschedun Suddito per Capo al Principe in segno di sovrano dominio, che in lui si riconosce; ed il *Tributo* se li deve per la difesa che egli intraprende della Repubblica.

Dd 2

PA-

(a) *Domenico Soto de Just. & Jur. quæst. 6. art. 7. „ Censum pensionem illam significat, quam Cives viritim pro capite Principi pendent. „ Hoc enim est de quo Judæi Christum sciscitabantur, ubi quærebant: An liceat Casari Censum solvere? Tributa enim, quæ pro defensione, & gubernatione Reipublicæ imperabant; tribuere nihil recusabant: Sed illud, quod signum subjectionis designabat, a qua ipsi se liberos arbitrabantur tanquam filii Abrahamæ. Unde dicebant: nos filii Abrahamæ sumus, & nemini servivimus unquam. „ Tributum autem, ut nomen ipsum sonat; a tribuendo, seu contribuendo dicitur; eo quod quisque stipem tribuat. Et quoniam antiquitus illa stipitum contributio non fiebat, nisi ad alendum publicum Militem; inde etiam stipendium derivatum est.*



## PARAGRAFO PRIMO.

*Di quelltanto , che gli Autori , e le Leggi Imperiali hanno insegnato intorno all' Immunità de Beni Ecclesiastici .*

IV. **Q**uantunque vero sia , che trovandosi il Regno di Napoli ben preveduto di Leggi municipali , a tenore di queste debbasi regolare l' *Immunità Reale de Beni Ecclesiastici* , e non secondo l' altre delle straniere Nazioni , come insegna dottamente il *Baldolino* ( a ) ; pure ci piace rapportar quivi in primo luogo il sentimento degli altri Autori , che generalmente , e con indifferenza maneggiarono questo argomento : con aggiungervi appresso la contezza di quelle Leggi Imperiali , che intorno a questo punto si girarono : e poi venire alle Leggi particolari del nostro Regno : ad oggetto di discorrere con maggior franchezza riguardo alla proposta controversia .

V. E riguardo a questo particolare , i Novatori con *Martino Lutero* ( b ) , con *Gio: Calvino* ( c ) , con *Agostino Marlorato* ( d ) , e con altri loro Maestri , comunemente asseriscono , che l' *Immunità Ecclesiastica* sia una bella invenzione de Romani Pontefici , ripugnante al Vangelo ; e perciò non d' attendersi nella Chiesa di Dio .

VI. Per

( a ) Balduino in *Institutis* lib. 1. tit. vers. *Quisque populus* : „ *Diffinitudo Civitatum variationem Juris habet necesse est* , inquit *Tullius* „ *prò Balbo* . *Vix ullus est hodie apud nos Pagus , qui non habet pecuniarum nescio quas suas Leges , a reliquis diversas , prout paucorum utentium cæca temeritas voluit ; neque enim alia ratione plerumque utuntur* .

( b ) Martino Lutero in *Responsione ad Catherinum* : „ *Papiste* *Barabam latronem dimittere non contenti ; Jesum ligasse , & perdidisse* . „ *Hoc est , Vulgus hoc Clericale privilegii exuunt ab omnibus oneribus ; & laboribus hominum , ut in otio , securitate , opulentiaque securissima Sodoma vivat* .

( c ) Gio: Calvino in caput 27. *Jeremiæ* vers. 12. *Clerus Papalis magnificè jactat suam Immunitatem , que nihil aliud est , quam scelerum licentia* .

( d ) Agostino Marlorato in caput 18. *Matthæi* : *Quod si in Tributo subeundo entuit Primatus ; unde ista , quam sibi Clerici vindicant , Immunitas ?*

VI. Per contrario poi, alcuni Scrittori Cattolici si sono notanto interressati per l'Immunità Ecclesiastica; che han detto, di esser la medesima fondata su la ragion divina, e naturale: e ciò non senza la sua dovuta probabilità: atteso *Giuseppe*, figlio di *Giacobbe*, governando invece dell'Imperador *Faraone* l'Egitto; volle esenti i Sacerdoti di quella vasta Monarchia da qualsivoglia peso, non ostante che gli altri Popoli vivessero al sommo da Tributi angustiati, come si legge nel libro della *Genesi* (a), e *Sant' Ambrogio* (b) lo ragguglia. Ilche pure praticossi da *Artaserse*, Re di Persia con i Leviti, e Sacerdoti in Gerusalemme presso *Esdra* (c). Ed appo i Romani lo stesso privilegio godeano i Sacerdoti Gentili al dire di *Giacomo Guitero* (d). Anzi molti si appoggiano alle parole di Cristo presso *San Matteo* (e): dove egli, per non scandalizzare i semplici, volle pagare il Tributo a Cesare. Affermando per contrario, che era da ciò essente: „ *Cum venisset Jesus Capharnaum; accesserunt qui Didrachma accipiebant ad Petrum, & dixerunt ei: Magister vester non solvit didrachma? Et cum intrasset in domum; pervenit eum Jesus dicens; Quid tibi videtur, Simon? Reges terræ a quibus accipiunt Tributum, vel Censum, a filiis suis, vel ab alienis? Et ille dixit: ab alienis. Dixit illi Jesus: ergo liberi sunt filii. Ut autem non scandalizemus eos; vade ad mare, & mitte hamum; & eum piscem, qui primus ascenderit, tolle; & aperto ore ejus, invenies Staterem. Illum fume, & da pro me, & te.* Imperciocche, essendo i Sacerdoti figliuoli di Dio, Re dell'Univerfo, come dice il Regal Salmista (f); non sono essi soggetti a Tributi, e Censi, come non vi stavano sottoposti Gesù Cristo, e l'Apostolo

(a) *Genesis* 47. vers. 20. *Emit igitur Joseph omnem terram Ægypti... subjecitque eam Pharaoni, & cunctos populos ejus... præter terram sacerdotum, quæ a Rege tradita fuerat eis... Ex eo tempore usque in præsentem diem, in universa terra Ægypti Regibus quinta pars solvitur, ET FACTUM EST QUASI IN LEGEM, ABSQVE TERRA SACERDOTALI, QUÆ LIBERA AB HAC CONDITIOE FUIT.*

(b) *Sant' Ambrogio* epist. 7. *Joseph Tributum constituit, præter possessionem tamen Sacerdotum, quam a Tributis immunem asseruit, ut apud Ægyptios quoque INVIOLABILIS HABERETUR RELIGIO SACERDOTALIS.*

(c) *1. Esdræ* 7. vers. 24. *Vobis quoque votum facimus, de universis Sacerdotibus, & Levitis, & Cantoribus, & Janitoribus, Nathineis, & Ministris Domini Dei hujus, UT VECTIGAL, ET TRIBUTUM, ET ANNONAS NON HABEATIS POTESTATEM IMPONENDI SUPER EOS.*

(d) *Giacomo Guitero* de ver. Jur. Pontific. cap. 1. *Alia prerogativa erat; quod, neque ad Bellum, neque ad ALIUD PUBLICUM ONUS POTERANT SACERDOTES ADSTRINGI.*

(e) *Matthæi* 17. vers. 23.

(f) *Psal.* 81. vers. 6. *Ego dixi: Dii estis, & filii excelsi omnes.*

solo *San Pietro*, giusta la chiosa di *Sant' Ambrogio* (a), e di *San Girolamo* (b). Alche appoggiati il Concilio di *Colonia* (c), *Bonifacio VIII.* (d), e *Papa Lione X.* (e); sostennero che l'Immunità Ecclesiastica fusse di ragion divina, e naturale.

VII. La sentenza più comune non però de Scrittori Ecclesiastici sostiene, che, quantunque ad imitazione della ragion divina, praticata con Leviti nel vecchio Testamento, fassi introdotta l'Immunità Ecclesiastica, al dire di *Van Espen* (f); pure l'Immunità predetta è di ragion Canonica, perche dispensabile dal Papa, secondo il Concilio Lateranense IV. trascritto più sopra nel Numero 2. Ilche pure vien confermato dal Concilio di *Costanza* (g), e dalla pratica Ecclesiastica; perche non solo *Papa Eugenio IV.* nell'anno 1443. impose le Tasse di duecentomila Fiorini alle Chiese del Regno per servizio del *Re Alfonso di Aragona*, secondo *Bartolomeo Chioccarelli* (h); e *Gio: Cristiano Lunig* (i), ma anche a nostri giorni sotto l'Imperadore *Carlo VI.* gli Ecclesiastici han pagate le decime

(a) *San Ambrogio* Epist. 2. *Non debebat filius Dei, non debebat & Petrus, in adoptionem a Patre ascitus per gratiam.*

(b) *San Girolamo* in cap. 17. *Matthæi: Nos, pro illius honore Tributa non reddimus; & quasi filii Regis a Vestigalibus immunes sumus.*

(c) Concilio Colonienſe Part. II. cap. 10. *Immunitas Ecclesiastica vetustissima res est, JURE PARITER DIVINO, & humano introducta: quæ in duobus potissimum fita est: Primum, ut Clerici, eorumque Possessiones a Vestigalibus, & Tributis, aliisque muneribus laicis libera sint; deinde ne rei criminis, ad Ecclesiam confugentes, inde extrahantur.*

(d) *Bonifacio VIII.* cap. 4. de Immunitate in 6. *Ecclesie, Ecclesiastica persona, ac res ipsarum, non solum humano, QUINIMMO ET DIVINO a Secularium personarum Enactionibus sunt immunes.*

(e) *Lione X.* in Bulla reformationis Curie Romanæ: *Cum tam a Jure divino, quam humano Laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sit; innovamus omnes, & singulas Constitutiones felicis recordationis Bonifacii Papa VIII., &c.*

(f) *Van-Espen* Tom. II. *Decretal. tit. 35. cap. 2. Rectè dicitur hæc Immunitas Dei ordinatione constituta: in quantum ad exemplum eorum, quæ Scriptura sacra proponit, inducitur.*

(g) Concilio di *Costanza* sess. 43. *Jura, quæ prohibent inferioribus a Papa decimas, & alia onera Ecclesiis, & Ecclesiasticis personis imponi; districticis observari. Per summos autem Pontifices nullatenus imponi generaliter super totum Clerum, nisi ex magna, & ardua causa, & utilitate.*

(h) *Bartolomeo Chioccarelli* Tom. 1. *M. S. Jurisd. pag. mihi 17.*

(i) *Gio: Cristiano Lunig* Tom. IV. *Codex Italix diplomaticus pag. 1242. diplom. 113. Eugenii IV. Bulla, quæ incipit: AD PRÆCLARA: in qua Alphonso 100000. Florenos Auri de Camera a Clevo Regnorum suorum exigendæ facultatem concedit. Kal. Octobr. 1443.*

de loro Averi in servizio dello stesso Imperadore, giusta la tassa fattane dalla Sede Apostolica. Quando, per comun sentenza de Teologi, il Sommo Pontefice non puol dispensare alla ragion divina.

VIII. Anziche l'Immunità anzidette, non solo sono di ragion Canonica, ma eziandio di *ragion Civile*: peroche i Tributi, ed i Censi, che a Principi si devono, sono Regalie annesse alla di loro Corona. Avendo perciò detto Cristo Signor Nostro presso San Matteo (a). *Reddite ergo, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*. E l'Apostolo S. Paolo (b). *Cui Tributum, Tributum: cui Vestigal, Vestigal. Ideo enim & Tributa præstatis: Ministri enim dei sunt in hoc ipsum inservientes*. Avendo voluto San Basilio (c), che anche i Religiosi sieno stati a suoi tempi tenuti pagare i Tributi di quei Averi, che donavano a Monisteri. Praticandosi lo stesso in tempo di Sant' Ambrogio (d) e di San Gregorio Papa (e). E perche i Romani Pontefici non possono da se concedere privilegj di esenzione da quei pesi, che sono annessi alla Regia Corona senza il contento, ed annuenza de Monarchi; perciò si dice, che non meno dalla ragion Canonica, che dalla ragion Civile questa Immunità dipende, come pure l'Angelico San Tommaso (f) l'addita.

IX. Per conciliare non però queste due controposte sentenze di Scrittori Cattolici, e far anche vedere, che Cristo Signor Nostro non disse cose opposte trà di loro, quando disse a San Pietro, che non erano tenuti pagare il Censo; e quando soggiunse di darli a Cesare quello, che era suo; debbe, quivi primamente notarsi, che dall' avere Giuseppe rese esenti le Possessioni de Sacerdoti in Egitto dalli soliti Tributi; non siegue, che da ciò insorgesse un dritto divino in loro favore; ma il tutto fù per un dritto civile, e giustificato. Peroche, morendosi di fame quei popoli; ricorsero da Giuseppe, e gli offerirono tutti i loro Averi, acciò li foccorresse in quel loro estremo bisogno. E Giuseppe, secon-

(a) Matthæi 22. vers. 24.

(b) Romanorum 13. vers. 6.

(c) San Basilio in *Regulis Monasticis brevioribus*, cap. 97. „ *Quis sit Tributis obnoxius? Is nempe, qui ad Monasterium se aggregans, ali-*  
 „ *quid, quod ad Cæsarem pertinet, attulerit. Quod si ita decesserit, ut*  
 „ *propinquis omnia reliquerit; nihil est, quod dubitet, aut ipse, aut, qui*  
 „ *eum receperunt.*

(d) Sant' Ambrogio Epist. 32. „ *Si Tributum petit Imperator, non*  
 „ *negamus; Agri Ecclesiæ solvunt Tributum; si Agros desiderat Impe-*  
 „ *rator; potestatem habet vindicandorum; nemo nostrum intervenit.*  
 „ *Potest pauperibus collatio populi redundare. Non faciant de agris in-*  
 „ *vidiam: tollant eos, si libitum est. Imperatori non dono, sed non*  
 „ *nego.*

(e) San Gregorio lib. 7. Epist. 66. *Possessiones Ecclesiæ ad Tributa sua solvenda idoneæ sint.*

(f) San Tommaso in Caput. 13. ad Romanos: *Clericos liberos esse ex æquitate Principum; quod quidem æquitatem naturalem habet.*

dando le loro brame ; rese tributare tutte le loro Possessioni : e poi restituendogliele indietro , glie le diede col peso di sodisfare la quinta parte di quel fruttato al Monarca . Per contrario poi , perche i Sacerdoti aveano da *Faraone* il loro mantenimento ; essi non furono nel bisogno di vendere i proprj Poderi al Principe ; e perciò questi furono esenti dal peso di sodisfare la quinta parte del Fruttato al Monarca predetto . Ecco come il Sagra Testo ( a ) rapporta con chiarezza il tutto : „ *Venerunt quoque*  
 „ anno secundo , & dixerunt ei . . . . cur ergo moriemur , te vi-  
 „ dente ? & nos & terra nostra tui erimus ; eme nos in servitutem re-  
 „ giam . . . . Emit ergo Joseph omnem terram Ægypti , venden-  
 „ tibus singulis possessiones suas præ magnitudine famis , subiecitque  
 „ eam Pharaoni , præter terram Sacerdotum , quæ a Rege tradita fuerat  
 „ eis : quibus & statuta cibaria ex horreis publicis præbebantur ; & id  
 „ circo non sunt compulsi vendere possessiones suas . Dixit ergo Joseph  
 „ ad populos ; en ut cernitis , & vos , & terram vestram Pharao possi-  
 „ det ; accipite semina , & serite agros , ut fruges habere possitis . Quin-  
 „ tam partem Regi dabitis ; quatuor reliquas permitto vobis in sementem  
 „ & in cibum familiis , & liberis vestris . . . . Et ex eo tempore  
 „ usque in presentem in univèrsa terra Ægypti Regibus quinta pars  
 „ solvitur : & factum est quasi in legem , abique terra Sacerdotali , quæ  
 „ libera ab hac conditione fuit .

X. Il Privilegio , che il Re *Artaserse* diede alli Sacerdoti , e Leviti in Gerusalemme , fu un tratto di sua special munificenza con cui arricchì il Tempio , i Ministri , ed *Esdra* , secondo che alla lunga si descrive nel detto Libro d' *Esdra* . Onde da ciò non si puole dedursene cosa di fermo rispetto al nostro particolare . Altrimenti , avendo *Artaserse* donata anche a' Leviti una somma strabocchevole di danaro , per rifarne il Tempio , comprarne Vasi sagri , ed Animali per i sacrificj ; ciò anche sarebbe per ragion Divina ; e gli altri Monarchi dovrebbero necessariamente somministrarli alle Chiese . Tanto più che i Leviti viveano di Limosine , e di Oblazioni , e non aveano Effetti proprj , e perciò non onnosj a pesi somiglievoli , come col Venerabil *Beda* soggiugneremo più appresso nel Numero 29 .

XI. Per quanto poi si appartiene alle parole di Cristo Signor Nostro è da notarsi , che quando *Augusto* Imperadore fece descrivere l' Univerfo tutto , come leggiamo presso di San Luca ( b ) ; *Exiit Edictum a Cesare Augusto , ut describeretur universus Orbis* ; non solo sottomise gli Averi di ciascheduno al pagamento del Tributo , ma anche il diloro Capo ad un Censo particolare , come anche *Svida* ( c ) , e *Carlo Sigonio*

( a ) Genesis 47. vers. 18. & seq.

( b ) Luca 2. vers. 4.

( c ) *Svida* in Histor. : „ *Cæsar Augustus Monarcha , viros viginti quinque probatissimos vitæ delectos , in omnes Provincias misit , per quos & HOMINES , & OPES descripsit , edixitque , ut justam inde in hærarium partem inferrent .*



*nio* (a) con distinzione lo notano. Il Tributo, che si pose sopra gli Averi, fu riguardo alla cura, ed al peso che egli portava di ben custodire la Monarchia, e difenderla da insulti nimici, facendola dalle sue numerose Milizie custodire, come *Erveo* (b), sotto nome di *Sant' Anselmo*, lo testimonia. Il Censo, che sul Capo di cadaun Vassallo si tassò, riguardava il di lui sovrano Dominio, come *Domenico Soto* più sovra nel *Numero* 3. dicea.

XII. Stante questa distinzione, diciamo, che quando Cristo Signor nostro presso *S. Matteo* (c) affermò, che non erano tenuti i figliuoli di Dio pagare il censo: *Ergo liberi sunt filii*; intese parlare del Testatico, che importava servitù; non già degli averi, di cui egli era privo affatto, vivendo di limosine. E perciò quando dissero gli Esattori all' Apostolo *San Pietro* nel luogo predetto: *Magister vester non solvit didrachma*; favellavano del Testatico, non già del Tributo per i Beni di fortuna. Per contrario quando egli presso del lodato Evangelista (d) soggiunse: *reddite ergo, quæ sunt Cæsaris Cæsari*; parlò del Tributo, che se li dovea, per gli averi di fortuna: dando con ciò a divedere, che gli Ecclesiastici non sono tenuti pagare il Testatico a Cesare, perchè non sono suoi Sudditi: ma riguardo a loro averi, li stanno sottoposti, sono di lui sudditi, e sono tenuti a somiglievoli pagamenti, siccome *Origine* (e), *Sant' Ambrogio* (f), e *Sant' Ilario* (g) l' insegnano.

Tom. IV. P. II.

E e

XIII. A

(a) Carlo Sigonio de Jur. antiq. Ital. lib. 1. cap. 22., *Tributa Ordinaria post instituit alia in AGROS, alia in CAPITA, ac Censum, denique in toto Imperii Romani Orbe indixit, ut Caputum Fortunarumque summam cognosceret.*

(b) *Erveo* in caput 13. Epistolæ ad Romanos: „ *Illi, qui Tributa a vobis exigunt; in hoc vobis sunt servientes, quia propter illa, quæ a vobis percipiunt, utilitati vestræ subserviunt, dum Patriam defendunt, & res vestras custodiunt.*

(c) Matthæi 27 vers. 23.

(d) *Ibidem* 22. ver. 24.

(e) *Origene* in cap. 13. ad Romanos: „ *His Tributa pensamus, dum adhuc secundum carnem vivimus, & quæ carnis sunt, cogitamus. Nam si vineam Domini colimus, & vitam veram, quæ est Christi, exercemus in vobis; de ista vinea Ministris sæculi Tributa non pendimus, sed ipsi Domino fructus in tempore reddemus. Exigunt enim Tributa terræ nostræ, & vestigalia negotiationis nostræ.*

(f) *Sant' Ambrogio* lib. 1. Epist. 1. *Non vis esse obnoxius Cæsari? non habere, quæ sunt mundi.*

(g) *Sant' Ilario* in caput 22. Matthæi: „ *Si enim nihil Cæsaris penes nos resederit; conditione reddendi ei, quæ sua sunt, non tenebimur. Porrò autem si rebus illius incumbimus, si jure potestatis suæ utimur, & nos tanquam mercenarios alieni patrimonii procuratori subicimus; extra quærelam injuriæ est, Cæsari exhiberi, quæ Cæsaris sunt.*

XIII. A tenore della sovradetta dottrina, resta eziandio chiarito quel tanto che sovra noi dicevamo: cioè che quei Autori, i quali vogliono di ragion divina, e naturale l'esenzione de Chierici dal pagamento de regj Tributi; debbono intendersi quanto al Testatico: e quei, che li vogliono di ragion Canonica col regio permesso, si devono interpretare riguardo alli loro Beni temporali. Avendo i Monarchi colle loro Leggi, e Privilegj rinunziato a quel dritto, che 'l titolo di Monarca sovra de medesimi loro Averi acquistato vi avea.

XIV. E riguardo a questo punto, debbesi similmente premettere, che nella primitiva Chiesa, vivendo in comune i Chierici; non aveano Beni stabili, e Poderi, ma al di più danaro, e Vasi sagri, come toccammo nel Numero 6. del Capitolo 1. Laonde in quei tre primi Secoli non furono essi obbligati a pagamento di Dazj, e di Tributi. Venuto poi l'Imperadore *Costantino*, ed avendo arricchite le Chiese predette di Averi temporali; i Chierici, mercè di questi loro Beni, erano senza dubio onnosj al peso de Tributi. Ma la munificenza di quel Principe, che si rese provveduti di Beni di fortuna; nel tempo medesimo gli esentò da Tributi, e da Gabelle, come costa da una sua Legge nel Codice Teodosiano (a). Anziche, per non distraersi i Chierici del servizio divino, anche dalli pesi personali esentati li volle, giusta quel tanto, che egli medesimo scrivea ad *Aniso* Prefetto dell' Africa appo *Eusebio* (b); e si raccoglie da un'altra Legge del citato Codice (c).

XV. Quindi da *Costantino* Imperadore sino a *Giustiniano* mai sempre i Beni delle Chiese furono esenti da qualsivoglia peso reale; senzache mai i seguenti Monarchi avessero violata in menoma parte la Legge del Principe sovradetto: ancorche riguardo a' Beni de Chierici la cosa fusse andata altramenti. Conciossiacosache sebbene l'Imperadore *Costanzo*, figliuolo del lodato *Costantino*; avesse confermato a costoro tutto, e quanto il Padre conceduto l' avea; aggiungendoli il privilegio di essere i me-  
de.

(a) Cod. Theodof. tit. 1. leg. 11. *Præter privatas res nostras, & ECCLESIAS CATHOLICAS, nemo ex nostra jussione præcipuis emolumentis familiaris juvetur substantia. Omnes pensitare debent.*

(b) Eusebio in Vita Constantini lib. 10. cap. 7. „ *Eos homines, qui intra Provinciam tibi traditam, in Ecclesia Catholica, cui Cæcilianus præest, huic Sanctissimæ Religionis ministrant, quos Clericos vocare, consueverunt, ab omnibus omnino publicis functionibus immunes volumus conservari, nè errore aliquo, aut casu sacrilego, a cultu, summæ divinitati debito, abstrahantur; sed ut potius absque ulla inquietitudine propriæ legi serviant. Quippe his summam venerationem divino Numini exhibentibus, maximum inde emolumentum Reipublicæ videtur accedere.*

(c) Eodem Codice tit. 2. leg. 2. *Qui divino cultui ministeria Religionis impendunt; idest, hi, qui Clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur: ne sacrilego livore quorundam à divinis obsequiis avocentur.*

desimi efenti , una colli di loro servi , e familiari di dover dare *Alloggio* a' Soldati nelle proprie case ; di non essere tenuti pagare *Dazi* per le di loro *Negoziazioni* ; e di non essere a parte de *Pesi sordidi* ; vale a dire , del rifacimento delle strade , dal riparo delle Muraglie , dalla fabbrica dalle *Navi* , dall' *Armi* , e di cose somiglievoli , che noi chiamiamo *Pesi forzosi* , come da due sue Leggi nel Codice Teodosiano ( *a* ) ; pure egli medesimo con un'altra Legge ( *b* ) non solo sottomise al pagamento de pubblici Tributi la di loro *Negoziatione* , incominciata prima di ascriversi al Chiericato , quando questa esorbitante si conoscea ; ma anche collettò i loro Poderi , che erano superflui per lo proprio mantenimento . Quale Statuto fu poi confermato da *Valentiniano I.* Imperadore con un'altra sua Legge ( *c* ) : cheche in contrario ne dica il Cardinale *Bellarmino* ( *d* ) , che pria di *Giustiniano* Imperadore mai i Chierici pagarono imposizione alcuna rispetto alli loro Poderi .

E e 2

XVI. L'Im-

( *a* ) Cod. Theod. tit. 2. lib. 36. leg. 8. *Juxtà Sanctionem* , quam dum meruisse perhibemini ; & vos , & mancipia vestra nullus novis obligationibus obligabit , sed vacatione gaudebitis : præterea neque Hospites suscipietis . Et si quis ex vobis alimoniarum causa Negotiationem exercere voluerit ; Immunitate potatur . Et lege 10. U: Ecclesiarum coetus concursu Populorum frequentetur ; Clericis , & Juvenibus præbeatur Immunitas . Repellatur ab his exactio munerum sordidorum . Negotiatorum dispendiis minimè obligentur . Cui certum sit , quæritus , quos ex Tabernis , atque Ergasteriis colligunt , pauperibus profuturos . Quod & conjugibus , & liberis eorum , & ministeriis , maribus pariter , & fœminis indulgemus : quos à censibus etiam jubemus perseverare , immunes ; Perangariorum quoque parili modo cesset exactio .

( *b* ) Ibid. leg. 15. „ Clerici ita à sordidis debent immunes , atque a collatione præstari , si exiguis admodum Mercimoniis tenuem sibi vitam , vestitumque consequent . Reliqui autem , quorum nomina Mercatorum matricula comprehendit , eo tempore quo collatio celebrata est ; Negotiatorum munia , & pensitationes recognoscant : quippe postmodum , se Clericorum catibus aggregarunt . De his sanè Clericis , qui Prædia possident , sublimis auctoritas una non solum eos aliena jura nequaquam statuatur excusare ; sed etiam his , quæ possident , eosdem ad pensitanda fiscalia perurgeri . Provinciales pensitationes fiscalium recognoscere jubemus . Maximè cum Episcopi probaverint , id maximè juste convenire , ut præter ea jura , & professionem , quæ ad Ecclesiam pertinent , ad universa munia sustinenda , translationesque faciendas omnes Clerici debeant obtineri .

( *c* ) Ibidem leg. 18. „ Quam ultimo tempore divi Constantii sententiam fuisse claruerit , valeat : nec ea in assimilatione aliqua convalescant , quæ tunc decreta , vel facta sunt cum Paganorum animi contra legem quibusdam sunt depravationibus excitati .

( *d* ) Bellarmino lib. 1. de Clericis cap. 28. *Ante Justiniani tempora immunes fuisse Clericos a Tributis personalibus , quæ peniti solent ratione possessionum .*

XVI. L'Imperadore *Giuliano Apostata* volea obbligare i Chierici al pagamento del Testatico: ma in grazia di *San Gregorio Nazianzeno* da simil Censo si astenne, come dice costui in una sua Orazione (a). Indi *Graziano* con un'altra sua legge (b) da ogni peso personale se esenti i Chierici. Qual Privilegio l'Imperadore *Teodosio il Giovane* ampliò anche a' Custodi delle Chiese (c). Ma poi *Valentiniano III.* non solo collettò i Chierici riguardo alla di loro Negoziazione (d); ma anche li sottomise a pesi fordidì, e straordinarj (e) siccome nelle di lui Novelle leggiamo. Allaperfine *Giustiniano* Imperadore anche i Beni stabili delle Chiese sottopose al pagamento de Pesi ordinarj: ancorche li facesse esenti da Pesi fordidì, come da un'altra sua Novella (f) si raccoglie. Ma perche colla venuta de Barbari in Italia vennero a mancare le Leggi Imperiali appo noi; toccò all'Imperadore *Carlo Magno* (g) di esentare i Chierici da qualsivoglia peso reale, o personale, che fusse.

XVII. Da

(a) San Gregorio Nazianzeno Orat. 7. „ Tu quidem orationi meæ mercedem persolvisti, quamcumque tandem persolvisti. At illa tibi dono, „ pauperes offero, totum Sacerdotium, & Philosophorum cætum: qui nullo vinculo humi tenentur; qui Cæsari nihil, Deo autem omnia habent.

(b) Codice Theodosiano loc. cit. leg. 24. „ Omnes perinde, ac qui primi sunt, personalium munerum expertes esse præcipimus.

(c) Ibidem cap. 25. Custodes Ecclesiarum, vel summorum locorum quis anim capite censos patiatur esse devictos, quos necessario intelligi super memorato obsequio mancipatos?

(d) Novella 12. inter Theodosianas: Jubemus, ut Clerici nihil prorsus Negotiationis exercent. Si velint negotiari; sciant se Interdictis Subditos, Clericorum privilegio non muniti.

(e) Novella 22. „ An fortè contumeliosum, putandum, & indignum, „ tio militarium viarum, quo armorum fabricatio, quo murorum refectio, „ quo apparatus annonæ, quo reliqua opera, per quæ ad splendorem publicæ distinctionis pervenitur, prava appellatione censentur? Quare „ sancimus, ut, antiquatis omnibus privilegiis, quæ aut dignitatibus delata fuerunt, aut nomine venerandæ Religionis obtentum est, omnis ubique Censu, qui non personarum est, sed agrorum, ad universa munia „ absque ulla discretionem cogatur in quarta parte.

(f) Novella Justiniani 131. cap. 15. „ Ad hæc sancimus, omnium Sanctuarum Ecclesiarum, & omnium venerabilium Domorum possessiones neque sordidas Functiones, neque extraordinarias Rescriptiones suslinere, „ si tamen itineris struendi, aut pontium ædificii, vel reparationis opus „ in Ecclesiis, & venerabiles Domos complere dum sub illa possessione Civitate, sub qua tale sit opus.

(g) Capitulare Caroli Magni lib. 4. cap. 439. „ Placuit, nè prædialium ecclesiasticum secretorum dicata Deoque tradita, à quibusdam aliqua occasione vexentur, aut invadantur, sed sub jucunditatis tuitione perpetua firmitate perdurent. Similiter & homines eorum, & omnia, quæ eis subiecta esse noscuntur.



XVII. Da questanto, che finora detto abbiamo, due cose si deducono: la prima si è, che quantunque i Santi Padri (sovra nel Numero 8. trascritti) dicessero, che i Beni delle Chiese fossero onnosj a Tributi Regj; pure essi da *Costantino Augusto* a *Giustiniano Imperadore* non soggiacquero a i somiglievoli pesi, mercè la munificenza di *Costantino* predetto, e degli seguenti Imperadori, che immuni, ed esenti da sovradetti pesi la vollero. Perloche non ha luogo questanto, che *Pietro Giannone* (a) colle parole seguenti asserisce: *Tutte le Chiese in questi tempi aveano il lor Patrimonio, o sia porzione de beni temporali, e possessioni... Pagavano perciò le possessioni Ecclesiastiche i Tributi al Principe come tutti gli altri Patrimoni de privati, siccome manifestamente appare dal Canone, si tributum, che è di Sant' Ambrogio. Ed è chiaro, che l' Imperadore Costantino Pogonato nell' anno 681. concede esenzione da Tributi, che la Chiesa Romana pagava di Sicilia, e di Calabria.* Atteso, come dicemmo, i Padri anzidetti ci descrivono la natura de Poderi Ecclesiastici: cioè che sieno di loro condizione onnossi a Regj Tributi: non mica già affermano, che simili Tributi si fossero pagati a laici. Dicendo *Sant' Ambrogio* nel luogo citato: *Si agros desiderat Imperator; potestatem habet vindicandorum: Imperatori non dono, sed non nego.* Ed il Tributo, che rilasciò alla Chiesa Romana l'Imperadore *Costantino Pogonato*; non fu mica per li Fondi temporali, che possedea: ma per la conferma del nuovo Pontefice nel suo sagro Impiego, come rapportossi nel Libro 5. al Paragrafo 2. del Capo 3.

XVIII. La seconda cosa si è, che quantunque gli altri Imperadori avessero conceduta alle Chiese l'Immunità Reale; pure il nostro regnante Monarca, volendo che i Beni Ecclesiastici fossero accatastati in virtù dell'ultimo Concordato colla Santa Sede sotto il dì 8. Giugno 1749.; niun pregiudizio arrecò all'enunciati Privilegj: sì perche egli non fececi da se stesso, ma col permesso del Romano Pontefice, che puole in questo dispensare, come additossi nel Numero 1. sì anche perche queste Imposizioni non ridondando in utile del Monarca predetto, ma in beneficio de poveri Secolari, incapaci di sodisfare da per loro a pubblici pesi; ne quali, come *Prospero Fagnano* (a) asserisce: *Clerici non concurrunt, nisi in subsidium.*

P A.

(a) Pietro Giannone lib. 4. cap. ult.

(b) Prospero Fagnano in cap. 4. de Immun. Eccles. in 6. num. 26.



## PARAGRAFO SECONDO.

De Beni Ecclesiastici quanto alla loro  
immunità, primiera del nostro  
Regno.

XIX. **D** Alla contezza di quel tanto, che rapportato abbiamo nel Paragrafo antecedente intorno all' Immunità Reale de Beni Ecclesiastici tanto in virtù della sagra Scrittura, e de sagri Canon, quanto a tenore delle Leggi Imperiali; facendo il passaggio alla pratica antica del nostro Regno; fa duopo pria favellare de Beni delle Chiese di qualsivoglia maniera; e poi degli Averi de Chierici. E perche i Beni delle Chiese possono considerarsi in tre maniere: come *Beni stabili di prima fondazione*, che da taluni *MANSO* vengono chiamati: come a *Beni mobili*, che per Decima, o altro Capo ad esse pervengono; e come a *Fondi comprati, e donati*; a poterli meglio spiegare, sotto tutti questi tre modi l' andremo considerando.

XX. E per quanto si appartiene al *Manso* delle Chiese ( spiegato dal *Du Cange* ( *a* ) per il Fondo stabile assegnato per dote a qualche Chiesa, nella sua prima Fondazione un assieme colli suoi servi ); questo *manso* sempre fu effente da Taglie, Impozizioni, e Tributi, a tenore del Concilio di Vormazia dell' anno 815. presso *Graziano* ( *b* ) spiegato al nostro proposito dal dotto *Gonzalez* ( *c* ), e giusta le Leggi de Principi Longobar-  
di

( *a* ) *Du Cange* V. *Mansus*: *Mansus Ecclesiasticus dicitur ea agrorum pars, quae ipsi Ecclesiae in dotem assignari solebat, vel Presbytero Ecclesiam servienti, ALIQUOT MANCIPIIS.*

( *b* ) *Can. Sancitum*, quæst. 3. caus. 23. „ *Sancitum est, ut unicuique Ecclesiae unus MANSVS integer absque ullo servitio tribuatur. Et Presbyteri, in eis constituti, non de decimis, neque de oblationibus Fidei, non de donationibus, non de aeris, vel hortis, juxta Ecclesiam positis, neque de prædicto Manso aliquid servitium facimus, præter Ecclesiasticum. Et si aliquid amplius habuerint; inde senioribus debitum servitium impendant.*

( *c* ) *Gonzalez ibidem*: „ *Si ipsæ Ecclesiae alia prædia habent ultra prædictum Mansum; ex his tributum, quod pendere solebant Senioribus, idest Judicibus, & Magistratibus, seu Dominis illius prædii debitum servitium impendant, quia tunc prædia illa transeunt cum onere suo; nec similia prædia habent privilegium Immunitatis Ecclesiasticæ. Patres enim, & Imperatores CONCESSERUNT HOC PRIVILEGIUM EXEMPTIONIS MANSO ECCLESIAE, qui necessarius est ad ali-*  
„ *mo.*

di ( a ) , che per lunga pezza di tempo regnarono nelle Regioni nostrali .

XXI. I servi però , che alla cultura di questi Mansi s' impiegavano , e che dal Re Ruggiero ( b ) in una sua Costituzione *Servi Gleba* vengono chiamati ; ancorche agli Angarij , e Perangarij ( de quali dottamente Giacomo Gotofredo ( c ) discorre ) , fussero stati esenti , secondoche San Gregorio Papa ( d ) al Vescovo di Gallipoli scrivea ; non potendosi allontanare dal Fondo , di cui erano porzione , giusta l' insegnamento di Matteo di Afflitto ( e ) ; pure dal guadagno , che da Mansi predetti

„ moniam Rectoris , & aliorum Ministrorum Ecclesiæ , nec non ad ejus lu-  
 „ minaria , & similia , non autem aliis prædiis , quæ pro dote Ecclesiæ af-  
 „ signata non erant , in quibus æqualis ratio sceneris , & necessitatis non  
 „ urgebat .

( a ) Leggi Longobarde lib. 3. cap. 46. tit. 9. „ *Quod si forte in ali-*  
 „ quo loco Ecclesia sit constructa , quæ tamen necessaria sit , et nihil doti-  
 „ tis habuerit ; volumus , & secundum iussionem Domini , & genitoris no-  
 „ stris *UNUS MANSUS* cum duodecim buvariis de terra arabili ibi de-  
 „ tur , & *MANCIPIA DUO* a liberis hominibus . Qui in eadem Eccle-  
 „ sia Officium audire debent , ut Sacerdotes ibi possint esse , & divinos  
 „ cultus fieri . *Quod si hoc populus noluerit ; destruetur .*

( b ) Constitutio. Errores tit. de his qui debent accedere ad Ord. Cle-  
 ric. „ *Errores eorum , qui Villanos quoslibet sine licentia Dominorum ad*  
 „ Ordinem clericalem accedunt , regia Constitutione , dicunt , esse prohi-  
 „ bitum , interpretatione benevola corrigentes ; decernimus , eos tantum  
 „ Villanos prædicta Constitutione intelligimus fore prohibitos Ordine  
 „ Clericali ; qui personaliter , intuitu personæ suæ scilicet , servire te-  
 „ nentur , sicut *ASCRIPITII , ET SERVI GLEBÆ* , & hujusmodi  
 „ alii .

( c ) Giacomo Gotofredo leg. 4. Cod. Theod. de Cursu publico : „ *An-*  
 „ *garia* , & *Perangariæ* erant Jumentorum , & Plaustrorum prætores  
 „ ad transvectionem Annonæ militaris , aliarumque spacierum Fiscalium .  
 „ Dicebantur autem *Angariæ* , si per viam rectam , ordinariam , & re-  
 „ giam faciendæ erant transvectiones : *Perangariæ* autem , quando via  
 „ transversa , extra viam regiam , ubi cursus publicus dispositus non  
 „ erat .

( d ) San Gregorio Papa lib. 6. Epist. 106. „ *Indicatum nobis est , quod*  
 „ omnes Callipolitani Castri , in quo te , propitiante Domino , esse con-  
 „ stituimus Sacerdotem ; gravibus diversorum molestiis affligantur , atque  
 „ longinquis Angariis , multisque dispendiis conterantur . Hortamur ergo  
 „ Fraternitatem tuam , ut quia locus ipse nostræ ( sicut cunctis notum  
 „ est ) Ecclesiæ esse dignoscitur ; sollicitudinem tuam rectæ defensionis ze-  
 „ lo succendas ; illosque non permittas illicitis *prægravari* .

( e ) Matteo di Afflitto in Constit. Errores : „ *Secundò nota ex textu :*  
 „ *Ascriptitii , & Servi Gleba* ; quod ascripti Gleba in perpetuum ha-  
 „ bent aliam naturam , quàm illi , qui perpetuò obligaverunt se ad servi-

„ tia



detti ricavavano, mercè delle loro proprie fatiche, il Tributo, ed il Censo, ne pagavano: essendo essi laici di propria natura, ed onnotti a somiglievoli pesi. Laonde, a questo, e non ad altro alludeva il citato *San Gregorio Magno* (a), allorchè scrivendo al difensore della Sardegna, l'esortava a richiamare i Servi fuggitivi *ad colendos Agros Ecclesie* . . .  
*ut Possessiones Ecclesie ad Tributa sua solvenda idonee existant.*

XXII. In tempo de *Normanni*, niuna alterazione ricevette il *Manso* delle Chiese, per quanto io sappia: ancorchè si possa suspicarsi, che sotto del Re *Ruggiero* vi sia stata qualche Imposizione, stante il rilascio di simili Tributi, che presso *Gio: Cristiano Lunig* (b) egli fece tanto a Cittadini, quanto alle Chiese di Benevento. Con averli appresso il Re *Guglielmo II.* tolti via; mentre *Federigo II.* Imperadore levando quelle Taglie, che alle Chiese imposte avea; si rimette in ciò allo Stato del Re *Guglielmo*, come lo soggiungeremo nel *Numero* seguente.

XXIII. Venuti poi li *Svevi* al governo del Regno; tanto le Chiese, quanto i Chierici dall' Imperadore *Federigo II.* furono ugualmente taglieggiati: ancorchè poi egli medesimo nell'anno 1223. avesse tolte via queste Imposizioni, e ridotte le cose nello stato primiero, e come erano sotto del Re *Guglielmo II.* giusta il rapporto di *Riccardo di San Germano* (c). E perchè forsi di belnuovo l'impose; nell'anno 1229 un'altra fiata le levò via, secondo il citato Scrittore (d). Avendo eziandio tolti gli An-

„ tia personalia. Nam adscripti Glebæ sunt partes Fundi, & inter immo-  
 „ bilia judicantur . . . Licet sit corpus discretum a Fundo; ta-  
 „ met si servus instrumentalis, dicitur pars Fundi. Quod non contingit in-  
 „ bove, & asino: quæ licet sint instrumenta Fundi; tamen mobilia sunt.  
 „ Sed in solo homine contingit, quod, Glebæ annexus, reputetur immo-  
 „ bilis.

(a) *San Gregorio* Papa lib. 7. epist. 66.

(b) *Gio: Cristiano Lunig* Tom. IV. *Codex Italiae diplomaticus* pag. 7. dipl. 6. „ *Dimittimus, & condemnamus ea omnia vobis, quæ nos, & præ-*  
 „ *decessores nostri Normanni circa Civitatem Beneventanam habuerunt.*  
 „ *Fidantias subscriptas, videlicet, denariorum redditus, Salutes, Angarias,*  
 „ *Terraticum, Herbaticum, Curvaticum, Calendaticum, Vinum, Olivas,*  
 „ *& Lanam: postremò OMNES ALIAS EXACTIONES, TAM EC-*  
 „ *CLESIAARUM, quàm Civium, & omnia Prædia, & Possessiones liberas*  
 „ *facimus, & quietas.*

(c) *Riccardo di San Germano* ad annum 1223. „ *Anno 1223. mense*  
 „ *Julio, Imperator ipse pro Libertate Ecclesiasticum, & Clericorum Ju-*  
 „ *sticiario Terræ Laboris suas literas mittit, in quibus mandat, ut Eccle-*  
 „ *sias omnes, Clericos, Obedientias, Possessiones, & homines eorum contra*  
 „ *Libertates, quas habebant temporibus Regum in Collectis, & Tailleis,*  
 „ *Datiis, & aliis publicis servitiis, admisceri cum aliis non permittant,*  
 „ *& nihil cum Laicis participant in eisdem, nisi præbeatur, quod tempore*  
 „ *Guillelmi II. cum eis in eisdem servitiis contulissent.*

(d) Lo stesso ad annum 1229. „ *Fridericus &c. Baronibus, Camerariis,*  
 „ & Ba-

garj a Coloni de Campi Ecclesiastici , siccome nel di lui Autentico ( a ) si osserva .

XXIV. Sotto degli *Angioini* poi , ancorche *Carlo I. di Angiò* ne patti preventivi colla Santa Sede si fusse in questo obbligato : *Item nullas Talleas , vel Collectas imponet Ecclesiis , Monasteriis , Clericis , & Viris Ecclesiasticis , vel rebus eorum* ; pure non andò guari , ed il medesimo Monarca sottomise i Beni delle Chiese a Taglie , e ad Imposizioni : per le quali ne fu ripreso da Papa *Gregorio X.* , se ci dice il vero *Matteo Spinelli* ( b ) nel suo *Effemeride* Napoletano , ridotto in latino da *Daniello Papabrosio* , coll' affermare : *Affectu thesaurandi forsitan ardens . . . . Super possessionis suæ titulo etiam antiquus possessor impetit . Ipsæ quoque Ecclesiæ , præter omnia , quæ Clericis , & eorum Familiis , & Ecclesiarum Vassallis nova quotidie novæ exactionis adinuentio imponebat ; sub servitutis insolita calcaribus angustia magnam rerum temporalium jacturam lamentabantur . . . . Sanè Dominus Gregorius Papa ad Concilium Ecclesiæ Lugdunum properando , Regem Carolum in Tuscia super Regno gravaminibus affectu patris alloquitur in hæc verba : Super oppressione multiplici , & innumeris novitatibus , fili charissime , quibus sub tuo felici dominio Regnicolas opprimi fama clamat , validus frequenter clamor pertulit aures nostras . Profectò , credidimus , per te illa debitis restaurationibus emendari , statumque illius Regni , brachio tuo commissi , promptè in meliùs reformari . Revoces igitur pro Deo talia , quæ Regi pio non congruunt , sed potius regiam Celsitudinem dehonestant ; ita quod tua grandis felicitas adaugeat , non minuat subditis Libertatem . Ad hæc , inquam , cum regium Rex non fecisset in hac parte responsum , cujus animus videbatur ad ulteriora proclivior ; dictus Dominus Gregorius subdit : Veniet , veniet illa dies , qua super te , tuosque filios , & hæredes Tyrannus inopinatus adveniet . Rex autem ad Papam , mente provocata quodammodo , spiritumque turbato tunc replicat : Nescio quid sit Tyrannus . Scio tamen , quod ille Deus , qui semitas cæptas , pedumque meorum sumpta vestigia , huc usque direxit , velut auxiliator imposterum mecum erit . Avendo poi *Carlo II di Angiò* tolte queste Imposizioni nel Concordato , che conchiuse con Papa *Onorio III.* come rapportaremo nel Paragrafo seguente .*

XXV. Tra i Monarchi *Aragonesi* , il Re *Alfonso il Grande* ebbe il

Tom. IV, P. II.

F f

per-

„ & Bajulis in Regno Siciliae constitutis . . . Fidelitati vestrae per præ-  
 „ sentia scripta mandantes ; præcipimus firmiter , ut nullus vestrum Eccle-  
 „ siis , Monasteriis , Ecclesiasticis personis , aut rebus Talleas , vel Collectas  
 „ præsumat imponere , salvo illis servitiis , ad quæ certæ Ecclesiæ , vel  
 „ personæ tenentur nobis specialiter obligatæ . Datum in Castris ante Ce-  
 „ peranum 24. mensis Maii 1229. *Inait* 3.

( a ) Autentico , Item nulla , de Episc. , & Ecclesiis : „ Item nulla Com-  
 „ munitas , vel persona publica , vel privata Collectas , vel Exactiones ,  
 „ Angarias , vel Perangarias Ecclesiis , vel aliis piis Locis , vel Ecclesia-  
 „ sticis personis imponere , aut invadere Ecclesiastica bona præsumat .

( b ) Matteo Spinelli di Giovenazzo lib. 6. cap. 1.

permeſſo da Papa *Eugenio IV.* di taglieggiare le Chieſe del Regno in due mila Fiorini d'oro di Camera, ſiccome dicemmo ſopra nel *Numero 7.* Con apportar pure il *Chioccarelli (a)*, che il Monarca anzidetto eſpoſe al Papa la coſtumanza antica del Regno ſù di queſto, *Eſponendoli* „ detto Re *Alfonſo*, che per antica conſuetudine di detto Regno poteva imporre Taglie, e Collette alle Chieſe, e Luoghi Pii, e Religioſi, e Chierici, e Perſone Eccleſiaſtiche, e loro beni: il detto Papa „ li concedè, che poſſa imporre dette Collette vita ſua durante, non „ oſtante che nell' *Investitura* del detto Regno, conceſſa al medefimo „ *Alfonſo*, vi fuſſe ſtato il patto eſpreſſo, che non ſi poſſino imporre Taglie, e Collette alle Chieſe, e Monafterj, e Luoghi Pii, eccetto che nelli permeſſi de jure, o vero antica conſuetudine di detto Regno.

XXVI. Nel Regno degli *Auſtriaci*, tanto le Chieſe, quanto i Chierici furono eſenti da qualſivoglia Impoſizione, e Tributo; ſiccome la Regia Camera in un ſuo Arreſto ſotto il dì 7. Aprile 1590. lo chiarì al Cardinale di *Granvela*, Vicere del Regno, preſſo del Reggente de *Marinis (b)*; e queſti lo rappreſentò al Re *Filippo II.* in Iſpagna con ſua Lettera, dove gli Eccleſiaſtici per mezzo del Nunzio Ponteficio ſi erano querelati. Parlando in queſti termini la Conſulta: „ *Ed acciocche* Voſtra Eminenza reſti informata del tutto, e che non ſi è fatta novità „ alcuna contro la Libertà Eccleſiaſtica, come in detto Memoriale ſi narra: anziche ſempre ſi è tenuto il penſiero particolare di favorire, „ ed aumentare l' *Immunità* de Chierici per quanto ſi è potuto; li facciamo relazione, come in queſto Regno a' Chierici, e Perſone Eccleſiaſtiche ſe l' offerva indeminutamente l' *Eſenzione*, non ſolo per li „ beni Eccleſiaſtici acquiſtati per la Chieſa in qualſivoglia modo, e per „ qualſivoglia titolo; ma anche per li beni, che ſ'acquiſtano per li Chierici per legitima ſucceſſione. Col dipiù che ſoggiungeremo nel Paraſografo ſequentè.

XXVII. Sotto dell' *Imperadore Carlo VI.* tanto le Chieſe, i Monafterj, ed i Luoghi Pii, quanto i Chierici furono taglieggiati ſotto nome di *Suſſidio Caritativo* coll' *intelligenza* della Santa Sede, e per mezzo del Nunzio Apoſtolico nell' anno 1717. per il pieno di duecentocinquanta mila ducati annui tra il Reame di Napoli, il Regno di Sicilia, e lo Ducato di Milano, ad oggetto di potere l' *Imperadore* anzidetto per il mezzo di queſta ſomma rifare le muraglie di *Belgrado* in *Ungheria*. Ed ancorche ſi fuſſero impoſte queſte Taglie per ſoli dieci anni; pure furono di nuovo a *Ceſare* confermate per altri due quinquennj ſuſſeguenti. E ſi farebbero forſi perpetuate, ſe non venivano alla conquista del Regno le *Armi Spagnuole*, quando furono all' intutto abolite. Ancorche nell' anno 1745. ſi fuſſero rinovate per un ſolo anno in ducati centomila per dono gratuito al regnante Monarca, ed alla Reina di lui Conforte.

XXVIII. Nel

(a) *Chioccarelli Tom. I. M. S. Jurisd. pag. 17.*

(b) *Reggente de Marinis Arreſto 704. pag. 966.*



XXVIII. Nel Concordato poi tra 'l regnante nostro Monarca *Carlo di Borbone*, e 'l Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* colla data delli 8. Giugno 1741. il *MANSO* delle Chiese così Secolari, che Regolari, e di altri Luoghi Pii ( alla riserva de *beni Patrimoniali* delle *Chiese Parochiali de' Seminarj*, e degli *Ospidali* ) fu sottoposto al peso delle Collette per la metà del di lui fruttato: sul riflesso che assai malagevole rendea si il discernere tra i corpi di prima dote, e di prima fondazione, e tra quei acquistati in appresso o per via di compra, o per via di donazione: con obbligare anche i Coloni de Fondi Ecclesiastici a corrispondere la metà di quel tanto, che in detti poderi mai guadagnassero, siccome ivi nel Capo primo dell' *Immunità Reale* cogli articoli seguenti si dispone.

1. *Ne Catasti*, i quali si debbon fare, e debbon rinovarsi per ordine della Regia da tutte l' Università del Regno; si comprenderanno, e si faranno descrivere tutti i beni di qualsivoglia natura, si sieno posseduti dagli Ecclesiastici, Secolari, e Regolari: al quale effetto gli Ordinarij di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a far le rivelazioni &c.

2. *Fatto* che si farà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo Catasto; a i pubblici pesi, che sopra i beni accatastati si pagheranno da possessori Laici, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri Luoghi Pii Ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello che quei tali loro beni pagherebbero, se si possedessero da Laici: detratti bensì prima tutti i pesi annessi a detti beni, che sono obbligati a soddisfare. Ben inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle persone . . . E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime Fondazioni nel Regno sudetto, particolarmente de' Regolari, fatte nel Secolo passato, e nel presente di rendite assai considerevoli, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici; e che restando queste esenti, ed immuni dalla detta contribuzione ( per la facilità, che hanno di provare li loro titoli di prima Erezione ) la maggior parte del peso si rifonderebbe nelle prime erezioni fatte ne Secoli antecedenti, per la pruova o deficiente, o assai difficile per rintracciarne la Fondazione, come anche ne' più poveri Luoghi Pii, e persone Ecclesiastiche; nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra: perche anche i Laici, oppressi da gravi pesi, farebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle lor forze; perciò è anche condescesa permettere, ed ordinare, CHE RESTINO SOTTOPOSTE ALLA DIVISATA CONTRIBUZIONE ANCHE TUTTE LE FONDAZIONI DI OGNI SORTA: detratti però sempre prima tutti i pesi, ed obblighi, come sopra . . .

3. *Alle contribuzioni come sopra stabilite*, restaranno soggetti i beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri Luoghi Pii Ecclesiastici di qualunque sorte se siano, di Religiosi, delle undici Congregazioni, di Gesuiti, di Cavalieri di Malta, e loro Comende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abadie Concistoriali, e possedute da Sig. Cardinali. Esclusi solamente i beni di quei Beneficj, che si assegnano agli Ordinandi di *Patrimonio Sagro* per quella sola



„ rata però, che secondo la tassa Sinodale, e Conciliare importerà detto  
 „ Patrimonio; ed esclusi anche i beni delle Parocchie, de' Seminarj, e  
 „ degli Ospedali.

4. Tutti quei beni delle sudette Chiese, Comunità, e Luoghi Ec-  
 „ clesiastici, che saranno sottoposti alla divisata contribuzione, dovranno  
 „ ugualmente pagarle, o che essi gli facciano a mano propria, o che gli  
 „ diano in affitto, e colonia. Il Colono bensì per la sua porzione colo-  
 „ nica dovrà soggiacere a tutti quei pesi, che soggiacciono tutti gli al-  
 „ tri *Laici*.

XXIX. Dal Manfo passando a' *BENI MOBILI* dellè Chiese, ed al-  
 „ li di loro Vasi sagri, ed Utenzilj preziosi, come pure alle Decime Ec-  
 „ clesiastiche; diciamo, che questi mai soggiacquero a Taglie, e Contribu-  
 „ zioni; essendo o decime di Fedeli, o doni di Divoti. Laonde ancorche  
 „ Cristo Signor nostro avesse la sua Borza per il sostentamento degli Apo-  
 „ stoli, e per la limosina de' Poverelli; non volle dalla medesima pagare il  
 „ Tributo a Cesare, ma ordinò a *San Pietro*, che andasse a pescare, e la  
 „ Moneta, che trovava in gola del primo Pesce, l' applicasse in somiglie-  
 „ vole pagamento. Per darci con ciò a divedere, che le Decime Ecclesia-  
 „ stiche, e quello che i Fedeli donano alle Chiese, non debbeno stare sotto-  
 „ poste a Dazj, e Tributi, come osserva *Lodovico Tommasino* (a) Volen-  
 „ do altresì il *Venerabil Beda* (b), che intanto il Re *Artaserse* se esente  
 „ i Leviti, ed i Sacerdoti in Gerusalemme da Dazj, e Tributi; perchè  
 „ questi viveano di Decime, e di Oblazioni. E perciò nel Concilio di Vor-  
 „ mazia, trascritto più sovra nel Numero 20., s' ordinò, che dalle Decime,  
 „ e dall' Oblazioni non si pagassero Imposizioni alcune.

XXX. L' Imperadore *Federigo II.* bensì sottopose a suoi tempi anche  
 „ i *Vasi sagri* delle Chiese, e le *sagre Suppellettili* ad una rigorosa Taglia.  
 „ In quantoche, fatteli prendere per ogni dove; ordinò, che si portassero  
 „ nella Città di Foggia: ed ivi volle, che ciaschedun Rettore di Chiesa,  
 „ pagasse una certa somma di danaro per riscattarseli, come rapporta *Riccar-*  
 „ *do di San Germano* (c) nel dire: „ Anno 1241. de mense Junii, Prælati  
 „ de Regno ab Andrea de Cicala Capiteano, & Magistro Justitiario vocati  
 „ „ apud

(a) *Lodovico Tommasino* Part. 3. lib. 1. cap. 36. num. 12. „ *Respon-*  
 „ *sum est Doctoribus Ecclesie, quia Dominici loculi in pauperes, & in*  
 „ *die festo expendi debebantur; & cum exegisset necessitas, in alimen-*  
 „ *ta discipulorum Domini; voluisse Dominum rem pauperum in publi-*  
 „ *cam exactionem mittere, sed omnipotenti virtute (quod utique paupe-*  
 „ *rum non erat) de mare tollere, & Fisco reddere voluisse: ut formam*  
 „ *daret Discipulis, quam Ecclesie commendarent.*

(b) *Beda* in lib. 2. *Esdrae* cap. 7. „ *Discreta omnimode provisione Rex*  
 „ *fecisse cognoscitur, ut hi, qui in divino servitio occupati erant, a*  
 „ *suo essent famulatu liberi: quique nihil in terra proprium possidebant,*  
 „ *sed ex decimis populi vivebant; ab his nemo Tributa solvenda exi-*  
 „ *geret.*

(c) *Riccardo di San Germano* in *Chronicon* ad annum 1241.



„ apud Melphiam ; apud eum vadunt . A quibus Theſauri Eccleſiarum ,  
 „ ſuarum tam in auro , & in argento , quam in veſtibus ſericis , & lapi-  
 „ dibus pretioſis in commodato pro Principe exiguntur . . . . .

„ Menſe Septembris , Imperator ex Infula Salarata in Ceperani  
 „ per Sanctum Germanum , & Beneventum in Apuliam vadit . Mandans , ut  
 „ Theſauri Eccleſiæ ad ipſum apud Fogiam deferantur .

„ Menſe Octobris Theſauri apud Fogiam per eos de Sancto Germano ,  
 „ qui eorum fuerant cuſtodix Deputati ; mandante Caſare , deferuntur , ex-  
 „ cepta Tabula Altaris Sancti Benedicti : & ut redimi debeant a Prælatiſ ,  
 „ & Eccleſiis , quarum erant pro certa pecuniæ quantitate , ab Imperato-  
 „ re *mandata* .

XXXI. Anche i *Beni mobili* , così delle Chieſe , come degli Eccleſia-  
 ſtici , dal Re *Ferdinando di Aragona* nell'anno 1483. furno ſottopoſti a  
 ſomiglianti Gabelle , come rapporta il Reggente *Moles (a)* : ogni qual  
 volta però ſotto nome di Beni mobili debbano intenderſi , il Grano , il Vi-  
 no , la Seta , la Lana , e coſe ſimili , e non debbano prenderſi per Frutti  
 de' Corpi ſtabili , come ſembrano eſſere . Dicendo l' Autor predetto : „ *Rex*  
 „ *Ferdinandus I.* , Suſſeffor *Alphonſi* , in anno 1481. , convocato Parlamen-  
 „ to generali , die 7. Novembris ejuſdem anni ; noluit ampliùs , ut hu-  
 „ juſmodi Functiones Fiſcales exigerentur : & vice ipſarum , novas Impo-  
 „ ſitiones impoſuit . Videlicet , quod pro quolibet tumulto Frumenti exi-  
 „ geretur granum unum . Ut pro tumulto Hordei , Milei , & Legumenum ,  
 „ tornienſis unus ; & ſic de ſingulis Viſualibus , ut latius eſt videre in  
 „ Capitulis per dictum Regem editis : videlicet , ſuper Vino , Carnibus ,  
 „ Caſeo , Oleo , Croco , Seta , Lino , Bombace , & aliis Mercibus , ut in  
 „ dictis Capitulis videtur , quæ dicuntur *Novarum Impoſitionum* . . . .  
 „ Et in his novis Impoſitionibus nec Clerici , nec Epifcopi , nec Eccleſiæ  
 „ fuerunt exemptæ , ut in libro Camerae in Registro Reſponſorum fol. 52.  
 „ & fol. 57. Con eſſerſi , all' eccezione di queſto caſo , goduta maiſempre  
 dalle Chieſe , e da Chierici l' Immunità ſovra de Beni mobili , come lo  
 ragguaglia lo ſteſſo *Pietro Giannone (b)* nel dire : „ *Parimente ſtendevano*  
 „ l' eſecuzione conceduta alle loro perſone anche ſopra i Beni mobili de  
 „ Chierici in conſeguenza di quella maſſima mal intefa : *Mobilia ſuquun-*  
 „ *tur perſonam* . Di manierache , tutti i Mobili delle Genti di Chieſa ,  
 „ caſate , o non caſate , non potevano eſſere eſeguite , ne da altri aggiu-  
 „ dicare dal Giudice *laico* .

XXXII. Reſta per ultimo far parola de BENI STABILI , DALLE  
 CHIESE COMPRATE , O ALLE MEDESIME DONATE . Riſpetto  
 a quali diciamo , che per eſſere ſtato interdetto a gli Eccleſiaſtici il com-  
 prare de Beni ſtabili per la polizia di molti Principi nelli loro riſpetti-  
 vi dominj , e nel noſtro Regno per la Coſtituzione di *Federigo II.* di cui  
 parlammo nel Numero 11. del Capo 1. è per volerſi dal Canone *Sanci-*  
*tum* , e dal *Gonzales* , traſcritti più ſopra nel Numero 20. , che nel ſolo  
 Man-

(a) Reggente Moles Dec. Reg<sup>a</sup> Camer. Summar. Parag. 2. num. 5.  
 (b) Pietro Giannone. Tom. II. pag. 355.

Manso erano esenti le Chiese dalle pubbliche Taglie, e regie Imposizioni molti hanno stimato, che per i Beni stabili, comprati dalle Chiese, o ad esse donati, si dovesse pagare la Colletta; pure, alla riserva della Costituzione di *Federigo II.* (cassata poi, e corretta dal Re *Carlo II. di Angiò* nel suo Concordato con Papa *Onorio IV.* come appresso vedremo) la pratica nel nostro Regno fu tutta al contrario, giusta quell tanto, che ne dice un Arresto (a) della Regia Camera della Summaria sotto il dì 12. Febbrajo 1563. *Fuit provisum, quod ECCLESIAE PRO BONIS EMPTIS SERVENTUR IMMUNES cum in illis non possit praesumi fraus: ad quem evitandam, fuit expedita Bulla Papa Honorii*; e per quanto ne insegna il Reggente *Donato Antonio de Marinis* (b) intorno ad un altro Arresto consimile della medesima Regia Camera sotto il dì 15. Gennajo 1661. in cui egli fu Giudice. Il quale, dopo avere riferita la sua determinazione fatta in Casa, e poi in grado di Appellazione confermata in Rota; soggiugne in comprova della medesima: „ *Quod Ecclesia pro Bonis emptis, vel sibi donatis sit immunis ab onere solutionis Bonatenentiae, quicquid dicant nostrates in Clerico: cum in Ecclesia cesset prorsus fraus, quae in Clerico ut plurimum considerari potest: priusquam decretum, praedictum fuisset per me domi interpositum, quod per Regiam Camera demum confirmatum extitit; observavi expressam dispositionem pro Ecclesia Capituli Regni hujus, quod incipit: Item Statuimus, ibi: Nec pro Bonis Ecclesiasticis, secundum Antonium de Nigris 98. Observavi pariter, Regiam Camera sic judicasse sub diebus 12. Februarii 1563., 24. Julii 1600., & 7. Augusti 1602. Observavi etiam, sic Dominum Cardinale Granvelanum, Regni hujus Locumtenentem, respondisse tunc Regi nostro Philippo II. immortalis memoriae. . . . Observavi & tandem Consultationem Regiae Camerae Excellentissimo tunc Domino Pro regi factam sub die 7. Aprilis 1590. . . . Ex quibus constat patenter, in Regno semper fuisse servatum, ut Ecclesia pro bonis emptis, vel sibi legatis, aut donatis, immunis sit ab onere solutionis Bonatenentiae: cum in illa, quovis titulo acquirente, cesset fraus, quae saepe saepius considerari potest in Clerico. Unde, de hoc ulterius dubitandum non est, ne dicam, dubitantem gravissima intellectus infirmitate laborare.*

XXXIII. Il Reggente *Rivertera* non però è di opinione, che i Corpi stabili, comprati dalle Chiese, o alle medesime donati, i quali prima di questa compra, o donazione non erano onnosj a dazj, e gabelle, non fossero appresso tenuti a simili pagamenti: non quei Corpi, che innanzi erano tali, debbano passare alle Chiese onnosj a medesimi pesi: „ *Est verum quod Paulus Castrensis in l. inter debitorem, ff. de pactis, declarat, hoc procedere, ut non teneretur Ecclesia pro futuris Collectis, & si nondum impositis: secus, si res dum transeunt ad Ecclesiam, Collecta imposita reperiebatur: quia tunc etiam putavit, rem in hoc casu esse tacite hypothecatam. Quam quidem Pauli Castrensis declarationem ve-*

„ *ris.*

(a) Regia Camera Summariae Arresto 274.

(b) Reggente de Marinis Arresto 704. pag. 966.



„ rissimam esse hic fatebatur, considerando, hujusmodi Collectas a Rege  
 „ non imponi, sed illi a Regno sit donativum, generali convocato Parlamen-  
 „ to, in quo omnes conveniunt: sicque donationis consideratur contractus;  
 „ qui verus, & nominatus dicitur, l. Jurisgentium in principio. E come-  
 che tutti i Beni stabili di cadaun Cittadino del nostro Regno si debbono  
 rigorosamente accatastare oggidì, (anche i Beni burgenfacici de Baroni)  
 a tenore del Concordato sovradetto tra il nostro Monarca, e la Santa Sede  
 sotto il dì 8. Giugno 1741. come al Paragrafo 3. del Capo 1. ; per conse-  
 guenza tutti i Poderi de Laici sono onnosj alle Collette, ed alle pubbli-  
 che Imposizioni. E perciò quando questi passano in potere delle Chiese,  
 o per via di compra, o per causa di donazione; li debbono pervenire colli  
 medesimi pesi, a quali di loro natura sono onnosj, siccome nel detto Con-  
 cordato al Paragrafo quinto del Capo primo si stabilisce: *Succedendo, che  
 dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiesa, Comunità, e Luogo Eccle-  
 siastico acquisti nuovi Beni, di qualunque natura sieno, dovranno detti Be-  
 ni restare perpetuamente sottoposti a tutti li Tributi regj, e pubblici Pesi  
 che si pagano, e pogeranno da Laici.*

### PARAGRAFO TERZO.

#### *De Beni de Chierici quanto alla loro Immunità nel nostro Regno.*

XXXIV. **D**Alli Beni delle Chiese agli Averi de Chierici ora  
 passando; quattro cose intorno alla di loro Immunità  
 si possono considerare: l' Immunità del *Testatico*, l' Esenzione de loro *Be-  
 ni Patrimoniali*, la Libertà ne *Beni Ereditarij*, o in altra maniera da essi  
 acquistati; e le di loro rispettive *Franchigie*.

XXXV. E riguardo al **TESTATICO** de Chierici; diciamo, che es-  
 sendo questo Censo un segno di servitù, che i Sudditi prestano al di loro  
 Principe (a differenza del Tributo, che a lui si presta riguardo alla cura,  
 che si prende del pubblico bene); i Chierici, consecrati al divin servizio,  
 non sono tenuti soddisfarlo, siccome fu detto più sovra nel Numero 11.,  
 e seguenti. Avendo anche sù di ciò nel nostro Regno l'Arresto (a) della  
 Regia Camera della Summaria dell'anno 1541. in cui si dice: *Item, che  
 quelli, ed altre persone Ecclesiastiche, che anderanno con Abito, e Tonsura,  
 e serviranno in divinis; si debbano trattare immuni di Contribuzioni, di  
 Pagamenti Fiscali, e di altre Imposizioni straordinarie, che si fanno per  
 l' Università per loro comodo, ed occorrenze per tutte quelle Robe, tanto  
 mobili, come stabili, che ad essi Preti, e persone Ecclesiastiche sono per-  
 venute*

(a) Arresto 57. della Regia Camera.



venute per legittima ragione, sino che siano lasciate a loro Cbiefi, e Beneficij; e NON DEVONO DA CONTRIBUIRE COSA ALCUNA PER LA LORO PATRIA. Laonde nel Concordato trà il regnante Monarca, e la Sede Apostolica, e'l Sommo Pontefice Benedetto XIV. sotto il di cui Pontificato niente si stabilisce intorno a questo Testatico delle Persone Ecclesiastiche.

Ma perche molti Autori incepano di leggerci sù di questo punto, distinguendo negli Ecclesiastici col Bellarmino (a) due personaggi, uno di Chierico, ed un altro di Cittadino, con volerli per questo capo sottoposti al pagamento del Testatico; essendo anche essi Sudditi de Monarchi per il medesimo verso, giusta le parole di San Paolo (b) a quei di Roma: *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita fit*; e giusta la spiega, che danno a queste parole San Gio: Grisostomo (c), e Teodoro (d); perciò dobbiamo primamente quì avvertire, che l'Apostolo nelle parole sovradette discorre generalmente di tutti i Cristiani, senza restringersi a Chierici, o a Monaci, come ivi offerva il dottissimo Estio (e). E ciò con giusta ragione: perche non solo i Laici, ma anche i Chierici, ed ogn'altro ceto di Cristiani debbano prestare la dovuta ubbidienza

(a) Bellarmino lib. 1. de Clericis cap. 20. propos. 2. „ *Clerici, præterquamquod Clerici sunt, sunt etiam Cives, & pars quædam Reipublicæ Politicæ. Igitur, ut tales, vivere debent Civilibus legibus. Alioquin magna confusio, & perturbatio oriretur in Republica, si Clerici non servarent civiles Leges in commerciis civilibus, & humanis.*

(b) Ad Romanos 13. vers. 1.

(c) San Grisostomo ibidem homil. 23. „ *Fecit hoc Apostolus, ut ostendat, CHRISTUM, LEGES SUAS NON AD HOC INDUXISSE, UT POLITICAS EVERTERET, sed ut ad melius instituat: offendens, quod istæ omnibus imperantur & Monachis, & Sacerdotibus, non solum sæcularibus. Id quod statim initio declarat: Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita fit, etiamsi Apostolus fit, etiamsi Evangelista, etiamsi Propheta, sive tamen quisquis fuerit. Nec tamen pietatem subvertit ista subjectio.*

(d) Teodoro ibidem: *Et Sacerdos, & Antistes, & Monasticam vitam professus iis debet parere, quibus demandati sunt Principatus.*

(e) Estio in eodem Pauli loco: „ *Non vult autem hoc præcepto Paulus, omnem prorsus hominem, nemine excepto, debere subjectum esse Potestati sæculari ( IN QUAM SENSUM CONTRA PONTIFICEM, ET CLERI ECCLESIASTICI EXEMPTIONEM PERVERSE LOCUS HIC A QUIBUSDAM ACCIPITUR ): Sic enim etiam Reges, & Principes hoc præceptum compræhenderet; sed præcipit, ut omnes Fideles Principibus, & Magistratibus, sub quibus constituti sunt, pareant in iis, quæ ad eorum potestatem pertinent. Est enim accommodanda distributio.*

al Principe, secondo *Tertulliano* (a), e *San Prospero* (b); ed avere il rispetto dovuto alle di lui Leggi, giusta il sovra citato *San Grisostomo*, ed il favellare del *Bellarmino*. E questo ogni qualvolta le Leggi del medesimo Principe non sono contrarie alle Leggi divine, all'asserite del lodato *Tertulliano*. Altrimenti non si devono lasciare le Leggi divine per osservanza delle Leggi umane. Niente per altro l'Apostolo, ed i Padri sovra detti dicendo del *Testatico*; di cui qui noi favellamo, e non delle Leggi.

XXXVII. In secondo luogo dobbiamo avvertire, che ancorche l'Apostolo *San Paolo* nelle parole sovra scritte favellasse de' Tributi, e de' Censi Ecclesiastici; pure negare non si puole, che in quei tempi i Principi erano idolatri, e superstiziosi: ed in conseguenza niuna Immunità poteano i Chierici da essi aspettare. Dove però oggigiorno sono Cattolici i Monarchi, e cogli altri Fedeli vengono riveriti nel grembo di Santa Chiesa; la cosa debbe altrimenti discorrersi. Vale a dire, che siccome essi hanno bisogno de' Chierici per l'amministrazione de' Sacramenti, e per gli altri servizj spirituali; e a' medesimi dovrebbero pagar le Decime, e l'Oblazioni, siccome infatti le pagavano anticamente nel nostro Regno, come si pose in chiaro nel Numero 18. e seguente del Capo 1.; e ciò non ostante la Chiesa rende loro esenti, ed immuni da un somiglievol peso; così per contrario, con una reciproca compensazione lasciano i medesimi a' Chierici quel Tributo, che mai pagare li dovessero, giusta quell tanto, che il lodato Apostolo (c) altrove dicea: *Si nos vobis spiritualia seminamus; magnum est si nos carnalia vestra metamus?* e siccome *San Tommaso* (d) bastantementemente lo spiega. E perciò da quei primi Secoli della Chiesa, in cui vi regnavano i Tiranni; non si puole formare una regola cer-

Tom. IV. P. II.

G g

ta

(a) *Tertulliano* lib. 1. de Idololatria cap. 15. „ *Igitur, quod attinet ad honores Principum, & Regum; satis perspicuum habemus, in omni obsequio oportere esse secundum Apostoli præceptum subditos Magistratibus, & Principibus, & Potestatibus: sed intra limites disciplinæ, quoadusque ab Idololatria separamur.*

(b) *San Prospero* lib. 1. Epigrammatum cap. 34.

*Reddendum est quicquid mundi bene postulat ordo,*

*Propositumque fidei non violat fides.*

*Mitibus, & Sanctis nulla est spernenda Potestas,*

*Æquum servire est Regibus, & Dominis.*

*Ut Christi famulis ad verum prosit honorem,*

*Dilexisse bonos, & tolerasse malos.*

(c) 1. Corinth. 9. vers. 12.

(d) *San Tommaso* in Caput 13. Epistolæ ad Romanos: „ *Clericos liberos esse ex privilegio Principum: quod quidem æquitatem naturalem habet. Hoc ideo æquum est, quia simul Reges sollicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus; ita Ministri Dei in spiritualibus. Et sic, per hoc quod Deo in spiritualibus ministrant; recipiunt Regibus, quod pro eorum pace laborat.*



ta per i tempi della bassa etade . ne' quali i Principi tutti pii , e Cattolici sono , all' insegnare di *Pietro Cellense* ( a ) .

XXXVIII. Riguardo poi all' ESENZIONE DE LORO BENI PATRIMONIALI; anche è degno richiamare a chi legge in memoria quel tanto , che dicemmo nel Paragrafo 3. del Capo 1. cioè che ne' primi dodici Secoli della Chiesa i Chierici viveano o colla sportola del Vescovo, o in comune con esso lui: e perciò non vi erano Patrimonj in quei tempi. Trovandosi essi per la prima volta mentovati nel Concilio Narbonense ( b ) dell' anno 1227. in cui furono esentati dalle Taglie, e dalle Collette. Ancorche nel nostro Regno il Re *Carlo I. di Angiò* l' avesse taglieggiati a tenore di una sua Lettera, rapportata dal *Chioccarelli* ( c ): in cui sebbene si facessero esenti i Beni de Chierici dagli ordinarij Tributi; pure i di loro Patrimonj furono collettati: e soltanto *Carlo II. di Angiò* ( d ) nel suo Concordato con Papa *Onorio IV.* li rese immuni da questa Impolizione: in cui li confermò la Regia Camera della Summaria ( e ) il dì 22. Giugno 1604. pur-

( a ) *Pietro Cellense* lib. 1. epist. 10. „ *Pensanda sunt tempora , & diversi status temporum , secundum quos mutantur tempora causarum .* „ Nam in primitiva Ecclesia sola patientia locum habuit : ut auferenti „ tunicam dimitteret , & pallium . Extra Ecclesiam enim erat , qui persequebatur , intra Ecclesiam , qui patiebatur . Modò autem , adulta Ecclesia , non licet filiis Ecclesie , quod aliquando licuit inimicis .

( b ) Concilio Narbonense can. 12. *Item statuimus , ut Clerici OCCASIONE PATRIMONII SUI , VEL PERSONÆ NULLATENUS TALLIENTUR : & tam Consules , quam alii laici ab his Talleis per Censuram Ecclesiasticam , si necesse fuerit , compellantur .*

( c ) *Chioccarelli* Tom. X. M. SS. Jurisd. part. 2. „ Nos igitur , qui Ecclesiis , & Ecclesiasticis personis omnimodam libertatem , autore Deo servare proponimus , hæc molestè ferentes ; fidelitati tuæ præcipiendo mandamus , quatenus Clericos ipsos PRO BONIS EORUM ECCLESIASTICIS AD CONTRIBUENDUM IN COLLECTIS , SUBVENTIONIBUS , ET EXACTIONIBUS HUIJUSMODI NEQUE TU COMPELLAS , NEC AB ALIIS COMPELLI PERMITTAS .

Ita tamen , quod sub prætextu Ordinis Clericalis laicos non excusent , & bona parentum , & aliorum consanguineorum nullatenus eximantur .

Volumus etiam , quod filii Clericorum ad contribuendum in Collectis , Subventionibus , Talleis , & Exactionibus hujusmodi cum aliis nostris Fidelibus , & iidem Clerici PRO BONIS EORUM PATRIMONIALIBUS in Collecta dumtaxat ordinaria generali , quæ semel in anno per nostram apponitur Curiam , pro eorum facultatibus compellantur .

( d ) Concordatum Honorii in Capitulo *Statuimus* pag. 314. Capitulum Regni : *Item statuimus , quod Clerici , qui clericaliter vivunt ; non teneantur communicare cum aliis in Collectis , & Exactionibus aliis quibuscumque , nec pro Bonis Ecclesiasticis , nec PATRIMONIALIBUS , ad eos legitime tangentibus .*

( e ) Arresto 552. apud Reg. de Marinis : *Per Regiam Cameram Summarie*



1604. purchè il Patrimonio predetto non fusse stato eccessivo in se stesso. Al che inerendo il nostro Serenissimo Monarca nel suo Concordato colla Santa Sede il dì 8. Giugno 1741. ordinò, che il Patrimonio de Chierici non oltrepassasse la somma di ducati quaranta, come fu detto nel Numero 31. del Capitolo 1.

XXXIX. Nel medesimo Concordato poi, che come sopra si fece tra il nostro Monarca, e la Santa Sede; questa porzione, che dalla Regia Camera si assegnava franca nel Patrimonio de Chierici; fu prescritta nella somma di ducati quaranta, e non più; siccome nel Paragrafo Sesto del Capitolo primo si spiega, col dirsi:

6. Quanto poi a' Beni Patrimoniali degli Ecclesiastici particolari; saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i Beni de Laici: a riserva solamente di quella porzione di beni, che secondo le Tasse sinodali de Luoghi, quando non si ordinano ad titulum Beneficij, sarà loro assegnata per titolo dell' Ordinazione. La quale porzione, o sia Patrimonio sagro, dovrà essere affatto immune, ed esente da qualsivoglia peso. E ciò si osserverà per gli Ecclesiastici Greci, quantunque abbino moglie.

7. I Beni, che si assegnano agli Ecclesiastici per Patrimonio sagro, giusta la disposizione de Sinodi locali, e secondo i Decreti, che hanno fatto, e che faranno i Vescovi, purchè non siano di minor frutto di ventiquattro ducati annui, e non oltrepassano quelli di quaranta, secondo gli Ordini, che Sua Santità darà a' Vescovi sopra la Tassa de Patrimonj; dovranno godere di una tal esenzione, o che li facciano a mano loro, o che li dieno in affitto, o colonia, e che siano assegnati al provedeado dal padre, o dalla madre, o da qualunque altra congiunta, o estranea persona. Qual tassa ancora si stabilisce sopra i Beneficij, a titolo de quali saranno ordinati i Chierici. Vale a dire, che se il Beneficio rendesse più de ducati quaranta; alla riserva di questa somma, che sarà immune; il di più debba stare sottoposto a pesi comuni, come ivi al Paragrafo terzo:

3. Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i Beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri Luoghi Pii. . . . . Esclusi solamente i Beni di quei Beneficij, che si assegneranno agli Ordinandi in Patrimonio sagro; per quella sola rata però, che secondo la tassa Sinodale, o Conciliare importerà detto Patrimonio.

XL. Per quanto possa spettare agli AVERI DE CHIERICI PER VIA DI DONAZIONE, RETAGGIO, O COMPRA: altramenti pas-

G g 2

59

*via, audita Relatione Domini V. J. D. Julii Caesaris Minadoi, Praesidentis dictae Regiae Camerae, fuit provisum, quod in Provisionibus, quae in diem expediuntur ad instantiam Clericorum pro Immunitate bonorum titulo donationis ad Titulum Patrimonii, QUOD NON EXCEDAT PORTIONEM VIRILEM; dicatur, quod non excedat portionem, includendo portionem Patris, atque Matris. Hoc suum &c.*

sò la cosa per l'addietro, ed altramenti si regola nell' ultimo Concordato. Perocche, sebbene *Costanzo Imperadore* da principio li rendasse immuni anche quanto alle di lore mercadanzie ( come si disse sovra nel *Numero 15.* ) ; e da altri pesi gli esentasse ; pure poco indi e per le loro Negoziationsi, e per li loro altri Averi a pesi pubblici li fè soggiacere. Facendo lo stesso *Valentiniano III.* come ivi si soggiunse. E *Federigo II.* riguardo al nostro Regno ordinò lo stesso, siccome nel *Numero 23.* fu osservato. E quantunque il Re *Carlo I.* tuttociò rivocasse, giusta l' assertiva fattane nel *Numero 24.*, con rinovare il medesimo *Carlo II.* nel Concordato con Papa *Onorio*; pure sotto del Re *Alfonso* furono essi taglieggiati di nuovo, come nel *Numero 25.* . E 'l Re *Ferdinando I. d' Aragona* ( a ) in una sua Prammatica, sotto il dì 3. Maggio 1473. ordinò, che essi de Beni comprati ne portassero i pesi in quella guisa, che li soffrivano i Laici: „ *Vogliamo*, che per tali Beni, così alienati, o che de cetero si alieneranno ne' Chierici, e Persone Ecclesiastiche; si contribuiscano nel sudetto pagamento come prima, per qualche si contribuiva, e si dovea contribuire per i Laici alienatori di quelli, tanto per lo passato dove po l' alienazione di quelli, fatto ut supra, quanto per l' avvenire. Il che si conchiuse eziandio in un Arresto della Regia Camera ( b ) nell' anno 1554. *Quod pro Bonis stabilibus, quae ipsi Presbyteri emerunt; teneantur solvere Collectas.* Essendosi sù di ciò mostrato irrisolto l' odierno Monarca *Carlo di Borbone*: allorache nell' anno 1737. confermando alla Fedelissima Città le sue Grazie, e Privilegj; li fu supplicato di confermarli lo stesso ( c ) . „ *Supplichiamo* a comandare l' inviolabile osservanza della Prammatica terza sotto il titolo de *Diaconis Selvaticis*: colla quale vien disposto, che i Beni passano ai Chierici, *transiant cum onere suo*: cioè con pesi Fiscali, che pagavano quando erano in potere de' Laici. E quanto a' Patrimonj, ed alle Collette, che si eseguissero in simili materie gli Arresti della Regia Camera, „ *sublata quavis fraude, & abusu.* A cui Sua Maestà rispose: *Places eo modo, quo experire videbitur providere.*

XLI. Per avere però una contezza più piena di questa verità; facciamo mestieri trascrivere qui la Consulta, che la Regia Camera della Summaria fece al Cardinale *Granvela*, Vicerè del Regno, il dì 7. Aprile 1590. e da questi mandata al Re *Filippo II.* in Ispagna, presso di cui il Nunzio Apostolico in nome degli Ecclesiastici Napoletani, mercechè i comandi della Santa Sede, querelati si era contro de' Ministri Regj, che violavano in questo l' Immunità Ecclesiastica. Essendo detta Consulta presso del Reggente de *Marinis* ( d ) del tenore seguente.

„ *Acciocche* V. E. resti informata del tutto, e che non si è fatta novità alcuna contro la Libertà Ecclesiastica, come in detto Memoriale si narra; anziche si è tenuto il pensiero particolare di favorire, ed aumentare l' Immunità de' Chierici per quanto si è potuto; li facciamo „ Re.

( a ) Prammatica 3. de Clericis, & Diaconis Selvaticis.

( b ) Arresto 157.

( c ) Capitolo 17. delle Grazie.

( d ) Arresto 704. apud Regentem de Marinis pag. 966.



„ Relazione , come in questo Regno a Chierici , e Persone Ecclesiastiche  
 „ se li osserva indeminutamente l' Esenzione non solo per li Beni Eccle-  
 „ siastici , acquistati per la Chiesa in qualsivoglia modo , e per qualsivo-  
 „ glia titolo ; ma ancora a rispetto delli Beni , che si acquistano dalli Chie-  
 „ rici per legitima successione , ad essi divoluti per morte de' loro paren-  
 „ ti , o altri propinqui . E questo non è senza favore , che si fa all' Im-  
 „ munità Ecclesiastica . Atteso , pervenendo detti Beni da Laici ; sono sot-  
 „ toposti debitamente al peso delle Collette , delle quali l' Università pa-  
 „ gano li Regj Pagamenti Fiscali : e come Beni già affetti , e sottoposti  
 „ al peso predetto , doveriano passare alli Chierici coll' istesso peso . Non  
 „ ostante che il Serenissimo Re Carlo II. a tempo che governava il Regno  
 „ in nome del Re Carlo I. suo padre , quale incominciò a regnare nell' an-  
 „ no 1265. volendo procedere favorabilmente con le persone Ecclesiastiche ;  
 „ per una Legge , e Capitolo particolare di pose , ed ordinò , che li Chierici fus-  
 „ sero trattati immuni dalle Collette , non solo per li Beni Ecclesiastici ,  
 „ ma anche per detti Beni , che loro provenissero per legitima succes-  
 „ sione . Però quanto a' Beni comprati da Chierici , e da loro acquistati  
 „ per via di donazione , e di altro titolo , fuorchè di legitima succes-  
 „ sione , si è sempre osservato perpetuamente , e da tempo più che imma-  
 „ morabile di far contribuire detti Beni , fossero stati donati , o venduti ,  
 „ o alienati dalli Laici a' Chierici . Sebbene non si è fatto contribuire ,  
 „ etiam per detti Beni all' altri pesi , che pagano l' altri Sudditi , e che  
 „ si pagavano dall' istesse robe , quando erano in mano di Laici . E tut-  
 „ to è proceduto per favorire quanto è stato possibile le cose degli Ec-  
 „ clesiastici . Ed il predetto non solo ei fondato in disposizione di Leg-  
 „ ge , e in una così immemorabile osservanza , notissima a tutti li Som-  
 „ mi Pontefici , e da loro tollerato ; ma sta anco fondato in volontà es-  
 „ pressa , ed alla capitolazione predetta , fatta con il predetto Papa Ono-  
 „ rio , e Bolla deinde seguita ; dalla quale poi successero diverse Prammati-  
 „ che , ed Ordini fatti dal Serenissimo Re Ferrante I. , e Decreti di que-  
 „ sta Regia Camera : per li quali si è sempre ordinato , e disposto il pre-  
 „ detto . E più la predetta osservanza fu fondata in una manifesta con-  
 „ venienza : perche se altrimenti fusse ; tutte le persone del Regno , che  
 „ avessero alcuna poca sostanza ; per evitare il peso di pagare i Regj Pa-  
 „ gamenti , poneriano i loro Beni sotto finti , e simulati titoli in testa  
 „ di Chierici figli , fratelli , nepoti , zii , parenti , ed altri confiden-  
 „ ti : dal che risulterìa la confusione nel Regno ; e di togliere tutti i Pa-  
 „ gamenti Fiscali , che Sua Maestà ci tiene per il sostento di esso : giac-  
 „ che mancheriano li Beni , dalli quali si ritraono i Pagamenti sudetti : e tutto  
 „ causaria danno , ruina , e liti infinite a vedove , pupilli , orfani , po-  
 „ veri , e miserabili persone . Lacnde , a tenore di questi , e di altri Arresti  
 „ Camerali nell' anno 1741. tutti i Beni delli Chierici furono sottoposti  
 „ alle Collette per la metà di quello ne pagano i Laici , come sovra  
 „ nel Numero 28. si disse .

XLII. Resta per ultimo favellare delle FRANCHIGIE ; che dalle Chie-  
 rici si godono : le quali , come si ricava dal *Cardinale de Luca* (a) , e  
 dalla

(a) Cardinal de Luca in Miscellaneis discurs. 3. num. 8.



dalla Scrittura tra il Vescovo di Gravina, e quel Duca per il di loro strepitoso litigio nell' anno 1732. ( di cui nel Capitolo settimo faremo parola ); intorno all' anno 1540. conobbero la loro origine. Allora quando, postosi dal Re *Alfonso I. di Aragona* il peso delle Collette in ciaschedun Fuoco di qualsivoglia Paese del Regno; le Provincie di Terra di Lavoro, di Terra d' Otranto, di Puglia, e non so qual altra, pensarono mettere la Gabella sovra del *Macinato*, e col ritratto di questa Gabella soddisfare a' Pesi Fiscali, senza aggravare i particolari Cittadini col pagamento delle Collette. Vivendo per lo contrario l' altre Provincie, come i due Principati, le due Calabrie, la Basilicata, li due Aprozzi, e 'l Contado di Molise in Catasto, e facendo soggiacere a' proprj Cittadini sotto il peso delle Collette. Ancorche, per sottrarli da altri pesi forzosi, mettesero le Gabelle nella *Carne*, nel *Cascio*, nell' *Olio*, ed in cose somiglievoli. Ma perche le Collette, ordinate dal Re *Alfonso*, riguardavano i Laici, e non i Chierici; quando le Gabelle tanto questi, quanto quei ugualmente comprendeano; per parte degli Ecclesiastici si fece dello strepito, e del rumore. Laonde i Deputati di cadauna Univerlità, per acchetarli, assignaron loro la FRANCHIGIA sù del *Macinato*, sù la *Carne*, e sù dell' altre loro Gabelle.

XLIII. A rendere poi uniforme in tutti i Luoghi del Regno queste Franchigie, le quali per la varietà de luoghi diversamente si osservavano; la Regia Camera della Summaria, ( siccome il Porporato sovradetto similmente l' afferma; ) nell' anno 1541. con un suo Arresto assegnò per Franchigia a cadauno di essi per se, e per un suo servidore venticinque Tomola di *Macinato* senza Gabella, tre Stara d' Olio, due Botti di *Vino*, trenta rotola di *Cascio*, quaranta rotola di *Carne* da salare, ed uno rotolo di *Carne* fresca il giorno, o sia un Tornese meno per rotolo di quello, che gli altri Laici solean pagare la roba sudetta. Poi, stimando la medesima Camera essere superflua per un solo Chierico, ed un suo servo tutta la roba sovranunciata; con un altro suo Arresto il dì 8. Novembre 1641. ( come presso del *Reggente de Marinis* ( a ) si legge; ) riformò questa primiera Tassa, e ridusse il tutto ad un rotolo di *Pane* il giorno, ad una caraffa di *Vino*, e ad un mezzo rotolo di *Carne*, come ivi: „ *Su-*  
 „ *per Immunitate Gabellarum quoad Victualia, quæ hucusque gaudere*  
 „ *solitæ sunt in præsentì Regno extra Civitatem Neapolis personæ Eccle-*  
 „ *siastica, juxta Taxam, olim factam per Regiam Camera, videlicet:*  
 „ *A ciascuno Prete, o Chierico con un Servo, seu Jacovo loro famoli*  
 „ *25. tomola di Grano l' anno, tre stara d' Olio, due Botte di Vino, 30.*  
 „ *rotola di Cascio, 40. rotola di Carne per salare, uno rotolo di Carne*  
 „ *fresca il giorno; e non tenendo Servo, o Serva, seu Jacovo, pro me-*  
 „ *dietate dictæ Taxæ, ut in Actis &c. Visis Actis, & Instantia facta,*  
 „ *per Dominum Fiscì Patronum in Regia Camera, per Spectabilem Re-*  
 „ *gentem, & Præsidentem Regiæ Cameræ Summarie U. J. D. Camillum*  
 „ *Cacacium Commissarium, factaque per eum relatione in dicta Regia Ca-*  
 „ *me.*

( a ) Arresto 632. apud Regentem de Marinis pag. 941.



„ mera coram Spectabili Domino D. Didaco de Ucceda Locumtenente  
 „ aliisque Dominis Presidentibus ipsius; & causis discussis in eadem Re-  
 „ gia Camera; & habita consideratione hujus Regni præsentis tempore,  
 „ & tantæ Immunitatis, qua gaudent Presbyteri, & reliqui de Clero hu-  
 „ jus fidelissimæ Civitatis Neapolis; fuit generali decreto per dictam Re-  
 „ giam Cameram communi consensu provisum, & decretum, prout præ-  
 „ senti decreto decernitur, & providetur; Taxam supradictam antiquam  
 „ esse reformandam ad infra-scriptam Taxam, videlicet: *Un rotolo di Pa-  
 „ ne il giorno per ciascheduna persona: un rotolo di Carne per quattro  
 „ persone in pasto: itache viene mezzo rotolo il dì per ciascheduna per-  
 „ sona: una carafa di Vino di Taberna di Napoli a pasto per ciascheduna  
 „ persona, che sono due carafe il dì per persona a 70. carafe per Barile.  
 „ Un rotolo di Pesce, e Formaggio confuso per ogni quattro persone a  
 „ pasto: itache viene un mezzo rotolo di Pesce, ed un altro mezzo roto-  
 „ lo confuso di Formaggio per quattro persone.* Quæ Immunitas non eis  
 „ concedatur in pecunia, sed tantum in ipsis rebus comestibilibus. Et proin-  
 „ de ita Regia Camera mandat idem observari in toto Regno: & Immu-  
 „ nitates, concessæ hucusque prædictis Presbyteris, & Clericis, solvantur  
 „ juxta prædictam novam Taxam: & expediantur Provisiones generales  
 „ per totum Regnum, ac etiam Provisiones particulares in quolibet con-  
 „ tingenti casu, non obstante quacumque observantia in contrarium huc  
 „ usque habita. *Hoc Juum &c.*

XLIV. Riguardo però a Chierici Napoletani, esistenti nella loro pro-  
 pria Città di Napoli, passò altrimenti la cosa, dandosi in danaro a mede-  
 simi la Franchigia: essendo difficile a poterseli dare in cose comestibili,  
 per il numero innumerabile del Popolo, che quivi rattrovasi: con essere  
 ancor essi di numero smisurato. Laonde a Preti si dona in danaro la Fran-  
 chigia per sei Tomola di Grano, e per due Botti di Vino: ed a Chie-  
 rici Benefiziati per sei Tomola di Grano, e per una Botte di Vino. E  
 perciò nel nuovo Concordato (nel Numero seguente da trasciversi sotto  
 al Paragrafo 19.) non s'innovò cosa veruna riguardo a Chierici predetti,  
 ma il tutto si regò sovra del piede antecedente.

XLV. Riguardo poi a queste Franchigie, e specialmente rispetto al  
 Macinato, un calo considerevole si vide nell'anno 1741. col nuovo Con-  
 cordato tra la Santa Sede, e l'nostro lodato Serenissimo Monarca, avutosi  
 riguardo alle primiere Franchigie di Tomola venticinque di Macinato, e  
 poi questa ridottasi a Tomola sei solamente per li soli Chierici in Sacris  
 (essendosene assegnati ventiquattro Tomola per i semplici Vescovi,) ed  
 a cinque per i Religiosi, come nel Capo primo di detto Concordato dell'  
*Immunità Reale* dal Paragrafo decimo, e seguente: in cui si dice:

10. *L'uso* poi delle FRANCHIGIE da goderli dagli Ecclesiastici;  
 „ dovrà regolarli a tenore di quello, che trovasi stabilito nelli seguenti  
 „ Articoli.

11. A i Vescovi, ed altri Ordinarij de Luoghi dovranno darli le Fran-  
 „ chigie a misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, avuto riguar-  
 „ do al numero de Familiari laici, che ogn' uno di loro ritiene al proprio  
 „ servizio, e che vivono propriamente a loro spese; ed alla Limosina  
 „ del Pane, che ciascun di loro è solito fare. La quale convenienza, e bi-  
 „ so-



dalla Scrittura tra il Vescovo di Gravina, e quel Duca per il di loro strepitoso litigio nell' anno 1732. ( di cui nel Capitolo settimo faremo parola ); intorno all' anno 1540. conobbero la loro origine. Allora quando, postosi dal Re *Alfonso I. di Aragona* il peso delle Collette in ciaschedun Fuoco di qualsivoglia Paese del Regno; le Province di Terra di Lavoro, di Terra d' Otranto, di Puglia, e non so qual altra, pensarono mettere la Gabella sovrà del *Macinato*, e col ritratto di questa Gabella soddisfare a' Pesi Fiscali, senza aggravare i particolari Cittadini col pagamento delle Collette. Vivendo per lo contrario l' altre Province, come i due Principati, le due Calabrie, la Basilicata, li due Apruzzi, e 'l Contado di Molise in Catasto, e facendo soggiacere a' proprj Cittadini sotto il peso delle Collette. Ancorche, per sottrarli da altri pesi forzosi, mettesero le Gabelle nella *Carne*, nel *Cascio*, nell' *Olio*, ed in cose somiglievoli. Ma perche le Collette, ordinate dal Re *Alfonso*, riguardavano i Laici, e non i Chierici; quando le Gabelle tanto questi, quanto quei ugualmente comprendeano; per parte degli Ecclesiastici si fece dello strepito, e del rumore. Laonde i Deputati di cadauna Università, per acchetarli, assignaron loro la FRANCHIGIA sù del *Macinato*, sù la *Carne*, e sù dell' altre loro Gabelle.

XLIII. A rendere poi uniforme in tutti i Luoghi del Regno queste Franchigie, le quali per la varietà de luoghi diversamente si osservavano; la Regia Camera della Summaria, ( siccome il Porporato sovraddetto similmente l' afferma; ) nell' anno 1541. con un suo Arresto assegnò per Franchigia a cadauno di essi per se, e per un suo servidore venticinque Tomola di *Macinato* senza Gabella, tre Stara d' Olio, due Botti di *Vino*, trenta rotola di *Cascio*, quaranta rotola di *Carne* da salare, ed uno rotolo di *Carne* fresca il giorno, o sia un Tornese meno per rotolo di quello, che gli altri Laici solean pagare la roba sudetta. Poi, stimando la medesima Camera essere superflua per un solo Chierico, ed un suo servo tutta la roba sovranunciata; con un altro suo Arresto il dì 8. Novembre 1641. ( come presso del *Reggente de Marinis* ( a ) si legge; ) riformò questa primiera Tassa, e ridusse il tutto ad un rotolo di *Pane* il giorno, ad una caraffa di *Vino*, e ad un mezzo rotolo di *Carne*, come ivi: „ *Su*  
 „ *per Immunitate Gabellarum quoad Victualia, quæ hucusque gaudere*  
 „ *solitæ sunt in presentem Regno extra Civitatem Neapolis personæ Eccle-*  
 „ *siasticæ, juxta Taxam, olim factam per Regiam Cameram, videlicet:*  
 „ *A ciascuno Prete, o Chierico con un Servo, seù Jacovo loro famolè*  
 „ *25. tomola di Grano l' anno, tre stara d' Olio, due Botte di Vino, 30.*  
 „ *rotola di Cascio, 40. rotola di Carne per salare, uno rotolo di Carne*  
 „ *fresca il giorno; e non tenendo Servo, o Serva, seù Jacovo, pro me-*  
 „ *dietate dictæ Taxæ, ut in Actis Ec. Visis Actis, & Infantia facta.*  
 „ *per Dominum Fiscii Patronum in Regia Camera, per Spectabilem Re-*  
 „ *gentem, & Presidentem Regiæ Cameræ Summaria U. J. D. Camillum*  
 „ *Cacacium Commissarium, factaque per eum relatione in dicta Regia Ca-*  
 „ *me.*

( a ) Arresto 632. apud Regentem de Marinis pag. 941.



„ mera coram Spectabili Domino D. Didaco de Ucceda Locumtenente,  
 „ aliisque Dominis Presidentibus ipsius; & causis discussis in eadem Re-  
 „ gia Camera; & habita consideratione hujus Regni presentis tempore,  
 „ & tantæ Immunitatis, qua gaudent Presbyteri, & reliqui de Clero hu-  
 „ jus fidelissimæ Civitatis Neapolis; fuit generali decreto per dictam Re-  
 „ giam Cameraam communi consensu provisum, & decretum, prout præ-  
 „ senti decreto decernitur, & providetur; Taxam supradictam antiquam  
 „ esse reformandam ad infrascriptam Taxam, videlicet: *Un rotolo di Pa-  
 „ ne il giorno per ciascheduna persona: un rotolo di Carne per quattro  
 „ persone in pasto: itache viene mezzo rotolo il dì per ciascheduna per-  
 „ sona: una carafa di Vino di Taberna di Napoli a pasto per ciascheduna  
 „ persona, che sono due carafe il dì per persona a 70. carafe per Barile.  
 „ Un rotolo di Pesce, e Formaggio confuso per ogni quattro persone a  
 „ pasto: itache viene un mezzo rotolo di Pesce, ed un altro mezzo roto-  
 „ lo confuso di Formaggio per quattro persone.* Quæ Immunitas non eis  
 „ concedatur in pecunia, sed tantum in ipsis rebus comestibilibus. Et proin-  
 „ de ita Regia Camera mandat idem observari in toto Regno: & Immu-  
 „ nitates, concessæ hucusque prædictis Presbyteris, & Clericis, solvantur  
 „ juxta prædictam novam Taxam: & expediantur Provisiones generales  
 „ per totum Regnum, ac etiam Provisiones particulares in quolibet con-  
 „ tingenti casu, non obstante quacumque observantia in contrarium huc  
 „ usque habita. *Hoc Juam &c.*

XLIV. Riguardo però a Chierici Napoletani, esistenti nella loro pro-  
 pria Città di Napoli, passò altrimenti la cosa, dandosi in danaro a mede-  
 simi la Franchigia: essendo difficile a poterli dare in cose comestibili,  
 per il numero innumerabile del Popolo, che quivi rattrovasi: con essere  
 ancor essi di numero smisurato. Laonde a Preti si dona in danaro la Fran-  
 chigia per sei Tomola di Grano, e per due Botti di Vino: ed a Chie-  
 rici Benefiziati per sei Tomola di Grano, e per una Botte di Vino. E  
 perciò nel nuovo Concordato (nel Numero seguente da trascriversi sotto  
 al Paragrafo 19.) non s'innovò cosa veruna riguardo a Chierici predetti,  
 ma il tutto si regoid sopra del piede antecedente.

XLV. Riguardo poi a queste Franchigie, e specialmente rispetto al  
 Macinato, un calo considerevole si vide nell'anno 1741. col nuovo Con-  
 cordato tra la Santa Sede, e l'nostro lodato Serenissimo Monarca, avutosi  
 riguardo alle primiere Franchigie di Tomola venticinque di Macinato, e  
 poi questa ridottasi a Tomola sei solamente per li soli Chierici in Sacris  
 (essendosene assegnati ventiquattro Tomola per i semplici Vescovi,) ed  
 a cinque per i Religiosi, come nel Capo primo di detto Concordato dell'  
*Immunità Reale* dal Paragrafo decimo, e seguente: in cui si dice:

10. *L' uso poi delle FRANCHIGIE da goderli dagli Ecclesiastici;*  
 „ dovrà regolarli a tenore di quello, che trovasi stabilito nelli seguenti  
 „ Articoli.

11. A i Vescovi, ed altri Ordinarij de Luoghi dovranno darli le Fran-  
 „ chigie a misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, avuto riguar-  
 „ do al numero de Familiari laici, che ogn' uno di loro ritiene al proprio  
 „ servizio, e che vivono propriamente a loro spese; ed alla Limosina  
 „ del Pape, che ciascun di loro è solito fare. La quale convenienza, e bi-  
 „ so-



11. fogno di ciascun Vescovo , a proporzion delle rendite del suo Vescovado , sarà esaminata , e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico , e da un Ministro Regio . Ed in caso , che questi non convenissero ; si devolva al Tribunal misto .

12. Gli Ecclesiastici del Clero secolare , dal giorno , che saranno promossi al Suddiaconato , e non prima , goderanno dell' esenzione di sei Tomola di Farina l'anno per ciascheduno . E ciò s' intenda tanto vivente il loro padre , quanto dopo la morte di esso .

13. Gli Ecclesiastici poi del Clero Regolare sì dell' uno , come dell' altro sesso , compresi anche i Luoghi Pij , Ecclesiastici , e Religiosi , come sono i Conservatorj , e simili ; goderanno l' Esenzione di cinque Tomola di Farina l'anno per ciascheduna persona collocata in detti Conservatorj : come anche per ciascheduno Religioso , o Religiosa . Computati in questo numero quei solamente , che vestono l' Abito della Religione : tra quali restano in conseguenza compresi i Professi , Novizj , e Terziarj dell' uno , e dell' altro sesso , che vivono collegialmente .

14. A Seminarj dovrà bonificarsi la Franchigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni , che mantengono , laici , o Ecclesiastici che siano , a ragione di cinque tomola per ciascheduno , come anche de i servidori , e ministri laici necessarj al loro actual servizio : purchè ne i grandi Seminarj non sieno più di quattro , e ne i piccioli più di due a riserva de Suddiaconi , Diaconi , e Sacerdoti , che ivi servissero : a quali si darà la franchigia di sei Tomola , in conformità di quanto si è detto di sopra .

15. I Suddiaconi , Diaconi , e Sacerdoti goderanno la sopradetta franchigia solamente nella Patria loro , e ne luoghi dove avran situato il lor domicilio , o per avervi qualche Beneficio , che obblighi alla residenza , quando sono ivi presenti : ma trovandosene assenti ; non debbano godere nè ivi , nè altrove : purchè in qualche luogo del Regno di Napoli non si trovino impegnati nel servizio di qualche Chiesa , Luogo Pio , o Scuola : perchè allora potranno solamente goderla i Vescovi , ed altri Ordinarij de Luoghi : i quali , benchè si allontanino dalla residenza ; seguiranno ivi a godere delle franchigie a proporzione di quel novero di famigliari laici , che continuando a vivere a loro spese , averanno lasciati nelle rispettive loro Diocesi . Come pure delle Limosine di Pane , che seguiranno a fare anche durante la loro assenza : e tutto ciò proporzionatamente alla destinazione , che come sopra si è detto , si farà per ciascheduno Vescovo da Monsignor Nunzio , e da un Ministro Regio , o dal Tribunal Mistto in caso di discordie tra loro .

16. Le sudette Franchigie degli Ecclesiastici si godino in specie , senza poterle vendere , nè donare di sorte alcuna : a riserva del caso di quei Ecclesiastici , i quali non avendo Grano , o non facendo Pane in casa , sono obbligati a comprarlo ne Forni pubblici , o pure in piazza : a quali sarà permesso di vendere la loro franchigia , purchè nol comprino esente dalla Gabella .

17. Le Franchigie , che in altri Luoghi del Regno si godono dagli Ecclesiastici sopra altre specie di Viveri ; continueranno a goderle .

„ come le godono presentemente tutte le sudette persone , che goiranno  
 „ le franchigie sopra la farina .

18. Se poi le sudette franchigie , precise quella della farina , in cam-  
 „ bio di farle godere in specie , vi fusse già in alcun luogo tra la Co-  
 „ munità , ed il Clero un accordo di pagarli in contanti ; in questo caso,  
 „ se l' accordo sarà legittimo , e fatto con debiti Assensi , e se sarà inol-  
 „ tre per minor quantità di quella , che si trova stabilita nel presente ,  
 „ trattato , dovrà osservarsi : ma se sarà per quantità maggiore , dovrà  
 „ moderarsi a proporzione delle franchigie , che dagli Ecclesiastici si go-  
 „ deranno in virtù del presente Trattato .

19. Si dichiara bensì , che tutto quello , che si è fin qui disposto in  
 „ materia delle franchigie , non dovrà aver luogo rispetto all' Arcivesco-  
 „ vo , Clero Secolare , e Seminario della Città di Napoli : per li quali si  
 „ seguirà a praticarsi inalterabilmente quello , che si è per lo più co-  
 „ stumato da tanti anni in quà , senza alcun riguardo a qualunque novità  
 „ si fusse fatta in contrario : ma l' averà bensì rispetto a tutto il resto  
 „ del Regno , non ostante qualsivisa consuetudine , colla quale fossero state  
 „ stabilite le franchigie sudette in quantità maggiore .

20. E pretendendosi dagli Ecclesiastici di qualunque luogo del Re-  
 „ gno , che *titolo oneroso* se ne goda da loro sotto nome di franchigia  
 „ una maggior quantità ; se ne dovrà da essi esibire , e provare pronta-  
 „ mente il titolo oneroso nel Tribunale Mistto : dal quale , giustificato che  
 „ sia il titolo oneroso , non si mancherà ordinare , che si facciano gode-  
 „ re degli Ecclesiastici quelle franchigie , che loro convengono di giusti-  
 „ zia .

21. Quello , che si è disposto per i Chierici , e Preti Latini , avrà an-  
 „ cor luogo per li Chierici , e Preti Greci , ancorche sieno ammogliati : i  
 „ quali dal giorno , che saranno promossi al Suddiaconato , goderanno an-  
 „ cor essi la franchigia di sei Tomola di farina l'anno , e tutte l'altre ,  
 „ che in quel tal luogo si godono da Preti Latini sopra altra specie di  
 „ *Viveri* .

**XLV.** Questo calo , come sovra trascritto , da venticinque Tomola a  
 sei ( non avendo a mio credere avuta osservanza la seconda Tassa della  
 Regia Camera di un *polo* di pane il giorno : per avere io veduto in Pu-  
 glia , ed in Terra d' Otranto praticare ciò , che si era disposto nel primo  
 stabilimento delle Tomola venticinque ; ) molto sensibile è riuscito per gli  
 Ecclesiastici , avuto il riguardo al primo stabilimento : e perciò molti di  
 essi han brontolato contro del sovradetto Concordato . Non potendoli pun-  
 to dubitare , che la disparità sia grandissima da venticinque a sei Tomola .  
 Ma dove poi si considera il secondo stabilimento della Regia Camera nell'  
 anno 1649. di darseli un rotolo di pane il giorno colla franchigia ; e  
 dove si attende la franchigia de Preti Napoletani , come sovra al *Numero*  
 43. ; la cosa v'è del pari . Maggiormente che detta franchigia debba ser-  
 vire per un solo Prete , e per un suo servo , o in sua vece per una pa-  
 rente , come fu stabilito il dì 4. Luglio 1554. nell' Arresto 155. della  
 Regia Camera ) : al che puole in qualche modo bastare mezzo Tomolo di  
 Macinato il mese . A cui , aggiuntasi la franchigia del Patrimonio , e  
 quella del Manso di quella Chiesa , in cui è ascritto ; li fa il pieno suffi-  
 cien-



siente per lo libero mantenimento d' un semplice Chierico . Il volerla poi per i parenti secolari; non è giustizia : e molto meno è dovuta per vivere socialacquamente , come dicea *San Girolamo* ( a ) . Alsegnandosi ella per un vitto frugale di un semplice Ecclesiastico, e non ad altro fine .

## PARAGRAFO QUARTO.

### *De Chierici , capaci a godere l' Immunità , e le Franchigie .*

XLVI. **D**A quanto più sovra dal Regio Concordato colla Santa Sede trascritto abbiamo ; con chiarezza apparisce , che i soli Chierici , costituiti in *Sacris*, sieno capaci dell' Immunità reale riguardo al di loro Patrimonio , e di godere le franchigie del Macinato , ed altro . Laonde i Chierici di *prima Tonsura*, o di *Ordini Minori* non sono capaci di somiglievoli Privilegj, e molto meno i *Chierici*, e *Diaconi Selvatici*, li *Romiti*, le *Bizzocche*, l'*Obiati*, ed altri Patentati : come nel Paragrafo 2. del Capitolo 1. in detto Concordato si esprime : „ *Final-*  
 „ *mente* i Chierici, e Diaconi Selvaggi, gli Eremiti, le Bizoche, e chiunque Patenrato, e Privilegiato con qualunque nome si chiami, sia delle Curie Ecclesiastiche, sia de Luoghi Pii, e di Abazie Cardinalizie, non dovranno godere di alcuna delle sopradette, e di qualunque altra Esenzione ; ma ogn' uno di essi resterà soggetto al pagamento di tutti i Dazj, e di tutte le Gabelle, ed a qualunque altro peso a guida degli altri Laici . Laonde qui ci resta soltanto da chiarire , che la Polizia antica del nostro Regno in tutto convenevole a questo Concordato sia stata .

XLVII. E riguardo a' **CHIERICI DI PRIMA TONSURA, E DI ORDINI MINORI**, è da sapersi , che in tempo degli *Angioini*, essi non goderono Immunità reale de loro Beni Patrimoniali ( non essendovi stata allora la Gabella del Macinato, introdottasi in tempo del Re *Alfonso I. di Aragona*; e perciò niente intorno a questa ci rimane da dire riguardo a quei tempi, ) siccome *Bartolomeo Chioccarelli* ( b ) ci rapporta su di ciò varj esempj, e specialmente un Editto del Re *Carlo I. di Angiò*, col dire: *Il Re Carlo I.* a 10. Giugno 1270. ordina, che li Chierici delle Terre di Viticoso non siano costretti a contribuire nelle Collette, Taglie, Subvenzioni, Angarie, e Perangarie, Mutui, ed altri Pesi, che si pa-

ga-

( a ) *San Girolamo* Praef. in Michxam : *Apostolus Paulus, qui Altari, inquit, serviunt, de Altari participant, ut vivant. Permittitur tibi, o Sacerdos, ut vivas de Altari, non ut luxuries.*

( b ) *Bartolomeo Chioccarelli* Tom. X. *Manoscritti Giurisdizionali. De Remissione, & Immunitate Clericorum* pag. 35.



„ gano per la Regia Corte : PURCHE I DETTI CHIERICI SIA-  
 „ NO BENEFICIATI, O VERO COSTITUITI IN ORDINI SA-  
 „ GRI.

XLVIII. Sotto di Carlo, Duca di Calabria, figlio del Re Ruberto, a dir il vero, l'Immonità si distese anche a' Chierici, che viveano clericalmente, ed andavano in Abito, e Tonsura, siccome il medesimo *Chiocearelli* ivi soggiugne, in dicendo; „ Carlo, Duca di Calabria, figlio, e Vicario Generale del Re Ruberto, a 24. di Settembre 1322. ad istanza di Frà Giacomo Vescovo di Marsi, ordina al Giustiziere di Apruzzo Citra, ed Ultra, ed altri Uffiziali, che alli Chierici della Diocesi de Marsi, quali vivono clericalmente, e portano la Tonsura, ed Abito clericale, e non si meschiano alle Negoziazioni laicali; s'osservino le Costituzioni, e li Capitoli fatti dal Re suo padre, e li trattino immuni da tutti i Pagamenti fiscali, e Collette da imporsi pro tempore in detti Luoghi per li Beni tanto patrimoniali, quanto per industria, successione, e contratto lecito, ed altri acquisti, che tengono, e posseggono; per le porzioni però, che li toccano *ragionevolmente*.

XLIX. La Regia Camera non però fu varia in questo affare: perche nell' Arresto 56. dell' anno 1541. sotto il dì 24. Settembre determinò, che fossero in Sacris i Chierici, che doveano godere queste Immunità: *Item, che quelli Preti, ed altre persone Ecclesiastiche, che averanno gli Ordini sagri, anderanno cum habitu, & tonsura, e serviranno in divinis, ut supra, si debbano trattare immuni da Contribuzioni, e Pagamenti Fiscali.* Poi in un altro Arresto, che fu il 169. delli 23. Agosto 1589. disse, che si potea da semplici Chierici godere l' Immunità reale, quando andavano in Abito, e Tonsura, e servivano in divinis; „ Per Regiam Camera. ram Summaria, proponente Domino Præsidente Tiberio Coppola, fuit provisum, quod reformetur decretum sub die 24. mensis Septembris 1541. in principio, in quo dicitur: *che debbano godere quelli Chierici che haveranno Ordini sagri, ed anderanno in Abito, e Tonsura, e serviranno in divinis.* Ex eo quod cum Clericis, in Sacris constitutis, hæ conditiones non concurrunt; & dicatur, quod sit Clericus in Sacris constitutus, vel in Minoribus: dummodo iste incedat in Habitu, & Tonsura, & serviat in divinis. E nella Consulta fatta al Cardinale di Granvela, Vicere del Regno, per mandarsi al Re Filippo II. nelle Spagne, l' anno 1490. di nuovo vuole, che debbano essere in sacris; „ E perche nelle Provisioni, solite a spedirsi nel caso predetto, non si specificava, se detta Immunità per dette robe donate in *titulum Patrimonii*, dovea procedere dal dì della donazione, ovvero dal dì, che cum effectu detto Chierico fosse stato promosso all' Ordine Sagro. . . . parve a questa Regia Camera dichiarare, venir disposto per disposizione di legge, che detta Immunità dovesse incominciare ad osservarsi per detti beni dal dì, che il Chierico si promoveva ad Ordine Sagro.

L. Egli è ben vero però, che la Sagra Congregazione dell' Immunità in Roma, spiegando questa pratica della Regia Camera della Summaria Napoletana; volle, che avesse luogo riguardo a quei Chierici, che vivono sotto la patria potestà; ma rispetto a quei Chierici, che vivono da se soli, non ostante che non sieno asceti agli Ordini agri, come

presso *Pietro Andrea Riccio* (a) nella sua Raccolta di somiglievoli Decreti: „ *Clerici* non gaudeant Privilegiis Patrimonii Ecclesiastici pro bonis ad suscipiendos Ordines eis assignatis, donec non fuerint in Sacros Ordines constituti. Si vero dicta bona fuerint translata in possessionem eorundem Clericorum; gaudeant ut cætera bona a Clericis acquisita, etiam ante susceptionem Ordinum sacrorum; Castellaneten 20. Martii 1662. Laonde stantino tante determinazioni in contrario; il nuovo Concordato non ha fatto torto alcuno a' Chierici in non farli godere l'Immunità prima di ascendere agli Ordini sagri.

LI. Ciò, che de Chierici Minori finora detto abbiamo; anche de **CHIERICI, e DIACONI SELVAGGI** affermar si debbe. I quali soltanto da *Bonifacio VIII.* Sommo Pontefice nella sua Decretale (b) furono dichiarati (a somiglianza degli altri Chierici) immuni dalla Giurisdizione laicale tanto in cause civili, quanto in cause criminali: con godere il Privilegio del Canone: „ *Clerici*, qui cum unicis, & virginibus contraxerint; si Tonsuram, & Vestes deferant Clericales, privilegium retineant Canonis ab Innocentio Papa II. prædecessore nostro editi in favorem totius Ordinis Clericalis. Et, cum juxtà Parisiense Concilium, nullus Clericus distringi, vel condemnari debeat a Judice sæculari; præsentis declaramus edicto, hujusmodi Clericos conjugatos, pro commissis ab eis excessibus, vel delictis, trahi non posse criminaliter, vel civiliter ad Judicium sæculare: nec ab ipsis sæcularibus Judicibus eos debere personaliter, vel etiam pecunialiter ( nè per unam viam, eisdem Judicibus concedatur, quod per aliam denegatur ) ullatenus condemnari. In cæteris autem, nisi, ut præmittitur, Tonsuram, vel Vestes deferant Clericales; etiam in præmissis eos gaudere nolumus Privilegio Clericali.

LII. Questa Immunità *Personale*, che Papa *Bonifacio VIII.* concedè da principio a' Chierici Conjugati; fù esattamente nel Regno di Napoli osservata: peroche, essendovi allora il Re *Roberto*, che molto a questo Pontefice dovea; ne comandò l'adempimento con ogni esattezza, giusta il di lui Editto, dal *Chiocarelli* (c) rapportato, e che nel di lui Registro (d) si rattrova del tenore seguente:

*Robertus &c.* „ Generalibus Regni Vicariis, vel Capitaneis, Magistris Justitiariis, Secretis, Vice-Secretis, Baronibus, Camerariis, seu Bajulis eorundem, Magistris Juratis, Judicibus, Bajulis, Castellanis, & Officialibus aliis quacumque dignitate, præ eminentia, & honore in Regno Siciliae constitutis, præsentibus, & futuris, præsentis Literas inspecturis, fidelibus suis &c. Venerunt ad Majestatis nostræ præsentiam Leonardus Rocchi, Diodatus Nicolaus Pelectarii, Joannes de Oriasi, Franciscus Ju-

(a.) *Pietro Andrea Riccio* in decretis Sacræ Congreg. Verbo *Clericus* quoad *Immunitatem*.

(b.) De Cleric. conjug. in sexto cap. *Clerici*.

(c.) *Chiocarelli* Tom. X. pag. 57.

(d.) *Registrum Regis Roberti* ann. 1324. litt. C. pag. 57.

„ dieis Blasii, Guillelmus Joannes de Oriasi, Jacobus filius Petri Geno-  
 „ feri, & Joannes de Gimulifio, Clerici de Teano, fideles nostri, asseren-  
 „ tes se fore Clericos Conjugatos, & ex Constitutione fel. rec. Bonifacii  
 „ Papæ VIII. Clericis talibus, dummodo Tonsuras, & Vestes deserant  
 „ Clericales, certò fore privilegium Immunitatis indultum: ita quod prò  
 „ commissis ab eis excessibus, vel delictis non possunt trahi criminaliter,  
 „ vel civiliter ad judicium sæculare; suppliciter petierunt, ipsum sibi pri-  
 „ vilegium observari. Nos ergo, quantum bono modo possumus, favere  
 „ volentes Ecclesiasticæ libertati; fidelitati vestræ præcipiendo mandamus,  
 „ quatenus si prænominati Leonardus, & alii sunt, ut exposuerunt, Cle-  
 „ rici Conjugati, & cum unica, & virgine contraxerint, vivuntque cle-  
 „ ricaliter, ac se quæstibus, & negotiationibus non immiscant; & insuper  
 „ si post commissum fortè per eos, antequam Clerici fierent, flagitium,  
 „ aliquid, ad vitandum inde pœnam, Tonsuram Clericatus hujus non  
 „ assumpserint, vel Habitum Clericalem; Constitutionem ipsam Apostoli-  
 „ cam, introductam in favorem hujusmodi Clericorum, dicto Laurentio,  
 „ & aliis prænominatis, tenaciter auctoritate præsentium observetis. Revo-  
 „ caturi prorsus in irritum, si quid contra eos forte inde furat in contra-  
 „ rium attentatum: ita quod ulterius vobis scribere non cogamur. . . ;  
 „ datum Neapoli die 3. Januarii 1312. decimæ Indictionis Regnorum no-  
 „ strorum anno tertio.

LIII. Rispetto poi all' *Immunità Reale*; il medesimo Re Ruberto con  
 altro rigoroso suo Editto li volle a' comuni Pagamenti sottoposti, come  
 ne' Capitoli (a) del nostro Regno si legge: „ *Nuper* ad nostram deve-  
 „ nit notitiam, quod Clerici Conjugati de prædicta regimini vestro com-  
 „ missa Provincia conferre in præmissis negligunt: tuque præstans ad so-  
 „ lutionem illarum eos cogere desinis, & negligens non sine notabili, &  
 „ damnabili culpa manes; credens forsitan, hujusmodi Clericos ad solutio-  
 „ nem illarum non debere compelli, ex illo, quo fruuntur aliis privile-  
 „ gio Clericali. Nos in his dispendia nostræ reipublicæ vitare volentes;  
 „ fidelitati vestræ præsentium serie jubemus expressè sub pœna contem-  
 „ ptus jussionis nostræ Curie, a duplicis nihilominus quantitatis illius pe-  
 „ cuniæ, quæ Conjugatos Clericos rationabiliter possit inde contingere,  
 „ supradictos; quatenus jam tu inde præsens, quam vos alii futuri Ju-  
 „ stitarii dictæ Provinciæ singuli Clericos Conjugatos eosdem, quod in  
 „ promissis omnibus contribuant, ut tenentur, pro rata videlicet eorum  
 „ qualibet contingente, rationabilius deinde studeatis cogere, prout indem-  
 „ nitati prædictæ reipublicæ videbitur expedire. Itaque Conjugati Cle-  
 „ rici, & Laici in nullo alio differant; nisi quod pro commissis eorum  
 „ excessibus, vel delictis trahi non possint criminaliter, vel civiliter con-  
 „ veniri in Curia *saculari*. Quale Statuto fù poi confermato dal Re  
 „ Ferdinando I. di Aragona (b) il dì 24. Maggio 1469., ed il dì 23.  
 Aprile 1479.

LIV. E

(a) Capitolo del Regno. *Non existit.*

(b) Pragmatica 2. &amp; 5. de Clericis, sive Diaconis Selvaticis.

LIV. E perchè il Cardinal Zabatta, Vicerè di Napoli, li volea affatto estinti nel Regno; inviando il Configliere *Gianbattista Migliore* in Roma l'anno 1662., tra l'altre cose, fè dimandare a Papa Gregorio XIV. la sterminazione de medesimi. E rimessosi da Sua Santità questo affare, ad una particolar Congregazione di Porporati; varj decreti intorno a coloro furono emanati, che il medesimo Configliere *Migliore* ne' suoi Manoscritti rapporta, ed il *Chioccarelli* (a) da lui trascrive in questa guisa.

Relazione di Gio: Battista Migliore Configliere, mandato in Roma dal Cardinal Zabatta per le pendenze del Regno nel Mese di Maggio 1621. scritta al Vicerè Alcalà sotto il dì 1. Febbraro 1623.

„ Conforme alla mia Istanza, mi vennero dal Signor Vicerè, e Colateral Consiglio l' Istruzioni, nelle quali mi comandarono quattro Ne gozj principali: Il primo delli JACONI SELVAGGI: che questo Ne gozio ha tenuto, e tiene inquieto tutte l' Università, e Baronie delle Provincie di Calabria Citra, ed Ultra . . .

„ Intorno al primo delli Jaconi Selvaggi si sono trattati colla Congregazione più Articoli: Il primo se si doveano levare in tutto e per tutto dal Regno, e proibirli non solo dalle Provincie, dove finora non sono introdotti; ma anche da quelle Provincie, dove sin oggi sono introdotti, e vi è consuetudine, che vi siano.

„ Il terzo, che non godino il Foro Ecclesiastico.

„ Il quarto, che non siano immuni dal pagamento de' Fiscali, e tutte altre Collette, che nel Regno si pagano da altri Vassalli meri laici.

„ E per la Congregazione, comunicato il tutto con Sua Santità, si fece il sottoscritto decreto:

*In Causa Exemptionis Jaconorum qui SELVAGGI nuncupantur, in Sacra Congregatione Illustrissimorum Cardinalium, controversis Jurisdictionis Regni Neapolitani prepositorum plenè examinata, & pluries audito Domino Consiliario Melliore, huc ab Illustrissimo Cardinali Zabatta, ejusdem Regni Provege, pro controversis hujusmodi transmissis; Juribusque, ab eodem Domino Consiliario deductis, maturè, & diligentissimè perspectis; Illustrissimi ejusdem Sacrae Congregationis Patres, Jaconos Selvagos hujusmodi retineri, ac de cetero quatenus opus fuerit, & ubi necessitas Ecclesiarum requirat, assumi posse, in illis tamen Civitatibus, & Provinciis, in quibus Jaconi memorati adesse consueverunt: Eos verò privilegio Canonis non gaudere: Fori verò in Criminalibus omnino, in Civilibus verò quoad corporis distractionem dumtaxat, durante servitio, frui debere. Præterea, eosdem Jaconos à muneribus personatibus immunes esse: à solutione verò Gabellarum, Collectarum. sive solutionum Fiscalium, aut aliorum onerum relictum eisdem Jaconos Immunitate non gaudere, nisi contra consuetudinem consueverunt.*

„ Anche la Maestà del Regnante Monarca Carlo di Borbone tra l'al-

(a) Chioccarelli Tom. K. pag. 229.



l'altri capi di Grazie, che concedè al Regno, e Città di Napoli nell'anno 1736; una fù questa di dover i Chierici Selvaggi portar il peso delle pubbliche Imposizioni, come da' Capitoli del Regno (a): in cui vi si legge. *Item*, „ perche li Chierici Conjugati con solo ripigliar l' Abito, „ e Tonfura, pretendono di essere immuni da pubblici Pesi con grave „ danno delle povere Università, quando a tale effetto si richiede ancora l'attendere a' divini Uffici, e l'astenersi dalle Negoziazioni indecenti allo stato Clericale, secondo la Pramatica 2. §. 15. e Pramatica 4. e 5. *de Clericis, seu Diaconis Selvaticis*; supplicano V. M. a dar providenze opportune, affincbe le Università non siano fraudate da tal sorte di Chierici. *Placet, jura Regni, & Civium nullatenus imminuti*. Laonde col nuovo Concordato nè tampoco a' Chierici Conjugati si è fatto torto alcuno.

LVI. Per ultimo poi, riguardo agli *OBLATI DELLE RELIGIONI, E DI ALTRI LUOGHI PII* (li *ROMITI* colle *BIZZOCHÉ*, che non vivono collegialmente; mai sono stati considerati come persone Religiose, esenti da pubblici Pesi, e capaci di Franchigie), la pratica del nostro Regno è stata mai sempre, ed è, che dove essi donano per intiero i loro Beni a' Monisterj, ne' quali prendono l' Insegna dell' Abito Religioso, senza riservarsene proprietà, o usufrutto di sorte alcuna, e vivono in comune ne' sudetti Monisterj, o nelle di loro Grancie, e Masserie sotto l'ubbidienza di quei Superiori; siano esenti da qualsivoglia peso Fiscale, e godino le Franchigie come agli altri Ecclesiastici, e persone Regolari, giusta il Capitolo del Regno, stabilito dal Re *Ruberto (b)*: in cui si dice: „ *Ad audientiam nostram cum quærela perduxit famæ sonora proloquium, & clamor validus plurimorum, quod quidam, verbis solum innitentes Aedifici, unum agentes, ad aliud simulantes; in fraudem civilium munerum, & in publici juris tutelæ diffugium, Hospitaliorum, & Templariorum & aliorum Religionum assumunt, & portant habitum (retentis uxoribus), licet aliquid de bonis eorum conferant, vel certam partem Religionibus memoratis. Super quo cum tam causa utilitatis publicæ, quam privata interesse versetur; nostræ fuit provisionis remedium imploratum. Nos itaque diligenti habito super his propensoque consilio; advertentes proinde, quod fratres hujusmodi, nisi Religioni probatæ omnino se reddiderint, supra religiosum, portantes Habitum, à sæculari evidentius distinguentem; bonorum suorum retentione non facta, seu partis ad usumfructum eorum; vel si cum uxoribus suis in domibus propriis commorentur; non sunt communiter à Laicorum eximendi legibus, sed Juris communis subiacendi regulis, & præceptis; devotioni vestræ præsentium autoritate mandamus, quatenus ubi CONFRAIRES, vel OBLATOS tales in vestra Provincia reperiri contingerit, qui, ut prædicitur, non omnino, & totaliter se cum Monastico Habitu, divinæ Religionis reddiderint, de*

„ bo-

(a) Capitoli, e Grazie del 1735.

(b) Capitolo *Privilegia*.

„ bonis aliquid retinentes in usufructum; nec in propria domo cum uxori-  
 „ bus propriis commorantes; cum sub nudæ appellationis velamina,  
 „ & in fraudem accepisse munus hujusmodi Oblationis, rationabiliter ju-  
 „ dicit, & contineat eos effectus; in Collectis generalibus, Subventioni-  
 „ bus, & Muneribus cæteris personalibus, & realibus, sive mixtis, quæ  
 „ universaliter imponuntur Regni nostri fidelibus, personarum, & facultatum  
 „ conditione pensata, contribuere, respondere, & obedire, & pa-  
 „ rere devotè, districtius, quibus expediens fuerit remediis compellatis  
 „ . . . . Illos verò, quos legitime Oblatos vobis esse constiterit, &  
 „ per dedicationem personæ legitimam, & expressam, nulla reservatione  
 „ bonorum, vel partis, aut usufructus eorum facta; modo debito Reli-  
 „ giosum portantibus Habitum, vel proprias in domibus non retinentes uxori-  
 „ res; in prædictis, & citra prædicta non molestantes indebitè; eos in  
 „ exemptionis privilegio, ipsis indulto à sacris Canonibus *conserveatis*.  
 „ Avendo anche la Regia Camera il dì 20. Giugno 1532. (a) confermato  
 „ lo stesso, col dire: „ Per Regiam Cameram Summaræ, proponente Do-  
 „ mino Præsidente Joanne Dominico Brancaleone, consensu fuit provi-  
 „ sum, & decretum, quod expediantur Provisiones directæ Capitaneis,  
 „ & Universitatibus, & aliis Officialibus Terrarum Cerentæ, Cuccheri,  
 „ Verzini, & Cutri, ut tractent immunes personas illas, quæ Ecclesiis,  
 „ & Monasteriis Ordinis Sancti Francisci se, & bona sua obtulerunt, do-  
 „ natione facta bonorum dictis Ecclesiis, & Monasteriis tam in proprie-  
 „ tate, quam in usufructu: itaut ab iisdem Ecclesiis, & Monasteriis,  
 „ quibus inserviunt, dietim alimenta percipiant. Hoc *suum &c.*

## CAPITOLO QUARTO.

*Dall' Asilo, che si gode dalle Chiese, e da Luoghi Pii.*

I. **I**ntorno all' *Asilo*, o sia *Immunità Locale* delle Chiese, e de-  
 „ Luoghi Pii, tre Capi presentemente si possono esaminare. Se  
 „ le Chiese, ed i Luoghi Pii godino infatti l' *Asilo*? Quali Chiese lo go-  
 „ dino? ed a quali Persone si dispensi? Il che sarà dibattuto in tre disse-  
 „ renti Paragrafi per maggior chiarezza del tutto.

PA-

(a) Arreſſo 587.

## PARAGRAFO PRIMO.

*Dell' Asilo, che godono le Chiese.*

II. **D** All' essere state nella Legge Mosaica le *Città del Rifugio* ( e ciò avanti, che si fabbricasse il Tempio di Gerusalemme, dove gli Ebrei godeano l' Asilo ) ; dall' avere *Romolo* destinata una parte della Città di Roma per *Asilo*; e dall' essere stati i Tempj, l' Are, le Cafe de Sacerdoti, e le Statue Imperiali di *Asilo*, e *Rifugio* a delinquenti, come addimostrammo nel Tomo II. al Capo 3. del Libro 6; non saprei chi volesse alle Chiese de Cristiani un simil privilegio dinegare. Soltanto bisogna chiamare, in esame se sia vera l'assertiva di *Pietro Giannone* ( a ), con cui in più luoghi della sua Storia egli vuole, che il dritto di costituire l' Asilo, si appartenesse agli Imperadori; con dire tra l' altro: „ *Nell' anno 1591. Gregorio XV. pubblicò la Bolla per gli Asili delle Chiese, delle quali infursero delli disturbi con il Vicere Conte di Lemos, e poi con D. Gio: Alfonso Pimentel d' Errera Conte di Benevente. Prima il dichiarar le Chiese per Asili, e dichiarar i delitti, si apparteneva agli Imperadori, come si vede chiaro ne' Libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano, e per cinque interi Secoli la Chiesa sopra di ciò non ci avea stabilito Canone alcuno: la qual Preeminenza fu lungo tempo ritenuta da nostri Principi. Da poi si videro stabiliti sopra di ciò alcuni Canoni: ed i Pontefici non vollero in appresso tralasciare nelle loro decretali maggiormente confermarli in questo diritto.*

III. Su di ciò non intendiamo noi contrastare al medesimo *Giannone*, che in fatti molti Imperadori varie Leggi promulgassero in favore dell' Immunità Locale delle Chiese, per esser queste assai conte nella Ragion Civile. Diciamo bene, che i medesimi fecero quelle Leggi ad istanza de Vescovi, e de Romani Pontefici, acciò poi i di loro Ministri non avessero questa Immunità violata: siccome si ricava da un Canone ( b ) della Chiesa Africana emanato in un Concilio di Cartagine intorno all'anno 397. ( cheche dica il *Giannone*, che ne primi cinque Secoli della Chiesa non furono emanati Canoni sù di questo particolare ) e si afferma dal *Diana* ( c ) contro *Pietro Sarpi* ( di cui il medesimo *Giannone* si serve ). Che

Tom. IV. P. II.

Li

però

( a ) *Pietro Giannone* lib. 3. cap. ult. parag. 5. & lib. 34. cap. 2.

( b ) Canone Africano 399. *Ut pro confugientibus ad Ecclesiam quocumque reatu involutis, LEGEM DE GLORIOSISSIMIS PRINCIPIBUS MEREANTUR nè quis eos audeat abstrahere.*

( c ) *Diana de Immun. Eccles. num. 17.* „ *Dicendum igitur, Ecclesiarum Immunitatem fundari in Jure divino, & Canonico: accessisse etiam &* „ *Im-*

però almeno di Ragion Canonica nella Chiesa di Dio esser dovea, giacche gli Ebrei per diritto divino nel Vecchio Testamento l'aveano. Rapportando *Sant' Antonio* (a) che l'Imperadore *Teodosio* il Grande anche a Gentili, da lui vinti in guerra, godere la facea. E dove *Arcadio* Imperadore ad istanza di *Eutropio* emanò una Legge, che i semplici debitori non godessero l'Asilo nelle Chiese, al dire di *Socrate* (b); il Vescovo *San Gio: Grisostomo* contra *Eutropio* molto strepitò: come dice *Sozomeno* (c), questi affaggiò tantosto l'ira Divina.

IV. Egli è ben vero però, che nel principio della nostra Cristiana Religione non essendovi state Chiese; nè tampoco l'Asilo in esse si godea. Peroche nelle Grotte, e ne Cimiteri convenendo trà di loro i Fedeli; quivi eziandio da Tiranni, e da Gentili catturati vivevano. Quando poi l'Imperadore *Costantino* diede il permesso di fabbricarsi le Chiese; allora l'*Immunità Locale*, come gemella delle medesime, proruppe in campo. Facendo di lei commemorazione *Ammiano Marcellino*, Scrittore Gentile fin dall'anno 355. sotto di *Costanzo* Imperadore (d); e nell'anno 364. in tempo dell'Imperadore *Valentiniano* (e).

V. Incominciatefi poi ad aprire per ogni dove le Chiese; incominciarono i Padri, i Vescovi, i Romani Pontefici, ed i Concilj a stabilire Canonj intorno alla diloro Immunità Locale, anche ne primi cinque Secoli della Chiesa, non ostante che il *Giannone* il contrario insegnare ci volesse.

Con-

„ Imperatorum, & Regum decreta, quæ Sarpius adducit, NON TAN-  
 „ QUAM INSTITUTORIA, SED TANQUAM SUBSIDIARIA:  
 „ eaque aliquando Sacra Concilia ex suavi Ecclesiæ providentia, & ad ma-  
 „ jorem Sacræ Immunitatis observantiam postulasse.

(a) *Sant' Agostino* lib. 9. de Div. Dei cap. 26. „ Inimicorum suorum  
 „ filios, quos non ipsius iussus, seu belli abstulerat impetus, etiam non-  
 „ dum Christianos, ad Ecclesiam confugientes; Christianos hac occasione  
 „ fieri voluit, & Christiana caritate dilexit: nec privavit rebus, sed au-  
 „ xit honoribus.

(b) *Socrate* lib. 6. Histor. Eccles. cap. 5. „ *Eutropius* Eunuchus, pre-  
 „ positus Imperialis Cubiculi, & qui Consulatus dignitatem ab Imperatore  
 „ primus ex omnibus Eunuchis acceperat; cum de nonnullis, qui ad Ec-  
 „ clesiam confugerant, pœnas sumere vellet; operam dederat, ut lex ab  
 „ Imperatoribus promulgaretur, jubens, ne quis ad Ecclesias profugeret a  
 „ sed quicumque ad eas confugisset, inde abstraheretur.

(c) *Sozomeno* lib. 8. cap. 7. *Eutropium*, ob hanc ab *Archadio* sollicita-  
 „ tum Constitutionem, iram Dei super se sensisse.

(d) *Ammiano Marcellino* lib. 25. *Sylvanum* *Agrippina*, extractus *Ædi-  
 „ cula*, quæ examinatus confugerant; ad conventiculum Ritus Christiani ten-  
 „ dentem, trucidatum.

(e) Lo stesso lib. 28. *Hilarius* *Auriga*, *Magie* convictus, & confessus,  
 „ capitali animadversione damnatus; laxius retinente carnifice, subito lapsus,  
 „ confugit ad Ritus Christiani Sacrarium.



Conciosiacofache *Nicold II.* Sommo Pontefice ( *a* ) come cofa antichiffima, e da Padri ordinata, queffa Immunità prefuppone . *Sant' Agoflino* ( *b* ), che viffe nell' anno 430. fcomunicò il Conte *Bonifacio* , per avere violata la detta Immunità Ecclefiaftica . *San Gelafo* ( *c* ), che anche fiorì nell' anno 491. praticò lo fteffo con due Perfonaggi Beneventani . Il Concilio di Oranges ( *d* ) dell' anno 441. ftabilì Canonì fù di queffo . Lo fteffo fece il Concilio d' Orleans ( *e* ) nell' anno 511. e nell' anno 541. ( *f* ). Ilche poi fucceffivamente fi praticò dagli altri Concilj, Pontefici, e Padri.

VI. A ben capire poi la forza di queffo Canonì , e la Polizia della primitiva Chiesa intorno all' *Immunità Locale* ; è da faperfi , che quando un colpevole all' Afilo della Chiesa fuggiva ; il Prelato della medefima , a cui fi raccomandava ; era tenuto interporre a prò di lui le fue preghiere preffo del Principe , e del Magiftrato per la di lui liberazione, come *Sant' Agoflino* ( *g* ) l' afferma ; ed i Padri di *San Mauro* ( *h* ) fovra una Pi-  
I i 2  
ftola

( *a* ) Canone *Sicut* 17. q. 4. *Sicut ANTIQVITVS A SANCTIS PATRIBVS STATVTVM EST, ftatuimus, vt maior Ecclefia per quatragenta paffus habeat ; Capella verò, vel minores Ecclefie triginta.*

( *b* ) Sant' Agoflino epift. ad Bonifacium : „ *Miror, quomodo tam fubito Fidei murum aries ruperit inimici. Novi enim, quod religione femper fis veneratus Ecclefiam, qui, infligante facinore, hominem de Ecclefia rapuiffi . . . Ecclefie igitur illæfum revoca, quam irreligiofiffimè rapuiffi . Oblatio verò Domus tuæ a Clericis nè fufcipiatur, interdixi : Communionemque tibi interdico.*

( *c* ) Gelafo Papa epift. decret. ad Epifcopos Victorem, Constantinum, Martinum, Feliciffimum, Sirenum, & Timotheum : „ *Frater, & Coepifcopus noster Epiphanius fua nobis relatione fuffegit, Benenatum, & Maurum Beneventanæ municipis Civitatis, in contumeliam Religionis, acerba nimis, & plecfibili contumacia profufiffi . Qui confugientem ad Ecclefie feptam Curialem fuum, nec illic quidem tutum, aut de injuria fua fecurum effe dimiferunt : aufi irruptione temerariæ mentis admittere, quod nec Poteftatibus, & Principibus unquam licuit perpetrare, ut hominem in Sanctuariis conftitutum, ( quantum fua nobis fuffegione patefecit ) fubtraxerint ; unde merito indignos effe fagra Communionem iudicavit . Et fi revera tanti facinoris conftat admiiffum ; noftra etiam autoritas in hac parte confentit .*

( *d* ) Concilio di Oranges Can. 5. *Eos qui ad Ecclefiam confugiunt ; tradi non oportet : fed Loci reverentia, & INTERCESSIONE defendi.*

( *e* ) Concilio I. d' Orleans Can. 1.

( *f* ) Concilio IV. d' Orleans Can. 21.

( *g* ) Sant' Agoflino Serm. 18. de Verbis Domini : *Contremifcis, conturbavis, pallefcis, in Ecclefiam curris, videre defideras Epifcopum, ad pedes ejus volutaris : Domine, concutior ; Domine, in carcerem mittor, miferere mei . Ego quidem curro propter carnem tuam : utinam & tu curveres propter animam tuam .*

( *h* ) PP. della Congregazione di S. Mauro ad Epiftolam 41. Sancti Ambro-

stola di Sant' Ambrogio similmente lo dicono. E per lo contrario i Principi, ed i Magistrati doveano in ciò le dimande di costoro soddisfare, come si ha da quello, che Macedonio (a) a Sant' Agostino scrivea; e dal Capitolare di Carlo Magno per i Sassoni (b) si ricava. Portandoli seco colà i Vescovi; e poi, ottenuta da questi la grazia, li faceano nella Chiesa adempire la pubblica Penitenza, come si determinò in un Concilio di Rens (c). Dal che poi ebbe sua origine la pratica nella Chiesa, che, estraendosi da colà qualche Reo, e consegnandosi al braccio secolare; se li dona da Ministri Ecclesiastici colla clausola: *Citra penam sanguinis*. E la Curia laicale, ancorche estraesse qualche delinquente dalla Chiesa reo di morte; mai suole a tal pena condannarlo, per il rispetto dovuto all' Immunità Ecclesiastica.

VII. Anche per i *Servi fuggitivi* (i quali peraltro l' Immunità della Chiesa non godeano, come poco innanzi addimostraremo;) doveano i Vescovi a loro Padroni dimandare il condono de proprj trascorsi, quando all' Asilo Ecclesiastico ricorrevano. Dovendo i Padroni far l' obbliganza di non toccarli sotto pena di scomunica, come fu detto in un Concilio di Orleans (d). Non avendo potuto bensì i Vescovi astringere i Padroni di

brofii: „ Certè, Episcoporum esse, ut pro miseris Imperatores convenient;  
 „ non semel a nobis observatum est apud Ambrosium; & ex pluribus  
 „ Augustini Epistolis advertere licet. Non tantum ex Ambrosii, & Au-  
 „ gustini, sed omnium penè tam Græcorum, quam Latinorum Patrum  
 „ operibus, & gestis id ipsum elucet.

(a) Macedonio epist. 57. inter Augustinianas: *Officium Sacerdotis vestri esse, dicitis, intercedere pro reis: & NISI OBTINEATIS, OFFENDI: quæ, quod erat officii vestri, minimè reportetis.*

(b) Capitulare Caroli Magni in partibus Saxoniz cap. 2. *Si quis confugium fecerit in Ecclesiam; nullus eum de Ecclesia per violentiam expellere præsumat, sed pacem habeat USQUE DUM AD PLACITUM PRÆSENTETUR: & propter honorem Dei, Sanctissimæque Ecclesie ipsius reverentiam concedatur ei vita, & omnia membra.*

(c) Concilio Remense de anno 630. can. 7. „ *Si quis fugitivum ab Ecclesia absque Sacramento, quo ei jurandum est, ut de vita, tormento, & truncatione securus extat, qualicumque occasione abtraxerit; Communione privetur. Ille vero, qui BENEFICIO SANCTÆ ECCLESIE liberatur a morte; non prius egrediendi accipiat libertatem, quam PœNITENTIAM SE PRO SCELERE ESSE FACTURUM, PROMITTAT; & quod cånõnicè imponitur, impleturum.*

(d) Concilio I. d' Orleans can. 3. „ *Servus, qui ad Ecclesiam pro quacumque culpa confugerit; si a Domino pro admessa culpa Sacramentum susceperit; statim ad servitium Domini sui redire cogatur. Sed postquam, datis a Domino Sacramentis, fuerit consignatus; si aliquid pænæ pro eadem culpa, qua excusatur, probatus fuerit pertulisse; pro contemptu Ecclesie, & prævaricatione fidei, a Communione, & Convivio Catholicorum extraneus habeatur. Sin verò Servus, pro culpa sua ab Ecclesia*  
 „ de-

di coloro a non tofarli, come dispose il Concilio Epaonenfe (a) dell'anno 494. (dentro di quel tempo, in cui il *Giamone* non prefuppone Canon per l'Immunità Locale nella Chiesa di Dio): effendo ftato quello propriamente il diftintivo de Servi.

VIII. Riguardo a **POVERI DEBITORI**, che all' Afilo della Chiesa il loro fcampo raccomandavano; i Vefcovi per lo più foleano i di loro debiti fodifare. E perche *Sant' Agofino*, come egli fcrive (b), non pote una volta fodifare per uno di effi; di molte villanie fu caricato dalli di lui Creditori. Onde fu poi, che *Lione* Imperadore (c) emanò la Legge contro coloro, che voleffero gli Economi, o li Vefcovi delle Chiefe ac- ciò obbligare.

## PARAGRAFO SECONDO.

### *Delle Chiefe, nelle quali fi gode l' Afilo.*

IX. **P**reffo degli antichi Romani quei tempj folamente godeano l' Afilo, i quali a quello particolare effetto fi fabbricavano, e da loro Pontefici idolatri erano confeqrati; non già che ad ogni Bafilica, ad ogni Tempio, e ad ogni Luogo fagro un tal Privilegio fi difpenzaffe, ficcome *Gilio Gregorio Giraldo* (d), e *Bernardo di Monfau-*  
con

„ defenfatus, Sacramenta Domini, Clericis exigentibus, de Immunitate  
„ perceperit, exire voluntate voluerit; a Domino liceat occupari.

(a) Concilio Epaonenfe can. 39. *Servus, reatus atrocitate culpabilis, fi ad Ecclefiam confugerit; corporalibus tantum suppliciiis excufetur. De CAPILLIS VERO, vel quocumque opere, placuit, a Dominis juramento non exigi.*

(b) *Sant' Agofino* epifi. 268., „ Cum frater noster Fascius debito decem,  
„ & feptem folidorum ab oppigneratoribus urgeretur, & reddere quod ad  
„ præfens unde fe explicaret non inveniebat; nè corporalem pateretur in-  
„ juriam, ad auxilium sanctæ Ecclefie convolvit. Illi etiam exactores  
„ cum proficifci cogentur, & ideo dilationem dare non poffent; gra-  
„ viffimis me quærelis oneraverunt, itaut aut eis illum traderem, aut  
„ quod fibi deberi offentabant unde acciperent, *providere*.

(c) Leg. 6. Cod. de his, qui ad Ecclefias confugiunt: „ Nullos pe-  
„ nitus cujusvis conditionis fint, de sanctis Ecclefiis Orthodoxæ Fidei  
„ expelli, aut trahi, vel protrahi confugas; nec pro his Venerabiles Epi-  
„ copos, vel aliquos Oeconomos exigi, quæ ab ipsis debentur. His, qui  
„ hoc moliri, aut facere, aut nuda faltem cogitatione, atque tractatu  
„ aufi fuerint tentare; capitali, & ultima supplicii animadverfione ple-  
„ tendis.

(d) *Gilio Gregorio Giraldo* Hiflor. Deor. Syntagma 17. *Asylum, etiam Tem-*

con (a) chiaramente l'asseriscono . E perche anticamente unica era la Chiesa per cadaun Luogo , dove i Fedeli in giorno di Festa convenivano per ascoltarvi la Messa , come dice *Pietro Gambacorta* (b) ( non essendosi peranche introdotte le Cappelle Rurali , e le Cappelle Benefiziali ; ) quivi , e non altrove l'Asilo si godea , all' insegnare del *Covarruvia* (c) : il quale poi lo vuole dove è il Venerabile .

X. Anziche nè tampoco in tutta la Chiesa l'Asilo anticamente si godea ; ma in quella parte solamente , dove era l'Altare , e che *Narcete* , chiamavansi , giusta la divisione delle medesime Chiese in quattro parti , che ragguagliammo nel Libro 4. al Numero 35. del Capo 4. Essendo stata questa eziandio la pratica de Giudei nel Vecchio Testamento : e perciò *Gioabbo* , perseguitato da *Salomone* , si ricoverò nel Tabernacolo vicino all'Altare (d) . Con avere anche Cristo (e) ripresi li Giudei , che uccifero *Zaccaria* tra il Tempio , e l'Altare . Avendola poi dilatata *Teodolfo* Imperadore (f) per tutta la Chiesa , a causache alcuni Servi fuggitivi volen-

*Templi quoddam genus fuit , ex quo nullus posset extrahi . Hoc autem non fuit omnibus Templis commune , nisi quibus Consecrationis lege concessum esset .*

(a) Bernardo Monfaucon Tom. II. Roman. Antiq. lib. 2. cap. 1. *Asylum erant Tempia . Neque licebat ed confugientes , vi abducere . Apud Romanos quaedam solum Tempia Asyli jus obtinebat : ideoque ab ipso Fundationis tempore .*

(b) Pietro Gambacorta de Immunitate lib. 6. cap. 1. num. 1. *Antiquioribus temporibus sola Ecclesia exprimebatur . Paulatim vero postea ceperunt alia loca exprimi .*

(c) Covarruvia lib. 2. cap. 20. num. 4. , *Præterea præcavendum , nè hisce temporibus Canones ipsos extendamus : cum oporteat auidiam eorum reprimere , qui passim crimina , hac Immunitate freti , in Ecclesiam confugiunt . Qua ratione aliquot in Urbibus Prælati IMMUNITATEM IPSAM TANTUM ADMITTUNT IN HIS ECCLESIIS , QUÆ SANCTISSIMAM EUGHARISTIAM AD PUBLICAM VENERATIONEM , ET ADORATIONEM HABENT .*

(d) 1. Regum 2. vers. 29. *Nunciatusque est Regi Salomoni , quod fugisset Joab in Tabernaculum Domini , & esset juxta ALTARE . Misitque Salomon Banajam , filium Joada , dicens : vade , interfice eum . Et venit Banajas ad Tabernaculum Domini , & dixit ei : hæc dicit Rex , egredere . Qui ait : non egrediar , sed hic moriar .*

(e) Matthæi 23. vers. 37. *Ut veniat super vos omnis sanguis justus , a sanguine Abel justus usque ad sanguinem Zacharie , filium Barachie , quem occidistis inter Templum & Altare .*

(f) Leg. 4. C. de his , qui ad Eccles. confug. *Hanc autem spatii Libertudinem ita indulgemus , ut in ipso Dei Templo , & sacrosanctis Altaribus confugientium quemcumque manè , & vespere cubare , vel pernoctare liceat : ipsis hoc Clericis , religionis causa vetantibus ; ipsis , qui confugiunt , pietatis rationem servantibus .*



lendo prendere l'Asilo nel Tempio di Costantinopoli, in tempoche si celebravano nell'Altare i divini Uffizj; e proibendoli i Chierici di colà avvicinarsi; uno di questi vi restò ucciso, e molti feriti, come rapporta *Socrate* nella sua Storia (a). Laonde l'anzidetto Imperadore, per ovviare a somiglievoli disturbi; ordinò, che l'Asilo si distendesse sino all'Atrio delle Chiese, come più alla lunga il *Gotofredo* (b) lo spiega. Avendovi l'Imperadore *Carlo Magno* (c) aggiunto anche l'Atrio esteriore; che Papa *Nicold II.* (d) dilatò per sessanta passi intorno alle Chiese maggiori, e quaranta alle minori.

XI. Ma perche gli Autori varie Chiese, ed Interpretazioni a queste Leggi coll'andar del tempo applicarono; donde moltiplicati i litigi tra il Regno, ed il Sacerdozio tutto il dì si vedeano a causa d'Immunità locale; il nostro Serenissimo Monarca, e'l regnante Pontefice *Benedetto XIV.* nel loro Concordato sotto il dì 8. Giugno 1741. riguardo all'Immunità predetta stabilirono gli Articoli seguenti: come ivi al Capo Secondo dell'Immunità locale.

26. Per l'avvenire non goderanno il beneficio dell'Immunità i seguenti luoghi.

27. Le Chiese Rurali esistenti fuori la Città, e luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile: eccettuato le Parocchie, e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle  
,, Ani-

(a) *Socrate* lib. 7. cap. 33.

(b) *Gotofredo* in leg. cit., *Theodosius* primum fines, & terminos Immunitatis Ecclesiasticæ, Ecclesiasticique Asyli ampliat augetque, ut in integra Constitutione dicitur: ut ita ipsum Sacrarium Templi (quod Altare vocant) ab irreverentium temeritate, audacia, & turba, si forte aliquid contingat, ut in prædicta tragædia evenerat ad ipsum Sacrarium; vindicetur. Ita qui Immunitati ipsæ, sive Asylo Ecclesiastico petere vult; non tantum ipsum Sacrarium, sive Altarium, imò non tantum ipsum Sacrarium, vel Oratorium, quod quatuor murorum, seu parietum septis includitur (quod Narthex dicitur); sed & ultra illud laxius aliquid spatium: quicquid scilicet extra, seu trans Templum ad primas usque fores ambitus Ecclesiastici, seu Templi, per quos populus oratum gestiens, Oratorium increditur. Quod quidem intermedium spatium, cellulis, domibus, hortulis, balneis, areis, porticibus occupatur.

(c) *Capitulare* anni 801. lib. 1. cap. 140. *Qui ad Ecclesiam confugium fecerit; IN ATRIO IPSIUS ECCLESIAE PACEM HABEAT: nec sit ei necesse Ecclesiam ingredi: & nullus eum per vim extrahere queat.*

(d) *Can. Sicut.* 17. q. 4., *De Confiniis Cæmeteriorum*, sicut a Sanctis Patribus statutum est, statuimus ita: ut major Ecclesia per circuitum sexaginta passus habeat. Capellæ verò, sive minores Ecclesiæ triginta. Qui verò confinium eorum infringere tentaverit, & personam hominis, aut bona ejus inde abstulerit, nisi publicus latro fuerit; quousque emendet, & quod rapuerit reddat; *excommunicetur.*

27 Anime. Con dichiarazione, che tanto rispetto alle sudette Chiese Ru-  
 28 rali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese, che sono in  
 29 Città, ed altri luoghi abitati, non debba il beneficio dell' Asilo disten-  
 30 derfi quanto all' esteriore, ed altro, che all' Atrio, quando sia circon-  
 31 dato di muro, o portici, scale, e porte, tanto anteriori, che latera-  
 32 li, ed alla facciata anteriore solamente.

28 Le Cappelle, e gli Oratorj esistenti nelle case de particolari, e  
 29 Magnati, quantunque abbian privilegio di Cappelle pubbliche, e l'adi-  
 30 to alle strade pubbliche. Così parimente tutte le Cappelle delle Fortez-  
 31 ze, e Castelli chiusi: ancorche si conservi in esse il Santissimo Sagra-  
 32 mento.

29 I Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie di esse.

30 Le Chiese dirute, ed abbandonate colla precedente profanazio-  
 31 ne, che si ordinarà a' Vescovi, ed Ordinarij de' luoghi rispettivamente  
 32 di fare.

31 Gli Orti, e Giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsiviasa  
 32 Casa Religiosa, i quali non siano circondati di muraglie, e non son  
 33 compresi nella Clausura.

32 Le Botteghe, e le Case attaccate alle muraglie delle Chiese, o  
 33 de' Monasterj, o di qualsiviasa altra Casa religiosa, quantunque abbiamo  
 34 interna comunicazione colle medesime, purchè non siano comprese  
 35 nelle Clausure.

33 Le case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici, ancor-  
 34 che abbiano l' ingresso nelle Chiese: eccettuate però le Case, ove abi-  
 35 tano i Parochi, ed altri Ecclesiastici destinati alla cura, e custodia del-  
 36 la Chiesa, purchè bensì tali Case si abitino da essi stessi, e non da altri:  
 37 le quali avendo l' immediata comunicazione coll' istessa Chiesa, gode-  
 38 ranno dell' istesso Asilo, non ostante che abbiano la porta coll' uscita in  
 39 istrada pubblica.

## PARAGRAFO TERZO.

*De Casi, ne' quali non si gode il sa-  
 gro Asilo.*

XII. **P**resso degli Ebrei per i soli *Omicidj* erano destinate le Città del Refu-  
 gio, come abbiamo dal Deuteronomio (a): e presso de' Romani si dava  
 l'Asi-

(a) Deuteronomii 9. vers. 3. *Tres Civitates separabis tibi in medio  
 terra, sternens diligenter viam; & in tres partes totam terra tua Pro-  
 vinciam divides: & habeat a vicino, qui propter HOMICIDIUM pro-  
 fugus est.*

l'Asilo per gli *Omicidiarij*, per i *Servi fuggitivi*, e per gli *Oppressi da debiti*, secondo *Cornelio Tacito* ( a ) . Rispetto poi all' Asilo delle nostre Chiese fu varia anticamente la polizia . Per i *Servi fuggitivi*, più di un giorno non si dava l' Immunità , secondo la legge di *Teodosio Imperadore* ( b ) : in cui si ottenea loro perdono da proprij Padroni , come più sovra nel *Numero 7.* additossi . In qual senso *San Gregorio Magno* ( c ) scrivea a *Pietro Suddiacono della Campagna*, accid in questa guisa si portasse con i *Servi fuggitivi* nel *Castello Lucullano*; ed *Innocenzio III.* ( d ) similmente lo dicea .

XIII. Riguardo a *Semplici debitori* l' Asilo anticamente non si dava: e dal fuggire essi nelle Chiese, era un obbligare i Vescovi a soddisfare i di loro debiti, siccome dal fatto di *Sant' Agostino*, rapportato più sovra nel *Numero 8.* il tutto si appalesa . Con aver poi l' Imperadore *Lione* il Filosofo emanata la sua Legge, con cui li se pienamente godere l' Asilo, per liberare i Vescovi da somiglievoli vessazioni, come si soggiunse . Ancorche i debitori del Regio Fisco non avessero mai goduta questa Immunità, secondo l' altra Legge di *Teodosio Imperadore* ( e ) .

XIV. Per quello poi, che possa spettare agli *Omicidiarij*; soltanto

Tom. IV. P. II.

K k

Car.

( a ) *Cornelio Tacito* in *Annal.* lib. 3. cap. 60. *Complebantur Templis pessimis SERVIENTIUM: eodem subsidio OBÆRATI adversus creditores; suspectique CAPITALIUM criminum receptabantur.*

( b ) Leg. 5. Cod. de his, qui ad Eccles. confug., *Siquidem Servus*, cujusquam Ecclesiam, Altarive, loci tantum veneratione confusus, sine ullo tale petierit; **NON PLUS UNO DIE** ibidem dimittatur, quin Domino ejus, vel cujus metu pœnam imminuentem visus est declinasse, a Clericis, quorum interest, nuncietur. Isque eum, impertita indulgentia peccatorum; ut nullis residentibus iracundiæ menti reliquis, in honorem Loci, & ejus respectu, ad cujus auxilium convolvit; *abducatur.*

( c ) *San Gregorio Magno* lib. 1. epist. 2. *Mancipia* verò si qua de cetero in Monasterium Sancti Severi, vel in alia Ecclesia Castellum de Civitate refugerint; mox ut ad notitiam tuam pervenerit, nullo modo illic ea permorari permittas, sed intra Civitatem in Ecclesiam revocentur: & si justam contra Dominos suos querelam habuerint; ut congrua ordinatione de Ecclesiis exire necesse est. Si verò venialem culpam habuerint; Dominis suis, accepto de venia Sacramento, sine mora reddantur.

( d ) *Innocenzio III.* cap. 9. de Ecclesiar. Immun. in 6. *Si vero servus fuerit, qui confugit ad Ecclesiam; postquam de impunitate sua Dominus ejus Clericis juramentum præstiterit; ad servitium Domini sui redire compellatur, etiam invitus: alioquin a Domino poterit occupari.*

( e ) Leg. 1. loc. cit. *Publicos Debitores si confugium ad Ecclesiam crediderint; aut illic extrahi de latebris oportebit; aut pro his, qui eos occultare probantur Episcopos, exigi.*

Carlo Magno (a) li volle incapaci del sagro Asilo: ma la Ragion Canonica non se mai conto di questa Legge Civile. Effendosi tra gli Ecclesiastici Scrittori solo dubitato degli Omicidj appostati, se li di loro Autori dovessero godere l' Immunità? Atteso nell' Esodo (b) ciò loro era interdutto; ed il Covarruvia (c) lo vuole per indubitato presso de Scrittori, che tal argomento trattarono. Ma dall' essere stata ceremoniale la Legge dell' Esodo, che cessò alla pubblicazione del Vangelo, secondo San Paolo (d), e dal non averli eccettuati Papa Gregorio XIV. (che che sia, dell' Omicidio proditorio riserbato nella Bolla dell' anzidetto Pontefice;) nel nostro Regno per questi Omicidj fu goduto mai sempre l' Asilo: anche dapoiche Papa Clemente XII. con sua Bolla particolare nell' anno 1735. lo proibì a' suoi Sudditi nello Stato Ecclesiastico. Effendo stata ammessa, nel Regno questa Costituzione dell' anno 1741. in poi, quando si fece il Concordato colla Santa Sede, come nell' Articolo 34. del Capo 2. che poco innanzi soggiugneremo.

XV. Da principio non però la Ragion Canonica escluse solamente, dall' Asilo Sagro i pubblici Ladri, come Papa Nicolo II. sovra nel Numero 10. trascritto, lo dicea; e Papa Innocenzio III. (e) il medesimo afferma: con aggiugnere a questi i Guastatori delle pubbliche Strade. Avendo preteso il Van-Espen (f), che i Mercadanti falliti dovessero tra publi-

(a) Capitulare Caroli Magni lib. 5. cap. 122. *UI HOMICIDÆ, & ceteri rei, qui legibus mori debent; si ad Ecclesiam confugerint, non exsistentur; neque victus ibidem detur.*

(b) Exodi 21. vers. 14. *Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias; ab Altari meo evellas eum, ut moriatur.*

(c) Covarruvia lib. 2. var. Lett. cap. 20. num. 8. „ *Homicidam proditorium, QUIQUE ALIUM INSIDIOSE OCCIDIT; ab Ecclesia publicè, & vi publica ad punitionem criminis adduci posse. Hæc quidem interpretatio communis est, & consuetudine Christiani Orbis recepta. . . . Proditoremque esse, qui occidit eum, qui ejus inimicus non est; nihilque tale præcaventem, cum nulla esset præcaventi causa; & qui proprium inimicum etiam à tergo, & incautum occidit. Quia sufficit, ut homicidium proditorium dicatur, id fuisse commissum per industriam insidiosam.*

(d) Ad Hebræos 7. ver. 12. *Translato enim Sacerdotio, necesse est ut Legis translatio fiat.*

(e) Can. 6. de Immun. Ecclæs. in sexto: *Nisi publicus Latro fuerit, vel depopulator agrorum, qui dum itinere frequentat, vel publicas Stradas obsidet aggressionis insidiis; ab Ecclesia extrahi potest, impunitate non præstita secundum Canonicas sanctiones.*

(f) Van-Espen in dissert. de Asylo Templorum cap. 4. *Immunitate* „ *excipiuntur fraudulentum decoctores, vulgò Bancaerottiers, & mercatores, alique cujuscumque conditionis debitores, aut qualitatis fuerint, qui se subtrahunt à loco suæ residentiæ, non satisfaciendo suis creditoribus, & occultò, sive secretò transferunt, aut occultabunt, & hinc*



blici Ladri annoverarsi, e perciò incapaci d' Immunità Locale. Il che per altro si nega da molti altri Scrittori (c): i quali sostengono, che sebbene essi si affomigliassero a' Ladri in ispogliare i poveri de loro averi; pure non sono Ladri strettamente capaci, delle pene determinate per i Ladri; e perciò da Papa Gregorio XIV. non ecettuasi.

XVI. In appresso poi Papa Gregorio XIV. con una sua Bolla, *Cum aliis*, colla data del dì 1. Luglio 1591. ridusse a sette Capi i delitti, che non godono Chiese. Escludendone parimente li *pubblici Ladri*, come in detta Bolla: *Publici Latrones, viarumque Grassatores qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores insidiis aggrediuntur*. Tra quali l' *Abate Panormitano* comprende eziandio i *Corsari di Mare*. Con volere gli Autori, che la Strada sia pubblica, e non privata: e che per due, o tre volte si commetta il delitto, altrimenti non si puol dire pubblico Ladro, e Grassatore: siccome non puol dirsi *pubblica Meritrice*, o *pubblico Usuraro*, chi per una sol volta fa mal' uso delle sue Carni, e dà ad interesse il suo danaro.

Secondo, i *Divastatori de Campi*, come in detta Bolla *depopulatores Agrorum*. Sotto qual nome vengono coloro, che a bello studio attaccano il fuoco alle Biade, e Sementati altrui.

Terzo, gli *Omicidj*, e *Mutilatori de Membri nelle Chiese, e ne' Cimisterj*, ancorche per via di risse il delitto si commettesse: *Homicidarii, & Mutilatores in Ecclesia, vel ejus Cemeterio*.

Quarto, gli *Omicidj proditorj*, quando con finta amicizia il prossimo si assale. *Qui proditorum proximum occiderint*: e non già chi da dietro l'uccide.

Quinto gli *Assassini*, come in detta Bolla: *Assassini*. Sotto qual vocabolo ugualmente si comprendono chi a pagatura ammazza taluno; e chi tale incumbenza li dona; però seguita la morte, e la consegna del danaro.

Sesto, il delitto di *Eresia*, come ivi: *Hæresis rei*: E ciò quanto alla dottrina, non già riguardo ad altri delitti, che dagli Eretici si commettono: in qual caso, si fa godere a questi l' Asilo. E perche il rubare una Pistide colli Comunicati consagrati, *Sapit hæresim*, a questi Ladri non si fa godere l' Immunità Ecclesiastica.

K k 2

Set-

„ bunt sua bona, ut hæc abscondant; reputantur, & habentur prò publicis Furibus, & Grassatoribus, & hostibus publicæ quietis, & communis boni.

(c) Felice Potestà in primum Decalogi Præceptum cap. 4. num. 663. „ *Gaudent Immunitate Ecclesiastica Negotiatores falliti: quia tales Deciores licet à S. Pio V. publicis Latronibus æquiparentur, quatenus ex pecuniis, & rebus alienis negotiantes, & opiperè viventes, tandem decepti ad Ecclesiam confugientes, Creditores omnes fallunt cum maximo Reipublicæ damno; non sunt tamen publici Latrones, & proinde non sunt Immunitate privandi, quia poenæ non sunt extendendæ ad delicta familia.*

Settimo, il delitto di *Lesà Maestà*, giusta le parole di detta Bolla: „ *Lesè Majestatis in personam Principis rei*. Sotto qual nome vengono tut-  
 „ ti i Monarchi, e Principi Assoluti, non già li di loro Figli, e Mogli, o  
 „ di loro Ministri, perche siamo *in odiosis*. Volendo soltanto li Moralisti,  
 „ che vengono sotto nome di Principi li Signori *Cardinali*: i quali fanno un  
 „ Corpo col Papa, & *equipavantur Regibus*.

XVII. Prima di questa Bolla di Papa Gregorio XIV. colla ristrettezza di sette semplici Casi, che come sopra riservò dell' Asilo; la Corte di Napoli a tutti i Casi lo negava. A segno tal che San Pio V. Sommo Pontefice nell' anno 1571. mandò il Cardinale *Alessandrino*, suo nipote nella Spagna in qualità di Legato Apostolico presso del Re *Filippo II.* con quaranta Capi di *Gravami*, che soffrivano gli Ecclesiastici nel Reame di Napoli da suoi Ministri. Ed avendo il Serenissimo Monarca trasmessi questi Ricorsi al Cardinale di *Granvela* Vicario del Regno; il medesimo rispondendo ad uno ad uno a' Capi sovradetti, previa consulta de' suoi Reggenti di Collaterale, e della Regia Camera della Summaria; venuto al Capo ventesimo settimo, che concerneva l' Immunità predetta, li rispose in cotal guisa.

„ Circa questo io non dubito punto, che quando Sua Beatitudine,  
 „ farà informata dell' osservanza di questo Regno, e della necessità di tal  
 „ osservanza, ordinarà, che non si parli di questo alla Maestà Vostra: e  
 „ riprenderà i suoi sudditi, li quali vorriano quà fare le Chiese di Dio  
 „ nostro Signore spelonca, e ricettacolo di Omicidiarj, di Assassini, di Ru-  
 „ batori di strada, Ingendiarj, Sacrilegj, e delinquenti d' ogni abomine-  
 „ vole delitto. L' osservanza, che ho detto, e questa, che mai in questo  
 „ Regno si è ammessa la detta Immunità. La necessità di questa osservan-  
 „ za è causata dalla franchezza de delinquenti, che sono in questa Cit-  
 „ tà, e Regno: la quale è tale, e tanta, che se io narrassi alla Maestà  
 „ Vostra il numero delle persone, che quì si condannano a morte, par-  
 „ te in Galera, e parte in altre pene; parerà forse incredibile. E si causa  
 „ da una gran parte, come quà è gran concorso di Forastieri, e sono per-  
 „ sone esose: non può essere di manco. E da questo è nato, che non  
 „ si è ammessa in questo Regno l' Immunità predetta: e se altrimenti si  
 „ facesse; il nervo della Giustizia saria tra i buoni oppresso da trasgressori  
 „ e niuno saria sicuro di mangiare il pane fatigato in sua casa, e gover-  
 „ nar l' onore di sua famiglia con sue fatighe. È tutto questo per la facil-  
 „ tà, che i delinquenti trovariano d' esser ammessi, e ricevuti in simili  
 „ Luoghi. Potrà la Maestà Vostra restar servita considerare, se in un Re-  
 „ gno fusse così lacerata la Giustizia, che Religione, e che beni possono  
 „ essere in esso; ed ordinare quello, che più li sarà di servizio.

XVIII. Emanata poi la Bolla di Papa Gregorio XIV. per li sette  
 Capi più sovra rapportati; il Cardinal *Zabatta*, cercò farla ampliare al-  
 meno ne' Casi di *Omicidj voluntarij*, e di *falsificazione di Monete*. A qual  
 oggetto, avendo egli fatto passare in Roma il Consigliere *Giambattista*  
*Migliore* in tempo di Papa Gregorio XV. (come pure si disse sovra nel  
 Numero 54. del Capo 3.) cercò che questo Punto si fusse ancora colà di-  
 battuto. Ed il Consigliere predetto, raguagliando il Duca di Alcalà, suc-  
 cessore nel Governo del Regno, rispetto alla sua incumbenza; il dì pri-  
 mo Maggio 1623. li scrisse su questo particolare: „ Nel terzo Punto dell'

„ Im-

Immunità dalla Bolla di Gregorio XIV. la Santità Sua , e la Sagra Congregazione si diedero per inteso ampliar li Casi , accettatone l'OMICIDIO VOLONTARIO , e FALSA MONETA , ed alcun altro , che tra tanto Sua Santità l' ha concesso *ad tempus* per una Lettera non accettata dal Collaterale , come dirò appresso.

XIX. Venuto alla fine in Concordato il nostro Monarca Carlo di Borbone , e l' regnante Pontefice Benedetto XIV. il dì 8. Giugno 1741. Questo Punto fu regolato altramenti per il nostro Regno , che generalmente avea Papa Gregorio XIV. ordinato . Perocche , oltre all' *Omicidio volontario* , già escluso dal privilegio dell' Immunità : quello dell' *Incendio* fu disteso eziandio nelle Case , ne' Poderi , e negli Armenti . A quello de *Grassatori* si aggiunsero i *Ricattatori* . All' *Assassini* si accoppiarono i Compratori , e *Venditori di Veleni* : con restringersi nella prima volta il delitto ; e dilatarsi a coloro , che aprono con *Chiavi false* in tempo di notte le Case altrui , o che sotto nome di *Corte* le fanno aprire , e poi le rubano . Il delitto di *Lesà Maestà* in primo capite , si stende ancora a *Regi Ministri* , nelli pubblici *Esattori* : come pure a *Mercadanti falliti* , ed ai *Falsificatori di Cedole* . Con esserli dilatata la *Violazione delle Chiese* , e *Cimiterj* , a quei che ne *straggano i delinquenti* , ed a quei , che di tal Confugio si abusano con altri Casi particolari , come negli Articoli seguenti del Capo Secondo dell' *Immunità Locale* .

9. Non goderanno per l' avvenire del beneficio dall' Asilo tutti i seguenti.

10. Gl' Incendiarij : cioè coloro , che *dolo malo* , & *data opera* mettono , e faranno metter fuoco a qualunque Casa abitabile , sita tanto in Città , e Luoghi abitati , quanto fuori di essi ; come altresì a *Tugurj* costrutti *ad instar domorum* , soliti abitarli da Contadini , e Pastori ; o sopra gli Armenti , e le Greggj , alle Vigne , Seminati , Olivetti , Selve , o qualunque altro Podere alborato , coltivato , e fruttifero .

11. I Ricattatori , cioè a dire , coloro i quali conducono , o trasportano violentemente , o dolosamente *de loco ad locum* uomini , e donne : ivi ritenendosi per obbligarli a riscattarsi . Come altresì coloro , che per via d' *Ambasciate* , e Lettere chieggono danaro , o altra cosa con minaccia di ammazzare le persone , o incendiare li beni di quei , a quali sono dirette , in caso che non faccian quello , che chieggono .

12. Coloro , che *scienter* , *dolo malo* , & *animo nocendi* compongono , vendono , o propinano il veleno , quantunque non sia seguita la morte della persona , che volea avvelenarsi ; e ne tampoco abbia la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno .

13. Coloro , che fanno assassinare , o che per commissione data loro assassinano , o che a sudetti danno ajuto , o consiglio , quantunque non vi sia seguita la morte ; purchè però *deventum fuerit ad actum proximum* , hoc est , *ad insultum* , *ita ut intervenerit vulnus* .

14. I Grassatori , e Ladri di Strade pubbliche , e vicinali , anche per la prima volta , che commetteressero un tal delitto , quantunque senza offesa del rubato .

15. Coloro che di notte tempo aprono con Chiavi false , o adulterate , con Grimaldelli , ed altri strumenti le porte delle Case , Botteghe , Fon-

33 da-

„ dachi, e Magazzeni, o pure, che rompono, e bruciano le sudette porte,  
 „ e che entrano in tali sudetti Luoghi per li Tetti, o Finestre, o per  
 „ aperture fatte nelle muraglie, e rubano tanta quantità, per la qual cosa  
 „ meritano secondo le Leggi comuni, o municipali la morte.

16. Così parimente coloro, che in tempo di notte sotto nome di Cor-  
 „ te con falsi pretesti di esser Ministri di Giustizia, si fanno aprire dagli  
 „ abitatori le porte delle Case; ed ivi entrati, rubano, o fanno violenza  
 „ all'onestà delle donne di detta casa.

17. I Falsificatori di Cedole, o sian Fedi di Credito, o di altre Scrit-  
 „ ture di pubblici Banchi, come altresì coloro, che falsificano Ordini,  
 „ per mezzo de quali, in pregiudizio della pubblica fede, esiggon danaro  
 „ d'altri, depositato ne pubblici Banchi.

18. I Mercadanti fraudolosamente decotti; i quali, fingendo d'essere  
 „ falliti; nascondono il loro Avere in frode delli loro Creditori.

19. I Regj Tesorieri della Città di Napoli, ed i Percettori delle  
 „ Provincie: i quali ritenendo, o ricevendo danaro Regio da Officiali in-  
 „ feriori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla  
 „ Cassa generale, commettono furto, o falsità, in somma, che abbia luogo  
 „ la pena ordinaria. Così pure il Cassiere maggiore, e gli altri Officiali,  
 „ e Ministri de pubblici Banchi, che rubano da quelli il danaro in tanta  
 „ quantità, che perciò debbano soggiacere alla stessa pena ordinaria. I  
 „ Conservatori di Pegni, e gli altri Officiali, e Ministri de pubblici Mon-  
 „ ti, che rubassero i Pegni in tanta quantità, da dover soggiacere alla  
 „ medesima pena. E per ultimo coloro, i quali essendo pubblici Cassieri  
 „ delle Università del Regno, rubano il danaro dalla Cassa pubblica nella  
 „ stessa notevole, e punibile quantità.

20. Tutti i delinquenti, o rei di delitto di lesa Maestà nel primo,  
 „ e secondo capo. E nel secondo capo per quello, che appartiene ad of-  
 „ fese personali, fatte a Ministri, ed Officiali per ragione del loro officio;  
 „ debbono intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offesa  
 „ personale, e non verbale a quei Ministri, ed a quei Officiali, che am-  
 „ ministrano Giustizia, ed esercitano Giurisdizione, comunicata loro im-  
 „ mediatamente dal Sovrano, e non già dagli utili Patroni, o Baroni de  
 „ Luoghi.

21. Coloro, che per forza estraggono, e fanno estrarre i rei dalle  
 „ Chiese, o da qualsivoglia altro Luogo immune.

22. Coloro, che tanto nelle Chiese, quanto ne i Cimiterj, o in qua-  
 „ lunque altro Luogo immune commetteranno Omidj, Mutilazioni di  
 „ membri, o qualsivoglia altro delitto, per cui *ae jure communi intrat pana*  
 „ *sanguinis, aut Trivremium*. Come altresì coloro, che usciti dalle sudet-  
 „ te Chiese, e Luoghi immuni, commettono i medesimi delitti.

23. Coloro, che si abusano dal Confugio anche per la prima volta;  
 „ si estragghino da quello d'Ordine del Vescovo, e d'Ordine del mede-  
 „ simo si trasportino in altra Chiesa: nel qual trasporto non possono essere  
 „ molestati dalla Curia Secolare, *sub pana violata immunitatis*; e s'in-  
 „ timi loro, che abusandosi del Confugio per la seconda volta; sarà di-  
 „ chiarato dal Vescovo, che non godino più veruna sorte d'Immunità  
 „ Ecclesiastica. Ed affinché da Vescovi del Regno possa farsi speditamente  
 „ una



„ una tal dichiarazione ; farà da Sua Santità conceduta loro una volta per  
 „ sempre la facoltà , acciocche non debbano in ciascun caso , che potrà  
 „ occorrere di doverli far uso ; scriverne in Roma per ottenerla .

24. Che a coloro , che si rifugiano nelle Chiese , e Luoghi immuni ;  
 „ i Vescovi , e Vicarj Foranei , o chiunque fa figura di Superiore Eccle-  
 „ siastico o in Città , o in qualunque altro Luogo della Diocesi , faccian  
 „ subito toglier le Armi : implorando ( quando vi sia bisogno ) il braccio  
 „ della Curia Secolare . La quale , facendo istanza a i sudetti Superiori Ec-  
 „ clesiastici , che si levino le Armi dalla Chiesa , e Luoghi immuni ; sieno  
 „ tenuti i medesimi dare la licenza di esserle coll' intervento di persona  
 „ Ecclesiastica : e non volendosi accordare da sudetti Superiori Ecclesiastici ,  
 „ sia lecito alla Potestà laicale esserle le dette Armi : le quali anche  
 „ nel caso , che si tolgano a i refugiati da Superiore Ecclesiastico , dovran-  
 „ no consegnarsi al Magistrato Laico , premessa la protesta , da farsi dalla  
 „ medesima persona Ecclesiastica , a tenore del *Capo Prelatis , de Homi-*  
 „ *cid. in 6.*

25. Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in Chiesa , o in altro  
 „ Luogo immune di cosa rubata , o Controbanno , o di Scrittura , o di da-  
 „ naro , o robe occultate da contumaci , o che in qualche maniera possa  
 „ al Fisco appartenere ; dovranno i Ministri ( senza però esser tenuti a  
 „ manifestare il luogo preciso , ed individuo , ) chiederne la licenza a Su-  
 „ periori Ecclesiastici : la quale dovrà accordarsi in Città dal Vescovo ,  
 „ ed in altri Luoghi dal Vicario Foraneo , ed in lor mancanza , dalla  
 „ persona più degna , che fa figura di Superiore Ecclesiastico ( eccettuati  
 „ però i Monasterj di Monache , ed i Conservatorj di Donne . ) Ottenuta  
 „ la licenza , si farà la perquisizione coll' intervento di persona Ecclesia-  
 „ stica : e ritrovandosi Controbanno , o roba rubata , o qualunque altra roba ,  
 „ o cosa delle dette di sopra ; premessa dalla medesima persona Ecclesiasti-  
 „ ca la protesta , da farsi a tenore del *Capo Prelatis , de Homicid. in 6.*  
 „ si estrarrà , e si confignerà alla Curia Laicale . Anziche , chiedendosi a  
 „ Superiori Ecclesiastici ; se le fusse negata ; potrà in tal caso da se stessa  
 „ procedere alla detta perquisizione , ed estrazione , senza timor d' incor-  
 „ rere nelle Censure : a riserva però sempre , come sopra de Monasterj di  
 „ Monache , e de Conservatorj di Donne . . . . .

34. La Bolla della Santa memoria di Clemente XII. che incomincia:  
 „ *In supremo Justitia Solio* , perciò che riguarda gli Omicidj rispetto all'  
 „ Immunità Locale , avrà luogo nel Regno di Napoli nella maniera stessa ,  
 „ che ha luogo nello stato Ecclesiastico in tutto ciò , che non è contrario  
 „ alla presente disposizione . Anzi , sapendo la Santità di nostro Signore ,  
 „ non senza dispiacere del suo pietosissimo animo , quanto sia grande il  
 „ numero degli Omicidj , che succedono ciaschedun anno in detto Regno ;  
 „ acciocche col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male ;  
 „ permette , e concede , che tutti gli Omicidj cogli indizj *ad capturam* ,  
 „ e col praticare tutto il di più , che si dispone negli Articoli primo , e  
 „ secondo di questo Capo ; sieno estratti da qualunque Luogo immune ,  
 „ e custoditi nel Carcere laicale : colla condizione bensì , che se l' Omici-  
 „ dio commesso sarà stato affatto casuale , o *ad justam sui defensionem* ,  
 „ *cum moderamine inculpata tutelæ* ; l' autore di tal Omicidio dovrà su-

„ bito

bitò rimetterli in piena libertà: rimanendo a Giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri Omicidj a tenor delle Leggi, e di quest'altro, che si è disposto in questo Capo per quei Rei, che si potranno estrarre da Luoghi immuni.

35. Siccome ancora dovrà aver luogo nel Regno di Napoli la Costituzione di Gregorio XIV. che incomincia: *Cum alijs*; e l'altra di Benedetto XIII. che incomincia: *Ex quo divina Clementia*, in tutto ciò, che parimente non farà contrario alla presente disposizione.

XX. Ne casi ambigui non però, in cui si dubitasse, se debba, o no goderli l'Immunità, e l'Asilo della Chiesa; fu in questo Concordato convenuto, che l'Giudice Laico debba dimandare al Giudice Ecclesiastico il reo: che debbe tenerlo nel suo Carcere *nomine Ecclesie*: ed in questo mentre fra lo spazio di quattro mesi formarli il Processo informativo: sopra di cui il Giudice Ecclesiastico fra lo spazio di un altro mese dovesse proferir sentenza, se il reo predetto sia capace del sagro Asilo, o no. Col restante, che in detto Capo secondo dall'Articolo primo in poi in questa guisa si legge.

1. Rifugiandosi nel luogo immune qualcuno de delinquenti laici, supposto reo di eccettuato delitto; ad istanza, e richiesta del laico Magistrato cogli Indicij *ad capturam*, concedasi da Vescovi, e loro Vicarj Generali in Città, e negli altri luoghi da Vicarj foranj, ed in mancanza di questi dalla persona Ecclesiastica più degna, che sa figura di superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal sagro Asilo coll' intervento di persona Ecclesiastica, da destinarsi da medesimi: e si consegnino alla Curia secolare coll' obbligo giurato *in scriptis* di retinere il reo *nomine Ecclesie*, e di restituirlo alla Chiesa, in caso si decida, che debba goderla. E non restituendosi; rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contra del Magistrato secolare colle pene canoniche di violata immunità.

2. Nel caso, che rispetto agli accennati delinquenti detta licenza fosse negata dopo ricercata col modo detto di sopra; sia lecito al Giudice laico senza timore d' incorrere nelle Censure, estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo: coll' obbligo però in iscritto, come sopra, da trasmettersi alla Curia Ecclesiastica del Vescovo.

3. Costituito il reo nelle Carceri laicali; si formi dal Giudice secolare il Processo informativo sopra il delitto, e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia dal Vescovo: e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare; se il reo goda, o no?

4. Quando dal Giudice laico fra lo spazio di quattro mesi non si esibisca il Processo; dovrà il Vescovo richiederlo per la restituzione del reo alla Chiesa: la quale restituzione non potrà per il Giudice laico ritardarsi a forma dell' obbligo fatto nell'atto della consegna. E quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato; s'intenda *eo ipso* devoluto il Giudizio al Tribunal Mistò.

5. Perché possa il Vescovo dichiarare, che l'Inquisito non goda del beneficio dell' Asilo, bastino l'indicij *ad torturam*.

6. Dichiarandosi dal Vescovo, che il reo non goda; in tal caso debba cessare l'effetto dell' obbligo fatto dal Giudice laico nell'atto della consegna detto di sopra, ed all' incontro dell' istesso Giudice laico dov-

rà



„rà farsi nuovo obbligo del tenore di quello detto di sopra, di rimet-  
 „tere il reo in Chiesa, qualora il medesimo abbia nelle sue difese purga-  
 „ti gl' indicj sopra la qualità, che rende il delitto eccettuato: restau-  
 „do ciò a carico della coscienza dell' istesso Giudice laico.

7. Del Giudizio del Vescovo non si ammetta al reo alcun ricorso: ma potranno tanto il Fisco laico, che il Fisco Ecclesiastico ricorrere al Tribunal Misto: al quale sia lecito impinguare, e ordinare nuovo Processo, quando così stima bene.

8. Che sotto nome di Vescovi s' intendono i veri Vescovi, e non già i Prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio, e separato Territorio, e Giurisdizione quasi Episcopale: dovendosi per tali Luoghi essenti ricorrere o al Vescovo Diocesano, se il luogo è nella Diocesi; o pure al Viciniore. Alla riserva bensì di quei Prelati inferiori, che avessero ottenuto, o che ottenessero dalla Sede Apostolica un special indulto di procedere in queste Cause d' Immunità locale.

XXI. Intorno a Casi certi, ne quali il reo non debba godere l' Asilo; niente stabilisce il Concordato riguardo alla persona, che debba indi distraersi. Atteso, sebbene il Covarruvia (a), Guglielmo Benedetto (b), ed il Boerio (c) asserischino, che ciò possa farsi dal Giudice laico senza permesso del Giudice Ecclesiastico; pure, come ben osserva il Diana (d); ciò debbe farsi dal Giudice Ecclesiastico, che è padrone della Chiesa, ed in cui non ha dritto alcuno il Giudice laico. Essendo in ciò anche chiara la Bolla di Papa Gregorio XIV. la quale, dopo avere, come sopra eccettuati i sette Capi, per cui non si gode l' Immunità della Chiesa; soggiunge: *In nullo, ex casibus predictis sine expressa licentia Episcopi, vel ejus Officialis ab eo auctoritatem habentis, & cum interventu personæ Ecclesiasticæ, ab eo auctoritatem habentis, ad quos solos, & non alios Episcopos inferiores . . . predictam licentiam dandi facultas pertinet.*

- (a) Covarruvia lib. 2. var. resol. cap. 20. num. 34.  
 (b) Guglielmo Benedetto in decret. de Testamentis nu. 444.  
 (c) Boerio decif. 103.  
 (d) Diana V. Immunitas num. 25.



## CAPITOLO QUINTO.

*Dell' Esenzione de Chierici dalla Potestà laicale in Materie Civili.*

I. **I**N compimento dell' Immunità personale de Chierici , ci resta ora discorrere della di loro *Esenzione dalla Potestà laicale*, tanto in *Materie Civili*, quanto in *Cause Criminali*. Ma perche troppo difficile si rende ristringere il tutto in un Capitolo solo ; per maggior chiarezza compartiremo in due Capi la presente materia : in uno trattando delle *Cause Civili*, ed in un altro delle *Criminali* ; con dividere ancora il presente Capitolo in più Paragrafi . Essendo il

## PARAGRAFO PRIMO.

*Se i Chierici si poteano anticamente tofare, senza il permesso del Principe : e de loro primarj Requisiti.*

II. **P**Riache noi venghiamo all' *Immunità locale* de Chierici ; delle *Qualità* de medesimi bisogna qualche cosa premettere , acciocchè indi meglio si capischi , a chi propriamente si debba concedere l' Immunità sovradetta . Specialmente che nell' ultimo Concordato dell' anno 1741. ove nel Capo quarto si descrivono li *Requisiti de Promovendi agli Ordini* ; molte cose si dicono , che strane rassembrano a prima vista : ma poi sono tutte a' sagri *Canoni* uniformi . Bisognando in primo luogo vedere , se anticamente si avesse potuto chi che sia ascrivere alla *Milizia Ecclesiastica* senza il *Regio Permesso* : col di più , che poi in appresso li conveniva di fare .

III. E riguardo al *Regio Permesso* , ad oggetto di potersi uno chiericare , o l' Abito Monastico prendere ; l' *Autore della Storia Civile* lo presuppone come cosa antica della Chiesa , e fin da tempi di *Costantino Imperadore* , col dire ( a ) : „ *Riputò Costantino* , a lui doverli appartenere il Governo , e la Polizia esteriore dalla Chiesa : perciò molte *Leggi* attenenti a questo furon da lui promulgate : vietando a' benistanti , „ ed

( a ) Pietro Giannone lib. 2. cap. 5.



„ ed a coloro , che erano idonei per l' amministrazione de pubblici Uffi-  
 „ zj , di poter assumere il Clericato : permettendolo solamente ad uomini  
 „ di tenue fortuna , e di bassa condizione . Volendo appresso , che anche  
 i Re Goti premefferò l' orme del lodato *Costantino* ( a ) col soggiugnere :  
*Vollero i Re Goti , come Successori dell' Imperadori d' Occidente , tutte*  
*quelle prerogative , che costoro avean esercitate intorno all' esterior poli-*  
*zia della Chiesa . . . . . Così ancora imitando ciò , che fecero gl' Im-*  
*peradori d' Occidente , di non permettere assolutamente , e senza lor con-*  
*senso a' loro sudditi di ascrivere alle Chiese , e Monasterj , di che ne re-*  
*stano molti vestigj nel Codice Teodosiano ; fu da Goti ancora questo prete-*  
*so . Con avere egli appreso tutto questo da Grozio* ( b ) , che disse : *Non*  
*minus laudanda cautio , quod Subditorum suorum neminem permisisse se*  
*Ecclesiis , aut Monasteriis municipare suo impermissu .* Apportando ezian-  
 dio la Legge di *Maurizio* Imperadore , che proibì i Soldati di farsi Reli-  
 giosi . Con volere di vantaggio , che *Maurenzio* in Napoli obbligasse i Mo-  
 naci a fare la Sentinella sovra le Muraglie ; e distribuì i Quartieri de  
 Soldati dentro i Monisterj delle Donne Monache . Ecco le di lui paro-  
 le ( c ) . *L' Imperador Maurizio , calcando le pedate dell' Imperadori suoi*  
*predecessori ; promulgò legge proibente , che i Soldati si ricevevano ne'*  
*Monasterj . Dolendosi S. Gregorio d' una tal Legge . . . . . Mauren-*  
*zio , nostro Duca di Napoli , obbligava i Monaci a far la Sentinella per*  
*guardia della Città , e ripartiva le Truppe per l' Alloggi in ogni Quar-*  
*tiere : non perdonando ne anche a Monasterj di Donne : dal che parimen-*  
*te abbiamo le doglianze di questo Pontefice .*

IV. Bensì quanto finora il *Giannone* ha detto ; niente di vero a mio  
 giudizio , contiene . Peroche , parlando di *Costantino* ( a cui anche aderì  
*Valentiniano* , e non sò qual altro Imperadore ) ; egli proibì non le per-  
 sone commode di beni di fortuna a farsi Chierici ( altrimenti quei , che  
 erano dell' Ordine Equestre , e Senatorio , non vi sarebbero tampoco ascrit-  
 ti ) ma interdìse ciò a quei , che erano onnosj a' pubblici Uffizj , e do-  
 veano render conto al Regio Fisco di loro passata amministrazione : i  
 quali , per non fogggiacere a questo ; si facevan Chierici , come offerva il  
*P. Natale di Alessandro* ( d ) ; e costa eziandio dalla Legge di questo lo-

L I 2

ds.

( a ) Pietro Giannone lib. 3. cap. ult. parag. 3.

( b ) Ugone Grozio in Prælud. ad Histor. Gotic.

( c ) Giannone lib. 4. cap. ult.

( d ) Natale di Alessandro Sac. IV. cap. 3. art. 12. num. 2. „ *Hile-*  
 „ *gibus non divites quicumque , sed divites plebei , qui & ratione ori-*  
 „ *ginis , & ratione bonorum , quæ in Urbibus municipalibus possidebant ,*  
 „ *obnoxii erant Muneribus , & Oneribus publicis ; a quibus , ut se libera-*  
 „ *rent , convolabant in Clerum ; ab Ecclesiastico Ordine arcebantur . . .*  
 „ *. . . Nobilitatis verò primarii viri , majorum Urbium Senatores , Equi-*  
 „ *tes , & eorum filii poterant Clero adscribi , sicuti adscripti sunt Ne-*  
 „ *potianus , Pammachius , Paulinus &c. . . . . Curiales verò , &*  
 „ *qui rei alicujus publicæ administrationis susceperant ; quia subtrahi non*

„ po.



dato Imperadore, dove si dice: *Officiales rationales, si EXHIBITIONE CURSUS, SEU PRINCIPALI NECESSITATE NEGLECTA, INTERVERSA ETIAM RATIONE FISCALI, ad Clericatus honorem putaverint transfendum; ad primam conditionem retrabantur. Si verò OBNOXII RATIOCINIIS, VEL NECESSITATIBUS NON SINT; transferantur, nec cessionem metuant facultatum.*

V. Riguardo a' Monarchi Goti; non credo, che questi avessero ciò assolutamente praticato: atteso *San Gregorio Papa (a)*, che nel cadere della loro Monarchia in Roma vivea, scrivendo a *Maurizio Imperadore*, per la Legge da lui emanata, che i Soldati non si potessero far Religiosi; li raccorda, che niuno fin a quei tempi avea una somiglievol Costituzione emanata: *Requirit, rogo, Dominus meus, quis prior Imperatorum talem legem dederit; & subtilius aestimet, si debuit dari.* E scrivendo pure (b) a *Tiodoro Medico del medesimo Imperadore*, li soggiugne, che *Giuliano Apostata* solamente una Legge, cotanto lesiva dell' Immunità Ecclesiastica, emanata avea: *Quam legem primum, sicut ii, qui Leges veteres noverunt, Julianus protulit: de quo scimus omnes, quanto Deus adversus fuerit.* Il che non avrebbe detto questo Sommo Pontefice, se i Goti in que' medesimi tempi avessero altrimenti praticato.

VI. Che poi *Maurizio Imperadore* avesse la sovradetta Legge emanata; punto non si controverte. Ma è vero altresì, che il medesimo Imperadore rievocata poco indi l'avesse ad istanza del medesimo *San Gregorio*, che li pose su gli occhi i fulmini della Divina Giustizia; e se ne videro in *Costantinopoli* i segni, come rapporta *Gio: Diacono (c)* nella Vita di questo Pontefice. E perciò egli, scrivendo ad *Andrea Vescovo di Napoli*, e ad altri Vescovi; li dicea, che non ammetteressero Soldati all' Abito Chiericale, o Monastico, che erano tenuti a dar conto delle loro pubbliche amministrazioni; ma solo faceffero passar liberi coloro, che a somiglievoli pesi non erano onnosj.

Gre.

„ poterunt Reipublicæ, cui obligati erant, & necessarij absque juris naturalis læsione, sicut nec servi dominis, neque debitoribus creditores, sine juris divini violatione subtrahi possunt, & in Clericorum, aut Monachorum Ordinem suscipi.

(a) San Greg. lib. 2. epist. 61.

(b) Lo stesso ibid. epist. 46.

(c) Gio: Diacono in Vita S. Gregorii lib. 1. cap. 17. *Mauritius Imperator, libertatem vocis tanti Pontificis reprehensionisque constantiam admiratus; quia de futuro Dei judicio se terruerat, ad exercendam in eum tyrannidem prodire nitebantur. Cùm protinus eodem anno, vir quidam monasticis indutus vestimentis, divina quadam virtute commotus, dextera spatam caput: qua videlicet a foro, usque ad æneam statuam gladiatorum nudum circumferens; Imperatorem gladio cunctis moriturum prædixit: Quod Mauritius, ut audivit a tyrannide Gregorio inferenda semet continuit: & Judicium divinum, quod ei minatus fuerat citò se subiturum; tanto magis timuit, quanto Gregorium credidit non posse mentiri.*

*Gregorius Eusebio Thessalonicensi , Urbicio Dyrrachitano , Constantino Mediolanensi , ANDREÆ NEAPOLITANO , Joanni Corinthi , Joanni Creteni , Martino Ravennati , Januario Sardinia , & omnibus Episcopis Sicilia .*

*Legem , quam piissimus Imperator dedit , ne fortasse hi , qui Militia , vel Rationibus publicis sunt obligati , dum casus suarum periculum fugiunt , ad Ecclesiasticum habitum veniant , vel in Monasteriis convertantur , vestrae studui fraternitati transmittersse : hoc maxime exortans , quod hi , qui saeculi actionibus implicantur ; in Clero Ecclesiae praepositi recipiendi non sunt . Quod si etiam tales Monasterium petant ; suscipiendi nullo modo sunt , nisi quoque rationibus publicis absoluti fuerint . Si qui vero ex Militibus viris in Monasterio converti festinant ; non sunt temere suscipiendi , nisi eorum vita fuerit subtiliter inquisita : & juxta normam regularem debent in suo habitu per triennium probari , & tunc , Deo autore , Monasticum habitum suscipere . Qui , si ita sunt probati , atque suscepti , & pro anima sua poenitentiam de praeteritis agere student pro eorum vita , & lucro caelesti , non est talis conversatio renuenda . Qua de re etiam Serenissimus , & Christianissimus Imperator , mihi credite , omnino placatur , & libenter eorum conversionem suscipit , quos in Rationibus publicis implicatos non esse cognoscit .*

VII. Dall' aver poi *Maurenzio* Duca di Napoli disposte le sue Milizie in Quartieri dentro un Monistero di Monache , come eziandio asserisce il *Giannone* ; ciò non debbe a bravura di Capitano attribuirsi ( e molto meno , perche qui noi controvertiamo , se ricercavasi anticamente il permesso del Principe per assumer uno l' Abito Ecclesiastico , o Monacale ; ) ma fu una inconsiderata di lui condotta , che espose la pudicizia di quelle Donne alla sfrenatezza militare de suoi soldati : degna perciò che *San Gregorio* ( a ) se ne querelasse col Vescovo di Napoli , scrivendoli : *Gregorius Fortunato Episcopo Neapolitano , ne Milites in Monasterio Virginum hospitentur* . Insinuavit nobisATRIX praesentium *Agnella* Abbatissa , quod intra Monasterium ipsius milites hospitentur . Et omnino de Fraternitatis vestrae solitudine mirati sumus , cur hoc patienter tulerit , & non illud cum omni celeritate fecerit emendare . Unde hortamur , vel nunc studii vestri sit , instanter eis , quorum interest , imminere , quatenus sine aliqua excusatione tollatur , ut nullus illic ulterius hospitium , & metatum accipiat : ne callidus hostis , occasionem inveniens , de deceptione ne religiosi Habitus , quod absit , valeat exultare .

VIII. Rispetto a' Monaci , che furno similmente destinati alla custodia delle Muraglie dal medesimo *Maurenzio* ; è da saperli , che non solo questo caso non fa ( come il precedente ) al nostro istituto ; ma eziandio , che i Monaci sovradetti , per ordine di *San Gregorio* istesso a questo impiego obbligati furono . E volendo il *Giannone* saperne il perche ? fa mestieri raccordarli la Polizia Ecclesiastica di quei tempi ( se pure l'abbia potuto osservare ne suoi Scrittori Legali ; e non sia in fatti una cosa

fin.

( a ) *San Gregorio* lib. 7. Epist. 107.



ingolare, ed a tutti non comune nella Storia Ecclesiastica: ) cioè che, in tempo di guerra la custodia delle Città; si commetteva a' Vescovi, siccome il medesimo *San Gregorio* (a) di se stesso l'affermava ed al Vescovo di Cagliari anche le premure ne diede (b). E perchè egli le veci dell'Imperadore di Costantinopoli facea, (come dice il Cardinal *Baronio*) (c); al sentire, che i Longobardi di Benevento voleano Napoli sorprendere; ne diede tosto l'aviso all'Esarco in Ravenna (d): ed al Prefetto della Campagna ordinò (e), che obbligasse tanto i Preti, quanto i Monaci a far la sentinella sofra delle Muraglie. E perchè l'Abate *Teodosio* si querelò, che *Maurenzio* più del dovere l'astringeva a quell'impiego; il Pontefice scrisse a costui (f), che l'usasse qualche agevolezza. Ed ecco la pratica antica della Chiesa riguardo a tal punto, siccome anche la rammentano i Padri Benedittini della Congregazione di *San Mauro* (g), e *Lodovico Tommasino* (h).

IX. Ri.

(a) *San Gregorio* lib. 4. cap. 35. *Uno tempore curam Episcoporum, atque Clericorum, Monasteriorum quoque, & populi gerere, CONTRA HOSTIUM INSIDIAS SOLICITUM VIGILARE; CONTRA DUCUM FALLACIAS, ATQUE MILITIAS SUSPECTUM SEMPER EXISTERE, cujus laboris, cujus doloris sit; vestra fraternitas penset.*

(b) Lo stesso lib. 7. epist. 33. *Murorum vigiliis, & solitudinem in locis facile adhiberi. . . . Longobardorum Rex pacem non faciet. . . . Ideo necesse est, ut fraternitas vestra, dum licet, Civitatem suam, vel alia loca fortius muniti procuret, atque immineat: ut in eis condita abundanter procurentur: quatenus hostis non inveniat quod laedat, sed confusus abscedat.*

(c) Cardinal *Baronio* ad Annum 603. num. 21.

(d) *San Gregorio* lib. 2. epist. 32. *De Neapolitana verò Urbe Excellentissimo Exarcho instanter, imminenti vobis indicamus, quia Arigis, ut cognovimus, cum Atenulpho se fecit, & reipublica contra fidem venit, & valde insidiatur eidem civitati. In qua, si Dux celeriter non mittatur; omnino jam inter perditas habetur.*

(e) Lo stesso lib. 7. epist. 20. *Quia verò comperimus, multos se a MURORUM VIGILIIS EXCUSARE; sit fraternitas vestra sollicita, ut nullum neque nostrum, vel Ecclesie nomen, aut quolibet alio modo defendi a Vigiliis patiat, sed omnes generaliter compellantur.*

(f) Lo stesso lib. 7. epist. 75. *Gregorius Maurentio, Magistro Militum, Filius noster Theodosius Abbas Monasterii, quod a Liberio quondam Patricio in Campania partibus noscitur esse constructum; à NOBIS PRECIBUS IMPETRAVIT, ut eum cum Congregatione sua vestra debeamus Gloria commendare. Afferit enim, se in MURORUM VIGILIIS ultra vires suas vehementer affligi. Petimus enim Gloriam vestram, ut si quidem est possibile, de eodem per vos onere relevetur.*

(g) PP. di *San Mauro* in Notis ibidem: *Non Clericis modò, sed & Monachis Murorum Custodia incumbit.*

(h) *Tommasino* part. 3. lib. 1. cap. 27. num. 3. *Tempore belli Epi-*  
sco-



IX. Ritornando poi al *Placido Regio*, richiesto per ascendersi al Chiericato; soggiungiamo, che l'Imperadore *Carlo Magno* nel suo secondo Capitolare (a) lo volle per necessario in tal caso: „ *De liberis hominibus* „ qui ad servitium Dei se tradere volunt; ut prius hoc non faciant, quam „ à nobis licentiam postulent. Hoc ideo quia audivimus, aliquos ex illis „ non tam causa devotionis hoc fecisse, quam pro exercitu, seu alia fun- „ ctione Regali fugienda; quosdam verò cupiditatis causa, ab his qui res „ eorum concupiscunt, circumventos audivimus. Et hoc ideo fieri *prohi-* „ *bemus*. Ma siccome questa Legge non fu della Chiesa, e dal Popolo in- „ fatti ricevuta; così dal medesimo Imperadore fu rievocata, allo scrivere „ di *Incmaro*, Vescovo di *Renz* a *Carlo Calvo* Imperadore (b).

X. La pratica però del nostro Regno su di questo particolare anticamente si fu; che i *Servi* addetti alla cultura de Campi solamente non si potessero chiericare, giusta la Costituzione del *Re Ruggiero* (c) a tal proposito: „ *Errores eorum*, qui Villanos quoslibet sine licentia Dominorum ad „ Ordinem Clericorum accedere, Regia Costituzione dicunt, esse prohi- „ bitum; interpretatione benevola corrigentes, decernimus: eos tantum „ Villanos prædicta Constitutione intelligimus fore prohibitos clericari, qui „ personaliter, intuitu personæ suæ scilicet servire tenentur, sicuti sunt „ *ASCRIPITII, ET SERVI GLEBÆ, & hujusmodi alii*. Il che „ pure fu dall'Imperadore *Federigo II.* (d) ordinato: *Ascriptitios sine* „ *voluntate, & assensu eorum, quorum juri subditi sunt, & potestatis,* „ *nullus Episcoporum ordinare præsumat*. Però, come ivi osserva *Matteo di* „ *Afflitto* (e), gli *Ascrittizi*, e servi della *Gleba*, che perpetuamente si obbli-

*scopis mandabatur custodia Civitatum. Quod ad Murorum vero Urbis custodiam spectabat; EAM EPISCOPIS COMMENDAVIT GREGORIUS, ne quis immunitates, & privilegia Ecclesiæ ulla prætexeret.*

(a) Capitulare Caroli Magni lib. 1. cap. 172.

(b) *Incmaro* apud *Lucam Dacherium* Tom. 2. *Spicilegii: Julianus*, „ & postea *Mauritius* Imperator decreverunt, ut ei, qui semel in terrena „ militia signatus fuerat; nisi aut expleta militia, aut pro debilitate corporis repulsus, in Monasterio recipi, aut pro Christo eum militare non „ liceat. Quod religiosi Imperatores, & *Sanctus Gregorius* autoritate Apostolica, & generali Episcoporum consensu, Ecclesiastico rigore, & Reipublicæ Christianæ prohibente Religione, destruxerunt. . . . Quod & „ divæ memoriæ Avus vester *Carolus* subscripsit, ut in libro 1. Capitularum cap. 112. demonstratur, *de liberis hominibus ad servitium Dei sine sua licentia non concurrentis*. Et quia Ecclesia, & Respublica non „ consensit; postea correxit, sicut in eodem Capitulari cap. 134.

(c) Constitutio *Errores*, Tit. de his, qui debent ascendere ad Ordinem Clericatus.

(d) Constitutio *Ascriptitios*, ibidem.

(e) *Matteo di Afflitto* ibidem: *Nota secundò ex textu ibi: Ascriptitii, & Servi Glebæ: quod adscripti Glebæ in perpetuum habent aliam naturam, quam illi, qui perpetuò se obligaverunt ad servitia personalia.*

Nam

obbligavano al servizio personale de Campi; venivano considerati come porzione di quei Campi, a cui si ascrivevano: e perciò non poteano indistottraersi ad oggetto di prendere il Chiericato.

XI. Nell'anno 1622. il Cardinal *Zabatta*, Vicerè del Regno, inviando in Roma il Consigliere *Gimbattista Migliore* per isplanare alcuni Punti Giurisdizionali colla Santa Sede, come fù detto sopra nel Numero 54. del Capitolo precedente; tra gli altri vi fù quello de Chierici in *Minoribus*, per ristringerfene il numero, e non ammettervi coloro, che aveano passati gli anni ventuno. Sovra di che la Sagra Congregazione andò molto riservata, e cauta, come dal seguente decreto.

*Illustriissimi*, & Reverendissimi Cardinales Episcoporum, Regulorumque negotiis prepositi, justis gravibusque causis adducti, ac etiam de SS. D. N. Gregorii Papæ XV. speciali mandato viva vocis oraculo desuper habito; ad tollenda scandala, quæ pluribus in locis tam hominum habitu, & temeritate, quam aliquorum Episcoporum incuria, & facilitate interdum oriuntur; statuit, decrevit, & ordinavit, ut nullus imposterum vigesimum annum excedens, Clericali Militiæ adscribatur, nisi probabilis conjectura sit, eum non Judicis secularis fugiendi fraude, sed Deo exhibendi fidelem cultum desiderio, hoc vitæ genus eligere; & nisi debitis per Episcopum (Procuratori Fiscali Mensæ Episcopalis vocato) adhibitis diligentibus de hujusmodi ascribendi parentum qualitatibus; deque ante acta ejus vita, ac moribus compertum exploratumque sit, eum neque alicujus criminis reum, vel suspectum existere, & propterea damnatum esse, aut damnari formidetur; neque ære alieno gravatum, vel reddendis rationibus ita obnoxium reperiri; ut ex causa hujusmodi lis, aut molestia timeri possit: sed antea cæ adolescentiæ curriculum ita peregisse, ut verisimiliter credi queat, eum totum se offerre Deo, ac ad majores Ordines devotionis pietatisque fervore properare, Minusque tali adulto dimissoriales Literæ sub quovis pretextu concedantur: alias Ordinatus ab executione collati Ordinis perpetuo suspensus sit. Ordinans vero, vel Dimissorias concedens (ultra divinam ultionem, quam incurret) si Episcopus; à collatione Ordinis per annum; si vero inferior Episcopo, ab exercitio Officii, quod exercet, & executione suorum Ordinum perpetuo suspensus sit episcopo. Qui autem cum falsa Dimissoria prima Tonsura initiatus fuerit; Clericali privilegio nullatenus gaudeat, sed perinde ac si Clericatu insignitus non esset; tanquam purus & merus laicus habeatur. Cognitio verò falsitatis Dimissoriarum hujusmodi ad ordinarium Originis, vel ad Ordinem conferentem, aut ad alios Ecclesiasticos Judices, ad quos de jure cumulativè spectet, & pertineat. In omnibus autem Clericis tam adultis, quam non adultis, decretum Sacri Concilii Tridentini super eorum alicujus Ecclesiæ adscriptione omnino servetur. Datum Romæ primo Julii 1623.

XII. A questo decreto ebbe mira il Concordato dell' Anno 1741. trat-

tan-

*Nam adscripti Glebæ sunt partes Fundi, & inter immobilia judicantur &c.*



tando nel Capo quarto de *Requisiti de promovendi agli Ordini*, col dire: *Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi prest diversi espedienti, per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV., quando con Decreto d'una Congregazione particolare de Signori Cardinali del primo Luglio 1623. furono a questo effetto stabilite alcune profittevoli Ordinazioni.* E venendosi nel detto Concordato allo stabilimento di alcuni Punti necessarj per ascenderli al Chiericato; furono regolate le cose seguenti.

1. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla Prima Tonsura, se nonche a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, la di cui rendita, detratti i pesi, ascendino almeno alla metà della tassa pel Patrimonio sagro nella Diocesi del promovendo.

2. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, e necessario alla Chiesa conferir la Prima Tonsura a qualche Giovane, benché non abbia il medesimo una Pensione Ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio: il quale, per evitare qualunque frode, ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse: e dovrà regularsi a tenore della tassa Sinodale di ciascuna Diocesi, purché non sia esso Patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta.

3. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione Ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell' intiero Patrimonio; a niuno potrà conferirsi la Prima Tonsura, il quale dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorar per un triennio in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico. E dove ciò non possa farsi; abbia almeno portato per tre anni l' Abito Clericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio o almeno per la maggior parte delle Feste di precetto di ciascuno de tre anni non abbia servito a qualche Chiesa nella maniera che li farà dal proprio Vescovo prescritta: scomputando questo servizio colla dimora, che averebbe dovuta fare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico.

4. Volendo qualche Giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo a fine di applicarsi alle Scuole, ed agli Studj, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servirli di requisito, a fine di prendere la Prima Tonsura, come se stasse in un Convitto Ecclesiastico: purché però lo faccia colla permissione del proprio Vescovo, e colle sue Lettere commendatizie si presenti al Vescovo del Luogo, e colla direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l' Abito Chiericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatali, che prestarebbe dimorando nella propria Diocesi. Con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla Prima Tonsura, debba ottener le Lettere Testimoniali dal Vescovo del Luogo, dove ha dimorato, *de Vita, & Moribus*, e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto: a vista delle quali potrà essere promosso.

5. Dal qual obbligo si debbano eccettuar solamente coloro, che sono

„ artati, cioè \* dire, che sono chiamati in virtù della Fondazione, a  
 „ qualche Beneficio, o a qualche Cappellania Ecclesiastica vacante: i quali  
 „ potranno promoverli alla Prima Tonsura, quantunque non abbiano po-  
 „ tuto osservar le Regole prescritte, cioè, la dilazione dell' Abito Chieri-  
 „ cale, la frequenza delle Scuole, e de Sagramenti, ed il servizio trien-  
 „ nale della Chiesa, quantunque non abbiano l'età ne precedenti Arti-  
 „ coli determinata, ove si tratti di Benefizj fondati prima dal S. Concilio  
 „ di Trento. Con dichiarazone inoltre, che dalle disposizioni di sopra  
 „ accennate s'intendano eccezzuati coloro, che sono artati nel solo caso,  
 „ in cui il Beneficio, o la Cappellania sia veramente Ecclesiastica: cioè  
 „ fondata coll'autorità Ecclesiastica perpetua, e debba procedersi *titolo*  
 „ *collativo*, o d'istituzione, e che i Padroni di essi non possano differire  
 „ oltre al tempo stabilito dalli sagri Canoni la Nomina, e Presentazione  
 „ a i medesimi. E con condizione similmente, che le rendite di detti  
 „ Benefizj, e Cappellanie Ecclesiastiche debbano, dettatti i pesi, costituire  
 „ almeno la metà di quello, che importa la tassa del Patrimonio sagro,  
 „ stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

6. E perche talvolta essendo molti i chiamati allo stesso Beneficio,  
 „ o Cappellania Ecclesiastica, sono gli Ordinandi costretti a conferire a tut-  
 „ ti la Prima Tonsura, a fine di renderli capaci del Beneficio, o Cappella-  
 „ nia, donde ne siegue l'inutile multiplicità de Chierici, non potendo il  
 „ Beneficio, o Cappellania conferirsi, che ad un solo; perciò quando que-  
 „ sto accada da oggi innanzi, bastarà, che presentandosi nel tempo con-  
 „ gruo avanti il proprio Ordinario coloro, che pretendono aver diritto al  
 „ controverso Beneficio, o Cappellania, e trovandosi dal medesimo idonei  
 „ così *quoad scientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbia impe-  
 „ dimento Canonico, per esser promossi alla Prima Tonsura: in virtù del-  
 „ la quale potranno essi istituire la loro pretenzione, e proseguir la Causa  
 „ avanti al Giudice Ecclesiastico, anche in concorso de Chierici pretenden-  
 „ ti, appunto come se avessero avuta già la Prima Tonsura: la quale  
 „ potrà poi conferirsi a colui che, terminata la Causa, averà ottenuto il  
 „ Beneficio, o Cappellania, riputandolo a tal effetto artato, e facendoli  
 „ godere quei Privilegj, che a medesimi di sopra sono stati concedu-  
 „ ti.

7. Dopo essere stati così ordinati alla Prima Tonsura, dovranno tutti  
 „ li Chierici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo Stu-  
 „ dio, come all' Opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Or-  
 „ dini sagri, avendo l'età legitima. Al qual effetto dovranno continuar  
 „ a dimorare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico. E non po-  
 „ tendo ciò fare; dovranno almeno prestare per ogn'anno, o per la mag-  
 „ gior parte di esso, come sopra, nella Chiesa loro assegnata dal proprio  
 „ Ordinario, quel servizio, che dal medesimo verrà loro prescritto: o di-  
 „ morando in qualche Università, o altro luogo, per proseguire le Scuole,  
 „ e gli Studj, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate,  
 „ che debbon essere iniziati alla Prima Tonsura.

8. Dovranno tutti i Chierici così di Prima Tonsura, come d'Ordini  
 „ Minori far costare nel principio d'ogn'anno avanti gli Ordinarij de Luo-  
 „ ghi, ne quali hanno il domicilio, di aver osservati i requisiti del S. Con-  
 „ cilio



„ cilio di Trento intorno all' Abito , e Tonsura Chiericale , ed intorno  
 „ a tutte le altre cose stabilite di sopra . E ciò mediante l' Attestazione  
 „ del proprio Rettore , e Superiore del Seminario , o Convitto Ecclesiastico  
 „ per quei che sono in Seminario , o Convitto Ecclesiastico , mediante gli  
 „ Attestati de Parochi , e Rettori delle Chiese alle quali sono ascritti in-  
 „ torno alla delazione dell' Abito , e Tonsura Clericale , frequenza de Sa-  
 „ gramenti , e servizio delle Chiese ; e coll' Attestazione de Maestri , e  
 „ Lettori intorno alla continuazione delle Scuole , e Studj , ed alla dela-  
 „ zione dell' Abito , e Tonsura Chiericale . Ed all' incontro dovranno gli  
 „ stessi Ordinarij tener pubblicamente appesa nella Sagristia della loro Cat-  
 „ tedrale , affincbe possa da tutti leggerli una Tabella , in cui dopò di aver  
 „ riconosciuta la sostanza di dette Attestazioni , le quali dovranno ri-  
 „ manere nella loro Cancelleria ; faranno scancellare dalla medesima  
 „ ogn' anno i loro Nomi di coloro , che ritroveranno non aver esattamente  
 „ osservati i Requisiti predetti . E per lo contrario saranno registrati  
 „ i Nomi solamente di quei , che gli averanno osservati : a quali conse-  
 „ gneranno ogn' anno *gratis* una declaratoria in iscritto , acciocche possa  
 „ da medesimi senza alcun contrasto goderli di tutti i Privilegj Clericali .  
 „ De quali Privilegj all' incontro non goderanno quei Chierici di Prima  
 „ Tonsura , o di Ordini Minori , che per non aver osservati i sudetti Re-  
 „ quisiti , sono stati cancellati dalla detta Tabella , da tenerli pubblicamente  
 „ in Sagristia , e non averanno la menzionata declaratoria del Vescovo .

9. I Vicarij Capitolari non potranno da ora innanzi senza il Voto del  
 „ pieno Capitolo , da darli nel luogo solito Capitolare per maggioranza  
 „ di Voti segreti , da calcolarli secondo il costume del Capitolo , e da re-  
 „ gistrarli negli Atti Capitolari ; concedere le Lettere dimissoriali a Laici ,  
 „ benchè sieno realmente artati per ragion di Beneficio , o Cappellania ,  
 „ che sia veramente Ecclesiastica nel modo spiegato nell' Articolo 5. o pure  
 „ a coloro , che , avendo già la Prima Tonsura , sono presentati a qualche  
 „ Beneficio , o Cappellania , che *actu requirat certum Ordinem* ; e coll'  
 „ espressa condizione , che così nell' uno , come nell' altro caso , colui che  
 „ chiede d' essere promosso , non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo  
 „ antecessore : ma ove si tratti di persone , che non sono veramente artate  
 „ nel senso di sopra accennato , non potranno concedere le Lettere dimis-  
 „ soriali ne pure *post annum luctus Ecclesie* senza una espressa licenza del-  
 „ la Sagra Congregazione del Concilio .

10. Chiunque sarà promosso alla Prima Tonsura , agl' Ordini Minori ,  
 „ o agli Ordini sagri contra la forma prescritta nel presente Regolamento ;  
 „ oltre alle pene di sopra accennate , rimarrà perpetuamente sospeso dall'  
 „ esercizio dell' Ordine già conferitoli : e chi l' averà così ordinato , o pu-  
 „ re gli averà a tal effetto concedute le Dimissorie ; se sarà Vescovo ,  
 „ sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini , e dall' esercizio  
 „ de Pontificali ; e non essendo Vescovo , ma Prelato inferiore coll' uso  
 „ de Pontificali ; sarà sospeso per sempre dall' esercizio de medesimi ; e non  
 „ avendo l' uso di essi , come pure qualunque altra persona costituita in  
 „ dignità ; per sempre sarà sospesa dall' Esercizio dell' Ufficio , e da suoi  
 „ Oraini .

XIII. Rispetto a questi Articoli di Concordato , che assai ardui , e dif-  
 M m a ficili

ficili sembrano agli Ordinandi; oltre al regolamento de Patrimonj, de Benefizj, di ciò che debba fare la Curia Vescovile, e non sò, che altro; tutta la loro lunghissima serie a tre semplici Punti si riduce: di dovere dimorare per tre anni nel servizio di qualche Luogo sagro, o in qualche Seminario: il dover andare in Abito, e Tonsura: e di doverli dopo il Chiericato esercitare in Opere di pietà in qualche Chiesa, dall' Ordinario loro assegnatali. Quando il tutto è uniforme a sagri Canonj, ed all' antica disciplina della Chiesa.

XIV. Atteso, dovendosi far elezione di Stato; bisogna, che con matura attenzione il tutto si disponghi, e non con precipitosa deliberazione, siccome San Gregorio Papa (a) scrivea a Maurizio Imperadore: *Qui secularem habitum deserens, ad Ecclesiastica Officia venire festinat; mutare vult saculum, non relinquere.* Avendo perciò egli ordinato a Vescovi, di non ammettere li Soldati all' Abito Monastico, senza fare tre anni di prova, come fu trasritto sovra nel Numero 6. Perocche, con sì lungo pazientare si sperimenta lo spirito, e si conferma sempre più nella sua vocazione. Quando dal volere con sollecitudine ascendere agli Ordini Ecclesiastici, si argomenta qualche fine privato nell' ordinando.

XV. Lo stesso diciamo del servizio della Chiesa: atteso, ascrivendosi il Chierico colla Prima Tonsura alla Milizia Ecclesiastica; ragion vuole, che debba prestare il dovuto ossequio all' Altissimo in qualche Luogo a lui consagrato. Dicendo il Concilio di Trento (b) *Is autem Fori privilegio non gaudeat, nisi Beneficium Ecclesiasticum habeat: aut, Clericalem habitum deserens,* **ALICUI ECCLESIAE EX MANDATO EPISCOPI INSERVIAT, vel in Seminario Clericorum, aut aliqua Schola, vel Universitate de licentia Episcopi, quasi in via ad majores Ordines suscipiendos versetur.** Tanto più, che anticamente non si dava la Prima Tonsura separata da qualche Ordine Minore: e perciò il Chiericando o dovea essere Lettore, o Acolito, o Eforcista, o Ofsiario, ed a qualche Chiesa per un somiglievole servizio ascritto, come rapportammo nel Libro 5. al Numero 32. del Capo 9. ed il Tommasino (c) con distinzione lo nota.

XVI. E riguardo al Seminario; anche ricordiamo a chi legge, che, sebbene il nome di Seminario sia alquanto moderno, e dal Concilio di Trento (d) unicamente per i Chierici inculcato; pure nel significato egli è antichissimo. Peroche, come dicemmo nel Libro 5. al Numero 8. del Capo

(a) S. Gregorio lib. 2. epist. 61.

(b) Concilio Tridentino Sess. xx. de Reform. cap. 4.

(c) Lodovico Tommasino Part. II. lib. 3. cap. 43. num. 1. *Clericatu denique ipso additos fuisse Clericos omnes & Episcopo, & Ecclesie suae: CUM NON ATTONDERENTUR CLERICI, NISI COLLATO UNO MINORE QUOPIAM ORDINE. Cujus Ordinis functiones in Ecclesia illis cuique sua obeunda erant. Ordinatio, & Clericatus ipse Titulum deposcebant. Titulus autem ipsamet Ecclesia erat, cui Clericus dedicabatur.*

(d) Concilio Tridentino sess. 21. de Reform. cap. 17.

po 9. ne Secoli di mezzo il Palazzo Vescovile era il Seminario , dove i Chierici sotto la direzione dell' Arciprete si addottrinavano . Essendo stati eziandio soliti anticamente i Chierici racchiudersi ne' Monasterj per impararvi l' Ecclesiastica Disciplina , siccome innumerabili sono gli esempj , nella Storia Ecclesiastica , come nella Vita di *Lione III.* Sommo Pontefice ( a ) in quella di *Pascale I.* ( b ) , ed in quella di *Lione IV.* ( c ) : comandando lo stesso il Concilio Vernense ( d ) . Con essere stato mai sempre a medesimi proibito l' andare senza l' Abito , e Tonfura Chiericale , che sono le proprie Insegne degli Ecclesiastici : siccome le Armi , e la Montura sono le divise de Soldati . E perciò il Concilio Quinisesto ( e ) dicea : *Clericis nullibi liceat Vestibus , proprio Statui non convenientibus uti : aliter per hebdomodam segregationis pena subjaceant .*

## PARAGRAFO SECONDO.

*Delle varie Immunità personali : e di quei ,  
che goder le possono .*

XVII. **V** Irosi già quelltanto , che si richiede per costituire un Chierico ; resta adesso ravvisare di quante maniere sia l' Immunità Personale ; e quali Persone la possano godere : acciocche poi con franchezza , e speditamente possiamo spiegare la pratica de Secoli primieri , e la costumanza del nostro Regno intorno a ciaschedun grado della medesima , e riguardo ad ogni cetto di persone , che la godono .

XVIII. L' Immunità Personale , di cui intraprendiamo qui a favellare ; altro non è , che un rispetto , ed ossequio , che a Chierici si deve per il loro Carattere , per il loro Abito , come a Ministri del Signore .  
E do-

( a ) In Vita Leonis Papæ III. *Quidà parva etate in Vestuario Patriarchii enutritus , & educatus , omnemque Ecclesiasticam disciplinam spirituatiter eruditus , tam in Psalterio , quàm in Sacris Scripturis pollens .*

( b ) In Vita Paschalis Papæ I. *Qui a primavo etatis sue divino Cultui mancipatus , ac in sacrosancto Ecclesie Patriarchico Studiis divinis , salutiferæque scripturæ imbutus ; tam in Psalterio , quàm in Sacris Paginis novi , & veteris Testamenti specialiter eruditus ; Subdiaconus quidem factus est .*

( c ) In Vita Leonis Papæ IV. *Hic primùm a parentibus ob studia Literarum , in Monasterium Sancti Martini , quousque Sacras Litteras plenius disceret , spontè concessit .*

( d ) Concilio Vernense can. 20. *De illis hominibus , qui dicunt , quod se propter Deum tonsurassent . . . placuit , ut in Monasterio sint sub Ordine Regulari , aut sub manu Episcopi sub Ordine Canonico .*

( e ) Concilio Quinisesto Can. 27.

E dove egli viene in menoma cosa violato; l'Autore di questo ardimento; in un atto si vede sottoposto agli Anatemati, alle Censure, alle Scomuniche. E perche in varie maniere si puole violare questa Immunità, e parecchie sono le persone, che la possono godere; priache ci accingiamo a descrivere la pratica della Chiesa intorno alla medesima; fa mestieri premettere una distinta, e chiara notizia intorno a questi due capi, senza fare lunghissime digressioni intorno alli medesimi nel discorso di questo Capitolo.

XIX. E rispetto al primo capo; in tre modi si puol violare l'Immunità Chiericale, quanto alla *Persona* del Chierico, quanto alla *Roba*, e quanto al *Volere*. Quanto alla *Persona*, ella resta violata colle percosse, colle ferite, e coll'ingiurie. Rispetto alla *Roba*, si offende col sequestrarla, venderla, e subastarla. E riguardo al *Volere*, si fa ingiuria all'Immunità con tirare i Chierici in presenza di Giudici laici, che sono per loro incompetenti; stando essi a Superiori Ecclesiastici sottoposti. La *Violenza Personale* si puole a Chierici inferire da ogni ceto di persone: quella nella *Roba*, e nel *Volere*, da soli Giudici laici, i quali esercitano Giurisdizione, e posson giugnere ad atti somiglievoli. Laonde di questa sorta di violenze qui noi solamente discorriamo: e perciò sotto nome d'*Immunità Personale* comprendiamo semplicemente quegli Atti Giudiziali, con cui i Ministri laici cercassero in qualche modo obbligare i Chierici a comparire ne loro Tribunali, in tempo che essi godono l'Immunità, che, a questo riflesso *Privilegium Fori* anche si chiama: per non esser i Chierici tenuti comparire ne loro Fori. Essendosi introdotta assai tardi nella Chiesa l'Immunità personale nel primo modo spiegata: la quale niuna discordia suol cagionare tra il Regno, ed il Sacerdozio.

XX. E riguardo a questa Immunità personale, che colle *percosse*, colle *ferite*, e coll' *ingiurie* si offende; basta solo sapere, che Papa *Innocenzio II.* fu colui, il quale determinò presso *Graziano* (a), che chi offende un Chierico; colle Scomuniche si avvinge: *Si quis, suadente diabolo, in Clericum, vel Monachum manus violentas injecerit; anathematis vinculo subjaceat: & nullus Episcoporum presumat eum absolvere*. Comprendendo sotto nome di *Chierici* tanto quei di *Ordini Sagri*, che quei di *Prima Tonsura*, e di *Ordini Minori*, ogni qual volta portan l' *Abito*, e la *Tonsura*: Così ancora i *Chierici Selvaggi*, se portan l' *Abito*, e si astengono da *Negoj* seculari. E sotto nome di *Monaci*, si comprendono eziandio i *Novizj*, i *Terziarj*, e gli *Oblati*, ogni qualvolta portano l' *Abito*, e vivono collegialmente. Aggiungendovisi eziandio le *Bizzocche* da Papa *Lione X.* nella sua Costituzione, che incomincia, *Dum intra*, emanata nel Concilio Lateranense V. il dì 1. Marzo 1518. ogni qualvolta fanno il Voto di *Castità* col permesso del loro Ordinario, non ostanteche vivano nelle loro proprie Case, siccome a pieno i *Casuitti*, ed i *Moralisti* ne trattano.

XX. L'Immunità della *Roba* (lasciando ciò che possa concernere le *Collette*, l' *Imposizioni*, e le *Taglie* riguardo alla medesima, per averne pienamente favellato nel Capo terzo) in due modi violar si puole da  
Giu.

(a) Canone, *Si quis*, 15. quæst. 4.



Giudici laici, *Criminalmente*, e *Civilmente*: Nel primo modo, quando il Giudice laico pretendesse Pena, o Composizione da Chierici per qualche loro trascurso, e perciò la diloro Roba si prendesse. Nella seconda maniera, quando per pagarne Creditori, o per soddisfare Atti Civili, fabbricati nella sua Curia, il Giudice laico la sequestrasse, la vendesse, o la subastasse. E comeche dall' Immunità Personale de Chierici in Cause Criminali ne parliamo separatamente nel Capitolo futuro; qui soltanto dell' Immunità Personale de medesimi in materia Civile intendiamo discorrere.

XXI. Lo stesso diciamo riguardo alla *Coartazione della Volontà*: cioè che noi qui discorriamo della medesima in Cause Civili, e non in Cause Criminali. Il che si puole eziandio intendere in due maniere: primamente quando un Chierico litiga con un Laico; ed in secondo luogo quando piatisce con un altro Chierico suo pari. E nel primo modo puole accascare in due altre maniere il litigio; o in cui il Chierico sia Reo; o in cui egli sia l' Attore. Nella seconda maniera puol avvenire il tutto, o che i Chierici Criminalmente si accusassero avanti un Giudice laico, ovvero Civilmente, con interporvi egli il suo decreto.

XXII. Per fine, riguardo alle *Persone*, che possono godere questa *Immunità Personale*, o sia il *Privilegio del Foro*; anche si controverte, se sotto nome di Chierici non solo debbano venire quei degli Ordini Sagri; ma anche gli altri di *Ordini Minori*, e di *Prima Tonsura*; come pure i *Chierici Selvaggi* colle loro *Mogli*, e *Figliuoli*; e quei della *Famiglia Armata del Vescovo*, o sieno i *Corfari col Cancelliere*, ed altri di lui *Commensali*. E se sotto nome di Monaci, venghino compresi eziandio i *Novizj*, i *Terziari*, gli *Oblati*, che vivono collegialmente, una colle *Bizocche*, le quali dimorano in propria Casa col permesso del Vescovo, purché abbino fatto il Voto di Castità? Laonde di tutti questi discorreremo nel Capitolo presente.

### PARAGRAFO TERZO.

*Di quel tanto, che hanno insegnato gli Autori, ed hanno stabilito le Leggi riguardo all' Immunità Personale de Chierici.*

XXIII. **I**L nostro *Pietro Giannone*, perche laureato nell'una, e nell'altra Legge, anche questo punto Canonico d' *Immunità Personale* nella sua Storia Civile trattando; con maestral franchezza asserisce, che i Chierici ne' primi Secoli della Chiesa tanto in Cause Civili, quanto in materie Criminali erano con indifferenza riconosciuti da Giudici Laici. Essendo stato *Giustiniano* il primo tra gl' Imperadori, ed *Atalarico* tra i Re Goti, coloro, che

che daffero a' Chierici il *Privilegio del Foro*. Egli in primo luogo afferisce (a). „ Poiche la dominazione delle cose temporali appartiene al Principe, e la Chiesa è nella Repubblica, come dice Ottato Millevitano, e non già la Repubblica nella Chiesa; bisogna che tutti gli Ecclesiastici, anche i Prelati della Chiesa, ubbidiscano al Magistrato Secolare in ciò, che ha della Polizia Civile. Indi soggiugne (b) Nè in quelle tre conoscenze, ebbero i Preti quest'ampia Giustizia contenziosa, che hanno al presente. Nè tampoco l'ebbero nel quarto, e quinto Secolo. Imperocchè, quantunque l'Imperio fosse governato da Imperadori Cristiani; toltane la conoscenza delle sole Cause Ecclesiastiche, essi VENIVAN DA MAGISTRATI SECOLARI COSI' NE' GIUDIZI CIVILI, COME CRIMINALI GIUDICATI, e riguardati essi come membri della Società Civile. Non essendo stato loro conceduta NE' PER DIRITTO DIVINO, NE' FINORA PER LEGGE D'ALCUN PRINCIPE Immunità, o Esenzione alcuna; dovean indudicati. Appresso poi dice (c): „ Durante la Dominazione de' Goti in queste nostre Provincie, toltone la conoscenza in quelle tre sole occorrenze; in tutto il resto gli Ecclesiastici osservavano le Leggi Civili, e come membri della Società Civile ubbidivano tutti gli altri a' Magistrati Secolari così ne' Giudizj Criminali, come Civili, da quali eran giudicati, e puniti. L'accuse si portavan al Principe, perche egli le giudicasse, e delegasse ad altri la loro cognizione: e sovente per li loro delitti eran mandati in esilio, e deposti dalle loro Cariche. E dopo avere apportati gli esempj di Teodorico con Papa Simmaco, con Papa Damaso, e con Papa Agapeto ( mandato in Costantinopoli ) soggiugne: *Il Re Attalarico stabilì con suo Editto, istromentato da Cassiodoro, che quelli, i quali per simonia, ed ambizione erano stati eletti; fossero accusati avanti i suoi Giudici, e puniti severamente.*

Intorno alle loro Cause Civili fù serbata a' secolari Magistrati la medesima Giurisdizione, che prima avevano: dovendo innanzi a loro istituire i Giudicj, proporre le loro azioni: e citati, dar mallevaria *judicio juri*. Solo ATTALARICO DEDDE IL PRIVILEGIO AL CLERO ROMANO ESSER DI CIO' ESENTI.

GIUSTINIANO ADUNQUE FU IL PRIMO, CHE COMINCIO' AD ACCRESCERE LA CONOSCENZA DE' VESCOVI NELLE CAUSE DEGLI ECCLESIASTICI, E DIEDDE A QUELLI PRIVILEGIO DI NON PIETARE AVANTI GIUDICI LAICI.

XXIV. Per lo contrario poi altri han preteso, che l'Immunità Personale, o sia il Privilegio del Foro, fusse ne' Chierici pervenuta per di-

spo-

(a) Pietro Giannone lib. 1. cap. ult.

(b) Lo stesso lib. 2. cap. ult.

(c) Lo stesso lib. 3. cap. ult.

*spofizion divina*, come Papa *Lione X.* nel Concilio Lateranense V. dell'anno 1512. toccollo (a); ed i Padri del Concilio Frisigense (b) dell'anno 1440. prima di lui detto l'aveano: stanteche l' Apostolo *San Paolo* (c) al suo Discepolo *Timoteo* scrivea: *Adversus accusatorem noli recipere nisi sub duobus, vel tribus testibus.* Donde si deduce, che i Vescovi, e non già i Giudici laici in tempo di *San Paolo* avean da giudicare i Chierici nelle loro mancanze.

XXV. Altri all' opposto dicono col *Diana* (a), che di *Ragion Canonica* sia propriamente questa Immunità Personale ne' Chierici, radicata nella *Ragion Divina*: perche nel Concilio di Trento alla sessione ventesimaquinta si dice: „ *Principes Officii sui admonendos esse censet . . .*  
 „ *nec permitturos, ut Officiales, ac inferiores Magistratus Ecclesiae ne Per-*  
 „ *sonarum Ecclesiasticarum Immunitatem, DEI ORDINATIONE, &*  
 „ *Canonicis Sanctionibus constitutam . . . violent.*

XXVI. Noi però, a meglio chiarire il tutto; dividiamo in due ordini le operazioni de' Chierici: in operazioni puramente *Ecclesiastiche*, come sono l' amministrare i Sacramenti, il salmeggiare in Coro, l' osservare i sagri Riti, e cose somiglievoli; ed in operazioni mere *Laicali*: vale a dire, l' aver cura di Pupilli, esercitare Uffizj laicali nell' Università, mercanteggiare, ed altre operazioni di questa fatta: le quali quantunque venghino esercitate da Persone Ecclesiastiche; sono non però laicali in se stesse. In quella guisa appunto, che nel Soldato altre sono le *Operazioni Militari*, ed altre le *Comuni*. In quelle col gittar soltanto lo scudo, col mancare alla sentinella, col disertare dalle Bandiere, si puol difettare: in queste, coll' ubbriacarsi, col fornicare, col rissare. Le prime operazioni si castigano in loro colla pena della morte: le seconde colle pene comuni agli altri laici. E stante questa divisione ( presa da *Ivone Carnotense* (a), e dalla Pratica di Francia, per cui i Chierici in cause mere Ecclesiastiche sono giudicate da loro Vescovi, ed in cause laicali Immunità non godono, secondo *Andrea Duallio* (b) nella sua *Disciplina Ecclesiastica*): diciamo, che nelle cause mere Ecclesiastiche, essi godono l' Immunità, e l' Esenzione del Foro per *Ragione Divina*: nelle cause mere laicali, la godono per *Ragion Umana*; siccome a proposito lo riflette

Tom. IV. P. II.

N n

Do-

(a) *Lione X.* in Bulla Reformationis Curiz: *Cum tam a Jure divino, quam humano Laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sit . . .*

(b) Concilio Frisigense cap. 3. *Privilegium Fori Ecclesie est immediate a JURE DIVINO . . .*

(c) 1. *Timoth.* 3. vers. 19.

(d) *Diana* in Summa, V. *Immunitas*, num. 1. & seqq.

(e) *Ivone Carnotense* Epist. ad Philippum I. *De cetero calumniatoribus meis respondere jubetis. Cum insinuatum fuerit, qui sint, & quid exposculent; respondere non subterfugiam vel IN ECCLESIA, SI ECCLESIASTICA SINT NEGOTIA; VEL IN CURIA, SI SINT CURIALIA.*

(f) *Andrea Duallio*, part. 3. quæst. 3.



*Domenico Auliso (a)*. Intendendo noi per Ragion Umana tanto le determinazioni Ecclesiastiche, colle quali i Pontefici, i Concilj, i Padri concessero a' Chierici somiglievoli Esenzioni; quanto le Costituzioni de' Principi, a' medesimi Chierici in ciò favorabili; giacche il dritto Umano tanto la Ragion Civile, quanto la Ragion Canonica comprende.

XXVII. E per meglio chiarire questa nostra opinione; lasciando ciò che di Ragion divina su di tal punto si possa mai dire, (il che non solo fu tocco più sopra nel Numero 4. e pienamente dilucidato nel Numero 6. del Capo 4.); è degno sapersi, che la Chiesa Cattolica fin da suoi primi esordj offervò questa Esenzione di Foro con i proprj Chierici, come afferma il Concilio Matisconense II. (b). Che quantunque il *Giannone*, sovrascritto negasse tutto ciò ne' cinque primi Secoli della Chiesa; pure, a chiarirne l'opposto, sarà bastevole chiamarli a memoria quel fatto di *Aureliano Imperadore* (il quale visse nell'anno 275.) con *Paolo Samosateno*, rapportato ad *Eusebio* (c). Cioè che, ricusando *Paolo* uscire dal Palazzo Vescovile di Antiochia, dappoi che gli altri Vescovi l'avean disposto da quel grado, ed eletto il Successore in tal'impiego; fu ricorso da Cesare per darvi il suo provvedimento. Ed *Aureliano*, ancorche Gentile, da Cattolico rispose, che ciò non dipendeva da lui, ma dal Romano Pontefice: e per ciò bisognava ricorrere in Roma. Dal che con chiarezza apparisce, che nemmeno in tempo degli Imperadori Gentili stavano i Chierici sottoposti a' Giudici laici.

XXVIII. A tutto questo si potrebbero aggiugnere le tante decretali emanate da varj antichi Pontefici, e da *Graziano* (d) trascritte, e riportate. Ma perche l'*Autore della Storia Civile* potrebbe di leggieri non accettarle, o perche fatta da medesimi in proprio vantaggio; o perche suppositizie, e non genuine; noi a bello studio qui le tralasciamo. Bastando solo rammentarli alcuni Concilj di quei cinque primi Secoli, i qua-

(a) *Domenico Auliso* in 4. libr. Institut. pag. 297. *Multi contendunt, Clericos privilegio Fori uti JURE HUMANO . . . E diverso, aliè in contrarium nituntur, id esse de JURE DIVINO . . . Nobis tamen placet opinio Covarruvia: qui distinguit, ut si agatur de rebus Spiritualibus; Clerici de Jure divino sunt a Laicorum Jurisdictione immunes: Si vero de rebus temporalibus, de Jure Humano sunt exempti.*

(b) Concilio Matisconense II. de anno 588. can. 9. *In ipso penè Christianitatis principio non solum Canonum, sed etiam Legum interventu, Immunitatem Ecclesiasticam introductam esse.*

(c) *Eusebio Cesariense* lib. 7. Histor. cap. 26. *Domno igitur in Episcopum subrogato; Paulo à Sacerdotio abscisso, & Communionem; cum de domo Episcopi nollet exire; interpellatus Imperator Aurelianus, religiosè satis ad hoc, sanèque decrevit: IIS PRÆCIPUENS ECCLESIAM, ET DOMUM TRADI, QUIBUS ITALIÆ SACERDOTES, ET ROMANUS EPISCOPUS SCRIBERENT. Noverat enim, Romanum Pontificem esse apud Christianos Judicem, ad quem pertinet de rebus Ecclesiasticis sententiam ferre.*

(d) *Graziano* causa 11. quæst. 1. per totam.



li proibirono a' Chierici di piatire avanti a' Giudici laici per le loro cause. Quali appunto furono il Concilio Sardicense ( a ) dell' anno 351., il Concilio Cartaginese III. ( b ) dell' anno 391., il Concilio di Milevi ( c ) dell' anno 402., il Concilio Calcedonense ( d ) dell' anno 451., e tanti altri, che per brevità si tralasciano.

XXIX. A veder poi quanto andasse errato dal vero il nostro Giannone coll' afferire, che Giustiniano Imperadore fuisse stato il primo ad accrescere a' Vescovi la conoscenza delle cause de Chierici; soggiungiamo, che questa esenzion di Foro anche per Ragion Civile fin da' tempi di Costantino Imperadore conobbe la sua pratica. Atteso egli non solo non volle giudicare alcune cause di Vescovi nel Concilio Niceno, come rapporta Ruffino ( e ), e quella di Ceciliano, al dire di Sant' Agostino ( f ); ma di vantaggio ordinò, che i secolari, gravati da loro Giudici laici, potessero appellarsi a' Giudici Ecclesiastici: la Sentenza de quali dovesse prevalere all'altra de Giudici secolari, siccome testimonia Socra-

N n 2

te

( a ) Concilio Sardicense can. 3. *Si in aliqua Provincia aliquis Episcopus contra fratrem suum Episcopum litem habuerit; unus ex duobus ex alia Provincia advocet Episcopum cognitorem.*

( b ) Concilio Cartaginese III. can. 9. „ *Item placuit, ut quisquis*  
 „ *Episcoporum, Presbyterorum, seu Clericorum, cum in Ecclesia crimen*  
 „ *fuert institutum, vel civilis causa fuerit commota; si relicto Ecclesia-*  
 „ *stico Judicio, publicis Judiciis purgari maluerit; etiamsi pro ipso fue-*  
 „ *rit prolata sententia, locum suum amittat. Et hoc in Criminali Judi-*  
 „ *cio. In Civili vero perdat, quod evicit, si locum suum obtinere volue-*  
 „ *rit. Cui enim non ad eligendos Judices patet autoritas; ipse se indi-*  
 „ *gnum fratrem consortio judicat: qui de universa Ecclesia male sentien-*  
 „ *do, de judicio seculari poscit auxilium. Cum privatorum Christianorum*  
 „ *causas Apostolus ad Ecclesiam deferri, atque ibi determinari precipi-*  
 „ *at.*

( c ) Concilio Milevitano can. 10. *Placuit, ut quicumque ab Imperatore cognitionem publicam Juiciorum petterit; honore proprio privetur.*

( d ) Concilio Calcedonense can. 9. *Si quis Clericus adversus alium Clericum habet negotium; non deserat proprium Episcopum, & ad secularia percurrat Judicia. . . . Si quis autem prater hæc fecerit; canonicis correctionibus subjaceat.*

( e ) Ruffino lib. 1. cap. 6. *Deus vos constituit Sacerdotes, & nobis à Deo dati estis Judices; ite, & causas vestras inter vos discutite. Convenientius enim non est, ut homo judicet Deos, sed ille solum, de quo scriptum est; Deus stetit in Synagoga Deorum; in meo autem Deos adjudicat.*

( f ) Sant' Agostino epist. 95. *Majores vestri causam Ceciliani ad Constantinum Imperatorem detulerunt. . . . Sed quia Constantinus non est ausus de causa Episcopi judicare; eam discutiendam, atque finiendam Episcopis delegavit. Quod & factum est in Urbe Roma.*

te (a) nella sua Storia Ecclesiastica. In guisa tale che, se *Costantino* ordinò, che i Laici fossero giudicati da Vescovi; non è mai credibile, che egli avesse fatto da suoi Ministri giudicare i Chierici.

XXX. L'Imperadore *Teodosio* anche promulgò varie Leggi a favore degli Ecclesiastici: in una delle quali (b) dicea: *Continua Lege sancimus, nomina Episcoporum, vel eorum, qui Ecclesie necessitatibus serviunt, ne ad Judicia sive ordinariorum, sive extraordinariorum Judicium protrahantur. Habent enim illi Judices suos, nec quidquam his publicis commune cum Legibus.* Ed in un'altra asseriva (c); *Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares Judices debere duci infaustus praesumptor edixerat; Episcopali Audientia reservamus. Fas enim non est, ut divini muneris Ministri temporalium Potestatum subdantur arbitrio.* E quantunque *Giustiniano* Imperadore ampliasse infatti questa Immunità Personale ne Chierici; pure egli fece il tutto, uniformandosi alle Leggi così Civili degli altri precedenti Imperadori, come Canoniche de Concilj e de Romani Pontefici, come costa dalla di lui Novella, rapportata da *San Gregorio Papa* (d) colle parole seguenti: „ *Si quis contra aliquem Clericum, aut Monachum, aut Diaconissam, aut Monastriam, aut Ascetiam habeat aliquam actionem; adeat prius sanctissimum Episcopum, cui horum unusquisque subjacet. Ille vero causam inter eos dijudicet. . . . Si autem & à Clero, aut Laico quocumque editio contra Episcopum fiat propter quamlibet causam; apud Sanctissimum ejus Metropolitanum, SECUNDUM SANCTAS REGULAS, & NOSTRAS LEGES Causa judicetur. . . . Quia ergo sententia non à suo iudice dicta, nihil firmitatis obtineat; lectionis hujus tenor ostendit lib. VII. tit. XLVIII. Const. 3. & Imperatores Gratianus, Valentinianus, & Theodosius Augusti ad Pontium Mutium. Sapendoli per contrario, che *Giustiniano* Imperadore fu assai vago di rinovare colle sue Novelle l'antiche Leggi della Chiesa: dandoli con ciò maggior lustro, e vigore, come osserva *Natale di Alessandro* (e); e prima di lui anche lo scrisse *Procopio**

(a) *Socrate* lib. 1. cap. 9. „ *Illud est maximum reverentiae Imperatoris erga Religionem argumentum, quod CLERICOS UBIQUE IMMUNITATE DONARI VOLUIT.* Quodque illis, qui erant in Judicium vocati, dedit potestatem, si modò animum inducerent Magistratus civiles reicere, ad Episcoporum judicium provocandi: atque eorum sententiam tutam esse, & aliorum Judicium sententiis plus habere autoritatis, tanquam ab ipso Imperatore prolatam, statuit. Quin & statuit, ut Magistratus res judicatas reipsa exequerentur; Militisque eorum voluntati servirent.

(b) Leg. 23. C. de Episc. & Cleric.

(c) Leg. 47. eodem titulo.

(d) *San Gregorio Magno* lib. 15. epist. 54.

(e) *Natale di Alessandro* Sac. VI. cap. 7. art. 2. „ *Novella Justiniani Constitutiones 167. nuncupantur: in quibus nonnullae sunt de personis, & de rebus Ecclesiasticis. . . . Licet verò de rebus, &*

„ per-



pio (a). Il che maggiormente apparisce dal *Nomocanone*, composto da *Gio: Scolastico*, Patriarca di Costantinopoli ( a differenza dell' altro compilato da *Fozio* Patriarca, ed illustrato da *Tiodoro Balsamone* ), in cui tutte le Leggi di *Giustiniano* Imperadore si fanno vedere corrispondenti ad altrettanti *Canoni Ecclesiastici*, come l' Autore ( b ) anzidetto l' afferma . Talche l' Imperadore *Giustiniano*, ampliando la conoscenza delle cause negli *Ecclesiastici*; si uniformò in tutto a' sagri *Canoni*, e non fe cosa di nuovo, come pretende insegnarci il *Giannone* .

XXXI. Venendo poi al Governo de *Monarchi Goti* ( di cui tante cose più sovra il *Giannone* raguagliava; ) anche diciamo, che se *Cassiodoro* colle sue *Pistole* burlare non ci vuole; la cosa v'è tutta all' opposto di quel tanto, che il medesimo Storico asserisce . Peroche, egli trascrivendoci alcune *Lettere* del Re *Teodorigo* ( *Zio*, ed antecessore di *Attilarico* ); fa in esse vedere, che questo Monarca non solo nelle *Cause Civili*, ma anche nelle *Criminali* volle, che i *Cherici* godeffero l' *Immunità* del suo Foro . Così egli scrivendo ad *Eusorgio*, Vescovo di *Milano*

di-

„ personis Ecclesiasticis tulerit Leges Justinianus ; in ipsum esset iniquior  
 „ qui assereret , ipsum Ecclesie autoritatem usurpasse . Veteres enim Ca-  
 „ nones renovavit dumtaxat ; aut Legibus suis , veluti quibusdam Supple-  
 „ mentis , interpretatus est : novas Ecclesie Regulas non prescripsit . Id  
 „ unum quippe fuit ejus consilium , ut vetustatis vindicem , atque Eccle-  
 „ siasticæ disciplinæ assertorem se præstaret , ut ipse profiteretur in rescripto  
 „ ad Decianum Africae Episcopum , Consilii Byzaceni Caput : Semper ( in-  
 „ quit ) nostræ Serenitati cura fuit servanda Vetustatis , maxime disci-  
 „ plinæ , quam nunquam contempsimus , ut in melius auferemus : præfer-  
 „ tim quoties de Ecclesiasticis negotiis contingit questio , quæ Patrum  
 „ constat Regulis definita , immo superni Numinis adventu inspirata .  
 „ Quia constat , esse cælitus institutum quicquid Apostolica decrevit auto-  
 „ ritas . Nos tutores sumus Vetustatis , & vindices . . . . .

( a ) Procopio in *Historia Arcana* pag. 123. Sapius tamen non tam pervertit , quam prescripsit . Nam , QUICQUID INSIGNE IN ECCLESIASTICIS CANONIBUS ERAT ; ID SUA AUCTORITATE STABILITUM , DECLARATUM , AC PÆNIS VINDICATUM VOLUIT .

( b ) *Gio: Scolastico* præfat. in *Nomocanonem* : „ Ad gloriam magni  
 „ Dei , & Servatoris nostri Jesu Christi , quæ tunc collata cum sacris Ca-  
 „ nonibus Sanctorum Apostolorum , & qui eorum vestigia secuti sunt , per  
 „ unamquamque Synodum Sanctorum Patrum transcripsi , a Novellis Con-  
 „ stitutionibus , a D. Justiniano fel. mem. post Codicem sparsim editis .  
 „ Quæ quidem NON SOLUM SEQUUNTUR ORTHODOXORUM  
 „ PATRUM NOSTRORVM CANONES ; SED ETIAM EX IMPER-  
 „ RIO PRINCIPIS AVTORITATEM ILLIS LARGIEMUR , unâ cum  
 „ affectionibus legitimis , & Deo gratis , quæ commodis hominum et exem-  
 „ plum Dei confutunt .

dicea : (a) „ Quod Beatitudini vestræ gratissimum esse confidimus , præ-  
 „ senti tenore declaramus , Augustanæ Civitatis Episcopum prodicionis pa-  
 „ triæ falsis criminibus accusatum . Qui a nobis honore pristino restitutus ;  
 „ jus habeat Episcopatus omne , quod habuit . Nihil enim in tali honore  
 „ temeraria cogitatione præsumendum est . . . . Manifesta crimina  
 „ in talibus vix capiunt fidem . . . . Volumus enim Impugnatores  
 „ ejus legitima pœna percellere . Sed QVONIAM ET IPSI CLERICA-  
 „ TVS NOMINE FVNGEBANTVR ; AD SANCTITATIS VE-  
 „ STRÆ JVDICIUM CVNCTA TRANSMITTIMVS ORDINAN-  
 „ DA : cujus est æquitate moribus imponere , quem novimus  
 „ traditionem Ecclesiasticam custodire . Ed altrove (b) a Pietro Vescovo  
 „ asseriva : „ Si in alienis causis Beatitudinem vestram convenit adhiberi ,  
 „ ut per vos jurgiorum strepitus quiescat ; quanto magis ad vos remitti  
 „ debet , quod vos spectat autores ? Quoniam CAVSARVM VESTRA-  
 „ RVM QUALITAS VOBIS DEBET JVDICIIBVS TERMINARI ;  
 „ a quo est expectanda magis , quam imponenda justitia .

XXXII. Dove poi il Giannone asserisce , che il Re Atalarico conce-  
 de la prima volta l' Immunità del Foro al Clero Romano ; noi per farlo  
 ravvedere dell' inganno , in cui rattrovasi ; trascriveremo qui la Pistola  
 del medesimo presso del cennato Cassiodoro (c) , colla quale egli confer-  
 ma alla Chiesa Romana quella Immunità , che anticamente godea , e che  
 i suoi Ministri nel catturare un Diacono violata aveano . Ordinando , che  
 in avvenire tutte le Cause civili contro del Clero Romano si portassero  
 avanti del Romano Pontefice , acciò egli da se , e per mezzo de suoi De-  
 legati le terminasse . E nel caso solo , che la Sede Apostolica non volesse  
 prenderli tal briga ; fatta sovra di ciò le pruove legitime , si andasse nel  
 Foro laicale . Ecco le di lui parole ( dopo essersi premesso nel titolo del-  
 la Pistola : *Ne Clerici ad secularia Tribunalia fistantur* ) Divinitati plura  
 „ debemus , quanto a cæteris mortalibus plura recipimus . Nam quid simi-  
 „ le rependet Deo , qui potitur imperio ? Sed licet pro tanto munere ,  
 „ nihil compensari possit idoneè ; ipsi tamen gratia redditur , dum in-  
 „ servientibus honoratur . Itaque flebili adjectione causamini , HOC FUIS-  
 „ SE LONGÆ CONSUETUDINIS INSTITUTVM , ut si quis Sa-  
 „ cro-sanctæ Romanæ Ecclesiæ servientem aliqua crederet actione pulsan-  
 „ dum ; ad supradictæ civitatis Antistitem , negotium suum ducturus , oc-  
 „ curreret , nè Clericus vester forensibus litibus profanatus , officiis potius  
 „ secularibus occupetur . Addentes Diaconum quoque vestrum ad con-  
 „ tumeliam Religionis tanta executionis acerbitate compulsam , ut Sævus  
 „ eum propriæ custodiæ traderet mancipandum . Presbyterum etiam Ro-  
 „ manæ Ecclesiæ pro levibus causis , assertis , criminaliter impetitur . Quod  
 „ nobis pro ingenta reverentia , quod nostro debemus Autori , displicuisse  
 „ profitemur , ut qui pridem sacris meruerit inservire Ministeriis , conven-  
 „ „ tio-

(a) Cassiodoro lib. 1. epist. 9.

(b) Lo stesso lib. 1. epist. 37.

(c) Lo stesso lib. 8. epist. 4.



tionis irreverenter nefariis injuriis subjeceret. Sed aliorum pleſtenda, subreptio nobis obtulit pleniffimæ laudis eventum, ut caufa contingeret præſtandi, quæ vos cœleſtibus commendaret auxiliis. Atque ideo, conſiderantes Apoſtolicæ Sedis honorem, & conſulentes deſideriis ſupplicantium; præſenti autoritate moderato ordine definimus, ut ſi quiſpiam ad Romanum Clerum aliquem pertinentem in qualibet caufa probabili crediderit actione pulſandum; ad Beatiffimi Patris Judicium prius conveniat audiendus: ut aut ipſe utroſque more ſuæ Sanctitatis agnoſcat; aut cauſam deleget, æquitatis ſtudio terminandam. Et ſi forte (quod nefas eſt credi) competens deſiderium fuerit petitionis cluſum; tum ad ſæcularia Fora jurgaturus occurrat, quando ſuas petitiones probaverit a ſupradictæ Sedis Præſule fuiſſe contemptas.

XXXIII. Gli Eſempj de Sommi Pontefici *Simmaco*, *Damaſo*, *Giovanni*, ed *Agapito*, che in teſtimonio delle ſue aſſertive del *Giannone* ſi apportano; furono da noi baſtantemente ſpiegati nel Libro 3. al Paragrafo 2. del Capo 3. Eſſendo eſſi in buona parte provenuti da atti tirannici di quei Monarchi, e perciò non degni di eſſere qui conſiderati. Altrimenti, avendo *Ponzio Pilato* confiscato in Croce il Redentor del Mondo, Autore primario dell' Ordine Eccleſiaſtico; ed avendo l' Imperador *Nerore* afforcato l' Apoſtolo *San Pietro*, primo Patriarca della Chieſa Cattolica, come pure recifo il teſchio all' Apoſtolo *San Paolo*, Corifeo della Criſtiana Religione; potrebbefi anche da ciò inferire, che eſſi non eran degni d' *Immunità Perſonale*; o che queſta loro non competea.

## PARAGRAFO QUARTO.

### *Della Pratica del noſtro Regno intorno all' Immunità perſonale de Chierici in Cauſe Civili.*

XXXIV. **D** Alle cotante lunghe digreſſioni, ancorche neceſſarie, intorno alla qualità de Chierici, e della polizia generica della Chieſa riguardo alla di loro *Immunità perſonale*, rivolgendo adeſſo il piede all' antica Pratica del noſtro Regno; diciamo, che, poſtaſi in rivolta, ed in confuſione la Polizia Eccleſiaſtica per la venuta de Barbari in Italia; verſo la fine del Secolo VI. incominciarono i Chierici, ed i Monaci in Napoli, e nell' altre Regioni adjacenti a piatire avanti de Giudici laici. Il che ſaputoſi da *San Gregorio Magno*; ſe che egli duraffe fatica per iſbarbicare l' abuſo. Scrivendo egli (a) in queſta gui-

(a) *San Gregorio lib. 2. ep. 22.*

guisa a Fortunato Vescovo di Napoli : „ *Quin* verò pervenit ad nos ,  
 „ Clericos , aliosque Civitatis , ac Provinciæ tuæ religiosasque personas  
 „ ab aliis conveniri ; fieri hoc de cætero prohibemus : & neque Clericum  
 „ tuum ; & neque Monachum , vel quemlibet aliam personam religiosam  
 „ Parochiæ tuæ conveniri a quoquam , vel ad alterius volumus Judicium  
 „ exhiberi : Sed , si quis contra hujusmodi personas cujuslibet negotii vo-  
 „ luerit movere quæstionem ; fraternitatem tuam convenit adeundam .  
 „ Scrivendo ( a ) eziandio al Suddiacono della Campagna nel modo seguente :  
 „ *Cognovimus* etiam , quod Monasteria Servorum Dei , vel etiam sæminarum  
 „ pro suo quisque libitu , & diversarum causarum executione pertur-  
 „ bet : quod omnino non græte suscepimus . Episcopi loci ipsius , sub cu-  
 „ jus degunt moderamine , curæ sit eorum causas utilitatesque dispo-  
 „ nere . Valde enim est incongruum , ut , omisso eo , alius quilibet eorum  
 „ causis se admisceat .

XXXV. In tempo de Longobardi , a proprj Vescovi erano li Chierici sot-  
 toposti , come dal Capitolare di Radelchio Principe di Benevento dell' an-  
 no 851. con Sichendolfo Principe di Salerno ( nel Libro 6. del Tomo III.  
 al Numero 6. del Capo 4. da noi trascritto ) in qualche modo apparisce :  
 dove , fattasi la divisione del Dominio temporale con quelle leggi , e con-  
 dizioni tra di loro accordate ; riguardo a Chierici si dispone , che doves-  
 sero a quei Vescovi soggiacere , nelle cui Diocesi si ritrovavano : senzache  
 si fossero riservata superiorità alcuna sovra de medesimi : alla sola eccezio-  
 ne di quei Chierici , che servivano nel regio Palazzo , e di quei Monasterj ,  
 che godeano l' Imperial Protezione .

4. *Omnium rerum sanctarum Ecclesiarum , Episcopatum videlicet ,*  
 „ & Monasteriorum sub Regula degentium , seu Xenodochiorum , ibi cen-  
 „ sus , & rationes reddantur de singulis suis substantiis , UBI CAPITA  
 „ SUNT EORUM . Præter Monasteria Sancti Benedicti , & Sancti Vin-  
 „ centij , quæ sub defensione Domini Imperatoris Lotharii ejusque filii  
 „ Domini Lodovici Regis sunt : ut singulæ Ecclesiæ suum primatum inte-  
 „ grum habeant , sicut semper habuerunt in omni loco : quemadmodum  
 „ decet causam Dei . Exceptis Canonicis Abbatibusque ad Palatium per-  
 „ tinentibus . Nam Abbatum res , qui ad Palatium pertinent ; in cujus di-  
 „ visione res ipsæ venerint , ille eas habeat , in cujus fuerint parte .

5. Et omnes Monachi , & Monachæ redeant ad sua Monasteria , ubi  
 „ prius habitaverant : & habitent , & militent ibi Deo SUB MINISTE-  
 „ RIO ILLIC PRÆORDINATORUM , SICUT RATIO , ET CON-  
 „ SUETUDO EST : exceptis illis , qui per virtutem aliorum illuc intro-  
 „ jerunt , aut in Palatio servant .

6. Episcopi autem , & omnes Clerici quocumque gradu Clericatus , vel  
 „ sine gradu , redeant ad suos Episcopatus , cujuscumque Diocesis fuerint .  
 „ Et si redire noluerint , & nobis cognitum fuerit ; absque omni injusta  
 „ dilatione faciemus eos redire invitos ; & sint SUB POTESTATE PRÆ-  
 „ ORDINATORUM IN IPSIS EPISCOPATIBUS , & habitent sicut  
 „ illi

( a ) Lo stesso lib. 7. epist. 66.



„ illi eos jufte conftituerint . Exceptis Clericis , qui in Palatio ferviunt ,  
 „ & qui per vim clericati fuerint .

7. Similiter fiat de Clericis fingulorum Abbatum : exceptis illis Cle-  
 „ ricis , qui in rebus Abbatum , ad Palatium pertinentium , morantur .  
 „ Qui Clerici in illius parte fint , cujus forte ipfa res *evenerint* .

XXXVI. In tempo de *Normanni* , in tutti i loro delitti i Chierici  
 ftavano a proprj Vefcovi fottopofti , eccettoche nel femplice cafo di *Fellonia*:  
 allora quando i Chierici venivano puniti da Giudici fecolari , giufta la  
 Coftituzione *De Perfonis* , fotto il Titolo , *Ubi Clericus in Maleficiis*  
*debeat conveniri* . Dove il Re *Guglielmo* afferifce : „ De perfonis Clerico-  
 „ rum totius Regni noftri volumus , & jubemus , quod fi de aliquo foris  
 „ faflo , de quo perfona judicari , vel condemnari debeat , appellatum fue-  
 „ rit ; non a nobis , vel a Curia nofta , fed ab Ecclefia , vel a Curia Ec-  
 „ clefiæ de eo , quod ad perfonam fuam pertinet , judicetur ; & fecundum  
 „ Canones , & Jus Ecclefiafticum condemnetur . EXCEPTO SI DE PRO-  
 „ DITIONE ALIQUIS FUERIT APPELLATUS , vel de alio magno  
 „ hujufmodi maleficio , quod fpectat ad Majeflatem noftam , volumus , &  
 „ præcipimus , ut de hoc quod fpectat ad Curiam noftam ; in nofta Cu-  
 „ ria judicetur .

XXXVII. Nel Regno de *Suevi* vuole il *Giannone* ( a ) , che *Federi-*  
*go II.* Imperadore da fe caftigaffe i Chierici delinguenti in materie Cri-  
 minali : „ *Tirate* tutte le caufe di Appellazione in Roma ; fi procurò  
 „ ampliare la Giurifdizione del Foro Epifcopale , e ftendere la conofcenza  
 „ delli Giudizj Ecclefiaftici fopra più perfone , ed in più caufe , ficche  
 „ poco rimanefse a Magiftrati fecolari d'impacciarfene . *Federigo II.* in  
 „ alcuni enormi , e gravi delitti di Chierici , perche non rimanefsero im-  
 „ puniti , prendeva egli foventi a farli caftigare . Ma *Clemente* , nelle  
 „ condizioni dell' *Investitura* , data a *Carlo* , volle nel 20. Articolo , che fi  
 „ ftabiliffe , che in tutte le caufe così Civili , come Criminali non fi po-  
 „ tefferò convenire in prefenza del Giudice fecolare , fe non fi trattaffe  
 „ civilmente di caufe *Feudali* . Però , febbene non fi poffa negare , che *Fe-*  
*derigo* caftigaffe da fe molti Ecclefiaftici , perche trovavafi in rottura con  
*Papa Gregorio IX.* ; pure nel fuo *Autentico* ( b ) ftabilì il tutto a favore  
 dell' *Immunità Ecclefiaftica* , giufta la difpofizione de fagri Canonì : *Nullus*  
 „ *Ecclefiafticam perfonam IN CRIMINALI QUÆSTIONE , VEL CL-*  
 „ *VILI ad Judicium Sæculare præfumat attrahere CONTRA CANONI-*  
 „ *CASSANCTIONES , & contra Conftitutiones Imperiales . Quod fi fecus*  
 „ *faceret ; aïor a fuo jure caderet , & judicium non teneret ; & Judex*  
 „ *foret ex tunc autoritate privandus .*

XXXVIII. Venuti poi gli *Angioini* alla conquista del Regno ; l'Efen-  
 zione del Foro fu con maggior vigore a favore degli Ecclefiaftici praticata ,  
 come teffe il medefimo *Giannone* dicea ; e cofta dalli Patti preventivi  
 dell' *Investitura* , che foyra di ciò fin dal dì 11. Novembre 1265. furono

Tom. IV. P. II.

O o

( a ) Pietro Giannone Tom. II. pag. 553.

( b ) Autentico *Statuimus C. de Episc. & Cleric.*

tra Papa *Clemente IV.* e 'l Re *Carlo I.* stabiliti : „ *Promittetis etiam quod*  
 „ nullus Clericus, vel persona Ecclesiastica eorundem Regni & Terræ in  
 „ Civili, vel Criminali causa convenietur coram Judice seculari, NISI  
 „ SUPER FEUDIS Judicio petitorio conveniatur civiliter : sed omnes  
 „ personæ Ecclesiasticæ erunt liberæ, & in nullo Regi, vel Principi sub-  
 „ jacebunt. Il che fu loro eziandio confermato dal Re *Carlo II.* nel Con-  
 cordato con Papa *Onorio VI.* e dissesto a Vassalli delle Chiese : „ *Item,*  
 „ quod Clerici, nisi pro bonis Feudalibus, prout continetur in Conventio-  
 „ nibus, inter dictum Regem, & Romanam Ecclesiam habitis, ad Judicia  
 „ sæcularia non trahantur . . . . Item, quod Justitarii, vel alii  
 „ Officiales VASSALLOS ECCLESIARUM coram se, vel ad ipsorum  
 „ Judicium in Civilibus trahere non *presumant.* Con avere il Re *Ruber-*  
 to ( a ) aggiunti a costoro i *Chierici Selvaggi* tanto in cause Civili, quan-  
 to in cause Criminali : „ *Conjugati Clerici, & Laici in nullo differant,*  
*nisi quod pro commissis eorum excessibus, vel delictis trahi non possint cri-*  
*iminaliter, vel civiliter conveniri in Curia seculari.*

XXXIX. E' ben vero però, che avendo il Re *Ruberto* con far godere  
 questa Immunità anche a *Chierici Selvaggi*; per modo di provisione fece  
 un'altra Legge ( b ), la quale è in osservanza oggidì nel nostro Regno:  
 cioè che, un Ecclesiastico gravato, o spogliato con violenza da un altro  
 Chierico dal suo dritto; possa ricorrere al Principe per un *provisionale*  
 rimedio : „ *Fidelitati tuæ presentium autoritate mandamus, quatenus si*  
 „ homines oppressi prefati in tua jurisdictione manentes, Prælatorum, &  
 „ Ecclesiasticarum personarum hujusmodi sunt Vassalli, qui tamen sint de  
 „ Feudo, quod ipsi tenent a Curia nostra, ejusdem hominibus sic gravatis,  
 „ & oppressis, ad querelas eorum super injuriis, & damnis illatis facias  
 „ celeris, & expeditæ justitiæ complementum . . . . Et quamvis  
 „ contra Prælatorum, & Clericorum personas se nostræ potestatis autoritas  
 „ communiter non excedat; tamen ad protectionem, manutentionem, &  
 „ defensionem omnium subditorum nostrorum Regni prefati libenter eri-  
 „ gitur prehemins nostræ brachium potestatis. In qual caso non si offen-  
 de l'Immunità Ecclesiastica, come dice *Michele Roussel* ( c ): perche si  
 tratta di soccorrere gli oppressi.

XL. I Monarchi *Aragonesi* fecero in appresso godere a *Chierici* i me-  
 desimi Privilegi, anche riguardo a *Chierici Selvaggi*, come si ha dalle  
 Pram-

( a ) Capitolo *Non convenit.*

( b ) Capitolo *Ad regale Fastigium.*

( c ) *Michele Roussel* *Histor. Jurisd. Pontif. lib. 2. cap. 2.* „ *In Consi-*  
 „ *lio Neapolitano ( ex Affid. dec. 24. ) controversum est, an id cogno-*  
 „ *scere potest de querela Clerici exponentis, se ab alio Clerico expolia-*  
 „ *tum esse aliquo beneficio? ac judicavit Senatus, posse, atque restitutionem*  
 „ *jubere: non quidem per modum judiciariæ autoritatis, sed extrajudicia-*  
 „ *lis per modum defensionis, quam Rex omnibus injustè oppressis præ-*  
 „ *stare debet. Sicque jussus Cardinalis Ursinus Archiepiscopo Tarentino*  
 „ *restituere possessionem Archiepiscopatus Tarentini.*



Prammatiche del Re *Ferdinando I.* (a) in cui si dice: „ *Cum ipsi Con-*  
 „ *jugati Clerici a Laicis in nullo alio differant, nisi quod pro commissis*  
 „ *ab eis excessibus vel delictis trahi non possint criminaliter, vel civiliter*  
 „ *ad Judicium saeculare: & si quis in eos manus injecerit violentas, ex-*  
 „ *communicationem incurrat.*

XLII. Non dubbitandosi nè tampoco, che gli *Austriaci* avessero mantenuti i Chierici nel privilegio di essere esenti dal Foro laicale tanto in materie Civili, quanto in cause Criminali: perche essendosi sotto di loro celebrato il Concilio di Trento (incominciato a 13. Dicembre 1545. e terminato a 4. Dicembre 1565.), in cui l'Immunità Ecclesiastica fù piuochemai inculcata (b); uopo era, che essi avessero prestata al medesimo la dovuta osservanza. Con farsi godere questa Immunità non solo a' *Chierici Selvaggi*, a' loro *Figli*, e *Mogli*, ed a' *Servi* degli Ecclesiastici, secondo il comun parere de' *Moralisti* (c), ma eziandio alla *Famiglia Armata* de' *Vescovi*, e ad altri loro *Familiari*.

XLIII. Questa Immunità Ecclesiastica, dispensata *personalmente* a' Chierici; anche sovra la di loro *Roba* fù distesa, al dire de' medesimi *Moralisti* (d): sul motivo, che *Res sequitur personam*, siccome anche *Pietro Giannone* (e) l'asserisce: „ *Parimente* stendevano la Esenzione „ conceduta nelle loro persone anche sopra i *Mobili* de' Chierici in conseguenza di quella *Massima* mal' intesa: *Mobilia sequuntur personam*. „ Di manierache tutti li *Mobili* delle Genti di Chiesa, casate, o non „ casate, non potevan esser eseguire, nè ad altri aggiudicate dal *Giur-*  
 „ *dice laico*.

XLIII. Queste Teoriche, finora riguardo all' Immunità Personale, e Reale de' Chierici, come sopra espreffate; coll' andar del tempo varie *limitazioni* ottennero in questo nostro Regno. Perocche, sebbene i Principi mantenessero a' medesimi il privilegio del Foro, di non farsi soggiacere a' Giudici laici, in quello, che appartenesse a loro cause Criminali: senzacche avessero potuto i Secolari tirarli in cause Civili ne' Tribunali laici; ma bensì nel Foro Ecclesiastico, giacche per massima Legale: *Astor sequi debet Forum Rei*; pure non permisero loro, come „ pretendeano, di traer essi i Laici ne' Tribunali Ecclesiastici: ma vollero, che questi colla stessa reciprocanza fossero convenuti nel loro Foro laicale. Laonde dove *San Pio V.* ne' quaranta Capi di Gravami, che per mezzo del Cardinale *Alessandrino* suo Nipote fe' presentare al Re *Filippo II.* vi fù anche il nono dell' *Impedita Giurisdizione Ecclesiastica contro de' Laici convenuti da Chierici nel Foro Ecclesiastico*: il Cardinale di *Gran Vela*, Vicerè del Regno di quei tempi, chiarì la sua condotta nel modo,

(a) Prammatica 1. Regis Ferdinandi die 24. Maii 1469. *De Clericis, sive Diaconis Selvaticis.*

(b) Concilio Tridentino sess. 23. cap. 6.

(c) Diana in summa V. Immunitas Ecclesiastica paragr. 13.

(d) Lo stesso loc. cit. paragr. 5.

(e) Pietro Giannone Tom. 2. pag. 555.

do, che siegue presso del Serenissimo Monarca: „ Ho detto nel principio „ a Vostra Maestà, che ogni Regno abbonda ne' suoi costumi, e che „ questo Regno, e Provincia ave li proprj Riti, ed Osservanze. E que- „ sto l' ho detto perche, oltre a quello che di ragion comune si può di- „ re circa l' esercizio della Regal Giurisdizione di Vostra Maestà; in „ questo Regno è particolare osservanza, che li Giudici Ecclesiastici non „ hanno da procedere contro Laici, eccetto ne' delitti meri Ecclesiastici. La „ qual' osservanza, dalli Prelati passati non è stata mai controvertita. „ Lo che è proceduto, che in esso vi sono li Capitoli firmati tra Papa „ Onorio, ed il Re Carlo II. a tempo che governava il Regno in no- „ me di Carlo I. suo Padre, che cominciò a governare nell' anno 1265. „ Per l' osservanza de' quali Capitoli fù fatta Prammatica dal Re Ferdi- „ nando I.: e tra gli altri Capitoli trattandosi della Giurisdizione, che „ deve esercitarsi dalli Preti, e Persone Ecclesiastiche contro de' Laici „ per quello, che essi Laici devono ad essi Ecclesiastici; si dispone in „ un Capitolo, che li Prelati predetti possono procedere contro de' Laici: ef- „ sendo però Vassalli della Chiesa. E per tanto più chiarire, che negli altri „ Capi non si abbiano da intromettere; si dispone per un altro Capito- „ lo, che, pretendendo da detti Laici conseguire le Decime debite; deb- „ biano quelle addimandare per via delli regj Officiali. E di più per „ dichiarare in qualcausa Criminale doveano procedere contro detti Chie- „ rici; si dispose per un altro Capitolo, che gli Officiali laici non s' in- „ tromettessero di conoscere alcun delitto Ecclesiastico: ma che di questi „ delitti Ecclesiastici li detti Prelati, e loro Officiali liberamente cono- „ schino, e puniscino. Talche evidentemente appare, che abbiano vo- „ luto stabilire, e distinguere l' una, e l' altra Giurisdizione. Qual distin- „ zione poi la osservanza ha apertamente dichiarata.

XLIV. In un sol caso però il Chierico puol riconvenire il Laico avanti del suo Giudice Ecclesiastico: quando da questi fusse stato egli semplicemente convenuto avanti il medesimo Giudice. In quella guisa appunto che il Laico, convenuto dal Chierico nel Foro laicale, puol ivi ezian- dio riconvenire reciprocamente il Chierico *per viam reconventionis*, come dispone un Capitolo (a) della Reina Giovanna II., che sta nel Regno in piena osservanza: *Item, quod si Clericus in majoribus, vel minoribus Ordinibus constitutus, vel alius privilegiatus, vel pupillus, vel vidua eligat Forum ipsius Curiae, agendo contra aliquam in ipsa Curia; compellatur PER MODUM RECONVENTIONIS in eadem Curia adversario respondere.*

XLV. Rispetto alla Roba Ecclesiastica, fù similmente praticato, che quelle cose, le quali trovavansi in possè delle Chiese, e de' Chierici; godessero l' Esenzione del Foro: ma l' altre, che si davano in enfiteusi, in affitto, in cultura, o altro; non potessero traere i Laici nel Foro Ecclesiastico per il riscuotimento dell' annua risposta, come pretendesi; ma che questi si convenissero avanti del Magistrato secolare, giustache il Cardinale di Granvela, come sopra, in risposta del Capo diciottesimo de' pre-

(a) Capitolo *Item, quod si Clericus.*

presupposti Gravami al Re *Filippo II.* lo scrivea . . . , *Rispetto* a tutti que-  
 ,, sti Capi ( li quali par che contengono tutti una cosa medesima ), si di-  
 ,, ce , che li Chierici , e Persone Ecclesiastiche per le cose profane , e  
 ,, lor proprie , da nessuna legge hanno avuto , nè hanno privilegio d'e-  
 ,, senzione di Foro : e per questo non ponno gravarsi circa l'espосто alla  
 ,, M. V. . E sebene rispetto alli Beni Ecclesiastici spettanti alle loro Chie-  
 ,, se abbiano il privilegio della predetta Elezione del Foro , volendoliti-  
 ,, gare ; non ha difficoltà , che devono eligere il Foro de' Giudici compe-  
 ,, tenti a' Laici . E circa questo punto più volte si è detto , che ( in questo  
 ,, Regno parlando , e non in altra parte ) li Laici sudditi di V. M. sotto  
 ,, pretesto , che siano o Debitori , o Rendenti , o Censuarj , o Enfiteuti di  
 ,, Chiesa , o indebiti possessori di Beni , che si pretendono da essi Eccle-  
 ,, siastici , e che siano illegittimamente alienati ; non si ponno , nè devo-  
 ,, no convenire avanti altri Giudici , che regj di V. M. E senza entrare  
 ,, in discussione di quello , che per ragion comune si può dire ; questo è  
 ,, particolar osservanza di questo Regno , così sempre per immemorabil  
 ,, tempo osservata , non solo in tempo della M. V. ma di tutti gli altri  
 ,, Re . E quando si è il contrario preteso ; non essendovi concorso il re-  
 ,, gio Volere ; non si è passato più avanti . Ed il stare adesso sopra simi-  
 ,, li pretendenze ; è innovare in pregiudizio della Regal Giurisdizione  
 ,, di V. M. , e della Possessione in quale sta . . . . Per lo che , se li  
 ,, Beni si ritrovano già in potere di Laici , dalli quali si pretendono avvo-  
 ,, carsi , e contro essi si muove lite per l'avvocazione predetta ; si devono  
 ,, convenire avanti li Giudici laici loro competenti : e facendosi per altra  
 ,, via ; saria contro l' osservanza la disposizione , la possessione , e tutte  
 ,, le altre cose predette .

XLVI. Per quanto tocca a' *Chierici Selvaggi* ; la di loro Immunità  
 da Papa *Gregorio XV.* ad istanza del Cardinal *Zabatta* , Vicerè del Re-  
 gno , in una particular Congregazione dell' anno 1623. fù ristretta nelle  
 sole cause Criminali : e nelle cause Civili fù limitata nella sola carce-  
 razione . *Eos verò privilegio Canonis non gaudere : Fori verò in Crimi-  
 nalibus omnino : in Civilibus autem quoad Corporis distinctionem dum-  
 taxat durante servitio frui debere* , come fù rapportato nel Numero 54.  
 del Capo 3.

XLVII. In ordine alla *Famiglia Armata de Vescovi* ; fù sempre  
 per l'addietro controvertito nel Regno , se dovesse concedersi , o no a'  
 medesimi , siccome il Cardinal di *Gran Vela* riguardo al decimonono Gra-  
 vame lo scrivea al Re *Filippo II.* con dirli :

*E quanto alla Famiglia Armata* , si dice , che è cosa già chiara in-  
 ,, Jure , che non devono tenere la Famiglia Armata per eseguire a fo-  
 ,, miglianza di altri Signori temporali . Però non si fa questo , che in-  
 ,, questo Articolo desiderano : poiche il Braccio secolare senza la spesa  
 ,, li stà tanto pronto , e favorevole in ogni loro esecuzione , e dimanda ;  
 ,, che non può desiderarsi maggiore . Anzi si è fatto ordine generale  
 ,, a tutti gl' Alguzerj , e Capitani di Guardia , che senza altra replica  
 ,, eseguiscono quanto per essi Prelati si ordina contro de' loro sudditi .

XLVIII. Nel nuovo Concordato però delli 8. Giugno 1741. tra il  
 nostro regnante Monarca , e la Santa Sede nel Capo terzo dell' *Immu-  
 nità*

ntà Personale il tutto fù altrimenti regolato. Gioè che, li Chierici, i quali hanno i requisiti de' sagri Canoni, ed i Monaci cogli altri di loro Famiglia, che vivono collegialmente; debbano godere l' Immunità personale, e non già le *Bizzocche*, o altro, come ivi;

1. A riserva delli veri soli Chierici, che hanno i requisiti prescritti da sagri Canoni, e delle persone Religiose dell' uno, e dell' altro sesso, che vestendo l' Abito Religioso vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi Superiori, o pure che si trovano destinati da loro legittimi Superiori agl' impieghi necessarj fuori de' Monasterj, i quali tutti debbono godere il privilegio del Foro in conformità de' sagri Canoni; niun altra persona, con qualunque nome si chiami, goderà, o potrà pretendere di godere esenzione alcuna dal Foro laicale. Il che debba intendersi anche riguardo alla loro Roba; perche non solo ne' semplici Chierici Selvaggi vien eccettuata, come nel Numero seguente metteremo in chiaro; ma nel Capitolo 1. di detto Concordato, favellandosi delle Collette, che debbano gli Ecclesiastici pagare; si dice, che essendo in ciò renitenti; si debbano asstringere dalla Curia Vescovile: non già che i Giudici laici potessero farne il sequestro. Essendo gli Ecclesiastici reniteati, o morosi a pagare la porzione loro spettante de' sudetti pesi; l' Esattore laico esibisca, e mandi la nota di essi al Vescovo, ed Ordinario del Luogo; il quale sotto la medesima dia l' *Exequatur*, che si proceda contro di loro *per quoscumque quoad Executionem realem tantum*. E negandosi dal Vescovo, e dell' Ordinario del Luogo; che possa l' Esattore laico ricorrere al Metropolitan, o Tribunal *Misso*.

XLIX. In ordine a' Chierici Selvaggi, fù rinnovato il Decreto di Papa Gregorio XV., trascritto più sovra al Numero 46.: in virtù del quale si ristrinse la di loro Immunità nelle sole cause Criminali; ed in quelle Civili di non essere catturati: restando la loro Roba onnossia alla Curia laicale: senzache i di loro Figli, e le di loro Mogli godeffero privilegio alcuno, come in detto Capo 3. si soggiugne nella maniera, che siegue:

„ I Chierici Conjugati, i quali hanno i requisiti del S. Concilio di Trento, cap. 6. sess. 23. de Reform., e che non esercitano Arti, o Negozj indegni dello stato Clericale; debbano godere il privilegio del Foro in tutte le cause puramente Criminali, che vengono criminalmente trattate; ma non già rispetto alle cause Criminali, che riguardano all'interesse delle parti, e che si trattano in forma di Giudizio Civile: ma sì per quelle, come per tutte le cause Civili rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' Giudici laici: da quali potrà procedersi contro di essi col' esecuzione solamente *super bonis*. Ma se per mancanza di beni fusse bisogno di carcerarli; se ne dovrà prima dimandare l' *Exequatur* al Giudice Ecclesiastico: dal quale non dovrà negarsi. Affinche poi tali Chierici conjugati godino senza verun contrasto della Curia laicale il sudetto privilegio del Foro; dovrà essere loro cura di giustificare ogn' anno il domicilio; di aver osservati gli accennati requisiti; e di riportare dall' istesso Ordinario una declaratoria in iscritto, da concederseli gratis. Le mogli poi, e figliuo-



„ gliuoli de' medesimi non dovranno godere di verun privilegio del Fo-  
 „ ro *nec durante, nec soluto Matrimonio*.

L. E per quanto si appartiene alla *Famiglia Armata* de' Vescovi, e  
 de' loro *Familiari*; varj Articoli furono stabiliti della maniera, che  
 siegue.

5. Devono i Vescovi, ed altri Ordinarij, che tengono Giurisdizione  
 „ quali conviene, avere un numero prefisso di Curfiori: cioè, due,  
 „ o tre coloro, che hanno picciole Diocesi: il doppio numero, cioè quat-  
 „ tro, o sei, secondo la loro ambiezza, quei, che goderanno Diocesi me-  
 „ diocri: il triplo coloro, che hanno Diocesi più grandi, secondo la  
 „ pianta, che se ne farà: dodici l' Arcivescovo di Napoli; e dodici pa-  
 „ rimente Monsignor Nunzio.

6. A' detti Curfiori, quando realmente esercitano sì fatto impiego;  
 „ sarà lecito portar Armi non proibite dalle Regle Prammatiche, purchè  
 „ dopo essere stati destinati a carico de' Curfiori, producano in Napoli al  
 „ Regente della Gran Corte della Vicaria, in Terra di Lavoro al Com-  
 „ missario di Campagna, e nell' altre Provincie del Regno al Preside-  
 „ Provinciale l' autentico documento di non trovarsi inquisiti: e diano  
 „ a' medesimi notizia della Patente di Cursore, ottenuta dal Vescovo,  
 „ e da altro Ordinario, a cui debbano servire.

7. I sudetti Curfiori, durante il loro impiego, ed esercizio, gode-  
 „ ranno l' Esenzione del Foro laicale in quanto alla restrizione personale  
 „ per le cause Civili, Milite, e Criminali. Ciò bensì dee intendersi per  
 „ quelle sole cause, che non meritano la pena della Morte, o di Galea:  
 „ nelle quali procederanno contra di essi o i Governatori Regj. vici-  
 „ niori, o altri Giudici, e Ministri Regj, siccome più piacerà a sua  
 „ Maestà, ma non già le Corti Baronali: in quali sarà solamente per-  
 „ messo arrestarli per di sudetti delitti, e di come parte al Giudice, o  
 „ Ministro Regio, che dovrà procedere.

8. Nel caso, che dalla sentenza del Vescovo, o di altro Ordinario  
 „ in ciascheduna delle sudette cause appartenenti a Curfiori, alcuno si sen-  
 „ tisse gravato, e volesse avvalersi dell' Appellazione, del Ricorso, o di  
 „ altro rimedio dalle Leggi approntato; potrà ciò fare o al Metropolitano,  
 „ o al Tribunal Misto. E questo, per non gravar le parti, destinerà due  
 „ Giudici *in partibus*, uno Ecclesiastico, da eliggersi da i Ministri Eccle-  
 „ siastici del Tribunal Misto; e l' altro da eliggersi da i Ministri laici del  
 „ medesimo Tribunale: e questi due Giudici decideranno la causa in grado  
 „ del rimedio proposto. E quando avvenisse, che costoro nel giudicare,  
 „ fussero discordi; la causa debba giudicarsi dal medesimo Tribunal Mi-  
 „ sto. La sentenza del quale senza appellazione alcuna dovrà eseguirsi.  
 „ Per quelle cause poi spettanti a Curfiori de' Metropolitani, o di altri  
 „ Ordinarij esenti, l' appellazione, o qualunque altro de' sopradetti rimedi,  
 „ dovrà indirizzarsi al Tribunal Misto: il quale giudicherà nella forma  
 „ detta di sopra.

9. Per minorar ancora il numero degli Esenti; dovranno gli Ordinarij  
 „ de' Luoghi da ora innanzi servirsi de' Chierici per Ministri delle loro Can-  
 „ cellarie: e volendosi prevalere de' loro Secolari; godrà il privilegio del  
 „ Foro il solo Cancelliere, o sia Maestro d' Atti della Curia, nella ma-  
 „ niera bensì detta per li Curfiori.

10. Oltre a Curfiori , ed al Cancelliere , o Mastrodatti , nella maniera , spiegata di sopra ; niun altra persona laica , quantunque patentata , sotto qualunque nome , e titolo , come nè pure i Romiti , e Chierici Selvaggi goderà esenzione alcuna dal Foro *Laicale* .

## CAPITOLO SESTO.

### *Dell' Esenzione de Chierici dalla Potestà Laicale in Cause Criminali .*

I. **N**iente riguardo all' *Immunità Personale* de Chierici In Cause Criminali ci resta qui propriamente da dire , fuori di quel tanto che nel Capitolo passato rapportossi : essendo stati comuni tanto riguardo alle cause Civili , che rispetto alle cause Criminali i Canonici Conciliari , e le Leggi Imperiali , o Regie , che ivi trascrivevamo . Restandoci solamente qui a rapportare alcune circostanze intorno alla pratica del nostro Regno , che s'è fatto maggiormente chiarire tutto ciò , che nel Capitolo antecedente si detto .

È riguardo al Governo de *Normanni* ; aggiugnere si debbe , che *Re Guglielmo II.* avesse emanata Costituzione , che in causa di *Felonia* contro del Principe li Chierici stassero sottoposti a Giudici secolari , come fu detto nel Numero 36. del Capitolo passato ; pure questo capo fu rivocato dall' Imperadore *Federigo II.* , come ivi si soggiunse sotto al Numero 37. E come osserva *Matteo di Affitto* ( a ) ; ciò non potea egli fare , perchè non era in suo potere di promulgar Leggi contro Persone Ecclesiastiche . E soltanto ( come questi ( b ) altrove soggiugne ) potè far tutto ciò , quando si trat-

( a ) Matteo di Affitto in *Const. De Personis* , Tit. ubi Clericus in maleficiis debet conveniri num. 2. „ *In contrarium est veritas : quia Imperator Jurisdictionem non habet in personis Ecclesiasticis : & ideo non potest condidisse legem , quod Clerici , committentes crimen læsæ Majestatis sint sub jurisdictione sui Judicis laici. Ita concludit Baldus in cap. si Clericus , de partenend.*

( b ) Lo stesso in *Const. Justitiarum* tit. de Offic. Justit. „ *Bene tamen dico , quod possit fieri Constitutio , quod si in futurum Castra , & Feuda pervenerint in Ecclesiam ; quod sint cum eorum natura : & sic erunt Feuda in Ecclesia . Et tunc Clerici , & personæ Ecclesiasticæ possunt conveniri pro Feudis , ut in cap. verum , de for. comp. Et habetur hoc expressum in Investitura , quæ fit per Sedem Apostolicam Regi hujus Regni ; & statutum per Regem Carolum II. in Planitie S. Martini , quod incipit , Statuimus , cap. 21. ubi dicitur , quod Clerici ad Judicia secularia non trahantur , NISI PRO BONIS FEUDALIBUS , secundum conventionem habitam inter patrem suum , & Sanctam Romanam Ecclesiam .*

trattava di materia Feudale : riguardo a cui il Chierico si fa suddito del Principe secolare : anche a tenore delli Capitoli di Papa *Onorio IV.* E fu convenuto nella Investitura del Re *Carlo I.*, ivi eziandio riportata sotto al Numero 28.

III. Dall' avere in appresso nel Regno de *Svevi* l' Imperadore *Federigo II.*, usate dalle violenze a molti Religiosi , e Persone Ecclesiastiche , come additossi nel Numero 37 del Capitolo passato ; ciò non fa al caso : perche come ivi si soggiunse : il tutto si occasionò dalla ruzza , che egli avea con Papa *Gregorio IX.* Avendo perciò discacciato dal Regno tutti i Domenicani , i Francescani , e gli altri Religiosi , che non erano nazionali . Ed avendo fatto assalire la squadra delle Galee di Genova , che portavano in Roma molti Prelati , e Religiosi con due Cardinali , per ivi celebrarvi un Concilio ; li fe racchiudere in varj Castelli del Regno , come alla lunga rapporta *Riccardo di San Germano ( a )*. Il che essendo stata una violenza con essoloro praticata ; non deve ella battezzarsi per Legge municipale del nostro Regno .

IV. Nel Regno degli *Angioni* , ancorche il Re *Carlo I.* , il Re *Carlo II.* , ed il Re *Ruberto* avessero fatto godere il privilegio del Foro a Chierici tante in cause Civili , quanto in cause Criminali , come dicemmo nel Numero 38. e seguente del Capitolo passato ; pure il Re *Ladislao* fece un Rito , con cui ordinò , che trovandosi un Chierico in delitto ; si

Tem. IV. P. II.

P p

po.

„ *flam.* De qua facit etiam mentionem Andreas in Constitutione sequenti.

„ Et simile Capitulum est in Capitulis Papæ Honorii sub datum 15. Cal.

„ Octob. 13. Ind. 1285. anno primo.

„ ( a ) Riccardo di San Germano in Chronicon : „ Anno 1229. de mense

„ Martii in die sancto Jovis , Gregorius Papa Imperatorem publice ex-

„ communicavit . Cui excommunicationi , quam judicabat injustam , Impe-

„ rator non paret , sed suas excusationes mittit ad Principes , quomodo

„ Papa contra se processit .

„ Mense Junio subscripta Capitula edita sunt in Regno , quæ pro parte

„ Imperiali observari jubentur . In primis , ut Fratres Prædicatores , & Mi-

„ nores , qui sunt oriundi de Terris infidelium Lombardiæ ; expellantur de

„ Regno : & ab aliis habeatur cautela , quod non offendant Imperatorem .

„ Idem fiat de aliis personis religiosis . . . .

„ Mense Maii 1241. in festo Inventionis S. Crucis Galeæ Imperiales

„ cum Galeis Januensium conflictum habentes ; nonnullos Prælatos Occiden-

„ tales , qui erant in eis , habita victoria de Januensibus , ceperunt , &

„ duxerunt captivos apud Pisam cum duobus Legatis , Prænestino scilicet

„ Episcopo , & Oddone S. Nicolai in Carcere Tulliano Diacono Cardi-

„ nali , de quorum mandato veniebant ad Papam . Inter quos fuerunt Ci-

„ sterciensis , & Cluniacensis Abbates , necnon Rotomagen Archiepiscopus ,

„ & alii , quos ignoro . . . . Qui omnes postea , Imperatore man-

„ dante , tam Prælati , quam alii cum Legatis ipsis in Regnum apud Nea-

„ polim per mare in captivitatem ducti sunt , & in custodiam per Regni

„ Castellam transmissi .

potesse catturare dal Giudice laico : e volendo egli la Declinatoria del  
 Foro ; dovesse provare legittimamente il suo Chiericato : *Item*, servat ipsa  
 „ Curia, quòd nullus Clericus potest comparare, nisi principaliter cum  
 „ documentis Clericatus : aliàs non audiatur inclinando Forum causæ  
 „ ipsius : ipso veniente, datur terminus ad probandum de Clericatu, obla-  
 „ ta per eum quadam petitione declinatoria Fori ; & rarò quasi dictus Pro-  
 „ cessus finitur. Unde, eo ipso quod datur terminus, intelligitur esse  
 „ remissum. Multoties enim finitur Processus, & interponitur decretum,  
 „ eum esse Clericum : & remittitur sine servientibus. Et si esset suspectus,  
 „ & de gravi re ; cum servientibus, & sub fida custodia ad Archiepisco-  
 „ pum mittitur. Et si Archiepiscopus vult petere copiam inventorum con-  
 „ tra eum ; Curia mittit sibi. Et hæc servantur per ipsam Curiam : quam-  
 „ vis Jura Canonica his prædictis videantur aliquantulum refragari. Che  
 sebbene il Santo Pontefice *Pio V.* negli altri quaranta Capi di Gravami,  
 che nell' anno 1571. per mezzo del Cardinale *Alessandrino*, suo Nipote,  
 se rappresente al Re *Filippo II.* ; mettesse ancor questo in secondo luogo ;  
 pure il Cardinal di *Gran Vela*, allora Vicere del Regno, dando al Monarca  
 ragione di tal Gravame ; in questa guisa li scrisse : „ Circa il secondo :  
 „ questo è il medesimo, che il quondam Duca d' Alcalà, allora Vicerè,  
 „ scrisse all' Ambasciadore D. Gio: de Zunica del mese di Ottobre 1570. per  
 „ occasion di un Chierico, che s' allegava per Forgiudicato in Vicaria :  
 „ acciò, abbisognando, avesse potuto servirsene con sua Beatitudine. Che  
 „ benchè quando i delinquenti inquisiti pretendono esser Chierici o in *Mi-  
 „ noribus*, o in *Sacris Ordinibus constituti* ; la cognizion di questo Arti-  
 „ colo secondo il Jus Canonico spetti al Giudice Ecclesiastico ; nondimeno  
 „ in questo Regno è stata, ed è antica, perpetua, e molto più che im-  
 „ memorabile osservanza, che quando per l' informazione pigliata l' Inqui-  
 „ siti non sono nominati come a Chierici, ma come Laici, essendo in  
 „ virtù di detta Informazione ( presa dagli Officiali laici ), o comparando  
 „ essere delinquenti ; allegano esser Chierici, e per questo declinano il Fo-  
 „ ro ; il Giudice laico li dà il termine a provar il Chiericato : infra il  
 „ quale l' Inquisito ha da fondare la sua intenzione : e da poi, conforme  
 „ al merito della Giustizia, si rimette, e si ordina, che si proceda. Per  
 „ il che quest' osservanza non solo have 150. anni, ed è ridotta *in scriptis* nell'i  
 „ Riti della Gran Corte della Vicaria, compilati in tempo della Regina  
 „ Giovanna II. nell' anno 1420. ; ma per tempo antichissimo avanti così si  
 „ era osservata : talmente che mai in questo Regno si è visto, inteso, nè  
 „ praticato il contrario. Dalla quale antichità di tempo ne risulta, che  
 „ non deve pondersi in controversia, nè innovare cosa alcuna dalla real  
 „ Provisione di V. M., nè alterarsi in suo tempo quello, che non si è  
 „ fatto con li altri.

V. Sotto degli *Austriaci*, oltre al Rito poco sà trascritto ; fu ezian-  
 dio eccettuato il delitto dell' *Assassinio* : in cui, costatane la colpa ; veni-  
 vano i Chierici puniti dalla Curia laicale. E perciò anche di questo Gra-  
 vame il Pontefice San *Pio V.* si querelò in quinto luogo col Re *Filippo II.*  
 E questi, rimettendone la Relazione al Cardinal di *Gran Vela*, Vicerè del  
 Regno ; vi ebbe il seguente riscontro : „ *Sopra* al quinto Capo, rispondo  
 „ alla Maestà Vostra, che in questi Tribunali, ed in tutti gl' altri del  
 „ Re-



„ Regno non si è mai proceduto contro de Chierici per delitto di Assassinio,  
 „ se per l' Informazione pigliata non fusse costata della qualità predetta  
 „ per sufficiente indicio. Talmenteche sopra ciò si è tenuto, e si terrà la  
 „ mano: di forma, e di maniera che non si faccia pregiudizio alcuno,  
 „ come non si è fatto per il passato.

VI. Nel nuovo Concordato poi trà il Serenissimo regnante Monarca, *Carlo di Borbone*, e l'odierno Pontefice *Benedetto XIV.* il dì 8 Giugno 1741. fu tolto via il *Rito della Gran Corte della Vicaria*, introdotto dal Re *Ladislao*, e descritto come sopra: ordinandosi, che i veri Chierici godessero il Privilegio del Foro a tenore de sagri Canoni, come nel Paragrafo 1. del Capo 3.

1. *A riserva de soli Chierici, che hanno i requisiti prescritti da sagri Canoni . . . i quali tutti debbono godere il Privilegio del Foro in conformità de sagri Canoni &c.*

E riguardo all' *Assassinio* fu ordinato: che prevenendo la Corte laicale, quella dell' Ecclesiastico nella cattura del Reo incolpato di *Assassinio*; lo debba tenere in Carcere *nomine Ecclesie*: e formatone il Procefso; debba trasmetterlo al Tribunale Misto: il quale dovrà riconoscere la qualità del delitto, come nel Paragrafo 3. di detto Capitolo:

3. *Rispetto* al delitto dell' *Assassinio*, commesso da qualunque Clerico, „ o altra persona Ecclesiastica; prevenendo il Giudice laico nella cattura „ dell' Inquisito; potrà ritenerlo *nomine Ecclesie* nelle carceri laicali, e „ formarne il Procefso. Ma prima di procedere alla sentenza, ed all' esecu- „ zione della medesima; dovrà aspettare la Declaratoria del Tribunale Misto „ *super qualitate Assassinii*. La quale dovrà darli dal medesimo, veduto „ il Procefso, fatto dalla Curia laicale, *servatis servandis*, e sentito il „ Reo nelle sue difese. Per qual effetto dovrà dalla Curia laicale esibirsi „ il Procefso al sudetto Tribunale Misto dentro lo spazio di quattro „ mesi.

Essendosi anche stabilito il punto de *Controbandi*, commessi da Chierici, nel modo, che siegue.

4. *Trovandosi qualunque Persona Ecclesiastica con Roba di Controbanda; non sarà lecito alle Curie, e Ministri laici di arrestarne, e carcerarne la Persona: bastandoli la perdita della Roba, che si stima in Controbanda.*

## CAPITOLO PRIMO.

*Dell' Ortatorie, Chiamate Regie, Sequestro  
di Beni, e Discacciamento di Prelati  
Ecclesiastici dal Regno.*

**I.** Tutti quei Privilegj, che in materia d' Immunità Reale, e Personale tanto in cause Civili, che Criminali da Chierici si godono, giusta quelltanto, che ne Capitoli antecedenti spiegato abbiamo; anche da Vescovi, e Prelati Ecclesiastici con indifferenza si partecipano: sì perche ancor essi Chierici sono; sì ancora, perche occupano il primo posto nella Chiesa di Dio, e devono essere con distinzione mirati da Principi, e da altri supremi Ministri, come è chiara la Legge nel Codice Teodosiano (a). Con tutto questo però nel nostro Regno vi è la costumanza, che eccedendo un di loro i limiti del dovere ( il che anche si detto de loro Vicarj Generali, o di altri loro Ministri, che in ciò averanno parte ), mettendo le mani in cause, che mere Ecclesiastiche non sono; in primo luogo se li spedisce una Lettera ORTATORIA dal Delegato della Regal Giurisdizione, in cui se li impone di desistere dall' intrapreso, se non vuole, che si venghi ad *Espedienti economici*. Indi conoscendosi, che il Vescovo sia in ciò pertinace; se li fa la CHIAMATA in Napoli ad *audiendum Verbum Regium*. Ed ivi portatosi; sino a tanto, che non averà giustificata la sua condotta, ed ottenuto il Regio Concedo, non puol indi partirsi. Poi, cresciuta la di lui contumacia, ed avanzandosi in progressi ulteriori; se li suol dare l' ALLONTANAMENTO, o sia SFRATTO dal Regno: IMPRIGIONANDOSELI I PARENTI, SEQUESTRANDOLISI I BENI TEMPORALI, ed usandosegli ogni atto di rigore, siccome *Bartolomeo Chioccarelli* (b) un Tomo intiero ne compone sotto questo Titolo: DE REMEDIIS ADVERSUS PRÆLATOS, TVRBANTES REGIAM JVRISDICTIONEM. Dividendolo poi sotto i Libri, o Capi seguenti:

*De Literis hortatorialibus a Regibus, & Principibus ad Prælatos Re*

(a) Leg. 13. lib. 16. C. Theod. *Mansuetudinis nostræ lege prohibemus, in Judiciis Episcopos accusari. Ne dum ad futura ipsorum beneficio impunitas æstimatur, libera sit ad arguendos eos animis furialibus copia. Si quid est igitur querelarum, quod quispiam defert; opud altos potissimum Episcopos convenit explorari, ut opportuna, atque commoda cunctorum querelionibus audientia moderetur.*

(b) *Bartolomeo Chioccarelli Tom. IX. M. SS. Jurisdic.*

*Regni transmissis , & antiquo eorum usu.*

*De Vocatione Episcoporum .*

*De Sequestratione bonorum temporalium , & Carceratione Conjunctorum , & Familiarium .*

*De Expulsione Episcoporum .*

II. Riguardo all' *Ortorie*, apporta il medesimo *Chioccarelli* l' esempio, e le Lettere del Re *Carlo I.* sotto il dì 13. Aprile del 1275. al Vicario della Curia Arcivescovile di Benevento, acciò assolvesse dalla Scomunica *Gio: della Lionessa*, per non avere rilasciato alla Chiesa Beneventana il Castello di Montefarchio, che il medesimo godea per regia concessione: ed avendo quella Chiesa pretenzione ragionevole, che comparisse nella Corte di Napoli, ove li farebbe fatta giustizia. Apportandone un altro del Re *Ruberto* sotto la data delli 10. febbrajo 1311. diretta al Vescovo di Chieti, acciò tenesse a freno i Chierici della sua Diocesi, che inquietavano la pace di quei Cittadini.

III. Per quanto si appartiene alle *Chiamate Regie de Vescovi* in Napoli; tra l' altre rapporta il medesimo *Chioccarelli* quella, che fece l' Imperadore *Federigo II.* all' Arcivescovo di Napoli il dì 11. Maggio 1239. acciò si portasse in Capoa al di lui cospetto frà il termine di due giorni. Oltra quella del Re *Ferdinando di Aragona* al Vescovo dell' Isola, il dì 4. Ottobre 1475. e quella di *Alfonso II.* al Vescovo di Polignano in data de 28. Ottobre 1494. che in ricevere quei fogli, tosto si portassero in Napoli, per doverli comunicare cose di somma impotanza per il regal Servizio.

IV. Riguardo al *Sequestro de Beni*, egli rapporta l' ordine dato dal *Gran Capitano* al Percettore di Terra d' Otranto il dì 26. Giugno 1503. acciò sequestrasse tutte le Rendite all' Arcivescovo di Brindisi, perche si era malamente portato nella passata Guerra. Con riferire eziandio nel Tomo VII. de *Ecclesia Sancti Nicolai*, de *Archipresbyteratu Altamura*, & *Capitulo Civitatis Lucera*, che avendo il Vescovo di Gravina voluto visitare come Delegato Apostolico l' Arciprete di Altamura di Regia Collazione, movendone in Roma la lite; nell' anno 1606. per ordine Regio li furono catturati i Parenti.

V. Rispetto all' **ESPULSIONE DE' VESCOVI**, trascrive il discacciamento del Vescovo di Fondi, fatto dall' Imperadore *Federigo II.* il dì 17. Dicembre 1239. e quello del Vescovo di Bitetto per ordine del Re *Alfonso* a 26. Settembre 1440. con molti altri somiglievoli Esempj.

VI. A nostri giorni abbiamo veduto più volte queste procedure nella Corte di Napoli. L' Arcivescovo di Sorrento *Don Filippo Anastagio* volle visitare la Chiesa di *San Prisco*, e di *Sant' Anello*, come pure la Cappella del *Santissimo Rosario*, che erano Staurite, governate da laici: e perche ne Governatori delle medesime incontrò resistenza; li sottopose alle Censure il dì 31. Gennajo 1701. riferbandone l' Assoluzione alla Sagra Congregazione del Concilio in Roma. Fu egli chiamato in Napoli, ed astretto ad assolvere li Scomunicati: il che, anche volendo, far non potettè, perche ne avea riservata l' assoluzione alla Sagra Congregazione, come sopra. Laonde portatosi in Napoli; fu ivi trattenuto, senza avere udienda dal Vicerè: con esserli stati carcerati i Parenti. *Papa Clemente XI.* ( il quale a carte 377 dal suo Bullario anche ne registra il fatto )

gli

gli ordinò da Roma, che ritornasse nella sua Chiesa, come fece. Il *Marchese di Vigliena*, Vicerè del Regno, previa consulta, e parere de Reggenti Collaterali *Nicòlò Gauscone*, *Marchese di Acerno*, *Gennaro di Andrea*, *Gregorio Mercado*, *Serafino Biscardo*, ed *Andrea Guerriero*, mandò in Sorrento colle sue dovute Istruzioni *D. Manuele de Espedal*, Giudice della Vicaria Criminale: il quale se ivi il dì 20. Maggio 1703. pubblicare un Editto, acciò l'anzidetto Arcivescovo, come *Perturbatore del Regno*, e *Nimico di Sua Maestà*, fra lo spazio di sei ore dovesse fortire da Sorrento, ed appartarsi dal Regno di Napoli: sequestrandoli le Rendite, e proibendo al Popolo di parlarli. E perche egli non volle da se partire; preso per forza, fu calato nel Mare: e posto sovra d'una Barca, venne in Tarracina trasportato. Donde da se avanzandosi in Roma; se che il Sommo Pontefice si querelasse altamente di ciò presso del Re *Filippo V.* Il quale, avendo bisogno di lui per meglio stabilire li suoi interessi nella Corona di Spagna, e del Reame di Napoli; diede all' Arcivescovo dopo qualche tempo il permesso di poter ritornare in sua Diocesi. Dopo di che dimandò il Papa qualche soddisfazione contro degli Espulsores: e non avendola potuta ottenere; il dì 21. Maggio 1707. se spedire Citazione da Monsignor *Carlo de Marinis*, Uditore della Camera Apostolica, contro del *Marchese di Vigliena*, e degli altri Reggenti Collaterali, che aveano avuta parte nel discacciamento del Prelato anzidetto, *quare non debeant declarari excommunicati*. Ma poi non se ne se altro, ed andò la cosa a morire.

VII. Anche nella Città dell' Aquila vi furono de torbidi somiglievoli: a causache, avendo quel Regio Tribunale estratto per forza dalla Chiesa *Giuseppe Caruso* della Terra di Fossa reo di enormi delitti, ed incontinentemente fattolo appiccare; *Frid Gio: della Zerda*, Vescovo di detta Città, scomunicollo; sottomettendo alla Censura *Nicòlò Gaudioso*, ed *Antonio Cortes* Auditori, *Fulvio Salsano*, Avvocato fiscale, e *Gajetano Milano* Massrodatti. Fu il Vescovo predetto con sollecitudine chiamato in Napoli: senza però aver udienza dal Vicerè per lunga pezza di tempo. E perche Papa *Pignatelli* ( allora *Innocenzio XII.* ) nella sua Chiesa dell' Aquila senza Regio permesso ritornar lo fece; egli a 20. Luglio 1700. a suon di Tronba fu dall' Aquila, e dal Regno discacciato, ed in Rieti per forza condotto: ove poco appresso se ne morì. Per la qual cosa Papa *Clemente XI.* ad *Innocenzio XII.* indi succeduto; anche fu di questo dello strepito fece, ed alla perfine il dì 30. Giugno 1707. da perse scomunicò il Preside dell' Aquila *Don Orazio Morforte*, Duca di Laurito, e gli Auditori *Nicòlò Gaudioso*, *Antonio Cortes*, e *Cesare di Capoa*. Avendo anche a 30. Luglio 1707. aggravati i Ceduloni contro del *Marchese Domenico Garofalo* Preside di Catanzaro, di già scomunicato il dì 8. Ottobre 1696. dall' Arcivescovo di Reggio, per aver ivi violata l' immunità Ecclesiastica. Con ordinare a tutte le Chiese Parochiali del Regno, che a suon di Campana ugualmente lo dichiarassero scomunicato.

VIII. E riguardo alle *Chiamate Regie* de Vescovi; anche a nostri tempi abbian l'esempio di Monsignor *Fabrizio Pignatelli*, Vescovo di Lecce: il quale fu chiamato in Napoli dal Cardinal *Grimani* il dì 5. Aprile 1710. Ma perche egli non volle a questa chiamata ubbidire; il Conte *Borromei*,

nuo.



nuovo Vicerè del Regno , il dì 31. Gennajo 1711. li spedì la seconda Chiamata; e poi la terza a 29. Agosto dell'istesso anno 1711. Dalche vedutosi egli in mal partito; scomunicò l'intero Tribunal di Lecce, ed interdiffe quella Città, partendosi immantinentemente per la volta di Roma. Donde non ritornò in Napoli prima dell'anno 1727. mercè di un grazioso Dispaccio dell'Imperadore *Carlo VI*. Ove diede qualche soddisfazione al Regio Ministero; assolvè i Censurati da lacci della Scomunica, e dell'Interdetto; e poco indi ritornò libero nella sua Chiesa.

IX. Più strepitoso fu il fatto di Monsignor *Olivieri*, Vescovo di Gravina: il quale fu chiamato in Napoli dal Conte di *Harrach*, Vicerè del Regno, e degli altri Reggenti del Collateral Consiglio il dì 25. Ottobre 1732. nel modo, che siegue:

*Carolus Divina favente Clementia, Romanorum Imperator semper Augustus, Hispaniarum Rex &c.*

*Rev. Vir. Reg. devote dilecte.*

*Dovendo conferir con voi cosa appartenente al Real Servizio della C. e C. M. del Re nostro Signore (che Dio guardi); ci siamo mossi a farli la presente: colla quale vi diciamo, ed esortiamo a portarvi subito da noi in questa Capitale ad audiendum Verbum Regium, e di non partirvi dalla Capitale medesima senza espressa nostra licenza. Datum Neapoli die 28. mensis Octobris 1732.*

*Luis Conte de Harrach &c.*

*Vidit Mazzaccara Regens.*

*Vidit Giovane Regens.*

*Vidit Ventura Regens.*

*Vidit Peyri Regens.*

*Vidit Pisacane Regens.*

*Vidit Castelli Regens.*

*D. Nicolaus Fraggianni à Secretis.*

E perche non volle a questa Chiamata ubbidire, temendo di qualche incontro; dopo avere il dì 28. Novembre 1732. scomunicato il Signor Duca di Gravina col Regio Tribunale di Matera; si partì colle Poste alla volta di Roma. Laonde non solo dal Regio Fisco li furono sequestrati i Beni Patrimoniali, e le Rendite Vescovili; ma anche in Cutri sua Patria li fu incarcerato il fratello *Don Marcello Olivieri*: che, trasportato nelle carceri regie di Catanzaro; vi finì di vivere a 26. Febbrajo 1733. Con avere il Regio Collateral Consiglio dichiarate nulle, irrite, e casse le di lui Censure. Ritornato poi il medesimo in Regno nell'anno 1740. dopo l'Elezione di Papa *Benedetto XIV.* per accordo fattosi dalla Santa Sede col nostro Serenissimo Monarca.

X. E per quanto s'appartiene all'Ortatorie sovradette, che oggidì con ogni franchezza si spediscono dal Delegato della Regal Giurisdizione; è anche degno sapersi, che quando *San Pio V.* Sommo Pontefice nell'anno 1571. per mezzo del Cardinale *Alessandrino* sè rappresentare al Re *Filippo II.* i quaranta Gravami, il primo fu quello dell'Ortatorie. A cui rispondendo il Cardinal di *Granvela*, allora Vicerè del Regno; su questo punto li disse: „ Le Lettere Ortatorie, le quali sono state spedite, e si „ spediscono dirette alli Prelati del Regno sopra li Memoriali presentati „ per parte delli Baroni, ed altri particolari; sono state, e sono sopra „ cose concernenti alla Regal Giurisdizione di V. M. Per li quali espedien- „ ti non bisognava, nè bisogna altra discussione, nè intervallo di tem

„ po.

„ po. Per quante Ortatorie sono state spedite ; sono tutte giustissime , per  
 „ avvertire li Prelati della novità , che con V. M. si faceano , non già  
 „ fatte con altri etc. Dal che apparisce il fine di queste Ortatorie ( ed  
 insieme insieme delle Chiamate de Vescovi in Napoli ). Vale a dire , che  
 essendo divise le Giurisdizioni tra loro , i Vescovi sovrintendendo alle cose  
 divine , ed i Principi alle cose temporali ; siccome i Vescovi mal vo-  
 lentieri soffriscono , se li Principi si frameschiano in cose Ecclesiastiche ;  
 così i Principi non possono mirare con occhio sereno , quando gli Eccle-  
 siastici stendono la loro mano contro de laici , come Sant' Elredo Abate (a)  
 del nostro Ordine Cisterciense un tempo lo scrivea . Laonde , alloraquando  
 a Regj Ministri viene a notizia , che i secolari sono angustiati da Prelati  
 Ecclesiastici ; se li spediscono Ortatorie , acciò non dassero passi ulteriori ,  
 ed irrettrabili contro de medesimi .

XI. Sù lo stesso motivo si fonda l'ordine , che si dà a' Vescovi di par-  
 tire dal Regno : cioè che i Principi colla loro Giurisdizione ordinaria pre-  
 tendono tranquillare la loro Monarchia da quei torbidi , che somiglievoli  
 Vescovi voleffero introdurvi . In quel caso non si pretende far torto  
 a' Vescovi , discacciandoli dal Regno ; ma si bada a mantener la pace ,  
 e la quiete ne' sudditi . E siccome i Monarchi nel nostro Regno hanno il  
 diritto di non ricevere i Vescovi , che dal Papa si mandano nelle loro ri-  
 spettive Chiese , quando questi sono a' medesimi sospetti , o nimici della  
 Corona , come si pose in chiaro nel Lib. 7. al Numero 18. del Capo 3. ; do-  
 po essersi ammessi , e ricevuti , sperimentandosi petulanti , inquieti , e per-  
 turbatori della pubblica pace , e quiete ; collo stesso motivo si fanno allon-  
 tanare dal Regno , acciò non arrecassero nuovi disturbi alla Corona . Non  
 fabbricandosi Processi contro di loro , non emanandosi sentenze , nè incar-  
 cerandosi per le loro soverchierie , ed eccessi : molto meno usandosi autori-  
 tà contro l'Ordine Ecclesiastico : ma soltanto per economico espediente si  
 fanno apparate , per darli il riposo a' Vassalli nella propria Repubblica .

LI.

(a) Sant' Elredo serm. 10. *Sunt & in Sancta Ecclesia firmamento à  
 Domino creata duo Luminaria magna , Sacerdotium & Regnum , Rex & Epi-  
 piscopus , Princeps , & Clerus . Dies Spiritualia , nox significat Secularia .  
 Itaque Luminare majus Sacerdotium , ut præsit diei , iæst Spirituali-  
 bus : Luminare minus Regnum , ut præsit nocti , iæst Secularibus  
 CONTRA NATURAM PROINDE EST , SI SOL NOCTI , SI PRÆ-  
 SIT LUNA DIEI . Si Princeps ad Spiritualia Sacramenta se conferat  
 conficienda ; si Sacerdos Sacularium negotiorum tenebris conscientie sue se-  
 renum obumbrat .*

## LIBRO NONO.

Dell' Autorità Giurisdizionale de' Vescovi  
nella Chiesa.

**P**ER maggiormente convincere di errore l'affertiva di *Pietro Giannone*, trascritta nel Libro 6. al Numero 23. del Capo 5., che anticamente gli Ecclesiastici non aveano la Giurisdizione Contenziosa, ma venivano da Magistrati Secolari così ne' Giudizj Civili, che Criminali giudicati; oltre a quell'antico, che in detto Capitolo rapportassimo; a bellaposta abbiamo pensato soggiungere quì il Libro presente, diviso in quattro Capi: in cui favelleremo: Primo: Della Giurisdizione de' Vescovi per mezzo delle Censure Ecclesiastiche. Secondo: della loro Giurisdizione Coercitiva riguardo a' propri Chierici. Terzo: della loro Giurisdizione Contenziosa rispetto a' Laici. Quarto: Della loro Giurisdizione in altre Cause Ecclesiastiche, e Miste.

## CAPITOLO PRIMO.

Della Giurisdizione de' Vescovi per mezzo  
delle Censure Ecclesiastiche.

**I.** **D**All' avere Cristo Signor nostro istituito il Governo politico della sua Chiesa in forma di Monarchia, dandone a *San Pietro*, e a' di lui successori il dominio, come fu dimostrato nel Libro 4. al Paragrafo 2. del Capo 1.; dicendo egli (a) al medesimo: *Tu es Petrus & super hanc petram edificabo Ecclesiam meam: & tibi dabo Claves Regni Cælorum: Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cælis: & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis.* Soggiungendo agli altri Apostoli (b): *Quæcumque ligaveritis super terram erunt ligata, & in Cælo; & quæcumque solveritis super terram, erunt soluta & in Cælo;* uopo era, che anche la Giurisdizione Coercitiva avesse nella medesima istituita; a nulla servendo la semplice Giurisdizione, che dalla Facoltà coercitiva spalleggiata non viene, secondo *Papa Innocenzio III.* (c).

Tom. IV. P. II. Q9 E co-

(a) Matthei 16. vers. 19.

(b) Ibidem 18. vers. 28.

(c) Cap. Pastoralis de Offic. Deleg. *Jurisdictio nullius videtur esse momentis, SI COERCITIONEM ALIQUAM NON HABERET.*

E come insegnano le Leggi Civili (a), e Paolo Giureconsulto (b); chi ha l'una, deve conseguentemente aver l'altra.

II. E ciò, maggiormente che non solo i Pontefici, e Sacerdoti del vecchio Testamento aveano questa autorità coercitiva, come dal Deuteronomio (c) da Daniello (d), e da San Giovanni (e) si ricava; ma anche i Pontefici idolatri di Roma, secondo le Leggi delle dodici Tavole (f), e Dionigio Alicarnasseo (g). Laonde presso de' Cattolici Scrittori mai si è dubbitato, che i Prelati Ecclesiastici abbiano per l'addietro avuta la Giurisdizione coercitiva, come asseriscono Michele Rouffel (h), ed il Van Espen (i) al nostro proposito; e da Tertulliano (k) bastantemente si ricava.

### III. Ma

(a) Leg. 2. Dig. de Jurisd. omn. Judic. Cui Jurisdictio data est; ea quoque concessa esse videntur, sine quibus Jurisdictio expleri non potest.

(b) Paolo Giureconsulto leg. 1. Dig. si quis Jus dic. non obtemp. Omnibus enim Magistratibus secundum jus potestatis suae concessum est, Jurisdictionem suam defendere panali Judicio.

(c) Deuteronomii 18. vers. 19. Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio; moriatur homo ille, & auferes malum de Israel.

(d) Danielis 13. vers. 61. Consurrexerunt adversus duos Presbyteros (convicerat enim eos Daniel ex ore suo, falsum dixisse testimonium)... & interfecerunt eos.

(e) Joannis 11. vers. 47. Collegerunt ergo Pontifices, & Pharisei Concilium & dicebant: quid facimus, quia iste homo multa signa fecit?

(f) Lib. 2. Leg. apud Tullium: Incestum Pontifices SUPREMO SUPPLICIO sanciunt.

(g) Dionigio Alicarnasseo lib. 2. Roman. Antiq. Veteres Pontifices apud Romanos de omnibus causis ad Sacra pertinentibus judicant... Quod si quem animadverterint, praescripta sua contemnere; EUM MULCTANT PRO DELICTI MAGNITUDINE.

(h) Michele Rouffel Histor. Pontif. Jurisd. lib. 4. cap. 1. Ecclesiam Jurisdictione praeditam esse oportere; nemo, ut opinor, nisi impiae mentis contestari audebit.

(i) Van Espen Tom. V. de Pœnis, & Censur. Eccles. tit. 12. cap. 1. num. 1. Indubitatum est, penes Ecclesiam semper fuisse auctoritatem imponendi Pœnas, sive Pœnitentias pro qualitate criminum, & conditione penitentium: quibus & ipse penitentes Deo pro commissis peccatis satisfacerent, & a peccatis quasi fræno quodam coercerentur, cautioresque in futurum redderentur, &c.

(k) Tertulliano in Apologetico, cap. 39. Certè Fidem sanctis vobis pascimus, Spem erigimus, Fiduciam figimus: Disciplinam nihilominus densamus. Ibidem etiam EXHORTATIONES, CASTIGATIONES, ET CENSURA DIVINA. Nam & judicatur magno cum pondere,



III. Ma perche l' *Autore della Storia Civile* apertamente asserisce, che nella primitiva Chiesa non vi fu la Giurisdizione contenziosa; perciò in tutto questo Libro esaminaremo una somiglievole controversia. Ed essendo di due forti la Giurisdizione coercitiva, *Spirituale*, e *Corporale*; la prima, che colle CENSURE si esercita ( della quale parlava l' Apostolo *San Paolo* ( a ) nel dire: *Arma militiae nostrae non carnalia sunt. . . in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam* ); e la seconda, che il CORPO afflige; perciò della Spirituale parleremo in questo Capitolo: la quale tanto sovra i Chierici, che sovra i Laici si distende. Nel seguente Capitolo favellaremo della Giurisdizione coercitiva Corporale riguardo a' Chierici. Nel terzo, della medesima rispetto a' Laici; e nel quarto discorreremo dell' altre Cause *Spirituali*, e *Casi Misti*.

IV. La CENSURA poi della quale qui intraprendiamo a discorrere; e che altra non è, che una Pena spirituale, che riguardo all' Anima dalla Chiesa s' impone, privandola dell' uso de' beni spirituali, per maggior salute della medesima; si suol dividere in tre Capi, nella *Scomunica*, nella *Sospensione*, e nell' *Interdetto*, secondo Papa *Innocenzio III.* ( b ). Riguardando la SOSPENSIONE ( per incominciare dal mezzo, ed avere maggior comodo di favellare appresso con franchezza della *Scomunica* ) semplici, e soli Chierici, sospendendoli dal sacro Ministero. Di cui parla il Concilio Trullano ( c ) col dire: *Suspendatur & qui excepit, & qui susceptus est. Sin autem est suspensus; ejus intendatur suspensio*. Chiamandosi ella talvolta *Segregazione*, come ne' *Canoni Apostolici* ( d ); e talora *Assinenza*; come nel Concilio di *Elvira* ( e ). L' INTERDETTO è una Pena, che si dà a' Laici, e ad un Popolo intiero, ad una Città, ad una Provincia: proibendo quei di non potere assistere a' divini Uffizj, partecipare de' divini Sacramenti, e godere l' Ecclesiastica Sepoltura. Qual Censura non è infatti coranto antica nella Chiesa come la sospensione ( giu- sta che apparisce da' sagri *Canoni*, poco fa additati ); ma soltanto intro-

Q 9 2

dot.

„ dere, & apud certos de Dei conspectu. Submittuntque futuri Judicij præ-  
 „ judicium est, si quis ita deliquerit, ut à communicatione Orationis, &  
 „ omnis Sacri Communionis veletur.

( a ) 1. Corinth. 10. vers. 4.

( b ) *Innocenzio III.* in Cap. *Querenti*; Extra. de Verb. Signif.  
 „ *Querenti* quid per Censuram Ecclesiasticam debeat intelligi cum hujus-  
 „ modi clausulam in nostris Literis apponimus; quod per eam non solum  
 „ *Interdicti*, sed *Suspensionis*, & *Excommunicationis* sententia valet in-  
 „ telligi: nisi Judex discretus, rerum & personarum circumstantiis inta-  
 „ gatis, feret, quam magis videbit expediri.

( c ) Concilio Trullano can. 13.

( d ) *Canone Apostolico* 44. *Episcopus vel Presbyter, aut Diaconus, qui*  
 „ *cum Hæreticis comprecatus fuerit; SEGREGETUR.*

( e ) Concilio *Eliberitano* can. 21. *Si quis in Civitate postas, per tres*  
 „ *Dominicas ad Ecclesiam non accesserit; pauco tempore abstineat, ut cor-*  
 „ *reptus esse videatur.*

dotta verso il Secolo VIII. o Secolo IX. ; trovandosi mentovata da *Incmaro* (a) Vescovo di Renz , mentre scrive ad *Incmaro* Vescovo di Laon; e da *Ademaro* (b) nella sua Cronaca , mentre favella di *Alduino* , Vescovo di Limoges.

V. La SCOMUNICA finalmente è una Pena spirituale, mercè della quale il Censurato resta privo della comunione de' Fedeli , e del loro commercio . Chiamata ancor ella *Astenezza* dal Vescovo *San Cipriano* (c) ed *Anatematismo* appo l' Apostolo *San Paolo* (d) . *Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum ; sit anathema* . Venendo eziandio dal detto Apostolo (e) chiamata *Consegna in possa del Demonio* : nel mentre favellando dell' incestuoso Corintio , asserisce : *Traditum hujusmodi Satanae in interitum carnis , ut Spiritus salvus fiat in die Domini nostri Jesu Christi* . Il che anche si afferma da *Sant' Ilario* (f) .

VI. Le Censure in cotal guisa spiegate; ebbero nella Chiesa Cattolica molti Contraddittori . Tra' quali *Gio: Us* , condannato nel Concilio di Costanza (g) , fra l'altro dicea , che esse furono inventate dall' Anticristo , per tiranneggiare i Fedeli nella Chiesa di Dio . Ma perche le parole di

(a) *Incmaro Opusc. 53. cap. 8. „ Causa injuriarum suarum , sicut in petitione data Ecclesia Laudunensi continetur ; Presbyteros , & Diaconos , & reliquos Clericos non accusatos , non convictos , nec confessos , ab omni Ecclesiastico Officio excommunicasti : ET UT NEMO SACRA MISSARUM SOLEMNIA IN TUA PAROCHIA CELEBRARET ; INDIKISTI.*

(b) *Ademaro ad Annum 994. „ Sape idem Alduinus pro nequitia Populi NOVAM OBSERVANTIAM CONSTITUIT : scilicet , Ecclesias & Monasteria cessare à divino Cultu , & sancto Sacrificio : & Populum quasi paganum à divinis Laudibus cessare . Et hanc obstantiam Excommunicationem censebat.*

(c) *San Cipriano epist. 29. „ Interim cum Felicissimus comminatus sit , non communicaturos in morte secum , qui nobis obtemperassent , hoc est , qui nobis communicarent ; accipiat sententiam , quam prior dixit ut ASTENTUM se a nobis sciat.*

(d) *1. Corinth. 12. vers. 13.*

(e) *Ibidem 5. vers. 8.*

(f) *Sant' Ilario in Psalm. 118. Qui ab Ecclesia corpore respuuntur , quae Christi est Corpus ; tanquam alieni à Dei Corpore , DOMINATUI DIABOLI TRADUNTUR .*

(g) *Gio: Us art. 19. „ Per Censuras Ecclesiasticas Excommunicationis , Suspensionis , & Interdicti ad sui exaltationem Clerus Populum laicum sibi suppeditat , avaritiam multiplicat , malitiam protegit , & viam parat Antichristo . Signum autem evidens est , quod ab Antichristo tales procedunt Censurae , quas vocant in suis processibus Fulminationes , quibus Clerus principalissime procedit contra illos , qui denudant nequitiam Antichristi : qui Clerum pro se maxime usurpabit.*

Cristo presso San Matteo trascritta più sovra nel Numero 1., sono affai chiare, e manifeste; Pietro Abailardo (a) stimò, che i soli Apostoli ebbero questa autorità dal Redentore: e Martino Lutero (b) la ridinse nel solo Apostolo San Pietro.

VII. Il nostro Giannone poi altrimenti di queste Censure discorre: volendo in primo luogo col suo Bodino, che queste Censure non vi fussero state nella primitiva Chiesa, quasche istituite non da Cristo Signor nostro; ma che i primi Cristiani, a somiglianza de' Censori Romani, notassero ne' Fedeli di que'tempi i difetti, e colla dovuta correzione gli emendassero. Ecco le di lui proprie parole (c), „ Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi, „ pi, come cosa attenente alla sua disciplina, la *Censura*, e *Correzione de* „ *Costumi* fra' Cristiani. Se qualche Fedele, deviando dal dritto canonico, „ inciampava in qualche Eresia, ovvero per qualche pubblico, e notorio pec- „ cato scandalizava gli altri; era prima severamente ripreso, perche si „ ravvedesse. Se non si emendava; denunciavasi alla Chiesa, cioè al Ve- „ scovo, e Presbiterio con Fedeli: dalla quale era la seconda volta ripre- „ so. E se per fine, ciò non ostante, s'ostinava nell' errore, e nella li- „ bertà del vivere; era scacciato dalla loro Comunione, ed avuto come „ tutti gli altri Gentili, e Publicani: privandolo di tutto ciò, che dava „ la Chiesa a' suoi Fedeli; e si lasciava nella Società Civile con gli altri „ Gentili: nè, se non dopo un vero pentimento, ed una rigorosa peniten- „ za, veniva da loro ammesso alla loro Comunione.

Questa correzion di costumi, durante lo stato popolare di Roma, risedeava presso a' Censori, chiamati per ciò *Magistri Morum*: i quali aveano potere di notar di ignominia ogni sorte di persone per li casi di cui la Giustizia non avea costume d' inquirere, come saggiamente, e ben- a lungo tratta Bodino. Istituto certamente assai lodevole: il quale essendo mancato sotto gl' Imperadori; si rilevò da primi Cristiani, che per mezzo di queste Censure mantenevasi in una singolar pietà di costumi, come testimonia Plinio de' Cristiani de' suoi tempi. Ed è quello, che dice Tertulliano nel suo Apologetico, parlando dell' Assemblea della Chiesa: *Ibidem*, dice egli, *exhortationes, castigationes, & censura divina*. Onde è, che essi chiamavano il Capo di ciascheduna Chiesa *Episcopum*, come che significasse Ispettor di costumi della sua Chiesa. Per la qual cosa le Scomuniche, ed altre Pene della Chiesa son chiamate ancor oggi *Censure Ecclesiastiche*. Materia, che richiederebbe più lungo discorso: ma quello di Bodino può supplire.

VIII. In appresso poi, vuol egli (d), che introdotesi le Censure pre-

(a) Pietro Abailardo in *Apologia suorum Errorum: Potestas ligandi, atque solvendi Apostolis tantum data fuit, non autem successoribus.*

(b) Martino Lutero artic. 30. ex damnatis à Leone X. *Verba Christi ad Patrum. Quodcumque ligaveris super terram. . . extenduntur dumtaxat ad ligata ab ipso Apostolo.*

(c) Pietro Giannone lib. 1. cap. ult. par. 6.

(d) Lo stesso lib. 2. cap. ult. paragr. 2.

predette nelle Chiese; venivan queste impedita da Principi, quando non se ne rendeva ragione . . . : Furono dagli Imperadori proibite alli Vescovi ,, le scomuniche, senza prima assegnarne la cagion giustificata. Così, quando essi si abusavano delle scomuniche, tosto lor si opponevano: e Giustini- ,, stiano istesso con sua legge proibì a Vescovi le scomuniche, se prima ,, la cagione non fosse giustissima. Quindi avvenne, che li Principi ne ,, loro Reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell' Imperio ,, Romano; vi vollero mantenere questo diritto, come praticano i Spa- ,, gnuoli, ed i Francesi, e come veggiamo tutto di in questo nostro Rea- ,, me . . . . Nè in questi tempi furono queste leggi reputate come ,, escedenti la Potestà Imperiale: anzi furono queste di Giustini- ,, niano ritenute non meno in Oriente, che in Occidente. Niente egli accorgendosi, che l'Imperadore *Giustini- ,, niano* colle sue Leggi confermò soltanto tutto ciò, che ne sagri Canoni stabilito era, come fu detto nel Libro passato, al Numero 30. del Capo 5. : e colla Novella, di cui il *Gian- ,, none* predetto quivi discorre; confermò il Canone centesimo del Concilio Africano, siccome Papa *Gio: VIII.* (a) nel caso presente lo riflette.

IX. E tralasciando il molto, che egli in varj luoghi della sua Storia a questo proposito asserisce; vuole per ultimo, che nella primitiva Chiesa per le sole *Eresie*, e *Peccati pubblici* le Scomuniche si fulminavano. Che altro *Effetto* non partorivano, che privare i Fedeli dell' uso de' Sacramenti, e di tutto ciò, che dava la Chiesa a suoi Cristiani. E che poi dalle cose niere spirituali passarono eziandio a *Beni temporali*. Facendosi da Preti vedere cotanto abominevoli a Laici, e di tanti Effetti, mai nella primitiva Chiesa trasognati. Ascoltiamone di grazia dalla di lui bocca il restante: ,, *Le Scomuniche nella primitiva Chiesa, siccome allora tutta- ,, la cura de' Preti era sopra le cose spirituali; così non erano adoperate ,, se non contro gli Eretici, o vero per la correzione de' pubblici Pecca- ,, tori.* Il principal uso era contro coloro che non ben sentivano della no- ,, stra Religione: i quali, se dopo le tante ammonizioni non si ravvede- ,, vano de' loro errorj; eran separati dalla Chiesa. Ed in secondo luogo, ,, per evitar gli scandali, eran adoperate contro i pubblici Peccatori. Nè ,, era altro il loro *Effetto*, che di privarli di tutto ciò, che la Chiesa dava a suoi Fedeli di Sacramenti, e di altre cose spirituali. Ma da poi, e ,, specialmente in questi tempi, essendo diminuita ne' Prelati la cura spi- ,, rituale, e all' incontro accresciuta nell' ordine Ecclesiastico l'avidità de' ,, Beni temporali; siccome prima s' usava per la correzione de' pubblici ,, Pec-

(a) Gio: VIII. lib. 3. epist. 173. *Insuper nostro Apostolatui intimavit, ut eum, sine ratione discussa, excommunicare vultis. Quapropter Apostolica autoritate jubemus, ut NEMO VESTRUM EVM EXCOMMUNICET, ANTEQVAM AD LEGIS EXAMEN PERVENIAT: QVEMADMODVM IN 100. CAPITVLO CONCILII AFRICANI LEGITVR; similiter in 2. Novellarum Justiniani libro: Vt nemo Episcopus, vel Presbyter aliquem excommunicet, antequam causa probe-* tur.



„ Peccatori , e per gli Eretici ; così dappoi erano più frequentate per li  
 „ Beni temporali , così per difesa di quelli , come per ricuperarli , se per  
 „ caso la poco cura de predecessori gli avesse lasciati perdere .

Ma inutilmente si sarebbero adoperate queste armi , se insieme non  
 „ si fusse fatto credere a Popoli , che in qualunque maniera lanciate , se  
 „ non si restituivano le robe , erano i possessori irrimisibilmente dannati :  
 „ imputando ciò ad effetto della Censura più , che del Peccato . E per  
 „ renderle più formidabili ; avevano ancora procurato introdurre una nuo-  
 „ va dottrina , che i Scomunicati non solo fussero indegni di ciò , che la  
 „ Chiesa dava a suoi Fedeli , qual era l'effetto della Scomunica ; ma che  
 „ la Scomunica disumava , infamava , gli rendeva abominevoli , esosi , vi-  
 „ tandi , ed orribili : togliendo loro anche l'uso della Vita Civile , e del  
 „ Commercio .

X. Dagli addotti Giannoniani contesti molte cose inferire si possono:  
 La prima , che il di loro Autore colla scorta del famoso *Bodino* asserisce,  
 di non essere state da Cristo Signor nostro introdotte le Censure nella  
 Chiesa , ma che i Fedeli l'apprendessero da Censori Romani . La seconda,  
 che anticamente si eseguivano queste Censure per modo di semplice corre-  
 zione dalla Chiesa , o sia dal Vescovo , dalli Preti , e dal Popolo . La  
 terza , che le Censure anzidette per le sole Eresie , e Peccati pubblici  
 si emanavano . La quarta , che gli Effetti delle medesime Censure consi-  
 stevano nella semplice privazione de Sacramenti , e delle cose spirituali ,  
 che la Chiesa soleva concedere a suoi Fedeli , senzache il Commercio , e  
 l'uso della Vita Civile dalle medesime s'interdicessero . La quinta , che  
 i Principi , e specialmente *Giustiniano* Imperadore , le proibissero , quando  
 erano ingiustamente emanate . Laonde a poter noi con distinzione tutto  
 ciò evacuare ; divideremo in tre Paragrafi il presente Capitolo : con esse-  
 re il

## P A R A G R A F O P R I M O .

### *Dell' introduzione delle Censure nella Chiesa ; e de loro primarij Ministri .*

XI. **P**ER fare con maggior chiarezza comprendere , quanto ragione-  
 volmente la Chiesa Cattolica avesse introdotte le Censure ;  
 debbe quivi sapersi , che anche presso i *Druidi* , Sacerdoti idolatri nelle  
 Gallie , eran di tal peso le Censure ; che non solo appo essi li Scomuni-  
 cati eran privi del Commercio , togliendosi loro l'uso della Vita Civile ;  
 ma anche per infami si aveano , come *Giulio Cesare* ( a ) ne suoi Comen-  
 tarj

( a ) Giulio Cesare lib. 6. de Bello Gallico : „ *Si quis autem privatus,*  
 „ *vel publicus eorum decreto non steterit ; Sacrificiis interdicunt . Hæc*  
 „ *pæ.*

tarj lo rapporta . E perche i Gentili presero per lo più la diforo Polizia da quella degli Ebrei ; anche presso costoro eran frequenti le Scomuniche : le quali produceanò i medesimi effetti , che presso de Druidi , poco sa-  
 espreffati , come ragguaglia *Giuseppe Ebreo* ( a ) . Ed il *Seldeno* ( b ) rap-  
 porta una di queste Formole , colla quale i Giudei scomunicarono li Sa-  
 maritani sotto nome di *Cutei* , in tempo delle loro irriconciliabili discor-  
 die : „ *Congregaverunt totam Ecclesiam , seu cætum Populi in Templum*  
 „ *Domini , & introduxerunt tercentum Sacerdotes , & tercentum pueros ,*  
 „ *seu discipulos minores : quibus erant in manibus tercentum buccinæ , &*  
 „ *tercentum libri Legis . Hi clamabant , cantantibus interim Levitis ; &*  
 „ *excommunicabant Cuthæos per Mysterium nominis Tetagrammati , &*  
 „ *per Scripturam descriptam in tabulis Dialogi , & per Anathema Fori su-*  
 „ *perioris , seu Cælestis , & per Anathema Fori inferioris : itaut nemo*  
 „ *Israëlitarum imposterum comederet bucellam aliquam Cuthæorum . Hinc*  
 „ *etiam invaluit , ut qui comederit Carnem Cuthæorum , haberetur ve-*  
 „ *luti qui comederit carnem porcina . Neque Cuthæos profelytes fieri ;*  
 „ *neque eis esse partem in resurrectione mortuorum . . . & præterea*  
 „ *non esse eis partem , seu hæreditatem , & possessionem Jerosolymis . . .*  
 „ *Miserunt autem Anathema ad Judæos in Babylonia : qui & sapius ite-*  
 „ *rarent in eos Anathema .* Laonde , se erano cotanto possenti le Scomuni-  
 che appo i Gentili , e gli Ebrei ; non sò perche il *Giannone* le vo-  
 glia di tanto poco valore nella primitiva Chiesa , che non fussero state ca-  
 paci a togliere il *Commercio* , e l' *Uso della Vita Civile* .

XII. Ciò presupposto ; venendo alle Censure , e Scomuniche , che  
 contro de Peccatori nella primitiva Chiesa si fulminavano ; non mica da  
 Romani superstiziosi , e da i loro Censori ebbero la prima *Origine* , come  
 il *Giannone* scioccamente asserisce : ma conobbero il loro *Istituto* da Cristo  
 Signor nostro , alloraquando presso *San Matteo* ( c ) egli disse a suoi di-  
 scepoli : *Si peccaverit in te frater tuus ; vade , & corripe eum , inter te ,*  
 & ipsum

„ *pœnam apud eos est gravissima . Quibus ita est interdictum , IN NU-*  
 „ *MERO IMPIORVM , ET SCELERATORVM HABENTUR . AB*  
 „ *IIS OMNES RECEDUNT : ADITUM EORVM SERMONEMQVE*  
 „ *DEFUGIUNT , ne quid ex contagione incommodi accipiant . Neque,*  
 „ *iis præsentibus Jus redditur , neque honos ullus communicatur .*  
 „ ( a ) *Giuseppe Ebreo lib. 2. Antiq. Jud. cap. 11. „ Deprehensos verò*  
 „ *in peccatis a sua Congregatione depellunt : & qui taliter fuerit con-*  
 „ *demnatus , miserabili plerumque morte consumitur . Illis quidem Sacra-*  
 „ *mentis , & ritibus obligatus ; NEQVE CAPERE AB ALIIS OBLA-*  
 „ *TVM CIBVM POTEST . Herbas pecorum more decarpens . & fame*  
 „ *exofus , per membra corrumpitur . Ob quod etiam plurimos plerumque*  
 „ *miserati ; extremum spiritum agentes , receperunt : sufficientem pro pec-*  
 „ *catis eorum , quæ usque ad mortem adduxerunt , pœnam luisse cen-*  
 „ *sentur .*

( b ) *Seldeno de Jure Naturæ , & Gentium lib. 4. cap. 1.*

( c ) *Matth. 18. ver. 15. & seqq.*

Et ipsam solum. Si te autem audierit: lucratus es fratrem tuum. Si te autem non audierit; dic Ecclesie. Si Ecclesiam non audierit; sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus. Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata & in caelo; & quaecumque solveritis super terram, erunt soluta & in caelo. E perciò San Gio: Grisostomo (a), discorrendo di scomuniche, ne fa Cristo Signor nostro l'Autore. Il che anche si afferma da Sant' Agostino (b): il quale insieme insieme ne spiega la gravità, e ne dimostra gli effetti, che da sè stesse producono.

XIII. A tenore di quanto Cristo Signor nostro avea nella sua Chiesa istituito; l'Apostolo San Paolo scomunicò l'incestuoso Corintio, dandolo in possia del Demonio, e ordinando agli altri di quella Chiesa di non comunicare con i pubblici Peccatori: scrivendoli in questa guisa (c); „ Om-  
 „ nino auditur inter vos fornicatio, & talis fornicatio qualis nec inter Gen-  
 „ tes, itaut uxorem patris sui aliquis habeat . . . . Ego quidem ab-  
 „ sens corpore, praesens autem spiritu JAM JUDICAVI UT PRAESENS  
 „ EUM, qui sic operatus est. In nomine Domini Jesu Christi, congrega-  
 „ tis vobis, & meo spiritu cum virtute Domini nostri Jesu TRADERE  
 „ HUIUSMODI SATANAE IN INTERITU CARNIS, UT SPIRI-  
 „ TUS SALVUS SIT IN DIE DOMINI JESU CHRISTI . . . .  
 „ Nunc autem scripsi vobis non commisceri, si is, qui frater nominatur,  
 „ est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebrio-  
 „ sus, aut rapax, CUM HUIUSMODI NEC CIBUM SUMERE. Avendo egli fatto lo stesso con Imeneo, ed Alessandro: de quali a Timoteo (d) scrivea: Fidem, & bonam conscientiam repellentes, circa fidem naufragaverunt. Ex quibus est Hymeneus, & Alexander, QUOS TRADIDI SATANAE, ut discant non blasphemare. Avvertendo eziandio a Tessalonicensi (e), di non comunicare con simili persone, accid si confondessero,  
 Tom. IV. P. II. R r e si

(a) San Gio: Grisostomo Hom. 4. in Epist. ad Hebraeos: Nemo vincula contemnat Ecclesiastica: Non est enim homo qui ligat, SED CHRISTVS, qui nobis hanc dedit ligandi potestatem.

(b) Sant' Agostino contra Adversarium Legis, cap. 17. Claves quippe regni caelorum sic dedit Christus Ecclesie; ut non solum diceret: quae solveritis super terram, erunt soluta & in caelo: ubi apertissime bonum, non malum pro malo reddit Ecclesia; verum & adjungeret: Quaecumque ligaveritis super terram, erunt ligata & in caelo: quia bona est & vindicandi iustitia. Illud autem quod ait: Si nec Ecclesiam audierit, sit tibi tanquam Ethnicus, & Publicanus; gravius est, si flammis absumeretur, si feris subrigeretur. Nam ibi quoque subjunxit: Amen dico vobis, quaecumque ligaveritis super terram, erunt ligata & in caelo: ut intelligatur quam gravius sit punitus, qui velut relictus est impunitus. Quia excludere hominem tanquam Ethnicum; NON EST TANTVM A TERRENO CONTVBERNIO EXCLUDERE; VERVM ET A SPIRITVALIBVS SVBSIDIIS, quae vim habent apud Deum in caelo.

(c) Corinth. 5. vers. 3. & seqq.

(d) 1. Timoth. 1. vers. 19.

(e) 2. Thessalonic. 2. vers. 6.



e si emendassero : *Denunciamus autem vobis, fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate . . . . . Quod si quis non obedit verbo nostro per epistolam; hunc notate, & ne COMMISCEAMINI CUM ILLO, UT CONFUNDATUR.* Collo scrivere pure a Tito ( a ) : *Hæreticum hominem post primam, & secundam correctionem DEVITA: sciens, quia subversus est, & delinquit, cum sit proprio judicio condemnatus.* E l' Apostolo San Giovanni ( b ) anche insegnava lo stesso : *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non affert; NOLITE EUM RECIPERE IN DOMUM, NEC AVE EI DIXERITIS.* Laonde non ha più dubbio, che la Scomunica fu da Cristo istituita, e dagli Apostoli esercitata : non già che i Fedeli l'aveffero da Censori Romani appresa. Producendo tra gli altri effetti, il darli lo Scomunicato in possa del Demonio, e privarlo del commercio civile : che in contrario il *Giannone* ne dica.

XIV. E comeche agli Apostoli succedero i Vescovi nella primitiva Chiesa, secondo l'insegnamento di *Sant' Agostino* ( c ); questi solamente, e non i Preti, ( molto meno i semplici Cristiani ) come vuole il *Giannone*, sotto nome di *Chiesa* poteano fulminare le Scomuniche nella primitiva nostra Religione, giusta le determinazioni del Concilio Antiocheno ( d ), di Cartagine il secondo ( e ), e al dire di *Sant' Ambrogio* ( f ) : per non essere più lungo su di questo particolare, in rapportando altri Concilj, e Padri.

XV. La pratica della primitiva Chiesa in fulminare le Scomuniche, era quella, insegnata da Cristo Signor nostro, come sovra : cioè che in primo luogo se li faceva una segreta, ed amicabile Correzione : *Si peccaverit in te frater tuus, vade, & corripe eum inter te, & ipsam solum.* Se a questo non si emendava; dinunciavasi al Vescovo : *Si te non audierit, dic Ecclesie.* Il Vescovo dopo severamente l' ammoniva : e non vedendo in lui di-

( a ) Ad Titum 3. ver. 10.

( b ) 2. Joannis ver. 10.

( c ) Sant' Agostino in Salm. 44. *Pro Patribus tuis nati sunt tibi filii. Patres missi sunt Apostoli: pro Apostolis nati sunt tibi filii, constituti sunt Episcopi.*

( d ) Concilio Antiocheno can. 6. *Si quis à PROPRIO EPISCOPO excommunicatus est; non enim prius ab aliis debere suscipi, nisi aut à suo receptus fuerit Episcopo, aut, Concilia facta, Episcopus occurrat, & respondeat.*

( e ) Concilio Cartaginese II. can. 8. *Si quis Presbyter ab EPISCOPO suo correptus, aut excommunicatus fuerit; debet utique apud vicinas Episcopos conqueri, ut ab ipsis causa possit audiri, aut per ipsos suo Episcopo reconciliari.*

( f ) Sant' Ambrogio lib. 1. Offic. cap. 27 : *Boni Episcopi effectus est, ut optet sanare infirmos; serpentina auferre vulnere; adurere aliqua, non abscindere. Postremo, quod sanari non potest, cum dolore ABSCONDERE.*



disposizione di ammenda ; lo destinava in una delle quattro Classi di *pubblici Penitenti* , de quali favellammo nel Capo 4. del Libro 4. E quando non vi era speranza di ravvedimento , si lasciava in abbandono : *Si Ecclesiam non audierit ; sit tibi tanquam Ethnicus , & Publicanus* : o come l' Apostolo *San Paolo* a *Tito* suo discepolo scrivea : *Hereticum hominem post primam , & secundam correctionem evita* . La prima , e la seconda Correzione amabilmente si faceano ; la terza , con cui si discacciava della Chiesa ; faceasi giuridicamente , e coll' *Autorità coercitiva* : peroche si dava lo Scomunicato in posta del Demonio , giusta le trascritte parole dell' Apostolo : *Jam JUDICAVI tradere hujusmodi hominem Satanae* . Il che similmente da *Origine ( a )* , e da *San Girolamo ( b )* si afferma . Convolere *Dionigio Cartusiano ( c )* , che nella primitiva Chiesa tutti coloro , che venivano da propri Vescovi scomunicati ; tosto erano dal Demonio invasati .

R 1 2

P A.

( a ) *Origene Homil. 2. in Judicum* : „ *Audi denique Apostolum dicentem de eo , qui peccaverat : Traditum hujusmodi hominem Satanae in interitum carnis , ut spiritus salvus fiat* . Vides ergo , quia non solum per Apostolos suos tradidit delinquentes in manus inimicorum : sed & **PER EOS , QVI ECCLESIAE PRÆSIDENT** , & potestatem habent non solum solvendi , sed etiam ligandi , traduntur peccatores in interitum carnis , cum pro delictis suis à Christi Corpore *separantur* .

( b ) *San Girolamo ep. 1. ad Eliodorum* : „ *In veteri quidem Legge quicumque Sacerdotibus non obtemperasset ; aut extra castra positus lapidabatur à populo ; aut , gladio , cervice subjecta , contemptum expiabat cruore . Nunc verò inobediens spirituali mucrone truncatur , aut dejectus de Ecclesia , rabido Dæmonum ore discerpitur* .

( c ) *Dionisio Cartusiano in 1. Corinth. 5.* „ *In primitiva namque Ecclesia , ad Fidei confirmationem , solebat Excommunicationem sequi corporalis vexatio Dæmonis , quousque peccator pœniteret . Et si non pœnitebat ; vexabatur quousque animam exhalaret . Hanc potestatem præsertim habebant Apostoli : ut sicut ab obsecris poterant Dæmones abicere ; ita & enormiter delinquentes poterant Dæmoni tradere* .

## PARAGRAFO SECONDO.

*Delle cause , per le quali si fulminavano  
anticamente le Scomuniche : e degli  
Effetti , che producevano .*

XVI. **R**iguardo alle Cause, che nel fulminare la Scomuniche, anticamente concorrere devono; niuno ha mai dubitato, che richiedevansi delitti assai gravi, e pressanti, non giacche fossero bastati semplici trascorsi, come l'abbiamo dal Concilio di Orleans (a); e da San Leone Papa (b). Trattandosi di adoprare la Chiesa le armi più efficaci, che possedeva in castigo de peccatori, al dire del Concilio di Trento (c). E di più ricercavasi, che i delitti fossero pubblici, e non occulti, secondo Origene (d), e Sant' Agostino (e). E perciò in cause di Eresie, e di Peccati pubblici si emanavano, come sopra l'Apostolo San Paolo lo dicea.

## XVII. E

(a) Concilio d' Orleans can. 2. „ Nullus Sacerdotum quemquam re-  
„ ſtæ fidei hominem pro parvis, & levibus causis à Communionem su-  
„ ſpendat, præter eas culpas, pro quibus antiqui Patres, arceri ad Ec-  
„ clesia jufferunt, committentes.

(b) San Leone Papa epist. 61. „ Illud suggerere, ac movere præſu-  
„ mo, nè propter leves causas, & ad sæculum pertinentes, nè Laici qui-  
„ dem, non dico Clerici, Sancta Communionem priventur.

(c) Concilio Tridentino sess. 25. de Refor. cap. 3. „ Quamvis Excom-  
„ municationis gladius nervus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continen-  
„ dos in officio populos valde salutaris; sobriè tamen, magnæque circum-  
„ spectione exercendus est. Cum experientia doceat, si temerè, aut le-  
„ vibus ex causis incutiatur; magis contemni, quàm formidari, & per-  
„ niciem potiùs parere, quàm salutem.

(d) Origene Homil. 20. in Josue: Ubi peccatum non est evidens, sti-  
„ cere ab Ecclesia neminem possumus: nè forè eradicantes zizaniam, erodi-  
„ semus & triticum.

(e) Sant' Agostino lib. 3. contra Epistolam Parmeniani: „ Quando itaque  
„ cujusque crimen notum est omnibus, & omnibus execrabile apparet, ut vel  
„ nullum prorsùs, vel non tales habet defensores, per quas possit solus-  
„ ma contingere; non dormiat severitas Disciplinæ: in qua tantum effica-  
„ cior est emendatio pravitatis, quanto diligentior confirmatio carita-  
„ tis.

XVII. E perchè l' Apostolo San Paolo ( a ) tra i pubblici Peccatori annovera eziandio gli Invasori della Roba altrui, e specialmente della Chiesa: *Nunc autem scripsi vobis non commisceri, si is, qui frater nominatur; est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut RAPAX;* perciò, fin da primi Secoli della Chiesa ( cheche in contrario Pietro Giannone ne dica ) anche per i Furci sagri si promulgavano le Scomuniche, siccome ne Canonì Apostolici ( b ) ne abbiamo chiari, ed espressi gli esempj.

XVIII. Riguardo poi agli Effetti della Scomunica; ancorche Pietro Giannone avesse cercato persuaderci, che li Scomunicati erano privati soltanto di quelle cose spirituali, che la Chiesa dispensava agli altri suoi Fedeli, quali erano per lo più i Sacramenti; pure vi erano gli altri effetti ancora assai importanti, e fra questi il donarsi lo Scomunicato in possa del Demonio, come dicemmo più sopra nel Numero 15.; e Sant' Agostino ( c ) similmente lo spiega.

XIX. Di più, la Scomunica priva l' escommunicato de soliti Suffragj, che la Chiesa fa in vantaggio de suoi Fedeli, come San Cipriano ( d ) v'è spiegando; non potendosi offerire Sacrificj, nè farsi Orazione per i medesimi Scomunicati. E dove la Chiesa nel Venerdì Santo prega per gli Eretici, per i Pagani, e per gli Ebrei; per gli Scomunicati non osa di farlo.

XX. Di vantaggio, lo Scomunicato non gode la Comunione de Santi: cioè di quell' opere buone, che i Servi di Dio fanno nella Chiesa Militante. Peroche la Chiesa è un Corpo mistico sotto del suo Capo Gesù, che vien

( a ) 1. Corinth. 3. vers. 11.

( b ) Can. 71. & 72. Apostol. „ Si qui Clericus, aut Laicus Ceram, aut Oleum a sancta sumpserit Ecclesia; à Communionem se jungitur . . . „ Vas aureum, & argenteum sanctificatum, aut Velamen linteum, nemo alius in suos usus assumito. Iniquum enim est. Si quis deprehensus fuerit; Excommunicatione multator.

( c ) Sant' Agostino de Verbis Domini, serm. 68. „ Omnis Christianus, qui à Sacerdotibus excommunicatur; Satanæ traditur. Quomodo? scilicet, quia extra Ecclesiam Diabolus est, sicut in Ecclesia Christus: & per hoc quasi Diabolo traditur, qui ab Ecclesiastica Communionem remouetur. Unde illos, quos tunc Apostolus Satanæ esse traditos prædicat; excommunicatos à se esse demonstrat.

( d ) San Cipriano epist. 66. *Quod Episcopi, antecessores nostri, religiose considerantes, & salubriter providentes censuerunt; nè quis frater excedens ad tutelam, vel curam Clericum nominaret; & si quis hoc fecisset, non offeratur pro eo, nec Sacrificium pro dormitione ejus celebraretur. Neque enim in Altare Dei mereretur nominari in Sacerdotum prece, qui ab Altari Sacerdotes, & Ministros voluit avocare. Et ideo Victor, cum contra formam, nuper in Concilio à Sacerdotibus datam, Geminum Faustinum Presbyterum ausus sit tutorem constituere; non est, quod pro dormitione ejus apud vos fiat oblatio; aut deprecatio aliqua nomine ejus in Ecclesia frequentetur.*

vien composto da tanti Membri, quanti sono in lei li Fedeli: e quanto di buono si fè da Cristo Signor nostro in sua vita, come pure da Maria Vergine, e degli altri Santi: a guisa che il Sangue, e di Umore gira, e circola per tutti questi membri, dandoli spirito, e vigore, come dice l'Apostolo San Paolo (a): *Sicut enim Corpus unum est, & Membra habet multa; omnia autem membra corporis, cum sint multa, unum corpus sint; ita & Christus. Etenim in uno spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive Judaei, sive Gentiles, sive servi, sive liberi, & omnes in uno spiritu potati sumus. Nam & Corpus non est unum membrum, sed multa. Vos estis Corpus Christi, & membra de membro.* E perciò chi vive in grazia, e si rattrova unito a questo Corpo mistico della Chiesa; partecipa di tutte quell'opere buone, che vi fanno i Giusti, come il Real Salmista (b) lo dicea: *Particeps ego sum omnium timentium te.* Li soli Scomunicati però non partecipano di questi frutti spirituali: considerandosi essi come rami tronchi dalla sua pianta, ed incapaci ad avere dalla medesima il suo umore, siccome con chiarezza Sant'Agostino (c) lo spiega. Dicendosi perciò essi *Scomunicati*, perchè non comunicano cogli altri ne' beni spirituali, e quasi *extra Communionem*.

XXI. Toglie eziandio la Scomunica il Commercio Civile tra gli Uomini: proibendosi a questi di pregare assieme con esso loro nella Chiesa: di mangiare in una tavola: di salutarli, e cose somiglievoli: siccome gli Apostoli San Paolo, e San Giovanni lo diceano più sovrà nel Numero 13. ed i Canoni Apostolici (d), col Concilio Cartaginense IV. (e) lo confermano. E questo, acciò egli si arrossischi, e si ammendi dalla sua mala vita, come Origene (f) lo riflette.

XXII. Anzi, non solo la Scomunica toglie il commercio con vivi; ma anche la Sepoltura Ecclesiastica con Morti: giusta le minacce fatte da Dio a Giacobino Re di Giuda presso Geremia (g): *Hac dicit Dominus*

(a) 1. Corinth. 12. vers. 12. & seqq.

(b) Psalm. 128. vers. 63.

(c) Sant'Agostino tract. 27. in Joannem: *Nihil sic debet spernare Christianus, quam separari à corpore Christi. Si enim separatur à Corpore Christi, non est membrum ejus. SI NON EST MEMBRUM EJUS, NON VEGETATUR SPIRITU EJUS. Quisquis autem, inquit Apostolus, spiritum Christi non habet, hic non est ejus.*

(d) Canonis Apostolorum 11. & 12. *Si quis cum Excommunicato, saltem in domo, locutus fuerit, & iste Communionem privetur. . . . Si quis cum damnato Clerico simul oraverit, iste damnatur.*

(e) Concilio Cartaginense IV. can. 71. *Qui communicaverit, vel oraverit cum Excommunicato, si laicus est, excommunicatur: si Clericus, deponatur.*

(f) Origene homil. 2. in Judicium: *Ut, rogatus ab omnibus, exubescat: &, conversus, conveniat illi, quod sequitur: ut spiritus solent fieri in die Domini nostri Jesu Christi.*

(g) Jeremiae 22. vers. 17.



*nus ad Joakim filium Josæ Regem Judæ : non plangent eum : vè frater, & vè soror. Non concepabunt ei : vè Domine, & vè Inclyte. SEPULTURA ASINI SEPELIETVR, putrefactus, & projectus extra portam Jerusalem. Il che pure da Isaia (a) fu minacciato al Popolo Giudaico : Tu autem PROJECTVS ES DE SEPULCRO TVO quasi stirps inutilis, pollutus, & obvolutus cum his, qui interfecti sunt gladio, & descenderunt ad fundamenta laci quasi cadaver putridum. NON HABEBIS CONSORTIVM NEQVE CVM BIS IN SEPULTURA. Perche, facendosi delle Orazioni sopra de Sepolcri nelle Chiese a causa di quei morti, che pacificamente ivi riposano; verrebbero ancor essi a parteciparne. Avendo noi ne Libri de Regi (b), che un morto, gittato nel sepolcro di *Eliseo*; al contatto di quell' ossa, risuscitò in vita.*

## PARAGRAFO TERZO.

*Delle Cause, che possono impedire le Scomuniche.*

XXIII. **P**Er tre Capi le *Scomuniche* si impediscono ne' loro Effetti, secondo il comun parere de Canonisti: per difetto di *Autorità* in colui, che le fulmina: per mancanza di *Colpa* in colui, contro del quale si fulminano: e per l' inosservanza della *Tela Giudiziaria* nel fulminarli. Ancorche *Pietro Giannone* per autorità Regia annullate le volesse, come sopra nel Numero 6. fu trascritto.

XXIV. E riguardo alla *Giurisdizione* in chi giudica; non vi è chi ne dichi il contrario: perche necessita, che coloro sieno sudditi del Vescovo, contro de' quali queste *Scomuniche* si fulminano, altrimenti non colpiscono, come l' Apostolo *San Paolo* (c) scrivea a quei di Corinto: *Quid enim mihi de his foris sunt, judicare? Nonne de his, qui intus sunt, nos judicamus? Nam eos, qui foris sunt, Deus judicabit.* Ricercandosi eziandio, che il Vescovo non sia legato nella sua *Giurisdizione*, acciò possa esercitarla ne' suoi Sudditi. Imperciocche, essendo a caso ancor egli scomunicato; per allora e privo di *Giurisdizione*, e non puole gli altri sco-

(a) Isaia 14. vers. 19.

(b) 4. Regum 13. vers. 21. *Quidam autem sepelientes hominem; viderunt latrunculos, & projecerunt cadaver in sepulcro Elisei. Quod cum tetigisset ossa Elisei, revixit homo, & stetit super pedes suos.*

(c) 1. Corinth. 5. vers. 12.

municare, giusta la decretale di Papa *Alessandro II.* (a).

XXV. Rispetto alla *Colpa* nel Suddito; anche questa è necessaria, per poterli giuridicamente la Scomunica fulminare. Peroche, essendo ella una pena, che si assegna contro de' delinquenti nella Chiesa di Dio; dove non vi è colpa, non puol capirvi pena. E facendosi altrimenti; la Censura è nulla, irrita, e cassa, secondo *San Girolamo* (b), e *San Gelasio* Papa (c).

XXVI. Lo stesso dir si debbe della *Tela Giudiziaria*; cioche, dove questa viene a mancare, non ammonendosi prima il Reo e non citandosi giuridicamente; la Censura è nulla, secondo la determinazione di Papa *Innocenzio III.* (d) nel Concilio Lateranense IV.: ove s'impone gravissima pena contro di coloro, che altrimenti procedono in queste cause, cotanto ardue, e gelose.

XXVII. E per rispondere a quello, che *Pietro Giannone* più sovra dicea, che i Monarchi del nostro Regno sono in possesso d'impedire a' Vescovi questo dritto spirituale, di fulminare le Scomuniche contro de' loro Sudditi; diciamo, che, essendo stata data da Cristo tal facoltà a' Ministri di sua Chiesa, dicendo loro: *Quaecumque ligaveritis super terram, erunt ligata & in Calis*; non è in potestà de' Monarchi impedirne gli effetti. Avendo noi ne' Capitoli del Regno (e), che il Re *Carlo II.* impose anche

(a) Cap. *Audivimus*, 24. quest. 2. *Audivimus, quod Henricus Ravennas, dictus Archiepiscopus, visus sit te excommunicare. Verum, quia excommunicatus te excommunicare non potuit; autoritate Apostolica te tuosque absolvendo; volumus deinde nusquam de excommunicatione curare.*

(b) *San Girolamo* in cap. 3. *Levitici*: *Si quis non recto iudicio eorum, qui praesunt Ecclesiae, depellitur, & foris mittitur; si ipse non ante exitum hoc est, si non ita egit, ut mereretur exire; nihil leditur in eo, quod non recto iudicio ab hominibus videtur expulsus. Et ita fit, ut ille qui foras mittitur, intus sit: & ille foris, qui intus retinetur.*

(c) *Gelasio* Papa, Ep. ad Episcopos Orientales contra *Dioscorum*: *Cui est illata sententia, deponat errorem, & vacua est. Sed si injusta est; tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus neminem potest gravare iniqua sententia. Ita ergo ab ea se non absolvi desiderat, qua se nullatenus conspicit obligatum.*

(d) Can. *Sacro*, Extr. de *Sentent. Excommun.* *Sacro approbante Concilio, prohibemus, ne quis in aliquam Excommunicationis sententiam, nisi competentem auctoritate praemissa, & personis praesentibus idoneis, per quas (si necesse fuerit) possit probari monitio; promulgata praesumat. Quod si contra praesumpserit; etiamsi iusta fuerit Excommunicationis sententia; ingressum Ecclesiam per mensem unum sibi noverit interdictum: altera nihilominus pena multandus, si visum fuerit expedire. Caveat etiam diligenter, ne ad Excommunicationem cujusdam, absque manifesta, & rationabili causa procedat.*

(e) *Capitolo* *Statuimus* *ibid.*: *Item, statuimus, quod si contingat aliquem*  
in

che le pene contro delli Scomunicati contumaci colli loro Prelati . E soltanto sogliono i nostri Monarchi adoprare le loro *Oratorie* contro quei Vescovi , che senza ragion veduta , o per cause men rilevanti ( anzi tal volta per cause laiche ) contro de' secolari le loro Censure precipitare si veggono , siccome il Reggente *de Ponte* in una sua particolare Allegazione ( a ) per il Reame di Napoli , ed il *Fauret* ( b ) riguardo all' altre Monarchie l' adimostrano . Praticandosi soltanto nel nostro Regno di non farsi fulminare Scommuniche contro persone particolari in materia di Roba altrui : peccocche , trattandosi quivi di cause mere laiche , e contro laici particolari ; si pretende dal Regio , che queste si debbano esaminare in presenza de' Giudici laici , siccome il Cardinal di *Gran Vela* lo raguagliò al Re *Filippo II.* nell' anno 1572. in evacuazione del trentesimo Capo de' Gravami , che il Sommo Pontefice *San Pio V.* a prò de' Chierici Napoletani fe dal Cardinale *Alessandrino* suo Nipote al medesimo Monarca rappresentare : „ Riguardo al trentesimo Capo , dico alla Maestà Vostra , che „ dove si tratta di pubblicare Scommuniche generali contro tutti gli usur- „ patori , ed illeciti detentori di Beni Ecclesiastici , parendo a' Prelati che „ si possa procedere per simili vie ; non si è dato , nè si dà impedimen- „ to alcuno . Però , se si pretende particolarmente contro laici l' usurpa- „ zione , ed illecita detenzione predetta , e si tratta di dare , e pronuncia- „ re sentenza di scomuniche contra tali ; è chiaro che bisogna instituir Pro- „ cesso , intendersi le loro ragioni , e dichiararli illeciti detentori , ed oc- „ cupatori . E per tanto , se questa cognizione si facesse da altri Giudici , „ che dalli regj Giudici della M. V. ; faria in pregiudizio notevole della „ M. V. , e s' incorreria nelle cose dette di sopra . Ma essendosi poi da „ Giudici competenti come tali condannati , e li Prelati volessero ( oltre „ l' esecuzione pronta , che contro di essi si fa ) , procedere per via di Sco- „ munica ; in tal caso non si pregiudicheria alla Regal Giurisdizione del- „ la M. V.

Tom. IV. P. II.

S s

CA-

*in Excommunicationis laqueo ultra annum contumaciter perdurate , per ipsos Prelatos , qui Excommunicationis intulerunt sententiam , vel successores eorum , aut per Capitulum , si Ecclesiam vacare contingerit ; denunciatur Curia : & contra prefatos Excommunicatos , in contumacia persistentes , pœna debita per Curiam imponatur . Idem habes in Capitulo : Si quis .*

( a ) Regente de Ponte in Allegazione ; De Remedj economici contro gli eviuenti Abusi de' Prelati Ecclesiastici .

( b ) Fauret Tom. I. dell' Abuso , lib. 1. cap. 3. num. 7.

## CAPITOLO SECONDO.

*Della Giurisdizione Coercitiva de' Vescovi  
riguardo alli loro Chierici.*

I. **A** Ncorche nel Libro passato al Capo quinto, e sesto contro *Pietro Giannone* si fusse pienamente mostrato, che i Chierici mai sempre furono riconosciuti da loro Vescovi tanto in cause Civili, quanto in cause Criminali, e non mica già da Giudisi secolari, come egli pretendea; pure perche il medesimo eziandio asserisce, che i Vescovi non ebber mai *Giurisdizione Coercitiva*; e soltanto in tempo di *Eugenio I.* Sommo Pontefice ebbero l'uso del *Carcere*, e dall'Imperadore *Carlo Magno* in poi la *Giurisdizione Contenziosa*; perciò abbiamo determinato favellare in questo Capitolo della *Giurisdizione Coercitiva*, che ebbero i Vescovi rispetto alli loro Chierici, anche prima di *Papa Eugenio I.*, e dell'Imperadore *Carlo Magno*: con riferbarci per il Capitolo seguente il discorrere della *Giurisdizione Contenziosa*, che avevano riguardo a' laici. Presupponendo quasi, che *Eugenio I.* fu eletto in Sommo Pontefice il dì 19. Giugno dell'anno 653, e morì il dì 1. Giugno dell'anno 657. come *Antonio Pagi* lo chiarisce. Essendo stato eletto *Carlo Magno* Imperadore nell'anno 800, e morto nell'anno 814.

II. E per meglio chiarire il tutto, debba sapersi, che *Pietro Giannone*, dopo aver dimostrato, come procedessi anticamente nella Chiesa, in materia di Censure, giusta il rapporto fattone nel Capitolo precedente al *Numero 7.*; al nostro proposito soggiugne: „Era anche costume di terminarsi le differenze de' Cristiani col Giudizio della Chiesa. Ma questi Giudizj, davansi da Vescovi; non eran, che Pareri ordinarij, nè obbligavan i litiganti, che per onore: come allorche Persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza. Del rimanente non eran costretti a sottomettersi: nè, proferito il parere, potevan esser astretti ad eseguirlo: lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari. Sopra queste tre sole occorrenze prese in Chiesa, fa a conoscere nel suo cominciamento. Ciò sono, sopra gli affari della Fede, e della Religione, di cui ella giudicava per forma di *Potizia*. Sopra li scandali, e minori delitti, di cui ella conosceva per via di *Censura*, e *Corezione*. E sopra le differenze de' Cristiani, che a lei riportavansi: le quali decideva per forma d' *Arbitramento*, e di *amichevol Compromissione*. Soggiungendo altrove: La Chiesa non ebbe in quei tempi *Giurisdizione Contenziosa*, ma solo in affari di Religione, e di Fede, nella correzione de' Costumi, ed in affari di Arbitramenti, come nelli tre primi Secoli. Ne in quei tre primi Secoli, siccome s'è veduto nel primo Libro, tolteve quelle tre enunciate conoscenze, ebbero i Preti questa ambia *Giustizia Contenziosa*, che hanno di presente. Ne tampoco l'ebbero nel quarto, e quinto Secolo: Imperciocche quantunque l'Imperio fosse governato da Imperadori Cristiani; tolteve la



„ la conoscenza dalle sole cause Ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati  
 „ secolari così ne' Giudizj Civili, come Criminali giudicati... In fi-  
 „ ne gli Ecclesiastici non ebber Carcere fino al tempo di Eugenio I. co-  
 „ me insegna il *Volaterrano*. Dicendo in un altro luogo: La Chiesa non  
 „ avea peranche acquistata Giurisdizione perfetta, sì che potesse far va-  
 „ lere li suoi regolamenti come leggi, ed obbligare i Fedeli col temporal  
 „ costringimento all' osservanza de medesimi, e punir i trasgressori con  
 „ pene temporali . . . . Lo stato Ecclesiastico, durante la domina-  
 „ zione de Goti in queste nostre Provincie, non acquistò maggior Cono-  
 „ scenza, e Nozione nelle cause di quella, che ebbe ne precedenti Secoli  
 „ sotto i Successori di Costantino fino a *Valentino III.* . E per ultimo  
 „ (lasciando molti altri suoi passi) asserisce. *Accrebbe* Carlo Magno ezian-  
 „ dio la conoscenza de Vescovi, e molto più quella di Roma. Concede  
 „ loro il Territorio separato, ed il *Jus Carceris*, del quale i Pontefici  
 „ prima di Carlo Magno non erano in Roma stato mai in possesso: e gli  
 „ altri Principi, a sua imitazione lo concederono a Vescovi delle loro Città.  
 „ Scordatosi forsi di aver detto più sopra, che li Vescovi sotto di Papa  
 „ *Eugenio I.* ebbero il diritto del Carcere. Quando *Eugenio I.* era vissuto  
 „ 158. anni prima di *Carlo Magno*.

III. A poter noi però convincere per false queste Giannoniane aserti-  
 „ ve; deggiamo premettere, che la *Giurisdizione Coercitiva* sia quella, che  
 „ *exercetur inter invitos*, come dice *Antonio Paoluccio* (a): la quale anche  
 „ *Contentiosa* in di lui sentenza vien detta. Insegnando altresì *Gaspere*  
 „ *di Blasio* in un suo Ragionamento intorno all' *Uffizio delli Capitani dell'*  
 „ *Ottine della Città di Napoli*, stampato in detta Città l' anno 1739. che:  
 „ La Giurisdizione è di due sorti, CONTENZIOSA, o VOLONTA-  
 „ RIA. DD. . . . La Volontaria per chi la vuole: La Conten-  
 „ ziosa anche sopra coloro, che non la vogliono. DD. . . . La Con-  
 „ tenziosa si divide in *Alta*, e *Bassa*. DD. . . . La prima è l' uni-  
 „ versale, e somma Potestà della vita, e morte, e del vero Imperio.  
 „ DD. . . . La seconda, che contribuisce solo a sedare le liti pic-  
 „ ciole, solite accadere fra gli Abitatori del *Luogo*. Laonde, posponendo  
 „ noi di favellare di questa Giurisdizione bassa per il Capitolo seguente, dove  
 „ faremo chiaro, che innanzi a Vescovi si terminavano le cause Civili de  
 „ Cristiani; qui soltanto parleremo della Giurisdizione alta, con cui li  
 „ Vescovi punivano i Chierici ne primi Secoli della Chiesa.

IV. Ciò presupposto; diciamo, che anticamente molte erano le *Pene*,  
 „ colle quali venivan i Chierici da loro Vescovi castigati quando difettavano.  
 „ In primo luogo vi fu la pena della *Scomunica*, e quella della *Sospensione*,

S s 2

di

(a) Antonio Paoluccio Tom. I. Jurisprud. Sacr. lib. 1. cap. 4. tract. 1.  
 Non enim deservies Jurisdictio sine Coircitione, l. fin. ff. de Offc. ejus:  
 cap. ex liter. de Offc. & potest. Jud. deleg. JURISDICTION COERCI-  
 TIVA EST, QUÆ EXERCETUR INTER INVITOS, & dici soles  
 Contentiosa in l. 2. ff. de Offc. Procons. & l. adeoque in Foro Exter-  
 no.

## CAPITOLO SECONDO.

*Della Giurisdizione Coercitiva de' Vescovi  
riguardo alli loro Chierici.*

I. **A** Ncorche nel Libro passato al Capo quinto, e sesto contro *Pietro Giannone* si fusse pienamente mostrato, che i Chierici mai-  
tempre furono riconosciuti da loro Vescovi tanto in cause Civili, quan-  
to in cause Criminali, e non mica già da Giudizi secolari, come egli  
pretendea; pure perche il medesimo esordio asserisce, che i Vescovi non  
ebbero mai *Giurisdizione Coercitiva*; e soltanto in tempo di *Eugenio I.*  
Sommo Pontefice ebbero l' uso del *Carcere*, e dall' Imperadore *Carlo Ma-*  
*gno* in poi la *Giurisdizione Contenziosa*; perciò abbiamo determinato fa-  
vellare in questo Capitolo della *Giurisdizione Coercitiva*, che ebbero i  
Vescovi rispetto alli loro Chierici, anche prima di *Papa Eugenio I.*, e  
dell' Imperadore *Carlo Magno*, con riferbarci per il Capitolo seguente il  
discorrere della *Giurisdizione Contenziosa*, che avevano riguardo a  
laici. Presupponendo quasi, che *Eugenio I.* fu eletto in Sommo Ponte-  
fice il dì 19. Giugno dell'anno 653, e morì il dì 1. Giugno dell'anno  
657. come *Antonio Pagi* lo chiarisce. Essendo stato eletto *Carlo Magno*  
Imperadore nell'anno 800, e morto nell'anno 814.

II. E per meglio chiarire il tutto, debba sapersi, che *Pietro Gian-*  
*none*, dopo aver dimostrato, come procedea anticamente nella Chiesa,  
in materia di Censure, giusta il rapporto fattone nel Capitolo preceden-  
te al *Numero 7.*; al nostro proposito soggiugne: „ Era anche costume di  
„ terminarsi le differenze de' Cristiani col Giudizio della Chiesa. Ma  
„ questi Giudizj, davansi da Vescovi; non eran, che Pareri ordinarj, nè  
„ obbligavan i litiganti, che per onore: come allorchè Persone ragguar-  
„ devoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza. Del ri-  
„ manente non eran costretti a sottomettersi: nè, proferito il parere, po-  
„ tevan esser astretti ad eseguirlo: lasciando loro la libertà di ricorrere  
„ a' Magistrati secolari. Sopra queste tre sole occorrenze prese in Chie-  
„ sa a conoscere nel suo cominciamento. Ciò sono, sopra gli affari della  
„ Fede, e della Religione, di cui ella giudicava per forma di *Potizia*.  
„ Sopra li scandali, e minori delitti, di cui ella conosceva per via di *Con-*  
„ *sura*, e *Corezione*. E sopra le differenze de' Cristiani, che a lei ripor-  
„ tavansi: le quali decideva per forma d' *Arbitramento*, e di *amichevol*  
„ *Compensazione*. Soggiungendo altrove: La Chiesa non ebbe in quei  
„ tempi *Giurisdizione Contenziosa*, ma solo in affari di Religione, e di  
„ Fede, nella correzione de' Costumi, ed in affari di *Arbitramenti*, co-  
„ me nelli tre primi Secoli. Ne in quei tre primi Secoli, siccome s'è  
„ veduto nel primo Libro, tolteae quelle tre enunciate conoscenze, eb-  
„ bero i Preti questa ambia *Giustizia Contenziosa*, che hanno di presen-  
„ te. Nè tampoco l'ebbero nel quarto, e quinto Secolo. Imperciocchè  
„ quantunque l' Imperio fosse governato da Imperadori Cristiani; tolteae  
„ la

„ la conoscenza dalle sole cause Ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati  
 „ secolari così ne' Giudizj Civili, come Criminali giudicati... In fi-  
 „ ne gli Ecclesiastici non ebber Carcere fino al tempo di Eugenio I. co-  
 „ me insegna il *Volaterrano*. Dicendo in un altro luogo: La Chiesa non  
 „ avea peranche acquistata Giurisdizione perfetta, sì che potesse far va-  
 „ lere li suoi regolamenti come leggi, ed obbligare i Fedeli col temporal  
 „ costringimento all' osservanza de medesimi, e punir i trasgressori con  
 „ pene temporali . . . . Lo stato Ecclesiastico, durante la domina-  
 „ zione de Goti in queste nostre Provincie, non acquistò maggior Cono-  
 „ scenza, e Nozione nelle cause di quella, che ebbe ne precedenti Secoli  
 „ sotto i Successori di Costantino fino a *Valentino III.* . E per ultimo  
 „ (lasciando molti altri suoi passi) asserisce. *Accrebbe* Carlo Magno ezian-  
 „ dio la conoscenza de Vescovi, e molto più quella di Roma. Concede  
 „ loro il Territorio separato, ed il *Jus Carceris*, del quale i Pontefici  
 „ prima di Carlo Magno non erano in Roma stato mai in possesso: e gli  
 „ altri Principi a sua imitazione lo concederono a Vescovi delle loro Città.  
 „ Scordatosi forsi di aver detto più sopra, che li Vescovi sotto di Papa  
 „ *Eugenio I.* ebbero il diritto del Carcere. Quando *Eugenio I.* era vissuto  
 „ 158. anni prima di *Carlo Magno*,

III. A poter noi però convincere per false queste Giannoniane asseriti-  
 ve; deggiamo premettere, che la *Giurisdizione Coercitiva* sia quella, che  
*exercetur inter invitos*, come dice *Antonio Paoluccio* (a): la quale anche  
*Contentiosa* in di lui sentenza vien detta. Insegnando altresì *Gaspare*  
*di Blasio* in un suo Ragionamento intorno all' *Uffizio delli Capitani dell'*  
*Ottine della Città di Napoli*, stampato in detta Città l'anno 1739. che:  
 „ La Giurisdizione è di due forti, CONTENZIOSA, o VOLONTA-  
 „ RIA. DD. . . ., La Volontaria per chi la vuole: La Conten-  
 „ ziosa anche sopra coloro, che non la vogliono. DD. . . . La Con-  
 „ tenziosa si divide in *Alta*, e *Bassa*. DD. . . . La prima è l'uni-  
 „ versale, e somma Potestà della vita, e morte, e del vero Imperio.  
 „ DD. . . . La seconda, che contribuisce solo a sedare le liti pic-  
 „ ciole, solite accadere fra gli Abitatori del *Zuogo*. Laonde, posponendo  
 „ noi di favellare di questa Giurisdizione bassa per il Capitolo seguente, dove  
 „ faremo chiaro, che innanzi a Vescovi si terminavano le cause Civili de'  
 „ Cristiani; qui soltanto parleremo della Giurisdizione Coercitiva alta, con cui li  
 „ Vescovi punivano i Chierici ne primi Secoli della Chiesa.

IV. Ciò presupposto; diciamo, che anticamente molte erano le *Pene*,  
 colle quali venivan i Chierici da loro Vescovi castigati quando difettavano.  
 In primo luogo vi fu la pena della *Scomunica*, e quella della *Sospensione*,

SS 2

di

(a) Antonio Paoluccio Tom. I. Jurisprud. Sacr. lib. 1. cap. 4. tract. 1.  
*Non enim deservies Jurisdictio sine Coircitione, l. fin. ff. de Offc. ejus:*  
*cap. ex liter. de Offc. & potest. Jud. deleg. JURISDICTIONE COERCITIVA EST, QUÆ EXERCETUR INTER INVITOS, & dici solet*  
*Contentiosa in l. 2. ff. de Offc. Procons. & l. adeoque in Foro Exter-*  
 no.

di cui favellammo nel Capitolo passato. Essendovi stata eziandio la pena di non potere più antoverarsi tra Chierici, (come è oggidì l'Impedimento Canonico,) giustamente un Canone Apostolico (a), e Sant' Attanagio (b) per quei primi Secoli lo dicono.

V. Vi era pure per i Chierici la pena dell' Esilio, che il Van-Espon (c) novera tra le più antiche della Chiesa: e ciò per i motivi, che il medesimo Autore rapporta. Leggendo ancor noi presso Fozio Costantinopolitano (d), che fin dall' anno 350., ed assai prima ancora, Origene fu esiliato da Alessandria per decreto di Demetrio suo Vescovo. Il che pure si praticava in tempo di San Gregorio Papa (innanzi di Eugenio I Sommo Pontefice: perche visse egli nell' anno 604., e prima dell' Imperadore Carlo Magno.) Ramentando egli al Vescovo di Biyona in una sua Pistola (e) l' Esilio del Vescovo di Nicotera, e scrivendo (f) in un'altra ad An-

(a) Canon Apostolicus 61. *Si quis Clericus per metum humanum, vel Judaei, vel Heretici negaverit nomen Christi; ab Ecclesia rejicitur. Paenitentia tamen ductus, UT LAICUS RECIPITOR.*

(b) Sant' Attanasio in Epist. ad Rufinum: *Communi decreto placuit, ut qui lapsi fuissent proprio arbitrio, & antesignani fuissent impietatis; si resipiscerent, ignoscendum quidem illis: verum NON RESTITUENDOS IN CLERI NUMERVM.*

(c) Van-Espon, Part. IV. tit. 11. cap. 1. num. 28., *Inter Pœnitentias olim pœnitentibus IMPONEBATUR RECESSUS A PATRIA, PROPRIA, ut vel occasiones peccandi vitarent; vel scandali occasio populo adimeretur: aut etiam ut extra Patriam & propinquorum, & familiarium conspectum facilius pœnitentiae opera subire possent: aut etiam, ut hæc a propinquis, & consanguineis sejunctio, & diuturnioris itineris susceptio eis pro pœnitentia esset.*

(d) Fozio in Biblioth. Cod. 11. *Alexandrinus Episcopus Demetrius Originem eo percussit judicio, ut & docere, & Alexandria commorari prohiberetur: idque Synodali decreto Synodus decrevit: Originem ALEXANDRIA PELLENDUM, nec in ea versari, aut docere permittendum.*

(e) San Gregorio Papa lib. 6. epist. 41. *Ex habitatoribus Massæ Nicoteranae, QUORUM EPISCOPUS PRO QUIBUSDAM CULPIS IN PEREGRINATIONEM DEPORTATUS EST; relatione comperimus, nullum ibi esse Presbyterum, qui Sacra possit Missarum solemnia celebrare.*

(f) Lo stesso lib. 9. epist. 66. *Cum fortius punienda fiat crimina, quæ infontibus, & maxime sacratis Ordinibus ingeruntur; quam sitis culpabiles omnes, qui in causa Joannis Diaconi resedistis; quam sitis Hilarium criminatorem illius nulli ex definitione nostra pœna veniens castigare. . . . Quia verò tantæ nequitie malum sine digæ non debet ultione transire; superscriptum fratrem nostrum Pascadium volumus admoneri, ut eundem Hilarium prius Subdiaconatus, quo indignus fugitur, privet officio; atque VERBERIBUS PUBLICÈ CASTIGATUM, FACIAT IN EXILIVM DEPORTARE; ut animi pœna multorum possit esse correctio.*



*temio* Suddiacono della Campagna, che pria sospendesse un tal *Ilario* dal suo Vffizio di Suddiaconato; poi lo facesse ben bene flagellare; e per ultimo lo mandasse in Esilio.

VI. E, tralasciando la *Confiscazione de Beni temporali*, che annessa coll' Esilio andava, secondo il Concilio Cartaginese IV. (a), e come *Teodosio* Imperadore dal suo Prefetto Pretorio se coll' Eresiarca *Nestorio* praticare nell' anno 431., come dagli Atti del Concilio Efesino (b); la pena della *Flagellazione* (anche poco fa da San *Gregorio Magno* contro del Suddiacono *Ilario* ordinata) era frequentata da Vescovi colli loro Chierici, secondo *Sant' Agostino* (c), che visse nell' anno 430.: e secondo che il Concilio Matisconense I. (d) una colla pena del *Carcere* fin dall' anno 588. (prima affai di Papa *Eugenio I.*, e molto innanzi all' Imperadore, *Carlo Magno*) l' ordinò contro quei Chierici, che fuori della Curia Vescovile (ove abbisognava, che vi fusse la Giurisdizione Contenziosa, e Coercitiva) volean le loro cause terminare. Il che pure faceasi dagli Abati rispetto a loro Monaci, giusta le Regole di *S. Pacomio* (e), e di *S. Benedetto* (f).  
Aven-

(a) Concilio Cartaginese IV. de anno 401. „ *Illud* petendum, ut  
„ statuere dignarentur Imperatores, ut si quis cujuscumque honoris Cleri-  
„ cus judicio Episcoporum damnatus fuerit quocumque crimine; non licet  
„ eum sive ab Ecclesiis, quibus præfuit, sive à quolibet homine defen-  
„ sari: INTERPOSITA PŒNA DAMNI, PECUNIÆ, ATQUE  
„ HONORIS: quo nec ætatem, nec sexum excusandum esse, præ-  
„ cipiant.

(b) Concilio Efesino Part. III. cap. 15. „ *Tua* proinde celebris Auto-  
„ ritas hac pragmatica Sanctione prædictum Nestorium ob admissam impie-  
„ tatem deportari jubeat in Exilium: OMNIAQUE EJUS BONA  
„ ECCLESIAE CONSTANTINOPOLITANÆ ADDICAT, quo au-  
„ gustissimi loci illius opes, cujus illa Sacra Mytheria nuper prodidit, au-  
„ ctiores evadant.

(c) Sant' Agostino epist. 159. *Episcopali* judicio VIRGIS QUOQUE  
CÆDENDOS ESSE REOS. cum ea quoque ratione pater in filios sa-  
piat, præceptor in discipulos, sed Virgarum verberibus.

(d) Concilio Matisconense I. can. 8. „ Nullus Clericus alium Cle-  
„ ricum ad JUDICIUM SÆCULARE ACCUSARE, AUT AD  
„ CAUSAM DICENDAM TRAHERE QUOCUMQUE MODO PRÆ-  
„ SVMAT: sed omne negotium aut in Episcopi sui, aut Presbytero-  
„ rum cum Archidiaconi præsentia finiatur. Quod si Clericus hoc adim-  
„ plere distulerit; si minor fuerit, VNA MINVS DE QVADRAGIN-  
„ TA ACCIPIAT. Si verb honoratior, TRIGINTA DIERVMIN-  
„ CLVSIONE mulctatur.

(e) San Pacomio cap. 31. Regulæ num. 4. Separabunt eum extra Mo-  
nasterium; & VERBERABUNT EUM ANTE FORES TRIGINTA-  
NOVEM.

(f) San Benedetto cap. 28. Regulæ: „ Si quis Frater frequenter cor-  
„ reptus pro qualibet culpa, si etiam excommunicatus non se emendave-  
„ rit;

Avendo *San Fruttuoso* ( *a* ) adoperata eziandio la pena del Carcere con suoi Monaci delinquenti . E ciò prima di *Eugenio I.* Sommo Pontefice, ed innanzi di *Carlo Magno* Imperadore : avendo egli composta la sua Regola fin dall' anno 558. , secondo *Carlo Coinzio* ( *b* ) . Con essere anche vissuto *San Pacomio* nell' anno 320. , e *San Benedetto* nel 543.

VII. E per quanto appartiene alla pena del Carcere ( oltre al Concilio Matisconense per i Chierici , e *San Fruttuoso* per i Monaci , poco rammentati ; ) v'è celebre il fatto di *San Grisostomo* fin dall' anno 401. presso del Cardinal *Baronio* ( *c* ) : allora quando se egli carcerare un debitore di una povera Vedova , non ostante le minaccie di *Eudossia* Imperadrice , acciò libero si lasciasse . Il che certamente fu nel Carcere Ecclesiastico ; altrimenti l' Imperadrice l' avrebbe da se fatto scarcerare , se quegli era racchiuso nella Prigione laicale , come osserva il medesimo Porporato . Essendosi praticata in appresso questa pena con ogni indifferenza fin dall' anno 742. per Decreto del Concilio Liptinense ( *d* ) , prima di *Carlo Magno* se non avanti di *Eugenio I.* Sommo Pontefice . Siccome ancora , prima di *Carlo Magno* fiorì Papa *Gregorio II.* ( regnò egli dall' anno 715. all' anno 731. ) , il quale , scrivendo a *Zione Isaurico* Imperadore ( *e* ) ; li rammenta questa pena .

## VIII. OI.

„ rit ; acrior ei accedat correctio , idest & VERBERORVM VINDI-  
 „ CTA in eum procedat .

( *a* ) *San Fruttuoso* cap. 16. *Vinculisque arctatus ferreis , CARCERALI sex mensibus angustia maceretur .*

( *b* ) *Carlo Coinzio* in *Annal. Eccles. Gallic. ad annum 558.*

( *c* ) Cardinal *Baronio* ad Annum 401. „ *Cum Vidua quardam Paulacium in Ægypto Præsidentem accusaret coram Imperatrice , quod sibi aureos quingentos deberet , nec Imperatricis vocibus plenarie , sed in minima parte Viduæ satisfaceret ; conquesta illa apud communem defensorem Chrysostomum ; Pontifex DEBITOREM CAPIT , ET DETINET , DONEC DEBITVM SOLVERET .* Pontifici significat Imperatrix , debitorem abstrahi . Quod cum illi attentassent ; abstrerti horribilis aspectu Angeli , romphæa dirè minantis ; ad Imperatricem redierunt . . . Vides insuper , EPISCOPOS CARCEREM PENES SE HABERE , in quem detrudant , qui injustè miserabilium bona detinent . Vides , inquam , Joannes jure agere contra Viduæ debitorem , eundemque carceri mancipare , nec velle *dimittere .*

( *d* ) Concilio Liptinense can. 6. „ *Statuimus similiter , ut quisquis Seruorum Dei , vel Ancillarum Christi in crimen fornicationis lapsus fuerit ; in CARCERE PÆNITENTIAM FACIAT in pane , & aqua , Si ordinatus Presbyter sit ; duos annos in Carcere permaneat : & antea flagellatus , & scorticatus videatur , & postea Episcopus adaugeat . Si autem Clericus , vel Monachus in hoc crimen inciderit ; post tertiam verberationem in Carcerem missus ; vertente anno ibi pœnitentiam agat . Similiter & Nonnæ velatæ eadem pœnitentia contineantur , & radantur omnes capilli capitis ejus .*

( *e* ) *Gregorio II.* spud *Philippum Labbe* Tom. VII. *Concil. col. 16.*

„ *Vi-*

VIII. Oltrediche i Monasterj anticamente servivano di Carcere tanto a' Chierici, quanto a' Laici, come l'abbiamo dal Concilio Agatense (a) dell'anno 438. e da *San Gregorio Magno* (b), che visse nell'anno 604. anche prima di *Carlo Magno*, e di *Papa Eugenio I.* Con volere *Teodoro Balsamone* (c), che quando l'Imperadori Greci condannavano qualcheduno a ritirarsi in Monistero; questi dovea colà sua vita durante, dimorare. Il che pure nell'Occidente s'introdusse. Rapportando l'*Eginardo*, (d) che anche *Carlo Magno* fe ivi racchiudere *Pipino* suo figliuolo. Siccome pure il *Du Chesne* (e) lo stesso ragguaglia di *Tassilo* Duca di Baviera; ed *Anastagio Bibliotecario* (f) lo rapporta riguardo a quei, che avean congiurato contro *Papa Stefano IV.*

IX. Stantino adunque, che colle *Suspensionj*, colle *Scomuniche*, colle *Relegazioni*, colle *Multe*, colle *Flagellazioni*, col *Carcere*, e con altre Pene somiglievoli erano puniti i Chierici da loro Vescovi in caso di trasgressione, e di altro fallo da loro commessi; con chiarezza apparisce, che

„ *Vides, Imperator, & Pontificum, & Imperatorum discrimen? Si quis-*  
 „ *piam te offendit; domum ejus publicas, & spolias, solam illi vitam,*  
 „ *relinquens; tandemque illum etiam suspendio necas, vel capite trun-*  
 „ *cas, vel relegas. . . Pontifices non ita: sed ubi peccaverit quis;*  
 „ *eum, TANQVAM IN CARCEREM, in Secretaria, Sacrorumque Va-*  
 „ *forum æraria coniciunt: in Ecclesiæ Diaconia, & in Catecumena able-*  
 „ *ligant.*

(a) Concilio Agatense can. 50. *Si Episcopus, Presbyter, vel Diaconus capitale crimen commiserit; ab officii honore depositus; IN MONASTERIUM DETRUDATUR; & ibi, quandiu vixerit, laicam Communionem tantum accipiat.*

(b) *San Gregorio* Papa lib. 2. epist. 26. „ *Non solum dominici Corporis, & Sanguinis communionem privatus sit; verum etiam in Monasterium, ubi pœnitentiam agere debet, retrudatur, ut criminis sui maculas con-*  
 „ *venienti valeat apud æternum Judicem lamentatione purgare.*

(c) *Teodoro Balsamone* ad Canonem 40. S. *Basilii*: *Nec, qui Imperatoria autoritate tondentur, possunt transformari, habitumque mutari: sed erunt necessariò Monachi, etiamsi vi tonsi fuere.*

(d) *Eginardo* *Histor. Franc.* ad annum 793. pag. 38. *Universus Populus judicavit, ut Conjurati vita privarentur: & ita de aliquibus impletum est. Nam de Pipino filio suo, quod voluit Rex ut occideretur; judicaverunt Franci, ut ad servitutem eum inclinare debuisset. Et ita factum est. Et MISIT JAM CLERICUM IN MONASTERIUM, detonsum in Cœnobio Prumia.*

(e) *Du-Chesne* *Histor. Franc.* part. 6. Tom. II. „ *Invitus jussus est comam capitis sui deponere: & perduellionis convictus; exiliatus est ad Cœnobium, quod appellatur Gemeticum. Duo quoque filii ejus tonsurati, & exiliati sunt.*

(f) *Anastagio Bibliotecario* in *Vita Stephani Papæ IV.* *Quos salvos conservare cupiens; Monachos facere præcepit.*

che i Vescovi avean già la Giurisdizione contenziosa, e coercitiva: e ciò prima di Papa *Eugenio I.* e dell' Imperadore *Carlo Magno*: senzache in casi somiglievoli si fosse proceduto per via di semplice *Censura*, e *Correzione*, come a suo capriccio, e senza autorità veruna volle persuaderci il *Giannone*. Essendo questi castighi in se stessi pesantissimi, e rigorosi, e quei appunto, che possiede oggidì la Chiesa per diritto di *Giustizia*, *Coercitiva*: non essendo solita la medesima adoprare Patiboli, e Mandaje, come fanno i Principi secolari.

## CAPITOLO TERZO.

### *Della Giurisdizione contenziosa de Vescovi rispetto a' Laici.*

I. **P**ER meglio chiarire contro *Pietro Giannone*, che non solo in cause Criminali de Chierici avean i Vescovi anticamente la *Giurisdizione Coercitiva*, come fu addimostrato nel Capitolo precedente; ma eziandio in cause Civili de medesimi godeano la *Giurisdizione Contenziosa*, e non mica vi procedeano per via di *amicabil Composizione*, e di *semplice Arbitramento*, come egli dicea nel Numero 2. del Capitolo passato; abbiamo stimato convenevole di soggiugnere quì il presente Capitolo: in cui ci sforzammo chiarire, che i Vescovi negli primi Secoli della Chiesa anche alle cause de Laici mettevano termine, e fine. Laonde se ciò poteano per via di *Giurisdizion Contenziosa* nelle cause de Laici; molto più lo poteano nelle cause de Chierici, come ben a proposito il *Van-Espen* (a) lo v'è riflettendo.

II. Quindi, per scuoprire il primo gorgoglio, donde si occasionò ne' Vescovi la facultà di poter giudicare le cause de Laici, e metter fine alle medesime per mezzo di una *Giurisdizione contenziosa*; debbe sapersi, che l' Apostolo *San Paolo*, scrivendo a quei di *Corinto* (b), precetò loro di non litigare in presenza di Ministri Gentili. Ordinando ancora a' Vescovi di dover essi riconoscere le differenze di costoro, acciò non si dal-

(a) *Van-Espen* Part. III. decret. tit. 1. cap. 3. num. 4. „ *Si ergo Ecclesia tantopere sollicita fuit, ut communes fideles à forensibus Judiciis traheret, iique suas quaestiones de rebus temporalibus, ut minus ipsis, Episcopis decidendas, & terminandas sine forensi strepitu crederent; quid mirum si Clericos, & Monachos à forensibus Judiciis abstinere iusserit? utpote qui prae communi populo rerum terrenarum contemptum profitentur, ipsique populorum tenentur suo exemplo, illarum contemptum doceri.*

(b) *Corinth. 6. vers. 1. & seqq.*



si daffe a' Fedeli occasione di prevaricare dal conversare alla domestica, con i Pagani: *Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos, & non apud sanctos. An nescitis quoniam sancti judicabunt de hoc mundo. Et si in vobis judicabitur mundus; indigni estis, qui de minimis judicatis? Nescitis quoniam Angelos judicabimus quanto magis secularia? Secularia igitur judicia si habueritis; contemptibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum. Ad verecundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum? Sed frater cum fratre in judicio contendit, & hoc apud Infideles? Jam quidem omnino delictum est in vobis, quod judicia habetis inter vos. Quare non magis injuriam accipitis? quare non magis fraudem patimini? Sed vos injuriam facitis, & fraudatis: & hoc fratribus.* Laonde per istituto Apostolico li Vescovi nella primitiva Chiesa determinano le cause de Fedeli: e non già per via di arbitramento, e di semplice composizione, ma da veri *Giudici*, come additano le parole anzidette di *San Paolo*. Altrimenti, non avendo voluto i Fedeli accettar il parere de Vescovi; averebber dovuto andare avanti de Giudici pagani per nuovamente litigare, come pretende il *Giannone*. In qual caso sarebbe corso il medesimo pericolo col litigare, almeno in grado di appellazione, o di gravame in presenza de Giudici idolatri; e vi sarebbe stata l'ignominia della Cristiana Religione.

III. Venuti poi in appresso gli Imperadori Cristiani al governo dell'Orbe; ancorche fuisse cessato il fine primario, per cui volea l'Apostolo, che i Fedeli litigassero in presenza de loro Vescovi, acciò la di loro Fede non periclitasse in presenza de Giudici idolatri; pure seguirono i Vescovi ad esercitare questi cennati Giudizj tra i Cristiani loro sudditi, come lo rammenta *San Girolamo* (a), e la Storia Ecclesiastica è piena di somiglievoli esempj. Leggendosi specialmente presso *Socrate* (b) quello di *Selvano* Vescovo di Troja; presso *Teodoreto* (c) quello di *Abramo* Vescovo; e

Tom. IV. P. II.

T t

pref-

(a) *San Girolamo in caput 1. Micheæ: „ Justus quoque, & sanctus Episcopus esse debet, & justitiam in populis, quibus præest exerceat, reddens unicuique, quod meretur: nec accipiat personam in judicio. Inter laici, & Episcopi justitiam hoc interest, quod laicus potest apparere in paucis justus; Episcopus verò in tot exercere justitiam potest, quot & subditos habet.*

(b) *Socrate lib. 7. cap. 37. „ Clericos ex litigantium controversiis quæsum captare prohibens; neminem unquam ex Clero Judicem dedit. Sed acceptis litigantium libellis, advocabat unum ex fidelibus laicis, quem æquitatis studiosum esse noverat; eique causæ cognitionem remittens, litigantes à contentione revocabat.*

(c) *Teodoreto in Vita Abrahami Episcopi; „ In litigantium controversiis diem totum ponens; aliis, ut inter se conciliarentur, persuadebat: alios cogebat, qui ad justa facienda blandis successibus non parebant. Nec injustorum quisquam audacia sua de jure victor recessit. Injuria enim oppresso justis partem semper addens; inexpugnabilem eum reddebat, & ei, qui injuriam facere volebat, superiorem,*

presso di *Possidonio* (a) quello di *Sant' Agostino*. Essendo stato in questi tempi libero a' Fedeli dove voleano litigare, se in presenza de Giudici laici, o in presenza di Giudici Ecclesiastici. Conforme fu libero a' Vescovi, se volevano framischiarsi in cause di laici; ed il farlo o da Giudici, o da Arbitri, come si ricava da *Sant' Ambrogio* (b).

IV. Che poi queste Sentenze avessero vigore come fossero state, promulgate da Magistrati laici; li stessi Principi Cristiani lo permettevano, restando essi compiaciuti di somiglievoli Giudizj, che erano stimati giustissimi, e mettevano la pace tra i di loro sudditi litiganti, come osserva il *Van-Espen* (c). Essendo stata celebre in questo genere la facoltà, che l'Imperadore *Costantino* diede a' suoi Vassalli di litigare a loro libertà in presenza de Vescovi, quando non voleano farlo in presenza de Giudici laici: ordinando, che somiglievoli Giudizj fossero irrevocabili, e si eseguissero da Magistrati secolari, siccome *Sozomeno* (d) lo testimonia, col dire: „*Litigantibus PERMISIT, UT AD EPISCOPORVM JVDICIVM PROVOCARENT, SI MAGISTRATVS CIVILES REVICERE VELLENT.* Eorum autem SENTENTIA RATA ESSET, aliorumque Judicum sententiis praevaleret, ac perinde si ab ipso Imperatore data fuisset: utque res, ab Episcopo judicatas, Rectores Provinciae, eorumque Officiales EXECVTIONI MANDARENT.

VI. Tra le varie Leggi, che permisero a' Vescovi il giudicare le cause de laici con Giurisdizione contenziosa; è celebre quella di *Teodosio* Imperadore, che poi *Carlo Magno* (e) comandò a tutti i suoi Sudditi di osservarla: „*Volumus, atque praecipimus, ut ditioni nostrae Deo auxiliante subjecti tam Romani, quam Franci, Alamanni, Bavarii, Sa-*

„ XO-

(a) *Possidonio* in *Vita S. Augustini* cap. 19. „*Interpellatus ergo Beatus Augustinus à Christianis, vel à cujuscumque sectae hominibus; causas audiebat diligenter, & pie: atque, compertis rerum opportunitatibus, divinae Legis veritate partes dicebat: eamque illis inculcabat, & faciebat hoc tanquam speculator domus Israel. Causas aliquando usque ad horam refectionis, aliquando autem tota die jejunans: semper tamen noscebat, ET DIRIMEBAT.*

(b) *Sant' Ambrogio* epist. 34. ad *Marcellam* sororem: „*Apostolicae praeciputionis praecipitis, quibus arguit, dicens; Non est inter vos sapiens quisquam, qui posset judicare inter fratrem suum &c. recepi cognitionem: ita tamen, ut COMPOSITIONIS ESSEM ARBITER. Videbam enim, quod si potius judicarem partibus; posset ille non acquiescere, si pro illo feratur sententia.*

(c) *Van-Espen* Tom. III. decret. tit. 1. cap. 1. num. 16. „*Imperatores Christiani, desiderantes inter subditos suos pacem, & animorum concordiam; etiam hoc Episcopale studium in decidendis, & derimendis negotiis civilibus laudarunt, & suis legibus probauit, & stabilierunt.*

(d) *Sozomeno* lib. 1. cap. 9.

(e) *Capitulare Caroli Magni* lib. 6. cap. 366.

„ xones, Turingi, Frifones, Galli, Burgundiones, Britones, Longobar-  
 „ di, Vvafcones, Beneventani, Goti, & Hispani, cæterique nobis sub-  
 „ jecti omnes, licet quocumque videantur legis titulo conſtricti, vel  
 „ conſuetudinario more connexi, hanc ſententiam, quam ex ſextodecimo  
 „ Theodoſii Imperatoris libro, capitulo videlicet undecimo, ad interroga-  
 „ ta Abbavii Ducis, illi, & omnibus reſcriptam ſumpſimus, & inter  
 „ noſtra Capitularia pro lege, conſultu omnium fidelium noſtrorum tam  
 „ Clericorum, quam laicorum poſuimus, perpetuo ab omnibus *tenenda*.  
 „ Eſſendo la Legge predetta del tenor ſeguente, giuſtache il medefimo Im-  
 „ peradore ne' detti ſuoi Capitolari la traſcrive:

„ *Quicumque* litem habens, ſive poſſeſſor, ſive poſitor fuerit, vel ini-  
 „ tio litis, vel decurſu temporum curricularis, ſive cum negotium perore-  
 „ tur, ſive cum jam cœperit premi ſententia; ſi Judicium elegerit Sa-  
 „ croſanctæ legis Antiftitis; illico ſine aliqua dubitatione, etiamſi alia  
 „ pars refragatur, ad EPISCOPORVM JVDICIVM CVM SERMONE  
 „ LITIGATORVM DIRIGATVR. Multa enim, quæ in Judicio captio-  
 „ ſæ præſcriptionis vinculo premi non patiuntur, inveſtigat, & proponit  
 „ ſacroſanctæ Religionis auctoritas. Omnes itaque Cauſæ, quæ vel præto-  
 „ rio jure, vel civili tractantur, Episcoporum ſententiis terminatæ;  
 „ PERPETVO STABILITATIS JURE FIRMENTVR. NEC LICE-  
 „ AT RETRACTARI ULTERIVS JUDICIVM, QUOD EPISCO-  
 „ PORVM SENTENTIA DECIDERIT. Teſtimonium enim ab uno  
 „ licet Epifcopo perhibitum, omnes Judices indubitabiliter accipiant: nec  
 „ aliud audiatur, cum teſtimonium Epifcopi fuerit à quolibet parte repro-  
 „ miſſum. Illud eſt enim veritatis auctoritate firmatum, illud incorrup-  
 „ tum, quod à ſacroſancto homine conſcientia mentis illibata fuerit pro-  
 „ latum. Hoc nos edicto ſalubri aliquando cenſuimus; hoc perpetua le-  
 „ ge firmamus, malitioſa litium femina comprimentes: ut miſeri homi-  
 „ nes longis, ac penè perpetuis actionum laqueis implicati, ab improbis  
 „ petitionibus, vel à cupiditate, maturo ſine diſcedant. Quicquid itaque  
 „ de ſententiis Episcoporum Clementia noſtra cenſuerat, etiam hac ſimul  
 „ lege complexi; gravitatem tuam, & cæteros pro utilitate omnium in  
 „ perpetuum obſervare *conveniat*.

VI. Venuti i Goti in Italia; eſſi il medefimo ſentiero calcarono, come  
 coſta da una Piſtola, che il Re Teodorico a Pietro Veſcovo appo Caſſiodo-  
 doro ( a ) ſcrivea, in dicendoli: *Si in alienis cauſis Beatiſſitudinem veſtram*  
*convenit adhiberi, ut per vos objurgantium ſirepitem conquieſcat; quanto*  
*magis ad vos remitti debet, quod vos ſpectat auctores? Quoniam cauſarum*  
*veſtrarum qualitas vobis debet Judicibus terminari, à quo eſt expeſtanda*  
*magis, quam imponenda juſtitia. E' l' Imperadore Giuſtiniano ( b ) co-*  
 mandò poco indi, che appellando un gravato dalla Sentenza del ſuo Giu-  
 dice laico; tal gravame ſi doveſſe eſaminare da Veſcovi; *Si continge-*  
*rit, quempiam à Judice Provincie ladi; jubemus, eum adire Civitatis*

T t 2

Epi-

( a ) Caſſiodoro lib. 3. epiſt. 37.

( b ) Novella 86. cap. 3. &amp; 4.

*Episcopum ; & ipsum judicare Judicem , & eum qui putatur laesus .* Il che fu eziandio praticato per lunga pezza di tempo nella Chiesa , come alla distesa dimostra il Cardinal *Baronio* . ( a )

VII. In appresso poi , e propriamente verso il Secolo XIII. del nostro comun Riscatto incominciò a mancare questa Giurisdizione contenziosa , de Vescovi riguardo alle cause de laici , come osserva il *Van. Espen* ( b ) . Essendosi ella poco indi non in tutte le cause laicali , come prima distesa , ma in alcune particolari di *Vedove* , di *Pupilli* , di *Orfani* , di *Pellegrini* , di *Negozianti* , e di altre persone di questa fatta : come pure in certi casi particolari di *Usura* , di *Spergiuro* , di *Adulterio* , di *Sagrilego* , e non so in qual altra materia . Laonde Monsignor *Guglielmo Durante* ( c ) in una lunga Supplica , che sporgè al Concilio di Vienna nell' anno 1311. per avervi un conveniente rimedio ; si lamentava , che i Giudici laici usurpavano alla Chiesa la Giurisdizione ne' casi seguenti . Fondato egli peraltro in sagri Canoni , ed in Pontificie determinazioni :

*Turbatur enim per eosdem Ecclesiastica Jurisdictio in Causis Servorum , & Rusticorum Ecclesiarum , quos talliant , & justitiam tanquam suos , contra illa Jura 89. dist. Judicatum 12. q. 2. Ecclesiarum servos de for. comp. Nullos.*

*Item in Causis Pœnitentium , qui in causis suis , quas negligere forte non debent ; melius Ecclesiasticum , quam Foren expectant judicium , etiamsi sint rei , secundum Glossam 11. q. 3. Aliud , de Pœnitentia , dist. 1. Aliud.*

*Item in multis Libertorum , Pupillarum , Viduarum , & debiliùm , Personarum , quæ pertinent ad Ecclesiam quantum ad possessorium indefinite , de for. comp. Ex parte ; & quantum ad defensionem , & tutitionem , ne à potentibus opprimantur , de censib. Licet , & in can. Si quis de potentioribus 24. q. 3. & canonib. seqq. Et etiam quantum ad petitiorium in defectum dominorum temporalium , de for. compet. ex tenore .*

*Item in Causis Peregrinorum , & Mercatorum , Agricoliarum , & in mare navigantium , qui pace , & securitate gaudere debent , de Treg. & Pac. Innovamus , de peregr. cap. unic. & de rapt. Excommunicatio- ne ; & in cap. Si quis Romipetas , & can. Paternum 24. q. 3.*

*Item cum agitur de Feudis Ecclesia , usurpant sibi Jurisdictionem , contra illud de for. comp. Verum .*

Item ,

( a ) Cardinal *Baronio* anno 57. num. 27. & seqq.

( b ) *Van-Espen* Tom. III. decret. tit. 1. cap. 2. *Verùm circa Sæculum XIII. cœpit hac pacifica Ecclesie possessio turbari , ac paulatim dimitti , ac tandem penè ad nihilum redigi , præsertim quoad causas Civiles laicorum ; idque vel maximè in Gallia , vicinisque Provinciis . In quibus tamen præteritis temporibus latius , quàm in aliis Regionibus se extenderet Ecclesiastica Jurisdictione .*

( c ) *Guglielmo Durante* , Vescovo *Mamettense* Part. II. de modo General. Concil. celebr. tit. 70. pag. 143.



Item *impediunt*, nè in *Curia Romana Clerici contra laicos impetrent*, sicut consueverunt hactenus facere, in dist. de Judic. can. ult. Et etiam quando *laicus contra Clericum impetrat* sit tale, quod pertinet ad Forum Ecclesiasticum ratione rerum, vel personarum, de verb. signif. Novimus §. fin. Et hoc frequenter accidit cum impetrent contra laicos, vel eos convenient in crimine *Sacrilegii*, vel *Usurarum*, vel *Heresis*, vel *Excommunicationis*, vel *Perjurii*, vel *Adulterii*, vel *Fornicationis*, vel in causa *Nativitatis*, vel *Jurispatronatus*, vel *Decimarum*, vel *Rapinarum*, de quibus nullum est dubium quin pertinent ad Ecclesiasticum Forum, sicut patet de crimine *Sacrilegii*, vel quasi, de for. comp. Cum sit, & cap. Conquestus de crimine *Usurarum*, de Usuris, Quoniam: de crimine *Simonie*, de Simon. per totum, de crimine *Excommunicationis* 2. q. 1. Mihi 24. q. 3. Corripiantur: de crimine *Perjurii*, de judic. Noverit §. ult. de for. comp. Cum si laicus lib. 6. de crimine *Adulterii*, de offic. ordin. cap. 1. de procur. Tuæ; de crimine *Fornicationis*, de vit. & honest. Cleric. Ut Clericorum: de causa *Nativitatis*, qui filii sint legitimi, Causa, & cap. Lator de ord. cognit. Tuam: de causa *Jurepatronatus*, de judic. Quanto: de causa *Decimarum* de decim. Tua, & cap. seq. de causa *Rapinae*, de raptor. cap. 1.

VIII. Il che forsi non avvertito da *Pietro Giannone* (a); fece, che egli esclamasse contro l' intrapresa de Vescovi in usurparli la conoscenza di queste cause, col dire: „ Non finirono quì le loro intraprese: „ perche vi sono altri innumerabili casi, ne' quali eran costretti i laici „ pietare avanti Giudici Ecclesiastici: de quali non comporta il nostro Istituto farne quì un più lungo catalogo. Essi furno sientè dimeno compresi dall' *Ofiense* in sette versi: che chi gli considera, non può non rimaner sorpreso, in veggendo a qual sterminata ampiezza avessero gli Ecclesiastici a questi tempi stesa la loro conoscenza:

*Hæreticus, Simon, Fanus, Perjurus, Adulter,*  
*Pax, Privilegium, Violentus, Sacrilegusque.*  
*Si vacat Imperium, si negligit, ambigit, aut sit*  
*Suspectus Judex: si subita Terra, vel Usus,*  
*Rusticus, & Servus, Peregrinus, Feuda, Viator.*  
*Si quis peniteat, Miser omnis, Causaque injusta:*  
*Si denunciât Ecclesie quis, judicat ipsa.*

È sotto colore, che negli antichi Canonî trovavano, che il Vescovo era protettore delle persone miserabili, come delle Vedove, Pupilli, Stranieri, e Poveri; volevano conoscere di tutte le loro cause. Ancor che vi sia gran differenza tra proteggere i miserabili, e procurar per essi la Giustizia; che d'esser Giudice delle loro Cause. Quando egli, almeno come a *Giureconsulto* dovea sapere quel tanto, che *Giustiniano* Imperadore tanto de Servi (b), quanto degli Oppressi (c), e di altre so-

mi.

(a) Pietro Giannone Tom. II. pag. 558.

(b) C. de Episc. Aud. leg. 15. *Licet Filiabus, & Ancillis, Episcoporum implorato suffragio, omni miseratione necessitate ABSOLVI.*

(c) Novella 86. cap. 3. & 4. *Si contingerit quempiam à Judice Provincie*

miglievoli persone avea in questo genere determinato.

IX. E perche in tempo de Longobardi furono inventati i *Messi Regi*, i quali con piena autorità del Principe giravano per le Città, e Provincie, a causa de gravami, che da Giudici si faceano a Popoli loro sudditi, come alla lunga ne discorre *Lodovico Antonio Muratori* (a): e questi per contrario soleano alle volte corrompersi; *Carlo Magno* sciese Vescovi, ed Abati con alcune altre persone ragguardevoli a questo impiego (b). Indi *Federigo II.* Imperadore alla di lui imitazione per il nostro Regno ordinò, che si celebrassero i Comizj Generali due volte l'anno in tutte le Provincie, in cui intervenissero cogli altri Giudici i Vescovi, ed altre persone Ecclesiastiche delle rispettive Provincie, acciò i gravami de' sudditi fossero con attenzione ascoltati, e con rettitudine intesi; come alla lunga lo rapportammo nel Capo 2. del Libro 3. senza quì un'altra volta ripeterlo. Con aver fatto appresso la Regina *Giovanna II.* un Rito (c) nella Gran Corte della Vicaria l'anno 1407. in cui dispose, che allegandosi un Giudice per sospetto; se era nella Città di Napoli; tal sospensione dovea discutersi in presenza del Luogoteta. Se era in Provincia; dovea vedersi avanti del Vescovo Diocesano: „ *Quotiescumque occurrerit, aliquem nostrorum Ju-*  
 „ *dicum ordinariorum, vel delegatorum, ac officialium, cum eis deputa-*  
 „ *torum allegari suspectum; causæ suspitionis exprimentur coram viro*  
 „ *magnifico Logotheta, & Prothonotario Regni nostri Sicilia . . . .*  
 „ *Adiicientes, quod in aliis Civitatibus, & locis Regni suspitiones præ-*  
 „ *dictæ modo, & forma prædictis debeant allegari coram Diocesano loci,*  
 „ *vel ejus Vicario, qui præcedat in præmissis, sicut præcedere debet Pro-*  
 „ *thonotarius juxta formam prædictam. Qual pratica fu in appresso dis-*  
 „ *messa dal Vicerè Don Pietro di Toledo in una sua Prmatica (d), allora*  
 „ *quando l'Arcivescovo dell'Acerenza si volle intromettere nella suspenzio-*  
 „ *ne del Governatore di Pietra Portosa l'anno 1551. Con iscrivere a costui:*  
 „ *Vi diciamo, ed efortiamo, che non vi dobbiate altrimenti intromette-*  
 „ *re in conoscere della detta suspicione, attesoche spetta alla Giurisdizio-*  
 „ *ne di Sua Maestà, non ostante la pretesa Prmatica, quale non è stata*  
 „ *osservata, nè si osserva. E non fate il contrario, che altrimenti sa-*  
 „ *remo forzati farvi Provisioni, come conviene farli contra quelli, che*  
 „ *cercano usurparli la Regia Giurisdizione. La presente resti al presentan-*  
 „ *te. Datum in Castro Novo Neapolis die ultimo Augusti 1551. Don Pie-*  
 „ *tro di Toledo. Al che appoggiatosi Pietro Giannone (e); dicea. „ S'*

„ ar-

*vincie lædi, jubemus eum adire Civitatis Episcopum; & IPSUM JU-*  
*DICARE JUDICEM, ET EUM QUI PUTATUR LÆDI.*

(a) *Lodovico Antonio Muratori* Differ. 9. de *Missis regis*, seu *Judicibus extraordinariis*.

(b) *Annales Lambeciani* Tom. II. par. 2. rer. *Italicar.* ad annum 802. pag. 115.

(c) Rito della Gran Corte della Vicaria, *Si contingat*.

(d) Pragm. 2. de *suspicio. Official.*

(e) *Pietro Giannone* Tom. II. pag. 559.

„ arrogavano la facoltà di conoscere delle sospezioni de Giudici laici . E  
 „ questo abuso non pure in Francia , ma anche ne' Regni di Spagna erasi  
 „ introdotto : e presso di noi nel Regno degli Angioini avea preso anche  
 „ piede . E fu tanta la soggezione a' Romani Pontefici , ovvero la  
 „ stupidità de nostri Principi Angioini , che non senza gran meraviglia  
 „ tra i Riti della G. C. della Vicaria si legge una Prmatica della Regina  
 „ Giovanna II. colla quale ordina , che ( toltane la Città di Napoli , do-  
 „ ve vuole , che le sospizioni si conoschino dal G. Protonotario ) in tutte  
 „ le altre Città , e Luoghi del Regno le sospizioni s' abbiano ad allegare  
 „ avanti il Vescovo Diocesano , o suo Vicario . E con tuttoche nel Regno  
 „ degli Aragonesi non si fusse fatto osservare ; nulladimanco non manca-  
 „ rono i Vescovi , quando lor veniva fatto , di procedere in conoscenza ,  
 „ succeduti i Spagnuoli , usaron tosto rimedj più forti , per togliere que-  
 „ sto abuso .

XI. Questa conoscenza adunque , che in tutte le Cause civili de laici  
 faceano anticamente i Vescovi colla Giurisdizione contenziosa , confermata  
 loro da Principi , e da Imperadori cristiani ; si andò tratto tratto dismetten-  
 do . In primo luogo si ridusse in alcune cause particolari di Persone pri-  
 vilegiate : e poi anche queste coll' andare degli anni si andò ancora a perde-  
 re . Nel nostro Regno in tempo dell' Imperadore *Federigo II.* interveniva-  
 no i Vescovi ; e gli Ecclesiastici ne Comizj Generali per riconoscere i gra-  
 vami , che i Giudici laici facevano a Popoli delle loro rispettive Giurisdiz-  
 zioni . Sotto dell' Angioini , il Re *Carlo I.* permise a' Studenti Napoletani  
 di riconoscere l' Arcivescovo per loro Giudice , se ricusavano il proprio  
 Giustiziero : *Questionibus suis tam civilibus , quam criminalibus coram*  
*Justitiario suo , sive convenientur , sive convenient , audiri , & trahi de-*  
*bent . Reservata tamen opinione scholaribus ipsis , juxta legitimas San-*  
*ctiones , si causam ipsam voluerint coram Archiepiscopo Civitatis ipsius , vel*  
*suo Doctore potius vendicari ;* siccome a pieno lo riportaremo nel Capo 2.  
 del Libro 21. trattando de Regj Studj Napoletani . La Regina *Giovanna II.*  
 diede loro , come sopra , la facoltà di riconoscere le sospezioni de Gover-  
 natori , e de Giudici locali . Il Re *Alfonso I.* ( in tempo degli Aragonesi ) in-  
 trodusse , che i Consiglieri per lo più ( e tal volta il Presidente del Con-  
 siglio ) fussero Vescovi , acciò le Cause venissero con maggiore rettitudine ,  
 terminate , siccome metteremo in chiaro nel Capo 3. del Libro 18. tratta-  
 ndo de Regj Tribunali . Essendosi da ciò introdotta poi la costumanza di  
 darli il titolo di Regio Consigliero a' Vescovi , ed Arcivescovi di Regia  
 Nomina , come osserva *Niccolò Toppi ( a )* . Però sotto del Re *Ferdinando*  
 di

( a ) *Niccolò Toppi de Origine Tribunalium Tom. I. lib. 1. cap. 12. n. 6.*  
 „ *Hoc honorabili Consiliarii titulo vocantur etiam omnes Episcopi , & Ar-*  
 „ *chiepiscopi , qui à nostro invicissimo Rege praevoventur . Et non im-*  
 „ *merito : cum antiquitus ex Divi Pauli praecepto Episcopi judicariam*  
 „ *habebant potestatem super omnibus Fidelium causis , non solum in iis*  
 „ *decidendis , sed etiam in sententiis à Judicibus secularibus latis corri-*  
 „ *gendis , teste Emin. Cardinali Baronio Tom. I. Annal. anno salutis 57.*  
 „ *fol. 454. num. 27. & seqq.*



di Aragona la Giurisdizione de Vescovi semprepiù andò a cadere: effendosi da medesimi sottratti i *Coloni delle Chiese*, e i *Chierici selvaggi*. E l'ultimo crollo l'ebbero dopo il Concilio di Trento in tempo degli Austriaci: allora quando, insorte varie turbolenze in Regno a causa di detto Concilio; Papa *Pio V.* per mezzo del Cardinale *Alessandrino* suo nipote se rappresentare nell'anno 1572. quaranta Capi di Gravami al Re *Filippo II.* in favore de Vescovi del nostro Regno. Quali rimessi al Vicerè del Regno, allora il *Cardinale di Granvela*; questi colla consulta del Regio Collateral Consiglio si pose in porte di ferro, e fece, che i Vescovi più non prevalessero in cause de laici, siccome in varj luoghi del Libro passato se ne fece particolare il rapporto. E per ultimo nel Concordato delli 8. Giugno 1741. tra 'l regnante Monarca *Carlo di Borbone*, e 'l Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* si diede l'ultima mano a questa faccende: ordinandosi nel medesimo, che alla riserva de soli Chierici, e soli Monaci, tutti l'altri stassero sottoposti a' Giudici secolari, come pure si andò toccando in varj luoghi del Libro passato.

## CAPITOLO QUARTO.

### *Della Giurisdizione de' Vescovi nelle Cause Ecclesiastiche, e Miste.*

I. **A** Due sorti di Cause riducono i Canonisti tutte le conoscenze, de Vescovi, alle *mere Cause Ecclesiastiche*, ed alle *Cause Miste*. Le prime a' soli Vescovi si appartengono colla privativa a' Giudici laici. Le seconde tanto de Giudici Ecclesiastici, quanto da Giudici laici si possono riconoscere, giusta la *prevenzione*, che dalli medesimi si fa; siccome insegna il *Van-Espen* (a). Laonde nel presente Capitolo di queste Cause andremo brevemente favellando, con dividerlo in tre Paragrafi: trattando nel Primo delle *Cause mere Ecclesiastiche*; nel Secondo delle *Cause Miste*; e nel Terzo della Pratica antica della Chiesa intorno a' *Delitti criminali de laici*.

PA-

(a) *Van-Espen* Tom. III. tit. 2. num. 4. „ *Causas Ecclesiasticas communiter Canonistæ in Ecclesiasticas meras, & non meras dividunt. Meras vocant, quæ sunt tales de natura sua independenter ab omni Constitutione, & Consuetudine. Non meras, quæ quamvis sint ex natura sua temporales, & profanæ; justis tamen de causis reservatæ sunt Ecclesiasticis Judicibus.*



## PARAGRAFO PRIMO.

*Delle Cause mere Ecclesiastiche.*

II. **N**on sono mancati de Novatori nella Chiesa, i quali a Principi laici hanno attribuita l' autorità di giudicare in tutte le cause Ecclesiastiche, ancorche fossero in materia di Fedè, di Religione, di Sagramenti: tra quali furon Gio: Us, *Marfilio di Padova*, e Gio: *Giannone* (a) cui anche si uniforma il nostro *Pietro Giannone*, come il *Bellarmino* (a), lo testimonia. Affidati costoro al motivo, che l' esterior Polizia della Chiesa fusse stata a' Monarchi raccomandata. E perciò *Arrigo VIII.* Re d' Inghilterra si arrogò tutta l' Autorità spirituale di quella Monarchia. Dicendo il *Seldeno* (b) di lui: *Rex iussit, ut omnis potestas, ac iurisdictio in Anglos, & Hiberos, Pontifici Romano in perpetuum adimeretur: reusque perduellionis fieret, si quis deinceps quidquam honoris, aut autoritatis Sedi Apostolicae defervet: Anglicanae verò Ecclesiae summum in terris Caput solus Rex haberetur: cuius solius esset autoritate plenissima errores, haereses, abusus omnes emendare: & illi propterea omnium Sacerdotum integri proventus primi cuiusque anni, quo quis Beneficium aliquod sortitus esset, solveretur; illi omnium Ecclesiasticarum dignitatum Decimae redderentur. Quinimmo, ipsum Papae vocabulum consequutus; edici curavit, ut de cetero nullus Pontificum Romanorum vocaretur Papa, sed tantum Episcopus.*

III. Ma dove poi si riflette, che dopo aver Cristo Signor nostro fondata la sua Chiesa in terra, ne diede a *San Pietro*, ed agli altri Apostoli la cura, come pure alli di loro successori, conforme fu posto in chiaro nell' intiero Capo 1. del Libro 5. non vi sarà a mio credere persona spriggiudicata, che possa affermarne l' opposto. Laonde *Osio* Vescovo di *Cordova* appo *Sant' Attanagio* (c) all' Imperadore *Costanzo* dicea: *Ne te misceas in Ecclesiasticis, neque in hoc genere praecipias. Tibi Deus Imperium commisit; nobis, quae sunt Ecclesiae concedidit: Et quemadmodum qui tuum Imperium occultis conatibus invadit, contradicit Ordinationi divinae; ita & tu cave, ne quae sunt Ecclesiae, ad te trabens, magno crimine obnoxius fias.* E *Sant' Ambrogio* (d) all' Imperadore *Teodosio* scrivea;

Tom. IV. P. II.

V

vea;

(a) Cardinal *Bellarmino* Tom. III. lib. 3. cap. 17. *Reger esse, volunt, non solum custodes, & defensores Religionis, sed etiam Iudices, & Magistros. Dicunt enim, ad eos pertinere, ut ad praecipua Ecclesiae membra, iudicare Controversias Fidei, praesidere Conciliis Generalibus, constituere Ministros, & Pastores, & similia.*

(b) *Seldeno* lib. 7. de Schismate Anglicano.

(c) *Sant' Attanagio* epist. ad Solitarios.

(d) *Sant' Ambrogio* epist. 33.

vea ; *Noli te gravare, Imperator, ut putes, te in ea quæ divina sunt, aliquod Imperiale jus habere. Publicorum tibi manium jus commissum est, non sacrorum.* Della qual verità persuaso *Costantino* Imperadore ; ad alcuni Vescovi presso *Eusebio* ( a ) afferiva : *Vos quidem in iis, quæ intra Ecclesiam sunt, Episcopi: ego verò in iis, quæ extra geruntur, Episcopus à Deo sum constitutus.* Avendo affermato lo stesso, al riferire di *Sozomeno* ( b ), l' Imperadore *Valentiniano* il Vecchio, col dire : *Mibi quidem, in laicorum ordine constituto, fas non est, hujusmodi negotia curiosius scrutari: Sacerdotes verò, quibus id cura est, seorsim ubicumque voluerint, convenient.* E dove *Onorio* Imperadore intese, che *Arcadio* suo fratello in affari di Religione contro *San Gio: Grisostomo* si framischiaava ; tra l'altro presso del Cardinal *Baronio* ( c ) li scrisse : *Si quid de causa Religionis inter Episcopos ageretur; Episcopale oportuit esse iudicium. Ad illos enim divinarum rerum interpretatio, ad nos Religionis spectat obsequium.* Con avere eziandio *Teodosio* il Giovane scritto a' Padri del Concilio *Efesino* : *Nefas est enim, qui sanctissimorum Episcoporum catalogo adscriptus non est; illum Ecclesiasticis negotiis, & consultationibus sese immiscere.* E sovra tutti *Basilio* Imperadore ( d ) dicea : *Laico cuique nulla ratione in Ecclesiasticis causis disputandi fas esse dico. Hæc enim investigare, & querere, Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctissimi, ligandi, & solvendi potestatem habent. Laicus & si omnis pietatis, & sapientiæ laude præest; tamen laicus est, & ovis, non pastor.*

IV. E per quanto si appartiene alla pratica nel nostro Regno ; per quanto io sappia, niun Monarca ha preteso usurparsi questo dritto. E nel Concordato tra Papa *Onorio IV.* e 'l Re *Carlo II.* allorache questi era Vicario del Regno per *Carlo I.* di lui genitore, si disse : „ *Item, quod*  
 „ *Comites, Barones, Officiales, & alia quæcumque personæ laicales non*  
 „ *intromittant se de Electionibus Prælatorum, vel Collationibus Præbenda-*  
 „ *rum, seu quorumcumque Ecclesiasticorum Beneficiorum directè, vel in-*  
 „ *directè, nec de aliis, AD SPIRITUALIA PERTINENTIBUS, nisi*  
 „ *quantum ratione Patronatus aliquibus competit, vel ex privilegio est*  
 „ *concessum.* E 'l Cardinale di *Granvela*, scrivendo al Re *Filippo II.* nell'anno 1572. sovra li quaranta Capi di Gravami, presentatili dal Cardinale *Alessandrino* in nome di *San Pio V.* Sommo Pontefice, li dicea : „ *In-*  
 „ *torno al Sesto Capo, che non si dia il braccio secolare agli Ecclesiastici;*  
 „ *dico alla M. V. che tanto per il passato, quanto per il presente, si è*  
 „ *tenuta, e si tiene tutta la cura in questo Regno di favorire la Giurif-*  
 „ *dizione Ecclesiastica nelle cause Ecclesiastiche, e nelle Cause toccanti*  
 „ *alla Religione &c.* E dove altro non fusse, l'ultimo Concordato, fatto il dì 8. Giugno 1741. tra il nostro Monarca, e 'l Pontefice *Benedetto XIV.*

ci

- ( a ) *Eusebio* in *Vita Constantini* lib. 4. cap. 24.  
 ( b ) *Sozomeno* lib. 6. cap. 7.  
 ( c ) *Baronio* ad annum 404.  
 ( d ) *Synodus VIII.* a. 10.

ci dà una piena certezza su di questo particolare. Mentre nel Capo sesto, delle Cause, e Delitti, ne quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contro de' laici; si dice.

1. Oltre alle Materie di Fede, ed a' delitti d' Eresia, che non si controverte, che siano di privativa cognizione de' Vescovi: i laici li quali averanno la sacrilega temerità di celebrar la santa Messa, e di esercitar altre Funzioni all' Ordine sacro appartenenti, o di ascoltare le sacramentali Confessioni; saranno privatamente processati, e puniti dalla sola Potestà Ecclesiastica.

2. La cognizione, e promozione del delitto della Poligamia parimente apparterrà alla sola Potestà Ecclesiastica.

3. Spetteranno parimente a soli Giudici Ecclesiastici privatamente, le cause Matrimoniali nelle quali si tratta sopra la validità, o invalidità sì del Matrimonio, come delli Sponzali.

4. Così pure saranno di privativa Giurisdizione Ecclesiastica le Cause Beneficiali, purchè non si tratti di Juspatronati Regj, o Feudali per quelle sole Cause: la decisione delle quali principalmente dipende dal vedere, se il Patrimonio v'è annesso, o no al Feudo; o de' *Universitate Baronum* negli altri Patrimonj laicali.

5. Oltre alli sudetti Casi, non dovrà porsi impedimento alcuno a' Superiori Ecclesiastici di procedere contro i laici secondo la disciplina, della Chiesa, e le Regole Canoniche con sole pene Spirituali, anche di Censure contro de' Peccatori pubblici, e scandalosi, e precise contra de' Sagrilegj, degli Adulterj, de' Concubinarj, degli Usurarj, de' Bestemmiatori, e consimili.

6. Con dichiarazione finalmente, che ne' delitti, come di Furto della sacra Pisside colle Particole confagrate, di Blasemie, e simile, se dal Processo risulterà, che il reo laico sia sospetto d' Eresia; dovrà il Giudice laico, secondo quel che sin' ora s'è praticato, e si pratica nel Regno; rimetterlo al Giudice Ecclesiastico, *ut procedat super Hæresis*. Dal qual Giudice Ecclesiastico, proferita che egli averà la sua sentenza o assolutoria ab hæresi, o condannatoria, dovrà poi colla solita potestà del Capitolo *Prelatis, de homicid. in 6.* consegnarsi il reo al Giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

V. Il nostro Pietro Giannone però, in determinare le Cause sovra le quali il Giudizio Ecclesiastico cascar debba; molto dalla strada comune degli altri Scrittori si allontana. Volendo egli tra le varie altre cose, che la cognizione dell' Eresia al Magistrato laico si appartenghi: l' istituzione delle Feste a' Principi spetti: la proibizione de' Libri Ereticali da Monarchi, debba farsi; e che le Cause Matrimoniali, della Giurisdizione laicale dipendano. Ma perchè della cognizione dell' Eresia (di già determinata a prò della Giurisdizione Ecclesiastica nel Concordato del 1741. come sovra) ne discorreremo nel Capo 5. del Libro 2. qui soltanto parlerassi delle Feste, de' Libri proibiti, e de' Matrimonj separatamente.

## De' Giorni Festivi:

VI. Due cose intorno a' Giorni Festivi asserisce il nostro Giannone: la prima, che l' Istituzione de' medesimi all' Imperadori si appartiene: la seconda, che in tempo di San Gregorio Papa si accrebbero queste Feste, e spezialmente quella della *Circuncisione*, dell' *Epifania*, della *Purificazione*, dell' *Annunciata*, dell' *Assunta*, della *Natività* della Vergine, e quella di tutti i Santi. Dicendo quanto alla prima (a): *Seguendo Costantino i dettami di questa nuova Religione, vietò qualsivoglia Opera in dì di Domenica: e secondo il nuovo rito della Chiesa, rende feriatì alcuni giorni, che prima non vi erano.* Ed altrove (b). *Era della potestà de' Principi il proibire l' Opere servili nel dì di Domenica: e gl' Imperadori ne stavano in possesso, come si vede nelle leggi di Lione, e d' Autemio.* E riguardo alla seconda (c) asserisce; „*Multiplicate le Chiese, se, ed i Monisteri; si accrebbe il Culto de' Santi, delle loro Reliquie,* „ e loro Imagini. Li Miracoli viepiù si accrebbero: e San Gregorio ne „ pubblicò molti ne' suoi quattro Libri de' Dialogi, che dedicò alla Re- „ gina Teodolinda. S' accrebbero nella Chiesa le Feste l' ottava del Na- „ tale, quella dell' Epifania, l' altra della Purificazione, dell' Annunzia- „ zione della Vergine, della sua Morte, della sua Nascita, e finalmente di „ tutti i Santi.

VII. Ma quanto egli in questo vada ingannato; da ciò si puol conoscere, che le Domeniche vi furono sin dal tempo degli Apostoli, come l' abbiamo dall' Apocalisse di San Giovanni (d), in cui egli dice: *Fui spiritus in Dominico die.* Essendosi il Sabbato degli Ebrei trasportato in Domenica presso de' Cristiani, come dicono San' Ignazio Martire (e), ed i Padri del Concilio di Laodicea (f). Laonde questo Giorno non poteva istituirsi dall' Imperadore Costantino, che fiorì tre cento anni più appresso; nè da lui rendersi feriatò. Atteso dove presso degli Ebrei (g),  
e pref.

(a) Pietro Giannone lib. 2. cap. 4.

(b) Lo stesso lib. 3. cap. ult.

(c) Lo stesso lib. 4. cap. ult. paragr. 4.

(d) Apocalypsis 1. vers. 10.

(e) Sant' Ignazio Martire, Epist. ad Magnesianos: *Post Sabbatum omnis Christi amator Dominicam celebrat diem; Resurrectioni consecratum Dominica, reginam & principem omnium dierum.*

(f) Concilio di Laodicea can. 29. *Non oportet Christianos judaizare, & IN SABBATO VACARE: SED OPERARI EOS IN EODEM DIE, Dominicam proponendo eidem diei.*

(g) Giuseppe Ebreo lib. 3. Antiquit. cap. 13. *Nulla Festivitas est, in qua holocaustum non faciant, aut in qua EX OPERIBVS LABORVM REQUIEM non habeant.*



e preffo de Romani ( *a* ) sì faceva qualche Fefte; la medefima di fua natura portava aneffa la vacanza dell' opere . Oltre di che , effendofi iftituite le Fefte per maggiormente attendere al culto divino , e pensare alla falute dell' Anima; lo ftabilimento di quefto affare , alla Chiesa , e non a Principi fecolari ( che ne' primi Secoli della Chiesa Criſtiana non erano ) fi appartenea .

VIII. La Fefte di *Pafca* anche fu antica nella Chiesa : ſcrivendo di lei l' Apoſtolo ( *b* ) a quei di Corinto , e dicendoli : *Expurgate vetus fermentum , ut fitis nona conſperſo , ſicut eſtis azymi : etenim PASCHA NOSTRUM immolatus eſt Chriſtus* . E negli Atti Apoſtolicì ( *c* ) ſi legge , che : *Miſit Herodes Rex manus ut affligeret quosdam de Eccleſia . Occidit autem Jacobum fratrem Joannis gladio . Videns autem , quia placaret Judæis , appoſuit ut apprehenderet & Petrum : volens poſt Paſcha producere eum populo* : lo ſteſſo diciamo della *Pentecoſte* : della quale anche ſi legge negli Atti Apoſtolicì ( *d* ) : *Propoſuerat enim Paulus tranſmigrare Ephesum , ne quâ mora illi fieret in Aſia . Feſtinabat enim , ſi poſſibile ſibi eſſet , ut diem Pentecoſtes faceret Jeruſolymis* . E' l' giorno del Santo Natale anche fu prima di *Coſtantino* Imperadore : perocche nel Martirologio Romano ( *e* ) ſi legge : „ *Nicomediæ paſſio multorum millium Martyrum , qui cùm in CRISTO NATALI ad Dominicum conveniſſent ; Diocletianus Imperator januas Eccleſiæ claudi juſſit , & ignem circum circa parari , tripodemque cùm thure præ foribus poni , ac voce præconis clamari , ut qui incenſum vellent offerre ; foras exirent , & Jovi thus adolerent . Cumque omnes una voce reſpondiſſent , pro Chriſto ſe libenter mori ; incenſo igne conſumpti ; eo die naſci meruerunt in Coelis , quo Chriſtus in terris pro ſalute Mundi naſci dignatus eſt* . Dicendo noi lo ſteſſo dell' *Aſcenſione* : che pure , ſecondo Sant' *Agòſtino* ( *f* ) , fu anticamente ſolennizzata nella Chiesa : „ *Illa autem , quæ non ſcripta , ſed tradita cuſtodimus , quæ quidem toto terrarum orbe ſervantur ; datur intelligi , vel ab iſtis Apoſtolis , vel a plenariis Conciliis , quorum eſt in Eccleſia ſaluberrima autoritas ; commendata , atque ſtatuta retineri . Sic , quod Dominica Paſſio , & Reſurrectio , & ASCENSIO IN Cœlum , & adventus Spiritus Sancti anniverſaria celebrantur* . Laonde queſte Fefte non furono da *Coſtantino* iſtitute .

IX. Anche la Fefte della *Circoncifione* , e l' *Ottava* della Natività del Signore fu antica nella Chiesa , prima di *Coſtantino* , e moltopiù innanzi di *San Gregorio* : cheche in contrario il *Giannone* ne dica . Atteſo , non ſolo nel

( *a* ) *Leges Romanæ ; tit. de Feriis : In Feriis jurgia amovendo ; eaſque in famulos OPERIBVS PATRATIS habento .*

( *b* ) *1. Corinth. 5. verſ. 7.*

( *c* ) *Actorum 12. verſ. 2.*

( *d* ) *Ibidem 20. verſ. 16.*

( *e* ) *Martirologio Romano die 25. Decembris.*

( *f* ) *Sant' Agòſtino epiſt. 54.*

nel Martirologio Romano (a): si legge: *Circumciso Domini nostri Jesu Christi, & Octava Nativitatis ejusdem. Roma S. Almachii Martyris: qui, jubente Alpinio, Urbis praefecto, cum diceret: Hodie octavae Dominici dies sunt; cessate a superstitionibus Judaeorum, & a Sacrificiis pollutis; a Gladiis occisus est; ma anche ne' Sagramentarij del medesimo San Gregorio Papa (b) si legge: *Hodie Circumcisionis diem, & Nativitatis octavam celebrantes, &c.* Avendosi pure nel Concilio di Tours (c) dell' anno 750. (dopo del mentovato Pontefice): *Ad calcandam Gentium consuetudinem, Patres nostri statuerunt privatas in Kalendis Januarii fieri Litantias, & ut in Ecclesiis psallatur, & hora octava in ipsis Kalendis Missa Circumcisionis Deo praeposito celebratur.**

XI. Lo stesso affermar deggiamo della Festa dell' Epifania, avvertita da Marcellino (d), che Giuliano Imperator voleva nella solennità di questo giorno intervenire nella Chiesa di Costantinopoli: *Ei ut hac interim celarentur; sancto Feriarum die, quam Epiphaniarum mense Januario Christiani, EPIPHANIA dicunt; in hac Ecclesia solemniter; Numine orato, discessit.* Ed essendosi questa Festa nell' anno 363. apparisce con chiarezza, che essa fu istituita dal Pontefice Gregorio Magno (e) di Valente Imperadore (il quale era un Arianista), ecco dire: *Templum enim cum omni splendore magnificentia celebris), ac populi pars factus.*

Alle Feste poi della Vergine passando; quella della di lei Purificazione, è antichissima nella Chiesa, come si ricava da San Gregorio Niseno (f): il quale morì nell' anno 393. e parlò di questa solennità come cosa antichissima: *Mediator, & Intercessor inter Deam, & homines factus, legis preceptum exequens; quadraginta dies natus infans, sempiternum illud Verbum, una cum Genitrice convenientem; atque praescriptam hostiam portante, ad Templum pergebat. prae lucente face Spiritus, praesentis solemnisi diei festi, atque Conventus Mysterium confirmare oportet. Hujus Sancti diei festi nos hodie memoriam celebramus, hac Mysterii explicatio Spiritualis praesentem sanctum atque Solemnem Conventum coegit.*

XIII. La Festa dell' Annunciazione, ancorche la più antica della Chiesa; non fu in que' primi tempi celebrata, come dice Teodoreto (g); il qua-

- (a) Martirologio Romano die 1. Januarii.  
 (b) S. Gregorio Magno Tom. III. col. 13. Lit. D.  
 (c) Concilium Turonense can. 17.  
 (d) Marcellino lib. 21. Histor. cap. 2.  
 (e) San Gregorio Nazianzeno Orat. in laud. Sancti Basilii.  
 (f) San Gregorio Niseno Homilia de Occursu Domini.  
 (g) Teodoreto epist. 25. Quando Unigenitus incarnatus est; qui beneficiorum fontem cernebant illius aetatis homines, diem festum non egerant. Hoc verò tempore universa terra, & mare, & urbes, & vici quamvis bene-

quale visse prima di *San Gregorio Magno*, e propriamente intorno al 400. in tempo di *San Leone*, quando si era di già introdotta. E la causa di ciò debbe attribuirsi al Concilio di *Laodicea* (a): il quale ordinò, che in tempo di *Quaresima* non si facessero Uffizj di Santi particolari. Essendosi poi introdotta presso de' Greci il celebrarli in tempo di *Quaresima*, come abbiamo dal Concilio *Quinisesto* (b). Avendola il Concilio *Toletano X.* dell' anno 654. (c) stabilita nel mese di *Decembre*, otto giorni prima della *Nascita del Redentore*. Trovandosene però ne *Sagramentarj* di *San Gregorio Papa* (d) per la Chiesa Romana la memoria nelli 25. *Marzo*: *Octava Kalendas Aprilis Annunciatio Angeli ad Mariam.*

XIV. La Festa dell' *Affunta* anche debbe essere prima di *San Gregorio Papa* introdotta: perche egli la rammenta ne suoi *Sagramentarj*. Dicendosi colà a' 14. *Agosto*: *Ut qui Sancta Dei Genetricis requiem celebramus*, e nel dì vegnente 15. *Agosto*: *Quam & si pro conditione carnis migrasse cognovimus; in caelesti gloria apud te pro nobis orare sensamus.*

XV. Lo stesso affermiamo della *Nascita* di *Maria Vergine*: peroche, ella rattrovasi descritta ne *Sagramentarj* di *San Gregorio Papa*, dove si dice: *Illum esse diem, quo felix ejus est inchoata Nativitas.*

XVI. La Festa di tutti i Santi fu dopo *San Gregorio Papa*: perche istituita da *Bonifacio IV.* Sommo Pontefice, il quale regnò dall' anno 608. all' anno 615. Dicendosi nel *Martirologio Romano* (e): *Festivitas omnium Sanctorum, quam in honorem Beatae Dei Genitricis Virginis Mariae, & Sanctorum Martyrum Bonifacius Papa IV. dedicato Templo Pantheon, celebrem, & generalem instituit agi quotannis in Urbe Roma.* Senza però che in questa, o nell' altra vi avessero avuta parte gl' *Imperadori*, come il *Giannone* volea.

XVI. A meglio poi concepire questa verità; uopo è, che trascriviamo qui una parte della *Costituzione* di *Papa Urbano VIII.* che incomincia: *Universa*, emanata il dì 1. *Settembre* 1642. in cui l'anzidetto Pontefice, togliendo molte Feste dalla Chiesa; dà a vedere, che l' altre rimaservi, per comun benefacito della Sede Apostolica, de *Concilj*, e de *Padri* fin dal primo rinascimento di nostra *Cristiana Religione* si erano introdotte tra *Fedeli*, e non già per concessione de *Romani Imperadori*: *Plurimorum si-*

,, qui-

*nefactorem oculis non videant; beneficiorum memoriam diebus festis celebrant: tantumque celebritates ista jucunditatem profundunt; ut omnem in partem spiritualis laetitia fluentia decurrant.*

(a) Concilio di *Laodicea* can. 51. *Non oportet in Quadragesima Martyrum natalitia celebrari.*

(b) Concilio *Quinisesto* can. 53. *In omnibus Sancta Quadragesima jejunii diebus, praeter quam Sabbato, & Dominica, & SANCTO ANNUNCIATIONIS DIE, fiat Sacrum praesantificatorum Misterium.*

(c) Concilio *Toletano X.* cap. 1. num. 4.

(d) *San Gregorio Tom. III.* col. 31.

(e) *Martirologio Romano die 1. Octobris.*

„ quidem Venerabilium Fratrum nostrorum Archiepiscoporum , & Episco-  
 „ porum per varias Regiones constitutorum , relatione ad nos pervenit,  
 „ Festorum multitudinem per singulos eorum Dioeceses, atque Provincias  
 „ adeo crevisse, devotione, & consuetudine nova in dies introducente; ut  
 „ multi jam dubitare videantur, quænam ex præcepto, quænam ex libera  
 „ cujusque voluntate sit servanda, pietatis fervore ob nimiam eorum mul-  
 „ titudinem tabescente. Quinimmo & clamor pauperum frequens ascendit  
 „ ad nos, eandem multitudinem ob quotidiani victus, laboribus suis com-  
 „ parandi necessitatem sibi valde damnosam conquerentium . . . .  
 „ Nos, Apostolica autoritate decernimus, & declaramus, infra scriptos  
 „ duxtaxat dies pro Festis colendos esse, quos nempe vel **AB INITIO**  
 „ **VENERANDA SACRAVIT ANTIQUITAS**, vel **UNIVERSALIS**  
 „ **ECCLESIAE PROBAVIT CONSUETUDO**; vel **OMNIUM GEN-**  
 „ **TIUM UNANIMIS PIETAS VENERATUR**: Dominicos scilicet  
 „ dies totius anni, Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, Circumcisionis,  
 „ Epiphaniæ, Resurrectionis cum duabus sequentibus Feriis, Sanctissimæ  
 „ Trinitatis, solemnitatis Corporis Christi, & Inventionis Sanctæ Crucis;  
 „ necnon Festivitatum Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, & Na-  
 „ tivitatis Deiparæ Virginis, Dedicationis Sancti Michaelis Archangeli,  
 „ Nativitatis Sancti Joannis Baptistæ, Sanctorum Petri & Pauli, Sancti  
 „ Andreae, Sancti Jacobi, Sancti Joannis, Sancti Thomæ, Sanctorum Phi-  
 „ lippi, & Jacobi, Sancti Bartholomæi, Sancti Matthæi, Sanctorum Si-  
 „ monis, & Judæ, & Sancti Matthiæ, Christi Domini Apostolorum. Item  
 „ Sancti Stephani Prothomartyris, Sanctorum Innocentium, Sancti Lauren-  
 „ tii Martyris, Sancti Silvestri Papæ, & Confessoris, Sancti Joseph etiam  
 „ solemnitatis omnium Sanctorum, atque unius ex principalibus Patronis  
 „ in quocumque Regno, sive Provincia, & alterius pariter in quacumque  
 „ Civitate, Opido, vel Pago, ubi hos Patronos haberi, & venerari con-  
 „ tingerit. Ad reliquorum verò dierum observantiam, quos hæcenus sive  
 „ in universa Ecclesia, sive in quavis Natione, aut Regno, Provincia,  
 „ Diœcesi, aut Loco quomodocumque sive ex præcepto, sive ex consue-  
 „ tudine, sive ex devotione Christianifideles tanquam festivos celebrarunt; ne-  
 „ quaquam ex præcepto ipsos teneri, dicta autoritate tenore præsentium  
 „ perpetuò etiam decernimus, & declaramus.

XVIII. In ripruova di quelltanto, che finora detto abbiamo, aggiun-  
 gere si puote, che avendo dimandato la Maestà del nostro Monarca *Carlo di*  
*Borbone*, l' Arcivescovo di Napoli, e l' Arcivescovo di Taranto ( a quali  
 per altro verso si aggiunse il Vescovo di Bambergia ) al Sommo Pontefice  
*Benedetto XIV.* la riforma delle Feste, che Papa *Urbano VIII.* come  
 sovra stabilite avea; questi con una dotta Scrittura, data alle stampe l'an-  
 no 1742. con questo titolo: *Scrittura, che si trasmette d' ordine di sua*  
*Santità a' Vescovi sopra l' istanza di sminuire le Feste di precepto*; dopo  
 avere riferita l' istanza fattala dal Re di Napoli, e da' Prelati sovradetti;  
 dopo aver mostrato, che una tal diminuzione non potea farsi da Vescovi  
 inferiori, ma dalla sola Santa Sede; e dopo avere promossi quattro motivi  
 però, e contra sù di questo particolare; dimanda il parere a tutti i Vescovi  
 sovra i Punti seguenti.

Pri-



*Primo* , se debba farsi la richiesta diminuzione .

*Secondo* , se dovendosi , sia a proposito smancare alcune Feste di quelle accordate da Papa Urbano VIII. e quali ?

*Terzo* , se non essendo ciò cosa propria , almeno se sia temperamento lodevole , trasportare nella Domenica le Feste , che si devono celebrare nella Settimana ?

*Quarto* , se sia meglio lasciare le Feste anzidette , ed obbligar soltanto i Fedeli ad ascoltare in quei giorni la Santa Messa , e non distogliersi dal proprio lavoro ?

*Quinto* , se non piacendo somiglievoli proposizioni ; fusse a proposito unirle insieme , e ridurle in altre Feste ?

*Stesso* , se appigliandosi i Vescovi a qualcheduna delle sovradette proposizioni si dovesse fare una Costituzione generale per tutto l' Orbe Cattolico , e pure per via di Breve concedere ad alcune Diocesi la diminuzione delle Feste predette , in quella maniera appunto , che venghi dimandata rispettivamente da loro Vescovi ?

XIX. Ma perchè il parere de' Vescovi fu vario su di questo particolare , e diverse erudite Scritture si pubblicarono , parte in favore , e parte in contrario della bramata diminuzione ; la Santità sua alla perfine , non con un suo Breve particolare sotto il dì 12. Dicembre del 1748. , con cui per il solo Reame di Napoli , Palermo , e Messina riformò il novero delle Feste : con farsi prima da tutti i Metropolitanì del Regno , come pure da quei di Palermo , e di Messina ( in cui per allora non concorsero l' Arcivescovo di Napoli , quello di Capoa , e l' altro di Amalfi , come da persone ben intese dell' affare asserito mi viene ) sporgersene supplica : che nel detto Breve si osserva , che è del tenore seguente :

*Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis , & Episcopis Regni Siciliae citta Pharam , necnon Messanensi , & Panormitano Archiepiscopis .*

BENEDICTUS PAPA XIV. Venerabiles Fratres , salutem , & Apostolicam Benedictionem . Cum , sicut quaedam sunt , ut inquit Sanctus Leo Magnus Praedecessor noster ; quae nulla possunt ratione convelli , ita multa sint , quae , aut pro consideratione aetatum , aut pro necessitate rerum oporteat temperari , illa semper conditione servata , ut in his : quae dubia fuerint , aut obscura , id noverimus sequendum , quod nec praesentibus Evangelicis contrarium , nec Decretis Sanctorum Patrum invenitur adversum : Eapropter haec Sancta Sedes pro paterna erga universos Christianos benignitate , quoad integrum sibi fuit , consuevit supremam suam in iis auctoritatem interponere , quae ceteroquin ad majus Divini cultus incrementum praescripta , aut perfrigescentem in nonnullorum cordibus charitatem ad otium , luxuriamque convertuntur , aut ob rerum ad vitam traducendam necessariorum inopiam non sine conscientiae angore contemuntur . Cum itaque Charissimus in Christo Filius noster Carolus utriusque Siciliae , & Hierusalem Rex Illustris , tum coram per se ipse , cum quatuor ab hinc annis Romam profectus est , tum saepe alias per suos in Urbe Ministros id a Nobis studiosissime efflagitaverit , ut pauperum calamitatibus sublevandis , qui opere faciundo vicium lucrantur , Sanctorumque dierum cultui , & religioni amplificandae , eorundem festorum dierum numerum imminuere dignaremur :

„ Nos in tanto negotio , nisi re tota sedulo perspecta , haud quidquam  
 „ decernendum esse rati , id usque responsum dedimus = Nihil Nos de  
 „ hujuscemodi Ecclesiasticæ disciplinæ institutis prorsus immutatu-  
 „ per Archiepiscopos , & Episcopos rogaremur , quos Spiritus Sanctus posuit  
 „ regere Ecclesiam Dei , quique Domus Israel facti speculatores , quid fe-  
 „ rant hominum , temporumque vicissitudines cominus introspiciunt ; Im-  
 „ mo id in animum induxisse nostrum ( si quid hac in re foret innovan-  
 „ dum ) affirmavimus , ut salva , & incolumi solemnioribus diebus festis  
 „ veteri disciplina de audiendo Sacro , & a fervilibus operibus vacatione,  
 „ iisdem tantum fervilibus curis per aliquot festos dies , humanæ necessi-  
 „ tatis ratione habita , vacare indulgeremus , lege tamen astandi Sanctis-  
 „ simo Altaris Sacrificio neutiquam abrogata . Ab universis porro Frater-  
 „ nitatibus vestris supplices , gravissimasque in idem argumentum Literas  
 „ accepimus , quibus plurima incommoda ex dierum festorum frequentia  
 „ in vestras respectivè Diœceses , & Provincias invehi lamentabamini ; ac  
 „ de iis imminuendis accurate differentes , eandem , ac Nos ipsi , ratio-  
 „ nem arbitrabamini esse ineundam ; id propterea ejusdem Caroli Regis  
 „ æquissimæ voluntati , nec non piis Fraternitatum vestrarum votis hac in  
 „ re , quantum cum Domino possumus , obsecuti , festorum dierum grand-  
 „ diorem numerum ad modum revocandum existimavimus . Fraternitati-  
 „ bus itaque vestris , Fratres Archiepiscopi Messanen. & Panormitan. per  
 „ præsentem committimus , & mandamus , ut unusquisque vestrum in  
 „ suis respectivè Provinciis , & Civitatibus , & Diœcesibus hanc de festis  
 „ diebus legem auctoritate nostra Apostolica edicat , nempe , ut Diebus  
 „ Dominicis Paschatis , Resurrectionis , & Pentecostes , aliisque per annum  
 „ Dominicis diebus ; nec non diebus Circumcisionis , Epiphaniæ , Ascen-  
 „ sionis , Corporis Christi , & Nativitatis Domini ; diebus ; nec non die-  
 „ bus Circumcisionis , Epiphaniæ , Ascensionis , Corporis Christi , & Na-  
 „ tivitatis Domini ; diebus Purificationis , Annunciationis , Assumptionis ,  
 „ Nativitatis , & Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis Immaculatæ ; Natali  
 „ die Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli ; die festo omnium Sanctorum ;  
 „ ac festo die cujusvis præcipui quarumcumque Civitatum , vel locorum  
 „ Diœcesum prædictarum Patroni , pro veteri Ecclesiæ Catholicæ instituto ,  
 „ sacris non tantum astare Christifideles vestrarum respectivè Civitatum , &  
 „ Diœcesum teneantur ; sed etiam a fervilibus operibus feriantur : In reli-  
 „ quis vero festis , sive per Apostolicam hanc S. Sedem , sive per Synodales  
 „ quarumcumque Diœcesum hujusmodi constitutiones , sive quacumque alia de cau-  
 „ sa , etiam ex causa voti per Christifideles Civitatum , Diœcesum , & Pro-  
 „ vinciarum hujusmodi , eorumque Majores facti , quod quoad hanc par-  
 „ tem auctoritate nostra Apostolica per vos commutari volumus , præscri-  
 „ ptisque , Sacrosancto Missæ Sacrificio intersint ; cæterum negotiis fami-  
 „ liaribus , fervilibusque suis operibus , sine ullo prorsus conscientiæ scrupulo  
 „ incumbere integrum cuique esto . Ubi verò obtingit , unum ,  
 „ eundemque Episcopum duabus præesse Ecclesiis invicem canonice unitis  
 „ ( quod potissimum in Regno Siciliae Citra Pharam evenit ) quarum  
 „ unaquæque suam habet præcipuum Patronum , homines tantum illius  
 „ Diœcesis , cujus Patroni festivus dies recurrit , non vero alterius , vo-  
 „ lumus , & præcipimus eodem die tum Missæ Sacrificio adesse , tum a ser-

„ a ser-

„ a fervilibus operibus sibi temperare. Quæ cum ita se habeant, Frater-  
 „ nitates Vestras in Domino plurimum hortamur, ut vos Populos vestre  
 „ curæ commissos quam sæpissime edoceatis, quæ ad justam, legitimam-  
 „ que dierum festorum celebrationem pro temporum varietate pertinere  
 „ videbuntur, qua spiritus aſcricitate, qua mentis contentione, qua cor-  
 „ dis humilitate aſtare oporteat Sanctissimo Altaris Sacrificio, in quo Chri-  
 „ ſtus Dominus tradit ſemetipſum pro nobis oblationem, & hoſtiam Deo  
 „ in odorem ſuavitatis, quam frequentes divinis officiis, ſacris Concioni-  
 „ bus; Chriſtiane Doctrinæ explicationibus, & explanationibus eſſe de-  
 „ bent, & quanti periculi ſit eos temerare dies, quos ad ſui nominis  
 „ gloriam amplificandam ſibi Dominus conſecravit. Ne autem per eos  
 „ dies poſſimum Chriſtifiſidelium corda graventur in crapula, & ebrietate,  
 „ ac cogitationibus ſæcularibus, quam diligentiffime curare debent, ut  
 „ prophana quæque, ludicra, & minus religioſa publicis locis quam  
 „ giffime amoveantur, etiam invocato, ſi opus fuerit, auxilio brachii  
 „ ſæcularis; quod ſane non defuturum neutiquam dubitamus; Memores ſem-  
 „ per Prophetici illius Oraculi, quod ſolemmitates, quas vitioſa conſuetu-  
 „ dine Homines deturpant, tamquam ſtercus a Deo proſiciendas, & di-  
 „ ſperdendas eſſe declaratur. Volumus autem, quod præſentium Litera-  
 „ rum tranſumptis, ſeu exemplis etiam impreſſis, manu alicujus Notarii  
 „ publici ſubſcriptis, & ſigillo Perſonæ in Eccleſiaſtica dignitate conſtitu-  
 „ te manu, eodem præſens ſides, tam in judicio, quam extra illud  
 „ adhibetur, quæ ipſis præſentibus adhiberetur, ſi forent exhibitæ, vel  
 „ obſervatæ. Non obſtantibus Apoſtolicis, ac Universalibus, Provincialibus-  
 „ que, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel ſpecialibus Conſti-  
 „ tutionibus, & Ordinationibus, necnon Provinciæ, Civitatum, Dio-  
 „ ceſum, & locorum prædictorum, etiam juramento, confirmatione Apo-  
 „ ſtolicæ, vel quavis ſimilitate alia roboratis, Statutis, & Conſuetudini-  
 „ bus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apoſtolicis in contrarium  
 „ præmiſſorum quomodolibet conceſſis, confirmatis, & innovatis. Quibus  
 „ omnibus, & ſingulis, illorum tenores præſentibus pro plene, & ſuffi-  
 „ cienter expreſſis, ac de verbo ad verbum inſeritis habentes, illis alias  
 „ in ſuo robore permanſuris ad præmiſſorum effectum, hac vice dumtaxat  
 „ ſpecialiter derogamus, cæteriſque contrariis quibuſcumque. Da-  
 „ tum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem ſub Annulo Piſcatoris die  
 „ 27. Decembris MDCCLVIII. Pontificatus noſtri Anno nono.

D. Card. Paſſioneus.

### Proibizione di Libri Ereticali.

XX. Anche riſpetto alla *Proibizione de Libri Ereticali*, e di al-  
 tri Errori ripieni, pretende il *Giannone* (a), che alla Sovrana Autorità  
 del Principe il tutto ſi appartenghì col dire: „ *Avean però gli Eccle-*

X x 2

ſia.

(a) Pietro Giannone lib. 3. cap. ult. par. 6.

„ fiasfici la potestà di bruciare i Libri degli Eretici: perche nell' ano  
 „ 443. il Pontefice Lione il Santo brucciò in Roma molti Libri de  
 „ Manichei. Quando prima la Censura de' Libri solamente apparteneva  
 „ alla Chiesa: ma la proibizione, e bruciamento al Principe, come al-  
 „ treve più acconcio *dirassi*. E perche temeva con giusta ragione di aver-  
 „ si dovuta a proibire la sua Storia Civile dalla Sede Apostolica, per gli  
 „ Errori, che in essa si rincontrano; altrove con questi sensi spiegossi (a).  
 „ I Pontefici Romani tentarono anche da poi sopra ciò fare delle sorpre-  
 „ se: poiche pretesero, che di loro solamente fosse proibir le stampe,  
 „ con pene temporali. Quando l' antica disciplina della Chiesa era, che  
 „ trattandosi di Religione, la Censura apparteneva a' Vescovi, mala-  
 „ proibizione a' Principi... I Padri del Concilio Niceno dannarono i Co-  
 „ dices d' Ario; e poi Costantino Magno fece Editto, proibendoli... I  
 „ Padri del Concilio Efesino dannarono i Scritti di Nestorio, e l' Impe-  
 „ radore Teodosio promulgò Legge, proibendone la lezione, e la dife-  
 „ sa. Il Concilio di Calcedonia condannò li scritti di Eutiche; e l' Im-  
 „ peradori Valentiniano, e Marciano fecero Legge, dannandoli ad esse-  
 „ re brucciati. Il medesimo fu praticato da Carlo Magno; e così dagli  
 „ altri Principi ne' loro Dominj. E per non andare tanto lontano; Car-  
 „ lo V. nel 1554. promulgò un terribile Editto in Bruselles contro i Lu-  
 „ terani: nel quale, fra l' altre cose proibì rigorosamente i Libri di Lu-  
 „ tero, di Gio: Ecolampadio, di Zuinglio, di Bucero, di Calvino, li qua-  
 „ li da trenta anni erano stati stampati... Si mantennero ancora i no-  
 „ stri Re, o vero i loro Vicarj nel possesso di proibirli, stabilendo mol-  
 „ te Prammatiche, e Editti, colle quali proibiro le stampe senza licen-  
 „ za. Queste proibizioni erano praticate sopra qualunque Libro, o Scrit-  
 „ tura, anche de' Prelati... Quindi nacque, che poi i Vescovi quando  
 „ volevano stampare i loro Sinodi, i loro Editti, infino i Calendarj, an-  
 „ che i Brevi d' Indulgenza conceduti dal Papa, ricorrevano al Vicerè,  
 „ e suo Collateral Consiglio per la licenza. E per la proibizione de' Li-  
 „ bri era una pretensione della Corte di Roma, che bisognò *rintuzzare*  
 „ &c. Facendo altrove (b) eziandio un lungo discorso intorno alla proi-  
 „ bizione dell' Opere del Cardinal *Baronio* riguardo all' undecimo, e duode-  
 „ cimo Tomo de' suoi Annali, dicendo: „ *Contra* questa Bolla (vale a  
 „ dire della Monarchia di Sicilia) scrisse agrementè il *Baronio* nel suo  
 „ Tomo XI. stampato nel principio dell' anno 1608. , e cercò caricare  
 „ Ferdinando il Cattolico, e l' altri Re d' Aragona, che s' usurparono que-  
 „ sto diritto. Onde fu proibito il Libro in Napoli, e Milano da Regj  
 „ Ministri. E perche nel 1607. stampando il Tomo XII. pure introdus-  
 „ se un discorso di questa materia; il Consiglio di Spagna nel 1610. fè  
 „ decreto, che si proibisse il Libro: ed in Napoli a suon di tromba li  
 „ 28. Febbraro 1611. fu proibito dal Conte di *Lemos*. Con soggiunge-  
 „ re

(a) Lo stesso Tom. III. pag. 429.

(b) Lo stesso lib. 10. cap. 8.



„ re altrove ( a ) l' Editto del Vicerè D. Pietro di Toledo intorno alla „ rivisione de' Libri : *Il Vicerè Toledo a 11. Ottobre 1544. fè Prama- „ tica, che non si ristampassero Libri, stampati da 25. anni in què; e li „ stampati in Teologia, e Scrittura, non si potessero tenere senza l'appro- „ vazione, e ricognizione del Cappellano Maggiore.*

XXI. A mostrare però che 'l Giannone vada in questo molto dal ve- ro ingannato, debba riflettere chi legge, che Cristo Signor nostro a somiglianza di Pecorelle assegnò i suoi Fedeli all' Apostolo *San Pietro* dicendoli ( b ) : *Pasce Agnos meos, pasce Oves meas.* Laonde siccome al vero Pastore si appartiene riconoscere i Pascoli, acciò non sieno nocivi a' suoi Armenti; così a' Pastori Ecclesiastici spetta considerate i Pascoli delle Dottrine, che ne' Libri si rattrovano per esporli a loro Fedeli; e non a Principi laici. E perciò secondo la Decretale ( c ) di *Papa Nicolò I.* quei Libri sono capaci a leggersi, che vengono dalla Sede Apostolica, approvati. Avendone altresì dalla Sagra Scrittura, che l' Apostolo *San Paolo* ancorche fusse stato particolarmente per divina ispirazione istruito da Cristo ne' Misteri del Vangelo, come egli dice ( d ) *Notum vobis facio fratres Evangelium, quod evangelizatum est a me, quia non est secundum hominem, neque enim ab homine accepi illud, neque didici, sed per revelationem Jesu Christi,* pure non osò predicarlo in pubblico senza avervi prima da *San Pietro* l'approvazione secondo *Tertulliano* ( e ). Onde egli medesimo dicea : *Ascendi autem secundum revelationem, & contuli cum illis Evangelium, quod prædico in Gentibus; nè fortè in vacuum currerem, aut cucurrissem.*

XXII. Avendosi eziandio dagli Atti Apostolici ( f ) che tutti coloro, i quali aveano Libri proibiti, li portavano all' Apostoli per bruciarli : *Multi autem ex his, qui fuerant curiosè sectati; contulerunt Libros, & combusserunt coram omnibus Apostolis. Et computatis pretiis illorum, invenerunt pecuniam denariorum quinquaginta millia.* E quello che reca maggiore maraviglia, si è, che anche in Roma i Pontefici idolatri godevano un simile Privilegio, secondo *Tito Livio* ( g ). *Ad Pontificem Maximum pertinet Libros prava Religionis comburere.* Il che fu ordina-

( a ) Pietro Giannone lib. 32. cap. 5.

( b ) Jov. 22. ver. 17.

( c ) Si Romanorum dist. 19. *Romanorum Pontificum decreto cæterorum Opuscula tractatorum approbantur, vel reprobantur. Itaut quod Sedes Apostolica probavit, hodie tenetur acceptum; & quod illa reprobavit, hæcenus inefficax habetur.*

( d ) Ad Galatas 1. ver. 11.

( e ) Tertulliano lib. 4. contra Marcionem : „ Ad patrocinium Petri, „ cæterorumque Apostolorum ascendisse Jerosolymam, Paulus scribit; ut „ conferret cum illis de Evangelii sui regula, ne in vacuum tot annis „ cucurrisset, & citra formam eorum evangelizaret.

( f ) Attorum 19. vers. 19.

( g ) Tito Livio decad. 1. lib. 10.

to da *San Lione* Papa (a) riguardo a Libri degli Eretici Priscillianisti, e da Papa *Nicolo I.* (b) rispetto a' Libri de' Saracini. Avendo praticato lo stesso Papa *Simmaco* presso del *Baronio* (c) con altri Libri Ereticali innanzi alla Porta di *San Giovanni Laterano*; Papa *Ormista* (d) con somiglievoli: *Innocenzio II.* (e) con quei di *Pietro Abailardo*; ed altri Pontefici con altri Scritti di simil farina. Così pure fu praticato nel Concilio Niceno I. con i Libri d' *Ario*; nel Niceno II. con quei degli Iconoclasti; in quello di *Costanza* con i Libri di *Gio: Us*, e di *Gio: Vicleffo*; e così in molti altri Concilj non meno Ecumenici, che Provinciali. Effendovi il Canone Apostolico (f) quello del Concilio Cartaginese IV. (g) la Pistola di *San Gregorio Papa* (h) ad *Attanagio Prete*, e molti altri Canoni, e Costituzioni della bassa Età, che proibiscono la Lettura di somiglievoli Libri, che quivi per brevità si tralasciano.

XXIII. Effendo all' incontro, che molti Imperadori sporgerono la loro regia mano al bruciamiento di somiglievoli Libri: siccome fece *Costantino* colli Libri di *Porfirio*; l' Imperadore *Anastagio* con quei de' Montanisti: *Teodosio* con quei di *Nestorio*: *Marziano* con quei di *Eutiche*: *Giustiniano* con quei di *Antimo*: ed altri in casi somiglievoli, come addimostriamo nel Capo 3. del Libro 11. Effendo anche contra la

Leg.

(a) *San Lione* Papa Epist. 25. cap. 15. „ *Falsati* Codices, & a sincera veritate discordes, in nullo usu lectionis habeantur. Apocryphæ autem scripturæ, quæ sub nominibus Apostolorum multarum habent feneratorium falsitatum, non solum interdiciendæ; sed etiam auferendæ sunt, atque IGNIBUS CONCREMANDÆ.

(b) *Nicolo I.* in Respons. ad *Bulgaros* cap. 103. „ *De Libris* profanis, quos a Saracenis vos abstulisset, & apud vos habere perhibetis: quid sciendum sit, inquiritis. Qui nimirum non sunt redarguendi: corrumpunt enim, sicut scriptum est, bonos mores colloquia prava: Sed, utpote noxii, & blasphemi, IGNE TRADENDI.

(c) Cardinal *Baronio* ad annum 507.

(d) Lo stesso ad annum 523.

(e) Lo stesso ad annum 1140.

(f) Canone Apostolico 52. *Si quis falso inscriptos impiorum Libros tanquam sanctos in Ecclesia publice, ad populi, & Cleri perniciem, anathema sit.*

(g) Concilio Cartaginese IV. can. 16. *Episcopus Gentilium Libros NON LEGAT. Hæreticorum autem pro necessitate, & tempore.*

(h) *San Gregorio* Papa lib 3 epist 64. „ *Codicem* apud te fuisse inventum, in quo plurima continebantur hæretica, & ab hoc se adversus dilectionem tuam fuisse commotum. Quam quia ad nos studuit pro satisfactione transmittere, priores ejus partes sollicita lectione percurrimus. Et quoniam manifesta in eo hæreticæ pravitate venena reperimus; NE DOMI DEBUISSET LEGI. VETUIMUS.

Legge degli Imperadori *Teodosio*, e *Valentiniano* (a), contro de Scritti di *Nestorio*; e quella di *Valentiniano*, e di *Marciano* (b) contro quei di *Eutiche*, e di *Apollinare*. Ma, come ben riflette l' *Abate di Fleury* (c); ciò si fece dall' Imperadori ad istanza de Vescovi, e della Chiesa, che in quei tempi non aveano possanza bastevole ad obbligare i contumaci a somiglievoli pene: non già che essi conoscessero ciò per semplice loro dritto. Maggiormenteche, come dice il medesimo *Giannone*, la Censura de Libri, che era la cosa più principale, si apparteneva a Vescovi; ed il bruciamento di questi, spettava all' Imperadori, che era una semplice Esecuzione, che tal volta si commette a più bassi Ministri di Giustizia.

XXIV. Riguardo alle Pramatiche, e Costituzione di nostro Regno, sovra dal *Giannone* alligate, diciamo, che il Tomo XII. del Cardinal *Baronio* fu proibito in virtù delle medesime nel Regno; a cause che il sudetto Porporato con un passo avanzato s' impegnò in quello impugnare i diritti della Monarchia di Sicilia, come fu addimostrato nel Libro 9. del Tomo III. al Numero 16. del Capo 5. Conciossiacòsichè siccome i Romani Pontefici non vogliono che s' intromettino errori contro la Fede, ed i buoni Costumi ne Libri, che si danno alla luce, ordinandone perciò a Dotti la Rivisione; così i Monarchi malvolentieri soffriscono, che ne medesimi si debbano inferire massime ripugnanti a diritti delle loro Regaliez: e perciò anch' essi ne commettono la Rivisione, per quanto tocca la Polizia di Stato. Onde questi regj Rivisori nelle loro Approvazioni non riferisco-

(a) Leg. *damnato*, C. de *Hæreticis*; *Nec verò ipsos Libros nefandi, & sacrilegi Nestorii adversus venerabilem Orthodoxorum sectam, decretaque Sanctissimi cæus Antistitum, Ephefi habiti, scriptos habere, aut legere, aut scribere quisquam audeat: quos diligentè studio requiri, & publicè comburi, decernimus.*

(b) Leg. *Quicumque*, ibid. *Omnes verò hujusmodi Libri, qui funestum Eutychetis, scilicet, & Apollinaris complexi fuerunt. Dogmata, incendio conerementur, ut facinorosa perversitatis vestigia, flammis combusta, deperiant.*

(c) *Abate di Fleury* dissert. 7. in *Histor. Eccles.* num. 2. & seq. *Quamvis* Ecclesia laica potestate, pro exercitio suæ Jurisdictionis non indiguerit; attamen suppetias non renuit recipere, ab ethnicis licet Principibus ferendas. Id noscimus in causa Pauli Samosateni, ab Antiochena Sede projecti, eoque, Regina Zenobia protegente, retinentis; Nam Aurelianus Imperator, Christianorum precibus, ab Episcopali Sede extruxit. **HOC PRINCIPUM PATROCINIUM CHRISTIANIS IMPERATORIBUS FREQUENS FUIT, VI CONTUMACES AD OBEDIENDUM SACRIS CANONIBUS COMPELLENDO.** Ita, Arium, a Patribus Nicænis condemnatum, proscripsit Constantinus; ejusque scripturas igni tradi voluit: easque clam conservari, sub pœna capitis, vetavit. Eadem in Nestorium Sancivit Theodosius. Atque hic, alter status est Ecclesiasticæ Jurisdictionis, quo nimirum a Principibus, patrocinium consequi capit.

riscono intorno alla moralità della dottrina, soltanto quello, che mira lo Stato del Principe. *Niente in questo Libro, contro del Monarca, e della Republica si contiene*: lasciando a Rivisori Ecclesiastici il di più, che concerne la Religione, ed i buoni Costumi. Con avere *Don Pietro di Toledo* quell' additata Pramatrica publicata, ad ogetto di poterli scuoprire i Libri, che per il Regno aveano dispari *Berardino Occbino, e Pietro Vermiglio*, Eretici Luterani, come coll' autorità del medesimo *Giannone* si porrà in chiaro nel Capo 4. del Libro 11.

XXV. E che in fatti la cosa vada così; eccò, che 'l regnante nostro Sovrano, *Carlo di Borbone*, ( per la sua rara pietà tutto opposto alle Massime Giannoniane ) nel Concordato, che fece col Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* colla data delli otto Giugno 1741. rimise al Foro Ecclesiastico tutto ciò, che riguarda la rivisione de Libri in materia di Fede, e di buoni costumi, come nel Capo Settimo. *Introduzione de Libri forestieri*, si legge:

Prima di permettersi l' estrazione de Libri forestieri dalla Dogana di Napoli, se ne farà de Libri dar nota, cioè una copia dell' originale, che suol darsi al Ministro Regio, destinato su questo affare, al Signor Cardinale Arcivescovo. Dal quale dopo che sarà esaminata con tutta la maggiore brevità possibile, per non essere di danno a poveri Libraj; in caso vi trovi Libri contrarj alla Fede Cattolica, ed a' buoni costumi; se ne manderà dal medesimo nota al sudetto Ministro, acciocchè possa da lui farsene il debito uso, per impedir il corso a' Libri notati, come perniciosi, primache sieno stati esaminati da Teologi, e da altre persone abili. E questo stesso si praticherà nelle Città, capi di Provincie, quando occorrerà, che vi s' introduchino Libri di Paesi forestieri, col farsi dare al Vescovo del Luogo copia della Nota, che sarà dato al Ministro regio.

Tutto ciò debbe intendersi per li soli Libri forestieri, che s' introducano nel Regno; perche rispetto a quei che in esso si stampano, dovrà osservarsi il solito della Revisione, ed Approvazione anche degli Ordinarj, prima di stamparsi, e pubblicarsi.

### Delle Cause Matrimoniali.

XXVI. Intorno alle *Cause Matrimoniali*, ed alli *Gradi di Parentela*, anche l' *Autore della Storia Civile* con franchezza asserisce, che al Principe, e non al Papa prima del Concilio di Trento, codeste si appartenesero: e che *San Gregorio* a parere di *Cujacio*, introduceffe i Gradi proibiti di Consanguinità. Ancorche poi, scordatosi di questo primo detto; ritrovè a *Papa Innocenzio III.* aggiudicasse il tutto. Ecco come in primo luogo egli parla ( a ): *Vallero* i Re Goti, come successori dell' Imperadori d' Occidente, tutte quelle prerogative, che costoro aveano osservate, intorno all' esterior Polizia Ecclesiastica. Così, appartenendo ad essi lo stabi-

( a ) Pietro Giannone lib. 3. cap. ult.



„ bilire i Gradi, dentro a' quali poteansi contraere le nozze; vietare i Ma-  
 „ trimonj a i Gradi più prossimi; dispensarli per mezzo de loro Rescritti,  
 „ ed aver la conoscenza delle cause Matrimoniali; non dee parer cosa  
 „ nuova se fra le Tavole di Cassiodoro si legga ancor quella de nostri  
 „ Re Goti, formata per le dispense, che soleano concedere nelli Gradi  
 „ proibiti dalle Leggi . . . .

„ I Gradi di Parentela, che prima regolavansi secondo le Leggi Civi-  
 „ li, furono anche regolati da Canonici: e le proibizioni delle Nozze fur-  
 „ no stese a' Cugini, e figliuoli de Cugini. Teodosio Magno avea prima  
 „ proibite le Nozze fra Cugini: il che confermaron Arcadio, ed Onorio  
 „ suoi figliuoli, come attesta Sant' Ambrogio. Giustiniano poi le permise.  
 „ I Cantoni ora le proibiscono, non pur fra Cugini, come avea fatto  
 „ Teodosio, ma anche fra li figliuoli di quelli: v' introdusser poi un  
 „ nuovo modo di contar i Gradi, che Cujacio stima non esser più antichi  
 „ di San Gregorio Magno, e del Papa Zaccaria. Indi riguardo al nostro  
 „ Regno, asserisce altrove (a): „ Il Re Ruggiero fece molte Leggi par-  
 „ ticolarì, ancorche intatte quelle de Longobardi. Onde le prime sue  
 „ Leggi diconsi *Constitutiones Regiae*: fra le quali quelle *de Matrimonio*  
 „ *contrahendis*. E si vede chiaro per la medesima, che in tempo di Rug-  
 „ giero non reputavasi cosa impropria de Principi stabilire Leggi intorno  
 „ a' Matrimonj. Nè Gio: Lannojo la trascurò nel suo Trattato: *Regia*  
 „ *in Matrimonium Potestas*: siccome non si dimenticò dell' altra di Fede-  
 „ rigo II che incomincia: *Honorem nostri diadematis*, a questa confor-  
 „ me. Non ancora i Romani Pontefici s' avean appropriata quest' Autori-  
 „ tà: la quale dapoi da Innocenzio III. e più degli altri suoi Successori  
 „ fu reputata lor propria, e tolta a' Principi *secolari*. Soggiungendo al-  
 „ treove lo stesso, con asserire (b): *Si* appropriarono i Preti tutte le cau-  
 „ se Matrimoniali: dicendo, che essendo stato il Contratto del Matrimonio  
 „ da Cristo Signor nostro elevato a Sacramento; la cognizione di tutte le  
 „ cause a quello appartenenti, deve essere de Giudici Ecclesiastici: Ma s'  
 „ è veduto ne' precedenti Secoli, che i Principi Cattolici prefero essi la  
 „ cura de Matrimonj . . . . Ed a chi ha cognizione della Storia e  
 „ cosa notissima, che gli Ecclesiastici sono entrati a giudicare cause di tal  
 „ natura, parte per commissione, e parte per negligenza de Principi, e  
 „ de Magistrati. Ma di ciò ora, per la determinazione del Concilio di  
 „ Trento, non si deve più dubitare.

XXVII. Tutto, e quanto il *Giannone* qui assardella è preso uni-  
 camente da *Gio: Lannojo* nel Trattato *De Regia in Matrimonium Autori-*  
*sate*, da lui poco fa lodato. Quando, per mostrarne l' insuffistenza, ba-  
 sta leggere il Libro de Levitici, dove fin da tempi di *Mo:è* i Gradi Ma-  
 trimoniali erano in uso tra gli Ebrei. Dicendosi quanto a' Gradi di *Ascen-*  
*denza*, e *discendenza* nel luogo predetto (c): *Turpitudinem Patris tui*  
*& Matris tuae non discoperias. Mater tua est, non revelabis turpitudi-*  
*Tem. IV. P. II. Y y nem*

(a) Pietro Giannone lib. II. cap. 5.

(b) Lo stesso lib. 19. cap. ult.

(c) Levitici 8. vers. 7.

nem ejus . . . . Turpitudinem filiae filii tui, vel Neptis ex filia non revelabis, quia turpitude tua est. Cosippure de Gradi Collaterali ivi si soggiugne (a): Turpitudinem sororis tuae ex patre, vel matre, quae domi; vel foris genita est, non revelabis; soggiungendovi ancora della Linea Trasversale fino al secondo Grado (b): Turpitudinem sororis patris tui non discoperies, quia caro est patris tui. Turpitudinem sororis matris tuae non revelabis, eo quod caro sit matris tuae. Al che alludendo Sant' Ambrogio (c) in una lunga sua Pistola a Paterno, li proibì di dare un suo figliuolo per Isposo, ad una di lui nipote: Tu copulare paras filium tuum, & neptem ex filia, hoc est, ut accipiat sororis tuae filiam, diversa licet matre. Interroga nominum religionem; nempe, Avunculus iste illius; illa hujus Neptis vocatur. . . . Quanta deinde etiam reliquorum nominum confusio! Idem Avus, & Socer vocabere; ea quoque tibi Neptis, & Nurus, diverso nomine nuncupabitur. Mutuabuntur etiam fratres diversa vocabula, ut illa Socrus fratris sit; iste Gener Sororis. Nubat Avunculo suo Neptis, & immaculatarotum pignorum claritas illecebroso amore mittetur? Quid enim est, quod dubitari queat; cum Lex Divina Patruales fratres prohibeat convenire in conjugalem copulam, qui sibi quarto sociantur gradu? Hic enim gradus tertius est, qui etiam Civili jure à consortio conjugis exceptus videtur.

XXVIII. Il Grado della Consanguinità fu in fatti da Teodosio Imperadore introdotto, come poco fa Sant' Ambrogio l' andava toccando, e poco indi lo spiegò dicendo: Theodosius Imperator etiam fratres Patruales, & Consobrinos vetuit inter se Conjugii nomine convenire, & severissimam pœnam habuit, si quis temerare ausus esset fratrum pia pignora. Ma non andò guari, e la Chiesa tra le sue Regole lo pose. Essendovi stato il Concilio Agatense nell' anno 438. che disse in uno de suoi Canoni (d): Incestuosum censemus esse, si quis CONSOBRINÆ SUÆ se sociaverit. Ed il Concilio II. di Tours (e) l' anno 552. Item, ait sacra Sententia Legum (quae in hac explanatione omni homini, tam docto, quam indocto aperta est); ut quisquis, aut sororis, aut fratris filiam, aut CERTOGRADU CONSOBRINAM, aut fratris uxorem sceleratis sibi nuptiis junxerit, huic pœna subiaceat, ut de tali Conjugio separetur.

XXIX. I Matrimonj in Linea collaterale, diretta, o indiretta, oltre al Levitico di sovra trascritto; anche dal Concilio di Elvira dell' anno 305. (cento anni prima di Teodosio Imperadore) furono espressamente proibiti (f) Si quis post obitum uxoris suae, sororem ejus duxerit; & ipsa fuerit fidelis, quinquennio a Communionem placuit abstinere, nisi forte dari pacem velocius necessitas coegerit infirmitatis. . . Si quis Privi-  
gnam

- (a) Levitici vers. 9.
- (b) Ibidem vers. 12.
- (c) Sant' Ambrogio Epist. 48. ad Paternum.
- (d) Concilio Agatense can. 61.
- (e) Concilio II. di Tours can. 61.
- (f) Concilio Eliberitano can. 61. & 66.

gnam suam duxerit uxorem; eoque sit Incestus; placuit, nec in finem dandam ei esse Communionem. Lo stesso si determinò dal Concilio di Nicea dell'anno 314. (a) *Femina, si duobus fratribus nupserit, extrudatur usque ad mortem. Sed in morte, propter humanitatem, si dixerit, quod ubi convaluerit, solvat Matrimonium; habebit pœnitentiam. Sed si mortua fuerit mulier, existens, vel ejus Maritus; in tali conjugio difficilis est pœnitentia.*

XXX. Queltanto, che finora han detto i Concilj di Elvira, e di Nicefarea, lo disse poco indi Papa Giulio I. che visse nell'anno 337. (prima assai di Teodosio Imperadore, che fiorì nell'anno 395.) Il quale, non solo proibì nella sua Decretale (b) li Matrimonj in Linea collaterale: „ *Si quis desponsaverit uxorem, vel subarraverit; &, sive prœveniente die mortis, sive irruentibus aliis casibus, minimè eam cognoverit; NEQUE EJUS SUPERSTES FRATER, NEQUE ULLUS DE CONSANGUINITATE EJUS, eandem sibi tollat in uxorem ullo unquam, tempore; ma anche istituì i Gradi di propinquità ne Matrimonj, o li presuppone esistenti a suo tempo, con asserire (c): *Ex propinquitate sui Sanguinis, vel uxoris usque in SEPTIMUM GRADUM, nullus ducat uxorem.* Avendoli poi ristretti ne' figli de Consobrini il Concilio III. di Orleans (d) dell'anno 538. (anche prima di San Gregorio Magno, che morì nell'anno 604.) col dire: „ *De incestis conjunctionibus: ea, quæ sunt statuta, serventur: idest, ne quis sibi conjugali nomine sociare, præsumat relictam patris, filiam fratris, filiam uxoris, CONSOBRINAM, aut SOBRINAM; relictam avunculi, vel patruì.* Laonde non fu San Gregorio Magno, che introdusse l'ordine de Gradi proibiti nella Chiesa; ma prima di lui vi erano proibiti i Matrimonj: *Usque ad quottam Generationem Gradus Connubiales Eldeles debent cum propinquis suis conjugio copulari?* Egli, escludendo la Sentenza di Giustiniano Imperadore (additato più sopra nel Numero 26. da Pietro Giannone), che con indifferenza li permise, li restrinse nel terzo, o nel quarto Grado: rispondendoli (e): „ *Quedam terrena Lex in Romana Republica permittit, ut sive fratris, sive sororis, seu duorum fratrum germanorum, vel duorum sororum filius, & filia misceantur; sed experimento didicimus, ex tali conjugio sobolem non posse succrescere; & sacra Lex prohibet cognationis turpitudinem revelare. Unde necesse est, ut jam TERTIA, VEL QUARTA GENERATIO FILIORUM LICENTER SIBI JUNGI DEBEAT.* Avendo poi Papa Gregorio II. (che visse nell'anno 730.) ristabiliti i Gradi proibiti in Germania, sino al quarto. Scrivendo a Bonifacio, Vescovo in quelle parti (f): „ *In primis legebatur:**

Y y 2

,, in

- (a) Concilio Nicefariense can. 2.  
 (b) Giulio I. in Decretali can. 3.  
 (c) Lo stesso can. 3.  
 (d) Concilio III. d' Orleans can. 10.  
 (e) San Gregorio Magno lib. 10. epist. 22.  
 (f) Gregorio II. ad Interrogata Bonifacii.

„ in quota progenie propinquorum Matrimonia copulantur? Dicimus,  
 „ quod oportuerat quidem, quando se agnoscunt affinitate propinquos,  
 „ ad hujus copulæ non accedere societatem. Sed quia temperantia ma-  
 „ gis, & præsertim in tam barbara gente, plus placet, quam districtio  
 „ censuræ, concedendum est, **UT POST QUARTAM GENERA-**  
 „ **TIONEM CONJUNGANTUR.** E' l Concilio Vermariense dell' anno  
 752. ( tempo assai prima d' Innocenzio III. a cui il *Giannone* il tutto ag-  
 giudica: essendo vissuto questo Pontefice nell' anno 1215. ) ristrinse il  
 tutto nel quarto Grado, colla sola dispensa nel quinto, col dire a). In  
 „ tertio Geniculo conjuncti, separentur; &, post pœnitentiam actam, si  
 „ voluerint, licentiam habeant aliis se conjungere. In quarta autem  
 „ conjunctione si inventi fuerint, eos non separamus; sed pœnitentiam  
 „ eis injungimus. Attamen, si factum non fuerit, nullam facultatem  
 „ conjungendi in quarta Generatione damus.

XXX. Gli altri particolari impedimenti furono dalla Chiesa con indi-  
 pendenza dagli Imperadori in varj tempi istituiti. Quello della *Cognazio-*  
*ne Spirituale*, si ha dal Concilio Niceno ( b ) giusta la Versione Arabi-  
 ca: *Nemo Fidelium in Patre, vel Matre spirituali Matrimonium contra-*  
*hat, idest cum Patris, vel Matris. Qui hoc commiserit, babeatur*  
*tanquam Ethnicus, quousque seperetur, & spatio viginti annorum pœni-*  
*tentiam sui peccati agat.* L' impedimento dell' *Errore* ( quando una si rat-  
 trova *Serva*, e fu sposata per *Libera* ), si ha da *San Lione Papa* ( c ):  
*Nuptiarum fœdera inter ingenuos sunt certæ ingenuitatis accipere; non*  
*duplicatio conjugii, sed profectus est honestatis.* L' impedimento del *De-*  
*litto* ( adulterando sotto speranza di Matrimonio, morto uno delli Sposi );  
 anche si ha dal medesimo Pontefice ( d ): *Nullus ducat in Matrimonium*  
*quam prius polluit adulterio.* L' impedimento del *Culto*, e dalla *Religio-*  
*ne* ( mercè il pericolo della sovversione: ) non solo si ha dal *Deuteronomio*  
 ( e ): *Filiam tuam non dabis filio* ( cioè di un Gentile ), *nec filiam*  
*alïus accipias filio tuo: quoniam seducat filium tuum, ne sequatur me, &*  
*ut magis seruiat diis alienis;* ma anche dall' *Apostolo San Paolo* ( f ).  
*Nolite jugum ducere cum infidelibus.* L' impedimento del *Ligame*, cioè  
 di non prendere la seconda Moglie, vivente la prima, per non esser *Bi-*  
*gamo* in un tempo stesso, fu insegnato dal medesimo *Apostolo* ( g ): *U-*  
*nusquisque suam uxorem habeat, & unaquaque suum virum. Uxori vir de-*  
*bitum reddat: similiter autem uxor viro. Mulier sui corporis potestatem non*  
*habet, sed vir. Similiter autem vir sui corporis potestatem non habet,*  
*sed mulier.* L' impedimento dell' *Onestà* di essersi contratti li Spon-  
 sa-

- ( a ) Concilio Vermariense can. 1.
- ( b ) Concilio Niceno can. 21.
- ( c ) San Lione Papa Epist. 22. ad Rusticum.
- ( d ) Lo stesso loc. cit.
- ( e ) Deuteronomii 8. vers. 4.
- ( f ) 2. Corinth. 6. vers. 14.
- ( g ) 1. Corinth. 7. vers. 2.



fali, o il Matrimonio con altro Parente, fu posto come sopra, da Papa Giulio I. Quello dell' Affinità, ne' Gradi proibiti, fu introdotto dalla Sagra Scrittura, dalli Concilii di Elvira, di Niocefarea, Agatense, di Orleans, Vermeriense; da Santi Padri, da Giulio I da San' Ambrogio, da San Gregorio Magno, e da Gregorio II. come sopra. Onde anche San Basilio (a) dicea: *Morem, qui apud nos est, obicere possumus, quod iam legis vim habeat: propterea quod SANCTIONES ISTÆ A SANCTIS NOBIS SUNT VIRIS TRADITÆ, est autem hic mortalis: si quis affectu immundo correptus, ad illicitam duarum Sororum communicationem exorbitaverit; id neque Coniugium esse censendum, neque talem ad Ecclesiasticum catum admittendum, priusquam a se invicem dirimantur.* L' impedimento del Ratto fu stabilito dal Concilio Angirano (b) l' anno 303. *Desponsatas puellas, & postea ab aliis raptas, placuit, erui, & his reddi, quibus fuerunt antea desponsatæ, etiamsi à raptoribus, florem pudoris suis amisisse constiterit.* E le congiunzioni Clandestine fin da tempi di Papa Evaristo, che visse nell' anno 108. proibite si vogliono. Leggendosi nella di lui Vita (c). *Idem constituit extraditione Apostolica, ut Matrimonium publicè celebretur, & Sacerdotis benedictio adhibeatur.* Onde poi Tertulliano (che fiorì nell' anno 216.) dice (d). *Penes nos quove occultæ Coniunctiones, idest, non prius apud Ecclesiam professæ; juxtà mechiã, & fornicationem iudicari periclitantur.* Dalche pienamente apparisce, che quanto si osserva dalla Chiesa intorno a' Matrimonj, o dalla Sagra Scrittura, o da' Concilj, o da' Santi Padri con indipendenza da Principi Secolari, e quasi prima di Teodosio Imperadore, fu stabilito. E perciò il Van Espen (e) dicea: „ *Quæstio de* „ *validitate Matrimonii intantum est Juris Ecclesiastici: at si mota fuerit* „ *quæstio de jure Connubiorum; puta de præcedenti Nuptiarum Sacrarum* „ *impedimento; vel si qua alia ratione Canonica, convellatur jus, statisque* „ *Matrimonii; de eo Sacrum est Tribunal audeundum, non Civilis Magi-* „ *stratus, inquit Renatus Coppinus de Sacr. Polit. lib. 2. tit. 1. num. 16.* „ *Idque à Neapolitano Senatu disceptatum refert consultissimus ejusdem* „ *Ordinis Senator Matthæus Afflicto decis. Neapol. 219. Che che in con-* „ *trario voglia darci ad intendere Pietro Giannone.*

XXXII. Tutto ciò presupposto intorno all' introduzione de' Gradi proibiti, e delle cause Matrimoniali: resta vedere ciocche il Giannone soggiunge intorno alle Leggi di Teodosio, di Arcadio; di Onorio, di Giuliano, e di altri Imperadori, colle quali le cause matrimoniali si regolano. Intorno alle quali premettiamo anche con San Tommaso (f) che nel Matrimonio si possono considerare tre rispetti: quello di

es.

(a) San Basilio Epist. ad Amphilogium cap. 23.

(b) Concilio Angirano can. 11.

(c) Vita Evaristi Papa.

(d) Tertulliano de Judic. cap. 4.

(e) Van Espen Part. III. decret. tit. 2. cap. 1. num. 10.

(f) San Tommaso in 4. sentent. dist. 34. quæst. 1. art. 1. „ *Matrimo-* „ *nium autem in quantum est in officium Naturæ, statuitur jure Natu-*

essere stato introdotto da Dio, come *Uffizio della Natura*: quello di essere *Sagramento*; e quello di essere *Contratto Civile*. I Principi adunque, regolando i Gradi, e gli impedimenti Matrimoniali, riguardarono il Matrimonio come a *Contratto Civile*: non già come a *Sagramento*, giustamente vien regolato dalla Chiesa: appartenendo a Dio solamente l'essere stato da lui introdotto come *Uffizio della Natura*. E perciò gl' Imperadori, promulgando Leggi intorno a' Matrimonj, vollero regolare soltanto ciò, che riguardava il *Contratto Civile*, e con questo determinare, chi fossero i veri Figli nati in costanza di Matrimonio per legittimamente nell'eredità paterna succedere: e chi i Spurj, e per essere esclusi da somiglievoli Retaggi. Il che si ricava con chiarezza da una *Novella di Basilio Imperadore (a)*, dove si dice: „ *Manifestum omnibus est, quod si quis ausus fuerit ad quartas Nuptias, non Nuptias accedere; non solum pro nullis habeantur hæc Nuptiæ, & LIBERI AB EIS PROCREATI*; verum etiam ipse pœnis pollutorum scortationis sordidus subjiciatur; L'afferma rispetto alle Leggi di *Teodosio Imperadore il Padre Natale di Alessandro (b)*; e riguardo alle Costituzioni del nostro Regno, lo dicono la *Rubrica (c)* nella Costituzione del Re *Ruggiero*, dal nostro *Giannone* allegata; *Andrea d' Isernia (d)*, e *Matteo d' Afflitto (e)*, da lui

„ *ræ. In quantum est in officium communitatis, statuitur jure Civili. In quantum est Sacramentum statuitur jure divino. Et ideo ex qualibet diclarum legum Naturæ Humanæ, & Divinæ, potest persona effici ad Matrimonium illegitima.*

(a) *Novella Non licere ad quartas Nuptias, ut in Jure Orientali.*

(b) *Natale di Alessandro Hist. Eccl. ad Sæcul. IV. cap. 5. par. ult. Ne tamen inde colligas, esse à Jure Principum impedimenta derimentia, Matrimonio apponere, ut Sacramentum est: sed solum, ut civilis contractus est addendo personas quasdam inhabiles ad contrahendum. Ecclesia verò leges Principum accipiens, & suos faciens; sicut, ILLAM THEODOSII APPROBANDO SVAM FECIT; impedimenta illa etiam extendit ad Matrimonium, ut Sacramentum.*

(c) *Rubrica ad Constitut. „ Sancimus, ibi: Matrimonium fieri debet post contracta Sponsalia, debita solemnitate, & Sacerdotali benedictione interveniente, & publica: alias tali Matrimonio clandestino iudicato; NON SVNT EX EO NATI LEGITIMI SVCCESORES, ET MVLIERES DOTES PERDVNT.*

(d) *Andrea d' Isernia ibidem: „ Dicunt enim Doctores, quod Rex non personis imponit legem, sed rebus. Nam filii legitimi sunt, quamvis sine solemnitate hoc Matrimonium sit contractum. Sed rebus Princeps imponit pœnam: ut, si desit & hæc conditio, FILII PRÆDICTI NON SUCCEDANT.*

(e) *Matteo di Afflitto, ibidem: „ Hic imponit pœnam aliter contractibus Matrimonialia, quam supra dictum est, (nam ipsi contrahentes Matrimonium clandestinum, publicè in Ecclesia puniuntur;) quia tempore eorum mortis NON POSSUNT FILII NATI EX EODEM MA-*

lui forsi non osservati, ancorche Giureconsulto di professione.

XXXIII. Nella maniera istessa, che si sono spiegate le Leggi de' sovradetti Imperadori, viene a chiarirsi eziandio la Formola di *Teodorigo* Re de' Goti presso *Cassiodoro*, additata più sopra dal *Giannone*. Vale a dire, che quel Principe con quella formola pretendea dispensare alla legitima successione ne' Matrimonj tra Cugini giusta la Legge emanata dall'Imperadore *Teodosio*: mentre ivi asserisce (a). „ *Instituto* divinarum Legum „ humano juri ministrat exordium: quando in illis capitibus legitur præceptum, quæ duabus tabulis probantur adscripta. Sacer enim Moyses, divina institutione formatus, Israelitico Populo inter alia definivit, ut Concubitus suos a vicinitate pii Sanguinis absternerent: ne, & se, in proximitatem reddendo polluerent; & delectationem providam in extraneam non haberent. Hoc prudentes viri sequentes exemplum, longius prædictam observantiam posteris transmiserunt: reseruant Principi tantum beneficium, Consobrinis nuptiali copulatione jungendis. . . . Et ideo supplicationum tuarum tenore permoti: si tibi illa tantum consobri- ni Sanguinis vicinitate jungatur: nec alio gradu proximior approbaris; Matrimonio tuo determinamus esse sociandam; nullamque nobis deinde fieri quæstionem. ERUNTQUE NOBIS ITAQUE, DEO FAVENTE, POSTERI SOLEMNITER HÆREDES.

XXXIII. La Costituzione *Sancimus* del Re *Ruggiero* (anche dal *Giannone* decantata:) a che ella sia ordinata, già apparisce dalle trascritte autorità della Rubrica di *Andrea d' Isernia*, e di *Matteo d' Afflitto*. Cioè che ella fu fatta per impedire i Matrimonj Clandestini (proibiti già nella Chiesa fin da tempi di *Sant' Evaristo* Papa come si disse sopra nel Numero 31.) per la maggior quiete della Repubblica, acciò i Bastardi non avessero a godersi i beni de' Figli legittimi: giustache il *Conte di Daun* lo spiegò in una sua Prmatica (a) il dì 17. Ottobre 1718. promulgata ad istanza del Cardinal *Francesco Pignatelli*, per impedire questi Matrimonj Clandestini, fondata ancor alla predetta Costituzione del Re *Ruggiero* (b), la quale dice così, „ *Sancimus* lege præsentis volentibus omnibus contrahere Matrimonium: necessitatem imponi, universis hominibus Regni nostri, & Nobilibus maximè post celebrata Sponsalia, solemnitate debita, & Sacerdotali benedictione præmissis, Matrimonium solemniter, & publice celebrari. Alioquin noverint amodo morientes contra nostram Regale Edictum, NEQUE AB INTESTATO SE HABITVRO: HÆREDES LEGITIMOS EX CLANDESTINO MATRIMONIO, UT „ IL.

„ MATRIMONIO SUCCEDERE IN BONIS PARENTUM AB INTESTATO: NEC IPSI PARENTES POSSUNT IN EORVM TESTAMENTIS EOS RELINQUERE HÆREDES. Et Matres viduæ remanentes, quæ sic Matrimonia clandestina contraxerunt; si volunt secundas Nuptias contrahere; NON HABEBUNT EORVM DOTEM.

(b) Tom. VI. Reg. Pragm. pag. 34. de Matrim. clandest.

(b) Constitutio *Sancimus*, de Matrim. contrahend.



” **ILLICITO, CONTRA NOSTRAM SANCTIONEM PROCREA-**  
 ” **TOS:** Mulieres etiam dotes, alias nubentibus legitimè debitas, non  
 habere.

XXXIV. La Costituzione dell'Imperadore *Federigo II.* *Honorem nostri diadematis* incomincia: anche citata più sovra dal nostro *Giannone*; fu ordinata a regolare la successione de Feudi. acciò questi non passassero a persone sospette; o non suddite de Re di Napoli. Laonde, dopo aver egli ordinato, che niuno contraesse Matrimonj con persone estere, come fu detto nel Libro 12. del Tomo II. del Capo 2. emanò questa Costituzione (a), con cui fu proibito a Feudatarj di contraere Matrimonj senza il Regio permesso. Dicendosi ivi: „ *Honorem nostri diadematis debitum*,  
 ” *conservantes, præsentis Constitutione, sancimus ubique per Regnum, ut*  
 ” *nullus Comes, Baro, vel Miles, vel quilibet alius. QUI BARONIAS,*  
 ” *CASTRA, VEL FEUDA INCAPITE A NOBIS TENET, vel ab*  
 ” *alio, quæ in Quaternionibus Dohanæ nostræ insuntur inscripta, sine*  
 ” *permissione nostra, uxorem ducere audeat, maritare filias, sorores, aut*  
 ” *neptes, vel quaslibet alias, quas ipsi possident; aut debeant maritare,*  
 ” *aut filios uxurare cum mobilibus, aut immobilibus: huic legi consue-*  
 ” *tudine, quæ in aliquibus Regni partibus obtinuisse dicitur, non obstantè.*  
 Qual Costituzione ancorche avesse avuto vigore nel nostro Regno, sino alla ribellione di Sicilia, come dice *Andrea d' Isernia* (b) fu poi revocata dal Re *Carlo II.* Il quale promulgò un Capitolo (c), in cui diede la libertà a sudditi di contraere a loro piacere i Matrimonj, purchè non si dassero Feudi in dote: „ *Item statuimus, quod licitum sit Baronibus,*  
 ” *Comitibus & aliis Feuda tenentibus, liberè Matrimonia contrahere; si-*  
 ” *lias, amitam, sorores, & neptes maritare; filios uxurare, & alia Ma-*  
 ” *trimonia celebrare, in quibus hætenus requirebatur Assensus Curix, sine*  
 ” *Assensu Curix impetrando: dummodo Feuda, vel res Feudi non dentur*  
 ” *in dotem.*

XXXV. Tolto adunque da mezzo le Leggi Imperiali, la Formola de Re Goti, e le Costituzioni del nostro Regno, in cui il *Giannone* tutta la sua fiducia collocata avea; parlando questi documenti di cose Matrimoniali riguardo alla temporale successione; resta già fermo, che le cause Matrimoniali, in quanto sono cose spirituali, mai sempre per l'addietro appartennero alla Giurisdizione Ecclesiastica. E perciò il nostro Serenissimo Monarca nel suo Concordato colla Santa Sede sotto il dì 8. Giugno  
 1741. vol-

(a) *Constitutio Honorem de Matrim. contrahend.*

(b) *Andrea d' Isernia ibidem: Stricte servabantur istæ Constitutiones ante rebellionem Siciliae. Post, fuit Constitutio incliti Caroli II. in Placitis S. Martini, ut possint Nobiles Matrimonia contrahere, dummodo Feudum, vel pars Feudi, vel res Feudales in dotem non dentur. Et sic Mulier feudataria maritabit se, sine consensu Curix; si Feudum non det in dotem, sed retineat in paraphrenario.*

(c) *Capitulum Regni: Item Statuimus.*



1741. volle che così in avvenire si osservasse . Leggendosi ivi nel Capo sesto :

2. *La cognizione , e punizione del delitto di Poligamia parimente apparterrà alla sola Potestà Ecclesiastica .*

3. *Spetteranno parimente a GIUDICI ECCLESIASTICI PRIVATIVAMENTE LE CAUSE MATRIMONIALI , nelle quali si tratta sopra la validità , o invalidità del Matrimonio ; come delli sponsali .*

## PARAGRAFO SECONDO.

### *Della Giurisdizione Ecclesiastica ne Casi Misti .*

XXXVI. **D**Ove il *Giannone* ci contrastò più sovra , che le Cause *Spirituali* di lor natura , si appartenessero alla Giurisdizione Ecclesiastica , volendo , che fosse stata anticamente del Principe ; trattandosi di *Casi Misti* ; certamente egli pretenderà , che una somigliabile conoscenza riguardo a Preti , fosse stata una sorpresa , che fecero alla Potestà Secolare . Dicendo egli in fatti riguardo a questo proposito (a) : *Inventorno i Preti un altro genere di Giudizio , chiamato FORO MISTO ; volendo , che contro il Secolare possa procedere , così il Vescovo , come il Magistrato , danno luogo alla Prevenzione ; come sono i delitti di Bigamia , d' Usura , di Sacrilegio , d' Adulterio , d' Incesto , di Concubinato , di Bestemmia , di Sortilegio , e di Spergiuuro ; siccome ancora le Cause di Decime ; e di Legati Pij . Nel che essi vi aveano questo vantaggio , perche coll' esquisite lor sollecitudine sempre prevenendo , non lasciavano mai luogo al Magistrato secolare , e se l' appropriavano tutti , come reputati anche da essi delitti Ecclesiastici . E nel nostro Reame non si finirono estirpare affatto questi abusi ; se non nel Regno de Spagnuoli : i quali non ammisero Prevenzione alcuna ; e la cognizione delli sudetti delitti contro i Laici fu attribuita intieramente a Giudici Regj .*

XXXVII. Grazie infinite con tutto ciò rendiamo al nostro Istoric ; il quale , siccome ci leva la pena di rintracciare , quali sieno i *Casi Misti* , de quali qui intendiamo favellare , tessendone egli medesimo il catalogo ; così apertamente ci assicura , che infino al Governo de Spagnuoli i Preti procedevano in Casi somiglievoli , stante la loro destrezza in prevenirne , i Giudici Laici . Il che per altro basterebbe ad illustrare l' antichità della nostra Istoria ; ma a meglio illuminarne il Leggitore ; li faremo in primo luogo vedere , che mai sempre anticamente la conoscenza de *Casi Misti* si appartenne al Giudizio Ecclesiastico . Indi addimostreremo , come fuisse ,

Tom. IV. P. II.

Z z

pas-

(a) Pietro Giannone Tom. II. pag. 558.

passata la cosa nel nostro Regno, e specialmente sotto del Governo Spagnuolo.

XXXVIII. E qui vi senza ripetere lo stesso, che fu detto nel Capitolo passato da *Guglielmo Durante*, e da altri riguardo a tal particolare, e senza riportarne ciò, che rispetto all' *Incesto* si notò nel Numero 29., e seguenti; per quanto spetta all' *Adulterio*, abbiamo il Concilio di *Elvira*, che fin dall' anno 322. del comun Riscatto determinò (a): *Si quis Fidelis, habens Vxorem, non semel, sed sæpe fuerit mæchatus; in fine mortis est conveniendus. Quod si promiserit, se cessaturum, datur ei Communio. Si resuscitatus, iterum fuerit mæchatus; placuit, ulterius eum non iudicari de Communionem Patris: Si quis fornicans habens uxorem, semel fuerit lapsus; placuit, eum quinquennio agere poenitentiam, & sic reconciliari: nisi necessitas infirmitatis coegerit ante tempus dare Communioem. Hoc & circa fornicationes observandum. . . . Si concubino marito, & ipso consentiente, fuerit uxorem mæchata; placuit, nec in fine eis dandam esse Communionem. Si vero eam reliquerit, & separati fuerint, & dignè poenitentia; post decem annos accipiant Communionem.*

XXXIX. Li *Sartilegi* fin dall' anno 398. nel Concilio Cartaginense IV. (b) si trovano interdetti: *Auguribus, vel Incantationibus servientem, a Conventu Ecclesie separandum*. Scrivendo eziandio *San Gregorio Papa* (c) al Vescovo di *Tarracina*, ed a questo intuito dicendoli: *Pervenis ad nos, quasdam illic (quod dicere nefas est) arbores colere, & multa alia contra Christianam fidem illisita pertractare. Et miramur, cur hoc districta emendare ultione distulerit. Ea propter scriptis vos presentibus adhortamur, ut vos diligenti investigatione perquiratis: & veritate cognita, talem in eis faciatis exercere vindictam; quatenus & Deus placari possit; & aliis eorum ultio correctionis exemplum sit.*

XL. Il *Sacrilegio* anche si puniva anticamente dalla Chiesa; come da *Canon Apostolici* (d): *Si quis Clericus, aut Laicus Ceram, aut Oleum ex Sancta sumpserit Ecclesia, Communionem sejungitur. Vas aureum, & argenteum Sanctificatum, aut Velamen linteum nemo alius in suo usu assumito: iniquum enim est. Cæterum, si quis depræheusus fuerit, Excommunicatione multatur.*

XLI. Lo stesso della *Bigamia* affermar si debbe: di cui il Concilio di *Neocesarea* (e) dell' anno 314. stabilì: *De iis, qui in plura Matrimonia incidunt; tempus quidem præstitutum esse, manifestum est; sed converso, & poenitentia eorum tempus contrahit.*

XLII. Riguardo all' *Aborto*, abbiamo il Concilio di *Ancira* dell' an-

(a) Concilio Eliberitano can. 47. 69. 70.

(b) Concilio Cartaginense IV. can. 89.

(c) S. Gregorio Papa lib. 7. epist. 20.

(d) Canon Apostolici 71. & 72.

(e) Concilio di Neocesaria can. 3.

no 314. che dice (a) : „ De Mulieribus , quæ sunt fornicatæ , & Fœtus  
 „ in utero perimunt , & Fatuum necatoriis medicamentis dant operam ;  
 „ prior quidem definitio usque ad vitæ exitum prohibebat : sed huma-  
 „ nitate tamen utentes , decernimus , decennium per gradus definitos im-  
 „ pleant .

XLIII. Per quanto spetta all' *Usura* ; nel Concilio di Elvira dell'anno 305. fu detto (b) : „ Si quis Clericorum detectus fuerit Usuras acci-  
 „ pere ; placuit , eum degradare , & abstinere . Si quis Laicus accepisse  
 „ probatur Usuras ; & promiserit , correptus , se jam cessaturum , nec ul-  
 „ terius exacturum ; placet , & veniam tribui . Si verò in ea iniquitate  
 „ duraverit ; ab Ecclesia sciat , se esse *prosciendum* .

XLIV. La *Bestemia* fu veramente un pò più tardi da Papa *Gregorio IX.* colle sue pene proibita (c) : „ Statuimus , ut si quis contra Deum ,  
 „ vel aliquem Sanctorum suorum , & maximè Beatam Virginem , lingua  
 „ in blasphemiam publicè relaxare præsumperit ; per Episcopum suum  
 „ pœnæ subdatur , inferius *adnotandæ* . Ordinando poi le pene corrispon-  
 „ denti alla qualità della *Bestemia* .

XLV. Lo *Spergiuro* , e la *Falsa Testimonianza* anche al Giudizio della Chiesa anticamente apparteneano , secondo il Capitolare di *Atenolfo* (d) Vescovo di Orleans , che fiorì nell'anno 797. „ *Prædicandum* est etiam ,  
 „ ut Perjurium fideles caveant , & ab hoc summo opere abstinèant ; scientes ,  
 „ hoc grave scelus esse , & in Lege , sive Evangelio prohibitum : Audi-  
 „ vimus enim , quosdam parvipendere hoc scelus , & levem quodammodo  
 „ Perjuris pœnitentiæ modum imponere . Qui nosse debent , talem de  
 „ Perjurio , qualem de Adulterio pœnam imponendam . Si quis verò , per-  
 „ petrato Perjurio , timens pœnitentiæ longam erumnam , ad Confessionem  
 „ venire noluerit , ab Ecclesia repellendus est , sive a Communione , &  
 „ consortio Fidelium , ut nullus cum eo comedat , neque bibat , neque  
 „ in suam eum domum recipiat .

XLVI. Il *Concubinato* anche dalla Chiesa anticamente si puniva , come abbiamo dal Concilio *Toletano I.* dell'anno 400. (e) *Si quis habens uxorem fœulem . si Concubinam habeat non communcet .*

XLVII. Ciò presupposto riguardo alla pratica comune della Chiesa ; resta ora vedere qual sia stata la primiera costumanza del nostro Regno . E diciamo , che ella fu la medesima usata nell'altre Regioni . Avendo trà l'altri dal Re *Ruggiero* , che egli ordinò , di doversi da Vescovi riconoscere le Cause dell' *Adulterio* , col dire (f) „ *Majestati nostræ quo-  
 „ rundam Prætorum querimonia patefecit , quod Ecclesiæ suæ a Justi-  
 „ tianis , Camerariis , & Bajulis Regni nostri priventur , & miuantur jure*

Z 2 2

„ suo

- (a) Concilio Ancirano can. 21.  
 (b) Concilio Elteriano can. 20.  
 (c) Canone *Statuimus* de Maledicis .  
 (d) Capitolare *Atanulphi* cap. 26.  
 (e) Concilio *Toletano I.* can. 7.  
 (f) *Constitutio Majestati* de Adulter. coercend.

„ suo , videlicet , de **ADULTERIIS** , **QUÆ NON PERMITTUN-**  
 „ **TVR JUDICARI** , **ET CORRIGI IN CURIA ECCLESIAE** , **SI-**  
 „ **(VTI DEBET)** . Quod si verum est , nobis displicet , & grave videtur .  
 „ Non enim decet , neque volumus , ut ea , quæ ab Ecclesia judicari , &  
 „ coerceri debent , ab eis puniantur , & judicentur , aut coerceantur .  
 „ Quare , mandamus , & præcipimus firmiter , & amodò , de **Adulteriis**  
 „ judicandis , **Justitarii** , **Camerarii** , & **Bajuli** non se intromittant : sed si  
 „ qui de Parochia alicujus Ecclesie de **Adulterio** accusatus , vel depræhen-  
 „ sus fuerit , ad **Judicium** ipsius Ecclesie , in quo ipsa **Adulteria** judicari  
 „ debent , consistat : & a **Curia** ipsius Ecclesie judicetur , & corrigatur :  
 „ excepto , si per violentiam **Adulterium** committatur . Quod si accide-  
 „ rit , judicetur ab Ecclesia de **Adulterio** , quod spectat ad **Judicium Ec-**  
 „ **clesie** ; & hoc , quod spectat ad **Judicium Sæculare** ; de **Insultu** , & **Vio-**  
 „ **lencia** in nostra **Curia** judicetur . Præterea , mandamus omnibus nostris  
 „ **Officialibus** , ut de **Adulteriis** coercendis omnibus **Prælati** , quibus opus  
 „ fuerit , **auxilium tribuant** .

**XLVIII.** Anche l' *Usura* in tempo del Re *Guglielmo I.* al Giudizio della Chiesa si appartenea ; come in un'altra Costituzione ( a ) il medesimo Monarca l' espresse : *Statuimus , ut juxta Decretum Domini Papæ de USURIS , nuper in Romana Curia promulgatum ; Quæstiones Usurarium , quæ ad Curiam nostram aduërta fuerint ; in eadem diffiniuntur , & terminentur .* Dove la Rubrica asserisce : *Regis Guglielmi I. Constitutio , qui fuit tempore Alexandri Papæ III De qua extat in Concilio Lateranensi Decretum , in cap. omnibus , extra , & in cap. cum manifestis .*

**XLIX.** Poi incominciata a sminuire tratto tratto la Giurisdizione della Chiesa , come nel Capitolo passato additossi ; anche nel nostro Regno molte Cause , che prima appartenevano a Vescovi , divennero comuni tanto a Giudici Laici , quanto a Giudici Ecclesiastici : dandosi ad esse la *Prevenzione* contro de *Traffessori* . Ma dove poi , celebratosi il Concilio di Trento , e fattisi in esso molti Capi di Riforma , mercè de quali i Giudici Ecclesiastici contro de Laici potean procedere ; avendoli protestati gli Oratori del Re di Spagna , come lesivi della Giurisdizione del Principe ; il predetto Concilio non accettato in Regno riguardo a questi Capi , ( come si farà chiaro nel Libro seguente al Paragrafo I. del Capo 4. ) diede campo a Ministri Regj di opporsi a Vescovi quando contro de Laici anche nelle Cause *Miste* procedere voleano : volendo , che questa privatamente alla Potestà laica si appartenessero . E *Bartolomeo Chioccarelli* nel Tomo V. de suoi Manoscritti Giurisdizionali sotto il Titolo *Variorum Casuum Mixtorum* , come a Cane braccio andò ritracciando tutti gli Esempj sù di questo particolare ; li più antichi , che ritrovò ebbero loro origine nell' anno 1568. 1569. , e 1570. come dal dilui contesto si ricava , che dice così :

„ **CASI MISTI** colla *Prevenzione* del Giudice sono , *Sagrilegio* ,  
 „ *Usura* , *Adulterio* , *Bigamia* , *Incesto* , *Concubinato* , *Bessemia* , *Sortile-*

( a ) *Constitutio Statuimus de Usuris puniendis .*



„ *gio, Speggiuro, Decime, e Luoghi Pij* : per li quali nell' anno 1578.  
 „ si dibattè molto in Roma sotto Gregorio XIII. tra li Ministri del Papa,  
 „ e del Re, con molti espedienti sopra di essi . . .

„ *Sagrilegio* : Nelli 15. Marzo 1573. un Laico, avendo commesso  
 „ Furto nella Chiesa di S. Lorenzo, fu carcerato dall' Arcivescovo. Re-  
 „ chiesto dal Vicerè il Vicario, non volle restituirlo. Il Regio se pren-  
 „ derlo per forza dalla Carcere Vescovile, e lo fece appiccare: dando  
 „ lo sfratto al Vicario Generale. Ed il Re a 13. Luglio 1578. approvò  
 „ il fatto al Cardinal di Gran Vela : ancorche la Curia dell' Arcivescovo  
 „ scomunicasse li Regenti del Collaterale .

„ *Usura*. Il Vicerè Duca d' Alcalà, procedè in casi d' Usura a 17. Aprì-  
 „ le 1569. come appresso diremo .

„ *Adulterio*. Il Vicario Generale dell' Aquila procedè contra una Don-  
 „ na adultera con un Chierico . Il Vicerè Duca d' Alcalà a 15. Giugno  
 „ 1569. scrisse al Governatore dell' Aquila, acciocche la scarcerasse :  
 „ toccando a' Ministri Regj procedere contro de Laici .

„ *Bigamia* . Il Cardinal Arcivescovo di Napoli condandando un Biga-  
 „ mo alla Galea ; il Vicerè Cardinal di Granvela tosto liberollo ; dichia-  
 „ rando nulli li Processi, e facendone Consulta a sua Maestà a 10. Otto-  
 „ bre 1572.

„ *Incesto*. Il Cardinal Ursino, Arcivescovo di Cosenza, volendo carce-  
 „ rare alcuno, che *in gradu prohibito* aveano contratto Matrimonio ;  
 „ implorando il braccio Regio ; il Vicerè Alcalà a 5. Maggio 1569. scri-  
 „ se al Governatore di Cosenza, che, per fare il divorzio, glie lo desse,  
 „ non per carcerarli : portandoli nelle carceri secolari. Essendosi dall' Ar-  
 „ civescovo dichiarato nullo il Matrimonio, e scomunicati li Contraen-  
 „ ti .

„ *Concubinato*. Il Concilio di Trento al Capo 8. della Sessione 24. or-  
 „ dina la carcerazione de Concubinati. Il Re scrive al Vicerè Alcalà li  
 „ 3. Luglio 1566. che stii in ciò attento ; dando solo ajuto, e braccio  
 „ a' Vescovi ; ma il castigo a' Laici da Giudici laici solamente si desse .

„ *Sortilegio*. Lettera del Conte di Miranda, e Collaterale a 13. Mag-  
 „ gio 1584. al Cappellano Maggiore di rimettere all' Arcivescovo le tre  
 „ Donne sagrileghe, che teneva carcerate ; avendo l' Arcivescovo diman-  
 „ data la remissione di quelle per causa d' Eresie . Dicendoli, che in  
 „ quello Regno contro questi Sortilegi, se il Sortilegio *non sapit heresim* ;  
 „ ha da procedere il Giudice laico : e se si dubita, *an sapiat heresim* ;  
 „ *vel ne?* questo articolo si conosce dal Giudice Ecclesiastico. E perche il  
 „ detto Arcivescovo pretende, che il detto delitto, per il quale sono in-  
 „ quisite dette donne, sappia d' Eresia ; l' ordina, che ce le debba ri-  
 „ mettere, con dichiarazione, che se troverà, che *non sapit heresim* ;  
 „ debba rimettere dette donne alla Gran Corte della Vicaria. *Et si sapit*  
 „ *heresim* ; proceda essa . *Verum*, restandoli luogo di pena, la rimetta  
 „ a detta Gran Corte, per eseguire quello sarà di *Giustizia* .

„ L. Dal perturbamento di questi casi Misti, per i quali non men la  
 „ Corte di Napoli, che quella di Roma ne avanzò le notizie al Re *Filippo*  
 „ *II.* nelle Spagne ; si mosse il lodato Monarca con sua regal Carta sot-  
 „ to il dì 17. Luglio 1569, d' imporre al Vicerè *D. Parafan di Ribera* ;

accidò dal Collateral Consiglio, e da altri esperti Ministri facesse esaminar con distinzione questa materia, per darsene a lui in appresso più distinto raguaglio. A qual oggetto il dì 6 Ottobre 1569. s' incominciarono a ragunare in pubblica Assemblea il Presidente del Consiglio *Gianandrea de Curtis*, ed i seguenti Ministri *Antonio Orfice*, *Vincenzo de Franchis*, *Marcello di Mauro*, *Gianvincenzo Canciano*, *Gerardo Bermudez*, *Francesco Rivertera*, e *Bartolomeo Chioccarelli*: e vennero alla determinazione de sudetti *Casi Misti*, come il medesimo *Chioccarelli*, dove sovra li rapporta; aggiugnendovi il *Voto* di ciascheduno Ministro in particolare, nel modo, che siegue:

*Voti delli Reggenti del Collateral Consiglio a 6 Ottobre 1569. sopra molti Punti, che li Ecclesiastici NON PROCEDANT PER VIAMPARTICULARIS INQUISITIONIS CONTRA LAICOS.*

Quoad *Adulterium*, die 1. Aprilis 1575. Quoad pœnam, *Judex laicus*:  
 „ quoad *divortium thori*, *Judex Ecclesiasticus*. Ita *Dominus de Franchis*:  
 „ *Dominus Orifex* idem? Sed quando incidit dubium, an sit legitime  
 „ *contr:ctum Matrimonium*; ista qualitas esset cognoscenda per *Judicem*  
 „ *Ecclesiasticum tantum*. Ita *Domini de Curte*, *Reverterius*, *Bermu-*  
 „ *dez* cum de *Franchis*, *ego* idem.

De *Bigamia*, die 20. Aprilis 1570. *Dominus Cancianus*, quod solus  
 „ *Judex laicus*, stante consuetudine, *Dominus de Mauro*, quod *Judex*  
 „ *Ecclesiasticus* procedat quoad pœnam impositam per *Canones*. *Dominus*  
 „ *de Franchis*, quod non procedat *Judex Ecclesiasticus* quoad *carceratio-*  
 „ *nem*: sed, si publicè tenet, poterit *excommunicari*. Idem *Orifex*,  
 „ *Curte*, *Bermudez*, *ego*, *Reverterius*.

De *Usura*, & *Adulterio*, die 21. Aprilis 1570. fuit conclusum, quod  
 „ per *Canones* non est imposita pœna *Excommunicationis* contra *Usura-*  
 „ *rium*. Fuit etiam conclusum idem respectu *Adulterii*, quod per *Canones*  
 „ non est imposita pœna *Excommunicationis*.

De *Sortilegio*, *Dominus de Franchis*, quod quando *Sortilegium* non  
 „ sapit manifestam, seu expressam hæresim, potest *Sortilegus* puniri per  
 „ utrumque *Judicem*, sæcularem, scilicet, & *Ecclesiasticum*. De *Curte*,  
 „ quod in sapientibus hæresim, solus *Judex Ecclesiasticus*: in aliis verò  
 „ *sortilegiis* solus *Judex laicus*. *Ego* idem cum *Domino de Curtis*, *Do-*  
 „ *minus Reverterius* cum *Domino de Curtis*, *Dominus Regens Bermudez*  
 „ in sapientibus hæresim cum omnibus prædictis; de aliis non sapienti-  
 „ bus hæresim, datur præventio.

De *Blasphemia*, die 26. Aprilis 1570. congregatis omnibus *Dominiis*,  
 „ *Dominus Cancianus*, *Fisci Patronus*, quod negotium est crimen mixtum;  
 „ & quod *Ecclesiasticus* procedere posset quoad pœnas *Ecclesiasticas*. *Do-*  
 „ *minus Fisci Patronus de Mauro* idem. *Dominus de Franchis*, si est ma-  
 „ nifestus, in Foro pœnitentiali imponentur pœnæ, de quibus in cap. 2.  
 „ de *Maledicis*: in Foro contentioso solus *Judex laicus* contra laicum;  
 „ *Dominus Orifex*, quod si *Judex Ecclesiasticus* non consuevit procedere  
 „ per *Capitula Papæ Honorii*, quod procedat tantum laicus: si verò con-  
 „ suevit procedere *Judex Ecclesiasticus* ad pœnas cap. 2. de *Maled.* quod  
 „ sic servetur. *Ego* verò, quod licet magis communiter dicant *Doctores*,  
 „ quod crimen prædictum est mixti Fori, & uterque contra laicum proce-

„ dit;

dit; tamen verior est opinio, quod Caput 2. loquitur in Foro pœnitentiali. Et tunc, cum dicant Doctores, quod stante mixti Fori, stantibus Capitulis Papæ Honorii, sic usu interpretatis, solus laicus procedit. Dominus Regens Bermudez, quod est mixti fori: & si adesset consuetudo, quod Ecclesiasticus non procederet, ista esset servanda: aliàs de jure esset mixti fori, & uterque Judex procedit, unusquisque imponendo suam pœnam. Dominus Regens Reverterius idem: & dicit, quod vidit procedere Ecclesiasticum contra laicum.

De *Concubinato*; Dominus Cancianus, contra publicum Concubinarium Ecclesiasticus Excommunicationem pronunciet; & tunc laicus aliqua pœna extrinseca puniat: aliàs, vel alio modo Ecclesiasticus non procedat. Dominus Maurus, Ecclesiasticus potest emendare, quod dimittat, aliàs excommunicaret; & laicus etiam puniat aliqua pœna. Dominus de Franchis, laicus non punit de Concubinato, Ecclesiasticus vero si est publicus Concubinatus: & si non desistit; excommunicet. Dominus Orifex, laicus non procedat contra Concubinarium, si vult Ecclesiasticus procedere. Dominus de Curte, quod laicus non procedit contra Concubinarium; Ecclesiasticus moneat, aliàs excommunicat. Et si non est publicus; moneat, ut abstineat à peccato; non autem procedat in formam processus. Ego idem. Dominus Regens Bermudez idem: sed potest facere Excommunicationem generalem. In quo omnes sumus concordēs: & etiam voti, ut per Pragmaticam imponatur pœna aliqua: & mihi videtur bene dictum; Dominus Regens Reverterius item, quoad publicum cum aliis; quoad occultum, non fiat Processus.

De *Perjurio*; die 1. Julii 1570. Dominus Cancianus, quod si agatur de puniendo non observantem juramentum, vel de compellendo ad observandum, Judex laicus tantum contra laicum, stante consuetudine, quod laicus solus processit. Vel agitur de juramento introductorio obligationis; idem, per eandem rationem. Ita reliqui; Francus, Curtis, Orifex, ego, Bermudez, Reverterius.

De *Decimis*, Dominus Cancianus, Judex laicus tantum. Idem reliqui omnes.

De *Legato pro Anima, & ad pias Causas*. Die 6. Julii, congregatis omnibus, exceptis de Franco, & Mauro impeditis: Dominus Cancianus, quod in Legatis ad pias causas cognitio est mixti Fori. Dominus Orifex, quod Legatus ad pias causas, de jure est mixti Fori; de consuetudine, servetur, quod hæcenus servatum est in primis, secundis, & tertiis causis. Dominus de Curtis, in Legatis non ad pias causas solus Judex laicus; ad pias causas, etiam Ecclesiasticus, quia est mixti Fori. Ego in Legatis non ad pias causas, solus Judex laicus: in Legatis piis in hoc Regno Ecclesiasticus non se intromittat, etiam ex consuetudine, & quia aliàs fuit denegatum Exequatur: illudque, quod novissime est concessum, fortificat Jurisdictionem Regiam, Dominus Regens Bermudez, quod in Legatis piis, causa est mixti Fori: sed advertatur de solito, quod dubitavit, ut ego retuli; & quod præteritis temporibus est observatum. Dominus Reverterius, in non piis causis laicus: in piis, de jure communi est mixti Fori, sed in Regno non est servatum. Imo in commiffione fabricæ est servatum ad modificationem, quod Consultor depura-

lus



22 tus à Rege , interveniat in prima , in secunda , & tertia *Instau-*  
23 *tia* .

24 **II.** A tenore di queste Risoluzioni fatte dal Collateral Consiglio , il Vi-  
25 cerè Don *Parofan de Ribera* , Duca d' Alcalà , ne fe Consulta al Re *Filip-*  
26 *po II.* il dì 19. Luglio 1570. dandoli parte di quanto si era da sovradet-  
27 ti risoluto , e Capo per Capo i sovradetti Casi Misti li furono trascritti ,  
28 come dal tenore seguente .

*Sacra Cattolica , e Regia Maestà .*

29 *Avendo* da tre anni in circa li Prelati di questo Regno cominciato ad  
30 intrometterli nella cognizione di molte Cause , le quali pretendono di  
31 effer Miste , fu per me dato particolare avviso alla Maestà Vostra . E  
32 conoscendo dappoi il gran pregiudizio , che ne risultava alla Giurisdizio-  
33 ne , la supplicai , fusse rimasta servita di farvi pigliare quella presta  
34 risoluzione , che meglio avesse parso convenire al suo Real Servizio . E  
35 perche da V. M. con Lettera sotto la data delli 17. del mese di Luglio  
36 dell' anno prossimo passato mi fu ordinato , che avessi fatto trattare  
37 dalli Reggenti della Regia Cancellaria , con tre , o quattro del Consi-  
38 glio , e con li due Avvocati fiscali quello , che si dovesse fare di giu-  
39 stizia sopra la pretensione di detti Prelati ; in virtù di qual ordine si  
40 sono più volte giuntati detti Reggenti , e Presidente di detto Consiglio  
41 Gio: Andrea de Curtis , Antonio Orefice , Vincenzo de Franchis , Mar-  
42 cello di Mauro , Gio: Vincenzo Canciano , allora Fiscale della Vicaria ,  
43 Gerardo Belmudez , e Francesco di Revertera ; dalli quali fatta a lungo  
44 discussione sopra di ciò , hanno risoluto nell' infrascritti Capi , nelli qua-  
45 li veniva data molestia da detti Prelati , quello , che V. M. vedrà par-  
46 ticularmente notato in ciascheduno di essi .

47 E primo , quanto al *Sacrilegio* è stato concluso , che tanto nell' imporre  
48 la pena corporale , o vero pecuniaria , quanto nel condannare alla restitu-  
49 zione della roba , il Giudice Ecclesiastico non si deve intromettere con-  
50 tro i laici *Sacrilegi* , ma questo si deve fare solamente per il *Giudice*  
51 secolare . Però se si trattasse di escommunicarli , essendo il delitto no-  
52 torio ( nel qual caso non si cerca Processo ordinatorio , per la verità  
53 del fatto , ) allora lo potrà fare . E similmente se volesse in genere di-  
54 chiare escommunicati i *Sacrilegi* . Ma proferire Senterza di *Decuniche*  
55 contro persone particolari , e con processi ordinatorj ; questo non si può  
56 fare .

57 Quanto all' *Usura* è stato concluso , che contra gli Usurari manife-  
58 sti si può imporre alli Laici la pena introdotta da Sacri Canonì . Nel-  
59 l' altri Usurari non manifesti , se fosse dubio *injure* , se il contratto fus-  
60 se usurario , o no , e questo non si trovasse altrimenti deciso ? allora  
61 il Giudice Ecclesiastico lo deve conoscere a dichiarare . Nell' altri casi  
62 o si trattasse restituire l' Usura , o d' imporre all' Usurarij altre pene ;  
63 il Giudice Secolare deve procedere contro de' *laici* .

64 Quarto all' *Adulterio* è stato risoluto , che circa la separazione del  
65 *Letto* maritale , e della validità del Matrimonio il Giudice Ecclesiasti-  
66 co lo deve conoscere , e provvedere . Le altre pene introdotte contra  
67 l' *Adulterj* per le Leggi Civili , il Giudice Secolare le deve imporre  
68 alli *Laici* .

Cir-



Circa quello, *ebe piglia due Mogli* nel medesimo tempo, è stato risoluto, che il Giudice Secolare solamente proceda contro di essi. Però se queste due Mogli si tenessero pubblicamente, dalche vi nascesse scandalo al Popolo, ed alla Religione Cristiana; potrà allora il Giudice Ecclesiastico con escomunicazione astringerli, che cessassero da tal peccato: e così si devono intendere li Canonj, che sopra di ciò ragionano.

Quanto all' *Incesto* è stato conchiuso, che il Giudice Ecclesiastico non deve procedere contro delli Laici in questo delitto: E perchè le Leggi Canoniche anno solamente riguardo all' impedimento, che nasce da tal commisione illecita nel contraere i Matrimonj; questo solo deve vedere il Giudice Ecclesiastico. Ma tale Incesti laici si devono castigare dal Giudice Secolare.

Quanto al *Concubinato*, è stato conchiuso, che quando il Concubinato è pubblico il giudice Ecclesiastico per via di Scomuniche può costringere il Concubinario, che lasci la Concubina, per togliere lo scandalo al Popolo. Però, se non fusse pubblico, ma secreto, lo può ammonire, che si astenghi da tal peccato; ma non procedere per via ordinaria.

Quanto alla *Bestemia*, è stato risoluto, che *de jure*, il Giudice laico può imporre a' Bestemiatori laici la pena introdotta per li Sacri Canonj. Ma ove si dice esservi la consuetudine, il Giudice Secolare può imporre alli detti laici l'altre pene contra essi ordinate.

Quanto al *Sacrilegio* è stato risoluto, che quando in esso concorra specie d'eresia, o vero quando il Sortilegio non fosse permesso dalle Leggi Civili; allora il Giudice Ecclesiastico solo procede contro de' laici Sortilegj; ma nell' altri casi il solo Giudice laico deve procedere contro di loro.

Quanto al *Giuramento*, e *Perjurio*, è stato conchiuso che quando si tratta d'aboluzione, o abilitazione del Giuramento, a fine di ponere in giudizio le ragioni del giurante, e spergiuro; questo solamente si deve fare dal Giudice Ecclesiastico. Ma quando si tratta di esporre lo spergiuro, o vero di astringer quello, che ave giurato all' osservanza del giuramento, il Giudice secolare solo deve procedere contro de' laici; essendo massimamente in questo Regno consuetudine antichissima.

Quanto alle *Decime*, è stato conchiuso, che i laici si astringhino delli Giudici secolari al pagamento di esse: e che avanti di essi si deue solamente convenire, stante la disposizione di un Capitolo del Regno fatto con Papa Onorio IV., ed anco la Prmatica del Re Ferdinando sopra l'osservazione di detti Capitoli, ed altri Capitoli ad essa contenuti.

Quanto alli *Legati Pij*, in questo Regno è stato osservato per il passato, che il Giudice secolare solamente proceda contro de' laici. Lo che anche si fonda ne' Capitoli contenuti su detta Prmatica, della quale appresso si ragionerà. Ed avendo nell' anno 1521. la Sede Apostolica depurato Commissario, che procedesse sopra l'efecuzione di detti Legati Pij; sopra tal Breve dimandato il Regio *Exequatur*; fu dal Vice, che allora governava in questo Regno col parere del Collateral Consiglio concesso solamente quanto alli Chierici; e da là a pochi mesi, ad

istanza di detto Commissario Apostolico, ed Officiali Regj per la consecuzion di detti Legati avessero ministrato celere, ed espedito compimento di giustizia. E da poi nell'anno 1540. essendosi per la medesima Santa Sede tal facultà concessa alli Commissarij della Fabbrica di San Pietro, residente in questo Regno; fu similmente dimandato l'Exequatur, il quale fu concesso rispetto de' Chierici, e Laici in casi tali; con questa condizione però, che procedessero col Voto di un Consultore deputato da esso Vicerè; il quale poi sempre è stato Officiale Regio; e con tal voto, e parere sempre si è proceduto nella prima, seconda, e terza istanza. Dimodochè tolta tal facultà, e licenza, che per detto Exequatur se li è data in quella assistenza del Giudice secolare in tutto procede.

Questo è quanto è stato risoluto in detti Casi, che per detti Prelati si è difficoltà. Avvertendo V. M., che di questo modo si è vissuto in questo Regno anticamente, e per quanto tempo gli Officiali, che V. M. tiene nel Regno predetto, si hanno potuto raccordare. E benchè dal tempo di tre anni, come di sopra si è detto; li Prelati predetti abbiano tentato innovare contro le risoluzioni sopra annunciate; non che in simili casi pervenuti a mia notizia, li sono state sempre sforzandoli, che vogliano desistere da tali intrusioni. Ma più volte l'ho avvisato a V. M. E questa antica osservazione de' Prelati passati non è stata mai posta in controversia. Lo che non deve essere proceduto da altro se non che in questo Regno vi sono Capitoli formati tra Papa Onorio, ed il Re Carlo II. in tempo, che governava il Regno in nome di Carlo I. suo Padre, che cominciò a regnare nell'anno 1274. Per l'osservanza di questi Capitoli, fu poi fatta Prammatica dal Re Ferdinando I., e fra gli altri Capitoli, volendosi trattare della Giurisdizione, che dovea esercitarsi dalli Prelati, e persone Ecclesiastiche contro de' Laici per quello che essi Laici devono alli Ecclesiastici; si dispone in un Capitolo, che li Prelati possono procedere contra detti Laici, essendo non però Vassalli della Chiesa. E per tanto più chiarire, che nell'altri casi non si aveano da intromettere; si dispose per un altro Capitolo, che pretendendo da detti laici conseguire le Decime dovute; dovevano i Giudici Secolari procedere contro detti Laici. Si dispone per un altro Capitolo, che gli Officiali Secolari non s'intromettino in conoscere alcuno delitto Ecclesiastico; ma che di quei delitti Ecclesiastici li soli Prelati, e loro Officiali liberamente conoschino, e puniscano. Talche evidentemente appare, che abbiano voluto stabilire, e distinguere l'una, e l'altra Giurisdizione, e dichiarare li casi, nelli quali li Giudici Ecclesiastici doveano procedere. E questa distinzione poi l'uso l'ha inteso nel modo, e forma che ne' sopradetti Capi sta scritto a V. M., e la taciturnità di tanti Prelati l'ha comprovato. Il che con ogni ragione pare poterli dire che giacche alla Corte Ecclesiastica non si manca in conto alcuno d'ogni favore, aggiunto, e beneficio; che alla Giurisdizione di V. M. non si faccia alterazione di novità alcuna. E questo è quanto sopra tal negozio mi occorre riferire a V. M. pregando a Nostro Signore, che la sua Real Persona guardi, ed esal-

„ ti col dominio di più Stati, e Signorie, come da suoi fedelissimi Vas-  
„ calli, e creati si desidera

Napoli li 19. Luglio 1570.

D. V. M.

Umilissimo Vassallo, e Creato, che le sue Regal Mani bacia,

D. Parafan di Ribera.

Francesco de Revertera Gerardo Belmudez Tomaso Salernitano  
Gio: Antonio de Curtis Antonio Orefice Vincenzo de Franchis  
Gio: Vincenzo Canciano Marcello di Mauro Ludera per Segretari<sup>o</sup>.

LII. Stabilitasi nella Città di Napoli li Casi Misti, come sovra, tosto i Ministri Regj li posero in pratica, senzache mai dallora in poi ne avessero rallentata l'osservanza. Per lo contrario, come i Prefati Ecclesiastici cercarono per via di Censure, e di altre pene spirituali mantenersi in somiglievol possesso, così non cessarono avanzarne atte, e lagrimevoli le lagnanze presso la Santa Sede; con esporli, che da Ministri Regj venivano spogliati da proprj dritti, e ragioni. E perche allora trovavasi Pontefice *San Pio V.*, questi dopo averne fatte in suo nome avanzare le querele al Re *Filippo II.* dal Cardinale *Giustiniano*: inviò nell'anno 1571. Legato a Latere in Madrid il Cardinale *Alessandrino* suo Nipote con quaranta Capi di Gravami, che supponevasi soffrire gli Ecclesiastici da Ministri laici nel Reame di Napoli. Quali il Monarca sovra detto inviò al Duca di *Alcalà* allora Vicerè del Regno, per darnele conto. E trovandosi questi già morto, e colà il Cardinale di *Gran-Vela* per suo Vicario, quando vi giunsero questi, Regj Dispacci; egli li evacuò nella maniera, che più sovra, e ne' Libri antecedenti siamo andato ragguagliando, giusta la necessità, che avessimo di favellarne. Essendovi anche una Lettera, che questo Porporato li scrisse il dì 31. Marzo 1572. in cui fra l'altri li dicea.

*Sagra Cattolica, e Regia Maestà.*

„ Stava già appunto per rispondere alli Capi dati a V. M. dal Car-  
„ dinale Giustiniano in una copia di Lettera, che V. M. comandò scri-  
„ vere al quondam Duca d'Alcalà, allora Vicerè in questo Regno, col-  
„ la data delli 27. di Settembre 1571., ed in un'altra relazione inviatali  
„ con detta Lettera, così come V. M. mi avea comandato per una de'  
„ 5. Luglio 1571.: quando il Nunzio di Sua Beatitudine mi presentò Let-  
„ tera della M. V. delli 28. Dicembre passato, colla quale comanda che  
„ in alcuni Capi si esegua locche V. M. ha ordinato, ed in altri, che  
„ si risponda, ed informi V. M. di quello, che occorre qui, e contengo-  
„ no tanto li Capi dati alla M. V. dal Cardinale Giustiniano, quanto quei  
„ del Cardinale Alessandrino, Legato di Sua Santità, la medesima sultan-  
„ za. Laonde per non moltiplicare Scritture; rispondo a quello che oc-  
„ corre nelli Capi contenuti in questa ultima; conche li sodisfarà all' u-  
„ na, ed all'altra. Certificando V. M., che sempre in questo Regno i suoi  
„ Ministri eseguendo i suoi Regali Ordini, e Mandati, hanno avuto, ed  
„ hanno particolar pensiero di proteggere, aggiutare, e favorire li Casi spet-  
„ tantino alla Giurisdizione Ecclesiastica con tutto quello rispetto, ed ob-

A a a 2

„ be-

istanza di detto Commissario Apostolico, ed Officiali Regj per la consecuzion di detti Legati avessero ministrato celere, ed espedito compimento di giustizia. E da poi nell'anno 1540. essendosi per la medesima Santa Sede tal facoltà concessa alli Commissarij della Fabbrica di San Pietro, residente in questo Regno; fu similmente dimandato l'Exequatur, il quale fu concesso rispetto de' Chierici, e Laici in casi tali; con questa condizione però, che procedessero col Voto di un Consul-tore deputato da esso Vicerè: il quale poi sempre è stato Officiale Regio: e con tal voto, e parere sempre si à proceduto nella prima, seconda, e terza istanza. Dimodoche tolta tal facoltà, e licenza, che per detto Exequatur se li è data in quella assenza del Giudice secolare in tutto procede.

Questo è quanto è stato risoluto in detti Casi, che per detti Prelati si è difficolato. Avvertendo V. M., che di questo modo si è vissuto in questo Regno anticamente, e per quanto tempo gli Officiali, che V. M. tiene nel Regno predetto, si hanno potuto raccordare. E benchè dal tempo di tre anni in qua, come di sopra si è detto; li Prelati predetti abbiano incominciato a innovare contro le risoluzioni sopra annunciate; nondimeno per quelli casi pervenuti a mia notizia, li sono state sempre esortandoli, che vogliano desistere da tali innovazioni, come più volte l'ho avvisato a V. M. E questa antica osservazione dalli Prelati passati non è stata mai posta in controversia. Lo che non deve essere proceduto da altro se non che in questo Regno vi sono Capitoli formati tra Papa Onorio, ed il Re Carlo II. in tempo, che governava il Regno in nome di Carlo I. suo Padre, che cominciò a regnare nell'anno 1274. Per l'osservanza di questi Capitoli, fu poi fatta Prammatica dal Re Ferdinando I., e fra gli altri Capitoli, volendosi trattare della Giurisdizione, che dovea esercitarsi dalli Prelati, e persone Ecclesiastiche contro de' Laici per quello che essi Laici devono alli Ecclesiastici; si dispone in un Capitolo, che li Prelati possono procedere contra detti Laici, essendo non però Vassalli della Chiesa. E per tanto più chiarire, che nell'altri casi non si aveano da intromettere; si dispose per un altro Capitolo, che pretendendo da detti laici conseguire le Decime dovute; dovevano i Giudici Secolari procedere contro detti Laici. Si dispone per un altro Capitolo, che gli Officiali Secolari non s'intromettino in conoscere alcuno delitto Ecclesiastico; ma che di quei delitti Ecclesiastici li soli Prelati, e loro Officiali liberamente conoschino, e punischino. Talche evidentemente appare, che abbiano voluto stabilire, e distinguere l'una, e l'altra Giurisdizione, e dichiarare li casi, nelli quali li Giudici Ecclesiastici doveano procedere. E questa distinzione poi l'usa l'ha inteso nel modo, e forma che ne' sopradetti Capi sta scritto a V. M., e la taciturnità di tanti Prelati l'ha comprovato. Il che con ogni ragione pare poterli dire che giacche alla Corte Ecclesiastica non si manca in conto alcuno d'ogni favore, aggiunto, e beneficio; che alla Giurisdizione di V. M. non si faccia alterazione di novità alcuna. E questo è quanto sopra tal negozio mi occorre riferire a V. M. pregando a Nostro Signore, che la sua Real Persona guardi, ed esal-



„ ti col dominio di più Stati, e Signorie, come da suoi fedelissimi Vas-  
 „ salli, e creati si desidera

Napoli li 19. Luglio 1570.

D. V. M.

Umilissimo Vassallo, e Creato, che le sue Regal Mani bacia.

D. Paranzan di Ribera.

Francesco de Reverteva Gerardo Belmudez Tomaso Salernitano  
 Gio: Antonio de Curtis Antonio Orefice Vincenzo de Francis  
 Gio: Vincenzo Cantiano Marcello di Mauro Ludera per Segretario.

LII. Stabilitasi nella Città di Napoli li Casi Misti, come sopra, tolto  
 i Ministri Regj li posero in pratica, senzache mai dallora in poi ne aves-  
 sero rallentata l'osservanza. Per lo contrario, come i Pretati Ecclesiastici  
 cercarono per via di Censure, e di altre pene spirituali mantenendoli in so-  
 miglievol possesso, così non cessarono avanzarne alte, e lagrimevoli la-  
 gnanze presso la Santa Sede; con esporli, che da Ministri Regj veniva-  
 no spogliati da proprj dritti, e ragioni. E perchè allora trovavasi Pontefice  
 San Pio V., questi dopo averne fatte in suo nome avanzare le que-  
 rele al Re Filippo II. dal Cardinale Giustiniano: inviò nell'anno 1571.  
 Legato a Latere in Madrid il Cardinale Alessandrino suo Nipote con  
 quaranta Capi di Gravami, che supponevasi soffrire gli Ecclesiastici da  
 Ministri laici nel Reame di Napoli. Quali il Monarca sovraddetto inviò al  
 Duca di Alcalà allora Vicerè del Regno, per darnele conto. E trovandoli  
 questi già morto, e colà li Cardinale di Gran-Vela per suo Vicario,  
 quando vi giunsero questi, Regj Dispacci; egli li evadò nella maniera,  
 che più sopra, e ne' Libri antecedenti siamo andato raggugliando, giusta  
 la necessità, che avessimo di favellarne. Essendovi anche una Lettera,  
 che questo Porporato li scrisse il dì 31. Marzo 1571. in cui fra l' altri li  
 dicea.

Santa Cattolica, e Regia Maestà.

„ Stava già appunto per rispondere alli Capi dati a V. M. dal Car-  
 „ dinale Giustiniano in una copia di Lettera, che V. M. comandò scri-  
 „ vere al quondam Duca d'Alcalà, allora Vicerè in questo Regno, col-  
 „ la data dell' 27. di Settembre 1571., ed in un'altra relazione inviatali  
 „ con detta Lettera, così come V. M. mi avea comandato per una de'  
 „ 5. Luglio 1571.: quando il Nunzio di Sua Beatitudine mi presentò Let-  
 „ tera della M. V. delli 28. Dicembre passato, colla quale comanda che  
 „ in alcuni Capi si esegua locche V. M. ha ordinato, ed in altri, che  
 „ si risponda, ed informi V. M. di quello, che occorre qui, e contengo-  
 „ no tanto li Capi dati alla M. V. dal Cardinale Giustiniano, quanto quei  
 „ del Cardinale Alessandrino, Legato di Sua Santità, la medesima sustan-  
 „ za. Laonde per non moltiplicare Scritture; rispondo a quello che oc-  
 „ corre nelli Capi contenuti in questa ultima; conche li sodisfarà all' u-  
 „ na, ed all'altra. Certificando V. M., che sempre in questo Regno i suoi  
 „ Ministri eseguendo i suoi Regali Ordini, e Mandati, hanno avuto, ed  
 „ hanno particolar pensiero di proteggere, aggiutare, e favorire li Casi spet-  
 „ tantino alla Giurisdizione Ecclesiastica con tutto quello rispetto, ed ob-

A a a 2

„ be-

„ bedienza, che si deve a Sua Beatitudine, ed alla Santa Apostolica Se-  
 „ de. E con effetto si son fatte severe, e manifeste dimostrazioni di ze-  
 „ lo, che si è tenuto, e si tiene dell' onore, dignità, ed autorità de-  
 „ Prelati: e così è stato da me sempre ordinato in nome di V. M. dal che  
 „ crede siasi data sodisfazione a Sua Beatitudine. Abbenche non è cosa  
 „ nuova, S. M., che ciascun Regno, e Provincia abondi nelli suoi costu-  
 „ mi particolari: ed in queste cose Giuridizionali, non parlando di cose  
 „ spirituali, l' uso, la consuetudine, l' osservanza sono di momento tale,  
 „ che dalli Canonici stessi si dispone, non doverli alterare. Perloche non  
 „ si maravigli, se questo Regno di V. M. ave i suoi proprj Riti, Ordini,  
 „ Offervazioni, Capitoli, secondo li quali, e non in altro modo, si  
 „ devono risolvere, e praticare li casi occorrenti. E per questo basterà di-  
 „ re, che tutto quello si è fatto, e si fa; non è cosa inventata da Mi-  
 „ nistri della M. V., nè per essi nuovamente ordinato; ma sono cose of-  
 „ servate, e praticate in tempo di tutti gli altri Serenissimi Re passati di  
 „ questo Regno per tempo ancora più, che immemorabile. E quello, che  
 „ si procurasse ottenere; faria innovazione in tempo di V. M., e far pre-  
 „ giudizio alla sua Giurisdizione, e Possessione, nella quale si trova.  
 „ Nondimeno darò conto particolare a V. M. come comanda.

Intorno al primo Capo &c.

Dato da Napoli all' ultimo Marzo 1572.

Nostro Signore guardi vostra Real Persona. Di V. R., e C. M.

Umilissimo Vassallo, e Cappellano.

Antonio Peronetto Cardinal di Gran Vela.

Tomaso Salernitano = D. Hernando Montelubero &c.

LIII. Intorbidatafi in questa guisa la conoscenza delle Cause Miste tra il Regno, ed il Sacerdozio, fu alla perfine il tutto rasserenato dal nostro Serenissimo Monarca Carlo di Borbone nell' ultimo suo Concordato colla Santa Sede il dì 8. Giugno 1741. in cui fu disposto, che riguardo a' *Casi Misti* i Prelati Ecclesiastici potessero procedere con le loro pene spirituali, come nel Numero 6. del Capo sesto sotto questo Titolo: *Cause, e delitti, ne quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contro de' Laici*, da noi trascritto per intero. Dicendosi ivi per il caso presente.

2. La cognizione, e punizione del delitto di Poligamia parimente appartenerà alla sola Potestà Ecclesiastica.

2. Oltre a' sudetti Casi, non dovrà porsi impedimento alcuno a' Superiori Ecclesiastici, di procedere contra i Laici secondo la disciplina della Chiesa, e le Regole Canoniche, con sole pene spirituali, anche di censure, contra de' Peccatori pubblici, e scandalosi, e preciso contra de' Sarrilegi, degli Adulteri, de' Concubinarij, degli Usurari, de' Bestemiatori, e, consimili.

## PARAGRAFO TERZO.

*Dell' antica Giurisdizione della Chiesa in Cause Criminali contro de' Laici.*

LIV. **A** Sempre più avvalorare quel tanto, che dicemmo nel Paragrafo antecedente, cioè che i *Casi Misti* venivano anticamente riconosciuti da' Giudici Ecclesiastici; abbiamo stimato bene di chiarire quì eziandio la primiera polizia della Chiesa intorno alle *Cause Criminali de' Laici*: acciocche maggiormente apparischi, non essere stata cosa strana ne' Prelati Ecclesiastici il framischiarsi ne' *Casi Misti de' Laici*: quando non vi era anticamente delitto da questi commesso; in cui la Chiesa la sua mano non vi mettesse. Perocche, o si trattava di pubblici trascorsi, e questi alla pubblica Penitenza si sottomettevano, come fu chiarito nel Libro 5. al Numero 16. del Capo 8. O eran private le colpe, e di soppiatto commesse, ed allora i trasgressori de' divini comandi venivan obbligati a prendere da per se la pubblica penitenza senza manifestare il proprio delitto, come nel luogo testè additato, si soggiunse. Essendo stati molti, i quali per non incorrere i pubblici castighi de' Ministri Secolari ne' loro detestabili eccessi; prendevano l' Asilo ne' Luoghi Sagri, e tosto alla pubblica penitenza si esponevano, acciocche i Vescovi gli ottenessero il condono da Magistrati laici, di questi loro mancamenti, come pure fu notato nel Libro precedente al Numero 6. del Capo 4. Il perche non vi era delitto da Fedeli commesso, in cui anticamente la Chiesa non mettesse la mano.

LV. Egli è ben vero però, che i castighi, con i quali dalla Chiesa la petulanza di somiglievoli Fedeli punita veniva; erano salutari Penitenze più tosto, che pubbliche Pene. Peroche i Vescovi, come a Padri pietosi, e non come a Giudici severi contro di essi procedeano. Non essendo stato distinto il Foro Ecclesiastico dal Foro Penitenziale in quei primi Secoli della Chiesa, come ben riflette il *Van Espen* (a): ma a pubblici delitti anche in ordine al Foro Penitenziale si dava la pena, ancorche

suf.

(a) *Van Espen Part. III. Decret. Tit. 3. cap. 1. Sicuti autem primitus Ecclesia, ejusque Ministri adversus sceleratos, & peccatores non procedebant, nisi respectu ad Forum Penitentiale, non esse à Foro externo, & Forensi planè separatum; sic nec penas Ecclesia, ejusque Ministri infligebant, nisi cum quodam respectu ad Forum Penitentiale: ut proinde undecim circiter saeculis, penas Ecclesiastica potius habuerunt ratione penitentiarum, quàm penarum. Quomodo totis i his saeculis forma procedendi Ecclesia adversus Criminosos magis ad ipsum Tribunal Penitentiae, quàm ad Forensè, & Judiciale referebatur.*

fusse di Esilio, di Carcere in un Monistero, o di vendita di beni per darli a Poveri. Il che per altro basta a chiarire, che anticamente i Vescovi riconoscevano i laici in qualsivoglia delitto criminale. Donde poi ebbero origine i *Casi Missi* dallora che essi, riguardo a' soli Laici (abuso rispetto a' Chierici altrimenti si procedea, come fu detto nel Capo Secondo) incominciarono a separare il Foro Penitenziale dal Foro contenzioso.

LVI. E per meglio ciò capire, sia bene distinguere fra i primi quattro secoli della Chiesa, e tra gli altri cinque, o sei seguenti: perocchè, ne' primi quattro Secoli le pubbliche Penitenze erano divise in quei quattro gradi di *Piagenti*, di *Ascoltanti*, di *Prostrati*, e di *Consistenti*; che in quattro parti della Chiesa si faceano, come fu spiegato nel Libro 4. al Numero 34. del Capo 4. dopo s' introdussero le semplici Penitenze; le quali, non più per i Gradi sovradetti nella Chiesa, ed in tempo di Quaresima si faceano; ma, secondo la qualità del delitto, per ogni dove, e per mesi, ed anni si adempivano per lo più col digiuno in Pane, ed Acqua, tre volte la Settimana, la seconda, la quarta, e la Sesta Feria con esser privo in tal tempo della sagra Comunione, del Vino, della carne, con andare in Pellegrinaggio, racchiudersi in qualche Monastero, e cose somiglievoli. Parlando noi qui ora di queste seconde, non di quelle prime (dalle quali nel luogo anzidetto ne fu bastantemente favellato; e delle quali si ravvisa, che dal primo nascimento di Santa Chiesa i Laici venivano ne loro delitti da Vescovi puniti.) Con trascrivere la Tavola di tutti quei *Canon Penitenziali*, che *San Carlo Borromeo* raccolse da *San Basilio Magno*, da *Teodoreto*, dal *Venerabile Beda*, da *Martino Bracarense*, da *Rabbano*, e da altri; e poi il Padre Natale di *Alessandro* nella sua Teologia Dogmatica, e Morale dispose per ordine ne dieci Comandamenti della Legge di Dio, e ne sette Peccati mortali. La quale, ancorchè un pò lunga, e non intutto confacente al nostro istorico Istituto; pure, perche in essi unicamente tutti i *Casi Missi* compresi si rattrovano; almeno in grazia de' Leggitori Ecclesiastici, stimiamo a proposito di rapportarvela; anche per saperli le Penitenze, che allora a ciascun Peccato si davano.

### Tavola de' Canon Penitenziali della primitiva Chiesa.

LVII. Penitenze per i Peccati contro del primo Comandamento della Legge, UNUM COLE DEUM.

1. Qui à Fide Catholica desciscens, intimo, summoque pravariationis, suæ dolore affectus, ad Ecclesiam redierit, pœnitentiam agat annis decem.
2. Qui Dæmoni immolaverit, in pœnitentia erit annis decem.
3. Qui more Gentilium Elementa coluerit; qui vel segetibus faciendis, vel Ædibus extruendis, vel Arboribus ferendis, vel Nuptiis contrahendis, inanem signorum fallaciam observaverit; pœnitentiam agat annos duos, Feriis legitimis. (Feria legitima sunt, secunda, quarta, & sexta, Canonum legibus, Pœnitentiæ, Jejunioque consecrata.)
4. Qui cum Judoz cibum sumperit; pœnitens erit dies decem, pane, & aqua victitans.
5. Qui



5. Qui auguriis , & divinationibus servierit , qui Incantationes diabolicas fecerit ; pœnitens erit annis septem .
6. Mulier incantatrix pœnitentiam agat annos quique ; vel , ut alio Canone , annos septem .
7. Qui Herbas medicinales cum Incantationibus collegerit ; pœnitentiam agat dies viginti .
8. Qui Magos consuluerit ; quive in domum suam induxerit aliquid , arte Magica , exquirendi causa ; in pœnitentia erit annis quique .
9. Qui Aedes magicis Incantationibus lustrat , aliudque tale admittit ; & qui eis consentit , quive consulit ; in pœnitentia erit annis quique .
10. Qui Tempestatum immissor erit ; pœnitentiam agat annis septem in pane , & aqua . Qui verò crediderit , particepsque fuerit ; annum unum per legitimas ferias .
11. Si quis ligaturas , aut fascinationes fecerit ; pœnitens erit annos duos per legitimas ferias .
12. Si quis sortilegus erit ; pœnitentiam agat 40. dies .
13. Si quis in Codicibus , aut in Talibus sorte ducta , res futuras requisierit ; pœnitens erit 40. diebus .
14. Respiciens furta in Aitrolabio , annis duobus .
15. Si quis Clericus , vel Monachus , postquam Deo voverit , ad Sacerdotium redierit ; pœnitentiam agat annos decem , quorum tres in pane , & aqua .

LVIII. Penitente per i Peccati contro del secondo Precetto del Decalogo : *Non assumes Nomen Dei tui in vanuum .*

1. *Quicumque* sciens pejeraverit ; quadraginta dies in pane , & aqua , & septem sequentes annos pœniteat , & nusquam sit sine pœnitentia ; & nusquam in testimonium recipiatur ; & posthæc Communionem recipiat .

2. Qui Perjurium in Ecclesia fecerit ; pœnitentiam agat annos decem .

3. Qui sciens pejerat Domini impulsu ; pœnitens erit Quadragesimas tres , & Férias legitimas , Dominus autem , quia præcepit ; quadraginta dies in pane , & aqua , & septem sequentes annos .

4. Si quis sciens pejeraverit , & alios in Perjurium induxerit ; pœnitens erit dies 40. in pane , & aqua , & septem sequentes annos . Et tot Perjuriis jejunabit , quot homines in Perjurium induxerit .

5. Si quis , suspicatus , ad Perjurium se induci , & consensu jurat ; pœnitentiam agat dies 40. & septem annos sequentes ; & nusquam sine gravi pœnitentia erit .

6. Si quis per cupiditatem Perjurium fecerit ; Carinam in pane , & aqua jejundet : & quandiu vivit , omnes sextas Férias . ( Carinæ jejunium appellatur , quod per 40. dies in pane , & aqua fit . ) Item si quis per cupiditatem pejeraverit ; omnes res suas vendat , & pauperibus distribuât ; & Monasterium ingressus , jugi se pœnitentiæ subdat .

7. Si quis coactus , necessitateque aliqua impulsus , Perjurium commiserit ; in pœnitentia erit quadagesimis tribus .

8. Item si quis coactus pejeraverit ; pœnitens quadraginta diebus , pane , & aqua vivat , & præterea omnibus sextis Fériis .

9. Si

9. Si quis seductus, ignorans pejeraverit, & postea cognoscit; pœnitentiam agat annum unum, & Quadragesimas tres, vel dies 40.

10. Qui compellit alium, ut falsum juret; quadraginta dies in pane, & aqua, & septem annos in pœnitentia erit.

11. Si quis Jusjurandum, quod se Regi, & Domino suo adstrinxerat, violaverit; in Monasteriis pœnitentiam agat omnibus diebus vitæ suæ.

12. Si quis se Jurejurando adstrinxerit, ut cum alio litiget, nec pacem cum eo reconciliet; pœnitentiam agat dies 40. in pane, & aqua, per annum a Communione segregatus: ad Charitatem verò velociter redeat.

13. Si quis per Capillum Dei, aut per ejus Caput juraverit; si semel nesciens fecerit; pœnitens aqua, & pane septem dies victitet. Si secundo, & tertio monitus, idem fecerit; dies quindecim.

14. Si quis per Cœlum, vel per aliquam aliam Creaturam juraverit; dies item quindecim.

15. Si quis blasphemat; tandiù pœnitens erit, tandiù impenitens permansæ.

16. Si quis Deum, vel Beatam Virginem Mariam, vel aliquem Sanctum publicè blasphemaverit; præ Foribus Ecclesiæ diebus Dominicis septem in manifesto, dum Missarum solemnias aguntur, stet. Ultimoque ex illis sine pallio, & calciamentis, ligatus corrigia circa collam, septemque præcedentibus Feriis in pane, & aqua jejuret, Ecclesiam nullo modo tunc ingressurus. Singulis item septem illis diebus Dominicis tres, aut duos, aut unum pauperem pascet, si potest: alioquin alia pœnitentia efficiatur. Recusans, Ecclesiæ ingressu interdicatur; in obitu Ecclesiastica careat Sepultura. Dives a Magistratu mulctetur pœna solidorum 40. alioquin 30. *scilicet* 20.

LXI. Penitente per i Peccati contro del terzo Comandamento: *Sabata Santifices.*

1. Qui aliquod opus servile Dominico, festoque die fecerit; pœnitentiam agat tres dies in pane, & aqua.

2. Qui die Dominico opus fecerit terrenum; dies septem pœnitentiam agat.

3. Si quis ante Ecclesiam, vel die festo saltationes fecerit; emendationem pollicitus, pœnitentiam agat annis tribus.

4. Si quis pransus, Missæ interfuerit; pœnitens erit dies tres in pane, & aqua.

5. Si quis Sacram Communionem sumpserit post aliquam vel minimam degustationem; pœnitentiam agat dies 10. in pane, & aqua.

6. Si quis in Ecclesia confabulatur, dum divina fiunt; pœnitens erit dies decem in pane, & aqua.

7. Si quis Jejunia a Sancta Ecclesia indicta violaverit; pœnitentiam agat dies 20. in pane, & aqua.

8. In Quadragesima Carnem sine inevitabili necessitate vescens; in Pascha non communicet, & præterea a Carne abstineat.

9. Si quis in Quadragesima Jejunium violaverit; pro uno die pœnitentiam agat dies septem.

10. Si quis Jejunia Quatuor Temporum non custodierit; pœnitens erit dies 40. in pane, & aqua.

LX. Pe-

LX. Penitente per i Peccati contro del quarto Comandamento : *Honora Patrem tuam, & Matrem tuam.*

1. Qui Parentes maledixerit ; quadraginta dies penitens sit in pane, & aqua.
2. Qui Parentes injuria affecerit ; tres annos .
3. Qui percusserit ; annos septem .
4. Qui expulerit ; tandiū penitens , quandiū in impietate permanferit .
5. Si quis contra Episcopum , Pastorem , & Parochum suum infurrexerit in Monasterio omnibus diebus vite sue penitentiam agat .
6. Si quis contra Episcopum conspiraverit , gradus suos amittat .
7. Si quis Episcopi sui , aut Militum ejus , vel Parochi sui precepta contempserit ; penitentiam agat dies 40. in pane , & aqua .

LXI. Penitente per i Peccati contro del quinto Comandamento : *Non Occides.*

1. Qui Presbyterum occiderit ; penitentiam agat duodecim annos .
2. Si quis Presbyter Presbyterum occiderit , penitentiam agat annis 28 .
3. Si quis Presbyterum , armis contra se irruentem , occiderit ; penitens erit annis 20 .
4. Si quis Patrem , aut Matrem , Fratrem , aut Sororem occiderit ; tota vite sue tempore non accipiet Corpus Domini , nisi in obitu . Abstineat a Carne , & Vino , dum vixerit ; jejuset secunda , quarta , & sexta feris . Si autem nolenti accidit ; annos peniteat judicio Sacerdotis .
5. Qui voluntarie Filium suum , vel Filiam suam , vel Germanum , aut Germanam suam occiderit ; quinque annis extra metas ipsius Terræ exul fiat : deinceps 20. annos peniteat .
6. Quæ Mulier Filios suos necaverit ; peracta septennii penitentia , in Monasterium detrusa ; monasticam vitam perpetuo regulariter agat .
7. Si quæ Mulier post partum Filium , Filiamque sponte interfecerit penitentiam agat annos duodecim , & nunquam erit sine penitentia .
8. Paupercula , si ob difficultatem nutriendi , illud commiserit ; annis septem .
9. Si qua Mulier sponte abortum fecerit ; penitentiam agat tres annos : si nolens Quadragesimas tres .
10. Itaque Mulier partum suum perdens voluntarie ante 40. dies ; penitens erit annum unum . Si post 40. dies , annos tres ; si autem postquam editus est in lucem ; tanquam homicida .
11. Qui , sceleris occultandi causa ; filium necarit , penitentiam agat annis 10 .
12. Qui nolens Filium oppresserit ; si post Baptismum , penitentiam agat dies 40 in pane , & aqua , oleribus , & leguminibus : abstinebit ab uxore dies totidem : deinde penitens erit per tres annos legitimis Feriis . Tres præterea Quadragesimas in anno observabit . Si ante Baptismum ; quadraginta dies , ut supra , & quadriennii præterea penitentiam exhibebit .
13. Cujus Filius sine Sacramentis confirmatione moritur ; parentes , quorum negligentia factum est penitentiam agant annos tres .

14. Cujus parvulus per negligentiam sine Baptismate moritur, tres annos pœniteat, unum in pane, & aqua.

15. Si quis ex pœntendæ causa libidinis, vel odii meditatione, ut non ex eo soboles nascatur, homini, aut mulieri aliquid fecerit, vel aliquid ad potandum dederit, ut non possit generare, aut concipere, ut homicida teneatur.

16. Qui Uxorem occiderit; aut Monasterium ingrediatur, pœnitentiam perpetuam acturus; aut cuncta negotia secularia dimittens, perpetuo abstineat a Carne, Sanguine, Vino, Medone, Mellita, Cervisia, exceptis diebus Resurrectionis, & Natalis Domini: uxorem non ducat, & in fine tantum vitæ Eucharistiam accipiat.

17. Si Mulier Maritum suum causa fornicationis veneno interfecerit, aut quacumque arte perimere fecerit; saculum relinquet, & in Monasterio pœniteat.

18. Qui mortem sibi consciverit; pro eo nulla in Missa commemoratio fiat, neque cum Psalmis ejus cadaver sepeliatur.

19. Si quis sponte hominem occiderit, ad januam Ecclesiæ semper erit, & in obitu communionem recipiat. Si casu necaverit; pœnitentiam agat annos septem:

20. Si quis hominem necare voluerit, neque hoc scelus patraverit; ut homicida pœnitentia afficiatur.

21. Si quis per iram subitam, aut per rixam hominem necaverit; pœnitentiam agat annos tres.

22. Si quis jussu Domini homicidium perpetraverit; dies 40. in pane, & aqua; & præterea septem annos sequentes per legitimas ferias jejunabit.

23. Qui homicidii autor fuit ob consilium, quod dedit; erit in pœnitentia 40. dies in pane, & aqua cum septem sequentibus annis.

24. Si quis casu homicidium fecerit; pœnitens erit 40. diebus in pane, & aqua; quinquennio communionem privabitur; a cibis abstinebit arbitrio Sacerdotis.

25. Qui homicidio, quod postea factum est, consenserit; pœnitentiam agat annis septem, tres in pane, & aqua. Si tamen voluerit, nec potuerit, tres tantum annos.

26. Si quis aliquem vulneraverit, vel aliquod membrum præciderit; pœnitentiam agat uno anno per legitimas Ferias. Si cicatrix gravis est, & vulneratum deformem reddit; quadraginta etiam diebus pœnitentia in pane & aqua.

27. Si quis ictum proximo dederit, nec nocuerit; tridui pœnitentiam agat in pane, & aqua: Clericus unius anni, & mensibus sex.

28. Si quis aliquem per iram percutiens debilitaverit; soluta medicationi impensa; si Laicus est, pœnitens erit 40. diebus in pane, & aqua; Si Clericus, duabus Quadragesimis: si Diaconus, septem mensibus: si Presbyter, uno anno.

29. Si quis Fratri suo, quem oderit, reconciliari non vult, tandiu in pane, & aqua pœnitentiam agat, quot reconcilietur.

LXII. Penitente per i Peccati contro-del sesto Comandamento: Non machaberis.

1. Si



1. Si *Laicus* solutus cum *famina* soluta concubuerit ; pœnitens erit annis tribus , & quanto sæpius , tanto majori pœnitentia afficiatur.
2. Uxor viro conscio *mæchata* ; ne in obitu quidem communicabitur . Si dignam pœnitentiam egerit ; post decem annos *Sacram Communionem* recipiat .
3. Si quis uxorem nolentem adulterium perpetrare coegerit ; pœnitentiam agat dies 40. in pane , & aqua , & septem præterea annos : e quibus unum in pane , & aqua .
4. Vir solutus , si cum alterius uxore adulterium commiserit ; pœnitentiam agat annos septem : Mulier quinque .
5. Mulier soluta cum alterius Marito Adulterium patrans ; pœnitentia afficiatur decenniali .
6. Si quis Maritus semel lapsus est , pœnitentiam agat annos quinque , si sæpius *mæchatus* est ; in fine vitæ est conveniendus : sique promiserit se cessaturum ; dabitur ei *Communio* .
7. Si quis uxorem simul , & *Concubinam* habuerit ; in pœnitentia erit annos septem , & amplius pro ratione culpæ .
8. Qui cum uxore sua turpiter concubuerit ; pœnitens erit 40. dies .
9. Si quis adolescens cum *Virgine* peccaverit ; pœnitentiam agat annum unum .
10. Qui puellam , aut mulierem libidinose obtræstaverit ; si *Clericus* est , quinque dies , si *laicus* , tres dies pœnitentiam agat . *Monachus* , vel *Sacerdos* à *Ministerio* suspensus , pœnitens erit dies 20 .
11. Si quis in *Balneis* cum muliere se lavaverit ; pœnitentiam agat triduo .
12. Qui concupierit *Virginem* , quam postea uxorem duxerit ; pœnitentiam agat annum unum per legitimas ferias .
13. *Vidua* , quæ stuprum admiserit ; pœnitentiam agat annum unum ; & præterea altero anno dies *Jejuniorum* ( *Feriis* nimirum legitimis ) .
14. Cum duabus fororibus fornicatus , pœnitentiam agat toto vitæ suo tempore .
15. Qui *Incestum* fecerit ; & alii annorum duodecim , alii quindecim , alii decem , alii septem pœnitentiam constituent .
16. Quicumque *Sacerdos* spirituales filiam violaverit ; dignitatis honorem amittat , & perpetuam pœnitentiam agat .
17. Qui *Matrilem* violaverit ; pœnitens sit annis decem .
18. *Prohibitus* si fornicationem admiserit ; spontè confessus , pœnitentiam agat annis decem .
19. Qui cum *Brutis* cojerit ; pœnitentia afficiatur annorum decem , & diuturniori etiam pro personæ qualitate .
20. Qui contra naturam cojerit ; si *servus* est , *scopis* castigabitur , & pœnitebit annos decem ; si *Liber* est , & *Matrimonio* junctus ; annos decem ; si solutus ; annos septem . *Pueri* dies centum . *Laicus* in *Matrimonio* junctus ; si in consuetudine habet ; annos quindecim ; si *Clericus* , de gradu amotus , ut *laicus* pœnitentiam agat . Qui cum fratre tale scelus admiserit ; ab omni carne abstinebit , pœnitensque erit annis quindecim . Si *Clericus* ; diuturniori , & graviore pœnitentia afficiatur .

21. Mulier in se, aut cum alia fornicans; pœnitentia afficiatur duorum annorum. Vir se inquinans; primò decem; si iterum; dies viginti: si tertio; dies triginta: si nefariè agere pergat; pœnitentiæ accessio fiat. Si puer; dies quadraginta: si major quindecim annis; dies centum.

22. Qui complexu fœminæ, vel osculo polluitur; pœnitentiam agat dies 30. Qui contactu inverecundo, menses tres.

23. Qui concupiscit mente, sed non potuit; dies decem pœnitentiam agat.

24. Qui turpiloquio, aspectuque polluitur negligens, nec peccare voluerit; pœnitentiam agat dies viginti: si verò impugnatione tentationis, & cogitationis inquinatur; pœnitebit item dies 20.

25. Quicumque Lenocinium exercuerit; pœnitentiam agat annos duos. Item, Sacram Communionem non accipiet, nisi in fine.

26. Si quæ mulier Cirussa, alioque Pigmento se oblinat, ut aliis viris placeat; pœnitentia afficiatur annorum *trium*.

LXIII. Penitente per i Peccati contro del Settimo Comandamento: *Non furaberis.*

1. Qui furatus est aliquid de Ecclesiæ suppellectili, vel Thesauro; quod sustulit, reddet, & tres Carinas cum septem sequentibus annis pœnitebit.

2. Qui sacras Reliquias furatus est; illis restitutis, septem Carinis junabit.

3. Pecuniam Ecclesiasticam furatus; quadruplum reddet. Si quid item de ministerio Ecclesiæ aliquo modo furrapiat; pœnitens erit septem annis.

4. Sacrilegus, rerum Ecclesiarum inuasor, tres annos Communionem privabitur: ut præterea sine esu Carnis, & potatione Vini usque ad septennium pœnitens permanebit.

5. Qui Ecclesiam incenderit, aut incendio consenserit; restitutione facta pœnitentiam agat annis quindecim.

6. Si quis malo studio, vel odio, vel ulciscendæ injuriæ causa incendium commiserit, committive jusserit, aut incendiario consilium scienter dederit; excommunicetur; mortuus, sepultura Ecclesiastica carebit, nec verò absolvetur, nisi damnum pro facultatibus refecerit, juretque se impostero tale facinus nunquam admitturum.

7. Si quis sepulcrum violaverit; pœnitens erit annis septem, ex quibus tres in pane, & aqua.

8. Qui sepulcrum infregerit, & defuncti sepulti vestimenta furetur; pœnitens erit annos duos per legitimas Feras.

9. Qui de oblationibus, quæ Ecclesiæ factæ sunt, aliquid retinuerit; pœnitens erit dies 40 in pane, & aqua.

10. Qui decimam sibi retinuerit, aut dare neglexerit; quadruplum restituat, & pœnitentiam agat dies 20. in pane, & aqua.

11. Qui Hospitalis domus administrator, de administratione subtraxerit; restituet, quod abstulit, pœnitensque erit annos tres.

12. Qui Pauperem oppresserit, ejusque bona abstulerit; reddet ei suum

suum; pœnitens erit dies 30. in pane, & aqua.

13. Clericus furtum capitale faciens: septenniis pœnitentiam explebit; Laicus quinquenniis, & quod furatus est reddet.

14. Qui fregerit noctu alicujus domum, ut aliquid auferet; reddet pretium, & pœnitentiam agat annum unum in pane, & aqua: si non reddit; annos duos.

15. Si quis furtum de re minori semel, aut bis fecerit; restituta pœnitentiam agat annum unum.

16. Qui rem inventam non reddit; furtum committit. Idcirco tantam de furto pœnitentiam agat.

17. Si quis Usuras accipit; rapinam facit. Ideoque quicumque illam exegerit; pœnitentiam agat annis tribus, uno in pane & aqua.

**LXIV. Penitente per i peccati contro dell'ottavo Comandamento: Nec falsum Testimonium dicas.**

1. Qui affirmaverit, verum esse, quod falsum est; pœnitentiam agat, ut adulter & homicida, qui sponte id facinus admiserit.

2. Qui falso Testimonio consenserit; pœnitens erit annis quinque.

3. Qui proximo falsum Crimen objicit; pœnitentia afficiatur, ut falsus testis.

4. Qui proximo peccatum imputavit, priusquam eum arguerit; primum illi satisfaciens, pœnitentiam agat tres dies.

5. Si quis contra proximum lingua lascivus erit; tridua pœnitentia expiabitur.

6. Si quis murmuraverit; iudicio Sacerdotis pœnitentiam agat pro culpa qualitate.

7. Si quis Convicium manifestum fratri intulerit; diuturna expiabitur pœnitentia pro modo peccati.

8. Si quis facile detraxerit, falsumque in hoc dixerit; pœnitens erit dies septem in pane, & aqua.

9. Qui falsitatem, fraudemque in ponderibus, & mensuris admiserit; pœnitens erit in pane, & aqua dies viginti.

10. Falsarius in pane, & aqua pœnitentiam agat dies viginti.

**LXV. Penitente per i peccati contro del nono Comandamento: Non concupisces Uxorem proximi tui.**

1. Si quis concupierit fornicari; Si Episcopus, pœnitens erit annis septem, si Presbyter, quinque: si Diaconus, vel Monachus, tres; & quibus unum in pane, & aqua. Si Clericus, aut Laicus annos decem.

2. Si quis in fornicis ex immundo desiderio polluitur; surgat, & cantet septem Psalmos pœnitentiales: & in die, triginta.

3. Si Clericus, aut Laicus ex mala cogitatione, concupiscentiaque semen effunderit, pœnitens erit dies septem.

**LXVI. Penitente per i peccati contro del decimo Comandamento: Non concupisces rem proximi tui.**

1. Rem alienam nefarie concupiscens, avarusque: pœnitens erit annis tribus.

2. Qui aliena concupiscit; Furtum est. Qui aliena rapere cupit; Rapina est. Qui res Ecclesie furari appetit; Sacrilegium est. Ideo, cum nefaria-

„ nefariè concupièdo , graviter peccet , ut peccati mortalis pœnitentiam  
 „ agat Sacerdotis arbitrio.

3. Qui rem alienam proximi pretiosam invenire cupit , ut illam sibi  
 „ retineat ; mortale peccatum concipit . Cujus pœnitentiam agat , ut supra  
 „ dictum de *Furto* .

LXVII. Penitente contro i setti Peccati *Mortali* , e *Capitali* .

1. Pro capitali , mortalique Crimine pœnitentia septem annorum in-  
 „ dicitur , nisi peccati gravitas , & personæ status severiorem , duriorè que  
 „ pœnitentiam requirat .

2. Pro capitali Crimine pœnitentiam agat Laicus annos quatuor ; Cle-  
 „ ricus , quinque ; Subdiaconus sex ; Diaconus septem , Presbyter decem ,  
 „ Episcopus duodecim .

3. Sacerdos imprudenter ebrius factus , pane , & aqua pœnitentiam  
 „ agat dies septem : Si negligenter , dies quindecim . Si per contemptum ;  
 „ dies quadraginta .

4. Diaconus , & alius Clericus ebrius factus ; arbitrio Sacerdotum pœ-  
 „ nitens erit .

5. Monachus ebrius , pane , & aqua mensurus tribus : Si Clericus , 20.  
 „ dies .

6. Laicus ebrius graviter arguatur , & pœnitentiam agere a Sacerdote  
 „ cogatur .

7. Qui humanitatis gratia , alium inebriare cogit ; pœnitentiam agat  
 „ dies septem : Si per contemptum , dies 20.

8. Qui ad bibendum invitat , plusquam naturæ satis est ; pœnitentiam  
 „ agat .

9. Qui præ ebrietate , & crapula vomitum fecerit ; Si Presbyter , aut  
 „ Diaconus , pœnitentiam agat dies 40. Si Monachus , aut Clericus dies 30.  
 „ Si Laicus dies 15. abstineatque a vino , & carne dies tres .

10. Si quis , gulæ causa , ante horam legitimam Jejunium fregerit ;  
 „ duos dies pœnitentiam agat in pane , & aqua .

11. Si quis nimio cito se ingurgitaverit , ut inde dolorem senserit ;  
 „ unum diem pœnitentiam agat in pane , & aqua .

LXVIII. Penitente per altri *Delitti* .

1. Qui per ebrietatem Eucharistiam evomit ; si Laicus est , 40. diebus ;  
 „ si Clericus , 60. si Episcopus 90. diebus ; si Infirmus , pœnitentiam agat  
 „ diebus septem .

2. Sacerdos , qui interest clandestinis desponsationibus ; per triennium  
 „ ab officii sui administratione amoveatur .

3. Qui Legata pia Ecclesie non solvit ; uno anno pœnitens erit per  
 „ legitima tempora .

4. Qui vir faciem suam , etiam in habitu muliebri , & mulier  
 „ habitu virili ; emendationis pœnitentia , pœnitens sit annis tribus .

5. Infirmos , aut Viros visitare negligens ; pœnitentiam agat dies  
 „ decem , pane , & aqua *visitans* .



## LIBRO DECIMO.

*Della Facoltà legislativa degli Ecclesiastici.*

**A**lla Giurisdizione Contenziosa per chi governa, debba accoppiarsi come gemella la *Facoltà legislativa*. E perciò, dopo aver bastantemente favellato di quella nel Libro passato; resta, che soggiungiamo qui di questa in quattro Capitoli. Primo: *Della Facoltà della Chiesa in comporre le sue Leggi*. Secondo: *Della Compilazione delle Leggi Ecclesiastiche*. Terzo: *Del Regio Exequatur riguardo alle Leggi di Roma, e de' Sinodi Diocesani del nostro Regno*. Quarto: *Del Concilio di Trento, e della Bolla Cena, quanto alla di loro accettazione nel nostro Regno*.

## CAPITOLO PRIMO.

*Della Facoltà della Chiesa in comporre le sue Leggi.*

**I.** **T**Rà i Novatori, che impugnarono la *Facoltà Legislativa* della Chiesa; unico si rese l'indegno *Martino Lutero* (a) coll' insegnare: *Certum est, in manu Ecclesie, vel Papa prorsus non esse statuere Articulos Fidei, immo NEC LEGES MORUM, seu bonorum Operum*. Laddove *Pietro Giannone* (b) confessa con chiarezza da bel principio questa verità, che la Chiesa abbia il diritto di formarli le sue Leggi: sì perchè anche i Sacerdoti Gentili tanto presso de Greci, che presso de Romani lo godeano; sì eziandio, perchè Cristo agli Apostoli lo concedette. Ancorche poi mostrasse qualche dispiacenza, che questa Ragion Canonica coll'andar degli anni, si fusse avanzata a correre del pari colla Ragion Civile, anzi avesse cercato lasciarcela indietro. Ecco le di lui parole: *Non ebbe la Chiesa nelli primi tempi altri Regolamenti, se non quelli, che erano nella scrittura Sacra; ne altri Libri erano conosciuti. Dapoi, per l'occasione de' Concilj tenutosi; furono alcuni altri Regolamenti in quei tempi tenuti: onde erano le Chiese di quelle Provincie*.

(a) Martino Lutero art. 27.

(b) Pietro Giannone lib. 2. cap. ult. par. 5.

cie governate. Questi non eran, che Regolamenti, appartenenti alla disciplina della Chiesa: non essendo giammai stato negato al Sacerdozio il conoscimento delle differenze della Religione, ed il far Regolamenti appartenenti alla disciplina. Anche a Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare: ed era diritto comune così de Romani, che de Greci.

Fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa Potesità di far de Canonì appartenenti alla disciplina della Chiesa. Essendo indubitato, che nostro Signore diede autorità a suoi Apostoli, e loro successori di governar li Fedeli in tutto ciò, che riguarda la Religione così circa il rilasciamento de punti della Fede, come intorno alla Regola de Costumi.

E questi furono i primi fundamenti, ed i principj onde trasse origine la Ragion Canonica: la quale dapoi nel lungo andar degli anni, emola della Ragion Civile; maneggiata da Romani Pontefici, ardi non pur parraggiare, ma interamente sottometerli le Leggi Civili. Tantoche dentro un Imperio medesimo, contro tutte le Leggi del Governo, due Corpi di Leggi diverse si videro; intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine, che fu ne seguenti secoli delle tante Contese Giurisdizionali, e di tanti cangiamenti nello Stato Politico, e Temporale dell' Imperio, e di queste nostre Provincie, come nel corpo di questa Istoria particolarmente si conoscerà.

II. Ma quivi, pria di passare più innanzi (senza punto perora favellare della Contrarietà delle Leggi Canoniche alle Civili, che capricciosamente quest' Autore rapporta, e senza far punto fermo nella maggioranza, che godono le Leggi Canoniche sovra le Civili, comeche dipendenti dalla Ragion divina;) è degno di avvertirsi, che *Giannone* non vuol altri Regolamenti nella primitiva Chiesa fuori di quei, che erano nella Sacra Scrittura. Conche non solo viene ad escludere le determinazioni de Romani Pontefici, le quali mai sempre regolarono nella Chiesa di Dio, le controverse più ardue di nostra Religione, come fu detto nel Libro 5. al Paragrafo 2. del Capo 1.; ma eziandio toglie da mezzo le Tradizioni Apostoliche, che da principio servirono di norma a Fedeli, giusta il detto di *San Paolo* (a) a quei di Tessalonica: *Tenete Traditiones, quas didicistis sive per sermonem, sive per Epistolam nostram*; e siccome *San' Epifanio* (b), e *San Grisostomo* (c) con chiarezza l'affermano.

III. In

(a) 2. Ad Thessalon. 11. vers. 14.

(b) *San' Epifanio* lib. 3. Hæres. 75. *Mater nostra Ecclesia habet Statuta in se posita, inassolubilia; quæ dissolvi non possunt. . . . Acceptam a Patribus suis veram Fidem bucusque continet; itemque TRADITIONES.*

(c) *San Gio: Grisostomo* Homil. 4. in 2. Epist. ad Thessal. *Hinc perspicuum est quod non omnia per Epistolam traaderunt Apostoli, SED MULTA ETIAM SINE SCRIPTIS: & ea quocque sunt fide digna. Quapropter, Ecclesiæ quoque Traditionem censeamus esse fide dignam. Est Traditio? nihil quæras amplius.*

III. In appresso poi vuole il medesimo *Giannone* (a), che questi Canonici statuti non avean forza di legge, ogni qual volta non venivano da Principi secolari confermati: „ *Ed è da notare* (sono le di lui parole) „ che non avendo fin a quei tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, „ e di Giurisdizione; questi Regolamenti obbligavano per la forza della „ Religione, non per temporal costrungimento: nè gli trasgressori eran „ puniti con pene temporali, ma con Censure, ed altri spirituali castighi, „ che poteva imporre la Chiesa. Onde è, che i Padri della Chiesa „ quando avean finito il Concilio, dove molti Canonici s'erano stabiliti; „ perche fosser da tutti osservati, soleano ricorrere all'Imperadore (per „ la di cui autorità eran i Concilj convocati), e domandar loro, che „ avessero per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito; e concedessero, „ che inviolabilmente da tutti fossero osservati. . . . E general- „ mente tutti gli altri Imperadori, quando volevano, che con effetto si „ osservassero, soleano per mezzo delle loro Costituzioni comandate, che „ fossero osservati: e lor davan forza di legge, con inserirli nelle loro „ Costituzioni, pubblicandoli colle leggi loro, come è chiaro nel Codice „ di Teodosio, dalla raccolta di Gio: Diacono, dal Nomocanone di Eozio, „ e da ciocche poi gli altri Principi di Occidente, e Giustiniano Impera- „ dore ordinò per essi.

IV. Si avvanza egli (b) in appresso, col dire, che le vere Leggi per regolamento delle cose Ecclesiastiche si facevan da Principi secolari, a cui propriamente si apparteneva il regolamento della Chiesa. Ecco, come a tal proposito egli la discorre: *Reputò Costantino a lui doverli appartenere il governo, e la polizia esteriore della Chiesa: perciò molte Leggi attenenti a questo, furon da lui promulgate. . . . Quindi avvenne, che gli altri Imperadori, a lui successori nell'Imperio, e nella medesima Religione; seguitando le stesse pedate, varie altre Costituzioni aggiunsero appartenenti alla polizia esteriore della Chiesa, ed alle persone de Vescovi, e de Chierici, ed all'amministrazione, e governo de loro beni. . . . Tantoche nel tempo di Teodosio il Giovane di queste Leggi ne fu compilato un Libro, che fu l'ultimo del suo Codice.*

V. Noi però a disciogliere gli equivoci, ne quali s'involge questo Autore; duraremo poca fatica: perche egli bastantemente confessa, che i Sacerdoti Gentili aveano tal facoltà; e che Cristo anche la diede a suoi Apostoli, ed alli di loro successori. Confessando lo stesso *Giacomo Guitero* (c) quanto a Sacerdoti Gentili; ed avendo noi dagli Atti Apostolici

Tom. IV. P. II.

Ccc

ci

(a) Pietro Giannone lib. 2. cap. ult.

(b) Lo stesso loc. cit. cap. 4.

(c) Giacomo Guitero Tom. V. de vet. jur. Pont. lib. 1. cap. 13. *De sacris Legibus nulla est dubitatio, quod Pontifex facultatem eas ferendæ habuisset. Et cum Lex, ut ait Crispinus lib. 3. de leg., omnium rerum humanarum, & divinarum sit Regina; si Senatorii Magistratus leges Romanas rogarunt; Pontifex Maximus semper Divina tulit, ut que ad Religionem, Cerimoniarumque cultum pertinere videbantur.*

ei ( a ) di che gli Apostoli predetti nel Concilio di Gerusalemme molti Canoni composero : *Visum est Spiritui Sancto, & nobis, nihil ultra imponere vobis oneris, quam hac necessaria, ut abstineteis vos ab immolatis Simulacrorum, a Sanguine, & suffocato, & fornicatione*. Leggendo colà eziandio ( b ), che *Paulus, & Barnabas, ut pertransissent Civitates; traebant eis custodire Dogmata, QUÆ ERANT DECRETA AB APOSTOLIS, ET SENIORIBUS, qui erant Jerosolymis*. Coll' insegnare altresì Platone ( c ), che non si può dare una ben ordinata Monarchia senza la facoltà legislativa a chi la regge : laonde dal' avere Cristo Signor nostro fondata la sua Chiesa a somiglianza di perfetta Monarchia, dandone a *San Pietro* la cura, come fu detto nel Libro 5. al Paragrafo 2. del Capo 1. bastantemente si chiarisce, che nella Chiesa vi sia la *Facoltà Legislativa*. E perciò l' Apostolo agli Ebrei scrivea ( d ) : *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis: ipsi enim pervigilant, quasi rationem reddaturi pro Animabus vestris*. Essendo capricciosa la distinzione del nostro Istoric, e nelle Scuole Teologiche mai più intesa, che le Costituzioni Ecclesiastiche servivano anticamente a ben regolare la disciplina in materia di Fede, ed i buoni costumi; ma che poi non obbligavano i Fedeli alla di loro osservanza, potendoli trasgredire a loro compiacimento.

VI. Che poi le Leggi Canoniche non siano opposte alle Civili, e perciò incapaci a produrre delle dissensioni, e perturbamento nell' Impero, e nelle Provincie nostrali ( cheche in contrario più sovra il *Giannone* ne dicea ); oltre alla Decretale di *Lucio Papa* ( e ), e quella di *Onorio III* ( f ) costa ciò dal Nomocanone di *Fozio*; in cui si fa il confronto di tutte le Leggi Ecclesiastiche colle Civili, e si mostra l' armonia, che tra l' une, e l' altre si scorge. E dove tutto ciò al nostro *Giannone* non bastasse; sia bene, che egli avvertisse un poco a quanto sovra di ciò *Arturo Duck* ( g ) ne va insegnando; sapendo, che questo Autore sia stato

( a ) Actorum 15. vers. 28.

( b ) Ibidem 16. vers. 4.

( c ) Platone lib. 2. Reipubl. *Necesse est Leges hominibus parere, ut secundum eas vivant: alioquin nihil a feris differant.*

( d ) Ad Hebræos 13. vers. 17.

( e ) Cap. 1. de Novi Operis renunciatione : *Sicut Leges non dedignantur sacros Canones imitari; ita & sacrorum Statuta Canonum Principum Constitutionibus adjuvantur.*

( f ) Cap. Super spæula de Privilegiis : *Sancta Ecclesia Legum secularium non respuit famulatum.*

( g ) Arturo Duck de usu, & autorit. Jur. Civ. Rom. lib. 1. cap. 7. num. 10. *Jus Canonicum in omnibus Nationum Christianorum Academiis, & Curis admissum est; tantamque postea apud omnes autoritatem habuit; ut deinceps non esset contentionis locus inter Jus Canonicum, sed utrinque concurrerent, & in multis alter alteri cederet, & se se mutuo ornarent, & amplecterentur. Ut enim Leges non dedignantur imitari sacros Canones;*



stato a lui ben conto, e familiare: per aver egli dal medesimo letteralmente trascritte, e trasportate tutte quelle notizie, che intorno alla Ragion Civile nella sua Storia inserisce.

VII. La maggioranza, e superiorità, che le Canoniche Leggi godono sovra le Civili; a varj Capi si potrebbe ridurre, siccome alla lunga il medesimo *Arturo Duck* (a) l'addimostra; ma noi la riduciamo a tre soli Capi; primo, perche la Ragion Canonica viene da tutte le Nazioni cristiane accettata; il che non corre della Ragion Civile, Romana, o Greca, che sia, come l'anzidetto Autore (b) asserisce; accettandola anche i Protestanti Luterani, e Calvinisti per la Germania, e per ogni dove, non ostanteche inimici sfacciati della Santa Sede. Secondo, perche, come dice lo stesso (c); la Ragion Civile ha bisogno della Ragion Canonica, non meno per la determinazione di varie controversie nel dritto della Natura, e delle Genti; che per la Tela Giudiziaria: il di cui ordine s' insegna dalla Legge Canonica, e non dalla Legge Civile. Terzo, perche la Ragion Canonica, viene confermata dalla Chiesa, e da Principi, e perciò è di maggiore autorità della Civile, che solamente si approva dall' Imperadori, secondo *Tiodoro Balsamone* (d).

VIII. Riguardo poi alla conferma, che gl' Imperadori han fatto a

CCC a

la-

*nes; ita Canones Juris Civillis auctoritatem, aequitatemque imitantur, & alicuius ab altero ornantur.*

(a) *Arturo Duck* loc. cit.

(b) Lo stesso loc. cit. „ *Pleraque Gentes, cum accepissent Jus Civile Romanorum, pari voluntate Juri Canonico se submiserunt, Galli; deficientibus Legibus, & Costumudinibus propriis, ex Jure Canonico judicare Causas in Curia suis patiuntur. Hispani pariter, deficiente Jure suo Regio, ad Jus Canonicum recurrunt, & ex eo Causae in Judiciis eorum deciduntur. Hungari porro, Dani, aliique Leges suas magna ex parte ex Jure Canonico desumptam esse profitentur. Et Jus Canonicum apud nos receptum fuisse, satis constat; cum maxima pars Constitutionum Decretalium in Jure Canonico ad nos, de Controversiis Anglicanis transmissa, reperiuntur.*

(c) Lo stesso loc. cit. „ *Denique Juris Canonici non utilitas modo, sed necessitas ab omnibus Nationibus Christianis agnoscitur. Eo enim sublato, non habebimus in Causis forensibus procedendi formam, quem in libro 3. decretalium continetur. Carentibus etiam decisionibus plurimum arduarum, & illustrium Controversiarum ex Jure Naturae, & Gentium desumptis, quae in Jure Civili non reperiuntur.*

(d) *Tiodoro Balsamone* in *Nomocanone Photii* tit. 1. cap. 2. „ *Nota igitur praesentem interpretationem, atque in memoriam habens, dicuntur Canones majoris auctoritatis esse quam Leges. Illi enim (Canones nempe) cum ab Imperatoribus, atque Sanctis Patribus promulgati, confirmatique sint, ut sacrae Scripturae recipiuntur. Leges vero à solis Imperatoribus promulgatae sunt: atque idcirco sacris Scripturis Canonibus non praevalent.*

sagri Canoni (rispetto alla pretesa conferma de Concilj; li fu pienamente risposto nel Libro 5. al Numero 33. del Capo 3.) raccordiamo al nostro *Giannone* quelltanto, che *San Lione* Papa (a), e *Sant' Agostino* (b) afferiscono, ciocche i Prencipi, non solo debbono attendere al governo delle loro Signorie; ma come a Protettori della Chiesa, e difensore de sagri Canoni, devono eziandio vegliare sovra coloro, che a Comandamenti divini, ed a Precetti della Chiesa inobedienti, e contumaci si mostrano: obbligandoli colli temporali castighi all' osservanza di quelli, allorache la Chiesa non ha forza di farlo da per se. Laonde questi per soddisfare a loro doveri, e rendere i trasgressori inescusabili, confermarono i Canoni Ecclesiastici, per prenderne ivi la vendetta quando fossero convinti di averli vilipesi. Non già che essi avessero dritto alcuno di far Leggi per il buon governo della Chiesa, come ben l'osserva *San Gio: Damasceno* (c). E *Facondo Ermeniese* (d) fra l'altre lodi, che dava all' Imperadore *Marciano*: (cheche il *Giannone* vada in contrario dicendo) una si è, di avere adorato, non composto i sacri Canoni.

## C.A.

(a) *San Lione* Papa ep. 8. ad *Leonem* Imper. *debes incunctanter advertere, Regiam potestatem tibi non solum ad Mundi regimen, sed etiam maxime ad Ecclesie presidium esse collatam: ut ausus nefarios comprimendo; & quae bene sunt statuta defendas, & veram pacem iis, quae sunt turbata restituas.*

(b) *Sant' Agostino* lib. 3. contra *Cresconium* cap. 52. *In hoc Reges (sicut & divinitus praecipitur) Deo serviunt, in quantum Reges sunt; & in Regno suo bona jubeant, mala prohibeant; non solum quae pertinent ad humanam societatem, verum etiam, QUAE PERTINENT AD DIVINAM RELIGIONEM.*

(c) *San Gio: Damasceno* Orat. 2. de *Imaginibus*: *Regum partes non sunt, UT ECCLESIAE LEGES PRÆSCRIBANT... Regum est Civilis administratio: Ecclesiastica vero Constitutio, Pastorum, atque Doctorum.*

(d) *Facondo Ermeniese* lib. 12. cap. 22. *Marcianus quia nosset, quibus in causis uteretur Principis potestate; & in quibus exhiberet obedientiam Christiani; ideo non solum a Fidei definitionibus abstinuit; sed etiam voluit novos constituere Canones; quod non nisi multis, & in unum congregatis primi Ordinis Sacerdotibus liceat. Ab hoc itaque vir temperans & suo contentus officio ECCLESIASTICORUM CANONUM EXECUTOR ESSE VOLUIT. NON CONDITOR.*

## CAPITOLO SECONDO.

*Della compilazione delle Leggi Ecclesiastiche.*

I. **C**ON occhio biego, e con torbido ciglio mira *Pietro Giannone* (a) la compilazione de' Sacri Canoni, e delle Leggi Ecclesiastiche: avendola per un ardua procedura de' Romani Pontefici, emulatori della Ragion Civile: meprte asserisce: „ *Questi furono i primi fon-*  
 „ *damenti, e principj, onde trasse origine la Ragion Canonica: la quale*  
 „ *dappoi col lungo correre degli anni, emola della Ragion Civile: ma-*  
 „ *neggiata da Pontefici, ardi non pur pareggiare, ma anche sottometer-*  
 „ *si le Leggi Civili: tanto che dentro un Imperio medesimo contra tut-*  
 „ *te le Leggi del Governo, due corpi di Leggi diverse si videro. Qua-*  
 „ *siche fusse stato delitto capitale nella Chiesa, dopo avere promulgate*  
 „ *le sue Leggi, compilarli assieme. Quando egli altrove (b) loda al sommo*  
 „ *la diligenza di Gregorio, e di Armogeniano, Autori Gentili, in raccoglie-*  
 „ *re le Costituzioni de' Principi Pagani, acciocche non perissero; dapoiche*  
 „ *Costantino Imperadore abbracciò la Cristiana Religione col dire: „ Perciò*  
 „ *Gregorio, ed Armogeniano, che sostirono sotto Costantino, e suoi fi-*  
 „ *gliuoli; dubitando, che per queste nuove Costituzioni de' Principi Cri-*  
 „ *stiani la Giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare: si die-*  
 „ *dero a compilare i loro Codici: nè quasi le Leggi de' Imperadori Gen-*  
 „ *tili, incominciando da Adriano fino a Diocleziano, uniron insieme:*  
 „ *quante più fosse possibile si riteneffe l' Antichità. Parendo da un luo-*  
 „ *go di Egineda, riportato da Gottifredo, che possa persuadere a crede-*  
 „ *re, che fossero stati scritti per privata Autorità.*

II. Venendo poi alla detta *Compilazione*, dice egli (c), che *La*  
 „ *prima Compilazione de' Canoni di Nicea, d' Ancira, Neocesarea Gran-*  
 „ *ca, Antiochia, Laodicea, e di Costantinopoli fu fatta da Stefano Ve-*  
 „ *scovo, Autor Greco: queste poi fu trasportata in lingua Latina. La*  
 „ *Chiesa Romana, e le Chiese di queste nostre Provincie non la serba-*  
 „ *no di altra Raccolta, se non di questa, così tradotta, fino al 528. Ser-*  
 „ *colo: quando comparve la Compilazione di Dionisio il Picciolo. Di poi*  
 „ *Teodorico Vescovo di Ciro, se l'altra Compilazione, colli Canoni An-*  
 „ *politici, de' Concilj Efesino, Calcedonense, di Sardica, e di San- Ba-*  
 „ *silio. Con soggiugnere (d) altrove: Oltre alla Collazione de' Canoni*  
 „ *del-*

(a) Pietro Giannone lib. 1. cap. ult.

(b) Lo stesso lib. 1. cap. 5.

(c) Pietro Giannone lib. 1. cap. ultimo.

(d) Lo stesso lib. 3. cap. ultimo.

„ della Chiesa universale, fatta da Stefano d' Efeso; nell' anno 527. uscì la  
 „ Collazione di Dionisio il Picciolo, Monaco Scita, abitante in Roma, che  
 „ ebbe molto credito. Nell' anno 547. Fulgenzio Ferrando, Diacono di  
 „ Cartagine fé la sua Collazione. Martino Bracarense nell' anno 572. fé  
 „ ce la sua. Cresconio Vescovo d' Africa, fece la sua. Gio: Scolastico l'  
 „ altre con varie Leggi, specialmente le Novelle, ed i Canoni *affeme*.  
 Ma perche Antonio Agostino Vescovo di Tarragona, ne' suoi Libri. *De*  
*emendatione Gratiani* nella Prefazione: *Annio Agostino* Gesuita, nel suo  
 Trattato, *Epitomes Juris Canonici Antiqui*, Boezio *Epi* nell' Opera de  
*Jure Sacro*, Stefano Balluzio nella Prefazione a *Regione*, Gio: Dottoja-  
 zio nel Libro terzo *Prænotionum Canoniorum*; Pietro di Marca nel Li-  
 bro terzo della sua *Concordia*, *Cristoforo Giustello* nella sua *Collazione*  
*de Canonis*, ed altri ragguardevoli Scrittori varie compilazioni ci ragua-  
 gliano tanto per la Chiesa *Orientale*, quanto per l' *Africana*, e per la  
*Romana*; noi seguendo i dettami di coloro, un idea più lunga, e distin-  
 ta quì ne soggiungeremo.

III. Diciamo adunque, che riguardo alla Chiesa Orientale, la prima  
 Compilazione fu quella de *Canonis Apostolici* secondo *Incmaro* Vescovo di  
 Rens (a) (il quale visse nell' anno 870.) nel suo opuscolo de cinquanta-  
 cinque Capi, che scrisse ad *Incmaro* Vescovo di Laon suo Nipote. *E Na-*  
*tale di Alessandro* (b) stima verisimile, che da Vescovi congregati nel  
 Concilio di Iconio sotto *Firmiliano* nell' anno 258. si fusse fatta questa  
 Compilazione; perche in detto Concilio furono citati due Canoni Aposto-  
 lici, il quarantelimosesto, e quarantelimosettimo. Ancorche si dubitasse,  
 tra gli Autori, quanti fossero stati questi Canoni Apostolici? Perocche  
*Francesco Turtiano* fino ad ottanta li rapporta giusta un Canone del Con-  
 cilio Trullano (c): Quando *Dionisio Esguo* (d) cinquanta ne trascrive;  
 e cinquanta, ne rammentò Papa *Stefano IV.* in un Concilio Romano pres-  
 so *Anastagio Bibliotecario* (e).

IV. La seconda Greca Compilazione fu fatta da *Vincenzo*, Vescovo  
 di Efeso, la quale comprendeva i Canoni del Concilio Niceno I., e del  
 Con-

(a) *Incmaro* cap. 24. *Canonis, qui vocantur Apostolorum, antequam Episcopi liberè Concilia, inciperent celebrare; e Devotis quibundam col-lectis; in quibus quaedam receptibilia sunt, quaedam non servanda.*

(b) *Natale di Alessandro* *Hist. Eccles. Sæcul. 2. dissert. 18. Propos. 2.*

(c) Concilio Trullano can. 2. *Placuit huic Sanctæ Synodo, ut omnino confirmata, et rata sit, Canonum Apostolorum OCTOGINTA CAPITA.*

(d) *Dionisio Esguo* in *Præf. In principio CANONES QUINQUAGINTA, qui dicuntur Apostolorum de Græco transfulimus.*

(e) *Anastagio Bibliotecario* in *Vita Stephani Papæ IV. Non amplius suscipiantur Apostolorum Canonum prolata per Sanctum Clémentem, nisi QUINQUAGINTA CAPITA, que suscipit Sancta Dei Catholica Romana Ecclesia.*



Concilio Constantinopolitano. In quest'opera i Canonici di varj altri Concilj Nazionali, Ancirano, Niceense, e Laodicea, secondo il primo Effeso. (a). Quel Compilatore fu prima dell'anno 452. nel tempo che si ragunò il Concilio Chalcedonense. Poche in questo Sinodo i Legati della Sede Apostolica fecero leggere i Canonici del Concilio Niceno, per dimostrare la superiorità del Romano Pontefice sopra dell' altri Patriarchi. Ed ella divisa in 65. Capitoli, fu fatta da Stefano Vescovo d' Efeso secondo Crisostomo Giustello appo il Padre Natale di Alessandria (b).

V. E qui vi è degno di attenzione lo ciò, che riferisce il Padre Bernardo Van Espen (c): cioè che dove nel Concilio di Ortozia l'Antico Vescovo di Magnesia se legge in questo Codice il Canone novantesimo, e seguente, come nell' Azione XI. di detto Synodo: *Reverendissimus Episcopus Magnesia, ex Codice legis Regulam novantesimam quintam: SI QVIS EPISCOPUS. Idem Reverendissimus Episcopus ex eodem Codice legis Regulam nonagesimam sextam: SI QVIS EPISCOPUS.* Di nuovo Paschalo Legato Apostolico, da un altro Codice se legge questo Canone, tutto all' apposto da quello letto dal Codice Greco: *Allatus est Codex, et lectus est trecentorum decem, et octo Patrum Canon sextus: quod Ecclesia Romana semper habuit primatum; unde duo suppono i Codici isti lecti, et observati, et sic compositi fra di loro: un Greco, ed un Latino. Nel Greco, il Canone letto, fu il novantesimo quinto per ordinem: nel Latino, fu il sesto Niceno. Laonde egli conchiu-*

(a) Dionysio Exiguus loc. cit. *In principio itaque, Canones, qui dicuntur Apostolorum ex Graeco translatus. . . Deinde Regulas Nicena Synodi, et deinceps omnium Conciliorum, sive quae ante eam, sive quae postmodum factae sunt usque ad Synodum 250. Pontificum, qui apud Constantinopolim convenerunt sub ordine Numerorum idest, a primo Capite usque ad 165. sicuti habetur in Graeco auctoritate translatus.*

(b) Natale di Alessandria loc. cit. *Secunda compilatio Canonum, paucis post Sancti Chrysostomi obitum, et ante Chalcedonenfis Concilii celebrationem adornata est. Hae Nicenos, Ancyranos, Neocæsarienses, Grangrenses, Antiochenos, Laodiceos, et Constantinopolitanos Canones, Num 165. complectebatur. Eius Auctor fuisse creditur Stephanus, Episcopus Ephesinus; et hoc nomen in veteri M. S. Codice legis adscriptum Canonica antiquitatis perditissimus Justellus.*

(c) Van Espen Tom. V. del Trattato Historico Canonico Part. II. cap. 2. paragrafo 1. *Hinc, manifestum est, quod fuit Codicem, quo usus fuit Vaticanus Apostolicus Sedis, et alium, quo utebantur Graeci: atque aliis verbis, Canonem Nicenum ex utroque Codice retitutum fuisse. Et quid plura cum ipse Dionysius Exiguus offerat, se a cohortatione quorundam, qui confusione pristini Codicis Romani offendebantur; inductum fuisse, ut novam adorationem Canonum adornaret. Nihil ergo dubium esse potest, quia ante Dionysii Exigui Codicem, qui sub fine V. saeculi confectus est; Ecclesia Romana alium Canonum Codicem proprium habuerit.*

chiude, che il Codice della Chiesa Romana, era diverso da quello della Chiesa Greca. Essendo stato pubblicato da *Pascasio Quesnello* nell' Appendice del secondo Tomo dell' Opere di *San Lione* Papa l'anno 1578 sotto questo titolo: *Codex Canonum Ecclesiasticorum, & Constitutionum Sanctae Sedis Apostolicae, omnium qui hucusque prodierunt, vetustissimus, & amplissimus. Qui quidem in usu fuit in Ecclesia Romana, Innocentio I., Zosimo, Bonifacio; Sixto, & Lione I. Pontificibus.* Con essere stati in questo Codice Romano, oltre a' Canoni di veri Concilj, anche le Costituzioni di diversi Romani Pontefici, che non erano nella compilazione Greca di *Stefano Efesino*. E concio apparisce non vera l'opinione di *Pietro Giannone* trascritta più sovra nel Numero 2. che questa compilazione fatta da *Stefano*, non solo fusse stata la prima; ma che fu adoprata dalla Chiesa Romana, e dalle Provincie nostrali. Quando la prima fu quella de' Canoni Apostolici; e la seconda per la Grecia questo di *Stefano Efesino*, diversa dalla Romana.

VI. Vuole poi il nostro *Giannone*, che la seconda Compilazione de' Canoni fu fatta da *Teodoreto*, Vescovo di *Ciro*; il quale alla Compilazione di *Stefano* aggiunse i Canoni Apostolici, quei del Concilio Efesino, l'altri del Concilio Calcedonense, e sessantotto Epistole di *San Basilio Magno*. Ma il Padre *Natale di Alessandro (a)*, che in terzo luogo colloca questa Compilazione, l'aggiudica a *Gia: Scolastico*, il quale visse in tempo di *Giustiniano* Imperadore: facendosi quivi il confronto tra i Canoni Ecclesiastici, e le Costituzioni Imperiali; tra le quali vi sono molte Novelle del medesimo *Giustiniano*.

VII. Nel mentre, che la Chiesa Greca godea questa terza Compilazione; la Chiesa Africana fece la sua; parte per lo studio, e fatica di *Fulgenzio Fernando*, Diacono della Chiesa di *Cartagine*, e parte per quello di *Cresconio*, Vescovo Africano, come dice il Padre *Natale di Alessandro (b)*. La quale comprende 217. Canoni in diversi Concilj Africani. Ma perche fu questa Compilazione confermata nel Concilio Cartaginense IV. l'anno 419. in cui intervenne eziandio *San Agostino*; perciò viene da molti chiamato il Codice de' Canoni del Concilio Cartaginense Universale, come presso

(a) *Natale di Alessandro* loc. cit. „ *Tertia Canonum Collectio in 55. Titulos distributa, in Codice, M. S. Bibliothecae Christianissimi Regis, falso Theodoretò adscribitur. Nam & Canones Apostolicos 89. laudat, qui Theodoretò aetate non dùm in Orientali Ecclesia sunt laudati; & Canones Ecclesiasticos cùm Principum Legibus, & praecipue cùm Novellis Constitutionibus Justiniani Imperatoris confert. Unde Joanni Scholastico, qui sub Justiniani Imperio floruit, a Justello, aliisque Eminentissimis probabilis adscribitur.*

(b) *Natale di Alessandro* loc. cit. *Sileo de Ferrandi, Cartaginense Diaconi, & Cresconii Collectionibus in Africa, stylo compendioso conscriptis.*

*Arrigo Giustello* (a), e presso altri. Alludendosi all'Universale degli altri Sinodi Africani, che in questo quarto di Cartagine furono approvati, ed epilogati: non giacche fusse veramente Universale, ed Ecumenico. Quale Compilazione pubblicò *Guglielmo Beveraggio* nell'anno 1672. nell'Opera, che diede alla luce col titolo: *Pannecta Canonum*; e ristampò appresso l'anno 1678. nell'altra, intitolata: *Codex Canonum Ecclesia primitiva vindicatus, atque illustratus*.

VIII. Dopo la Compilazione de Canonî della Chiesa Africana, surse la quarta Collezione delle Leggi nella Chiesa Greca, o sia Orientale, fatta nel Concilio Trullano l'anno 707: in cui furono collocati i *Canonî Apostolici*, la Compilazione di *Stefano Efesino*, quella di *Gio. Scolastico*, l'altra della Chiesa Africana, i *Canonî del Concilio Constantinopolitano II. e III.*, e molte Epistole di varj *Santi Padri Greci*, come di *Dionigio Alessandrino*, di *Pietro Alessandrino*, di *Attanagio Alessandrino*, di *Gregorio Niocesariense*, di *Gregorio Nisseno*, di *Gregorio Nazianzeno*, di *Angiocio*, di *Iconio*, di *Timoteo*, di *Tiofilo*, di *Cirillo Alessandrino*, di *Gennadio Constantinopolitano*, ed un Canone della Chiesa di Cartagine sotto *San Cipriano*, non compreso nella Compilazione di *Fernando*, e *Crisconio*, come dagli Atti di detto Concilio (b), che quivi per brevità si tralasciano.

IX. La quinta Compilazione Greca fu fatta dall'Autore de *Basilici* (c): in cui furono inclusi tutti i Canonî dal Concilio Niceno I. al Concilio Niceno II. Dicendosi ivi: „ *Sancimus igitur, ut Sacri Ecclesiastici Canones* „ *Legum vices obtineant, qui a Sanctis Synodis constituti sunt, aut con-* „ *firmati: hoc est, a Nicæna I. ad ultimam Nicænam II. In qua illi, qui* „ *adversus Sanctas Imagines furore perciti erant, pariter cum anterioribus* „ *hæreticis abdicati sunt. Prædictarum enim Synodorum dogmata tanquam* „ *Sacras scripturas suscipimus; Canones ut Leges custodimus.*

X. La sesta, ed ultima Compilazione fu fatta da *Fozio*, Patriarca di Constantinopoli, intorno all'anno 860. Il quale aggiunse a quella del Concilio Trullano centodue Canonî del medesimo Sinodo, e gli altri del settimo, ed ottavo Concilio Ecumenico. Avendo appresso illustrata, e postillata questa Compilazione *Tiodoro Balsamone*, e *Gio. Zonara*: dalla quale poi *Simone Maestro*, e *Logoteta*, ricavò l'*Epitome de Canonî*, *Michele Pfello* la *Sinopsi de Canonî*; e *Matteo Blastare* il *Volume de Canonî*.

Tom. IV. P. II.

D d d

XI. Dal-

(a) *Arrigo Giustello* in *Præfatione Editionis Canonum Christophori Giustelli*, patris sui: „ *Cresconius Africanus Episcopus cap. 30. & 154.* „ *utriusque Collectionis suæ hanc ipsam Africanam Synodum vocat CON-* „ *CILIVM CARTHAGINENSE UNIVERSALE. Non eo sensu, quo* „ *designari solet Concilium totius Diocæseos Africae (alioqui Carthagineu-* „ *ses plerasque alias Synodus æquè Universales appellare potuisset; ) sed* „ *quod illud ex pluribus Conciliis Africanis quasi compositum, compa-* „ *rumque sit.*

(b) Concilio Trullano de anno 707. Can. 2.

(c) Lib. 5. Basilicorum cap. 2.



XI. Dalle Compilazioni della Chiesa Orientale, e della Chiesa Africana passando ora a quelle della Chiesa Latina; diciamo, che la prima tra esse fu quella mentovata più sopra nel Numero 5., e data alla luce da *Pascasio Quesnello*: la quale contenea i Canoni Apostolici di diversi Concilj, e le Costituzioni di molti Pontefici, come fu ivi additato.

XII. La seconda Compilazione fu quella, che fe *Dionisio Efiguo* nell'anno 540. in Roma ad istanza di *Lorenzo* Prete di quella Chiesa. La quale era in due parti divisa. Nella prima si comprendeano tutti i Canoni Greci, emanati sino a suoi tempi, colli 50. Canoni Apostolici, con quei della Chiesa Africana, e con 27. Canoni del Concilio Calcedonense, che da lui fu intitolata *Codex Canonum Ecclesiasticorum*; e che comprendea 394. Canoni. La seconda parte contenea molte Epistole decretali di varj Romani Pontefici, incominciando da *Siricio*, ordinato Pontefice nell'anno 358., e terminando in *Papa Ormisda*, che morì nell'anno 523. La quale fu molto lodata, ed approvata dalla Chiesa Romana al dire di *Cassiodoro* (a).

XIII. La terza fu quella di *Martino Bracarense*, Greco di Nazione, stato indi Abate del Monistero di Dumi, e poi Vescovo di Braca. Il quale divise eziandio in due parti questa sua Compilazione: comprendendo nella prima tutti quei Canoni che poteano a Chierici appartenere; e nella seconda quei, che spettavano a Laici. Approvata l'anno 571. in un Concilio di Lucca questa Compilazione, e lodata da *Graziano* nell' introduzione del suo Decreto.

XIV. La quarta fu quella d'*Isidoro Mercatore* nel fine del Secolo VIII. e sotto *Nicold I.* Sommo Pontefice. Il quale, oltre a Canoni antichi, raccolti da *Martino Bracarense*; ed oltre a quelle Pontificie Costituzioni, che unì *Dionigio Efiguo*; ve ne aggiunse molte altre, incominciando da *San Clemente Romano* sino a *Papa Felice II.* con dire nella sua Epistola a *Felice*, Prete della Chiesa Romana: „ *Prætoriorum* Apostolicæ Sedis Con- „ situta, quæ valui cura, & diligentia collegi, & in quendam redigens „ ordinem, Titulis distinctis composuisti: ita dumtaxat, ut singulorum Pon- „ tificum quoque a me præcepta reperta sunt, sub una numerorum se- „ riem terminarem. Ma perche queste Decretali ( fuori delle raccolte da *Dionigio Efiguo* ) non si rattrovano presso *Eusebio*, presso *San Girolamo*, presso *Fozio*, e presso altri Autori antichi, che registrarono le Pistole de Scrittori Ecclesiastici, vengono esse stimate apogrife dal Cardinal *Baronio*, da *Pietro di Marca*, da *Antonio Agostino*, dal *Sirmondo*, da *Filippo Labbè*, da *Dionigio Petavio*, e dagli altri Critici Scrittori: dicendo il Cardinal

(a) *Cassiodoro* divinar. Lection. cap. 23. „ *Fuit* nostris temporibus *Dionysius* Monachus, Scythæ natione, sed moribus omnino Romanus, in- „ utraque Lingua valde doctissimus. . . . Qui, petitus a *Stephano*, „ Episcopo Salonitano, ex Grecis Exemplaribus Canones Ecclesiasticos, moribus suis ut erat plenus, atque disertus magnæ eloquentiæ huc com- „ sult; quas hodie usu celeberrimo Ecclesia Romana complectitur.



*dinal Bona* (a) tra essi: „ *Dudum ab Eruditis observatum est*, Romano-  
 „ *rum Pontificum Epistolas decretales usque ad Siricium supposititias esse*,  
 „ *a quodam Hispalensi sub nomine Isidori* (quisquis ille fuerit) *sub finem*  
 „ *septimi Sæculi pia fraude confictas*, & *sententiis veterum Canonum*,  
 „ *Legum etiam Civilium*, & *Sanctorum Patrum*, qui quarto, & quinto  
 „ *Sæculo floruerunt*, turpi *anacronismo*, eodemque ferè *Stylo*, & *dicendi*  
 „ *charactere*, magna ex parte *contextas*.

XV. Egli è ben vero però, che molte decretali di varj Romani Pontefici, ancorche non raccolte da *Dionigio Esiguo*, e solamente da *Isidoro Mercatore* mentovate; sono genuine in sè stesse, perche riportate da altri Santi Padri. Così sono l'Epistole di *San Cornelio* Papa, che si leggono nell'Opere di *San Cipriano*, e di *Giulio I.* rapportata da *Sant' Attanagio*: quelle di *Liberio* presso *Sant' Ilario*: quella di *Damaso* trascritte da *Teodoro*, e non sò qual altra, e soltanto si vogliono suppositizie cinque Epistole decretali di *San Clemente Romano*, tre di Papa *Anacleto*, due di *Evaristo*, tre di *Alessandro*, due di *Sisto I.* una di *Telesphoro*, quattro di *Vittore*, due di *Zeferino*, due di *Callisto I.*, una di *Urbano I.*, una di *Ponziano*, una di *Antero*, tre di *Fabiano*, tre di *Cornelio*, una di *Lucio*, tre di *Stefano I.*, due di *Sisto II.*, due di *Dionigio*, tre di *Felice I.*, due di *Eutichiano*, una di *Cajo*, due di *Marcellino* a *Sant' Attanagio*; due di *Giulio I.*, due di *Liberio*, due di *Felice II.*, e diverse altre di *San Damaso* Papa: vale a dire tre a *San Girolamo*, una agli Africani *de Chorèpiscopis*, una a tutti i Vescovi d'Italia, ed una ad *Aureliano*, che si rapportano dal detto *Isidoro Mercatore* nella sua Compilazione, e non si leggono in quella di *Dionigio Esiguo*.

XVI. Bensì non mancano Autori, che queste Pistole decretali vogliono per sincere, e genuine. Attesocche *San Leone* (b) scrivea a' Vescovi della Campagna, del Piceno, e della Toscana: *Omnia decretalia constituta omnium Prædecessorum nostrorum ita delectionem vestram custodire, debere mandamus; ut si quis illa contempserit, veniam sibi noverit deinde denegari*. Essendosi stabilito lo stesso in un Concilio Romano sotto *Gelasio* Papa l'anno 494 (prima assai da *Isidoro Mercatore*): con dirsi ivi: *Decretales Epistolas, quas beatissimi Papa diversis temporibus ab Urbe, Roma pro diversorum Patrum consuetudine dederunt; venerabiliter recipiendas esse decernimus*. Maggiormenteche *Incmaro* (c) Vescovo di *Renz* asserisce (il che pure si ha nella di lui Vita sotto il dì 4. Aprile), che *Sant' Isidoro*, Vescovo di *Siviglia*, fusse stato l'Autore di questa Compilazione. Il quale per altro non potea inventarsi cose a capriccio. Quantunque si supponga continuata la compilazione da altro Autore. Peroche

Ddd 2

que-

(a) Cardinal Bona lib. 1. Rer. Litargic. sub initio.

(b) San Leone epist. 1.

(c) Incmaro epist. 7 cap. 12. *Isidorus, Hispalensis Episcopus, COLLEGIT CANONES CUM EPISTOLIS Romane Sedis Pontificum a Sancto Clemente usque ad Beatum Gregorium.*

quegli si vuol morto nell' anno 636. secondo il *Mariana* (a), e *Luca di Tuy* (b). Con leggerli pure nella di lui Vita: *Migravit è vita pridie nonas Aprilis anno Domini sexcentesimo trigesimo quinto*: e nella Compilazione sovra detta vi si leggono le decretali di *Papa Gregorio II.*, di *Gregorio III.*, di *Zaccheria*, e di altri Pontefici, che vissero nel secolo VIII.

XVII. La sesta Compilazione fu quella, che fece *Borcardo Vescovo di Vormazia* nell' anno 1008. secondo *Sigiberto* (c), e secondo *Graziano* (d). Il quale compartì quest' Opera in venti Libri: frameschiandovi molte sentenze della Sacra Scrittura, molte autorità di Padri, molte decisioni di Concilj, e molte determinazioni di Romani Pontefici: e perciò molto a suoi tempi lodata.

XVIII. La settima compilazione fu quella di *Anselmo*, Vescovo di Laga nella Galliecia: quale molti l' agiudicano alli Scrittori della di lui Vita: stante che in esse si leggono varj decreti di *Papa Urbano II.*, il quale visse dopo di *Anselmo*. Essendo in questa Collazione i decreti degli altri Scrittori, e quasi tutta Chiesa Gallicana.

XIX. L' ottava fu quella di *Ivone*, Vescovo di Sciates intorno all' anno 1100. nella quale molte Leggi Civili inserite si veggono, e tra queste *Imperatore*: molte dal Codice, e dalle Novelle *Imperatore*, ed i Canonj antichi della Chiesa Gallicana: dicendo egli nel suo Ordine: *Exceptiones Ecclesiasticarum Regularum partim ex Epistolis Romanorum Pontificum, ex gestis Conciliorum Catholicorum Episcoporum, partim ex Institutionibus Catholicorum Regum, nonnullas in unum Corpus adunare curavi: ut qui scripta illa, ex quibus excerpta sunt, ad usum suum habere non poterit; hinc saltem accipiat, quod ad commodum suum causæ suæ valere perspexerit.*

XX. La nona, ed ultima Compilazione fu quella di *Graziano* Monaco Benedittino nel Monistero di San Felice in Bologna: il quale sotto di *Papa Eugenio III.* (che regnò dall' anno 1145. al 1153.) si dispose in un nuovo ordine le Collazioni di *Crisostomo*, di *Gregorio*, di *Borcardo*, di *Martino*, di *Ivone*, e di *Ivone di Sciates*: aggiungendovi tutte le decretali degli altri Pontefici fino a' suoi giorni. Con darle alla luce l' anno 1151. nel mentre che

(a) Mariana lib. 6. cap. 7.

(b) Luca di Tuy lib. 3.

(c) Sigiberto ad Annum 1008. *Burchardus, Vormatiensis Episcopus, in Scripturis studiosus, magnum illud Canonum Volumen edidit, scripturarum sententiis undique compilatis, defloratum: collaborante sibi in hoc Magistro suo Olberto Abbate viro undecumque doctissimo.*

(d) Graziano dist. 63. cap. 1. *In nomine Domini. Vir in Divinis Scripturis studiosissimus ex valde eruditus, scripsit ex sententiis Sanctorum Patrum & Generalium Conciliorum, atque Summorum Pontificum Magnum, & insigne Opus post Isidorum; videlicet decretorum, quod distinxit in Libros viginti.*



pubblicamente si incominciò a leggere in Bologna, allora quando nell'Accademia di Parigi incominciò a leggerli la Teologia Speculativa, siccome il Nicamo (a), Autore di quei tempi, l'affermava, dandogli questo titolo. *Concordia discordantium Canonum*: ancorche poi Antonio Democare nell'emendazione, & edizione, che ne fece; *decretorum Collectanea* l'intitolasse: ed Antonio Conzio la dicesse *Decretorum Canoniconum Collectanea*. Essendosi detta in appresso *Decretum Gratiani*. Dividendosi questa Compilazione in tre parti: la prima delle quali *Distinctiones* si appella, perche comprende cento ed una distinzioni, ciascheduna di essa divisa in più Canoni. La seconda parte, *Cause* si dice, in cui centosei Cause si comprendono; ciascheduna delle quali divisa in più Questioni, e le Questioni compartite in più Canoni. La terza parte s'intitola, *de Consecratione*: divisa in cinque distinzioni, ed ogni distinzione in più Capi. Laonde tutta l'Opera vien compresa in questi quattro Versi:

*Decretum centum distinctiones dat, & unam:*

*Triginta causas, & sex addit tibi mixtas.*

*Distinguit septem Penitentia, Consecra quinque.*

*Autorem quartum tibi declaro Gratianum.*

XXI. In questa Compilazione non però varj errori i Critici vi scovarono: specialmente in citare Graziano un Santo Padre per un altro; in descrivere Concilj, che mai furono nella Chiesa; ed in apportare alcuni Canoni, che presso gli altri Collettori non si riscontrano: siccome Antonio Agostino nel Libro de *Emendatione Gratiani* l'afferma; Antonio Conzio dove sopra lo ripete; e Diego Covarruvia nel Libro quarto delle sue varie risoluzioni l'addita. Avendola perciò fatta spurgare dall'anzidetto Antonio Agostino, Vescovo di Tarragona, i Pontefici Pio IV., Pio V., e Gregorio XIII.: conoscondone l'utilità, e l'avantaggio, che al pubblico apportava, non meno per la contezza grande de' Canoni, che comprende; che per le rubriche, che quest'Autore vi fece, e per le spieghe, che da quando in quando v' inserisce.

XXII. Dopo il decreto di Graziano, un'altra Compilazione si fece, la quale *Decretale di Papa Gregorio IX.* volgarmente si appella: con inserirli in queste varie Costituzioni, e Bolle Ponteficie. L'Autori della medesima varj furono, e varie Collazioni in lei si contano. La prima fu di Bernardo, Preposito di Pavia, ed indi Vescovo di Faenza, intorno all'anno 1190. sotto Papa Alessandro III.: in cui tutti i decreti da Graziano a quei s'inserirono. La seconda si fa sotto di Papa Alessandro IV. da tre eccellenti Scrittori, da Giliberto Abate, da Alano Vescovo di Ausserre, e da Gio: Vallense: in cui s'inclusero l'altre Costituzioni fino a detto Pontefice. La terza fu di Bernardo Vescovo di Compostella, sotto Papa Innocenzo III. che vi aggiunse i Canoni del Concilio Lateranense IV. e le

Co-

(a) Nicamo lib. 2. de Naturis rerum: *Jurisprudentia sibi vindicat Bononia: sed celestis Scriptura, e Literales Arcas Civitatem Parisiensem, ceteris preferendam esse convincunt.*

Costituzioni del medesimo Pontefice. Ma perche ella non riuscì di tutto piacere; fu rinnovata da *Pietro di Benevento*, Notaio dello stesso *Innocenzio*: e perciò talvolta questa di *Pietro di Benevento* vien detta la quarta, avutosi riguardo a quello di *Bernardo Compostellano*. Ma infatti fu la terza. Essendo stata fatta la quarta sotto Papa *Onorio III.*. La quale per altro non si pubblicò; e perciò *Antonio Agostino* non fece di lei commemorazione: avendola pubblicata *Innocenzio Cironio*, Cancelliero dell' Accademia di Tolosa l'anno 1645. illustrandola con dotte sue note. Poi delle tre sovra dette *San Raimondo di Pennafort* nell'anno 1230., al dire di *Matteo Pariso*, formò la *Decretale*, che si disse di Papa *Gregorio IX.* di cui egli era Cappellano. Dividendo questa nuova Compilazione in cinque Libri. Nel primo de' quali dell' *Uffizio delle Persone Ecclesiastiche* si discorse: nel secondo de' *Giudizj*: nel terzo di *Cose spettanti a' Chierici*: nel quarto di *Cose appartenenti a' Laici*, e particolarmente di *Matrimony*: nel quinto delli *Delitti*, e delle *Pene*, come si dice in questi due versi.

*Judex, Judicium, Clerus, Sponsalia, Crimen.*

*Hac tibi designant, quid quaque volumina signant.*

XXIII. Il *sesto decretale* altro non è, che il *sesto Libro* di *Bonifacio VIII.* soggiunto alli cinque di *Gregorio IX.* ancorche in Volume appartiene. Nel quale l'anzidetto Pontefice coll' Opera di *Guglielmo* Arcivescovo Ebredunense, di *Berencario* Vescovo Biterense, e di *Riccardo* Vice-Cancelliero della Chiesa Romana nel 1297. fe' inserire le *Costituzioni d'Innocenzio IV.*, di *Gregorio X.*, e le sue con dichiarare alcune cose; che erano oscure nella *decretale* di Papa *Gregorio IX.*

XXIV. Indi, Papa *Clemente V.* raccogliendo unassieme tutte le sue *Costituzioni*, ed i *Canoni* del Concilio Viennense, da lui convocato nell'anno 1311. un nuovo Libro ne compose, che dal suo nome *Clementina* si dissero. Le quali per altro furono pubblicate dal di lui successore Papa *Gio: XXII.* nell'anno 1316. E perche ancor questo Pontefice *Gio: XXII.* avea emanate ventidue *Costituzioni*; non potendole inserire nel *Corpo Canonico* di *Gregorio IX.* di *Bonifacio VIII.* e di *Clemente V.* le lasciò andare sciolte, onde *Estravaganti* si dissero: cioè *Extra Corpus Canonicum vagantes*. E dove altri Pontefici fecero lo stesso, anche *Estravaganti* le loro *Costituzioni* chiamarono. Bensì dove quelle di Papa *Gio: XXII.* si dissero *Estravaganti Comuni*, l'altre ebbero il contraddistintivo delli loro rispettivi Pontefici, e si dissero l' *Estravaganti particolari* di Papa *Benedetto XII.* di *Clemente VI.* e di somiglievoli. Appresso si formarono le *Regole della Cancellaria* al numero di settantuno per opera de' seguenti Pontefici. L'altre *Costituzioni* de' seguenti Pontefici, pubblicate coll' intervento del *Sagro Collegio de' Cardinali* (a differenza delli semplici *Brevi*, che si fanno dal solo Pontefice;) ed i *Canoni* degli altri *Concilj* furono inseriti nel *Bullario Romano*, composto da *Laerzio Cherubino* Monaco Benedittino, e proseguito fino ad *Innocenzio XII.* che fu Papa *Pignatelli*: il quale fe' il suo *Bullario* a parte, come han fatto in appresso gli altri seguenti Pontefici.

XXV. Dovendosi quì di passaggio avvertire, che il *corpo delle Leggi Canoniche* è composto alla somiglianza delle *Leggi Civili*, secondo *Arturo*

Duk



*Duk (a)* . Vale a dire , che siccome *Giustiniano* Imperadore nel suo *Digesto* , e *Pandette* inferì le Risposte de prudenti , li *Senatusconsulti* , e i decreti di varj Imperadori antichi ; così nel *Decreto* , composto da *Graziano* , si rattrovano le Sentenze de Santi Padri , le *Decretali* di varj antichi Pontefici , e i *Canoni* di diversi Concilj . Di poi , siccome il *Codice* del sovradetto *Giustiniano* abbraccia le *Costituzioni* de seguenti Imperadori ; così le *Decretali* di *Papa Gregorio IX.* e di *Papa Bonifacio VIII.* abbracciano le *Costituzioni* de seguenti Romani Pontefici . L'Imperadore *Giustiniano* compose un altro Volume colle sue *Novelle* ; i Romani Pontefici fecero quello delle *Clementine* , e delle *Estravaganti* . E dove per ultimo *Giustiniano* Imperadore compose il Libro de suoi *Istituti* per maggior intelligenza , e chiarezza delle *Leggi Civili* ; *Papa Paolo IV.* se comporre i quattro Libri delle *Istituzioni Canoniche* per opera di *Gio: Paolo Lancelotto* .

### CAPITOLO TERZO.

#### *Del Regio Exequatur riguardo alli Decreti di Roma , e de Sinodi Diocesani .*

I. **U**Na delle differenze , che assegnano i Teologi fra le *Leggi Civili* , e le *Leggi Canoniche* , è questa : che le *Leggi Civili* , dopo essersi da Principi promulgate , si devono da Popoli accettare , come insegnano *Giuliano (b)* *Giureconsulto* , e *Graziano (c)* . E la ragione di tutto questo si è , che la facoltà Regia , e legislativa fu da Popoli tramandata ne Principi , colla condizione di essere in loro arbitrio l'accettare , o nò le *Leggi* de medesimi Principi , come meglio spiegheremo nel *Capo 2.* del *Libro 13.* trattando delle *Leggi* del nostro Regno . Quando per lo contrario la facoltà Pontificia non ha dipendenza dagli Uomini ,  
ma

(a) *Arturo Duk de Usu , & Antiq. Jur. Civ. Roman. lib. 1. cap. 7. num. 8. Ita jam Pontifices Romani idem praesiterunt in Ecclesia , quod Justinianus in Imperio Romano . Decretum Gratiani componi curarunt ad modum Pannettarum : Decretales Epistolas ad instar Codicis : Sextum , Clementinas , & Extravagantes , ut Justinianus suas Novellas . Et ne quid deesset ; Paulus IV. Institutiones Juris Canonici per Paulum Lancelottum scribi iussit , anno 1580. eademque Corpori Juris Canonici , Romae impresso , sub Gregorio XIII. addita sunt .*

(b) *Giuliano Dig. de Legibus , leg. de quibus , paragr. 1. Ipsae Leges nulla alia de causa nos tenent , quàm quod iudicio populi receptae sunt .*

(c) *Graziano dist. 4. can. In illis : Leges instituantur cum promulgantur : firmantur cum moribus utentium approbantur .*

ma fu da Cristo immediatamente comunicata a *San Pietro*, ed in persona di costui agli altri Romani Pontefici: e perciò la facoltà legislativa in costoro non dipendendo da Popoli; non ha bisogno di essere da medesimi accettata le Leggi Canoniche, come ben distingue *Alfonso di Castro* (a), ed alla lunga l'insegna il Cardinal *Gaetano* (b).

II. Di più è comun sentenza de Teologi ( alla riserba di *Gio: Gersone* (c), il quale sostiene l'opposto ), che le vere Leggi Ecclesiastiche obbligano in coscienza: per aver Cristo Signor nostro asserito (d): *Si Ecclesiam non audierit; sit tibi sicut ethnicus, & publicanus*. Ed altrove (e). *Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit*: Laonde *San Paolo* à quei di *Teffalonica* (f) scrivea: *Scitis enim quæ præcepta dederim vobis per Dominum Jesum . . . Itaque, qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dedit Spiritum Sanctum suum in vobis*. Ed agli Ebrei (g): *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis: ipsi enim pervigilant quasi pro animabus vestris rationem reddituri*.

III. Con tutto questo però, dove i Magistrati secolari sottopongono al *Regio Exequatur* i decreti di Roma, e senza il *Placito Regio* non li danno appo noi la loro dovuta esecuzione; niun ingiuria alla facoltà legislativa della Santa Sede si arreca. Conciossiache essendo divisa la potestà nella Chiesa tra il Regno, ed il Sacerdozio, giusta le parole del nostro benedetto Redentore (h): *Quæ sunt Cæsari Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*; quando i Regj Ministri esaminano i Decreti della Santa Sede; pretendono con ciò osservare, se mai per abbaglio degli Ecclesiastici Ministri (come talvolta accader suole), si arrechi qualche pregiudizio a Sudditi del Principe, siccome *Pietro di Marca* (i), ed il *Van Espen* (k) l'asseriscono.

Essen.

(a) *Alfonso di Castro* lib. de Legibus Pœnalibus cap. 1. *Hoc autem, de sola laica potestate intelligi volo: quoniam HÆC SOLA A POPULO ACCIPIT SUÆ POTESTATIS ROBUR. Ecclesiastica autem potestas, quia non a populo, sed ab ipso Deo vim potestatis habet; ideo etiam sine populi consensu potest Leges condere de his rebus, quæ ad finem ultimum assequendum essent necessariae, & valde conducibiles.*

(b) *Cardinal Gaetano* 2. 2. q. 1. art. 10.

(c) *Gio: Gersone* lib. de Vit. Spirit. sect. 44.

(d) *Matthæi* 18. vers. 18.

(e) *Luca* 10. vers. 16.

(f) 1. *Theffalonicensium* 4. vers. 2.

(g) *Ad Hebræos* 3. vers. 14.

(h) *Matthæi* 22. vers. 21.

(i) *Pietro di Marca* lib. 4. cap. 6. *Non ea quidem mente, ut rescinderent Sententiam latam . . . cum in omnibus causis Apostolica Sedis reverentiam custodirent; sed rei judicata Executionem suspenderent, si contra manifesti juris formam aliquod obreptum fuerit.*

(k) *Van-Espen* de Promulg. Leg. Ecclesiast. cap. 3. par. 2. *Unicum Placiti Regii scopum esse, nè quid in Principis dittones invehatur, quod*  
Jura



Essendo questa pratica comune in tutte le Repubbliche Cristiane: anche in quelle Provincie dello Stato Ecclesiastico, dove sono Cardinali Legati, a questo oggetto si riveggono, ed esaminano i Rescritti di Roma istessa, ( il che si usa anche per l'Italia riguardo a' Dispacci de propri Principi, quando sono eseguiti ), siccome tra gli altri Scrittori l'afferma il Cardinal di Luca ( a ), col dire: „ Tale quoque esse dicebam alterum deductum ex „ contraria praxi, vel observantia Principum sæcularium, non permittendi „ executionem Literarum, aliarumque Provisionum Apostolicarum absque „ scientia, & consensu. Quoniam, quicquid sit an id jure, vel injuria sequatur ( super quod integer locus veritati relinquatur ); etiam illi, qui jure fieri posse sustinent; id non referunt negationi Territorii, quodque Papa indigeat communicatione aliqua Jurisdictionis, ac Potestatis Principis sæcularis in causis Ecclesiasticis, ac spiritualibus: cum nullus ex Catholicis Scriptoribus id asserat, etiam illi, qui Ecclesiasticæ Potestati infestissimi, & expressè ab Ecclesia damnati sunt, eorumque lectura est interdicta ( ut præsertim est Salgatus in Tractatu de Retentione Bullarum, & de Regia Protestatione, & similes ), sed id referunt cuidam extrajudiciali notitiæ de facto, quam expedit habere de omnibus iis, quæ in proprio Dominio, vel Principatu contingunt: nè sub hoc pallio, vel prætextu, publicæ quieti Principatus, vel Reipublicæ regimini, & juribus præjudicia generentur.

Quinimmo in aliquibus Principatibus, qui ob Principem absentem reguntur per Vicarios, aliosque Magistratus, ut in Italia docet praxis Regnorum Siciliae, Neapolis, & Sardiniae, & Ducatus Mediolani, etiam Literæ, & Provisiones ipsius Regis executioni non demandantur, nisi prævia hac notitia, & consensu, qui sub Executionis termino explicari solet. Atque in IPSO STATU ECCLESIASTICO IN ILLIS PROVINCIIS, QUÆ PER CARDINALES LEGATOS REGUNTUR; IDEM PRAXIS DOCERE VIDETUR.

IV. Questa pratica nel nostro Regno vi ebbe origine fin da tempi de Normanni; peroche il Re Guglielmo I nel Concordato dell'anno 1156. ( come presso del Cardinal Baronio in quest'anno ) si riservò il Regio Assenso in quelle Elezioni, che nel proprio suo Regno si farebbero fatte: „ De Electionibus quidem ita fiat: Clerici conveniant in personam idoneam: & illud inter se secretum habebunt, donec personam illam Excellentiae nostræ pronunciarint. Et postquam in personam celsitudinis nostræ fuerit designata; si persona illa de proditoribus, aut inimicis nostris, aut hæredum nostrorum non fuerit, aut munificentiae nostræ non extiterit odiosa, vel alia in eo causa non fuerit, pro qua non debemus assentire; ASSENSUM PRÆSTABIMUS. Il che si seguitò a farsi eziandio sotto Papa Innocenzio III., durante la minore età di Federigo II. Imperadore, allora quando governava in Sicilia Gregorio Cardinal

Tom. IV. P. II. Eee Dia.

*Jura publica invertere, ipsamque Rempublicam seu Ecclesiasticam, seu Civilem turbare possent.*

( a ) Cardinal di Luca in Relat. Cur. Rom. disc. 2. num. 36.

Diacono di Santa Maria in Portico : come il Pontefice anzidetto (a) al Clero di Reggio lo scrisse . Cioè che questo Legato in *Regio Nome* , esaminava le Elezioni , che si faceano , e con Autorità Apostolica le confermava : „ *Cumque ad dicti Cardinalis præsentiam accessissent , & ab eorum Assensum , quàm confirmationem etiam obtinuerunt ; ipse ASSENSUM REGIA VICE CONCEDENS , & Electionem examinans ; cum eandem invenisset canonicè , & de persona idonea factam , Autoritate Apostolica , ea confirmavit .* Non avendo *Federigo* Imperadore voluto dare nel 1225. il suo *Piacito* a quei Vescovi , che *Papa Onorio III.* avea eletti per il Regno , come rapporta *Riccardo di San Germano* ( b ) nella sua Cronaca . Il che si praticò dal Re *Carlo II. di Angiò* , dal Re *Ladislaò* , dal Re *Alfonso di Aragona* , e da altri Monarchi , come presso *Bartolomeo Chioccarelli* ( c ) se ne leggono moltissimi Esempj .

V. Dalle semplici Bolle de Vescovi , in cui solamente davano da principio i nostri Monarchi il loro *Regio Assenzo* , si passò indi a tutti gli altri riseritti Apostolici : non ammettendosi Bolla , Decreto , o altro che fusse della Curia Romana in Regno , senza ottenersi prima il *Regio Exequatur* . Che quantunque *Papa Innocenzio VIII.* colla sua Bolla *Officii nostri* sotto la data de 21. Gennajo 1491. avesse fatto tutto il possibile , per togliere dal Regno questa pratica ; pure il Re *Ferdinando di Aragona* persistè nell' introdotta costumanza , come rapporta il sovracitato *Chioccarelli* . Volendo eziandio il *Van-Espen* ( c ) , che il Rè Cattolico avesse strepitato contro del

( a ) Innocenzio III. lib. 2. epist. 232.

( b ) Riccardo di S. Germano ad Annum 1225. „ *Mense Augusto quinque vacantibus in Regno Ecclesiis , quinque Papa Honorius præfecit , in scio , & inquisito Imperatore , videlicet , quendam Casinensem Monachum Joannem cognomento de Sancto Liberatore Ecclesiæ Sancti Vincentii de Vulturno ; Compsanæ Priorem quendam S. Mariæ Novæ de Urbe : Salernitanæ Famagustanum quondam Episcopum : Aversanæ Cantorem Amalphitanum ; & Capuanæ Pavensem quondam Episcopum , quos , tanquam in sui præjudicium promotos , recipi Imperator in suis Ecclesiis non permisit .*

( c ) Bartolomeo Chioccarelli Tom. IV. MSS. Jurisd. de *Regio Exequatur* .

( c ) Van-Espen Tom. VI. de *Placito Regio* cap. 1. par. 2. „ *In Regno Neapolitano , quamvis nexu fœderis Sedi Apostolicæ obnoxio ; hunc usum probat vel illa sola Pragmatica , data 30. Augusti 1561. qua declaratur , Clausulam Literis Curia Romanæ impositam : Quod sola publicatio Romæ facta sufficiat ; habendam esse præ clausula nullius effectus .* Constat infer , Regni illius consuetudinem jam pridem fuisse , ut sine Assensu eorum , sed uti loquuntur , sine *Regio Exequatur* nulla Rescripta , nullæ Bullæ Romanæ admittantur . Atque extat exemplum Literarum Ferdinandi Catholici , hujus Regni , & Aragoniæ Regis , de anno 1508. , quo offensionem suam denunciat Proregi Neapolitano , quòd remissius in hac re egisse videretur , & hominem , qui Mandata Romana , spreto Regni more , intulerat , protinus in furcam non egisset .



del Vicerè del Regno, che non avesse afforcato una persona, che introdusse in Napoli alcuni Riscritti Apostolici senza prendervi il Regio Exequatur.

VI. Sotto dell' Imperadore *Carlo V.* e del Re *Filippo II.* proseguendosi la stessa costumanza nel Regno, i Romani Pontefici, che sommo dispiacere ne sentivano, usarono tutte le diligenze possibili per annullarla: ma non li riuscì. Raggiungendo il *Bzovio (a)*, che non essendo stata ricevuta in Napoli una Bolla di Papa *Lione X.*, spedita in Roma il dì 20. Dicembre 1513. questi se scrivere a Cesare con termini risentiti da *Antonio Montalto* Fiscale del Regno di Sicilia, dicendoli: „ *Ricerca ancora*  
 „ *sua Santità da Vostra Maestà, che levi dal Regno di Napoli quella*  
 „ *servitù del Regio Exequatur, imposta alle Lettere Apostoliche, siccome*  
 „ *V. M. è obbligato di levarla per le condizioni dell' Investitura, che ha*  
 „ *di quel Regno, e del Giuramento prestato in esso.* Indi il Santo Pontefice *Pio V.* scrisse il medesimo al Re *Filippo II.* presso *Girolamo Catena (b)* nella di lui Vita: „ *Il preteso Exequatur Regio, o alcuna Licen-*  
 „ *za de Secolari non aver luogo nell' esecuzione di alcun Ordine Ecclesia-*  
 „ *sico. Ciò essere chiaramente decretato da sagri Canonj, e Concilj, non*  
 „ *diffimili della Parola di Dio: della quale chiedere alcuna licenza a seco-*  
 „ *larj intolerabil cosa sarebbe . . . . E conchiuse, non intender egli*  
 „ *sì gravi abusi in dissonor di Dio, e della Santa Sede tollerare. Che gli*  
 „ *Uffizj eran distinti: e però li Principi conservasser il loro, e lasciassero*  
 „ *alla Chiesa quello, che è di Dio: replicando spesso quelle parole: Que*  
 „ *sunt Cesaris Cesari, que sunt Dei Deo.* Nullaperò dimanco i Regj Ministri seguirono a continuare in Napoli l' antica lor pratica, con cui non hanno mai preteso dar vigore agli Apostolici Decreti, e far di Cesare quelle cose, che son di Dio, ma soltanto voglion vedere, se le cose, che si dicono di Dio, non fossero di pregiudizio a Cesare. E perciò quando le conoscono, che niente contengono di pregiudiziale contro della Corona, e della pubblica quiete, tosto l' eseguiscono, ed in possa de Chierici le lasciano, acciò essi a loro bellaggio le eseguischino, e ne faccino quell' uso, che stimano più convenevole. Avendo appresso l' Imperadore *Carlo VI.* con sua Regal Carta (allorache era Re di Napoli) sotto il dì 6. Agosto 1713. espressamente ordinato (c), che tutti i Riscritti, i Decreti, i Brevi, e Bolle di Roma dovessero passare per il Regio Exequatur, Col qual rigore anche oggidì si procede sotto del regnante Monarca *Carlo di Borbone.*

VII. Da questa polizia riguardo a' Riscritti di Roma, si originò eziandio la pratica, che anche i Sinodi de Vescovi Regnicoli si dovessero sottomettere al Regio Exequatur, ogni qualvolta si penzasse darli alle stampe, o si pretendesse eseguirli nelle loro rispettive Diocesi. Conciossiacosache i Prelati Ecclesiastici, stimolati tal volta dal zelo, e fervore, di voler pro-

Eee 2

muo-

(a) Bzovio Tom. XIX. ad annum 1513.

(b) Girolamo Catena in Vita S. Pij V. pag. 101.

(c) Privilegj, e Grazie dell' Imperadore Carlo VI. pag. 229. & seq.

muovere la disciplina Ecclesiastica, possono inavertentemente trascorrere a formar Canoni, e Decreti contrarj alla Giurisdizione laicale. Laonde i Ministri Secolari vogliono osservarli: senza pretendere, che ne termini del dovere i Sinodi non si facessero, siccome il *Cardinal di Gran-Vela*, rendendo ragione al Re *Filippo II.* sovra i quaranta Capi di Gravami avanzateli dal Sommo Pontefice *San Pio V.* lo dicea, rispondendo al quarto Capo; „ *Di questi Concilj Provinciali non vi è fatto nessuno doppo* „ *del mio arrivo in questo Regno: e si desideraria notizia particolare di* „ *quello, di che si lamentano li Vescovi, e l'Arcivescovi: giacche in* „ *detti Concilj potriano entrarvi alcune cose specialmente de Vescovi non* „ *sudditi originarj di V. M.; la quale converria, che V. M. l'intendes-* „ *se, &c.*

## CAPITOLO QUARTO.

*Del Concilio di Trento, e della Bolla Cena  
quanto alla loro Accettazione nel  
nostro Regno.*

I. **A** Causa del *Regio Exequatur*, che si richiede nel nostro Regno riguardo a Decreti di Roma; per il *Concilio di Trento*, e per la *Bolla Cena* molti disturbi insursero tra il Regno, ed il Sacerdozio. E perche alcuni Teologasri diversamente riguardo alla loro *Accettazione* discorrono, ho stimato convenevole chiarirne qui l'affare sotto due distinti Paragrafi.

### PARAGRAFO PRIMO.

*Dell' Accettazione del Concilio di Trento  
nel nostro Regno.*

II. **P**ER fondatamente discorrere intorno all' *Accettazione del Concilio di Trento* del nostro Regno, debbesi in primo luogo avvertire, che i Padri di tal Sinodo, dividendo la materia di Fede, e di buoni Costumi, da quella, che la Riforma, e della Disciplina Ecclesiastica, concerneva; soleano in una sessione trattare la Materia di Fede, in un'altra quella della Riforma. I Decreti, che si fecero in Materia di Fede, nelle prime sessioni, furono comunemente da tutti i Principi Cristiani accettati, e dalle Corone ubbidienti alla Sede Apostolica. Non così avvenne a Decreti, che si fecero in materia di Riforma: i quali perche toccavano alcuni punti Giurisdizionali, non molto confacevoli a Principi; dagli

Ora-



Oratori della Corte di Spagna, e di molti altri Monarchi furono protestati, come rapporta il *Cardinale Pallavicino* (a); e si puole osservare presso del *Van-Espen* (b), che rapporta i Diplomi del Re *Filippo II.* fatti pubblicare nelle Fiandre da *Margherita* sua sorella, Duchessa di Parma, e Governatrice de Paesi Bassi a 17. Luglio 1565., riguardo a questo particolare.

III. Pressato poi il Re *Filippo II.* dal Sommo Pontefice di far accettare detto Concilio in Napoli, e Milano anche quanto a Capi di Riforma; egli ne diede l'incumbenza al *Duca di Alcalà* riguardo al nostro Regno, come dalla di lui Regal Carta, sotto il dì 17. Luglio 1564., trascritta da *Bartolomeo Chioccarelli* (c) ne suoi Manoscritti Giurisdizionali de *Concili Tridentini acceptatione*, e da *Giulio Caponi* (d) nelle sue discettazioni Forensi. Bensì di foppiatto li scrisse un'altra Lettera, insinuandoli, che in accettare detto Concilio di Trento non apportasse pregiudizio alcuno alla Regal Giurisdizione, come presso gli Autori sovradetti si osserva. Leggendosi presso del *Chioccarelli*, così: „ Lettera apparte del Re *Filippo II.* „ sotto l'istessa data li 17. Luglio 1564. scritta al *Duca d'Alcalà*, *Vicerè* „ del Regno, dicendoli, che avea per sua Carta ordinato, che si osservas- „ fero, e si eseguissero li Decreti del Concilio di Trento in detto Regno, „ così come in tutti l'altri suoi Stati, e Regni avea ordinato. Vuole „ però, che con questo non si diroghi a quello, che tocca a sua preemi- „ nenza, ed autorità Reale nelle cose, che li possono apportar pregiudizio „ alli Juspadronati Regj, & Exequatur delle Bolle, che vengono da Ro- „ ma: e che sopra di ciò sia avvertito, che non si faccia novità alcuna, „ e che ne li mandi Nota: e che non faccia sapere, che tenga tal ordine „ dalla Maestà Sua, se nonche abbia avuto ordine, che si osservino detti „ Decreti.

IV. A tenore di questa Lettera segreta del Re *Filippo II.*, il Vicerè sovradetto per mezzo del Reggente *Francescantonio Villano* se esaminare con attenzione tutti i decreti del Concilio di Trento in quei Capi, che poteffero riuscire di pregiudizio alla Regal Giurisdizione. E questo faggio, ed accorto Ministro, dissimpegnando a dovere la sua incumbenza; scoperse molti Capi di Riforme, ne quali venivano lesi i Regj Diritti: i quali furono i seguenti.

V. Nella sessione *quattordicesima* fu notato il Capo 12., in cui si dice: „ *Nemo etiam cujusvis dignitatis. Ecclesiasticæ, vel Sæcularis, quacum-* „ *que ratione, nisi Ecclesiam, Beneficium, vel Capellani de novo funda-* „ *verit, seu jam erectam, quæ tamen sine sufficienti dote fuerit, de suis* „ *propriis, & patrimonialibus bonis competenter dotaverit; Jus patronatus* „ *impetrare, aut obtinere possit, aut debeat. In casu autem su ndationis,* „ aut

(a) *Cardinale Pallavicino Histor. Concil. Trident. lib. a. cap. 6., & lib. 6. cap. 12.*

(b) *Van Espen Tom. VI. cap. 3. par. 2.*

(c) *Bartolomeo Chioccarelli Tom. XVII.*

(d) *Giulio Caponi Discettazioni Forensi Tom. V. disc. 397. n. 59.*



„ aut dotationis, hujusmodi institutio Episcopo, & non alteri inferiori reservetur. Consistendo, a mio credere, in questo Capo il pregiudizio, che le Persone Secolari *cujusvis dignitatis* debbano istituire avanti de' Vescovi i Benefizj *de Jurepatronatus*: *Hujusmodi institutio Episcopo, & non alteri reservetur*. Quando i Monarchi pretendono, che non solo i Vescovi non si debbano framischiare ne' Beneficj *Jurepatronatus Regii*; ma nè tampoco negli altri Beneficj Laici, che godono la Regal protezione, come dicemmo nel Capo 4. del Libro 7. Con volerli lo stesso ne' Benefizj *de Jurepatronatus* de' Baroni, come ivi si soggiunse.

VI. Nella *sessione vintefimaprima* furono scoverti trè Capi di pregiudizio alla Regal Giurisdizione.

Il Capo 4. in cui si discorre della Congrua necessaria per i Sagri Ministri, e si dice: „ *Illis autem Sacerdotibus, qui de novo erunt Ecclesiis, siis noviter erectis praficiendi, competens assignetur portio arbitrio Episcopi ex fructibus ad Ecclesiam matricem quomodocumque pertinentibus*: & si necesse fuerit *compellere possit Populum* ea somministrare, „ quæ sufficiant ad vitam ipsorum Sacerdotum *substantandam*. Volendo i Principi nel nostro Regno che i Vescovi non dovessero esercitare Giurisdizione alcuna sovra de' Laici, alla riserva di Cause di Feudi, e di altre materie spirituali.

Il Capo 7. nel quale si legge: „ *Cum illud quoque curandum sit, ne ea, quæ sacris Ministeriis dedicata sunt, tempora injuria abolescant, & ex hominum memoria excedant*; Episcopi etiam tanquam Sedis Apostolicæ delegati transferre possunt Beneficia simplicia etiam *Jurepatronatus, & Ecclesiis, quæ vetustate, vel aliàs collapsæ sunt, & ob eorum inopiam nequeunt restaurari*; vocatis iis quorum interest, in Matrices, aut alias Ecclesias locorum eorundem seu viciniorum, arbitrio suo. In cui genericamente si discorre de' Beneficj di Giurispadronato si discorre, senza eccettuarne i Padronati locati, nemmeno quei di Regia Fondazione, e di Regia Protezione sottomettendoli all' arbitrio degli Ordinarij.

Il Capo 8. nel quale si dice: „ *Quæcumque in Diacesi ad Dei cultum spectant, ab Ordinario diligenter curari atque iis, ubi oportet, provideri æquum est*. Propterea commendata Monasteria, etiam Abbatia, & Præpositura nuncupata, in quibus non viget Regularis observantia; necnon Beneficia *tum curata quàm non curata, Secularia, & Regularia* quantumcumque commendata *etiam exempta*, ab Episcopis etiam, tanquam Apostolicæ Sedis Delegatis annis singulis visitentur. Curanturque iisdem Episcopis congruentibus remediis *etiam per sequestrationem fructuum*, ut quæ renovatione indigent, aut restauratione, *resciantur*. Sottomettendoli all' autorità de' Vescovi con questa conciliata determinazione anche i Benefizj di Regia fondazione, e protezione.

VII. Nella *sessione vintefimaseconda* furono conosciuti quattro Capitoli pregiudiziali a' Regi diritti.

Il Capo 8. in cui si determina: „ *Episcopi etiam tanquam Sedis Apostolicæ Delegati, in casibus a jure concessis, omnium piarum dispositionum tam in ultima voluntate, quàm inter vivos sint executores*. *Habeant jus visitandi Hospitalia, Collegia quæcumque, & Confraternitates Laicorum*, etiam quas *Scholas*, sine quocumque alio nemine nocent:



„ *non tamen, quæ sub Regum immediate protectione sunt sine eorum li-*  
 „ *centia: Eleemosinas Montis Pietatis, sive Charitatis, & Pia Loca omnia*  
 „ *exemptionis privilegio sint munita: ac omnia, quæ ad Dei cultum,*  
 „ *atque animarum salutem, seu Pauperes sustentandos instituta sunt; ipsi*  
 „ *ex officio suo, juxta Sacrorum Canonum statuta, cognoscant, & exe-*  
 „ *quantur; non obstantibus quacumque consuetudine etiam immemorabili,*  
 „ *privilegio, aut statuto. In dove, ancorche si veggino esentati i Lu-*  
 „ *oghi, che godono la Regal Protezione; pure tutti gli altri, abbenche da*  
 „ *Laici governati, all' autorità de' Vescovi si sottomettono. Quando tutte*  
 „ *le Staurite, ed i Luoghi Pii, governati da Laici, nel nostro Regno sono*  
 „ *esenti dalla Giurisdizione de' Vescovi, come additammo nel Libro 7. al*  
 „ *Paragrafo 3. del Capo 5. Comprendendosi ancora l' esecuzione de' Legati Pij*  
 „ *in questo Capitolo. Quando i Regj Ministri altrimenti la discorrono, co-*  
 „ *me eziandio toccossi nel Libro passato al Numero 50. del Capo 4. dove par-*  
 „ *lossi de Legato pro anima ad pias causas.*

Il Capo 9. nel quale si soggiugne: *Administratores tam Ecclesiasticis,*  
 „ *quam Laici Fabricæ cujuscumque Ecclesiæ, etiam Cathedralis, Hospita-*  
 „ *lis, Confraternitatis, Eleemosinæ Montis Pietatis, & quorumcumque*  
 „ *Piorum Locorum singulis teneantur reddere rationem administrationis*  
 „ *Ordinario, consuetudinibus, & privilegiis in contrarium quibuscumque*  
 „ *sublatis, nisi secus fortè in judicatione, & ordinatione talis Ecclesiæ,*  
 „ *seu fabricæ expressè cautum esset. Pregiudicandosi con questa determina-*  
 „ *zione alli Luoghi Pij, agli Ospedali, e Confraternite, che vengono ammi-*  
 „ *nistrati da Laici, ed in nulla soggiacciono all' autorità de' Vescovi Dioce-*  
 „ *sani.*

Il Capo 10. in cui si dispone: „ *Cum ex Notariorum imperitia plu-*  
 „ *rima damna & multarum occasio litium oriatur; possit Episcopus quos-*  
 „ *cumque Notarios etiam si Apostolica, Imperiali, aut Regia autoritate*  
 „ *creati fuerint; etiam tanquam Delegatus Sedis Apostolicæ, examinatio-*  
 „ *ne adhibita, eorum sufficientiam scrutari: iisque non idoneis repertis,*  
 „ *aut quodcumque in officio delinquentibus, Officii ejus in negotiis, li-*  
 „ *tibus, & causis Ecclesiasticis, ac spiritualibus exercendi usum perpetuò,*  
 „ *aut ad tempus prohibere. Neque eorum appellatio interdictionem Or-*  
 „ *dinarum suspendat. Quando per contrario, essendo nel Regno il Proto-*  
 „ *notario; da questi, e non da Vescovi i Notai laici si debbono ricono-*  
 „ *scere.*

Il Capo 11. che di proposito contro de' Principi si stabilisce: „ *Si*  
 „ *quem Clericorum, vel Laicorum, quacumque is dignitate, etiam Impe-*  
 „ *riali, vel Regali prefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupi-*  
 „ *ditas occupaverit, ut alicujus Ecclesiæ, seu cujusvis Sæcularis, vel Re-*  
 „ *gularis Beneficii, Montium Pietatis, aliorumque piorum Locorum jurif-*  
 „ *ditiones, bona, census, ac jura, etiam Feudalia ex emphyteusim, fru-*  
 „ *ctus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quæ in ministerium,*  
 „ *ex pauperum necessitatem converti debent; is per se, vel per alios, vi,*  
 „ *vel timore incusso, seu etiam per supposititias personas Clericorum, vel*  
 „ *laicorum, seu quacumque arte, aut quocumque quesito colore in pro-*  
 „ *prios usus concertare illosque usurpare præsumperint, seu impedire,*  
 „ *ne ab iis, ad quos jure pertinent percipiantur: is anathemati tandiù sub-*



„ ceat Episcopis, si expedire videbitur, in causis civilibus ad Forum Ec-  
 „ clesiasticum quomodolibet pertinentibus, contra quoscumque, etiam lai-  
 „ cos, per multas pecuniarias, quæ Locis piis ibi existentibus eo ipso,  
 „ quod exactæ fuerint, assignentur, seu per captionem pignorum, perso-  
 „ narumque distractionem, per suos proprios, aut alienos ex-ecutores fa-  
 „ ciendam; sive etiam per privationem Beneficiorum, aliaque juris reme-  
 „ dia procedere, & causas definire: Quod si executio realis, vel perso-  
 „ nalis adversus reos hac ratione fieri non poterit, sitque erga Judicem  
 „ contumacia; tunc eos etiam anathematis mucrone arbitrio suo præter  
 „ alias pœnas ferire poterit. In causis quoque criminalibus, ubi executio  
 „ realis, vel personalis, uti supra, fieri poterit; erit a censuris absti-  
 „ nendum. Sed si dictæ executioni facilè locus esse non possit; licebit  
 „ Judici hoc spirituali gladio in delinquentes uti, si tamen delicti quali-  
 „ tas, procedente saltem bina monitione, etiam per edictum id postulet.  
 „ Nefas autem sit seculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Ju-  
 „ dici, nè quem excommunicet, aut mandare, ut latam Excommunicatio-  
 „ nem revocet, sub prætextu, quod contenta in dicto Decreto non sint  
 „ observata; cum non ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio  
 „ pertineat. Essendo per due versi questo Capo pregiudiziale alli Regj  
 „ diritti; e quanto alle multe, e carcerazioni de laici da farsi da Vescovi  
 „ (quando soltanto per via di pene spirituali i Vescovi possono procedere  
 „ contro de laici, anche a tenore dell' ultimo Concordato tra la Santa Se-  
 „ de, e 'l nostro Monarca, come additossi nel Libro precedente al Numero  
 „ 20. del Capo 4.), e quanto al non potere i Magistrati laici impedire tal  
 „ volta il corso alle Censure ingiustamente fulminate, e da fulminarsi con-  
 „ tro de secolari. Quanto la pratica del nostro Regno in ispedire l' Orta-  
 „ torie a' Vescovi è assai conta, come lo rapportammo nel Capo 7. del  
 „ Libro 8.

Il Capo 8. dove si dice: „ Admonet Sancta Synodus quoscumque, Ec-  
 „ clesiastica Beneficia secularia, vel Reguaria obtinentes, ut Hospitalita-  
 „ tis officium à Sanctis Patribus frequenter commendatum, quantum per  
 „ eorum proventus licebit, promptè benignèque exercere assuecant.  
 „ . . . Quod si Hospitalia hæc ad certum peregrinorum, aut infirmo-  
 „ rum, aut aliarum personarum genus recipiendum fuerint instructa, nec  
 „ in loco ubi sunt dicta Hospitalia similes personæ, aut perpetuæ repe-  
 „ riantur; mandat adhuc, ut fructus illorum in alium pium usum, qui  
 „ eorum institutioni proximior sit, ac pro loco, & tempore utilius conver-  
 „ tantur, prout Ordinario cum duobus de Capitulo magis expedire visum  
 „ fuerit. . . . Itaque si prædicti omnes, & singuli cujuscumque  
 „ Ordinis, Religionis, & dignitatis, etiamsi laici fuerit; qui administra-  
 „ tionem Hospitalium habent, ab Ordinario moniti, Hospitalitatis munus  
 „ obire cessaverint; non solum per Ecclesiasticas Censuras, & alia juris  
 „ remedia ad id compelli possint, sed etiam Hospitalis illius administra-  
 „ tione, curave perpetuò privari possint. Quando gli Ospedali sono di lai-  
 „ ca fondazione, ed i laici li di loro Amministratori: i quali a' Vescovi  
 „ non soggiacciono, siccome nel Libro 7. nel Paragrafo 3. del Capo 4. si  
 „ disse.

Il Capo 12. dove discorrendosi delle Decime, si disse: „ Præcipit igi-  
 „ tur



„ tur Sancta Synodus omnibus cujuscumque gradus, & conditionis sint, ad  
 „ quos Decimarum solutio spectat, ut eas ad quas jure tenentur, imposte-  
 „ rum Cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis, vel personis, quibus  
 „ legitime tenentur, integrè persolvant. Qui verò eas aut subtrahunt,  
 „ aut impediunt, excommunicentur, nec ab hoc crimine, nisi plena re-  
 „ stititione secuta, *absolvantur*. Quando pretendono i Regj Ministri, che  
 in cause di Decime i laici si debbano astringere da Giudici secolari alla  
 soddisfazione delle medesime, giusta la Consulta trasmessa al Re *Filippo*  
*II.* dal Duca di Alcalá nell'anno 1570. e da noi nel Libro passato al Nu-  
 mero 51. del Capo 4. trascritta.

Il Capo 17, in cui vengono in qualche modo i Regj Ministri toccati,  
 e punti riguardo a servizj, ed offeqj, che loro prestano i Vescovi; Non  
 „ potest Sancta Synodus non graviter dolere, audiens, Episcopos aliquos,  
 „ sui Status oblitos, Pontificiam dignitatem non leviter dehonestare, qui  
 „ cum Regum Ministris, Regulis, & Baronibus in Ecclesia, & extra  
 „ indecenti quadam demissione se gerunt; & veluti inferiores Ministri  
 „ Altaris nimis indigne non solum loco cedunt, sed etiam personaliter  
 „ illis inserviunt. Quare, hæc, & similia Sancta Synodus detestans; sa-  
 „ cros Canones omnes, Conciliaque Generalia, atque alias Apostolicas San-  
 „ ctiones ad dignitatis Episcopalis decorem, & gravitatem pertinentes, re-  
 „ novando præcipit, ut ab hujusmodi impostero Episcopi se abstineant.  
 „ Mandamus eisdem, ut tam in Ecclesia, quàm foris suum gradum, &  
 „ ordinem præ oculis habentes; ubique se Patres, & Pastores esse memi-  
 „ nerint: reliquis verò tam Principibus, quàm ceteris omnibus, ut eos  
 „ paterno honore, ac debita reverentia prosequantur. Proibendos non  
 solo a Vescovi, da non umiliarsi a medesimi Ministri; ma comandandosi  
 a Principi di rispettarli, ed onorarli: quasiche questi stassero sottoposti  
 a loro comandi; o non sapessero i proprj doveri con i loro Padri, e Pa-  
 tiori spirituali.

Il Capo 20. in cui si legge: „ Cupiens Sancta Synodus Ecclesiasticam  
 „ disciplinam in Christiano Populo non solum restitui, sed etiam perpetuò  
 „ sanctam rectam a quibuscumque impedimentis conservari; præter ea, quæ  
 „ de Ecclesiasticis personis constituit, *Sæculares Principes officii sui mo-  
 „ nendos esse censuit*; confidens, eos ut Catholicos, quos Deus sanctæ  
 „ Fidei Ecclesiæque Protectores esse voluit, *Jus suum Ecclesiæ restitui,  
 „ non tantum esse concessuros, sed etiam subditos omnes ad debitam erga  
 „ Clerum, Parochos, & Superiores Ordines reverentiam revocatos*; nec  
 „ permitturos, ut Officiales, aut inferiores Magistratus Ecclesiæ, & per-  
 „ sonarum Ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione, & canonicis San-  
 „ ctionibus constitutam, aliquo cupiditatis studio, seu in consideratione  
 „ aliqua violent, sed una cum ipsis Principibus debitam sacris summorum  
 „ Pontificum, & Conciliorum Constitutionibus observantiam præstent. De-  
 „ cernit itaque, & præcipit, *sacros Canones, & Concilia Generalia omnia,  
 „ necnon alias Apostolicas sanctiones in favorem Ecclesiasticarum persona-  
 „ rum, Libertatis Ecclesiasticæ, & contra ejus violatores editas, quæ  
 „ omnia præsentii Decreto innovat; exactè ab omnibus observari acere.*  
 „ Proptereaque admonet Imperatorem, Reges, Respublicas, Principes,  
 „ & omnes, & singulos cujuscumque status, & dignitatis existant, ut quò

„ jaceat; quamdiu jurisdictiones, bona, res, jura, fructus, & redditus quos  
 „ occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione sup-  
 „ positivæ personæ pervenerint; Ecclesiæ, ejusque administrationi, seu  
 „ Beneficio integrè restituerit; atque inde a Romano Pontifice absolutio-  
 „ nem obtinuerit. Quando i Chierici, e le Chiese in materia Feudale,  
 (senza entrare in altre politiche riflessioni riguardo a questo Capo) stan-  
 do sottoposto alli Principi, appunto come fossero laici, giusta quel tanto  
 che fu detto nel Libro 7. al Numero 17. del Capo 3. favellando dell' In-  
 vestitura del Re Carlo della Pace.

VIII Nella Sessione ventesimaquarta cinque Capi alla Regal Giurisdiz-  
 zione sospetti furono scoverti.

Il Capo 9. in cui si determina: „ *Quæ aliàs sub fel. rec. Paulo III.*  
 „ ut nuper sub Beatissimo Domino nostro Pio IV. in hoc eodem Concilio,  
 „ de adhibenda ab Ordinariis diligentia in *Beneficiorum etiam exemptorum*  
 „ *visitatione* constituta sunt; eadem etiam in his *Ecclesiis secularibus* ob-  
 „ serventur, quæ in nullius Diocesi esse dicuntur; ut ab Episcopo, cujus  
 „ Ecclesia Cathedralis est proximior, tanquam a Sedis Apostolicæ Delegato  
 „ visitetur; non obstantibus privilegiis, & consuetudinibus quibuscumque  
 „ etiam *immemorabilibus*. In qual caso si viene a pregiudicare alli Be-  
 „ nefizj di Regio Padronato, o di Regia Protezione, i quali sono esenti  
 „ dalla Giurisdizione Vescovile.

Il Capo 11. dove si stabilisce: *Quoniam* Privilegia, & exceptiones,  
 „ quæ variis titulis, plerisque conceduntur, hodie perturbationem in-  
 „ Episcoporum jurisdictione excitare, & exemptis occasionem laxioris vi-  
 „ tæ præbere dignoscuntur; decernit Sancta Synodus, ut si quando ju-  
 „ stis, gravibus, & ferè necessariis suadentibus causis, aliquos honorariis  
 „ titulis Prothonotoriatus, Acholytatus, Comitum Palatini, *Capellani Re-*  
 „ *giæ*, aut aliis hujusmodi in Romana Curia, vel extra insignibus deco-  
 „ randos esse placuit; necnon alios cuicumque Monasterio Oblatos, vel  
 „ quomodocumque additos, aut sub nomine *Servientium Militiis*, seu  
 „ Monasteriis, *Hospitalibus*, Collegiis, aut quocumque titulo assumi;  
 „ nihil ex iis Privilegiis detractum esse Ordinariis intelligatur, qui mi-  
 „ nus ii, quibus ea jam concessa sunt, vel impostèrem concedi contin-  
 „ gerit; ipsis Ordinariis, tanquam Apostolicæ Sedis Delegatis, plenè in-  
 „ omnibus, & quoad *Capellanos Regios*, juxta Constitutionem Innocentii  
 „ III. quæ incipit: *Cum Capella*, subjecti existant. Quando per contra-  
 „ rio i Cappellani della Regia Cappella, e del Regio Esercito (ed anche quei,  
 che servono negli Ospedali) stanno sottoposti al Cappellano Maggiore, co-  
 me dirassi nel Capo 3. del Libro 15.

Il Capo 13. in cui si dice: „ *Quoniam* pleræque Cathedrales Eccle-  
 „ siæ tam tenui redditus suat, & angustiæ, ut Episcopali dignitate nullo  
 „ modo respondeant, neque Ecclesiarum necessitati sufficient; eximet  
 „ Concilium Provinciale, vocatis iis, quorum interest, & diligenter ex-  
 „ pendat, quas propter angustiæ, & tenuitatem in invicem unire, vel no-  
 „ vis preventibus augere expediat; confectaque de præmissis instrumenta  
 „ ad Summum Romanum Pontificem mittat: quibus instructus Summus  
 „ Pontifex; ex prudentia sua, prout expedire judicaverit; aut tenues in-  
 „ vicem uniat, aut aliqua accessione ex fructibus augeat. Interim verò,  
 „ do-



„ donec prædicta effectum sortiantur, hujusmodi Episcopis, qui fructuum  
 „ subventionem pro Diocesi sua tenuitate indigent; poterit de Beneficiis  
 „ aliquibus, dum tamen Curata non sint; à summo Pontifice provideri.  
 „ In Parochialibus etiam Ecclesiis, quarum fructus æquè adeo exigui sunt,  
 „ ut debitum nequeant oneribus satisfacere; curabit Episcopus, si per Be-  
 „ neficiorum unionem, non tamen Regularium, id fieri possit, ut Primi-  
 „ tiarum. vel Decimarum assignatione, aut per Parochianorum Symbola,  
 „ ac Collectas, aut qua commodiori ei videbitur ratione, quod pro Redo-  
 „ ris, aut Parochiæ necessitate decenter sufficiat. Consistendo in ciò il  
 „ pregiudizio di questo Capo, di doverli assegnare a' Vescovi poveri i Be-  
 „ nefizj semplici delle loro rispettive Diocesi: tra i quali si comprendono  
 „ i Benefizj Regj, e laicali. Con imposi ancora da Vescovi, Decime,  
 „ Collette, e Primizie a' secolari per il sostentamento onorevole de Parochi.  
 „ Quando i Ministri Regj pretendono, che ciò da Vescovi non si possa fa-  
 „ re, con obbligar essi i laici a somministrare a' loro Parochi il bisognovo-  
 „ le, dapoiche questi l'aveano di già assegnata la prima congrua, anda-  
 „ ta appresso in ruina.

Il Capo 15. che nella stessa materia si distende: „ In Ecclesiis Cate-  
 „ dralibus, & Collegiatis insignibus, ubi frequentes, adeoque tenues sunt  
 „ Præbendæ simul cum distributionibus quotidianis, ut sustinendo decenti  
 „ Canonorum gradui pro loci, & personarum qualitate non sufficiant;  
 „ liceat Episcopis cum consensu Capituli vel aliquot simplicia Beneficia,  
 „ non tamen Regularia iis unire; vel si hac ratione provideri non possit;  
 „ aliquibus ex iis suppressis, cum Patronum consensu, si de Jurepatrona-  
 „ tus laicorum sint; quorum fructus, & proventus reliquarum Præbenda-  
 „ rum distributionibus quotidianis applicantur. Non volendo il Principe,  
 „ che i suoi Benefizj semplici, e quei de secolari suoi sudditi si donassero  
 „ a' Preti, ancorche v' intervenisse il consenso de Padroni laici: restando  
 „ in ciò pregiudicati i poteri, per i quali in forma di fideicommissò furo-  
 „ no da loro maggiori questi Benefizj fondati.

Il Capo 17, dove si legge: „ Sancta Synodus debitam in regendis  
 „ Ecclesiis disciplinam restituere cupiens; præsentis Decreto, quod in qui-  
 „ buscumque personis, quocumque titulo, etiam si Cardinalatus honore,  
 „ præfulgeant, mandat observari; statuit, ut unum tantum Beneficium  
 „ Ecclesiasticum singulis conferatur. . . . Hæcque non modò ad Ca-  
 „ thedrales Ecclesias, sed etiam ad alia omnia Beneficia, tam secularia,  
 „ quam Regularia quæcumque, etiam commendata pertineant; cujuscum-  
 „ que tituli, & qualitatibus existant. . . . Alioquin tam Parochiæ,  
 „ quam Beneficia, quæ obtinent, ipso jure vacare censeantur, &, tan-  
 „ quam vacantia, liberè aliis idoneis conferantur. Facendosi torto con  
 „ questa Conciliare determinazione a' Benefizj Regj, e laicali. Imperciocchè  
 „ sotto pretesto di essersi malamente conferiti (oltre il proibire al Princi-  
 „ pe di non dare due Benefizj semplici a qualche suo suddito); si avereb-  
 „ bero come vocanti, e si dispenserebbero a piacere della Santa Sede, e  
 „ de Vescovi Diocesani.

IX. Nella Sessione ventefinaginta si notarono cinque Capi pregiudiziali  
 „ alla Regal Giurisdizione, e sono i seguenti:

Il Capo 3. in cui, discorrendosi delle Scominiche; si dice: „ Ll-  
 „ Tom. IV. P. II. Fff „ ceat

,, ceat Episcopis, si expedire videbitur, in causis civilibus ad Forum Ec-  
 ,, clesiasticum quomodolibet pertinentibus, contra quoscumque, etiam lai-  
 ,, cos, per multas pecuniarias, quæ Locis piis ibi existentibus eo ipso,  
 ,, quod exactæ fuerint, assignentur, seu per captivonem pignorum, perso-  
 ,, narumque districtionem, per suos proprios, aut alienos ex-ecutores sa-  
 ,, ciendam; sive etiam per privationem Beneficiorum, aliaque juris reme-  
 ,, dia procedere, & causas definire. Quod si executio realis, vel perso-  
 ,, nalis adversus reos hac ratione fieri non poterit, sitque erga Judicem  
 ,, contumacia; tunc eos etiam anathematis mucrone arbitrio suo præter  
 ,, alias pœnas ferire poterit. In causis quoque criminalibus, ubi executio  
 ,, realis, vel personalis, uti supra, fieri poterit; erit à censuris absti-  
 ,, nendum. Sed si dictæ executioni facile locus esse non possit; licebit  
 ,, Judici hoc spirituali gladio in delinquentes uti, si tamen delicti quali-  
 ,, tas, procedente saltem bina monitione, etiam per edictum id postulet.  
 ,, Nefas autem sit seculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Ju-  
 ,, dici, nè quem excommunicet, aut mandare, ut latam Excommunicatio-  
 ,, nem revocet, sub prætextu, quod contenta in dicto Decreto non sint  
 ,, observata; cum non ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio  
 ,, pertineat. Essendo per due versi questo Capo pregiudiziale alli Regj  
 ,, dritti; e quanto alle multe, e carcerazioni de laici da farsi da Vescovi  
 ,, (quando soltanto per via di pene spirituali i Vescovi possono procede-  
 ,, re contro de laici, anche a tenore dell' ultimo Concordato tra la Santa Se-  
 ,, de, e 'l nostro Monarca, come additossi nel Libro precedente al Numero  
 ,, 20. del Capo 4. ), e quanto al non potere i Magistrati laici impedire tal  
 ,, volta il corso alle Censure ingiustamente fulminate, e da fulminarsi con-  
 ,, tro de secolari. Quanto la pratica del nostro Regno in ispedire l' Orta-  
 ,, torie a' Vescovi è assai conta, come lo rapportammo nel Capo 7. del  
 ,, Libro 8.

Il Capo 8. dove si dice:., *Admonet Sancta Synodus quoscumque, Ec-*  
 ,, clesiastica Beneficia sæcularia, vel Reguaria obtinentes, ut Hospitalita-  
 ,, tis officium à Sanctis Patribus frequenter commendatum, quantum per  
 ,, eorum proventus licebit, promptè benignèque exercere assuescant.  
 ,, . . . Quod si Hospitalia hæc ad certum peregrinorum, aut infirmo-  
 ,, rum, aut aliarum personarum genus recipiendum fuerunt instructa, nec  
 ,, in loco ubi sunt dicta Hospitalia similes personæ, aut perpetuæ repe-  
 ,, riantur; mandat adhuc, ut fructus illorum in alium pium usum, qui  
 ,, eorum institutioni proximior sit, ac pro loco, & tempore utiliùs conver-  
 ,, tantur, prout Ordinario cum duobus de Capitulo magis expedire visum  
 ,, fuerit. . . . Itaque si prædicti omnes, & singuli cujuscumque  
 ,, Ordinis, Religionis, & dignitatis, etiam si laici fuerit; qui administra-  
 ,, tionem Hospitalium habent, ab Ordinario moniti, Hospitalitatis munus  
 ,, obire cessaverint; non solum per Ecclesiasticas Censuras, & alia juris  
 ,, remedia ad id compelli possint, sed etiam Hospitalis illius administra-  
 ,, tione, curave perpetuò privari possint. Quando gli Ospedali sono di lai-  
 ,, ca fondazione, ed i laici li di loro Amministratori: i quali a' Vescovi  
 ,, non soggiacciono, siccome nel Libro 7. nel Paragrafo 3. del Capo 4. si  
 ,, disse.

Il Capo 12. dove discorrendosi delle Decime, si disse:., *Præcipit igi-*  
 ,, tur



„ tur Sancta Synodus omnibus cujuscumque gradus, & conditionis sint, ad  
 „ quos Decimarum solutio spectat, ut eas ad quas jure tenentur, imposte-  
 „ rum Cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis, vel personis, quibus  
 „ legitime tenentur, integre persolvant. Qui vero eas aut subtrahunt,  
 „ aut impediunt, excommunicentur, nec ab hoc crimine, nisi plena re-  
 „ stitutionse secuta, absolvantur. Quando pretendono i Regj Ministri, che  
 „ in cause di Decime i laici si debbano astringere da Giudici secolari alla  
 „ soddisfazione delle medesime, giusta la Consulta trasmessa al Re Filippo  
 „ II. dal Duca di Alcalá nell'anno 1570. e da noi nel Libro passato al Nu-  
 „ mero 51. del Capo 4. trascritta.

Il Capo 17, in cui vengono in qualche modo i Regj Ministri toccati,  
 e punti riguardo a servizj, ed ossequj, che loro prestano i Vescovi; Non  
 „ potest Sancta Synodus non graviter dolere, audiens, Episcopos aliquos,  
 „ sui Status oblitos, Pontificiam dignitatem non leviter dehonestare, qui  
 „ cum Regum Ministris, Regulis, & Baronibus in Ecclesia, & extra  
 „ indecenti quadam demissione se gerunt; & veluti inferiores Ministri  
 „ Altaris nimis indigne non solum loco cedunt, sed etiam personaliter  
 „ illis inserviunt. Quare, hæc, & similia Sancta Synodus detestans; sa-  
 „ cros Canones omnes, Conciliaque Generalia, atque alias Apostolicas San-  
 „ ctiones ad dignitatis Episcopalis decorem, & gravitatem pertinentes, re-  
 „ novando præcipit, ut ab hujusmodi impostero Episcopi se abtineant.  
 „ Mandamus eisdem, ut tam in Ecclesia, quàm foris suum gradum, &  
 „ ordinem præ oculis habentes; ubique se Patres, & Pastores esse memi-  
 „ nerint: reliquis verò tam Principibus, quàm cæteris omnibus, ut eos  
 „ paterno honore, ac debita reverentia prosequantur. Proibendoli non  
 „ solo a Vescovi, da non umiliarli a medesimi Ministri; ma comandandoli  
 „ a Principi di rispettarli, ed onorarli: quasciue questi stassero sottoposti  
 „ a loro comandi; o non sapessero i propri doveri con i loro Patri, e Pa-  
 „ rori spirituali.

Il Capo 20. in cui si legge: „ Cupiens Sancta Synodus Ecclesiasticam  
 „ disciplinam in Christiano Populo non solum restitui, sed etiam perpetuam  
 „ fædram tectam a quibuscumque impedimentis conservari; præter ea, quæ  
 „ de Ecclesiasticis personis constituit, Sæculares Principes officii sui mo-  
 „ nendos esse censuit; confidens, eos ut Catholicos, quos Deus sanctæ  
 „ Fidei Ecclesiæque Protectores esse voluit, Jus suum Ecclesiæ restitui,  
 „ non tantum esse concessuros; sed etiam subditos omnes ad debitam erga  
 „ Clerum, Parochos, & Superiores Ordines reverentiam revocatos; nec  
 „ permitturos, ut Officiales, aut inferiores Magistratus Ecclesiæ, & per-  
 „ sonarum Ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione, & canonicis Sau-  
 „ ctionibus constitutam, aliquo cupiditatis studio, seu in consideratione  
 „ aliqua violent, sed una cum ipsis Principibus debitam sacris summorum  
 „ Pontificum, & Conciliorum Constitutionibus observantiam præsent. De-  
 „ cernit itaque, & præcipit, sacros Canones, & Concilia Generalia omnia,  
 „ necnon alias Apostolicas sanctiones in favorem Ecclesiasticarum persona-  
 „ rum, Libertatis Ecclesiasticæ, & contra ejus violatores editas, quæ  
 „ omnia præsentis Decreto innovat; exactè ab omnibus observari acere.  
 „ Proptereaque admonet Imperatorem, Reges, Respublicas, Principes,  
 „ & omnes, & singulos cujuscumque status, & dignitatis existant, ut quò



„ largiùs bonis temporalibus , atque in alios potestate sunt donati , ed fan-  
 „ ctiùs quæ Ecclesiastici juris sunt , tanquam Dei præcipua , ejusque patro-  
 „ cinio tecta venerentur : nec ab ullis Baronibus , Domicellis , Rectoribus ,  
 „ aliisque Dominis temporalibus , seu Magistratibus , maximeque Ministris  
 „ ipforum Principum lædi patiantur ; sed severè in eos , qui illius liber-  
 „ tatem , immunitatem , atque jurisdictionem impediunt , animadvertant.  
 „ Quibus etiam ipsimet exemplo ad pietatem , religionem , Ecclesiarumque  
 „ protectionem existant . Imitantes anteriores optimos religiosissimi nosque  
 „ Principes , qui res Ecclesiæ sui imprimis autoritate , ac munificentiã au-  
 „ xerint , nè dùm ab aliorum injuria vindicarent . Sembrando qui ezian-  
 „ dio , che il Concilio volesse imporre leggi a Principi ; e presupporre in  
 „ qualche modo , che essi , ed i loro Ministri fatta avessero qualche violenza ,  
 „ ingiuria , ò torto alla Chiesa , all' Immunità , ed alli Chierici .

X. Fattasi questa scoperta di Gravami per la Regal Giurisdizione nè  
 Decreti di Riforma del Concilio di Trento dal Reggente *Francescantonio*  
*Villano* ; il Duca d' *Alcalà* , Vicerè del Regno in quei tempi , con due  
 distinte Consulte tenne del tutto ragguagliato il Re *Filippo II.* nelle Spa-  
 gne . E questi con sua Regal Carta sotto il dì 3. Luglio 1566 presso del  
*Chioccarelli* (a) li riscisse , che con tutta oculatezza cercasse non far fare  
 alla sua Giurisdizione pregiudizio veruno ; atteso il *Concilio di Trento non*  
*ebbe intenzione di pregiudicare in cosa alcuna la Maestà Sua nelle Rega-*  
*lie , ed altri dritti , che nel Regno possedea , come li veniva detto da*  
*alcuni Vescovi , che erano stati nel Concilio .* Per la qual cosa il Vicerè an-  
 zidetto non diede luogo a' Vescovi Diocesani di violare le Regalie del Mo-  
 narca ( comprese ne sovrafcritti Capi ) in cosa veruna per menoma che  
 fosse .

XI. Quindi il sommo Pontefice *San Pio V.* , mosso dalle querele de  
 Vescovi Regnicoli ; mandò l' anno 1570. Frà *Vincenzo Giustiniano* , Ge-  
 nerale dell' Ordine di *San Domenico* , e poco indi Cardinale di Santa  
 Chiesa nelle Spagne dal Re *Filippo II.* : e poi nell' anno vengente 1571.  
 vi se anche passare il Cardinale *Alessandrino* , suo nipote , come Legato del-  
 la Santa Sede : de quali si sporgerono fortissime lagnanze a quel Monarca ,  
 comprese in quaranta Capi di Gravami , che dissero soffrire la Giurisdizio-  
 „ ne Ecclesiastica nel Regno di Napoli , di Sicilia , e nello Stato di Mi-  
 „ lano per opera de suoi regj Ministri . E che , dopo essersi ricevuto il  
 „ Concilio di Trento per sua Maestà , e pubblicato ne Regni di Spagna ;  
 „ si tardò molti mesi a publicarsi in questo Regno di Napoli . E conces-  
 „ so poi , che si pubblicasse in detto Regno di Napoli ; non si è conces-  
 „ so a' Prelati , che per efecuzione del detto Concilio potessero castigare ,  
 „ e punire i laici in quello , che pregiudicava alla Regal Giurisdizione .  
 „ E dichiarando i Capi di detto Concilio , che non si osservano ; dicono  
 „ etter questi &c. ( e sono quei appunto da noi più sovra trascritti ; )  
 come leggesi presso del mentovato *Chioccarelli* . Onde poi il Re *Filip-  
 po II.* trasmise quelli Capi di Gravami al Duca di *Alcalà* sovrafcritto . Il  
 qua-

( a ) Bartolomeo Chioccarelli Tom. XVII, M. SS. Jurisdic.



quale effendosene morto ; diede luogo al *Cardinal di Granvela* , di lui successore di renderlo informato di quello occorreva , giusta la maniera , che rapportammo nel Libro antecedente al Numero 51. del Cap. 4.

XII. Da quanto fin ora detto abbiamo , con chiarezza apparisce , che il *Concilio di Trento* fu pubblicato , ed accettato nel Reame , e Città di Napoli , anche quanto a' suoi Capi di Riforma : siccome dagli addotti Monumenti del *Chioccarelli* , Autore sincrono , e di fede si raccoglie . E soltanto i Regj Ministri , per segreta intelligenza della Corte di Madrid , non permisero a' Vescovi di eseguirlo nelle loro rispettive Diocesi in quei Capi , che congernevano la loro Giurisdizione contro de' laici , e de' Beneficj secolari . Con essersi dallora in poi introdotto il Tribunale della *Regal Giurisdizione* , per tenere a freno gli Ecclesiastici in queste , ed in somiglievoli materie . Laonde sono sogni di cervelli fanatici , e pregiudicati quelle voci , che il Concilio di Trento non sia stato pubblicato , ed accettato in Napoli riguardo a' suoi decreti di Riforma : perocchè egli fu pubblicato , ed accettato , come sovra : e solo i Regj Ministri per polizia di Stato non fecero dallora in poi prevalere quelle ragioni , che dal medesimo Concilio si diedero a' Vescovi riguardo a' laici con pene temporali , e di metter mano nelle Staurite , e negli altri Beneficj laicali , come sovra .

## PARAGRAFO SECONDO.

### *Dell' Accettazione della Bolla Cena nel nostro Regno .*

XIII. **N** On meno il Concilio di Trento , che la *Bolla Cena* occasionò de' rumori quanto alla sua *Accettazione* nel nostro Regno . Che quantunque gli Autori nostrali in chiarirne il fatto , variassero tra di loro ; pure , per quanto appartiene al nostro istituto , noi qui presupponghiamo , che sotto nome di *Bolla Cena* debbano intendersi quei venti Capi di Scomunica , che stabiliti da varj Pontefici , si sogliono pubblicare tanto in Roma dal Papa regnante , quanto in varj Luoghi del nostro Regno da proprj Vescovi , e Capi di quelle Chiese il giorno del *Giovedì Santo* nella *Cena* , che suol praticarsi con Poveri in rimembranza di ciò , che fece Cristo Signor nostro con suoi Apostoli , quando istituì il Sacramento dell' Altare : che però in *Cena Domini* si dice . Essendo li Capi delle Scomuniche i seguenti .

1. *Hæretici cujuscumque sectæ , eorumque receptores , fautores , defensores , eorundem libros hæresim continentes , vel de Religione tractantes scienter legentes , retinentes , imprimentes , defendentes ; & Schismatici .*

2. *Appellantes ab ordinationibus , seu mandatis Romani Pontificis ad futurum Concilium , eorumque fautores .*

3. *Pi-*

3. Piratæ, Corsarii, & Latrunculi maritimi mare Romani Pontificis infestantes, præcipuè a Monte Argentario usque Tarracinam, ac eorum fautores, receptores, & defensores.

4. Naufragorum Christianorum cujuscumque generis bona etiam in littoribus inventa, occupantes.

5. Imponentes nova Pegadia, & Gabellas, vel eas augentes, præterquam in casibus a jure, seu ex speciali Sedis Apostolicæ licentiâ permisis.

6. Falsificantes Literas Apostolicas, aut falsò fabricantes.

7. Deferentes arma, aut alia usui bellico idonea ad Turcas, vel ad alios Christiani nominis inimicos, vel Hæreticos per Sanctæ Sedis sententiam expressè, & nominatim declaratos.

8. Impedientes eos, qui viçualia, & alia necessaria Romam conveniunt.

9. Ad Sedem Apostolicam venientes, vel ab ea recedentes sua, vel aliorum opera lædentes, vel sine jurisdictione vexantes in Curia Romana commorantes.

10. Romipetas, & peregrinos etiam in Urbe morantes, & recedentes, sua, vel aliorum opera lædentes, & in his dantes auxilium, consilium, & favorem.

11. Interficietes, mutilantes, vulnerantes, percutientes, capientes, carcerantes, detinentes, & hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Sedisque Apostolicæ Legatos, vel Nuncios: aut eos de suis Dioccesibus, Territoriis, Terris, seu Dominiis eiicientes, nec non ea mandantes, vel rata habentes, seu præstantes in eis auxilium, consilium, & favorem.

12. Occidentes quovis modo, percutientes, aut bonis spoliantes per se, vel per alios qui pro negotiis suis ad Romanam Curiam recurrunt, aut eorundem Advocatos, Procuratores, Agentes, Auditores, vel Judices super dictis causis deputatos.

13. Appellantes à gravamine, vel à futura executione Literarum Apostolorum ad laicam Potestatem.

14. Executionem Literarum Apostolicarum, aut aliarum executionum impediendes; & prohibentes ad gratias impetrandas accedentes.

15. Judices Sæculares, qui Ecclesiasticas personas trahunt ad sua Tribunalia; quique Ecclesiasticam libertatem tollunt, aut in aliquo perturbant.

16. Impedientes Prælatos, nè sua jurisdictione utantur: quique, illorum, & delegatorum Judicia eludentes, ad Curiam sæcularem recurrunt, aut contra illos decernunt: atque in his præstantes auxilium.

17. Usurpantes jurisdictiones, fructus, redditus, & proventus ad Sedem Apostolicam, & quascumque Ecclesiasticas personas ratione Ecclesiarum, Monasteriorum, & aliorum Beneficiorum Ecclesiasticorum pertinentes, vel ea sequestrantes.

18. Imponentes decimas, & alia onera personis Ecclesiasticis, Monasteriis, & eorum fructibus.

19. Judices, & quilibet Ministri, aut Executores sæculares, quomolibet se interponentes in causis capitalibus, seu criminalibus contra personas Ecclesiasticas.

20. Oc-



20. Occupantes, invadentes, aut detinentes bona, aut Terras, Ecclesie, sive Romanæ immediate, vel mediate subjecta, & illius Jurisdictionem usurpantes.

XV. Stante la contezza dell'enunciata Bolla; la quale, come disse, comunemente *Bulla Cæna* si chiama; resta ora discorrere dell' *Accettazione* della medesima riguardo al nostro Regno: di cui varie sono le sentenze degli Autori. Tra' quali il *Cardinale Albrizio (a)*, stato Uditor dell' Apostolica Nunziatura in Napoli in tempo di *Urbano VIII.* Sommo Pontefice; giura, e scongiura, che ella fu pubblicata, ed accettata in Napoli: e contro coloro, che tengono l'opposto, asserisce: *Totum enim contrarium apparet ex Consultationibus, & Literis directis ad Regem Catholicum Philippum II. à Duce Alcalà Prorege Neapolis de anno 1567, videlicet, Bullam hanc fuisse non solum in Civitate Neapolis sed per totum Regnum publicatam. Et ego, qui per triennium exercui Officium Auditoratus Nuntiaturæ Neapolis sub fel. rec. Urbani VIII. Pontificatu, testor acceptationem, & ejus usum in Civitate, & Regno Neapolitano.*

XV. Per lo contrario, *Pietro Giannone (b)* è di ferma opinione, che la predetta Bolla mai fu in Napoli accettata. Ecco le di lui parole: *Tutti li Principi Christiani ne' Regni di là de' Monti non ricavarono la Bolla Cæna in patto veruno, ne permisero, che in qualche modo si pubblicasse. E narra il Presidente Tuanio, che a' medesimi Principi d'Italia parve ciò un giogo troppo grave, ed insolente, e precise al nostro Re Filippo II., ed alla Repubblica di Venezia. E perciò il Duca d'Alcalà Vicerè del Regno di Napoli, non volle darvi il *Regio Exequatur*. . . Quindi nacque poi, che gli Scrittori Ecclesiastici, e particolarmente li Casuisti (poiche con grave trascuragine non vi si bada) abbiano empiti li loro Volumi di massime quante false, altrettante pregiudizialissime alla Giurisdizione del Re; con sostenere, come per tacer altri, che la Bolla in *Cæna Domini*, come tutte l'altre, aver forza, ed obligar le coscienze degli uomini anche ne' Regni, ne li quali non è stata ricevuta: per non esser necessaria alla Bolla del Papa pubblicazione, o accettazione alcuna, ma che basti, che siano quelle pubblicate in *Acte Campi Flori, & ad Valvas Basilicæ Sancti Petri*, e negli altri luoghi soliti di Roma, per obligare tutti i Principi, e tutte le Nazioni del Mondo Cristiano: che tenendo il Papa la sua autorità immediata da Dio; non ha bisogno la sua Legge di accettazione: che questo lo definisce la *Bolla Cæna Domini*; e tante altre esorbitanze. . . Intorno a che è da vederli Van-Espen, dotto Prete, e celebre Professore di Canoni nell' Accademia di Lovanio: il quale sopra ciò compose un particolar Trattato, confutando gli errori di coloro, stampato in Brusselles l'anno 1712.*

XVI. Che che sia però di questo incidente intorno all' accettazione delle

(a) Cardinale Albrizio de Inconstantia in Fide à num. 403, ad 404.

(b) Pietro Giannone lib. 13, cap. 5.

delle Bolle Pontificie , e del modo come intender si debba , avendone sul principio del Capitolo precedente bastantemente favellato ; diciamo solamente , che il Re *Filippo II.* a petizione del Sommo Pontefice *San- Pio V.* scrisse al *Duca d' Alcalà* , Vicario del Regno , che accettasse detta Bolla in *Cena Domini* , e li desse il *Regio Exequatur* : e che il Papa l' avesse fatta pubblicare avanti di interporvi detto *Regio Exequatur* . Ancorche per parte de' Ministri Regj si facessero tutte le diligenze , acciò non si stampasse la predetta Bolla : e si adoprassero i rigori contro coloro , che pubblicata l' aveano . Avendo noi da *Girolamo Catena* ( a ) nella Vita dell' anzidetto Pontefice , che *L' Ambasciadore* del Re *Filippo* ,, in Roma si querelò col Papa di essersi pubblicata ne' Regni del suo Re , ,, e specialmente in quello di Napoli la Bolla in *Cena Domini* , senza il *Re-* ,, *gio Exequatur* . Il Papa li rispose , che la Bolla in *Cena Domini* tanto ,, antica , quantunque solamente in Roma ciascun Pontefice la pubblicasse , ,, avea forza per tutto il mondo , siccome le altre Costituzioni generali : ,, aver per l' addietro i Principi , ed i loro Popoli , che si trovavano aver ,, controvenuto ad alcuna proibizione di quella Bolla , dimandata l' asso- ,, luzione a' Romani Pontefici . Di essa essersi fatta sempre menzione in ,, tutti li Giubilei , ed Indulgenze , e nella Bolla della Crociata , conce- ,, duta alle volte a richiesta de' Re di Spagna . Perciò aver comandato agli ,, Arcivescovi , e Vescovi , che la pubblicassero . Molto più perche avea ,, inteso , che in diverse Provincie ciò non si faceva , acciocche non istaf- ,, sero i Popoli involuppati nelle Scomuniche , non iscusandoli l' Ignoran- ,, za .

XVII. Ma perche questo Autore sarà forse sospetto al nostro *Gianno-* ,, *ne* , e creduto da lui interessato per la Santa Sede ; fa duopo ascoltare *Bartolomeo Chioccarelli* : il quale ne' suoi Manoscritti Giurisdizionali al To- ,, mo IV. sotto questo Titolo : *De Bulla Cœna Domini ; & in quibus Cas-* ,, *ibus præjudicat Regia Jurisdictioni ; & quantum fuerat laboratum , nè in-* ,, *ecc Regno publicetur , vel exequatur* ; al proposito asserisce : *Il Re Filip-* ,, *po II.* scrive al *Duca d' Alcalà* a 24. Marzo 1667. che agevolasse , e ,, facilitasse la Giurisdizione Ecclesiastica intorno alla Bolla *Cœnæ* , che ,, s' ordinava all' estirpazione dell' Eresia .

Il Vicerè con Consulta delli 15. Maggio 1668. li dice , che dall' ac- ,, cettazione di questa Bolla veniva lesa la Regal Giurisdizione : precise ,, che si proibivano in essa d' imporre Pedagj , Gabelle , ed altro all' Ec- ,, clesiastici .

L' avisa ancora , che Sua Santità avea mandato la Bolla in *Cœna* ,, *Domini* all' Arcivescovo di Napoli con un Breve , che la facesse pub- ,, blicare nella sua Diocesi sotto pena di santa Ubbidienza . Sopra di che ,, l' avea anche scritto da parte di Sua Santità il Cardinale Alessandrino , ,, comandandoli , che la facesse subito pubblicare . E come che era stata ,, subito pubblicata dal detto Arcivescovo , e dal Nunzio di Sua Santità ,, per le Chiese di Napoli senza licenza di detto Vicerè , e *Regio Exe-* ,, *qua-*

( d ) *Girolamo Catena in Vita S. Pii V. pag. 98. & 101.*



„ quatur; anche in molte Chiese del Regno pubblicata si era . . .

Da parte del Regio si fecero molte diligenze, e si praticarono rigori contra di chi la pubblicava; con proibirne le stampe, le copie, e simili . . .

„ Consulta del Duca d' Alcalà a 15. Maggio 1569. al Re: dove fra l'altro li dice, che per parte della Città di Napoli li è stato presentato „ Memoriale, nel quale si contengono li danni, e l'inconvenienti, che „ potriano succedere, se si eseguisse quello, che si contiene nella Bolla in „ Cœna Domini, massime nelli Capi delle Gabelle, e del togliere l'Exequatur „ quatur . . .

„ Consulta del Vicerè Alcalà a 24. Marzo 1567. al Re Filippo II., dove dice: *In quanto al secondo Capo, perche Sua Santità ha fatto pubblicare in questo Regno la Bolla in Cena senza mio Exequatur; vedo, che la Maestà Vostra nella preinserta Carta tiene zelo, che non s'incorra nelle Censure in essa contenute; mi è parso particolarmente avvisarne la Maestà Vostra, acciò possa darvi il rimedio, che più parerà convenevole al suo real servizio.*

„ Primieramente nella predetta Bolla è un Capitolo del tenore seguente, videlicet: *Excommunicamus, & anathematizamus omnes, qui in Terris suis nova Pedagia, seu Gabellas imponunt.* Questo Capitolo apparisce quanto pregiudiziale sia alla Regal Giurisdizione, per il male, che apporta .

„ Secondariamente in detta Bolla è un altro Capitolo del tenore seguente: *Item, excommunicamus & anathematizamus omnes impediētes, seu invadentes vicualia, seu alia ad usum Romanae Curiae adducentes.*

„ Terzo nella detta Bolla è un Capitolo del tenore seguente: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes illos, qui per se, seu alium, vel aliascumque personas Ecclesiasticas, vel seculares ad dictam Curiam super eorum causis, vel negotiis recurrentes verberant, mutilant, vel occidunt.*

„ Quarto nella detta Bolla è un Capitolo, che incomincia: *Qui Jurisdictiones, seu fructus &c.*, nel quale si scomunicano quelli, che senza licenza della Sede Apostolica sequestrano li frutti d'alcuni Beneficj, e che impongono Collette, o Prestazioni alli Chierici . . .

XVII. Dopo di che il medesimo Chioccarelli conchiude, e dice: *Questi sono i Capi di Gravami nel Regno per detta Bolla in Cena Domini, sopra di che varie furono le Consulte alla Corte, e provvedimenti presi in Napoli contro de Vescovi promulgatori. Però si è continuato a pubblicarla, nè il Re ha peranche determinata la controversia.* Dal che due cose si deducono: la prima, che la Bolla Cena fu pubblicata nel Regno, ancorche senza Regio Exequatur, ma coll' annuenza del Re Filippo II.: il quale, alle raddoppiate Consulte, che in contrario li fece il Duca d' Alcalà, Vicerè del Regno, non prese sù questo espediente veruno. Laonde milita in favore della medesima il possesso poco men, che di due cento anni continui. La seconda cosa si è, che i Ministri Regj non vollero mai darvi il Regio Exequatur, e cercarno impedirne la pubblicazione: fermi in non farla prevalere in ciò, che pregiudica alla Regal Giurisdizione. Potendo

si perciò conchiudere, che ella abbia il suo vigore in Regno in quelle cose, che non sono di pregiudizio a' Regj dritti.

## LIBRO UNDECIMO.

### *De' Ministri della Santa Sede nel Reame di Napoli.*

**A**lla piena contezza della Polizia Ecclesiastica del nostro Regno di Napoli, possiamo qui aggiugnere la notizia di quei Ministri, che la Santa Sede in varj tempi vi ha tenuti: dividendo questo Libro in quattro Capitoli: Primo: *De' Visitatori, Legati, e Nunzj Apostolici per il nostro Regno.* Secondo: *De' Subdiaconi della Chiesa Romana per l'amministrazione del Patrimonio di San Pietro nelle Provincie nostrali.* Terzo: *De' Collettori de' Spogli, e Ministri della Fabbrica di San Pietro.* Quarto: *Del Tribunale del Santo Uffizio.*

## CAPITOLO PRIMO.

### *De' Visitatori, Legati, e Nunzj Apostolici per il nostro Regno.*

I. **F**Ra gli altri Ministri della Santa Sede, che nel nostro Regno per l'addietro da Roma si destinavano; tre per adesso se ne contano, i *Visitatori*, i *Legati*, ed i *Nunzj Apostolici*: de' quali separatamente in questo Capitolo favellaremo.

II. E riguardo a' *Visitatori*, sia bene sapere, che questi anticamente altri non erano, senonche i Vescovi viciniori, i quali soleano inviarsi da Sommi Pontefici in quelle Diocesi, che eran privi de' loro Pastori, acciò avessero delle medesime la cura, sino a tanto che vi si eleggesse il nuovo Prelato. Cosa che si praticò nella Chiesa fin da tempi di *Simmaco* Papa: allora quando, insorte delle scissure in Roma per la di lui elezione; il Re *Teodorico* ordinò il Visitatore per la Chiesa Romana, siccome *Anastasio Bibliotecario* (a) nella Vita di questo Pontefice l'affermò col dire: *Quarto post anno ea calumniarum procella impetitus est Simmaco; chus; ut rediret Laurentius, & Cleri pars se adglutinarot, adducereturque*

(a) Anastasio Bibliotecario in Vita Symmachi Papae.

que Theodoricus, Ecclesiæ Romanæ administrationem committere Ep̄sco-  
 ,, po Altinenſi tanquam VISITATORI. Tunc Festus, & Probius Se-  
 ,, natores. . . . miserunt relationem Regi, & cæperunt agere, ut VI-  
 ,, SITATOREM daret Rex Sedi Apostolicæ. Tunc Rex dedit Petrum  
 ,, Altinæ Civitatis Ep̄iscopum: quod Canones prohibent. Il che soventi  
 ancora rattrovasi presso *San Gregorio (a)*, anche riguardo alla Chiesa  
 Napoletana, siccome egli in questa guisa lo scrivea: *Quoniam Paulo, fra-*  
*tri, & Coepiscopo nostro, Ecclesiæ Neapolitanæ VISITATIONIS ope-*  
*ram injunximus; ideo fraternitas tua VISITATIONEM Ecclesiæ Na-*  
*pesinæ non desistat assumere.*

III. In appresso poi incominciò la Santa Sede ad inviare li *Visitatori*, per osservare gli andamenti de Vescovi, e de Chierici per le Provincie: siccome di Papa *Nicolò II.* riguardo a *Desiderio*, Abate di Monte Casino, (stato poi Pontefice col nome di *Gelasio II.*) coll' autorità di *Lione Ostiense il Giannone (b)* lo rapporta, nel dire: *Il costume di mandarſi dal Pontefice Romano in queste nostre Provincie, come suburbicaria, i Visitatori Apostolici, fu molto antico. Abbiamo rapportato nel Libro decimo di questa Istoria, che Papa Nicolò II. diede questo carico a Desiderio, celebre Abate di Monte Casino, per la Campagna, Principato, Puglia, e Calabria, acciò come Legato della Sede Apostolica visitasse tutte le Chiese, e Monasterj di quelle Provincie, secondochè Lione Ostiense nel Libro 2. al Capo 13. lo rapporta. Alludendo a questo il Concordato del Re Guglielmo I. con Papa Adriano IV. nell' anno 1156. giusta il rapporto del Cardinal Baronio in quell' anno: Consecrationes, & VISITATIONES liberè Romana Ecclesia faciat Apuliæ, & Calabriæ Civitatum ut voluerit, aut illarum partium, quæ Apuliæ sunt affines: Civitatibus illis exceptis, in quibus Persona nostra, vel nostrorum hæredum in illo tempore fuerit, remoto malo ingenio; nisi cum voluntate nostra, nostrorumque hæredum. In Apulia & Calabria, & partibus illis, quæ Apuliæ sunt affines; Romana Ecclesia liberè Legationes habeat.*

IV. Venuti poi li Spagnuoli al governo del Regno, ed incominciata la gelosia tra la Corte di Napoli, e quella di Roma in materia Giurisdizionale; si dimisero appo noi queste Visite: atteso i Ministri Regj non davano l' *Exequatur* a' Brevi di coloro, che erano a tal impiego dalla Santa Sede destinati. E quando se li dava; se l'aggiugneva la limitazione, di non intrometterſi in Cause laicali, siccome *Bartolomeo Chioccarello* nel Tomo IV. de suoi Manoscritti Giurisdizionali sotto questo Titolo: *De Visitatoribus Apostolicis in Regnum missis: & quando, & in quibus casibus fuerint recepti, & amissi;* con varj esempj lo dissimpegna. Dicendo tra l' molto: *Perche il Papa nel 1556 mandò al Vescovo di Strongoli un Breve da visitare alcuni Vescovadi, ed Arcivescovadi, alla Santa Sede immediatamente sottoposti, senzache a questo Breve si pigliasse il Regio*

Ggg 2

Exe-

(a) S. Gregorio Papa lib. 2. epist. 212.

(b) Pietro Giannone lib. 24. cap. 6.



„ Exequatur; il Vicerè Alcalà a 29. Dicembre 1566. fece Consulta a  
 „ S. M. per li pregiudizj, che arrecavanſi alla Regal Giurisdizione in non  
 „ prenderviſi il Regio Exequatur: perche ſimili Viſitatori procedeva-  
 „ no contro perfone laiche. Onde in lui, ed in altri s'impedirono det-  
 „ te Viſite: e ſolo quei incominciarono a farli, che ebbero il Regio Exe-  
 „ quatur, e colla clauſola: *ne ſe intromittant in negotiis, & cauſis lai-*  
*corum.*

In un altra Conſulta a S. M. a 31. Maggio 1589. il Conte di Miran-  
 „ da li dice, che venuto in Napoli nel 1586. un Commiſſario Apoſtolico,  
 „ detto Gio: Angelo Egizio col Breve Pontificio di potere viſitare; ſopra  
 „ detto Breve dimandò il Regio Exequatur. Quale, come detto Conte  
 „ di Miranda dice; egli glie lo diede con limitazione, che *directè, vel*  
 „ *indirectè non procedeſſe contro laici, nè s' intrometteſſe nelle Cappelle*  
 „ *Regie, Chieſe di Juſpatronati Regj, nè di Baroni di queſto Regno, nè*  
 „ *di qualſiſia altro de Luoghi Pij, che ſi governaſſero da laici.* Eſſendo  
 „ perciò nati delli torbidi molti in Napoli, ed in Roma.

V. Da Viſitatori facendo il paſſaggio a *Legati Apoſtolici*; diciamo  
 che queſti riguardo al noſtro Regno ſi poſſono in varie maniere conſi-  
 derare: Primo come *Legati del Papa* per l'amminiſtrazione delle  
 coſe ſpirituali nelle Chieſe noſtrali: Secondo, come *Legati della Santa*  
*Sede* per l'amminiſtrazione del Regno medefimo in tempo di vacanza.  
 Terzo, come *Legati del Papa* per condurre Eſerciti in diſeſa, o conqui-  
 ſta del Regno. Quarto, come *Legati del Papa* per inveſtire, coronare,  
 o viſitare i Monarchi noſtrali. E comeche in queſta quarta maniera varj  
 furono i Legati della Sedè Apoſtolica, che in ſomiglievoli occaſioni in Na-  
 poli ſi portarono, quando i Monarchi vi faceano il ſoggiorno ( eſſendoli  
 arà queſti ſegnalato nell'anno 1701. il Cardinal *Francesco Barberini*, allora  
 quando con pompa non ordinaria ſi portò a viſitare il Re *Filippo V.*)  
 noi ci riſerviamo favellare de medefimi con maggior commodo nel To-  
 mo V. in deſcrivendo la Vita di ciaſchedun Monarca in particolare.

VI. E riſpetto a *Legati del primo Ordine*, è degna coſa a ſaperſi,  
 che non potendo anticamente i Romani Pontefici vegliare colla dovuta  
 attenzione al governo di quelle Chieſe particolari, che affai lontane da  
 Roma ſi rattrovavano; ſoleano deſtinare per i Regni, e per le Nazioni  
 alcune perfone di ſenno, e di autorità per loro Miniſtri, che da ciò *Le-*  
*gati* furon detti. De quali alcuni erano *Legati Nati*, come gli Arcive-  
 ſcovi in molte Città Capitali, che anche *Primate* nella Chieſa Occi-  
 dentale eran detti, ed *Eſarchi* nella Chieſa Orientale, come fu notato nel  
 Capo 6. del Libro 5. Chiamandoſi queſti *Legati Nati*, perche nel tempo  
 iſteſſo, che venivan eletti Arciveſcovi in quelle Chieſe, eran deſtinati  
 Legati loro vita durante in quei Regni, di cui le loro Chieſe erano Me-  
 tropoli. Altri furon chiamati *Legati a Latere*, perche dal lato del Ro-  
 mano Pontefice ſi prendeano, ed a quell'impiego con tutta la pienezza  
 dell'autorità Apoſtolica ſi deſtinavano: durando il loro impiego per tutto  
 quello ſpazio di tempo, che al medefimo Romano Pontefice aggradiva;  
 giuſta queſtante, che rapportammo nel Libro 9. del Tomo III. al Num-  
 ero 6. del Capo 5. trattando della Monarchia di Sicilia. A qual propoſito  
*Federigo II.* Imperadore chiamava *Legati a Latere* quei Miniſtri, che  
 de-



destinava per i pubblici Parlamenti delle Provincie : *Magistri* Justitiariorum , *Magistri* Camerarii , *Bajuli* , & alii *Officiales* nostri , *Prælati* , *Comites* , & *Barones* , *Cives* , & aliorum locorum habitatores , quibuslibet in Provincia sua ; tempore , & loco præfixo , juxta tenorem scriptæ Constitutionis nostræ convenient in præsentia LEGATI NOSTRI , QUEM SPECIALITER EX NOSTRO FRASMITEMUS LATERÈ ; giusta la di lui Costituzione , da noi trascritta nel Libro 3. al Numero 5. del Capo 2.

VII. La facoltà di questi Legati assai ampia era , come additossi nel Libro 9. del Tomo III. al Numero 7. del Capo 5. E come *Lodovico Tommasino* ( a ) asserisce , „ *Potrant enim* Legationis suæ munere , *Concilia* „ *cogere* : *Metropolitanis* præibant : *suspendebant* , & *deponebant* *Episcopos* , & *ipsos Metropolitanos* . *Eorum suffragium* toti *Concilio* æquiperant „ *derabant* ; & tunc ad *Pontificem* referebatur . Non tantum *appellationum* „ *judicia* instituebant ; sed etiam *primæ instantiæ* , & ad *privatorum* „ *quærimonia* . *Multa* statuebant in *Conciliis* : *Beneficia* conferebant , alii „ quando etiam *vacatura* .

VIII. Questa facoltà di *Legato Apostolico* anche a' Principi ne loro proprj Regni tal volta si è conferita da Romani Pontefici , siccome per la Sicilia ne abbiamo l' esempio nel Conte *Ruggiero* , a cui la diede *Papa Urbano II.* nell' anno 1098. come si pose in chiaro nel Libro 9. del Tomo III. per l' intero Paragrafo unico del Capo 5. Che quantunque si fusse tutto ciò negato dal Cardinal *Baronio* ; pare , come osserva il lodato *Tommasino* ( b ) ; ciò su riguardo all' essere stato *Ruggiero* Legato Nato in quell' Isola , non già che fusse stato Legato a *Latere* , come ne sono piene l' Istorie . Dicendo egli a questo proposito : „ *Non dissimulat* *Baronius* id „ *quoque privilegium Siculis Regibus concessum* fuisse à *Pontificibus* , ut „ *ne , nisi* ipsi *deposcentibus* , *Legatos* mitterent . Sed postea *Siciliæ Reges* „ *contenderunt* , *perpetuum* sibi à *Sede Apostolica* *Legationem* indultam „ *fuisse* in *Siciliam* , miro , immò supra modum stupendo privilegio , nec „ *tamen* nullis ante exemplis fulto . . . . *Indubitatum* quidem est , „ *Beatum Stephanum Hungariæ Regem* *Legationem* *Apostolicam* gessisse „ & *potestatem* ejus *explicuisse* omnem . . . . *Bela* *Rex* *Hungariæ* *idem* „ *sibi* *instaurari* *privilegium* *poposcit* à *Gregorio IX.* *anno* 1238. *ante* „ *quam* *bellum* *inferret* *Bulgaris* : ut *Legati* *jure* , & *potestate* , *fines* *posset* „ *præfigere* *Dioecesis* , *Parochias* *erigere* *novas* , *novos* *condere* *Episcopatus* „ *in* *Provinciis* . . . . *Martinus V.* *Papa* *Regem* *Poloniæ* „ *Ladislaum* , & *Miscoldum* , *Magnam* *Lituaniz* *Ducem* , *Vicarios* *Apostolicos* „ *in* *Russia* *condidit* .

IX. Riguardo poi al nostro Regno , questi *Legati Apostolici* per l' addietro mai sempre vi furono , come costa dal Concordato del Re *Guglielmo I.* con *Papa Adriano IV.* trascritto più sovra nel Numero 3. come ivi : *In Apulia* , & *Calabria* , & *partibus* *illis* , *que* *Apulie* *sunt* *affines* , *Romana*

Es-

( a ) *Lodovico Tommasino* Part. I. lib. 2. num. 10. cap. 219.

( b ) *Lo stesso* loc. cit.

*Ecclesia liberè LEGATIONES habebit.* Lo stesso abbiamo da *Ferdinando Ughellio* ( a ) riguardo al tempo degli Angioini : attese che , nata la Controversia intorno ad un nuovo Vescovo di Mileto , il Re *Carlo II.* rimise il tutto al Legato Apostolico : „ *In Electione magna est orta inter Canonicos controversia : alii Andream , virum secundum cor Regis elegerunt ; alii verò Manfredum de Cifonio Melitensem , Cathedralis Canonicum , Regi valde suspectum . Verum ad litem sedandam , rem totam ad Landulphum Cardinalem Sancti Angeli , APOSTOLICÆ SEDIS LEGATUM , detulerunt . Qui Electionem Andree ratam voluit , habito Bonifacii VIII. Papæ assensu , & Caroli Regis commendatione .* Con rapportare il *Tommasino* ( b ) , che il Legato Apostolico nell' anno 1267. dispose , che nella Chiesa Cattedrale di Nardò dovessero essere frammischiati i Religiosi Benedittini colli Canonici : questi uffiziando in un Coro , quelli in un altro : „ *Nardenfis in Italia Ecclesia Græcorum olim fuerat Monachorum , postea Benedictinorum , quibus permixti erant Canonici . Unde conjectura emergit , Cathedralis olim eam fuisse Ecclesiam . Anno 1267. à CARDINALI LEGATO , Episcopo Albanensi , reformari cœpta est eæ Ecclesia , constitutis ibi decem Canonicis , aliisque similiter Monachis decem , ut hi ex una , illi ex altera parte Chori simul canonicum pensum persolverent , haberentque suas singuli sejunctim Canonici Præbendas ; reliquæ verò res penes Abbatem , & Monachos essent .* Essendosi indi dismesse queste Legazioni per la grà spesa , che apportavano : avendo le povere Chiese dovuto soddisfare tutta la spesa , che per il diloro mantenimento , e viaggio abbisognava . E perciò il Re *Guglielmo I.* , accordando a Papa *Adriano IV.* la Legazione nel Regno ; li raccomandò la moderazione in somiglievoli occasioni : *In Apulia , & Calabria , & partibus illis , quæ Apulie sunt affines , Romana Ecclesia liberè Legationes habebit . Illi tamen , qui ad hoc à Romana Ecclesia fuerint delegati ; possessiones Ecclesie non devastent .*

X. I *Legati del secondo genere* , che al Governo del Regno si soleano mandare ( a quali eziandio si dava la Facoltà spirituale per il regolamento delle Chiese inferiori ) , sono famigerati nella Storia Napoletana . Imperciocchè , morta nell' anno 1198. l' Imperadrice *Costanza* ; costei lasciò Balio del Regno , e del suo figliuolo *Federigo II.* il Sommo Pontefice , *Innocenzio III.* , come rapporta *Riccardo di San Germano* ( c ) . Laonde l'anzidetto Pontefice , a meglio regolare gli interessi del Regno ; destinò *Gregorio* Cardinale di Santa Maria in Portico : il quale come a Legato della Santa Sede amministrava le Cose spirituali ; e come Vicario del picciolo *Federigo II.* governava nel temporale la Monarchia , giusta quel tanto,

( a ) *Ferdinando Ughellio Tom. I. pag. 955.*

( b ) *Luodovico Tommasino Part. I. lib. 3. cap. 19. num. 1.*

( c ) *Riccardo di San Germano in Cronicon : Anno 1198. Imperatrix ipsa processu temporis obiit , & prædictum filium unicum Fridericum , & Regni Balium Innocentio Papa ex testamento reliquit.*

to, che lo stesso Pontefice ( a ) al Clero di Reggio lo scriveva : *Cumque ad prædicti Cardinalis Legati præsentiam accessissent , & ab eo tam assensum , quàm confirmationem etiam obtinerent ; ipse assensum REGIA VICE concedens , & Electionem examinans ; cum eandem invenisset canonicè , & de persona idonea celebratam , AUTORITATE APOSTOLICA confirmavit .*

XI. Il Re *Corrado* , figliuolo dell' Imperadore *Federigo II.* , morendo ancor egli nella Città di *Lavello* in *Puglia* l'anno 1254. , lasciò Balio del suo figliuolo *Corradino* il Sommo Pontefice *Innocenzio IV.* Il quale sebbene si fusse di persona portato nel Reame di *Napoli* ; pure vi se precorrere il Legato Apostolico *Guglielmo* , Cardinal Diacono di Sant' *Eustachio* suo parente , siccome *Nicolò Janfilla* ( b ) , Scrittore di quei tempi , lo ragguaglia : rapportando le stranezze di questo Legato nel Regno predetto , col dire : *Cumque inter alia , quæ dictus Rex Conradus de filio , & Regno suo in ultima voluntate disposuit , filium suum manibus , & gratiæ Sedis Apostolicæ submittendum esse mandasset ; Papa Innocentius IV. , qui Sedi tunc Apostolicæ præerat , & Regis dispositione , quandam sumens occasionem . . . . in Regnum venire decrevit .*

PRÆMISSO LEGATO SEDIS APOSTOLICÆ *Guglielmo Sancti Eustachii* , Diacono Cardinali , viro quidem juveni , & ipsius Papæ consanguineo . Cœpit autem idem Legatus , non tanquam Rector , aut Governator Regni agere ; sed tanquam Regni Dominus , pupilli Regis jura subvertere , & a Comitibus , & Baronibus , & aliis tanquam Rex , juramenta Fidelitatis exigere , nullo jure Regis , & Principis jure salvo : sibi que tanquam Regi *Siciliæ* intendi ab omnibus *faciebat* .

XII. Quando poi Papa *Clemente IV.* l'anno 1265. diede a *Carlo I. di Angiò* l'Investitura del Regno ; glie la concedè con questa condizione , che morendo il Monarca nella minorità di suo figliuolo ; l'Amministrazione del Regno si dovesse alla Santa Sede coll' assistenza di un Conte del Regno : *Item , Hæredes , qui non erunt legitimæ ætatis , si pater prænorentur ; in custodia Romanæ Ecclesiæ remanebunt : & Regnum a Legato Apostolicæ Sedis , & uno Comite ex parte hæredis administrabitur . Ita quod , expensis necessariis præ hærede , & custodia Terræ deductis ; residuum convertetur in utilitatem hæredis , & conservetur , nisi Rex aliter ordinaverit . De proventibus Regni , & custodia id fiat , quod prædictus Legatus cum eodem Comite ordinabit .* E perciò nell'anno 1284. morto il medesimo Re *Carlo I.* , e rattrovandosi prigione in *Sicilia* *Carlo II.* di lui figliuolo ; la Santa Sede mandò il suo Legato Apostolico al Governo del Regno , come nella Vita di questo Monarca meglio spiegheremo . Dicendo perora il Reggente *Moles* ( c ) a questo proposito : „ *Cum de*  
„ *ipsum*

( a ) *Innocenzio III.* lib. 2. epist. 233.

( b ) *Nicolò Janfilla* in Vita Regis *Corradi* .

( c ) Reggente *Annibale Moles* in decr. Reg. *Camer.* par. 1. de *Collectis* num. 8.

„ ipsi Capitulis ex multis Papæ Honorii prædicti sapius mentio fiat;  
 „ sciendum est, quòd cum in anno 1284. die 7. Februarii vita esset fun-  
 „ ctus Rex Carolus I. & eo tempore Carolus ejus filius unigenitus re-  
 „ periretur carceratus penès Regem Aragonum; tunc Martinus IV. Pon-  
 „ tificem Legatum militi Regno Gerardum Episcopum Sabiensem, Cardina-  
 „ lem de Palma &c.

XIII. Quindi fu poi che i Romani Pontefici non cessarono in ap-  
 presso mandare questi Legati in Regno. Così, alla morte di *Carlo Mar-*  
*tello* con figli piccioli, e pretenditori della Corona Napoletana, *Bonifacio*  
*VIII.* mandò in guida di costoro *Landolfo Cardinal Brancaccio*. Alla  
 morte del Re *Ruberto* Papa *Clemente VI.* vi mandò *Americo* Cardinale  
 del Titolo di San Martino de Monti. Onde nell' Archivio della Regia  
 Zecca all' anno 1344. Litt. B. si ritrova il Registro col titolo: *Americus*  
*S. R. E. Presbyter Cardinalis tituli S. Martini in Montibus, Badius Regni*  
*Sicilie, pro S. R. E. Deputatus*. E per la morte di *Carlo III.* della  
 Pace nell' anno 1383. Papa *Bonifacio IX.* mandò in Gaeta *Angelo Accia-*  
*jolo*, Cardinale di San Lorenzo in Damaso, acciò ivi avesse cura del fug-  
 gito Re *Zadislao* ancor fangiullo. Laonde morto il Re *Filippo IV.* nell'  
 anno 1666., e rimasto nella minore età il di lui figliuolo *Carlo II.*, il Som-  
 mo Pontefice *Alessandro VII.* anche pretese, che si doveva alla Santa Sede il  
 Baliato del Regno, a tenore del convenuto col Re *Carlo I.* come sovra. Per  
 la qual cosa si fecero delle Scritture erudite in Napoli, e nella Corte di Spa-  
 gna per escludere questa pretenzione, come rapporta *Pietro Giannone* (a)  
 nel dire, ( ancorche col solito suo dente amaro ) „ *Stabilita* la Reggenza  
 „ in persona della Regina, e Giunta in Spagna; non volle il Pontefice  
 „ *Alessandro VIII.* mancare di promuovere ora l' antica pretenzione, che  
 „ i suoi Predecessori ne passati tempi s'avean in parte fatto valere in  
 „ questo Reame, di dover essi come a diretti, e sovrani Padroni, duran-  
 „ te la minore età del Re, prendere il Governo. Da precedenti libri di  
 „ questa Storia ciascun avrà potuto conoscere sopra quali deboli fonda-  
 „ menti ella s' appoggi. Con tutto ciò allegandosi dalla Corte di Roma  
 „ l' esempio accaduto nel Pontificato d' *Innocenzio III.* per la minor età  
 „ dell' Imperadore *Federigo II.*; la Legazione del Cardinal di Parma ne  
 „ Pontificati di *Martino IV.*, ed *Onorio IV.* nella prigione di *Carlo*  
 „ d' *Angiò*, Principe di Salerno; ed alcuni altri mali adattati esempj; prese  
 „ in questi tempi nuovamente l' ardire di pretenderlo. Si credette allora  
 „ da più sani discernitori dell' azioni di questa Corte, che ciò tentasse non  
 „ già con isperanza d' ottenerlo, ma per tenere in cotal guisa sempre  
 „ viva la pretenzione, affincbe in migliori occasioni, secondoche portasser  
 „ le circostanze, e le congiunture de tempi, se ne potessero quandoche  
 „ sia più fruttuosamente un tempo valere. Non tralasciò pertanto poco  
 „ dopo l' arrivo di *D. Pietro Antonio d' Aragona* in Napoli di presentarsi  
 „ il

( a ) *Pietro Giannone* lib. 39. cap. 1. *Pretenzioni del Baliato del Regno di Alessandro VII.*



„ il Nunzio in sua presenza , ed in nome del Papa ad esporli le ragio-  
 „ ni della Sede Apostolica intorno al Baliato del Regno , e che per  
 „ conseguenza s' apparteneva al Pontefice di doverlo ora provvedere  
 „ di Balio , e di Governatore finche durasse la minor età di Carlo .  
 „ Il Vicerè li rispose , che non faceva mestieri , che Sua Santità s' im-  
 „ pacciasse di questo Governo , poiche già bastantemente s' era provveduto  
 „ dal Re Filippo nel suo Testamento , con istabilire la Regenza in perso-  
 „ na della Regina ; ed era una Giunta per il Governo di tutti i suoi Stati .  
 „ Ed avendoli il Nunzio Apostolico lasciata una memoria di quelle pre-  
 „ tese ragioni ; il Vicerè diede incumbenza al famoso Marcello Marciano  
 „ il Giovane , che si trovava allora Avvocato Fiscale di Camera , che vi  
 „ rispondesse . Lo stesso uffizio si passò dal Nunzio in Ispagna . E molti  
 „ Autori scrissero in Ispagna , e Napoli sopra questa pretenzione : sopra  
 „ tutti fu celebre la Scrittura del Fiscal Marciano , *de Baliatu Regni*  
 „ *Neapolitani* , commemorata nella Biblioteca del Toppi pag. 356 . E per-  
 „ che D. Camillo Tutino , Prete Napoletano , andato in Roma , scrisse a fa-  
 „ vore del Papa ; perciò *Marcello Marciano intitolò* la sua Scrittura : *De*  
 „ *Baliatu Neapolitani Regni adversus Anonimum Novatorem Neapolitanum*  
 „ *perduellium Disputatio* . Con averli anche risposto *Don Carlo Calà* , Duca  
 „ di Diano ; e *D. Antonio Zuan de Centellas* , Luogotenente della Regia  
 „ Camera .

XIV. Venendo poi alli Legati del terzo Ordine , o sieno i *Condottie-  
 ri di Eserciti* ; ancorche di questi saremo per favellare alla lunga nel Ca-  
 po 5. del Libro 12. discorrendo degli Eserciti , che la Santa Sede mandò  
 in difesa , e per la conquista del Reame di Napoli ; pure qui di passaggio  
 diciamo , che in tempo di Papa *Innocenzio IV.* vi venne *Guglielmo Dia-  
 cono* Cardinale di Santo Eustachio ; il quale fu disfatto dal Re *Manfredi*  
 in Foggia . Indi , morto Papa *Innocenzio IV.* , ed eletto *Alessandro IV.* in  
 Sommo Pontefice ; questi mandò in Puglia col suo Esercito *Ottaviano* ,  
 Cardinal Diacono di Santa Maria in Vita Lata : il quale , atterrito dalli  
 favorabili progressi del Re *Manfredi* ; cercò far pace col medesimo , secon-  
 do *Nicolò Jansilla* ( a ) Autore singrono del medesimo Principe . Essendo  
 anche rimasto morto il Legato Apostolico nella rotta che in Sarno fu da-  
 ta al Re *Ferdinando* dal Principe di Taranto , e da *Giovanni di Angiò* ,  
 come vedremo nel Libro seguente .

XV. Per quello , che indi si appartiene a' *Nunzi Apostolici* ; anche  
 soggiungiamo , che questi *Apocrisarij* , e *Responsali* anticamente si chia-  
 Tom. IV. P. II. H h h ma-

( a ) Nicolò Jansilla in Vita Manfredi : *Cum ergo LEGATUS APO-  
 „ STOLICÆ SEDIS adversantem sibi fortunam , & Principis prospe-  
 „ ritatem videret , & ex multis argumentis convinceretur , quod ex for-  
 „ tunæ necessitate erat , ut Princeps victoriam , & dominium deberet ; vo-  
 „ lens consulere tam sibi , quam aliis , qui in Foggia per obsidionem Prin-  
 „ cipis intolerabiliter opprimebantur ; misit nuncios ad Principem de Con-  
 „ cordia faciendâ .*

mavano, come dice *Incmaro* (a), e come asserisce il *Van-Espen* (b). E perciò nella Vita di *Sant' Attanagio* Vescovo di Napoli si legge, che *Dominus Athanasius Episcopus suum APOCRISARIUM Domino Lodo-guico Imperatori destinans; indicavit ei, quæ, & quanta à suo patere-tur nepote*. Volendo il lodato *Incmaro* (c), che fin da tempi di *Costan-tino* Imperadore s' incominciasse l' uso di questi Apocrisarij: perocchè ritira-tosi questo Principe in Costantinopoli; fe che il Pontefice Romano man-dasse colà il suo Ministro, per gli affari, che poteano occorrerli presso di Cesare. Ancorche *Pascasio Quisnello* (d) volesse, che ciò in tempo di *San Lione* Papa propriamente avesse sua origine: mentre questi scrivendo a *Giuliano* in Costantinopoli li dicea (e): *Studeat ergo dilectio tua piam, & necessariam curam sollicitudini Apostolica Sedis impendere, quæ tibi apud se nutrita, catholicam contra Nestorianos, & Eutybianos hæreticos actionem materno jure commendat: ut divino fultus auxilio, speculari de Costantinopolitana Urbis opportunitate non desinas: nè prædictorum dog-matum impetu usquam turbo consurgat*. Avendoli pure appo *Liberato Diacono* (f) la memoria dell' Apocrisario, che *Agapito* Papa tenea in Costantinopoli. Con chiamar pure *San Gregorio* Papa (g) se stesso Respon-sabile nella medesima Corte. E perche *Giustiniano* Imperadore ordinò in una sua Novella (h): *Ne Episcopi ad Comitatum accedant, sed negotia sua per Apocrisarios agent; tanto il Romano Pontefice, quanto gli altri Pa-triarchi istituirono farmi i loro Nunzj in quella Corte, acciocchè questi fus-sero sempre pronti a sentire quel tanto, che i medesimi Vescovi li propo-ne-*

(a) *Incmaro* Tom. II. pag. 209. *Apocrisarii ministerium ex eo tem-pore sumpsit exordium, quando Constantinus Magnus Sedem suam in Civitate, quæ antea Byzantium vocabatur, ædificavit. Et sic Respon-sales tam Romanæ Sedis, quàm aliarum præcipuarum Sedium in Pala-tio pro Ecclesiasticis negotiis excubabant. Aliquando per Episcopos, ali-quando per Diaconos Apostolica Sedes hoc Officio fungebatur.*

(b) *Van Espen* Tom. V. de Legatis, & Nuntiis Apostolicis cap. 1. num. 21. *Legati dicti sunt Responsales, sive Apocrisarii ab illius tempo-ris scriptoribus: quod Responsa, seu Mandata exequiebantur eorum, a qui-bus missi erant.*

(c) *Incmaro* loc. cit.

(d) *Pascasio Quisnello* in Notis ad Epistolam 94. *S. Leonis Papæ: Apo-crifarios, quos hodie Nuntios vocamus, in Comitatu Principis vices Roma-ni Pontificis agentes; primum à S. Leone Papa in personam Juliani suis-se institutos.*

(e) *San Lione* Papa epist. 89.

(f) *Liberato Diacono* cap. 22. *Agapetus* Papa apud Imperatorem Apo-crifarium Ecclesie suæ *Pelagium* Diaconum suum constituit.

(g) *San Gregorio* Papa lib. 3. Dialog. cap. 23. *Tempore quo exhiben-dis Responsis ad Principem Constantinopoli missum sum.*

(h) Novella 6.



neano, come *Incmero* (a) soggiugne. Albergando nell' Imperial Palagio questi Apocrisarij.

XVI. In decorso di tempo poi Nunzj si chiamarono i medesimi Apocrisarij, e Responsali, al dire del *Tommasino* (b). E moltiplicati i Monarchi, e le Repubbliche in Occidente; anche nelle Corti di costoro per gli affari Ecclesiastici si moltiplicarono i Nunzj Apostolici: siccome i Principi Cristiani incominciarono ancor essi ad inviare gli Ambasciatori, e gli Oratori nella Corte di Roma. Laonde dove il Re *Carlo I. d' Angiò* si se la Reggia in Napoli (soliti li Normanni, ed i Svevi soggiornare per lo più in Sicilia); incominciarono quivi a vedersi i Nunzj Apostolici, siccome *Pietro Giannone* (c) l'asserisce: *In tempo del Re Carlo I. d' Angiò hab-*  
*si de' Nunzj della Sede Apostolica, residenti in Napoli, memoria: leg-*  
*gendosi ne' Regali Archivj della Zecca, che il Re Carlo I. nell'anno*  
*1275. per Supplica datati dal Maestro Sinisi, Chierico della Camera,*  
*del Papa, e Nunzio della Sede Apostolica, incaricò a Carlo Principe*  
*di Salerno, che facesse consegnare al Procurator del Nunzio sudetto*  
*alcune robe sequestrate, non ostante le pretenzioni del Segreto di Terra*  
*di Lavoro, ed altri creditori: per essersi questi nella sua Curia accorda-*  
*ti col Nunzio.*

XVII. Dal tempo del Re *Ferdinando il Cattolico* in poi, mancata la residenza de' nostri Monarchi in Napoli, non vi mancò il soggiorno de' Nunzj Apostolici: i quali vi continuarono a dimorare per gli altri interessi della Santa Sede, e specialmente per i Spogli: ritenendo il nome antico di *Nunzio*, non ostante che *Collettori di Spogli* si dovessero propriamente nominare, siccome il *Cardinal de Luca* (d) l'afferma col dire:  
*In iis verò Regnis, & Principatibus, in quibus ipse Princeps non re-*  
*sideret, sed ejus Vicarius, vel alter supremus Magistratus; Papa deputat*  
*Officiales Collectorum, Internuntiorum, seu Residentium, qui quondam*  
*Nuntiorum imaginem habent: iisque facultates majores, vel minores*  
*communicari solent, juxta diversos stylos. Multò verò magis respectu*  
*istius Nuntii Neapolitani, qui in sola nuncupatione est talis, sed non*  
*habet jura Legati, neque est ordinarius Judex Appellationum, & Re-*  
*cursum ab Ordinariis, ut sunt Nuntii Hispaniæ, & aliorum Principum,*  
*de quibus loquitur decretum Conciliare, quod ita ad hunc effectum Le-*  
*gatos, & Nuntios exequare videtur. Cùm iste, ob non residentiam Re-*  
*gis in eo Regno, hoc jus non habeat, sed sit solus Collector generalis*  
*Spoliorum aliorumque Jurium Cameræ, & Commissarius Apostolicus ad*  
*certa genera causarum: nuncupationem hanc retinendo ex eo quod de*  
 H h h 2  
 ,, tem-

(a) Incmero loc. cit.

(b) Lodovico Tommasino Part. 1. lib. 2. cap. 107. num. 1. *Apocrisarii*  
 ,, olim, ab origine Græca, dicebantur, qui Latine Responsales: iidem serè  
 ,, prioribus seculis, qui postremis his temporibus NUNTII dicuntur Pon-  
 ,, tificis; varia in Christiani Orbis Regna delegari soliti.

(c) Pietro Giannone lib. 22. cap. ult. paragr. 2.

(d) Cardinale di Luca in Miscellaneis discurs. 23. num. 3.

„ tempore, quò Reges ibi residebant, Nuntius erat, ut etiam advertit  
 „ Riccius decif. 69. *part. 1.* Descrivendo altresì in questa guisa il Tribu-  
 „ nale della Nunziatura di Napoli *Gianantonio Summonte* (a) col dire:  
 „ *Vi* è anche il Tribunale del Collettore della Sede Apostolica, volgar-  
 „ mente chiamato il Nunzio del Papa: Ufficio pur antico, costituito dalla  
 „ detta Santa Sede in tutti i Regni. Il quale, oltre di attendere alla  
 „ collezione delle Spoglie di Prelati, Preti, e Beneficiati del Regno,  
 „ che muojono; li sono spesso dalla Corte Romana commesse cause così  
 „ civili, che criminali di Preti, e Frati della Città, e Regno. Risiede  
 „ questo Tribunale in un bel, e gran Palazzo nella Strada detta di Toledo,  
 „ eretto dal denaro della Sede Apostolica pochi anni sono nel Ponteficato  
 „ di Sisto V. Il quale è retto dal medesimo Collettore, mandatovi dal  
 „ Papa: il quale è ammonibile secondo la volontà del Pontefice: e questo  
 „ con suo Auditore, Mastrodatti, Scrivani, ed altri amministra Giustizia  
 „ in tutte le cose, che al suo Tribunale *occorrono*. Bensì oggigiorno,  
 „ che di belnuovo il Monarca dimora in Napoli; questo Ministro della Santa  
 „ Sede gode il vero titolo di *Nunzio Apostolico*. Effercitando oggidi tal Carica  
 „ con gran sostegno, e decoro Monsignor *Luigi Gualtieri*, Arcivescovo di  
 „ Mira, e nobile Romano.

XVIII. Nell'anno 1568. essendo Vicerè del Regno Don *Parafan di*  
*Ribera*, insorse una Controversia circa la precedenza del Nunzio Aposto-  
 „ lico sovra l' Arcivescovo di Napoli: avendo preteso il Nunzio voler  
 „ precedere al Cardinale Arcivescovo, sul ritrovato di esser egli Ministro  
 „ del Papa. E già dalla Corte di Roma se ne avanzarono le preghiere alla  
 „ Corte di Spagna in di lui favore. Ma il *Duca d' Alcalà* se rappresen-  
 „ tanza al Monarca, che ciò non si era mai praticato in Napoli. Laonde  
 „ fu risoluto, che egli predecesse agli altri Prelati dopo de Baroni del Re-  
 „ gno, non già all' Arcivescovo, come lo rapporta il *Chioccarelli* nel  
 „ Tomo III. de suoi Manoscritti Giurisdizionali *De Nuntio Apostolico*, col dire:  
 „ Il Re Filippo II, scrisse al Vicerè Duca d' Alcalà, che il Nunzio  
 „ pretendeva il PRIMO LUOGO nelle pubbliche Funzioni, e nelle Re-  
 „ gie Cappelle. Questo a 15. Aprile 1568. li rispose, che il Nunzio  
 „ essendo Collettore di Spoglie, non era stato solito occupar luogo: pre-  
 „ ciseche volea sopra l' Arcivescovo di Napoli sedere. Il Re a 22. Ot-  
 „ tobre 1569. li rescrisse, che, non essendo pregiudizio alla Regal Giu-  
 „ risdizione; ciò non si negasse dopo delli Baroni, ed avanti alli Vescovi-  
 „ ed Arcivescovi, non già *Cardinali*.

XIX. Poi nell' anno vengente 1570. pretese portare la Mazza del  
 „ Pallio nella Processione del *Corpus Domini*. Laonde il menzionato Vicerè  
 „ ne fece nuova Consulta al Monarca del tenore seguente, come presso del  
 „ medesimo Autore:

*Sacra Regia Cattolica Maestà.*

Nel dì del Corpo Santissimo di Cristo in questa Città di Napoli è  
 „ so-

(a) *Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 198.*



„ solito farsi la Processione , la quale esce dalla Chiesa Arcivescovile ,  
 „ e va per la Città , e passa per li Seggi : e col Santissimo Sacramento ,  
 „ va un Pallio con otto Mazze . Delle quali le due più vicine al pre-  
 „ detto Santissimo Sacramento l'una è stata solita portarla il Re di questo  
 „ Regno ; e l'altra per decreto interposto dal Serenissimo Re Federico ,  
 „ fu dichiarato , che la portasse il Primogenito del Re di questo Regno ,  
 „ che fu il Duca di Calabria . E da poi in assenza delli Predecessori Re di  
 „ questo Regno , è stato solito portare questa Mazza il Vicerè . E quella ,  
 „ che tocca al Primogenito del Vicerè sempre l'han fatta portare ad uno  
 „ de Baroni titolati del Regno . E quando alcuni delli Vicerè è stato  
 „ occupato per infermità , o per altro , perloche non ha potuto andare ,  
 „ a detta Processione ; ha soluto nominare in suo luogo per portare detta  
 „ Mazza uno delli Baroni titolati del Consiglio Collaterale , o altro Tito-  
 „ lato : e l'altre cinque Mazze l'hanno portate i Nobili , cioè cinque di  
 „ detti Nobili per lo tenimento di ciascuno delli Seggi , li quali l'hanno  
 „ nominato li sei Deputati del Seggio : e l'altra , che è l'ottava , l'ha  
 „ portata l'Eletto del Popolo . E questo si è sempre costumato di offer-  
 „ vare per tutto il tempo che io sono stato in questo Regno , che sono  
 „ anni dieci . Ed il Regente Revertera afferma , che si è osservato il me-  
 „ desimo per tutto il tempo , che lui è stato anco in Regno da 39. anni :  
 „ ed altri affermano il medesimo : e mai altra persona si è intronessa in  
 „ portare dette Mazze .

„ Al presente il Nunzio di sua Santità , che quà risiede ; mi è ve-  
 „ nuto a parlare , e pretende , che esso debba portare detta Mazza , la  
 „ quale han soluto , e sogliono portare li detti Baroni : che è quella , che  
 „ tocca al Primogenito . E per me gli è stato risposto , che per esser sem-  
 „ pre stato solito portarsi dalli Baroni sudetti ; non conveniva levarcela  
 „ senzache fussero intesi , e V. M. comandasse altra cosa . Di manierache  
 „ non ho voluto permettere si facesse novità alcuna , senza consultarlo  
 „ pria colla M. V. . . . Napoli li 13. Maggio 1570.

Di Vostra Regia , e Cattolica Maestà .

Humilissimo Vassallo , e Creato , che sua Regal mano bacia .

*Gerardo Belmure . Don Parafan di Ribera .*

*Francesco Revertera .*

*Ludera per Segretario .*

Sovra di che non fu dato riscontro alcuno dalla Corte di Spagna , per  
 quanto il *Chioccarelli* ne ragguaglia .

## CAPITOLO SECONDO.

*Delli Suddiaconi della Chiesa Romana per  
l' Amministrazione del Patrimonio  
di San Pietro nelle Provin-  
cie nostrali.*

I. **F**UORI de Visitatori, Legati, e Nunzi, già descritti nel Capitolo passato; anche soleva la Sede Apostolica mandare i *Suddiaconi* da Roma in Napoli, ed in altri luoghi di quei, che oggidì compongono il Reame di Napoli, per adempirvi le veci del Romano Pontefice in quelle cose, che non poteano fare i Vescovi: come si ricava da una Pistola (a) di *San Gregorio Papa* a' Vescovi di Sicilia. E tra l'altre cose, essi avean la cura del *Patrimonio di San Pietro*, o sia di quei averi, che la Chiesa Romana possedea in varj luoghi dell' Orbe Cattolico, come dicono i Padri di *San Mauro* (b); e l'afferma il *Cardinal Baronio* (c). Rapportando eziandio quest' Autore (d) un diploma di *Ottone I.* Imperadore diretto a *Papa Pascale II.* dell' anno 962. (seppur egli non è spogrito, come vedremo nel Capo secondo del Libro seguente) in cui conferma alla Chiesa Romana tutto, e quanto godea di Patrimonio nelle Provincie nostrali: *Sicuti, & Patrimonium Beneventanum, & Patrimonium Neapolitanum cum Casstris, & Territoriis, & finibus, & Insulis suis sibi pertinentibus*, con averli ancora da *Bernardo*.

(a) *San Gregorio lib. 1. epist. 1. Vultu necessarium esse perpeximus, ut sicut Praedecessorum nostrorum fuit iudicium, ita uni eidemque personarum omnia committamus: ut ubi nos praesentes esse non possamus, nostra per eum, cui praecipimus, representetur autoritas. Quamobrem Petro Subdiacono Sedis nostrae infra Provinciam Siciliae vices nostras, Deo auxiliante commisimus.*

(b) *Padri Benedittini di San Mauro in Nettis praticò Epistole: Porro diversis in Provinciis erant Ecclesiae Romanae Patrimonia, in Africa, Dalmatia, Gallia, & alibi, ut intelligimus ex variis Gregorii Epistolis. De Patrimoniis in Italia, Sicilia, Sardinia, Corsica magis notis, tacemus.*

(c) *Cardinal Baronio ad annum 691. Habebat Romana Ecclesia completissima, ubique toto Orbe terrarum Patrimonia, non in Italia solum, & Sicilia, sed & in Asia, & in Gallia, & alibi.*

(d) *Lo stesso ad annum 962.*



do Tesoriero (a) (trascritto dal Muratori nel Tomo VII.) che dal Romano Pontefice fu assegnato a Giovanni, Re di Gerusalemme, fucero di Federigo II. Imperadore, il Patrimonio di San Pietro nella Puglia: „ Imperator verò, his Regis Joannis fuceri sui successibus agnitis; ti- „ mens imminencia sibi discrimina, cum eo pacem composuit. . . . „ His compositis: Rex in Apuliam reversus est: cui Papa PATRIMO- „ NII BEATI PETRI CURAM commisit: & prò ipsus sumptibus sin- „ gulos ejusdem Patrimonii redditus assignavit Regi prefato. Essendo sta- „ to questo il Patrimonio, che nella Calabria, e nella Sicilia Lione Isau- „ rico Imperadore se sequestrare al Romano Pontefice: che in sentenza „ di Teofane (b) fruttava ogn'anno tre talenti, e mezzo di oro.

II. Fra gli altri averi, che al Patrimonio di San Pietro in que- „ ste Provincie nostrali si apparteneano; vi era il Castello di Cuma: il qua- „ le, occupato da Longobardi, obbligò Papa Gregorio II. ad impegnare „ tutta la sua autorità presso de' medesimi per esserglielo restituito. E per- „ che questi ricusarono venire a tal atto; egli interpose le sue preghiere, „ e promesse appo Giovanni, Duca di Napoli, per ricuperarlo. In fatti „ andando questi col suo Esercito, accompagnato da Teodoro Suddiacono „ della Chiesa Romana, che in Napoli avea la cura di tal Patrimonio; „ li riuscì involarlo a' Longobardi nella maniera, che Anastagio Bibliote- „ cario (c) descrive il tutto, con asserire: Cumanum etiam Castrum ipso „ fuerat tempore à Longobardis pacis dolo pervasum. Quo audito, omnes „ sunt redditi tristes. Adortans etiam Sanctissimus Pontifex, & commo- „ nens Longobardos, ut redderent. Qui, si non acquievisserunt; in iram „ divinam se incidere pro dolo, quam fecerant, suis scriptis detestaba- „ tur. Nam & munera eis dare, ut restituerent, voluit multa. Sed il- „ li turgida mente neque monitis audire, neque reddere sunt passi. „ Unde nimis idem Sanctus indoluit Pontifex, se seseque spei contulerat „ divinx, atque in munitione Ducis Neapolitani, & Populi vacans; du- „ catum eis qualiter agerent, quotidie scribendo presentabat. Cujus man- „ dato obedientes; consilio inito, mænia ipsius Castri virtute sub no- „ cturno ingressi sunt silentio, Joannes scilicet Dux cum THEODORO „ SUBDIACONO, ET RECTORE, & Exercitu, & Longobardos pe- „ nè trecentos cum eorum Castaldione interfecerunt: victos autem am- „ plius quingentos comprehenderunt, captos Neapolim duxerunt: sic Ca- „ strum recipere potuerunt. Pro cujus redemptione septuaginta auri li- „ bras ipse Sanctissimus Papa, sicut promiserat ante, dedit.

III. I Suddiaconi poi, che di questo Patrimonio avean la cura; quasi „ tutti il dì lui fruttato in beneficio de' Poveri dispensavano, siccome „ San

(a) Bernardo Tesoriero de Acquisitione Terræ Sanctæ cap. 207.

(b) Teofane in Cronicon ad annum 710., Patrimonia verò, que di- „ cuntur Sanctorum, & Coriphæorum Apostolorum, qui in veteri Roma „ coluntur; tria nimirum cum medio auri talenta eorum Ecclesis ab antiquo „ assignata, & pensa; in publicum Aerarium conferri jussit.

(c) Anastagio Bibliotecario in Vita Gregorii II.

San Gregorio Magno (a) in una sua Lettera ad Antemio Suddiacono della Campagna lo scrivea, dicendoli: *Insnuatum nobis est, Ancillas Dei*, quasdam Nolanæ Civitatis, in Aboritura Domo commerantes, nimiam victus vestiumque penuriam sustinere. Quibus ex præcepto Dei subvenire nos convenit, & Inopiam eorum, quantum possumus donante Domino subvenire. Propterea prudentiæ tuæ præsentis jussione mandamus, ut de hac præsentis nova Inditione quadraginta in auro solidos eis dare debeas; & deinde succedentibus Inditionibus annuos viginti solidos ministrare, qui tuis possint rationibus imputari. . . . Sed & duobus Monachis in Oratorio Sancti Archangeli servientibus, quod in Lucullano Castro juxta Sancti Petri Basilicam esse cognoscuntur; binos te in præsentis tantummodo solidos dare præcipimus, ut & ipsi tuis rationibus imputentur. Scrivendo altresì a Pascasio (b) in un'altra Pistola: *Portionem Cleri, vel Pauperum*, quam minimè decessor vester in Urbe Neapolitana præbuerat; satisfacere curetis. Præbendi sunt Clericis vestris per singulos, sive si prospexeritis simul omni summa, solidi centum. Præjacentibus (i quali erano propriamente gli Infermi, le Vedove, e gli Orfani) quos 126. esse cognovimus; dandi sunt solidi 63., idest medius solidus per singulos. Presbyteris, Diaconis, & Clericis peregrinis solidi 50. Dentur hominibus honestis, & egenis, quos publicè petere non permittitur; solidi 150.: itaut singuli eorum ad singulos tremisses, quidam ad binos, quidam ad singulos solidos, vel si visum fuerit, ampliùs dimittatur. Reliquis verò pauperibus, qui elemosinam petere consueverunt, *solidi 36.*

IV. I Luoghi, dove questi Patrimonj si raccoglievano, ed indi a poverelli si dispensavano; *Diaconie* comunemente si chiamavano: stante che i Diaconi propriamente si apparteneva aver cura de poveri, e somministrar loro il bisognevole, come osserva il Van-Espen (c). Che però *Mense de Poveri* venivan chiamate da San Gregorio Magno (d) queste Diaconie; e come vuole il Tommasino (e) anche erano appellate *Casse di Limosine*.

V. Di

(a) San Gregorio Magno lib. 1. epist. 44.

(b) Lo stesso lib. 9. epistol. 20.

(c) Van Espen Part. II. Decretal. tit. 34. de Hospitalibus cap. 3. num. 1. „ *Diaconia* erant loca, in quibus per Diaconos pauperes, viduæ, pupilli, senes atqueque miserabiles personæ alebantur: de quibus latius Du-Cange in suo Glossario, V. *Diaconia*: Diaconos, hisce Diaconiis præfectos, olim dictos fuisse Diaconos Cardinales: atque hinc & Oratoriis illarum domorum etiam nunc adhærere Titulum Cardinalium observatum est.

(d) San Gregorio Magno lib. 9. epist. 24. „ *Quia te MENSIS PAUPERUM*, & exhibendæ *Diaconia* eligimus proponendum. . . . Constituentes, ut de hoc, quod ad *MENSAS PAUPERUM*, vel *Diaconia* exhibitionem perceiveris; nulli unquam hominum cogatis ponere *rationem*.

(e) Lodovico Tommasino Part. III. lib. 3. cap. 29. num. 19. „ *Jam* „ quod



▼ Di queste Diaconie una ne era nella Città di Napoli per la Campagna, come costa da un'altra Epistola di San Gregorio Papa ( a ) : ancorche il celebre Giureconsulto de nostri giorni Carlo di Franco in una sua Allegazione ( b ) in favore della Chiesa, ed Ospedale di Sant' Angelo a Nido contro le ragioni, che vi pretende l' Arcivescovo di Napoli, volesse, che anche in Salerno, ed in Nola vi fossero state queste Diaconie. Essendo stata la Diaconia Napoletana nella Chiesa di Sant' Andrea a Nido, dove fu seppellito Teodimo Suddiacono, come rapporta il Cardinal Baronio ( c ) col dire: „ Quod verò ad Theodimum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Subdiaconum, & Corectorem Campagniæ, de quo est facta mentio, pertinet; extat ejus Sepulchralis Inscriptio Neapoli in Ecclesia, Sancti Andree ad Nidum dicta, in tabula marmorea ad Altare, his versibus exarata:

*Confugientis ad tutum suffragium lætus amplectere Ossa patrida  
Tubefucta, Apostole Sc̄e, qui ob tui meriti desiderium Aula  
Tuæ moenia mira fecit pulchritudine coruscare.*

*Ut tuis adiutus auxiliis, disruptis vinculis inferni, hinc resurgere  
Caro misera possit, et in die examinationis, calcatis facinorosis  
Peccatis, gaudia divina percipiat, te intercedente Martyr  
Andrea.*

*Hic in pace sunt posita membra Teodimi Subd., Rēg. & Rēct. Sc̄e  
Sed. Apostol., et Dispens. hujus Diacon. Beat. Andrea.*

*Si quis præsumpserit hunc Tamulum violare; erit anathematis  
Vinculis innodatus.*

„ Hactenus Theodomi Subdiaconi Regionarii, & Rectoris Sanctæ Sedis  
„ Apostolicæ, & dispensatoris Diaconæ Sanctæ Andree Epitaphium Se-  
Tom. IV. P. II. Iii „ pul-

„ quod ad rationem spectat subveniendi pauperibus: ea plerumque cura  
„ Diaconi fungi ab Episcopis juebantur. Inde est, quod ipsa PAUPE-  
„ RUM ADMINISTRATIO; Locus eorum destinatus Diaconia voca-  
„ batur. . . . Verum, ut observat Gregorius, „Diaconias fuisse DO-  
„ MICILIA CARITATIS ubicumque Patrimonii aliquid affecuta erat  
„ Romana Ecclesia. Et sane ab illis Diaconis administrabantur, ad quos  
„ Gregorii tam crebræ manarunt Epistolæ de Elemosynis pauperum.

( a ) San Gregorio Magno lib. 8. epist. 20. *Gregorius Joanni Proconsuli  
Italiae conqueritur de Annona Neapolitane Diaconia subtracta.* Quicquid  
„ tribuitur pauperibus, si subtili consideratione pensetur; non est donum  
„ sed mutuum: quia quod datur; multiplicato sine numero fructu, com-  
„ pensatur. Fertur itaque, quod Annonas, atque Consuetudines Diaconæ,  
„ quæ Neapoli exhibentur, Eminentia vestra subtraxerit &c.

( b ) Carlo di Franco nell' Allegazione per S. Angelo a Nido pag. 38.

( c ) Cardinal Baronio ad annum 714.

„ pulcræ . Ex quibus & illud observatione dignum intelligis , in locis  
 „ illis ubi Romana Ecclesia Patrimonium possidebat ; constitutas esse Dia-  
 „ conias , sicuti in Urbe : in quibus elemosynæ à Subdiacono Rectore  
 „ Patrimonii , & dispensatore erogari solebant . Eorum namque Ministrorum  
 „ fuisse munus curam genere pauperum , ex pluribus Sancti Gregorii Li-  
 „ teris edocemur , datis ad Anthemium Subdiaconum , eo tempore Nea-  
 „ poli eodem munere fungentem . Et si non tempus , locus tamen exigit ;  
 „ ut in eadem Diaconia Sancti Andreae ipsum *sedisse* .

VI. Questi Suddiaconi , oltre alla cura , e dispensa del Patrimonio di San Pietro , come sovra ; adempivano ancora le veci della Santa Sede in tutte quelle cose , che a' Romani Pontefici occorreano , facendo essi da Ministri , da Legati , e da Nunzi in quelle Provincie , ove dimoravano : come ricavasi da una Pistola di *San Gregorio Papa* ( a ) , che scrive a *Pietro* Subdiacono della Campagna : in cui li dice : *Quale in Castello Lucullano sit scelus in Paulum fratrem & Coepiscopum nostrum commissum ; directa nobis facit relatio manifestum* . Dando con ciò ad intendere , che fuori delle cose concernenti al Patrimonio di San Pietro ; anche la cura di altri affari questi Diaconi teneano . Il che con maggior chiarezza si rapporta dal nostro Abate *D. Giulio Lucenti* ( b ) , col dire : *Romani Suddiaconi il erant , qui nomine Pontificis per Provincias Internuntii cum amplissima potestate mittebantur : & aliquando more Diaconorum erant Legati , Nuntii ; & Ministri Apostolicæ Sedis ; ut in Interregno Pontificio proclamaverint Virgilium in Papam , ut Blondus testatur lib. 5. dec. 5.*

### CAPITOLO TERZO.

#### *De' Collettori de' Spogli , e Ministri della Fabbrica di San Pietro , nel Reame di Napoli .*

I. **F** Ra gli altri Ministri , dalla Santa Sede inviati in questo nostro Regno , li debbono noverare i *Collettori de' Spogli* , ed i *Ministri della Reverenda Fabbrica di San Pietro* : de' quali sotto due Paragrafi andremo discorrendo per questo Capitolo .

PA-

( a ) San Gregorio Papa lib. 1. epist. 1.

( b ) Giulio Lucenti Tom. I. Ital. Sacr. pag. 792.

## PARAGRAFO PRIMO.

*De' Collettori de' Spogli nel Reame di Napoli.*

II. **N**EL Capo secondo del Libro ottavo, trattando dell' *Amministrazione de' Beni Ecclesiastici* nella morte de' Vescovi; con varj Concilj, e Santi Padri dissipegnammo, che questi si doveano conservare per i successori de' medesimi: il che anche si afferma da *Incmero* (a) Vescovo di Renz, e da *Attone* Vescovo di Vercelli, presso l'Autore de' *Spicilegj* (b). Che sebbene dall'anno 1381. per lo Scisma sotto Papa *Urbano VI.* a cagione dell' Antipapa *Clemente VI.*, incominciassero i Pontefici ad arrogarsi questi Spogli tanto in Francia quanto altrove, come dice il *Monaco Sandionifmo* (c) nella Vita di *Carlo VI.* Re di Francia, destinando essi i *Collettori*, e *Succollettori* per le Provincie, e per le Diocesi; pure non abbiamo contezza, se in que' tempi nel Reame di Napoli fossero stati eziandio i *Collettori Apostolici*. Soltanto affermare noi possiamo, che in tempo del Re *Alfonso I.*, e dell' Imperadore *Carlo V.* da Monarchi si destinavano appo noi gli Econimi nelle Chiese vacanti: i quali raccogliendo i frutti delle medesime, li riponevano presso de' pubblici Mercadanti, per consegnarsi poi a' nuovi Vescovi, come era la pratica in tempo del Re *Ruggiero I.* giustache nel luogo sovra detto fu addimostrato.

III. Dove poi in tempo di Papa *Clemente VII.*, e dell' Imperadore

l i i a

(a) Incmero Tom. II. pag. 178.: *Sicut Episcopus suas facultates Ecclesiasticas in vita sua dispensandi habet potestatem; ita facultates Ecclesie viduatae post mortem Episcopi penes Oeconomum integre conservari jubentur futuro successori Episcopo.*

(b) Attone apud Auctorem Spicilegiorum Tom. III. pag. 90. *Præterire non possimus, quod res Ecclesie post mortem, vel expulsionem Episcopi in direptionem & rapinam secularibus tradantur: cum dignum sit quod ex in Episcopis remaneant, & per Oeconomorum, & cæteros dispensatores Ecclesie usque ad ordinationem futuri Episcopi intemerate serventur, & ad aliis per quodvis ingenium ullo modo subripiantur.*

(c) Autor Vitæ Caroli VI. Regis Franciæ lib. 3. cap. 11. *Quod exarsit Urbanum inter & Clementem Schisma; gravissima Ecclesie & Regnorum Galliæ dispendia importavit. Erant Clementi Cardinales triginta sex. Exactiones fiebant tum vacantium Ecclesiarum, tum decimarum. Hæredes Clericorum vehementer infestabantur, eorumque bona ad Romanum Pontificem spectare debere iactabantur.*

re Carlo V. si divisero i Vescovadi Regj da' Papalini, come si disse nel Capo 3. del Libro 8.; i Monarchi per i soli Vescovadi Regj servirono a destinare gli Economi, come fanno presentemente, per raccorre, e tener cura de' frutti di quelle Chiese vacanti, conservandoli per i nuovi successori nelle medesime Chiese. Avendo allora in poi i Romani Pontefici, (e propriamente dall'anno 1528. in appresso) destinato il *Collettore de Spogli*, per tutto il Regno: il quale traendo sua dimora, nella Città di Napoli; tiene per tutte le Diocesi i suoi *Succollettori*, che ragunano queste spoglie, e li mandano a lui in Napoli, per consegnarli poi alli nuovi Vescovi. Ancorche da principio si fossero applicati alla Fabbrica di San Pietro in Roma: con averli appresso *Papa Pignatelli* restituiti a' nuovi Vescovi. Reggendosi il Tribunale di questi Spogli nel magnifico Palazzo della Nunziatura, descritto dal *Summonte*, più sovra nel Numero 17. del Capo 1. Peroche il Nunzio Apostolico, incaricato dagli affari della Santa Sede; ha anche l'impiego di raccorre questi Spogli: e perciò *Collettore di Spogli* anche si chiama, conforme fu soggiunto nel luogo testè additato.

IV. A poter poi meglio questo Ministro disimpegnare le sue incumbenze; mettea da principio le mani sovra de' Laici in causa di Spogli Ecclesiastici. Ma perche in tempo del *Duca d' Alcalà*, Vicerè del Regno, si rimossero tutte le pietre, che per ombra poteano offendere la Regal Giurisdizione toccante a' Laici; anche a questo punto si diede riparo con una lunga Consulta fatta al Re *Filippo II.* dal Vicerè predetto coll' assistenza di tutti quei Ministri del Collateral Consiglio, che a 20. febbrajo 1571. aveano determinata la materia de' *Casi Misti*, da noi rammentati nel Libro 9. al Numero 50. del Capo 5.: la quale si descrive per intiera da *Bartolomeo Cbioccarelli* nel Tomo III sotto il Titolo de *Nuntio Apostolico, & Spoliis*. In cui si fa vedere al Monarca con varj esempj dall'anno 2439. in poi (quando vivea il Re *Alfonso I. di Aragona*), che sempre i Principi, ed i loro Ministri in Regno destinavano gli Economi per i Spogli de' Vescovadi vacanti. E dove incominciarono appresso i Nunzi a ragunarli per mezzo de' loro Succollettori; avendo questi da trattare con Laici; ricorrevano a' Ministri Regj per avere compimento di Giustizia contro de' medesimi. Dicendo il mentovato *Cbioccarelli* a tal proposito: *Il Nunzio* pretendeva in causa di Spogli Vescovili riconvenire li Laici, che l' occupavano. Il Vicerè *Alcalà* fece la Consulta a 20. febbrajo 1571. al Re *Filippo II.* che ciò rispetto a' Laici non si era mai praticato, ma questi si convenivano avanti li Giudici laici. E così ordinò Sua Maesta a 21. Luglio 1572. al Cardinale di Gran-Vela, che si eseguisse. Così scrisse all' Ambasciadore, così al Papa in Roma. E tale oggidì è la pratica di questo Tribunale nel nostro Regno.



## PARAGRAFO SECONDO.

*Del Tribunale della Reverenda Fabbrica  
di San Pietro nel nostro Reame  
di Napoli.*

V. **Q**ltre al Tribunale del Nunzio Apostolico, come a Colletto-  
ve, ve n'era un altro negli anni passati in Napoli, detto  
della *Reverenda Fabbrica di S. Pietro* con i suoi particolari Ministri: posto  
da principio sotto la direzione di un Commissario Apostolico, che vi ve-  
niva da Roma inviato; ed ultimamente sotto l'assistenza del Nunzio mede-  
simo. Di cui in questa guisa favella *Giannantonio Summonte* (a), de-  
scrivendo i Tribunali di Napoli: *Siegue il Tribunale detto la Fabbrica*  
di San Pietro di Roma, retto da un Commissario, mandato dalla Se-  
de Apostolica: ed in quello si trattano le soddisfazioni de' Legati  
Onde tiene tre Giudici regj Uffiziali per le prime, seconde, e terze  
Cause: tiene il Mastro d'Atti, Scrivani, ed altri Ministri con mol-  
ti Commissarj compartiti per le Provincie del Regno contro quelli,  
che non si trovano aver soddisfatti detti Legati, e tutto quello, che  
non si trova soddisfatto passato il tempo stabilito. Se sono Messe, o de  
mal' ablati; s' applicano alla Sede Apostolica per la Fabbrica predet-  
ta. D'altri Legati applica a se la quarta parte, e l'altro in beneficio  
del Legatario. Ebbe origine questo Tribunale l'anno 1504. come dal-  
le Scritture di esso si raccoglie: & il primo Commissario fu Don Ber-  
nardo Ramirez: il quale teneva per Giudice il Dottore Gio: Battista  
Manfo, nostro *Napolitano*.

VI. Ad avere però di questo Tribunale una più piena, e distinta  
contezza; oltre a quello, che ne scrissero *Carlo Maranta* (b), Vescovo  
di Giovenazzo, *Ettore Capoceladro* (c), ed il *Cardinale di Luca* (d);  
fa mestieri avere sotto gli occhi il Tomo XII. di *Battolomeo Chiocca-  
vello*, dove tratta: *De Tribunali Fabricae Basilicae Principis Apostolorum*  
*de Urbe, Neapoli erecto, quando, & quibus Legibus*. Da cui si rileva,  
che Papa *Giulio II* per ampliare, e rendere più magnifica la Chiesa di  
S. Pietro in Roma; pubblicò una Bolla in Roma istessa l'anno 1509. con cui  
destinò per la Fabbrica di questa sontuosa, ed ammirabile Basilica tutti  
i Legati Pii dell'Orbe Cristiano incerti, & non soddisfatti *in damnun-*  
*Legataris*; e la quinta parte de' Legati Pij certi. Indi Papa *Lione X.*  
nel

(a) Giannantonio Summonte, Tom. I. pag. 199.

(b) Carlo Maranta de Origin. & Erektion. Tribunal. Rever. Fabr.

(c) Ettore Capoceladro decif. 180. num. 1.

(d) Cardinal di Luca in Relat. Cur. Rom. discurs. 20. num. 36.

nell'anno 1510. ordinò il medesimo in un'altra sua Bolla, con assegnarli tutti i Legati Pij per lo spazio di tre soli anni: destinando perciò i Commissarj per riscuoterli nel Reame di Napoli. Lo stesso fece Adriano V. nell'anno 1525. Con averli poi Papa Clemente VII. nell'anno 1527. prolungati a tempo più lungo. Ancorchè queste Bolle non avessero avuto esecuzione nel nostro Regno: e soltanto il Vicere Don Raimondo di Cardona nell'anno 1521. interpose decreto di esecuzione alla Bolla di Papa Leone X. con questa clausola, che i Commissarj eseguissero tutto ciò *præter quam contra laicas personas.*

VII. Nell'anno 1536. essendosi fatta una Concordia tra l'Imperadore Carlo V. e' il Pontefice Paolo III.; questi domandò a Cesare il permesso di stabilire in Napoli il Tribunale della Rev. Fabbrica: il quale dall'Imperadore li fu accordato, come rapporta *Ettore Capecelatro* (\*). Laonde il Pontefice predetto con una sua Bolla sotto il dì 18. febbrajo 1537. che incomincia: *Dum ad universas Urbis Basilicas*, destinò il Commissario, e gli altri Uffiziali per il nuovo Tribunale della Fabbrica in Napoli *cum facultate exigendi, & recuperandi quæcumque Legata certa, sive incerta, jura, res, & bona dictæ Fabricæ debita.* Ancorchè il Vicere Don Pietro di Toledo, dando a quella Bolla il Regio Exequatur sotto il dì 7. Marzo 1537. vi soggiunse la clausola: *Ita tamen, quod dictus Hieronymus ut supra Commissarius, vel ab eo Deputati, non se intromittant quoad bona vacantia personarum laicarum ex causa quod sint mortuæ sine heredibus, vel ex quavis causa; cum in dictis casibus ad regiam Curiam spectent*, come li legge presso del *Chioccarelli*; ed il citato *Capecelatro*, anche in parte lo spiega.

VIII. Anzi il Vicere predetto ad istanza del Collateral Consiglio emanò Provisione circolare sotto il dì 25. Ottobre 1537. (confermata a 31. Maggio 1538.) con cui limitossi la detta Bolla Pontificia nel modo, che siegue:

*Magnifici Governatori, Auditori, Capitani, Assessori, Sindici, Eletti, ed altri Uffiziali delle Città, Terre, Castelle, e Luoghi, tanto dimaniali, come de Baroni delle Provincie del presente Regno. Per*  
 „ quan-

(\*) *Ettore Capecelatro loc. cit. „ Inter Concordata per Summum Pontificem Paulum III. & Carolum V. Imperatorem sel. mem. in anno 1537. fuit Tribunal Reverendæ Fabricæ introductum, ut apparet ex Bullario Tomi I. in Bulla Pauli III. incip. Dum ad universas Urbis Basilicas fol. 660. ubi omnes ferè alias Bullas prædecessorum recent. set. Et num. 25. vult, quod relicta incertis personis, & absentibus, applicentur ad dictam Fabricam. Quæ tamen in Executione facta a D. Petro Toledo, fuit limitata solum ad Legata Pia, & pro Anima incerta tantum. Et hoc Tribunal ex Concordatis debet habere Judices laicos tam in prima, quam in secunda, & tertia Instantia, ut habetur per Ricc. in Prax. Variar., resol. 374. Et non solum in prima, & secunda solent esse Judices Regii Consiliarii, sed in tertia verò unus ex Regentibus Regiæ Cancellariæ.*

„ quanto la Santità di Papa Paolo III. ha deputato , e creato Commis-  
 „ sario Generale in questo Regno, lo Reverendo Bernardo Ramirez sopra  
 „ l'esazione delli lasciti , ed altre cose per il bisogno della fabbrica di  
 „ San Pietro di Roma , come appare per Lettere commissoriali spedite  
 „ per il Collegio di detta Fabbrica , *sub datum Roma in Collegio dictae*  
 „ *Fabricae anno a Nativitate Domini 1537. die 30. Septembris. Ponti-*  
 „ *ficatus eiusdem Sanctitatis anno 4.* , e li mesi passati sopra simile Com-  
 „ missione , e negoziazione furon per noi spedite Lettere con declaratorie  
 „ nel modo , e forma si averà da eseguir detta Commissione . . . .  
 „ Sopra di che , considerando noi il servizio di Dio , di Sua Santità , di  
 „ Sua Maestà , e beneficio dell' Anime ; avemo provisto farvi la presente,  
 „ colla quale vi diciamo , ed ordiniamo , che a tutti li sopraddetti , e cia-  
 „ scuno di essi *in solidum* , che al presente Commissario Generale , ed  
 „ altri Ministri , e Commissarij per esso Commissario Generale deputati ,  
 „ li debbate provvedere , che possino usare la Commissione col voto , e  
 „ parere del Giudice , sed Assessore : deputando un uomo letterato , e da  
 „ bene in ciascheduna Città e Terra di vostro governo , e giurisdizione ;  
 „ con voto , e parere del quale abbia luogo la predetta Commissione .  
 „ *Dum tamen* che per causa delle Guerre passate de Francesi di Leutrech,  
 „ sì per altre tribulenze , non si potrà mostrare , nè costare la soddisfazione  
 „ delli Legati incerti lasciati ; volemo , che li Legati si troveranno la-  
 „ sciati dalla Guerra ultima de Francesi di Leutrech in là , non si pro-  
 „ ceda , ma solo possano procedere dalla detta Guerra in quanto *Legati*  
 „ *gata tantum , salvo a sponte consentibus se debere* . Non possano pro-  
 „ cedere in niun Legato lasciato per maritare figliuole di mamme , se  
 „ non colla quinta parte : ma possano comporre , ed eleggere li Legati  
 „ lasciati per Opere Pie ; e distribuire , e dare per amor di Dio , o per  
 „ soddisfazione del *Male Ablato* dalla detta Guerra in quà . . . Datum  
 „ in Somma all' ultimo di Maggio 1530.

*D. Pietro di Toledo.*

IX. I Succollectori non però , e gli altri Ministri Provinciali abbu-  
 sandosi della facoltà concessali ; diedero in stravaganze tali , con rivolger  
 soffovra tutti i Protocolli di Notarj nella Città di Napoli , e nel Regno,  
 con obbligare gli eredi de defuncti , a soddisfarli tuttocio che ne Legati te-  
 stamentarij li veniva ordinato ; che mancò poco a non rivoltarsi la Città  
 di Napoli , e gli altri Luoghi del Regno , per il sollevamento , che i me-  
 desimi vi accaggonarono . Perilche , fattosi in Napoli un pubblico Parla-  
 mento l'anno 1540. ; li Deputati de Capitoli , e Privilegi del Regno ( a )  
 sporgerono supplica del tenore seguente a *Don Pietro di Toledo* Governatore  
 del Regno : Si supplica , che attento certi Commissarij della Camera di  
 „ Roma fanno grandi estorsioni di Legati per maritare la figliuole di ma-  
 „ tri , e delle Messe , e Cappelle , ed anco de Sepolcri minoroi , e d'al-  
 „ tri Legati fatti alle Chiese , ed insino al presente hanno esatto da do-  
 „ cati centomila dal Regno . E non basta , che s'eliggono ; li fanno fare

„ Po-

(a) Capitoli , e Privilegi del Regno pag. 138.

„ Polise dalle Chiese di farsi pagare tanto per cento di questo toccasse  
 „ alle Chiese. Oltreche, essi esigono la quinta parte, e fanno molte  
 „ composizioni; talmenteche fanno ritraere ogni persona di lasciare più  
 „ alle Chiese. Che per amor di Dio sia servita V. E. interporre le parti  
 „ sue con Sua Santità a talche detta esazione si estingua. Tantopiù, che  
 „ detta esazione si vende, e s'affitta, ed ogni cosa si sparte dalli Com-  
 „ missarj, Esattori, Giudici, Mastrodatti, e Procuratori, ed Avvocati:  
 „ che fra loro è convenzione, che si paghi, e partino tanto per cento per  
 „ ciaschedun di essi. Alla qual Supplica fu interposta la seguente provi-  
 „ denza: *Placet S. E. se informare, & providere, & etiam interponere*  
*partes suas cum Sanctitate Sua.* Avendo infatti il medesimo Vicerè pra-  
 ticate molte diligenze colla Santa Sede, acciò si mitigassero alquanto i  
 rigori di queste Esazioni; e li Popoli non si esasperassero di vantaggio. An-  
 zi in appresso, e propriamente nell' anno 1557. il Cardinal Pacocco, Vi-  
 cere del Regno, per le Guerre, che per ogni dove se fentivano; se so-  
 spendere questo Tribunale, con soddisfazione, e compiacimento de Po-  
 poli.

X. Non andò guati però e 'l Duca d' Alcalà rimise di nuovo in-  
 piedi nell' anno 1569. questo Tribunale, per l'istanze, e premure, che  
 ne li fece il Pontefice San Pio V. : con cui si era convenuto, di dare al  
 Re la terza parte di quelltanto, che da queste Esazioni si ricava; e con  
 l' obbligo di procedersi col parere di un Consigliere Regio nelle Cause,  
 appartenenti al medesimo: giusta la Consulta fattane al Re Filippo II.  
 il dì 12. Ottobre 1570. dal medesimo Vicerè, come presso del *Chioccarelli*,  
 colle parole seguenti: „ Al presente, conoscendosi, che quello quì per  
 „ l' addietro se li è negato, è stato per ragione debita, e considerazio-  
 „ ne, si è pensato nuovamente, per inclinarsi V. M.; a concederli quel-  
 „ lo, che si desidera, ed è, che la M. V. li conceda tal licenza con  
 „ condizione, che li Commissarj della Fabbrica di San Pietro procedesse-  
 „ ro con consiglio, e parere di un Consigliere Regio, deputando per me  
 „ in nome dalla M. V. Offerendo, che di tutto quello, che si percipirà  
 „ d' utilità da detta Commissione, se ne darà il terzo a V. M., e che  
 „ senza dubbio toccariano alla M. V. più di 200. mila ducati. E sopra  
 „ di ciò mi ha scritto il Cardinal Murrone, ordinandomi, e comandan-  
 „ domi in questo, come per l' allegata Copia di detta Lettera, che invio,  
 „ potrà restare servita V. M. comandare, che si veda.

XI. Non ostante però la cautela del Duca d' Alcalà in far procede-  
 re il Tribunale della Reverenda Fabbrica col voto di Assessori laici, e to-  
 gati nelle Cause di prima, seconda, e terza istanza; seguirono i Mini-  
 stri del medesimo a fare delle stranezze per il Regno. Laonde nella Ri-  
 voluzione del Regno del 1647. il Popolo tumultuante fra gli altri Ca-  
 pi dimandò al Vicerè nell' Articolo 26. che si togliesse affatto il Tri-  
 bunale della Fabbrica di San Pietro, o almeno in qualche modo si riformasse.

*Item*, che essendo finito il tempo dell' Esazione del Tribunale della  
 „ Reverenda Fabbrica di San Pietro di Roma; detto Tribunale si dis-  
 „ metti: e caso non fosse elasso detto tempo, o vero non fosse tempo-  
 „ ranea la sua Erezione; per evitar li danni, che si possono per l' avven-  
 „ nire



„ nire sentire in questa Città, e Regno, si debba moderare la Tassa delle  
 „ spese, e diritti di detto Tribunale, con intervento di due Deputati della  
 „ Piazza del Popolo, e farsi anco il Registro de Decreti, e vedersi detta  
 „ Istituzione: e doppo ogni trè anni si debba rivedere l'osservanza di  
 „ detta Tassa. Supplicando S. E. si degni interporre la sua intercessione  
 „ con Sua Santità. Ed il Vicerè rispose: *Concediamo per quello tocca  
 „ a noi: e per quello tocca a Sua Santità; si provvederà da lui*. Effendosi  
 per allora riformata alquanto la Tassa di questa esazione.

XII. Poi nell'anno 1717. essendo stato obbligato a partire dal Regno *Monfignor Vicentino*, Nunzio Apostolico, per dissapori insorti tra la Corte di Napoli, e quella di Roma; non solo fu serrata la Nunziatura, e Collettoria; ma anche fu chiuso il Tribunale della Rev. Fabbrica, di cui il detto Nunzio avea per allora la sovrintendenza. Ed ancorche il *Conte di Daun* Vicerè del Regno il dì 18. Ottobre 1718. dasse a *Monfignore Vicentino* il permesso di ritornare in Napoli (essendosi trattenuto in Perno in questo mentre); pure non volle che si aprisse di nuovo il Tribunale della Reverenda Fabbrica. Stimando forsi, che il Reame di Napoli avesse bastantemente per la sua parte contribuito nello spazio di 160. anni alla Fabbrica di quel Tempio, senza più impoverire le persone, particolari, per arricchirne quella Basilica, giusta il sentimento di *San Gio: Grisostomo* (a), che scrivea: *Vis domum Dei edificare? da fidelibus pauperibus unde vivant, & edificasti rationabilem domum Dei. Non gaudent Martyres quando ex illis pecuniis honorantur, pro quibus plorant pauperes.*

## CAPITOLO QUARTO.

### *Del Tribunale del Sant' Uffizio per il Reame di Napoli.*

I. **A**Ll' antecedenti Ministri Ecclesiastici, dalla Santa Sede destinati nel Reame di Napoli, e di già spiegati nelli tre Capitoli passati, devono aggiugnerfi quei del Sant' Uffizio; de quali ci resta quì da favellare. Specialmente che *Pietro Giannone* (a) molte cose intorno a questo Tribunale ci dice, e tra l'altro, che ne tempi antichi le cause di Eresia venivano in parte da Principi Secolari maneggiate: „ *Gli Imperadori stabilirono diverse Leggi contro gli Eretici, e con-*  
 „ *maggior severità contro i loro dottori, e contro coloro, che eccitava-*  
 „ *no perciò turbe, e sedizioni nella Repubblica . . . .*

Ma perche in ogni Giudizio Criminale sono considerate tre parti,  
 Tom. IV. P. II. K k k „ che

(a) San Gio: Grisostomo homil. 24. in Matthæum.

(b) Pietro Giannone lib. 14. cap. ult.

„ che lo compongono ; la cognizione della ragione del delitto , la  
 „ cognizione del fatto , e la sentenza ; perciò nel Giudizio del-  
 „ l' Eresia la cognizione del delitto , cioè se tal opinione sia ere-  
 „ tica , o nò ; fu reputata sempre Ecclesiastica , nè per alcun rispetto  
 „ appartenea al Magistrato secolare . Onde a quei tempi quando nasceva  
 „ difficoltà sopra qualche opinione ; gl' Imperadori ricercavano il giudi-  
 „ zio de Vescovi : e se bisognava , congregavano Concilj . Ma la cognizio-  
 „ ne del Fatto , se la persona era colpevole , o innocente per darli le  
 „ pene ordinarie delle leggi , siccome la sentenza dell' assoluzione , tutta  
 „ apparteneva al Magistrato secolare . E Gotofredo nella legge 9 *Quisquis*  
 „ nel Codice *de Hæreticis* di Teodosio osserva , che l' Istituto di dar in  
 „ questo delitto Inquisitori ; fu prima introdotto da Teodosio Magno , imitato  
 „ da poi da Arcadio , ed Onorio . . . . In questa maniera furono  
 „ trattate nella Chiesa le cause d' Eresia sotto l' Imperio Romano fin-  
 „ all' anno di nostra salute 800. Quando , diviso l' Orientale Imperio  
 „ dall' Occidente , questa forma rimase nell' Oriente sino al suo fine . Ma  
 „ nell' Occidente fu tutta variata : così che non fu bisogno , che i Pren-  
 „ cipi facessero leggi , o vero aver molto pensiero a questa materia . At-  
 „ teso per 300. anni , che passarono dal 800. infino al 1100. varj Eretici  
 „ si trovarono in queste parti ; come anche perche quando avveniva caso  
 „ alcuno , i Vescovi vi mettevano mano . Poiche , essendosi la di loro co-  
 „ noscenza molto difesa per non curanza de Principi ; il delitto dell' Ere-  
 „ sia , come Ecclesiastico , se l' appropriarono ; e siccome procedevano con-  
 „ tro gli altri delitti Ecclesiastici ; così ancora per le medesime vie , e  
 „ forme ordinarie procederono nelli delitti dell' Eresia contra gli Ere-  
 „ tici .

E perche i Vescovi non erano sufficienti ad estirparle ; Innocenzio  
 „ III. , conoscendo il zelo di quei nascenti commilitoni Francesco , e  
 „ Domenico ; diede loro incumbenza , che andassero a predicare agli Ere-  
 „ tici la vera credenza per convincerli ; esortassero i Principi , ed i Po-  
 „ poli Cattolici a perseguitare gli ostinati ; e per informarli in ciascun  
 „ luogo del numero , e qualità degli Eretici , e portarne relazione in  
 „ Roma . Dal che acquistaron nome d' Inquisitori . Non ebbero essi però  
 „ Tribunale alcuno . L' ebbero poi nel Ponteficato d' Innocenzio IV. il  
 „ quale rimaso per la morte dell' Imperador Federico arbitro della Lom-  
 „ bardia , ed in altre parti d' Italia ; erge un fermo Tribunale , il quale  
 „ d' altra cosa non avesse cura . Ecco il principio del Tribunale dell' *In-*  
 „ *quisizione* .

II. Noi però a meglio questo Fatto disimpegnare ; divideremo in  
 tre Paragrafi il presente Capitolo : mostrando nel primo la pratica della  
 Cristianità per li tredici primi Secoli della Chiesa in materia di Eresie . Nel  
 secondo vedremo , come passò la cosa dal tredicesimo Secolo fino a Car-  
 lo V. Imperadore nel Regno di Napoli . Nel terzo descriveremo l' ama-  
 rezze , che a cagione del Sant' Uffizio si assaggiarono in Napoli da quei  
 tempi fino a nostri giorni .



## PARAGRAFO PRIMO.

*Della Disciplina Ecclesiastica ne tredici primi Secoli in materia di Eresie.*

III. **C**He che *Pietro Giannone* vada insegnando colle sue sofistiche divisioni in cause di Eresie riguardo a primi Secoli della Chiesa; noi qui apertamente diciamo, che in quei tre primi Secoli, ne quali non vi furono Imperadori Cristiani nella Chiesa di Dio; i Romani Pontefici, i Concilj, ed i Vescovi da se procedevano in materia di Fede, senza dipendere da Imperadori, o da altri Principi Secolari in condannare gli Eretici. Ilche fu anche praticato da Romani Pontefici in appresso, regnando già gli Imperadori Cristiani. Sapendosi da ogn' uno mediocramente versato nella Storia Ecclesiastica, che mai i Magistrati laici si franschiarono in materie di Eresie, che colla privativa si appartiene alli soli Vescovi, siccome il nostro Serenissimo Monarca lo spiegò nel Concordato con Papa *Benedetto XIV.* li 8. Giugno 1741 sul principio del Capo 6.: *Oltre alle materie di Fede, ed a DELITTI DI ERESIA, che non si controverserit, che sieno di privativa cognizione da Vescovi.* Avendo noi dagli Atti Apostolici (a), che l'Apostolo *San Pietro* da per se nel Secolo I. della Chiesa condannò l'Eresia di *Simon Mago*. Nel Secolo II. (per non essere diffuso in raddoppiare esempj in cose conte, e manifeste) Papa *Igino* condannò l'Eresia di *Cerdone*, e di *Marcione*, secondo *Sant' Ireneo* (b). Nel Secolo III. *Zeferino* Papa condannò i *Montanisti*, secondoche *Tertulliano* (c), il quale, infettato di quel veleno, con riso sardonico raguaglia il tutto. Nel Secolo IV. sotto degli Imperadori Cristiani Papa *Melchiade* condannò l'Eresia de *Donatisti*, al rapporto di *Sant' Agostino* (d). Ed essendo essi ricorsi dall' Imperadore *Costantino*; questi, al dire del *Sandero* (e), rispose: *Meum Judicium postulant, què Judicium Christi expecto.* Nel Secolo V. Papa *Innocenzio I.* condannò

K k k 2

Pe-

(a) Actorum 8. vers. 10. *Pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniam donum Dei eximasti pecunia possideri.*

(b) S. Ireneo lib. 3. cap. 4. *Cerdo, qui ante Marcionem, & hic sub Hygino saepe in Ecclesiam veniens, . . . in iis quæ docebat male, absentus est a religiosorum hominum conventu.*

(c) Tertulliano lib. 3. de Jejunio cap. 1. *Audio etiam, decretum esse propositum, & quidem peremptorium. Pontifex Maximus, Episcopus Episcoporum dicit: Ego & Mechia, & Fornicationis delicta fundis penitentia dimitto.*

(d) Sant' Agostino epist. 40.

(e) Sandero de Visib. Monarchi cap. 50.

*Pelagio*, secondo scrive *Sant' Agostino* (a). Nel Secolo VII. *Teodoro Sommo Pontefice* condannò l' Eresia de *Monoteliti*, all' insegnare di *Teofane* (b). Lo stesso praticarono altri Sommi Pontefici in casi somiglievoli.

IV. Se poi vogliamo attendere a' Concilj Ecumenici; troverassi, che nell' Concilio Niceno I. dell' anno 325. li Vescovi, e non l' Imperadore *Costantino* fulminarono sentenza di condanna contro *Arrio*. Nel Concilio Costantinopolitano I. dell' anno 381. i Padri del Sinodo, e non *Teodosio* il Grande condannarono gli errori di *Macedonio*. Nel Concilio Efesino dell' anno 431. i Padri, che vi convennero, e non mica già *Teodosio* il Giovane trattarono la condanna di *Nestorio*. Nel Concilio Calcedonense, dell' anno 451. li Vescovi, e non *Marciano* Imperadore profligarono gli errori di *Eutiche*. De quali Concilj *San Gregorio Magno* (c) scrivea: „ *Sicut Sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor Concilia suscipere, & venerari me fateor. Nicanum scilicet, in quo perversum Arij dogma destruitur: Constantinopolitanum quoque, in quo Eunomii, & Macedonii error vincitur. Ephesinum etiam primum, in quo Euty-chetis, Dioscorique pravitas reprobatur, tota devotione complector, integerrima approbatione custodio: quia in his velut in quadrato lapide sanctæ Fidei structura consurgit.* In somma, se si scorrono con attenzione gli Annali del *Cardinal Baronio*; se si legge l' intiera compilazione de Concilj Ecumenici di *Filippo Labbe*; se si osserva tutta la Storia dell' Eresie composta da *Domenico Bernini*; niuna Eresia si ritroverà dagli Imperadori condannata in quella maniera, con cui il *Giannone* a capriccio ne architetta la tela Giudiziaria; di avere i Principi proferita la condanna, ed i Vescovi riconosciuta totalmente la qualità del delitto. Avendo sempre la Chiesa proferita sentenza di assoluzione, o di condanna contro gli Autori di somiglievoli errori, senzache i Magistrati secolari si fossero in ciò framischiati.

V. Che sebbene l' Imperadore *Teodosio*, e l' Imperadore *Onorio* stabilissero pena di morte contro degli Eretici rebatizzanti (d); e gli Imperadori *Marziano*, e *Valentiniano* facessero lo stesso contro de *Manichei* (e);

pu-

(a) *Sant' Agostino* lib. 1. contra *Julianum* cap. 5. *Per Pape rescriptum causa Pelagianorum finita est; totoque Orbe post ejus damnationem damnati sunt.*

(b) *Teofane* ad annum 20. *Heracl. Imper. Theodorus, plenitudine convocata Ecclesia, ad sepulcrum Verticis Apostolorum accessit: & divino Calice expostulato, ex vivifico Sanguine in atramentum stillavit: & ista propria manu depositionem Pyrrhi fecit.*

(c) *San Gregorio Magno* lib. 1. epist. 24.

(d) *Leg. Si quis rebaptizare*, *Codic. Ne sanctum Baptisma iteretur: Si quis rebaptizare quempiam de Ministris Catholicæ Sæcæ fuerit detectus; una cum eo, qui peculiare crimen commiserit (si tamen criminis per ætatem capax sit), & huic, cui persuasum sit, ultimo supplicio percussatur.*

(e) *Leg. Ariani, Cod. de Hæreticis: Manichæis etiam de Civitatibus*



pure queste leggi non furono sentenze, che i mentovati Imperadori proferirono contro detti Eretici; ma furono determinazioni in vantaggio dell' Ecclesiastica disciplina: dando con ciò a conoscere, che ancor essi abborrivano somiglievoli eccessi, giusta quelltanto, che San *Lione Papa* (a) a *Torribio* scrivea: a cui dopo avere esaggerata la cura de Vescovi in queste Inquisizioni, parlando de Principi, li soggiugne: „ *Merito Patres nostri per totum mundum instanter egere; ut impius furor ab universa Ecclesia pelleretur. Quando etiam Principes sæculi hanc sacrilegam amentiam ita detestati sunt; ut autorem ejus, & plerosque discipulos legum publicarum ense prosternerent. Et profuit diu ista districtio Ecclesiasticæ lenitati: quæ & si Sacerdotali contenta iudicio, cruentas refugit ultiones; sevis tamen Christianorum Principum Constitutionibus adjuvatur: dum ad spirituale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium.*

VI. E quivi, ( per fare una digressione alquanto necessaria ), due cose notare si possono: la prima, che intanto i Principi condannarono alla morte gli Eretici; in quantoche gli Ecclesiastici non si poteano imbrattare di sangue umano, come teste San *Lione Papa* dicea: *Ecclesiastica lenitas, sacerdotali contenta iudicio, cruentas refugit ultiones.* Essendo questa oggidì la pratica della Chiesa; che, dopo aver convinti di fellonia contro dell' Altissimo gli Eretici; li consegna al braccio secolare, giusta la Costituzione di Papa *Nicolò III.* ( confermata dal Pontefice *Lucio III.* ( b ), dal Pontefice *Alessandro IV.* ( c ), e da altri ), in cui si dice ( d ): *Damnati verò per Ecclesiam, sæculari iudicio relinquuntur, animadversioe debita puniendi, Clericis prius à suis Ordinationibus degradandis.*

VII. La seconda cosa si è, che anche in tempo di San *Lione Papa* vi era la pena della morte per gli Eretici: *Principes sæculi hanc sacrilegam amentiam ita detestati sunt; ut autorem ejus, & plerosque discipulos legum publicarum ense prosternerent.* Dinotando lo stesso quella legge di *Teodosio*, e di *Onorio*, come pure quella di *Marziano*, e di *Valentiniano*, che rammentammo più sovra nel Numero 5. Con rapportare San *Girolamo* ( e ), che *Priscilliano* fu fatto uccidere da *Massimo* Tiranno. E San *Gregorio* racconta ( f ), che *Basilio* Mago fu bruciato vivo dal Popolo in

*bus pellendis, & ultimo supplicio tradendis; quoniam his nihil relinquendum loci est, in quo ipsis etiam clementis fiat injuria.*

( a ) San *Lione Papa* epist. 91.

( b ) Cap. *Ad abolendam*, extra de Hæreticis.

( c ) Cap. *Super eo* de Hæreticis in 6.

( d ) Constitutio *Nicolai Papæ III.* *Noverit universitas*, sub die 8. Maii 1280.

( e ) San *Girolamo* de Scriptor. Eccles. ad *Priscillianum*: *Priscillianus, Abile Episcopus, à Maximo Tyranno casus est.*

( f ) S. *Gregorio* Papa lib. 4. Dialog. cap. 4. *Basilius non post longum tempus de hac Romana Urbe, exardescente zelo Christiani populi, igne crematus est.*

in Roma. Laonde andò errato *Pietro Giannone* (a) nel dire: „ Fu poi molto aggiutata l'impresa di questi Padri Inquisitori dal nostro Imperadore *Federico II.*, il quale nel 1224, essendo in Padoa, promulgò quattro Editti sopra questa materia: ricevendo l'Inquisitori sotto la sua protezione; ed imponendo pena di fuoco agli Eretici ostinati, ed a penitenti perpetua prigionia; commettendo la conoscenza agli Giudici Ecclesiastici, e la condanna a' Giudici secolari. E questa fu la prima legge, che desse pena di morte agli Eretici. Quando (come finora si è veduto), allai prima questa legge avea la sua osservanza nell'Orbe Cristiano.

VIII. Non essendo all'incontro vero, che *Federigo II.* Imperadore ordinasse, che i Vescovi conoscessero il delitto dell'Eresia, ed i Giudici laici ne facessero la condanna: atteso la di lui Costituzione (b) dice così: „ Et, ut ipsorum nequitia, qui (quia Dominum non sequuntur) in tenebris ambulant, detegatur; nemine etiam deferente, investigari volumus hujusmodi scelerum patratore, & per Officiales nostros, sicut & alios malefactores, inquiri. At, inquisitione notatos, & si locus superstitionis argumento tangantur; à VIRIS ECCLESIASTICIS, ET PRÆLATIS EXAMINARI JUBEMUS. Per quos, si inventi fuerint in Fide Catholica, saltem in uno articulo deviare, ac per ipsos pastorali more commoniti, tenebrosis diaboli relictis insidiis, noluerint agnoscere Deum lucis, sed in erroris concepti constantia perseveraverint; præsentis nostræ legis edicto, damnatos Patrenos aliosque Hæreticos quocumque nomine censeantur, quam afecliant, ut vivi in conspectu omnium comburantur, flammaram commissi judicio. Ed in un'altra Costituzione (c) asserisce: Statuimus itaque sancientes, ut Hæretici, quocumque nomine censeantur; ubicumque per Imperium nostrum DAMNATI FUERINT AB ECCLESIA, ET SÆCULARI JUDICIO ASSIGNATI; animadversioe debita puniantur. E ciò è tanto vero; che essendo stato condannato lo stesso Imperadore *Federigo II.* nel Concilio Lione I. dell'anno 1245. per aver negata la Verginità di Maria, ed aver trattato Cristo Signor nostro per un impostore simile a *Maometto*, come presso del *Rainaldo* (d); egli non fu condannato da Giudici laici, ma da Vescovi del Sinodo, secondoche l'abbiamo dagli Atti di detto Concilio (e). Ed avendosi voluto egli purgare da questo errore; ciò lo fece in presenza di Giudici Ecclesiastici, e non di Ministri secolari, come *Matteo Gizio* (f) colle seguenti parole l'afferma: *Federico per purgarsi dal sospetto d'Eresia; fece una professione di Fede dinanzi all'Arcivescovo di Palermo, al Vescovo di Pavia,*

(a) *Pietro Giannone* lib. 14. cap. ult.

(b) *Constitutio Regni Inconsultilem* tit. de Hæretic. & Paten.

(c) *Constitutio Commissi nobis* eod. tit.

(d) *Rainaldo* ad annum 1239. num. 26.

(e) Cap. *Ad Apostolicæ* in 6. de Sent. & re judic.

(f) *Matteo Gizio* in *Notis Cronologicis* ad annum 1246.



e degli Abati di Monte Casino, della Cava, e di Casanova: quali poscia mandò come suoi Procuratori in Roma. Onde resta bastantemente chiarito, che dall' avere l' Imperadore Federigo II. imposta la pena di morte agli Eretici Pattareni; non ordinò, che i Ministri laici condannassero chi da Vescovi era convinto di Errore, siccome il nostro Giannone trasogna. Non essendosi mai gli Uffiziali laici in cause di Eresia intromessi, siccome la Chiesa dell' Argentino (a), nella prima Costituzione del medesimo Imperadore l' afferma, col dire: „ Sed cui applicantur bona Hæreticorum? dic, quod Dominis temporalibus: sed ipsi non possunt ea capere, nisi prius Judex Ecclesiasticus cognoscat, & declaret. Nam JUDEX SÆCULARIS DE CRIMINE HÆRESIS, TANQUAM DE CRIMINE ECCLESIASTICO, COGNOSCERE NON POTEST. Ita probat textus notus in cap. 2. de hæres.

## PARAGRAFO SECONDO.

### *Dell' Introduzione del Sant' Uffizio nel Secolo tredicesimo: e di ciò che si fece in Regno sino all' Imperadore Carlo V.*

IX. **P** Resupposti da Pietro Giannone, come sopra nel Numero 1. che in tempo di Papa Innocenzio IV. fu istituito in Roma il Tribunale del Sant' Uffizio; soggiugne riguardo alle Regioni nostrali: „ Nel Regno di Svevi Federigo II. e Manfredi non permisero, che da Roma venissero Inquisitori; ma si valeva intorno alla conoscenza del delitto de Prelati del Regno.

„ Gli Angioini, come Ligj de Pontefici Romani, ammisero nel Regno Inquisitori di Roma: li quali ancorche non vi tenessero Tribunale fermo; scorrevano le nostre Provincie: favoriti da quei Re, da quali anche venivano loro somministrate le spese.

„ Gli Aragonesi incominciarono poi a scemar loro tanto favore: volendo stare intesi del tutto.

„ In tempo del Re Cattolico cercarono nuovamente fortificarli l' Inquisizione: ma il Popolo nol volle, ed il Gran Capitano non lo permise. Poi il Re Cattolico li permise andare nelle Provincie. E non essendovi più Eretici; contro le Bestemmie per lo più si rivolgevano.

„ Ferdinando il Cattolico, dopo avere discacciati i Mori, e conquistati il Regno di Granata; per purgar la Spagna d' ogni reliquia di Mori, e d' Ebrei, avea ivi fatto ergere un Tribunale spaventoso d' Inquisizione, „ qui

(a) Argentino in Conflit. Inconfutilem.

„ Inquisizione . . . . Col sospetto ch' ebbe Ferdinando , che in Na-  
 „ poli, e nel Regno si fossero ricoverati molti Mori, ed Ebrei , pensava  
 „ di porre anche in Napoli un Tribunale conforme , e dipendente da  
 „ quello di Spagna . E se deve prestarli fede ad alcune Lettere di Fer-  
 „ dinando ; pare, che al medesimo . . . . rinvocando i Patti, e le  
 „ Capitolazioni accordate dal Gran Capitano a' Napoletani . . . .  
 „ fosse venuto in pensiero d' introdurre l' Inquisizione sudetta , . . .  
 „ I Napoletani , spaventati da mali , e rovine , che potea arrecar loro  
 „ un sì fiero Tribunale , se lo ricevevano ; costantemente si risolsero a  
 „ resistere , anche con perdita della loro vita , e roba, alla volontà  
 „ del Re .

X. Noi però a tessere secondo il solito questo capo di Storia per il  
 tempo di sovra divisato ; diciamo , che sebbene Papa *Innocenzio III.*  
 avesse destinato varj Inquisitori ; pure perche si moltiplicarono gli Ere-  
 tici Pattareni in Italia , e la Santa Sede non poteva contro di  
 costoro da se sola badare ; Papa *Innocenzio IV.* istituì in Roma il Tri-  
 bunale del *Santo Uffizio* , acciò intorno a questo unico affare principal-  
 mente vegliasse . Quale fu poi confermato da Papa *Paolo III.* , da Papa  
*Paolo IV.* , e da San *Pio V.* con varie loro Costituzioni . Regendosi egli  
 due volte la settimana : il Mercoledì nel Convento de Padri Domenicani,  
 detto comunemente *Santa Maria sopra Minerva*, ove fuori de' Cardi-  
 nali v' intervengono molti Teologi , per esaminare addovere i Punti con-  
 trovertiti ; ed il Giovedì in presenza del Papa , per ragguagliarli tutto  
 ciò , che nella passata Congregazione siasi conchiuso ; e consultarlo di  
 quelltanto si debba determinare .

XI. E perche in tempo di *Federigo II.* non era peranche istituito in  
 Roma questo Tribunale ; i Vescovi nelle loro rispettive Diocesi con tut-  
 ta oculatezza guardavano , se mai colà Eretico di sorta veruna di sop-  
 piatto vi si cacciasse . Avendo altresì l' Imperador predetto emanata la  
 sua terribile Costituzione *Inconsuilem* contro de Pattareni : con fare ,  
 anche andare in giro alcuni Vescovi per le Diocesi , per farne meglio  
 la scoperta , come rapporta *Riccardo di San Germano* (a) . E se mai si  
 fusse istituito in Roma il Tribunale del Sant' Uffizio in tempo di questo  
 Imperadore ; non avrebbe egli forse ricusati i Ministri del medesimo nel  
 Reame di Napoli , giacche era cotanto impegnato contro de Pattareni .

XII. In tempo poi , che gli Angioini si portarono nella conquista, e  
 possesso del Regno ; questi non solo di buona voglia ammisero gl' In-  
 quisitori in Napoli, e nelle Provincie nostrali ; ma anche li spesarono a  
 costo del Pubblico , come rapporta *Bartolomeo Chioccarelli* nel Tomo VIII.  
 de suoi Manoscritti Giurisdizionali al Titolo : *De Sancto Inquisitionis Of-*

*ficio*

(a) *Riccardo di San Germano* in *Cronicon* : „ Anno 1213. Impera-  
 „ tor ad Casertanum Episcopum Literas mittit pro Inquisitione faciende  
 „ hæreticæ Pravitatis , ut tam Patarenos , quam eorum fautores , quos in-  
 „ venerit huius criminis reos , sub suo , & Justitario Terræ Laboriste-  
 „ rimonis sibi debeat intimare .



*ficio* : ove tra l'altro asserisce : „ Il Re Carlo I. nell'anno 1269. ordina a suoi Ministri , che paghino a Fra Jacovo di Civita di Chieti dell'Ordine de Predicatori , Inquisitore dell' Eretica Pravità nella Provincia di Bari , e Capitanata , costituito dalla Santa Chiesa Romana , un Augurale d'oro il giorno per le sue spese , di un suo Compagno , un Notajo , e tre altre persone , e loro cavalli . E così similmente a Fra Trojano d'Otranto di detto Ordine , Inquisitore nella Provincia di Terra d'Otranto in detto anno . E così similmente a Fra Trojano Inquisitore di Terra di Lavoro , ed Apruzzo in detto anno . Soggiungendo altri somiglievoli documenti rispetto al Re Carlo II al Re Ruberto , alla Regina Giovanna I. al Re Ludovico , ed al Re Carlo III. Con aver disposto il Re Carlo II. , che delli Beni , i quali si confiscavano agli Eretici , se ne facessero tre parti , una per il Regio Fisco , un'altra per il Tribunale dell' Inquisizione ; ed un'altra per i Ministri della medesima . In modo che ( sono del medesimo Chioccarelli le parole ) per le Confiscazioni da farsi per esso in ciascuna parte del Regno , detta Inquisizione n' abbia la terza parte : un'altra terza parte si dispositi per li negoj della Fede ; e l'altra terza parte s' applichi alla Corte Regia : eccetto li beni feudali , che occorresse confiscarsi : quali vadino intieramente a beneficio di detta Regia Corte , o de Baroni , da quali si tengono detti Beni *Fiscali* .

XIII. In tempo degli Aragonesi poi , essendo il Regno tranquillo , e pacifico , come pure l'Italia tutta ; non fu bisogno , che Roma vi mandasse Inquisitori ; non trovandosene vestigio alcuno presso del *Chioccarelli* . E perciò non saprei , se dica il vero *Pietro Giannone* nell' asserire come sovra : *Gli Aragonesi incominciarono a scemar loro tanto favore , volendo stare intesi del tutto* .

XIV. Sotto del Re *Ferdinando il Cattolico* però la cosa andò altrimenti : imperciocchè , avendo egli discacciati i Mori , e gli Ebrei dalle Spagne ; per farne ivi spegnere affatto la memoria , istituì un rigido Tribunale d' Inquisizione : al di cui sol nome tremavano i Popoli . E perchè l'anzidetto Monarca ebbe sospetto , che alcuni di detti Ebrei , o Mori si annidassero nel Regno di Napoli , pensò di voler anche quivi detto Tribunale far ergere , siccome per via di Lettere lo scrisse al *Gran Capitano* ; e venuto di persona in Napoli , ne fe le pratiche cogli Eletti della Città . Ma il Popolo non volle in ciò acconsentire . Ed ancorchè vi fossero venuti alcuni Inquisitori ; furono malamente ricevuti ; avendosi in Regno la piena contezza del Tribunale del Sant' Uffizio , da lui istituito nelle Spagne : perchè il Padre *Francesco Suarez* Gesuita ne avea pubblicati i rigori nel suo Libro intitolato : *Defensio Fidei* . Laonde , il *Gran Capitano* , vedendo l'aversione del Popolo , e conoscendo , che non vi era bisogno di questo Tribunale in Napoli ; ne dissuase il Re Cattolico , come dice il *Mariana* ( a ) . Ancorchè il Presidente *Tua-*

Tom. IV. P. II.

LII

uo

( a ) *Mariana Hist. Hispan. lib. 30. cap. 1* „ *Totius Provinciae in*  
 „ *veræ Religionis constantia , & inamovibili pietate fatis prospecta , in*  
 „ *qui-*

nio (a) dicesse, che i Napoletani malmenassero quei Inquisitori, che il Re *Ferdinando* inviati vi avea: non volendo tampoco secondare le preghiere, che a voce il medesimo sù di questo avanzogli.

### PARAGRAFO TERZO.

#### *Dell' Inquisizione nel nostro Regno da Carlo V. a correnti tempi.*

XV. **P**er cagione del mentovato Sant' Uffizio delle rivoluzioni, e tribulenze insursero nella Città di Napoli in tempo dell' Imperadore *Carlo V.* siccome alla lunga lo rapporta *Uberto Foglietta* (b) Genovese (allora in Napoli esistente presso *Cesare Brumano* Nunzio Apostolico: il quale per mano dello stesso *Uberto Foglietta* compose l' Opuscolo, de *Laudibus Urbis Neapolitane*): a cui più che ad ogn' altro si rimette *Arrigo Spondano* (c): ancorche ne avessero molti altri favellato, come il *Mambrino* (d), *Tommaso Costa* (e), *Ulloa* (f), e *Gianantonio Summonte* (g). Con averne ultimamente scritto eziandio *Pietro Giannone* (h): ancorche al solito, con qualche passione, ed alterazione di fatti. Laonde da costoro andaremo noi rapportandone qualche cosa.

XVI. E riguardo a questo particolare, debbe saperli, che temendo l' Imperadore *Carlo V.*, che l' Eresie, le quali con tanta furia si erano svegliate in Germania, non avessero da ritrovar luogo nel Reame di Napoli; penzò introdurvi il Tribunale del Sant' Uffizio, non ostante che vi fusse l' esempio in contrario del Re *Ferdinando il Cattolico*: scrivendone di ciò fortemente al Vicere *Don Pietro di Toledo*. Ma saputosi ciò dal Popolo Napoletano; si fece dello strepito presso del Vicerè anzidetto. Il quale, per acchetare allora la Plebe; li promise di non vo-

„quisitionis rem, & nomen minus videri necessariam: proinde cessare,  
„ & amoveri sancitum.

(a) *Presidente Tuanio* lib. 3. *Histor. Itaque nec Ferdinandus, cum eo tempore Neapolim venisset, id impetrare potuit: & Inquisitores illuc missi, a Neapolitanis male accepti, & postremo Regno ejecti sunt.*

(b) *Uberto Foglietta* de *Tumultu Neapolitano*.

(c) *Arrigo Spondano* ad annum 1547. *Quam rem multi descripsere: nemo elegantius Uberto Folieta, qui proprio Commentario eam prosecutus est.*

(d) *Mambrino* lib. 4. *Histor. Neapol.*

(e) *Tommaso Costa* in *Notis ibidem*.

(f) *Ulloa* in *Vita Caroli V.*

(g) *Gianantonio Summonte* Tom. IV. pag. 179., & seqq.

(h) *Pietro Giannone* Tom. IV. pag. 76., & seqq.



voler sapere più cosa alcuna del Sant'Uffizio. Intanto cercò egli con amici, e persone dipendenti, che nell'anno 1547. fusse nominato per Eletto del Popolo *Domenico Terracina* suo Compare: il che volentieri ottenne. Dopo di che per mezzo del *Cardinal di Burgos* suo Fratello, se venire da Roma un Ordine, o sia Editto, con cui si proibiva a Laici di procedere in materie Ecclesiastiche tanto contro de Chierici, quanto contro de secolari. A qual Editto, vogliono il *Presidente Tuanio*, e *Pietro Giannone*, che il Vicerè *Toledo* desse il Regio Exequatur. Il che peraltro si nega da *Uberto Foglietta*, e da *Gianantonio Summonte*.

XVII. Bensì *Don Pietro di Toledo* avea in mente di mettere in Napoli il Santo Uffizio, non meno per sodisfare alle premure di Cesare, e della Corte di Roma; che per impedire li progressi, che di già faceano in Napoli *Berardino Occhino*, *Pietro Vermiglio*, ed altri seguaci di *Martino Lutero* per mezzo di *Vittoria Colonna*, vedova del Marchese di Pescara, e di *Giulia Gonzaga*, moglie di *Vespasiano Colonna*, Principe di Fondi. E perche in quel tempo istesso detto Vicerè rattrovavasi in Pozzuolo; fece ivi chiamarsi l'Eletto del Popolo colli Capitani delle Piazze per discorrerli del Sant'Uffizio. Ma i Seggi, e la Piazza del Popolo tutto l'opposto conchiudendo; inviarono da lui i proprj Deputati: in nome de quali *Antonina Grifone*, Nobile del Seggio di Nido, parlò con parole accorte, e pesanti al Vicerè predetto; mettendoli in considerazione il tumulto svegliato in Napoli sotto del Re Cattolico. Facendoli anche comprendere, che essendo i Popoli della Capitale, e del Regno tutti Cattolici, e ben fondati nell'ortadossa Fede; non vi era bisogno notarli con macchia di Eresia, mercè questo Tribunale del Sant'Uffizio. E dandoli a divedere, che trovandosi in Napoli, ed altrove per il Regno uomini facili a corrompersi, e renderli capaci di prendere giuramenti falsi; con ergersi quivi il Tribunale del Sant'Uffizio, si verrebbe a dar anza a taluni di calunniare facilmente l'innocenza altrui. Ed il Vicerè, dopo aver mirato con occhio biego or uno, or l'altro di quei Deputati; li disse, che egli si sarebbe adoprato presso dell'Imperadore, acciò non si mettesse il Sant'Uffizio in Napoli. Ma perche molti della Plebe licenziosamente parlavano di cose non appartenenti alla loro professione, e si dubitava, che alcuni fossero infetti di Eresia; perciò non giudicava fuori di proposito, nè la Città lo dovrebbe aver per male, che se alcuni venissero fossero; sieno per la via ordinaria inquisiti, e poi castigati a tenore de sagri Canon. E per questo sol fine, e non per altro eransi posti gli Editti. Onde i Deputati si partirono alquanto paghi del Vicerè, ancorche in parte dubbiosi dell'ultime parole, di doverli castigare i delinquenti a tenore de' sagri Canon. Restando peraltro contenta di questo la Città, e facendone feste per tre giorni, come dice *Arrigo Spondano* (a). Il quale afferma, che non ricusavano i Napoletani di castigarli

L II

per

(a) Arrigo Spondano ad annum 1547. „ Rem verò jam, rogatu In-  
 „ quisitorum Romanae Ecclesiae, in quibus erat Joannes Cardinalis Compo-  
 „ stellanus, Proregis frater, urgente eodem Prorege; tantus repente tu-  
 „ „ mul-

per via ordinaria gli Eretici ; ma che non voleano il Tribunale dell' Inquisizione , come si praticava nelle Spagne .

XVIII. In questo mentre , che le cose si erano alquanto in Napoli quietate , non ostante , che molti incitassero il Popolo contro del Vicerè per questo capo , ed il Regente della Vicaria ne prendeva l' Informo ; il Vicario Generale della Curia Arcivescovile il dì xi. Maggio del medesimo anno 1547. cacciò fuori un severo Editto , con cui intimava la Visita , che dovea fare per la Città , e per i Luoghi vicini della sua Diocesi . Ilche saputo da mal contenti , e pochi affezionati al predetto Vicerè *Don Pietro di Toledo* ; incominciarono a tumultare , dicendo , che di già il Sant' Uffizio si metteva in Napoli , essendosene emanati gli Editti nella porta della Chiesa Cattedrale . Ed occorso colà tumultuante il Popolo ; uno di essi , *Tommaso Anello* per nome , strappò con ardittezza quell' Editto ; ed incominciò a gridare all' armi all' armi . Onde si occasionò il tumulto in Napoli : ferrandosi le Botteghe , i Fundachi , e le Case con grandissima sollecitudine . E perche il Regente della Vicaria se catturare *Tommaso Anello* , primario Autore di questo Tumulto ; maggiormente il Popolo si pose a schiamazzare , che volea in libertà l' anzidetto *Tommaso Anello* , siccome *Uberto Foglietta* ( a ) diffusamente lo ragguaglia , in dicendo : „ *Cum hic esset rerum status , atque ii , qui supra*  
 „ *diximus , populum in Petrum incitarent , & e contra Jurisdictionis Præ-*  
 „ *fectus in eos inquireret ; Vicarius Archiepiscopi pro jure muneris sui*  
 „ *Edictum ex veteri Ecclesiæ more , atque instituto proposuit , quo se se*  
 „ *Diocesim lustraturum , atque in vitam , & mores Sacerdotum in-*  
 „ *stituturum pronuntiavit . Hanc occasionem arripientes ii , qui turbanda-*  
 „ *rum rerum erant cupidi ; populum circumvenientes , Inquisitionis verbo,*  
 „ *quod in Edicto scriptum esset , ad imperitorum animos decipiendos abu-*  
 „ *tebantur . Quid cunctarentur ? quid cessarent ? non in opinione dubia,*  
 „ *aut in metu , sed in re ipsa esse Inquisitionem . Edictum Inquisitionis*  
 „ *palam propositum : quid igitur expectarent ? an dum vinci in carcerem*  
 „ *pertraherentur ? Leves auditores pro re comperta multitudo sæpe solet*  
 „ *habere . Igitur magna animorum commotio facta est , & tabernæ clausæ,*  
 „ *totaque Urbe discursum . Interea Jurisdictionis Præfectus in autores*  
 „ *turbarum inquirere perseverabat : Thomasque Anellus , qui ad causam*  
 „ *dicendam vocatus fuerat ; in Ædibus publicis , ubi Forum agitur , in*  
 „ *custodiam detentus fuit . Is erat infimæ sortis vir , nullisque studia*  
 „ in

„ multus excitatus est ; ut post multa consilia desuper habita , Proregi  
 „ quoque intentatum periculum fuerit . **NON QUIDEM RECUSAN-**  
 „ **TIBUS NEAPOLITANIS, QUIN IN HÆRETICOS, ET SUS-**  
 „ **PECTOS INQUIRERETUR ;** sed petentibus , ut ex antiqua Eccle-  
 „ siæ disciplina id fieret . Quorum obstinatum animum Prorex perpen-  
 „ dens ; nè quid tristius contingeret , coactus est fidem dare de Inqui-  
 „ sitionis mentione nunquam deinceps repetenda : tanta populi gratulatione,  
 „ ut ignibus per tres dies , & facibus accensis lætitiâ *celebrarent* .

( a ) *Uberto Foglietta Tumultus Neapolitanus .*



„ in Inquisitione detestanda erant ardentiora , aut voces liberiores ; magnosque suæ fortis hominum concursus , magnamque audientiam faciebat.  
 „ Quæ res Curis denunciata ; ingentes turbas , magnosque animorum motus excitavit . Neque in dubium cuiquam fuit , quin Anellus , communis libertatis causa in descrimen adductus ; omni ratione a pernicie liberaretur . Igitur Magistratus magnusque tum nobilium , tum plebeorum numerus , in quibus fuit Mormilius , Arcem versus iter capiunt , Jurisdictionis Præfectum obviam factum circumstunt , atque ut Thomam Anellum Civitati restituat , rogant , &c.

XIX. Il Vicerè *Don Pietro di Toledo* , che allora ritrovavasi in Pozzuolo ; alli primi avvisi del Tumulto , con somma sollecitudine , e fretteria cercò ritirarsi in Napoli : e la Città il giorno vegnente 12. Maggio una nuova Deputazione inviogli , acciò questi Tumulti alle buone si soppissero . Ma il Vicerè , avendola ricevuta con poco gradimento , borbottando contro gli autori del Tumulto , come pure contro di coloro , che eran infetti di Eresia ; diede luogo ad *Annibale Bozzuto* , Nobile di Seggio Capuano , che avea l'incumbenza di parlare in nome degli altri ; di favellarli con risentimento intorno all'affare del Sant' Uffizio . Dal che , acceso di sdegno *Don Pietro di Toledo* ; minacciò di volere a dispetto della Città in mezzo al Mercato far ergere quel Tribunale : *Ego pol Inquisitionis Tribunal , vobis invitis , in medio Neapolitano Foro constitutam* . Ma il *Bozzuto* francamente ripigliandolo , li disse , che mai la Città di Napoli avrebbe ciò permesso : *Populum Neapolitanum nullo modo Inquisitionem accipere : jubereque viros a se creatos , conjunctione omnium Conciliorum omniumque studiorum , societatem cum Nobilibus invire* , come rapporta il *Foglietta* . E ciò detto , unassieme cogli altri Compagni si partì . Laonde il Tumulto maggiormente si accrebbe : perche il Popolo si pose in Armi , ed andò verso del Castel Novo , in cui il Vicerè ritirato si era . E comeche da quivi uscirono molti Soldati per far timore al Popolo baccante ; si attaccò una sanguinosa mischia con morte dell'una , e dall'altra parte , come meglio spiegheremo nel Tomo V. al Capo 2. del Libro 6. descrivendo la Vita dell' Imperadore *Carlo V.* e del suo Vice-regnante *D. Pietro di Toledo* . Ove anche rapportaremo i ricorsi fatti da sollevati alla Santa Sede per soccorso , e dell'esclusiva , che n'ebbero . Essendosi alla fine terminati questi torbidi col mandarsi Ambascidori dall'una , e dall'altra parte al predetto Imperadore . Il quale ordinò , che si sospendesse il Tribunale del Sant' Uffizio in Napoli , purchè i Popoli deponessero l'Armi , e si rendessero ubbidienti al Vicerè *Don Pietro di Toledo* , siccome *Arrigo Spondano* ( a ) lo soggiunge . Edecco quali effetti ebbe la rimembranza del Sant' Uffizio in Napoli nell'anno 147.

XX. In tempo del Re *Filippo II.* anche li Popolo Napoletano fu  
 in

( a ) *Arrigo Spondano* loc. cit. „ *Missis ex utraque parte ad Cæsarem Legatis : venit ab eo decretum . quod , Inquisitionis mentione , tacita , cives ab armis discedere jussi sunt , & obedientiam Proregi præstare .*

in gran timore , che non si dovesse rimettere il *Sant' Uffizio* all' uso di Spagna , a causa degli Eretici Luterani , che si scoverfero in Calabria; e per la giustizia , che si fece di *Giamberardino Gargano* , e di *Gianfrancesco Caserta* , a 24. Marzo 1564. pubblicatamente decapitati , e bruciati in mezzo al Mercato , come ragguaglia *Gianantonio Summonte* (a) col dire : Nel fine di Dicembre 1564. essendo sparsa fama per tutta la  
 „ Città , che Don Parafan di Ribera , Vicerè di Napoli , trattava di  
 „ voler porre l' Inquisizione secondo l' uso di Spagna : dal che la Città  
 „ tutta posta in sospetto; molte Famiglie colli loro beni uscirono da Na-  
 „ poli , e ne andarono in luogo salvo per li contorni della Città : de  
 „ quali sospetti per una rigorosa giustizia s' incominciarono a veder gli  
 „ effetti . Per il che essendo stati presi per Eretici Gio: Francesco Ca-  
 „ serta , e Gio: Berardino Gargano , a 24. Marzo pubblicamente nel Mer-  
 „ cato decapitati , e poi bruggiati furono . Al cui spettacolo tutta la  
 „ Città si pose in bisbiglio ; e dubitandosi , che non si venisse all' armi;  
 „ tutta la Piazza della Rua Catalana , e suo Quartiero fu disabitato , che  
 „ non vi restarono , eccettuati gli uomini : reportando le loro donne ,  
 „ fanciulli , e robe in case sicure per dentro la Città . Furono anche  
 „ posti alcuni severissimi Editti , spediti dal Vicario dell' Arcivescovado  
 „ della Città contro alcuni altri di cattivo nome : protestandosi loro ,  
 „ che se non comparivano frà un breve termine assegnatoli ; alla confi-  
 „ scazione delli loro beni proceduto si farebbe . Con questi andamenti  
 „ della Corte tanto temporale , quanto spirituale posero la Città quasi  
 „ in rivolta , e così flette molte dì , e mesi : nel di cui tempo molti  
 „ Parlamenti dalle Piazze fatti furono : per li quali si deputarono mol-  
 „ te persone , che andassero a parlare il Vicerè . Il quale considerando  
 „ la difficoltà , e pericolo di tal impresa ; prudentemente se n' astenne.  
 „ Accaggonando di ciò l' origine *Pietro Giannone* ( b ) a' Tiatini , che col den-  
 „unciare i sospetti di Eretici all' Inquisizione , occasionavano questi tumul-  
 „ ti nel Regno . Erano *surti* ( dice egli ) fra noi in questi tempi li Tiatini :  
 „ li quali , seguendo li vestigj del loro Istitutore ; furono perciò tutti intesi  
 „ ad invigilare sopra i Napoletani : e credevano non poter fare cosa  
 „ più grata al Pontefice , che andar a denunciare all' Inquisizione tutti  
 „ coloro , che eglino credettero sospetti , ancorche con debolissimi indicj :  
 „ onde soventi di gran disordini , e tumulti nella Città , e nelle Fami-  
 „ glie eran cagione . E se li Gesuiti , surti nel medesimo tempo , loro  
 „ emoli , e competitori , non si fossero soventi opposti ; di mal maggiore  
 „ sarebbero stati cagione .

XX. I Napoletani in questo mentre inviarono il Padre *Paolo Arezzo* in Madrid dal Re *Filippo II.* giusta il rapporto di *Bartolomeo Chioccarelli* nel Tomo VIII. de suoi Manoseritti Giurisdizionali toccante al Sant' Uffizio , colle parole seguenti : „ *Atti* di Ambascieria mandata dalla  
 „ Città di Napoli a Sua Maestà nell' anno 1564. in persona del P. D.  
 Pao.

(a) Gianantonio Summonte Tom. IV. pag. 342.

(b) Pietro Giannone lib. 32. cap. 5. paragr. 2.



„ Paolo Arezzo Chierico Regolare per ottenere, che in detta Città, e  
 „ Regno di Napoli non si ponesse il Tribunale del Sant' Ufficio, ne si  
 „ confiscassero i beni degli Eretici.

„ Scrivendo anche la Città una Lettera al Re, dove fra l' altro li di-  
 „ ce: *Restar* servita farci grazia, che abbi luogo, ed osservanza il Bre-  
 „ ve, che si tiene di Papa Giulio III. in tempo dell' Invittissimo Impe-  
 „ radore suo Padre, e Signor nostro, che stà nel cielo, per mezzo de  
 „ suoi Ministri sopra di non perder la roba in questo Regno in casi d'  
 „ Eresia, non ostante la revocazione, ed invalidità, che non apparisce  
 „ in contrario.

„ Relazione del P. D. Paolo de Arezzo alla Città di Napoli nel suo  
 „ ritorno da Spagna.

„ E per quanto al particolare delle grazie, che a S. M. s' hanno di-  
 „ mandate; quello, che ha conosciuto essere utile, beneficio, e quiete  
 „ della Città, e Regno di Napoli, di liberarli per sempre dell' Inquisi-  
 „ zione; ce l' ha concesso molto liberamente, e benignamente. Speran-  
 „ do, che si porteranno cristianamente, e piamente nelle cose della Re-  
 „ ligione, e della Santa Fede Cattolica: e così l' esorta tutti ad averne  
 „ buona mente, e diligenza.

„ A 10. Marzo 1565. il Re Filippo II. scrive alla Città di Napoli:  
 „ Per tenor de la presente, dezimos, y declaramos, no aviendo, ne  
 „ ser nuesta intencion, che en la dicha Ciudad, y Reino si ponga la  
 „ Inquisicion en la forma de España, si no qua si proceda por la via  
 „ ordenaria, como asta a qui y que assi se observa: y complirã con  
 „ effeçto con lo de adelante sin que en ella aya falda. De manera que  
 „ los Ordinarios agan bien su officio, como se deve.

„ XXII. Vuole Pietro Giannone (a), che anche in tempo di Filip-  
 „ po III. di Filippo IV. e del Re Carlo II. si fusse tentata l' Inquisizione  
 „ in Napoli, ma sempre indarno: ancorche noi non avessimo sopra ciò  
 „ documento alcuno. Leggendosi soltanto nelle Note Cronologiche di Mat-  
 „ teo Gizio, che nell' anno 1661. „ fu mandato fuori di Napoli, e del  
 „ Regno Monsignor Piazza, Inquisitore: non volendo i Napoletani sof-  
 „ frire i Giudizj occulti. E nell' anno 1691. „ Il Vicerè di Napoli,  
 „ Conte Santo Stefano, fece uscir dal Regno Monsignor Giliberto, Ve-  
 „ scovo della Cava Inquisitore, per compiacere i Cittadini, che secon-  
 „ do il solito fortemente si lagnavano de Processi occulti. Questo affare  
 „ fu dal Papa commesso l' anno seguente al Cardinal Casanatte con istru-  
 „ zione di tener contenta Sua Maestà Cattolica, senza pregiudizio della  
 „ Santa Sede. Avendo altresì l' Imperadore Carlo VI. tra l' altre Gra-  
 „ zie, (b) concesse alla Città, e Regno, che in causa di Eresie si  
 „ procedesse *Jure ordinario*, come negli altri delitti Ecclesiastici. Scrivendo  
 „ egli al Cardinal Grimani, Vicerè del Regno: „ Da ninguna manera,  
 „ „ que

(a) Pietro Giannone lib. 32. cap. 5. par. 3.

(b) Privilegj, e Grazie dell' Imperadore Carlo VI. Tom. II. pag.  
 232. die 15. Sept. 1709.

„ que en las causas pertenenzientes a nuestra santa Fede procedan si no  
 „ los Arzobispos, y de mas Ordinarios de es Reyno, como Ordinarios,  
 „ con la via ordinaria, que se practica en los otros delitos, y causas  
 „ criminales *Ecclesiasticas*.

XXIII. Nell'anno 1746. insursero di belnuovo in Napoli dell' amarezze a causa del medesimo Sant' Uffizio: perocche essendosi divulgato per ogni dove, che nella Curia Arcivescovile della medesima Città si fusse proceduto con rigore di Sant' Uffizio in alcune Cause di Fede, contro taluni Chierici delinquenti, con esservi gli Uffiziali appartenenti a detto Tribunale; a' risentimenti, che ne fece la Città presso del Serenissimo Monarca, non solo furono sfrattati dal Regno i Canonici *D. Tommaso Ruggiero*, e *Don Domenico Giordano*, presupposti Uffiziali del cenato Tribunale; ma anche fu limitata la facoltà alla Curia Arcivescovile, ed a tutti i Vescovi del Regno: Inviandosi un Regio Dispaccio a' Deputati del Sant' Uffizio della Città di Napoli, del tenore seguente: che essi han fatto intagliare in marmo, e collocare dentro la Scalinata del Palazzo di San Lorenzo, ove si rege Tribunale della medesima Città di Napoli:

*Atto emanato dal Sant' Uffizio*  
 „ Avendo il Re riconosciuto con Consulta della Camera di Santa Chia-  
 „ ra quanto disordinatamente sieno stati formati dalla Curia Arcivesco-  
 „ vile di questa Città i quattro Processi in materia di Fede, contro il  
 „ Sacerdote *D. Antonio Nava*, *Francesco Frascogna*, ed *Angelo D.*  
 „ *Angelo Petrella*; volendo S. M. cancellare tali disordini, e preveni-  
 „ re quelli, che possono succedere per l'avvenire, per l'osservanza de  
 „ suoi supremi Reali dritti, delle Leggi di questo Regno, e delle partico-  
 „ larità concedute a questa Città; ha risoluto, e comandato al Vicario  
 „ della sua Regal Giurisdizione, che faccia subito nella forma di appen-  
 „ timare il distierro da questo Regno nel termine di otto giorni, i Ca-  
 „ nonici *D. Tommaso Ruggiero*, e *D. Domenico Giordano*; e che  
 „ chiamandosi subito dal medesimo Delegato della Regal Giurisdizione, il  
 „ Vicario Generale di detta Curia Arcivescovile, gli faccia in detto  
 „ una grave riprensione per lo suo ardire di non aver osservato  
 „ puntualmente le Leggi del Regno nel procedimento di sopradetti  
 „ che per l'avvenire sia con seria attenzione ad osservarle, e che  
 „ in altro modo S. M. praticherà contro del medesimo i più giusti  
 „ economici espedienti.

„ Che i sopradetti Processi non sieno restituiti a detta Curia Ar-  
 „ civescovile, ma che si rinovino, come in somiglianti casi si è pra-  
 „ ctato, nel Regio Archivio della Regale Giurisdizione; e che per l'as-  
 „ sunzione delle cose al detto Archivio, come ancora per l'osservanza  
 „ attentati commessi nel procedimento di quelli; il medesimo Vicario  
 „ della Regal Giurisdizione insinu al detto Vicario Generale di questa  
 „ Curia Arcivescovile, che subito restituisca all' Arcivescovo di Capua,  
 „ da chi lo riceve carcerato, il detto Diacono *D. Angelo Petrella*, che  
 „ non solamente il predetto *Francesco Frascogna*, che da S. M.  
 „ fu rimesso fin dal mese di Dicembre 1743. per lo motivo, che si  
 „ ebbero di avere egli proferito proposizioni Ereticali, e che manifestò



„ vano Ateismo : come ancora il Sacerdote D. Antonio Nava, che stà sot-  
 „ toposto alla sua Giurisdizione : contro i quali rei potendo, e volendo  
 „ in avvenire procedere la medesima Curia; abbia da osservare esattamente  
 „ le seguenti Reali Insinuazioni per lo retto, ed inviolabile ordinario  
 „ procedimento.

„ Che il Vicario Generale prontamente cassi tutto quello, che in alcun  
 „ modo, o nella pura apparenza, o nella vera sostanza riguarda l'anti-  
 „ co, o nuovo Tribunale della Fede esistente nella medesima Curia, e  
 „ con ispecialità il Fiscale, il Mastrodatti, i Notari, il Sugello partico-  
 „ lare del Sant' Ufficio, il Portiero, i Giudici, i Consultori di tal Tribu-  
 „ nale, la Stanza nelle Carceri, chiamata del S. Ufficio; e cassi l'Iscri-  
 „ zione *Sanctum Officium*, intagliata in Marmo sopra la porta principale  
 „ delle Stanze, destinate all' uso de' sopradetti Officiali, e subalterni del  
 „ preteso Tribunale della Santa Fede : impiegando dette Stanze ad altr'  
 „ uso, che sia totalmente diverso; e che debba esser restituito a S. M.  
 „ il sopradetto particolar Sugello, come ancora tutte le Patenti originali  
 „ delli sopradetti Officiali, e Subalterni diputati nelle Cause di Fede,  
 „ con il riscontro di essere stato tutto il dippiù, che riguarda le sopra-  
 „ dette cancellazioni, puntualmente eseguito, sotto la pena dello sfrat-  
 „ to immediatamente dal Regno di detti Patentati, e degli altri, che  
 „ per l'avvenire riceveranno tali Officj : ed oltre a ciò, di essere di-  
 „ chiarati da ora per allora incorsi nella Reale indignazione, che gli  
 „ tratterà, come pubblici perturbatori dello Stato.

„ Ed affinché per l'avvenire rimanga tolta a' Nazionali ogni ombra  
 „ di sospetto, ed in conseguenza per la stabile sicurezza de' loro ani-  
 „ mi, per l'essenziale servizio di Dio, ed il più esemplare decoro della  
 „ nostra Santissima Religione; ave comandato ancora S. M. al Delegato  
 „ della sua Real Giurisdizione, che insinui anche in suo Real Nome al  
 „ sopradetto Vicario Generale,

„ Che per quanto riguarda gli Ecclesiastici secolari, e Regolari, inqui-  
 „ siti d' Eresia, o di leggiero, o veemente sospetto della medesima,  
 „ come ancora i Laici nel solo reato d' Eresia, o di altro delitto del pri-  
 „ vativo conoscimento della sola Potestà Ecclesiastica sopra i Laici a te-  
 „ nore del Capo sesto del Concordato; detta Curia ordinaria Arcivesco-  
 „ vile non debba procedere a citazione, nè carcerazione, se prima non  
 „ esibisce a S. M. il Processo informativo: e che, dopo ottenuto il Real  
 „ permesso di poter eseguire la Citazione, e la Prigionia, e di proce-  
 „ dere avanti; interposta, che avrà la Sentenza, prima di pubblicarla,  
 „ ed eseguirla, debba per la seconda volta esibire a S. M. il Processo,  
 „ per vedere così nella prima, come nella seconda volta, se sieno stati  
 „ tali atti formati per la via ordinaria, secondo le Leggi del Regno, e  
 „ le Grazie concedute a questa Città.

„ Che dandosi a Rei la difesa, quando non abbia altro da attenderne  
 „ il Fisco; la medesima Curia Arcivescovile non debba tenerli più nè  
 „ criminali, nè altre Carceri segrete, ma che debbano detti Rei stare  
 „ in comune con tutti gli altri carcerati civili; e che abbiano la facol-  
 „ tà come agli altri di scrivere, e parlare a chi vorranno, quando,  
 „ e come lo desideraranno, e lo chiederanno, senza obbligo di ottener-

ne la licenza . Alli quali Rei debba darli un Avvocato , da proporsi  
 volta per volta in ciascuna occorrenza dalle SS. VV. , e da approvar-  
 si da S. M. Il quale Avvocato dovrà usare tutta la diligenza , ed at-  
 tenzione nel loro patrocinio , affine restino i sopradetti Rei esenti  
 da ogni loro dannoso pregiudizio .

Finalmente , che in tutte le citazioni da farsi tanto per le cause di  
 Fede , quanto per qualsivoglia altra causa ordinaria , così di Rei princi-  
 pali , Ecclesiastici , o Laici , come de soli Testimonj laici , debba esprimere  
 la causa specifica del delitto , per lo quale sienti spedite le dette Cita-  
 zioni .

Di più si è servita S. M. ordinare al medesimo Delegato della sua  
 Regale Giurisdizione , che le sopradette Regali Providence per l' av-  
 venire si diano dal medesimo con Lettere circolari a tutti gli altri Ar-  
 civescovi , e Vescovi del Regno per loro intelligenza , ed esecuzione :  
 significando loro altresì , che nel difensivo de Rei dovrà pur inter-  
 venire un Avvocato nelle loro Curie Ecclesiastiche , da eleggersi da  
 S. M. per mezzo della Camera di Santa Chiara , dopo che S. M. av-  
 rà veduto il Processo informativo , e data la permissione di procedersi  
 avanti .

Tutto ciò mi hà comandato S. M. passarlo alla notizia di Loro Si-  
 gnori , affine ne abbiano l' intelligenza ; e manifestar loro nel me-  
 desimo tempo , come l' eseguisco , la sua Reale gratitudine alla vigi-  
 lanza , e zelo di loro Signori in questa dipendenza , poiche sono stati  
 molto giustificati li loro ricorsi , acciocche non restassero pregiudicate  
 le Grazie accordate a questo Regno : le quali sempreche si pretendo-  
 no vulnerate ; ne otterranno Loro Signori per mezzo de loro Ricorsi ,  
 e suppliche a S. M. la inviolabile osservanza . D'io guardi le SS. VV.  
 molti anni , come desidero . Palazzo a 29. Dicembre 1746. = Il Mar-  
 chese Brancone = Signori Deputati del Sant' Ufficio .

XXIV. A tenore di questo Regio Dispaccio , il Marchese D. Nicolò  
 Fraggianni , Delegato della Regal Giurisdizione , spedì Lettere circolari  
 a tutti i Vescovi del Regno , insinuandoli i sentimenti della Maestà Sua,  
 espressati nel sovradetto Dispaccio . Essendo la Lettera del tenore se-  
 guente :

*Illustrissimo , e Reverendissimo Signore , Padrone Osservandissimo.*

Non è entrato mai in dubbio il Real Animo di S. M. che nell' occor-  
 renze delle cause di Fede voglia V. S. Illustrissima attendere di altra-  
 mente procedere , che colla sua Curia , e co' Ministri Ordinarij della  
 medesima , colla sua facoltà ordinaria , e colla forma parimente ordi-  
 naria stabilita da Sacri Canonj anteriormente alla nascita del preteso,  
 e mai conosciuto Tribunale del S. Ufficio , ed autorizzate dalle Leg-  
 gi , dalle Grazie , e da Privilegj del Regno : in maniera , che la pro-  
 cessura delle medesime non debba in quanto alla forma , nè in quan-  
 to alla sostanza in minima parte esser differente da quella di tutte l'  
 altre cause Ecclesiastiche criminali . Si è degnata solamente la M. S.  
 ordinarci , che per la più facile , ed esatta osservanza di questa gelo-  
 sa parte dell' Ecclesiastica disciplina del nostro religiosissimo Regno ,  
 come pure per la equità de Giudizj Canonici , e per togliere ogn' om-  
 bra



„ bra di sospetto a' Nazionali , ed in conseguenza per la pubblica quiete , e per lo maggior servizio di Dio , e decoro della Santa Religione , si è degnata , replico , ordinarmi insinuare a V. S. Illustrissima ,

I. Che per quel che riguarda gli Ecclesiastici , secolari , o Regolari , inquisiti d'eresia , ovvero di leggiero , o veemente sospetto della medesima , come pure rispetto a' Laici nel solo delitto d'eresia , o di altro delitto del privativo conoscimento della sola Potestà Ecclesiastica sopra di essi Laici a tenore del Capo sesto del Concordato ; cotesta , sua Curia Ordinaria , come sopra , non debba procedere nè a Citazione , nè a Carcerazione dell' Inquisito , Ecclesiastico , o laico , se non esibisca prima a S. M. il Processo informativo , e non abbia , dopo ottenuto il Real permesso di poter eseguire la Citazione , o la Carcerazione , e di poter procedere avanti nella Causa . Ed interposta dalla Curia la Sentenza , prima però di pubblicarla , e di eseguirla ; debba V. S. Illustrissima per la seconda volta esibire a S. M. il Processo , per vederli così nella prima , che nella seconda esibizione , se tali atti sieno stati formati per la via ordinaria , e secondo le Leggi , e le Grazie concesse al Regno .

II. Che nel defensivo da darsi al Reo , si astenghi la Curia di tenerlo riservato , o in criminale , ma debba rilasciarlo alla larga , ed in comune con tutti gli altri carcerati civili , affinché più traluca la notorietà del giuridico procedimento Canonico : con godere il Reo la giusta facoltà di scrivere , e parlare a chiunque , quando , e come lo desidera per la propria , e legale sua difesa , senza obbligo di averne a chiedere , o ottenere la licenza . E a tal effetto , in vista della prima esibizione del Processo , nel tempo istesso , che S. M. accorderà la licenza di proseguirsi la causa , destinerà per mezzo della Real Camera di S. Chiara un Avvocato , che averà il carico d' intervenire in tutti gli atti della difesa del Reo , con usare ogni diligenza , ed attenzione nel di lui patrocinio , affinché il Reo rimanga esente da ogni suo dannevole pregiudizio , ed il Pubblico da giusti concepiti timori .

III. E finalmente , che in tutte le citazioni da farsi in cotesta Curia Ordinaria , come sopra , tanto per le cause di Fede , quanto per qualunque altra causa ordinaria , così de' Rei principali , Ecclesiastici , o laici , come de' soli Testimonj laici , si debba della medesima Curia esprimere la causa specifica del delitto , per cui sieno spedite le sudette citazioni .

Coteste medesime salutari canoniche Providence , in virtù dell' Inconvenienti nati sopra questa importante materia , sono state da me , parimenti di Sovrano Real Ordine comunicate a questa Arcivescovil Curia , come circolarmente a tutte le altre del Regno . Ben vede V. S. Illustrissima , che le stesse vengono al piùssimo animo della M. S. dettate dalla suprema legge del Governo : la quale l' obbliga in coscienza a sottrarre i Vassalli da ogni violenza , e mantenere il Pubblico tranquillo , e immune da ogni pernicioso novità , a rischio d' incorrere i Refrattarj nella sua Real indignazione , e di essere per conseguente trattati come voluntarj perturbatori dello Stato . Io , eseguendo per la mia parte il Real incarico , di cui mi trovo onorato con Real

„ Dispaccio de 29. del cadente per la Segreteria di Stato dell' Ecclesiastico ; attendo , che V. S. Illustrissima cominci la sua , dal darmi riscontro di aver ricevuta questa mia Lettera , e mi confermo . Napoli li 31. Dicembre 1746. Monsignor Vescovo . . . . Affezionatissimo , ed obbligatissimo Servo Niccolò Fraggianni .

XXV. In Eseecuzione poi di questi Ordini Sovrani , comunicati alla Curia Arcivescovile di Napoli ; Monsignore *Carminè Cioffi* , Vescovo di Antinopoli per eseguire i Regali Comandi , che li furono insinuati ; raccolse tutte le Patenti , date a' Ministri del Tribunale del Sant' Ufficio ; prese il bramato Sugello , ed i Processi fabbricati contro de Rei , e l' inviò al Delegato della Regal Giurisdizione : notiziandoli di aver anche levato il marmo dalla Stanza , ove era inciso *Sanctum Officium* , col di più , che l' era stato comandato . Onde di nuovo il Marchese *D. Gaetano Brancone* , Segretario di Stato dell' Ecclesiastico , per ordine della Maestà Sua ne cerziò i Deputati del Sant' Ufficio dell' Eccellentissima Città di Napoli col seguente Dispaccio :

*Alli Deputati del Sant' Ufficio .*

Avendo il Delegato della Regal Giurisdizione , in esecuzione degli Ordini del Re in data de 29. del prossimo passato , riguardanti i Processi formati dalla Curia Arcivescovile di questa Città in materia di Fede , rappresentato a S. M. di aver dato a tutto esatta esecuzione , e che il Vicario Generale della sudetta Curia , avendo ricevuto con tutta la dovuta rassegnazione le insinuazioni , che gli furon fatte dallo stesso Delegato della Regal Giurisdizione ; in seguela delle medesime gli ha inviato per mezzo del Canonico *Attanasio* , Fiscale della stessa Curia , il Sugello , le Patenti , ed i Biglietti : assicurandoli il detto Fiscale in voce , ed in nome del riferito Vicario Generale , di essere stata tolta la Iscrizione del *Sanctum Officium* , e di esservi sostituita in sua voce *Archivium* : di essere stata chiusa la picciola finestra , che corrispondeva alle Stanze , e di esserli tolto il Crocifisso , e la Ruota , impiegati in conseguenza in altro uso : come altresì di esserli mutato il nome delle *Carceri del Santo Ufficio* in quello di *San Francesco* , e di *San Paolo* , a cagione che ciascheduna di quelle Carceri tiene il suo nome particolare . Mi ha ordinato S. M. passare a loro Signori la notizia , come l' eseguo , di tutto il detto di sopra , affinché ne stiano sull' intelligenza . Dio guardi Loro Signori molti anni , come desidero . Palazzo li 5. Gennaio 1747. = Il Marchese *Brancone* = Signori Deputati del Santo Ufficio .

XXVI. Il regnante Pontefice *Benedetto XIV.* sentendo dispiacere di questi nuovi torbidi , occasionati in Napoli a causa del Sant' Ufficio : il dì 12. Aprile 1747. vi fe pervenire il *Cardinal Ladini* , Arcivescovo di Benevento , acciocche ne agevolasse appo il Monarca , e de suoi Ministri l' accomodamento . Ma perche trattavasi di Grazia , già segnata in favore della Città , che egli non potea rinvocare ; non si poté conchiuder nulla . Avendo avuto in mente il Porporato di fare spedire Breve dal Papa , con cui si concedesse Privilegio alla Città di Napoli di non dover soffrire mai più in avvenire il Tribunale del Sant' Ufficio . Però i regj Ministri , e tra essi il Marchese *Niccolò Fraggianni* , destinati dal Se-



renissimo Monarca a sentire le Proposizioni, che detto Cardinale potea farli; rimarono non intraprendere trattato con esso lui su di questo particolare, perche l'interesse era della Città: la quale si avea già fatta incidere in marmo la Grazia concessa da Sua Maestà, ed esposta al pubblico nelle Scale del Palazzo di San Lorenzo, senza volerne sentire più favellare. Laonde il medesimo Cardinale, veggendo, che non potea far nulla di buono, e che ne meno i Cavalieri Napoletani, per rispetto della Città, lo vollero trattare; dopo essersi trattenuto per alcuni giorni privatamente in Napoli, ed in Casa del Marchese di Genzano, se ne ritornò in Benevento. Sperandosi, che in avvenire non si abbia più a parlare del Sant' Uffizio in Napoli: giacche egli è così odioso a' Popoli; e ad altro non serve, che in eccitare torbidi nella Città.

*Fine della Parte II. del Tomo IV.*

IN.

# INDICE

## DELLE COSE NOTABILI.

### A.

<b>A</b> Bate degli Abati il Superiore di Monte Casino, num. 16. fol. 78.	9.
Abito Monastico, num. 8.	9.
Amministrazione de Beni Ecclesiastici a chi appartenghi, n. 1. & seqq.	201.
Anacreti, e loro origine, num. 3. & seqq.	3.
Angario, e Parangario che fossero, num. 21.	273.
Annate Ecclesiastiche che sieno, num. 6. fol. 116., & num. 13.	121.
Apocrisarij lo stesso che Nunzi, num. 15.	415.
Arrigo Ottavo si usurpa la Giurisdizione Ecclesiastica in Inghilterra, n. 2.	337.
Asilo delle Chiese, dove, e da chi si gode, num. 2. & seq.	248.

### B.

<b>B</b> Aliato del Regno esercitato, e preteso della Santa Sede, n. 1. & seqq.	422.
Basiliani quando venuti in Regno, num. 3.	64.
Bazie di Regia Fondazione, e Protezione, num. 19.	166.
Benefizj che cosa sieno, num. 2.	115.
Di quante sorti, num. 4. & seqq.	116.
Quando introdotti, num. 23. & seqq.	193.
A chi anticamente si davano, num. 29.	197.
Benefizj de Jurepatronatus, e loro introduzione num. 31.	298.
Beni temporali de Religiosi, num. 1. & seqq.	31.
Beni temporali delle Chiese num. 1. & seqq.	176.
Beni delle Chiese immuni da Gabelle nel nostro Regno, n. 19. & seqq.	222.
Beni de Chierici immuni da Gabelle nel nostro Regno, n. 34. & seqq.	251.
Bolla Cena se pubblicata, ed accettata in Napoli, num. 13. & seqq.	413.
Bullario Romano, num. 24.	398.

### C.

<b>C</b> Amerali che sieno, num. 1.	501.
Canonici Apostolici, num. 3.	390.
Canonici Penitenziali della primitiva Chiesa, num. 37. & seq.	374.
Canonici Lateranensi, num. 35.	82.
Canonici di San Salvatore, num. 36.	83.
Carcere antico nella Chiesa, num. 7.	326.
Cardinal Besozzi Cisterciense, num. 38.	49.
Casi Misti da chi giudicati nel Regno, num. 36. & seqq.	361.
Castità Religiosa, num. 7.	19.

Cau.

# I N D I C E.

<i>Cause Ecclesiastiche da chi si debbano giudicare</i> , num. 2.	fol. 339.
<i>Cause Matrimoni da chi debbono riconoscersi</i> , num. 26.	352.
<i>Censù della Chiesa Romana nel nostro Regno</i> , num. 8.	182.
<i>Censura Ecclesiastica, e sua divisione</i> , num. 4.	307.
<i>Chiamate Regie de Vescovi in Napoli</i> , num. 3.	301.
<i>Chierici Teatini</i> , num. 45.	87.
<i>Chierici Bernabiti</i> , num. 46.	88.
<i>Chierici Sommaschi</i> , num. 47.	88.
<i>Chierici Ministri dell' Infermi</i> , num. 48.	88.
<i>Chierici Minori</i> , num. 49.	89.
<i>Chierici Gesuiti</i> , num. 65.	96.
<i>Chierici di San Filippo Nerio</i> , num. 66.	97.
<i>Chierici delle Scuole Pie</i> , num. 67.	97.
<i>Chierici Pij Operarij</i> , num. 68.	97.
<i>Chierici del Redentore</i> , num. 70.	98.
<i>Chierici capaci delle Franchigie in Regno</i> , num. 46. & seqq.	242.
<i>Chierici se bisognosi del Regio permesso a tonsurarsi</i> , n. 2. & seqq.	266.
<i>Loro Requisiti per chiericarsi</i> , num. 12.	272.
<i>Chiese di Regia Nomina</i> , num. 21.	144.
<i>Chiese Regie, e di Regal Protezione</i> , num. 1. & seqq.	146.
<i>Chiese di Regal Collazione</i> , num. 10.	153.
<i>Chiesa di Altamura</i> , num. 12.	154.
<i>Chiesa di San Nicolò di Bari</i> , num. 13.	154.
<i>Chiesa di Santa Maria di Lucera</i> , num. 14.	155.
<i>Clementine comuni, e particolari</i> , num. 24.	398.
<i>Collettori de Spogli nel Regno di Napoli</i> , n. 1. & seqq.	438.
<i>Comende Monastiche</i> , num. 21.	44.
<i>Compilazione delle Leggi Ecclesiastiche</i> num. 1. & seqq.	389.
<i>Concilio di Trento se accettato in Napoli</i> , num. 2. & seqq.	404.
<i>Confiscazione di Beni antica nella Chiesa</i> , num. 6.	325.
<i>Confraternite Secolari</i> , num. 30.	174.
<i>Congregazione di San Paolo primo Romito</i> , num. 6.	61.
<i>Congregazione Cluniacense</i> , num. 16.	70.
<i>Congregazione di Santa Giustina di Padoa</i> , num. 17.	71.
<i>Congregazione di San Mauro</i> , num. 18.	72.
<i>Congregazione Camaldulense</i> , num. 20.	73.
<i>Congregazione di San Pier Damiani</i> , num. 21.	74.
<i>Congregazione di Vallombrosa</i> , num. 22.	74.
<i>Congregazione Premostratense</i> , num. 28.	79.
<i>Congregazione di Monte Vergine</i> , num. 29.	79.
<i>Congregazione di San Guglielmo</i> , num. 30.	80.
<i>Congregazione Silvestrina</i> , num. 31.	80.
<i>Congregazione Celestina</i> , num. 32.	80.
<i>Congregazione Olivetana</i> , num. 33.	81.
<i>Conservatorj Regj</i> , n. 29.	174.
<b>D</b> <i>Decime Ecclesiastiche</i> , num. 15. & seqq.	187.
<i>Decreto di Graziano</i> , num. 20.	396.
<i>Decretali di Papa Gregorio IX.</i> , num. 21.	397.
	Df-

# I N D I C E.

<i>Decreti di Roma esecutoriati in Napoli</i> , num. 1. & seqq.	fol. 399.
<i>Diaconie per amministrarvi il Patrimonio di San Pietro</i> , num. 6.	430.
<i>Diversità di Religioni</i> , num. 1. & seqq.	51.

## E.

<b>E</b> <i>Lezione di Ministri Sagri come anticamente si faceva</i> , n. 1. & seqq.	107.
<i>Quando incominciò a farsi dal Papa</i> , num. 5.	112.
<i>Quando dalli Re</i> , num. 1. & seqq.	121.
<i>Eserciti mandati con i loro Legati dalla Santa Sede in Regno</i> , n. 14.	425.
<i>Efluo per i Chierici antico nella Chiesa</i> , num. 5.	324.
<i>Èspulsione de Vescovi dal Regno</i> , num. 4.	301.

## F.

<b>F</b> <i>Este, e loro Istituzione</i> , num. 6. & seqq.	340.
<i>Flagellazione, pena antica nella Chiesa</i> , num. 6.	325.
<i>Franchigie de Chierici per il nostro Regno</i> , num. 42. & seqq.	237.

## G.

<b>G</b> <i>Ioanni Fesivi a chi spetta determinarli</i> , num. 6.	340.
<i>Giurisdizione Coercitiva della Chiesa</i> , n. 1. fol. 305. & n. 1. & seqq.	322.
<i>Giurisdizione Ecclesiastica contro de Laici</i> , num. 1. & seqq.	328.
<i>Giurisdizione de Vescovi in cause Ecclesiastiche, e Miste</i> , n. 1. & seqq.	336.
<i>Giurisdizione della Chiesa in cause Criminali laiche</i> , num. 56. & seqq.	373.
<i>Giustiniano Imperadore rinovatore di sagri Canoni</i> , num. 30.	284.
<i>Gradi di Parentela ne Matrimonj da chi si debbano riconoscere</i> , n. 26.	352.

## I.

<b>I</b> <i>Immunità de Beni Ecclesiastici da Dazj, e Gabelle</i> , n. 1. & seqq.	210.
<i>Immunità personale di Chierici in comune</i> , num. 23. & seqq.	279.
<i>Immunità personale di Chierici in comune</i> , num. 35. & seqq.	287.
<i>Interdetto Ecclesiastico</i> , num. 4.	307.
<i>Investiture Regie che fossero</i> , num. 8. & seqq.	133.
<i>Istituzioni Canoniche di Paolo Lancellotto</i> , num. 25.	398.
<i>Istituto Monastico, e sua origine</i> num. 5. fol. 5. & num. 10.	11.

## L.

<b>L</b> <i>Legati Apostolici nel Regno, e loro diversità</i> , num. 5. & seqq.	420.
<i>Legazione Apostolica in persona de Principi</i> , num. 8.	421.
<i>Leggi Ecclesiastiche, e facultà nella Chiesa di comporre</i> , n. 1. & seqq.	383.
<i>Leggi Ecclesiastiche da chi, e quando compilate</i> , n. 1. & seqq.	389.
<i>Libri sospetti da chi si debbono proibire</i> , num. 20.	347.

## M.

<b>M</b> <i>Ano morta che sia</i> , num. 13.	185.
<i>Manso delle Chiese che sia</i> , num. 20.	222.
<i>del nostro Regno</i> , num. 1. & seqq.	99.
<i>sempre fissi in un Monistero</i> , num. 10.	11.
<i>anticamente laici</i> , num. 11.	11.
<i>esenti della Giurisdizione de Vescovi</i> , num. 14.	13.
<i>Trappensi, e loro Istituto</i> , num. 17.	41.
<i>sotto la Regola di San Basilio</i> , num. 1. & seqq.	64.
<i>Monaci sotto la Regola di San Benedetto</i> , num. 8. & seqq.	67.
<i>Monarchi del Regno, e loro dritto in provvedere alcune Chiese</i> , n. 1. & seqq.	127.
<i>Monisteri Cisterciensi nel Regno</i> , num. 30.	49.

Mo-



# I N D I C E.

*Monistero Cisterciense di Regalvalle*, n. 15. fol. 158. & n. 20.

158.

**N**ome di Monaco onde detto, num. 2.  
 Nomina di Vestovadi Regj nel Regno, num. 21.  
 Nunzi Apostolici nel nostro Regno, num. 15. & seqq.

144.  
423.

**O** Pere manuali, se necessarie a Religiosi, n. 1. & seqq.  
 Ordine di Sant' Antonio Abate, num. 7.  
 Ordine Basiliano, num. 2.  
 Ordine Benedettino, num. 9.  
 Ordine Cartusiano, num. 23.  
 Ordine Cisterciense, num. 24.  
 Ordine di Sant' Agostino, e sue Congregazioni, num. 34.  
 Ordine de Predicatori, num. 40.  
 Ordine di Santa Maria della Mercede, num. 41.  
 Ordine de Trinitarij, num. 42.  
 Ordine de Servi di Maria, num. 43.  
 Ordine di San Gio: di Dio, num. 44.  
 Ordine di San Francesco, e sue Riforme, num. 51.  
 Ordine Carmelitano, num. 60.  
 Ordine di San Francesco di Paola, num. 63.  
 Ordine di San Girolamo, num. 64.  
 Ordini Equestri sotto la Regola di San Basilio, num. 7.  
 Ordini Equestri dell' Ordine Cisterciense, num. 27.  
 Ordini Equestri sotto la Regola di Sant' Agostino, num. 50.  
 Ordini Equestri sotto la Regola di San Francesco, n. 58.  
 Ordine Equestre sotto la Regola Carmelitana, num. 62.  
 Ordine Equestre del Toson d' Oro, num. 72.  
 Offani appartenuti a quelle Chiese da chi si nutriscono, n. 22.  
 Oratorie, che si fanno a Vescovi da Regj Ministri, num. 1.  
 Ospedali Regj, num. 23. & seqq.

40.  
63.  
64.  
67.  
75.  
75.  
82.  
85.  
85.  
85.  
86.  
86.  
91.  
94.  
95.  
96.  
66.  
77.  
89.  
93.  
95.  
98.  
45.  
300.  
170.

## P.

**P**olo Samosateno rimesso al Papa dell' Imperadore Adriano, n. 27. 282.  
 Patrimonj Ecclesiastici quando introdotti, num. 32. & seqq.  
 Di quanta somma debbano essere in Regno, num. 33.  
 Patrimonio di S. Pietro, amministrato da Cardinali Suddiaconi, n. 1. & seqq.  
 Penioni che sono, num. 7.  
 Persone, che si eligevano anticamente all' Impieghi sagri, n. 1. & seqq.  
 Placito Regio lo stesso, che Exequatur, num. 3.  
 Povertà Religiosa, num. 8.  
 Precetti Evangelici quali, num. 5.

182.  
199.  
200.  
428.  
116.  
115.  
400.  
19.  
18.

## R.

**R**egalie che fossero, num. 4. & seqq.  
 Regio Permesso a chiericarsi, num. 2. & seqq.  
 Regio Exequatur per i Decreti di Roma, e Sinodi Diocesani, n. 1. & seqq.  
 Regole diverse nelle Religioni, num. 3. & seqq.  
 Religioni biasmate da molti, num. 1.  
 Religione vero Martirio, num. 12.

203.  
266.  
399.  
53.  
15.  
23.

Tom. IV. P. II.

N n n

Re-

# I N D I C E.

<i>Religiosi donde detti, e di quante sorti, num. 1.</i>	fol. 3.
<i>Riconvenzione di Chierici in presenza di Giudici laici, num. 44.</i>	292.
<i>Ricorso al Regio di Chierici oppressi da altri Chierici, num. 39.</i>	290.
<i>Riserve che cose sieno, num. 5.</i>	116.
<i>Rito della Gran Corte della Vicaria per i Chierici, che fusse, num. 4.</i>	297.
<i>Romiti, e loro Istituto, num. 1. &amp; seqq.</i>	59.
<i>Romiti di Sant' Agostino, num. 37.</i>	83.
<b>S.</b>	
<b>S</b> <i>An Basilio Istitutore de Monaci in Oriente, San Benedetto in Occidente, num. 6.</i>	6.
<i>San Paconio, e sua Regola, num. 5.</i>	54.
<i>Sant'Uffizio, e cose appartenenti al suo Tribunale in Napoli, n. 1. &amp; seqq.</i>	441.
<i>Scomuniche, e loro condizioni, num. 5. &amp; seqq.</i>	308.
<i>Seminarij antichi nella Chiesa, num. 16.</i>	276.
<i>Sentinella, che facevano anticamente i Chierici, e Monaci, n. 8.</i>	270.
<i>Sesso Decretale, num. 23.</i>	398.
<i>Sinodi de Vescovi sottoposti al Regio Exequatur, num. 7.</i>	403.
<i>Sospensione Ecclesiastica, num. 4.</i>	307.
<i>Sportola che fusse, ed a chi si desse, num. 24.</i>	295.
<i>Staurite, che sieno, num. 1. &amp; seqq.</i>	240.
<i>Studj Religiosi perche lunghi, num. 10.</i>	43.
<b>T.</b>	
<b>T</b> <i>Itoli dell' Abate di Monte Casino, num. 10.</i>	68.
<i>Tonsura Monastica, num. 9.</i>	10.
<i>Tradizione Apostolica, num. 2.</i>	324.
<i>Tribunale del Sant'Uffizio in Napoli, num. 1. &amp; seqq.</i>	441.
<i>Trinità della Cava Monistero Benedittino, num. 14.</i>	70.
<b>V.</b>	
<b>U</b> <i>Bbidienza Religiosa, num. 9.</i>	10.
<i>San Vincenzo in Volturmo Monistero Benedittino, num. 13.</i>	69.
<i>Vivariense Monastero di Cassiodoro, num. 12.</i>	69.
<i>Voti Religiosi, num. 10.</i>	27.
<i>Unità che appartengono la Religioni alla Chiesa di Dio, n. 1. &amp; seqq.</i>	12.



1410113

523907

*Varj Errori occorsi in questo Volume per l'assenza dell' Autore, che si debbano compatire da chi legge. Essendo questi, che si seguono, i primarij, che possono variare il senso.*

**ERRORI**

**CORREZIONI**

Fol.44. lin.14.	grandezza	franchezza
50. lin.46.	sgravato	sgranato
54. lin.29.	Monieri	Monisteri
60. lin.33	Quia	Quia
62. lin.25.	Monastica	Eremitica
65. lin.21.	Tebacedense	Tebendense
68. lin.20.	Archicavalliero	Vicecancelliere
69. lin.13.	Patronaca	Patronage
70. lin.2.	ripafso	ripescò
74. lin.29.	vero	nero
79. lin.9.	Norberta	Norbesto
Fol.80. Discorrendosi della Congregazione <i>Silvestrina</i> ; fu detto che non sia passato in Regno; quando mi si dice, che in Pisciola di Apruzzo ve ne sia un Monistero.		
Fol.84. lin.14.	dilicata	decantata
ibidem lin.27.	Centurioni	Centuroni
85. lin.ult.	Maria	Mata
100. lin.38.	di	il
101. lin.1.	professione	profusione
114. lin.31.	dici	diù
117. lin.17.	davano	donano
121. lin.18.	Costanzo	Costanza
123. lin.12.	dovessero	donassero
125. lib.6.	afile	utile
128. lin.1.	Chiefa	Chiosa
131. lin.5.	confusa	confuse
139. lin.15.	proposito	propositio
ibid. lin.17.	parit	perit
149. lin.3.	de altri	da altri fonda
152. lin.18.	est	&c.
171. lin.12.	pelanti	palanti
176. lin.ult.	fu proibito	non fu proibito

178. lin. 27.	legioni	regionj
182. lin. 39.	Maffemutinum	Marabùtinum
183. lin. 41.	Cauterim	Cauterium
190. lin. 3.	veneraffero	noveraffero
195. lin. 15.	canonice	canonica porzione
197. lin. 16.	doveanoj	donavano
198. lin. 27.	unicamente	anticamente
205. lin. 21.	Ormaja	Ormeja
207. lin. 27.	ut	ne
232. lib. 35.	parare	parere
250. lin. 3.	Sant'Antonio	Sant'Agostino
266. lin. 15.	locale	personale
322. lin. 6.	quei	quì
345. lin. 20.	non con	con
350. lin. 15.	effendo all'incontro	effendo all'incontro vero
355. lin. 3.	Niocese	Niocefarea
397. lin. 37.	fà	fù
ibid. lin. 43.	Arcas	Artés
406. lin. 19.	Feudi	Fede
ibid. lin. uft.	sine nemine nocent.	sive nomine vocent
407. lin. pen.	concertare	convertere
410. lin. 26.	quanto	quando
415. lib. 20.	ricavarono	ricèverono
419. lin. 17.	abbiano	abbiamo



1928-29

1610113

~~522907~~









